APPENDICE BIBLIOGRAFICA

AVOLIO GENNARO — I Cattolici di fronte ai mali sociali. Conferenza popolare — Napoli, Fabio Biccherai editore, via Quercia, 26 — Cent. 20.

Il sig. Avolio è uno dei più facondi, dei più efficaci, dei più popolari conferenzieri. In questa conferenza che abbiamo sott' occhi, con zelo cristiano e con ardore giovanile discorre eloquentemente dei mali di oggidì e del dovere dei cattolici di ovviarli con azione disciplinata e concorde.

BELGERI Dr. AMBROGIO — canonico ordinario della Metropolitana di Milano — Canones Tridentini et Vaticani — Mediolani apud Iosephum Palma, Lupetta, 12 — Prezzo, L. 5.

Il Concilio Tridentino ed il Vaticano sono i due ultimi che hanno sancite le verità cattoliche, proprie dei tempi moderni. Dichiarare i canoni dei detti Concilii, enumerare gli errori in quei canoni impugnati, dimostrare dai fonti teologici le verità contenute nei canoni medesimi, è cosa opportunissima quant' altra mai. E questo è ciò che si compie nell' annunziato libro di Belgeri con dottrina soda e con metodo assai chiaro. Vogliano profittarne quanti dànno opera agli studii sacri, e ne avranno non leggiero aiuto.

BLOSIO LUDOVICO—Manuale vitae spiritualis, continens Ludovici Blosii opera spiritualia selecta, novis curis adornata, cum praefatione E.mi et R.mi Card. Wiseman — Taurini typ. pont. Petri Marietti, via Legnano, 23, 1895.

Le opere scelte del Blosio qui radunate sono queste: 1. *Canon vitae spiritualis* — 2. *Speculum spirituale*—3. *Institutio spiritualis* con appendice — 4. *Monile spirituale*. I quali opuscoli sono così tra loro coordinati, che l' uno è compimento dell' altro: tutti poi formano un direttorio efficace, sapiente, opportunissimo di ascetica, da tenere il primato in questo genere. Il dottissimo Card. Wiseman, nella prefazione che mette innanzi al libro (da lui edito per gli alunni del collegio inglese di S. Cutberto) fa notare che a questi opuscoli del Blosio attinsero i più celebri trattatisti di ascetica, come il Rodriguez, il da Ponte, il Dressellio, il Quadrupani, S. Alfonso, S. Francesco di Sales. Quest' ultimo così scriveva a S. Gio. Francesca di Chantal (Lett. lib. II, 18): " Procurai che alla mensa si leggesse la istituzione del Blosio, e da quella lettura ne ricavai gusto incredibile: leggi e gusta; imperocchè è degna di esser letta. „ — Questo aureo libro dovrebbe perciò andare per le mani di tutt' i sacerdoti, per vantaggio sì proprio, come delle persone da loro dirette. — Vendesi per L. 3 presso il cav. Marietti in Torino e presso Alfonso Giuliano a Napoli, via del Duomo, 87.

DA BELMONTE P. GIACINTO definitore gen. capp.no e consultore dell' Indice — Poche cose intorno alla predicazione cattolica — Salerno, prem. stab. tip. Fruscione e Negri, 1895.

Questo volumetto contiene più cose intorno alla predicazione cattolica, ma tutte belle e preziose. Bella e preziosa l' avvertenza dell' A., in cui con piacevole stile flagella di santa ragione i predicatori moderni. Bello e prezioso l' ampio comento del Rev.mo P. Generale dei Cappuccini sulla Lettera della S. C. dei VV. e RR., che può dirsi un sugoso, pratico, lucidissimo trattato della sacra predicazione. Belli e preziosi tre opuscoli notissimi di S. Alfonso M. de' Liguori sullo stesso argomento, con cui si chiude il libro. È questo dunque una miscellanea di pratici insegnamenti sulla predicazione, che noi vorremmo vedere in mano di tutt' i sacerdoti, specie se giovani: oh! quanto bene ne verrebbe ad essi ed al popolo cristiano! se lo procurino i nostri lettori e vedranno se mal ci apponiamo!—Vendesi per L. 1.50 a benefizio della chiesa del B. Angelo di Acri, presso l' Archivista Generale dei Cappuccini in Roma, via S. Nicolò da Tolentino, 74.

BUCCERONI GENNARO d. C. d. G. — Commentarii de Censuris et de Constitutionibus Pii IX *Apostolicae Sedis* et

Benedicti XIV *Sacramentum Poenitentiae* — Editio quarta — Romae ex typogr. polygl. S. C. de Propaganda Fide, 1895.

Salutiamo con vivo piacere questo nuovo libro del chiariss. P. Bucceroni. Diciamo *nuovo libro*, giacchè quantunque porti in fronte *Editio quarta*, pur è la prima volta che si veggono in esso riuniti in un sol volume i Commentarii delle Censure in genere, e di quelle contenute in ispecie nelle Costituzioni *Apostolicae Sedis* e *Sacramentum Poenitentiae*. Il nome dell'insigne Autore ci dispensa dallo esporre minutamente i pregi di questo splendido lavoro, che già è alla quarta edizione. Diciamo solo che qui si trova riunito tutto il corpo del diritto penale della Chiesa in vigore oggidì, esposto con profondità di dottrina e ampiezza di erudizione, e con rara lucidità di metodo e di stile. Le quistioni anco più difficili, quelle segnatamente che riguardano i tempi nostri, sono risolute maestrevolmente con vasto corredo di ragioni e di autorità, e coi documenti anche ultimi della S. Sede. Notevole è la differenza che con esattezza e precisione ammirabile vi si fa osservare fra l'antica e la nuova pratica della Chiesa intorno alle censure, su di che non si può stare più all'insegnamento degli antichi Teologi. Niuno perciò che voglia conoscere non superficialmente ciò che si attiene a siffatto argomento, potrà dispensarsi dal tenere sott'occhi questo libro, il quale è uno dei più interessanti e più dotti che siano stati pubblicati su tal materia. — Costa L. 4; ma chi lo domandi direttamente al *Direttore del Deposito di libri scolastici presso la Università Gregoriana di Roma, via del Seminario, 120*, potrà pagarlo L. 3, 18 in Italia, L. 3,45 nell'estero.

CANALE BARTOLOMEO (Ven.) Barnabita — La Verità scoperta al Cristiano intorno alle cose presenti ed avvenire. — Edizione quarta — Due Volumi in 16.° di pag. XXX, 602, 507 — Libreria religiosa di Giuseppe Palma, Milano.

Opera è questa d'un santo religioso, scritta perciò con quello spirito di pietà e di zelo, ch'è proprio dei santi. Dicesi che il Ven. Canale dettava questo libro quando nella sua celletta, ch'egli chiamava il suo *deserto*, era più intensamente dato alle sacre meditazioni, e la sua mente perciò era mossa ed occupata dalle ispirazioni di Dio. Si meditano qui le cose presenti e le avvenire. Le prime riguardano il mondo visibile e i falsi suoi beni; le seconde, i novissimi, che sono preparati nell'altra vita. La chiarezza e la semplicità dello stile; la purità della dottrina, piena di santa unzione; opportuni aneddoti che vi s'intessono, e la forma stessa di trattazioni ampie e precise, anzichè di meditazioni o di prediche, rendono l'opera molto attraente e fruttuosa, opportunissima per leggere e per meditare, e ancora per predicare fruttuosamente. — Vendesi pel tenue prezzo di L. 5 in Milano presso la libreria religiosa di Gius. Palma, via Lupetta, 12.

CALLERIO FERDINANDO, canonico della Cattedrale di Novara — Conferenze per le Figlie di Maria, adatte anche per le alunne di educatorii e per devota lettura alle giovani — Seconda ediz. riveduta e corretta — Milano, libr. G. Palma.

Sono cinquantadue conferenze di argomenti tutti belli e opportuni per addestrare le giovinette alla pietà ed alla virtù. Vanno poi condotte con tale dottrina lucida e soda e con tale garbo e assennatezza, da insinuarsi in ogni cuore giovanile e da espugnarlo senza meno. Se ne avvantaggino i parroci e i direttori spirituali d'istituti femminei, che potranno trovarsi bello e preparato e facile assai un sostanzioso pascolo spirituale per le alunne; se ne avvantaggino le alunne stesse, che potranno farvi letture spirituali fruttuosissime. — Vendesi per sole L. 3,50 presso il libraio G. Palma in Milano, via Lupetta, 12.

CARDILLO LUIGI, teologo primicerio della Cattedrale di S. Severo — Cronaca del XVII Concilio Provinciale, celebrato in Benevento dal 12 al 19 maggio 1895 — Sansevero, tip. Giovanni Morrico, 1895.

Devesi allo zelo dell'E.mo Card. Di Rende la celebrazione del 17.° Concilio provinciale, compiuto testè a Benevento con felicissimo successo. È molto interessante perciò la *cronaca* del detto Concilio, contenuta in quest'opuscolo del chiaro Teol. Cardillo. In esso non solo si dà minuto conto di coloro che v'intervennero, e di quanto vi si è discusso ed approvato, ma si dànno erudite notizie storiche sì di Benevento, come delle altre diocesi suffraganee.

GIORDANO FORTUNATO sacerdote napoletano — Preghiere per l'Adorazione riparatrice a Gesù Sacramentato — Napoli, tipi de Rubertis e Figlio, 1893.

Raccomandiamo vivamente questo elegante libriccino, in cui si trovano preghiere belle e fervorose quanto altre mai, per fare ammenda a Gesù Sacramentato della freddezza e degli oltraggi degli uomini. È giovevolissimo per le svariate adorazioni che si compiono dai fedeli. — Costa cent. 20 presso l'A. Segretario Vescovile di Nola.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Irregolarità per la mano sinistra malamente formata.

Colonien. Dispensationis ab irregularitate — 25 Maggio 1895 — *Per summaria precum*—Giovanni Kehrem della Diocesi di Colonia trovavasi di aver la mano sinistra col solo pollice ben formato, benchè più piccolo del consueto: gli altri quattro diti stavano congiunti tra loro con una certa membrana, ed erano piccoli, molli e deboli, come quelli di un infante. Il maestro di cerimonie, destinato ad esaminarlo, attestava che il Kehrem con quella mano non poteva toccare, nell'ordinazione, simultaneamente la patena ed il calice; e nella Messa colla sinistra non potea ben prendere il calice, nè la patena, nè l'ostia consacrata per la comunione.

Ciò nondimeno il Kehrem si rivolse alla S. Sede per la dispensa da quella irregolarità, nel fine di conseguire i sacri ordini; e la sua dimanda fu appoggiata calorosamente dall'Ordinario, il quale attestava la esemplare condotta e il felicissimo ingegno del giovane, da far concepire di lui le più belle speranze.

La S. C., ponderato attentamente il caso, nei comizii generali del dì 25 maggio 1895, rescrisse:

Arbitrio et conscientiae E.mi Archiepiscopi, dummodo vera adsit Ecclesiae necessitas, facto verbo cum SS.mo.

Si raccolga:

a) Nella sacra ordinazione del presbiterato deve toccarsi simultaneamente il calice, la patena e l'ostia. Nondimeno, osserva l'estensore, " in ipsa ordinis susceptione, si non potest ponere sacrorum instrumentorum tactum simultaneum a Rubricis requisitum, in hoc habetur accidentalis defectus qui per tactum successivum plene sanari posset. „

b) È vero che i Canoni richiedono nei promovendi ai sacri ordini che siano immuni da difetti corporali che impediscono loro la retta celebrazione della S. Messa; e però nel cap. II. *de clerico aegrotante* s'interdice la prefata celebrazione ad un sacerdote, al quale erano stati amputati da un predone due diti colla metà della mano.

c) Ma è vero altresì che, per giuste ragioni, la S. Sede ha talvolta dispensato da cotali difetti. Così la S. C. del Concilio *in Pampilonen.* 31 marzo 1860 dispensò sulla irregolarità di uno che poteva servirsi della sola mano sinistra, non potendo colla destra neanco farsi il segno della croce, nè il calice accostare alla bocca. Così pure *in Cephaluden.* 16 iun. 1866 fu dispensato un chierico privo del pollice della mano sinistra, ed *in Novarien.* 27 iun. 1891, un altro privo di una falange nel pollice e di due nell'indice della mano destra, ecc.

II.

Se offenda l'originarietà di un luogo l'esser nato per accidens *altrove, ed esser figlio di chi, anche* per accidens, *nacque altrove.*

Castrimaris, Juris adscriptionis ad Clerum — 25 Maggio 1895 — A Castellammare di Stabia esiste fin dal 1766 una chiesa ricettizia sotto il titolo di *Gesù e Maria,* alla quale possono appartenere, in forza dei proprii statuti, " soli sacerdoti della Diocesi, escluso sempre qualunque sacerdote forestiero. „

Nel 1857 venne meglio determinato il senso di questa disposizione da una conclusione di quel Clero, sancita

dal Vescovo, il quale dichiarò, *quoad nos spectat,* che i richiedenti l'ascrizione a quella chiesa " omnino habere debeant civilitatem naturalem seu originariam in hac civitate, videlicet illam provenientem ex nativitate propria in dicta civitate ab externo patre, qui domiciliariam civitatem jam contraxerit in eadem civitate, et semper incardinationem habuerit apud Episcopum huiusce Dioecesis. „

Or il sacerdote Antonio di Napoli, poggiato su tale statuto, chiese a tempo debito l'ascrizione a quella Ricettizia. Ma gli fu negata, dal perchè quantunque i suoi maggiori fossero di quel luogo, ed ivi la sua famiglia avesse posseduto sempre i beni, e quantunque egli fosse incardinato a quella Diocesi, e da quel Vescovo fosse stato ordinato, pure suo padre *per accidens* era nato a Napoli, ed egli stesso *per accidens* era nato in diocesi di Sorrento. Il padre era nato a Napoli perchè ivi era andato l'avo per suoi negozii; egli era nato in diocesi di Sorrento perchè ivi trovavasi la madre a causa di malattia; ma, del resto, la famiglia tenne sempre il domicilio a Castellammare dove spesso, anche dimorando altrove, si recava.

Queste ragioni egli fece valere presso la Curia di Castellammare, cui ricorse dopo quella ripulsa. Il Clero ricettizio convenuto eccepì 1.° la incompetenza del tribunale ecclesiastico, perchè dicevasi istituto laicale approvato dal Governo — e 2.° la nascita del sac. di Napoli e quella del costui padre in luogo estraneo, contro gli statuti del pio luogo.

Ma la Curia di Castellammare rigettò la pregiudiziale, trattandosi di sacerdoti che godono il privilegio del foro, e però dichiarossi competente. Giudicò in merito non doversi interpretare lo statuto di quella chiesa e la posteriore dichiarazione in senso diverso da quello ammesso dai Sacri Canoni, che non riconoscono offesa la originarietà di un luogo per la nascita in altro luogo solo *per accidens.* Diè perciò ragione al di Napoli.

Non soddisfatto il Clero ricettizio di questa sentenza, ne mosse appello al Metropolitano di Sorrento, il quale la rigettò in quanto alla competenza, ma l'ammise nel merito, giudicando non potersi in quel caso particolare di tassativi statuti e di autentica interpretazione di essi, applicare le norme generali dei canoni, che riguardano la originarietà di un luogo.

Il sac. di Napoli che non si presentò al giudizio del Metropolitano, mosse ricorso contro la costui sentenza alla S. Sede.

La causa fu trattata dalla S. C. nei comizii del 25 maggio 1895 col dubbio:

An sententia Curiae Metropolitanae diei 20 novembris 1893 sit confirmanda vel infirmanda in casu.

Al quale dubbio fu risposto:

Sententiam esse infirmandam.

Corollarii:

a) La originarietà di un luogo non si offende dal perchè taluno di quel luogo *per accidens* sia nato altrove, purchè altrove la sua famiglia non abbia stabilito il domicilio.

b) Lo statuto che richiegga la originarietà del luogo, e ancora la nascita in detto luogo, deve interpretarsi a norma dei sacri canoni che considerano nato in un luogo anche chi solo *per accidens* sia nato altrove.

c) Non può il Vescovo derogare in alcun modo alla legge generale della Chiesa; e però neanche interpretare in senso diverso ciò che vien sancito dalla legge generale (Clem. *Ne Romani* de elect.; Bened. XIV *De Syn. Dioec.* L. IX, C. I, n. 5 seqq.).

d) Bonif. VIII Cap. *Nullas* De temp. ordinat. in 6 prescrisse: " Episcopus de cuius dioecesi est is qui ad ordines promoveri, oriundus... seu habet (licet alibi natus) domicilium in eadem. „

e) Lo Schmalzgrueber così comenta questo canone (P. III, Tit. IX, n. 37): " Ex illa autem dioecesi vel loco quis oriundus censetur, in quo dum natus est, pater eius domicilium constitutum habuit. Neque refert, quod ipse natus fuerit alibi, quia v. g. parentes eius officii, legationis et negotii gerendi causa, dum ipse nascebatur, extra domicilium suum morabatur, nam adhuc fictione iuris in loco domicilii natus consetur. „

f) Innocenzo XII nella Bolla *Speculatores* dispose che all'ordinazione può procedere così il Vescovo di origine, come quello del domicilio, purchè questo venga stabilmente costituito, o per un decennio di abitazione, o pel trasporto della maggior parte delle sostanze e dei beni, abitandovi un tempo considerevole; e nell'uno e nell'altro caso coll'animo, confermato da giuramento, di viver sempre in quel luogo. Nondimeno ciò non toglie che il figlio possa esser nato altrove *per accidens*.

g) La S. C. del Conc. il dì 12 mar. 1718 sentenziò spettare al Vescovo di Vico Equense l'ordinazione di Benedetto Mannella, benchè questi fosse nato a Napoli ed il padre a Napoli dimorasse da 35 anni come venditore di gemme. Fu provato che il padre era di Vico Equense, dove teneva casa e poderi, e dove recavasi spesso lasciando ivi moglie e figli.

h) La stessa S. C. il dì 27 apr. 1820 aggiudicò al Vescovo di Frascati l'ordinazione di Francesco Antonucci, benchè il padre, un oriundo di Frascati, erasi recato a Roma, dove aveva acquistata casa e beni, e dove avea procreato ed educato Francesco, dimorandovi da oltre 50 anni. Fu dimostrato che l'Antonucci avea ritenuto casa e beni a Frascati, il giovine figlio aveavi dimorato per quattordici anni, e sopra tutto che il padre non avea dato alcun giuramento di voler fissare sua dimora in Roma.

—

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

I.

Se possa concedersi dilazione al pagamento delle pens. ecclesiastiche.

Romana Pensionum — 9 Mar. 1895— Il R.mo Capitolo della Patriarcale Basilica Vaticana espose alla S. C. che, dopo le infauste leggi italiane, convertitasi la rendita capitolare in titoli di rendita, ed in canoni sopra fondi dati in enfiteusi, non più le esazioni potevano essere come prima (per convenzione fatta coi fittuarii) mensuali, ma semestrali per le rendite, ed annuali pei canoni. Dovendosi intanto, per consuetudine di quel Capitolo, pagare mensilmente le prestazioni, si fè ricorso a talune banche per l'anticipo di quelle rate.

Ora le banche romane venute meno, il Capitolo risolse di distribuire mensilmente con anticipazione le sole rendite semestrali; ciò che poi si raccoglie dai canoni, distribuirlo alla scadenza semestralmente.

Ciò posto, gravando sul detto Capitolo il peso di molte pensioni ecclesiastiche, ed essendo difficile pagarle alle stabilite scadenze trimestrali, chiedevasi alla S. Congregazione che le pensioni da pagarsi a marzo ed a giugno si potessero pagare a settembre, e quelle maturate a settembre ed a dicembre, si potessero pagare a febbraio.

La S. C., ponderata accuratamente la istanza, il dì 9 marzo 1894 al dubbio: *An concedenda sit expetita dilatio solutionis pensionum in casu?*

Rispose: *Negative.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Quasi tutt'i beneficii ecclesiastici, onerati di pensioni versano in questa condizione medesima, quanto al maturo dei canoni e della rendita del debito pubblico. Se perciò si fosse conceduta la chiesta dilazione al Capitolo Vaticano che ha rendite più ricche degli altri, sarebbesi dovuta concedere a tutti gli altri Capitoli, con gravi danni dei pensionarii.

b) I pensionarii non devono esser lesi nel loro diritto: appena giunto il giorno stabilito pel pagamento, deve essere soddisfatto.

c) Non si tratta, nel caso, di diminuzione di rendite, ma solo di differimento: or questo può sopportarsi più da' beneficiati che dai pensionarii.

II.

Di un amministratore, condannato ingiustamente come usurpatore.

Habanen. Redditionis rationum — 24 Agosto 1894 — Il sac. Anacleto Redondo, parroco ad Avana (Isola di Cuba), ed amministratore di cappellanie, fu tradotto presso quella Curia dal cappellano Emanuele Morejon per rendere

ragione di venti cappellanie da lui consegnate al detto amministratore.

Il Redondo, nel dare i conti, mise nelle passività 400 monete d' oro, *pesos* (L. 2000), che il cappellano Morejon diceva di non essere state spese ; ma che il Redondo protestava di aver dovuto spendere per procurare gli attestati giustificativi delle tasse pagate per le 20 cappellanie. La Curia diè torto al Redondo, giudicando che quella somma o non fu spesa, o fu spesa senza debita autorizzazione. E però condannollo alla restituzione della detta somma, ed alle spese giudiziarie, e dichiarollo incorso nelle pene Tridentine contro gli usurpatori (Sess. 22 cap. 11 *de ref.)* ; e come scomunicato, ed inabile a qualunque officio ecclesiastico, lo rimosse dalla parrocchia e dall'amministrazione delle cappellanie.

Il Redondo appellò subito alla Curia Metropolitana di S. Giacomo di Cuba , la quale infermò la sentenza della Curia di Avana, col diritto all'appellante del rifacimento delle spese e dei danni. Di che il sac. Morejon e la Curia di Avana fecero ricorso alla S. Sede, e subordinatamente al tribunale Vescovile di Portoricco. Questo appello fu acremente impugnato dalla Curia Metropolitana e dal sac. Redondo, stante il Breve di Gregorio XIII *Exposcit debitum* del 1578, col quale, ad istanza di re Filippo II, si concedette il privilegio a tutte le regioni trasmarine della Spagna, che le cause ecclesiastiche ivi si terminassero in ultima istanza.

Gli atti della causa nondimeno pervennero alla S. C., la quale, previo il decreto *ut, pendente lite, orator Redondo rehabilitetur ad Missae celebrationem,* esaminò i dubbii seguenti :

I. An sit locus appellationi in casu? — Et quatenus affirmative ;

II. An et quomodo confirmanda vel revocanda sit sententia Curiae Metropolitanae S. Iacobi de Cuba in casu.

Ed il dì 24 agosto 1894 risolse :

Ad I. Affirmative.

Ad II. Attentis substantialibus formae defectibus in iudicio Habanensi, sententiam Curiae Metropolitanae esse confirmandam. Inspecto autem ulterius causae merito , sacerdotem Redondo teneri ad solutionem quatuorcentum nummorum aureorum : eumdem tamen nullatenus incurrisse excommunicationem et poenas statutas a sacrosancto Conc. Trident. in cap. XI, sess. 22 de Ref., ideoque restituendum esse in sua paroecia aliisque beneficiis et officiis cum proventibus productis, aut qui produci potuerunt a die privationis.

Eccone le precipue ragioni :

a) Il Breve cit. *Exposcit debitum* di Greg. XIII oggidì può dirsi non essere più in uso, appellandosi alla S. Sede quando se ne senta il bisogno, come non ha guari nella causa *Hispaniarum et Insulae Cubanae Iurisdictionis* si appellò alla S. C. del Conc. la quale trattolla il dì 5 marzo 1892.

b) La causa in prima istanza presso la Curia di Avana fu trattata senza neppure le forme sostanziali del giudizio.

c) Il sac. Redundo non poteva spendere la ingente somma di 400 monete d' oro senza giusta ragione e senza la debita autorizzazione.

d) Nondimeno nel suo operato non v'ha ombra di usurpazione, onde debba considerarsi caduto nelle censure tridentine.

III.

Di un prete sospeso e rimosso d' ufficio, che reclama il risarcimento dei danni.

S. Iosephi de Costarica, Remotionis et refectionis damnorum —24 Agosto 1894 — Il sac. Olimpio Z., dalla Francia, sul principio del 1891, se ne andò nella città di S. Giuseppe di Costaricca nell' America centrale, dove quel Vescovo gli affidò prima l' officio di professore e confessore nel Seminario, e poscia quello di cappellano delle Monache di Sion che ivi si trovano. Poco però rimase in dette cariche, giacchè il Vescovo il dì 15 giugno di quell' anno medesimo lo allontanò dal Seminario ; il 5 luglio lo rimosse dal monastero delle monache, e finalmente il dì 12 ottobre seguente lo sospese *ex informata conscientia* dalla celebrazione della messa e dalle altre funzioni ecclesiastiche, fino a che non si fosse partito dalla diocesi.

Il sac. Z. fe' ricorso alla S. Sede contro di questa severità del Vescovo, e richiese il risarcimento dei danni, per gli offici perduti, di che non dovea essere privato, egli asseriva, senza violazione di un contratto che venne conchiuso fra le parti, a mezzo di un sacerdote francese, di nome Diringer. Esibì perciò la nota dei detti danni in L. 26,290 contro il Vescovo, in L. 4,700 contro le Monache, in L. 2,000 contro il sac. Diringer, e inoltre in L. 10,000 per altri motivi, chiedendo dippiù L. 10 per ciascun giorno fino al termine della causa.

La causa fu trattata colle deduzioni delle parti in plenario consesso, coi dubbii:

I. An et quomodo sustineantur provisiones dierum 5 iunii et 5 iulii 1891, quibus Episcopus de Costarica privavit sacerdotem Z. officio professoris in Seminario et cappellani in Instituto Sororum de Sion in casu?

II. An et quomodo sustineatur suspensio inflicta in casu?

III. An et quae damna compensanda sint praefato sacerdoti ob dictas remotiones et suspensionem in casu?

Ed il dì 24 agosto 1894 fu risolta:

Ad I. Affirmative in omnibus.

Ad II. Attentis omnibus in casu concurrentibus, affirmative in omnibus.

Ad III. Negative in omnibus et amplius.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il Vescovo rimosse il sac. Z. dal Seminario, sì per restituire la pace fra i superiori, e sì per custodire la disciplina fra gli alunni. Il Z. avea eccitato questi ultimi a sollevarsi contro di quelli, con grande scandalo.

b) Lo rimosse dall'officio di cappellano delle monache per la sua pessima condotta verso di queste, le quali ne mossero querela anche al Console francese.

c) La censura poi non fu inflitta come semplice pena, ma fu comminata qualora il sac. Z. avesse pubblicato pei giornali uno scritto infamante contro le monache; egli volle pubblicarlo, e però rimase innodato di censura. Il Vescovo poi la mantenne per quattro capi: 1.° per le macchinazioni ordite contro di lui; 2.° per un tentato scisma fra il clero di Costaricca; 3.° pel pubblico scandalo; 4.° pel danno causato all'Istituto religioso.

d) Essendo però giusta la punizione, non vi era luogo a risarcimento di danni.

IV.

Se, e come, il difetto di mente sana renda nulla la professione religiosa.

Ordinis S. Mariae de Mercede, Nullitatis Professionis — 8 Marzo 1895 — Antonio Diella di Barletta, nel 1886, entrò nell'Ordine dei Mercedarii, e, compiuto il noviziato, ed emessi i voti semplici, finalmente nel 1891 professò in Roma solennemente.

Contro di questo professo il Superiore generale del detto Ordine fe' ricorso alla S. C., chiedendo che fosse dichiarata la nullità della sua professione per difetto di mente sana. Lo argomentava sì dalla costante pertinacia e cocciutaggine dell'agire di quello e prima e dopo la professione, e sì dall'opinione dei medici che dalla irregolare conformazione del capo e dalla evoluzione del cervello (*dolicoufalico*) argomentavano in lui una naturale e permanente pazzia. Allegava inoltre alcune lettere ed altri scritti del Diella, da cui poteva mostrarsi la perturbazione della sua mente.

Per contrario il Diella respingeva da sè la taccia di pazzia, che diceva rivoltagli dal Superiore generale e da altri confratelli dal perchè egli desiderava fondare una congregazione di Discepoli di G. C. Crocifisso. Di che chiedeva che, o fosse mantenuto nell'Ordine, ovvero, nel caso di egresso, l'Ordine fosse astretto a dargli un sussidio non minore di duemila scudi per la sua sostentazione.

La S. C. volle la perizia medica e l'esame dei religiosi che intervennero alla professione del Diella; e dopo ciò trattò la causa colle osservazioni di officio, e del difensore della professione a norma della Costit. *Si datam* di Bened. XIV. E proposto il dubbio:

An valida censenda sit religiosa professio votorum solemnium emissa a clerico fr. Antonio Diella in casu?

Il dì 8 marzo 1895 risolse:

Non constare de nullitate professionis.

Ecco i principali criterii ammessi nella discussione:

a) Essendo la professione religiosa un vero contratto bilaterale, vi si richiedono per la validità tutti gli elementi specifici di cotali contratti, e fra gli altri quello di una mente sana. Perciò l'amente è inabile a contrarre, come a professare, *quia mente caret. Inst.* § 8 *de Inutil. stipul. leg. 43 D. de Oblig. et act.*

b) I diritti, trattando dell'invalidità dell'atto per questo titolo, non fanno distinzione fra demenza assoluta e parziale o monomania, salvano solo gli atti emessi nei lucidi intervalli, dei quali ammettono il valore.

c) Essendo l'inabilità della mente cosa di fatto e non di diritto, fa d'uopo vedere se avea luogo nell'atto della professione, non bastando mostrare che o prima o dopo fosse manifesta; dal perchè, giusta l'insegnamento di Giustiniano *in Inst. lib. 2 tit. 2* § 1: " Neque testamentum recte factum neque ullum aliud negotium recte gestum, postea furor superveniens perimit. "

d) Dovendosi presumere ciascuno di mente sana, la pazzia deve provarsi con ragioni concludentissime, tra cui sono principali le perizie mediche. Però, come osserva il Troplong *De donat. inter vivos Cap. 2,* art. 901, i giudici devono regolarsi con lumi proprii e non confondere alcuni caratteri insoliti e cocciuti colla pazzia e col furore.

e) Nel caso fu conosciuto che il Diella fin dalla infanzia fu dedito alla pietà ed ebbe vocazione alla vita religiosa; fu fermo nella volontà di rendersi religioso, non ostanti le opposizioni dei suoi; emise la professione solenne regolarmente dopo il noviziato e dopo la professione dei voti semplici; le sue lettere ed i suoi scritti esprimevano sensi di pietà e di amore alla vita religiosa ed a G. C. Crocifisso.

f) È vero che i medici alienisti opinavano per la pazzia; ma non si vuole attender troppo alle costoro attestazioni, altrimenti tutti coloro che frequentano i Ss. Sacramenti e tendono alla perfezione religiosa dovrebbero bollarsi di *megalomania,* o di *paranoia cerebrale mista.*

—

Sacra Congregazione de' Riti.

Se al canto del Simbolo Et incarnatus est *i beneficiati ed i chierici debbano star seduti, ovvero genuflessi.*

Velliternen —15 Iun. 1895—Cathedralis Basilicae Veliternae Caeremoniarum Praefectus, qui iuxta Constitutiones Capitulares curare debet ut omnia quae ad Caeremonias attinent rite ac recte ab omnibus peragantur, Sacrorum Rituum Congregationi pro opportuna declaratione humillime exposuit, nimirum: " In choro diebus festis adsunt praeter Canonicos, Beneficiati et Ven. Seminarii Alumni. In Missa solemni, ad *Credo,* omnes Symbolum recitant cum Celebrante, simulque ad verba " Et incarnatus est... " genuflectunt. Absoluta recitatione, omnes sedent. Cum deinde cantatur praedictus versiculus " Et incarnatus est " Beneficiati et Seminarii Alumni sedentes non faciunt ad eadem verba alteram genuflexionem. Et haec praxis duobus abhinc annis obtinet, vi resolutionis sumptae in Collatione Casuum moralium et liturgicorum, habita die 20 mensis Iulii anni 1893, praeside Rmo Dno Episcopo Suffraganeo et Vicario Generali, adstantibus Canonicis, Beneficiatis et Seminarii Alumnis, qui disciplinis Theologicis vacant. Inde postulavit:

" An servari possit huiusmodi praxis non genuflectendi prout in casu? "

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, omnibus attente consideratis, rescribendum censuit: *Affirmative,* iuxta Decreta in *Neapolitana* 15 Februarii 1659, et *Maioricensi* 13 Februarii 1677 (1) et pra-

(1) Ecco il tenore de' citati decreti:
Neapolitana 15 febr. 1659 ad 2: " Ad versum *Et incarnatus est etc.* omnes, nec excepto Episcopo, teneri genuflectere, quandocumque stantes incidant in illa verba: *Et incarnatus est etc.* tum si ab ipsis ore profe-

xim Basilicarum Urbis. Atque ita rescripsit et servari mandavit.

Die 15 Iunii 1895.

C. Card. Aloisi-Masella, *Praefectus.*

Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Sono invalidi gli scapolari di lana non tessuta.

Ord. Carmelit. Excalceator. — 6 Maii 1895 — Fr. Bernardinus a S. Theresia Praepositus Generalis Ord. Carmelit. Excalceat. huic S. Cong.ni Indulgentiarum et Sac. Reliquiarum humiliter exponit morem inolevisse conficiendi imponendique Christifidelibus scapularia ex lana subcoacta (*feutre, feltro*) et non contexta (*tissè, tessuta*). Nonnullis ergo dubium obortum est quod huic S. Cong.ni solvendum proponitur, videlicet:

An Scapularia confecta non ex lana contexta sed subcoacta Christifidelibus imponi possint, quin ipsi amittant Indulgentias gestantibus scapularia concessas?

Porro S. Cong.tio, audito etiam unius ex consultoribus voto, proposito dubio respondendum censuit:

Negative, juxta Decretum in una Urbis d. d. 18 Augusti 1868 ad dubium 2um quod in originali textu ita legitur: " Utrum vox Pannus, Panniculus " ab Auctoribus communiter usurpata " sumi debeat in sensu stricto i : e : de " sola lanea textura proprie dicta (*tessuto*) vel utrum etiam intelligi possit de lanea textura reticulata (*lavoro di maglia, tricotage*) et de quocumque laneo opere acu picto (*ricamo, broderie*) adhibito tamen semper colore praescripto? — Resp: *Affirmative* ad 1am partem: *negative* ad 2am. "

Datum Romae ex Secr.ia ejusdem Sac. Cong.nis die 6 Maji 1895.

Fr. Ignatius Card. Persico, *Praef.*

† Alexander Archiep. Nicop., *Secret.*

II.

Circa la forma dello scapolare di S. Giuseppe.

Fr. Minor. S. Francisci Capuccinor. — 6 Maii 1895. — Minister Generalis Ordinis FF. Minorum S. Francisci Capuccinorum exponit, quod scapulare S. Joseph Protectoris Ecclesiae universalis, instante procuratore Generali praefati Ordinis, ex Decreto SS. Rituum Cong. diei 15 Aprilis 1883 (1) approbatum fuit et dein per rescriptum S. Indulgentiarum diei 8 Iunii 1893 (2) s. Indulgentiis ditatum.

Hanc porro novellam formam cultus erga praeclarum Sponsum Immaculatae Virginis gratissimum fuisse ubique terrarum Christifidelibus in compertum evasit ex eo quod Scapularia S. Joseph a data praelaudati Rescripti millena millenaque expetita fuerint ac distributa.

Nunc autem dubium oritur, haud sine aliquali praesertim Sacerdotum Ordinis anxietate circa quamdam praelaudati Decreti clausulam, nempe: " sub " conditione ut color et forma praefati Scapularis sit eadem ac illa quae " jam obtinet in dioecesi Veronensi. "

Et reapse vi praefati Decreti omissa forma primaeva Scapularis albi S. Joseph, forma et color Scapularis Veronensis illico adoptata fuere, nempe: panniculus ex lana violaceus, supra quo, tamquam supra principaliori, as-

---

rantur, tum si a cantoribus canantur, vel etiamsi sedeant, in ipsa Nativitatis die, nec non Annunciationis B. M. V. festo. Caeteris vero diebus indiscriminatim sedentes omnes, nemine excepto, teneri caput detectum inclinare. Nec eo casu locum habere dispositionem Caeremonialis, quod, caput inclinantibus canonicis, inferiores genuflectant. "

L'altro decreto Majoricen. 13 febr. 1677 ad 2, è dello stesso tenore.

Donde si vede che la S. C. ha interpretato il Cerimoniale in questo senso, non ostante che la stessa S. C. *in Rhedonen.* 21 iul. 1855 ad 2. al dubbio: " Utrum in casu (dum canitur *Et incarnatus est*) ab omnibus qui sunt in choro sedendum, etiam si non sint canonici, sed simplices sacerdotes superpelliceo et cotta induti? " — avesse risposto: " Ab iis qui non sunt canonici, negative, nisi adsit contraria consuetudo. "

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII. P.1, pag. 175.

(2) V. *Mon. Eccl.* 1. c. p. 128.

suitur alius panniculus flavus ex quadam textura, ut videtur, lanae et grossypii, imagini S. Joseph imprimendae sat idonea ; utrumque petiolum, nempe ex parte pectoris et ex parte humerorum, consueto more colligat fascia alba.

Porro inter varia Scapularis Veronen. exemplaria hinc inde sparsa quaedam apparet discrepantia, eo quod pars violacea videtur ex gossypio cum quadam mixtura intextus; pars vero flava, in qua depingitur imago S. Joseph, similis apparet lanae laminatae aut hujusmodi ; non enim possibile est imaginem imprimere supra lana reticulata; et aliunde utrumque petiolum Scapularis non fascia sed cordula retinetur.

Jam vero quum haec inter utrumque Scapulare discrepantia disceptationes ingenerare queat, hinc humilis Orator hanc S. Cong. Indulg.Sacrisque Reliq. praepositam supplex adit, ut benigne declarare dignetur, Scapulare prouti supra discriptum et nunc apud PP. Capuccinos in usu est receptum, quum revera formam et colorem retineat illius Veronen., juxta id quod S. Rituum Congregatio praescripsit, haberi posse uti legitimum, ita ut qui fideles praedictum Scapulare induerint, gaudeant Indulgentiis aliisque spiritualibus gratiis illud gestantibus concessis.

Porro S. Cong. Indulgentiarum omnibus perpensis declaravit : Praefati Scapularis usum uti legitimum retineri posse, ideoque fideles illud gestantes gaudere omnibus Indulgentiis eidem adnexis.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die 6 Maji 1895.

Fr. Ignatius Card. Persico, *Praef.*
† Alexander, Archiep. Nicop., *Secret.*

—

Sacra Congregazione dell'Indice.

Condanna di alcuni libri.

Decretum — 14 Iunii 1895 — La S. C. condanna e mette all'Indice, con approvazione di S. S.,le opere seguenti:

Documenta quaedam Sacrae Scripturae cum doctrina Sanctae Hildegardis de rationalitate (V. Migne 888, D. et Pitra 249, III, 511 A. B. C. D.) *et de antiquo dierum.* Composita cura et studio Sac. Augustini Damoiseau. — Genova, Tipografia Sordo-muti, 1894.

L' Apocalisse ed il Mistero Eucaristico, coll' aggiunta di diversi scritti Spirituali. — Genova, Tipografia R. Istituto Sordo-muti, 1894.

Piccolo Vangelo — Deus charitas est — ossia raccolta di diversi scritti Spirituali intorno alla vita dell'amore. — Genova, Tipografia del R. Istituto Sordo-muti, 1894.

Bovio Giovanni. — *S. Paolo.* — Con prefazione e ritratto dell'Autore. 4°. Migliaio. — Napoli, 1895. Edizione del periodico *Fortunio* 24, Egiziaca a Pizzafalcone—*uti praedamnatum in Regulis Indicis.*

Lacaze Félix. — *A Lourdes avec Zola.* — Paralléle au Roman de Zola. Dédicace á Sa Sainteté le Pape Léon XIII et double préface: par l'auteur, en mémoire du Professeur Docteur Charcot, pour l'École de la Salpétrière, par le Professeur Docteur Bernheim, pour l'École de Nancy. — Paris, E. Dentu Éditeur, 3 et 5 place de Valois, palais-Royal.

Odón de Buen, Doctor en Ciencias naturales — Catedrático por oposición de Historia natural en la Universidad de Barcelona. — *Tratado Elemental de Geologia.* — Barcelona, Establecimiento Tipografico-Editorial " La Academia„, 6, Ronda de la Universidad, 1890 — *tamquam praedamnatum in Regulis Indicis.*

— *Tratado Elemental de Zoologia.* Barcelona, Establecimiento Tipografico-Editorial " La Academia „, Ronda de la Universidad, 1890 — *tamquam praedamnatum in Regulis Indicis.*

Garcia Moreno y el P. Berthe por Gilberto (Ramón Illaramendi). — Maracaibo, Tipografia de " Los Ecos de Zulia „ 1894.

Angelini Francesco, Auctor operis: *Storia d' Italia ad uso delle classi liceali, magistrali e tecniche* — parte seconda. (Età moderna dal 1492 al 1883). — Napoli 1894; prohib. Decr. 25 Ianuarii 1894 — *laudabiliter se subiecit, et opus reprobavit.*

Frigeri Antonio, Auctor operis : *Il progetto del Ministro Bonacci. Lettera*

aperta agli onorevoli Signori Senatori e Deputati — Palermo — Giovanni Villa, Editore; prohib. tamquam praedamnatum Decr. S. Off. Fer. IV, die 16 Augusti 1894 — *laudabiliter se subiecit, et opus reprobavit.*

De Castro D.r Francisco; lente cathedratico da Facultade de Medicina do Rio de Janeiro, Director da Directoria Sanitaria da Capital Federal. — *O invento Abel Parente no ponto de vista do direito criminal, da moral publica e da medicina clinica* — Rio de Janeiro, Laemmert et C., Livreiros-Editores, 66, Rua Ouvidor, 1893. — Decr. S. Off. Fer. IV, 6 Februarii 1895.

Regula Fratrum Minorum iuxta Romanorum Pontificum Decreta et Documenta Ordinis a R. P. Hilario Parisiensi Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci Capucinorum Provinciae S. Bonaventurae, Custode Generali, Doctore in Theologia et in Iure Canonico, explanata — Apud H. Pelagaud Filium et Roblot, SS. DD. Papae et Archiepiscopatus Lugdunensis Bibliopolas.— Lugduni, Via Mercatoria, 48. Parisiis, Via Turnonensi, 5. — 1870 — Decr. S. Off. Fer. IV. die 12 Iunii 1895.—*Auctor laudabiliter se subiecit, et opus reprobavit.*

Exposition de le Règle de S. François d'Asise, avec l'histoire de la Pauvreté par le T. R. P. Hilaire de Paris de l'Ordre des Frères Mineurs Capucins, Docteur en Droit Canonique et en Théologie, Membre de l'Académie de la Religion Catholique à Rome, Missionnaire Apostolique. — Fribourg, Imprimerie de Ph. Haesler et Comp., 13, Rue des Alpes — 1872. — Decr. S. Off. Fer. IV. die 12 Iunii 1895 — *Auctor laudabiliter se subiecit, et opus reprobavit.*

—

LEONIS PAPAE XIII

EPISTOLA APOSTOLICA AD ANGLOS.

—

(Cont. V. pag. 82—84 di q. Parte)

Vos igitur omnes, cuiusvis communitatis vel instituti, quotcumque in Anglia estis ad hoc unitatis sanctae propositum revocandi, sermo Noster peramanter appellat. Sinite obtestemur vos per sempiternam salutem perque gloriam christiani nominis, ut preces fundere atque vota summo Patri caelesti demisse impenseque facere ne renuatis. Ab ipso, omnis luminis largitore omnisque recte facti suavissimo impulsore, opportuna petere adiumenta contendite, ut liceat vobis doctrinae eius plene dispicere veritatem, eiusdemque misericordiae consilia fidelissime amplecti, augusto nomine interposito et meritis Iesu Christi, in quem aspicere oportet *auctorem fidei et consummatorem* (1), quique *dilexit Ecclesiam et seipsum tradidit pro ea, ut illam sanctificaret..... ut exhiberet ipse sibi gloriosam Ecclesiam* (2). — Difficultates si quae sunt non sunt tamen eiusmodi ut, aut caritatem Nostram apostolicam omnino iis retardari, aut voluntatem vestram deterreri oporteat. Esto, quod rerum conversionibus ac diuturnitate ipsa dissidium convaluerit, num idcirco reconciliationis pacisque remedia respuat omnia? Nequaquam ita, si Deo placet. Sunt eventus rerum, non provisione humana tantummodo, sed maxime virtute pietateque divina metiendi. In rebus enim magnis atque arduis, si modo sint sincero et bono animo susceptae, adest homini Deus, cuius providentia ab ipsis inceptorum difficultantibus capit quo magnificentius eluceat. — Ad solatium communis spei haud longe abest ut saeculum condatur tertium decimum, postquam missos ex hac Urbe apostolicos viros, quod initio commemoratum est, gens anglica auspicato excepit, spretâque vana numinum religione, primitias fidei suae Christo Deo consecravit. Res quidem, si qua unquam fuit, celebratione et gratiis publice digna, quippe quae vobis et magnam beneficiorum copiam et amplitudinem nominis per aetates adduxit. Tali autem ex recordatione memoriae utinam id praecipue bonum

(1) Hebr. XII, 2.

(2) Eph. V, 25-27.

sequatur, ut studiosos recti animos cogitatio capiat et aestimatio iusta de fide ; quae non alia maioribus illis vestris tradita est, non alia nunc traditur. Nam *Iesus Christus heri et hodie, ipse et in saecula*, ut Paulus praedicavit apostolus (1) ; qui peropportune vos etiam hortatur ut memores sitis patrum vestrorum, *qui vobis locuti sunt verbum Dei ; quorum intuentes exitum conversationis, imitamini fidem* (2).

Socios adiutoresque in causa tanta catholicos Angliae, quorum exploratissima est Nobis fides et pietas, praecipue advocamus. Qui sacrae precationis dignitatem virtutemque frugiferam sedulo apud se perpendentes, nihil dubium quin certare velint ut inde suis omni ope succurrant, eisque et sibi demereantur Dei clementiam. Nam ut quis suâ causa oret, cogit sane necessitas ; ut oret aliorum causâ, studium hortatur fraternum : facile autem apparet plus quidem gratiae habituram esse apud Deum precem, non quam transmittat necessitas, sed quam caritas fraternitatis commendet. Id certe christiani ab Ecclesiae usque primordiis alacres praestiterunt. In eo potissimum quod attinet ad fidei donum, praeclara sunt ad imitationem quae antiquitas tradidit ; quemadmodum illi cognatis, amicis, principibus, civibus suis inflammato studio postularent a Deo *mentem obedientem in christianam fidem* (3) — Coniunctâ in re accedit aliud quod Nos habet sollicitos. Est enim compertum Nobis, non deesse istic qui nomen catholicum teneant ii quidem, re vero et professione non ita, ut aequum est, probare curent ; maxime vero, in amplis primariisque urbibus, ingenti numero esse homines qui religionis christianae ne ulla quidem elementa hauserint, quique non modo nullum Deo adhibeant cultum, sed in caeca ignoratione iustitiae bonitatisque eius versentur. In hac item calamitate orandus, exorandus est Deus : velit ille, qui potest unus, aptas curationi monstrare vias, velit eorum animos viresque sustinere qui in ea ipsa causa iam desudant, velit *mittere operarios in messem suam.* — Quod Nos deprecandi officium quum in filiis Nostris urgemus, eosdem pariter debemus velle admonitos, ut ne quid de se desiderari ullo modo sinant quod impetrationis fructum efficiat, habeantque propemodum sibi quae Corinthiis edixit Apostolus : *Sine offensione estote Iudaeis et Gentibus et Ecclesiae Dei* (4). Nam, praeter virtutes animi, quas ipsa precatio in primis postulat, eam comitentur necesse est actiones et exempla christianae professioni consentanea. Integritatis exempla et iustitiae, miserationis in egenos et poenitentiae, concordiae domesticae et verecundiae legum, optimae sunt orantium commendationes. Qui sancte colunt et perficiunt praecepta Christi, eorum scilicet votis divina liberalitas occurrit, secundum illud promissum : *Si manseritis in me et verba mea in vobis manserint, quodcumque volueritis petetis, et fiet vobis* (5).— Id autem est quod in praesentia, consociata Nobiscum prece, singulariter a Deo velitis hortamur, ut detur vobis cives concordes fratresque in complexum perfectae caritatis excipere.

Ad haec, Caelitum sanctorum adiungere iuvat deprecationem : cuius efficacitas quantum, hac praesertim in re, emineat, illud Augustini docet de Stephano acute dictum : *Si sanctus Stephanus sic non orasset, Ecclesia Paulum hodie non haberet* (6). Itaque suppliciter imploramus Gregorium, quem suae gentis salutare Apostolum Angli consueverunt ; Augustinum, alumnum et legatum eius, ceterosque, quorum admirabili virtute, admirabilibus factis, ista dilaudata est altrix Sanctorum insula : singularesque patronos, Petrum Principem apostolorum

(1) Hebr. XIII, 8.
(2) *Ib.* 7.
(3) S. Aug. *de dono persev.* XXIII, 63.
(4) I Cor. X, 32.
(5) Ioann. XV, 7.
(6) Serm. *in nat. s. Steph.* VI, n. 5.

et Georgium ; ante omnes, sanctissimam Dei Genitricem, quam humano generi Christus ipse e cruce reliquit atque attribuit matrem, cui regnum vestrum, nobilissimo praeconio, tamquam *Dos Mariae*, inde a proavis est dedicatum. Eos cunctos magnis precibus adhibemus apud Deum suffragatores, ut, renovatis temporum optimorum auspiciis, ipse *repleat vos omni gaudio et pace in credendo, ut abundetis in spe et virtute Spiritus sancti* (1).

Peculiaria vero precum officia, quae iam ad fidei unitatem, statis diebus modisque sunt apud catholicos instituta, ea curandum ut maiore et frequentia et religione celebrentur. In primisque vigeat sancta marialis Rosarii consuetudo, a Nobismetipsis tantopere excitata : eo quidem veluti summa evangelicae doctrinae perapte continetur, ab eoque saluberrimae in populos utilitates perenni cursu fluxerunt. Hoc amplius, ad sacrae indulgentiae beneficia, quae subinde a Decessoribus sunt in eodem genere concessa, unum quoddam adiicere placet sponte et auctoritate Nostra. Id est, qui rite precem recitaverint quam huic epistolae subiicimus, indulgentiam singulis, etiam non anglis, dierum tercentorum tribuimus, plenariam praeterea, semel in mense, recitantibus quotidie, consuetisque servatis conditionibus.

Haec omnia augeat expleatque divina obsecratio Christi de unitate : quam hodierna die per sacratissimum Resurrectionis eius mysterium immensa cum fiducia iteramus : *Pater sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi; ut sint unum, sicut et nos... Sanctifica eos in veritate : sermo tuus veritas est... Non pro eis autem rogo tantum, sed et pro eis qui credituri sunt per verbum eorum in me : ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint... Ego in eis, et tu in me ; ut sint consummati in unum : et cognoscat mundus quia tu me misisti, et dilexisti eos, sicut et me dilexisti* (2).

Iamvero universae Britannorum genti fausta a Deo omnia cupimus et exoptamus : summa vero precamur voluntate, ut quaerentibus regnum Christi et in fidei unitate salutem vota plena eveniant.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die XIV aprilis anno MDCCCLXXXXV, Pontificatus Nostri decimo octavo.

LEO PP. XIII.

AD SANCTISSIMAM VIRGINEM

PRO ANGLIS FRATRIBUS

Precatio

O beata Virgo Maria, *Mater Dei, Regina nostra et Mater dulcissima, benigna oculos tuos converte ad Angliam, quae* Dos *tua vocatur, converte ad nos, qui magna in te fiducia confidimus. Per te datus est Christus Salvator mundi, in quo spes nostra consisteret ; ab ipso autem tu data es nobis, per quam spes eadem augeretur. Eia igitur, ora pro nobis, quos tibi apud Crucem Domini excepisti filios, o perdolens Mater : intercede pro fratribus dissidentibus, ut nobiscum in unico vero Ovili adiungantur summo Pastori Vicario in terris Filii tui. Pro nobis omnibus deprecare, o Mater piissima, ut per fidem, bonis operibus foecundam, mereamur tecum omnes contemplari Deum in caelesti patria et collaudare per saecula. Amen.*

—

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

CAPO IV.

Gerarchia.

(*Cont. V. pag.* 84— 89 *di q. Parte*)

Articolo VI.

Potestà coercitiva

Sommario — 276. La potestà coercitiva è in ordine alla dominativa e giurisdizionale—277. Potestà coercitiva negl' istituti non esenti — 278. Potestà coercitiva ne-

(1) Rom. XV, 13.

(2) Ioann. XVII 11, 17, 20, 21, 23.

gl'istituti esenti — 179. Limitazione — 280. Presso chi risegga — 281. In qual forma possano infliggersi le pene — 282. Differenza fra i processi dei regolari e dei secolari — 283. Nei primi non devono mancare le cose sostanziali — 284. Cose da osservarsi nei processi sommarii de' regolari — 285. Se possa prodursi appello in in queste cause.

276. Per conoscere quale potestà coercitiva competa ai superiori di un istituto religioso, fa d'uopo vedere se in essi risiede la sola potestà dominativa, o ancora la giurisdizionale; vale a dire, se l'istituto non ha esenzione alcuna dalla potestà ordinaria, oppure l'ha in tutto o in parte. Nel primo caso, la potestà coercitiva è più ristretta, nel secondo caso è più ampia: discorriamo di amendue i casi.

277. Quando l'istituto non è esente dalla giurisdizione ordinaria, e i superiori di esso han solo potestà dominativa, possono questi punire i sudditi solo in modo paterno, e secondo il prescritto delle regole. Come infatti i genitori han potestà sui figliuoli, così l'hanno i detti superiori verso i loro sudditi. I primi esercitano autorità soprattutto sulle cose temporali; i secondi la esercitano soprattutto sulle cose spirituali; ma nè gli uni nè gli altri sono veri giudici, che possano infliggere una grave pena corporale o spirituale: possono solo fare correzioni, necessarie al buon governo di una casa. Circa i limiti di queste correzioni, conviene osservare le regole di ciascun istituto (nelle quali, per ordinario, non manca un capo che parla delle pene contro gl'inadempienti); come ancora gli usi e le consuetudini legittime. Così insegna il Suarez (*De Relig.* Tom. IV, Tr. 8, l. 2, c. 9 n. 2) e corre ciò per tutti gl'istituti femminei e pei maschili meramente laicali; come altresì per gl'istituti ecclesiastici, che per nulla siano esenti dalla giurisdizione del Vescovo.

278. Ma che è da dire degli altri istituti esenti? I superiori di questi che hanno potestà non solo dominativa, ma ancora giurisdizionale, possono avvalersi delle pene canoniche, di cui può avvalersi il Vescovo, essendo ad essi trasferita la giurisdizione episcopale. Si ascolti il Suarez (l. c. n. 3): " Praelatus religionis, ratione iurisdictionis ecclesiasticae, habet perfectam potestatem coercitivam episcopalem. Hoc constat etiam ex usu et privilegiis omnium religionum exemptarum: quae enim exemptae non sunt, non habent revera hanc potestatem in seipsis, sed manet in Episcopis; qui illam sine dubio habent in moniales sibi subiectas; et idem est de viris si exempti non sunt. Ergo in exemptis talis jurisdictio residet in propriis praelatis non enim extincta est, nec Summo Pontifici reservata; nec enim expediebat, cum sit ordinarie et regulariter necessaria. „

279. I superiori adunque di cotali istituti esenti possono infliggere tutte le censure personali, che sono in facoltà dei Vescovi; purchè non ne abbiano avuta qualche limitazione dal Papa nelle concessioni dei privilegii. Non possono però infliggere l'interdetto locale; giacchè questo si riferisce anche ad altre persone estranee, non soggette alla loro giurisdizione. Così pure il Suarez (l. c. n. 4 et 5): " Si limitatio adhibita est vel in Pontificum concessione ac privilegiis, vel in distributione seu applicatione eius facta ipsis praelatis per religionem ipsam in suis capitulis, vel per aliquem superiorem potestatem habentem, illa limitatio servanda est... Quando autem indefinita est concessio ad regendam et gubernandam religionem, sub protectione immediata Summi Pontificis susceptam, et ab Ordinariorum jurisdictione exemptam, illa potestas non habet aliam limitationem, nisi quam ex natura rei secum affert vel jure communi habet in Episcopis... Unde fit esse in huiusmodi praelato potestatem ad coercendos subditos per quascumque ecclesiasticas censuras, quae alias iuste possunt in tali materia seu crimine per-

sonis imponi.... Dixi autem *quae possunt imponi personis* ut excluderem interdictum locale quod non potest ab his praelatis imponi. „

280. Ma presso di chi risiede siffatta potestà coercitiva? Risiede non solo presso il Generale dell'istituto, e presso i provinciali, ma sì ancora presso i prelati locali; purchè dal diritto particolare di ciascun istituto siffatta potestà non venga tolta o limitata. È questo pure l'insegnamento del Suarez l. c. n. 6 e del Bouix l. c. § II. prop. II.

281. Or fa d'uopo vedere in qual forma possano infliggersi le pene. Quando non si eccede la potestà dominativa, non si chiede la forma giudiziaria: in tal caso il superiore correggerà i sudditi, come un buon padre punisce i suoi figli. Vero è che le pene di tal fatta non ponno esser gravi e spirituali. Che se trattasi di pene gravi e canoniche, come di scomunica, di sospensione, di carcere, di privazione di voce attiva e passiva, di scacciamento dall'istituto, e simili, in siffatti casi occorre la forma giudiziaria, non potendo il superiore punir come padre, ma come giudice (Bouix l. c. Cap. II q. I).

282. In questi casi come si dovrà procedere? Vi ha differenza fra i processi dei regolari e quelli dei secolari. Ecco in che i processi dei regolari si discostano dal diritto comune, giusta l'insegnamento del Reiffenstuel (L. V. Decr. Tit. I n. 314 seqq.):

a) In questi processi non si osserva la forma comune ma la sommaria, si opera, cioè, *simpliciter et de plano*. c. *Olim*, 26 *De Accusat.*

b) Si possono perciò tralasciare gli apici e le solennità del diritto, come la citazione del reo in giorno non feriato, la contestazione della lite, la moltitudine dei testi, le prolisse dilazioni, il sedere nel proferir la sentenza, gl'intervalli delle citazioni, le interlocutorie ecc. *Clem. Saepe contingit, de V. S.*

c) I prelati regolari più facilmente possono rimuoversi dalla loro amministrazione che non i secolari, bastando a ciò cause minori e più leggiere prove c. *Qualiter et quando*, 24, *De Accusat. etc.*

d) In questi processi al reo possono e devono comunicarsi le deposizioni, non già i nomi dei testi, c. *Qualiter et quando* 23, *De Accus.*, se pur non siano del tutto necessarii alla difesa dell'imputato (1).

e) Tali processi possono formarsi secondo gli statuti generali e le ragionevoli consuetudini degl'istituti, come Bonif. VIII, in Const. *Ad argumentum*, concesse ai Domenicani.

283. Benchè possa in queste cause procedersi *de plano* e senza legali solennità, pur non vi devono mancare le cose sostanziali al giudizio, quelle cose, cioè, che riguardano la prova e la difesa, come dalla Clem. *Saepe*, 2, *de Verb. Sign.*, in cui si legge: " Non sic tamen iudex abbreviet, quin probationes necessariae et defensiones admittantur. Citationem vero et praestationes iuramenti de calumnia vel malitia, sive de veritate dicenda, ne veritas occultetur per commissionem huiusmodi (procedendo de plano) intelligimus non excludi. „

284. Da ciò si raccoglie che anche nei processi sommarii dei Regolari vogliono osservarsi quelle cose che dalla intrinseca natura dei giudizii sono richieste. Queste sono, secondo insegna il Reiffenstuel (l. c. 320):

a) Che nessuno venga citato senza previa accusa legittima, o denunzia giudiziale, o infamia; e mancando l'accusatore, ne faccia le veci chi ha l'officio d'inquirere, come nelle Curie il promotore fiscale: ciò perchè " ne idem sit accusator et judex contra vulgaria juris. „

b) Che ci sia il giudice competente.

c) Che il libello si dia in iscritto, con espressovi il nome del giudice, dell'accusatore, dell'accusato, del delitto, ed il

---

(1) In tal caso si potranno rivelare sotto secreto giurato al solo patrono (v. Reiff. l. c. n. 325, 331).

giorno o almeno l'anno in cui questo fu commesso.

d) Che non s'ammettano libelli di coloro che sono inabili a denunziare o ad accusare ; di quelli, cioè, che sono esclusi dal diritto, come gl'impuberi, i sordo-muti, gl'infanti, gli scomunicati, i sospetti di calunnia ecc.

e) Che si adoperi un pubblico notaio ; ed in mancanza di questo un religioso, deputato dal giudice a notaio, il quale presti il giuramento.

f) Che l'accusatore o il denunziatore si sottoponga al giuramento *de calumnia*, giuri, cioè, che accusa o denunzia non per odio nè per animo di calunniare.

g) Che il reo venga citato legittimamente, e inascoltato mai non venga punito.

h) Che si conceda il tempo sufficiente alle prove e alle difese.

i) Che si comunichino al reo gli articoli o almanco i detti dei testi per la sua difesa.

l) Che si conceda al reo, quando lo chiegga, un consigliero o un avvocato.

m) Che vengano ammesse le sue giuste eccezioni, ed esaminati i testi che son da lui prodotti a suo discarico.

n) Che non si condanni il reo, se non confesso o convinto.

o) Che la sentenza si emetta espressevi le ragioni *secundum allegata et probata;* si proferisca alla presenza del giudice, e si pubblichi almeno innanzi a due testimoni, dopo aver citato il reo.

p) Che si osservino le costituzioni dell'istituto quando prescrivano cose speciali o difformi dal diritto.

285. È ammesso l'appello dalla sentenza di un prelato religioso? Generalmente il diritto lo vieta. Così il cap. *Reprehensibilis de Appell.:* " Statuimus ne subiecti contra disciplinam ecclesiasticam in vocem appellationis erumpant.. Praecipue vero hoc in religiosis volumus observari, ne religiosi cum pro aliquo defectu fuerint corrigendi, contra regularem praelati sui et capituli disciplinam appellare praesumant, sed humiliter ac devote suscipiant, quod pro salute sua fuerit eisdem iniunctum. „ Così pure il c. *Ad nostram eod. tit.*, il c. *Licet de off. Ordin.* etc. Dai quali testi sembra venuto l'adagio: *inter probos religiosos appellationis vocem audiendam non esse* (Suarez De Relig. tr. 8, l. 2, c. 11).

Nondimeno se è vietato l'appello, non è vietato il ricorso al superiore. " Recursus, dice il Suarez l. c. n. 7, ad altiorem praelatum legitimum nullibi negatur religioso subdito, esset enim contra omnem rationem... Censeo hunc recursum non solum licere ad altiores praelatos religionum, sed etiam usque ad Summum Pontificem. „ La differenza che corre fra l'appello e il ricorso è in ciò che l'appello sospende la giurisdizione del prelato inferiore, sì quanto all'obbligare per precetto o per sentenza, e sì quanto alla potestà di procedere nella causa ; il ricorso non sospende per nulla siffatta giurisdizione (Suarez l. c.).

Nelle cause più gravi però, che possono produrre infamia o pene acerbe all'imputato, si ammette l'appello ai prelati superiori ed anche alla s. Sede. Ciò è per diritto naturale, e fu anche definito dalla S. C. de' VV. e RR., secondo insegna il Suarez l. c. n. 5: " In Congregatione Cardinalium pro regularibus decretum factum est anno 1587, ut appellationes religiosorum fiant immediate ab uno praelato religionis ad proximum superiorem, et a generali ad protectorem, et a protectore ad S. Congregationem. „

E bastino questi accenni per una qualche nozione dei processi dei Regolari. Chi voglia conoscerne di più, potrà consultare il Reiffenstuel, il quale ha una chiarissima e assai pratica istruzione, colle opportune formole, di siffatti processi l. c. dal n. 336 al n. 565.

—

CONSULTAZIONI.

VII.

Chi debba dirsi vero inventore di un tesoro; e se le disposizioni di legge su tal riguardo obblighino in coscienza ante sententiam.

Tizio, dissodando un antico cimitero da lui comprato dal Comune, trovò una boccetta con entrovi la scritta: *15 Ott. 1784 — la prima zolla di questo recinto copre la salma di... due metri un grosso tesoro troverete: Vasetto R. A.* — Tizio fece scavare ivi d'intorno; ma trovò solo acqua in abbondanza e nulla più. Smessone il pensiero, recossi un dì, per certi suoi affari, da Francesco, uomo colto del luogo, il quale parlandosi di quella scritta, volle leggerla. Ed apprendendo da Tizio che le lettere R. A. trovavansi incise sopra un mattone nel muro di cinta del cimitero, ad un'altezza di circa due metri, interpretò che il tesoro non dovea ricercarsi nell'area del recinto, ma rinchiuso entro quel muro dove erano incise R. A. — Tizio, pur facendo mostra di non credere a tale spiegazione, ruppe di soppiatto il muro e veramente rinvenne il tesoro. Di che, avuto sentore Francesco, richiede in coscienza la metà di quanto quegli ha trovato.

Or si domanda:

1.° Qual debba dirsi vero inventore di un tesoro, chi materialmente lo trova; ovvero chi dà gl'indizii necessarii per trovarlo?

2. La legge civile che stabilisce, la metà del tesoro spettare al ritrovatore, obbliga in coscienza *ante sententiam judicis?*

3. È giusta in coscienza la pretensione di Francesco od il rifiuto di Tizio?

Al primo — Per conoscere qual debba dirsi inventore di un tesoro, fa d'uopo considerare per qual diritto può alcuno appropriarselo. Imperocchè investigata la ragione onde si può acquistare una tale ricchezza, si può ben determinare la persona cui debba appartenere.

Qual è dunque il diritto, per cui si può far proprio un tesoro? Il D'Annibale così scrive (*Summ.* T. II, n. 130 nota 19 ed. III): " Ei (thesaurus) acquiritur statim ac illum detegere coepit; etsi nondum occupaverit: lex enim non occupanti thesaurum tribuit, sed inventori. „ Lo stesso dice il Lehmkul (T. I, n. 914): " Inventor autem est ille qui *detegit thesaurum*, i. e. qui eruendo, vel res, quibus tegebatur thesaurus, removendo eum patefacit et animadvertit. „ Lo stesso, il Marc (T. I, n. 883): " Ille est thesauri inventor, qui eum detegit, non autem qui eum apprehendit. „ Da questo insegnamento dovrebbesi ricavare che il diritto sul tesoro sorge dalla notizia che uno abbia del tesoro medesimo, non già dall'occupazione.

Altri però non già alla notizia che se n'abbia, ma alla vera occupazione aggiudicano il diritto sul tesoro. Così il Porpora (Th. Mor. Tr. X, n. 177), parlando di un tesoro che si ritrova in fondo altrui, che però spetta metà all'inventore, metà al padrone del fondo, insegna " Dominus fundi partem adquirit iure accessionis; inventor autem iure occupationis. „ L'inventore adunque in tal caso può far sua metà del tesoro per diritto di *occupazione*: l'occupazione poi si definisce: " rei nullius, quae fieri privata potest, corporalis adprehensio animo sibi habendi „ (Porpora l. c. n. 158). Il Gury dice lo stesso (Casus T. I, n. 522): " Ad hoc ut quis dicatur rem quampiam invenisse et inveniendo dominium aquisivisse, non sufficit quod rem prior viderit, sed requiritur ut prior eam apprehenderit. „

Questo insegnamento sembra anche consono al diritto. La nostra legge italiana chiaramente lo appoggia, prescrivendo nell'art. 711: " Le cose che non sono, ma possono venire in proprietà di alcuno, si acquistano coll'*occupazione*. Tali sono gli animali che formano og-

getto di caccia o di pesca, *il tesoro* e le cose mobili abbandonate. „

Quale dunque sarà la ragion vera onde si dimostra il diritto sul tesoro, la notizia di questo, ovvero la occupazione?

Che la occupazione sia necessaria per tal diritto, non v'ha dubbio alcuno. Giacchè nessun'altra ragione giuridica varrebbe a coonestare il dominio sul tesoro. La semplice notizia non basta a far propria una cosa: quando questa è abbandonata, cede al primo fortunato che se la piglia, non già a colui che solamente la conosce.

Vero è che la occupazione onde si acquista il diritto di proprietà dev'essere formale, non solamente materiale: dev'essere, cioè, accompagnata dall'animo di far propria la cosa abbandonata, secondo la data definizione. " Dicitur, scrive il Porpora l. c., demum *animo sibi habendi;* quoniam sola corporalis apprehensio, si talis non habetur animus, per se non sufficit ad dominium acquirendum, ea potissima ratione, quod dominium sit facultas potius ad animum spectans. „

Nella quistione poi, di cui trattiamo, vuolsi considerare che il diritto dell'occupazione si appartiene non a qualunque persona, ma all'inventore, giacchè la cosa essendo occulta ed abbandonata, chi la ritrova ha diritto di prenderla. Questi però può farla sua, quantunque non la prenda materialmente colla mano, purchè abbia intenzione di appropriarsene. Si ascolti il ch. Ballerini (Opus T. M. Vol. III, n. 189). " Quoad inventorem, ad quem spectat titulo inventionis thesaurus, advertendum, necesse non esse, ut qui invenit etiam manu apprehendat et occupet, sed satis est ut detegat, seu reperiat ac simul velit sibi acquirere. Hinc si quis primus viderit thesaurum, alius autem indicatum ab illo apprehendat ac velit prohibere, ne primus ille occupet: nihil impediret quominus priori illi ceu inventori adscribatur. Secus tamen dicendum, si quis artificem ad hoc conducat ut in quaerendo thesauro laboret. Est enim artifex veluti instrumentum, neque suo nomine, sed conductoris invenire censetur. „

Dal fin qui detto si può raccogliere che, per far proprio un tesoro nascosto, fa d'uopo 1.° che lo si ritrovi o se ne abbia notizia certa; 2.° che si abbia l'animo d'impadronirsene. Il primo in cui queste due condizioni si avverano, può bene occupare il tesoro.

Or venendo allo esame del primo dubbio proposto se, cioè, inventore di un tesoro debba dirsi chi materialmente lo trova, ovvero chi dà gl'indizii necessarii per trovarlo, possiamo rispondere che se quest'ultimo commette al primo di trovare il tesoro nel luogo da lui certamente indicato, esprimendo la volontà di far suo il tesoro, egli dovrà dirsene inventore, col diritto di appropriarselo. Se poi, consultato, abbia dato un suo parere intorno al luogo del tesoro, senza null'altro aggiungere, inventore non sarà egli, ma quegli che di fatto va sul luogo a ritrovarlo.

Al secondo—Ma le disposizione di legge sul dominio di un tesoro obbligano in coscienza *ante sententiam?*

Ecco le disposizioni del nostro Codice italiano:

" Art. 714. Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purchè sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo ove fu trovato e per metà al ritrovatore.

" Tesoro è qualunque oggetto mobile di pregio, che sia nascosto o sotterrato, e del quale nessuno possa provare di essere padrone. „

" Art. 1561. L'enfiteuta fa suoi tutti i prodotti del fondo e delle accessioni.

" Ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario quanto al tesoro ed alle miniere che si scoprono nel fondo enfiteutico. „

La legge adunque attribuisce tutto il

tesoro al padrone del fondo, ovvero all'enfiteuta (se in enfiteusi fu dato il fondo); e solo quando *per effetto del caso* fu trovato da altri nel fondo proprio, all'inventore devesi metà del tesoro.

Il fondo può essere o pubblico o sacro o privato; e padrone del fondo, può essere perciò o il fisco o la chiesa o un cittadino. I DD. insegnano che quando il tesoro si trova in un luogo pubblico, benchè non per caso fortuito, pur l'inventore può prenderne la metà, dandone l'altra al fisco. Così dice il De Lugo, poggiando la sua dottrina sulle *Instit. Iustinian.* che non fan menzione di caso fortuito. Ecco le sue parole (De Iust. Disp. VI, n. 115): " Si quis fiscali loco, vel publico, vel civitatis, thesaurum invenerit, dimidium ipsius esse et dimidium fisci vel civitatis: quod intelligitur sive ex industria inveniatur; hoc enim casu nulla fit differentia. „

Quando però il tesoro si trovi in fondo privato o ecclesiastico, sarà tutto del padrone, laddove fu trovato non a caso, ma per industria. La ragione sì è che fu violato il diritto del padrone con fare ricerche nel suo fondo senza consenso di lui. La cosa perciò muterebbe aspetto se si ottenne la sua venia, purchè si eseguano le condizioni che il padrone abbia voluto imporre nel dar quella venia.

Or queste prescrizioni di legge obbligheranno in coscienza subito *ante sententiam?* — Fa d'uopo distinguere l'un caso dall'altro. Diversa cosa è trovare il tesoro per caso fortuito, e diversa è trovarlo per industria. Quando lo si trova per caso fortuito, non si fa ingiuria a nessuno: e però giustamente la legge civile ne attribuisce metà al padrone del fondo, metà all'inventore: a quello per diritto di accessione; a questo per diritto di occupazione. L'uno e l'altro diritto è naturale; onde in tal caso la disposizione della legge che determina quel diritto, obbligherà subito *ante sententiam judicis.* Così tutt'i TT. (V. Gury cum adn. Baller. et Palm. ed. XII Vol. I, n. 576; Porpora l. c. etc.).

Quando poi per industria, e senza il consenso del padrone, il tesoro si trova in fondo altrui, la legge, in pena della ingiuria che si reca al detto padrone, vuole che a questo si aggiudichi tutto il tesoro. In siffatto caso la disposizione penale non obbliga subito in coscienza, ma *post sententiam judicis.* È questo l'insegnamento comune de' TT. Ed il Porpora l. c. ne desume la ragione dal testo medesimo del diritto, il quale, nel l. *Nemo in posterum un. C. de thesauris,* parlando dell'inventore non casuale dice: " totum hoc locorum domino reddere *compellatur*; „ dove la parola *compellatur* indica chiaramente che trattasi di legge penale e *ferendae sententiae.*

Al terzo — Ora possiamo risolvere il caso proposto. Tizio trovò il tesoro nel fondo proprio; ma dietro le indicazioni fornitegli da Francesco: spetta a questo la metà del tesoro? A rigor di giustizia non gli spetta nè per diritto positivo, nè per diritto naturale. Non per diritto positivo; giacchè la legge favorisce l'inventore quando *per solo caso fortuito* questi trova un tesoro in fondo altrui: Francesco non l'ha scoverto per caso fortuito; ma solo ha dato dei suggerimenti a chi ne aveva in mano gl'indizii, ed a chi poi veramente l'ha trovato. Non per diritto naturale; giacchè nessun patto intervenne fra lui ed il padrone del fondo, per cui fosse questi obbligato a dargli parte del tesoro. D'altra parte, vedemmo sopra che quand'anche alcuno sappia pel primo il luogo del tesoro, e non ha l'animo d'impossessarsene, non si può dire con verità inventore di esso, col diritto di occuparlo. Nel caso, Francesco non fece altro che consigliar Tizio sul luogo del tesoro, senza manifestare intenzione alcuna di volerne parte.

Abbiamo detto *a rigor di diritto;* imperocchè se non la giustizia, almeno la equità richiede che anche a Francesco si dia un giusto compenso di quel consiglio, senza del quale Tizio non avrebbe potuto trovare il luogo preciso del tesoro.

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

31.

Se si possa godere per più capi il privilegio dell'altare nella stessa Messa.

D. Tizio sacerdote ha per più capi il privilegio dell'altare: l'ha perchè collettore della S. Infanzia, perchè ha fatto l'atto eroico di carità, perchè ascritto a Sodalizii col detto privilegio ecc. Or chiede: può lo stesso giorno e colla stessa messa godere per tutti questi capi del privilegio? Vale a dire, può applicare a tante anime del Purgatorio l'indulgenza per quanti capi può godere del privilegio?

R. La S. C. delle Indulgenze al quesito: " An sacerdos, qui gaudet privilegio altaris personalis, si aggregatus sit alicui Congregationi, quae etiam dicto privilegio gaudet, possit adhuc frui hoc alio privilegio, cum aliunde jam habeat per tres aut quatuor vices in hebdomada tale privilegium? „ — Il dì 27 maggio 1839 rispose: " Affirmative, dummodo in indultis, de quibus mentio fit in ipso dubio, aliter expresse non disponatur. „ — Dal quale decreto si raccoglie che si può godere per più capi il privilegio dell'altare quando negl'indulti, in cui di questo si fa menzione, ciò non si vieti.

Se non che, disaminato meglio cotal decreto, non pare, che possa dedursene che basti una sola Messa per suffragare più anime del purgatorio, secondo il numero degl'indulti che uno possa cumulare; ma si debba intendere nel senso che, avendo uno il privilegio personale per alquanti giorni della settimana, per gli altri giorni può avvalersi del privilegio consentitogli per altri capi. Ciò si prova: 1.° perchè si fa menzione non di più privilegii quotidiani ma di privilegi *per tres aut quatuor vices in hebdomada* — 2° perchè nella risposta si dice *dummodo in indultis... aliter expresse non disponatur.* Or è noto come in taluni indulti espressamente si prescrive che valgono, purchè altra concessione non siasi ottenuta: il che riguarda la validità della nuova concessione, non già la facoltà di applicare a più defunti la indulgenza.

Del resto la S. C. ha più volte espressamente dichiarato che il privilegio dell'altare va applicato in ciascuna messa non più che ad un solo defunto. Così il dì 29 febbr. 1864 *in Andegaven.* ad 1.um: " Utrum privilegium altaris sive proprie dictum, sive personale applicari possit pluribus defunctorum animabus in cuiuscumque diei Missa (servatis servandis), sicuti expresse, sed speciatim declaratum fuit a Sacra Congr. die 19 Mart 1761 pro missa in die Commemorationis Omnium Fidelium Defunctorum die 2 Novembris? Resp.: *Negative.* „ — Così pure il dì 19 giugno 1880 *in Romana* ad 2.um. " Num apud Trappenses in missa, quae quotidie celebratur pro pluribus (fratribus scilicet propinquis et benefatoribus) indulgentia altaris ad unum ex iis limitetur? — Resp.: *Affirmative.* „

Posto adunque il principio che il privilegio consiste in applicare l'indulgenza di una messa ad un'anima sola, ne viene che il cumulo dei privilegii non riguarda una sola messa, ma i giorni in cui la Messa può celebrarsi colla detta indulgenza.

32.

Se la dispensa matrimoniale in radice vale anche per altri impedimenti scoverti dopo.

D. Si è ottenuta la dispensa matrimoniale *in radice* sull'impedimento di 1.° e 2.° grado di consanguinità in linea collaterale fra Giulio e Berta. Dopo essere stata eseguita dal Vescovo la dispensa, si scorge che ostava al matrimonio pure l'impedimento di cognazione spirituale. Occorre qui un'altra dispensa? ovvero la già ottenuta dispensa *in radice* ha sanato il matrimonio da qualsivoglia impedimento?

R. Per ben risolvere il caso, di cui nessun teologo o canonista che noi sappiamo fa parola, occorre disaminare la natura della dispensa *in radice*, e vedere se per essa dichiarasi tolto dal matrimonio qualsivoglia impedimento *juris humani*, ovvero quello solo che si esprime nella istanza. Ecco come Benedetto XIV definisce siffatta dispensa (*Syn. Dioec.* L. XIII. c. 21, n. 7): " Legis ecclesiasticae, quae impedimentum induxit abrogatio in casu particulari, coniuncta cum irritatione omnium effectuum etiam antea ex lege secutorum. „ Un'abrogazione della legge ecclesiastica che indusse l'impedimento nel caso particolare, congiunta colla irritazione di tutti gl'effetti legali seguiti anche prima. Parlasi adunque di quell'impedimento che si propone, non di altri: su di quello solamente versa la dispensa che s'è ottenuta. La dispensa in radice, infatti, quanto alla sostanza, è simile ad ogni altra dispensa, salvo solo che questa ha il suo effetto dal punto della concessione; quella *retrotrahitur ad tempus initi matrimonii.* Or poichè quando

concedesi la dispensa ordinaria per un determinato impedimento, la dispensa si intende data per quel solo impedimento per cui si è chiesta, e non già per altri, perciò lo stesso deve dirsi della dispensa in radice.

Ciò si conferma dalla formola onde concedesi cotal dispensa dalla S. Penitenzieria. Questa dà facoltà al Vescovo " praefatum matrimonium uti profertur nulliter contractum, dummodo prior consensus perseveret, Apostolica auctoritate in radice sanandi, prolemque, sive susceptam, sive suscipiendam legitimam enunciandi. „ Non si dice qui *matrimonium* QUAQUAVERSUS *nulliter contractum*, ma solo *matrimonium* UT PROFERTUR *nulliter contractum*; la dispensa dunque riguarda solo l'impedimento dichiarato nella domanda.

Di qui viene che nel caso del matrimonio di Giulio con Berta, non ostante la dispensa *in radice* di già ottenuta, fa mestieri chiederne un'altra per l'impedimento scoverto dopo, senza di che il matrimonio continua ad esser nullo.

33.

Circa la parità di suffragii nei comizii capitolari.

D. Nel Capitolo Cattedrale di C., quando nei comizii capitolari per l'elezione degli officiali si ha parità di voti, suole rinnovarsi la votazione. Che cosa deve farsi quando anche nel secondo scrutinio si avvera la parità?

R. Quando nelle votazioni non si ha la maggioranza, ma la parità, sarà nulla la risoluzione o la elezione. In tal caso ecco come insegna il De Herdt *(Prax. Capit.* Cap. XXXII § 23 n. II) sull'autorità de' DD: " In hoc casu negotium capitulare vel indecisum relinquitur vel novo scrutineo subiicitur... Si persona eligenda sit, iterandum est scrutineum, quotiescumque opus fuerit, donec aliqua majoritatem obtinuerit. Vel ex unanimi consensu uni aut alteri committitur facultas personam dignam eligendi; vel etiam casus defertur ad Episcopum, ut ipse officium sive beneficium adjudicare velit potiora merita habenti. „

Nel caso adunque di parità, se la cosa non può lasciarsi indecisa, deve rinnovarsi la votazione; e se neanco, dopo ciò, potrà ottenersi la maggioranza, deve iterarsi ancora tante volte, fino a che la detta maggioranza non si ottenga. Nè il capo del Capitolo, nè il Vescovo possono di per sè dirimere la parità. Occorre il consenso di tutti perchè la elezione sia commessa a qualcuno, od anche al Vescovo.

Ma in tal caso non si può ricorrere alla sorte? — Ecco come segue a dire il De Herdt *l. c.*: " Nonnulli etiam arbitrantur in casu paritatis votorum, post scrutinea bis vel ter repetita, adhiberi posse sortes; ast juxta Decretales lib. V, tit. XXI de sortilegiis c. III *nota non caret, quinimo multa reprehensione dignum est, quod sors in talibus interveniat... et sortis usus in electionibus perpetua prohibitione damnatur.* „ Non è dunque da ammettere l'uso della sorte nelle decisioni capitolari.

34.

Se i mansionarii possono dirsi de gremio Capituli, *e se hanno voce in capitolo.*

D. I mansionarii possono dirsi *de gremio Capituli?* Hanno voce in capitolo?

R. È certo che i mansionarii non possono dirsi *de gremio Capituli.* Il Capitolo infatti è composto dei soli canonici, i quali costituiscono il collegio capitolare: i mansionarii, o partecipanti, o cappellani sono ministri dei canonici. Lo Scarfantoni (in L. I, tit. 4. n. 8) dice che i mansionarii in rispetto ai canonici possono considerarsi come i Cardinali in rispetto al Papa (V. Pallottini v. Beneficiati § I, n. 7; v. *Mansionarius* § I, n. 2; Reiffenstuel L. III, tit. 11, n. 4; S. C. C. 1 iun. 1768 ap. De Herdt De Capitulo Cap. XII, n. 11). I mansionarii perciò non possono per nulla dirsi *de gremio Capituli.*

Possono almeno aver voce in Capitolo? Se non sono *de gremio Capituli* neanco compete loro, generalmente parlando, il diritto del voto. Si ascolti il Pallottini (v. *Mansionarius* § I, n. 2): " Omnes communiter docent, mansionarios et beneficiatos non esse de gremio Capituli nec appellatione Capituli comprehendi... neque in eo suffragii iure potiri. „ Conferma ciò coll'autorità di molti decreti della S. C. del C. e di molti DD.

Abbiamo detto *generalmente parlando;* imperocchè possono i mansionarii aver diritto al voto nei seguenti casi:

a) Quando fu loro concesso questo diritto dal Papa nella bolla di erezione. S. C. C. *in Fanen.* 16 iun. 1731.

b) Quando trattasi di cose spettanti a sè. S. C. C. *in Firmana* 17 iun. 1797.

c) Segnatamente in rispetto alla loro prebenda quando è parte della massa comune. De Herdt l. c. Card. Petra *in Comm. ad Const. I S. Leonis* sec. 2 n. 18.

d) Quando per legge di fondazione compete loro questo diritto. S. C. C. *in Calaritana* 23 aug. 1738.

e) Quando ci sia una legittima consuetudine. S. C. C. *in Fanen.* 16 iun. 1731.

f) Quando sia ciò stabilito negli statuti capitolari. S. C. C. *in Calaritana* 5 iul. 1738.

Tranne questi casi, in nessun altro i mansionarii possono aver voce in Capitolo. Possono almeno costituire da sè un corpo per deliberare? Neanche ciò va loro consentito. " Ipsi enim, insegna il Pallottini (v. Beneficiati § I, n. 74) non faciunt unum corpus cum canonicis, sed in ecclesiis considerantur uti singuli, quia nequeunt sibi caput efficere, eorumque officium mere servile, ideoque Capitulis subesse debent. S. C. C. in Lucana 25 sept. 1847. „ — E nel n. seguente 75 ne assegna la ragione: " Jamvero quodammodo monstrum praefert, quod in una eademque ecclesia biceps corpus existat Canonicorum et Beneficiatorum, nisi praedicti beneficiati sive capellani speciale indultum et privilegium habeant repraesentandi collegium, vel saltem immemorialem vel quadragenariam consuetudinem cum titulo. *S. C. C. in Lucana* 25 sept. 1847.„ — Se adunque non ci sia un chiaro privilegio (che non può dare il Vescovo), ovvero una consuetudine immemorabile o quadragenaria col titolo, siffatti beneficiati non possono costituire un corpo, nè eleggersi un capo, nè deliberare canonicamente; ma devono considerarsi da soli e come addetti al servizio del Capitolo.

35.

Se ad un solo oggetto si possano annettere più indulgenze.

D. Si possono annettere più indulgenze ad un solo oggetto? P. es. la stessa corona benedetta dai PP. Crocigeri si può anche benedire da' PP. Domenicani, e guadagnare le indulgenze degli uni e degli altri?

R. Quando l'oggetto già benedetto con indulgenze ha le condizioni richieste perchè possa benedirsi con indulgenze diverse, nulla vieta che vi si possano annettere anche queste ultime. Però con un solo atto non si possono guadagnare quelle e queste indulgenze, dovendosi l'oggetto adibire a piacimento o per uno scopo o per un altro.

Così troviamo espresso in alcuni chiarimenti che il Direttore del Rosario Memorie Domenicane (Anno IX fasc. 1 pag. 4 della Copertina) attesta di aver avuti dalla Sacra Congregaz. delle Indulgenze, che noi, stante il loro interesse e la loro precisione e chiarezza crediamo utili riportare interamente in nota (1).

---

(1) " 1. Per un decreto della S. Congregazione delle Indulgenze e SS. Reliquie, in data del 16 Luglio 1887, gli oggetti arricchiti d'Indulgenze si hanno a dare ai fedeli affatto gratuitamente; sicchè se alcuna cosa si domanda o si riceve a qualsiasi titolo di prezzo o di permuta o di rimunerazione o di limosina, se ne perdono per ciò stesso le Indulgenze.

" 2. E ad evitare una tale perdita non giova punto di restituire dipoi il danaro o l'oggetto ricevuto.

" 3. Ciò non ostante, se una persona convenga con altre di comperare a spese comuni e far benedire corone e altri oggetti, quella che è a capo della impresa e della spesa può senza detrimento delle Indulgenze ricevere dalle altre socie il danaro convenuto, anche dopo la suddetta benedizione.

" 4. I Sacri oggetti possono essere arricchiti di più Indulgenze, come per esempio, le corone benedette dai PP. Crociferi e dai PP. Domenicani: peraltro queste Indulgenze diverse non si possono cumulare insieme a un medesimo scopo; perciò chi con una delle dette corone reciti il Rosario alla Santissima Vergine, potrà ogni volta lucrare per sè o per le anime purganti solo la indulgenza dei Crocigeri o solo quella dei Domenicani, ad arbitrio giusta la propria intenzione.

" 5. Non perdono l'Indulgenza i crocifissi, le corone, i rosarii, le statue, ecc., le quali prima di ogni uso sieno passate di una in altra o più mani.

" 6. Rimangono le Indulgenze annesse alle corone, quando queste si facciano rilegare e si paghi il prezzo della rilegatura.

" 7. Restano parimenti le Indulgenze, se alle corone si cangi la medaglia o il crocifisso, ovvero si aggiungano altre medaglie o crocifissi, non esssendo a questi ma ai grani applicate le Indulgenze.

" 8. Se all'insaputa di chi possiede le corone, le medaglie, ecc., fossero queste adoperate da altri, non viene per tal cagione perduta l'Indulgenza già applicata a quegli oggetti.

" 9. Benchè si tolga il privilegio delle Indulgenze in quella corona che sia usata da una persona e si regala o si presta ad altre persone, a fine di far loro acquistare le annesse Indulgenze, pur nondimeno quel privilegio non si toglie se la corona s'impresti ad altri semplicemente per contare.

" 10. Le corone, i crocifissi, le medaglie, ecc. già adoperate da persona defunta, rimangono prive delle Indulgenze ond'erano dotate, e queste non possono più guadagnarsi da chi riceve quelle in eredità. „

CRONACA GOVERNATIVA

Fondazione mista non concentrabile — Deve ritenersi non conveniente, nè opportuno il concentramento parziale di un Istituto nella Congregazione di carità, quando esso abbia un patrimonio rilevante, e sebbene prevalga il carattere elemosiniero, l'amministrazione sia stata sempre unica ed autonoma, e lo scinderla in due fra lo Istituto stesso e la Cong. di carità senza portare a maggior semplicità ed economia, condurrebbe invece a maggior dispendio. Deve quindi revocarsi il R. decreto che ha ordinato il concentramento. (Consigl. di Stato 28 Giug. 1894 — Istituto Galliceo cont. Min. Int. e Cong. di Carità di Tribano — Man. degli Ammin. Anno 33° pag. 378).

Spese di culto ultra trentennali obbligatorie — Al pagamento ultra secolare o di gran lunga superiore ai 30 anni, non interrotto nel tempo, invariato nello scopo della predicazione quaresimale, e mai minore della cifra ultima stanziata nel bilancio, fondatamente attribuiva carattere di obbligatorietà il R. decreto che mandava ad inscriversi nel bilancio del Comune l'anzidetta spesa, giusta la dottrina e la giurisprudenza invalsa.

Se il Comune ricorre contro il citato R. Decreto, non può per esimersi dallo obbligo di eccepire che dopo l'emanazione dello stesso per due anni la Giunta prov. amm. approvò l'eliminazione dal bilancio dell'anzidetta spesa, sia perchè questa deduzione non può formare materia del ricorso straordinario contro il R. decreto medesimo, sia perchè la domanda del parroco di ottenere anche il pagamento per le due annate soppresse, esclude la possibilità della più lontana acquiescenza alla pronuncia a lui favorevole. (Cons. di Stato, 2 Dic. 1893 — Com. di Mercato Saraceno — Man. degli Ammin. l. c. p. 390).

Spese di culto convenute fra Comune e Chiesa — Quando risulti che fra i rappresentanti del Comune e quelli di un Capitolo cattedrale venne posta in essere speciale convenzione, mercè la quale si obbligò da una parte il Comune alla prestazione di una annua somma e dall'altra il Capitolo ad assicurare come corrispettivo la predicazione quaresimale in Duomo col diritto al Comune di concorrere alla nomina del predicatore, non può il Comune stesso esimersi dall'adempimento di tale convenzione, che è tuttora valida ed efficace, ritenendosi liberato dal continuare il pagamento della annua prestazione.

Quand'anche una tale convenzione avesse a ritenersi non bilaterale, sarebbe sempre produttiva di effetti giuridici a carico del Municipio, essendo stata conclusa sotto lo impero del dritto canonico, per il quale le convenzioni riguardanti la chiesa come aggregazioni dei fedeli erano obbligatorie a favore di lui, benchè da esse non accettate.

Ad escludere il titolo obbligatorio non vale l'allegazione per parte del Comune della qualifica di *elemosina* attribuita nei suoi bilanci alla prestazione da lui corrisposta pel predicatore quaresimale.

Anche per le spese di culto (quando non si potesse dimostrare l'esistenza della convenzione) ha luogo la presunzione di un titolo obbligatorio da togliere la facoltà di sopprimere o modificare, invita l'altra parte, la prestazione, quando questa fosse stata corrisposta *ab immemorabili* o per un periodo di oltre cent'anni.

Durante l'osservanza della convenzione il Comune non può avere il diritto, senza il consenso dell'altro ente obbligato, d'introdurre nel contratto modificazioni non volute *ab initio*, e d'imporre condizioni (nella specie quella d'invocare nell'ultima predica la benedizione del cielo sul Re e sull'Italia) non risultanti dal contratto.

Nel silenzio dell'ente creditore si opera a favore del Comune la prescrizione per le annualità dalla prestazione di culto anteriori al quinquennio.

Non viene a cessare nell'ente creditore il diritto di esigere la prestazione se prima del trentennio abbia notificato al Comune debitore un atto giudiziale efficace ad impedire il compimento della prescrizione estintiva (Trib. di Arezzo 23 lug. 1894. Capit. della Catt. di Cortona con. Com. di Cortona).

Congrua al Vice parroco, se dovuta dal Comune o dal fondo del culto — Per costante giurisprudenza amministrativa e giudiziaria i Comuni del Napolitano sono tuttora obbligati al supplemento di congrua al Parroco o Vice parroco, essendovi solo divergenza se si debbano tenere presenti soltanto i dispacci del 1772, ovvero debba ritenersi in vigore anche il decreto del 1813. In questa condizione di cose riesce inutile esaminare se il supplemento di congrua non sia una spesa obbligatoria, e se le succitate disposizioni legislative non si possono applicare.

Non ha valore l'eccezione d'illegittimità del R. decreto che nel 1886 pose a carico del Comune la spesa per supplemento di congrua al Vice parroco, fon-

data sul motivo che mai il Comune la abbia sostenuta e che il vice Parroco sia stato regolarmente nominato solo nello anno 1884, quando dai documenti che formarono la base del citato R. decreto, risulta che sebbene non continuamente, pure vi fu il Vice parroco da lungo tempo.

Quindi deve respingersi il ricorso straordinario sporto contro l'anzidetto R. decreto.

Però dopo la legge 14 luglio 1887, n. 4729 questa spesa non deve continuare a carico dei Comuni, ma deve essere sostenuta dal Fondo pel Culto. (Cons. di Stato 11 lug. 1894 — Com. di S. Giovanni Lipioni — Man. degli ammin. l. c. p. 391).

Le Congregazioni religiose non sono incompatibili cogli istituti pii — Non è da approvarsi la proposta della G. P. A. di modificare il proposto schema di Statuto organico di un asilo infantile nel senso di togliervi la clausola che le maestre e direttrici siano prese (secondo la esplicita volontà del fondatore) nelle Congregazioni religiose, e inopportunamente si invocano, a sostegno di tale proposta, le leggi sulla soppressione delle corporazioni stesse — imperocchè le nostre leggi hanno bensì disposto che non sono più riconosciuti nello Stato gli Ordini, e le corporazioni religiose, ma non hanno punto vietato ai cittadini del Regno di costituirsi in libere associazioni, in quanto queste non siano contrarie alle leggi, all'ordine pubblico, ai buoni costumi, salvo che lo Stato non riconosce loro la giuridica personalità.

Perciò la disposizione con la quale il fondatore di un pio istituto dichiari di volerne affidata la direzione ai membri di una data associazione religiosa, nulla contiene che contradica alle leggi adottate, ed è in piena armonia ai principii del nostro diritto pubblico, e solo deve richiedersi che le persone designate per insegnare o dirigere abbiano i requisiti che le leggi prescrivono. (Cons. di Stato, 17 Ago. 1874 — Asilo infantile Florio in Rieglio — Manuale degli Ammin. l. c., pag. 400).

Il Concordato del 1818 e le congrue parrocchiali nella Sicilia — Il Concordato del 1818 è sempre in vigore per le provincie di Sicilia.

La congrua dovuta al parroco per effetto del detto Concordato deve considerarsi come spesa obbligatoria pei Comuni a senso della legge comunale, nè la congrua può essere confusa colla quota curata, a cui hanno diritto i parroci in conseguenza della soppressione della collegiata, ed in corrispettivo di tutto ciò che i parroci od arcipreti, come prime dignità di detta collegiata soppressa, ritraevano dai redditi della medesima.

Le congrue devono anche supplire alla quarta funeraria o ai diritti di stola nera, che prima del concordato del 1818 i parroci esigevano.

L'art. 1.° della legge 14 Luglio 1887 riguarda l'abolizione delle decime ecclesiastiche, ma non le rendite costituite dai Comuni a favore delle parrocchie, in compenso di detta quarta funeraria. (Cassaz. di Palermo, 25 Genn. 1894 — Com. di Aidone c. Parr. di Aidone — Man. degli Ammin. Anno 38.° pag. 416).

Termine a ricorrere contro il concentramento. Legati non concentrabili — Per far decorrere il termine utile ad impugnare con ricorso alla 4. Sezione il decreto di concentramento di una istituzione di beneficenza, occorre che il decreto stesso sia notificato all'ente interessato per mezzo di usciere giudiziario o di messo comunale, non bastando la comunicazione fatta con nota della Congregazione di Carità.

Non vanno soggetti al concentramento gli oneri di beneficenza gravanti sul patrimonio di privati, o corpi morali legalmente riconosciuti, che non abbiano il carattere di istituzioni di beneficenza (nel caso, fabbriceria parrocchiale) quando questi oneri siano stati apposti ad istituzioni di erede, a legati, o a donazioni, senza che dalle disposizioni dei testatori o donanti si rilevi l'intenzione di creare istituzioni caritative da quello degli eredi, legatarii o donatarii. (Cons. di Stato, 26 Ott. 1894 — Fabbric. Parr. Com. di Ospedaletto contro Congr. di carità di Ospedaletto — Man. degli amministr. l. c., pag. 457.).

Vino del Seminario esente da tassa del dazio di consumo — La distribuzione del vino in quantità minore di Litri 25, che in Comune aperto il Rettore di un Seminario o di un Collegio-convitto fa agli alunni, che pagano una retta mensile ed ai maestri ed inservienti, non è soggetta alla tassa di dazio consumo, non potendo assimilarsi il Rettore di un Seminario ad un qualunque venditore di vino. (Corte di appello di Roma. 14 Giu. 1894 — Collegio-Convitto di Mondragone contro Ciambolli — Man. degli Ammin. l. c., pag. 471).

Chi abbia azione per un legato di messe a comodo della popolazione — Benchè un legato di messe sia stato ordinato dal testatore a comodo della popolazione, tuttavia l'azione per farlo adempire non spetta soltanto al Comune, e al parroco, ma anche alla Confrater-

nita erede, e contro il Comune, a cui ne addossò per contratto l'adempimento, massime se le messe sono a celebrarsi nell'Oratorio della Confraternita (1). (Cassaz. di Torino, 18 Dicembre 1893 — Confraternita di S. Giov. di Frassineto c. Comune e Congr. di Carità di Frassineto — Manuale degli Ammin., l. c., pag. 476).

—

CRONACA RELIGIOSA
(31 Luglio 1895)

Conferma del culto al Servo di Dio Giacomo da Querceto — Il servo di Dio Giacomo da Querceto nacque nella Diocesi di Perugia sulla fine del sec. 13.°, e fu ascritto all'Ordine Agostiniano. Morì nel 1366. Costruitosi dalla Curia di Perugia il processo sul culto a lui prestato, la S. C. dei Riti esaminò il dubbio: *An sententia Indicis a Rev.mo Archiepiscopo Perusino delegati super cultu ab immemorabili tempore exhibito Servo Dei, seu super casu excepto a Decretis sa. me. Urbani Papae VIII, sit confirmanda in casu et ad effectum de quo agitur?* — E nei comizii generali del dì 4 giugno 1895 rispose: *Affirmative, seu sententiam esse confirmandam.* — Il dì 10 del detto mese il S. Padre confermò questa sentenza.

Causa di beatif. della ven. Giovanna Elisabetta Bichier — Intorno alla ven. Giovanna Elisabetta Bichier des Ages, confondatrice delle Figlie della Croce, volgarmente dette Suore di S. Andrea, fu discusso il dubbio: *An sententia Iudicis a R.mo D. Vicario Capitulari Pictaviensi Apostolica Auctoritate delegati, super cultu Ven. Servae Dei dictae non exhibito, seu super paritione decretis sa. me. Urbani Papae VIII, sit confirmanda in casu et ad effectum, de quo agitur?* — E la S. C. de' Riti il dì 4 giugno 1895 rispose: *Affirmative, seu sententiam esse confirmandam.* — Il giorno 10 del detto mese il S. Padre confermò la sentenza.

Causa di beatif. della serva di Dio Ludovica de Marillac — Intorno alla serva di Dio Ludovica de Marillac vedova Le Gras, la quale, insieme a S. Vincenzo de Paoli, fondò la Congregazione delle Figlie della Carità, fu mosso alla S. C. dei Riti il dubbio: *An sit signanda Commissio introductionis causae in casu et ad effectum de quo agitur.* — Ed il dì 4 giugno 1895 fu risolto: *Affirmative, si Sanctissimo placuerit.* — Il 10 del mese stesso il S. Padre confermò la sentenza.

Nomine Pontificie — Sono stati nominati per Breve, e già consacrati, Mons. De Angelis de' Min. Conventuali ad Arcivescovo di Atene, e Mons. Luigi Pugliese parroco di Cerignola a Vescovo di S. Marco e Bisignano.

Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha annoverato fra i consultori della S. C. dell'Indice i rev.mi Mons. Giacomo Poletto e p. Pio da Langona de' Min. Cappuccini.

Cardinale defunto — Il dì 22 u. s. cessò di vivere a Fermo l'E.mo Card. Amilcare Malagola, Arcivescovo di quella città. L'annunzio di questa immatura e gravissima perdita recò lutto generale! — L'illustre defunto era nato a Modena il 24 dicembre 1840. Pel suo sapere e pel suo zelo, Pio IX nel 1876 lo elesse Vescovo di Ascoli Piceno, e dopo un anno lo promosse all'Arcivescovado di Fermo. Leone XIII ne coronò i meriti amplissimi colla Sacra Porpora, conferitagli nel Concistoro del 13 gennaio 1893. Non è a dire quali attestati di affetto e di dolore gli hanno esibito i suoi diocesani, di ogni classe, compresa la rappresentanza municipale. Splendido, fra gli altri, fu il discorso del Sindaco sul suo feretro. — Sia pace e riposo eterno alla sua grand'anima!

—

(1) È massima ormai stabilita che il parroco come il Comune possono in rappresentanza della generalità degli abitanti stare in giudizio per l'adempimento dei pesi religiosi imposti a comodo della popolazione. (Corte di appello di Firenze 20 Mar. 1894, e Cassaz. di Torino 10 Mar. 1885). Ma ciò non toglie che l'erede, quale rappresentante del defunto, abbia alla sua volta azione per costringere all'adempimento dei pesi del legato posto a suo carico, e tale azione l'ha anche per lo interesse proprio che può aversi in caso di decadenza del legatario per l'inadempimento dell'onere. Egli ha altresì diritto di esigere dal giudice la fissazione di un termine, entro cui l'onere deve essere soddisfatto; trascorso il quale termine, può esso provvedersi a norma degli art. 1030 e 1165 Cod. civ. (Corte app. di Torino 25 Genn. 1889, e Cassaz. di Firenze 8 Apr. 1883). Nella specie poi la Confraternita erede aveva azione contro il Comune non solo quale rappresentante del defunto, ma anche, come ha fatto rilevare la sentenza, per l'esecuzione del contratto, col quale avea addossato al Comune stesso l'onere delle messe, cedendogli in correspettivo i beni affetti all'onere medesimo. Poteva altresì chiedere la risoluzione del contratto, seppure questo non avesse dovuto intendersi già sciolto di *pieno diritto* in forza della clausola risolutiva espressa (art. 1165 Cod. civ.).

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre ha dato L. 100 mila alla Università di Lilla per la erezione di una cattedra di teologia. Con una lettera ha fatto amplissimi elogii di quel fiorente istituto.

— Nella vigilia di S. Pietro l'E.mo Card. Mocenni presentò al Papa l'annuale medaglia commemorativa. Portava da una parte la venerata effigie di S. S. e dall'altra il ricordo della fondazione del collegio di S. Anselmo, apertosi sul colle Aventino.

— Il sig. Doneghue, ricco olandese, offrì al S. Padre una grossa croce, fabbricata coll'oro che possiede in Africa.

— L'illustre sac. dott. Luigi Cerebotani, celebre per interessanti invenzioni, fu nominato dal S. Padre suo Cameriere d'onore.

— Il movimento cattolico progredisce mirabilmente non solo nella Italia settentrionale, ma sì ancora nella meridionale. Segnaliamo il congresso regionale siciliano tenutosi testè con gran successo a Palermo, ed i congressi diocesani di Sorrento e di Castellammare. Presidente del Consiglio regionale di Napoli è stato nominato l'illustre e operosissimo Comm. Luigi Barone De Matteis.

— L'E.mo Card. Rampolla ha scritta una lettera al Card. Vicario di Roma, esprimendo il vivo desiderio del Papa che i cattolici avessero preso parte uniti e disciplinati alle ultime lotte amministrative.

— A Napoli, non ostanti le contrarie promesse, la prefettura permise la rappresentazione del dramma boviano *San Paolo*, altro indegno e sacrilego attentato alla nostra Fede. Protestò l'E.mo Arcivescovo con una nobile pastorale. Protestò la gran maggioranza cattolica di Napoli, incluso il Municipio, celebrando con magnificenza straordinaria la solennità del *Corpus Domini*. Anche i Maltesi han protestato con una imponente dimostrazione al loro Vescovo contro di questo oltraggio al grande Apostolo lor protettore.

— A Treviso Mons. Bellio direttore della *Vita del popolo* stigmatizzò giustamente in quel giornale alcuni ufficiali dell'esercito che, durante la processione del *Corpus Domini*, se ne stettero col sigaro in bocca. Gli officiali se ne dolsero con lui ed uno di essi osò far violenza alla sua sacra persona. La città tutta si mosse a sdegno, e l'officiale fu messo agli arresti.

— A successore del compianto Mons. Carini, nell'ufficio di primo custode della Biblioteca Vaticana, venne assunto dal S. Padre il celebre gesuita Herle.

— L'E.mo Card. Ledochowski il giorno 14 spirante ha celebrato il suo giubileo sacerdotale. Ha avuto attestati amplissimi e generali di ossequio. L'Imperatore di Germania gli ha mandata la più nobile decorazione di quell'impero.

— Sono morti: Mons. Gio. Battista Carnevalini, Vescovo di Civitavecchia, Orte e Gallese; Mons. Raffaele di Nonno, Arcivescovo di Acerenza e Matera; Mons. Leonardo Giannotti, Vesc. di Modigliana.

—

— Il S. Padre ha mandato a Smirne il rev.mo P. Pellegrino, abate dei monaci basiliani, per fondarvi un collegio ad uso dei greci uniti.

— Il Pro-Vicario Apost. di rito copto, residente in Egitto, ha comunicato al S. Padre di aver ricevute dalle popolazioni dissidenti vivissime istanze per essere accolti nel seno della Chiesa Romana.

— Fu ricevuto in particolare udienza dal S. Padre il sig. Toledo, rappresentante di una compagnia di organisti di New-Jork, il quale fece sentire un organo di nuova invenzione e di mirabilissimo effetto. Aggiunse che la compagnia bramava che S. S. si degnasse di accettarne uno speciale che gli sarebbe stato offerto.

— L'Imperatore d'Austria ha mandata al Papa una vistosa somma perchè sia agevolata la fondazione del Seminario Ruteno, che tra breve sarà fondato a Roma.

— Annunziasi dai giornali inglesi che per desiderio del S. Padre sarà tenuto fra breve un Concilio per discutere sulla riunione degli Anglicani con Roma. Interverranno tutti i Vescovi d'Inghilterra, di Scozia e d'Irlanda.

— Zola, il turpe romanziere francese, ben due volte si presentò candidato all'accademia di Parigi. Una sola scheda portò il suo nome in amendue le votazioni!

— In Francia, a Rubaix, a Blois di Evreux e ad altri luoghi proibitasi dal municipio settario la pubblica processione del SS. Viatico, le popolazioni, indignate, fecero con straordinaria solennità la processione del *Corpus Domini*.

— I savojardi hanno regalata alla Basilica del Sacro Cuore, che si eleva a Montmartre di Parigi, una gigantesca campana di squisito lavoro. È la più grande di quante se ne conoscano in Francia.

— Si è convertito al cattolicismo il giovane principe Federico di Schönburg-Waldenburg (Sassonia), primo tenente della guardia reale, abiurando il protestantesimo. Annunziasi pure la conversione del primogenito del Negus africano di Mwanga nel Zanzibar.

— In Olanda la regina reggente ha destinato un cattolico (la prima volta in quel regno), il conte Geloes, all'officio di ciambellano di sua figlia Guglielmina I.

— Il 28 giugno si è inaugurata solennemente sull'alta torre di Mousson la statua di Giovanna d'Arco, scolpita dalla duchessa di Uzés. Mons. Turinaz, Vesc. di Nancy, ha preseduto alla cerimonia che riuscì splendidissima.

— A Lisbona si è tenuto un congresso cattolico internazionale, sotto la presidenza di quell'E.mo Patriarca. Ebbe un esito felicissimo, sì per largo intervallo di notabilità del clero e del laicato, e sì per l'importanza dei voti emessi e delle deliberazioni prese.

— Il 29 giugno u. s. venne benedetta nel centro di Berlino la prima pietra di una nuova chiesa cattolica, già progettata da Windthorst. Lo stesso giorno venne collocata con grande solennità la prima pietra della nuova Cattedrale di Westminster (Inghilterra).

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa.

GRECO SALVATORE LUIGI benef. prof. — La vera salvezza della Società. Panegirico del SS. Cuore di Gesù, recitato nella Madre Chiesa di Calatabiano— Acireale tip. edit. Saro Donzuso, 1895— Prezzo cent. 50.

INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM SS. D. N. Leonis XIII Pont. Max. jussu editus, cum appendice usque ad 1894 — Augustae Taurinorum typ. pont. Petri Marietti 1895. — Prezzo L. 3 presso il cav. Marietti in Torino e presso Alfonso Giuliano, in Napoli, via del Duomo, 87.

MINADEO NICOLA — Cesare Cantù. Versi di Nicola Arcipr. Minadeo — Siena, tip. editr. S. Bernardino, 1895.

Con nobile stile e con vive immagini si cantano in queste ottave le gesta del grande letterato italiano testè defunto.

MONSABRÈ G. M. L. — Ritiri Pasquali. Conferenze recitate nella chiesa di Nostra Donna di Parigi — 1877 - 1878 — Versione dal Francese — Vol. II — Torino tip. pont. Pietro Marietti.

Questo volume del chiariss. oratore francese, contiene due Ritiri, dove si tratta della tentazione (demonio, mondo e passioni, vigilanza e preghiera) e della ricerca di Gesù Cristo (obbligo di questa ricerca, dove, come, perchè farla, e ricerca ostile). Tutto, con quella profondità di concetti e con quella chiarezza di forma, che sono proprii del celebre Autore — Questo volume costa L. 2. presso il cav. Marietti a Torino e presso Alfonso Giuliano a Napoli; via del Duomo, 87.

PISANI GIAMBATTISTA — Prediche del Servo di Dio D. Domenico Lentini presbitero secolare, alle quali sono stati premessi alcuni cenni biografici di lui, scritti dal sac. D. Giambattista Pisani— Roma, tip. liturgica editr. Romana, 1894.

Il Servo di Dio Domenico Lentini nacque a Lauria il dì 20 novembre 1770, e morì il 24 febbraio 1828. Sacerdote di vita santa e operosissima, diè saggi di virtù eroiche ed ebbe doni straordinarii da Dio. Di lui già si tratta presso la S. Sede per elevarlo all'onore degli altari. Giova perciò leggere questi cenni della sua vita, ricavati da fonti autentici, e scritti con diligente premura dal sac. Pisani. Molto più giova leggere le prediche di quel santo prete, nelle quali non sai che più ammirare se l'utilità e la solidità degli argomenti, ovvero l'ordine, la chiarezza, la forza dell'esposizione. È un bel libro che noi raccomandiamo ad ogni ecclesiastico, e sopratutto ai giovani chierici nel tempo delle vacanze. Vendesi per L. 5,60 presso il sig. Domenico Curcio in Lauria Superiore (Potenza). I soli cenni biografici costano L. 2,16. Tutto, a benefizio della causa del Servo di Dio.

REPPUCCI EUGENIO, can. della Metropolitana di Salerno — Cenno biografico-poetico di S. Filippo Neri nella fausta ricorrenza del suo terzo centenario nel maggio del 1895 — Salerno, tip. Nazionale, 1895.

È un bel serto poetico che l'A. intesse sulla vita straordinaria del grande Apostolo di Roma, e ne fa rilevare l'eminenti virtù.

TARINO PIETRO — La Scuola del divino amore; o meglio, la Divozione al Sacro Cuore di Gesù, scuola dell'amor di Dio, massime pel mese di Giugno, pel can. prevosto Mons. Pietro Tarino— Milano, tip. di G. Batt. Messaggi.

All'egoismo invadente di questo secolo che tende a paganizzare la società, vuolsi opporre la carità fervida che promana dal Cuore SS. di Gesù. Studiare questo Cuore, ponderarne le virtù divine, istruirsi alla sua scuola, modellarsi su i suoi esempii: ecco la salvezza delle anime e della società cristiana. A questo tende il pio libretto annunziato. Giorno per giorno ti presenta le ricchezze di quel Cuore, scuola e modello di ogni più eletta virtù, e t'induce a trarne vantaggio. Il nome del dotto Autore, conosciutissimo nella repubblica letteraria, ne dispensa da ogni encomio — Prezzo cent. 50 presso l'editore G. B. Messaggi in Milano, via Marco d'Oggiono, 1.

VIOLA CESARE sac. dott. — Della Sacra Eloquenza popolare. Appendice: La Sacra predicazione; Lettera circolare della S. Congr. de' Vescovi e Regolari — Lettera circolare di S. Em. il Card. Andrea C. Ferrari Arciv. di Milano sulla sacra predicazione — Milano, Libr. relig. di Giuseppe Palma, 1895.

Ci gode l'animo nel vedere come la parola autorevole del S. Padre sulla sacra predicazione trovi eco efficacissima da per tutto in Italia. Ecco un altro opuscolo che lo dimostra. Insieme alla istruzione della S. C. de' VV. e RR., vi ha qui un elettissimo discorso del sac. Viola, detto nell'inaugurazione del volgente anno scolastico nel Seminario teologico di Milano, ed una splendida circolare dell'E.mo Card. Ferrari sulla eloquenza popolare. Facciamo voti che quest'opuscolo si diffonda ampiamente, e contribuisca anch'esso alla riforma della sacra eloquenza, felicemente iniziata in ogni luogo. — Costa cent. 30 presso Giuseppe Palma in Milano.

ANNALI DELL'ASSOCIAZ. DE'SACERDOTI ADORATORI — Si pubblicano il 1.° di ogni mese. Sede centrale dell'Associaz. in Italia, Roma, via del Pozzetto, 160.

L'Associaz. de' Sacerdoti adoratori, ideata dal p. Eymard, e fondata canonicamente in Roma nel 1887, ha per iscopo di mettere i sacerdoti in contatto più immediato con Gesù in Sacramento, nel fine principale di tributare a G. C. l'onore che gli è dovuto, e poi di rendere santi ed accesi di amor divino i suoi ministri. Questi scelgono un giorno del mese (preferibilmente quello del ritiro spirituale) per trattenersi un'ora innanzi a Gesù Sacramentato ed offerirgli l'omaggio dell'adorazione, del ringraziamento, della placazione, della preghiera. — Quest'associazione, in pochi anni, si è già sparsa, può dirsi, in tutto il mondo: moltissimi Prelati e cleri e seminarii vi sono ascritti: molte grazie e privilegii ha ottenuti dalla S. Sede: gli Annali, che ne sono l'organo, si pubblicano in italiano, in inglese, in francese, in polacco, in spagnuolo. — Facciamo voti che tutt'i nostri lettori, nessuno eccettuato, vogliano accrescere sì nobile falange, ed essere partecipi de' suoi beni inestimabili. — Si pagano sole annue L. 2, col diritto agli *Annali* annunziati.

IL ZELATORE CATTOLICO, Messaggere della Diocesi di Acireale—Prezzo annuo L. 2. 50.

Questo eletto periodico nel corrente anno ha cominciate le sue pubblicazioni ad Acireale. Ha belli ed apportuni articoli di fondo; riferisce gli Atti più interessanti della S. Sede; dà conto della giurisprudenza ecclesiastico-civile; risolve casi morali; fa cenno del movimento cattolico e ancora politico, oltre ad altre cose varie. Come ognun vede, merita incoraggiamento e diffusione, e noi vivamente lo raccomandiamo ai nostri lettori.

BOLLETTINO EUCARISTICO. Organo del XIII Congresso Eucaristico, sotto la protezione di S. Em. il Cardinal Ferrari, Arciv. di Milano. Pubblicazione della Sezione Giovani del Comitato diocesano Milanese — Milano, Redaz. ed Amministraz. via S. Maurilio, 21 — abbonamento L. 2.

A Milano, promossa da quello esimio Card. Arcivescovo, ferve l'opera di apparecchio pel Congresso Eucaristico, da celebrarsi sui primi del prossimo Settembre. I giovani del Comitato cattolico han fondato questo *Bollettino* che concorre, più che ogni altro mezzo, al detto apparecchio, con articoli svariatissimi dottrinali e pratici, storici e liturgici, anche di letteratura e di arte, non esclusebelle e opportune illustrazioni. Facciamo voti che sia diffuso da per tutto.

L'EMIGRANTE ITALIANO. Giornale mensuale — Gli abbonamenti si ricevono all'*Officio del Patronato della Società di S. Raffaele* in Treviso, via S. Lorenzo, 4 — Costa annua L. 1 per l'Italia; per l'Europa e gli Stati Uniti di America, L. 1.60; pel resto delle Americhe, L. 2.20.

Questo nuovo periodico è l'organo del *Comitato di S. Raffaele*, costituitosi a Treviso, nel nobile scopo di procurare agli emigranti italiani aiuto e protezione, specie per quel che si riferisce ai loro interessi morali e religiosi. Nel breve tempo da che esiste, ha potuto dare soccorsi anche pecuniarii, a ben 116 famiglie, composte di 497 persone, partite per le Americhe. Oggidì che l'emigrazione all'estero si è resa così generale, fa mestieri accorrere in ajuto, per quanto più si può, a tanti infelici, privi di tutto, i quali vanno altrove in cerca di quel pane, che loro nega la patria italiana! Leggasi perciò questo opportunissimo giornale.

LE GLORIE DI MARIA SS. — Periodico, dedicato alla Vergine SS. Addolorata che si venera in Foggia nella Chiesa parrocchiale di S. Gio. Battista e benedetto da S. S. Leone XIII — Prezzo annuo, L. 2.

Raccomandiamo quest'altro periodico mensuale che tratta delle glorie della SS. Vergine, con belli e opportuni articoli, e con edificanti relazioni di grazie recenti ottenute a mezzo di Maria.

CRISPINO Mons. GIUSEPPE Vescovo di Amelia — Trattato della Visita Pastorale, compendiato ed annotato. Opera non solo necessaria ai Vescovi e visitatori, ma utilissima ancora ai parrochi, ai prelati, ai capi di chiese, ed a tutt'i sacerdoti dell'uno e dell'altro clero — 9ª edizione, accresciuta di molte aggiunzioni— Napoli, 1895, stab. tip. A. e Salv. Festa, S. Biagio de' Librai, 39, 102 Prezzo, L. 2.

ESERCIZII SPIRITUALI di S. Geltrude Vergine, abbadessa dell'Ordine di Benedetto, per Giovanni Lanspergio certosino, tradotti dal latino e proposte le considerazioni ad ogni esercizio dal p. D. Celestino M. Berruti del SS. Redentore. Oltre al ritiro di una settimana, possono servire in ogni tempo per l'orazione mentale, e per apparecchio e ringraziamento alla S. Comunione — 3.ª Edizione, con l'aggiunta de' nove venerdì in apparecchio alla festa di detta Santa—Stab. tip. A. e Salv. Festa, Napoli 1895, S. Biagio de' Librai, 39, 102 — Prezzo, centesimi 70.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

A chi spetti il diritto della sepoltura dei forestieri, i cui cadaveri da fuori si trasportano in città; e poi dalla stazione ferroviaria al camposanto.

Novarien. Funerum — 27 Magg. 1893 e 21 Giu. 1895 — *Per summaria precum* — I parroci della città di Novara esposero alla S. C. che ivi si trovano più parrocchie fra loro distinte, ma con cimitero comune. Ora spesso accade che, venuti taluni a morte fuori la città, se ne mandano a seppellire i cadaveri in quel camposanto per mezzo della ferrovia. Fra questi, alcuni tennero fino a morte il domicilio o il quasi domicilio in quella città; altri l'ebbero una volta, e poi l'abbandonarono; altri finalmente non vi ebbero mai nè domicilio nè quasi domicilio, ma solo alcuni loro parenti o consanguinei dimoravano in quel luogo. — Giunto adunque il cadavero alla stazione ferroviaria, è costume d'invitarsi il clero che con croce alzata solennemente accompagna il detto cadavere da quel luogo sino al cimitero comune: e ciò spesso *recto tramite* fuori la città; talvolta con pompa per le vie urbane; più raramente, dopo iterate l'esequie in qualche chiesa.

Ciò posto, non trattandosi qui di semplice transito di luogo a luogo, ma di vera funzione funeraria, di che nessuna norma potea ricavarsi dal Sinodo diocesano, o dalla consuetudine, o da recenti autori, chiedevasi alla S. C. la soluzione del seguente dubbio:

" Num parochus cuiuslibet urbanae " paroeciae indiscriminatim pro omni- " bus casibus superius recensitis ad " libitum vocari possit a parentibus " vel consanguineis defuncti, vel po- " tius semper (vel aliquo saltem in " casu ex superius recensitis) paro- " chus illius paroeciae sit *iure* vocan- " dus, intra cuius fines *statio* viae fer- " reae sita est. "

La S. C. il dì 27 magg. 1893, vagliato accuratamente il dubbio, rescrisse:

Quoad defunctos qui habebant domicilium in civitate, vocandum esse parochum respectivae paroeciae: quoad ceteros audiantur in scriptis capitulum cathedralis Ecclesiae et parochi eiusdem civitatis.

Interrogati dal Vescovo il capitolo cattedrale ed i parroci, tutti (meno un sol parroco) convennero nell'esprimere il voto " che le funzioni funerarie, riflettenti la sepoltura nel cimitero urbano di persone morte fuori di città, che non vi avevano domicilio, ma solo parenti o consanguinei, debbano spettare al parroco, nella cui parrocchia dimorano i parenti o consanguinei. "

Il parroco dissenziente voleva che fosse chiamato sempre e solo il curato della parrocchia, fra i cui confini è sita la stazione della via ferrata.

La S. C. ritornò sull'argomento il dì 22 giugno 1895, e dopo diligente esame definì:

Quatenus non constet de sepultura legitime electa, nec cadaver ad paroeciam domicilii deferri debeat, ius funerandi spectare ad ecclesiam Cathedralem, salvis conventionibus particularibus in singulis casibus.

Si raccolga:

a) Parroco proprio pei funerali è colui, nel cui distretto chi muore ha il domicilio o il quasi domicilio (C. 3 *De Sepult.* in 6; Can. *Dudum de Sepult.* et Rit. Rom. *de Exeq.*).

b) Questi ha diritto di associare il cadavero, di celebrare l'esequie e dopo di mandarlo alla sepoltura. Che se il defunto debba seppellirsi in altra chiesa non soggetta alla parrocchiale, allora al parroco proprio spetta di levare il corpo e di associarlo alla chiesa

esponente, alla quale si appartengono le altre cose, coll' obbligo di pagare a quello la quarta funeraria (Vecchiotti *Inst. Can.* Vol. 2, Lib. 3, c. 5).

c) Che se la sepoltura si trovi in altra regione, i diritti non si mutano. Solo, affinchè i suffragii non vengano differiti al defunto, lo stesso parroco del domicilio può celebrare i funerali e dopo associarne il cadavero alla chiesa tumulante. Ciò vien prescritto dagli statuti del Clero Romano, e risponde ai principii del diritto (Rota *decis. 76 cor. Decursii* § 6 ; D' Annibale *Summ.* tom. 3 n. 481).

d) Del resto, quante volte il defunto, o la costui famiglia abbia stabilito che, compiuti i funerali, il corpo venga tumulato in estera regione, non appena il cadavero sia pervenuto nel luogo della tumulazione, rivivono i diritti della chiesa tumulante, ed il parroco proprio del defunto deve consegnare il cadavere al rettore della chiesa, al quale poi si appartiene di seppellirlo colle debite benedizioni (Bened. XIV Not. 105).

e) In quanto ai pubblici cimiteri o campi-santi, questi si considerano surrogati alle sepolture delle singole chiese, le quali in quelli esercitano il loro diritto (Vecchiotti *l. c.* § 61 *in nota ;* D' Annibale *l. c.* nota 84 ; S. C. C. *in Ariminen. Funerum* 16 iun. 1827 et *Forolivien.* 26 ian. 1833 etc.).

f) Il diritto sul cadavero che dalla stazione della via ferrata trasportasi al cimitero, non spetta al curato di detta stazione ; imperocchè il parroco proprio del defunto può benissimo entrare colla stola e colla croce nei confini di altre parrocchie, sì per levare, come per associare il cadavero del suo filiano, senza ricevere ostacolo alcuno (Gardellini tom. 7 *in Suppl.* n. 35 ; Bened. XIV Notif. 105 ; Innoc. XI decr. a. 1676 ap. Ferraris v. *Parochus* art. 3, n. 40). — Però deve incedere *recto tramite et sine pompa* (Vecchiotti *l. c.* § 62 *in nota ;* D' Annibale Tom. 3 § 481 n. 79 ; S. C. C. 24 ian. 1846 et 24 febr. 1872).

g) Quando di tal cadavero non v'ha parroco proprio, nè vi ha statuto o consuetudine speciale, il diritto di associarlo è del Capitolo cattedrale, giacchè la Chiesa cattedrale si ha nei canoni come la parrocchia generale di tutta la città e di tutto il distretto, in riguardo ai funerali dei forestieri e dei pellegrini (Barbosa *De parocho* par. 3, c. 26, n. 35 ; Passerin. De hom. stat. et off. tom. 2, q. 87, n. 314 ; S. C. C. *in Caven. Funerum* 7 febr. 1733).

II.

Se si possano obbligare i canonici ad avere abitazione e vitto comune.

Vrhbosnien. seu Serajeven. De cohabitatione et vita communi servanda a canonicis Capituli cathedralis—22 Giu. 1895 — *Per summaria precum*—L' Arcivescovo di Serajevo nella Bosnia, espose alla S. C. com' egli, fin dal primo metter piedi in quella diocesi, si adoperò a che i canonici di detta Cattedrale usassero vita comune, avendo però comune solo l' abitazione e la mensa. Credeva ciò necessario, sì per l' esercizio delle virtù sacerdotali, sì per non essere costretti a servirsi di donne nelle proprie case, e sì per l'edificazione del popolo credente non solo, ma ancora, e soprattutto, del non credente. Tre canonici annuirono volentieri. Quando vi aggiunse il quarto, questi mal comprendendo le ingiunzioni del Vescovo, credeva facoltativa quella vita comune, non già obbligatoria ; e però, tolta occasione del doversi edificare una nuova casa canonica, questi protestossi di volervi dimorare, ma non coll'obbligo della mensa comune. A ciò si aggiunge che, essendo morto uno de' primi tre canonici, al novello da investire, in luogo del defunto, il Vescovo impose l' obbligo e la promessa della vita comune. Ma, temendo ulteriori eccezioni su questo punto così interessante, si rivolse alla S. C., chiedendo la soluzione dei seguenti dubii :

" I. An Archiepiscopus Vrhbosnen-
" sis antequam proponat aliquem in
" canonicum, possit apponere condi-
" tionem, ut ducat communem vitam
" cum ceteris canonicis ; et an talis
" canonicus, qui appositam conditio-
" nem approbavit ante denominatio-
" nem, post denominationem teneatur

" in conscientia vitam ducere communem cum ceteris canonicis.

" II. An ille canonicus, qui secundum meum consilium hucusque per duodecim annos vitam communem cum ceteris canonicis duxit, cogendus sit ad eandem continuandam, aut an melius sit ut ipse quidem relinquatur in suo proposito, in posterum vero ut eius successor cogatur ad vitam communem ducendam. "

La S. C. de' VV. e RR., a cui venne trasmessa la quistione, il dì 20 novembre 1894 rescrisse: *Archiepiscopo, qui audiat in scriptis Capitulum, et seorsum canonicum qui vitam communem agere recusat.*

L'Arcivescovo trasmise il voto del Capitolo e del Canonico dissidente. Il capitolo era favorevole alla vita comune. Il canonico dissidente dichiarava che, non essendo prescritto l'obbligo della vita comune dagli statuti capitolari, non potevano obbligarsi i canonici presenti ad osservarla. Per lo avvenire poi opinava non doversi apporre tale obbligo negli statuti, perchè niente utile nè al capitolo, nè all'Archidiocesi. Niente utile al capitolo; imperocchè non essendo in potestà del Vescovo (pel regio patronato), e molto meno del capitolo, la scelta dei canonici, ne basterebbe qualcuno poco soddisfatto di questa vita per creare scissure e scandali, senza che ci sia il rimedio di trasferirlo ad altra casa, come presso i regolari. Niente utile alla diocesi, giacchè i soggetti da eleggersi a canonici sarebbero i parroci anziani, abituati a tutt'altra vita, fuorchè alla comune.

La S. C. de' VV. e RR. mandò risolvere la vertenza alla S. C. del Concilio. La quale, il dì 22 giugno 1895, dietro maturo esame, rescrisse: *Attentis peculiaribus circumstantiis, supplicandum SS.mo ut canonici hodierni graviter hortentur ad communem habitationem et victum servandum; successores vero omnino obligentur.*

Corollarii:

a) Nella presente disciplina della Chiesa, gli ecclesiastici, e ancora i canonici, per diritto generale non vanno obbligati alla vita comune, benchè oltremodo commendevolissima sia questa vita (S. C. C. in Montisvidei 25 ian. 1895 — *Mon. Eccl.* q. Parte pagina 4).

b) Nondimeno, dove le circostanze sono favorevoli, se non si possono obbligare a tale vita quei che già si trovano canonici, con indulto Pontificio si può bene imporre la detta vita come condizione della investitura canonicale.

c) Non vale il dire che qualcuno, scontento, potrebbe creare scissure e scandali; giacchè in tal caso lo si allontanerebbe dalla casa; e se gli scandali fossero gravi, lo si priverebbe puranco canonicamente del beneficio.

d) Neanco fa difficoltà l'età adulta di coloro che verrebbero eletti; imperocchè la elezione dovrebbe cadere su persone piene di virtù, cui non dovrà pesare, ma invece riuscir soave, la fraterna unione con gli altri compagni.

III.

A chi spetti la giurisdizione di una casa, che ha due porte, in territorii di due parrocchie diverse.

Velliterna Jurisdictionis parochialis — 22 Giu. 1895 — Nella città di Velletri è una casa, appartenente prima a' signori Toruzzi, ora alla nobile famiglia Graziosi, la quale casa ha due porte, una rispondente al territorio della parrocchia di S. Michele, l'altra, a quello della parrocchia di S. Maria. Dicesi che anticamente erano due case distinte e separate, appartenenti una alla prima, l'altra alla seconda parrocchia Unitesi poi in una sola abitazione, rimase incerto il diritto parrocchiale. Ultimamente a conciliare le parti fu permessa una cumulativa giurisdizione ad amendue i parroci, come lo dimostra la benedizione del Sabbato S. che l'uno e l'altro parroco dànno alla detta casa.

Nel 1730 la Curia di Velletri decretò l'*interdictum manutentionis* a favore del parroco di S. Michele, che gli volea contendere quello di S. Maria: ciò in possessorio. A dì 27 ottobre 1752 la vertenza fu composta in petitorio dal Vicario Generale di quella diocesi, costituito arbitro dalle parti;

e questi così decise: " Persuaso dell'egual competenza di giurisdizione nel palazzo Toruzzi, di cui si tratta a favore sì dell'uno come dell'altro parroco, conseguentemente secondo la disposizione *juris* allegata e comun sentimento dei Dottori, debba egualmente dividersi tra loro non solo nel caso del presente funerale, ma in tutti gli altri casi *pro medietate* la canonica porzione. „

Nel 1870 morì Giuseppe Graziosi padrone di questa casa, che avea pure una casa a Roma; e la vertenza giurisdizionale fu portata a decidere alla S. C. dei VV. e RR. col dubbio: *cui quarta funeris cederet;* ed il dì 6 marzo 1870 la S. C. decise: *Quo vero ad quartam funeris, eam esse dividendam inter eumdem parochum Urbis et alterum ex parochis Veliternis, in cuius finibus extat ianua principalis.*

Questa risoluzione tuttavia non troncò la quistione; giacchè amendue i parrochi contendevano per sè la porta principale.

Finalmente, morto il dì 22 maggio 1893 un tal Cesare Avanzini, inquilino di quella casa, il parroco di S.ª Maria, compiuti i funerali, ricusò di dare all'altro la metà degli emolumenti, nell'intento di veder così decisa una buona volta la lite secolare.

La S. C. del Conc., alla quale ricorse il parroco di S. Michele, trattò la causa col dubbio:

An et cuius favore constet de iurisdictione parochiali in casu.

Ed esaminatala accuratamente, il dì 22 giugno 1895 così risolse:

Servetur arbitrium diei 27 oct. 1752.

Si raccolga:

a) Quando una casa ha due porte, in diverse parrocchie, la giurisdizione di essa appartiene al parroco, nel cui distretto riesce la porta principale (S. C. EE. et RR. 6 mar. 1870).

b) Quando una casa in diverse parrocchie ha due porte, amendue principali, spetta di dritto alla giurisdizione dell'una e dell'altra parrocchia, e dipende dall'arbitrio dei parrocchiani della casa comune il ricevere i Sacramenti da qual dei due parroci più loro piace, restando sempre egualmente ai due parroci il diritto di amministrarli quando ne siano richiesti e di conseguirne la canonica porzione secondo la Glossa *verbo domicilium* in Cap. *Cum quis de Sepulturis in 6,* come nota ancora il Sanchez con la ragione ivi espressa: — Canonica portio datur non tantum ob laborem actu propositum, sed ob debitum. — L. 3. disp. 23 et 24 con la comune de' Dottori (Arbitrato 27 ott. 1752).

—

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

I.

Circa la solennità dei voti di alcune suore orsoline, che professarono nell' esilio.

Ruremonden. Dubii quoad vota monialium Ursulinarum —22 Mar. 1895— Alcune vergini di Bordeaux ch'emisero i voti semplici sotto la invocazione di S. Orsola, nel 1618 da Paolo V, ottennero una Bolla con cui quella casa fu eretta *in Monasterium Monialium S. Augustini,* coll'obbligo della perpetua clausura e della professione regolare. Nel tratto successivo propagatesi queste religiose in altri luoghi, conseguirono da Clemente IX che la bolla di Paolo V fosse estesa a tutt'i monasteri della Germania, eretti e da erigere. Dopo la concessione di Clemente IX, fra gli altri, fu eretto nella Germania il monastero di Dorsten l'anno 1699.

Nel 1876 le Orsoline di Dorsten, per le leggi ostili della Prussia, furono costrette ad esulare a Weert in Dioc. di Ruremonda nell'Olanda. Ivi, rimanendo coll'assenso dell'Ordinario, nel tempo dell'esilio, ricevettero otto vergini che, compiuto il noviziato, professarono i voti *tamquam sorores Conventus Dorstensis.* Cessata poi la persecuzione nel 1888, le antiche Orsoline ritornarono al primitivo lor monastero di Dorsten, ad eccezione di tre, e delle otto che professarono a Weert, dove rimasero col permesso del Vescovo, e dove stabilirono un nuovo convento, indipendente da quello di Dorsten, ricevendo appresso più altre suore alla professione dei voti.

Or il Vescovo di Ruremonda, con-

siderando che la casa di Weert fu eretta solo con licenza del Vescovo, e per quella di Dorsten nel 1699 non si trova alcun rescritto Pontificio, benchè le Monache attestassero che il documento venne sottratto nel 1817 dal Governo di Berlino, mosse alla S. Sede i seguenti dubbii :

I. Num triúm illarum Sororum, quae nunc Wertae in diocesi Ruremondensi degunt, vota olim in Dorsten emissa habenda sint solemnia cum omnibus solemnitatis consectariis.

II. Num idem censendum sit de votis octo illarum sororum quae Wertae, equidem durante exilio, sed tamquam sorores conventus Dorstensis vota sua emiserunt.

III. Num idem censendum sit de votis ab anno 1888 in novo conventu Vertensi emissis, vel in posterum emittendis, an vero vota haec ob defectum licentiae apostolicae ad erigendum conventum, habenda sint ut simplicia.

IV. Quod si haec vota sunt simplicia, adeoque in strictiori illo sensu non sint Regulares, num tamen petentibus ibi habitum et admissionem ad tria vota dici possit illas fore non pias tantum foeminas, sed moniales in sensu Ecclesiae cum omnibus privilegiis et consectariis.

La S. C., udito il voto di un Consultore, il dì 22 marzo 1895 riscrisse:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Affirmative.

Ad III. Dilata.

Ad IV. Provisum in superioribus.

Si raccolga :

a) Le monache di un monastero di qualche Ordine religioso, approvato, o riconosciuto dalla S. Sede con solennità di voti, emettono voti solenni. Ben. XIV nella Const. *Quamvis iusto* dichiara le Vergini Anglicane non emetter voti solenni, perchè " conjuncta dici nequeant cum expressa aut tacita professione in aliquo Ordine per Sedem Apostolicam in statu verae religionis approbato. „

b) Quando le Bolle Pontif. concedono di emettersi *professione regolare*, questa professione è di voti solenni (Lucidi *de Visit. SS. LL.* C. 5. *de Monial.* § 8).

c) Quando le monache di voti solenni siano costrette ad esulare, anche nel luogo dell' esilio possono validamente ricevere la professione di altre suore che vogliono incorporarsi alla loro comunità. Abbiamo detto *validamente;* imperocchè sembra che per la liceità occorra la venia Pontificia, anche per avere le norme opportune di condotta in quel frangente.

II.

Se le Superiore Generali degl' istituti femminei siano obbligate di notificare al Vescovo la elezione delle superiore locali e la permuta delle suore.

Beatissime Pater :

Fr. Josephus Episcopus Canariensis, ad S. V. pedes humiliter provolutus, exponit. — Non clare video relationes quae haberi debent inter Ordinarium et Sorores, quarum Institutionis non non sunt viri qui eas gubernent, etsi Institutio ab Ecclesia approbata fuerit, praecipue vero quoad eas quae nec a viris propriae Institutionis, eo quod hi minime existant, reguntur, nec ab Ecclesia adhuc approbatum sit earum Institutum. Esto sint exemptae huiusmodi Sorores quoad potestatem dominativam ex obedientiae voto ortam, certum esse videtur eas tali exemptione non gaudere respectu habito ad Ordinarium in cuius dioecesi morantur, quoad potestatem juridictionis regimenque externum. Nunc vero in praxi habent Sorores, de quibus agitur, quod illarum Superiorissae Generales eas ex una in aliam domum alterius dioecesis transferant, subalternasque Superiorissas instituant, ab officio absolvant, quin in nullo Ordinariis subiiciant tales absolutiones, institutiones, translationes; imo nec eos consulant, nec conscios faciant. Ita accidit in hac mea dioecesi quoad Sorores quibus *De los ancianos desamparados* nomen est, atque eas quae, *Hijas de Cristo,* nuncupantur. Dubium augetur penes has ultimas ideo quod, cum ab Ecclesia nondum approbata sit ipsarum institutio, nullum canonicum fulcimentum rationemque earum regularis existentiae habeant, in hac exordii periodo, praeter illa quae ab Ordinarii auctoritate derivantur. — His expositis, S.

Vestram humiliter rogo, quatenus mihi solvere dignetur sequens dubium: Utrum Superiorissae Generales, de quibus est sermo in praecedenti expositione, saltem illae quarum Institutum approbationem S. Sedis adhuc desiderat, quoties aliquam Sororem ex una in aliam domum alterius dioecesis transferre, vel Superiorissam subalternam instituere, sive ab officio absolvere velint, rem cum Ordinariis in quorum dioecesibus domus istae inveniantur conferre debent, illorum confirmationem obtinere, saltem assensum, vel illos de re conscios facere? Et Deus....

Sacra Congreg. E.morum et R.morum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, proposito dubio censuit rescribendum prout rescripsit: — Superiorissas Generales, in casibus de quibus agitur, uti jure suo, et sufficere ut eaedem Superiorissae, ratione dumtaxat convenientiae, Episcopum loci de dictis dispositionibus certiorem reddant. Romae, 9 Aprilis 1895.

I. Card. VERGA, *Praef.*

III.

Se, e con quali condizioni, le monache di clausura possono ottenere l' indulto del telefono.

Beatissime Pater:

Episcopus Canarien., ad S. V. pedes provolutus, reverenter exponit: quod quum Confessarius Monialium Cisterciensium strictoris observantiae longe a monasterio dictarum Monialium commoretur, contingere potest, ut haud diu accidit, quamdam Monialium sine religionis adjutorio e vita cedere. Quam ob rem, ne ob distantiam similia renoventur, orator rogatus est indulgendi ut a monasterio ad domum Confessarii uti possit novo invento, quod vulgo *Telefono* appellatur. Nihilominus pro rei novitate, ex qua certe, licet maxima adhibeatur diligentia, pericula oriri possent, censuit Sacrae Congregationis sententiam expetere antequam hoc concedat. Quare.....

Vigore specialium facultatum a SS.° Domino nostro concessarum, Sacra Congregatio E.morum ac R.morum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, Episcopo oratori facultatem benigne tribuit super praemissis, attenta necessitate, ad effectum Vicarium dumtaxat advertendi, juxta preces providendi, praescriptis debitis cautelis ne aliquod inconveniens oriatur; ac praecipue ut in actu advocandi per enunciatum Vicarium, duae adsint ex probis et senioribus Monialibus quae verba audiant: super quibus Episcopi conscientia onerata remaneat; contrariis quibuscumque non obstantibus. Romae 20 Martii 1895.

I. Card. VERGA, *Praef.*

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

La festa dell' Annunziazione di Maria SS. è elevata al rito di prima classe con tutti i diritti delle feste più celebri.

Urbis et Orbis — 23 Apr. et 27 Mai. 1895 — Iure sane ac merito Festum B. Mariae Virginis Deiparae ab Angelo salutatae, ab antiquissimis temporibus institutum, et penes Latinam Ecclesiam et Graecam pari solemnitate celebratum est: siquidem Dominicae Incarnationis Mysterium tanquam ceterorum fundamentum Sacra Liturgia profitetur. Hinc Apostolicae Sedi supplicia vota haud semel porrecta sunt, ut Festum ipsum Annuntiationis B. M. V. ad maximum ritum in Universa Ecclesia eveheretur. Itaque Sacra Rituum Congregatio in peculiari coetu, pro nova Decretorum authentica Collectione evulganda, ad Vaticanum subsignata die habito, omnibus mature perpensis, rescribendum censuit: Festum Annunciationis B. M. V. 25 Martii occurrens, in universa Ecclesia ritu duplici primae classis amodo recolendum esse, cum omnibus iuribus celebriorum festorum propriis, etsi Octava carens ob temporis quadragesimalis rationem. Ceterum, quotiescumque vel Feria VI. in Parasceve, vel Sabbato Sancto hoc Festum impediatur, toties Feria II. post Dominicam in Albis, tanquam in sede

propria, ut antea, reponatur: in qua integra cum solemnitate ac feriatione sed sine Octava, prouti die 25 Martii, celebrabitur. Quando vero illius tantummodo impediatur Officium, ad enuntiatam pariter Feriam II. amandetur, ac nonnisi Festo primario eiusdem ritus occurrente valeat impediri: quo in casu, in sequentem diem similiter non impeditam transferatur. Die 23 Aprilis 1895.

Facta postmodum Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII per infrascriptum Cardinalem Sacrorum Rituum Congregationi Praefectum de hisce omnibus relatione; Sanctitas Sua sententiam eiusdem S. Congregationis ratam habere et confirmare dignata est. Die 27 Maii, eodem anno.

C. Card. Aloisi-Masella, *S.R.C.Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

II.

Se nelle Chiese possa usarsi la luce elettrica.

A Rmis locorum Ordinariis non semel postremis hisce annis exquisitum fuit, utrum in Ecclesiis adhiberi liceret lucem electricam tam ad dissipandas tenebras, quam ad pompam exteriorem augendam. Nuper vero Sacrorum Rituum Congregationi propositum fuit Dubium: " Utrum lux electrica adhiberi possit in Ecclesiis? „ — Quare Emi Patres Sacris tuendis Ritibus praepositi in Ordinariis Comitiis, ad Vaticanum infrascripta die habitis, rescribendum censuerunt: " *Ad cultum, Negative. Ad depellendas autem tenebras, Ecclesiasque splendidius illuminandas, Affirmative; cauto tamen ne modus speciem praeseferat theatralem.* „ Atque ita rescripserunt, et servari mandarunt die 4 Iunii 1895.

C. Card. Aloisi-Masella, *S.R.C.Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

III.

Circa l' officio de' socii dei Santi Patroni — l' officio della dedicaz. delle Chiese diocesane pei Regolari — gli officii votivi della B. V. Immacolata in sabbatis *e degli altri* semel in mense.

Ord. Capuccinor. Prov. Hollandicae — 22 Iun. 1895 — R. P. Albertus a Drunen, Minister Provincialis Ordinis Capuccinorum Provinciae Hollandicae, humiliter Sacram Rituum Congregationem supplicavit pro declaratione infrascriptorum Dubiorum.

I. Decreto Sacrae Rituum Congregationis 12 Iulii 1889 in *Ruremunden.* ad Dubium IV declaratum fuit, Rubricam ultimo reformatam, qua praescribitur de Sanctis Sociis Patroni vel Titularis nihil fieri, si descripti sint sub Officio duplici minori, non tamen alicuius Ecclesiae Doctoris, vel semiduplici, non esse retroactivam, ideoque officium de eis adhuc hodie agendum esse, uti olim fieri debebat. Hinc quaeritur, nunc post revisionem novi Kalendarii Ordinis S. Francisci Capuccinorum, a Sacra Rituum Congregatione die 27 Augusti 1893 approbati, de Sanctis Sociis Patroni seu Titularis officium etiam nunc, uti antea, a nostralibus agendum sit, praesertim cum dies, quibus praefati Socii antea affixi erant, hodie non amplius in dicto Kalendario novo liberi inveniantur?

II. Regulares, qui Kalendarium proprium habent et iam celebrant Dedicationem Omnium Ecclesiarum Ordinis, tenenturne celebrare in Regione Hollandica, sub ritu duplici primae classis cum Octava, Dedicationem Omnium Ecclesiarum Regni, Dominica immediate sequenti Octavam Festivitatis Omnium Sanctorum, uti in Gallia et Belgio, vel potius Dedicationem Omnium Ecclesiarum respectivae Dioeceseos, ubi haec Dedicatio alia die, qua Anniversarium Dedicationis Ecclesiae Cathedralis, celebratur?

III. Ex antiquissima consuetudine et ex Apostolicis Indultis, prouti etiam ex antiquis et recentioribus Breviariis Ordinis Capuccinorum constat, Fratres Minores eiusdem Ordinis, etiam tempore Quadragesimae et Adventus, diebus non impeditis, recitare sub ritu semiduplici Officia votiva Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis in Sabbatis, et S. Francisci et S. Clarae Assisiensis semel in mense: quaeritur, utrum huiusmodi privilegium extendatur, sive ad Ferias temporis Passionis et ad Ferias Adventus, quae a die 17 usque ad 24 de-

cembris decurrunt, sive ad Vigilias et ad quatuor tempora, quocumque anni tempore occurrentia?

Et Sacra eadem Rituum Congregatio, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, omnibusque maturo examine perpensis, respondendum censuit:

Ad I. Negative.

Ad II. Regulares in casu tantummodo celebrent Anniversarium Dedicationis Omnium Ecclesiarum Ordinis, die statuta; et Dedicationis Cathedralis Ecclesiae, si degunt in civitate Episcopali, sub ritu duplici secundae classis sine Octava.

Ad III. Negative in omnibus.

Et ita declaravit. Die 22 Iunii 1895.

C. Card. Aloisi-Masella *S.R.C.Praef.*

Aloisius Tripepi *Secret.*

IV.

Se i canonici non parati possono stare in piedi al Confiteor — *Se il clero nelle processioni debba sempre esser preceduto dalla croce astile in mezzo a due ceroferarii — Se il cappellano celebrante coi ministri nelle processioni possa andare avanti al capitolo cattedrale — Circa il modo di dar l' acqua lustrale al clero in processione — Se valga la consuetud. di usare il rocchetto invece della cotta nell' amministrazione dei Sacramenti.*

Pisana — 22 Iun. 1895 — R.mi Canonici Ecclesiae Primatialis Pisarum, summopere optantes, ut a Clero praefatae Ecclesiae in sacris functionibus peragendis omnia ad Rubricarum et decretorum praescriptum rite componantur, Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia pro opportuna resolutione humillime proposuerunt, nimirum:

I. Ad confessionem Clerus in Choro genua flectit, praeter Praesules et Canonicos, qui quamvis non sint parati, confessionem faciunt bini et bini, stantes: quod etiam a R.mo Capitulo statutum est; quaeritur, an haec praxis sit conformis praescriptionibus liturgicis?

II. In processionibus Clerus semper praeceditur a cruce hastata cum duobus acolythis gestantibus candelabra; quaeritur, an idem servandum sit in processionibus, quae in Ecclesia Primatiali Pisana fiunt Sabbatis Quadragesimæ post Completorium, et dominicis a Paschate ad Ascensionem post Tertiam?

III. An sustineri queat consuetudo, qua Cappellanus hebdomadarius celebrans, et pluvialistae qui cum eo unum corpus efficiunt, in processionibus incedant ante Canonicos?

IV. Utrum servari possit praxis, qua Sacerdos pluviali indutus ad januam Ecclesiae Clerum processionaliter ingredientem excipiat et aqua lustrali aspergat?

V. An continuari possit in Archidioecesi Pisana usus rocheti, loco superpellicei, in administratione Sacramentorum?

Sacra autem Rituum Congregatio, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, attentisque etiam Pisanae Archidioecesos specialibus consuetudinibus, una cum praescriptionibus liturgicis in casu, rescribendum censuit:

Ad I. et II. Affirmative.

Ad III. Negative, et celebrantem paratum cum assistentibus praecedentia frui debere.

Ad IV. Consuetudo proposita servari potest, dummodo Sacerdos aquam benedictam per aspersionem det cuncto Clero, non exceptis Canonicis, celebranti vero per contactum, et pluviali non utatur, juxta decretum in una Taurin. Praeeminentiarum, diei 12 Sept. 1699. 88. 3530. ad 1.

Ad V. Curet R.mus Archiep. ut superpellicei usus introducatur, juxta Rituale Romanum. Atque ita rescripsit die 22. Iunii 1895.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Circa il rito di ricevere i confratelli di un Sodalizio, e la facoltà di suddelegare a tal funzione.

In multis confraternitatibus, congre-

gationibus, seu associationibus, v. g. in iis quae a Prima Primaria dependent, usu receptum est, ut in congregationes, confraternitates, piasque associationes admitti cupientes desiderium suum consilio et Directori Congregationis prius aperiant, qui si, deliberatione adhibita, annuant petitioni, dies statuitur, quo postulantes solemni ritu et forma recipiuntur. Eo die omnes conveniunt in sodalitatis ecclesiam, concio habetur, postulantes juxta formulam consecrationis B. Mariae Virginis alta voce emittunt; dein *Rector manu extensa haec vel similia profert: Ego auctoritate mihi concessa recipio vos in congregationem, participesque facio indulgentiarum et privilegiorum,* etc.

Jamvero ad majorem istiusmodi receptionis solemnitatem saepe saepius a Rectore invitatur sacerdos extraneus, qui concionem habet, caeremoniae praeest, numismata, rosaria, scapularia, aliaque signa, quae sunt sodalibus tradenda, benedicit, imo et profert verba superius relata.

Plerique ex Congregationum Rectoribus id fieri posse pro certo habent, sive quia dictorum coeremoniam ut essentialem non habent, sed solam inscriptionem in albo sufficere putant, sive quia persuasum habent facultatem sodales recipiendi se posse subdelegare; hinc quaeritur:

1. *An istiusmodi ritus sit habendus ut essentialis?* quatenus negative,

2. *An Moderator associationis munus admissionem eo modo peragendi alteri sacerdoti committere possit?*

3. *An id possit eo saltem in casu quo Associationis statuta, approbante Ordinario, hanc ei facultatem expresse asserrent?*

Resp. Ad primam partem, *quoad actum receptionis in Sodalitatem et benedictionem scapularium, rosariorum* etc. *Affirmative; quoad ceteras caeremonias, Negative.*

Ad secundam partem, *Affirmative, si habeat potestatem subdelegandi;* secus *Negative.*

Ad tertiam partem *Affirmative.* 3 Dec. 1892.

—

Sacra Congregaz. Suprema del S. Officio.

Di nuovo si condanna, anche nel culto privato, la immagine di N. S. del Sacro Cuore non approvata dalla S. Sede.

Decretum — *Feria IV 3. Aprilis 1895.* — In Suprema Congregatione E.morum ac R.morum Patrum contra haereticam pravitatem Generalium Inquisitorum non semel actum est de norma praescribenda Archiconfraternitati Romanae et Sodalitati Religiosorum Issodunensium colendi B. Virginem Dei Genitricem Mariam sub titulo *Dominae Nostrae a Sacro Corde Iesu,* et de Imaginibus ipsius B. Virginis, quae illam repraesentant expansis manibus stantem, et puerum Iesum ante illius genua item stantem. Et titulum quidem admitti posse, Imagines autem non probari et a publica veneratione removendas esse decretum est, ac tolerari tantummodo in Ecclesia Sodalium Issodunensium; inducendas vero esse, quantum fieri possit, Imagines B. Mariae Virginis Puerum Iesum in ulnis gestantis. Sperandum fuerat has Supremae Congregationis praescriptiones debita obedientia excipiendas esse, et excutioni fideliter mandandas. At contra, non sine aegritudine compertum est Imagines non probatas pluribus exemplaribus iterum impressas passim evulgari, et fidelibus distribui adversus decreta et mentem huius Sacrae Congregationis: duos praeterea editos libellos, qui inscribuntur *Chemin de la Croix du Sacré Coeur* et *Le Rosaire de Notre Dame du Sacre Coeur;* iisque libellis antiquas ab Ecclesia probatas, commendatas et quotidianum in usum maxima cum fidelium utititate inductas pias precationes in aliam veluti faciem et figuram transformari.

Hinc Sacer Ordo summopere sollicitus de lege supplicandi, quae legi credendi respondeat, re mature perpensa, priora decreta confirmando, et quatenus opus sit, innovando, imagines, de quibus supra, iterum improbat, et fidelium venerationi ac pietati proponi vetat, et ubi toleratae fuerunt, caute prudenterque removeri, et earum loco probatas restitui praecipit.

Libellos autem supra memoratos, aliosque similes iterum improbat et proscribit ac novas precandi formulas in illis vel in eorum quolibet propositas, quominus publice recitentur prohibet, et a quovis usu publico arcendas mandat.

Abs re non erit hic in mentem revocare monitum generale adiectum decreto feriae IV diei 13 Ianuarii 1875, quod ita se habet: " Mandavit praeterea Eadem Sanctitas Sua per huiusmodi publicationem monendos esse alios etiam scriptores, qui ingenia sua acuunt, super iis aliisque id genus argumentis, quae novitatem sapiunt, ac sub pietatis specie insuetos cultus titulos etiam per ephemerides promovere student, ut ab eorum proposito desistant; ac perpendant periculum, quod subest pertrahendi fideles in errorem etiam circa Fidei dogmata, et ansam praebendi Religionis osoribus ad detrahendum puritati doctrinae catholicae ac verae pietati. „

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

CAPO V.

Gerarchia.

(Cont. V. pag. 107—110 di q. Parte)

Articolo VII.

Cardinale Protettore.

Sommario — 286 Origine dei Cardinali protettori.—287. Attribuzioni antiche di questi — 288. Attribuzioni in vigore — 289. Ciò che inoltre può fare — 290. Attribuzioni speciali — 291. Cardinal protettore per gl' istituti di voti semplici.

286. Alla gerarchia degl' istituti di voti semplici, oltre la potestà dei superiori interni, vuolsi aggiungere quella pure dei Cardinali protettori. Che cosa siano questi Cardinali e che cosa possano fare in cosiffatti istituti, diremo brevemente.

Checchè sia dei protettori che si assegnavano in antico e alle chiese ed ai monasteri, perchè li difendessero dai nemici esterni, senza turbamento della pace necessaria ai religiosi addetti alla contemplazione delle cose celesti (v. Card. Petra T. 4, p. 162 n. 2); l' uso di assegnare un Cardinal protettore a ciascun ordine o istituto religioso trae origine da S. Francesco di Assisi, il quale, avendone avuta rivelazione dal Signore (1), così prescrisse nella regola approvata dalla Chiesa: " Per obedientiam ad hoc iniungo ministris ut petant a Domino Papa unum de Sanctae Ecclesiae Cardinalibus, qui sit gubernator, protector et corrector istius fraternitatis; ut semper subditi pedibus eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae, stabiles in fide catholica, paupertatem et humilitatem et sanctum Evangelium Domini nostri Iesu Christi, quod firmiter promittimus, observemus. „ Il Santo adunque stabilì che si dovesse implorare dalla S. Sede un Cardinale che fosse *governatore, protettore e correttore* di tutto l' Ordine, vegliando al retto adempimento dei voti professati, ed alla docile sommissione alla S. Sede.

287. Così fu concesso un Cardinale protettore all' Ordine Serafico ed agli altri Ordini ancora. Dovendo *governare* e *correggere*, avea egli perciò una larga giurisdizione anche nel foro esterno, e, come si raccoglie da una Bolla di Sisto IV, citato dal Pellizzari (Manuale Regul. tract. 8, cap. 8 n. 161), a lui veniva commessa l' ultima risoluzione di qualsivoglia causa. Una sì ampia potestà, residente in un solo soggetto, non potè non degenerare col progresso del tempo

(1) Ecco come parla il Wadding di questa rivelazione (*Annales Minor.* anno 1217 n. 2): Vidit in somniis gallinam pullos plurimos sub alis congregare, a supervolitantibus milvis defendere volentem, nec tamen omnes potuisse, pluresque proinde patuisse ruinae; magnae vero alterius volucris sub alis pericula subterfugisse. Expergefactus autem vir sanctus, dum somnii intepretationem peteret a Domino, eam ita accepit, ut intellexerit se per gallinam; discipulos per pullos; et Cardinalem in protectorem assumendum per volucrem magnarum alarum demonstrari. „

in abusi. Si lamentarono arbitrii da questo protettorato, e perturbazioni e scandali negli Ordini religiosi, da reclamare provvedimenti opportuni dei RR. Pontefici. Di qui le Bolle di Gregorio IX, di Sisto IV, di Giulio II, i quali limitarono le attribuzioni dei Cardinali protettori, e finalmente la Costituzione *Christifidelium* d'Innocenzo XII del dì 17 febbraio 1694, che confermò le prescrizioni dei precedenti RR. Pontefici e ne aggiunse delle nuove. Essendo quest'ultima Costituzione in vigore tuttodì, e formando essa il diritto vigente dei Cardinali protettori, noi ne daremo in fedele sunto il contenuto come si legge nel Bollario ediz. Torinese Tom. XX, pag. 594.

288. — 1.° Il Cardinale protettore, ivi sta detto, non può ingerirsi in cause o in affari non risguardanti l'intero Ordine religioso; e però:

a) Non può correggere o mutare gli statuti del capitolo generale o provinciale o conventuale, salvo nel caso che tutto l'ordine deviasse dalla fede cattolica o dall'obbedienza dovuta alla S. R. Chiesa.

b) Non può nè istituire nè destituire alcun superiore od officiale.

c) Non può promuovere alcun religioso a qualsivoglia grado, ovvero da questo rimuoverlo.

d) Non può mandare alcun religioso da un luogo ad un altro, nè dargli licenza di andare altrove.

e) Non può infliggergli alcuna pena, nè liberarnelo quando gli sia stata inflitta.

f) Non può concedergli l'uso di alcuna camera, o di qualche libro, o di checchè altro.

g) I Religiosi che impetrassero qualche cosa interdetta al Cardinale protettore, o che si avvalessero delle licenze così ottenute, sarebbéro da punire come di grave colpa.

h) Quand'anche alcuni religiosi deviassero dalla fede cattolica, purchè la defezione non sia di tutto l'Ordine, non si appartiene al Cardinale protettore di prendere gli opportuni provvedimenti (n. 2-6).

2. Allorchè i religiosi possono interporre appello o ricorso da' decreti o dalle sentenze dei loro prelati, questo appello o ricorso non può rivolgersi al Cardinale protettore, ma alla S. C. de' Vescovi e Regolari (n. 7).

3. Le elezioni o le deputazioni dei superiori che prima si facevano dai Cardinali protettori, or sono ridotti ai limiti dei sacri canoni o delle regole di ciascun istituto, ovvero al modo ed alla forma da stabilirsi dalla S. Sede nei comizii generali (n. 8).

4. Le facoltà che prima competevano al Cardinale protettore di ordinare o disporre negli Ordini religiosi in forza delle costituzioni de' singoli Ordini o per indulti apostolici, vengono trasferite alle rispettive Sacre Congregazioni romane, secondo la qualità delle cose. Quelle che loro competevano per consuetudine, vengono abolite (n. 9.).

5. Quando nelle cause dei Regolari, che si agitano presso le sacre Congregazioni romane, ci sia bisogno di chiedere informazioni o voti, questi non dovranno darsi dal Cardinale protettore, che solo quando si tratti dell'intero Ordine religioso: negli altri casi, il voto o l'informazione deve darsi dal superiore generale dell'Ordine, ovvero dal procuratore generale (n. 10.).

6. Nei comizii, specialmente generali, per la elezione dei superiori, interviene il Cardinale protettore per salvaguardare la libertà dei votanti, anche da esterne pressioni: il detto Cardinale darà pure il voto proprio se e come *juxta cuiuscumque Ordinis regulas, statuta vel alias competit* (n. 11).

7. Nè il Cardinale protettore, nè alcun altro, e nemmeno le stesse Congregazioni dei Cardinali, potranno supplire i voti degli assenti; ma tutto il diritto alla elezione si consolida nei presenti.

Sono queste le precipue disposizioni della interessante Bolla innocenziana,

donde si raccoglie che oggidì è cessata, per diritto comune, ogni giurisdizione presso il Cardinale protettore, il quale non ha, per lo più, altro mandato che quello solo di proteggere e coadiuvare l'istituto a sè commesso, e solo nel caso che tutto l'Ordine deviasse dalla fede cattolica, potrebbe il Cardinale protettore esercitarvi giurisdizione.

289. Dal perchè poi non abbia vera giurisdizione il Cardinal protettore sulle cose dell'Ordine, non ne viene che non possa immischiarvisi per nulla; imperocchè la protezione che vi esercita, può estendersi a qualunque cosa riguarda il bene dell'istituto, e di cui sia richiesto: può estendersi ancora, e specialmente, alla tutela dei religiosi che vengano perseguitati o vessati ingiustamente. Solo non può imporsi come un diretto superiore, nè può costringere ai suoi decreti. Si ascolti il Bouix (De Iure Regul. T. II, Par. V, Sect. II, Cap. IV, qu. 5. n. 18): " Ex eo vero quod Cardinalis protector jurisdictionaliter religiosorum causis et negotiis sese ingerere nequeat, sequitur non posse in iis sese immiscere quatenus protector, id est, adiutor, amicus et advocatus. Imo hoc ipsius officium est, praesertim ubi tutandi sunt religiosi ab iniuriis et oppressionibus. Agit autem ut protector qui requisitus juvamen praestat. Quod si Cardinalis protector non requirentibus aut invitis religionis praelatis, dirimenda negotia sibi arroget, non protegit, sed eorumdem praelatorum iurisdictionem invadit, ac eas inducit perturbationes quas sublatas voluit Innocentius XII. „

290 Ma in nessun caso il Card. protettore potrebbe esercitare diretta giurisdizione nell'Ordine a sè commesso? Potrebbe, come giustamente osserva il Bouix (l. c. q. 6. et 7.), in due casi: 1.° Quando dal Papa ne avesse avuta speciale facoltà. — 2.° Quando le regole o le costituzioni dell'istituto, debitamente approvate dalla S. Sede, attribuiscano al Card. protettore qualche giurisdizione. Nell'un caso e nell'altro sarebbe il Papa stesso che deroghereb be per giuste ragioni al diritto comune.

291. Ciò che si è detto del Cardinal protettore, vale così per gl'istituti di voti solenni, come per quelli di voti semplici? — Vale certo e per gli uni e per gli altri, deputandosi anche oggidì per ciascuno di siffatti istituti un Card. protettore. E non solo per gl'istituti maschili, ma sì ancora pei femminili: anzi per questi ultimi più che pei primi il Card. protettore suole avere particolari attribuzioni e talvolta vera e speciale giurisdizione. Anche per qualche singolo convento, o associazione, o confraternita si suol concedere dal Papa un Card. protettore, sì a maggior decoro del corpo morale, e sì a tutela ed a custodia di esso. Ma per tutti corrono le stesse norme e le attribuzioni medesime.

—

CONSULTAZIONI.

VIII.

Differenza fra una chiesa consacrata e una chiesa benedetta.

Disputano fra loro Sisto e Cornelio circa la differenza che corre fra la chiesa consacrata e benedetta. Il primo dice essere queste fra loro in sostanza simili, differenti solo nel rito maggiore o minore con cui si deputano al culto di Dio. Il secondo sostiene che vi sia sostanziale differenza fra l'una e l'altra chiesa con effetti anche sostanzialmente differenti.

Si chiede: Qual differenza deve riconoscersi fra la chiesa benedetta e la chiesa consacrata?

Ecco come insegna il Baruffaldo (Ad Ritual. Rom. Comment. Tit. 72, n. 3 e seqq.), sull'autorità del Quarti: " Benedictio simplex et consecratio Ecclesiarum differunt in hoc quod prima minori solemnitate fit, quam secunda: simplex enim benedictio, quae verbalis dicitur, fit solis verbis et simplicioribus ritibus: consecratio vero est benedictio realis, quae fit unctione ex sacro oleo et chrismate.

a quibus nobilius significatur excellentia divinae majestatis, cui templum dedicatur. Prima a quolibet sacerdote ministrari potest (habita tamen facultate ab Episcopo); secunda ad ministrum majoris dignitatis pertinet, nempe ad solum Episcopum, Quart. *de Bened. solemn. num.* 157. „

La differenza dunque che assegnano questi autori fra la chiesa benedetta e la consacrata, è solo nella minore o maggiore solennità onde se ne compie il rito, e nella minore o maggiore significazione della maestà divina, al quale il tempio è dedicato.

Ma con pace di questi DD., a noi sembra che, oltre a ciò, la benedizione differisca anche sostanzialmente dalla consacrazione e rechi effetti diversi. La stessa diversità del rito, assai più nobile e solenne, onde si compie la consacrazione, a differenza della benedizione, ne dimostra la diversità sostanziale. Nella benedizione infatti non si ripete che la sola antifona: " Benedic Domine domum istam nomini tuo aedificatam, „ e si asperge la chiesa coll' acqua semplicemente benedetta. Nell'orazione poi si dice a Dio: " Effunde super hanc orationis domum gratiam tuam; ut ab omnibus hic nomen tuum invocantibus auxilium tuae misericordiae sentiatur „ (Ritual. Rom. *Rit. benedicendi novam Eccles.*). Con ciò altro non si fa che rendere sacro un luogo profano, affinchè diventi atto alla celebrazione dei divini misteri.

Non così nella consacrazione. In questa si usano acque specialmente benedette con altri elementi di mistico significato; si usano aspersioni, incensazioni, unzioni sacre e riti molti e svariati colla più grande solennità. Nel magnifico *Praefatio* poi s'invoca la discesa dello Spirito Santo sul sacro tempio affinchè siano prestamente esaudite le preghiere dei fedeli: " Descendat, vi si dice,.... Spiritus Sanctus tuus septiformis gratiae ubertate redundans; ut quotiescumque in hac domo tua sanctum nomen tuum fuerit invocatum, eorum qui te invocaverint a te pio Domino preces exaudiantur. „ E seguono queste non meno eccelse preghiere: " O beata et sancta Trinitas, quae omnia purificas, omnia mundas et omnia perornas; o beata Majestas Dei quae cuncta imples, cuncta contines, cuncta disponis; o beata et sancta manus Dei quae omnia sanctificas, omnia benedicis, omnia locupletas; o Sancte Sanctorum Deus, tuam clementiam humillima devotione deposcimus, ut hanc Ecclesiam tuam per nostrae humilitatis famulatum purificare, benedicere et consecrare perpetua sanctificationis tuae ubertate digneris. Hic quoque Sacerdotes sacrificia tibi laudis offerant. Hic fideles populi vota persolvant. Hic peccatorum onera solvantur, fidelesque lapsi reparentur. In hac ergo, quaesumus Domine, domo tua Spiritus Sancti gratia aegroti sanentur; infirmi recuperentur; claudi curentur; leprosi mundentur; caeci illuminentur; daemonia eiiciantur. „ Chi non vede qui una destinazione tutta speciale del sacro tempio perchè diventi davvero la casa di Dio, dove Dio dimori colla sua adorabile Maestà, e sia sollecito di accogliere i voti dei cristiani e soddisfarli? Non sembra che anche qui si avveri ciò ch'ebbe luogo nella dedicazione del tempio di Salomone, dove " Majestas Domini replevit domum? „ (2. Paral. VII, 1), e del quale Dio stesso ebbe a dire: " Oculi quoque mei erunt aperti, et aures meae erectae, ad orationem eius, qui in loco isto oraverit „? (l. c. v. 15).

Vi ha dunque intrinseca differenza fra la benedizione e la consacrazione della chiesa. Con quella un luogo da profano si fa divenir sacro pel culto del Signore; con questa un luogo si consacra di proposito a Dio, affinchè diventi sua dimora speciale e permanente sulla terra. Per quella si permette che si compiano i divini misteri, in modo che si eviti la profanazione; per questa i divini misteri si rendono obbligatorii, dal perchè il tempio è a Dio consacrato ed ivi risiede in modo speciale la Maestà di Lui. Se vuolsi una similitudine che spieghi meglio tal

differenza, possiamo dire che la chiesa benedetta è come il tabernacolo dell'antico Patto, in cui si custodiva l'Arca e si compivano i sacri riti per necessità, non avendosi altro luogo più proprio e più decoroso (Ex. c. 35, v. 11 seqq.); la chiesa consacrata è come il tempio di Salomone, in cui tutti ravvisano la vera casa di Dio stabile e permanente che inspirava pietà e santità. O se si vuole un'altra similitudine, potremo paragonare la benedizione alla beatificazione dei servi di Dio, dei quali il culto si permette a qualche città o provincia, o famiglia religiosa; la consacrazione poi alla canonizzazione dei Santi, dei quali il culto s'impone e si ordina ai fedeli tutti (Bened. XIV *De Canoniz. Serv. Dei* L. I, c. 39).

Di qui viene che la benedizione della Chiesa può farla un semplice sacerdote con permesso del Vescovo; la consacrazione deve farla il solo Vescovo. — Se si polluisce la chiesa benedetta, può riconciliarsi da un semplice sacerdote con venia del Vescovo; se si polluisce la chiesa consacrata, deve riconciliarsi solamente dal Vescovo. — Nella chiesa benedetta, dopo la benedizione, deve celebrarsi la messa corrente senza commemorarsi punto la data benedizione; nella chiesa consacrata deve celebrarsi la messa della consacrazione tutta propria di quel rito. — La benedizione della chiesa non può considerarsi come una festa; la consacrazione deve considerarsi non solo come festa, ma come la massima delle feste, da celebrarsi col rito doppio di 1.ª classe, a cui si premette il digiuno e le vigilie, e si fa seguire l'ottava.—La benedizione non si commemora mai più nel corso degli anni che seguono; la consacrazione si commemora in ogni anno col rito maggiore di 1.ª classe e coll'ottava.—Finalmente per la benedizione non vi hanno indulgenze speciali da guadagnare; per la consacrazione il Vescovo può impartire un anno d'indulgenza il giorno in cui consacra la chiesa, e 40 giorni in ogni anniversario di detta consacrazione.

Dal fin qui detto proviene che il vero tempio di Dio non è la chiesa o l'oratorio benedetto, ma solo la chiesa consacrata, dove in modo speciale risiede la maestà divina, e dove le preghiere dei fedeli sono più facilmente esaudite. Perciò scrisse il Castaldo (*Prax.* l. 2 sect. 11 c. 6 n. 3) che ogni chiesa benedetta dovrebbe poi dal Vescovo essere consacrata: " Ecclesia autem hoc modo a simplici sacerdote benedicta debet omnino opportuno tempore postea ab Episcopo consecrari „ — " Eo quia, comenta il Baruffaldo (T. 72, n. 89), benedictio est in subsidium, et ad modum provisionis, non autem de natura loci tam digni, qui de iure consecrandus est. „

IX.

Se una chiesa discrostata internamente da un incendio, ha bisogno di nuova consacrazione.

Nella chiesa cattedrale di C., sviluppatosi un incendio, andò via tutta la crosta interna delle mura colle croci.

Si chiede: Vi ha bisogno di nuova consacrazione?

Il Ferraris (ed altri molti canonisti da lui citati), parlando della dissacrazione della Chiesa così scrive (v. Ecclesia, art. IV n. 23): " Si ecclesia igne ita comburatur ut parietes interiores ex toto, vel ex maiori parte sint devastati, vel abrasi, quamvis non corruant, indiget nova consecratione; cap. *ecclesiis*, 20, distint. 1 de Consecrat. ibi: *Nis ab igne exustae.*„ E ne adduce la ragione: " Et ratio est quia in parietibus, ubi sunt cruces et inunctiones fit consecratio, adeoque illis ex toto, vel ex maiori parte devastatis, seu exustis, execratur ecclesia et indiget nova consecratione. „

Secondo questa dottrina, ch'è comune ai DD. antichi, una chiesa in cui per causa d'incendio sia stata consumata tutta la crosta interna colle croci, deve considerarsi come dissacrata, e però abbisognosa di nuova consacrazione. Nondimeno vuolsi oggidì tenere tutt'altrimenti.

La S. C. de' Riti ha in più luoghi dichiarato che quand'anche siano distrutte interamente le croci delle pareti; quand'anche sia stato tolto l'intero intonaco, e questo non successivamente, ma simultanemente, pur tuttavia la chiesa non ha bisogno di consacrazione. Così il 23 giu. *in Policastren.;* il 13 luglio 1883 *in Nitrien.;* il 16 genn. 1886 *in Barchinonen.;* il 5 maggio 1882 *in Senien.;* il 26 giu. 1884 *in Tridentina* (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. II, p. 58; Vol. IX, Par. I, p. 7). A cagione di brevità riferiremo solo i due ultimi decreti citati.

" In ecclesia S. Viti civitatis Fluminensis in Dioec. Senien. et Modrussen. instaurationis maiorisque gratia decoris nova incrustatio interna ex materia marmorea superinducta est, atque in eum finem, permittente Ordinario, prior incrustatio, vulgo *intonaco*, in qua dipictae erant cruces, et signa consecrationis, per totum internum Ecclesiae spatium decussa fuit simul cum crucibus, et quidem id insimul, non successive, quia sic artificibus necessarium visum est. In reliquo vero per totam ecclesiam, sive intra, sive extra, nihil est mutatum, signanter altare majus, et omnia alia consecrata altaria manserunt illaesa. Neque durante instauratione aliquid aliud accidit, quo ecclesia censeri possit profanata, seu violata. An in hoc casu ecclesia suam consecrationem amiserit, indigeatque nova consecratione?—Resp.: Negative ad primam partem; ad secundam, provisum in prima; et iterum dipingantur vel apponantur cruces in parietibus, in testimonium peractae consecrationis „ (5 1882 in Senien. et Modrussen).

" An post Decr. in una Senien. 5 maii 1882 Ecclesiae consecratae, e quarum parietibus crusta, vulgo *intonaco*, maiori ex parte disiecta fuit, tamquam execratae habendae sint, ideoque nova indigeant consecratione? — Resp.: Negative ad utramque partem „ (26 iun. 1894 in Tridentina).

Dopo siffatte dichiarazioni non ha più dubbio che non debbano considerarsi dissacrate le chiese che han perduto l'intero intonaco e le croce, anche simultaneamente.

Ma non vi ha il Cap. *Ecclesiis:* 20, dist. 1 *de Consecr.* citato dal Ferraris e dagli altri Autori che vuol dissacrate le chiese quando siano bruciate nell'interno? Ha perduto questo canone oggidì ogni vigore?

È vero che tal canone è inserito nel Decreto di Graziano che non è obbligatorio in tutto, ma solo nei decreti generali di Sommi Pontefici o di Concilii ecumenici. Questo canone però si appartiene al concilio ecumenico di Nicea, e però anche oggidì ha il suo valore. Ma esaminiamolo attentamente e vediamo se possa davvero interpretarsi giusta il senso attribuitogli da quei DD.

" Ecclesiis, ivi si legge, semel Deo consecratis non debet iterum consecratio adhiberi, nisi aut AB IGNE EXUSTAE; aut sanguinis effusione; aut cuiusque semine pollutae fuerint, quia sicut infans a qualicumque sacerdote in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti baptizatus, non debet iterum baptizari, ita nec locus Deo dicatus iterum consecrandus est, nisi propter eas causas quas superius nominavimus, si tamen fidemSanctae Trinitatis tenuerint qui eum consecraverunt. „

Qui dunque si fa obbligo di riconsacrar la chiesa quando sia *ab igne exusta.* Può dirsi *ab igne exusta* laddove il fuoco abbia consumato solo la crosta delle mura interne? Come ognun vede, in tal caso l'ustione non è della intera chiesa ma del solo intonaco. La consacrazione poi della chiesa, tuttochè si faccia sulle dodici croci, non riguarda le sole croci, ma l'intera fabbrica e tutte le mura formate di pietre unite fra loro. Finchè dunque le mura stanno in piedi e le pietre non hanno perduto il loro cemento, la chiesa, tuttochè investita d'incendio e scrostata nelle pareti, non può dirsi dissacrata.

Ciò ben si raccoglie dal comento che fa la Glossa del detto canone. " *Exustae*, essa dice, pro maiori parte... cum scilicet ita comburitur, quando *destruatur*

vel *decrustatur inferius et exterius*: tunc execratur. Consecratio enim Ecclesiae maxime consistit in unctione exteriori et conjunctione et dispositione lapidum. „ Vuolsi dunque la distruzione della chiesa, o almanco lo scrostamento *interno ed esterno* per forma che le pietre si riducano fra loro disunite e sconnesse: in tal caso solamente si avrà la dissacrazione, e la necessità di una consacrazione novella dopo i restauri.

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

36.

Se nella consacrazione dell' altare portatile le reliquie debbano chiudersi in cassetta, col sigillo del Vescovo, prima di collocarsi nel sepolcro.

D. Circa la consacrazione dell' altare portatile v'ha quistione fra Cosmo e Damiano: quegli dice che le reliquie da riporsi nel sepolcro debbono esser chiuse in cassetta col sigillo del Vescovo; questi nega: chi ha ragione?

R. Nella consacrazione della Chiesa e dell' altare fisso, è certo che le reliquie devono collocarsi in una cassetta sigillata, così prescrivendo il Pontificale: " Pontifex parat reliquias in altari consecrando includendas, ponens eas in decenti et mundo vasculo, cum tribus granis thuris... sigillans ipsum vasculum diligenter „ (Pont. Rom. *De Eccl. Dedic. et De Alt. Consecr.*).

Non così però nella consacrazione dell' altare portatile. Per esso il Pontificale vuol solo questo: " Parantur... aliquae reliquiae cum tribus granis incensi in altari recludendae „ (Pont. Rom. *De alt. portat. consecr.*). Devono prepararsi solo alcune reliquie coi grani d'incenso da chiudersi nell' altare. Queste reliquie possono avvolgersi in carta col nome del Santo, al quale appartengono, senza bisogno di apporvi il sigillo colla ceralacca.

È vero che Alessandro III prescrisse il sigillo all'altare; ma questo non è se non la lapida del sepolcretto cementato col gesso. Si ascolti il Catalano (Comm. ad Pont. Rom. L. II, p. 198), il quale, parlando della consacrazione degli altari portatili, così scrive: " Sigillum altaris, iuxta sententiam constitutionis Alexandri III, insertae textu canonico, nihil aliud est, quam lapis calce, vel gypso firmatus super sepulchrum, quod claudit reliquias, ideoque si forte frangatur lapis iste, fit exsecratum altare, siquidem reliquiae possent faciliter auferri aut immutari. „

Da ciò si vede chiaro come nel caso, ha ragione Damiano e non già Cosmo.

37.

Se i canonici con cura abituale possano ascoltare le confessioni sacramentali senza facoltà del Vescovo e senza esame.

D. In T. è un Capitolo cattedrale, con cura abituale, che si esercita da un Arciprete. I canonici, dal perchè hanno la detta cura abituale, credonsi disobbligati di ottenere licenza dal Vescovo di ascoltare le confessioni dei fedeli, e di essere sottoposti all' esame. — Deve il Vescovo consentire?

R. Non deve per nulla consentire. È vero che il Tridentino vuole che nessun sacerdote possa ascoltare le confessioni sacramentali, " nisi aut per parochiale beneficium, aut ab Episcopis per examen, si illis videbitur esse necessarium,... approbationem... obtineat „ (Sess. 22, cap. 15 de ref.). Ma qui per *beneficio parrocchiale* deve intendersi quello che ha la cura *attuale*, non già *l' abituale*. Si ascolti il De Luca (*De Paroch.* diss. 46 n. 5): " Alii enim canonici eiusdem ecclesiae, penes quam sit cura habitualis, non dicuntur *parochi*, neque eorum beneficia *curata*. „ E però siffatti canonici con cura abituale, se vogliono esercitare la cura, han bisogno di speciale facoltà e di speciale esame, benchè osti una contraria ed immemorabile consuetudine. Così il Garcia (de Benef. P. IX, c. II, n. 182) sull' autorità di decisioni della S. C. del Conc.: " In ecclesiis cathedralibus et collegiatis, in quibus exercetur cura animarum per capellanos amovibiles ad nutum capitulorum, aut per se ipsosmet canonicos, absque examine ab immemoriali tempore, hoc non obstante omnes tenentur subiicere se examini Episcoporum. „

Ma in più recente decisione la S. C. del Conc. ha definito tassativamente che i canonici con cura abituale, per ascoltare la confessione dei fedeli, han bisogno della venia del Vescovo, il quale ha diritto di sottoporli all' esame. Così *in Baren.* il dì 1 aprile 1876 ai dubbii: " I. An canonici Ecclesiae Metrop. Barensis confessiones sacramentales absque approbatione Ordinarii, valide et licite excipere possint in casu. — II. An canonici

praedicti, qui nominarunt ad curam animarum et qui sunt amovibiles ad nutum Capituli, indigeant, ad curam animarum exercendam, approbatione Ordinarii praevio examine in casu ? „ — la S. C. risposse: " Ad I. Negative — Ad II. Affirmative quoad approbationem, etiam praevio examine, si ita in singulis casibus Ordinarius judicaverit. „ — (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 217). Così pure la S. C. ha risoluto il 16 febbraio 1889 *in S. Agathae Gothorum.*

Non ha dubbio perciò che, quantunque il Capitolo cattedrale di T., nel caso, abbia la cura abituale, pure occorre una speciale facoltà del Vescovo perchè i canonici possano ascoltare le confessioni sacramentali, nè sono disobbligati dall' esame.

38.

Se, e come, si possano esibire alle autorità governative notizie e copie di documenti ecclesiastici, che si richiedono.

D. Spesso i parroci sono richiesti dalle autorità governative di notizie e documenti ecclesiastici, p. e. circa lo stato delle chiese, circa il numero dei matrimonii ecc. Può il parroco esibirli ?

R. Di per se non può. 1.° Perchè le autorità governative non hanno diritto di richiedere quelle cose.—2.° Perchè spesso di quelle cose si valgono a danno della Chiesa. Sarebbe perciò un cooperare a questo danno, e ad una ferita che vorrebbesi recare al privilegio della immunità, il cedere a quelle pretensioni.

Abbiamo detto *di per sè:* imperocchè qualora ci fosse la venia del Sommo Pontefice, potrebbesi cedere colle opportune cautele. E la S. Sede suol concedere ai Vescovi, fra le altre, anche la facoltà " permittendi ut documenta et acta episcopalis curiae ex tabulario ecclesiastico extrahantur, et saeculari potestati tradantur, cum ipsa saecularis potestas id ex officio requisierit, facta saltem quo meliori ac decentiori modo possit declaratione, ex qua pateat ecclesiasticam potestatem ea in re cedere circumstantiarum gravitati iuxta instructiones a S. Sede tributas „ (Facult. *circa Forum et Iudices — Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, p. 105). La S. Sede adunque concede ai Vescovi di permettere che vengano estratti documenti ed atti vescovili dall' archivio ecclesiastico, e vengano consegnati alla potestà secolare quante volte li richiegga di officio, colla condizione che si faccia nel modo migliore e più decente una dichiarazione, donde si dimostri che con ciò si cede alla gravità delle circostanze, giusta le istruzioni ricevute dalla S. Sede.

Dicemmo altrove, *l. c.*, che, nel consegnare l' estratto dei documenti curiali non si richiede una formale protesta ; ma solo una qualche dichiarazione, da cui s' intenda che si rilascia tale estratto per la gravità delle circostanze e per venia ottenuta dalla S. Sede.

Ciò che i Vescovi possono pei documenti dell'archivio vescovile, a più forte ragione possono per quei dell' archivio parrocchiale. Il parroco perciò, richiesto dei detti documenti, perchè possa consegnarli, dovrà rivolgersi al Vescovo, ed averne l' opportuna facoltà.

39.

Se al ℣. Panem de coelo etc. *debba aggiungersi l'*Alleluja *anche fuori il tempo pasquale e la festa colla ottava del* Corpus.

D. In un calendario diocesano si legge : " In expositione SS. Sacramenti *per annum,* occasione 40 Horarum, vel alia quavis de causa seu necessitate, versiculis *Panem de coelo etc.* addendum est *Alleluia*, exceptis tamen Quadragesimae, Adventus et Vigiliarum temporibus. S. R. C. 23 Ian. 1700 *in Fanen.* — Intanto presso Scavini Vol. IV pag. 549 n. 361 s'insegna tutt'altrimenti. " Tempore paschali, ivi si legge, in Benedictione SS. Sacramenti ad vers. *Panem de coelo etc. Alleluja ;* item in die et infra octavam Corporis Christi. Rubrica. „ — Deve aggiungersi l' *Alleluja*, al vers. *Panem de coelo etc.* o pur no, fuori il tempo pasquale e la festa colla ottava del *Corpus ?*

R. È vero che la S. C., il dì 23 gennaio 1700, *in Fanen.* n. 3546, al dubbio : " An in expositione SS. Sacramenti per annum, occasione quadraginta horarum, vel alia quavis de causa, seu necessitate, versiculis *Panem de coelo etc.* sit addendum *Alleluja ?* — rispose : *Affirmative.* Ma è vero altresì che la stessa S. C. il dì 5 luglio 1698 *in Collen.* all' altro dubbio: " An in expositione et depositione SS. Sacramenti etiam causa devotionis, sit addendum *Alleluja*, ℣. *Panem de coelo etc. ?* „ — rispose *Negative.* Nella istruzione Clementina poi, per l' esposizione delle quarantore, al § XXXI, parlandosi del versetto *Panem de coelo etc.*, si prescrive : " A cui s' aggiungerà l' *Alleluja* nel tempo pasquale solamente, ed in tutta l' ottava della festività del *Corpus Domini*, in qualsivoglia esposizione che si faccia. „ Adunque vuolsi stare a queste

ultime dichiarazioni, che non vogliono aggiunto l'*Alleluja* al prefato versetto fuori del tempo pasquale e fuori la festa del *Corpus* colla sua ottava. Così il Baruffaldo (Comm. ad Rit. Tit. LXXX, n. 72): " Additur *Alleluja* in die ipsamet solemnitatis Corporis Christi et per totam ejus octavam, prout etiam fit tempore paschali *et non ultra.* " — Così pure il Gardellini (*Comm. in Instr. Clem.* § 31, n. 2): " Huic versiculo *(Panem de coelo etc.) non semper*, sed juxta temporum exigentiam addi debet *Alleluja*, videlicet tempore paschali et per totam octavam SS. Corporis Christi. "

Ma perchè dunque la S. C. de' Riti *in Fanen.*, come sopra si è visto, dichiarò tutt'altrimenti? Si è dunque contradetta quella S. C.? Il dottissimo Gardellini che propone anch'egli questa difficoltà, la risolve (l. c. n. 3) da suo pari. Egli dice che in quei tempi (nel 1700) non ancora s'era data una regola generale che attribuiva quella parola di allegrezza (l'*Alleluja*) ad alcuni tempi solamente, quando avesse avuto luogo fuori la recitazione dell'officio; e però era diversa la consuetudine delle Chiese. Onde la S. C. dei Riti rispondeva ai quesiti, avendo riguardo alla detta consuetudine. Ma promulgata posteriormente la celebre Istruzione di Clemente XII. nel 1736, si fermò la regola generale circa l'aggiunzione dell'*Alleluja* nel prefato versetto, e se dopo di questa fosse stato proposto quel dubbio *in Fanen.*, sarebbe stato certamente risoluto secondo la detta regola (1).

40.

Se, dopo cantato il Te Deum *di ringraziamento, debba dirsi* Dominus vobiscum *e* Benedicamus Domino.

D Quando occorre di cantare il *Te Deum* di ringraziamento per chiusa di Ss. Esercizii, o per processioni, o per altri motivi, dopo l'orazione, deve aggiungersi *Dominus vobiscum* e *Benedicamus Domino?*

R. Il Rituale, alle processioni *pro gratiarum actione*, in cui fra gli altri salmi ed inni assegna anche il *Te Deum*, dopo le tre orazioni, non aggiunge altro: ed è questa la norma che si dovrà seguire in simili processioni e funzioni.

Vero è che quanto alle orazioni vuolsi distinguere le processioni *pro gratiarum actione*, e le altre funzioni (ed anche le altre processioni) in cui si canti il *Te Deum*. Nelle prime, fa d'uopo stare strettamente al Rituale circa i versetti e le tre orazioni ivi prescritte. Nelle altre bastano tre soli versetti colla prima orazione. Ecco un decreto delle S. C. de' Riti: " Quaeritur an preces cum tribus orationibus praescriptae a Rituali Romano post processionem pro gratiarum actione recitari etiam debeant quando cantatur *Te Deum* sine processione pro beneficio obtento, vel conclusione exercitiorum, vel post processionem SS. Corporis Christi, vel sufficiat unica oratio *Deus cuius misericordiae*, omissis precibus et duabus orationibus? Et quatenus affirmative, utrum sufficiat oratio *Deus qui nobis sub Sacramento*, si fiat occasione repositionis SS. Sacramenti? — Resp.: Extra casum processionis sufficere versus *Benedicamus Patrem... Benedictus es... Domine exaudi* cum unica oratione *Deus cuius misericordiae.* " (S. R. C. 11 sept. 1849 *in* Veronen ad 3., n. 5111).

Ma, tornando al *Dominus vobiscum* ed al *Benedicamus Domino* dopo l'orazione, di per sè non sono prescritti. Dove poi ci sia consuetudine di cantarsi, crediamo che tal consuetudine possa stare, purchè al canto del *Te Deum* non segua la benedizione col Santissimo.

Abbiamo detto che tal consuetudine, a nostro credere, può stare, non trattan-

(1) Ecco le parole del Gardellini l. c.: " Cur autem non idem utrique dubio responsum? Ni fallor, ea ratio est, quia cum versiculus *Panem de coelo* occasione expositionis dicendus, non pertineat ad officium, circa quod versantur Rubricae, dum praescribunt *Alleluia:* quum praeterea nondum lata esset certa regula, quae additionem illam laetitiae extra officium quibusdam tantum temporibus assignaret, ac proinde diversa esset Ecclesiarum consuetudo; Sac. Rit. Congregatio juxta varias casuum circumstantias respondit. Idcirco *in Collen.* generali quaesito, negavit addendum esse *Alleluia*, exposito Sacramento etiam devotionis causa: non enim simplex et nuda devotio causa sufficiens est, ob quam in publicis precibus addatur *Alleluia.* In altero vero casu, in quo agebatur praesertim de expositione solemni quadraginta horarum, vel alia pro gravi causa, et publica necessitate, forte quia noverat morem invaluisse semper et indistincte addendi *Alleluia* ad *Panem de coelo*, et agnosceret difficile esse abrumpere consuetudinem, ei se accommodavit, sed limitationem adiecit, ne luctus et tristitiae tempore adderetur vocabulum, quod ad gaudium et laetitiam significandam usurpamus. Porro decreta illa *Clementina instructione* antiquiora sunt. Quod si postquam haec prodiit, simile dubium delatum fuisset, non aliter certe, ac in ea praescriptum est eadem Sac. Congregatio respondisset. "

dosi di funzioni strettamente liturgiche, come quelle soprattutto dell'officio e della messa e dell'amministrazione dei sacramenti.

Abbiamo detto: *purchè al canto del Te Deum non segua la benedizione col Santissimo.* Imperocchè in tal caso sembra più conveniente che non si dica *Dominus vobiscum*, il qual versetto si toglie pure dalla orazione del SS. Sacramento giusta l'insegnamento del Merati, del Cavalieri e del Gardellini. Quest' ultimo così scrive (*Comm. in Instr. Pp. Clem. XI*, § XXXI, n. 6): " In repositione et in aliis omnibus expositionibus non praemittitur orationi de Sacramento ℣. *Dominus vobiscum*, quia immediate post cum Sacramento populo adstanti impertienda est benedictio quae est realis et validior deprecatio, quod Dominus sit cum adstantibus, quam ea quae per vocem exprimitur. „ Or se non deve dirsi *Dominus vobiscum* prima dell'orazione *Deus qui nobis* quando segue la benedizione, neppur dovrà dirsi, in pari caso, dopo l'orazione che segue il *Te Deum*. È sconveniente infatti che si preghi al popolo la presenza di G. C., quando dovrà essere benedetto da Lui medesimo.

41.

Circa il culto de' Beati.

D. Circa il culto della B. Rita da Cascia, si chiede: 1.° Può appellarsi *Santa*, come comunemente si suole? — 2.° Può la sua immagine esporsi nelle pubbliche Chiese? — 3.° Può dipingersi col diadema sul capo? — Può farsene la pubblica festa?

R. — Al 1.° In quanto al titolo di *Santa* che si attribuisce alla B. Rita da Cascia, Benedetto XIV, nella immortale opera *De Beatif. et Canoniz. Sanctor.* L. I, c. XXXVII n. 8 insegna che, generalmente parlando, gli atti di culto prestati a' Beati da lunghissimo e immemorabile tempo colla tolleranza dell'Ordinario o della S. Sede, purchè anteriori ad Alessandro III, sotto il cui pontificato prese inizio la rituale beatificazione e canonizzazione de' Santi, possono ancor tollerarsi, non essendo compresi nei decreti restrittivi di Urbano VIII. Laddove poi si parli di Beati posteriori ad Alessandro III, fa d'uopo stare strettamente ai limiti del culto loro attribuiti dai decreti della S. C. dei Riti. Or la B. Rita da Cascia, morta nel 1443, è posteriore ad Alessandro III che morì nel 1181. Non può dunque competerle il titolo di Santa, fino a che la S. Sede non ne definisca la canonizzazione.

Al 2.° Trattandosi di Beata, la sua immagine non può esporsi nelle Chiese *inconsulta S. Sede.* Urge il decreto di Alessandro VII del 27 sett. 1659, il quale così dispone: " Quod Beatorum imagines, etiam non principaliter, et ubi supplices appositae, simulacra, picturae, tabellae aut scripturae eorum praeclara gesta repraesentantes aut referentes in ecclesiis, sacrariis et oratoriis quibuscumque, et praesertim in quibus Missae sacrificium, vel alia divina officia peraguntur, inconsulta Sede Apostolica nullo pacto exponantur. „ — Per esporsi dunque la immagine di un Beato in una pubblica Chiesa, occorre una speciale facoltà della S. C. de' Riti. Ma si noti, che, secondo dispone il decreto medesimo di Aless. VII, se la facoltà apostolica è per la sola esposizione della detta immagine in Chiesa, la si può esporre nel muro, non già sull'altare. Se la si concede per l'altare, non la si concede parimenti per la messa e per l'officio. Se, per un luogo, non similmente per altri luoghi. Solo dove siasi conceduta la Messa di qualche Beato, se ne può esporre la immagine o anche la reliquia sull'altare e vi si possono sospendere le tabelle votive, (S. R. C. 17 apr. 1660 ap. Bened. XIV l. c. n. 13).

Al 3.° Ma l'immagine di una Beata può dipingersi col diadema? Ecco come anche su di ciò insegna Benedetto XIV l. c. n. 13: " In Congregatione etiam habita die 19 febr. 1658 coram felicis recordationis Alexandro VII... statutum fuit, Beatis titulum *Sancti* tribui non posse et eorum capita radiolis quidem, sed non diademate posse ornari. „ La immagine perciò di un Beato può nel capo essere ornata di raggi, non già col cerchio del diadema ch'è proprio de'Santi. Ciò dee dirsi pure della B. Rita.

Al 4.° Senza concessione Apostolica, di un Beato non può farsi pubblica festa: " Dies festi in Beatorum eorumdem memoriam non celebrentur, nisi speciali indulto Apostolico provisum fuerint. „ Così il cit. Decr. di Alessandro VII ad 8. Per festa qui s'intende quella ch'è secondo il rito della Chiesa, cioè colla messa e coll'officio proprio, non già una festa di semplice divozione: " An § *Dies festi in Beatorum hanore non celebrentur*, extendatur ad festa devotionis — Resp.: *Negative.* „ Così la S. C. de'Riti il 17 apr. 1660.

Neppure si possono pubblicamente invocare in Chiesa i Beati senza concessione Apostolica: " Publicis in precibus, prae-

ter indultas et a Sede Apostolica, iidem Beati non invocentur „ Decr. cit. Alex. VII n. 10).

42.

Circa il numero di lumi richiesto per la esposizione del Santissimo.

D. Qual numero di lumi si richiede necessariamente per la esposizione del Santissimo?

R. Fa d'uopo distinguere l'esposizione privata dalla pubblica e solenne. La prima è quando si apre solo la porticina del tabernacolo, senza estrarne la pisside. La seconda è quando si estrae la pisside o l'ostensorio, e si benedice il popolo.

Per la esposizione privata, occorrono almeno sei candele, secondo dichiarò la S. C. de' VV. e RR. il dì 9 dic. 1602 (ap. Gardellini *Comm. in Instr. Clem.* § VI, n. 9).

Quanto alla pubblica, la Istruzione Clementina per le quarant'ore prescrive che ardano almeno venti ceri (§ VI). Bened. XIV, nella Inst. 30 n. 17, vuole che ci sieno almeno dodici candele accese: " Ut duodecim saltem cerei circum ardeant. „ S. Carlo Borromeo si contenta almeno di dieci lumi con altre lampade (*Acta Eccl. Med.* T. 2 edit. Patav. pag. 681): " Le candele o cerei al più siano dieci, almeno sei d'onesta grossezza e vi siano anche lampadi, che non siano più di dodici o tredici. „

Ma si deve stare strettamente alle dette norme? Queste per verità non sono leggi generali per tutta la Chiesa. La Istruzione clementina è precettiva solo in Roma; le Istruzioni di Benedetto XIV obbligano la sola diocesi di Bologna; e gli Atti di S. Carlo han valore di legge nella sola diocesi o provincia di Milano.

Il Cavalieri *Tom. 4, cap. 7, dec. 10* dice che intorno al numero dei lumi nella esposizione solenne nulla è precettato con decreto generale della Chiesa, e cita la dichiarazione della S. C. de' Riti *in Narnien.* 15 mar. 1698, la quale tutto rimette alla pietà di chi fa l'esposizione. Egli però, come acconciamente osserva il Gardellini l. c. n. 11, non citò intero quel decreto, ma ne riferì la sola prima parte. Il detto decreto, come si legge nella Raccolta gardelliniana al n. 3454, è del tenore seguente:

" Quot lumina sint adhibenda in expositione SS. Sacramenti, quae fiat ad instar proscaenii; et an in tali expositione etiam lumina candelarum spectabilia, et quot requirantur?

" Et S. R. C. respondit: " Luminum " quantitatem pietati facientis expositio- " nem remittendam, et in altari super " candelabris ad minus sex candelas ac- " censas esse retinendas. „ Et ita declaravit. Die 15 Martii 1698. „

Qui dunque si parla di una doppia specie di lumi: altri ad olio, dietro il proscenio; altri a cera sull'altare. Il numero dei primi si rilascia alla pietà di chi ha pensiero dell'esposizione; non così il numero dei ceri da ardere sull'altare: questi devono essere non meno di sei.

Ma basteranno adunque sei candele per qualsivoglia esposizione? Quantunque sia questo un numero eccessivamente esiguo, pur potrebbesi ammettere quando ci sieno molti altri lumi ad olio, secondo il tenore del cit. decreto. Ma quando non vi sono che soli lumi a cera, non crediamo che nell'esposizione coll'ostensorio se ne possano accender meno di dodici o di dieci, se pur non si voglia mostrare di non tenere in conto la presenza augustissima di N. S. G. C. (1).

QUESITI

con brevissime risposte.

1. — **D.** Vi ha censure contro coloro che nei concorsi si comunicano le idee o si avvalgono di libri?

R. Censure di diritto comune, per quanto sappiamo, non ce ne sono. Il Vescovo però potrebbe benissimo vietare sotto censure *latae sententiae* i detti abusi.

2. — **D.** I Regolari possono inalberare

---

(1) Si ascolti qui il Gardellini l. c., il quale parlando del cit. decreto *in Narnien.* così scrive: " Duo namque distinguit, lumina scilicet ex oleo, vel adipe, quae telis illustrandis latenter inserviunt, lucemque per totam machinam diffundunt, et alia ex cera, quae patenter ardent in altari. Illorum numerus nequit certe determinari, dependet potissimum a machinae extensione, structura, magnificentia, quae, ut decenter collucescat, maiorem, minoremque luminum latentium quantitatem exiqurunt; idcirco S.ª Congregatio pietati facientis expositionem id remittit. Quoad vero illa, quae ex cera ardere debent in altari, omnino iubet ut sex ad minus sint. Modicus certe numerus, qui tamen eo in casu satis esse creditur, quia multo plura sunt alia ex oleo, vel adipe, quae continuo latenter ardent, totamque machinam illustrant. Hoc autem decretum trahi nequit ad alias expositiones magis minusque solemnes, in quibus cerei luminaxat lucere debent. „

la loro croce di là dal piccolo ambito del loro convento nelle processioni sia di gloria, sia di requie, *invito parocho ?*

R. Nelle processioni di gloria, possono, purchè ci sia il permesso del Vescovo (*Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. I, p. 123). In quelle di requie possono sempre quando trattasi di cadavere da tumularsi nella loro chiesa, non senza però aver invitato il parroco alla processione sino alla porta della loro chiesa : nel caso che il parroco neghi di andare, devono procedere *recto tramite et sine pompa* (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. III, p. 18 ; Vol. V. Par. II, p. 150).

3. — **D.** Nelle processioni che si fanno dai Regolari coll'intervento del parroco, le limosine che si danno dai fedeli pel canto degl'inni o dei responsorii, a chi devono attribuirsi, al parroco che intona il detto canto, ovvero ai Regolari?

R. In questo caso fa d'uopo stare alla consuetudine dei luoghi, la quale, come insegna il Ferraris, è la norma più sicura in materia di oblazioni : " De primo ad ultimum, in materia oblationum attendenda est locorum consuetudo, et mens, seu voluntas offerentis „ (v. *Oblationes* n. 31).

4. — **D.** Quando in una Chiesa e in un convento di Regolari ci sia un sol frate, la Chiesa gode tutt'i privilegii dei Regolari e il convento è soggetto alla clausura ?

R. Nella presente disciplina, purchè il frate sia stato mandato dai prelati regolari e viva sotto la dipendenza di questi, la chiesa gode tutt'i privilegii dei Regolari, e il convento può esser soggetto alla clausura (V. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II, p. 38 ; Vol. VIII, Par. I, p. 141).

5. — **D.** Nelle messe private in tempo dell'esposizione deve sempre farsi la commemorazione del SS. Sacramento ?

R. Quando sia esposto il Santissimo coll'ostensorio nelle messe private può farsi la comm. del SS. Sacramento dopo tutte le orazioni pescritte dalla rubrica e prima delle collette ingiunte dal Vescovo (S. R. C. 7 mai 1746 in Varsavien. ad 10). Se n'eccettuano i giorni di 1. e 2. classe, le vigilie di Pentecoste e del S. Natale di G. C., la Dom. delle Palme, ed i giorni del SS. Cuore o del P.mo Sangue di Gesù (S. R. C. 2 sept. 1741 *in Aquen.* ad 5 ; 20 apr. 1822 *in Cotron.* ad 2 ; 18 iul. 1884 *in Ratisbonen.* ad 1). — Che se la esposizione si fa colla pisside in qualche privata cappella, la commemoraz. del SS. Sacramento deve omettersi del tutto (S. R. C. 7 mai. 1746 *in Varsavien.* ad 10).

6. — **D.** Muore Tizio il dì del *Corpus Domini:* i funerali si voglion fare il Venerdì o il Sabato seguente, benchè il cadavero sia stato tumulato. Si può ?

R. Si può benissimo. Il cadavero tumulato *ob civile vetitum* (e la legge civile vieta che il cadavero si tenga insepolto oltre le 24 ore) fino a due giorni dopo la morte si considera *uti physice praesens* e i funerali possono farsi nei giorni consentiti *praesente cadavere* (S. R. C. 13 febr. 1892 *in Calagurritana et Calceaten.* ad 27). Or fra i giorni eccettuati per siffatti funerali è solo quello del *Corpus Domini*, non quei dell'ottava (V. Consultaz., p. 640 nota 1ª).

7. — **D.** In alcune Chiese parrocchiali o in pubblici oratorii si suol fare la solennità di S. Luigi Gonzaga in qualche domenica fra l'anno, fuori del giorno proprio. Può il Vescovo consentire la messa solenne votiva del Santo ?

R. Non può. Al Vescovo è consentito permettere la celebrazione di una messa solenne *pro re gravi* in taluni giorni, non già la messa votiva de' Santi nelle loro solennità trasferite. Se si trattasse del giorno proprio della festa, in cui non la si possa celebrare per la occorrenza di altra festa di maggior rito, solo in tal caso sarebbe consentita, tranne in taluni giorni, la messa votiva del Santo giusta la Rubr. del Messale Tit. VI (V. Consultaz. pag. 531 segg.).

8. — **D.** Il Vescovo può concedere che si faccia la festa del SS. Cuor di Gesù *extra suam diem ?*

R. Può concedere, per giusta ragione, il trasferimento solo della solennità, ma non può permettere la messa votiva della festa, senza speciale indulto apostolico. La ragione è come nel num. precedente.

9. — **D.** Possono i Sacerdoti, senz'alcun permesso, accettar l'officio di consigliere comunale ?

R. I Sacerdoti, in genere, non possono esercitare officii laicali senza il permesso dell'Autorità ecclesiastica. I Vescovi, nella presente disciplina, possono autorizzare i Sacerdoti a far da consiglieri ed assessori municipali, non già da sindaci, da vice-sindaci e da tesorieri, e molto meno da membri della Congregazione di carità (*Mon. Eccl.* Vol. V. Par. II, pag. 252; Vol. VII, Par. II, p. 104, 109).

—

CRONACA GOVERNATIVA

Prestazioni di culto ultratrentennali variate — La prestazione ultratrentennale di un Comune alla Parrocchia locale in favore del pubblico culto si presume, fino a prova contraria, fondata sopra un titolo sconosciuto od irreperibile; e ciò basta a rendere la relativa spesa obbligatoria pel Comune agli effetti amministrativi, salva la definitiva decisione in via giudiziaria sulla esistenza o meno del presunto titolo.

Siffatta presunzione non vien meno se non col decorrere di un altro periodo ultratrentennale, durante il quale non siasi più continuata la corresponsione.

Neppure le variazioni avvenute durante il lungo volgere degli anni nella misura della prestazione provano che questa fosse una mera liberalità del Comune senz'alcun vincolo obbligatorio; giacchè almeno per la somma corrispondente all'annata della minima prestazione, rimane la presunzione della obbligatorietà. (Cons. di Stato 5 Ott. 1894 — Com. di Belgioioso c. Min. di G. e G. — e Culti e fabbriceria — Manuale degli Amministratori. Anno 34, pag. 14).

Confraternite obbligate agl' inabili al lavoro — Una Confraternita non può esimersi dal contributo pel mantenimento degl' inabili al lavoro, allegando di non essere Opera pia, nè di avere alcuno scopo di beneficenza, giacchè la legge di P. S., nel determinare gli enti che possono essere obbligati al contributo, dopo le Opere pie, annovera con locuzione distinta e separata anche le Confraternite senza distinzione; e l'art. 1.° del decreto legislativo 12 Gennaio 1890, ad escludere ogni possibilità di dubbio, dispone espressamente che le Confraternite ed altre congeneri istituzioni sotto qualunque denominazione, siano comprese nell'elenco ivi prescritto, siccome eventualmente chiamate a concorrere in proporzione dei loro averi all'anzidetto contributo.

Non offre alcuna giuridica consistenza l'eccezione della Confraternita, che secondo la graduazione disposta negli art. 81 e 82 della legge di P. S. debbano prima di essa esser chiamate a concorrere la Congregazione di Carità, e le altre Opere pie, quando la Giunta provinciale abbia affermato che i detti enti, o non esistono, o esistendo si trovano nelle condizioni indicate dalla legge per essere assoggettate al contributo, e nessuna prova in contrario abbia prodotto la ricorrente Confraternita.

Così nessun appoggio trova nella legge la pretesa della Confraternita di essere previamente interpellata circa le condizioni dei mantenuti nel ricovero.

La determinazione della competenza passiva della spese pel mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, non può aver luogo, fuorchè in relazione ai bilanci degli enti eventualmente obbligati al rimborso, riguardanti quegli esercizii, nel corso dei quali le spese a rimborsarsi furono sostenute (Cons. di Stato, 9 Nov. 1894 — fabbric. Cattedr. di Adria, Confrat. SS. Sacram. c. Intendente e Giunta prov. di Rovigo — Man. degli Ammin. l. c., pag. 18).

Lascito per messe trasformabile—Un lascito, le cui rendite, secondo gli atti di fondazione, dovevano essere erogate parte in opere di culto specificato, e parte in celebrazioni di messe, disposte genericamente dai fondatori, è trasformabile a sensi dell'art. 91 della legge 17 lug. 1890, quando all'ente cui incombono gli oneri della prima specie si conservi una somma sufficiente ad adempirli, e la rimanenza sia adibita ad opere di beneficenza. (Cons. di Stato, 23 Nov. 1894 — Parroco c. Com. di Piorzo e Minist. Int.—Man. degli Am. l. c., pag. 19).

Quando ha luogo la riforma nelle opere pie--La legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, dopo aver regolati i concentramenti ed i raggruppamenti delle Opere pie, autorizza negli art. 65. 66. e 67. il Governo del Re a decretare ogni altra riforma negli organici e nell'amministrazione sia sull'iniziativa delle Amministrazioni e dei Consigli Comunali, e provinciale, sia d'ufficio.

Limite a questa facoltà di riforma è il rispetto alla volontà dei fondatori, giacchè gli art. 4. 9 e 10. di essa legge, pongono innanzi tutto, come principii fondamentali che le Opere pie sono rette dalle amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione, la nomina e la rinnovazione dei loro amministratori si fanno a termini delle tavole stesse, durano in carica, si eleggono e si rieleggono, secondo le esplicite disposizioni degli Statuti particolari, i quali per quanto è possibile devono rispondere alla volontà dei fondatori.

Le cause legittime di mutamento nella composizione dell' amministrazione di un' opera pia, quando le tavole di fondazione ne abbiano designati i membri e il modo di eleggerli e di surrogarli, debbono trovarsi nella impossibilità di attuare siffatte prescrizioni statutarie a fronte delle nuove disposizioni precettive della legge generale, allo scopo di assicurare il regolare andamento dell' I-

stituto in relazione al fine che deve raggiungere. (Cons. di Stato, 28 Nov. 1894 — Orfanotrofio di Como c. Ministro Interni — Manuale degli Ammin., l. c. pagina 20).

Concentramento e raggruppamento — Ponendo in raffronto l' art. 58 della legge 17 luglio 1890 coll' art. 57 a cui fa richiamo, appare inevitabile la conseguenza che il legislatore, come ha permesso il concentramento facoltativo di tutte quante le istituzioni caritative non soggette al concentramento obbligatorio, così ne ha permesso invece il raggruppamento, purchè apparisca più conveniente del concentramento; e ciò senza escludere alcuna specie di Opera pia.

L' eccezione fatta nell' art. 59 è diretta ad esentare taluna istituzione, non già dal raggruppamento, bensì dal concentramento, ed anzi permette esplicitamente la riunione in gruppi di dette istituzioni esentate dal concentramento nella locale Congregazione di carità.

La legge non prescrive la notificazione personale delle proposte di riforma agli interessati, nè richiede che essi vengano interpellati in proposito; bastando invece, a termini dell' art. 68 della legge, a guarentigia degli interessati, che tali poposte siano rese pubbliche ed inserite nel bollettino della Prefettura. (Cons. di Stato, 12 Ott. 1894 — Compagnia della Pace e Monte di pietà in Palermo—Man. degli Amministr., l. c., pag. 40).

Semplici oneri non concentrabili — Per rendere ammissibile il concentramento, secondo la legge 17 luglio 1890, occorre l'esistenza di opere pie per sè stanti con giuridica personalità, espressamente o tacitamente riconosciute dal potere civile, dotate di patrimonio proprio, ed autonomo.

Non sono invece soggetti a concentramento i semplici oneri di beneficenza apposti a disposizione di ultima volontà od a donazioni, quando dagli atti relativi non emerga il proposito di fare sorgere veri enti morali con patrimonio distinto e separato da quello degli eredi legatarii o donatarii; ma semplicemente si rilevi l' intenzione d' imporre alle persone favorite determinate prestazioni di beneficenza, senza per questo privarle del diritto di proprietà che comprende necessariamente anche il diritto di amministrare le cose proprie.

A termini dell' art. 54 della citata legge, la espressione fondi destinati ad elemosina non comprende anche i fondi da erogarsi in doti a fanciulle povere. (Cons. di Stato, 7 Dic. 1894 — Ospedale di S. Giov. in Firenze c. Min. interni e Congreg. di carità di Pelago — Man. degli Ammin., l. c., pag. 40).

Vino del Seminario, esente dalla tassa del dazio di consumo — La massima della Corte d' Appello di Roma, da noi riferita a pag. 118 di q. Parte, riguardante la esenzione dalla tassa del dazio di consumo pel vino del Seminario, è stata confermata dalla Corte di cassazione di Roma (26 marzo 1895 — Collegio-convitto di Mondragone contro Ciambolli.)

—

CRONACA RELIGIOSA

(31 Agosto 1895)

Il S. Padre agli Agostiniani dell' Assunzione — Il S. Padre, sollecito per l'incremento delle Chiese orientali, ha diretto una splendida lettera al P. Francesco Picard, superiore degli Agostiniani dell'Assunzione, rallegrandosi del gran bene che questi fanno in Oriente, e raccomandando loro soprattutto la conservazione dell'antica disciplina rituale e la conveniente istituzione della gioventù. Vuole perciò ampliate le case che questi missionarii posseggono a Stamboul nella città di Costantinopoli, ed a Kadi-Keuï nell' antica Calcedonia.

Agginnge poi: " Quae vos consilia executuri, duplex tenete praescriptum. Alterum ut in eis ipsis sedibus, praeter administrationem spiritualem quam vobis creditam volumus Latinorum, eamdem Graecorum geratis, sollemniaque officia utroque seorsum ritu apte et decore agenda curetis. Alterum ut adolescentium commodis et ornamento quam optime consulatis, non solum animorum cultura consuetisque litteris, sed graecae etiam linguae et historiae patriae eruditione impertita. „

Conferma del culto di alcuni Servi di Dio Inglesi — Con decreto della S. C. dei Riti del 29 dicembre 1886, il S. P. Leone XIII confermò il culto di cinquantaquattro Beati Martiri inglesi, che dal 1535 al 1583 sparsero il sangue per la fède cattolica e pel primato del Rom. Pontefice. Or poichè dall'elenco di questi ne mancavano altri nove, vale a dire: i Venerabili Servi di Dio Ugone Faringdon, Riccardo Whiting, Giovanni Bechio, Ruggiero James, Giovanni Thorn, Guglielmo Eynon, Giovanni Rugg, Adriano Fortes-

cue, ed il servo di Dio Tommaso Percy, — perciò con decreto della S. C. dei Riti del 13 maggio 1895, la stessa Santità Sua degnavasi confermare anche per questi il culto di Beati.

Causa di beatif. di Gio. Batt. Cioni — La S. C. de' Riti, con decreto del 12 luglio 1895 dichiarò: " Ita constare de virtutibus theologalibus fide, spe et charitate erga Deum et proximum, nec non de cardinalibus prudentia, justitia, temperantia et fortitudine earumque adnexis Ven. Servi Dei Ioannis Baptistae Cioni, in gradu heroico, in casu et ad effectum, de quo agitur, ut ad ulteriora procedi possit, nempe ad trium miraculorum disceptationem. „

Causa di beatif. di Teofilo da Corte — La S. C. de' Riti nella causa di beatificazione del Ven. Servo di Dio Teofilo da Corte sacerdote professo dell' Ordine Minore dell' Osservanza, con decreto del 12 luglio 1895, al dubbio: " An stante approbatione virtutum et duorum miraculorum, tuto procedi possit ad solemnem ven. Servi Dei beatificationem ? „ — rispose: " Tuto procedi posse ad solemnem ven. Servi Dei beatificationem. „

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il 18 u. s. ricorse il 25.° anniversario dalla definizione dogmatica della infallibilità pontificia fatta dal Concilio Vaticano. Moltissimi d' ogni luogo fecero omaggio a Sua Santità. L'Italia Reale-Corriere Nazionale di Torino promosse un' ampia e ricca sottoscrizione presso l' Episcopato e il laicato italiano, che ha cominciato ad umiliare al S. Padre in isplendidi volumi e cospicue offerte.

— Il giorno 18 sp. si è aperto a Livorno il primo Congresso Mariano, con grandissimo concorso. Ne parleremo nel prossimo quaderno.

— Si annunzia come imminente la pubblicazione di una lettera del S. Padre ai greci cattolici, per facilitare l' unione delle chiese dissidenti.

— Nel prossimo ottobre sarà tenuto probabilmente un Concistoro, nel quale il S. Padre pronunzierà uua solenne allocuzione di protesta contro le feste settarie del 20 settembre.

— Si dice che per la ricorrenza di tali feste gli E.mi Cardinali residenti in Curia saranno invitati a passare l' intera giornata in Vaticano, ove si troveranno pure riuniti tutt' i rappresentanti esteri accreditati presso la S. Sede.

— Come filiale omaggio di protesta, si propone che tutt' i Sacerdoti applichino la loro messa pel S. Padre nel giorno 20 settembre.

— È morto di anni 84 Mons. Luigi Sodo Vescovo di Cerreto-Telese. La sua morte è stata largamente rimpianta da' suoi diocesani che lo amavano teneramente per la sua santità e pel suo zelo.

—

— L' Episcopato Belga ha diretto al Clero una pastorale collettiva per inculcare la fedele osservanza dei sapienti consigli dati dal S. Padre in una sua recente lettera sulla questione sociale, che daremo nel prossimo fascicolo.

— A Meppen si è solennemente inaugurato un monumento al celebre capo del centro germanico Windthorst. Innumerevole è stato il concorso di deputati, di società, di studenti; splendidi i discorsi; armoniosi i canti delle società corali.

— Mons. Mlacenow, vescovo bulgaro, già scomunicato per la sua apostasia, è ritornato all' unità cattolica, mercè i buoni officii di Mons. Azarian. Il convertito ha indirizzata una lettera ai suoi diocesani di Eparchia, ed è partito per Roma.

— La Regina di Spagna ha dichiarato grande di Spagna il R.mo P. Generale dei Domenicani, ristabilendo la vecchia consuetudine di conferir quest' onore ai due generali degli Ordini francescano e domenicano.

— Nell' Ospedale di Luifon (Svizzera) sono state richiamate le suore teodosiane di Ingelbohl, che ne erano state espulse nel 1875, per lasciare libero il posto alle diaconesse protestanti.

— Consolanti notizie giungono dall' Egitto sul movimento dei Copti verso l' unità cattolica. Il S. Padre ha diretto una splendida lettera di rallegramenti al Generale dei Gesuiti cui fu affidata quella missione.

— Le signore del Belgio hanno offerto al S. Padre il più grande ed il più ricco tappeto che si conosca. Fu lavorato a Westerloo nelle fabbriche Guillon da 22 operaie e misura 14 metri di diametro.

— Il S. Padre ha rimesso nelle mani di Mons. Jussef, Patriarca dei Melchiti, la somma di lire centomila a favore delle Chiese e dei seminarii di Oriente.

— I presidenti delle due Repubbliche della Bolivia e del Perù hanno deciso di affidare al S. Padre l' arbitrato sulla vertenza sanguinosa delle frontiere. Il Papa ha accettato.

— A Faido nella Svizzera la società Piana (Pius Verein) ha tenuta una importantissima adunanza con felicissimo esito. Erano più di trecento gl' intervenuti. Si sono prese interessanti e pratiche deliberazioni.

— Massacri e stragi crudelissime di cattolici nella Cina! Nella provincia di Kuchen le chiese e i collegi delle missioni e le case dei cristiani si mettono a sacco, e poi si demoliscono! Il S. Padre ha chiesto l' appoggio del Governo Germanico per quelle missioni.

— Il S. Padre ha nominato suo Delegato Apostolico per l' unione delle Chiese nei Balcani Mons. Stadier Arciv. di Bosnia. Ha pur affidata la direzione di una missione in Islanda a Mons. Ench Vic. Apost. per la Danimarca, ed ha disposto per la partenza dei primi missionarii.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa.

APPENDICE BIBLIOGRAFICA

ABBATELLI D. GIOVANNI della Congr. del SS. Redentore—La Passione della Vergine Addolorata, esposta in discorsi e meditazioni, susseguita dal panegirico e dalle Ore di Maria desolata — 3.ª Ediz. ritoccata ed ampliata dall' Autore — Napoli, Stab. tip. di A. e Salv. Festa, 1895.

Questo volume, che vede la luce per la terza volta, è tutto in descrivere i dolori di Maria SS. — E lo fa con tanto affetto, con tanta unzione, che l'animo ne resta commosso profondamente. Per ogni dolore ha un discorso, un esempio, una preghiera di S. Alfonso ed una meditazione. Il panegirico versa sopra le glorie di Maria nel mistero de' suoi dolori. Anche per le sette ore di Maria desolata ha sermoncini molto teneri ed opportuni. È un libro prezioso per tutt' i devoti di Maria, e ancora pei sacerdoti chiamati a predicare sui dolori di Lei. L'ammirabile Servo di Dio P. D. Emmanuele Ribera del SS. Redentore, favorito, come tutti sanno, di lumi straordinarii, assicurò l'Autore che la Madonna diede una benedizione particolare a questo libro. — Vendesi per L. 1.40 presso l'editore Festa, e presso l' Autore in Angri (Salerno).

ATTI DEL CONGRESSO EUCARISTICO, tenutosi in Torino nei giorni 2-6 Settembre 1894—Volume Primo. Relazione storica, atti preliminari del Congresso, e scritti sugli argomenti proposti per la prima sezione — Torino tip. Pietro Celanza, 1895.

Lo splendidissimo Congresso Eucaristico di Torino è qui descritto in tutt'i suoi particolari per opera del can. Giacomo Colombero, curato di S.ª Barbara in Torino. Dopo una dotta prolusione sui Congressi in genere e sui Congressi Eucaristici in ispecie, il compilatore discende a parlare del Congresso Eucaristico di Torino, dandone una esatta relazione storica, riferendone gli atti preliminari, e poi gli atti del Congresso per la prima sezione. Chi legga questo volume, e l'altro che dovrà seguire, avrà una giusta idea di quella stupenda assemblea che ragionò, discusse dell' augusto Mistero Eucaristico sempre con argomenti di pratica utilità, deliberando cose interessanti e opportunissime ai nostri tempi. È questa un' opera che dovrebbe leggersi a preferenza di tante altre palpitanti, come dicesi, di attualità.

ATTI DEL PRIMO CONGRESSO INTERNAZIONALE DE' COOPERATORI SALESIANI, tenutosi in Bologna ai 23, 24 e 25 Aprile 1895—Torino, tip. Salesiana, 1895.

Attraentissima è la lettura di questo libro, che contiene gli atti di un altro Congresso riuscito veramente magnifico. Il Congresso dei Cooperatori salesiani di Bologna è un ben meritato omaggio renduto al grande apostolo dei nostri tempi D. Bosco, che ha saputo tanto ben meritare della gioventù abbandonata e della fede; ed è uno stimolo ben efficace a favorire e promuovere sempre meglio l' opera benefica di lui. Tutto quanto in quel Congresso si operò e si risolse è qui descritto con intelligente sobrietà, e la vita e le opere di D. Bosco sono illustrate con molteplici e belle incisioni, bellissima delle quali è quella che rappresenta l'aula del Congresso. Noi ne raccomandiamo vivamente la diffusione, certi che la lettura di questo libro frutterà incremento non lieve all' apostolato salesiano. — Vendesi per L. 2.50 a beneficio delle Missioni Salesiane.

BARATTA CARLO Sac. Dott. — Di una nuova missione del Clero dinnanzi alla questione sociale — Parma, tip. Fiaccadori, 1895.

Quest' opuscolo intende esporre e popolarizzare il nuovo modo, inventato da Stanislao Solari, di concimar la terra coll'uso del trifoglio, facendone sperare lucro considerevolissimo. L'Autore è così certo di questo lucro (come lo attestano ricchi proprietarii che adoperarono quel sistema), che lo propone come uno dei mezzi più efficaci di risolvere la questione sociale, resa difficilissima dallo scarso prodotto della terra. Si rivolge perciò al Clero, ed ai parroci segnatamente, perchè

lo facciano conoscere ai fedeli cristiani, e ne facciano fare l'esperienza. Noi, dal canto nostro, raccomandiamo a tutt'i sacerdoti nostri soscrittori la diffusione di questo interessante opuscolo che vendesi per cent. 50 in Parma presso la Tip. Fiaccadori.

P. BONAVENTURA DA FRANCAVILLA FONTANA, Definitore Cappuccino— Varii scritti, stampati a beneficio d'una Chiesa che si costruisce in onore del B. Angelo da Acri cappuccino nella provincia di Cosenza — Lecce tip. cooper., 1895.

Quest'opuscolo è un'accolta di svariati articoli che si riferiscono agli errori di oggidì. Con istile eloquente e vibrato colpisce maestrevolmente codesti errori, ed illustra le verità contrarie quasi gemme calpeste dai brutti trionfi dell'arbitrio e della forza. Utile e piacevole n'è la lettura, e noi lo raccomandiamo vivamente, anche in vista dell'opera pia a cui va destinato.

DEL PRETE P. — Risurrezione — Milano, tip. L. F. Cogliati, 1895.

È un eloquente articolo estratto dalla *Rivista antimassonica*, che tratta della risurrezione morale della Chiesa, cioè del suo trionfo contro gli odierni suoi nemici. Vi è aggiunto un espressivo inno popolare per l'*Unione antimassonica* — Costa cent. 20 a beneficio dell'Obolo di S. Pietro presso il sig. Bovenzi Bartolomeo in Pignataro maggiore (Caserta).

ENCICLOPEDIA DELLA DOTTRINA CATTOLICA, compilata dai più noti Professori e Dottori in Teologia della Germania cattolica moderna, pubblicata per cura de' Dr. Wetzer prof. di filologia orientale nell'Università di Friburgo e Dr. Welte prof. di Teologia nella Facoltà di Tubinga, ora la prima volta recata in italiano dal sac. C. Meucci — Napoli, Giosuè Rondinella, Vincenzo Mesi, editori, 1895.

È questa un'opera davvero monumentale, come chiamolla Mons. Alfred Arciv. di Cambray, nel permetterne la versione francese. Cento e più dottori della Germania v'han recato il contributo della loro scienza, da formare un corpo di dottrina che abbraccia tutte le branche dello scibile ecclesiastico. L'uomo di Chiesa vi trova risolti tutt'i dubbii scritturali, storici, archeologici, apologotici, dogmatici, morali, canonici, liturgici con precisione ammirabile, sol che vi ricerchi, per ordine alfabetico, le parole corrispettive. Quest'opera scusa un'intera biblioteca. Non è meraviglia perciò che molti Vescovi, le più dotte effemeridi, insigni scienziati la commendarono altamente come opportunissima pel Clero. Noi, nel rallegrarci cogli egregii editori di quest'accurata versione italiana, la facciamo conoscere ai nostri lettori perchè se ne avvantaggino senza indugio. — L'opera sarà contenuta in dodici grossi volumi di testo ed uno di indice generale. Ciascun volume sarà pubblicato in dispense settimanali di pag. 24 ognuna al prezzo di cent. 25. Gli associati di provincia pagheranno L. 2.50 per ogni dieci dispense anticipatamente. Sono già pubblicate tre dispense. — Rivolgersi in Napoli all'Editore Giosuè Rondinella, str. Trinità Maggiore, 27.

GIAMPAOLO Mons. Francesco — Congedo dalla Diocesi di Capaccio e Vallo e risposte dei Parrochi e de' Superiori monastici 15 Giugno 1859 — Siena tip. editr. S. Bernardino, 1895.

Bella e commovente è la lettera di congedo che il venerando Mons. Giampaolo, rivolse alla Diocesi di Capaccio-Vallo; belle parimenti e calde di affetto, le risposte dei parroci e dei superiori monastici. È un ammirevole ricambio di amore fra il Pastore ed il gregge che fa assai bene giudicare di quello e di questo.

INTORNO ALL'ISCRIZIONE DEI DEFUNTI nella Confraternita del Rosario. Ricerche e parere — Milano tip. pontif. S. Giuseppe, 1895.

Di questo erudito opuscolo parliamo in un'apposita nota nel presente fascicolo. Esso è diretto a dimostrare come non può dirsi perduto il privilegio di ascrivere alla confraternita del Rosario i fedeli defunti, i quali (checchè sia delle indulgenze) partecipano ai meriti innumerevoli dei confratelli di tutto il mondo e de' Frati Predicatori di tutto l'Ordine. Ne raccomandiamo la diffusione, per l'incremento maggiore dei Sodalizii del S. Rosario. — Costa cent. 50 presso la Direzione del periodico Rosario Memorie Domenicane in Roma, via Piè di marmo 12.

LA PENNA GERARDO. — Il Devoto di S. Michele Arcangelo e dei Santi Angeli Custodi, colla storia dell'apparizione dello stesso Arcangelo sul Monte Gargano, accresciuto da pie pratiche di devozione — Terza ediz. in omaggio al Congresso Eucaristico di Milano — Milano, Biblioteca cattolica circolante, 1895.

Quest'opportunissimo libretto, da noi altre volte commendato, rivede la luce per la terza volta. Benedetto in modo speciale dal S. Padre, in 20 mila copie delle due prime edizioni, ha ravvivata la pietà verso il Principe della Milizia celeste, e verso i santi Angeli custodi, donde la Chiesa spera il trionfo sulle le-

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa il pagamento della mezza annata, imposto ai novelli beneficiati.

Nolana Solutionis mediae - annatae — 20 Luglio 1895 — *Per summaria precum* — Il Vescovo di Nola, come si disse altrove (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, pag. 170), espose alla S. C. che nella sua diocesi non più si pagava la mezza annata, imposta da Benedetto XIII ai beneficiati novelli. Chiedeva perciò:

" 1.° Stando la clausola *sublata* della Bolla e il decreto irritante, se debba obbligare *in genere* tutt'i nuovi beneficiati al pagamento della mezza annata, compresi anche quelli che non l'hanno pagata negli ultimi dieci anni.

" 2.° Se, dovendo detrarsi i pesi del beneficio, secondo la Bolla, possa depurarsi anche della tassa di successione e di ciò che pagasi pel R. *Placet*.

" 3.° Se pei beneficiati curati, atteso il caro dei viveri, possa obbligarli soltanto quando la rendita del beneficio, netta dai pesi annuali, oltrepassi i 200 scudi romani, cioè L. 1000.

La S. C. il dì 9 settembre 1893 rispose: " Attentis peculiaribus temporum rerumque adiunctis, iisque perdurantibus, nihil esse innovandum. „

Or il Capitolo cattedrale di Nola, poco soddisfatto di questa decisione, la quale disobbligava i beneficiati di pagare la mezza annata in favore della Chiesa, ricorse alla S. C. dimostrando essere antichissimo, e più che quattro o cinque volte secolare, privilegio e consuetudine di esso capitolo, confermato dall'oracolo dei RR. Pontefici Clemente VII, Giulio III, Gregorio XIII e Benedetto XIII, l'esigere la mezza annata da tutt'i beneficiati della diocesi, ed amministrarla a favore della Chiesa cattedrale. Stante ciò, proponeva a risolvere i seguenti dubbii:

" 1.° An Capitulum Ecclesiae Cathedralis Nolanae manutenendum sit in immemorabili privilegio seu consuetudine a Romanis Pontificibus confirmata, quaeque adhuc est in viridi sua observantia, exigendi a beneficiatis dioecesanis medias annatas, iuxta tamen formam et modum a f. r. Benedicto Pp. XIII praescriptum?

" 2.° Et quatenus affirmative, an possit servari ratio et modus eas exigendi hactenus servatus, requirendo nempe ab iis, qui eas praesenti pecunia non solvunt, aliquam syngraphamm, qua se obligent eas quamprimum soluturos?

" 3.° An defectu solutionis possint canonici a Capitulo deputati beneficiatos adigere ad eam peragendam, sive coram iudice ecclesiastico, sive coram iudice laico?

Il Vescovo, interrogato, confermò l'esposto del Capitolo, tranne solo circa il modo della esazione, non avendolo potuto constatare con documenti certi.

La S. C., riesaminata la quistione, il dì 20 luglio 1895 diè nuove risposte ai dubbii prima sollevati dal Vescovo, e poscia rispose altresì ai dubbii del Capitolo, come segue:

Attentis noviter deductis, et reassumptis dubiis ab Episcopo propositis anno 1893, EE. PP.;

Ad 1. Quoad futurum adigi posse ad solutionem omnes beneficiatos in Const. Pius et misericors *Bened. XIII designatos; ideoque etiam canonicos et beneficiatos Cathedralis et Collegiatarum.*

Ad 2. Attentis peculiaribus circumstantiis, iisque perdurantibus, affirmative, facto verbo cum SS.mo.

Ad 3. Negative, et standum Const. Benedictinae, salvo iure parochorum

cessionibus publicis, tum in iis quae fiunt in tumulandis defunctorum corporibus et in deferenda umbella et aliis similibus, Episcopus, amota omni appellatione et non obstantibus quibuscumque, componat. „

—

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Le litanie non approvate dalla S. Sede possono cantarsi pubblicamente in chiesa, ma fuori le funzioni strettamente liturgiche.

Eccellenza R.ma,

Alla istanza diretta da Vostra Eccellenza R.ma a questa Sacra Congregazione dei Riti, riguardante la recita delle Litanie del Sacro Cuore di Gesù, la medesima S. Congregazione ha creduto rispondere coll'inviarle una copia della risoluzione presa in tale materia in una *Argentinen.* in data dei 29 Ottobre 1882 (1). Le fa però in pari tempo conoscere che le dette Litanie, quantunque non sieno state giammai approvate dalla Santa Sede, trovansi tuttavia stampate in parecchi libri di pietà, e soglionsi ovunque recitare da Famiglie Religiose e Pie Congregazioni nelle loro Chiese e Oratorii.

Quindi l'Eccellenza Vostra potrà tollerare che si cantino nella Chiesa delle Monache della Visitazione in cotesta Città ; purchè non si uniscano a veruna funzione strettamente liturgica.

Soddisfatto tale incarico, non resta allo scrivente, se non dichiararsi

Roma, 13 Giugno 1888.

Di Vostra Ecc.za R.ma

VINCENZO NUSSI, *Secr.* d. S. C. d. R.

R.mo Mons. Vescovo
di Pinerolo.

Ita reperitur in Actis et Regestis Secretariae Sacrorum Rituum Congregationis. In fidem etc. Ex eadem Secretaria hac die 10 Julii 1895.

PHILIPPUS DIFAVA, *Substitutus.*

II.

Concessioni pel giubileo del Patronato di S. Giuseppe.

Beatissimo Padre,

Monsignor Valeriano Sebastiani, Canonico Lateranense e Presidente del Comitato Promotore delle Feste del Giubileo Patronale di S. Giuseppe, già benedetto da Vostra Santità, e posto sotto la speciale protezione e direzione dell'Em.mo signor Card. Lucido M. Parocchi, zelantissimo Vicario della stessa Vostra Santità, è lieto di poter dire che fin d'ora s'incomincia a prevedere con buon fondamento che le S. Feste riusciranno molto solenni in tutto il mondo cattolico , e speriamo feconde delle più elette benedizioni del Signore. Infatti: 1° molti Ecc.mi Sacri Pastori ci hanno mandato lettere d'incoraggiamento; 2° la stampa cattolica di tutte le nazioni se ne sta occupando con impegno ; 3° già in 42 chiese di quest'alma Città si sono incominciate le funzioni di apparecchio mensili ed in molte settimanali, oltre le molte preghiere che si fanno nelle Comunità religiose e nelle famiglie cristiane; 4° qui ed altrove si vanno formando altri Comitati per coadiuvare questo promotore.

Consolato da sì belli principii l'umile scrivente, anche a nome dei suoi compagni, implora la grazia da Vostra Santità di poter celebrare dette Feste giubilari la Domenica, ottava della Festa dell' Immacolata, terza del Sacro Avvento, colla Messa solenne propria di S. Giuseppe in tutte quelle chiese in cui, premesso l'apparecchio degli ultimi sette Mercoledì o della Novena, od anche di un triduo solenne vi si celebrerà la Festa, ed in tutte le altre

(1) Ecco il tenore della citata risoluz. *in Argentinen.* : " R.me Domine uti Frater— Exponens A. tua..... Sacra porro haec Congregatio insequenti unico responso satisfaciendum duxit variis propositis quaestionibus, videlicet: " Monitum, sub die 16 iunii " 1880 latum, respicere Litanias in liturgicis et publicis functionibus recitandis : " posse vero, immo teneri Ordinarios alias " seu novas Litanias examinare, et quate- " nus expedire putaverint approbare; at non- " nisi pro privata atque extraliturgica re- " citatione. — Die 29 octobris 1882. „

Messe in qualunque Chiesa celebrate, la commemorazione.

Che della grazia, ecc.

Urbis et Orbis

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, has preces ab infrascripto Sacrorum Rituum Congregationis Secretario relatas, et amplissimo commendationis officio E.mi et R.mi D.ni Cardinalis in Urbe Vicarii communitas peramanter excipiens, benigne indulgere dignatus est:

I. Ut Dominica tertia Sacri Adventus, hoc anno tantum, in cunctis Urbis et Orbis Ecclesiis, ubi pia exercitia, in precibus enuntiata, peragentur, unica Missa votiva solemnis de Patrocinio S. Joseph, Deiparae Virginis Sponsi, cum *Gloria* et *Credo* cantari valeat; dummodo non occurrat duplex primae classis, neque omittatur Missa Conventualis, aut Parochialis, Officio diei respondens, ubi eam celebrandi onus adsit.

II. Ut memorata Dominica in singulis Missis lectis ubique terrarum, non occurrente duplici primae classis, addatur commemoratio eiusdem Sancti Joseph per orationes ex Missa Patrocinii desumptas, servatis Rubricis.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 12 Augusti 1895.

L. M. Card. Parocchi.

Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

—

Sacra Dateria Apostolica.

Circolare agli Ordinarii perchè invigilino circa le domande di dispense matrimoniali sull' impedimento di primo e secondo grado di consanguinità.

Petitionum copia pro obtinendis matrimonialibus dispensationibus super impedimento Primi tangentis Secundum consanguinitatis gradum Sanctissimi Principis Domini Nostri Leonis Papae XIII mentem, ingluvie malorum percrebrescente, perculit. Etenim animadvertens indulgendo hujusmodi concessionibus, effraenata licentia, quae de die in diem augetur, haudquaquam conpescitur; eo quod occasio continua, commodum eam impune satisfaciendi magis allectant Nupturientes spe etiam nodo conjugali occulturos infelices effectus, atque reatus, qui jam praecesserunt.

Ne vero Sanctitatis Suae indulgentia, praebeatur occasio salutarem disciplinam labefactandi, quae a sanctitate Sacramenti jubetur, et tantum prodest morum integritati, societatis bono, et vegetiorum corporum incremento, onerat Episcoporum conscientiam, ut sedulo invigilent ne Sanctae Sedi precantes accedant nisi verae causae canonicae jure commendent, et litteris manu propria exaratis, rationes in quolibet casu explicent, nec non circumstantias, quibus putent gratiam esse concedendam. Tali modo Summus Pontifex tutior annuet petitionibus quoties agnoscet necessitatem eo obstrictiorem, quo artes erunt minores alio modo consulendi.

Pro certo habeo Amplitudinem Tuam omnibus viribus elaboraturam, ut Sanctitatis Suae vota praeoptatum finem habeant. Interim meae observantiae sensus Tibi profiteor, atque cuncta fausta adprecor a Domino.

Datum Romae ex Aedibus nostris die 19 Junii 1895.

Amplitudinis Tuae. — Servus verus.

A. Card. Bianchi, P. D.

—

S. P. LEONIS PP. XIII

EPISTOLA ENCYCLICA

Venerabilibus fratribus Patriarchis Primatibus Archiepiscopis Episcopis aliisque locorum Ordinariis pacem et communionem cum Apostolica Sede habentibus

LEO PP. XIII.

VENERABILES FRATRES

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Adiutricem populi christiani potentem et clementissimam, Virginem Dei Matrem, dignum est et magnificentiore in dies celebrare laude et acriore fiducia implorare. Siquidem argumenta fiduciae laudisque auget ea varia beneficiorum copia, quae per ipsam affluentior quotidie in commune bonum longe lateque

diffunditur. Nec beneficentiae tantae profecto a catholicis officia desunt deditissimae voluntatis ; quum, si unquam alias, his nimirum vel acerbis religioni temporibus, videre liceat amorem et cultum erga Virginem beatissimam excitatum in omni ordine atque incensum. Cui rei praeclaro sunt testimonio restitutae passim multiplicataeque in eius tutela sodalitates ; eius nomini augusto splendidae dedicatae aedes ; peregrinationes ad sacratiora eius templa actae frequentiâ religiosissima ; convocati coetus, qui ad eius gloriae incrementa deliberando incumbant ; alia id genus, per se optima fausteque in futurum significantia. Atque id singulare est Nobisque ad recordationem periucundum, quemadmodum multiplices inter formas eiusdem pietatis, iam Rosarium Mariale, ille tam excellens orandi ritus, in opinione et consuetudine latius invalescat. Id Nobis, inquimus, periucundum est, qui, si partem curarum non minimam promovendo Rosarii instituto tribuimus, probe videmus, quam benigna optatis Nostris adfuerit exorata Regina caelestis : eamque sic Nobis confidimus adfuturam, ut curas quoque aegritudinesque lenire velit quas proximi allaturi sunt dies. — Sed praecipue ad regnum Christi amplificandum uberiora Nobis adiumenta ex Rosarii virtute expectamus. Consilia quae studiosius in praesentia urgemus, de reconciliatione esse dissidentium ab Ecclesia nationum, haud semel ediximus ; simul professi, felicitatem eventus, orando obsecrandoque divino Numine, maxime quaeri oportere. Id etiam non multo antehac testati sumus, quum per sollemnia sacrae Pentecostes, peculiares preces in eam causam divino Spiritui adhibendas commendavimus: cui commendationi magnâ ubique alacritate obtemperatum est. At vero pro gravitate rei perarduae, proque debita omnis virtutis constantia, apte facit hortamentum Apostoli: *Instate orationi* (1); eo vel magis quod tali instantiae precandi suavius quoddam incitamentum bona ipsa coeptorum initia admovere videntur. Octobri igitur proximo nihil sane fuerit, Venerabiles Fratres, neque proposito utilius, neque acceptius Nobis, quam si toto mense vos populique vestri, Rosarii prece consuetisque praescriptis, Nobiscum apud Virginem Matrem pientissimi insistatis. Praeclarae quidem sunt causae cur praesidio eius consilia et vota Nostra summâ spe committamus.

Eximiae in nos caritatis Christi mysterium ex eo quoque luculenter proditur, quod moriens Matrem ille suam Ioanni discipulo matrem voluit relictam, testamento memori : *Ecce filius tuus.* In Ioanne autem, quod perpetuo sensit Ecclesia, designavit Christus personam humani generis, eorum in primis qui sibi ex fide adhaererescerent : in qua sententia sanctus Anselmus cantuariensis : *Quid*, inquit, *potest dignius aestimari, quam ut tu, Virgo, sis mater, quorum Christus dignatur esse pater et frater* (2)? Huius igitur singularis muneris et laboriosi partes ea suscepit obiitque magnanima, consecratis in Cenaculo auspiciis. Christianae gentis, primitias iam tum sanctimonia exempli, auctoritate consilii, solatii suavitate, efficacitate sanctarum precum admirabiliter fovit ; verissime quidem mater Ecclesiae atque magistra et regina Apostolorum, quibus largita etiam est de divinis oraculis quae *conservabat in corde suo.* — Ad haec vero dici vix potest quantum amplitudinis virtutisque tunc accesserit, quum ad fastigium caelestis gloriae, quod dignitatem eius claritatemque meritorum decebat, est apud Filium assumpta. Nam inde, divino consilio ; sic illa coepit advigilare Ecclesiae, sic nobis adesse et favere mater, ut quae sacramenti humanae redemptionis patrandi administra fuerat, eadem gratiae ex illo in omne tempus derivandae esset pariter administra, permissa ei paene immensa pote-

(1) Col. IV, 2.

(2) *Or.* XLVII, *olim* XLVI.

state. Hinc recte admodum ad Mariam, velut nativo quodam impulsu adductae, animae christianae feruntur; cum ipsa fidenter consilia et opera, angores et gaudia communicant; curaeque ac bonitati eius se suaque omnia filiorum more commendant. Hinc rectissime delata ei in omni gente omnique ritu ampla praeconia, suffragio crescentia saeculorum: inter multa ipsam *dominam nostram*, *mediatricem nostram* (1), ipsam *reparatricem totius orbis* (2), ipsam *donorum Dei* esse *conciliatricem* (3). — Et quoniam munerum divinorum, quibus homo supra naturae ordinem perficitur ad aeterna, fundamentum et caput est fides, ad hanc ideo assequendam salutariterque excolendam iure extollitur arcana quaedam eius actio, quae *Auctorem* edidit *fidei*, quaeque ob fidem *beata* est salutata: *Nemo est, o sanctissima, qui Dei cognitione repleatur, nisi per te; nemo est qui salvetur, nisi per te, o Deipara; nemo, qui donum ex misericordia consequatur, nisi per te* (4). Neque is nimius certe videbitur qui affirmet, eius maxime ductu auxilioque factum ut sapientia et instituta evangelica, per asperitates offensionesque immanes, progressione tam celeri ad universitatem nationum pervaserint, novo ubique iustitiae et pacis ordine inducto. Quod quidem sancti Cyrilli alexandrini animum et orationem permovit, ita Virginem alloquentis: *Per te Apostoli salutem gentibus praedicarunt....; per te Crux pretiosa celebratur toto orbe et adoratur....; per te fugantur daemones, et homo ipse ad caelum revocatur; per te omnis creatura idolorum errore detenta, conversa est ad agnitionem veritatis; per te fideles homines ad sanctum baptisma pervenerunt, atque ecclesiae sunt ubivis gentium fundatae* (5).—Quin etiam *sceptrum orthodoxae fidei*, prout idem collaudavit doctor (6), praestitit illa valuitque: quae fuit eius non intermissa cura ut fides catholica perstaret firma in populis atque integra et fecunda vigeret. Complura in hoc sunt satisque cognita monumenta rerum, miris praeterea modis nonnunquam declarata. Quibus maxime temporibus locisque dolendum fuit, fidem vel socordia elanguisse vel peste nefaria errorum esse tentatam, magnae Virginis succurrentis benignitas apparuit praesens. Ipsaque movente, roborante, viri extiterunt sanctitate clari et apostolico spiritu, qui conata retunderent improborum, qui animos ad christianae vitae pietatem reducerent et inflammarent. Unus multorum instar Dominicus est Gusmanus, qui utrâque in re elaboravit, marialis Rosarii confisus ope feliciter. Neque dubium cuiquam erit, quantum redundet in eamdem Dei Genitricem de promeritis venerabilium Ecclesiae Patrum et Doctorum, qui veritati catholicae tuendae vel illustrandae operam tam egregiam dederunt. Ab ea namque, *sapientiae divinae Sede*, grato ipsi fatentur animo copiam consilii optimi sibi defluxisse scribentibus; ab ipsa propterea, non a se, nequitiam errorum esse devictam. Denique et Principes et Pontifices romani, custodes defensoresque fidei, alii sacris gerendis bellis, alii sollemnibus decretis ferendis, divinae Matris imploravere nomen, nunquam non praepotens ac propitium senserunt. — Quapropter non vere minus quam splendide Ecclesia et Patres gratulantur Mariae: *Ave, os perpetuo eloquens Apostolorum, Fidei stabile firmamentum, propugnaculum Ecclesiae immotum* (7); *Ave, per quam inter unius sanctae, catholicae atque apostolicae Ecclesiae cives descripti sumus* (8); *Ave, fons divinitus scaturiens, e quo di-*

(1) S. Bernardus, *serm.* II *in adv. Domini* n. 5.

(2) S. Tharasius, *or. in praesent. Deip.*

(3) *In offic. graec.*, VIII *dec.*, Θεοτοκιον *post oden* IX.

(4) S. Germanus constantinop. *or.* II *in dormit. B. M. V.*

(5) *Hom. contra Nestorium.*

(6) *Ib.*

(7) *Ex hymno Graecor.* Ἀκάθιστος.

(8) S. Joannes Damasc. *or. in annunc. Dei Genitricis*, n. 9.

vinae sapientiae fluvii, purissimis ac limpidissimis orthodoxiae undis defluentes, errorum agmen dispellunt (1); *Gaude, quia cunctas haereses sola interemisti in universo mundo* (2).

Ista quae Virginis excelsae fuit atque est pars magna in cursu, in proeliis, in triumphis fidei catholicae, divinum de illa consilium facit illustrius, magnamque in spem bonos debet omnes erigere, ad quae nunc sunt in communibus votis. — Mariae fidendum, Mariae supplicandum! Ut enim christianas inter nationes una fidei professio concordes habeat mentes, una perfectae caritatis necessitudo copulet voluntates, hoc novum exoptatumque Religionis decus, sane quam illa poterit virtute sua ad exitum maturare. Ecquid autem non velit efficere, ut gentes, quarum maximam coniunctionem Unigena suus impensissime a Patre flagitavit, quasque per unum ipse baptisma ad eamdem *hereditatem salutis*, pretio immenso partam, vocavit eo omnes *in admirabili eius lumine* contendant unanimes? Ecquid non impendere ipsa velit bonitatis providentiaeque, tum ut Ecclesiae, Sponsae Christi, diuturnos de hac re labores soletur, tum ut unitatis bonum perficiat in christiana familia, quae suae *maternitatis* insignis est fructus? — Auspiciumque rei non longius eventurae eâ videtur confirmari opinione et fiducia quae in animis piorum calescit, Mariam nimirum felix vinculum fore, cuius firma lenique vi, eorum omnium, quotquot ubique sunt, qui diligunt Christum, unus fratrum populus fiat, Vicario eius in terris, Pontifici romano, tamquam communi Patri obsequentium. Quo loco sponte revolat mens per Ecclesiae fastos ad priscae unitatis nobilissima exempla, atque in memoria Concilii magni ephesini libentior subsistit. Summa quippe consensio fidei et par sacrorum communio quae Orientem atque Occidentem per id tempus tenebat, ibi enimvero singulari quadam et stabilitate valuisse et enituisse gloria visa est; quum Patribus dogma legitime sancientibus, *sanctam Virginem esse Deiparam*, eius facti nuncium a religiosissima civitate exultante manans, unâ eademque celeberrima laetitia totum christianum orbem complevit. — Quot igitur causis fiducia expetitarum rerum in potente ac perbenigna Virgine sustentatur et crescit, tot veluti stimulis acui oportet studium quod catholicis suademus in ea exoranda. Illi porro apud se reputent quam honestum hoc sit sibique ipsis fructuosum, quam eidem Virgini acceptum gratumque certe futurum. Nam, compotes ut sunt unitatis fidei, ita declarant et huius vim beneficii se magni pro merito facere, et idem se velle sanctius custodire. Nec vero queunt praestantiore ullo modo fraternum erga dissidentes probare animum, quam si eis ad bonum recuperandum unum omnium maximum enixe subveniant. Quae vere christiana fraternitatis affectio, in omni vigens Ecclesiae memoria, praecipuam virtutem consuevit petere ex Deipara, tamquam fautrice optima pacis et unitatis. Eam sanctus Germanus constantinopolitanus his vocibus orabat: *Christianorum memento, qui servi tui sunt: omnium preces commenda, spes omnium adiuva; tu fidem solida, tu ecclesias in unum coniunge* (3). Sic adhuc est Graecorum ad eam obtestatio: *O purissima, cui datum accedere ad Filium tuum nullo metu repulsae, tu eum exora, o sanctissima, ut mundo pacem impertiat et eamdem ecclesiis omnibus mentem adspiret: atque omnes magnificabimus te* (4).

Huc propria quaedam accedit causa quamobrem nobis, dissentientium nationum gratia comprecantibus, annuat Maria indulgentius: egregia scilicet quae in ipsam fuerunt earum merita, in primisque orientalium. Hisce multum sane debetur de veneratione eius propagata

(1) S. Germanus constantinop. *or. in Deip. praesentatione*, n. 14.

(2) *In off. B. M. V.*

(3) *Or. hist. in dormit. Deiparae.*

(4) *Men.* v *maii*, Θεοτοκίον *post od. IX de S. Irene V. M.*

et aucta: in his commemorabiles dignitatis eius assertores et vindices, potestate scriptisve gravissimi; laudatores ardore et suavitate eloquii insignes; *dilectissimae Deo imperatrices* (1), integerrimam Virginem imitatae exemplo, munificentia prosecutae; aedes ac basilicae regali cultu excitatae. — Adiicere unum libet quod non abest a re, et est Deiparae sanctae gloriosum. Ignorat nemo, augustas eius imagines ex oriente, variis temporum casibus, in occidentem maximeque in Italiam et in hanc Urbem, complures fuisse advectas: quas et summa cum religione exceperunt patres magnificeque coluerunt, et aemula nepotes pietate habere student sacerrimas. Hoc in facto gestit animus nutum quemdam et gratiam agnoscere studiosissimae matris. Significari enim videtur, imagines eas perinde extare apud nostros, quasi testes temporum quibus christiana familia omnino una ubique cohaerebat, et quasi communis hereditatis bene cara pignora: earumdem propterea adspectu, velut ipsa Virgine submonente, ad hoc etiam invitari animos, ut illorum pie meminerint quos Ecclesia catholica ad pristinam in complexu suo concordiam laetitiamque amantissime revocat.

Itaque permagnum unitatis christianae praesidium divinitus oblatum est in Maria. Quod quidem, etsi non uno precationis modo demereri licet, attamen instituto Rosarii optime id fieri uberrimeque arbitramur. Monuimus alias, non ultimum in ipso emolumentum inesse, ut prompta ratione et facili habeat christianus homo quo fidem suam alat et ab ignorantia tutetur errorisve periculo: id quod vel ipsae Rosarii origines faciunt apertum. Iamvero huiusmodi quae exercetur fides, sive precibus voce iterandis, sive potissimum contemplandis mente mysteriis, palam est quam prope ad Mariam roferatur. Nam quoties ante illam supplices coronam sacram rite versamus, sic nostrae salutis admirabile opus commemorando repetimus, ut, quasi praesenti re, ea explicata contueamur, quorum serie et effectu extitit illa simul Mater Dei, simul mater nostra. Utriusque magnitudo dignitatis, utriusque ministerii fructus vivo in lumine apparent, si quis Mariam religiose consideret mysteria gaudii, doloris, gloriae cum Filio sociantem. Inde profecto consequitur ut grati adversus illam amoris sensu animus exardescat, atque caduca omnia infra se habens, forti conetur proposito dignum se matre tanta beneficiisque eius probare. Hac autem ipsa mysteriorum crebra fidelique recordatione quum ea non possit non iucundissime affici, et misericordia in homines, longe omnium matrum optima, non commoveri, idcirco diximus Rosarii precem peropportunam fore ut fratrum causam dissidentium apud ipsam oremus. Ad spiritualis maternitatis eius officium proprie id attinet. Nam qui Christi sunt, eos Maria non peperit nec parere poterat, nisi in una fide unoque amore: numquid enim *divisus est Christus* (2)? debemusque una omnes vitam Christi vivere, ut in uno eodemque corpore *fructificemus Deo* (3). Quotquot igitur ab ista unitate calamitas rerum funesta abduxit, illos oportet ut eadem mater, quae perpetua sanctae prolis fecunditate a Deo aucta est, rursus Christo quodammodo pariat. Hoc plane est quod ipsa praestare vehementer optat; sertisque donata a nobis acceptissimae precis, auxilia *vivificantis Spiritus* abunde illis impetrabit. Qui utinam miserentis matris voluntati obsecundare ne renuant, suaeque consulentes saluti, boni audiant blandissime invitantem: *Filioli mei, quos iterum parturio, donec formetur Christus in vobis* (4).

Tali marialis Rosarii virtute perspecta, nonnulli fuere decessores Nostri qui singulares quasdan curas eo converterunt ut per orientales nationes dilatare-

(1) S. Cyrill. alex. *de fide ad Pulcheriam et sorores reginas.*

(2) Cor. I, 13.

(3) Rom. VII, 4.

(4) Gal. VI, 19.

tur. In primis Eugenius IV, constitutione *Advesperascente*, anno data MCCCCXXXIX, tum Innocentius XII et Clemens XI; quorum auctoritate item privilegia ampla Ordini Praedicatorum, eius rei gratia, sunt attributa. Neque fructus desiderati sunt, Sodalium eiusdem Ordinis contendente sollertia, iique extant multiplici et clara memoria testati: quamquam rei progressibus diuturnitas et adversitas temporum non parum deinde offecit. Hac vero aetate idem Rosarii colendi ardor quem initio excitatum laudavimus, similiter per eas regiones animis multorum incessit. Quod sane Nostris quantum respondet inceptis, tantum votis explendis perutile futurum speramus. — Coniungitur cum hac spe laetabile quoddam factum, aeque Orientem attingens atque Occidentem, eisdemque plane congruens votis. Illud spectamus propositum, Venerabiles Fratres, quod in pernobili Conventu eucharistico, Hierosolymis acto, initium duxit, templi videlicet exaedificandi in honorem Reginae sacratissimi Rosarii; idque Patrae in Achaia, non procul a locis, ubi olim nomen christianum, ea auspice, eluxit. Ut enim a Consilio quod rei provehendae curandoque operi, probantibus Nobis, constitutum est, perlibentes accepimus, iam plerique vestrum rogati, collaticiam stipem omni diligentia in id submiserunt; etiam polliciti, se deinceps non dissimiliter adfore usque ad operis perfectionem. Ex quo satis iam est consultum, ut ad molitionem quae amplitudini rei conveniat, aggredi liceat: factaque est a Nobis potestas ut propediem auspicalis templi lapis sollemnibus caeremoniis ponatur. Stabit templum, nomine christiani populi, monumentum perennis gratiae Adiutrici et Matri caelesti: quae ibi et latino et graeco ritu assidue invocabitur, ut vetera beneficia novis usque velit praesentior cumulare.

Iam, Venerabiles Fratres, illuc unde egressa est Nostra redit hortatio. Eia, pastores gregesque omnes ad praesidium magnae Virginis, proximo praesertim mense, fiducia plena confungiant. Eam publice et privatim, laude, prece, votis compellare concordes ne desinant et obsecrare Matrem Dei et nostram: *Monstra te esse Matrem!* Maternae sit clementiae eius, familiam suam universam servare ab omni periculo incolumem, ad veri nominis prosperitatem adducere, praecipue in sancta unitate fundare. Ipsa catholicos cuiusvis gentis benigna respiciat; et vinculis inter se caritatis obstrictos, alacriores faciat et constantiores ad sustinendum religionis decus, quo simul bona maxima continentur civitatis. Respiciat vero benignissima dissidentes, nationes magnas atque illustres, animos nobiles officiique christiani memores: saluberrima in illis desideria conciliet et conciliata foveat eventuque perficiat. Eis qui dissident ex oriente, illa etiam valeat tam effusa quam profitentur erga ipsam religio, tamque multa in eius gloriam et praeclara facta maiorum. Eis qui dissident ex occidente, valeat beneficentissimi patrocinii memoria, quo ipsa pietatem in se omnium ordinum, per aetates multas eximiam, et probavit et muneravit. Utrisque et ceteris, ubicumque sunt, valeat vox una supplex catholicarum gentium, et vox valeat Nostra, ad extremum spiritum clamans: *Monstra te esse Matrem!*

Interea divinorum munerum auspicem benevolentiaeque Nostrae testem, singulis vobis cleroque ac populo vestro Apostolicam benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die V Septembris anno MDCCCVC, Pontificatus Nostri decimo octavo.

LEO PP. XIII.

—

CONSULTAZIONI.

X.

Sull'obbligo di rivelare al superiore gli scandali occulti nelle case di educazione.

Tirino seminarista rivela in confessione al Sac. Fabio che un suo compagno più volte di nascosto lo ha provo-

cato a cose turpi. Fabio l'obbliga di manifestare ciò al Superiore, colla minaccia di negargli l'assoluzione. Tirino, temendo la taccia di delatore, non vuole ubbidire; e però, lasciando Fabio, va a confessarsi ad Apollo: questi, per non rendere odiosa la confessione, lo assolve senza imporgli obbligo di sorta.

Si chiede:

1.° Vi ha obbligo grave, nelle case di educazione, di rivelare gli scandali occulti al Superiore?

2.° Può e deve il Confessore negar l'assoluzione al penitente che quest'obbligo non vuole adempiere?

3. Che è da dirsi, nel caso, di Tirino, di Fabio e di Apollo?

Al primo — È noto ciò che ingiunse G. C. nell'Evangelo circa la correzione fraterna (Matth. XVIII): " Si peccaverit in te frater tuus, vade et corripe eum inter te et ipsum solum. Si te audierit, lucratus eris fratrem tuum; si autem te non audierit, adhibe tecum unum vel duos, ut in ore duorum vel trium testium stet omne verbum; quod si non audierit eos, dic Ecclesiae. „ Quando adunque altri abbia peccato innanzi a noi (così tutti interpretano quel *si peccaverit in te*), e vuol dire che quando conosciamo certamente le mancanze altrui, siamo in obbligo di correggere il reo innanzi tutto privatamente, affine di provvedere alla sua riputazione. Se ciò non giova, dobbiamo farlo di nuovo innanzi ad uno o due testimoni, perchè la correzione si renda più efficace. Ma se neppure questo torni utile, dobbiamo dirlo ai superiori della Chiesa. È G. C. adunque che ingiunge siffatta denunzia o accusa, la quale può essere giudiziale o evangelica, secondochè riguarda o il bene comune o la sola emenda del reo, e secondochè abbiasi a procedere o giuridicamente o paternamente.

Si ha da premetter sempre la correzione secreta? I TT. su di ciò non convengono fra loro. Alcuni affermano, stando strettamente al disposto dell'Evangelo; altri negano, allegando l'uso degli Ordini Religiosi (v. ap. Ligor. L. IV, n. 243.). La sentenza più comune e più probabile, insegnata pure da S. Alfonso l. c., si è che può ben denunziarsi un delitto occulto ad un prelato prudente, come a padre, senza premettersi ammonizione di sorta, quante volte si speri così più vantaggiosa l'emenda del reo. La ragione si è che il fine principale della correzione privata è la detta emenda; fine secondario, la fama del delinquente: ora il fine secondario deve cedere al principale quando questo possa più agevolmente e pienamente conseguirsi. Del resto, il mettere a conoscenza del superiore le colpe dei sudditi, perchè si ravvedano, non è un mancare contro la carità, ma è un atto di grande carità, avendo i superiori diritto ed obbligo di conoscere i mancamenti di quelli, affine di provvedere al loro bene.

È questo ancora l'insegnamento dell'Angelico, il quale così scrive (Quodlib. 11a. 13): " Utrum autem statim cum quis scit fratrem suum peccasse, debeat denuntiare praelato, dico quod in his distinguendum est de conditionibus subditi et praelati; nam si ego scio quod frater per me corrigetur, tunc non debeo hoc denuntiare praelato; si autem videtur quod hoc melius fiat per praelatum et praelatus nihilominus sit pius, discretus et spiritualis, non habens rancorem seu odium adversus illum subditum, tunc licite potest hoc denuntiare sibi: et tunc non dicit ecclesiae, quia non ei sicut praelato, sed sicut personae proficienti ad correctionem proximi et emendam. „ — E poco dopo soggiunge: " Ideo tenendum est hoc pro regula, quod in omnibus istis semper servanda est charitas, et quod melius et magis expedire videtur. Et si hoc intendat, scilicet emendam proximi, servet quantum potest bonum charitatis, tunc denuntiando non peccat. „

Da ciò si raccoglie che può sempre denunziarsi un grave mancamento altrui al proprio superiore, omettendo la

privata ammonizione, quando si crede più sperabile la emenda del reo; purchè 1.° ciò si faccia per vero spirito di carità, cioè solo per la correzione del reo, non già per vendetta o per invidia; e 2.° si faccia ad un superiore discreto e senza rancori.

Finora abbiamo considerato quando *si può* denunziar qualche fatto criminoso al superiore. Ora fa d' uopo vedere quando *si deve* denunziare. Intorno a ciò, non vi ha regole certe e generali, e i TT. non sono concordi. Il Busembaum dice che i privati raramente sono a ciò tenuti, sì perchè così porta la pratica dei timorati, e sì perchè altrimenti i tribunali rigurgiterebbero di accuse con turbamento della cosa pubblica: " Privatum raro ad id teneri, tum ex praxi timoratorum; tum quia alias tribunalia essent plena accusationibus cum perturbatione reipubblicae „ (ap. Ligor. L. IV, n. 236). I TT. che commentano questo insegnamento e lo deducono ai casi pratici, fanno non poche ipotesi ed assegnano molte e svariate condizioni, che inducono confusione non lieve. A noi sembra che una regola certa possa in ciò ricavarsi dalle condizioni medesime che si richiedono perchè obblighi la correzione fraterna, potendo tutto ciò molto bene applicarsi alla denunzia sì evangelica e sì giudiziale che debba farsi al superiore.

Per l' obbligo dunque della correzione fraterna occorrono cinque condizioni: 1.° Che il peccato del prossimo sia certo, o certo il pericolo di ricadervi — 2.° Che ci sia probabile speranza di emenda. — 3.° Che non si trovi altri il quale possa e voglia parimente fare la correzione — 4. Che la correzione possa farsi senza grave incomodo — 5.° Che si creda necessaria alla emenda del reo, e non ci sia speranza che questi si corregga da sè (Ligor. L. III, 38 seqq. Gury T. I, n. 230 etc.)

Applichiamo queste condizioni all' obbligo della denunzia.

1.ª Perchè dunque debba farsi la denunzia al superiore, occorre in primo luogo che la colpa sia certa; sia, cioè, saputa indubbiamente, come quando la si conosce *de visu*. Non vi ha nei privati l' obbligo d' inquirere per accertarsi; quest' obbligo è solo de' superiori. Se la cosa è conosciuta sotto secreto naturale, non vi sarebbe l' obbligo della denunzia, purchè non si trattasse di evitare il danno comune o di un innocente (Ligor. L. II, n. 38 L. IV, n. 239, Lacroix L. 11, n. 216. § 3).

2.° Quanto alla probabile speranza di emenda, nella denunzia al superiore, vuolsi considerare le qualità di questo e i mezzi che ha per la correzione del reo, ovvero per la sua punizione, ed il risarcimento dei danni. Imperocchè laddove si tratti di superiore poco prudente e poco discreto, il quale faccia più male che bene; ovvero di tali circostanze in cui certamente non va dato al superiore di porre riparo; l' obbligo non corre. (D. Th. l. c. Berardi *De Sollicitatione* n. 207).

3.° In terzo luogo fa mestieri che altri non si trovi, il quale possa e voglia denunziare il delitto al superiore. Stantechè se gli officiali a ciò deputati lo conoscono, e compiono il loro dovere, o sia certo che altri privati lo facciano con maggiore o eguale efficacia, non corre obbligo ad un terzo di farlo parimenti (Lig. L. II, n. 39; Berardi l. c.).

4.° Inoltre quando abbiasi a soffrire grave incomodo, non obbliga la denunzia. Ciò però va detto dove si tratti solo di riparare il danno privato del delinquente; imperocchè, trattandosi del danno comune spirituale, fa d' uopo denunziare anche con qualche grave danno proprio temporale, così richiedendo l'ordine della carità (Ligor. L. IV, n. 249; Busembaum ap. Ballerini *Opus* Tr. V, n. 182).

5.° Nè obbliga la denunzia quando il reo siasi di già emendato, ovvero sia certo che si emendi di per sè. Trattandosi poi del danno degli altri o comune, occorre che questo anche sia riparato dal reo medesimo, perchè non ci sia l' obbligo della denunzia (Ligor. L. IV n. 236 etc.)

Premesse queste generali nozioni, discendiamo a considerare il caso da noi proposto. Vi ha obbligo grave nelle case di educazione di rivelare gli scandali occulti al superiore? Vi è certamente quando si avverino le già esposte condizioni; le quali è facilissimo (e possiamo dire quasi sempre) che si avverano tutte.

E per verità: 1.° È facilissimo conoscere indubbiamente lo scandalo di un compagno, o quando lo si vede, o quando lo si sente. Infatti nulla si può fare in una camerata di giovanetti senza che almanco alcuni se ne accorgano e lo conoscano; e conosciutolo, son questi corrivi a comunicarlo ai compagni, donde lo scandalo di tanti!

2.° È facilissimo che, rivelando lo scandalo al superiore, questi possa e voglia metterci opportuno riparo. Imperocchè si suppone che il superiore sia uomo saggio e prudente, che sappia correggere e punire il delinquente a tempo ed a luogo, senza far capire la persona del denunziante, il quale può compiere questo obbligo o per sè o per altri, o a voce o collo scritto.

3.° È facilissimo che altri non possa o non voglia compiere questo dovere, sia perchè ignora il fatto, sia perchè ritenuto dalla stolta paura di essere mal visto. È facilissimo altresì che gli officiali subalterni o non troppo invigilano o non troppo hanno zelo pel bene delle persone loro affidate, ed omettono perciò di tenerne inteso il superiore.

4.° È facilissimo il compiere quest'obbligo senz'alcun danno proprio, massime quando lo si adempie colle opportune precauzioni. Il più gran danno che si possa temere, si è quello di essere tenuto per delatore: ma delatore è colui che fa la denunzia mosso da invidia, da odio, da gelosia, ciò che rende l'atto peccaminoso e condannevole; non già chi mosso da carità e dalla coscienza del proprio dovere, procura l'emenda del reo ed il bene dell'istituto. Siffatto danno adunque deve del tutto disprezzarsi. Ma quando anco abbiasi a subire qualche danno temporale, questo non scusa dalla denunzia, trattandosi d'impedire un grave danno della comunità.

5.° È facilissimo il supporre che il reo non si emendi di per sè, quando non se ne veggono chiari e solidi indizii, soprattutto con riparare lo scandalo dato, e con riformare la propria condotta.

Da tutto ciò si raccoglie che corre obbligo grave, generalmente parlando, nelle case di educazione, di riferire al superiore gli scandali occulti dei giovani, ed i loro mancamenti pericolosi agli altri, che si sappiano anche sotto secreto naturale. Molto più grave poi torna questo obbligo nei Seminarii, nei quali non si vuol solo considerare il danno dei giovani, ma quello pure, e molto più esiziale, della Chiesa e delle anime, cui recheranno certamente coloro che da Dio non chiamati, s'incamminano al Santuario. Spesso questi s'infingono coi superiori, e nascondono sotto il mantello di pietà, la più nefanda corruzione. Di che viene che i detti superiori, ingannati da tale apparenza, li spingono ai sacri ordini senza conoscere che non mandano alla vigna di G. C. un pastore ma un vorace lupo. A ciò si aggiunga che anche chi avea vocazione ed era animato da santi propositi, sedotto da qualche perfido compagno, può venir meno e corrompersi, e sapere assai bene occultare la sua corruzione. Qual rimedio in tanto grave pericolo se non l'obbligo di riferire al superiore gli scandali occulti e i gravi mancamenti dei compagni?

Di qui è che i più accurati TT., pur disputando sull'obbligo della denunzia dei privati negli altri casi, sono concordi in riconoscerlo nei giovani che si educano nei seminarii e nei collegii. Si ascolti il Lehmkul (V. I, n. 614): "In communitatibus, quando agitur de delicto nocivo, maxime si de periculo pervertendi plures, seu de communi damno gravi agitur, periculosa et inefficax generatim est privata admonitio, sed requiritur statim delatio rei ad Superiorem, qui viderit, utrum paterna admonitione an poena

malum potius avertat. Quare, ETIAM CUM GRAVI INCOMMODO haec denuntiatio fieri debet; quod observari debet circa seductores aliorum in collegiis, convictibus etc.„ Così pure, e quasi colle stesse parole, il Gury *Comp.* T. I, n. 233; il Ballerini *Opus* Tr. V, n. 181; lo Scavini *Th. Mor.* L. II, n. 904. ed 14ª; il Müller Th. Mor. L. II, T. I, § 31, n 6; il Marc *Inst. Mor.* T. I, n. 494 il Bucceroni *Inst. T. M.* Vol. I, Tr. V, n. 417; il Morino *Th. Mor.* Vol. I, n. 424 ecc. Ed è questo un obbligo sì necessario, e sì imprescindibile, che S. Alfonso ne ha fatto un articolo di regola pei Seminarii, e nel capo intitolato *Regole che devono osservare i seminaristi* al n. VIII scrive: " Richiede poi la carità fraterna, che ciascuno avvisi al prefetto o al rettore le mancanze che vede dei compagni, acciocchè vi rimediino a tempo; e quando sono difetti di scandalo, sarà tenuto a rivelarlo sotto obbligo grave, ed ANCHE CON QUALCHE GRAVE INCOMODO, trattandosi di scandalo che nei seminarii apporta danno comune „ (*Regolamento per i Semin.* § IV).

Chi dunque vorrà negare l'obbligo grave, di diritto naturale e divino, ne'collegii edicativi, e molto più nei seminarii, di riferire a' superiori i vizii occulti de'compagni, quand' anche ciò debba costare qualche grave danno?

Al secondo — Ma dovrà il confessore imporre al penitente quest' obbligo, sotto pena di negargli l' assoluzione?

Il confessore è tenuto di officio ad imporre al penitente quelle obbligazioni che gli vengono dal diritto naturale o divino o ecclesiastico; e se il penitente ricusa di adempirle senza giusta ragione, come indisposto all'assoluzione,non gliela può impartire. È questa dottrina generale, ammessa da tutti.

Se dunque abbiamo dimostrato che l'obbligo naturale e divino di rivelare al superiore gli scandali occulti dei compagni, grava senza meno sugli alunni dei collegii e dei seminarii, il confessore non può dispensarne il penitente, e molto meno può assolverlo,quando questi ripugni.

Nè vale il dire che altrimenti renderebbesi odiosa la confessione: ciò potrebbe dirsi egualmente per ogni altro obbligo che sia un po' pesante. Come adunque non rende odiosa la confessione l' obbligo che s' impone al penitente di restituire l' altrui o di risarcire la fama tolta, così non può renderla odiosa l' obbligo di rivelare gli scandali occulti al superiore.

Ma, potrà soggiungersi, non si dovrà così costringere talvolta il penitente a rivelare il nome del complice? Non è ciò vietato severamente?

È senza dubbio ciò vietato, ma per dirlo al confessore o ad altri cui non sia necessario manifastarlo; non è vietato per dirlo al superiore perchè corregga e ripari. La ragione del divieto è solo per tutelare la fama del complice, trattandosi di delitto occulto; ma quando il complice ha bisogno o di correzione o di punizione, che altri non gli può dare, cessa per questo il diritto alla riputazione. Non è la Chiesa stessa che obbliga di rivelare i complici ai superiori o quando il penitente sia caduto in eresia, o quando sia sollecitato *ad turpia* dal confessore?—Certo il confessore non può domandare, nè deve permettere che gli si dica il nome del complice; ma può e deve imporre al penitente di manifestarlo al superiore.

Ma, se il delitto è stato perpetrato di comune consenso, anche in tal caso ci sarà obbligo di rivelare il complice? Potrà dunque costringersi il penitente a manifestare da sè la sua colpa al superiore?— Se a ciò volesse indursi, renderebbe assai più certa la sua resipiscenza, e il superiore farebbe assai più conto di lui. Ma questo non è necessario. Quando il delitto è perpetrato di comune consenso, è d' uopo innanzi tutto vedere chi fu il primo istigatore: se fu il penitente, potrà bastare per quella volta che questi corregga il complice e lo induca al ravvedimento. Se il costui pentimento sarà sincero, quegli non avrà più obbligo alcuno, secondo le norme già date innanzi. Se poi non è sincero, potrà e dovrà ri-

velare al superiore il disordine, senza obbligo di far noto il proprio peccato. Ove il penitente poi non fu il primo istigatore, ma invece fu dal complice istigato al male, basterà (qualora non si creda più efficace correggere da sè il compagno nè si tema nuova caduta) dire al superiore lo scandalo da quello dato, senza far menzione dello scandalo da lui ricevuto, cioè del consenso da lui reso al tentatore. È ciò secondo la norma che si prescrive per la denunzia del confessore sollecitante *ad turpia*.

Ma, se il confessore obbligasse inesorabilmente a rivelare il complice, non si vedrebbe in ciò una ferita al sigillo sacramentale? — Nessunissima ferita! Il sigillo riguarda il confessore, non il penitente. Quegli dee dimenticare tutto ciò che ha udito in confessione; questi deve eseguire tutto ciò che gli è stato imposto dal confessore. Se dal penitente il confessore pretendesse licenza di rivelare da sè la cosa al superiore, senz'averla ricevuta *spontanea* e *libera* da quello, in tal caso solamente potrebbesi vedere una qualche lesione del sigillo. E perciò è prudenza che il confessore non s'immischi in questa cosa, se pur non ne sia pregato e sollecitato dallo stesso penitente, e non vi riconosca una giusta ragione.

Ma se il penitente venisse costretto dal confessore a rivelare il complice, in tal caso il penitente o abbandonerebbe questo confessore per trovarsene un altro più benigno, ovvero sarebbe tentato di tacere quel peccato in confessione. — Neanche questa difficoltà fa peso. Varrebbe ciò per tutti gli altri obblighi che in confessione devono imporsi. È vero che intorno a questo punto spesso non è uniforme la pratica dei confessori: ed è ciò cosa sopra ogni dire deploranda! Non sappiamo come possano star tranquilli quei ministri della penitenza che non solo non impongono quell'obbligo, trattandosi di gravi scandali, ma ne disobbligano i penitenti cui fu imposto da altri confessori! Su di loro pesa e il gran danno spirituale del complice stesso, e quello della comunità scandalizzata, e, trattandosi di chierico avviato al sacerdozio, il danno immenso ancora che questi produrrà un giorno alla Chiesa ed alle anime: giacchè non di rado questo solo mezzo avvanza per allontanare dal Santuario i giovani che non vi son chiamati!

Nè si creda che siffatto obbligo sia da noi esagerato. La comune de' TT. lo riconosce e lo inculca. " In communitatibus sub regula viventibus, dice il Gury, T. I. n. 233, in collegiis, in seminariis etc. plerumque expedit ut correctio fiat via denuntiationis ad Superiorem aut per se, aut per alium; NEC POSSUNT ABSOLVI sodales aut convictores in eiusmodi denunciationem non consentientes, ubi de gravi damno communitatis agitur. Item de jure naturali denuntiandi sunt superioribus ecclesiasticis sacerdotes corruptores, qui magnum fidelibus spirituale damnum inferunt vel illaturi sunt. „ — Lo stesso insegna il Ballerini l. c.; lo stesso lo Scavini l. c.; lo stesso il Bucceroni l. c.; lo stesso il Marc l. c., il Müller l. c., il Morino l. c. ecc.; sicchè generalmente i TT. giudicano NON DOVERSI ASSOLVERE quel convittore o seminarista che conoscendo qualche scandalo occulto, donde può venire un grave danno alla comunità, nol voglia rivelare al superiore. E crediamo che, trattandosi di chierici avviati al sacerdozio, non ci sia bisogno del grave danno della comunità perchè in tal caso non lo si debba assolvere; giacchè quando il reo non si emenda, vi sarà sempre il grave danno della Chiesa e delle anime laddove, non conoscendosi la sua corruzione, venga promosso ai sacri ordini. Mette a ciò il suggello la dottrina autorevolissima di S. Alfonso, il quale nel cit. *Regolamento de' Seminari.* al § I, parlando dei confessori, scrive: " E quando occorre NEGHINO L'ASSOLUZIONE anche ai seminaristi che potendo rimediare a qualche grave scandalo con avvisarne il Vescovo, o il rettore, ricusano di farlo, avvertendo che, trattandosi qui di danno comune, non li

scusa molte volte il grave incomodo o danno. „

Perchè poi quest' obbligo si renda meno gravoso, giudichiamo ben fatto:

1.° Che ne vengano istruiti opportunamente e con prudenza gli allievi, affinchè lo conoscano e se ne persuadano anche prima della confessione. S. Alfonso inserì quest' obbligo, come si è visto innanzi, nelle regole stesse dei seminaristi. Perchè non s' imita da per tutto questo esempio? Perchè nelle istruzioni da farsi ai giovani non lo s'inculca di frequente?

2.° Che i superiori siano diligentissimi a serbare il secreto sul nome del denunziante, e adoperino tutt'i mezzi suggeriti dalla prudenza perchè quel nome non si conosca. Spesso perciò è bene differire a miglior tempo l'ammonimento e la correzione. Spesso è bene dissimulare sino al termine dell' anno scolastico, nel quale si potrà mandar via senza strepiti un giovane incorreggibile e scandaloso (1). Spesso è bene che il superiore, frattanto già saran causa del comun danno, a cui difficilmente appresso potrà ripararsi almeno in tutto: sicchè un solo può apportare la rovina di molti. E perciò qual prudenza vuole che per la speranza dell' emenda d' un solo s' abbia a patire il pericolo della sovversione di molti? Non è gran male il licenziare un tal giovine scandaloso, ancorchè possa questi emendarsi col tempo; ma la rovina della comunità è un male molto maggiore, che molto più dee temersi ed evitarsi prima che succeda. Il primo, s' è danno, è danno privato d' un solo; ma il secondo è danno gravissimo, e comune. In questa materia (torno a dire, e lo direi mille volte) l' usar piacevolezza non è carità; ma imprudenza e tirannia: per usar carità ad un solo, voler permettere la rovina di molti, o almeno il pericolo. E bisogna in ciò tener per certo che nel seminario dove stanno giovani che son facili ad essere tirati al male o al bene secondo gli esempi e gl' incentivi che hanno, un solo scandaloso può infettare tutti gli altri. Ed infettati che saranno, probabilissimamente non vi sarà più rimedio: l' unico rimedio sarà poi cacciarli tutti e prendere soggetti nuovi; altrimenti sempre ivi resterà l' infezione introdotta che si tramanderà dagli uni agli altri in perpetuo.

" Sicchè una tale severità non dee chiamarsi (come da alcuni si chiama) troppo rigore; ma dovere di carità e giustizia; giacchè il vescovo è tenuto con obbligo grave di carità e di giustizia a procurare il bene e il maggior bene della sua diocesi, il quale certamente in gran parte dipende dall' avere un seminario ben regolato. Preghiamo il Signore che faccia intendere questa verità a tutti i prelati che governano la Chiesa. „

---

(1) Crediamo utile trascrivere il seguente brano della interessante operetta di S. Alfonso *Regolamento per i Seminarii*, nel quale si dichiara chi debba dirsi incorreggibile e chi scandaloso per essere espulso dal pio luogo:

" In secondo luogo deve il Vescovo usar rigore, e maggior rigore, in licenziare dal seminario gl'incorreggibili e gli scandalosi. Per gl' incorreggibili intendo quei che dopo più ammonizioni e dopo il castigo danno poca speranza d' emenda dei loro difetti, quando i difetti son molti ed abituali, benchè non sieno di scandalo, nè sieno gravi, perchè un soggetto di tal fatta, benchè non sia positivamente scandaloso, nondimeno colla sua vita così trascurata e difettosa, almeno col suo mal esempio, sempre dà qualche scandalo e intepidisce anche gli altri; e dà poca speranza di riuscire buon ecclesiastico: onde quando dopo molti mezzi non dà speranza d' emenda, è certamente nocivo. Per gli scandalosi poi intendo quei che commettono mancanze di scandalo positivo, come sarebbe l' indurre i compagni a trasgredire qualche regola, o a non sottoporsi a qualche ordine del vescovo o del rettore o pure a commettere qualche grave furto o insolenza. Scandalo più nocivo poi sarebbe se un seminarista desse mal esempio contro l' onestà col parlare o con qualche azione immodesta. Alcuno di questa sorta appena potrebbe sopportarsi la prima volta che cade in tali difetti, dopo avergli dato un castigo esemplare e lungo. Dico appena la prima volta: del resto è più sicuro consiglio il licenziarlo subito, perchè un tale scandaloso, dopo essere stato scoperto e castigato, facilmente starà accorto a nascondere le sue consimili mancanze, le quali finchè non saran di nuovo conosciute,

re chiami a sè i convittori e gl'interroghi sull'andamento de' compagni. Sempre poi sarà bene che egli dichiari a tutti la sua estrema riserva sul custodire gelosamente il secreto.

3.° Che i confessori degli alunni si mettano d'accordo su di questo punto così interessante, come sugli altri tutti di maggiore momento. La difformità dei confessori nell'obbligare o nel disobbligare, reca danno e scandalo immenso, e fa giudicar male di tutti. Perciò la S. Sede vuole le conferenze dei casi morali in ogni diocesi: fra gli altri casi, masme nel luogo del seminario o del collegio, sarebbe assai espediente che sia risoluto il presente.

Al terzo — Dopo tutto ciò, è facile e chiara la soluzione del caso proposto. Apollo fa malissimo a disobbligar Tirino di rivelare il complice al superiore. Se non vuol rispondere innanzi a Dio del danno che può avvenirne, dee procurare di riparare al mal fatto, secondo le regole che consigliano i TT., qualora sappia che il caso rimane ancora occulto al superiore.

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

43.

Se la dimenticanza incolpevole scusi dall'assenza dal coro per guadagnare le distribuzioni.

D. — Un canonico che non interviene al coro, per incolpevole dimenticanza, può considerasi come presente e partecipare alle distribuzioni?

R. Le distribuzioni *inter praesentes* perciò diconsi così, perchè devono spartirsi fra coloro solamente che si trovano presenti al coro o personalmente o *fictione iuris*. Il diritto fa considerare come presenti gl'impediti solo per infermità, per qualche necessità di corpo e per evidente bisogno della chiesa stessa (Bonif. VIII *cap. un. de cler. non resid.* in 6.). Non considera per nulla coloro che si assentano per dimenticanza, benchè incolpevole. — E giustamente: imperocchè è sempre una colpa, se non teologica, almeno giuridica, la dimenticanza del proprio dovere. Il diritto invero esige che tutti stiano attenti a compiere le proprie obbligazioni. Or insegna S. Alfonso (L. IV, n. 130): " Qui autem non residet propter causas diversas a tribus praedictis, sed etiam justas, puta ob studium, visitationem et alias... is lucratur quidem fructus, sed non distributiones. „

Chi dunque incolpevolmente si dimentica d'intervenire al coro, può essere esente da colpa, e dal perdere i frutti della prebenda, non dall'obligo di perdere le distribuzioni, o, ciò che vale lo stesso, di essere soggetto alla puntatura.

44.

Se i canonici settuagenarii sono esenti dal coro.

D. Tizio, canonico quasi ottuagenario, benchè di buona salute, quanta se ne può avere in quella età, il quale ha prestato sempre lodevole servigio al coro per oltre trent'anni, or, contento della sola prebenda, e rinunziando alle distribuzioni, assiste al coro nelle sole feste di doppio precetto e nelle più solenni. Chiede: 1.° I vecchi settuagenarii, sono di per sè dispensati dal coro?—2.° Può star tranquillo Tizio in coscienza?

R. Al 1.° — È giusta causa di dispensa dal coro, onde neanco perdansi le distribuzioni, *rationabilis corporis necessitas* (Bonif. VIII *c. unic. de cler. non resid.* in 6). Fra le ragionevoli necessità di corpo i TT. annoverano la vecchiaia, la quale non è di per sè malattia vera, ma si accosta all'infermità, secondo l'antico detto *senectus ipsa est morbus*. La vecchiaia, dicono i DD. (V. Bonacina *De Hor. Canon.* Disp. II, qu. V, p. II. n. 6), comincia dai 70 anni, secondo l'oracolo de' salmi (ps. 89): " Dies annorum nostrorum in ipsis septuaginta anni; si autem in potentalibus, octuaginta anni, et amplius eorum labor et dolor. „

Or basta esser vecchio perchè un canonico sia dispensato dal coro? Non manca chi lo afferma. La comune però de' TT. e dei Canonisti insegnano che non basta la sola vecchiaia, ma si richiede la debolezza, o sfinimento proprio della grave età, onde non si possa agevolmente accedere al coro. Si ascolti S. Alfonso (L. IV, n. 130,): " An excusentur absolute septuagenarii ab assistentia chori. Affirmant Leander et alii; sed verius negat p. Concina, si ipsi robusti sint et ad alia peragenda negotia ordi-

narie egrediuntur. Secus si sint debiles et minus apti ad longum iter faciendum ita ut commode interesse nequeant.... Unde probabiliter dicunt Salmanticenses quod huiusmodi senes regulariter non tenentur ad chorum, non autem quod nunquam. „ Così pure il Bonacina l. c.; il Barbosa *De Can.* c. 24, n. 37; la S. C. del Conc. *in Assisien.* 1600. lib. 9, Decr. p. 97 ap. Pallottini v. *Canonici* § VII n. 331. I detti Autori però richiedono nel vecchio, perchè assente possa partecipare alle distribuzioni, che sia stato esatto pel passato al servizio corale.

Quale debolezza scusi un vecchio dall'assistere al coro, non si può determiuare con regola generale: i DD. vogliono che si stia al giudizio del superiore: " Quando autem septuagenarii aliive senio confecti censeantur legitimam habere absentiae causam ob senectutem, judicandum relinquitur judicis arbitrio „ insegna il Bonacina l. c., sull'autorità di molti TT.

È questo pure l'insegnamento dell'accuratissimo De Herdt *Prax. Canonical.* Cap. XXX § 8 n. III, 5°., il quale giustamente così conchiude, allegando lo Sarfantoni: " Aequum tamen est, ut senes, si non a choro, saltem eximantur a cantandis lectionibus, missis, aliisque gravioribus officiis, maxime si alii adsint qui eadem munia commode subire valeant. „

Al 2.—Tizio adunque, benchè vecchio, se ha buona salute, e può agevolmente accedere al coro, è ancor tenuto all'officiatura in tutt'i giorni, e non gli vale in coscienza ch'egli rinunzii alle distribuzioni. Se poi dubita intorno alle sue forze, può rimettersi al giudizio del Vescovo, o meglio può ottenere indulto dalla S. Sede di assentarsi in taluni giorni dal coro.

45.

Se un Laico di Ordine religioso che ha fatto i voti semplici per un triennio, possa contrarre matrimonio.

D. Placidio laico Francescano (già fuori del chiostro e senz'abito religioso per le tristizie dei tempi) fece in Religione i voti semplici, per un triennio, da premettersi ai solenni. Ora vuole contrarre matrimonio: può?

R. Pio IX di s. m., colla Costit. *Neminem latet* del 19 marzo 1857 (V. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, pag. 34), prescrisse che, prima della professione solenne, in tutti gli Ordini religiosi, debbano emettersi, per almeno un triennio, i voti semplici dopo il noviziato. Or come possono considerarsi questi voti? Ecco alcune interessanti dichiarazioni che fanno al nostro proposito:

" I. Vota simplicia, de quibus agitur, perpetua erunt ex parte voventis, utpote quae tenduut ad emittenda deinde vota solemnia, in quibus perfectionem et complementum accipient.

" II. Eorumdem votorum simplicium dispensatio reservata est Romano Pontifici, cui professi, gravibus urgentibus causis, preces porrigere poterunt.

" III. Verum eadem simplicia vota solvi etiam possunt ex parte Ordinis in actu dimissionis professorum, ita ut, data dimissione professi ab omni dictorum votorum vinculo et obligatione eo ipso liberi fiant „ (S. C. super Statu Regul. 12 iun. 1858 — V. *Mon. Eccl.* l. c.).

Siffatti voti semplici adunque non devono considerarsi temporanei per parte di chi li emette: sono i voti della professione, i quali prima erano solenni, ora, dopo il Decreto predetto, sono semplici per almeno un triennio, per poi diventare solenni. Chi dunque abbia emessa tale professione di voti semplici, quand'anche non faccia poi più i voti solenni, è sempre legato da quelli per tutta sua vita, e, senza un indulto Pontificio, non può esserne dispensato.

I superiori della Religione però (Il ministro generale col suo generale consiglio *S. C. sup. Statu Regul.* l. c.) hanno facoltà di espellere dall'Ordine il professo di voti semplici: in tal caso, e solo in questo caso, i detti voti si considerano annullati, e il professo, rimanendo libero di ogni obbligo, può lecitamente contrarre matrimonio.

Un professo adunque di voti semplici, il quale si trovi nel secolo, volendo contrarre matrimonio, se fu espulso regolarmente dall'Ordine, può contrarre senza altro; se poi non fu espulso, deve ottener la dispensa dalla S. Sede. E però la stessa S.C. il 20 gennaio 1860 (*Mon.Eccl.* l.c. p. 37) al dubbio: " Si novitii post emissa vota simplicia aut dimittantur e religione, aut haec ad ipsos mobilitate animi relinquantur; quid cum eis agere debet Ordinarius, si aut ad sacros ordines, aut ad matrimonium forsitan adspirent? „ — rispose: " Si professi votorum simplicium sive per dimissionem ab Ordine, sive per Apostolicam dispensationem ab emissis votis soluti fuerint, se gerat cum illis prout cum ceteris suis dioecesanis se gerere debet „.

Se adunque Placidio, nel caso, il quale ha fatto i voti semplici, non è stato espulso dalla Religione, ha bisogno della

dispensa Apostolica per contrarre matrimonio.

—

QUESITI

con brevissime risposte.

10.—**D.** All'Economo curato spetta la doppia porzione nei funerali come spetta al parroco?

R. L'Economo curato nelle Chiese ricettizie, facendo le veci del parroco, ha diritto nei funerali alla doppia porzione. Così fu dichiarato espressamente nella Circolare ministeriale del 22 giugno 1833 *(Atti emanati dopo la promalgaz. del Concordato del 1818* Vol. 6, pag. 54).

11.—**D.** In una chiesa ricettizia, in cui nessuno sopravvive degli antichi partecipanti, chi deve funzionare nei dì solenni, l'economo curato, ovvero il sacerdote anziano?

R. A stretto diritto deve funzionare il sacerdote anziano. Giacchè l'economato curato è semplice officio, non dignità; e però non ha precedenza veruna nelle funzioni, come più volte ha definito la S. C. de' Riti (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, pag. 234).

12.—**D.** Chi ha la facoltà di benedire gli *arredi sacri*, può benedire anche la pisside e la teca, dove si ripone il Santissimo?

R. Per *arredi sacri* s'intendono tutte le vesti ed i sacri utensilii che spettano al culto divino. Chi dunque ha la facoltà di benedire i sacri arredi può benedire tutto ciò in cui non si adopera la sacra unzione, ch'è propria del Vescovo (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. III, pag. 132).

13.—**D.** Tizio ottenne dal Vescovo una riduzione di messe sopra un certo legato. Or si rivolge al Vescovo medesimo perchè la riduzione sia più ristretta, stanti le tristi condizioni di sua famiglia. Può questi concederla, in virtù delle speciali facoltà che la S. Sede largisce ai Vescovi?

R. Non può. Imperocchè la facoltà che la S. Sede suol concedere ai Vescovi di ridurre le messe, ha la condizione *dummodo alias reducta non fuerint* (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. III, pag. 55). Essendo stato una volta ridotto il numero delle messe, nel caso, non può il Vescovo metterci più mano.

14.—**D.** Può il parroco di per sè far la benedizione deprecatoria *contra mures, locustas, bruchos, vermes et alia animalia nociva?*

R. Questa benedizione è riservata al Vescovo, e però per farla ci è bisogno della costui facoltà (V. Append. Ritual. Rom. edit. de Propag. Fide).

15.—**D.** Alcuni contadini domandano spesse volte al parroco che faccia la benedizione contro le galline perchè danneggiano i campi. Possono queste maledirsi colla prefata benedizione?

R. Non possono. La prefata benedizione è per lo esterminio degli animali nocivi: le galline se talvolta, non ben custodite, danneggiano i campi, sono però animali domestici utilissimi. Consiglieremmo invece di fare in tal caso la benedizione comune *super fruges et vineas*, posta nel corpo del Rituale e non riservata.

16.—**D.** Tizio canonico e maestro di scuola tiene per un anno il sostituto in coro pei giorni d'insegnamento. È lecito?

R. Ciò non è lecito senza venia Apostolica. Giacchè la sostituzione si permette, ma non frequentemente, nè abitualmente. E però la S. C. del Conc. *in Senogallien.* 1 ian. 1795 ad un maestro di scuola che domandò appunto la soluzione di questo quesito, concesse per grazia di farsi sostituire per un anno (V. *Consultaz. Can.* XVI n. 5. pag. 405 nota 1).

17.—**D.** È lecita la sostituzione se il canonico di coro, durante gli officii divini, si trova fuori diocesi, ma ivi non pernotta?

R. Non è lecita. Così Bened. XIV Inst. Eccl. 107, n. 17: " Ut subrogentur canonici solum vel mansionarii praesentes in civitate, non vero qui extra illam vel extra suburbia versantur „ (V. *Consultaz. l. c.*).

18.—**D.** È abuso farsi sostituire da due, tre o più capitolari lo stesso giorno?

R. Purchè i capitolari sono del medesimo grado, e concorrono le altre condizioni per la lecita sostituzione (V. *Consultaz. l. c.*), non sembra illecito che questa si faccia da due o più persone in diverse ore canoniche.

19.—**D.** Qual causa si richiede perchè uno possa farsi lecitamente sostituire al coro?

R. Ecco come definì la S. C. *in Alatrina* il 24 marzo 1612: " Causam non requiri ad substituendum. Quod vero monuit Congregatio ut Episcopo cordi sit ne canonici ea substituendi facultate abutantur, et respexit ne substitutiones huiusmodi sint nimium frequentes quod Episcopi erit arbitrio. „

20.—**D.** È lecito, per qualunque ragio-

ne, far cambio di settimane fra due canonici di diversa eddomada?

R. Abitualmente non è lecito, per la ragione che la sostituzione non dev'esser frequente: " Ne id frequenter contingat „ (Bened. XIV Instit. Eccl. 107, n. 17).

21.—D. Il canonico che sostituisce, può delegare un altro a farsi anch'egli sostituire, senza intesa del canonico di coro?

R. È vero che *delegatus non potest subdelegare*; ma ciò ha luogo solo trattandosi di diritti; in ordine ai doveri, basta che questi si compiano o dal delegato o dal suddelegato, purchè idoneo.

22.—D. Il canonico ch'è di turno per la messa, è di turno anche pel coro: se egli si fa sostituire in quanto alla messa, è obbligato di restare in coro durante la celebrazione del S. Sacrifizio; o se ne può andare?

R. A stretto diritto, non è obbligato di stare in coro, nè può soggettarsi alla puntatura se assente. Mostra però poca pietà il canonico, che in tal caso, senza giusta ragione, parte dal coro.

—

NOTA

Se alla Confraternita del SS. Rosario possano ascriversi i fedeli defunti.

Abbiamo letto attentamente l'opuscolo pubblicato prima sull'ottimo periodico romano *Rosario Memorie Domenicane*, e poscia ristampato a parte a Milano, che ha per titolo: *Intorno all'ascrizione dei defunti nella Confraternita del Rosario, Ricerche e Parere.* È un opuscolo scritto con molta dottrina ed erudizione, che si propone dimostrare, contro pochi che l'impugnano, come l'antico privilegio concesso da Alessandro VI alla Confraternita del Rosario di potersi ascrivere ad essa i fedeli defunti non debba dirsi cessato oggidì; e che, stante la remota e non interrotta tradizione, quattro volte secolare, continuata fino ai giorni nostri, di ascriversi i detti fratelli defunti, possa questa come legittima consuetudine mantenersi.

Abbiamo letto, ripetiamo, attentamente quest'opuscolo, perchè noi siamo stati di quei pochi, che abbiamo negato un tal privilegio, esponendone le ragioni nel Vol. VII Par. II, pag. 142 e nel Vol. VIII Par. II, pag. 48; e però vivamente ringraziamo l'Autore dell'opuscolo della benevola allusione fatta a noi, pur senza nominarci.

Dopo aver dunque il detto Autore con molta copia di erudizione dimostrata la tradizione costante dell'uso di tal privilegio; dopo di avere commendata la Bolla di Alessandro VI che quel privilegio concedeva, e rivendicatane l'autenticità, non potendo disconoscere del tutto la gravità delle ragioni da noi addotte, ha giustamente considerato che fa d'uopo distinguere nella Bolla di Alessandro VI il privilegio dell'ascrizione dei defunti dalle indulgenze che questi possano di per sè guadagnare; e che le indulgenze solo furono abolite dalle Bolle e dai decreti posteriori, non già il privilegio di ascrivere i trapassati, perchè questi siano a parte dei suffragii che si mandano ai fratelli defunti (1).

Fatta codesta distinzione, volentieri ci sottoscriviamo al giudizio dell'A. Imperocchè, negando noi la facoltà di ascrivere i defunti a questa Confraternita, intendevamo parlare di quell'ascrizione che fa conseguire tutt'i diritti di un confratello, principalissimo dei quali è quello di guadagnare le indulgenze largite dai RR. Pontefici. Così si è sempre ritenuto per lo addietro; come ne fa fede il p. Giuseppe Vincenzo Morassi, il quale nell'opera *Il Rosario della Beatissima Vergine Maria*, a pag. 319, ediz. del 1872, scrive. " Tutti indistintamente ne possono essere ammessi (alla Confraternita del Rosario), uomini e donne, di ogni stato, grado e condizione, e persino i morti quando alcuno dei confratelli e delle consorelle volessero farvene iscrivere e *renderli partecipi delle indulgenze e suffragii della Compagnia.* „ Quando adunque vogliasi sceverare dal privilegio la

(1) Ecco le parole della cit. Bolla: " Verum ut Christifideles Beatae Virgini Mariae confratres effici concupiscant, volumus et auctoritate Apostolica decernimus quod omnes et singuli confratres et consorores animabus suorum parentum, vel aliorum defunctorum in Purgatorio existentium succurrere volentes, singulariter nomina suorum parentum vel aliorum defunctorum in Purgatorio existentium exarent, vel exarare faciant; si vero pro singulari anima interventione devota manus porrexerint adiutrices, juxta eorum posse et facultatem, tandem poenam quam in Purgatorio pati debuerint, auctoritate Dei qua utimur in terris.... misericorditer in Domino relaxamus pariter et dimittimus. „ Dove fa d'uopo distinguere due parti: la prima in cui concedosi agli ascritti la facoltà di notare o far notare i nomi dei defunti, siano parenti siano estranei, ai quali vogliano recar soccorso — l'altra, in cui si concedono indulgenze speciali a quell'anima particolare, per cui si fanno delle sovvenzioni.

parte che riguarda le indulgenze, non v'ha giusta ragione onde il privilegio debbasi negare.

Se non che, disaminata più accuratamente la cosa, pare a noi che in tal caso la facoltà di ascrivere i fedeli alla Confraternita del Rosario non meriti il titolo di un privilegio speciale, da potersi ottener solo dal Rom. Pontefice. Sembraci invece che sia ciò in facoltà di ogni confraternita, senza bisogno di speciale indulto Pontificio. Cotal diritto non ad altro si riduce che ad applicare per modo di suffragio le opere buone, che si compiono dai confratelli, a qualche anima del Purgatorio. Per fare ciò, altro non si richiede che la volontà dei confratelli vivi; per la ragione ch'è sempre in diritto di ogni cristiano vivente applicare le proprie opere soddisfattorie per modo di suffragio alle anime dei fedeli defunti. Quando adunque, o negli statuti della confraternita approvati dal Vescovo si dichiarasse ciò, ovvero ciò si stabilisse in una conclusione votata dai confratelli, non occorrerebbe altra facoltà superiore. Anzi, giusta l'insegnamento dell'Angelico, il solo capo della Confraternita basterebbe a comunicare ad altri il frutto soddisfattorio della intera congregazione, presumendo l'intenzione dei confratelli: " Ille, qui Congregationi praeest, potest opera illa (satisfactoria) alii communicare, applicando intentionem illorum, qui sunt de congregatione sua, ad hunc determinate. „ (*In 4 Sent.*, dist. 20, q. 1, art. 4, solut. 1). Quando ciò avesse luogo, in ogni confraternita potrebbero notarsi i nomi di quei defunti, cui si volesse applicare le opere soddisfattorie per modo di suffragio.

Nè si dica essere vietato generalmente dal S. Officio di ascrivere i fedeli defunti nell'albo dei confratelli. Imperocchè cotal divieto riguarda l'ascrizione con tutt'i diritti dei confratelli medesimi, non escluso quello delle indulgenze. Così nella dichiarazione del 14 agosto 1889 in *S. Severi:* " An fideles qui ex hac vita migrarunt alicui sodalitati adscribi valeant, ad effectum ut ipsi suffragiis potiantur, *quibus post obitum gaudent ceteri fideles, qui adhuc viventes alicui sodalitati nomen dederunt.* „ La S. C. delle Indulgenze rispose: " Negative, iuxta Decreta a Suprema Universali Inquisitione edita sub die 13 Decembris 1876 „ (1). È vietato adunque di far partecipi i defunti estranei dei diritti che i confratelli acquistarono in vita, non già di applicare ad essi il frutto soddisfattorio delle opere buone fatte dai confratelli viventi. Ciò, come si è detto innanzi, non è vietato a nessuno, ed ogni confraternita tiene il diritto di farlo.

In questo senso sembra a noi doversi intendere la facoltà che gode la stessa Confraternita del Rosario di ascrivere i fedeli defunti. Lo si prova dai più antichi documenti, donde si dimostra il privilegio. Già prima della Bolla di Alessandro VI, vigeva l'uso di ascrivere i defunti alla Confraternita del Rosario. Fu Alessandro VI fra i RR. Pontefici pel primo che riconobbe quest'uso e lo arricchì d'indulgenze. L'uso adunque non mette capo ad alcuna concessione Pontificia, perciò appunto ch'è un diritto di ogni confraternita. Ecco intanto come quest'uso vien descritto negli statuti di un antico e celebre sodalizio del Rosario di Colonia, formati dal ven. Fr. Giacomo Sprenger nel 1475 (*Acta S. Sedis pro Societ. SS. Rosarii* Vol. II, p. 1219): c. IV. " Qui illas orationes per modum suffragii pro defuncti anima persolverit (qua de nomine tamen prius in Album Fraternitatis fecerit referri); is meretur, ut illi animae (si quidem in igne purgante luat) totius Fraternitatis merita, pro ea hebdomada suffragentur.„ Trattasi adunque di orazioni che si recitavano per le anime dei defunti descritti nell'albo, e del merito (soddisfattorio) della confraternita vivente che a quelle si applicava. Non si fa parola degli altri diritti dei confratelli.

Così pure nella Bolla di Alessandro VI del 1495: " Auctoritate Apostolica decernimus (2) quod omnes et singuli confratres et consorores animabus suorum parentum vel aliorum defunctorum in Purgatorio existentium succurrere volentes, singulariter nomina suorum paren-

(1) Ecco il tenore del cit. decreto del S. Officio: " *Romana* — Cum Rector Ven. Archiconfr. Universalis sub titulo vulgo *Di nostra Signora del S. Cuore di Gesù* haec tria proposuisset dubia, nempe:

1.° Possono i fedeli essere ascritti come socii all'Arciconfraternita di N. S. del S. Cuore *dopo seguita la loro morte?*

2.° Possono essere ascritti i fedeli anche *a loro insaputa?*

3.° Possono essere annoverati fra i soci anche i *bambini* che ancora non hanno l'uso di ragione?

EE. DD. resp: ad 1.um et 2.um *Negative;* ad 3.um *Non expedire.*

(2) Non rechi meraviglia quell'*auctoritate Apostolica decernimus*; imperocchè ciò più che alla facoltà di ascrivere i nomi de' defunti, si riferisce alla specialissima indulgenza che si concede, o che va contenuta nello stesso periodo, come può vedersi nella nota della pag. precedente.

tum vel aliorum defunctorum in Purgatorio existentium exarent, vel exarare faciant. „ Anche qui si parla di soccorso che si vuol recare alle anime del purgatorio, indicate dai confratelli ed inscritte in apposito albo ; e non si fa menzione degli altri diritti dei confratelli medesimi. Anzi la indulgenza che quel Pontefice ivi appresso concede (che ora non vige più) è specialissima per quelle anime per cui *porrexerint manus adiutrices*, niente comune agli altri confratelli. Ciò dimostra che, secondo la primitiva intenzione, non si ascriveano i defunti alla Confraternita del Rosario affine di renderli partecipi di tutt'i diritti dei confratelli, ma solo per applicare ad esse, per modo di suffragio, il frutto soddisfattorio delle buone opere della confraternita medesima.

Con ciò dire, non intendiamo detrarre per nulla al bene grandissimo che la Confraternita del Rosario reca alle anime dei defunti. È un vero tesoro per queste. Giacchè con tale ascrizione non solo si applicano alle dette anime le buone opere de' confratelli della propria congregazione, ma quelle ancora di tutte le congregazioni del mondo; e non solamente le buone opere delle confraternite, ma quelle dell'intero inclito Ordine dei Predicatori, il cui Maestro Generale ha inteso comunicare il frutto delle dette opere a tutte le Confraternite del Rosario. Chi sa dunque valutare codesto frutto ? Si continui perciò ad ascrivere i fedeli defunti a questa Confraternita, ricca di beni e di meriti innumerabili, e si propaghi da per tutto una istituzione sì bella e sì salutare. Noi che più volte in questo periodico ne abbiamo inculcata la diffusione , con più calore lo facciamo di nuovo adesso, additando quest'altra sorgente di beni ch' ella produce alle anime purganti.

—

CRONACA GOVERNATIVA

Quando le confraternite han dritto di reclamare avverso il contributo per gl'inabili — Non sono attendibili, se negli atti non si riscontra alcun documento capace a giustificarle, le deduzioni con cui una Confraternita impugna la decisione della Giunta Prov., che fissava definitivamente il contributo da essa Confraternita dovuto per l'asserito motivo che l'avanzo delle rendite fosse stato erroneamente calcolato.

Quando l'ente interessato non domandò alla Giunta Prov. la rettificazione dell'accertamento degli avanzi fatto dal R. Commissario, deve ritenersi siasi acquietato, specialmente se poi non si diede carico in seguito di notificare all' Intendente di Finanza le variazioni avvenute pel suo asse patrimoniale e nelle sue rendite, secondo è prescritto dall' art. 5 del Decreto legislativo 12 Gen. 1890 per le variazioni che si verificano dopo l' accertamento. (Cons. di Stato, 30 Nov. 1894 — Confr. del SS.mo Sacram. in Loreto, e G. P. A. e Intend. Finanze di Ancona — Man. degli Ammin., Anno 54 l. c., pag. 77).

Sacerdoti membri della Congrega di Carità — Gli ecclesiastici che non hanno cura d' anime possono far parte — anche come Presidenti — delle Congregazioni di Carità, (art. 11 legge 17 Luglio 1890.) (Cons. di Stato, 19 genn. 1895— Congreg. di Greci—Man. degli Amm., l. c.,pag.78).

Lascito pei poveri commesso al parroco, concentrabile—Un lascito a favore del parroco, da erogarsi interamente a vantaggio dei poveri, ha carattere di un istituto elemosiniero di pubblica beneficenza, indipendemente da una formale erezione in ente morale ; nè siffatto legato può ritenersi sottratto al concentramento sotto pretesto che esso serva ad integrare o completare la beneficenza esercitata dalla Parrocchia, quando una tale destinazione non risulti espressamente dall' atto di fondazione.

La parrocchia, ente ecclesiastico e di culto per eccellenza, non può considerarsi come istituto di beneficenza. (Cons. di Stato, 25 Genn. 1895 — Parr. di S. Pietro in Monopoli e Ministro dell' Interno e Congr. di carità di Monopoli — Man. degli amministr., l. c., pag. 79).

Lascito a Seminario per chierici poveri—Un lascito ad un seminario, le cui rendite debbano erogarsi alla educazione ed istruzione ecclesiastica di giovani poveri della Diocesi aspiranti al Sacerdozio, è una istituzione pubblica di beneficenza, e non di solo culto, pur essendone l'amministrazione affidata ad un ente ecclesiastico.

Può quindi esser concessa al Seminario la sovrana autorizzazione ad accettare tale legato, che, per essere istituzione pubblica di beneficenza, deve assoggettarsi alle prescrizioni della legge 17 Luglio 1890, affinchè ne sia assicurata la buona gestione e sia sottoposta al controllo e alla tutela delle autorità civili. (Cons. di Stato, 28 Dic. 1894 — Seminario Vescovile di Bergamo — Man. degli Amministr., l. c., pag. 80).

Legato concentrabile — Ai sensi dell' art. 56 lettera A della legge 17 Luglio 1890 può essere concentrato nella

Congregazione di Carità un Istituto avendo nello stesso tempo fini di beneficenza dotata e di beneficenza generica, semprechè non ricorra alcuna delle eccezioni prescritte nell'articolo 60, nè vi siano ragioni che ostino dal punto di vista amministrativo. (Cons. di Stato, 16 Nov. 1894 — Confrat. delle Pietà in Teramo c. Min. dell'Interno — Man. degli Amministr. l. c., pag. 99).

Fondazioni private se miste e concentrabili — Riveste il carattere delle fondazioni private contemplate dall'art. 2 lett. B della legge 17 Lug. 1890 un lascito a favore di nubente di determinate famiglie, il quale non va sottoposto a concentramento.

Può invece, sebbene non cada sotto le disposizioni dell'art. 54 della legge, essere concentrata in forza dell'art. 56, una istituzione dotalizia autonoma, su cui il Parroco non esercita che un semplice diritto di amministrazione, quando si trovi in una delle condizioni previste nel succitato art. 56.

Può per ragioni di opportunità andare esente dal concentramento un lascito che è insieme di culto e di beneficenza, ma con prevalenza dello scopo di culto in quello caritativo. (Cons. di Stato, 15 febb. 1894 — Parroco di Bresso c. Min. degli Amministr,. l. c., pag. 120).

Lascito fatto al Vescovo, non concentrabile — Rientra nelle disposizioni dell'art. 60 della legge 17 Luglio 1890, e può essere eccettuato dal concentramento, un lascito che per volontà espressa del fondatore esige uno speciale giudizio sulle condizioni delle famiglie beneficande, e una speciale indagine sui requisiti di povertà vergognosa, giudizio e indagini affidati esclusivamente dal fondatore al Vescovo *pro tempore*. (Cons. di Stato, 15 febaraio 1895 — Vescovo di Saluzzo c. Ministro Interni. Man. degli Amministr. l. c., pag. 120).

—

CRONACA RELIGIOSA

(30 Settembre 1895)

Congresso Mariano di Livorno—A dì 18, 19, 20 e 21 del passato Agosto si tenne a Livorno il primo Congresso nazionale Mariano. Fu preceduto, accompagnato e seguito da numerosi pellegrinaggi della Toscana al celebre santuario di Montenero. Intervennero, insieme coll'E.mo Card. Bausa che presedette, molti Vescovi e clero numerosissimo, col fiore del laicato cattolico. Le sedute si tennero nella vastissima chiesa di S. Maria del Soccorso, la quale fu zeppa d'intervenuti. Belli e splendidi i discorsi; interessanti le deliberazioni prese ed i voti emessi; generale ed ardente l'entusiasmo per Maria.

Il lavoro delle sezioni si aggirò sui seguenti temi: 1.° Influenza di Maria nella Società come tipo perfetto della donna in ciascuno dei suoi stati—2.° Vittorie e beneficenze di Maria a favore della Società—3.° Gratitudine della Società a Maria—4.° L'Italia e Maria.

Il S. Padre, lietissimo di questo congresso, non solo manifestò la sua compiacenza con uno splendido Breve all'E.mo Card. Bausa, e col regalo di una Statua a Livorno, ma volle aggiungere un suo fiore poetico fragrantissimo,esprimente uno dei più caldi voti dell'anima sua, l'unione delle Chiese cristiane. Eccolo:

VIRGINE FAVENTE
FIAT UNUM OVILE.

Auspicium felix! Orientis personat oras
Vox lapsa e coelo, personat occiduas:
" Una fides Christi, Pastor regat unus ovile,
Dispersas gentes colligat unus amor! "
Virgo, fave: errantes ah! lumine mater amico
Respice et Unigenae iunge benigna tuo.

Fu proposto, e si approvò per acclamazione, che il secondo Congresso nazionale Mariano si tenga a Firenze nel 1897.

Congresso Eucaristico di Milano — Amplissimo, stupendo spettacolo di fede e di pietà offrì la città di Milano dal 31 agosto ult. al 7 settembre, colla celebrazione del XIII Congresso Eucaristico. Non s'era mai vista in quella illustre Metropoli tanta moltitudine di personaggi eletti del Clero e del laicato quanta ve ne affluirono in quei giorni. Oltre gli E.mi Cardinali Ferrari di Milano,Sarto di Venezia e Mauri di Ferrara, intervennero ben undici Arcivescovi e sessantacinque Vescovi d'ogni contrada d'Italia, insieme a stuolo innumerevole di sacerdoti.

Il dì 31 agosto s'inaugurò la esposizione eucaristica, copiosa e ricca mostra di oggetti d'arte concernente la SS. Eucaristia. L'E.mo Cardinal Ferrari disse un eloquente discorso alla folla degl'intervenuti, fra i quali molti Vescovi e il Prefetto della provincia e il Sindaco della città.

Il 1.° settembre fu inaugurato con grande solennità il Congresso nel Duomo riccamente addobbato e stipato di popolo d'ogni ceto e condizione. Anche ivi parlò stupendamente il Card. Ferrari. Le sedute del Congresso si tennero nella Chiesa di S. Lorenzo, convertita in aula maestosa ed elegante. Le adunanze furono aperte da un altro ammirabile discorso

del Card. Ferrari, a cui tenne dietro la lettura di un magnifico Breve di S. S., e poscia il discorso opportunissimo del Presidente effettivo Mons. Riboldi Vescovo di Pavia. Una serie di discorsi tutti eloquenti e plauditi seguirono in quella tornata e nelle successive, in cui si svolsero argomenti appropriati allo augusto Mistero Eucaristico ed ai bisogni de' nostri tempi. A questo fine furono diretti i voti e le deliberazioni che vennero emessi. In quella che disputavasi di ciò nelle adunanze pubbliche e private, la città di Milano era riversata ne' sacri templi, dove stava esposto alla pubblica venerazione il SS. Sacramento, e dove sacri oratori ne predicavano le glorie. Indicibile l'affluenza alla Mensa Eucaristica. La funzione in fine di chiusura nel Duomo fu un vero trionfo di fede cristiana!

Congresso Cattolico di Torino—Il XIII Congresso Cattolico italiano fu celebrato a Torino dopo pochi giorni da quello di Milano, dal 9 al 13 settembre. Fu interessante assai più dei precedenti, sì per numero d'intervenuti, fra i quali molti Vescovi, e sì per le risoluzioni adottate. La presidenza onoraria fu di Mons. Riccardi Arcivescovo di Torino, e la effettiva del Comm. Barone Luigi de Matteis presidente del Comitato regionale di Napoli. Le sedute si tennero nell'ampia chiesa di S. Giovanni Evangelista de' Salesiani, convertita in aula. Discorsi plauditissimi di Vescovi e di laici misero in mostra i bisogni, le conquiste, le speranze odierne dei cattolici italiani. Accurati e fruttuosi furono i lavori delle varie sessioni. Il S. Padre vi prese parte con uno splendido Breve, in cui raccomandò caldamente la costituzione dei comitati in ogni parrocchia.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

—Il S. Padre ha raccomandato al sovrano Ordine di Malta di appoggiare secondo le sue forze l'opera sontuosa del Santuario di Lepanto, da dedicarsi alla SS. Vergine del Rosario.

—E giunto a Roma per la visita *ad Limina* Mons. Albino Symor Vescovo. tit. di Zenopoli e suffraganeo dell'Arciv. di Mohilow (Russia). La piena libertà, onde questo Vescovo ha potuto compiere il suo viaggio, è novella pruova dei buoni accordi fra la S. Sede e la Russia.

—Sulla punta di Rocciamelone, sopra Susa, a 3537 metri sul livello del mare, il dì dell'Assunzione di Maria si è celebrata una funzione religiosa colla benedizione del Santissimo. Lo spettacolo era grandioso e commovente.

—Il parroco di Casorate D. Ambrogio Colzani ha offerto al S. Padre un magnifico orologio mondiale, inventato da lui.

—La celebre Diana Waughan, già massona, convertitasi, ha ricevuto il S. Battesimo. Essa ha autorizzato la *Rivista antimassonica* a pubblicare la traduzione delle sue memorie interessantissime.

—Il tenente medico dott. Paolo Poletti è stato rimosso dal grado per aver manifestato pubblicamente le proprie idee a favore del S. Padre. Manderà le sue spalline in omaggio a S. S.

—A Roma si son chiuse nel monastero di Tor de' Specchi per prendere il velo le signorine contessa Elena de Lapeyviére, contesse Maria e Sofia Kuefstein e Agnese Armellini.

—

—Il S. Padre ha accettato l'arbitrato offertogli dalle repubbliche di Haiti e di San Domingo per la delimitazione dei confini tra i due Stati.

—Il S. Padre ha mandato al Kedivè di Egitto il gran cordone di Pio IX. Il Kedivè, gratissimo di questa inusitata onorificenza, ha promesso di continuare a proteggere quei cristiani.

—L'Imperatore d'Austria ha mandato al S. Padre la somma di quaranta mila fiorini. per agevolargli l'opera dell'unione delle chiese cristiane.

—Il governo russo vorrebbe trascinare allo scisma il principe Ferdinando di Bulgaria. Questi ha dichiarato di rinunziare a tutto piuttosto che tradire la sua fede.

—Nel Portogallo i giornali massonici accusarono i preti di aver involati dei bambini per trarre olio dalle loro carni: il popolo cominciò a tumultuare. Indagati i fatti si conobbe che i ladri dei bambini erano massoni vestiti da preti!

—A Monaco di Baviera si è radunato il congresso annuale de'cattolici tedeschi. Lo ha presieduto il sig. Müller di Coblenza. Ha votato una mozione a favore del dominio temporale del Papa e contro le feste del 20 settembre.

—Il Sultano di Turchia ha conceduto ai cattolici la casa di S.ª Veronica, occupata dai musulmani. Mons. Gregorio Jussef patriarca greco-cattolico ha benedetto il novello santuario.

—E stato nominato legato apostolico, per l'unione delle Chiese, nei paesi della penisola baleanica Mons. Stadler Arcivescovo di Serajewo.

—L'Episcopato Spagnuolo ha mandato al S. Padre uno splendido indirizzo in protesta contro le feste del 20 settembre.

—Si è consacrata a Bingen (Prussia) una nuova chiesa dedicata a S. Rocco, coll'intervento di tre Vescovi.

—La suora Saint-Henri (al secolo Olimpia Chay) dell'ospedale-ospizio di Romans, venne decorata solennemente della croce della legion d'onore dal generale di divisione Zédè. Indicibile l'entusiasmo della folla plaudente!

—Si è raccolto a Praga un grande Congresso cattolico, al quale hanno mandato rappresentanti quasi tutte le parrocchie boeme.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Mater-Dei—Ger. Resp. Donato Massa.

gioni infernali, che al presente con tanto ardire la tormentano. Noi raccomandiamo sempre con maggior calore la diffusione di questo libretto che si vende per cent. 40 in Milano presso la Biblioteca Editrice Circolante, via Cesare da Sesto, 21.

LA PRIGIONIA DEL SOMMO PONTEFICE. Reminiscenze del XX Settembre 1870 — Bologna tip. Arciv. 1895.

Questo elegante libriccino contiene alcuni interessanti documenti della Società della Gioventù Cattolica italiana, riguardanti la presa di Roma nel 20 Settembre 1870. Tornano opportunissimi nel giubileo odierno di quella infausta data.

LAZZARESCHI MONS. LUIGI — Le Catechesi Mistagogiche del Dottore S. Cirillo Vescovo di Gerusalemme, tradotte da Mons. Luigi Lazzareschi Vescovo di Gubbio — Saluzzo tip. S. Vincenzo, 1893.

Il Dottor S. Cirillo scrisse catechesi bellissime sui misteri più augusti della fede, dette *mistagogiche*. Si aggirano sul Battesimo, sulla Cresima, sulla Eucaristia e sul S. Sacrifizio. La peritissima penna di Mons. Lazzareschi ne fa gustar tutto il bello agl' italiani colla versione qui annunziata.

L' INSEGNAMENTO RELIGIOSO nelle Scuole Elementari. Lettera aperta al Ministro Baccelli — Torino tip. Baravalle e Falconieri, via Garibaldi, 53.

Dopo il recente parere del Consiglio di Stato, con che vuolsi ritornare al disposto della legge Casati vigente circa lo studio del Catechismo nelle scuole, tutt' i padri di famiglia sono in obbligo di reclamare l' attuazione di questo diritto, perchè i figliuoli non siano privati della istruzione più interesante ed essenziale. Intorno a tale argomento, presso le librerie principali di Torino, trovasi vendibile a cent. 10. la copia la bellissima lettera aperta al Ministro Baccelli qui annunziata, la quale merita la più larga diffusione. Noi vivamente la raccomandiamo.

GOMEZ PEDRO D' ALCALA — Alonzo Cano. Storia spagnuola. Edizione illustrata con 12 bellissime incisioni — Volumi due — Genova Gio. Fassicomo e Scotti, 1895.

Sono due altri volumi della *Biblioteca Romantica illustrata*, edita dalla nota casa editrice Fassicomo e Scotti, di cui parlammo altra volta. Contiene un racconto attraentissimo sulle avventure di Alonso Cano insigne pittore e scultore ed architetto della Spagna, il quale dall' auge della ricchezza e della gloria cadde nella miseria più abbietta. Questo bellissimo lavoro può dirsi una magnifica illustrazione di uno dei periodi più gloriosi dell' arte spagnuola. Costa Lire 1.40 presso Gio. Fassicomo e Scotti in Genova. — Chi si associa alla *Biblioteca Romantica illustrata* per un anno, paga sole L. 6, ricevendo 12 volumi.

DRANE AUGUSTA TEODOSIA Priora generale delle Domenicane d' Inghilterra — San Domenico, Fondatore de' Frati Predicatori—Versione dall' inglese—Roma, *Rosario Memorie Domenicane*, via Piè di Marmo, 12, 1895.

Questo libro fu scritto in inglese da una donna, ed ora è tradotto in italiano da due donne fiorentine; ma sì l'autrice, priora generale delle Domenicane d'Inghilterra, come le traduttrici, terziarie domenicane di Firenze, nulla hanno omesso perchè fosse riuscita un'opera pregevolissima, degna di esser letta ed ammirata da ogni uomo colto. Anzi questo libro riempie una lacuna; giacchè desideravasi una vita popolare del gran Santo di Gusman che al pascolo dello spirito, offrendo seria garanzia dei fatti sopra documenti storicamente incontestabili. E tale è appunto la vita che qui si descrive di quell'insigne Patriarca, ricavata non da leggende insostenibili, ma da fonti autorevoli che reggono ad ogni severa critica. La raccomandiamo perciò alla pietà del Clero e del laicato che vi troveranno una lettura bella ed edificante.—Trovasi vendibile presso la Direzione di periodio *Rosario Memorie Domenicane* in via Piè di Marmo, 12.

DE LUCA GIOVANNI — Institutiones Theologicae elucubratae a Joanne De Luca ex Almo Theologorum Collegio in Archiepiscopali Lyceo Theologiae Dogmaticae antecessore, nunc Metropolitanae Ecclesiae Neapolitanae Canonico—Theologiae specialis Tomus primus, complectens tractatus de Deo Uno ac Trino et de Deo Creatore—Neapoli, ex typis Francisci Giannini, 1895.

Siamo lieti di annunziare questo nuovo corso di teologia dogmatica dell'insigne Mons. De Luca, emerito professore di teologia nel Liceo Arcivescovile di Napoli. Questo corso non vuol confondersi con tanti altri, avendo talune specialità che lo raccomandano in preferenza. Esso infatti segue fedelmente le celebri *prælectiones* del chiariss. p. Perrone della C. di G. Ma poichè queste, per peculiari circostanze, come a tutti è noto, si diffondono specialmente sulla parte positiva, e toccano appena la scolastica, che pur forma la parte veramente scientifica della teologia, perciò il De Luca in questo suo corso alla prima accoppia in giusta mi-

sura la seconda, da formare un tutto completo ed armonico, qual si richiede per lo studio pieno e perfetto di questa regina delle scienze. L'Autore ha poi messo ogni cura affine di ovviare al bisogno di questi ultimi tempi dopo il Concilio Vaticano, e di provvedere al pieno apprendimento dei giovani anche di non molta levatura. Vi ha aggiunto perciò i ritrovati ultimi della scienza teologica, e vi ha tolto o moderato ciò che potea rendersi troppo difficile ed astruso. Questo corso pertanto rendesi uno dei più commendabili, sì per sicurezza di dottrina, sì per pienezza di trattazione, sì per chiarezza di metodo e di stile, da non desiderarsi di meglio. Facciamo voti che ne approfittino largamente gli studiosi delle sacre discipline, ed i professori medesimi vogliano prenderlo a testo del loro insegnamento.—Questo volume vendesi per L. 6 presso l'Autore in Napoli, via S.ª Teresa al Museo, 75 — Per l'estero, L. 7.

LOMBARDO FR. V. G. dei Predicatori — La Separazione dello Stato della Chiesa. Discussioni — Terza edizione — Siena, tip. edit. S. Bernardino, 1894.

Di questo libro, tanto dotto ed opportuno, tanto lodato dalla stampa cattolica italiana ed estera, vogliamo ancor noi far cenno ai nostri lettori. Svolge l'argomento più vitale di oggidì, più acremente dibattuto, qual è quello della separazione dello Stato dalla Chiesa; però lo svolge non a modo di trattazione ponderosa e severa, ma quasi come una conversazione familiare, che per l'amenità e varietà dello stile, per la solidità delle ragioni, mentre alletta ed attrae il lettore, lo persuade e lo convince pienamente. Gli argomenti dei svariati capitoli sono formati di obbiezioni, che sogliono farsi contro la dottrina cattolica, esposta mirabilmente nella magistrale Enciclica di Leone XIII *Immortale Dei*, che si premette al libro. Ciascuna obbiezione è qui considerata da tutt'i lati con garbo, con arte, con dottrina; e con argomenti irrefutabili, vien confutata e disfatta. Il lettore che legga tutto (e tutto si fa leggere d'un fiato) si trova spettatore di una giostra intellettuale che fa pienissima la luce della verità, offuscata dalle nebbie dell'ignoranza e delle passioni; e questa verità egli non può non accogliere di grande animo ed abbracciare. Ne facciano la prova i nostri lettori, e veggano se ci apponiamo. — Il libro costa sole L. 2 presso il sig. Sebastiano Amore in Acireale, via Teatro, 3.

PICCOLO MANUALE dell'Adorazione quotidiana universale a Gesù Sacramentato, in riparazione delle offese che riceve e dell'abbandono, in cui è lasciato, eretta in Torino da S. E. Mons. Riccardi Arcivescovo, con decreto 23 Giugno 1892, elevata da S. S. Leone XIII in Arciconfraternita e Primaria per l'Italia, con Breve 21 Agosto 1894. Regolamento del Sodalizio, norme per la sua diffusione e preghiere proposte per gli aggregati — Terza Edizione — Torino, tip. M. Artale 1895— Prezzo cent. 25.

Raccomandiamo questo interessante opuscolo perchè sia conosciuta e diffusa l'opera santa e opportunissima dell'*Adorazione quotidiana universale a Gesù Sacramentato*. Per domande d'aggregazioni, norme e schiarimenti, rivolgersi al *Direttore Centrale della Primaria* Sac. Prof. Amato Vincenzo Scala in Torino, via Principe Amedeo, 26.

SALOMONI LUIGI Arciprete di Bussolengo — Piccolo Catechismo per apparecchiare i fanciulli alla prima Comunione ed alla Cresima, coll'aggiunta delle orazioni — Edizione settima, corretta ed accresciuta—Verona G. Marchiori. 1895. — Deposito presso la Direttrice delle Scuole femminili in Bussolengo—Prezzo cent. 15.

LIGUORI S. ALFONSO M.ª — Pratica di amar Gesù Cristo—Stab. tip. lib. A. e Salv. Festa, Napoli, S. Biagio de' Librai 39, 102.

Or ora si è compiuta quest'ultima edizione assai nitida della celebre e preziosa operetta di S. Alfonso, *Pratica di amar Gesù*. La si può avere pel tenuissimo prezzo di cent. 30 presso il prefato editore Festa. È senza dubbio grand'opera di zelo diffondere quanto più si possa questo libretto.

PAONE SAC. DOTT. NATALE — Cenno storico sulla Città di Formia — Formia, tip. Angelo di Leone, 1895.

Questa erudita monografia della Città di Formia è parte di più vasto lavoro storico sulle città del nuovo Lazio, compiuto dal ch. Autore. Vi sono belli e preziosi ricordi, degni di essere rammemorati.

SANTUCCI CESARE Cerimoniere, — Direttorio Liturgico per il Giovedì Santo nelle Chiese Cattedrali — Rimini, tip. Malvolti e C.

Le funzioni del Giovedì Santo sono forse le più auguste dell'anno, e meritano essere compiute con diligenza non ordinaria. Quest'opportunissimo opuscolo dell'egregio D. Santucci di Rimini addita con precisione ammirabile tutt'i riti e le sacre cerimonie che si debbono compiere in quel gran giorno.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Di un concorso pel beneficio teologale, riservato alla S. Sede, e conferito dal Vescovo a chi, assalito da febbre, non potè risolvere tutt'i casi proposti.

Vigilien. Jurium beneficialium — 23 Luglio 1895—Vacando a Bisceglie il beneficio teologale, nel 1892, fu indetto dall' Arcivescovo di Trani ed Amministratore di Bisceglie il concorso, al quale si presentarono due soli, Francesco Cocola ed Angelo Dente. Avvenne che il Dente, dopo di avere sciolte due sole quistioni delle quattro proposte, assalito da febbre, dovè ritirarsi. Il Cocola risolse tutte e quattro le quistioni.

La commissione esaminatrice, nel fissare i criterii preliminari dello scrutinio, stabilì che per ogni quesito il *maximum* dei punti fosse 6 e però, per tutti e quattro i quesiti, 24; che per essere approvato, si dovesse toccare un punto sopra 12; che pei titoli il *maximum* fosse 6, talchè il pieno massimo dell' approvazione fosse 30. Si determinò pure che i punti dei titoli non dovessero entrare nel *minimum* dell'approvazione, il quale *minimum* sarebbe sempre uno sopra dodici.

Or al sac. Dente pei due soli casi furono dati 7 punti e 6 punti pei requisiti, in tutto 11 punti. Al sac. Cocola, pei quattro casi, 11 punti; pei requisiti, 3; in tutto 14 punti.

L'Arcivescovo, dubbioso circa la validità di questo concorso, stantechè nessuno dei concorrenti avea conseguito il minimo dell'approvazione, che era di punti 13 pei soli casi, fe' ricorso alla S. C. del Concilio perchè risolvesse la quistione. Omise però di far noto alla S. C. che la collazione era riservata alla S. Sede, essendo il beneficio vacato nei mesi papali.

La S. C. il dì 17 marzo 1894 rescrisse: " Quatenus constiterit neutrum ex concurrentibus fuisse approbatum ab examinatoribus, renovandum esse concursum: quatenus vero contrarium constiterit, Ordinarius utatur iure suo, seligendo inter approbatos quem magis in Domino expedire iudicaverit. „

L' Arcivescovo, dopo ciò, riputando valido il concorso (stantechè uno dei concorrenti non ebbe il minimo dei punti, perchè impedito dal risolvere gli altri quesiti) attribuì il beneficio al Sac. Angelo Dente, e per questo mandò le lettere commendatizie alla Dateria Apostolica. Non appena il sac. Cocola ebbe sentore di ciò, subito appose il *nihil transeat* agli atti della Dateria, chiedendo che gli atti del concorso, a norma della Costituz. benedettina, fossero trasmessi alla Dateria medesima.

Qui fu elevata la quistione di competenza, se, cioè, alla Dateria spettasse dirimere la quistione, ovvero alla S. C. del Concilio. Discussa la controversia nel tribunale della S. Dateria, consentendo le parti che si adisse la S. C. del Conc., il S. Padre concesse che questa S. Congregazione fosse chiamata a trattarla.

E la S. C. trattolla il dì 23 luglio 1895 col dubbio:

An et cuius favore expediendae sint litterae Apostolicae in casu.

E dopo matura discussione, fu risoluto:

Fiat novus concursus, servatis adamussim omnibus de iure servandis, et acta concursus transmittantur ad Datariam Apostolicam.

Si raccolga:

a) Benedetto XIII nella Bolla *Pastoralis officii* stabilisce che il beneficio teologale ed il penitenziario devesi conferire " magis idoneo in formali

concursu ab examinatoribus renunciato, eo plane modo quo parochiales ecclesiae conferuntur. „ Perciò, come per le parrocchie, la elezione del più degno, o del più idoneo, spetta al Vescovo o al collatore, non già agli esaminatori.

b) Più volte la S. C. del Conc. ha sancita questa massima ; e però il Vescovo, pei detti beneficii, può scegliere, fra gli approvati dagli esaminatori, chi crede più idoneo, tralasciando ancora chi sia riputato più degno da quelli. Così *in Urbevetana* 11 iul. 1846; così *in Aversana Concursus theologalis et poenitentiariae*, 21 nov. 1829, nella quale al dubbio : " An Episcopus polleat iure eum eligendi ad praebendam theologalem et poenitentiariam quem ipse inter approbatos in formali concursu digniorem iudicaverit, seu potius illum eligere teneatur quem magis idoneum in eodem concursu examinatores renunciaverint in casu „ — fu risposto: " Affirmative ad primam partem ; negative ad secundam. „

c) Allorchè però la collazione del beneficio è riservata alla S. Sede, fa d' uopo trasmettere gli atti del concorso alla S. Dateria, giusta il tenore della Bolla *Pastoralis officii* di Benedetto XIII: "Quoties autem praebendae collatio ad S. Sedem spectabit, Episcopus ad Romanum Pontificem pro tempore existentem acta concursus transmittere teneatur , ut ipse vacantem praebendam illi assignare atque conferre possit quem ceteris digniorem et magis idoneum in Domino iudicaverit.„

d) Nel caso, nessuno dei due concorrenti ebbe i punti necessarii per l'approvazione, e non fu ben dimostrata la validità della causa onde il sacerdote Dente si partì dal concorso prima di aver risolti i due ultimi quesiti. Perciò la S. C. ordinò il nuovo concorso, e la trasmissione degli atti alla S. Dateria.

II.

Se qualche capitolare, costretto alla tassa del 30 °/₀, abbia diritto al corrispettivo esonero de' pesi gravanti sulla massa.

Arianen. Onerum—20 Lug. e 17 Ag. 1895—Il capitolo cattedrale di Ariane, ridotto a 13 canonici, in forza delle infauste leggi eversive d'Italia, fu prima assoggettato alla tassa del 30 °/₀ e poi da questa esonerato, perchè le rispettive quote non toccavano annue Lire 1600. Avendo però il fisco conosciuto che alla prebenda del can. tesoriere andava unito un altro beneficio col reddito di L. 1249, subito impose a questo quella grave tassa, pretendendo anche gli arretrati dal 1873.

Il can. tesoriere, costretto a tale aggravio, richiese che almeno lo si esonerasse della rata dei pesi capitolari corrispondenti alla quota di quella tassa imposta sulla sua prebenda, la quale (così erano costituite le prebende di quel capitolo) facea parte della massa comune.

Il capitolo si oppose, con eccepire, la mente del Governo (sia pure con enorme ingiustizia) esser quella di colpire la sola prebenda del tesoriere, e questo solo doverne sopportare il peso.

La controversia fu proposta alla S. C., la quale, udito il Vescovo, tolse a dirimerla coi dubbii :

I. An retentio taxae 30 °/₀ a fisco facta ex massa communi, intuitu praebendae thesaurarii, ferri debeat integre a canonico thesaurario, vel potius pro rata ab aliis quoque canonicis massae particibus in casu. — Et quatenus negative :

II. An et quomodo onerum reductio concedi debeat canonico thesaurario in casu.

Ed il dì 20 luglio 1895 fu segnato :

Non proposita.

Riproposta la quistione nei comizii generali del dì 17 ag. 1895, la S. C. decise:

Ad I. Retentionem taxae 30 °/₀ sustinendam esse a Thesaurario pro rata quae respicit suam praebendam ; ab omnibus pro rata quae respicit massam communem.

Ad II. Negative et amplius.

Da quanto fu esposto d' officio, si raccolga :

a) È massima di giurisprudenza di già stabilita presso la S. C , che le usurpazioni del fisco fatte nelle masse comuni non debbano influire per nulla a variare i diritti e le istituzioni delle singole prebende, ma devono considerarsi come furti da sopportarsi da cia-

scuno *pro rata*, senza riguardo alla intenzione del fisco che vuol togliere piuttosto da uno ed accrescere ad un altro. Così la S. C. *in Theanen. Adiudicationis reddituum* 8 iun. 1889; *in Parmen. Distributionum*, 26 iun. 1886; *in Cuneen. Adiudicationis reddituum*, 30 mai. 1891; *in Aquipendien. Adiudicationis reddituum*, 24 ian. 1894 (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. I, pag. 242; Vol. VII, Par. I, pag. 98).

b) Nella detta causa *in Theanen.* avendo il fisco restituita la tassa del 30 °/$_0$ a favore di otto canonici più poveri, e non degli altri quattro più ricchi, furono mossi i dubbii: " I. An restitutio illius sortis, quam gubernium iampridem detraxerat ob tributum 30 °/$_0$, cedere debeat in favorem omnium capitularium, an potius octo tantummodo in casu; II. An fructus eiusdem sortis, ab anno 1873 ad annum 1886 cumulati, quos gubernium nuper restituit, dividendi sint inter omnes, an potius inter octo tantummodo canonicos in casu „ E la S. C. rispose: " Ad I. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam— Ad II. Affirmative ad primam partem pro rata unicuique debita; negative ad secundam. „

—

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

I.

Circa la precedenza fra gli Osservanti ed i Cappuccini.

Centumcellarum Praecedentiae — 15 Mar. 1895—Nella città di Civitavecchia si trovano, fra gli altri, due monasteri, uno di Minori Osservanti, l'altro di Minori Cappuccini. Fra le due comunità si sollevarono litigii in fatto di precedenza nelle pubbliche processioni. I Cappuccini la volevano per sè, allegando l'anteriorità della fondazione del loro convento. Gli Osservanti pur la reclamavano per sè, pel titolo di paternità, discendendo i Cappuccini dal p. Matteo de Basci che era dell'Ordine de' Minori Osservanti.

Il Guardiano degli Osservanti, dopo varie ed inutili proteste, pregò il Vescovo del luogo perchè si degnasse comporre la vertenza con avvalersi della facoltà concessa dal Tridentino Sess. 25, cap. 13 *de Regul.* Ma il Guardiano de' Cappuccini volle invece provocare il giudizio supremo della S. Sede.

La S. C. trattò la causa co' dubbii:

I. An admissa, iuxta Bullam Gregorianam, praevalentia tituli possessionis, vel quasi possessionis, praecedentiae et iuris praecedendi, quando non probetur vel non constet de possessione vel quasi possessione, admitti debeat titulus filiationis iuxta decretum Ampuriense, vel titulus anterioritatis fundationis conventus, uti volunt PP. Capucini?

II. An in processionibus, aliisque sacris functionibus, praecedere debeant Minores Observantes, vel PP. Capuccini in casu?

Ed il dì 15 marzo 1895 risolse:

Ad I. Non esse interloquendum.

Ad II. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

Corollarii:

a) Gregorio XIII nella Costit. *Exposcit pastoralis* del dì 25 luglio 1583, a dirimere le quistioni in materia di precedenza tra i Frati Mendicanti, stabilì: " Qui in quasi possessione praecedentiae ac iuris praecedendi sunt positi, ii in processionibus tam publicis quam privatis praecedere debeant. Et quando non probetur aut non constet de quasi possessione praecedentiae huiusmodi, ii qui antiquiores sunt in loco controversiae, praecedere debeant.„ Donde ricavasi che, per determinare la precedenza, prima deve attendersi al quasi possesso, e poscia alla priorità della fondazione nel luogo della controversia.

b) In riguardo alla precedenza fra i Cappuccini e gli Osservanti vi è pure una dichiarazione della S. C. de' Riti *in Ampurien.* del 26 nov. 1676, la quale dice: " Praecedentiam deberi fratribus Minor. Observantibus; ex quo Observantes sunt priores ordine qualitatis et approbationis Apostolicae et Capuccini, licet priores in fundatione in eodem loco, sunt tamen filiales ex eadem religione Observantium, et longe posteriores in approbatione Apostolica, quo in casu non intrat Bulla Gregoriana de anterioritate conventus in eodem loco. „

c) I PP. Cappuccini però sostengono col loro storico Wading non esser vero che gli Osservanti debbano dirsi padri de' Cappuccini, ma piuttosto fratelli: " Ejusdem Parentis, scrive il cit. A., filii sunt Observantes et Capuccini, eiusdem regulae professores; fratres sunt, si non gemelli, saltem germani, eadem excisi petra, eodem utero progeniti. „—Perciò dicono che la S. C. de' Riti ha posteriormente receduto da quella massima, giudicando non secondo il decreto *Ampuriense,* ma secondo la Bolla Gregoriana, come *in Barensi* 1688 ed *in Potentina* 1695, e specialmente *in Venafrana* 14 aug. 1858.

d) In questo caso, la S. C. de' VV. e RR. non ha voluto decidere la vertenza proposta nel primo dubbio; e però ha risposto: " Non esse interloquendum. „

e) Da questa decisione adunque nulla può desumersi per la risoluzione della quistione generale, non essendo nota la ragione di tal risposta della S. C. — Tal quistione perciò va risoluta secondo la Costituz. Gregoriana e gli altri Decreti delle Ss. Congregazioni Romane.

II.

Circa lo stipendio, dovuto al vicario curato posto dal Vescovo, per un parroco assente.

Spoletana Sententiae — 5 Apr. 1895 — Il parroco della cura di S. Pietro nella città di Spoleto, Antonio C., la maggior parte dell'anno soleva dimorare nel suo luogo nativo, sito 4 o 5 chilometri lontano dalla parrocchia. L' ordinario, affinchè quei fedeli non avessero danno dall' assenza del parroco, deputò vicario curato in detta parrocchia il sac. Cleto C., promettendogli un equo stipendio. Dopo aver prestato ivi servizio il vicario per ben quattro anni, il parroco non volle pagargli la mercede; onde quegli fu costretto di ricorrere alla S. Sede. La S. C. commise all' Arcivescovo di conoscere e definir la vertenza; e l' Arcivescovo il dì 31 ag. 1894, ascoltate le ragioni d' ambe le parti, condannò il parroco di pagare al vicario L. 250.

Il parroco mosse appello da questo giudicato, eccependo: 1.° Non aver lui promesso lo stipendio al vicario, ma l'Arcivescovo; all'Arcivescovo perciò incombere l'obbligo di pagare—2° Aver l'Arcivescovo in questa causa fatto da giudice, mentre egli era ancor parte e interessato a decidere contro il parroco—3.° Il parroco aver già da sè deputato un suo vicario per le assenze interpolate dalla cura, in persona di certo Ezzelino Inghes parroco di un paesello vicino, al quale disse di aver dato un giusto compenso — 4.° Finalmente il parroco non essere stato interrogato nella deputazione del vicario fatta dal Vescovo; non essere perciò tenuto di pagare.

Il Vicario, cui fu intimato l'appello, fece istanze presso la S. C. che lo stipendio dovutogli fosse elevato a lire 300, pel danno cagionatogli dalla dilazione del pagamento.

La S. C. il dì 5 aprile 1895 tolse a dirimere il dubbio:

An et quomodo confirmanda vel revocanda sit sententia Curiae Archiepiscopalis Spoletanae diei 31 *augusti* 1894 *in casu?*

E risolse:

Confirmandam esse pro summa libellarum tercentum, solvenda a Priore paroco C. infra mensem, sub poena suspensionis a divinis, ipso facto incurrenda, et amplius.

Eccone le precipue ragioni:

a) L'Arciv. di Spoleto potea benissimo deputare il vicario al parroco assente col debito compenso da prelevarsi dalle rendite del benefizio curato, consentendolo, anzi imponendolo il Tridentino (Session. 6, cap. 2 *de ref.*): " Episcopum... tamquam Sedis Apostolicae delegatum providere debere absentem parochum de idoneo vicario, congrua portione fructuum assignata. „

b) Nessun parroco può deputar vicarii senza l' intesa e l' approvazione del Vescovo. Così il Barbosa (*De off. et pot. Parochi* Par. I, cap. 8 n. 52): " Nullo modo potest parochus vicarium seu substitutum etiam idoneum et admissum in illo Episcopatu pro administratione sacramentorum relinquere ad longum tempus, inconsulto Episcopo, nam dicitur in Concilio Tridentino: *Vicarium idoneum relinquat ab Ordinario probandum.* „

c) Nel caso l'Arciv. di Spoleto non deve considerarsi come giudice e parte, ma come delegato dalla S. C. dei VV. e RR.

III.

Di un sacerdote che fa la dotazione ad un canonicato civilmente soppresso, per esser lui nominato canonico.

Collen. Canonicatus—5 Apr. 1895—Il Capitolo della insigne Collegiata di S. Geminiano, in Dioc. di Colle, fu decorato di notevoli privilegii da' RR. Pontefici, fra i quali quello di conferire, ad esclusione dell'Ordinario, tutt' i beneficii e semplici e curati, e di spedirne anche le Bolle. Formato prima il detto Capitolo di 12 canonici e di 24 cappellani, oltre l'arcidiacono, dopo le iufauste leggi eversive d' Italia venne scemandosi fino a rimanere nel 1888 appena quattro canonici.

Ad ovviare in parte a tale scarsezza di capitolari, il sac. Canuto Canuti propose al Capitolo di restaurare uno dei canonicati soppressi, costituendovi di suo danaro la dote in L. 1000, di cui avrebbe dato subito L. 200 e poscia avrebbe a ciò destinato il suo reddito annuo, fino a formare la detta somma; vi apponeva però la condizione ch'egli dovesse venir nominato primo canonico. Il Capitolo, coll'assenso del Vescovo, volentieri accettò, e conferì a lui solennemente la investitura del canonicato vacante per la morte del can. Ducci, spedendo le rispettive Bolle.

Entrato il Canuti nel Capitolo, gli fu affidata la cura delle anime, che ivi esercitano collettivamente due canonici, con approvazione d'idoneità dell'Ordinario.

Morto intanto nel 1892 quel Vescovo, il novello Ordinario Mons. Toti, non volle riconoscere il Canuti come canonico, riputando nulla la erezione di quel canonicato; e però gliene interdisse l'uso e l'esercizio. Le ragioni che a ciò movevano il Vescovo erano: 1.° Perchè mancava il decreto di erezione del canonicato—2.° Perchè (dato che non fu eretto nuovo beneficio, ma restituito l'antico) mancava il decreto della costituzione della dote—3.° Perchè il Canuti non pagò l' intera dote convenuta—4.° Perchè era indegno di esercitar l'officio parrocchiale.

Il Canuti fe' subito ricorso alla S. C., la quale, disaminato accuratamente il caso, col dubbio:

An sacerdos Canuti habendus sit canonicus titularis effectivus Collegiatae S. Geminiani in casu?

Il dì 5 aprile 1895 definì:

Affirmative, praefixo sac. Canuti termino unius mensis ad deponendum in capsa dioecesana dotem libellarum mille; et scribatur Episcopo ad mentem...

E giustamente; imperocchè:

a) Altro è un beneficio fondato di nuovo; altro un beneficio civilmente soppresso (ma non soppresso dalla Chiesa) e poi restaurato. Per quello occorre il decreto di erezione; per questo non occorre, perchè innanzi alla Chiesa non fu soppresso.

b) Il giuspatronato ad un benefizio si acquista non solo colla fondazione, ma ancora colla dotazione, giusta il Tridentino (Sess. 25, c. 9 *de ref.*).

c) Per questa dotazione, non occorre un decreto formale; ma basta una deliberazione capitolare o una Bolla di collazione, approvata dal Vescovo, in cui ciò si esprima.

d) Nel caso, il Canuti fu giudicato idoneo alla cura parrocchiale dal Vescovo predecessore.

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Le stesse indulgenze annesse alle corone ed alle croci che han toccato i luoghi di Terra Santa, si concedono anche per le medaglie, per la statue e per altri oggetti di divozione.

Beatissime Pater,

Fr. Raphaël ab Aureliaco, Procurator Generalis Ordinis Minorum, ad pedes Sanctitatis Tuae provolutus, sequentia exponit:

Summus Pontifex Innocentius XI s. m. Constit. *Unigeniti* die 28 Ianuarii 1688 plures indulgentias adnectere dignatus est crucibus, coronis aut rosariis, quae loco Terrae Sanctae, sacrasque reliquias ibi existentes, tetigerint. In hac tamen benigna concessione non inveniuntur comprehensa aliqua

pia obiecta, ut numismata, stutuae etc., quorum usus apud Christifideles, qui Palaestinam incolunt, vel peregrinationis gratia ad eam se conferunt, frequentissimus est, ea praecipue de causa, quod ex tactu Locorum Sanctorum, ditata putent praefata objecta thesauro indulgentiarum. Id praesertim accidit de simulacris seu statuis Pueri Jesu, quae in Bethlehem continuo afferuntur vel mittuntur, ut locum Nativitatis divini Salvatoris tangant.

Ut igitur fidelium devotioni fiat satis, neve in falsa persuasione quoad lucrum indulgentiarum amplius sint, humilis Orator Sanctitatem Tuam exorat, ut eaedem indulgentiae, quae coronis, crucibus, crucifixis jam concessae sunt, concedantur etiam numismatibus, statuis, aliisque piis objectis, quae dicta Loca Sancta tetigerint.

Quam gratiam etc.

S. Congr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SSmo Domino Nostro Leone *PP.* XIII *sibi specialiter tributis, benigne annuit pro gratia juxta preces, ita ut non cruces tantum, aut coronae, rosaria prouti huc usque, verum etiam numismata, parvae statuae aliaque pia devotionis objecta, quae Terrae Sanctae loca aut reliquias ibidem existentes tetigerint, in posterum ditata maneant Indulgentiis juxta tenorem et formam Constitutionis S. M. Innocentii XI, quae incipit* Unigeniti, *data sub die 30 Ianuarii 1688. Praesenti* in perpetuum *valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.*

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 18 Augusti 1895.

L. Card. Bonaparte

† A. Archiep. Nicopolit., *Secret.*

II.

L' assoluzione generale colla indulg. plen. può impartirsi anche la vigilia della festa, alla quale è annessa.

Beatissime Pater,

Fr. Raphaël ab Aureliaco, Proc. G.lis Ordinis Minorum, ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus, sequentia exponit: Ex benigna concessione Apostolicae Sedis, Fratres et Moniales Ordinis Minorum gaudent privilegio recipiendi quibusdam anni diebus Absolutionem Generalem cui adnexa est Indulgentia plenaria. Verum tempus ad eam impertiendam et recipiendam videtur limitatum ad spatium unius diei. Cum autem ob varia ministeria et officia quibus Fratres incumbunt, difficulter possint omnes Religiosi in decursu diei insimul congregari ad recipiendam dictam Absolutionem generalem, quae a Superiore impertitur, facilius autem id obtineri si in sero diei praecedentis tribuatur, Orator enixe rogat S. V. ut concedere dignetur, quatenus praedicta Absolutio Generalis impertiri et recipi possit in pervigilio, seu die eas festivitates praecedente, quibus illa est concessa.

Quam gratiam etc.

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SSmo Dno Nostro Leone *Pp. XIII sibi specialiter tributis, benigne annuit pro gratia juxta preces. Praesenti* in perpetuum *valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.*

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 26 Aug. 1895.

L. Card. Bonaparte

† A. Archiep. Nicopolit., *Secret.*

—

Sacra Congregaz. Suprema del S. Officio.

I.

Circa la nullità di un matrimonio per clandestinità.

E.me ac R.me D.ne Col.me,

Quidam Adrianus La...., e dioecesi S. oriundus, Parisiis vero nunc domicilium habens, dum anno 1876 militiae vacaret, ob restituendam valetudinem trimestrales vacationes ab auctoritate militari obtinuit. Parisios petiit, ibique quamdam Camillam Lè... cognovit, quacum matrimonium contrahere, ipsa impellente, decrevit. Cum vero lex non sinat milites actualiter exercitui adscriptos matrimonio copulari, communi consilio Londinum petierunt

praefati Adrianus et Camilla, ibique matrimonium coram protestantico ministro, absque ulla parochi delegatione, contraxerunt, more regionis. Certissimum est autem eos neque domicilium neque quasi domicilium Londini acquisivisse, sed nec acquirere voluisse, cum ad octo tantum dies a Parisiis abfuerint, et Adrianus ad castra remeare deberet, post paucos dies. Statim ac servitio militari solutus est, matrimonium in Anglia celebratum transcriptum fuit, curantibus conjugibus, in " status civilis „ ut aiunt, registris; at de religioso matrimonio coram Deo et Ecclesia non curaverunt, aut saltem nihil actum est hunc in finem. Mox inter eos orta sunt jurgia et dissensiones; divortium civile petitum et obtentum est a viro, qui etiam alii mulieri nupsit civiliter. Nunc autem Adrianus, diuturno morbo laborans, a quo eum salvum fore non speratur, ut propriae conscientiae et susceptae prolis legitimitati consuleret, causam nullitatis coram hac curia instituit, quae sub die 19 martii nuper edixit: " Constare de nullitate matrimonii inter Adrianum La... et Camillam Lè... Londini, die quinta decembris 1876 celebrati, ex defectu formae Tridentinae. „

Ab hac sententia matrimonii defensor appellare debuit ad Sanctam Sedem, quum hic non sit casus in quo, juxta decretum anni 1889 (1), ipsi liberum sit una sententia nullitatis contentum esse, data nullitatis matrimonii evidentia. Cum vero facta causae certa et probata sint, et ex alia parte urgeat necessitas providendi misero statui Adriani, graviter aegrotantis, satius duxi ad hanc Supremam S. Inquisitionis Congregationem recurrere, ut absque mora sententia hujus curiae confirmetur, nedum ad S. Congregationem Concilii acta transmittam.

Facta, ut dixi, certa sunt: vix per octo dies sponsi, qui certissimo heic in Galliis domicilium retinebant, in Anglia manserunt; nulla delegationis petitio aut concessio; sed nec ulla deinde matrimonii heic celebratio, quum praesertim nullitatem ne suspicarentur quidem sponsi. Una est difficultas, quoad meritum causae, quam movit unus e consultoribus adhibitis; hic nempe, etsi fateatur invalidum esse matrimonium quod in loco, ubi tridentinum decretum non viget, contrahitur ab iis qui eo se conferunt in fraudem, ad tramites celebris responsionis Urbani VIII ad Archiepiscopum Coloniensem, tamen vult eamdem fraudem necessario verti circa legem *canonicam,* id est ut contrahentes expresse intendant se subtrahere necessitati contrahendi coram parocho et testibus; atqui, prosequitur, in casu, Adrianus et Camilla in Angliam se contulerunt quidem, nec ibi domicilium aut quasi acquisierunt; at non egerunt in fraudem legis *canonicae,* bene quidem in fraudem legis *civilis* aut potius *militaris;* unde, concludit, in casu: non satis constare de nullitate. Qua non obstante sententia, curia pro nullitate judicium protulit, cujus confirmationem (vel infirmationem) quam citissime praestolatur ab hac Suprema Congregatione, nt urgenti necessitati in qua versatur actor, provideatur.

Interim, etc...

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, pag. 122.

RESPONSUM S. C. S. OFFICII

Eminentissime Princeps,

In Congregatione generali habita feria IV die 3 currentis mensis, expensis quæ ab Eminentiæ tuæ generali vicario, litteris datis die 22 martii p. p. referuntur circa causam nullitatis matrimonii inter Adrianum La.. et Camillam Lè..., Eminentissimi Domini Cardinales una mecum Inquisitores Generales, probante SSmo D. N., decreverunt: " Juxta exposita, attentis peculiaribus circumstantiis, casum comprehendi in decreto fer. IV 6 Junii 1889; ideoque appellationem a Defensore vinculi interpositam non esse attendendam „.

Quod dum ad Eminentiæ Tuæ notitiam deferre propero, impensos altissimæ existimationis meæ sensus Eminentiæ Tuæ testatos volo, cui manus humillime deosculor.

Eminentiæ Tuæ,

Romæ, ex Ædibus S. O., die 6 Ap. 1895.

Humill. addictiss. servus verus
R. Card. MONACO

II.

Sull' assistenza dei fanciulli cattolici alle cerimonie officiali scismatiche (1).

Non semel ad hanc S. Sedem relatum est in nonnullis imperii russiaci provinciis infeliciter accidere, ut publicorum gymnasiorum scholarumque discipuli catholici aliquoties per annum templa acatholicorum adire, unacum discipulis acatholicis sacris eorum functionibus interesse, atque ritibus acatholicis participare, crucem a ministro acatholico porrectam osculari, genu flectere, panes benedictos accipere aliasque caeremonias peragere adigantur. Ex qua re non solum ipsi adolescentes eorumque parentes in gravis salutis periculum conjiciuntur, sed etiam cappellani scholarum, praeceptores religionis, confessariique puerorum magnas in angustias atque discrimina incidunt. Quamobrem iterum iterumque a Sede Apostolica postulatum est, ut conscientiis fidelium subvenire atque circa rationem, qua sive scholares praedicti eorumque parentes, sive confessarii atque magistri in difficillimis adjunctis se gerere debeant, opportunas regulas constituere ac praescribere velit. Cui postulationi debitoque custodiendae fidei satisfacere cupiens, S. C. Supr. et Univ. Inquisitionis auctoritate Apostolica decrevit quae sequuntur:

1. Discipulorum praesentiam in expositis circumstantiis pro civili tantum caeremonia haberi non posse, sed continere vetitam omnino communicationem in sacris acatholicorum, atque ideo prorsus illicitam esse.

2. Magistros religionis in praedictis scholis teneri, si a discipulis eorumve parentibus interrogentur, eos monere, communicationem de qua agitur, tolerari non posse divinisque atque ecclesiasticis legibus contrariam esse.

3. Quod si interrogati semel discipulos monuerint vel prædictae communicationi licet frustra obstiterint, non teneri protestationes seu monitiones iterare, nisi fundata adsit spes, iterationem utilem et efficacem fore, a qua etiam tum abstinere possint, cum ex protestatione seu monitione iterata graviora mala timentur.

4. Quod si magistri religionis a discipulis non interrogentur, attentis gravissimis rerum circumstantiis, remoto scandalo, dissimulare posse, si pueri in bona fide sint. In qua tota re magistri praedicti judicio Episcopi stare poterunt.

5. Confessarii ad quorum judicium hujus generis casus in tribunali poenitentiae deferri contigerit, tenentur pueros, qui licet non ignari graviter illicitam esse comunicationem in sacris, de qua agitur, eam nihilominus imminentium malorum metu admiserint, similiter parentes qui filii culpae committendae auctores fuerint, diligenter instruere, corrigere et exhortari; nec eos absolvere poterunt, nisi serio promiserint, se in posterum a vetita communicatione in divinis sive committenda sive praecipienda abstenturos esse. — Quod si tamen adolescentes vel parentes in bona fide sint, poterunt confessarii, attentis gravissimis rerum circumstantiis, dissimulare, eos in hac bona fide relinquere, atque ab eisdem monendis abstinere.

6. Quod si alicubi mos sit, ut non omnes discipuli scholarum sacris acatholicorum intersint, sed pars tantum a ceteris electa omnium nomine adsistat, declarat haec S. Congregatio, hanc sive electionem sive interventionem illicitam esse, posse tamen, si pueri in bona fide sint, dissimulari, remoto scandalo.

Datum Romae ex S. Officio die 26 Aprilis 1894.

Concordat cum originali.

J. Mancini, *S. R. et U. I.*

(1) Vedi su tal riguardo una simile dichiarazione del S. Officio del 28 giugno 1889 nel *Mon. Eccl.* Vol. VII. Par. II. pag. 266.

III.

Circa il significato dei condimenti di grasso *nei giorni di magro.*

La S. C. dell' Inquisizione ha permesso che si possano usare *condimenti di grasso* nei giorni vietati, salvo poche eccezioni, fra cui i tre ultimi giorni della Settimana Santa.

Essendosi sollevato il dubbio, se sot-

to la denominazione di *condimento di grasso* si intendano solo i condimenti di lardo e di strutto puramente porcino, oppure *grasso* di qualunque animale, Monsignor Vescovo di Alessandria ha domandato una soluzione di questo dubbio all'autorità competente, dalla quale ha avuto la seguente risposta:

Illo e Rmo Signore,

In risposta alla pregiata sua del 12 corrente diretta a Monsignor Commissario generale di questa Suprema, partecipo a Vostra Signoria che nella feria IV, 1 maggio 1889, propostosi il quesito se l'espressione *condimenti di grasso*, usata negli indulti per la Quaresima e dei condimenti fra l'anno, dovesse intendersi del grasso di qualità animale, gli Emi Signori Card. Inquisitori generali miei Colleghi risposero: *affirmative.*

Le auguro dal Signore ogni bene.

Di vostra Signoria,

Affezionatissimo nel Signore

R. Card. Monaco.

IV.

Modificazioni apportate sul tenore delle dispense matrimoniali.

In Litteris Apostolicis, quibus a Dataria Apostolica conceduntur dispensationes matrimoniales

1. *Omittantur* abhinc sequentes clausulae: *a)* " Si veniam a te petierit humiliter. „ *b)* " Recepto prius ab eo juramento, quod non sub spe facilius habendi dispensationem hujusmodi incestum vel adulterium hujusmodi commiserint, quodque talia numquam deinceps committant neque committentibus praestabunt auxilium vel favorem. „ *c)* " Peractis ab iis duabus sacramentalibus confessionibus. „

2. In iisdem litteris *tollantur* sequentia verba: " Volumus quod si tu aliquid muneris vel praemii exigere aut oblatum recipere praesumpseris, absolutio aut dispensatio nullius sit roboris aut momenti; „ et *dicatur*: " Vetito omnino ne aliquid muneris aut praemii exigere aut oblatum recipere praesumpseris. „

3. *Tollatur* clausula: " Dummodo in praefata separatione permanserint, „ et *dicatur* ejus vice: " Remoto, quatenus adsit, scandalo, praesertim per separationem tempore tibi beneviso, si fieri potest. „

4. Clausulae: " Si preces veritate niti repereris, „ *substituatur* haec alia: " Si vera sint exposita. „

5. Ubi dicitur: " Absolvas sive per te, sive per alium in forma Ecclesiae consueta, „ *dicatur*: " Hac vice tantum per te sive per alium absolvas. „—Die 28 Augusti 1885.

V.

Segue lo stesso argomento.

Col decreto di fer. IV 25 Giugno 1885 sancito dal Sommo Pontefice, fu stabilito che la reticenza della copula incestuosa quindi innanzi non sarebbe stata più d'ostacolo alla validità delle dispense matrimoniali. Rimaste perciò immutate le antiche formole, molti Vescovi proposero dubbii a questa Suprema circa la clausola dell'assoluzione dalle censure e dal reato d'incesto che suole apporsi nelle dispense matrimoniali. A risolvere siffatti dubbii il S. Padre ordinava che si esaminassero da questa Suprema e correggessero le varie formole che si usano dagli Officii e dalle Sacre Congregazioni, e che per tutte si proponesse una sola e medesima formola. In ossequio a tale pontificia disposizione gli E.mi Card. Inquisitori Gen. nella fer. IV 29 Agosto 1888 decretarono che quando gli oratori espongono l'incesto, debba darsi la facoltà di assolvere *a censuris et poenis ecclesiasticis, si quas ob praemissa incurrerint, et ab incestus reatu*, ed in questo caso soltanto. — Il S. Padre nello stesso giorno si degnava approvare tale risoluzione, ed ordinava che nei Sacri Dicasteri si tengano presenti dalle persone incaricate di redigere le suppliche, le testimoniali degli Ordinarii, e nelle suppliche stesse non vi si esprima nè più nè meno di quello che espongono gli Ordinarii suddetti. — 21 Settembre 1888.

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Istruzione per le feste civili del 20 Settembre 1895 (1).

Nonnulli Italiae Ordinarii ab Apostolica Sede quaesierunt: Quo modo, occasione civilium festorum diei 20 mensis Septembris, se gerere debeant catholici, praesertim qui membra sunt Consiliorum Municipalium aut publicorum Institutorum, ac ii qui sive a Municipio sive a Gubernio publica obtinent officia?

S. Poenitentiaria, re mature perpensa, respondet:

Generatim non licet promovere haec festa hortationibus, consiliis, iussionibus aut quomodocumque cooperari in finem in ipsis intentum.

Speciatim non licet iis, qui membra sunt Consiliorum Municipalium aut publicorum Institutorum, proponere aut approbare praestationem pecuniae pro his festis; item proponere aut acceptare munus interveniendi his festis nomine totius Consilii aut Instituti; tum proponere aut approbare quidquid decerneretur in finem eorumdem festorum. Explicita vero protestatio contra hos omnes actus, praeter negationem suffragii, a membris Consiliorum non est exigenda.

Quoad eos, qui publica officia obtinent sive a Municipio sive a Gubernio, si praestatio pecuniae pro his festis ab eis exigatur, nec sine gravi damno possint ipsi eam detrectare, dummodo significent se non probare opus malum, tolerari potest ad maiora vitanda mala. Si vero iubeantur vel moraliter cogantur sub persona publici officialis festis interesse, non sunt inquietandi, dummodo ab omni adhaesione et approbatione expressa se abstineant, dummodo removeatur scandalum, et antequam interveniant, opportune manifestent quo animo interfuturi sint, scilicet non ob eum finem, in quem festa haec a suis auctoribus ordinata fuerunt, sed vel ordinis et quietis publicae tuendae causa, vel ad avertenda gravia damna.

Datum Romae in Sacra Poenitentiaria die 25 Iulii 1895.

A. Carcani, S. P. *Corrector.*

A. C. Martini, S. P. *Secretarius.*

(1) Non ci siamo trovati in tempo da riportare questa istruzione prima del 20 settembre. Nondimeno potrà giovare come norma nei casi simili.

Segreteria de' Brevi.

Indulgenze concesse pel Giubileo patronale di S. Giuseppe.

LEO PP. XIII.

Universis Christi fidelibus praesentes litteras inspecturis salutem et Apostolicam benedictionem.

Cum sicut ad Nos relatum pluribus in Catholici orbis dioecesibus hoc anno die decimaquinta proximi Decembris mensis solemni ritu iubilare festum patronale S. Iosephi Virginis Mariae Sponsi sit concelebrandum, Nos quibus nihil est magis gratum quam ut tam gravibus potissimum pro Ecclesia Dei temporibus fidelium pietas erga coelestem suum Patronum excitetur, ac maiora in dies suscipiat incrementa, hac ipsa auspicatissima occasione coelestes thesauros quorum Nobis Altissimus dispensationem commisit, reserare benigne censuimus. Quare de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis in toto terrarum orbe degentibus fidelibus utriusque sexus, qui vere poenitentes ac confessi ac S. Communione refecti supramemorata decimaquinta mensis Decembris die vel uno e septem continuis immediate sequentibus ad cuiusque eorum lubitum sibi eligendo quamlibet Ecclesiam in qua Sancti Iosephi Patriarchae festum agetur, dummodo tamen quinquies novemdialibus aut singulis triduanis diebus praecedentibus supplicationis solemnibus adfuerint, secus rite Parochialem propriam cuiusque ecclesiam devote visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in

Domino concedimus. Iisdem vero fidelibus saltem corde contritis, quo die novemdialibus vel triduanis hisce precibus intererint, biscentum dies de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus. Quas omnes ac singulas indulgentias, peccatorum remissiones et poenitentiarum relaxationes etiam animabus fidelium in Purgatorio detentis per modum suffragii applicari posse indulgemus. Praesentibus hac vice tantum valituris. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis manu alicuius Notarii publici subscriptis, et personae in ecclesiastica dignitate constitutae praemunitis eadem prorsus adhibeatur fides, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XXIV Septembris MDCCCXCV—Pontificatus Nostri anno decimo octavo.

Pro D.no Card. De Ruggiero
Nicolaus Marini *sub.*

—

LITTERAE ENCYCLICAE

AD EPISCOPOS BELGAS.

Petro Lamberto S. R. E. Cardinal Goosseen Archiepiscopo Mechliniensi ceterisque Belgii episcopis

LEO PP. XIII.

VENERABILES FRATRES
SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

Permoti Nos praecipuâ quadam in nationem vestram benevolentia, atque complurium rogatu civium adducti, peculiares curas ad catholicos Belgas gravi in re convertimus. Plane intelligitis quo spectemus: ad causam nempe *socialem*, quae ardentius inter ipsos agitata sic sollicitat animos, ut allevationem a Nobis curationemque exposcere videatur. Res ardua per se ipsam est, maioribusque apud vos difficultatibus implicita; ad eam tamen accedere non renuimus, qua maxime parte cum religione et cum officio muneris Nostri necessario cohaeret. Nam in hoc pariter institutorum genere, documenta sapientiae christianae, accomodate ad tempora et mores, iam pridem Nobis placuit impertire. Gratumque est commemorare non exiguam bonorum segetem et singulis et civitatibus inde partam, eamdemque spe praecipere in dies ampliorem. Etiam in catholicis Belgis, quorum sollertia ad huiusmodi instituta promovenda alacris in primis fuerat, fructus provenere; non adeo tamen ut iustae expectationi, tam aptâ praesertim regione et gente, congruerent. Quidnam rei obstiterit, satis cognitum est. Quum enim ipsi, consiliis licet bonis impulsi, etiam aliis de hisce rebus sentiendi agendique rationem inierint, teneant; propterea factum, ut neque utilitatum expetita vis dimanare potuerit, neque catholicorum concordia integra permanere. — Hoc Nos aegre admodum ferimus dissensionis exemplum, novum quidem et male auspicatum apud catholicos Belgas; qui felicis animorum ac frugiferae coniunctionis praeclara specimina omni tempore ediderunt. Scilicet, ut facta repetamus non longinquae memoriae, luculenter id patuit in ea quaestione quae vocata est *scholaris*. Tunc enim cuiusvis ordinis catholicos quum admirabilis quidam concentus voluntatum generosaque virtus et actuosa inter se devinxisset, eius maxime beneficio concordiae successit res, cum dignitate religionis et adolescentiae salute.

Iamvero pro vestra prudentia, Venerabiles Fratres, videtis ipsi, quam periculosas in offensiones greges vestros, distractis in diversa animis, proclive sit publice et privatim delabi: videtis, quam mature oporteat laborantibus rebus mederi. Nos autem, ut probe novimus quo studio exardescitis restituendae firmandaeque concordiae, vos potissimum ad hoc appellamus officium, tam gloriosum episcopo et sanctum: cuius quidem certiorem eventum vel ipsa suadet reverentia ampla quae dignitati vestrae virtutique istic merito adhibetur. Quamobrem illud videtur optimum factu, vobisque vehementer commendatum volumus, ut simul in congressionem, quam proxime

fieri possit, conveniatis. In ea, communicatis inter vos sententiis, licebit causam, quanta est, exploratius pleniusque cognoscere, ac meliora ad componendam praesidia deliberare. — Haec enim causa non uno se modo recte considerantibus praebet. Attinet ea quidem ad bona externa, sed ad religionem moresque in primis attinet, atque etiam cum civili legum disciplina sponte copulatur ; ut denique ad iura et officia omnium ordinum late pertineat. Evangelica porro iustitiae at caritatis principia a Nobis revocata, quum ad rem ipsam usumque vitae transferuntur, multiplices privatorum rationes attingere necesse est. Huc accedunt quaedam apud Belgas operum et industriae, dominorum et opificum, omnino propriae conditiones.

Sunt ista magni certe momenti consiliique, in quibus iudicium elaboret ac diligentia vestra, Venerabiles Fratres ; neque vero Nostra deesse vobis consilia in re praesenti sinemus.—Ita vobis, congressione peracta, minus operosum erit atque erit tutius, in vestra quemque dioecesi remedia et temperamenta pro hominibus locisque opportuna decernere. Quae tamen ipsa sic a vobis dirigi,civibus idoneis adiuvantibus, oportebit, ut eo amplius valeant inter catholicos totius nationis communiter; ut videlicet catholicorum actio, iisdem profecta initiis, iisdemque viis, quoad fieri possit, deducta, explicetur ubique una, propteraque et honestate praestet et robore vigeat et solidis redundet utilitatibus.Nequaquam vero id secundum vota fiet, nisi catholici, quod maximopere inculcamus, propriis ipsorum opinionibus studiisque posthabitis, ea studeant unice impenseque velint quaecumque verius ad commune bonum conducere videantur. Hoc est, efficere ut religio honore praecellat suo, virtutemque diffundat insitam, rei quoque civili, domesticae, oeconomicae mirifice salutarem : ut in auctoritatis publicae libertatisque, christiano more, conciliatione, stet incolume a seditione regnum ac tranquillitate munitum : ut bona civitatis instituta, maxime adolescentium scholae, in melius provehantur ; meliusque sit commerciis atque artibus, ope praesertim societatum, quae apud vos numerantur vario proposito multae, quaeque augeantur optabile est, modo religione auspice et fautrice. Neque illud est ultimum, efficere ut qua plane decet verecundia obtemperetur summis Dei consiliis, qui in communitate generis humani esse iussit classium disparitatem et quamdam inter ipsas ex amica conspiratione aequabilitatem : ita, neque opifices observantiam et fiduciam ullo modo exuant in patronos, neque ab his quidquam erga illos desit iustae bonitatis curaeque providae.

His praecipuis rerum capitibus commune continetur bonum, cuius adeptioni danda opera est : hinc mortalis vitae conditioni solandae non vana fomenta suppetunt, ac merita parantur vitae caelestis. Quam christianae sapientiae disciplinam si catholici studiosius adamare atque exemplo roborare suo insistant, illud etiam facilius eveniet, quod est in spe, ut qui falsa opinione vel simulata rerum specie decepti, ab aequo rectoque deflexerant, tutelam et ductum Ecclesiae quaerant resipiscentes.

Nemo sane erit catholicus, aeque religionis patriaeque diligens, qui consultis prudentiae vestrae non placide acquiescere velit pleneque obsequi ; hoc penitus persuaso, optima quaeque rerum incrementa, si sensim ac moderate inducta, tum vere ad stabilitatem fore maioremque esse in modum profutura.—Interea, quoniam incommodi quod dolemns ea gravitas est,quae cunctationem remedii non patiatur, hoc ipsum a sedatione animorum ducimus inchoandum. Quapropter, Venerabiles Fratres, catholicos Nostro nomine hortemini et admoneatis velimus, ut ima nunc de rebus huiusmodi, sive per conciones sive per ephemerides similiave scripta, omni inter se controversia et disceptatione prorsus abstineant, eoque magis mutuae parcant reprehensioni, neve ausint legitimae potesta-

tis iudicium praevertere. Tum vero ad optatum rei exitum omnes unis animis et fraternis quam poterunt diligentiam et operam vobiscum conferre nitantur; praecedatque Clerus, cuius maxime est ad novitates opinionum se habere caute, mitigare religione et conciliare animos, de officiis christiani civis commonere.

Illustrem Belgarum gentem singulari Nos caritate et cura iam diu complectimur; vicissim ab ipsa, cuius in anima religio calet avita, obsequii pietatisque complura oblata sunt testimonia. Ista igitur hortamenta et iussa, quibus eumdem animum libuit confirmare, minime dubium quin catholici filii Nostri eadem voluntate accepturi sint religiosissimeque perfecturi. Neque enim profecto id unquam committent, ut quando, ex diuturna suae concordiae laude, eo religionis statu publice utuntur, quem sibi talem plus una natio exoptet, hunc ipsi deminuisse improvidi discordia sua et labefactasse videantur. At vero id potius coniunctissimi agent ut consilia viresque omnes adversus *Socialismi* pravitatem convertant, a quo mala et damna maxima impendere perspicuum est. Nihil siquidem ille cessat in religionem et in rem publicam turbulenter moliri; humana aeque ac divina miscere iura, atque evangelicae providentiae excidere beneficia quotidie contendit. Calamitatem tantam saepenumero vox Nostra graviterque est persecuta; quod satis testantur praescripta et monita quae in Litteris ipsis *Rerum novarum* tribuimus. Itaque huc boni omnes, nullo partium discrimine, animos intendant oportet: ut nimirum pro christiana veritate, iustitia, caritate legitime propugnantes, sacras Dei sustineant patriaeque rationes, unde salus et felicitas publica efflorescit.

Quarum rerum fiduciam et expectationem aequum est consilio praecipue sollertiaque vestra Nos velle innixam; propterea larga vobis divinae opis praesidia implorantes, Apostolicam benedictionem vobismetipsis et clero cuiusque ac populo peramanter impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die X Iulii anno MDCCCXCV, Pontificatus Nostri decimo octavo.

LEO PP. XIII.

—

LETTERA DI SUA SANTITÀ

LEONE XIII

ALL' EMINENT. SIG. CARDINALE

MARIANO RAMPOLLA DEL TINDARO

SUO SEGRETARIO DI STATO

Signor Cardinale,

Le insolite manifestazioni politiche, delle quali è spento appena per le vie della città l'ultimo suono, Ci traggono a indirizzarle su tale argomento qualche parola, non tanto a sfogo dell'animo contristato, quanto a fine di rivelare la gravità del fatto, e gli intendimenti che lo ispirarono. — Veramente per quel senso d'umanità insieme e di decenza che alberga anche negli animi presi dalla passione, non Ci pareva soverchio lo sperare un riguardo almeno alla Nostra canizie. Si volle invece andar oltre ruvidamente: di guisa che siamo stati condotti a questo, di dover essere quasi immediati testimoni all'apoteosi della rivoluzione italiana e della conseguente spogliazione della Santa Sede. Famigliari, per divino favore, alla sofferenza e al perdono, mettiamo da un canto l'affronto recato alla persona: molto più che a lenire la presente Nostra amarezza accorse spontanea la pietà delle genti cattoliche; e segnalossi tra queste l'Italia per protestazioni generose e testimonianze di affetto preziosissime. Ma quel che ci commove e trafigge, si è la solennità dell'offesa alle ragioni della Sede Apostolica e l'evidente proposito di perpetuare, anzichè comporre, un conflitto, di cui niuno può misurare i calamitosi effetti.

La gravità del fatto, palese per sè medesima, riceve luce purtroppo dalle confessioni degli artefici ed encomiatori di esso. Col glorificare, nel modo che s'è veduto, il successo del settanta, hanno avuto in mira anzitutto di assodare i

frutti della conquista, e fare intendere all'Italia e al mondo che il Pontefice, quanto è da loro, deve rassegnarsi ormai alla cattività senza speranza di redenzione. E qui non è tutto. Hanno voluto inoltre fare un passo di più verso un ideale essenzialmente antireligioso. Poichè lo scopo ultimo della occupazione di Roma, non diciamo nella mente di quanti vi cooperarono, ma delle sètte che ne furono i primi motori, non è, o almeno non è tutto nel compimento dell'unità politica. No: quell'atto di violenza, che ha pochi esempii nella storia, doveva nei decreti settarii servire come mezzo ed essere preludio di un assunto più tenebroso. Se si stese la mano a squarciare le mura della metropoli civile, fu fatto per meglio battere in breccia la città sacerdotale; e per sortire l'intento di assalire da vicino la potestà spirituale dei Papi, incominciossi dall'abbatterne quel propugnacolo terreno. Insomma quando vennero ad imporsi al popolo romano, a questo popolo che tenne fede al suo principe sino all'ultimo, resistendo vigorosamente a possenti e diuturne tentazioni venute di fuori, essi recavano il concetto ben fermo di mutare le sorti della città privilegiata, trasfigurarla, tornarla pagana: ciò che fu denominata in loro gergo, dar vita ad una terza Roma, d'onde irradierebbe, come da centro, una terza civiltà. E infatti si diede e si dà opera più che non paia ad attuare il funesto disegno.

Son cinque lustri che, guardandosi attorno, Roma vede padroni del campo gli oppugnatori delle istituzioni e delle credenze cristiane. Diffusa ogni più malvagia dottrina: vilipesi impunemente la persona e il ministero dal Vicario di Dio: contrapposto al dogma cattolico il libero pensiero, e alla Cattedra di Pietro il seggio massonico.

E appunto a questo insieme nefasto di idee e di fatti si è preteso novellamente di dar sembianza di dritto ed essere di stabilità, mediante il suggello di una nuova legge e le clamorose manifestazioni che secondarono, capitanate a viso aperto dalla sètta nemica di Dio. È forse questo il trionfo della causa italiana, o non piuttosto l'avvenimento dell'apostasia?

La giustizia è sicura del trionfo finale, come Roma della immutabilità dei suoi alti destini. Ma intanto quella è sopraffatta, a questi si attraversa la congiura di congreghe perverse e l'opera dissennata di chi le favorisce. E che pro ne coglie la nazione? L'acquisto di Roma fu preconizzato ai popoli italici come albore di salute e auspicio di prosperità futura. Non cercheremo se gli avvenimenti abbiano avverata la promessa dalla parte dei beni materiali. Ma certo il compiuto acquisto ha diviso moralmente l'Italia, invece di unirla. È poi un fatto, che in questo mezzo pigliarono vieppiù ardire le cupidigie d'ogni maniera, si allargò all'ombra del giure pubblico l'immoralità del costume, e il conseguente affievolimento della fede religiosa: moltiplicarono i prevaricatori delle leggi umane e divine: crebbero di numero e di forza i partiti eccessivi, le schiere fremebonde, congiurate a sovvertire dalle fondamenta gli ordini civili e sociali.

E tra l'ingrossare di tanti guai non che quietare, inasprisce la guerra a quel divino istituto, nel quale dovrebbe riposare la speranza del maggiore e più sicuro rimedio. Vogliamo dire alla Chiesa, e particolarmente al suo Capo visibile, a cui fu rapita insieme col principato civile l'autonomia non meno convenevole alla dignità del Pontefice, che necessaria alla libertà dell'apostolico ministero. Ed è vano il ricorso a spedienti legislativi: nessuna maniera di provvedimenti giuridici potrà mai conferire indipendenza vera senza giurisdizione territoriale. La condizione che pur affermano d'averci guarentita, non è quella che Ci è dovuta e Ci bisogna: essa non è indipendenza effettiva, ma apparente ed effimera, perchè subordinata al talento altrui. Questa foggia d'indipendenza, chi la diè, la può togliere: ieri la sancirono, ponno cassarla domani. E non fu in questi giorni me-

desimi chiesta da un lato, e fatta intravvedere minacciosamente dall'altro l'abrogazione di quelle che chiamano guarentigie del pontefice? Ma non minaccie, non sofismi, nè invereconde accuse d'ambizione personale riusciranno a far tacere in Noi la voce del dovere. Qual'è, qual doveva essere la guarentigia vera della indipendenza papale fu potuto antivedere sin da quando il primo Cesare cristiano si avvisò di trapiantare a Bisanzio la sede dell'impero. Da quel tempo insino alle età a noi più vicine, niuno mai fu visto assidersi in Roma di quanti furono arbitri delle cose italiane.

Così ebbe nascimento e vita lo stato della Chiesa, non per opera di fanatismo, ma per disposizione di Provvidenza, accogliendo in sè i migliori titoli che possano render legittimo il possesso di un principato, vale a dire l'amore riconoscente di popoli beneficati, il dritto delle genti, l'assenso spontaneo del mondo civile, il suffragio dei secoli. Nè lo scettro in mano ai Pontefici fu d'impaccio al pastorale. Scettro infatti portavano quei Nostri antecessori, che rifulsero per santità di vita ed eccellenza di zelo. E sono essi medesimi che pure furono sovente chiamati a comporre i più ardui litigi: che opposero vittoriosamente alle esorbitanze dei potenti il petto fortissimo: che salvarono all'Italia in pericolosi frangenti il tesoro della fede, e propagarono dall'orto all'occaso la luce della cristiana civiltà, i benefizii dell'umano riscatto. E se oggi, nonostante le condizioni malagevoli e dure, prosegue il Papato tra la riverenza delle genti la sua via, non lo si arrechi al manco di quel presidio umano, ma sì veramente all'assistenza della grazia celeste, che non fallisce mai al sommo sacerdozio cristiano. Fu opera forse delle persecuzioni imperiali il meraviglioso incremento della Chiesa adolescente?

Queste cose vorremmo che meglio fossero comprese dal senno pratico degli italiani. Non parliamo dei fuorviati per erronee dottrine o legami di setta, ma degli altri, ai quali tuttochè immuni da quei legami, nè ciechi seguaci di quelle dottrine, fa velo la passione politica. Veggano essi quanto sia opera perniciosa e stolta contrastare ai veraci disegni della Provvidenza, e ostinarsi in un dissidio non profittevole che alle mene di fazioni audacissime, e più ancora ai nemici del nome cristiano. L'essere stata eletta fra mille a custodire il seggio apostolico, fu privilegio singolarissimo e gran ventura per la nostra penisola: e ogni pagina della sua storia testifica quanta copia di beni e quali incrementi di gloria le vennero ognora dalle immediate cure del pontificato romano. Sarebbe forse mutata l'indole di esso o affievolita l'efficacia?

Si trasmutano le cose umane, ma la benefica virtù del magistrato supremo della Chiesa viene dall'alto, ed è sempre la medesima; con questo di più che, essendo esso ordinato a durare quanto i secoli, tiene dietro con amorosa vigilanza al cammino della umanità, nè ricusa, come sognano i suoi detrattori, di attemperarsi quanto è possibile ai ragionevoli bisogni dei tempi.—Se, porgendoci docile orecchio, attingessero gl'italiani dalle tradizioni avite e dalla coscienza de' loro veri interessi il coraggio di scuotere il giogo massonico, apriremmo l'animo alle più liete speranze in ordine a questa caramente diletta terra italiana. Ma quando avvenisse l'opposto, Ci duole il dirlo, non sapremmo presagire che nuovi pericoli e maggiori rovine.

Con effusione di particolare affetto le impartiamo, signor Cardinale, l'apostolica benedizione.

Dal Vaticano 8 Ottobre 1895.

LEO PP. XIII.

—

CONSULTAZIONI.

XI.

Se può valere la consuetudine oltre centenaria che i canonici non assistano alle ore minori dell' officiatura.

Nella Cattedrale di P. vige una con-

suetudine, da oltre a cinquecento anni, che i canonici non assistono alle ore minori, cui non corrisponde alcuna distribuzione; le quali ore minori si recitano in coro solo dai cappellani.—Può questa consuetudine suffragare in coscienza?

È legge generale della Chiesa che i canonici delle cattedrali sono obbligati alla intera recitazione delle ore canoniche. Così la Clement. lib. III, tit. XIV, can. 1 *Gravi;* così il Trident. Sess. XXIV, cap. 12 *de ref.;* così Bened. XIV Const. *Annus* 19 febr. 1749 etc. Le consuetudini opposte a siffatta legge sono dichiarate generalmente abusive, da non doversi introdurre, nè sostenere (Bonif. VIII Cap. un. *de cler. non resid.* in 6; Conc. Trid. l.c.;—V. *Mon. Eccl.* VII, P. II, p. 135 seg.).

Nondimeno non mancano esempii, in cui nei casi particolari la S. C. del Conc. non abbia disapprovata qualche contraria consuetudine, soprattutto in quelle cose, in cui non sembra chiara la disposizione del diritto, e in quelle altresì, in cui si può presumere un iudulto Apostolico.

Così la S. C. *in Grossetana* 22 nov. 1856 non riprovò del tutto la consuetudine, onde i canonici non assistevano in coro alle ore minute nei giorni feriali, ma rescrisse: " Nihil pro nunc innovetur; sed Episcopus curet ut quamprimum fieri possit generalis Ecclesiae disciplina super integra ricitatione officii divini servetur „ (ap. Lucidi de visit. SS. l. Vol. I, fol. 303). Ecco come ne parla il Pallottini (v. *Canonici* § VII, n. 247): " Itidem non improbari consuetudinem, per quam canonici in diebus feriatis, assistentiam non praestent horis minutis, sed tantummodo in festivis, potissimum si agatur de Cathedrali valde conspicua, in qua canonicatus conferri solet personis nobilibus et qualificatis, qui in quampluribus pietatis operibus occupati esse solent, adeo ut illorum exemptio in majus Ecclesiae servitium redundaret, ac ceteroquin in eadem Ecclesia conspicuus numerus adesset beneficiatorum, per quos abunde impletur onus recitandi integrum officium. „

Il dottissimo Card. De Luca nel disc. XI *De Canonicis*, parlando di un Capitolo cattedrale composto di canonici in numero ristretto, ma di grande stima e occupatissimi in opere di pietà e di carità, e di beneficiati e porzionarii in numero assai maggiore che compivano assiduamente le obbligazioni corali, insegna che " stante praesertim centenaria jam completa post publicationem Concilii, substentabilem videri consuetudinem, ut canonici in diebus feriatis nonnisi Missae conventuali, in festivis autem missae solemni ac vesperis, et quandoque etiam matutino aliisque horis pro majoris vel minoris solemnitatis qualitate interesse teneantur. „ Ed ecco le ragioni ond'egli dimostra tale assunto.

1.° Per una certa maestà e per un maggior decoro della dignità canonicale, la quale ridonda ad onore della stessa Chiesa, dove non manca il servizio quotidiano che si presta dai beneficiati.

2.° Perchè il decreto conciliare che abolisce tali consuetudini, sembra riguardare le esenzioni particolari di alcuni dall'obbligo che pesa sopra tutta la canonica; non già quello che si riferisce all'obbligo di tutti. Vuol riprovare insomma l'usanza onde i canonici più timorati credonsi astretti ad assistere al coro ogni giorno; quelli poi più rilassati se ne assentono colla pretensione di partecipare come i primi agli emolumenti; non già la consuetudine, come nel caso, di quelle omissioni che riguardano l'intero capitolo.

3.° Perchè la detta consuetudine si risolve a favore del pubblico bene, stante le lodevoli occupazioni dei canonici in opere di pietà nel tempo di quelle piccole ore.

4.° Perchè la consuetudine centenaria e immemorabile è un titolo dei più validi che sta in luogo della pruova e ne induce la presunzione.

5.° Perchè vi si aggiunge la buona fede di un giusto titolo, la quale di per sè non basterebbe; ma, congiunta con sì lunga e continua osservanza, può essere ben sufficiente.

6.° Finalmente perchè in siffatta consuetudine si presume un privilegio apostolico.

E quest'ultima ragione sembra la più valida di tutte. Giacchè vuolsi distinguere la consuetudine prescrittiva dalla presuntiva. Quella non può di leggieri allegarsi, trattandosi di usanza condannata; non così questa, la quale fa presumere il privilegio apostolico, superiore allo stesso diritto. Per sapere poi quando si ha la prescrittiva e quando la presuntiva, fa d'uopo vedere donde ha avuta origine la consuetudine. Se si conosce che questa nacque o da concessione del Vescovo, o da semplice statuto capitolare, ovvero da capricciosa od erronea usanza delle persone, la consuetudine dicesi prescrittiva e vale quando sia ragionevole e non condannata, trascorso il tempo dai canoni prescritto. Se poi non si ha per nulla cognizione di detta origine e sia centenaria o immemorabile la consuetudine, in tal caso può presumersi l'indulto pontificio, massime quando sia intervenuta l'acquiescenza dei superiori (V. Pallottini l. c. n. 348, De Herdt *Prax. Capit.* Cap. XXXV, § 4, n. VI).

Benchè dunque non manchino autori, i quali vogliono abolita ogni consuetudine, o prescrittiva o presuntiva, contraria alla legge della intera officiatura corale (V. Herdt l. c.); pur vi ha buone ragioni da salvarne la consuetudine presuntiva. La stessa decisione della S. C. del Conc. allegata più sopra *in Grossetana*, riguardava una consuetudine prescrittiva, giacchè ebbe origine da una concessione vescovile, fatta due secoli innanzi (v. Lucidi l. c.). Possiamo perciò ricavarne che quando ignorasi l'inizio della secolare osservanza contraria alla detta legge, può presumersi l'indulto Pontificio e può tollerarsi.

Ciò che fin qui si è detto riguarda i soli capitoli cattedrali; giacchè pei collegiati la S. C. usò maggiore indulgenza in approvare le consuetudini contrarie alla legge della officiatura quotidiana. Così *in Civitatis Laviniae* 28 aug. 1807 ed *in Narnien.* 26 apr. 1658 dichiarò non doversi sostenere il decreto del Vescovo che richiamava in vigore l'osservanza della officiatura quotidiana di chiese collegiate, non ostante la consuetudine; così in altre molte cause (V. Lucidi l. c. p. 302).

Ora, venendo al caso proposto, se la consuetudine del capitolo cattedrale di P. può dirsi presuntiva, crediamo che possa conservarsi senza rimorso. Ove poi sia prescrittiva, non potrà reggere senza un espresso indulto Apostolico.

XII.

Se chi ha il permesso dalla S. Sede di leggere i libri proibiti possa leggere pur quelli vietati dal Vescovo.

Nella Diocesi di P. il Vescovo ha proibito un diario locale perchè contenente cose contrarie alla dottrina cattolica. Si chiede: coloro che ottennero dalla S. Sede il permesso di leggere i libri proibiti, possono leggere quel diario, senza permesso del Vescovo?

La risposta a questo dubbio (non contemplato da' TT.) proviene, secondo a noi sembra, dal chiarire se la potestà nei Vescovi di proibire i libri è ordinaria ovvero delegata. Imperocchè se è ordinaria, la proibizione ch'essi fanno dipende esclusivamente da loro, e da loro anche dipende la dispensa da tal divieto (se pur la S. Sede, colla sua suprema autorità, espressamente non ne dispensi). Se poi è delegata, la dispensa potrà dipendere anche dall'autorità delegante, senza bisogno di special menzione.

Per tal motivo la facoltà di assolvere le censure e i riservati promananti dal Vescovo, non viene inclusa nelle concessioni Apostoliche di assolvere le censure e le riserve promananti dalla S. Sede. Il Vescovo emana censure e riserve di facoltà ordinaria, non delegata. Per contrario, quelli che la S. Sede vuol riservati ai Vescovi (i casi *Nobis*), dal perchè non riservati direttamente dal Vescovo, possono assolversi con facoltà generale sui riservati alla S. Sede.

Ma sulla proibizione dei libri il Vescovo ha facoltà ordinaria?

La proibizione dei libri è propriamente della Chiesa, o del Capo Supremo di essa. Giacchè quando si fa tal divieto si esercita un giudizio sulla dottrina che si contiene in un libro, vale a dire sulla fede o sui costumi, e però il giudizio infallibile che induce il grave obbligo di sottostarvi, è proprio della Chiesa. S. Alfonso nella eruditissima dissertazione sulla proibizione de' libri al Cap. II, n. I scrive: " Communiter theologi tradunt dogma esse veritatemque fidei quod Ecclesia, et pro ipsa eius Caput Romanus Pontifex, utpote Christi vicarius, iurisdictionem ab ipso Domino acceperit prohibendi fidelibus lectionem librorum, sive de religione impie tractantium, sive contra bonos mores, aut Ecclesiae disciplinam aliquid continentium. „ E prova ciò il S. Dottore coll' autorità di dotti TT.

E che solo alla Chiesa, ovvero al Capo di essa, competa come ordinario questo diritto, lo si mostra pure dal fatto che nei primi secoli il solo Rom. Pontefice era chiamato non pure a vietare i pravi libri, ma sì ancora a permettere la pubblicazione di qualsivoglia scritto, come può vedersi presso il medesimo S. Alfonso. E solo nel Concilio Lateranese V, Leone X, l' anno 1515, essendo cresciuta in immenso la mole delle opere da pubblicare, diè facoltà ai Vescovi di permetterne la stampa. Quanto alla proibizione de' libri, la S. Sede continuò a riservarsene il diritto, fino a Leone XII. Fu questi che nel 26 marzo 1825, non potendo la S. C. dell' Indice esaminare tutt' i libri da condannare, diede mandato ai Vescovi di vietarne la lettura; la quale facoltà fu rinnovata da Pio IX con Decreto della S. C. dell' Indice del dì 24 agosto 1864, in cui ciò si concesse agli Ordinarii anche come delegati della S. Sede (1).

Posto ciò, sembra chiaro che ai Vescovi competa siffatta facoltà non come ordinaria, ma come delegata dalla S.

(1) Ecco il testo della parte dispositiva de' cit. decreti:

Leo XII per S. C. Ind. decr. 26 mar. 1825: " Quia prorsus impossibile est, libros omnes noxios incessanter prodeuntes in Indicem referre, propria auctoritate illos e manibus fidelium evellere studeant, ac per eos ipsimet fideles edoceantur quod pabuli genus sibi salutare, quod noxium ac mortiferum ducere debeant, ne ulla in eo suscipiendo capiantur specie, ac pervertantur illecebra. „

Pius IX per S. C. Ind. encycl. 24 aug. 1864. " Cum autem huius Apostolici mandati (Leonis XII cit. decr.) provida constitutio praesentibus fidelium necessitatibus et tuendae doctrinae morumque incolumitati optime respondeat, SS.mo D.N.Pio Papae IX placuit eius memoriam esse recolendam, tenorem iterum vulgandum, et ab Ordinariis locorum observantiam exigendam, quod excitatoriis hisce nostris litteris nomine et auctoritate Apostolicae Sedis sollicite praestamus. Queis si debita obedientia respondeat (sicuti pro certo habemus), gravissima mala removebuntur in iis praesertim dioecesibus, in quibus promptae coercitionis urgeat necessitas. Ne vero quis praetextu defectus iurisdictionis, aut alio quaesito colore Ordinariorum sententias et proscriptiones ausu temerario spernere vel pro non latis habere praesumat, eis Sanctitas sua concessit sicut nomine et auctoritate Eius praesentibus conceditur, ut in hac re, etiam tamquam Apostolicae Sedis delegati, contrariis quibuscumque non obstantibus, procedant. Ad Apostolicum autem iudicium ea deferantur opera vel scripta, quae profundius examen exigant, vel in quibus ad salutarem effectum consequendum, supremae autoritatis sententia requiratur. „

Si noti che Leone XII concede ai Vescovi di proibire i libri *propria auctoritate*, non perchè avessero di per sè quest' autorità solenne come l' ha la Chiesa, ma per distinguerla dalla proibizione dei libri che promana dalla S. Sede. Vale a dire che i Vescovi proibiscano i libri non perchè proibiti dalla S. Sede, ma anche per autorità propria (che la S. Sede loro delega).

Pio IX poi, supponendo quest' autorità nei Vescovi, conferita loro da Leone XII, li esorta ad avvalersene; e perchè altri non la metta in dubbio, li costituisce in ciò espressamente anche delegati dalla S. Sede.

Sede. Nè vale il dire che il Vescovo, come pastore, dee vegliare perchè siano allontanati dal gregge i pascoli velenosi, e però può anche per facoltà ordinaria proibire i libri nocivi. Imperocchè tal condanna sarà solo come paterna, non come giudiziaria ; fatta, cioè, con quell' autorità che ha la Chiesa di condannare i libri rei. Or i Vescovi, posta la facoltà loro commessa dalla S. Sede, possono pur con condanna giudiziaria, vietare la lettura dei libri cattivi ; ed esercitano tal facoltà quando proibiscono qualche libro o qualche giornale.

Nel caso perciò, in cui si avvalgono i Vescovi della potestà loro delegata dalla S. Sede, quando vietano ai diocesani la lettura di un qualche libro, senza includervi espressamente anche coloro che ebbero licenza dal Papa di leggere i libri proibiti, la licenza generale della S. Sede, s' intende estesa anche per quei libri che son vietati dal Vescovo.

Rispondendo ora al caso proposto, i facoltati dalla S. Sede a leggere i libri vietati, possono leggere altresì il diario proibito dal Vescovo di P., senza bisogno di altra licenza.

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

46.

Se il parroco binante debba ricusare lo stipendio della seconda messa, richiesta per un funerale.

D. Roberto parroco ha la facoltà di binare. Un dì, dopo detta la prima messa *pro populo*, lo si richiede di celebrare il funerale di un suo filiano. Può ricevere l' intero stipendio del funerale, incluso quello della Messa ? Che è da dire se lo si richiedesse della sola messa cantata funeraria ?

R. È legge costante della Chiesa che chi ha il privilegio del binare nessun emolumento può ricevere per la seconda messa. Così Bened. XIV nella Bolla *Declarasti Nobis* del 16 mar. 1746. Così la S. C. del Concilio in moltissime risoluzioni, come *in Cameracen.* 25 sept. 1858; *in Ventimilien.* 19 dec. 1835; *in Treviren.* 23 mar. 1861; *in Nanceynen.-Tullien.* etc. E però nella Circolare della S. C. di Propaganda del 15 ott. 1863 agli Ordinarii delle Missioni fu dichiarato : " Ex praxi generali, presbyteris non concedi eleemosynam recipere pro secunda missa, etiamsi de illis agatur qui parochiali munere instructi ideo stipendium pro prima missa nequeunt obtinere, quod eam *pro populo* applicare teneantur. " (*Mon. Eccl.* Vol. V, P. II, pag. 225).

Il qual divieto di esigere emolumento per la seconda messa si estende a qualsivoglia obbligo di legato o di beneficio, o in altra guisa rimunerato (Lehmkul Th. Mor. Vol. I, n. 216 ; S. C. C. 29 apr. 1871). La detta messa può applicarsi solo per soddisfare qualche obbligo di mera carità donde non si abbia emolumento di sorta (S. C. C. 14 Sept. 1878 in Nanceyen. — Tullien. et Nemausien.; 5 mar. 1887 *in Vivarien.* — *Mon. Eccl.* Vol. I p. 553, Vol. V, P. I, pag. 27).

Solamente per rispetto di qualche lavoro estrinseco al S. Sacrifizio, o in riguardo al luogo o al tempo della celebrazione, può percepirsi qualche compenso. Così la S. C. del Conc. in Treviren. 23 mar. 1861 dichiarò : " Posse permitti, prudenti arbitrio Episcopi aliquam remunerationem intuitu laboris et incommodi, exclusa quacumque eleemosyna pro applicatione (secundae) missae. "

La ragione di tal divieto è manifesta. Lo stipendio della messa non è per ragione dell' opera che si compie (il che sarebbe simoniaco), ma per titolo di sostentamento. Or quando tale sostentamento si è avuto collo stipendio, sia reale, sia beneficiale, della prima messa, sa di mercimonio esigerlo pure per la seconda.

Ora venendo al caso proposto, il parroco, al quale si commette un funerale colla seconda messa, pel funerale può benissimo esigere l'emolumento, essendo cosa distinta dal S. Sacrifizio ; non così per la seconda messa, la quale dev' essere del tutto gratuita. Egli perciò dovrà togliere dalla intera prestazione lo emolumento della messa, giusta la tassa diocesana e restituirlo al committente, non avendo giusto titolo per ritenerlo. Nè potrebbe neanco addirlo a cause pie senza la volontà del detto committente, il quale non lo dà che per solo titolo di sostentamento. Nè vale il dire che così facendo si provvede solo al vantaggio del richiedente, il quale non vi ha diritto. Imperocchè la messa, di per sè, non

può mai celebrarsi per compenso temporale.

Ma se la richiesta è solo della sola messa funeraria? In tal caso crediamo che Roberto possa pur ritenere il dippiù pel canto, se vi è fissato emolumento maggiore di quello della messa piana, e il resto dovrà restituirlo. — E non si dica che il canto non è cosa estrinseca alla messa; imperocchè meritevole di compenso è qualunque fatica o incomodo maggiore che si richiede a causa della messa: ed è certo fatica e incomodo maggiore dirla con canto, anzichè senza canto; e benchè il canto riguardi la celebrazione stessa della messa, nondimeno è una circostanza non necessaria alla detta celebrazione.

47.

Se il Vescovo possa permettere che si differisca ad altro giorno la festa di S. Luigi Gonzaga coll'Officio e colla Messa.

D. Può il Vescovo permettere che si differisca ad altri giorni la festa di S. Luigi Gonzaga coll'officio e colla messa?

R. Per la festa di S. Luigi Gonzaga vi ha una speciale concessione Pontificia, contenuta nel seguente Decreto della S. C. delle Indulgenze, emanato d'ordine di Benedetto XIV (1):

" Quum ex decretis fel. mem. Benedicti PP. XIII 22 Nov. 1729 et Clementis PP. XII 21 Novembris 1737 concessa et confirmata in perpetuum reperiatur indulgentia plenaria universis utriusque sexus Christifidelibus rite visitantibus ecclesiam sive altare, ubicumque festum S. Aloisii Gonzagae fieri contigerit; festum autem huiusmodi ob eximiam et universalem erga Sanctum miraculorum fama ubique illustrem populorum devotionem, saepenumero in unius et eiusdem, etiam non magnae civitatis, quam pluribus ecclesiis et aliis locis sacris, magna cum solemnitate ac populi concursu et Sacramentorum frequentia celebretur, atque adeo commode non possit ubique uno eodemque anniversario eius diei 21 Iunii, sed pluribus dumtaxat, et quidem successive diebus celebrari, SS.mus D. N. Benedictus PP. XIV memoratam indulgentiam benigne ampliandam censuit, ad diem pro dictis festis cum Officio et Missa de Sancto, in singulis locis eiusmodi ab Ordinariis eorumdem opportune designandam. Cumque per eadem decreta eumdem Sanctum Benedictus idem constituerit, idemque Clemens confirmaverit in omnibus et singulis Universitatibus, Gymnasiis aut Collegiis generalium vel non generalium studiorum Societatis Iesu Patronum principalem, ideoque Officio et Missa sub ritu duplici primae classis cum octava, iuxta Breviarii Romani rubricas, honorandum, Sanctitas Sua eumdem ritum in reliquis etiam eiusdem Societatis domibus, quae admodum paucae sunt, uniformitatis gratia servari mandavit. Hac die 12 Aprilis 1742.

" A Card. Picus *Praefectus.*

A. M. Erba, Prot. Apostolicus Secret.

Dal quale documento si raccoglie che, stando il culto speciale che prestasi all'angelico giovane S. Luigi Gonzaga e le molte feste che si celebrano in suo onore, non solo in luoghi diversi, ma anche nei singoli luoghi benchè piccoli, il S. P. Benedetto XIV concede a' Vescovi di designare in ciascun luogo il giorno opportuno (tuttochè non quello del 21 giugno proprio del Santo), nel quale si debba celebrare la festa coll'Officio e la Messa propria. Nel detto giorno poi, nel quale si celebra in ciascun luogo la festa di S. Luigi, può guadagnarsi la plenaria indulgenza, concessa da Benedetto XIII e da Clemente XII, a coloro che visitano l'altare del Santo.

Non eccettuandosi nessun giorno in questa concessione, sta alla discrezione del Vescovo il determinare quello che a lui sembra opportuno per la celebrazione di siffatta festa.

48.

Se si possa usare la giurisdizione meno probabile.

D. La generalità de' TT. insegnano che può validamente usarsi la giurisdizione probabile. Può anche usarsi la giurisdizione meno probabile? P. e., giusta il Billuart (De Relig. Diss. IV art. 8 § IV), sarebbe assai più probabile che i Religiosi mendicanti non abbiano facoltà di dispensare nei voti e nei giuramenti: sarebbe valida una tale dispensa se, ciò non ostante, la si concedesse?

R. La sentenza che ammettono la generalità de' TT. si è che non pure la giurisdizione probabile, ma sì ancora la dubbia possa esercitarsi validamente, purchè il dubbio non sia meramente negativo. Così il d'Annibale, il quale cita molti DD. (L. I, n. 80). Ognun sa che vale più l'opinione probabile, anzichè la dubbia:

(1) Quando a pag. 141 di q. Parte scrivemmo, non potere il Vescovo permettere la messa votiva di S. Luigi in giorno diverso dalla sua festa, non avevamo presente questo decreto.

questa risponde alla opinione equiprobabile. Se adunque in rispetto alla giurisdizione sono ragioni *pro* e *contra* di egual peso, l'esercizio della giurisdizione sarà sempre valido: "Ratio est, insegna il cit. d'Annibale *l. c.*, quia ita consuetudine est introductum. „

Ma se le ragioni non sono di egual peso? Se sono di minore peso quelle che favoriscono la giurisdizione, potrà questa in tal caso esercitarsi? Qui fa d'uopo distinguere: se la differenza minore del peso è piccola, la giurisdizione può ancora esercitarsi, giacchè *parum pro nihilo reputatur;* se invece è notevole, la giurisdizione non potrà esercitarsi. Imperocchè quando le ragioni che dimostrano la giurisdizione sono di poco conto, in tal caso il dubbio sarà meramente negativo, e non basta perchè la giurisdizione sia validamente esercitata: invece sarà assai più probabile (e però quasi moralmente certo) che la giurisdizione non si possiede.

La probabilità poi può essere intrinseca, se poggiata sulle ragioni della cosa: può essere ancora estrinseca, se poggiata sull'autorità de' DD. A noi sembra che basti la probabilità estrinseca pel valore della giurisdizione; bastando ancor questa per la liceità dell'operare.

Venendo ora all'esempio allegato, è vero che i DD. disputano sul privilegio dei Religiosi mendicanti di dispensare nei voti e nei giuramenti. La sentenza però più comune e più probabile, seguita da S. Alfonso (L. I, n.108; L. IV n. 1076), e da molti altri da lui citati, si è che il detto privilegio veramente fu concesso da' RR. Pontefici ai prefati Religiosi, come si ha da appositi documenti citati dai detti TT. È vero che il Concina ed il Tournely sono di opinione contraria, dal perchè non han ritrovato nel Bollario i detti documenti. Si vuol però considerare che non tutt'i documenti si trovano nel Bollario; e che molti DD. attestano cotal privilegio essere stato confermato da S. Pio V *vivae vocis oraculo*, il che non può essere stato inserito nel Bollario.

Da ciò si raccoglie che i Religiosi mendicanti possono benissimo avvalersi di tal privilegio, essendo la loro giurisdizione probabile a bastanza.

—

QUESITI

con brevissime risposte.

23. — **D.** In un biglietto secreto lasciato da Tizio già defunto si legge: *Lascio ai quattro miei nipoti figli del mio fratello A. L. 400, cioè L. 100 per ciascuno.* Ma il fratello A. tiene cinque figli, invece di quattro. Come dovrà essere ripartito il legato?

R. Le L. 400 devono essere ripartite in cinque, essendo manifesto l'errore.

24—**D.** Nella Cattedrale di R., per quanto consta, non è stata mai cantata nè applicata la Messa *pro defunctis* a forma di quanto prescrive la Rubrica del Messale Tit. V, n. 1. Esisterà oggi un tale obbligo, recitandosi in detta Cattedrale sempre gli offizii votivi in luogo dei feriali?

R. La Messa *pro defunctis*, secondo la cit. Rubrica, è precettiva (S. R. C. 27 febr. 1847 ad 1, n. 5063); e però quando non si può celebrare il primo giorno del mese, devesi celebrare il primo giorno, durante il mese, non impedito (S. R. C. 15 mai 1745). Non si può celebrare nei giorni di officio doppio o semidoppio, e nel tempo pasquale dell'Avvento, e di Quaresima (S. R. C. 27 febr. 1847 ad 2, n. 5063). Nel caso, facendosi sempre gli officii votivi che sono semidoppii, non vi sarà più obbligo della detta messa *pro defunctis.*

25. — **D.** Dietro la risposta della S. C. del Concilio del 21 giugno 1895 *in Novarien.* (*Mon. Eccl.* q. P. pag. 121), si domanda: se nel cimitero del luogo della Cattedrale venisse seppellito un forestiero morto altrove, senza avere ivi eletta la sepoltura, e parimenti senza l'esequie e l'intervento del parroco della Cattedrale, sarebbero a questo dovuti egualmente i diritti del funerale, col solo obbligo di dare al parroco del domicilio del camposanto, che fece l'esequie, la quarta funebre?

R. In questo caso il diritto all'esequie sarebbe del parroco della Cattedrale. Questi dovrebbesi invitare. Se, invitato, non intervenisse, il parroco del domicilio potrebbe far l'esequie, percepirne gli emolumenti, e darne solo la quarta funebre al parroco della Cattedrale.

26.—**D.** Dovrà essere consacrato di nuovo un calice inargentato per intero al di fuori, se non è stata rinnovata la doratura interna della coppa?

R. La S. C. de' Riti dichiarò che deve di nuovo consacrarsi il calice o la patena *per novam deaurationem* (14 iun. 1845). La doratura è prescritta solo per la parte interna, non per la esterna, e però quand'anco esternamente questi sacri arredi siano ripuliti o di nuovo inargentati, non perdono la consacrazioae.

27. — **D.** Chi affranca, giusta le leggi civili vigenti, i livelli ed i censi attivi

dovuti ai Comuni del Regno, dovrà *in coscienza* rimborsare la tassa di ricchezza mobile,e dare alla cassa municipale quanto ha risparmiato della somma già ricevuta, mediante l' affrancazione ?

R. L' obbligo di dare il dippiù è solo pei censi dovuti ad enti ecclesiastici, sui quali non ha diritto l' autorità civile ; non già per quelli dovuti ad enti civili che sottostanno alle leggi dello stato, purchè queste non siano evidentemente ingiuste.

28. — D. 1.° Potrà dispensare dalla irregolarità occulta, proveniente da violazione di censure, il Vicario Generale che dal proprio Vescovo ha ricevuto in generale tutte le facoltà comunicabili, eccettuate solamente alcune nominate nel decreto vescovile? — E in caso affermativo; 2.° Potrebbe il Vicario dispensare un assente per mezzo di lettere, o suddelegare nei casi particolari la facoltà ricevuta?

R. Al 1.° La facoltà, di cui qui si tratta, è fra quelle contenute nel capo *Liceat* del Tridentino. Di queste possono usare i Vescovi *aut per seipsos aut per vicarium ad id* SPECIALITER *deputandum*. Occorre adunque la delegazione *speciale* al Vicario non bastando la generale.Purchè *speciale*, può darsi anche abitualmente (Barbosa *De off. et pot. Episc.* P. II, alleg. 39— *Consultaz. Mor.* XXXVIII pag. 171). — Al 2.° Purchè suddito, può benissimo il Vicario dispensare l' assente per lettere (*Consultaz. l. c.*) ; non può però suddelegare ad altri la dispensa, se non abbia avuta dal Vescovo la facoltà di suddelegare, per la nota regola : " Delegatus non potest subdelegare. „

29.— D. Può entrare nella clausura delle Monache l' officiale governativo che vi è costretto dai superiori, e teme altrimenti di perdere il posto ?

R. In questo caso, deve chiederne venia se può, all' Autorità ecclesiastica. Se non può(il che non deve ammettersi facilmente) e la perdita del posto è per lui di grave danno, i TT. insegnano che il timor grave scusa dalle censure (Bucceroni *Comm. de Cens.* n. 34). E scusa anche dal peccato, quando si tratti di cosa non intrinsecamente mala (Bucceroni *Comp. T. M.* T. I, n. 62), com' è nel caso proposto, purchè non ci sia disprezzo della legge e del legislatore.

30—D. Obbligati a secolarizzarsi i Religiosi che non vogliono far ritorno in seno alle loro comunità, debbono avere il patrimonio ? È obbligato il Vescovo a riceverli ed incardinarli nel suo Clero ? E quale Vescovo ha questa obbligazione ?

R. Un Religioso ha bisogno assoluto del patrimonio s' è secolarizzato in perpetuo : non ne ha bisogno, quando la secolarizzazione sia temporanea. Il Vescovo di origine non ha obbligo di riceverlo nè d'incardinarlo a qualche Chiesa della diocesi, quando ne ha giuste ragioni. Nessun altro Vescovo *è obbligato* a ciò. Il Religioso dev' egli trovare un *Vescovo benevolo* che lo accolga ; e quando non lo trova, o deve perseverare nell' Ordine, ovvero, come rejetto, rimane in perpetuo sospeso (V. Costit. *Apostolicae Sedis ; Susp.* n. V ; *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 126).

—

NOTA

Se i beneficii, vacati per promozione ad altro beneficio incompatibile, possano conferirsi come quelli vacati per morte del beneficiato.

A pag. 32 di questa Parte nella *Cons.*V, esaminando noi l'obbligo della pubblicazione, prescritta da Gregorio XIII, nella Costituz. *Humano vix* del 13 gennaio 1583, a coloro che ottengono un beneficio vacato per rinunzia, esprimemmo un nostro parere anche in ordine ai beneficii vacanti pel conseguimento di altro beneficio col primo incompatibile. E poichè per questi vi ha sempre la rinunzia tacita, e ancora la espressa che si suole richiedere dalla Sacra Dateria e dalle Curie ben messe, opinammo che anco per questi, almeno per cautela, dovesse compiersi la ritualità imposta da Gregorio XIII, per non mettere in pericolo la validità della collazione.

Or l' illustre Vescovo di Nola, dovendo provvedere due canonicati della sua Cattedrale, vacati per promozione di titolari da canonici numerari a canonici mitrati, letta la prefata nostra Consultazione, per tranquillità di sua coscienza, volle interrogare la S. C. del Concilio se potea conferire quei beneficii come era stato solito di fare per lo innanzi, cioè come quelli vacanti per morte, pei quali non vi ha l' obbligo della pubblicazione, imposta da Gregorio XIII. — La detta S. C., il dì 16 luglio 1895, rispose : *Iuxta exposita, affirmative.*

Da tale risposta si rileva che l' obbligo della pubblicazione, imposto da Gregorio XIII ai provvisti di un benefizio vacato per rinunzia, non si estende anche ai benefizii vacati per trasferimento ad altro incompatibile. Così cessa ogni dubbio su tale riguardo.

—

CRONACA GOVERNATIVA

Legati di culto e di beneficenza, se concentrabili—Quando le spese di culto siano determinate dal testatore in una somma fissa, e tale da non potere essere aumentata senza ledere gl' interessi delle dotande, non può parlarsi di una istituzione destinata principalmente a scopo di culto e sussidiariamente o eventualmente a scopo di beneficenza, aventi ciascuno una propria determinata dotazione.

Il legato per doti, che costituisce una vera e propria istituzione di beneficenza, può andare soggetto al concentramento nella locale Congregaz. di Carità ai sensi dell' art. 56 della legge 17 Luglio 1890. Non così i legati di culto, perchè per il chiaro disposto dell' art. 91 di detta legge la Confraternita, in quanto provvede al culto necessario alla popolazione, o agli edificii necessarii al culto o degni di essere conservati, mantiene il suo fine e continua a provvedere alle spese di esso culto.

Quando il patrimonio dei due legati sia immobiliare ed investito in un certificato di rendita, può dividersi tra la Confraternita e la Congregazione, nel caso che si reputasse opportuno e conveniente il concentramento nella Congregazione della sola beneficenza dotale; giacchè ove tale concentramento fosse disposto nei modi di legge, nulla impedirebbe al Governo del Re d' ordinare la contemporanea erezione in ente morale del legato dotale. (Cons. di Stato, 1° feb. 1895—Confr. di S. Croce di Casalborgone c. Min. interni—Man. degli Amministr., Anno 34, pag. 120).

Pagamento di spese di culto interrotto e variato — In conformità alla massima adottata dal Consiglio di Stato col par. a Sezioni unite 11 luglio 1894, quando si tratta di conservare uno stato giuridico apparente il quale fa presumere l' esistenza di un obbligo, è giusto che l' Autorità tutoria intervenga, ma non quando si tratta di fare ripristinare un assegno, già da lunghi anni, e con l'acquiescenza dell' interessato, cancellato.

Non è fondata l' eccezione che sia più conveniente ritenere come periodo d' interruzione, valevole a distruggere la presunzione, quello di trent'anni, costituente la prescrizione estintiva, sia perchè il principio della prescrizione non è applicabile alla questione, sia perchè (e ciò è principalmente da notare) nella sede amministrativa non si tratta già di esaminare quale valore giuridico abbia l'avvenuta interruzione, il che è compito dell' autorità giudiziaria, ma vedere se all'autorità tutoria convenga di costringere il Comune a pagare, e questa convenienza non vi è quando non si deve conservare uno stanziamento esistente, ma costringere il Comune a ripristinarlo. In questo caso è chiaro che è più equo e più razionale lasciare che colui che crede di avere un diritto (cioè al Parroco) lo esperimenti avanti all' autorità giudiziaria competente.

Devesi quindi respingere il ricorso presentato dal Parroco contro la giunta Prov. che si è rifiutata di iscrivere nel bilancio una somma pel Predicatore quaresimalista, cancellata da 16 anni. (Cons. di Stato, 8 Maggio 1895—Comune di Stoffolo—Man. degli Ammin. *l. c.* pag. 156).

—I bilanci Comunali non costituiscono atto continuativo ed immutabile, essendo anzi per loro natura variabili, e variandosi di fatto anno per anno. Quindi lo stanziamento anche d' ufficio fatto per anno non può di regola fare stato pei bilanci successivi allo effetto di mantenere inalterato il carattere di obbligatorietà di una spesa, specialmente quando insorgono da parte del Comune nuove eccezioni ed opposizioni.

Il decreto dell'autorità Amm., col quale si è provveduto allo stanziamento di officio di una spesa nel bilancio comunale di un esercizio, non è di ostacolo, a che in un nuovo esercizio si riproduca e si esamini nuovamente la questione.

La prescrizione della obbligatorietà delle spese di culto pel fatto che il Comune le corrispose per più di un trentennio, rimane scossa dal fatto che il Comune le abbia poi sospese per un lungo periodo di anni, sia pure inferiore al trentennio, giacchè innanzi all' Autorità Amm. non si può fondare il provvedimento agli effetti della prescrizione acquistiva, ciò appartenendo ad altra sede, ma bensì in base a quella specie di convinzione morale che per ragione e per legge si eleva ad un certo grado di prova, e può dare luogo se non in via permanente, in via transitoria, a certi peculiari effetti di obbligatorietà, sempre però nella dimostrata realtà di fatti gravi, precisi e concordanti.

Alle massime già adottate di giurisprudenza che anche nei casi di inscrizione ultratrentennale nel bilancio, si debbano esaminare le altre condizioni da cui il fatto dello stanziamento deve essere accompagnato per dedurne la prescrizione contraria al Comune e che il mantenimento della prestazione non ha più efficacia quando si tratti di assegni che subivano variazioni sensibili non solo nella qualità, ma anche nei modi

di creazione e di applicazione, è necessario tenere presente la massima che la cessazione dell'assegno dopo un periodo di corrisposte, è più ancora che la variabilità, e non può che militare con effetto contrario alla presunzione di obbligatorietà, dimostrando che in luogo di curare l'osservanza di un obbligo prestabilito, il Comune si regolava secondo le convenienze e le peculiari circostanze,come se si trattasse di opera meramente facoltativa. Quindi se un comune corrispose per oltre un trentennio una somma pel predicatore quaresimalista, e poscia per un periodo di 23 anni si astenne da qualunque pagamento, non vale il fatto della inscrizione d'ufficio fatta dall'Autorità superiore del bilancio, e deve essere accolto il ricorso del Comune contro il R. Decreto che stanziava la somma in questione del bilancio. (Cons. di Stato, 26 Apr. 1895— Ric. Comune di Orbetello — Man. degli Amministr., l. c., pag. 173).

—

CRONACA RELIGIOSA

(31 Ottobre 1895)

Proroga del Giubileo Lauretano — Il S. Padre, affine di soddisfare più largamente la pietà de' fedeli che vanno in pellegrinaggio nella Santa Casa di Loreto in questo VII centenario dalla traslazione, ha prorogato fino al 10 dicembre prossimo il tempo utile per l'acquisto delle indulgenze in forma di giubileo.

Congresso de' Terziarii Francescani— Un interessante Congresso de' Terziarii Francescani si è tenuto ad Assisi dal 10 al 13 ottobre spirante. Vi sono intervenuti ben 18 Vescovi e più di mille persone da ogni luogo d'Italia, ed anche dall'estero, fra cui dalla Francia Leone Harmel, festeggiatissimo dalla intera assemblea. Il Vescovo di Assisi ne ha avuta la presidenza; il Rev.mo P. Generale dei Francescani, con altri cospicui Padri dell'Ordine, ne hanno curato la direzione. Discorsi plauditissimi han pronunziati oratori facondi sì religiosi, sì ecclesiastici e sì laici, e belle ed opportune proposte si son fatte per l'incremento del terz'Ordine e per la vera restaurazione sociale. Il S. Padre vi ha messo il suggello con uno splendido Breve al Vescovo di Assisi, con cui ha benedetto il Congresso e lo ha arricchito d'indulgenze.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Sua Santità il 19, il 20 ed il 21 settembre discese nella Basilica Vaticana e pregò lungamente presso la tomba di S. Pietro, insieme coi suoi familiari. Ha poi ricevuto migliaia e migliaia d'indirizzi e telegrammi dall'Italia e dall'estero in protesta contro le dimostrazioni settarie del 20 settembre: può dirsi questo un grandioso plebiscito mondiale!

— Lo czar Nicolò II ha mandato al S. Padre una lettera autografa con sensi di venerazione e di ammirazione per aver tentato di pacificare le chiese cristiane, e con allusioni ancora alle feste del 20 settembre: fa voti altresì che cessi presto la cattività del Pontefice.

— L'E.mo Vicario di S. S. pubblicò un energico manifesto ai Romani per invitarli alla preghiera nel giorno 20 settembre. I veri romani si affollarono in quel giorno a pregare nelle Chiese. Così pure per tutto altrove nelle Diocesi d'Italia e dell'estero.

— La *Difesa* di Venezia pubblicò due circolari massoniche, spedite dal gran maestro A. Lemmi a tutte le logge italiane ed estere, per invitarle a festeggiare il 20 settembre. Si ricava da queste che la breccia di porta Pia fu tutta opera della setta in odio alla Chiesa.

— Al Vescovo di Colle Val d'Elsa venne notificata la tassa di *esercizio* come Vescovo e quella di *rivendita* per l'episcopio. Non ostanti le sue opposizioni, il fisco ebbe l'ardire di sequestrargli l'anello vescovile!

— La Commissione centrale in Roma per i ricorsi sulle imposte dirette ha deciso che debbano colpirsi colla tassa di ricchezza mobile i proventi derivati dagli atti del ministero ecclesiastico, come i diritti di Curia, escludendo solo i proventi dovuti alle Ss. Congregazioni Romane.

— È morto a Roma Mons. Tancredi Fausti Arciv. Tit. di Selucia ed Assessore del S. Officio. La sua morte ha addolorato il S. Padre e tutt'i buoni.

— Munito dei conforti religiosi e della benedizione del S. Padre morì a Genova il sac. Cristoforo Bonavino, il celebre scrittori razionalista Ausonio Franchi. Convertitosi da vero a Dio, passò gli ultimi anni nella solitudine del chiostro, volgendo il suo ingegno a rivendicare quelle verità che egli aveva combattute.

—

— A Prizbram (Austria) si è radunato un congresso dalla nobiltà boema, sotto la presidenza del principe Sckwarzemberg, di oltre quattromila persone. Fu votata una protesta energica contro le feste romane del 20 settembre.

— Molti fra i Vescovi dell'estero ordinarono pel 20 settembre esequie solenni in suffragio dei soldati pontificii caduti nella difesa di Roma.

— In Olanda venne decorata dell'Ordine di Orange Nassau la Superiora delle Suore di carità, in premio del suo eroismo nel servire agli ammalati.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa il modo d'interpretare una pia fondazione.

Transilvanien. Interpretationis cuiusdam piae fundationis — 7 Sett. 1895— *Per summaria precum*—Mons. Fogarasy Vescovo di Transilvania per atto di pia fondazione stabilì un capitale di 10 mila fiorini da collocarsi a censo, il cui reddito servisse per dotazione di una cattedra di filosofia tomistica nel Seminario diocesano. Aggiunse: " Annui census fundationis, semper iuxta factam per Episcopum Transylvaniensem assignationem, impetranti exolvendi erunt, secus adiiciantur capitali. „

Il Vescovo presente, succeduto al detto fondatore, nel 1883, in adempimento di questa pia disposizione, commise al sacerdote Ferdinando S. l'insegnamento della filosofia tomistica, con assegnargli 500 fiorini dai censi di quella fondazione, oltre al vitto e convitto gratuito nel Seminario. Nel 1888 poi, vacando la Cattedra di Teologia dogmatica, pur questa affidò al detto professore, facendogli ritenere simultaneamente quella di filosofia tomistica. Gli assegnò intanto, per lo insegnamento teologico, annui fiorini 600, e pel filosofico, fiorini 200.

Il sacerd. S. fu contento di questo assegno. Dopo sette anni però fece ricorso alla S. Sede, chiedendo l'intero assegno di prima per l'insegnamento filosofico, di fiorini 500, non già di 200, com'era stato ridotto dal Vescovo, eccependo non essere in potestà dell'Ordinario ridurre quello stipendio assegnatogli dal fondatore.

La S. C. esaminata la istanza, il dì 7 settembre 1895 rescrisse:

Lectum.

Eccone le precipue ragioni:

a) È vero che non si può mutare dal Vescovo la volontà del fondatore; ma ciò quando questa sia chiara, e il Vescovo voglia far l'opposto di quanto il fondatore ha stabilito, potendosi eseguire il disposto dal fondatore. Ecco come insegna il d'Annibale (P. II, n. 365): " Utcumque commutationem accipere debemus, quoties 1.° voluntas testatoris *manifesta est;* et eam quae huius voluntatis *omnimodam mutationem* continet in casibus in quibus *impleri potest.* „

b) Nel caso non era chiara la volontà del fondatore. Questi dispose che il reddito andasse a benefizio del professore di filosofia tomistica; ma aggiunse, il Vescovo doverne determinare l'assegno, e del di più doverne accrescere il capitale.

c) Fa d'uopo anche riflettere che il professore S. accettò volentieri lo stipendio ridotto dal Vescovo e ne fu contento per sette anni: or *volenti et consentienti nulla fit iniuria.*

Per queste ed altre ragioni giustamente la S. C. decise come sopra.

II.

Di una confraternita disciolta per decreto del Vescovo; e della potestà che ha il Vescovo sulle confraternite.

Liburnen. Jurium confraternitatis — 7 Sett. 1895 — Nella città di Livorno fin dal 1575 fu eretta una confraternita sotto il titolo de' Ss. Cosimo e Damiano. Soppresse da Leopoldo I re di Toscana nel 1785 cogli Ordini religiosi anche le confraternite, quella predetta de' Ss. Cosimo e Damiano seguì la sorte comune. Il popolo però, mal sopportando queste prepotenze, reclamò ed ottenne la ripristinazione della prefata confraternita, la quale con decreto ecclesiastico venne unita

all'altra di S.ª Barbara, ed addetta al servizio della chiesa parrocchiale di S.ª Caterina, la quale chiesa fu data poscia ai PP. Domenicani.

In questi ultimi tempi la confraternita de' Ss. Cosimo, Damiano e Barbara fu centro di abusi deplorandi, non volendosi più star soggetti al parroco, nè prestare quegli aiuti che si doveano al culto, e commettendosi profanazioni d'ogni maniera; che anzi si giunse a formare un nuovo statuto senz'approvazione del Vescovo. Il parroco riferì tutte queste cose al Vescovo, il quale, per troncare il male dalla radice, commise al parroco di sciogliere la confraternita, di ricevere il rendiconto e i documenti che le appartenevano, e di formare, dopo ciò, una nuova confraternita con altro statuto e con altri elementi.

Il parroco, in esecuzione del mandato del Vescovo, con proprio decreto dichiarò sciolta la confraternita, e chiamolla al rendiconto, obbligandola a consegnare i documenti. Il Vescovo ratificò il decreto colla sua firma. La confraternita però non volle ubbidire, ma appellò al Metropolitano, il quale stragiudizialmente confermò il decreto. Mal soddisfatta di questa decisione, la confraternita fe' ricorso alla S. Sede.

La S. C. tolse a dirimere la controversia col dubbio:

An et quomodo decretum dissolutionis Confraternitatis sustineatur in casu?

E il dì 7 settembre 1895 risolse: *Affirmative in omnibus.*

Si raccolga:

a) Non può ammettersi che una confraternita debba essere addetta al culto e debba servire alla chiesa parrocchiale senza che sia soggetta alla potestà ecclesiastica (Monacelli *Form. Leg. Append. decis. S. Rotae* tom. II. D. 35).

b) Gli statuti delle confraternite debbono assolutamente essere esaminati ed approvati dal Vescovo, conforme il prescritto di Clemente VIII nella Bolla *Quaecumque:* " Statuta... edita Confraternitatibus et congregationibus erigendis et instituendis et aggregandis... impertiri non possint nisi ea prius ab Episcopo dioecesano examinata et pro ratione loci approbata fuerint, quae nihilominus eiusdem Episcopi decretis et moderationi et correctioni in omnibus semper subiecta remaneant. "

c) Di qui viene che il Vescovo di autorità ordinaria può mutare e variare gli statuti delle confraternite, e, richiedendolo il bisogno, può sancire nuove leggi (Monacelli P. II, tit. 13, for. 1 n. 49; Ferraris v. *Confraternitas* art. 6 *novae addit. ex aliena manu* n. 1; S. C. C. *in Ferrarien.* 14 sept. 1782 ad VI).

d) Il Vescovo per giuste ragioni può rimuovere gli officiali ed i ministri eletti dai confratelli: " An liceat R.mo Episcopo removere officiales et ministros a confratribus electos, quatenus non sint idonei et graves ecceptiones patiantur—Resp. Affirmative " (S. C. C. *in Asculana* 24 mar. 1725).

e) Il Vescovo può anche sopprimere la confraternita che non corrisponda più al santo scopo della sua fondazione, e nella quale si commettano abusi intollerabili e incorreggibili. Si ascolti il Monacelli (l. c. P. I, Tit. V form. n. 53): " Cum etenim huiusmodi laicorum sodalitates fuerint introductae in Ecclesia ut aliquod pietatis institutum amplectantur ut in fraternae charitatis vinculo copulatae officia religionis obirent et piis operibus incumbentes aemulentur charismata meliora, quando haec non adimpleant nec adimplere volunt, cessat finis permissionis et non erit amplius collegium pro fovenda religione, sed lucri et quaestus causa congregatum, quod non erit amplius tollerandum.... tamquam requisita d. bullae Clementis VIII non habens. "

f) Quanto al discacciamento di qualche confratello insubordinato, fa d'uopo premettere le ammonizioni; e non correggendosi, il Vescovo può discacciarlo. Così l'estensore della cit. causa *Asculana* 24 mart. 1725: " Quoad remotionem sodalium ab albo confratrum tradunt doctores quod si defectuosi reperti fuerint, praemittendae sunt monitiones, nec statim a catalogo delendi; addentes quod pendente controversia super alicuius remotione manu-

teneri is debeat in sua possessione interessendi cum ceteris suffragium ferendi, aliaque omnia peragendi quae confratribus competunt. Ita Posthius *Resol. civil. 42 per tot.;* Card. de Luc. *De Praeeminent. disc. 38 n. 7 et seq.;* Bassus *De Sodalit. in Miscell. n. 10.* „

III.

Se i sacerdoti, ascritti a Chiese ricettizie innumerate, possono partecipare alla massa sì quando sono assenti e sì quando sono presenti per poco tempo.

Policastren. Jurium—7 Sett. 1895— La chiesa parrocchiale di Vibonati, in Dioc. di Policastro, è di natura ricettizia innumerata, alla quale tutt'i sacerdoti ascritti possono, se vogliono, prestar servizio e partecipare agli emolumenti della massa. Quando ivi avvenne l'incameramento dei beni ecclesiastici, per opportunissimo consiglio di quello esimio Vescovo, il clero stesso comprò i suoi beni a vil prezzo dal demanio, e poi li rivendette a privati con forte lucro. Questo lucro fu investito in titoli al portatore, e se ne formò una nuova massa che si aggiunse all'antica, rappresentata dalle pensioni governative. Cresciuta così la rendita di quel clero, il Vescovo, con venia della S. Sede, condonò varii obblighi precedenti e per l'avvenire stabilì: " 1.° Per ogni pensione governativa dei sacerdoti inservienti alla Chiesa si celebreranno *ubique* messe piane per quante ne consente, prendendo per ognuna lo stipendio di una lira e centesimi cinquanta. I sacerdoti che non prestano servizio alla Chiesa, prenderanno per ogni messa della detta pensione l'elemosina di una lira, a meno che non preferiscano di passarla al rev.do Clero, come sarebbe nostro vivo desiderio, e ne facciamo loro calda esortazione, ed in tal modo il rev.do Clero celebrerà ogni messa per una lira e cinquanta centesimi. „ Così con decreto del 14 sett. 1886.

Or il sac. Raffaele Fasanaro, ascritto alla detta chiesa, con venia del Vescovo, il dì 13 ottobre 1889, andò a Napoli ed ivi per un quadriennio frequentò le scuole normali, dove acquistò la patente di maestro elementare. Durante il detto quadriennio ritornò a Vibonati e vi dimorò pel solo tempo delle vacanze. Volendo egli pure usufruire delle rendite di quella chiesa, si fece a chiedere le messe collo stipendio di una lira pel tempo trascorso a Napoli, e collo stipendio di una lira e cent. cinquanta pel tempo in cui, tornato in patria per le vacanze, prestò servizio alla sua chiesa. Le ragioni addotte da lui erano 1.° la causa canonica degli studii; 2.° la licenza ottenuta dal Vescovo; 3.° il cit. decreto Vescovile del 14 sett. 1886.

Non essendo stato soddisfatto nelle sue richieste, promosse un regolare giudizio presso la Curia di Policastro. La quale con elaboratissima sentenza decise " non spettargli alcuna rata di messe clerali per tutto il tempo che rimase a Napoli *causa studii,* nè spettargli alcuna rata di messe e con qualsiasi stipendio per il breve tempo che veniva in patria a passare le vacanze. „

Il sac. Fasanaro appellò da questa sentenza al giudizio supremo della S. Sede.

La S. C., udite le allegazioni del patrono del sacerdote appellante e quelle del patrono del clero appellato, prese a dirimere i seguenti dubbi:

I. An sententia curiae policastrensis quoad capita rite deducta ad appellationis iudicium sit confirmanda vel infirmanda in casu. — Quatenus sit infirmanda;

II. An Rev. Raphael Fasanaro ius habuerit celebrandi missas cum eleemosyna proveniente ex reditibus Ecclesiae receptitiae Vibonatensis, ab Octobri 1889 ad Julium 1893;

Nempe 1.° quoad missas cum eleemosyna unius libellae, pro tempore, quo degit Neapoli;

2.° quoad missas maioris eleemosynae, pro tempore, quo Vibonatis moratus est in casu.

Ed il dì 7 settembre 1895 risolse:

Ad I. Sententiam esse confirmandam.

Ad II. Provisum in Primo.

Eccone le precipue ragioni:

a) Chiese ricettizie o civiche sono quelle che dalla pietà dei fedeli furono arricchite di rendite, da distribuirsi *pro rata* a quei sacerdoti che sono ad-

detti al loro servizio (Salzano Vol. II lez. 25.ª). Il loro precipuo scopo si è di provvedere alla maggiore assistenza dei divini officii, e di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura *(ibid.)*.

b) Ve ne ha di due specie: numerate ed innumerate. Quelle hanno un numero fisso di partecipazioni e di partecipanti; queste accolgono tutt'i sacerdoti ascritti alla chiesa, che vogliono partecipare agli emolumenti.

c) Nelle ricettizie innumerate la porzione o rata delle rendite, che può spettare a ciascun partecipante, cresce o diminuisce a misura che cresce o diminuisce il numero dei sacerdoti inservienti; i quali alla lor volta sono liberi di entrare od uscire di partecipazione.

d) Di qui è che le porzioni, essendo fluttuanti ed incerte, non possono servire come titolo di sacro patrimonio, e però non importano dovere di residenza, per essere un semplice emolumento di prestato servizio, non già frutti o prebenda di beneficii residenziali.

e) Nelle chiese ricettizie l'obbligo della residenza è solo del parroco, il quale è investito del beneficio curato; ogni altro sacerdote, se risiede e presta servizio, avrà diritto a partecipare; se si allontana o dichiara di non volere gravarsi del servizio, *ipso facto* si mette da sè fuori partecipazione, senza bisogno che preceda una sentenza del giudice ecclesiastico, come avviene nei beneficii residenziali.

f) E chiara n'è la ragione. Imperocchè il beneficiato, pel possesso avuto del beneficio, vi ha il diritto *in re;* il partecipante, non avendo avuto questo possesso, ha solo il diritto *ad rem.*

g) Non così nelle chiese ricettizie numerate. In queste le partecipazioni, essendo fisse, benchè non siano veramente beneficii, pur si conferiscono a forma di beneficii; e però richiedono la residenza, e nelle assenze gl'investiti si considerano sempre partecipanti.

h) L'indulto *causa studii* non è per qualunque studio, ma per quello di scienze sacre nelle università o nei seminarii o in altri istituti pubblici: " Docentes sacram Scripturam dum publicis scholis docent et scholares, qui in ipsis (scholis) student „ (Conc. Trid. Sess. V, cap. 1 de ref.). " Docentes in theologica facultate dum in scholis docuerint, et studentes in ipsa integre percipiant proventus „ (Decr. Greg. lib. V, tit. V). La ragione poi di tale indulto è spiegato ivi innanzi: " Ut copia possit haberi doctorum. „

i) Siffatto privilegio è solo per quei beneficiati che non hanno valicata l'età di 25 anni: " Innocentius XII constituit ne privilegia quae studiorum causa concedi debent, iis qui vigesimum quintum annum iam attigissent in posterum conferantur. „

l) Benchè il partecipante di ricettizia innumerata non sia tenuto alla residenza, pure non può assentarsi dal proprio luogo senza il beneplacito del Vescovo; come non può assentarsi nessun sacerdote, benchè non ascritto a chiese ricettizie.

m) Che se il detto partecipante di ricettizia innumerata non ha diritto alla massa quando sta fuori, neanco sembra avervi diritto quando precariamente vi è presente. Intralcerebbesi troppo il lavoro di amministrazione, se fosse lecito a ciascuno l'entrare in partecipazione o l'uscirne precariamente nel corso dell'anno. Oltrechè in tal caso le chiese ricettizie sarebbero equiparate agli alberghi pubblici, dove gli avventori possono accedere quando lor piace. In ciò per altro la regola più certa è la consuetudine dei luoghi.

n) Nel caso, la consuetudine portava che i presenti per poco tempo nel corso dell'anno non partecipavano. Il sac. Fasanaro avea ben 28 anni quando chiese il permesso di stare a Napoli un quatriennio; vi andò poi per studiare non già le scienze sacre, ma il modo di addivenire maestro elementare nelle scuole pubbliche.

—

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

Indulto per l' ordinazione degli alunni della Congregaz. degli Agostiniani dell' Assunzione.

Bme Pater,

Franciscus Picard Praepositus Generalis Congregationis Augustiniano-

rum ab Assumptione, ad pedes S. V. provolutus, exponit quod

1 Sive propter uumerum alumnorum magis ac magis abhinc pluribus annis auctum;

2 Sive propter implicàtiones plurimas e lege militari in Gallia exortas, quae quidem aut moras diuturnas, aut exilium in gentes dissitas, ordinandis imponit:

3 Sive propter difficultates communicationum maxime hisce temporibus quibus urget contra religiosa iustituta persecutio;

4 Sive etiam propter Institutum diffusum in 23 dioecesibus, Galliae, Belgii, Italiae, Americae meridionalis, et præsertim hisce annis novissimis, secundum voluntatem quam S. V. iterum et amplius oratori in audientia recenti manifestare dignata est, in variis Orientis partibus, Palaestina, Asia minori, Thracia, et Bulgaria propagatum;

Quam maxime hinc atque illinc angustiae saepe saepius oriuntur, quarum causa alumni ordinari minime possunt temporibus, et cum interstitiis a S. Ecclesia constitutis. Quapropter humiliter postulat ut cum alumnis suis, qui jam indulti die 30 Aprilis 1894 a S. Congregatione Episcoporum et Regularium concessi beneficio fruuntur, justa et rationabili de causa, super interstitiis et obligatione temporum in ordinationibus servandorum ad quinquennium dispensare possit, et valeat. Et Deus, etc. . . . . .

. . . . . .

Vigore specialium facultatum a SSmo Dno Nostro concessarum, Sacra Congregatio Emorum et Rmorum S. R. E. Cardinalium Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium præposita, attentis expositis rerum adjunctis, benigne annuit precibus Praepositi Generalis oratoris pro petita facultate ad quinquennium, in omnibus juxta ipsas preces concedendi suis subditis litteras dimissoriales ad ordines suscipiendos a quocumque sacro Antistite gratiam et communionem habente cum S. Sede, ita tamen ut quod spectat ad indultum ordinationis *extra tempora*, concessum intelligatur, quatenus Episcopus dioecesis in cujus limitibus pia domus ordinandi reperitur, a sui sede abfuerit, aut non fuerit ordinationem habiturus, juxta decretum Clementis VIII diei 15 Martii 1595, servatis in reliquis, tum quoad S. Theologiæ curriculum, dispositionibus nuperrimi decreti S. hujus Congnis, incipientis " Auctis admodum „ Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Romae, 21 junii 1895.

I. Card. Verga *Praef.*

A. Trombetta, *Pro-Secret.*

—

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Concessioni pel giubileo patronale di S. Giuseppe.

Urbis et Orbis — 12 Aug. 1895 — SS.mus Dominus Noster, has preces (1) ab infrascripto Sacrorum Rituum Cong.nis Secretario relatas, et amplissimo commendationis officio E.mi et R.mi Domini Cardinalis in Urbe Vicarii communitas peramanter excipiens, benigne indulgere dignatus est:

1. Ut Dominica tertia sacri Adventus, hoc anno tantum, in cunctis Urbis et Orbis Ecclesiis, ubi pia exercitia in precibus enuntiata peragentur, unica Missa votiva solemnis de Patrocinio S. Ioseph, Deiparae Virginis Sponsi, cum *Gloria* et *Credo* cantari valeat; dummodo non occurrat Duplex primae classis, neque omittatur Missa Conventualis aut Parochialis, Officio diei respondens, ubi onus adsit eam celebrandi.

(1) Fu chiesto dal Presidente del Comitato per le Feste patronali di S. Giuseppe che nella terza Domenica dell' Avvento di quest' anno si possa cantare la Messa del Patrocinio di S. Giuseppe in tutte le chiese in cui si fosse premessa qualche preparamento di preci, consistenti in pii esercizii o per sette continuate settimane al mercoledì, o per un novenario o almeno per un solenne triduo. Fu chiesto altresì che in tutte le messe private di ogni Chiesa possa farsi nella stessa Domenica la commemorazione del detto S. Patrono.

II. Ut memorata Dominica in singulis Missis lectis ubique terrarum, non occurrente Duplici primae classis, addatur Commemoratio eiusdem S. Ioseph per Orationes ex Missa Patrocinii desumptas, servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Diei 12 Augusti 1895.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius-Tripepi *Secret.*

II.

Circa talune consuetudini di un capitolo metropolitano, al quale appartengono un Arcivescovo e due Vescovi.

S. Jacobi de Chile — 6 Sept. 1895— Marianus Casanova Archiepiscopus S. Iacobi de Chile Sacrae Rituum Congregationi humiliter exposuit, per Decretum ab Ipsa editum die 16 Martii 1861, plures usus ritualibus Ecclesiae legibus adversos et praetextu longaevae consuetudinis retentos, e sua Archidioecesi ac praesertim ab Ecclesia Metropolitana fuisse sublatos. Quum tamen ad R.mum Capitulum Metropolitanum unus Archiepiscopus et duo Episcopi titulares pertineant, aliquando dubia exoriuntur circa eorum iura ac privilegia. Hinc idem obsequentissimus Archiepiscopus ab eadem Sacra Rituum Congregatione sequentium Dubiorum solutionem efflagitavit; nimirum:

1.° An crux Archiepiscopalis possit esse duplici hasta transversali ac parallela cum alia verticali composita?

2.° An Archiepiscopi uti possint chirothecis quum ad Ecclesiam accedunt vel ab ea recedunt ante et post Missam Pontificalem?

3.° Utrum Archiepiscopus Missam celebraturus supra planetam gestare queat crucem pectoralem?

4.° An in aliena Dioecesi Episcopi suffraganei et titulares mozzetta uti possint?

5.° Et adhibere Cappam Pontificalem?

6.° An iidem pariter in aliena Diœcesi baculum pastoralem deferre valeant?

7.° Atque solemniter celebrantes sedere in sede Archiepiscopi vel Episcopi propria seu in throno, cum sola ipsius loci Ordinarii licentia?

8.° Ac tandem adhibere biretum doctorale cum quatuor apicibus, quod sit coloris violacei, cum flosculo et funiculis rubri coloris?

9.° Canonici, etsi dignitate episcopali insigniti sunt, debent ne associare Archiepiscopum cappa magna indutum ad Metropolitanam Ecclesiam accedentem, sive ut Missam Pontificalem celebret, sive ut Missae ab alio celebrandae assistat?

Et Sacra eadem Congreg., referente subscripto Secretario, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, omnibusque rite perpensis, rescribendum censuit:

Ad I Dilata.

Ad II et III Negative iuxta Caerem. Episcoporum et Decreta.

Ad IV Negative iuxta Decreta, praesertim in Liburnen. 23 Septembris 1848 ad 2^{um}.

Ad V detur Decretum in *Veliterna* 6 Septembris 1698 (1).

Ad VI Affirmative ex permissione Archiepiscopi vel Episcopi Ordinarii loci, et quando tenuerint ordinationes, consecrationes aliasque functiones, in quibus iuxta regulas libri pontificalis baculo pastorali uti debent et necesse est, iuxta Caerem. Episcoporum lib. I, cap. 17, et Decret. *Bracharen.* 1 Septembris 1607.

Ad VII Dilata.

Ad VIII Negative, quoad biretum formae doctoralis, iuxta Decretum in

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " I. An saltem aliqui canonici Ecclesiae Velitrnae teneantur eidem (Episcopo) suffraganeo obviam ire usque ad ostium Ecclesiae, ibique ex iisdem canonicis dignior aspersorium porrigere, et in reditu usque ad eamdem ianuam comitari, dum, cappa indutus ad Pontificales functiones obeundas accedit, Antecessoris non usu minime obstante?

Resp.: " Ad I. Posse de licentia E.mi et R.mi Dom. Card. Decani episcopi Ostiensis, et Veliterni deferre cappam; et in hoc casu teneantur duo canonici ire usque ad ostium Ecclesiae, et dignior porrigat et pariter eum associent in reditu usque ad eumdem locum „

Venusina 7 Decembris 1844; Affirmative quoad biretum formae ordinariae ac coloris violacei cum flosculo et funiculis eiusdem coloris, iuxta privilegium a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII indistincte omnibus Episcopis concessum.

Ad IX Affirmative et servetur Decretum *Gnesnen.* et *Posnanien.* 20 Martii 1869.

Atque ita rescripsit. Die 6 Septembris 1875.

L. M. Card. Parocchi

Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Si concedono alcune indulgenze ai terziarii dell'Ordine di S. Benedetto.

Beatissime Pater,

D. Romaricus Flugi Ordinis S. Benedicti et Abbas Generalis Congregationis Cassinensis primitivae Observantiae, ad S. pedis osculum provolutus humiliter exponit quod per declarationem authenticam S. C. Indulg. sub data die 15 Ianuarii 1895, Institutum Oblatorum saecularium S. Benedicti canonice in ecclesiis suae Congregationis erectum, fuit recognitum aequivalere Institutis aliorum Ordinum Religiosorum, et proinde subjacere legibus a S. Sede statutis praesertim, quatenus eadem persona pluribus Tertiis Ordinibus adscribi non possit.

Proinde juxta has dispositiones Institutum Oblatorum saecularium S. Benedicti versaretur in pejori conditione ac caeteri Tertii Ordines, si privaretur iis gratiis et indulgentiis quae generatim aliis conceduntur.

Quapropter Orator humiliter exorat S. V. ut extendere dignetur ad praelaudatum Institutum Oblatorum saecularium S. Benedicti sequentes gratias et indulgentias jam a S. Sede aliis Ordinibus Religiosis concessas.

1° Absolutio in *Articulo mortis* juxta formulam praescriptam a Benedicto XIV in Const. *Pia Mater.*

2° Benedictio Papalis bis in anno juxta formulam Benedictinam.

3° Benedictio cum plenaria Indulgentia in sequentibus diebus: in Festo Purificationis B. M. V.; in Festo SS. Apostolorum Petri et Pauli; in festo Exaltationis S. Crucis, vel in casu impedimenti, in dominicis hos dies festos immediate sequentibus.

Et Deus.

S. Cong. Indulg. Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS. D.no Nostro Leone PP. XIII sibi specialiter tributis, Oblatis saecularibus Ord. S. Benedicti vere poenitentibus confessis ac sacra synaxi refectis, et aliquo temporis spatio ad mentem Sanctitatis suae pie orantibus clementer elargita est:

I. Ut una simul coadunati in aliqua Ecclesia vel publico sacello in quo congregari consuescunt, ab eorumdem Moderatore accipere valeant Benedictionem nomine Summi Pontificis cum adnexa plenaria Indulgentia, adhibita formula jam statuta a S. M. Benedicto PP. XIV, litteris in encyclicis quae incipiunt " Exemplis Praedecessorum „ sed nonnisi bis in anno et sub conditione quod haec benedictio neque in eodem die, neque in eodem loco impertiatur ubi eam impertit Episcopus;

II. Ut sive uti supra congregati sive etiam privatim a proprio Confessario in actu Confessionis, accipere possint ab eorum Moderatore *Absolutionem* seu Benedictionem cum adnexa plenaria indulgentia diebus festis uti infra: 1° Purificationis B. M. V.; — SS. Apostolorum Petri e Pauli; — necnon Exaltationis S. Crucis, adhibita formula praescripta pro Tertiariis saecularibus per Ap.licas litteras in forma Brevis quae incipiunt " Quo universi „ tandem:

III. Ut in mortis articulo valeant suscipere absolutionem cum adnexa item plenaria indulgentia a quocumque sacerdote sive saeculari, sive regulari, servatis ritu et forma a Constitutione S. M. Benedicti PP. XIV, quae incipit " Pia Mater „ praescripta, addito tantum ad *Confiteor* nomine Sancti proprii fundatoris, iis adimpletis piis operibus quae ad plenariam Indulgentiam acquirendam ab eadem

Pontificis Constitutione praescribuntur.

Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione, contrariis quibuscumque, etc.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Cong.nis die 27 Aprilis 1895.

Fr. Ignatius Card. Persico *Praef.*

A. Archiep. Nicopolit., *Secret.*

II.

Si concede indulg. plenaria a coloro che visitano le chiese dei Francescani nella festa di S.ª Agnese d'Assisi.

Beatissime Pater,

Fr. Raphael ab Aureliaco, Procurator Generalis Ordinis Minorum, ad pedes Sanctitas Tuae provolutus, humillime gratiam implorat qua omnes utriusque sexus Christifideles qui, peracta confessione et sacra Communione refecti, qualemcumque Franciscalem Ecclesiam a primis vesperis visitaverint in festo sanctae Agnetis Assisiensis die 16 Novembris, indulgentiam plenariam lucrari valeant.

Pro qua gratia etc.

S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS. D. N. Leone Pp. XIII sibi specialiter tributis, omnibus utriusque sexus Christifidelibus qui vere pœnitentes, confessi ac S. Synaxi refecti a primis vesperis diei ad occasum solis diei 16 Novembris in festo S. Agnetis Assisiensis aliquam Ecclesiam Ordinis S. Francisci devote visitaverint et aliquandiu ad mentem Sanct. S. pie oraverint, Plenariam Indulgentiam benigne concessit. Praesenti *in perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. C. die 2 Septembris 1895.

L. Card. Bonaparte

† A. Archiep. Nicopolit., *Secret.*

III.

Si concede indulg. di 100 giorni ai fedeli che recitano, prima o dopo la S. Messa, il ritmo eucaristico di S. Tommaso d' Aquino,

Ritmo Eucaristico di S. Tommaso d'Aquino (1).

Supplice ti adoro qui, ascoso Dio,
Sotto queste figure in Sacramento;
Tutto sommetto a te lo spirto mio,
E te nel contemplar, tutto m'anniento.

Qui il guardo inganna, il tatto ed il sapore,
Sol per l'udito è più sicura Fè.
Credo a' tuoi detti, o Verbo del Signore;
Nulla è più vero, eterno ver, di Te.

In Croce sol qual Dio; qual uomo e Dio
Qui t' ascondesti; ond' uomo e Dio presente
Io ti credo e confesso, e chiedo anch'io
Quel che ti chiede il Ladro penitente.

Come vide Tommaso, io no non vedo
Qui le tue piaghe; eppur, mio Salvatore,
Senza vederti in questo vel, ti credo:
Tu accresci in me, fede, speranza, amore.

Di Lui memorial, che per noi moria,
Vivo pan, che la vita ci alimenta,
Fa che viva di Te l'anima mia,
E sempre in sè la tua dolcezza senta.

Pietoso Pellican, Gesù Signore,
Col sangue tuo purifica me immondo;

(1) Adoro te devote latens Deitas,
Quae sub his figuris vere latitas:
Tibi se cor meum totum subiicit,
Quia te contemplans totum deficit.
Visus, tactus, gustus in te fallitur,
Sed auditu solo tuto creditur:
Credo quidquid dixit Dei Filius,
Nihil hoc verbo veritatis verius.
In Cruce latebat sola Deitas,
At hic latet simul et humanitas:
Ambo tamen credens atque confitens
Peto quod petivit Latro poenitens.
Plagas sicut Thomas non intueor,
Deum tamen meum te confiteor;
Fac me tibi semper magis credere,
In te spem habere, te diligere.
O memoriale mortis Domini,
Panis vivus, vitam praestans homini:
Praesta meae menti de te vivere,
Atque de te semper dulce sapere.
Pie Pelicane, Iesu Domine,
Me immundum munda tua sanguine,
Cuius una stilla salvum facere
Totum mundum quit ab omni scelere.
Iesu, quem velatum nunc aspicio,
Oro fiat illud, quod tam sitio;
Ut te revelata cernens facie,
Visu sim beatus tuae gloriae. Amen.

Del tuo sangue una stilla ha tal valore,
Che può salvare da ogni colpa il mondo.

O Gesù qui nascosto, io cui m'affiso,
Prego, sazia l'ardente sete mia,
Sicchè in vederti disvelato il viso,
Della tua gloria ognor beato io sia.
Amen.

Die 15 Iunii 1895.

Ex Audientia Sanctissimi.

SSmus D. N. Leo Papa XIII, referente me infrascripto Secretario S. Indicis Congregationis, benigne annuit pro gratia in terminis concessionis pro Sacerdotibus.

Fr. Marcolinus Cicognani
Proc. Gen. Ord. Praed.
S. Indicis Congreg. a Secretis.

Praesens Rescriptum exhibitum fuit huic S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae: die 17 Iunii 1895.

† A. Archiep. Nicopolit., *Secret.*

—

Sacra Congregaz. Suprema del S. Officio.

Riprovasi una nuova formola di preghiera a Gesù ed a Maria, e qualunque altra novità di tal genere.

Illme et Rme Domine,

A R. P. Josepho Calasanctio Homs, Scholarum Piarum Procuratore generali, submissa est, nomine Amplitudinis Tuae, Supremae hujus Congregationis judicio formula quaedam orationis " ad impetrandum quod omnes homines recognoscant supremum imperium Christi et Mariae Immaculatae super omnes creaturas. „ Qua ad examen vocata fer. IV, die 12 currentis mensis, Emi Dni Cardinales una mecum generales Inquisitores sequens tulere decretum: " Orationem de qua agitur non esse approbandam, neque inter fideles propagandam, neque indulgentiis ditandam. „

Et moneantur auctores sive propagatores novae istius devotionis, ut præ oculis habeant et fideliter observent monitum generale additum decreto hujus Supr. Congr. S. Off., die 13 Januarii 1875 lato, quo praescriptum fuit: " Monendos esse alios etiam scriptores qui ingenia sua acuunt super iis aliisque id generis argumentis quae novitatem sapiunt, ac sub pietatis specie insuetos cultus titulos etiam per ephemerides promovere student, ut ab eorum proposito desistant, ac perpendant periculum quod subest, pertrahendi fideles in errorem etiam circa fidei dogmata et ansam praebendi Religionis osoribus ad detrahendum puritati doctrinae catholicae ac verae pietati. „ Et ad mentem.

Dum haec pro meo munere cum A. T. communico, fausta quaeque Tibi a Domino precor.

Amplitudinis Tuae Addictissimus in Domino.

Romae, die 19 Junii 1895.

† S. Card. Vannutelli.
Dno Arch. Campostellan.

—

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Se gli ecclesiastici possano assumere l' amministrazione delle opere pie colla sola licenza del Vescovo.

Eminenza Rev.ma,

Il Vescovo sottoscritto, sul finire di marzo del corrente anno, proponeva a cotesta S. Penitenzieria i seguenti quesiti, cioè:

1.° Quali siano le disposizioni date da cotesta S. Penitenzieria, in ordine alle Congregazioni di carità;

2.° Se tali disposizioni siano anche applicabili alle altre opere pie, senza eccezione;

3.° Se, in caso di risposta affermativa, non sia il caso di usare, almeno pel Clero, una misura diversa;

4.° Finalmente se gli amministratori, specialmente ecclesiastici, siano tenuti a presentare le dimissioni dal loro ufficio, anche di quelle opere, alla cui amministrazione attendono da parecchi anni;

Cotesta S. Penitenzieria rispondeva, con venerato Rescritto delli 15 Aprile: " Ad 1um, 2um ed 3um: Quantum ad laicos provisum per facultates tibi concessas Rescripto S. Poenitentiariae

diei 7 Iunii 1894. Quantum ad ecclesiasticos viros *de novo* in administrationibus, de quibus agitur, admittendos, recurrendum in casibus particularibus; ad 4um negative quantum ad renuntiationem illico dandam, sed recurrendum pro casibus particularibus, vel pro singulis administrationibus. „

Col sullodato Rescritto, cotesta S. Penitenzieria intese applicare senza dubbio a tutte le opere pie, senza eccezione, le disposizioni date riguardo alle Congregazioni di carità.

In quanto agli ecclesiastici intese, a quanto pare, applicarle solo agli ecclesiastici *de novo in administrationibus admittendos, pro quibus reccurrendum erit in casibus particularibus.*

Finalmente cotesta S. Penitenzieria giudicò opportuno di esonerare gli ecclesiastici, chiamati prima d'ora all'amministrazione di opere pie, dall'emettere la rinuncia, sibbene di obbligarli a ricorrere per casi particolari, *vel pro singulis administrationibus.*

Fatte le anzidette premesse, il Vescovo sottoscritto trova conveniente di proporre a cotesta S. Penitenzieria altri quesiti, cioè:

1.° Se gli ecclesiastici ammessi, prima del 15 Aprile ultimo o per lo meno prima del 7 Giugno 1894, nelle amministrazioni delle Congregazioni di carità, possano ritenere l'ufficio, attesa la clausula: " Quantum ad ecclesiasticos viros *de novo* in administrationibus admittendos; „ oppure se per ritenerlo debbano essere muniti dell'autorizzazione della S. Sede;

2.° Nel caso di risposta affermativa al 1.°, se sia necessaria per obbligare gli ecclesiastici a ricorrere, per proseguire nel loro ufficio, una circostanza particolare non comune, non ordinaria, come sembrano indicarla le espressioni: *recurrendum in casibus particularibus*, ripetute nella risposta all'articolo 4.° *recurrendum pro casibus particularibus;* oppure i casi particolari si riferiscano solo alla nomina degli ecclesiastici per far parte dell'amministrazione delle opere pie;

3.° Finalmente se gli ecclesiastici, chiamati ad amministrare le opere pie, siano in libertà di rinunciare o di ricorrere alla S. Sede per la voluta licenza; e se anche i Vescovi, chiamati dalle rispettive fondazioni ad amministrare determinate opere pie, soggette, a mente dei canoni, a speciale vigilanza dei Vescovi, come sono le opere, che hanno per iscopo i soccorsi ai parrochi ed ai Sacerdoti, la predicazione nella Diocesi, come sarebbero le missioni e gli esercizii spirituali etc.. opere alle quali furono anche applicate le leggi sulle opere pie di beneficenza, abbiano l'obbligo di ricorrere alla S. Sede per ritenerne l'amministrazione;

4.° In caso di risposta affermativa, si chiede a cotesta Apostolica Penitenzieria la facoltà pel Vescovo ricorrente di continuare per le opere medesime nell'amministrazione, facoltà, che per questa volta, si chiede anche per gli ecclesiastici, chiamati prima d'ora a dette amministrazioni, a meno che il Vescovo riconosca nei medesimi qualche grave difetto morale od inabilità all'ufficio.

Mondovì, 24 Agosto 1895.

PLACIDO *Vescovo di Mondovì,*

Sacra Poenitentiaria super praemissis providet et respondet prout sequitur: Ad 1um et 2um eadem S. Poenitentiaria, de speciali et suprema Apostolica Auctoritate, Venerabili in Christo Patri Episcopo Oratori facultatem concedit ecclesiasticis viris, qui usque ad praesentem diem, intra fines suae Dioecesis, Congregationis Charitatis nuncupatae officium obtinent, quoties id in Domino expedire iudicaverit, ut illud retinere et exercere valeant, cum obligatione curandi utilitatem locorum piorum, quorum bona ab ipsis Congregationibus administrantur, vel in posterum administrabuntur, et curandi ut pia legata, in quantum fieri potest, suae destinationi conserventur et ut praesertim divino cultui provideatur. In iis autem in quibus lege civili cogente piae fidelium voluntati derogandum erit, eam mentem gerant ut praefatam legem adprobare non intendant, idque ad scandalum removendum sua agendi ratione sufficienter ostendant atque Ordinarii consilio in difficilioribus se dirigant, paratique sint officium dimittere quoties ad bonorum ecclesiasticorum usurpationem aut alienatio-

nem procedi debeat, ac remoto semper scandalo. Ad 3um dummodo non agatur de officio Congregationis Charitatis, pro quo iam supra provisum, ecclesiasticos viros retinere et assumere posse reliquorum piorum operum administrationem de iudicio Ordinarii. Ad 4um provisum in 3.° — Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die 19 Septembris 1895.

C. Carcani S. P. M.

A C.us Martini S. P. Sec.rius.

—

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

(Cont. — V. pag. 130-132 di q. P.)

CAPO VI.

Idoneità pei beneficii e per gli officii ecclesiastici.

Sommario — 292. Argomento del Capo.

292. Ogni ecclesiastico che ne ha le qualità volute dal diritto, può essere idoneo ai beneficii ed agli officii chiericali. Può esservi ancora idoneo un alunno appartenente ad istituti di voti semplici? — Ecco un argomento interessante, che fa d'uopo esaminare con accuratezza, per meglio conoscere la condizione canonica di cotali istituti. E poichè i beneficii possono essere o semplici o curati o episcopali, noi tratteremo di ciò in distinti articoli, cui faremo seguirne un ultimo circa gli officii ecclesiastici.

Articolo I.

Idoneità pei beneficii semplici.

Sommario — 293. Beneficii semplici e doppii — 294. Beneficii secolari e regolari — 295. I claustrali in ordine ai beneficii — 296. Se i professi di voti semplici possano conseguire beneficii regolari — 297. Se possano conseguire beneficii semplici secolari: opinione del Bouix, — 298. Nostra opinione — 299. confermata dalla S. C. del Conc. — 300. Condizioni per accettarli — 301. Amministrazione, uso ed usufrutto de' loro beni.

293. I beneficii semplici sono così detti per distinguerli dai doppii. I beneficii doppii hanno annessa qualche qualità di diritto, come la cura delle anime, l'amministrazione delle cose della Chiesa, la preeminenza o la giurisdizione esterna (V. Leuren. *For. Benef.* P. I, C. II, q. 32, n. 3). I beneficii semplici non hanno alcuna di queste qualità.

294. Vi ha pure un'altra doppia specie di beneficii: i secolari ed i regolari *(C. cum de benef. c. cum singula de praeb.* in 6). Quelli vanno retti ed amministrati da chierici secolari; questi van conferiti solo a regolari. I beneficii regolari sono tali o per fondazione, o per consuetudine debitamente prescritta; come le abbazie, i priorati, i canonicati regolari, le commende ecc. (V. Leuren. l. c).

295. I Claustrali se hanno diritto ai beneficii regolari, non lo hanno ai beneficii secolari. È antica la regola: *Beneficia regularia regularibus; saecularia saecularibus conferuntur*, la quale regola va fondata sopra molti testi di diritto, massime sulla Clement. *Quia regulares de supplenda neglig. praelator.* Viceversa, un chierico secolare non può essere insignito di un beneficio regolare, tranne solo per dispensa pontificia, ovvero per urgente necessità, quando, cioè, non si trovino fra i regolari soggetti idonei, e sia necessario provvedere il beneficio (Leuren. l. c. q. 35, 37).

296. I professi di voti semplici possono conseguire un beneficio regolare? Di per sè non possono. Abbiamo visto come a siffatti professi non può darsi di stretta ragione il nome di *Regolari* perchè debbano loro attribuirsi generalmente i diritti de' Regolari. Ciò però che non possono di per sè, ben possono per dispensa pontificia. Onde, dice il Leurenio l. c. q. 37, anche ai chierici secolari è dato di conseguire beneficii regolari, " dum nimirum Papa sciens beneficium esse regulare, conferret clerico quem scit esse saecularem *c. Cum de beneficio de praeb. in 6.°* „ Ed allega di ciò la ragione: " Dico *sciens*; si enim alias non expressa qualitate beneficii et per-

sonae impetrantis saecularis etiamsi a Papa impetraret quis beneficium regulare, impetratio foret nulla. „ Il Papa dunque, nel dispensare, dee conoscere che il beneficio è regolare, e si conferisce ad un chierico secolare, ovvero ad un professo di voti semplici; altrimenti la collazione sarà nulla.

297. E che è da dire dei beneficii semplici secolari? possono conseguirli i professi di voti semplici? — Il Bouix *(De Jur. Reg.* T. II, Par. V, Sect. VI Append. I, qu. IX[a]) ad una tale domanda così risponde: " 1.° De congregationibus quae status religiosi essentiam non habent, non est difficultas. Nimirum cum superioris licentia, et nisi obstet proprii instituti norma, non secus ac saeculares caeteri presbyteri, canonicatus, dignitates, capellanias, aliaque simplicia beneficia et ecclesiastica officia consequi poterunt. 2.° Si autem status religiosi essentiam habeant, licet cum solis votis simplicibus, occurrit dubium, num eos attingat juris dispositio quae prohibet, ne beneficia simplicia saecularia regularibus conferantur; cuius difficultatis solutionem hic omittendam duximus. Etenim in praxi, etiamsi jure non prohiberentur, tamen prohibentur a proprio instituto, cum eiusmodi simplicibus beneficiis plerumque incompatibili. „—Egli adunque fa distinzione fra gl'istituti che non hanno stato religioso e quelli che lo hanno. Ai primi attribuisce certamente il diritto ai beneficii semplici, colla debita licenza dei superiori; quanto ai secondi, non vuol risolvere il dubbio se, non ostante lo stato religioso ch'essi rivestono, possano conseguire i beneficii secolari, stantechè i detti beneficii sono per lo più incompatibili cogl'istituti di voti semplici.

298. A noi però sembra che i beneficii semplici, purchè non residenziali, non siano incompatibili cogl'istituti di voti semplici; e che i professi di questi voti, perciò appunto che non possono dirsi a rigor di dritto *Regolari,* possano acquistare siffatti beneficii. Una pruova lucidissima di ciò la reca lo stesso Bouix, il quale altrove così dice (De Jur. Regul. T. I. Par. IV Cap. VII § I, prop. IX): " In religiosis familiis quae non habent nisi vota simplicia, novitii per professionem beneficia sua non amittunt: si tamen beneficia haec residentiam exigant, potest Ordinarius eiusmodi professos adigere ad resignandum; idest eis terminum praefigere, intra quem resignare teneantur; quo elapso termino, possunt beneficia haec aliis conferri. „ I professi adunque di voti semplici, qualunque siano, possono ritenere i beneficii semplici prima posseduti; e ciò solo perchè non hanno a rigor di diritto il carattere di *Regolari,* ai quali è vietato di ritenere dopo la professione i beneficii semplici che aveano prima (V. Bouix l. c.). Se perciò possono ritenere i già posseduti, per la stessa ragione possono acquistarne altri, dietro l'annuenza dei superiori. Solo i beneficii residenziali, posto che i detti professi non possano dimorare permanentemente nel luogo del beneficio, sono loro incompatibili.

299. Aggiunge peso alla detta ragione ciò che fu discusso dalla S. C. del Concilio il dì 23 novembre 1833 *in Pineroliensi,* secondo riferisce il medesimo Bouix l. c. Trattavasi di un tal Giuseppe Avvaro canonico teologo della Cattedrale di Pinerolo, il quale volle ascriversi alla Congregazione degli *Oblati di Maria Vergine;* e stando per emettere i voti semplici secondo gli statuti della detta Congregazione, approvati dalla S. Sede, bramava di ritenere anche dopo la professione il suo beneficio teologale. Chiedeva perciò alla S. C. che fosse dispensato dall'obbligo della residenza, e che venisse facoltato a soddisfare ai pesi della teologale a mezzo di un sostituto con pagargli un congruo assegno dalla sua prebenda. Il Vescovo ed il Capitolo si opponevano recisamente. La S. C., disaminato il caso col dubbio: *An et quomodo sit consulendum Sanctissimo pro retentione canonicatus in casu,* il dì 23 novembre 1833 risolse:

Negative, et post emissam professionem, Episcopus procedat prout de jure. — Ma il beneficio, di cui qui è parola, era residenziale; e però la S. C. non volle emettere voto favorevole. Nella discussione però della causa furono ammessi dal relatore i seguenti principii:

a) Gli statuti della religiosa famiglia degli Oblati prescrivono che " omnium bonorum cujuslibet oblati administratio ad congregationem pertineat, ipsorumque proprietas penes oblatos semper remaneat; „ siccome vien prescritto negli altri istituti di voti semplici. Non si fa per nulla precetto di rinunzia ai beneficii posseduti.

b) Benedetto XIV, nella Costit. *Ex quo dilectus*, dice che si dubitò " an vota simplicia quae a clericis regularibus Societatis Jesu post biennium probationis emittuntur, beneficiorum vacationem inducerent; ac negativam sententiam fuisse communiter receptam. „ Donde può raccogliersi che i beneficii non sono incompatibili nei professi di voti semplici.

c) Il Negri, nel trattato *de Vacatione beneficiorum* c. 8, così scrive: " Iis in religionibus, seu congregationibus, in quibus emittitur professio votorum simplicium, et professi retineant dominium sine usu et administratione, prout est congregatio Missionariorum, et usum sine dominio, prout est religio Jesuitarum ante quartum votum, nullo modo vacant beneficia ecclesiastica. „

d) S'intende però sempre qui di beneficii semplici e non residenziali; intorno a questi ultimi, soggiunge il cit. Negri, " tenentur professi libere illa dimittere in manibus Ordinarii, vel alio modo resignare; quia rationi non congruit, ut per electionem status perfectionis ecclesia patiatur detrimentum in spiritualibus. Aliter Ordinarius potest sic professis, servatis servandis terminum competentem decernere, ut ad ecclesiam redeant, seu beneficia dimittant, quo elapso potest Ordinarius beneficium alii conferre (Tondutis, de Beneficiis, c. 42). „

Da tutto ciò può dunque conchiudersi che i professi di voti semplici possono benissimo accettare beneficii semplici non residenziali, se per questi ultimi non possono sempre risedere nel luogo del beneficio.

300. Ma se i detti professi possono accettaro beneficii semplici, che cosa richiedesi perchè li accettino? Come possono amministrarli?

Avendo essi fatto il voto di obbedienza, e vivendo sotto la regola, per accettare i detti beneficii, han bisogno della venia del superiore. Senza di questa, l'accettazione è illecita, e può essere dal superiore irritata. Se infatti il superiore può irritare i voti ed i giuramenti dei sudditi, molto più può irritare l'accettazione di un beneficio. (Ligor. L. III, n. 233). Se poi richiedesi la venia del superiore, come vedemmo innanzi, parlando del voto di povertà, per accettare un qualche legato, od una qualunque donazione, richiedesi ancora questa venia per accettare un beneficio che porta con sè il diritto a possederne i frutti. Sì adunque pel voto di obbedienza, e sì per quello di povertà, un professo di voti semplici non può accettar beneficii senza il permesso del superiore.

301. Circa poi l'amministrazione, l'uso e l'usufrutto dei fondi del beneficio, tutto ciò non può stare presso il professo di voti semplici, pel voto emesso di povertà. Deve stare presso l'amministratore che quegli nell'emettere i voti dovè costituire? Crediamo di no. L'amministratore è solo per quei beni di cui il professo ritiene il dominio radicale, come si disse altrove (n. 151 — *Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. II, p. 41); ma sul beneficio questo dominio radicale non vi può essere; giacchè il beneficio si può solo usufruire, non si può donare, nè lasciare ad altri per testamento, nel che consiste soprattutto il dominio radicale. Non resta perciò che l'amministrazione, l'uso e l'usufrutto de' beni beneficiali stiano presso i superiori medesimi dell'istituto. Il che va dimostrato ancora più dalla considerazione che i frutti del beneficio

sono pel sostentamento del beneficiato; or quando questi riceve il sostentamento dall'istituto, ragion vuole che l'istituto e non altri usufruisca delle rendite del beneficio.

Articolo II.

Idoneità pei beneficii parrocchiali.

Sommario — 306. I beneficii parrocchiali non ripugnano alla vita anche claustrale — 303. Parrocchie secolari e regolari: divisione di queste ultime — 304. Disposizioni del Tridentino circa le parrocchie regolari — 305. Disposizioni di S. Pio V. — 306. Diritto odierno — 307. Le parrocchie unite possono conferirsi a religiosi di voti semplici? — 308. Possono a questi conferirsi le parrocchie regolari? — 309. Le parrocchie secolari possono darsi a regolari? — 310. Condizione canonica di un regolare provvisto di parrocchia secolare — 311. Le parrocchie secolari possono darsi a religiosi di voti semplici? — 312. Condizione canonica di un alunno di voti semplici provvisto di parrocchia secolare.

302. Benchè lo stato religioso richiegga piuttosto la solitudine ed il raccoglimento, non ripugna però ad esso il trattare coi prossimi per coadiuvarli alla santificazione ed alla salute eterna. Di qui viene la pratica universale della Chiesa, da molti secoli introdotta, di affidare anche ai Regolari le parrocchie, perchè le reggano colla predicazione della divina parola e coll' amministrazione de' Sacramenti.

303. Ma qui fa d' uopo ricordare la divisione dei beneficii in *regolari* ed in *secolari*, di cui parlammo nell' art. precedente. Anche le parrocchie possono dividersi in regolari ed in secolari: le prime che competono ai soli sacerdoti regolari; le seconde che ai soli sacerdoti secolari. Le parrocchie regolari sono quelle che vanno unite a qualche monastero o abbadia; e questa unione può esser doppia, una che dicesi *quoad temporalia*, l' altra che appellasi *pleno iure*. L' unione della parrocchia al monastero *quoad temporalia* è quando le rendite parrocchiali sono assegnate al monastero, col diritto al monastero medesimo di nominare il parroco, che però deve avere dal Vescovo la instituzione. L' unione *pleno iure* è quando non solo le rendite sono incorporate al monastero, ma vi è attribuita altresì la cura spirituale delle anime, la quale si esercita dal superiore del convento (Engel in cit. *de Cappellis monachor. n. 10.*).

304. Checchè fosse del diritto antico circa le parrocchie unite a monasteri, il Tridentino dispose che il Vescovo debba visitarle ogni anno e debba egli stesso costituirvi i vicarii anche perpetui che le amministrino. Ecco le parole del Concilio (Sess. 7. cap. 7. *de ref.*): " Beneficia ecclesiastica curata quae cathedralibus, collegiatis vel monasteriis, beneficiis seu collegiis aut piis locis quibuscumque perpetuo unita et annexa reperiuntur, ab Ordinariis locorum annis singulis visitentur; qui sollicite providere procurent ut per idoneos vicarios, etiam perpetuos, nisi ipsis Ordinariis pro bono ecclesiarum regimine aliter expedire videbitur, ab eis... ibidem deputandos, animarum cura laudabiliter exerceatur: appellationibus, privilegiis... minime suffragantibus. „ Con ciò vennero quasi agguagliate le sorti di amendue le specie delle parrocchie regolari (1).

305. S. Pio V però, nella Costit. *Ad exequendum* del 1 nov. 1567, prescrisse che i vicarii perpetui nelle parrocchie dei regolari unite *pleno iure*(2) debbano nomi-

(1) Alcuni Autori, come il Pignatelli (Tom. 9. com. 158 n. 4), hanno opinato che la nuova disposizione del Tridentino riguardasse solo le parrocchie unite *quoad sola temporalia*, non quelle unite *pleno iure*. Ma altri giustamente osservano che, dicendo il Concilio dovere il Vescovo provvedere le dette parrocchie d' idonei vicarii *anche perpetui*, ha inteso di parlare anche di quelle unite *pleno iure*, giacchè le unite *quoad sola temporalia* non avean vicarii perpetui (V. Bouix *De iure Regul.* T. II, Par. V, Lect. I, Cap. III, § I qu. 2. — Barbosa *De Pot. Episc.* Par. III, Alleg. 72, n. 188 et 189).

(2) Così interpretano la Bolla di S. Pio V i più accurati DD. e la stessa S. C. del Conc. V. Bouix l. c. § II, qu. 2.

narsi dai Regolari medesimi e dal Vescovo debbano esaminarsi ed approvarsi. Pei *Religiosi mendicanti* poi dispose che nelle parrocchie unite ai loro monasteri le nomine dei vicarii curati possano farsi dai superiori dei monasteri medesimi, e i Vescovi, trovandoli idonei, dietro apposito esame, debbano costituirli in vicarii Curati amovibili *ad nutum superiorum suorum*. Dispose inoltre che, cadendo la nomina sopra uno dei monaci, debba questi abitare almeno con altri quattro religiosi fuori la clausura. Quest' ultima parte fu riformata da Gregorio XIII, il quale concesse che il Vicario Curato possa abitare fuor della clausura anche con un solo. Ciò dispose nella Costituz. *In tanta rerum* del 1 maggio 1573, nella quale veramente avea rivocata del tutto la concessione di S.Pio V fatta ai religiosi mendicanti; ma poscia *vivae vocis oraculo* la ripristinò con quella sola modifica (V. Gonzalez in reg. 8 cancell. glossa 5, § 3, n. 79; Riganti in 1. part. regulae 9 concell. § 2, n. 78, tom. 2; Garcias *De Benef.* Par. 9, C. 2, n. 295).

306. Da' prefati documenti si raccoglie che nel diritto odierno le parrocchie unite a monasteri debbano di regola ordinaria visitarsi ogni anno dal Vescovo, il quale può costituirvi anche vicariati perpetui. In questo caso, trattandosi di unione *pleno iure*, la nomina sarà sempre dei superiori monastici; lo esame e l' approvazione, del Vescovo. Dove non ci sono vicariati perpetui, la nomina del vicario sarà del Vescovo e *ad nutum Episcopi*, tranne riguardo alle parrocchie dei mendicanti, in cui la nomina è del superiore locale, *ad nutum* del medesimo superiore, quante volte cade su di un religioso: in tal caso il curato religioso deve abitare insieme con un altro confratello religioso (1). Non mancano Autori, come il Ferraris (v. *Vicarius parochialis* n. 8), i quali reputano estesa a tutti gli Ordini regolari la concessione fatta da S. Pio V ai Religiosi mendicanti.

307. Le parrocchie regolari unite a monasteri, possono conferirsi a Religiosi di voti semplici? — La quistione vuolsi meglio determinare: Altro sono le parrocchie regolari; altro le parrocchie unite. Tutte le parrocchie regolari sono unite; ma non tutte le unite son regolari. Imperocchè, come ha detto il Tridentino (v. n. 303), le parrocchie possono essere unite non solo ai monasteri; ma sì pure alle cattedrali, alle collegiate, ai collegii, a qualsivoglia pio luogo. Quando sono unite a monasteri, diconsi parrocchie regolari; e queste, devono conferirsi colle norme spiegate innanzi. Ma possono essere anche unite a qualche collegio o casa di Religiosi di voti semplici. Non v'ha in ciò nessun ostacolo dal diritto. In tal caso come dovranno conferirsi? Non altro che secondo la norma del Tridentino, segnata prima, cioè colla provvista di un vicario curato fatta esclusivamente dal Vescovo, senz' alcuna intromissione de' religiosi. Le concessioni di S. Pio V e di Gregorio XIII non riguarderebbero siffatte parrocchie.

308. Ma i religiosi di voti semplici non possono essere nominati a qualche parrocchia regolare? Possono al certo (come possono tutti gli altri sacerdoti secolari) quante volte la nomina si appartiene al Vescovo. Compete al Vescovo cotal nomina, giusta gli allegati documenti: 1.° Quando trattasi di parrocchie unite a monasteri solo *quoad temporalia* e non *pleno iure* — 2.° Quando trattasi di parrocchie unite *pleno iure* a qualsivoglia monastero con vicariati perpetui, in cui i religiosi *non vogliano* nominare religiosi stessi a vicarii — 3.° Quando trattasi di parrocchie unite *pleno iure* a monasteri non mendicanti

(1) Quante volte il superiore non voglia nominare un vicario curato religioso; in tal caso la nomina è del Vescovo; ma il vicario curato estraneo è pure *ad nutum superioris*. Ciò si raccoglie dalle parole della Bolla di S. Pio V (V. Bouix l. c.).

con vicariati *ad nutum*. — 4.° Quando trattasi di parrocchie unite *pleno iure* a monasteri mendicanti (alcuni estendono ciò ai monasteri di ogni altr' Ordine religioso) con vicariati *ad nutum*, ma solo quando i superiori monastici non vogliano nominare persone dell' Ordine proprio a vicarii. In questi casi anche i religiosi di voti semplici possono essere preposti a parrocchie regolari.

309. Fin qui abbiamo considerate le parrocchie regolari. Or fa d'uopo dire alcun che delle parrocchie secolari, di quelle, cioè, su cui non vantano i Regolari diritto di sorta. Possono queste conferirsi a Regolari? Checchè sia stato del diritto antico, è certo oggidì che le parrocchie secolari possono conferirsi a Regolari non senza però una speciale permissione della S. Sede. Così Benedetto XIV nella Costit. *Quod inscrutabili* del 9 luglio 1745: " Celebris jamdudum est controversia an canonici regulares capaces sint obtinendi et retinendi ecclesias parochiales saeculares absque indulto Apostolico... Saepe responsum est absque Apostolico indulto ad saeculares parochias promoveri non posse. Ita respondit Congregatio Concilii de anno 1581; eiusque responsum approbatum fuit a Gregorio Papa XIII. „ Dalla quale decisione di Gregorio XIII deduce il Fagnano che se i canonici regolari han bisogno dell' indulto Pontificio per ottener qualche parrocchia secolare, a più forte ragione gli altri Ordini regolari ne han bisogno (*in cap. Quod Dei timorem, de Statu monach.* n. 17): " Infertur, son sue parole, ut multo minus assumi possint ad curam animarum personarum saecularium regulares aliorum ordinum: nam in canonicis regularibus ex multorum sententia speciale erat ut possent praefici parochialibus saecularibus, quia regulae inserviunt laxiori. „ Lo stesso Fagnano l. c. riferisce un responso della S. C. del Concilio di questo tenore: " Hinc cum fuerit quaesitum, an regularis possit praefici curae animarum ab Episcopo sine dispensatione Apostolica, S. Congregatio Conc. censuit *non posse nisi accedente dispensatione, quae non videtur concedenda, nisi instante Episcopo, pro necessitate et utilitate Ecclesiae.* „

310. Ma qual sarà la condizione canonica di un religioso provvisto, per dispensa pontificia, di una parrocchia secolare? Come dovrà applicarne le rendite? Sarà soggetto ai proprii superiori? Dovrà osservare le regole monastiche? — Ecco come insegna il Suarez (*De Relig.* Tom. IV, Tr. 8, Lib. 3, c. 19, n. 28): " Supposita autem translatione legitima religiosi ad beneficium saeculare, quoad paupertatem idem iudicium de illo est, quod de translato ad episcopatum, servata proportione; nam acquirit suae ecclesiae, quocumque titulo acquirat: habet tamen dum vivit administrationem talium bonorum. Deinde quoad obedientiam liber est a praelatis religionis, nec potest ad eam revocari, nec tenentur in suo regimine eis parere sed Episcopo; nec etiam tenentur habere socium Religionis (ut docent glossa, Panormitanus et alii doctores in cap. *Monachi* et in cap. *Quod Dei timorem, de Statu regularium*). Denique in rigore praecepti et legis, non tenetur servare particulares observantias suae religionis, licet ex consilio illas servare debeat... Nam quoad hoc procedit eadem ratio separationis perpetuae talis personae a corpore Religionis; ex qua nascitur exemptio ab actuali obedientia et legibus eius. „ Da questo insegnamanto vuolsi raccogliere:

a) Che un religioso provvisto di parrocchia secolare deve amministrare le rendite parrocchiali e qualunque altro provento, a favore della sua chiesa beneficiale, non del suo convento monastico.

b) Che è sottratto dall' obbedienza dei superiori monastici, i quali non possono più richiamarlo all' Ordine, ma è obbligato di obbedire al Vescovo.

c) Che non è tenuto di avere con se un compagno di religione, com'è prescritto per le parrocche regolari.

d) Che non son tenuti di stretto obbli-

go ad osservare le regole dell' Ordine, quantunque per consiglio è bene che le osservino.

311. Ma queste parrocchie secolari possono pur così conferirsi ai Religiosi di voti semplici? Non essendo questi veri regolari secondo il senso dei sacri canoni, sembra che possano ben promuoversi alle dette parrocchie anche senza indulto Pontificio. Dovrebbero averne solo il permesso dai Superiori dell' Istituto; imperocchè essendo a questi soggetti pel voto di obbedienza e per la offerta fatta di sè all' istituto, non possono disgregarsi dall' istituto medesimo senza la venia dei Superiori. E l' accettazione di una parrocchia importa appunto disgregarsi dall' istituto, come insegna il Suarez *l. c.* " Quoad hoc procedit eadem ratio separationis perpetuae talis personae a corpore religionis; ex qua nascitur exemptio ab actuali obedientia et legibus eius. „

È questa pure l'opinione del dotto Bouix, il quale così insegna (De Iure Regul. T. II, Par. V, Cap. IV, Prop. V): " Religiosae congregationis virorum votis solemnibus carentes, non videntur comprehendi sub jure communi hodierno, quo prohibetur ne regularibus, absque indulto pontificio saeculares parochiae conferantur. „ — E ne assegna la ragione: " Cum enim prohibitio haec jus antea vigens restringat, stricte est interpretanda. Regulares nempe exclusi, stricte intelligendi sunt. Porrò vox *regulares* stricte sumpta, solemnium votorum religiosos proprie designat. Proinde religiosi simplicia dumtaxat vota ex instituto emittentes, ad regendas saeculares parochias habiles, absque indulto pontificio, censendi sunt; modo tamen id eis propria quam profitentur regula non interdicat. „ Ed aggiunge che nella Francia si dànno esempii tutto giorno di collazioni di parrocchie a Religiosi di voti semplici (specie se di voti temporanei) senz'alcun permesso della S. Sede.

312. Ciò nondimeno anche ai Religiosi de' voti semplici dee convenire ciò che il Suarez insegna dei Religiosi di voti solenni promossi a parroci. E però anche quelli devono amministrar le rendite beneficiali a vantaggio della chiesa, non dell'istituto. — Anche quelli sono sottratti dall' obbedienza dei superiori dell'istituto, i quali non possono più richiamarli alle proprie case. — Anche quelli non sono più tenuti alle regole ed alle costituzioni dell' istituto medesimo, benchè sarà bene sempre che le osservino secondo che permettono gli obblighi parrocchiali.

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

49.

Se il Vescovo in Italia possa deputare un sostituto al Vicario generale.

Il Vescovo di B., non potendo il suo Vicario generale, per mal ferma salute, compiere tutti gli ufficii della carica, gli deputò un pro-Vicario, ovvero un Vicario sostituto con dipendenza dal primo. Poteva farlo?

La S. C. del Concilio, il dì 6 maggio 1893 (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, pag. 97), disaminando la quistione: " Se in Italia possano nella stessa diocesi esser nominati due Vicarii generali *aeque principales* „ — risolse: *negative*. — Fu osservato esservi autori che insegnano un solo dover essere il Vicario generale della diocesi, come il Devoti *Inst. can.* tom. I, tit. 3 sect. 9, — il De Luca *De jurisd.* disc. 22 et 24, *de benef.* disc. 10 n. 7, *de parochis* disc. 45 n. 6 — ed autori che consentono più vicarii in una stessa diocesi, come il Ferraris *v. Vic. gen.*, il Reiffenstuel L. I, tit. 28 *de off. Vic.* — Fu riconosciuta assai giusta la opinione del De Angelis, il quale scrisse (Prael. l. I, tit. 28, n. 9): " Hodie solet ita a juristis solvi haec quaestio, scilicet: ubi consuetudo jam viget, jus patitur ut plures vicarii in solidum constituantur; at ubi haec consuetudo non est, non permittitur introduci. „ E poichè in Italia non vi ha la consuetudine di tenere più vicarii generali nella stessa diocesi, la S. C. giustamente sancì doversi avere ciò come legge da osservarsi esattamente.

Ma se il Vescovo non può costituire più Vicarii generali, può almeno all' u-

nico vicario aggiungere altri che lo sostituiscano in caso d'infermità o di altro impedimento? — La prefata risposta negativa della S. C. è per quei Vescovi che vogliano nominare più vicarii generali *aeque principales*. Perciò quando non si tratta di vicarii *aeque principales*, ma di subalterni o sostituti, non crediamo che ciò sia vietato neanco in Italia. Imperocchè il divieto di nominar più vicarii *aeque principales* è perchè non sia diviso il governo della diocesi, ma si abbia un solo indirizzo. Quando perciò non si vien a questa unità di governo, non v'ha ragione perchè debba tenere il divieto.

Potrebbe solo obbiettarsi ciò che la S. C. de' VV. e RR. significò al Vescovo di Almeria il dì 6 settembre 1748 (Bizzarri *Collectanea* p. 376 edit. S. C. de Propag. 1885): " Non potendo i Vescovi senza espresso indulto della S. Sede deputare in una medesima diocesi due Vicarii generali, non poteva Ella, quando voleva ritenere al servizio il Vicario generale, destinare un pro-Vicario generale, che insieme col Vicario esercitasse nella Diocesi la giurisdizione. „ Qui trattasi di Vicario e di pro-Vicario; e sembra che neanco un subalterno o sostituto del Vicario debbasi tollerare. Ma si rifletta che il pro-Vicario non era in quella diocesi nè un subalterno nè un sostituto del Vicario, ma un altro ch' esercitava *la giurisdizione stessa* del Vicario. Ciò si conosce meglio da quel che segue nel medesimo documento: " In somma, ivi si dice, la S. C. non può approvare che vi sia in un luogo il vicario generale ed in un altro il pro-Vicario generale, *ambedue esercenti la giurisdizione*; molto meno che gli atti del vicario generale da lei voluto, e riconosciuto per tali, sieno nulli, perchè non v'intervenga il cancelliere e sigillo, che V. S. vuole che risiedano presso il pro-Vicario. „ Quando dunque ci siano due vicarii o pro-vicarii generali, *amendue esercenti la giurisdizione*, cioè amendue *aeque principales*, ciò è contro il divieto della S. C. Ma dove i vicari non sono *aeque principales*, ma uno sostituto o subalterno dell' altro, ivi non cade il divieto, ed è in arbitrio del Vescovo il costituirli.

Nel caso adunque, il Vescovo di B. potea benissimo deputare un pro-vicario, purchè o sostituto o subalterno al vicario generale.

50.

Se il Vicario generale possa delegare ad altri la sua potestà.

Il Vicario generale di R. spesso spesso delega ad altri or questo or quell' officio del suo ministero, e talvolta, assentandosi, costituisce da sè un suo rappresentante delegando ad esso tutte le sue attribuzioni. Si chiede: 1.° Può il Vicario generale delegare ad altri taluni suoi officii? — 2.° Può delegare ad altri tutte le sue attribuzioni? — 3.° Che deve dirsi del nostro caso?

Al 1.° È principio inconcusso in dritto che chi ha potestà ordinaria su di una cosa, può delegarla ad altri: il delegato poi non può suddelegarla. Or il Vicario generale del Vescovo ha potestà ordinaria in molte cose. Così il cap. *Non putamus* 2 de Consuetud. in 6 ed il cap. *Romana*, 3, § 1, de Appell. in 6; così pure la Glossa nei luoghi cit. Lo stesso insegnano i DD., come il Ferraris *v. Vic. gen.* art. I, n. 41 etc., i quali aggiungono che al Vicario generale cotal potestà gli viene dal diritto; cosicchè appena è dal Vescovo nominato, perciò stesso gode la potestà ordinaria, e fa un sol tribunale col Vescovo (Barbosa De off. et pot. Episc. P. III, all. 54, n. 34; Sanchez De matrim. L. III, disp. 29, n. 13; Fagnan. in cap. *Quod nobis* n. 41 *de clandest. despons.* ecc.).

Ciò posto, è chiaro come il Vicario generale quelle cose che competono a lui per potestà ordinaria può delegarle ad altri. Il Leurenio nella classica opera *De Episcopor. Vicariis* qu. 194 al quesito: " Num Vicarius generalis constituere possit delegatum? „ — risponde: " In genere affirmative, „ allegando molte autorità; e ne assegna la ragione: " Et ratio est: quia omnis judex ordinarius (qualis est vicarius generalis saltem in causis ratione vicariatus sui illi competentibus) delegare potest. „

Abbiamo detto: *quelle cose che competono a lui per potestà ordinaria*; imperocchè molte cose al Vicario non sono attribuite dal diritto, ma deve compierle per delegazione del Vescovo. In queste cose il Vicario non ha potestà di delegare, se pur non ne abbia avuta dal Vescovo la facoltà. Speriamo di trattare appresso di tal materia così interessante.

Al 2.° Ma può il Vicario delegare ad altri tutte le sue attribuzioni, o, come dicesi in diritto, *ad universitatem causarum?* Ecco l'insegnamento del cit. Leurenio *l. c.* n. 2: " Constituere tamen delegatum ad universitatem causarum non potest sine facultate Episcopi, „ citando il Laymann in c. *Romana* de off. Vicar. in 6 n. 12 et 13 ed il Pirhing tit. eod. n. 13. Ed eccone la ragione: " Eo quod qui jurisdictionem non suo proprio nomine

sed alieno obtinet (qualiter Vicarius generalis Episcopi jurisdictionem episcopalem non proprio sed sibi commisso iure obtinet, cum in Episcopali officio titulum non habeat, et quamvis, ut Laym. ea sit ordinaria, existat tamen in Vicario per modum delegationis seu commissionis) eam (intellige totam) alteri delegare non possit. „ Non avendo perciò il Vicario generale la giurisdizione in suo nome, ma per modo di commissione, non può trasfonderla intera ad altri, senza espressa facoltà del Vescovo.

Può nondimeno delegare *ad universitatem causarum*, anche senza venia del Vescovo, in tre casi: 1.° quando ci sia consuetudine, la quale suppone il consenso tacito del Vescovo—2.° quando voglia delegare non tutte le cause, ma una solamente o più — 3.° quando tutte le cause voglia delegarle non per tutt' i luoghi della diocesi, ma per qualcuno solamente, costituendo, cioè, un vicario foraneo. Così il Leurenio cit. allegando molte autorità, e poggiando sulla ragione che il Vicario generale, tuttochè per modo di commissione, ha nondimeno facoltà ordinaria.

Ma nel caso d' infermità, o di temporanea assenza, non potrebbe il Vicario generale costituire un suo temporaneo rappresentante senza venia del Vescovo?—Che possa farlo, tutt'i DD. lo ammettono. Si ascolti il cit. Leurenio l. c. qu. 198 n. 3: " Potest nihilominus Vicarius generalis Episcopi, ob causam necessitatis, v. g. propter absentiam, vel infirmitatem ad breve tempus sibi alium substituere, qui Vicarii munere cum simili jurisdictione interim fungatur, qui tunc haberet potestatem exequendi omnia concessa Vicario. „ Così pure il Pirhing l. c., il Layman l. c. n. 11, il Garcia n. 152 etc. Ma che possa farlo senza mandato del Vescovo, non è certo, essendo discordi gli Autori. Possiamo dire che può farlo quando ci sia consuetudine, ovvero quando una giusta causa lo permetta, p. e. se, assente il Vescovo, il Vicario cade infermo — (V. il Garcia l. c. n. 152, il Barbosa l. c. n. 100 il Pax Iord. l. 12, tit. 1, n. 204 etc.)

Al 3.° Nel caso proposto adunque, il Vicario generale di R., se delega ad altri taluno dei suoi officii, sui quali ha potestà ordinaria, la delegazione è valida; se poi delega quelle cose che sono state a lui delegate dal Vescovo, perchè non gli competono di diritto, la delegazione è nulla senza il consenso del Vescovo delegante. Nei casi poi d' infermità, per costituire un suo rappresentante, occorre la venia del Vescovo, tranne se il Vescovo sia assente, ovvero ci sia consuetudine contraria.

51.

Se il Vescovo possa ratificare gli atti del Vicario generale, compiuti senza delegazione, quando questa era necessaria.

Tertullo, vicario generale, compie diversi atti senza delegazione quando questa era necessaria. Conosciuto l' errore, se ne apre col Vescovo, il quale li ratifica tutti perchè non siano più nulli. Poteva il Vescovo ratificarli?

R. Non poteva. Si può ratificare un atto nullo compiuto da altri; ma quando si compie a nome del ratificante, non già quando si compie a nome proprio.

Che si possa ratificare un atto nullo compiuto da altri a nome del ratificante, lo dice la regola X (de Reg. Iur. in 6.°): " Ratihabitionem retrotrahi, et mandato non est dubium comparari. „ La quale regola così va spiegata dal Reiffenstuel *in L. 1.*: " Eam proprie id dicere velle quod quando aliquis tuo nomine quid facit, etiamsi a te mandatum vel commissionem id faciendi non habeat, tamen si postea illud ratum habes, seu ratificas et approbas, idem sit et iidem sequantur iuris effectus, ac si mandatum eidem expresse dedisses. „ Se perciò il Vicario avesse compiuti gli atti *a nome del Vescovo*, il Vescovo potrebbe ratificarli.

Ma se li ha compiuti a nome proprio, credendo falsamente di averne la potestà, gli atti nulli non possono ratificarsi dal Vescovo. Lo dice chiaro la regola X l.c.: " Ratum quis habere non potest, quod ipsius nomine non est gestum „; la quale regola vien desunta dal *c. penult. de sent. excomm. in 6.* Ed eccone la spiegazione che ne dà il cit. Reiffenstuel: " Verus sensus regulae iste est: Nemo potest factum alienum proprie ratum habere cum effectu juris, ita ut huius fictione translativa censeatur suum factum; indeque effectum juris inducat et obligationes ratihabenti imponat, si tale factum non ratihabentis, sed suo proprio, vel alterius nomine peregit. „

I DD. non sono restii di applicare queste teoriche al caso di che trattiamo. Al quesito: " An et qualiter requirentia speciale mandatum, sine eo gesta a Vicario ratificare possit Episcopus, „ il Leurenio (De Episcopor. Vicariis qu. 105 n. 1) risponde *negative*, allegando le dette ragioni con molte altre autorità. Possiamo perciò rispondere al quesito proposto che il Vescovo non poteva ratificare gli atti compiuti dal Vicario Tertullo senza sua

delegazione: dovrà delegarli e far sì che si compiano di nuovo.

—

QUESITI

con brevissime risposte.

31.—**D.** Nell'ottava de' Morti, celebrandosi in ciascun giorno, nelle Congregazioni, l'uffizio in suffragio delle anime del Purgatorio, si può celebrare sempre la messa di defunto? E nel caso affermativo si può celebrar quella del dì dei Morti?

R. Nell'ottava de' Morti non si può celebrar la Messa di morto, che solo nei giorni consentiti dalla Rubriche: " An adsit generale Decretum permittens Missas de *Requiem* quotidie canere in octiduo omnium defunctorum? Resp.: *Non adesse.* „ Così la S. C. de' R. il 22 luglio 1848 ad 1 ed il 14 agosto 1858 ad 6.—Cotal messa non può esser generalmente quella del dì dei Morti, la quale è solo pel detto giorno. Celebrandosi funerali per varie classi di persone, p. e. pei Sacerdoti, pei confratelli, pei genitori, pei benefattori, ecc. deve dirsi la messa come nell'anniversario. Pei soli Vescovi defunti deve dirsi quella del dì de' Morti. Così la S. C. de' Riti il dì 5 mar. 1870 *in Olomucen.* ad 5.

32.—**D.** Quando il Vescovo che assistendo ad una messa cantata da altri, deve ritirarsi al trono dopo il *Confiteor* e i seguenti versetti recitati a piè dell'altare, deve dire il resto delle preci che recita il celebrante parimenti a piè dell'altare?

R. Deve recitarle nello stesso luogo insieme coi canonici assistenti, mentre il celebrante li recita col diacono e col suddiacono. Ecco un decreto della S. C. dei Riti: " An Episcopus Missae solemni per alium celebratae adsistens, dicto in confessione versiculo *Indulgentiam*, *absolutionem* etc., reverti statim debeat ad sedem suam, vel recitare teneatur cum celebrante etiam articulos sequentes? — Resp.: Ad primam partem negative: ad secundam, dicto per Episcopum ℣. *Indulgentiam* etc. ✠ celebrans retrahit se confessionem perficiens cum diacono et subdiacono; Episcopus vero stans in eodem loco confessionem absolvit cum diaconibus adsistentibus. „

33.—**D.** Nelle processioni suole intervenire il clero col popolo e colla banda musicale. Qual ordine deve serbarsi fra questi corpi morali?

R. Ecco con quale ordine devono procedere le varie classi di persone:

a) i laici con ceri, se ve ne sono, innanzi a tutti (S. R. C. 22 ian. 1876 ad 2);

b) le confraternite *Caerem. Episc.* L. 2 c. 32 n. 1 et c. 33, n. 5);

c) i regolari (*Caerem. Episc.* l. c.);

d) i curiali e gli officiali, se ve ne sono (*Caerem. Episc.* l. c.);

e) il clero secolare (*Caerem. Ep.* l. c.);

f) il celebrante coi ministri (*Caerem. Episc.* l. c.);

g) i prelati se ve ne sono (De Herdt, Prax. Pontif. t. 3, n. 226);

h) i magistrati ed i nobili, se vi ha consuetudine (S. R. C. 4 apr. 1615);

i) i laici; e per quanto si può, prima gli uomini e poi le donne (S. R. C. 31 mai. 1642).

Quanto ai concerti musicali, il loro posto è innanzi all'uno e all'altro clero. Così il *Caerem. Episc.* l. 2, c. 16, n. 15. Così pure la S. C. de' Riti, la quale il dì 23 sett. 1837, interrogata circa il posto della *banda musicale* nelle processioni, rispose: " Assignetur locus ab Episcopo, verum ante utrumque clerum. „

34—**D.** Nelle processioni, in cui si porta il sacro legno della Croce, si può andare col capo coverto di berretta?

R. Quando nelle processioni recasi il sacro legno della Croce devono tutti andare col capo scoverto. Quando si recano altre reliquie, devono andare col capo scoverto solo coloro che le portano: gli altri possono avere in testa la berretta. Si ponga mente a questo decreto: " In processionibus, in quibus defertur Ss. Christi Corpus, vel Ss. Crucis lignum, tam clerus quam saeculares detecto capite incedere debent. In aliis vero processionibus, in quibus deferuntur reliquiae vel statuae Sanctorum, tunc saeculares et ecclesiastici, qui eas deferunt, detecto capite; alii vero clerici possunt incedere tecto capite cum bireto. „ (S. R. C. 2 sept. 1690 ad 1).

35—**D.** Muore disgraziatamente Onofrio Vescovo fuori la sua diocesi: possono erigersi altari attorno al cadavere nella casa dove è morto, e celebrarsi le messe?

R. Cotal privilegio è solo pei Vescovi che muoiono nella propria diocesi, i cui cadaveri si espongono nell'aula maggiore dell'episcopio. Quando perciò un Vescovo muore altrove, non può godere di tale indulto. Solo pei Vescovi titolari si concede eccezionalmente questa facoltà (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, P. II, pag. 76).

36 — **D.** Tirino ha fatto sempre celebrare 100 messe annue per un antico legato, così tramandatogli dai suoi maggiori. Avendo rovistato negli archivii di famiglia, ha trovato il testamento che lo fondava col peso di messe 200. Per l'avvenire farà celebrare 200 messe annue: pel passato può eccepire la prescrizione?

R. S. Alfonso (Hom. Apost. Tr. XV, n. 74) dice ch'è quistione fra i TT. se possa ammettersi prescrizione circa il numero delle messe a celebrare. La più vera sentenza è negativa, stante il prescritto del Tridentino, *sess. 25 c. 5 de ref.*, il quale vieta derogarsi a tutti gli oneri ingiunti sì nella fondazione, come in qualsivoglia altra pia disposizione, e questa clausola irritante, come insegna il Lacroix, lega pure coloro che la ignorano. A Tirino dunque non resta che o soddisfare le messe non celebrate, ovvero chiederne una composizione o un'assoluzione dalla S. Sede.

37 — **D.** Cornelio tiene un fondo, in cui sono infisse messe 300 annue da celebrarsi a ragione di cent. 50 benchè il fondo rende assai di più. Non bastando ora il detto stipendio per la celebrazione delle messe, Cornelio domanda che siano ridotte a tassa diocesana. Può essere contentato? ovvero deve supplire il dippiù dalle rendite del fondo?

R. Fa d'uopo vedere se il legato delle messe è *tassativo* ovvero *dimostrativo*, Sarà *tassativo* se dalle parole del testamento risulta che il fondatore intese prelevata la sola somma di L. 150 dalle rendite del fondo per la celebrazione delle messe. Sarà *dimostrativo* se risulta che il testatore volle celebrato senza meno il numero di messe 300 dalle rendite del fondo. Nel primo caso, può darsi luogo alla riduzione dalla S. Sede, o da chi ne ha la facoltà. Nel secondo caso non si può conseguire riduzione, ma Cornelio dovrà aumentare dalle rendite del fondo lo stipendio dello intero numero di messe (v. Lucidi de Visit. Ss. LL. P. I, Vol. II, pag. 429, seqq. — *Monit. Eccles.* V. I, pag. 482).

38. — **D.** Amilcare, gestore di ricco principe, fa dei particolari negozii con lucro considerevole sulle somme del padrone ch'ei tiene in deposito. Chiede: 1.° Gli è lecito ciò? 2.° Ha obbligo di restituire il lucro al padrone?

R. Al 1.° Ciò non è lecito; anzi sembra gravemente illecito, essendo il padrone certamente contrario, e ragionevolmente contrario; ed anzi se ciò sapesse, discaccerebbe senza dubbio il servo infedele, il quale espone a gravi pericoli i proprii averi (Bucceroni *Casus* p. 216 edit. II). — Al 2.°. Se il lucro è stato senza danno veruno del padrone, può ritenerlo, dovendosi considerare come meramente industriale.

—

CRONACA GOVERNATIVA

A chi spetti la nomina del Sagrestano — Nessuna disposizione di legge autorizza la Giunta mun. a nominare il sagrestano di una chiesa; nomina di cui è arbitra l'Autorità ecclesiastica, in omaggio al principio fondamentale che distingue e separa la potestà ecclesiastica da quella civile, onde ognuno liberamente disponga secondo le rispettive competenze, semprechè le leggi dollo Stato non ne restino violate (1) (Cons. di Stato, 15 Marzo 1895 — Comune di Bagheria — Man. degli Amministr. Anno 34, pag. 168).

Prescrizione ultra trentennale per le spese di culto non riconosciute per giusto titolo — Non implicano alcuna presunzione dell'esistenza di un titolo che le renda obbligatorie, fino a prova contraria, le prestazioni ultratrentennali dei Comuni per spese di culto, e ciò tanto più quanto all'epoca della domanda la prestazione sia già cessata da un lungo periodo di anni (2). (Cassaz. di

(1) Non si potrebbe ritenere che la nomina del sagrestano sia un accessorio del dritto di patronato, poichè *il giuspatronato* attivo si esplica e si esaurisce, come i canoni insegnano, con l'unica e sola nomina del beneficiato, e le nomine *basse* essendo essenzialmente atti di amministrazione spirituale, sono di competenza del beneficiato stesso che è l'amministratore del beneficio.

Lo stesso Cons. di Stato con parere 7 Ottobre 1882 (Comune di Favora) affermò la massima che i cappellani ed altri impiegati di una Chiesa parrocchiale — quand'anche stipendiati dai Comuni per il carico che hanno di concorrere al pagamento della congrua ed alle spese di culto, come avviene nelle provincie siciliane per consuetudini colà esistenti, — debbono essere nominati, *non dal Comune*, ma dal Parroco..... che ha dritto a provvedere come meglio crede al servizio della chiesa.

(2) Con questa massima la C. di Cassaz. di Roma distrugge quasi il dritto consentito dal Consiglio di Stato ai parroci per le spese di Culto quando non possano provare il titolo oneroso. La Corte non ammette che la presunzione dell'esistenza del titolo possa sorgere da pagamenti annuali meramente facoltativi, e molto meno quando questi pagamenti sieno stati interrotti!

Roma, 25 Marzo 1895—Comune di Montescudo c. Urbinati — Man. degli amministr. l. c. pag. 173).

Prescrizione ultratrentennale per le spese di culto riconosciuta come titolo giusto — La esistenza della obbligazione del Comune di dover pagare l'assegno comunale pel predicatore quaresimalista, iuducesi per presunzione *iuris tantum*, e quindi fino a prova in contrario dal fatto del pagamento di tale assegno per oltre 200 anni continuamente, non potendo tenersi conto delle brevi interruzioni verificatesi (1)(Cassaz. di Firenze, 28 febr. 1895 — Comune di Lari e Lenzi — Man. degli Ammin. l. c. pag. 192).

Fondi elemosinieri spontaneamente stabiliti, non soggetti a concentramento — I fondi che un pio sodalizio abbia assegnati per elemosine, non sono soggetti al concentramento disposto dall'art. 54 legge 17 luglio 1890, quando non si tratti di obblighi imposti dalle tavole di fondazione, ma solo di spontanea elargizione senza carattere continuativo. (Cons. di Stato 22 Febbraio 1895 — Monte del SS. Crocifisso in Sorrento c. Cong. di Car. e Ministro Int.—Man. degli Ammin. l. c. pag. 179).

Sacerdoti soggetti alla tassa d' esercizio — Nelle questioni riguardanti la tassa di esercizio bene è adita la competenza della 4.ª Sezione, quando cioè si è ancora nello stadio della formazione dei ruoli e prima che questi siano stati pubblicati.

Anche i sacerdoti sono soggetti al pagamento della tassa di esercizio, non potendo essi sottrarsi ai pubblici pesi per l'egualianza fra tutti i cittadini in fatto d' imposte e tasse governative provinciali o comunali (Cons. di Stato 27 aprile 1895 — Cons. di Codogno c. Giunta prov. di Milano — Man. degli Amminist. l. c. pag. 215).

Opere pie dotali concentrabili — Nè la lettera, nè lo spirito della legge autorizzano a ritenere che le Opere pie dotali contemplate nell' art. 93 della legge 17 luglio 1890, siano unicamente soggette alla revisione degli statuti e regolamenti senza poter mai essere concentrate nelle locali Congreg. di Carità.

L' obbligo della revisione degli statuti non esclude la possibilità del concentramento, dovendosi per chiare ed esplicite disposizioni delle lettere *a* e *b* dell' art. 56 della legge, concentrare nella Cong. di Carità *tutte* le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel Comune, le quali non abbiano una rendita netta superiore e L. 5000, e tutte le istituzioni di *qualunque specie* a beneficio degli abitanti di uno o più Comuni che insieme riuniti abbiano meno di 10,000 abitanti (Consiglio di Stato 29 Marzo 1895— pio legato Bolognesi in Minerbio c. Ministro Interni — Manuale degli Amministr. l. c. pag. 217).

Opere pie per sè stanti e concentrabili: fondi elemosinieri — Come più volte ha ritenuto la 4ª Sezione del Consiglio di Stato, la misura amministrativa del concentramento non è applicabile se non ad istituzioni di beneficenza per sè stanti ed autonome, ovvero ai fondi elemosinieri amministrati da istituzioni di beneficenza non concentrabili e non concentrate.

Per costante giurisprudenza un legato dotale non può considerarsi come fondo elemosiniero, poichè la beneficenza dotale differisce nella sua natura da quella puramente elemosiniera (Consiglio di Stato 29 Marzo 1895 — Ospedale di Volterra C. Ministro Interni — Man. degli Amministr. l. c. pag. 217).

Clausole di nullità con effetto retroattivo. Parroco membro della Congregazione di Carità — Sono applicabili anche alle fondazioni create prima della legge 17 luglio 1890 le disposizioni dell' art. 103, per cui le private disposizioni e convenzioni contenenti divieti e clausole di nullità, rescissione, decadenza e riversibilità, dirette ad impedire le riforme amministrative sono considerate come non apposte e non hanno alcun effetto, giacchè trattasi di materia di ordine pubblico.

Non può risultare il carattere d' istituto privato dalla preferenza accordata ai suoi consanguinei dal fondatore, giac-

(1) Questa Corte di Cassazione riconosce ancora la presunzione di diritto che sorge da una prestazione ultratrentennale. Fra le altre cose la Corte ha considerato che: " Coll' applicarsi la annunciata teoria che il pagamento diuturno *ab immemorabili* di una prestazione per uno scopo determinato induce la presunzione *iuris tantum* dell' esistenza del titolo obbligatorio avente carattere continuativo, non si è violato, come si pretende, l'art. 1350 del cod. civ., perchè riguardante la ben differente presunzione *iuris tantum*, che non ha sede speciale nel detto codice, ma che è sanzionata in giurisprudenza, abbia la sua base nelle regole e principii generali di dritto comune, invocabili, ove è d' uopo, ai sensi dell' art. 3 delle disposizioni per la pubblicazione del codice stesso. E con retto criterio giuridico è stata d'altronde attesa la presunzione stessa per la risoluzione della attuale contravversia, avuto riflesso all' epoca in cui contraevasi il vincolo in parola. „

chè essa non muta la sostanza della fondazione indirizzata a scopo caritativo in favore del pubblico.

Il concentramento degli anzidetti lasciti non toglie che il parroco, a termini dell' art. 5 dell' anzidetta legge, possa essere ammesso a far parte della Congregazione di carità per quanto concerne la questione dei lasciti medesimi, ma non spetta alla 4ª Sezione ordinare l' ammissione che non può essere disposta se non per deliberazione della Cong. di carità approvata dal Consiglio Com. e dalla Giunta amministrativa (Consiglio di Stato 26 Aprile 1895 — Parroco di Lodi vecchio c. Ministro Interno — Man. degli Amministratori *l. c.* pag. 218).

Pia casa dei catecumeni di Roma non trasformabile — Il decreto ministeriale emesso ai termini dell' art. 92 della legge 17 luglio 1890, con cui si dichiari soggetto a trasformazione e si provveda alla temporanea gestione delle rendite di un Ospizio dei Catecumeni, riveste carattere di provvedimento definitivo ed è suscettivo di ricorso alla 4ª sezione del Consiglio di Stato a senso dell' art. 24 della legge d' istituzione di questa Sezione.

L' Art. 20 n. 3 della legge sulle istituzioni di beneficenza, il quale dichiara soggetti a trasformazione gli ospizii dei catecumeni in quanto abbiano conservata la originaria loro destinazione, non è applicabile ad un istituto (Pia casa dei Catecumeni di Roma) il quale allo scopo originario di promuovere e favorire la conversione degli infedeli, abbia congiunto anche l' altro di provvedere alla educazione ed istruzione dei neofiti d'ambo i sessi (Consiglio di Stato 5 Aprile 1895— Pia casa dei Catecumeni e dei neofiti di Roma c. Ministro Interno — Man. degli Amm. *l. c.* pag. 238).

Legati non eretti in enti non concentrabili — Per ordinare il concentramento dei legati di beneficenza occorre prima l' erezione di essi in ente morale, e soltanto per eccezione si può ammettere che, pel concentramento, non occorra tale erezione quando una pia fondazione esiste già in fatto, ed è stata sempre ritenuta come ente morale, e come tale ha acquistato ed esercitato diritti, assunto obbligazioni, e dalle competenti Autorità fu sempre considerato come ente morale, soggetto alle legge sulle Opere Pie. (Consiglio di Stato 8 gennaio 1895—Ric. di Maggio—Man. degli Amm. *l.c.* p.259).

—

CRONACA RELIGIOSA
(30 Novembre 1895)

Pellegrinaggi al Vaticano — Una eletta e numerosa schiera di pellegrini napoletani, circa quattrocento, si recarono a Roma il 6 u. s. per la ricorrenza del terzo centenario dalla morte del glorioso S. Filippo Neri. Dopo aver venerata la tomba del Santo, furono al Vaticano per assistere alla messa di Sua Santità, e presentargli i loro omaggi. Erano guidati dal Cardinale Arciv. di Napoli, e vi si unirono l' E.mo Arciv. di Capua, i Vescovi di Caserta e di Foggia, i rappresentanti del Capitolo Metropolitano e del Collegio dei Parroci, dei Filippini, dell' Associazione giovanile di S. Alfonso, della Società Cattolica Operaia, delle Ancelle del Sacro Cuore, dell' Obolo di Pietro, di altri circoli, buon numero di gentiluomini dell' alta aristocrazia napoletana, nonchè Sacerdoti, laici, e popolani dell' uno e dell' altro sesso. Il Papa, terminata la messa, e dopo aver impartita in forma solenne la benedizione apostolica, ammise al bacio della mano tutt'i pellegrini, trattenendosi con ciascuno paternamente e con affettuose parole. Furono umiliati a S. S. in tale occasione molti doni e cospicue offerte, fra le quali una rilevante somma dell' Associazione giovanile di S. Alfonso, come protesta di devozione alla S. Sede per le feste del 20 Settembre, ed il Volume VI del *Ius Pontificium* del sig. De Martinis d. M.: offerte che furono assai gradite dal Pontefice.

Il 22 u. s. furono ricevuti da S. S. i pellegrini Modenesi, ai quali si erano uniti altri delle Diocesi di Venezia, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Bologna. Erano in numero di 300, preseduti dal Rmo Monari, il quale lesse un devoto indirizzo al S. Padre che rispose con assai benevole parole.

Il 24 detto furono pure ricevuti i pellegrini austro-ungarici in numero di 200. Il Principe Clary (che li guidava con Mons. Conte De Lippe) lesse un bell'indirizzo in latino, al quale rispose il Papa con voce robusta nella stessa lingua. Erano presenti il sig. De Wittek, la principessa Lobkcowotz, e buon numero di magnati dell'alta aristocrazia, che facean parte del pellegrinaggio, col P. Pietro da Vienna, minore osservante, il quale presentò al S. Padre un abito finamente e riccamente ricamato in oro, lavorato dall' Arciduchessa Maria Teresa e dalle sue figlie, destinato alla Sacra Immagine della Madonna di Loreto.

Domenica 3 sp. fu ricevuto il pellegrinaggio Ruteno. Erano cento, alcuni nel loro pittoresco costume, preseduti e presentati da Mons. Silvestro Sembratowicz, Arcivescovo Greco-ruteno di Leopoli, il

quale rivolse al Papa un devoto discorso in latino, e la Santità Sua nel medesimo idioma rispose con erudite ed affettuose parole. Facevano parte del pellegrinaggio il Vescovo di Presmilia, il Vesc. tit. di Teodosiopoli, alcuni Canonici della Cattedrale, i professori del Seminario ed altri distinti personaggi. Erano presenti i Vescovi di Viviers, di Amiens, di Achonry, di Lemerik, di Cloyne, ed altri. Il S. Padre, accompagnato dalla sua Nobile Corte, e da molti Cardinali e Prelati, gradiva le offerte dell'Obolo di S. Pietro, ed un Volume di più di mille fogli, riccamente rilegato e ricoverto di firme.

Nomine Pontificie — Il Santo Padre con biglietti della Segreteria di Stato ha nominato:

Mons. Cassetta Vice gerente di Roma, in sostituzione del compianto Monsignor Lenti;

Mons. Costantini Arc. tit. di Patrasso, Elemosiniere segreto;

Mons. Casali, Patriarca di Costantinopoli;

Mons. Génnari Vescovo di Conversano, Assessore del S. Uffizio.

Cardinale defunto— Nel giorno 1° sp., per improvviso colpo apoplettico, spirò nel bacio del Signore l'Emo Cardinale Benedetto Sans y Fores, Arcivescovo di Siviglia. Era nato a Gandia, Archidiocesi di Valenza, il 21 Marzo 1828. Fu preconizzato Vescovo di Oviedo nel 22 Giugno 1868, e passò poi alla sede di Valladolid nel 18 Novembre 1881, e poi fu nominato Arcivescovo di Siviglia nel 30 Dicembre 1889. Creato Cardinale col titolo di S. Eusebio dal regnante Pontefice nel Concistoro del 16 Gennaio 1893, faceva parte delle Sacre Congregazioni dei Vescovi e Regolari, dei Sacri Riti, dell'Indice, delle Indulgenze e Sacre Reliquie.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre anche in quest'anno ha elargito al Circolo di S. Pietro un generoso sussudio per contribuire all'incremento delle diverse opere a cui si dedica detto Circolo a bene della Chiesa.

— Il 21 u. s. furono ricevuti da S. S., cogli onori dovuti all'alto loro grado, il Granduca Costantinovitch di Russia, la consorte Elisabetta, e la Duchessa Vera vedova del Duca di Wurtemberg, colle figlie Elsa ed Olga.

— Il R.mo Mons. Di Bisogno, dei Marchesi di Casaluce, presentò al Papa la nuova Vita della Ven. Maria Cristina di Savoia, scritta da Mons. Sardi. Il S. Padre encomiò il Postulatore, che con molta solerzia si adopera per la Causa di Beatificazione, la quale potrà avere maggiore incremento pei nuovi miracoli accennati nel libro di Mons. Sardi.

— Il 31 u. s., compiendosi il centenario dell'unione della Chiesa rutena alla latina, ebbe luogo nella Basilica Vaticana un solenne Pontificale greco-ruteno, celebrato da Mons. Sembratowicz, Metropolita di Leopoli, coll'assistenza di due suoi Vescovi suffraganei. Erano presenti i pellegrini ruteni, parecchi canonici e prelati dello stesso rito, numeroso clero e molto popolo.

— Il giorno d'Ognissanti nella Chiesa di Maria Ausiliatrice a Torino si celebrò una commoventissima funzione. Era il commiato di 87 Sacerdoti Salesiani e 20 Suore, che doveano partire per le missioni del Messico, del Perù, del Chilì, della Terra del Fuoco, dell'Argentina, del Brasile, dell'Equatore, della Bolivia e di Venezuela. Dovea guidarli il Vicario Apostolico di Mendez e Gualaquina, il quale tenne un discorso affettuosissimo. Mons. Arcivescovo di Torino chiuse la funzione con acconce parole di addio, e colla Pastorale Benedizione.

— Il 28 u. s. è morto a Frascati, dopo dolorosa malattia, Mons. Giulio Lenti, Patriarca di Costantinopoli e Vicegerente di S. S. Era nato a Roma il 18 Dic. 1824; tenne per 11 anni la Sede di Nepi e Sutri, e fu chiamato all'alto ufficio che ora aveva nel 1876 dalla s. m. di Pio IX. La salma fu trasportata a Roma ed i funerali furono splendidissimi.

— E morto repentinamente, per disastro ferroviario nel Brasile, Mons. Luigi Lasagna, Vesc. tit. di Tripoli, Sup. delle Missioni di D. Bosco, zelantissimo ed infaticabile apostolo dell'Uruguay e del Brasile. Un gravissimo lutto colla sua immatura morte ha colpito la Chiesa, l'Italia, e la benemerita famiglia Salesiana.

— E morto anche l'esimio Mons. Foschi Arcivescovo di Perugia, recando lutto immenso a quella sua terra natale e grave dolore al S. Padre.

—

— In Oten nella Svizzera nel decorso mese si tenne il primo Congresso generale dei Cattolici del Cantone di Soletta. Erano 1500 persone, presieduti dal Sig. Rheinhardt, professore di Storia nell'Univ. di Friburgo.

— Il 2 u. s. fu celebrato pure un Congresso Eucaristico a Washington. Erano presenti il Card. Gibbons, che presedeva l'adunanza, Mons. Satolli, gli Arcivescovi di Boston, New-Iork, Concinnati, New-Orleans e Chicago; ed i Vescovi di Cleveland, Covington, Detroit, Rashville, Mobile, Wheelins, Columbus, Harrisburg, Pittsburg, Reichmond ed altri ancora, con buon numero di Prelati, Sacerdoti e rispettabili laici. Si tennero discorsi eruditissimi sulla SS.ª Eucaristia, sull'adorazione perpetua, sulla Chiesa Orientale, sul Culto dell'Altare e sulla società dei Sacri Tabernacoli.

— L'E.mo Card. Kopp nel 25 u. s. consacrò a Berlino una nuova Chiesa Cattolica, dedicata a S. Martin. Assistevano molti Sacerdoti e numeroso popolo.

— Sessanta famiglie copte di Alessandria hanno deciso di entrare nella Chiesa cattolica e di costruire un tempio.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Di una nuova parrocchia da erigere senza venia del parroco e prima della costituzione della dote.

Squillacen. Erectionis paroeciae — 14 Dic. 1895 — *Per summaria precum* — Parlammo già di questa causa nel Vol. V, Par. II, pag. 100. Trattavasi di erigere in parrocchia la chiesa di un paesello detto Mongiana, in Dioc. di Squillace, che conta circa 1200 persone. Questo paesello fu formato ad occasione dell' esservisi stabilita da circa un secolo, per opera del Governo, una fabbrica ferraria per la milizia. Il Governo Borbonico vi manteneva un cappellano per la cura dei soldati, al quale il Vescovo affidava altresì la cura di quel popolo. Avendo il Governo attuale abolito il cappellano, il Vescovo soleva mandarvi un sacerdote per la custodia della chiesa e per l'amministrazione de'sacramenti. Ma era generale desiderio del popolo e del municipio che quella chiesa fosse eretta in parrocchia. Ostava nondimeno la mancanza della congrua; e benchè il Vescovo avesse riferito alla S. Sede che non mancavano ivi offerte spontanee dei fedeli e che il Governo prometteva un equo assegno quando fosse già eretta la parrocchia, pur la S. C. alla istanza rispose *Relatum*.

Di nuovo il Vescovo, il municipio ed il popolo supplicarono per la erezione della parrocchia, assicurando che appresso la congrua sarebbesi formata. La S. C., proposto il dubbio: *An sit locus canonicae erectionis paroeciae in casu*, il dì 19 maggio 1888 rispose: *Affirmative, audito Capitulo, et de consensu parochi, constituta stabili congrua infra triennium.*

Or il Vescovo fu impedito di eseguire questo decreto da talune difficoltà che sommise al giudizio della S. Congregazione.

E quanto alla clausola *de consensu parochi*, espose come quel paesello, fin da che nacque, non era appartenuto a nessuna parrocchia; non gli sembrava opportuno perciò domandare il consenso a nessuno dei parroci vicini, tanto maggiormente che il parroco più vicino, quello di Fabrizia, si appartiene ad altra Diocesi. Perciò la nuova parrocchia non sarebbe formata dallo smembramento di altre; essendo già in piedi la chiesa non parrocchiale, ma autonoma, col fonte battesimale, colla conservazione del Santissimo, coi libri parrocchiali e coll' amministrazione dei Sacramenti, e dipendente direttamente dal Vescovo.

Intorno all' altra clausola *constituta stabili congrua*, il Vescovo disse non essere possibile la costituzione della congrua prima della erezione della parrocchia; ma il Fondo governativo per il culto, con nota del 16 marzo 1866, aver promesso che un favorevole provvedimento sarebbesi preso quando il sacerdote che ha cura di quella chiesa avesse conseguito il titolo di vero parroco.

Le quali cose, disaminate accuratamente, la S. C. il dì 19 dicembre 1895 rescrisse:

Quoad consensum parochi, attentis noviter deductis, decedendum a decisis; quoad reliqua, ad mentem.—Mens est ut scribatur Episcopo, ipsum posse devenire ad erectionem paroeciae ante constitutionem congruae, quae tamen erit constituenda inter triennium, facto verbo cum SS.mo.

II.

Circa la riduzione delle messe di un Santuario.

Fodiana Circa Sanctuarium vulgo del-

l' Incoronata—14 Dic. 1895—*Per summaria precum*—Il Vescovo di Foggia si rivolse al S. Padre supplicando come appresso:

" Il Vescovo di Foggia umilmente espone alla S. V. come nella sua Diocesi, a sette miglia distante dalla città, in luogo solitario e boscoso, esiste l'antico e venerando Santuario sotto il titolo di Maria SS.ma dell'Incoronata, già Abadia Concistoriale. Ivi, ogni anno, nel tempo della festività, che dura dall' ultimo Sabato di Aprile alla prima Domenica di Giugno, accorrono moltissimi pellegrini, i quali offrono più migliaia di messe con la elemosina per la maggior parte di una lira e per poche centinaia, tra le quali le cantate, si offre una elemosina maggiore.

" Di dette messe uno scarso numero si può celebrare nel Santuario durante la festività, ed in preferenza quelle con elemosina maggiore di una lira, le rimanenti poi, che nella media dell'ultimo decennio si calcolano a circa dodici mila, per Indulto Pontificio si celebrano nel corso dell'anno in diocesi e fuori, giacchè nella chiesa del Santuario, durante l' anno, a mala pena se ne può celebrare una nei giorni festivi, essendo dispendioso l' accesso e mal sicura la dimora del cappellano per infezioni malariche di alquanti mesi dell'anno.

" Se non che per effetto del progetto della Commissione esecutrice del Concordato del Regno delle due Sicilie, fra le altre cose fu proposto ed approvato da quel Sovrano fin dal dì 11 Gennaio 1820 che il Vescovo potesse munirsi di facoltà dalla Santa Sede di ridurre la elemosina delle dette messe residuali al di sotto della lira (allora due carlini) e di far servire il di più alle spese di culto e di manutenzione del santuario stesso ed a sovvenzione di tre pii stabilimenti della città di Foggia, cioè dell'Ospedale Civico di S. Giovanni di Dio e di due Conservatori di povere donzelle sotto il titolo di S. Maria Maddalena, a beneficio dei quali il Santuario in parola fu conceduto dal prelodato Re delle due Sicilie, d'accordo con la Santa Sede.

" Di fatti, in seguito ad apostoliche facoltà concesse alla prudenza ed arbitrio dei Vescovi *pro tempore*, tanto si è constantemente praticato sino allo scorso anno, cioè si è ridotta la elemosina di un terzo circa delle messe residuali a centesimi 63, che sono propriamente quelle fatte colebrare fuori diocesi, ed il supero si è impiegato come sopra è detto.

" Ora il Vescovo Oratore trova ad osservare in Sacra Visita due importanti circostanze: l'una che le messe in parola non possono più celebrarsi con la elemosina di una lira o meno, essendo mutate le condizioni dei tempi per l' incarimento della vita e per le tasse che si pagano. L'altra è l'assoluta mancanza d'un ricovero delle molte migliaia di pellegrini che convengono da lontani paesi e sono costretti a pernottarvi a cielo scoperto; tanto che nelle giornate piovose s' è obbligati a ricoverarli nella chiesa del Santuario anche di notte con grande irriverenza al SS.mo Sacramento e con facile pericolo di profanazione della casa di Dio.

" E però l'esponente implora dalla Santità Vostra la facoltà di ridurre da quest'anno in poi, invece dell' elemosina, il numero delle messe che restano a celebrarsi, a più o meno di due terzi, secondo il maggiore o minore numero di esse, portandosi l'elemosina a lira 1,25 ognuna, ch'è quella che ordinariamente si offre in Diocesi, in cui verrebbero o tutte o in gran parte celebrate, attesa la penuria di messe che vi si deplora; ed il rimanente della totale residuale elemosina raccolta adibirlo, come per l'innanzi, al mantenimento del Santuario e per sovvenzione dei tre mentovati luoghi pii. Di questa residuale somma disponibile si preleverebbe infine, temporaneamente, un quinto all'anno, sino a raggiungere la spesa occorrente per la costruzione d'un gran padiglione da servire come ricovero dei pellegrini.

" Che della grazia ecc. "

La S. C., prese in considerazione le cose esposte, il dì 14 dicembre 1895 rescrisse:

Pro facultate reducendi missas, iuxta petita, ad quinquennium, ad effectum de quo in precibus, dummodo

non fiat ultra veram necessitatem, servata in reliquis forma rescripti diei 3 iulii 1883, facto verbo cum SS.mo.

Si raccolga:

a) Per le messe manuali non celebrate, di cui si è già ricevuta la limosina, non si dà luogo a *riduzione*, ma a *condonazione* od a *composizione*. Così Bened. XIV *De Syn. Dioec.* lib. 13 c. ult. n. 29: " Cum res est de missis manualibus, pro quibus nempe celebrandis receptae sunt eleemosynae, si earum celebratio neglecta sit, locum obtinere non potest *reductio*, sed *condonatione* aut *compositione* opus est. „ E lo stesso dice al n. 15: " Et quidem huiusmodi quoque condonationes ab aliquibus dicuntur reductiones missarum; sed minus recte et omnino improprie: cum hae praeteritum tempus solummodo respiciant; verae autem et proprie dictae reductiones futuro tempori provideant. „

" *b)* Spetta al Vescovo tassare lo stipendio delle messe secondo le circostanze di tempo e di luogo, cosicchè i sacerdoti possano ricusarsi dall'accettare stipendii minori (Bened. XIV *De Syn.* lib. 13, cap. 25, n. 28). La quale tassa potrà valere sì per le messe perpetue e sì per le manuali (S. C. C. *in Florentina* 2 aug. 1823; *in Senogallien.* 28 apr. 1827; *in Anconitana* 26 apr. 1828).

c) Circa il numero eccedente delle messe che si commettono ai Santuarii, ecco come insegna Benedetto XIV l. c.: " Cum aliquando relatum sit eousque excrevisse piorum offerentium liberalitatem ut nulla omnino ratione celebrari possent sacrificia pro quibus eleemosynas offerebant; quae tamen si recusarentur exinde, ut minimum, consecuturas hominum offensiones et animarum discordias; fidelium vero pietati ac religioni multum detractum iri; his nihilominus parvipensis, illud semper inculcatum fuit ut omni studio ac sollicitudine assumptorum onerum implementum cureretur; adaugerentur cappellanorum numerus, et si id fieri non posset, monerentur saltem pii offerentes, tot missas celebratum iri, quot reipsa celebrari posse contigeret; eos vero, pro quibus celebrari nequivissent missae quas sibi eleemosynam offerentes deposcebant, futuros participes fructus missarum quae in ecclesia pro benefactoribus in genere offeruntur; vel saltem id actum iri ut missae per eos optatae in alia ecclesia, iuxta eorum intentionem celebrarentur, idque publico patentique loco appensa tabella, omnibus nunciaretur. „

(1) Questo sapientissimo decreto dirime la quistione, anche da noi trattata, se i sacerdoti possano celebrare le messe proprie delle chiese estranee in cui celebrano, anchè di Beati; e la dirime secondo il senso inteso da noi (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, pag. 254).

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Ciascun sacerdote dovrà conformarsi al rito del calendario, proprio della chiesa in cui celebra, tuttochè estranea, e benchè vi si celebri la festa di qualche Beato (1).

Urbis et Orbis — 9 Iul. et 9 Decem. 1895 — Quod Benedictus XIV diserte docet (*Op. de Beat. et Can. Lib. IV. part. II. C. II. n. 5*), Missas nempe in honorem Beatorum, vel etiam Sanctorum nonnullis Ordinibus Regularibus ex indulto concessas, ab aliis Presbyteris sive Saecularibus, sive Regularibus, celebrari non posse; Sacrorum Rituum Congregatio iampridem declaraverat, ac postea quampluribus particularibus seu generalibus Decretis retinuit confirmavitque.

Cum nihilominus, eodem Benedicto XIV fatente, incongruum videretur, ut exteri Sacerdotes ad Regularium Ecclesias, die pro festo statuta, confluentes, aliam celebrarent Missam ab illa, iisdem Regularibus concessa; hinc factum est, ut Summi Pontifices, in ipso Beatificationis Brevi, Indultum pro Regularibus datum, ad omnes et singulos Sacerdotes in praefatis Ecclesiis celebrantes extenderent.

Id autem progressu temporis consultius ac prope necessarium iudicatum est, cum novae pluresque Missæ, iisdem Regularibus, seu etiam per-

multis particularibus Ecclesiis, quum Sanctorum, tum Beatorum indultae sint; ne videlicet, latae super celebratione Missarum leges aut confusionem aut facilem transgressionem paterentur; nisi et forte earumdem observantia fere impossibilis fieret.

Quae quidem omnia cum pluries, ac praesertim, in una *Romana, Dubiorum*, in conventu habito die 23 Augusti 1890, perpensa fuissent; Sacra Rituum Congregatio, dilata resolutione, decrevit ut ad omnem difficultatem penitus amputandam, certae normae hac in re universis Sacerdotibus in singulis casibus constituerentur. Idcirco in Ordinariis Comitiis ad Vaticanum subsignata die, habitis, hanc generalem regulam ab omnibus servandam constituit:

Omnes et singuli Sacerdotes, tam Saeculares quam Regulares, ad Ecclesiam confluentes, vel ad Oratorium publicum, Missam quum Sanctorum tum Beatorum, etsi Regularium proprias, omnino celebrent Officio eiusdem Ecclesiae vel Oratorii conformes, sive illae in Romano, sive in Regularium Missali contineantur; exclusis tamen peculiaribus ritibus Ordinum propriis.

Si vero in dicta Ecclesia, vel Oratorio, Officium ritu duplici inferioris agatur, unicuique ex Celebrantibus liberum sit Missam de requie peragere, vel votivam, vel etiam de occurrenti feria; iis tamen exceptis diebus, in quibus praefatas Missas Rubricae Missalis Romani, vel S. R. C. Decreta prohibent. Die 9 Julii 1895.

Super quibus omnibus facta postmodum Sanctissimo Domino nostro Leoni Papae XIII per me subscriptum Secretarium relatione, Sanctitas Sua sententiam eiusdem Sacrae Congregationis ratam habuit et confirmavit; Rescripta seu Decreta, tum particularia tum etiam generalia, in contrarium facientia, suprema auctoritate sua penitus abrogando. Die 9 mensis Decembris eodem anno.

Caj. Card. Aloisi-Masella *Praef.*

Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

II.

Si vieta di recitare le litanie del S. Cuor di Gesù e le altre non approvate negli oratorii pubblici, anche fuori le funzioni strettamente liturgiche.

Dubium — 28 Nov. 1895. — A Sacra Rituum Congregatione expetitum fuit, utrum Litaniae Ss. Cordis Iesu, quae per Decretum *Pinerolien.*, quod circumfertur, quamvis a Sancta Sede approbatae non fuerint, permissae dicuntur, saltem extra functiones stricte liturgicas, recitari aut cantari possint in Ecclesiis vel Oratoriis publicis?

Eadem vero Sacra Rituum Congregatio ad relationem infrascripti Secretarii, re mature perpensa, respondendum censuit: " *Negative, etc. cuilibet Decreto contrario derogatum esse per subsequens Generale Decretum datum die 6 Martii 1894, quo prohibentur Litaniae quaecumque nisi exstent in Breviario aut in recentioribus editionibus Ritualis Romani ab Apostolica Sede approbatis.* „ Atque ita servari mandavit. Die 28 Novembris 1895.

Caj. Card. Aloisi-Mesella, *Praef.*

Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

III.

Circa la concorrenza dell' officio votivo con una festa primaria dello stesso rito.

Lingonen. — 23 Aug. 1895 — R. D. Alph. Mart. Larue, Episcopus Lingonensis, humiliter petiit, ut S. R. C. sequentia dubia enodare dignaretur, nimirum:

Utrum officia votiva concurrentia cum aliquo festo primario eiusdem ritus: et, vice versa, an festum primarium concurrens cum officiis votivis, dimidient vesperas?....

Et S. C., exquisito voto alterius ex Apostol. Caeremoniarum Magistris, reque mature perpensa, respondendum censuit: *Totum de festo primario cum commemoratione officii votivi.*

Ita rescripsit die 23 Aug. 1895.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*

Aloisius-Tripepi *Secret.*

IV.

Circa l' esposizione privata del Santis-

simo ; la Comunione da farsi prima e dopo la Messa ; le reliquie de' Beati nelle Processioni.

Graviora monita — (1) I. In quadam Ephemeride gallica legitur, Sacerdotem posse pro sua privata devotione sacrum Tabernaculum aperire, pro Sacramenti adoratione, preces ad libitum fundere, ac deinde illud claudere. Idque dicitur legitime inferri a quibusdam S. R. Cong.nis Decretis. Nomine et auctoritate Sacri Tribunalis Rituum, omnes lectores nostros certiores facimus, quod Ephemeris gallica vulgavit, *simpliciter* falsum, et illationem esse prorsus *illegitimam*. Expositio privata differt a solemni quod illa fit cum pyxide, ista cum Ostensorio ; sed utraque instituta est ad bonum publicum, nullo pacto privatae personae.

II. In alia legitur, Communionem fidelibus non posse impertiri sine gravissima causa, neque immediate ante, neque immediate post Missam ; et adducitur ad rem recentius quoddam S. R. Congregationis Decretum. Eodem nomine eademque auctoritate declaramus et *simpliciter* falsum quod asseritur, et apocryphum, si extet Decretum, quod in genere nominatur, sed non affertur. Ad rem valeat sequens declaratio nobis data d. 28 Novembris 1895 :

Nullum extat decretum S. R. Congregationis quod prohibeat Communionem fidelium ante vel post missam ; et tum Director Ephemeridum liturgicarum, *tum Director* Analecl. Ecclesiastic. *curent, ut huiusmodi resolutio lectoribus innotescat.*

Philippus di Fava *Substitutus S.R.C.*

Communio fidelium immediate post Missam permittitur ex Ritualis Rubrica, uti Sacerdotes norunt ; *ex rationabili* quidem *causa*, ait Rituale, sed haec, temporum nostrorum conditione perpensa, facile adest, semperque generaliter adesse censenda est, quando communio petitur. Posse etiam immediate ante Missam communionem distribui indubium est, eadem ut supra extante causa, eodemque, ut diximus, modo intellecta, quamvis Rituale de hoc sileat. Ita fert communis et laudabilis praxis Urbis : hic est Ecclesiae sensus : hoc omnino tenendum, atque ita se gerendum.

III. Nomine tandem et auctoritate eiusdem S.R. Cong.nis, omnium in memoriam redigimus, Reliquias quascumque et Corpora Beatorum non posse in publicis supplicationibus deferri, uti deferri possunt Reliquiae et Corpora Sanctorum.

Haec prohibitio sua gravitate pollet, legemque infringere, toties per Decreta seu particularia, seu generalia et a Summis Pontificibus confirmata, nemini licet.

(1) Questi *moniti* sono stati pubblicati, a nome e per autorità della S. C. de' Riti, dai periodici Romani *Ephemerides Liturgicae* Ann. IX pag. 709, ed *Analecta Ecclesiastica* Ann. III, pag. 491.

(2) Dal period. rom. *Analecta Ecclesiastica* An. III, p. 483.

Sacra Congregaz. Suprema del S. Officio.

Circa l' aborto medicinale (2).

Beatissime Pater,

Stephanus Maria Alphonsus Sonnois, archiepiscopus Cameracensis, ad pedes Sanctitatis Tuae devotissime provolutus, quae sequuntur humiliter exponit.

Titius medicus cum ad praegnantem graviter decumbentem vocabatur, passim animadvertebat lethali morbi causam aliam non subesse praeter ipsam praegnationem, hoc est, foetus in utero praesentiam. Una igitur, ut matrem a certa atque imminenti morte salvaret, praesto ipsi erat via, procurandi scilicet abortum seu foetus ejectionem. Viam hanc consueto ipse inibat, adhibitis tamen mediis et operationibus, per se atque immediate non quidem ad id tendentibus ut in materno sinu foetum occiderent, sed solummodo ut vivus, si fieri posset, ad lucem ederetur ; quamvis proxime moriturus, utpote qui immaturus omnino adhuc esset.

Jamvero lectis quae die 19 augusti 1889 Sancta Sedes ad Cameracensem Archiepiscopum rescripsit : " tuto do- " ceri non posse licitam esse quam- " cumque operationem directe occisi-

" vam foetus, etiamsi hoc necessarium " foret ad matrem salvandam, „ dubius haeret Titius circa liceitatem operationum chirurgicarum quibus non raro ipse abortum hucusque procurabat, ut praegnantes graviter aegrotantes salvaret.

Quare, ut conscientiae suae consulat, supplex Titius petit utrum enuntiatas operationes in repetitis dictis circumstantiis instaurare tuto possit.

Feria IV die 21 Julii 1895.

In Congr. gener. S. R. et Univ. Inquisitionis, proposita suprascripta instantia, Em. ac Rever. Domini Cardinales in rebus fidei et morum Inquisitores generales, praehabito Rev. D. Consultorum voto, respondendum decreverunt: Negative, iuxta alia Decreta, diei scilicet 28 Maii 1884 et 19 Augusti 1888.

Sequenti vero feria V die 25 Julii, in audientia R. G. P. Adsessori impertita, SSmus D. N. relatam Sibi Em. Patrum resolutionem adprobavit.

J. Mancini Can. Magnoni,
S. R. et Univ. Inquisitionis Not.

—

Sacra Congregazione de Propaganda Fide.

I.

Circa il senso di un decreto del Concilio plen. di Baltimora, riguardante l'obbligo di mandare i figli alle scuole cattoliche.

Il decreto col num. 196 del Concilio plenario di Baltimora nelle Americhe è del seguente tenore:

" Itaque parentes catholicos non so-
" lum paterno amore hortamur, sed iis
" etiam omni qua valemus auctoritate
" praecipimus, ut dilectissimae proli
" suae, a Deo sibi datae, Christo in
" baptismate renatae, et coelo desti-
" natae, educationem vere christianam
" et catholicam procurent eamque to-
" tam ac toto infantiae et pueritiae
" tempore a periculis educationis mere
" saecularis defendant et in tuto col-
" locent; atque ideo eam in scholas
" parochiales vel alias vere catholicas
" mittant, nisi forte Ordinarius in ca-
" su particulari aliud permitti posse
" judicet. „

Su questo decreto un Vescovo amemericano ha chiesto alla S. C. la soluzione dei seguenti quesiti:

" I. Utrum sensum decreti n. 196 Concilii plenarii Baltimorensis III, et praecipue verba: " omni qua valemus auctoritate praecipimus, „ bene intellexerim?

" II. Utrum Ordinarius habeat facultatem, cum debita prudentia parentes, mala voluntate ductos, liberos ad scholas publicas mittentes, sacramentorum receptione indignos censere, donec resipuerint?

" III. Utrum decretum synodale supra memoratum et in futuro sustineri valeat? „

Ed il Prefetto della medesima S. C. ha risposto come segue:

" Ill.me ac R.me Domine,

" Maxima quidem laude dignus est zelus Amplitudinis Tuae pro religiosa instructione puerorum istius dioeceseos. Id enim consonum est dispositionibus vestri Concilii plenarii Baltimorensis III, et etiam intentioni Sanctitatis Suae, prout constat ex recentissima ejusdem Encyclica Epistola ad Episcopos Statuum Foederatorum Americae Septentrionalis; attamen quoad *modum* obligandi catholicos genitores, ut filios mittant ad scholas parochiales, id relinquitur prudenti judicio Ordinariorum, qui attentis specialibus adjunctis temporum, locorum et personarum, in quibus versantur, id pro sua sapientia decernunt quod magis expediens et efficax existimant pro attingendo exoptato fine.

" Interim Deum precor ut Te diu sospitet,

" Amplitudinis Tuae
" Addictissimus servus,
" M. Card. Ledochowski, *Praef.* „

II.

Se il sacerdote cattolico può assistere come ministro civile al matrimonio degli eretici.

R. P. D. Francisco Janssen, Archiepiscopo Neo-Aureliae.

Ill.me ac R.me Domine,

" Hac occasione respondens alteri tuae Epistolae, mihi datae die 27 De-

cembris proxime elapsi, in qua petis utrum liceat sacerdoti catholico tanquam ministrum civilem se habere in celebratione matrimoniorum Protestantium, Amplitudini Tuae significo id licitum esse ; hoc enim casu, sacerdos est tanquam testis auctorizabilis.

" Interim vero Deum precor ut Te diutissimae sospitet,

" Amplitudinis Tuae

" Addictissimus servus,

" M. Card. Ledochowski, *Praef.* "

—

Sacra Congregazione dell' Indice.

I.

Condanna di alcuni libri.

Decretum — Fer. VI, die 6 Decembris 1895 — *Il Papa Re al Tribunale del Cristo e dei Santi.* — Pubblicato dal P. Girolamo da Montefalco dell'Ordine dei predicatori(ementito nomine)— Roma — Tipografia Elzeviriana — 20 Settembre 1895, — Tamquam praedamnatum ex Regulis Indicis.

Giovanni Bovio. — *Il Millennio* — Tre atti con prefazione—10° Migliaio, 1895 — Napoli — Edizione del Periodico *Fortunio*, 24 Egiziaca a Pizzofalcone.

La Cité Moderne — Métaphysique de la Sociologie — par Jean Izoulet, ancien élève de l' école normale Supérieure, Docteur dés lettres, Professeur agrégé de philosophie au Lycée Condorcet—Paris—Ancienne librarie Germer Bailliére et C.ie — Félix Alcan, Editeur 108 Boulevard Saint-Germain— 1894.

Raposo Americo — *Nevrose Mystica* — Aprecôes sobra a origen do culto prestado ao Coracào de Jesus. — Domingos de Magalhâes Editor, 54 Rna do Ouvidor, Livraria moderna, Rio de Janeiro 1895. — Decr. 14 Iunii 1895.— *Tamquam praedamnatum.*

J. Jesupret fils, Auctor operis — *Catholicisme et Spiritisme* — Paris à la librairie des Sciences Psychologiques, rue Chabanais 1,1891 — Prohib. Decr. 7 Aprilis 1892 — *laudabiliter se subiecit et opus reprobavit.*

Auctor Operum — *Documenta quaedam Sacrae Scripturae cum doctrina Sanctae Hildegardis de rationalitate* (V. Migne 888. D. et Pitra 249. III. 511. A. B. C. D.) *et de antiquo dierum* — Composita cura et studio Sac. Augustini Damoiseau — Genova, Tipografia Sordo-muti, 1894.

L' Apocalisse ed il Mistero Eucaristico, coll' aggiunta di diversi scritti spirituali—Genova, Tipografia R. Istituto Sordo-muti, 1894.

Piccolo Vangelo—Deus charitas est — ossia raccolta di diversi scritti spirituali intorno alla vita dell' amore— Genova, Tipografia del R. Istituto Sordo-muti, 1894 — Prohib. Decr. 14 Junii 1895 — *laudabiliter se subiecit et opera reprobavit.*

II.

Se chi ha licenza di leggere i libri proibiti dalla S. Sede possa leggere anche i libri proibiti dall' Ordinario (1).

Fer. VI Die 6 Decembris 1895.

Proposito dubio : Utrum qui habent generalem facultatem legendi libros in Indice librorum prohibitorum contentos, legere licite possint etiam libros ab Ordinario proscriptos, sine speciali eiusdem Ordinarii licentia ? — E.mi Patres responderi mandarunt: *Negative.*

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Quando lo scapolare della SS. Trinità siasi reso attrito e consunto, si può sostituirlo con un nuovo, senz' altra benedizione.

Beatissime Pater,

Fr. Stephanus a S. Corde Mariae,

(1) Ad occasione del divieto fatto dal Vescovo di Piacenza di leggere il periodico *Girolamo Savonarola*, ivi uscito a luce, fu mosso questo dubbio alla S. Sede. Con ciò vien definita autorevolmente la quistione che ancora disputavasi. Noi che avevamo scritto non ha guari in senso diverso, volentieri ci sottomettiamo al giudizio della S. Congregazione.

Ordinis SS.mae Trinitatis Congregationis Hispanicae Commissarius Apostolicus, ad pedes S. V. humiliter provolutus exponit adscriptos sodalitati SS.mae Trinitatis parvum habitum seu Scapulare ex lana alba confectum cruce rubra et caerulea decoratum ab aliquo Ordinis Superiore benedictum sumere et super se gestare; verum quum scapulare huiusmodi attritum vel consumptum fuerit et aliud assumatur de novo benedici debet, prouti expresse edicitur in Summario Indulgentiarum concessarum sodalibus SS.mae Trinitatis sub poena amissionis indulgentiarum.

Id tamen causa est, ut plures Christifideles praedictae sodalitati adscripti saepe saepius priventur Indulgentiis eidem concessis. Nam non semper praesto sunt cuique fideli indigenti novo Scapulari superiores Ordinis SS.mæ Trinitatis aut alii Sacerdotes etiam saeculares de eorumdem Superiorum licentia, qui illud benedicere queant. Quare, ut bono spirituali adscriptorum provideatur Orator supplex adit S. V. quatenus huic legi iterum benedicendi novum Scapulare post primum a Sodalibus assumptum, benigne derogare dignetur, ita ut in posterum quicumque eorum primum Scapulare susceperit benedictum, si hoc ita attritum vel consumptum fuerit, ut primam formam amiserit, aliud ipsis assumere detur etiam non benedictum absque amissione Indulgentiarum; et ita etiam uniformitas habebitur quoad hoc Scapulare, cum omnia aliarum diversarum Confraternitatum Scapularia non benedicantur nisi prima vice tantum, idest quando primitus imponuntur, facta cuilibet adscriptorum potestate aliud postea assumendi absque nova benedictione.

Et Deus etc.

S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus, a SS. D. N. Leone PP. XIII sibi specialiter tributis, attentis expositis, et praesertim, ut etiam quoad Scapulare Sanctissimae Trinitatis inducatur uniformitas pro aliis, et in primis pro Carmelitico, existens, quae nonnisi prima vice benedicuntur, idest quando primitus Christifidelibus imponuntur, benigne annuit pro gratia iuxta preces. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 24 Augusti 1895.

Fr. Ignatius Card. Persico *Praef.*

† A. Archiep. Nicopolit., *Secret.*

II.

Indulg. di 200 giorni ad una preghiera a Maria SS.

Beatissime Pater,

Candidus Candidori Magister catholicus in hac Alma Urbe, ad Sacri Pedis osculum provulutus, petit ut Sanctitas Vestra dignetur concedere Indulgentiam partialem quibuslibet recitaturis sequentem orationem a seipso exaratam ad usum juvenum studiosorum.

PREGHIERA

A Maria Santissima.

O gran Regina del cielo e della terra, Vergine purissima, deh! guarda dal tuo trono con occhio pietoso, la mia giovanile età.

Quante massime lusinghiere si spargono insidiosamente per sostituirle alla S. Fede che mi fu infusa nell'anima dal S. Battesimo per illuminarmi l'intelletto e render giusto e santo il mio volere. Quanti esempi, quante arti, quanti spettacoli, colle più seducenti forme, tentano di distruggere i preziosi germi della virtù nel tenero mio cuore.

Ah! tu che fosti dal Dio della Misericordia prescelta a dare al mondo il Liberatore dell'uman genere caduto vittima delle insidiose promesse del ribelle ed astuto Lucifero, proteggimi dai maliziosi artifici ch'esso tende ognora contro la rigenerata progenie di Adamo.

Ah sì! tu che mi accogliesti sul Golgota per tuo figlio, non permetterai ch'io soggiaccia alle suggestioni delle ree passioni, e che cada nei lacci degl'insidiosi nemici dell'eterna mia salute, che, satelliti di Satana, superbi degli allori che vanno cogliendo, acquistano baldanza e forza a nuove, più ardimentose e funeste imprese.

No, o soave, o potente Madre mia

Maria, no, non sia mai vero ch' io con i peccati rinnovi la passione al tuo Divin Figlio, al mio amatissimo Redentore, ed a Te trafigga, con più acute spade, l'amabilissimo tuo Cuore.

Ogni mia azione, o Madre mia, mercè il tuo patrocinio, abbia sempre mai per fine ultimo la gloria di Dio e la salvezza dell' anima mia. Così sia.

Tre *Ave*.

S. Congr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS.mo D.no N.ro Leone PP. XIII sibi specialiter tributis, omnibus utriusque sexus adolescentibus qui, litteris sive scientiis operam navantes, corde saltem contrito ac devote suprarelatam orationem recitaverint, Indulgentiam defunctis quoque applicabilem biscentum dierum, semel in die lucrandam benigne concessit.

Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Cong.nis die 9 Maii 1895.

Fr. Ignatius Card. Persico *Praef.*

A. Archiep. Nicopolit., *Secret.*

—

SS. D. N. LEONIS PP. XIII

LITTERAE APOSTOLICAE

DE PATRIARCHATU ALEXANDRINO COPTORUM

—

LEO EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Christi Domini, Redemptoris humani generis, auctoris conservatorisque Ecclesiae, assidue Nos et caritatem divinam intueri et salutare provehere opus pro muneris Nostri sanctitate contendimus. Gratiamque ei debemus plurimam atque ex animo profitemur, quod Nobis in eas incumbentibus curas quae ad nomen catholicum sive inferendum reducendumve in populos sive stabiliendum in illis augendumque attinerent, suis ipse auspiciis praesentique ope tam benignus adfuerit. Cui etiam acceptum singulari modo referimus, quasdam biennio proximo oblatas esse temporum maturitates, quibus instituta catholici nominis incrementa licuerit Nobis studio impensiore atque opera persequi Providentiae autem rationes quas in eam rem adhibere visum est, datis praesertim qua universe qua singillatim epistolis apostolicis, haud vacuae sane fructu, divina fovente gratia, cesserunt: atque adeo Nos eumdem insistentes cursum, laetiorem quotidie votorum eventum fidenti cogitatione prospicimus. — Nunc inter ceteras nationem atque ecclesiam Coptorum complectimur peramanter, destinatumque habemus peculiaria quaedam in eius bonum et ornamentum ex apostolica potestate decernere.

Copticam gentem paucis ante mensibus allocuti sumus epistola propria, et vetera ecclesiae Alexandrinae monumenta commemorando excitavimus; idque duplici consilio, ut nimirum ex benevolentia atque hortatione Nostra quum catholici confirmarentur in coniunctione et fide erga Apostolicam Sedem, tum vero dissidentes ad eamdem coniunctionem invitarentur quaerendam et renovandam. Utrâque ex parte fuit Nobis quod caperemus conceptae spei solatium Catholici in primis, ut aequum erat, maximum Nobis obsequium ac pietatem in morem filiorum testati sunt, iidem praeterea grati quod episcopum e gente sua Vicarii apostolici munere, secundum vota dedissemus, Venerabilem Fratrem Cyrillum, titulo Caesareae Paneadis. Quin etiam suae voluntatis apertius declarandae causâ, propositum susceperunt ut publicam ad Nos mitterent legationem: quo nihil certe poterat neque ipsis honestius esse neque Nobis iucundius. — Septembri igitur mense coram fuit legatio Coptorum, ex variis nationis ordinibus, ipso Venerabili Fratre praeeunte, delecta. Ab ea perlibentes cognovimus praeclare affirmatum quo studio, qua reverentia, qua obtemperatione erga hanc beatissimi Petri Cathedram, nomine etiam suorum civium, affecti essent: permovitque intimos paternae caritatis sen-

sus, qua ipsi fiducia suis item rebus ac dissidentium fratrum exposcerent a Nobis et expectarent ampliora praesidia. Atque illud praecipuum fore significaverunt, magnisque et humillimis precibus flagitarunt, si decreto auctoritatis Nostrae Hierarchia catholica et Patriarchalis dignitas apud Aegyptios instaurata resurgeret. — Aequam afferri et non inopportunam postulationem plus una persuasit causa. Constat enim rei catholicae progressus non exiguos quotidie per Aegyptum haberi ; clericos et sacerdotes nativos, quod plurimum interest, numero augeri ; scholas iuventutis similiaque rectae institutionis subsidia multiplicari ; vigere acrius in animis religionis amorem et cultum, atque fructus consentaneos largius provenire. In quo alacrem cleri operam valde quidem iuvant et sustinent nonnullae Religiosorum Familiae: ac sua debetur laus Franciscalibus, qui iam diu per ea loca elaborant, suaque debetur Alumnis Societatis Iesu et Missionalibus Lugdunensibus, quos Nosmetipsi auxilio submittendos curavimus. — Iamvero si Hierarchia in eis vel partim renovetur certique praeficiantur pastores, ex maiore ipsa atque expeditiore vigilandi providendique facultate, multiplex profecto utilitas in clerum ac populum dimanabit. Patriarchalis porro dignitas optime valitura est, tum amplitudine sua ad decus ecclesiae Coptae catholicae in opinione relevandum, tum ingenita vi ad vincula fidei et fraternitatis in omni natione obstringenda. — Nos autem re tota mediate perpensa eademque deliberata cum Consilio seu *Commissione* Cardinalium S. R. E., quam ad reconciliationem dissidentium cum Ecclesia fovendam iussimus Nobis adesse, ei ipsi Coptorum postulationi obsecundare censuimus.

Itaque ad maiorem divini Nominis gloriam, ad fidei sanctae et communionis catholicae incrementum, Nos ex certa scientia motuque proprio ac de plenitudine apostolicae potestatis, Patriarchatum Alexandrinum catholicum restituimus et pro Coptis constituimus; eique ac singulis qui ipsum obtenturi sint, honores omnes, privilegia, praerogativas, nomina omnemque potestatem tribuimus, eâdem ratione qua generatim ea nunc a Patriarchis orientalibus rite exercetur : qua super re peculiaria praescripta ab Apostolica auctoritate tempore et loco impertientur. Sedi autem patriarchali sedes episcopales duas, in praesens, decernimus suffraganeas; alteram in urbe Hermopoli maiore, vulgo *Minieh*, alteram Thebis seu Diospoli magna, ad urbem *Ldksor:* ita ut Patriarchatus tribus interea dioecesibus constet, videlicet patriarchali Alexandrina, Hermopolitana, Tehbana : integro tamen Nobis et successoribus Nostris pleno ac privativo iure sedes alias vel archiepiscopales vel episcopales excitandi, easque pro necessitate vel utilitate Ecclesiae immutandi.

Alexandrinum Coptorum Patriarchatum ita constitutum, eatenus patere qua patet proregnum seu *Kedivatus*, Aegypti proprie dictae ac provinciae *praedicationis sancti Marci*, statuimus atque sancimus. — Limites autem singularum dioecesium quas supra diximus, hoc modo definire placet. Patriarchalis Alexandrina Aegyptum inferiorem et urbem Cairum complectitur. Ad aquilonem habet mare Internum seu Mediterraneum ; ad orientem, canalem Suesii, ad austrum, latitudinis borealis gradum trigesimum ; ad occasum, Tripolitanam Othomanici imperii provinciam.—Dioecesis Hermopolitana in Aegyptum mediam profertur. Ad septentrionem finitima est dioecesi patriarchali ; ad orientem attingit sinum Heropolicum ; ad meridiem, continetur circulo fere medio inter gradus vigesimum septimum et vigesimum octavum latitudinis borealis, ubi sclicet locus iacet *Sacci-t-mussè* ad Nilum flumen, qui pariter locus in ditioni esto eiusdem dioecesis; ad occidentem habet desertum Libycum.—Dioecesis Thebana, in Aegyptum superiorem porrecta, circumscribitur ad aquilonem Hermopolitanâ; ad orientem, sinu Arabico; ad austrum, vige-

simo secundo gradu latitudinis borealis; ad occasum, deserto Libyco.

Designationis primae tum Patriarchae tum suffraganeorum Episcoporum Apostolicae huic Sedi ius reservamus. Interim, quoadusque ea designatio fiat, mandamus ut catholicorum coptici ritus, quotquot tota Aepypto versantur, penes eumdem Venerabilem Fratrem Cyrillum, nomine et auctoritate apostolica, administratio permaneat.

Ita posse Nos de Patriarchatu Alexandrino pro Coptis restituendo providere, vehementer laetamur in Domino; eoque magis quia eius recordatio ecclesiae tam grata accidit quam quae gratissima. Nam propterea quod eam Marcus, beatissimi Petri discipulus et interpres, auspicato constituit sancteque gubernavit, arctior quaedam et praeclarior necessitudo exorta est, quam alias commemoravimus, ipsam inter et Romanam ecclesiam; cuius potissimum coniunctionis beneficio extitit illa pernobilis, floruitque diu et splendore virtutum et doctrinae excellentia. Quare Nobis est optatissimum ut dissentientes Copti Hierarchiam catholicam ex veritate coram Deo considerent; eam nimirum, quae ob communionem cum Cathedra Principis Apostolorum et successoribus eius, sola potest ecclesiam a Marco conditam legitime referre, solaque heres est memoriæ omnis quæcumque Patriarchatui Alexandrino a priscis illis maioribus est fideliter tradita. Ex eo fiat, id quod rectus ipsorum animus et divinae gratiae benignitas sperare admodum iubent, ut dimissis tandem compositisque dissidiis quae consecutae intulere aetates, ad unitatem redire velint Romanae ecclesiae, quae permagno eos desiderio caritatis expectat.

Has litteras Nostras et quaecumque in ipsis habentur nullo unquam tempore de subreptionis aut obreptionis vitio sive intentionis Nostrae aliove quovis defectu notari vel impugnari posse, et semper validas ac firmas fore, suosque effectus in omnibus obtinere atque ab omnibus cuiusvis præeminentiæ inviolabiliter observari debere decernimus. Non obstantibus Apostolicis atque in synodalibus, provincialibus, universalibus Conciliis editis generalibus vel specialibus sanctionibus, ceterisque contrariis quibuscumque, peculiari etiam mentione dignis: quibus omnibus, quatenus opus sit, amplissime derogamus: irritumque et inane decernimus si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Volumus autem ut harum litterarum exemplis etiam impressis, manu tamen Notarii subscriptis et per constitutum in ecclesiastica dignitate virum sigillo munitis, eadem habeatur fides quæ Nostræ voluntatis significationi his praesentibus ostensis haberetur.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo nonagesimo quinto, sexto Calendas Decembres, Pontificatus Nostri anno decimo octavo.

A. Card. Bianchi *Pro-Datarius.*

C. Card. De Ruggiero.

Visa De Curia I. De Aquila e Vicecomitibus. Loco Plumbi

Reg. in Secret. Brevium

I. Cugnoni.

—

SS. D. N. LEONIS PP. XIII

ALLOCUTIO

HABITA IN CONSISTORIO

DIE XXIX NOVEMBRIS AN. MDCCCLXXXXV

—

VENERABILES FRATRES

Europa omnis, suspensis expectatione ac sollicitudine animis, ad propiorem Orientis plagam contuetur, intestinis offensionibus et luctuosis fessam casibus. Acerbum revera dolendumque spectaculum, infecta sanguine oppida, civitates: ferro flammisque ingentes pervastati tractus--Dum viri principes, quæ eorum summa laus est, collatis invicem consiliis, modum cladibus et securam incolumitatem innoxiis laborant exposcere, Nos quidem nequaquam omittimus, quantum est in Nobis, pro eadem caussa nobilissima

iustissimaque contendere. Videlicet ante hos ipsos novissimos casus, niti pro gente Armenia animo libentissimo studuimus, imploratoque excelsi Principis auctoritate, concordiam, mansuetudinem, aequitatem suasimus. Quae quidem consilia Nostra haud sane visa displicere. Coepta persequi, propositum est: nihil enim tam cupimus, quam ut in maximi imperii finibus sua cuique incolumitas, suaque iura omnia salva, ut oportet, et sancta sint. Interea Armenorum afflictis fortunis tempestivum solatium a Nobis ne deesset, opem ferre egenis maturavimus, quos maxime calamitas perculisset.

Nostra autem erga Armenos studia, testimonium et fructus amplissimae caritatis sunt, qua prosequimur gentes ex Oriente universas: quibuscum, ut probe nostis, adiumenta salutis sempiternae, quaecumque in potestate sunt Ecclesiae catholicae, communicare quidem et volumus et conamur. Idcirco, qui Nobiscum de fide discrepant, revocare ad concordiam; qui conveniunt, devincere Nobiscum coniunctius, itemque iuvare omni ope atque ornare ingressi sumus.

Hac voluntate consilioque litteras Apostolicas nuperrime dedimus, ex quibus facile perspiciatur, quae mens Nobis erga Coptos, qui animus. Nimirum cum eorum pietatem et rei catholicae per Aegyptum explorata incrementa haberemus, instaurandam Hierarchiam coptico ritu, dignitatemque pro Coptis patriarchalem Sedi Alexandrinae, quam Marcus evangelista nobilitavit auctor idemque pontifex, restituendam curavimus.

Amplissimum ordinem vestrum, venerabiles fratres, suppleturis, adlegere visum est ex Italia atque Imperio Austriaco, ex Gallia Hispaniaque viros egregios, quos Cardinalatus honore hodierna die augeremus. In dignitate episcopali sunt omnes: iidemque gravitate et integritate morum, doctrinae laude, rerum usu, muneribus sapienter gestis, de re christiana, de Sede Apostolica optime meriti. Hi autem sunt Adolfvs Lvdovicvs Albertvs Perravd, Episcopus Augustodunensis, quem S. R. E. Cardinalem creavimus anno millesimo octingesimo nonagesimotertio, die decimosexto Ianuarii, in Consistorio:

Silvester Sembratowicz, Archiepiscopus Leopoliensis Ruthenorum:

Franciscvs Satolli, Archiepiscopus Tit. Naupactensis, Legatus Apostolicus ad foederatas Americae Septentrionalis civitates:

Ioannes Haller, Archiepiscopus Salisburgensis:

Antonivs Maria Cascajares y Azara, Archiepiscopus Vallisoletanus:

Hieronymvs Maria Gotti, Archiepiscopus Tit. Petrensis, Internuntii Apostolici munere in Brasilia functus:

Ioannes Petrvs Boyer, Archiepiscopus Bituricensis:

Achilles Manara, Episcopos Anconitanus et Humanus:

Salvator Casanas y Pagès, Episcopus Urgellensis.

Quid Vobis videtur?

Itaque auctoritate omnipotentis Dei, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Nostra publicamus S. R. E. Presbyterum Cardinalem

Adolfvm Lvdovicvm Albertvm Perravd.

Insuper creamus et publicamus S. R. E. Presbyteros Cardinales

Silvestrvm Sembratowicz
Franciscvm Satolli
Ioannem Haller
Antonivm Mariam Cascajares y Azara
Hieronymvm Mariam Gotti
Ioannem Petrvm Boyer
Achillem Manara
Salvatorem Casanas y Pagès

Cum dispensationibus, derogationibus et clausolis necessariis et opportunis. In Nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen.

—

CONSULTAZIONI.

XIII.

Di ciò che può fare il Vicario generale senza espresso mandato del Vescovo.

Teodosio ha ricevuta dal Vescovo la nomina di Vicario generale con facoltà di compiere tutto ciò ch'egli, il Vescovo, può fare. Essendo incerto sulla estensione di tal facoltà, chiede:

1.° Che cosa può fare il Vicario generale senza espresso mandato del Vescovo?

2.° Come deve intendersi, nel caso, la facoltà ottenuta da Teodosio?

Al primo — Che cosa possa fare il Vicario generale di per sè, in forza del suo officio, senza espressa licenza del Vescovo, non è sì facile a definire, non essendo in tutto concordi i DD. Il Garcia P. V, c. 8, n 46 et 63 stabilisce il principio che quelle cose, le quali sono di giurisdizione necessaria, e però devono compiersi, per giustizia, il Vicario generale può farle da sè; quelle cose che sono di giurisdizione volontaria, e che contegono qualche grazia, il Vicario generale non può farle, senza una espressa delegazione del Vescovo. Ma il Leurenio *De Episcopor. Vicariis*, Cap. III, Par. I qu. 107, giustamente esserva, questo principio non essere del tutto esatto. Imperocchè vi ha cose di mera giustizia, come la istituzione dei presentati che, secondo la opinione di alcuni, non può fare il Vicario generale; e vi ha cose di favore e di grazia, che può fare benissimo senza speciale mandato, come il dispensare dalle pubblicazioni matrimoniali, il concedere la facoltà di confessare ecc.

Regola migliore sembra quella del Sanchez *De Matr.* L. III, d. 59, qu. 2, n. 1 seqq., il quale insegna che, usando il Vicario della giurisdizione e del tribunale del Vescovo, regolarmente ciò che dal diritto comune va concesso al Vescovo, è conceduto pure al Vicario, tranne se venga specialmente eccettuato dal diritto medesimo; ovvero si tratti di cose ardue e di gran pregiudizio, di che verisimilmente il Vescovo vorrebbe essere informato prima che vengano spedite. Il Ferraris v. *Vicarius gen.* art. II, n. 3 et 4, approva questa regola e la conferma con varii testi di diritto. Ma siffatta regola non essendo ben determinata, per la pratica, fa mestieri dar conto dei singoli casi almeno più ovvii, nei quali il Vicario generale può da sè operare, senza speciale delegazione, e di quelli pei quali questa delegazione si richiede. E ciò tanto più che, come fu altrove dimostrato, quando il Vicario generale, senza speciale mandato del Vescovo, compie qualche atto, al quale quel mandato si richiede, non solo l'atto è nullo, ma non può neanco sanarsi del Vescovo medesimo.

Noi daremo di ciò, a vantaggio dei nostri lettori, una chiara e piccola sintesi, desumendola dalle larghe trattazioni che ne fannno i DD., soprattutto il Leurenio, uno de' più classici scrittori di tal materia, nell'accuratissima sua opera *De Episcoporum Vicariis*, citando il numero di ciascuna quistione.

a) Ed in quanto alla potestà di esercitare i *pontificali* e le altre *funzioni ecclesiastiche*, il Vicario può di per sè:

predicare la divina parola (q. 108);

ascoltare le confessioni ed amministrare gli altri sacramenti che competono ai parroci (q. 108).

— Non può però, quand'anche vescovo, senza speciale mandato,

esercitare i pontificali per qualsivoglia funzione o amministrazione di sacramenti (q. 112);

dar facoltà a Vescovi estranei di far ciò (q. 115);

dar facoltà ai Vescovi espulsi dalle loro diocesi, e che dimorano nella sua, di esercitar giurisdizione sui loro sudditi (q. 116);

far funzioni capitolari che spettano alle dignità; potendo solo provvedere che tutto si compia esattamente (q. 117).

b) Circa la potestà di *dispensare*, il Vicario generale può di per sè dispensare:

nei casi che occorrono di frequente, con tolleranza del Vescovo, come nei digiuni, nelle feste ecc. (q. 120);

nelle denuncie matrimoniali, giusta il Tridentino (q. 120);

negl' interstizii per le ordinazioni, quando il Vescovo sia assente (q. 122).

— Non può dispensare, senza speciale mandato:

nei voti, nei giuramenti, negl' impementi canonici e nelle leggi in cui può il Vescovo dispensare (q. 119);

nelle facoltà del capo *Liceat* del Tridentino Sess. 4 c. 6 (q. 119);

nei casi la cui dispensa va delegata al Vescovo dalla S. Sede (1).

c) In ordine alla potestà di *assolvere* e *condonare*, il Vicario generale può di per sè:

assolvere dalla scomunica, dalla sospensione e dall'inderdetto ch'egli stesso abbia inflitto (q. 123, 124, 125);

assolvere dalla scomunica, dalla sospensione e dall'interdetto, che il Vescovo non abbia a sè riserbati (q. 124, 125, 126);

assolvere da censura ingiusta inflitta da un Vescovo suffraganeo contro chi si rivolga al Vicario del Metropolitano per appello, non per querela (2) (q. 129);

assolvere i diocesani da tutti i casi non riservati al Vescovo od al Papa (q. 132);

approvare i confessori (q. 134);

dar facoltà a qualche suddito di eleggersi da sè il confessore (q. 135).

— Non può senza speciale mandato:

assolvere dalla scomunica, dalla sospensione e dall' interdetto che il Vescovo abbia riservati a sè (q. 123, 124, 125, 126);

assolvere dai casi riservati al Papa od al Vescovo (q. 130);

riconciliare pubblicamente un penitente (q. 136);

concedere le indulgenze che può dare il Vescovo (q. 139).

d) In rispetto a *corregere*, a *punire*, a *far grazie*, il Vicario generale può di per sè:

infliggere censure (scomuniche, sospensioni, interdetti) purchè non diuturne (q. 147, 148);

imporre pene leggiere, p. e. multe pecuniarie (q. 140);

punire gli officiali laici della sua Curia (q. 141);

sospendere i concubinari dall' amministrazione de' beneficii (q. 149).

— Non può, senza speciale mandato:

correggere, punire per delitti gravi, nè inquirere sù questi (q. 140);

deporre, o rimuovere dai beneficii, dagli ufficii, dalle amminstrazioni, dall' ordine (q. 140);

punire gli eccessi dei privilegiati, ed in ispecie dei Regolari esenti che si trovano fuori del chiostro (q. 142);

imporre penitenze pubbliche, e riconciliare i pubblici penitenti (q. 146);

far grazia o rimettere peue non inflitte da sè (q. 151), e neanco mutare o diminuire le dette pene (q. 153).

e) In quanto alle *ultime volontà*, il Vicario generale può di per sè:

constringere gli esecutori, e i fedecommessi, anche laici, ad eseguire le pie volontà dei defunti (q. 155);

prorogare il tempo ai detti esecutori (q. 156);

esigere il rendiconto dai medesimi esecutori, tuttochè esenti (q. 157);

circa la mutazione delle pie volontà dei defunti, può quello che può il Vescovo (q. 158).

— Non può senza speciale mandato:

mandare ad esecuzione le pie volontà dei defunti (q. 154);

(1) Si noti che quando la dispensa della S. Sede è delegata al Vescovo e trattasi di puro ministero, il Vicario non può eseguirla neanche con speciale mandato del Vescovo q. 121 (v. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, pag. 168).

(2) Regolarmente il Metropolitano ed il suo Vicario non devono accogliere siffatte querele, essendo essi giudici solo in cause di appello secondo il c. *Pastoralis de off. Ordinar. et per tuas ibi*, (q. 129).

adire una lucrosa eredità, lasciata alla Chiesa (q. 159).

f) Circa i *matrimonii*, può di per sè il Vicario generale:

conoscere le cause matrimoniali, secondo la sentenza più probabile (q. 160);

dispensare dalle denunzie (q. 161);

assistere da sè ai matrimonii (q. 162);

concedere ad altro sacerdote di assistere ai matrimonii (q. 163);

assistere ai matrimonii e permettere ad altro sacerdote di assistervi, quand'anche sia sospesa la giurisdizione del Vescovo per qualche scomunica, giacchè ciò non è atto di giurisdizione (q. 164);

eseguire le dispense matrimoniali commesse all' Ordinario (S. O. 20 febr. 1888; *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II, pag. 36).

— Non può senza speciale mandato:

dispensare negl' impedimenti matrimoniali quando può dispensare il Vescovo (q. 165).

g) Intorno alla *santa visita*, al *sinodo*, al *concorso*, ed alle *dimissorie*, il Vicario generale può di per sè:

visitare le confraternite laicali, gli ospedali, i collegii e gli altri luoghi pii, dei quali parla il Trid. sess. 22 cap. 8, purchè non esenti (q 167);

intimare il concorso, celebrarlo cogli esaminatori, ed eleggere il più degno fra gli approvati (q. 169).

— Non può senza speciale mandato:

visitare la Diocesi (q. 166);

visitare i monasteri e gli altri luoghi esenti e le Chiese *Nullius* quando può visitarli il Vescovo (q. 167);

convocare il sinodo diocesano, o immutarne le costituzioni (q. 168);

dar le dimissorie per le ordinazioni quando il Vescovo non dimori in luoghi remoti (q. 170).

h) In quanto a concedere *permessi*, il Vicario generale può di per sè:

permettere con giusta causa l'ingresso nella clausura delle monache, consentendolo il Trid. Sess. 25 cap. 5 (q. 181);

dar licenza a chi deve professare in religione di far due mesi prima della professione la rinunzia de' suoi beni (q. 183);

dar facoltà di estrarre un reo dalla Chiesa (q. 183);

permettere ai beneficiati di allontanarsi dalla chiesa per causa di studii, quando il Vescovo è assente (q. 184);

dar licenza ai Religiosi di amministrare i Sacramenti della estrema unzione e della Eucaristia a persone di aliena parrocchia (q. 185).

— Non può, senza speciale mandato:

prestare il consenso per la fondazione di nuove case religiose (q. 172);

permettere l'alienazione dei beni della Chiesa, neanco nella misura consentita ai Vescovi (q. 173);

confermare gli statuti di capitoli e di chiese; ovvero supplire il consenso del Vescovo quando questo consenso richiedesi dagli statuti medesimi (1) (q. 174);

prestare il suo consenso in quelle cose, nelle quali al Vescovo per consuetudine o per qualche diritto speciale competa d'intervenire o di consentire (2) (q. 176);

permettere ai chierici di litigare in altro tribunale ecclesiastico, diverso dal proprio (il permesso ai chierici di litigare in un tribunale laico neanco il Vescovo può darlo di autorità ordinaria) (q. 178).

i) Intorno alla *cognizione delle varie cause* il Vicario generale può di per sè:

conoscere le cause civili (q. 188);

conoscere le cause devolute al Vescovo per ordinario diritto di appello (q. 190).

— Non può, senza speciale mandato:

conoscere le cause criminali (q. 186);

conoscere sulla validità di una dispensa data dal Vescovo (q. 191);

conoscere se le dispense Apostoliche

(1) Quando il Vescovo è assente, i DD. vogliono che il Vicario generale, anche senza speciale mandato, possa supplire il consenso del Vescovo, laddove questo si richiede dagli statuti.

(2) Anche qui i DD. dicono che quando il Vescovo è assente, il Vicario può prestare il consenso.

siano state surrettizie ed orrettizie; il che compete al Vescovo in forza del Trid. Sess. 22, c. 8 (q. 193);

conoscere una causa delegata al proprio Vescovo (q. 194).

l) Intorno ad altre *facoltà* più sopra non commemorate, il Vicario generale può di per sè:

convertire in distribuzioni la terza parte dei frutti delle prebende; ciò che compete al Vescovo in forza del Trid. Sess. 21 c. 3 ETIAM *tamquam Sedis Apostol. delegato:* quell' *etiam* dimostra che ciò può farlo il Vescovo anche per facoltà ordinaria, e però anche il Vicario (q. 206);

creare notari ed officiali della sua curia (q. 211);

invocare il braccio secolare per aiuto della sua autorità (q. 213);

eseguire le sue sentenze (q. 214);

costringere i parroci a prendere de' cooperatori, giusta il Trid. Sess. 21, c. 4 (q. 217);

assegnare vicarii o coadiutori a' parroci imperiti (q. 218);

stabilire l'economo nei beneficii vacanti (q. 219).

— Non può, senza speciale mandato:

eseguire il sussidio caritativo (q. 205);

esplorare la volontà delle monacande, *an coactae, an seductae sint, an sciant quid agant*, giusta il Trid. Sess. 25, c. 17 *de Regul.* (q. 210).

m) Finalmente, in ordine ai *beneficii*, il Vicario generale può di per sè:

creare nuove parrocchie colla divisione delle antiche, in forza del Trid. Sess. 21 c. 4, che ne dà facoltà al Vescovo ETIAM *tanquam Sanctae Sedis delegato* (q. 222);

trasferire alle chiese matrici i beneficii semplici, anche di giuspatronato, che per inopia non possono restaurarsi, in forza ancora del Tridentino, pure per l' *etiam* (q. 223);

istituire ne' beneficii i presentati dai patroni; il che è atto di giustizia, secondo la opinione più probabile (q. 234);

scegliere uno fra gli eguali, presentati dai patroni; il che ancora è atto di giustizia (q. 236);

confermare gli eletti; il che è atto di mera giurisdizione (q. 238);

conferire la parrocchia a colui che risultò può idoneo nel concorso (q. 242);

conferire i beneficii patrimoniali che sono dovuti a chi vi ha diritto (q. 244);

sequestrare il possesso del beneficio colla custodia de' frutti presso qualche idonea persona (q. 283).

— Non può senza speciale mandato:

erigere qualsivoglia nuovo beneficio, anche semplice, o prestare a ciò il suo consenso (q. 221);

rimuovere alcuno, o privarlo del beneficio, dell' officio o dell' amministrazione (q. 224);

sopprimere qualsivoglia beneficio (q. 225);

unire i beneficii, o rivocarne la unione (q. 226);

dismembrare i beneficii (q. 227);

riservare il diritto di patronato, ovvero autorizzarlo con suo consenso nella costruzione o fondazione o dotazione della chiesa (q. 228);

autorizzare la donazione del giuspatronato (q. 229);

presentare a qualche beneficio, quando la presentazione spetta al Vescovo (q. 231);

conferire qualsivoglia benefizio, quando la collazione spetta al Vescovo (q. 240);

consentire a collazioni fatte da altri (p. e. dal capitolo) che vi abbiano diritto (q. 241);

ricevere le rinunzie dei beneficii (q. 274);

imporre pensioni sul beneficio, quando ciò sia consentito al Vescovo (q. 282).

Ecco i casi più ovvii, nei quali, giusta la comune de' DD., il Vicario generale può di per se procedere senza speciale mandato del Vescovo; e i casi, nei quali questo mandato si richiede necessariamente.

Si noti differenza grandissima fra gli uni e gli altri. Nei casi, in cui il Vicario può fare da sè, opera per facoltà ordinaria; negli altri, in cui si ebbe il mandato speciale, opera per facoltà delegata.

Si avverta però che se queste ultime cose gli si commettono generalmente, a principio, nella nomina stessa di Vicario, in tal caso rivestono la natura di facoltà ordinaria,della quale sono come un accessorio.Solo se nei casi particolari il Vescovo gli dà il mandato speciale, questo assume la natura di facoltà delegata. La quale facoltà delegata non può suddelegarsi senza licenza del delegante, e sulle cose compiute con questa facoltà si ammette appello al tribunale del Vescovo (Leuren. l. c. q. 71 e 261 etc.).

I DD. elevano la quistione se cotal mandato speciale, che fa il Vescovo al suo Vicario, sia di larga, ovvero di stretta interpretazione. E risolvono che sia d'interpretazione larga. Così il Barbosa *De Pot. Ep.* All. 54, n. 63, il Castropalao Tr. 13 d. 2 p. 30 n. 7, il Leurenio l. c. q. 254. E la ragione si è che la interpretazione larga qui non offende i terzi, ma il solo concedente, e però può applicarsi benissimo la Regola : *favores ampliandi.*

Al secondo — Nel nostro caso Teodosio ha ricevuta dal Vescovo la nomina di Vicario generale con facoltà di compiere tutto ciò che il Vescovo può fare. Come deve intendersi questa facoltà ? Include ancora le cose che richiedono mandato speciale ?

Il Layman *in c. ult. de Off. Vic. in 6 n. 13*, il Pirhing *ad tit. de Off. Vic. n. 42 c. licet de off. Vic. in 6*, lo Sbrozio *in c. ult. de off. Vic. in 6 l. 1 q. 65 n. 7. et 9*, il Leurenio *l. c. q. 94* ed altri rispondono negativamente. Imperocchè, come si ha dal c. *qui ad agendum, de procurat.*, in 6, " specialiter non censetur commissa, aut delegata, nisi exprimantur „ Così pure la Glossa in *c. 2 de off. Vic. in 6 n. 3.*

Aggiungono i prefati Autori che se nel detto mandato generale si esprima qualche cosa che richiede il mandato speciale, p. e. *committimus tibi, Vicario generali, facultatem dispensandi et omnia alia quae nos possumus expediendi, etiamsi specialem commissionem requirant*—in tal caso il Vicario può compiere le altre cose ; non tutte però, ma solamente le cose minori ed eguali, non già le maggiori e più gravi delle espresse, come si ha dal testo della *Clem., 2, de procurator.*, in cui sia detto che nel mandato procuratorio non van comprese le cose maggiori, ma le simili o le minori delle espresse.

Affinchè dunque la deputazione del Vicario possa estendersi a tutt'i casi, nei quali richiedesi espressamente il mandato del Vescovo, fa d'uopo, secondo insegnano i DD. (V. Leuren. l. c. q. 100.) che abbia la clausola : *cum libera et plena potestate omnia alia agendi, quae speciale mandatum requirunt.*

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

52.

Se il Vescovo possa commettere al Vicario generale la collazione di un beneficio da vacare.

D. — Trovasi infermo un canonico di cattedrale. Il Vescovo Cirillo , dovendo allontanarsi dalla diocesi , commette a Metodio suo Vicario generale di provvedere il beneficio del canonico infermo nel caso che questi venga a morire. Morto il canonico , Metodio provvede il beneficio.—Si chiede: 1.° Può il Vescovo commettere al Vicario generale la provvista di un beneficio da vacare ?—2.° Che è da dire della collazione fatta da Metodio ?

R. Il Concilio Lateranese proibì severamente che i beneficii si provvedessero prima che fossero vacati. Il Conc. Tridentino (Sess. 24 c. 19) abolì i mandati *de providendo* e le grazie che diconsi di aspettative. Innocenzo IV in c. *Detestanda*, 2, *De Conc. praeb.* in 6, condannò qualsivoglia promessa circa i beneficii da vacare (1). Lo stesso Pontefice in c.

(1) Giova riferire le parole di tal disposto le quali ne contengono la valida ragione: " Licet olim fuerit canonica constitutione decretum quod hi qui promittunt aliquibus de beneficiis ecclesiasticis cum poterunt, vel cum facultas se obtulerit providere, promissiones suas (facultate se offerente) debeant adimplere : quia tamen (sicut experientia docuit) per promissiones huiusmodi quae per importunitatem nimiam (per quam

Deliberatione, 3, De officio Legati in 6. § *Prohibemus* vietò ai legati di commettere ad altri che nelle loro mani si facessero le rinunzie dei beneficii, e che i medesimi conferissero ad altri questi beneficii, dichiarando nulla la concessione, e però anche nulla la conseguente collazione.

Da queste autorità i Canonisti deducono non potere il Vescovo commettere al Vicario generale la facoltà di conferire un beneficio non ancor vacato, ma che prossimamente abbia a vacare. Così lo Sbrozio L. 1 q. 53 n. 1; l'Abbate in c. *Constitutus de conc. praeb.* n. 5; il Layman in c. cum in generali n. 3; il Leurenio *De Episcoporum Vicariis* C. IV, qu. 250 ed altri molti. Ecco come parla quest'ultimo, citando il Rebuff. *in pr. tit. de Vicar. Episc.* n. 15 in cui dice: " Quod Episcopus non possit Vicario committere collationem sive respectu certi beneficii, sive respectu certae personae, v. g. dicendo: *Titio conferas beneficium hac in ecclesia vacaturum, sive per mortem, sive per resignationem:* tum quia talibus commissionibus praebetur occasio modis illicitis aperiendi viam beneficiis vacaturis, estque periculum ne mortis machinatione aut circumventione resignaturi vacatio beneficii procuretur: tum quia talibus commissionibus determinatis inducuntur beneficiorum reservationes, vel expectativae, quae odiosae sunt et Episcopis non concessae. „

Se però il Vescovo non può commettere la collazione di un determinato beneficio da vacare, può, dicono i DD., commettere la collazione de' beneficii di un determinato luogo, purchè non si tratti di un sol beneficio. (Layman in cap. *Cum in generali* n. 3; Pirhing l. c.; Rebuff. l. c. n. 23 et 24; Leuren. l. c. q. 250.)

Può ancora il Vescovo commettere al Vicario di conferire uu determinato beneficio da vacare quando questo sia dovuto a qualcuno, p. e. se gli fu conferita la canonia senza prebenda, imperocchè può ben commettersi ciò ch'è dovere di compiere (Pirhing *l. c.* n. 15; Layman *l. c.* n. 6; Leuren. *l. c.* n. 3).

Similmente può commettergli la facoltà di ricevere la resignazione di un determinato beneficio, ricevuta la quale, può poi delegargli la collazione del beneficio medesimo; giacchè in tal caso non si tratta di beneficio da vacare, ma di beneficio già vacato (v. Cap. *Deliberatione* § *Prohibemus* de off. leg. in 6). Non però gli è consentito di commettere in pari tempo l'accettazione della rinunzia e la collazione del beneficio, trattandosi con ciò di beneficio non vacato, ma da vacare (Layman *l.c.*; Pirhing *l. c.*; Abbas in c. *Constitutus* n. 5; Leuren. *l.c.*).

Insomma il Vescovo può commettere con speciale mandato al Vicario la collazione di tutt' i beneficii della diocesi da vacare o di alcuni solamente, p. e. di un dato luogo, di una data misura o qualità (i soli beneficii semplici, o i curati, o di Collegiate ecc.) purchè però non si tratti di un solo e determinato beneficio non vacato, che non gli è consentito dal diritto.

Nel caso adunque, il Vescovo Cirillo non poteva commettere a Metodio suo vicario di provvedere il beneficio del canonico infermo; e però Metodio l'ha conferito nullamente, la quale nullità non può essere sanata dal Vescovo: deve questi di nuovo conferire il beneficio.

53.

Di un Vicario che ha conferito il beneficio ad un indegno.

D. — Tancredi, vicario generale, con speciale mandato del Vescovo ha conferito un beneficio ad un indegno. Si chiede: 1.° È privato il Vicario della facoltà di conferire di nuovo il detto beneficio? 2.° È privato di tal facoltà il Vescovo?

R. Al 1.° È legge canonica che quando alcuno elegge un indegno, non solo la elezione è nulla, ma per quella volta l'elettore è privato del suo diritto. Così il c. *Cum in* 7, § *Clerici*; il c. *Cum Vintoniensis*, 25; il c. *Scriptura*, 40, *de Election.*, ed il c. *Perpetuo*, 7, eod. tit. in 6. Non è dubbio perciò che il Vicario, nel nostro caso, abbia perduto per quella volta il

non concedenda multoties conceduntur) et per ambitionem improbam utplurimum extorquentur, aperitur via sub tali palliatione verborum ad promittenda damnabiliter contra Lateranense concilium beneficia vacatura, mortis alienae votum ingeritur, et ecclesiis ac praelatis et personis ecclesiasticis gravamina plurima inferuntur: Nos malis huiusmodi et animarum periculis occurrere cupientes, promissiones easdem et alias quascumque sub quovis modo ac forma verborum de cactero faciendas, per quas directe vel indirecte aperiri via valeat ad beneficia vacatura, authoritate apostolica penitus reprobamus et omnino viribus vacuamus, decernentes per eas vel ipsarum aliquam ad providendum alicui nullum deinceps quomodolibet obligari. „

Qui dunque si vieta severamente al Vescovo di far promesse intorno a beneficii non ancor vacati, dichiarandosi nulle codeste promesse e di nessun valore, e disobbligando del tutto colui che contro tal disposto le abbia fatte.

diritto di conferire il beneficio. Il Leurenio, il quale insegna tale dottrina *(De Episc. Vicar.*, C. IV q. 267), reca la similitudine della sentenza proferita dal giudice, il quale non può emanare altra sentenza: "Si Vicarius contulit indigno, egli dice, digno amplius illud non poterit conferre, tamquam jam functus officio suo; sicut judex, qui sententiam protulit, quam revocare non potest. l. *Iudex ff. de judic. c. in literis de off. deleg.* „

Al 2.° Ma che è da dire del Vescovo? è privato anche questi, per tal motivo, del diritto di conferire quel beneficio?— Se il Vescovo scientemente non ha consentito alla elezione dell' indegno, è però non ha colpa, non dee privarsi di tal diritto. Ciò va chiaramente definito dal c. *Si compromissarius*, 37, *De elect. et electi pot.* in 6, : " Si vero *(compromissarius)*, sta ivi detto, eligat, sed indignum... sive etiam ignoranter (cum suo sit functus officio) eligendi potestas... libere revertitur ad eosdem (compromittentes), nisi et ipsi scienter electionem talem ratam habuerint. „—Così pure insegnano generalmente i DD. (Layman in c. *Romana de off. Vic. in 6, n. 9 ;* Leurenius *l. c.* et *For. Benef.* P. II, q. 753).

54.

Se il Vicario capitolare possa costituirsi il Vicario generale.

D.—Il Vicario capitolare che ha la giurisdizione ordinaria della diocesi vacante può costituirsi il vicario generale, come può il Vescovo ?

R. È vero che il Vicario capitolare ha la potestà ordinaria pel buon governo della diocesi vacante ; non ha però la pienezza della potestà episcopale. Perciò appunto si chiama vicario, perchè fa le veci del Vescovo che manca, ed ha poco più della potestà medesima che i canoni assegnano al vicario generale. Si ascolti il Bouix (*De Capitulis* Par. V Sect. III, Cap. III, n. I.) : " Vicarius capitularis non est vicarius capituli sed Episcopi. Vicarius enim capitularis dicendus est vicarius illius cuius vices agit et cuius iurisdictionem exercet: porro exercet jurisdictionem propriam Episcopi; et non jurisdictionem propriam capituli. Nam jurisdictio ordinaria quae est propria Episcopo et qualem exercet Vicarius capitularis minime dici potest propria capitulo. Ergo revera Vicarius capitularis vices agit Episcopi et non capituli. „

Se adunque al Vicario generale i Canoni non consentono la deputazione di un altro vicario ; nol consentono neanco al Vicario capitolare.

In ciò dire, intendiamo parlare di quel vicario generale che ha dai canoni la potestà ordinaria. Come poi il Vicario generale, e chiunque abbia la potestà ordinaria, può delegarla o *ad actum*, o anche *ad habitum*, così, crediamo noi, può pur delegarla il Vicario capitolare. Dicemmo altrove (V. q. Parte pag. 210) se, e quando, il Vicario generale possa delegare ad altri la sua potestà. Ciò che può fare in tal materia il Vicario generale senza speciale facoltà del Vescovo, può ben fare certamente il Vicario capitolare, il quale va posto in non minore condizione del Vicario generale, e propriamente di quel vicario il cui Vescovo si trovi assente in remote regioni.

—

QUESITI

con brevissime risposte.

39 — **D.** Il voto, emesso da un sacerdote, di entrare in Religione, cessa coll' esser egli promosso al Vescovado; ovvero gli è necessaria una speciale dispensa pontificia ?

R. Questa si richiede necessariamente. È vero che anche un religioso può ascendere al vescovado; ma non può consentirvi senza la venia dei superiori monastici, come si ha dal c. *Si religiosus*, 27 *de electione* in 6; e, fatto vescovo, non cessa di essere religioso, come insegna l'Angelico 2. 2. q. 185 a. 2. Il voto poi di entrare in Religione è un ligame che osta all' accettazione del Vescovado, fino a che non sia tolto da chi ne ha la legittima potestà.

40 — **D.** Nel capitolo di A. vi è consuetudine che in coro, dopo l'officiatura, si recitino le litanie lauretane della B. V. non in ginocchio, ma stando in piedi. Che è da dire di questa consuetudine ?

R. La consuetudine di recitare in coro, dopo l'officiatura, le litanie lauretane è al certo lodevole e da mantenersi. È vero che le litanie, come quelle dei Santi, vogliono recitarsi in ginocchio quando non si va in processione ; ma, trattandosi di litanie non strettamente liturgiche, e dette non in funzione liturgica (quando è terminata la officiatura), par che si possa ben consentire che si recitino stando in piedi.

41 — **D.** Nel capitolo di S., vacato per

morte un canonicato nei mesi vescovili, il Vescovo lo provvide in persona di un beneficiato, ed il beneficio posseduto da quest'ultimo, lo conferì ad un semplice prete. Or avvenne che, per aspettare i sei mesi dell'*exequatur*, il primo prese possesso nei mesi pontificii e allora solamente potè prendere possesso anche il secondo. Dovea questo beneficio considerarsi devoluto alla S. Sede ?

R. Crediamo di no. Giacchè si ha dai canoni che il beneficio vaca *ipso iure* " per assecutionem pacificam alterius beneficii incompatibilis „ (Ferraris v. *Beneficium* art. 7. n. 6 citando il c. *De multa*, 28, *de Praeb.*, il c. *Quia nonnulli*, 3, *de Cler. non resid.*, l'*Estrav. Execrabilis*, § *Qui vero, de Praeb.* etc.). Anzi il Tridentino *Sess. 7 cap. 4 de ref.* dichiara decaduto da amendue i beneficii, colui che avendone conseguito un nuovo, voglia pur ritenere l'antico. Basta poi la collazione del beneficio, perchè uno possa averlo conseguito, e perchè possa provvedersi il primo beneficio incompatibile, senza bisogno del possesso.

42 — **D.** In un paese, dove esiste una sola parrocchia, il parroco ha il diritto di servirsi delle campane delle chiese delle confraternite, poste nel suo territorio ? Ha il diritto di funzionare in esse chiese a suo agio senza il permesso de' rispettivi rettori ?

R. I diritti che vanta il parroco sulle chiese delle confraternite, poste nel suo territorio, sono definiti dal celebre decreto *Urbis* et *Orbis* della S. C. de' Riti del dì 10 dic. 1703 (*Mon. Eccl.* Vol. I. pag. 460), dal quale si ricava ch' egli non ha generalmente diritto di servirsi delle campane delle dette chiese e di funzionare in esse a suo talento. Può solo impedire che non si ledano in esse i diritti meramente parrocchiali.

43 — **D.** I Rettori o i Priori delle confraternite sono tenuti di fornire gli arredi sacri e le cose necessarie al S. Sacrificio ai sacerdoti che vogliano celebrare nelle loro chiese ? Vi sono almeno tenuti standovi una immemorabile consuetudine ?

R. Ecco un decreto della S. C. del Conc. del 12 luglio e 28 sett. 1726, riportato da Bened. XIV *Inst. Eccl.* LVI: " An Archipresbyter Ecclesiæ Collegiatæ oppidi Montis Curoni fuerit et sit obligatus subministrare vinum, ceram et hostiam cappellanis aliisque volentibus vel obligatis celebrare missas in eadem Ecclesia ? — S. C. Concilii respondit : Non teneri si sermo sit de missis ex obligatione beneficii, sive cappellaniæ celebrandis. Quoad missas adventitias teneri... quatenus permittat eas in ecclesia celebrari; nec teneri ad has missas adventitias admittendas, nisi solutis utensilibus per celebrantes. „ Il rettore adunque o il priore di una confraternita non è tenuto somministrare i sacri utensilii ai cappellani ed ai beneficiati che vogliono celebrare nella propria chiesa : quanto alle messe avventizie, se permette che vengano ivi celebrate senz' alcun peso, è tenuto a dar gli utensilii : può però ricusarsi di ammetterle senza di aver pagato per gli utensilii predetti.

Dove poi ci sia consuetudine che si forniscano questi utensilii, tal consuetudine può aver forza di legge purchè concorrano tutte le condizioni volute dal diritto.

44. — **D.** I Rettori delle chiese delle confraternite, i quali sono canonici di una collegiata, uniti fra loro con alcuni mansionarii e sacerdoti, possono nelle funebri associazioni dei confratelli procedere *ad modum capituli* e indossare le rispettive insigne capitolari in opposizione al Capitolo medesimo ?

R. Nelle funebri associazioni è in facoltà delle famiglie dei defunti l'invitare quei sacerdoti che loro piaccia (Scarfantoni *Iucubr. can.* tan. 3, l. 4, tit. 14; Pignatelli, T, IV, Cons. 205 n. 36; *Mon. Eccl.* Vol. II, P. I, pag. 163). Quando poi ci sia consuetudine, i canonici ed i beneficiati, anche fuori della propria chiesa, possono recare le proprie insegne (S. R. C. 2 aug. 1875 in *Petrocoricen. Mon. Eccl.* Vol. II, Par. III, pag. 43). Il Capitolo perciò, nel caso, non può impedire la pratica dei canonici e de' mansionarii, purchè ci sia la detta consuetudine per le insegne (1), e non procedano sotto la croce del Capitolo.

45 — **D.** Tizio, canonico della Cattedrale di B., promosso a Penitenziere della stessa cattedrale, per le spese di Bolle e

(1) Crediamo che oggidì le insegne possano recarsi da per tutto nella propria diocesi, dopo il Breve *Illud est* di Leone XIII f. r. del 21 genn. 1894 (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, pag. 5), nel quale sta detto: " Qui vero alicuius Metropolitanae vel Cathedralis aut Collegiatae Ecclesiae, seu Basilicae minoris extra Urbem canonici sunt ad honorem; privilegiis et insignibus tantum utantur in dioecesi, ubi nominati sunt, nullo modo extra illius territorium. „ Se ciò è consentito ai canonici onorarii, molto più dev' esser consentito ai canonici prebendati.

per la tassa di successione, ha pagato assai più di quello che può avere nel primo anno dal reddito del nuovo beneficio. È obbligato a sopportare il peso di molte messe, gravanti sul detto beneficio, in questo primo anno, in cui nulla percepisce?

R. È obbligato. Imperocchè non è vero ch' egli nulla percepisca: percepisce assai bene il reddito gravato di quegli obblighi. Ch' egli abbia fatte le spese per la Bolla e per la tassa di ricchezza mobile, tutto ciò non ha che fare col reddito del beneficio di quel primo anno; ma riguarda la migliore condizione fatta a lui per l'avvenire.

46 — **D.** Tizio predetto già Canonico, per aver preso ultimamente possesso del nuovo beneficio, deve collocarsi nell' ultimo posto in coro; oppure gli vale l'anzianità acquistata fin dal possesso del primo canonicato?

R. A rigor di diritto deve prendere l' ultimo posto. " Canonicus (dice il Ferraris v. *Canonicatus* art. 7, n. 54), qui canonicatum dimisit, et alium in eadem ecclesia impetravit, locum ultimi canonicatus obtenti obtinere debet, nec potest obtinere locum dimissi. „ E comprova questo insegnamento coi decreti della S. C. de' Riti in *Callien.* 21 mar. 1609 ed *in Sutrina Praecedentiae* 11 jun. 1701. Così pure generalmente i Canonisti.

—

DECISIONI DI MASSIMA

EMESSE IN FAVORE DELLE FONDAZIONI PIE DAI POTERI PUBBLICI COMPETENTI (1).

Diritto di rifiuto di denuncia e di consegne di atti.

I. Un' Opera pia che si rifiuti alla denuncia, od alla produzione e consegna degli atti, non è passibile di alcuna responsabilità penale, ove tale rifiuto sia motivato dalla convinzione dell' esenzione dell' Ente da qualsiasi sanzione coattiva della Legge. — **Sentenza del Tribunale Civile di Milano** in data 27 Maggio 1890. —

Ricorso per rifiutata autorizzazione a stare in giudizio.

II. È incontestato il diritto di un' Opera pia, per rifiuto di autorizzazione per parte della Giunta Provinciale Amministrativa a stare in giudizio, di ricorrere a senso dell' Art. 42 della Legge 17 Luglio 1890, al Re od al Governo del Re. Tale è il pronunciato della **IV Sezione del Consiglio di Stato** del 14 Maggio 1891.— Vedi Consultore Giuridico, Fascicolo 25 Giugno o 10 Luglio 1891, pa. 145.

Azione legale per la conservazione al Culto di una Chiesa.

III. Ai Vescovi ed ai Parroci pel leggittimo interesse che vi hanno —per l'ufficio che esercitano — pel ministero che sostengono, vuol riconoscersi per Legge la competenza giuridica di agire per la conservazione al culto di una Chiesa. Tanto stabiliva la **Cassazione di Roma con sentenza** 17 Febbraio 1891. —Vedi Consultore Giuridico, Fascicoli succitati. —

Obbligo dei Comuni e delle Opere pie di sopperire alle Spese ed Oneri di Culto.

IV. Le spese ed oneri di culto incombenti ad una Comune, comunque cassati dal Bilancio, quando in difetto dell' atto di fondazione siano giustificati da una continuata cerresponsione trentennaria, debbono essere conservati, avvegnachè suffragati da un diritto assoluto per parte degli Enti interessati. — **Pareri del Consiglio di Stato** alle date 26 Aprile 1884, 8 Gennaio e 20 Febbraio 1891.—

V. Le spese di Culto incombenti ad un' Opera pia qualsiasi quando emergano da fondazioni, e siano state inscritte in Bilancio per la durata di un trentennio, sono obbligatorie.— **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** 19 Maggio 1892. — Vedi Consultore Giuridico, Fascicolo del Novembre 1893. —

Se e quando i Sacerdoti possono far parte della Congregazione di Carità.

VI. La incapacità legale di essere eletto a membro della Congregazione di Carità pel Sacerdote in cura d' anime, o che fa le veci del Parroco, non si estende a quei Sacerdoti che abbiano semplice incarico di fatto e temporaneo. Ciò è dichiarato e risulta da un **parere del Consiglio di Stato** in data 18 Novembre 1891.

—

(1) Queste decisioni sono state raccolte dalla *Sottoscrizione permanente in difesa delle fondazioni pie* del XIII Congresso Cattolico italiano tenutosi a Torino. Le diamo qui riunite per vantaggio delle Curie Ecclesiastiche, dei rettori delle confraternite e degli amministratori dei luoghi pii.

Il Concentramento non dispensa della erogazione delle rendite agli scopi fissati dal Testatore.

VII. Effettuandosi il Concentramento nella Congregazione di Carità di una Fondazione pia, ciò non dispensa dalla erogazione di somme in favore dei poveri di un Comune, nè pregiudica l'osservanza degli oneri, non esclusa la celebrazione di messe per comodo del popolo. — **Parere del Consiglio di Stato** 12 Febbraio 1892. — Vedi Consultore Giuridico, Fascicolo dell'Aprile 1892. —

VIII. Il Concentramento di un'Opera pia nella Congregazione di Carità non può in diritto attuarsi in tesi generale che nella forma soltanto, fermo stante il fine. — **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** dell'Ottobre 1892. — Vedi Consultore Giuridico, Fascicolo dell'Aprile 1893. —

Azione del Parroco verso i Patroni di un Beneficio per l'adempimento dei Legati di Culto.

IX. Fermo stante nei Patroni l'obbligo di far adempire nella Chiesa designata dal loro Autore gli ufficii di Culto inerenti ad un Beneficio rivendicato, il Parroco di detta Chiesa ha azione legale contro i medesimi, e pieno diritto di raggiungerne coattivamente l'adempimento dai Patroni. — **Sentenza della Cassazione di Roma** 21 Giugno 1893. — Vedi Consultore Giuridico, Fascicolo del Marzo 1893.—

Se le Opere pie dotali siano Opere pie elemosiniere.

X. Le Opere pie dotali, ritenute nei primi periodi della applicazione della nuova Legge quali opere elemosiniere, furono dappoi, applicando più rettamente il dispositivo della stessa, coordinatamente alla natura ed allo spirito di dette opere dotalizie, riconosciute e dichiarate dalla **IV. Sezione del Consiglio di Stato,** non essere tali con **Decisione** del 21 Agosto 1892, nella Causa dell'Opera pia Castellano. *(continua)*

—

CRONACA RELIGIOSA
(31 Dicembre 1895)

Concistoro segreto del 29 nov. 1895 — Il dì 29 novembre 1895 la Santità di N. S. Papa Leone XIII ha tenuto nel palazzo Apostolico Vaticano il Concistoro segreto, nel quale, premessa un'Allocuzione, si è degnata di pubblicare Cardinale di santa Romana Chiesa:

Dell'ordine de' Preti

Monsignor Adolfo Lodovico Alberto Perraud, della Congregazione dell'Oratorio di Parigi, nato in Lione il 7 febbraio 1828, Vescovo di Autun, creato e riservato in petto il 16 gennaio 1893.

Ha poi creato e pubblicato Cardinali di S. R. Chiesa:

Dell'ordine de' Preti

Monsignor Silvestro Sembratowicz, nato in Dosanica, diocesi di Premislia, il 3 ottobre 1836, Arcivescovo di Leopoli di rito greco-ruteno.

Monsignor Francesco Satolli, nato in Marsiano, arcidiocesi di Perugia, il 21 luglio 1839, Arcivescovo titolare di Lepanto, Delegato Apostolico negli Stati Uniti di America.

Monsignor Giovanni Haller, nato in San Martino in Passeria, diocesi di Trento, il 30 aprile 1825, Arcivescovo di Salisburgo.

Monsignor Antonio Maria Cascajares y Azara, nato in Calanda, arcidiocesi di Saragozza, il 2 maggio 1834, Arcivescovo di Valladolid.

Monsignor Girolamo Maria Gotti, dei Carmelitani scalzi, nato in Genova il 29 marzo 1834, Arcivescovo titolare di Petra, Internunzio Apostolico ed Inviato Straordinario nel Brasile.

Monsignor Giovanni Pietro Boyer, nato in Paray le Monial, diocesi di Autun, il 28 luglio 1829, Arcivescovo di Bourges.

Monsignor Salvatore Cassanas y Pagés, nato in Barcellona, il 5 settembre 1834, Vescovo di Urgel.

Monsignor Achille Manara, nato in Bologna il 20 novembre 1829, Vescovo di Ancona ed Umana.

Quindi Sua Santità si è degnata provvedere le seguenti Chiese:

Chiesa titolare Patriarcale di Antiochia, per Mons. Francesco Cassetta, Vicegerente di Roma, promosso dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Nicomedia.

Chiesa titolare Patriarcale di Costantinopoli, per Mons. Giovanni Battista Marchese Casali del Drago, di Roma, dottore in ambe le leggi, Protonotario Apostolico sopranumerario, Canonico della Patriarcale Basilica Vaticana e Diacono della Cappella Pontificia.

Chiesa Metropolitana di Perugia, per Mons. Dario Mattei-Gentili, promosso dalla sede Cattedrale di Città di Castello.

Chiesa Metropolitana di Fermo, per Mons. Roberto Papiri, promosso dalle sedi Cattedrali unite di Macerata e Tolentino.

Chiesa titolare Arcivescovile di Neocesarea, per Mons. Giuseppe Schirò, Ordinante per gl'Italo-Greci in Calabria e pei Greci in Roma, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Gàdara.

Chiese Metropolitane unite di Acerenza e Matera, per Mons. Diomede Falconio, dei Minori riformati, promosso dalla sede Cattedrale di Lacedonia.

Chiesa titolare Arcivescovile di Petra, pel R. P. Pietro Gonzales Duval, dell'Ordine dei Predicatori, Prefetto Apostolico di Mossul.

Chiesa Cattedrale di Senigallia, per Mons. Giulio Boschi, traslato dalla sede di Todi.

Chiesa Cattedrale di Città di Castello, per Monsignor Aristide Golfieri, traslato dalle sedi unite di Fabriano e Matelica.

Chiese Cattedrali unite di Fabriano e Matelica, per Mons. Luciano Gentilucci, traslato dalla sede di Montefiascone.

Chiesa Cattedrale di Tivoli, pel R. D. Pietro Monti, diocesano di Albano, dottore in ambe le leggi, Canonico onorario della patria Collegiata di Genzano, già Segretario delle Delegazioni Apostoliche nel Chilì, Equatore, Bolivia e Perù, in Roma Superiore della Pia Casa di S. Esercizî presso Ponte Rotto e Arciprete-Parroco della insigne Collegiata dei SS. Celso e Giuliano.

Chiesa Cattedrale di Montefiascone, per Mons. Domenico Rinaldi, di Rieti, Cameriere segreto soprannumerario di Sua Santità, dottore in filosofia, sacra teologia ed in ambe le leggi, in patria Arcidiacono della Cattedrale, Esaminatore pro-Sinodale e pro-Vicario generale.

Chiesa Cattedrale di Todi, per Mons. Giuseppe Ridolfi, diocesano di Recanati, Cameriere segreto sopranumerario di Sua Santità, dottore in sacra teologia, Parroco e Arcidiacono coadiutore nella Basilica Lauretana.

Chiese Cattedrali unite di Macerata e Tolentino per Mons. Giovanni Battista Ricci, diocesano di Cesena, Cameriere d'onore di Sua Santità, in Cesena Canonico Teologo della Cattedrale, Professore di teologia morale nel seminario, Esaminatore pro-sinodale, Direttore spirituale delle Suore di Carità.

Chiese Cattedrali unite di Civita Castellana, Orte e Gallese, pel R. P. Giacomo, al secolo Alessandro Ghezzi, diocesano di Tivoli, dei Minori osservanti, Lettore giubilato in filosofia e sacra teologia, Consultore della Sacra Congregazione del Concilio, ex-Custode di Terra Santa.

Chiesa Cattedrale dei Marsi, pel R. D. Marino Russo, arcidiocesano di Trani, in S. Ferdinando di Puglia Arciprete Parroco e Direttore delle congreghe del Santissimo e della B. V. Addolorata, in Trani Preside degli studii nel seminario arcivescovile e pro-Vicario generale.

Chiesa Cattedrale di Telese o Cerreto, pel R. D. Angelo Michele Jannacchino, diocesano di Avellino, laureato in lettere, Parroco di Sturno nella stessa diocesi, Esaminatore del clero, Vicario foraneo, Istitutore e Direttore delle Pie Unioni delle figlie di Maria, del terzo ordine di S Francesco e del SS. Rosario.

Chiesa Cattedrale di Lacedonia, pel R. D. Nicola Zimarino, diocesano di Vasto, dottore in sacra teologia, in Vasto Canonico penitenziere della Cattedrale, pro-Vicario generale, Esaminatore sinodale, e Direttore spirituale delle Clarisse e delle Figlie della Croce.

Chiesa Cattedrale di Modigliana, pel R. D. Sante Mei, di Cagli, dettore in sacra teologia ed in ambe le leggi, in patria pro-Vicario generale, Arcidiacono della Cattedrale, Rettore e professore di teologia morale nel seminario e Preside della Palestra Educativa.

Chiesa Cattedrale di Cuneo, pel R. D. Andrea Fiore, arcidiocesano di Torino, Priore Parroco della insigne Collegiata di S. Andrea in Bra.

Chiesa Cattedrale di Acqui, pel R. P. Pietro Balestra, diocesano di Ventimiglia, dei Minori Conventuali, Dottore in sacra teologia, Definitore perpetuo dell'Ordine, Esaminatore pro-Sinodale, Guardiano e Parroco di S. Francesco d'Albàro nell'archidiocesi di Genova.

Chiesa Cattedrale di Trapani, pel R. P. D. Stefano Gerbino dei baroni di Cannitello, della Congregazione benedettina cassinese, Prelato di S. Lucia del Mela.

Chiesa titolare Vescovile di Famagosta, per Mons. Biagio Pisani, diocesano di Squillace, Prelato Domestico di Sua Santità, Dottore in sacra teologia, Professore di filosofia nel Seminario Arcivescovile di Capua, Deputato Ausiliare di quell' Arcivescovo E.mo e Rev.mo Sig. Card. Alfonso Capecelatro.

Cardinali defunti — Il 19 u. s. è mancato ai vivi quasi repentinamente il Cardinale Luciano Bonaparte. Era nato a Roma il 15 Novembre 1828. Pio IX nel Concistoro del 13 Marzo 1868 lo creò Cardinale col titolo di S. Pudenziana che poi dimise nel 19 Settembre 1879, ottando al titolo di S. Lorenzo a Lucina. Era Protettore dei Frati Bigii e delle Suore Elisabettine del terzo Ordine di S. Francesco, e faceva parte delle S. Congregazioni dei Vescovi e Regolari, dei Riti, della Disciplina Regolare, delle Indulgenze e S. Reliquie.

Altri gravissimi lutti han colpito il S. Collegio e la Chiesa in questo ultimo mese. Ai 7 volgente spirava santamente

il Card. Ignazio Persico dei Min. Cappucini. Era nato in Napoli il 30 Gennaio 1823. Avea preso il posto del Card. Massaia: missionario, scienziato, diplomatico, avea reso grandi servigi alla Chiesa, specie nella missione nella Irlanda, che ripete dal suo apostolico zelo la calma nelle coscienze e nel lavoro. Nel Concistoro del 16 Gennaio 1893 fu nominato Cardinale dal regnante Pontefice col titolo di San Pietro in Vincoli. Era Prefetto della S. Congr. delle Indulgenze e Reliquie, ed apparteneva alle S. Congregazioni di Propaganda, dell'Indice, della Fabbrica e degli Studii.

Pochi giorni dopo il 14 detto morì con grande pietà il Card. Paolo Melchers, nel Collegio Germanico in Roma dove da parecchi anni dimorava. Era nato a Munster il 6 Genn. 1813 da distinta ed agiata famiglia della Westfalia. Pio IX il 3 Agosto 1857 lo preconizzò Vescovo di Osnabruck, e nell'8 Gennaio 1866 lo elevò alla Sede metropolitana di Colonia. Per aver sostenuti con eroica fermezza i diritti della Chiesa contro le inique leggi del Kulturkampf, fu esiliato, e da un convento dell'Olanda per ben dieci anni resse mirabilmente la sua diocesi. Il Regnante Pontefice, giusto estimatore dei suoi meriti e delle sue virtù, nel Concistoro del 27 Luglio 1885 lo innalzò alla S. Porpora col titolo Presbiterale di S. Stefano al Monte Celio. Faceva parte delle S. Congregazioni di Propaganda, dell'Indice, dei Sacri Riti, delle Indulgenze e Sacre Reliquie.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il 12 sp. si è tenuta in Vaticano un'accademia di poesia e musica in memoria del secondo centenario dalla morte del Sommo Oratore P. Paolo Segneri. Era presente il S. Padre con circa 20 Cardinali, il Corpo diplomatico, i Capi degli Ordini Religiosi, le rappresentanze dei varii Seminarii di Roma, molti signori e buon numero di signore dell'alta aristocrazia: circa 400 persone. Furono lette diverse composizioni in poesia, e la musica fu meravigliosa. S. Santità ha indirizzato agli accademici un breve ed elegantissimo discorso in latino, pronunziato con vivacità ed energia giovanile.

— Il S. Padre ha conferita la commenda dell'Ordine di S. Gregorio Magno al Marchese Aldobrandini Rangoni di Modena in premio della sua attività nel campo dell'azione cattolica.

— Domenica 8 sp. si chiusero a Loreto le grandi feste centenarie, durate tutto l'anno presente: fu celebrata una solenne funzione religiosa nella Basilica, ed ebbero luogo svariate feste cittadine.

— Negli ultimi giorni del decorso mese fu ricevuto da S. Santità buon numero di operai romagnoli, condotti dal bravo Sac. Pontini, e preseduti da Mons. Zoccoli, coadiutore dell'Arcivescovo di Bologna.

— È partito per l'Africa il coraggioso missionario P. Paolo Rosignoli da Frascati, scampato or fa un anno dalla prigionia del Mahdi: ritorna ora alla Missione dell'Alto Egitto.

— È morto Mons. Guglielmo d'Ambrogi, già nominato Vescovo di Tivoli.

— Il giorno 9 volgente volò in Cielo la bell'anima del coraggioso e santo missionario salesiano, l'apostolo dei lebbrosi D. Michele Unia, nell'Oratorio di D. Bosco in Torino. Era giunto da otto giorni da Bogotà, dopo aver superato un terribile malore nel campo delle sue eroiche fatiche ad Agua de Dios nella Colombia. Questa perdita è un lutto per la Congregazione Salesiana, ma di nuova e più splendida aureola ne cinge la fronte. Tutta la stampa cattolica ed anche liberale d'ogni colore han dato l'annunzio della sua morte con parole riverenti e di grande elogio alla memoria sua benedetta.

—È morto pure il R.mo P.Pietro Desideri, Prefetto Generale dei Ministri degl'infermi e Parroco in Roma dei SS. Vincenzo ed Anastasio. Era oratore illustre, e poeta, uomo pieno di zelo e di carità, da tutti stimato ed amato.

—

— Sono stati eletti Sindaci delle due illustri città inglesi Scheffiel, e Ripon, il Duca di Norfolk ed il Marchese Ripon, già Vicerè delle Indie, cattolici ferventissimi. Il loro primo atto fu di assistere ufficialmente ad una funzione religiosa. Il popolo plaudente e commosso proruppe in una clamorosa ovazione.

— La fanciulla Lucia Faure figlia del Presidente della Repubblica francese, ha radunato nell'Eliseo le sue piccole coetanee, e con esse ha formato una lega di patronato per venire in soccorso ai poveri. Ha pronunziato un discorsetto in cui fu ammirato il puro sentimento cristiano che ha per impresa: *per amore di Dio e per amore del prossimo.*

— L'Imperatore d'Austria ha dato 20 mila fiorini per la costruzione della nuova Chiesa metropolitana del Patriarca dei Copti in Alessandria di Egitto.

— Hanno abiurata l'eresia, e si sono convertiti al cattolicismo Giorgio Sala, il principe dei pubblicisti di Londra; Giorgio Davison, che apparteneva ad un ordine di monaci protestanti; Gioacchino Besse, uno dei più fervorosi rabbini della Sinagoga Giudaica. Quest'ultimo andrà a Roma a compiere gli studii teologici, desiderando ordinarsi Sacerdote, ed arrollarsi nell'esercito dei missionarii per la conversione degl'infedeli.

— È stata consacrata dal Card. Arciv. di Parigi e collocata nel tempio di Montmartre la campana, che la Savoia cattolica ha donata alla Chiesa del Sacro Cuore. È la più grande di quante si trovano in tutte le chiese del mondo: è alta 4 metri, e pesa 18 mila chilogrammi.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa.

ATTI DELLA S. SEDE

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Se circa la elezione degli officiali di una confraternita possa il corpo dei confratelli interpretare ciò che dispongono gli statuti.

Romana Electionis—25 Genn. 1896—Nella nobile arciconfraternita romana dell' *Orazione e Morte*, sullo scorcio del 1894, vacava l'officio biennale del *Provveditore di chiesa*. Furono proposti tre alla elezione: Paolo Raselli, Francesco Blünder ed Enrico Paperi. Di questi il Raselli riportò 35 voti, cioè la totalità de' suffragii, giacchè tanti erano gli elettori; il Paperi ne conseguì nove, e nove pure il Blünder. Raselli rinunziò, donde sorse la quistione se pel Paperi e pel Blünder si dovesse fare l'esperimento del così detto ballottaggio, ovvero procedersi ad una nuova elezione sopra di una nuova terna.

Gli statuti della Confraternita non erano ben chiari. Volevano eletto colui che avrebbe riportato maggior numero di voti. Vi si diceva però: " In caso di parità correrà per la seconda volta il bossolo con lo stesso metodo, e qualora persistesse la parità, ne resterà la scelta alla Banca. Se l'eletto rinunciasse, succederà l'altro per ordine di votazione, con che abbia avuto almeno un decimo dei voti: se la terna fosse esaurita, si farà quanto di sopra si è ordinato, tanto per la formazione della nuova terna, quanto per la elezione. Avvenendo poi il caso di altro esaurimento della terna, la Banca avrà la facoltà della libera elezione. „

A dirimere la quistione fu convocato il corpo dei confratelli, i quali decisero di non doversi dar luogo all'esperimento della nuova votazione (ballottaggio); ma doversi proporre una nuova terna, e procedere a nuova elezione. Approvata questa risoluzione dallo Emo Card. Protettore della confraternita, si procedette alla nuova votazione il dì 3 febbr. 1895, e venne eletto Giuseppe Galeotti.

Dei due confratelli che protestarono, Enrico Paperi si acquietò. Non così Francesco Blünder, il quale ricorse alla S. C., chiedendo la risoluzione dei seguenti dubbii:

I. An in electione officialis, vulgo Provveditore di Chiesa, *diei 20 ianuarii 1895, ratione habita statuti fundamentalis, laesum sit ius instantis ob exclusionem, vulgo* ballottaggio, *ad praefatum officium in casu.*—Et quatenus affirmative;

II. An valida sit subsequens electio, facta die 3 februarii 1895 in casu.

La S. C., dopo maturo esame, il dì 25 gennaio 1896 rescrisse:

Reformatis dubiis: An sustineatur electio facta 3 febr. 1895 in casu?—Affirmative et amplius.

Si raccolga:

a) Le elezioni nelle Confraternite, come tutti gli altri atti da compiersi in esse, van regolati secondo gli statuti fondamentali.

b) Circa l'interpretazione dei detti statuti, può benissimo il corpo della confraternita decidere; giacchè avendo esso compilato gli statuti, può ben definire ciò che si attiene al loro significato, salva l'approvazione del superiore ecclesiastico che approvò gli statuti medesimi.

II.

Quando sulle transazioni si può presumere il beneplacito Apostolico.

Praten. Transactionis — 25 Gennaio 1896—Nel 1748 fu stipulata una transazione fra il Capitolo di Prato, che vantava il diritto di patronato sui beneficii, ed il Vescovo che li voleva di

libera collazione. L'atto fu conchiuso alla presenza dell'internunzio Apostolico, e fu stabilito che alcuni beneficii si conferissero dietro la presentazione del Capitolo, ed altri fossero di libera collazione del Vescovo; colla condizione però che sì gli uni come gli altri si dessero a persone originarie di quella città di Prato. Vi si aggiungeva poi la clausola: " Salvo tamen et reservato, principio medio et fine praesentis instrumenti, beneplacito Apostolico, quatenus de iure requiratur (quod non creditur). „

Questa convenzione fu osservata costantemente fino ai giorni nostri, tranne solo che quattro o cinque volte, durante gli ultimi 60 anni, furono conferiti beneficii a persone non originarie di Prato. Or essendo vacato un nuovo beneficio in quella Cattedrale, il Vescovo credendo che quella convenzione, sprovvista di sanzione Apostolica, non valesse, avea stabilito di conferirlo a persona estranea a quella città. Vi si oppose il can. Roberto Cipriani, il quale fu diligente di opporre in Curia il *Nihil transeat,* ricorrendo in pari tempo alla S. C., perchè ordinasse l'esatto adempimento della transazione del 1743.

La S. C. però, il dì 27 gennaio 1894, rispose: " Ex deductis esse locum lacerationis *nihil transeat,* et provisioni Canonicatus iuxta votum Episcopi et Capituli. „

Il Cipriani non si acquietò. Promosse invece la quistione generale sul valore della prefata transazione; e la causa, posta *in folio,* fu discussa col dubbio seguente:

An transactio anni 1743 servanda sit, tum quoad ius beneficia conferendi ex parte Episcopi et Capituli, tum quoad ius eadem obtinendi ex parte civium Pratensium in casu.

Il dì 25 gennaio la S. C., discussa maturamente la controversia, decise:

Affirmative; ita tamen ut, attentis peculiaribus circumstantiis, eisque perdurantibus, eligi possint etiam extranei, servato, ceteris paribus, iure praelationis favore civium pratensium, facto verbo cum SS.mo.

Eccone le precipue ragioni:

a) Nelle transazioni, che contengono una qualche alienazione dei diritti della Chiesa, occorre necessariamente il beneplacito Apostolico. Così il Ferraris (v. *Alienatio* art. 4, n. 12): " Alienatio super rebus ecclesiasticis nequit fieri sine beneplacito Apostolico, et si fiat, cum reservatione dicti beneplaciti, revocari potest adestque locus poenitentiae. „

b) Il quale beneplacito Apostolico è necessario altresì se si vuole che la transazione da personale diventi reale, obbligando pure i successori. Così parimenti il Ferraris *l. c.* n. 22: " Transactio personalis super rebus, seu iuribus Ecclesiae, fit realis et obligat successores si fuerit a Papa ex certa scientia confirmata. „

c) Il beneplacito Apost. però deve presumersi in una transazione quando vi è la più che centenaria osservanza; siccome fu deciso dalla S. Rota *in Colonien.* 29 apr. 1733 *cor. Crescentio* con queste parole: " Beneplacitum Apost. post lapsum centenarium praesumendum esse in alienatione rei Ecclesiae, si conformis subsecuta sit observantia. „

d) E deve presumersi anche quando si dubita di esso; quando, cioè, vi sia qualche ragione non certa che esclude positivamente cotal beneplacito; purchè sia decorso lo spazio di oltre trent'anni. Così il Felin. in *cap. Albericus de test. n. 4;* Rolan. *cons. 99 n. 33 l. 2.;* S. Rota *decis. 470 n. 4 coram Coccino* et *decis. 91 cor. Durano,* et *in Camerinen., Congruae paroch. die 6 martii.*

e) Solo quando ci siano ragioni *certe,* ch' escludono il beneplacito Apost., questo non si può presumere, come decise la S. C. del Conc. *in Placentina* 23 sept. 1777.

f) Nel caso trattavasi di transazione conchiusa *salvo beneplacito Apost. quatenus de iure requiratur, quod non creditur.* Questa clausola fa supporre, ma non certamente, che fosse mancato il beneplacito Apostolico: perciò anche qui deve presumersi.

g) Del resto qui non si tratta di nuovo peso imposto ai beneficii, ma di antico riconosciuto e *dichiarato.* Fu dimostrato infatti che, anche prima della transazione, vigeva l'uso di con-

ferire i beneficii agli originarii della città di Prato. Perciò quella transazione deve considerarsi come *dichiarativa* più che *traslativa*. Non mancano poi Autori, i quali dicono che la natura della transazione sia quella di dichiarare i diritti dubbii e controversi, come il De Luca *De Feudis* Disc. 47 n. 9, e il D' Annibale *Summ.* T. II n. 558, il quale scrive: " Et verius (transactio) *declarativa* iuris est, non *translativa*. "

h) Allorchè finalmente la transazione riesca, in progresso di tempo, gravemente lesiva all'una parte od all'altra, il giudice ecclesiastico può rescinderla in tutto ovvero in parte. Così il Reiffenstuel tit. *De Transactionibus* n. 52 seqq.

III.

Circa i motivi della scardinazione.

De Serena et S. Iacobi de Chile Excardinationis — 25 Genn. 1896 — Germano Donoso, nato in S. Giacomo nel Chilì l'anno 1848, dopo la morte del padre, fu chiamato dallo zio Vescovo di La Serena per essere educato nel suo seminario ed a sue spese; e morto questo zio, fu promosso dal Vescovo successore ai sacri ordini *ratione domicilii et titulo servitii ecclesiae*. Germano, in quella città di La Serena, esercitò per ben dieci anni l'officio di professore del seminario, ed altri incarichi presso quella Curia. Morta però la madre nel 1875, pensò di ritornare al suo luogo nativo in S. Giacomo del Chilì, per assistere alla sua famiglia, specie ad una sorella nubile che avea bisogno di lui. Ritornò col permesso del Vescovo di La Serena, e dimorò in S. Giacomo per 20 annì, dedito alla istituzione della gioventù ed a provvedere del necessario la sua famiglia. Ultimamente, affine di rassodare la dimora in quel luogo, ed allontanare qualsivoglia impedimento, si rivolse al Vescovo di La Serena, chiedendo la scardinazione da quella diocesi, per ascriversi all'altra di S. Giacomo. Allegava per cause la sua salute inferma, a cui l'aria di La Serena era nemica; il bisogno della sua famiglia; il dovere di assistere ad una sorella maritata ed inferma; e il ministero sacerdotale che esercitava a S. Giacomo in due collegii educativi.

Il Vescovo di La Serena però gli negò la scardinazione per queste ragioni: 1.° perchè egli fu ivi ordinato *titulo servitii Ecclesiae* — 2.° perchè ivi lamentavasi scarsezza di sacerdoti — 3.° perchè quantunque a La Serena l'aria gli era infesta, in altri luoghi della diocesi l'aria era assai pura — 4.° che alla sorella potea soccorrere la famiglia.

Il sac. Donoso allora, dietro il diniego del Vescovo, si rivolse alla S. Sede.

La S. C., chieste ed avute informazioni dai Vescovi di S. Giacomo e di La Serena, il dì 25 gennaio tolse a dirimere il seguente dubbio:

An Episcopi decretum sustineri debeat in casu.

E risolse:

Supplicandum SS.mo pro gratia excardinationis sacerdotis Donoso.

E giustamente; imperocchè:

a) L'ordinazione a titolo *del servizio della chiesa* è un quasi contratto che si stringe con questa, che induce l'obbligo all'ordinato di non allontanarsene. Perciò la S. C. del Concilio spesso ha approvato *il titolo della mensa* per la Germania ed il *titolo del servizio diocesano* per l'Ungheria e la Francia, benchè non secondo le prescrizioni del Tridentino.

b) La S.C.ha spesso costretto i sacerdoti ad intraprendere qualche officio ecclesiastico imposto loro dai Vescovi, alla cui diocesi essi trovavansi ascritti. Così *in Nanzien.* 22 aug. 1831. Massime poi quando i Vescovi attestavano la scarsità dei sacerdoti. Così *in Tolosana* 9 iun. 1884; *in Parmen.* 17 ian. 1886; *in Theanen.* 8 ian. 1891.

c) Questo, di stretto diritto. Vuolsi però anche farsi carico delle circostanze particolari, le quali, come nel caso, possono indurre il Superiore a decidere altrimenti. Perciò quello che non si è potuto ottenere dal Vescovo mosso dalle ragioni di stretto diritto, si è ottenuto dal Supremo Gerarca, mosso dalle ragioni di equità.

Sacra Congregrazione de' Riti

I.

Si proscrive l'uso della tela detta Nipis *per la lingeria dell' altare* (1).

Placentina in Hispania — 13 Aug. 1895. —Iosephus, Magister Scholarum Ecclesiae Cathedralis Placentinae in Hispania, iussit ex tela subtilissima vulgo " Nipis „ nitiditate tenacitateque linum aemulante et aequante (quamvis colore plerumque inferior sit lino accuratissime dealbato) albas confici. Attente tamen inspecto huius Sacrae Rituum Congregationis Decreto 15 Maii 1819, non est ausus eis uti, quia ex lino vel cannabe non essent confectae. Cum vero dicta tela longe pretiosior sit lino, nec materia, ex qua conficitur, ex arboris fructibus, sicut gossypium, proveniat, sed ex ipsius plantae filis, ut linum ; et aliunde in laudato huius Cong.nis Decreto expresse prohibeatur tantummodo ex gossypio componi, dubitans, utrum ei liceat praedictis albis uti, Sacrorum Rituum Congregationi humiliter subiecit sequentium Dubiorum solutionem, nimirum :

I.—Utrum ex tela, sive panno, vulgo " Nipis „ possint confici corporalia, pallae, aut saltem amictus et mappae?

II. — Quatenus negative ad Primum: Utrum uti liceat iis iam confectis ?

Et eadem Sacra Congregatio, exquisito etiam voto alterius e scientiarum naturalium peritis, reque mature perpensa, in Ordinariis Comitiis, subsignata die ad Vaticanum habitis, rescribendum censuit :

Ad I^{um} Negative ad utramque partem.

Ad II^{um} Affirmative, tantum quoad albas, amictus et mappas, usquedum consumentur.

Atque ita rescripsit et servari mandavit. Die 13 Augusti 1895.

II.

Della recita del De profundis *dopo l' officio de' Morti.*

Romana — 10 Ian. 1896 — Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti secretarii, attentis expositis a Priore et Consilio secreto Archiconfraternitatis Sanctissimi Cordis Iesu erectae in Ecclesia S. Theodori de Urbe, reque mature perpensa, respondendum censuit :

Ad dubium: Utrum in anniversariis aliisque diebus, praeter dies commemorationis omnium fidelium defunctorum, et depositionis defuncti, si totum officium defunctorum ritu duplici recitetur, omittendus sit post Laudes psalmus *De profundis?*

Negative: iuxta Rubricas Breviarii, Missalis et Ritualis Romani ac Decreta praesertim in 2^{a} *Einsidlen.* 4044 ad 29 die 23 Iulii 1736 ubi legitur: servetur Rubrica Breviarii Romani, et post Vesperas, et Laudes in Officio defunctorum omittantur psalmi : *De profundis* et *Lauda anima mea Dominum*, tantum in die omnium fidelium defunctorum, et in die depositionis defuncti; et in altera *Ordin. Erem. Camald. Montis Coronae* 4085 ad II^{um} die 9 Maii 1739. Atque ita servari mandavit die 10 Ianuarii 1896.

III.

Circa la commemorazione e l' esposizione del SS. Sacramento.

Congr. Presbyteror. SS. Sacramenti — 30 Nov.1895—R.mus Procurator Generalis Congregationis SS.mi Sacramenti a Sacra Rituum Congregatione postulavit, ut sequentia Dubia declarare dignaretur, nimirum :

1. An in Ecclesia dicata SS.mo Eucharistiae Sacramento, quando fit officium de feria, debeat in suffragiis fieri commemoratio de SS.mo Sacramento,omissa commemoratione de Cruce, vel potius commemoratio de Cruce, omissa commemoratione de SS.mo Eucharistiae Sacramento ?

II. Sacra Rituum Congregatio, decreto 3 Aprilis 1884 benigne indulsit Congregationi SS.mi Sacramenti, ut feria V quae prima quolibet mense occurrit, recoli valeat sub ritu duplici maiori Commemoratio solemnis de S.mo

(1) Questa tela si lavora, soprattutto dagl' Indiani nelle Isole Filippine, dai fili della pianta chiamata *Pigna*.

Eucharistiae Sacramento, dommodo in eam feriam non incidat festum aequalis vel potioris ritus seu dignitatis.

Quaeritur 1. An haec solemnis Commemoratio habeat praecedentiam super festum secundarium eiusdem ritus, sed non eiusdem dignitatis cuiusmodi esset festum B. M. V. tam in occurrentia quam in concurrentia.

2. An eiusmodi solemnis commemorationis in concurrentia cum festo secundario eiusdem dignitatis, Vesperae esse debeant de SS.mo Sacramento vel de sequenti?

III. An post expositionem privatam SS.mi Sacramenti, scilicet, aperto ostiolo tabernaculi, dari possit Benedictio cum eodem Venerabili Sacramento in pyxide recondito?

IV. Sacerdos celebrans coram Ss.mo Sacramento patenter exposito dum in Evangelio dicit: " Et verbum caro factum est „ genuflectit aliquantulum versus SS.mum Sacramentum;

Quaeritur: An debeat versus idem Venerabile Sacramentum inclinationem facere quotiescumque in lectione Evangelii pronuntiat nomen *Iesu?*

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem infrascripti Secretarii, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, dubiis mature diligenterque perpensis, respondendum censuit:

Ad I. Affirmative ad primam partem: Negative ad secundam.

Ad II. Negative ad primam quaestionem. Quoad alteram, totum de Festo cum commemoratione Officii votivi.

Ad III. Affirmative.

Ad IV. Affirmative. Atque ita rescripsit. Die 30 Novembris 1895.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius-Tripepi *Secret.*

IV.

Circa il Titolare e la Consacraz. della Chiesa — l'anniv. della elez. del Vescovo — le ottave — gli officii di S. Anastasia, di S. Tito, di S. Adriano, del SS. Cuor di Gesù.

Quebecen — 13 Dec. 1895 — R.mus D.nus Ludovicus Hazarius Begin, Archiepiscopus Cyrenensis, Administrator Dioecesis Quebecensis, S. R. Congregationi sequentia Dubia diluenda humiliter proposuit, nimirum:

I. An Titulare Festum alicuius Ecclesiae, a die 31 Decembris ad quintam Ianuarii occurrens, habeat octavam?

II. Utrum dies 30 Dec. assignari possit S. Anastasiae Mart. in Ecclesia propria?

III. Utrum in Ecclesia propria Festum S. Titi celebrandum sit die 4.ª Ian. an 6.ª Februarii?

IV. Quomodo in Ecclesia S. Adriani Mart. cuius festum occurrit die octava Septembris, ordinari debeat officium Nativitatis B. M. V. et dies eius octava, cum dies 9.ª et 10.ª Sept. a festis duplicibus minoribus sint impeditae?

V. An valide possit Episcopus pro Titulari alicuius novae Ecclesiae designare festum, quod neque in Martyrologio, neque in Supplemento Dioecesis reperitur?

VI. Quonam tempore duodecim cerei ardere debeant in Anniversario Ecclesiae consecratae?

VII. Utrum die octava eiusdem Anniversarii Ecclesiae consecratae, cerei pariter accendi debeant, aut possint?

VIII. Utrum Decretum in Alifaxien. editum die 16.ª Aprilis 1886, ad 3um, iuxta quod dies electionis Episcopi, quoad anniversarium in Dioecesi celebrandum, non ea est qua Bullae datae fuerunt, sed illa qua fuit in Consistorio proclamatus, spectet etiam ad Episcopos per Sacram Congregationem de Propaganda Fide institutos, qui frequenter Bullas receperunt, Dioecesis possessionem acceperunt, imo consecrati fuerunt aliquo tempore ante Consistorium, in quo proclamantur?

IX. Utrum lectiones II Nocturni, die octava alicuius Sancti, quae non reperiuntur in Breviario, debeant, deficiente Octavario, sumi de Communi primo loco, an vero de die festo iuxta Decretum in una Provinciae ecclesiasticae Quebecen., die 15 Apr. 1880 ad 4um?

X. An Solemnitas SS.mi Cordis Iesu possit iuxta regulas ceteris Solemnitatibus communes peragi?

XI. Utrum Ordinario liceat, ubi ad

fovendam devotionem expedit, quibusdam Titularium Ecclesiarum parochialium Solemnitatibus assignare certas per annum Dominicas, etiam ab ipso die festo distantes?

XII. An Solemnitati Annunciationis B. M. V. iam concessae, valeat assignari in perpetuum Dominica II^{a} post Pascha, nisi occurrat festum dup. primae classis?

Et Sacra eadem Congregatio, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, reque mature perpensa, rescribendum censuit:

Ad I. Affirmative, iuxta Rubricas.

Ad II. Affirmative, non omissa commemoratione S. Anastasiae in secunda Missa Nativitatis, ratione Stationis.

Ad III. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam, iuxta Martyrologium Romanum.

Ad IV. Quum die 8.^{a} Sept. faciendum sit de S. Adriano Mart. Ecclesiae Titulo die 9 eiusdem mensis fiat de Nativitate B. M. V. absque integra octava, prout Romae fit in Diaconia S. Adriani Mart., translato festo duplici illa die occurrente, in primam aliam liberam iuxta Rubricas.

Ad V. Negative.

Ad VI. Per integrum et solum diem, incipiendo a primis Vesperis.

Ad VII. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

Ad VIII. Affirmative.

Ad IX. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

Ad X. Negative, nisi sit festum de praecepto.

Ad XI et XII. Negative.

Atque ita rescripsit et servari mandavit.

Die 13 Decembris 1895.

Caj. Card. Aloisi-Masella *Praef.*

Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

—

Segreteria de' Brevi

I.

Lodasi il Museo del Convento de' Minori Cappuccini di Marsiglia e si vieta che non se n' estragga nulla.

LEO PP. XIII.

AD FUTURAM MEI MEMORIAM.

Minime Nos latet in Coenobio Massiliensi Fratrum Ordinis Minorum S. Francisci Capulatorum sollerti cura atque indefesso studio dilecti filii Ludovici Antonii a Bruntuto hodierni Moderatoris provinciae Lugdunensis, singularis pietatis ac doctrinae viri, pluribus abhinc annis Musaeum erectum extare tribus in aulis conventus illius Ecclesiae continentibus; ibique perrara antiquae artis opera, pretiosos veteres codices minio fucatos, atque innumera poene exemplaria, in honorem Divi Francisci, e priscis sculptoribus, pictoribus, aurificibus, textoribus, figulisque mirandum in modum expressa, et ab omnibus pulchrarum artium cultoribus celebrata, vigili diligentia asservari. Ne vero in posterum Franciscales huiusmodi memorias tot tantisque laboribus ac sumptibus congestas labentis aetatis vel hominum iniuria obliteret, dilectus filius Bruno a Vintia Procurator Generalis Ordinis Minorum S. Francisci Capulatorum supplici prece Nos flagitavit, ut ad normam Apostolicarum litterarum quas die III mensis Iulii anni MDCLVI Alexander PP. VII. recol. mem. Praedecessor Noster sub Piscatoris annulo, ut Bibliothecarum Ordinis ipsius conservationi a; manutentioni consuleret dedit, Franciscalis ipsius Musaei incolumitati prospicere velimus. Nos autem optatis huiusmodi annuentes, et omnes ac singulos, quibus Nostrae hae litterae favent, ab quibusvis excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis quovis modo vel causa latis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes et absolutos fore censentes: iuxta tenorem supradictarum Apostolicarum litterarum, ac sub poenis iisdem in litteris contra violantes Apostolica mandata interminatis, ne quis in posterum de Massiliensi praefato Franciscali Musaeo quantulamcumque rem quolibet titulo vel praetextu, extrahere, alienare, commutare, vendere, commodare aut simpliciter exportare praesumat, seu ut extrahatur, commodetur, asportetur permittere sive consentire audeat, Apostolica auctoritate Nostra tenore praesentium perpetuum in modum interdicimus et prohibemus. Decernentes praesentes lit-

teras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, illisque ad quos spectat, et spectare poterit plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque Iudices ordinarios et delegatos iudicari et definiri debere, atque irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus contrariis quibuscumque. Praecipimus autem, ut praesentis prohibitionis exemplar in valvis dicti Massiliensis Musaei seu alio conspicuo loco, quo ab omnibus cerni possit, continuo affixum remaneat. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die xx Decembris MDCCCXCV. Pontificatus Nostri Anno Decimo Octavo.

C. Card. DE RUGGIERO.

II.

L' Arciconfraternita di Monte S. Michele, in Dioc. di Costanza, ha facoltà di aggregare altre simili Confraternite.

LEO PP. XIII.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Romanorum Pontificum Praedecessorum Nostrorum vestigiis inhaerentes, pias sodalitates ad pietatis opera exercenda institutas peculiaribus privilegiis et facultatibus ornare ac ditare solemus. Iamvero cum dilecti filii curatores et sodales Archiconfraternitatis in Ecclesia loci Montis Sancti Michaelis dicti Dioecesis Constantiensis, sub invocatione ejusdem Beati Archangeli canonice erectae, supplices ad Nos preces admoverint ut sibi officialibus et sodalibus nunc et pro tempore existentibus facultatem aggregandi ubique terrarum concedere velimus; Nos hisce precibus benigne obsecundandum censuimus, Nos igitur exponentes et omnes ac singulos quibus hae litterae Nostrae favent a quibusvis excommunicationis et inderdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, si quas forte incurrerint, hujus tantum rei gratia absolventes et absolutos fore consentes, Archisodalitatis supraditae officialibus et sodalibus praesentibus et futuris, ut ipsi alias quascumque sodalitates ejusdem nominis et instituti extra Urbem ubique terrarum existentes, eidem Archisodalitati, servata tamen forma Costitutionis re: me: Clementis PP. VIII, Praed. Nostri aliisque Apostolicis ordinationibus desuper editis, aggregare, illisque omnes et singulas indulgentias peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes ipsi Archisodalitati ab H. S. Sede concessas et aliis communicabiles communicare licite possint et valeant, Auctoritate Nostra Apostolica harum litterarum vi in perpetuum concedimus. Quidquid vero a memoratis officialibus circa hujusmodi aggregationes tempore praeterito non legitime neque rite actum est, id Apostolica Nostra auctoritate sanamus et ratum habemus. Decernentes praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, illisque ad quos spectat et in futurum spectabit in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque judices ordinarios et delegatos judicari ac definiri debere, atque irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter aut ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis et, quatenus opus sit, dictae Archisodalitatis etiam juramento, confirmatione Apostolica aut alia quavis firmitate roboratis, statutis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die XXIX martii MDCCCXCV, Pontificatus Nostri anno decimo octavo.

C. Card. DE RUGGIERO

III.

Si approva in perpetuo la Congregaz. del SS. Sacramento.

LEO PP. XIII.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Aegritudini animi Nostri ex tot tantisque Ecclesiae acerbitatibus conceptae levamento est sane non mediocri pietas catholicorum hominum, qui Deum Redemptorem maledictis injuriisque violatum et lacessitum assiduis

supplicationibus piisque operibus studeant humano generi placare et propitiare. Consolatur enim Nos, et in spem melioris aevi adducit quod Spiritus precum effundatur super Domum David, et super habitatores Jerusalem ; quod non minor sit in propugnatoribus catholici nominis recte factorum laus, quam in oppugnatoribus nequitia operum: quod demum ubi Ecclesiae Matri filii perduelles et impii afflictionis et moeroris causam dederint, non desint filii amantes et studiosi qui ei consolationem offerant et reparationem. Et revera notum satis est, hoc medium cursum tenente saeculo aliquantoque serius, nonnullos in Gallia infestissimos religionis hostes extitisse, qui divina Jesu Christi reprobata natura, Sacramenti Augusti, quo nihil est hominibus salutarius, elevasse fidem, et mysterium refutasse. Adversus hos viri praestantes virtute, proposito sancto in societatem coiverunt, cui nomen est inditum Congregatio Sanctissimi Sacramenti. Hujusmodi Institutum Lutetiae Parisiorum, auctore et patre legifero Petro Juliano Eymard, exigui instar seminis exortum est, deinde secundo Dei numine, auspicisque Decessoris Nostri fel. rec. Pii PP. IX celeriter visum est in utilem atque uberem segetem adolescere. Congregatio, tamquam hostia piacularis Deo devota, finem habet sibi propositum salutarem et sanctum, quem multiplici ratione assequi connititur, praecipua vero adoratione perpetua Augusti Sacramenti e tentorio sublimis, quacum gratiarum actio, propitiatio, atque impetratio recte conjungitur. Quid enim rectius quam ut homines summam Dei majestatem humili et demisso animo, ut infirmi et mortalis par est, colant et venerentur? Aequum autem est, ut maximorum beneficiorum, quae adeo acceperunt, quaeque accepturi sunt, memores extent, et de iis gratias agant, gratumque animum profiteantur ; ut fratribus suis aberrantibus atque erroribus obcaecatis Deum placent ac propitium reddant, illisque ab eo veniam exorent ; ut denique omnia impetrent quae ad aeternam animarum salutem non solum necessaria sunt, sed etiam utilia atque opportuna. Illud autem Congregationi est propositi in adoratione perpetua sociam ac participem implorare magnam Virginem Dei Matrem, qua siquidem nemo scit vel potest maiori Caritate in Jesum effundi: Sacerdotes saeculares interdum in Congregationis dioetas velut in solitudinem sacri recessus invitare, eosque ad cultum Sacramenti Augusti propagandum excitare: pueros ad mysteria Eucharistica ex religionis disciplina erudire : in Asceteriis, in Paroeciis, in publicis privatisque templis inflammare animos, permovere voluntates ad Sacram Synaxim frequenter celebrandam, ad Sacramentum divini amoris crebro usurpandum: denique quidquid vel ex scientiis humanis, vel ex liberalibus artibus ad provehendum SSmi Sacramenti cultum aliquo modo valent conferre diligenter ut propositum adimpleatur. Cuius rei causa statuta vel regulae Congregationi datae sunt, quarum prima verba " *haec minima Sanctae Matris Ecclesiae Familia* " postrema vero " *in quo reperit et reliquit domum* " et quarum exemplar in tabulario Secretariae Nostrae Brevium asservari jussimus. Quum autem talis sit Congregationis finis, tales ut hunc adipiscantur rationes et media, facile intelligi potest qui spiritus afflet sodalium animis, spiritus nimirum amoris, humilitatis qui semetipsos abnegent absque sui proprio, veritatis, simplicitatis, observantiae, non solum erga Nos et hanc Apostolicam Sedem, verum etiam erga Religionis Antistites et Moderatores Congregationis. Quibus omnibus e rebus cum nuper Corrector summus Congregationis SS. Sacramenti supplices ad Nos preces admoverit, ut quemadmodum Decessor Noster recol. mem. Pius PP. IX dictam Congregationem ad tempus probavit, ita et Nos eam confirmare ejusque statuta et regulas sancire velimus: Nos qui nihil optare magis atque in votis habere solemus, quam ut Sacramentum Eucharistiae majus in dies singulos apud populos Christianos incrementum capiat, hujusmodi preces benigne excipientes Congregationem SSmi Sacramenti probamus, confirmamus in perpetuum, et rata omnia habemus, quaecumque memoratus Decess-

sor Noster de illa ad tempus sancivit et comprobavit. Decernentes has Nostras litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, illisque ad quos spectat et in posterum spectare poterit in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque Judices Ordinarios et Delegatos judicari et definiri debere, atque irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris di XII Augusti MDCCCXCV, Pontificatus Nostri Anno Decimo Octavo.

C. Card. DE RUGGIERO

IV.

Si riprova il così detto Congresso delle Religioni. *Si commenda l' istituto de' Sacerdoti Paulliani.*

Venerabili Fratri Francisco, Archiep. Naupactensi, Delegato Apostolico ad Foederatas Americae Civitates, Washingtoniam.

LEO PP. XIII.

Venerabilis Frater, Salutem et Apostolicam Benedictionem. — Coetus in foederatis Americae civitatibus celebrari subinde novimus, in quos viri promiscue conveniunt tum e catholico nomine tum ex iis qui ab catholica Ecclesia dissident, simul de religione rectisque moribus acturi. In hoc equidem studium agnoscimus religiosae rei, quo gens ista ardentius in dies fertur. At quamvis communes hi coetus ad hunc diem prudenti silentio tolerati sunt, consultius tamen videtur si catholici homines suos seorsum conventus agant; quorum tamen utilitas ne in ipsos unice derivetur, ea lege indici poterunt, ut aditus ad audiendum universis pateat, iis etiam qui ab Ecclesia catholica sejunguntur. Haec tibi, Venerabilis Frater, dum pro munere Apostolatus duximus significanda, placet simul Sacerdotum Paullianorum institutum commendatione Nostra provehere. Quibus id ratum sapienter est ut dissidentes fratres palam alloquantur tum catholicis dogmatibus illustrandis, tum contra illa objectis refellendis. Horum usum ac frequentationem sermonum si singuli sacrorum Antistites in sua quisque Dioecesi promoveant, gratum Nobis acceptumque eveniet, non enim inde exiguum in animarum salutem emolumentum oriturum confidimus. Tibi interim, Venerabilis Frater, divinarum gratiarum munera adprecati, Apostolicam benedictionem praecipuae Nostrae dilectionis testem amantissime impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XVIII Septembris MDCCCXCV, Pontificatus Nostri anno Decimo octavo.

LEO PP. XIII

—

BREVE DELLA S. M. DI PIO VII

CON CUI SI RIDUCONO LE FESTE DI DOPPIO PRECETTO E LE VIGILIE NELLE PROVINCIE NAPOLETANE (1).

—

PIUS PP. VII.

VENERABILES FRATRES AC DILECTI FILII SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Paternae charitati, qua Christifideles omnes in Domino complectimur, illud maxime consentaneum videtur, ut, dum spirituali Populorum utilitati prospicimus, temporalibus eorum necessitatibus opportune ac salubriter pro temporum ac locorum ratione providere non recusemus. His igitur de causis propenso excepimus animo preces carissimi in Christo filii nostri Ferdinandi regni utriusque Siciliae Regis illustris, qui cum a dierum festorum, summa licet sapientia, et magna cum animarum utilitate iam in Ecclesia institutorum, in suis citra et trans Pharum ditionibus

(1) Promettemmo già questo importante documento per le Provincie Napoletane e di Sicilia, che giova tener presente per la retta conoscenza delle feste di precetto e delle vigilie in questi luoghi.

numero sensim tractu temporis adaucto, non levia incommoda quoad Subditorum suorum temporalia negotia, praesentium temporum inopia, prodire videat, eis pro suo in subiectos sibi Populos studio consulere cupiens, a Nobis flagitavit, ut eosdem a nonnullorum festorum dierum praecepto solutos omnino esse, iisque diebus laboriosis exercitationibus, servilibusque operibus vacare posse, Apostolica auctoritate Nostra indulgeamus. Itaque eiusdem Regis votis quantum in Domino possumus, obsequi, ac Populorum necessitatibus, et conscientiae consulere volentes, Vobis, Venerabiles Fratres ac Dilecti Filii, committimus, et mandamus, ut in praefatis Ditionibus, unusquisque in sua Dioecesi, novam hanc de festis diebus, ac de vigiliis observandis legem, in qua maturo consilio, ac perpensis omnibus descendimus, auctoritate Nostra Apostolica enunciet, ac edicat.

Retineantur nempe, praeter universos dies dominicos per annum, Festa sequentia, videlicet Circumcisionis Domini Nostri Iesu Christi, Epiphaniae Domini, Purificationis Beatissimae Virginis Mariae, Annunciationis eiusdem Beatissimae Virginis, S. Ioseph Patriarchae, Ascensionis Domini in Coelum, Sollemnitas Corporis Domini, Festum S. Ioannis Baptistae, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, Assumptionis Beatae Mariae Virginis in Coelum, Nativitatis eiusdem Beatissimae Virginis, Omnium Sanctorum, Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae, Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi. Pro Urbe vero Neapolis tantum retineantur Festa S. Ianuarii, et S. Antonii de Padua, ac pro Urbe Panormi Festum S. Rosaliae Virginis. Festa autem Patronorum principalium singularum Civitatum, Oppidorum, et Locorum, quibus adiunctum sit praeceptum abstinendi ab operibus servilibus, transferantur cum respectiva Officiorum et Missarum celebratione ad proximum diem dominicum, eoque impedito, ad diem dominicum proxime sequentem. In praedictis igitur omnibus festis diebus, pro veteri Ecclesiae Catholicae instituto, Christifideles Sacris adesse, et a servilibus operibus abstinere omnino debebunt.

Lex autem ieiunii in ditionibus citra et trans Pharum, praeter Quadragesimam, et quatuor anni tempora, observabitur in vigiliis Pentecostes, S. Ioannis Baptistae, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, Assumptionis Beatissimae Virginis Mariae, Festi Omnium Sanctorum, Nativitatis Domini Iesu Christi; et in universa parte Regni trans Pharum in vigilia Conceptionis B. Mariae Virginis. In reliquis vero Festis supra non recensitis, non solum laboriosas artium exercitationes, et servilia opera permittimus, et indulgemus, sed insuper eosdem Christifideles ab obligatione audiendi Missam in praedictis Festis, et in diebus praecedentibus seu vigiliis, ieiunandi (dummodo aliunde vel ratione Quadragesimae, vel ratione quatuor temporum ieiunium non praecipiatur) de Apostolicae benignitatis dispensatione absolvimus, et liberamus.

Sed quoniam dum Populorum conscientiae consulimus, et eorum qui in sudore vultus sui panem comedunt indigentiae providemus, Sanctorum venerationem, et salutarem Christifidelium poenitentiam minuere non intendimus; ideo Sanctorum, ac solemnitatum Officia, et Missas tam in iisdem abrogatis festis, quam in eorum vigiliis retineri, et sicut prius in quacumque Ecclesia celebrari mandamus. Sacrum vero ieiunium, quod in praedictis vigiliis, et aliis pariter per praesentem abrogatis, habebatur, in singulas ferias sextas, et sabbata sacri Adventus transferendum, ibidemque quotannis servandum edicimus et constituimus.

Ut autem non solum Clerici, et divites homines saeculares, qui etiam diebus non festivis sacrosancto Missae Sacrificio, ac Divinis Officiis, quod vehementer cupimus, adesse possunt, sed etiam ii qui rusticis detenti laboribus Ec-

clesias diebus tantum festis adeunt, sanctorum Apostolorum,ac Martyrum, quorum Solemnitates superius abrogavimus, memoriam servent, ac venerentur, volumus, ac praecipimus, ut die vigesimanona Iunii ultra praecipuam Sanctorum Petri et Pauli solemnitatem,etiam aliorum Apostolorum et Martyrum memoria celebretur. Quare die vigesimanona Iunii in Calendariis Ecclesiasticis ita Festum inscribendum erit: " Sanctorum Petri et Pauli, et Commemoratio omnium Sanctorum Apostolorum ac Sanctorum Martyrum : „ ac tam in Officio , quam in Missa addentur Commemorationes de Communi Apostolorum et de Communi plurimorum Martyrum.

Haec nos, Venerabiles Fratres ac Dilecti Filii, non minus spiritualem, quam temporalem Populorum istorum utilitatem intuentes sancienda esse iudicavimus. Plurimum vero in sollicitudine, ac pastorali vigilantia vestra confidimus, Vos sedulitate, studioquo vestro effecturos, ne quid e divino cultu detractum videri possit, sed quo minor festorum dierum factus est numerus, eo maior sit in Populorum animis pietatis fervor, ac devotio. Proinde vehementer cupimus, et in Domino Vos hortamur, Venerabiles Fratres ac Dilecti Filii, ut Populos spirituali curae vestrae commissos diligenter edocendos curetis, quae ad iustam legitimamque dierum festorum celebrationem pertinent, quo ardore, quaque spiritus humilitate adstare sanctissimo Altaris Sacrificio, quo studio, qua frequentia Divinis Officiis, sacris Concionibus, et Christianae Doctrinae Institutionibus interesse debeant: et diligentissimam detis operam, ne per eos dies Christifidelium corda crapula, et ebrietate, et saecularibus cogitationibus graventur.Quae omnia a Pastorali sollicitudine Vestra Nobis maxime pollicentes in Pontificiae Charitatis pignus Apostolicam Benedictionem Vobis, Venerab. Fratres ac Dilecti Filii,vestraeque fidei commissis Populis peramanter impetimus.

Datum Romae etc. die 10 Aprilis 1818.

DE COMMISSIONE PONTIFICIA

AD RECONCILIATIONEM DISSIDENTIUM CUM ECCLESIA FOVENDAM

—

LEO PP. XIII.

MOTU PROPRIO

Optatissimae in una fide reconciliationis earum gentium, quae a romana Ecclesia matre non uno tempore nec una de causa secesserunt, nova quodammodo Nos ponere initia et plena caritatis admovere invitamenta, iam inde ab apostolica epistola *Praeclara*, studiose contendimus. —Ad rem quidem eam sumus aggressi, quae, ut alias monuimus, diuturni sit laboriosique operis, eademque utilitatis non ita proxime eventuræ. At vero, praeter summam divinae opis fiduciam qua maxime sustentamur, optima quæque sunt Nobis adiumenta in id quæsita; in primisque visum est pro gravitate et amplitudine causae opportunum, aliquot ex Dilectis Filiis Nostris S. R. E. Cardinalibus in communionem consiliorum adsciscere. Tales reapse institutas apud Nos congressiones, principio ad rationes ecclesiarum orientalium spectare voluimus; placuitque propterea advocare et audire praesentes Venerabiles quoque Fratres, earumdem nationum vario ritu Patriarchas. Ita factum feliciter, ut quaedam rerum capita sint a Nobis, editâ haud multo ante constitutione *Orientalium dignitas ecclesiarum*, definita et decreta: quae, tametsi per se ad veterem catholicorum legitimam per Orientem disciplinam conservandam tuendamque propius pertinent, aeque tamen unitati aliis in gentibus redintegrandæ posse conducere manifestum est. — Iamvero hunc Nos primum reputantes initarum congressionum fructum, eisque continuandis probe intelligentes quantum praesidii ad ceteras etiam propositorum partes iure liceat expectari, idcirco induximus animum illud providere ut huiusmodi institutum certiore quodam pacto certàque constantia, quamdiu

ipsa postulaverit res, permaneat vigeatque secundum vota perutile.

Itaque sententiam Nostram litteris hisce tradentes, peculiare esse ac stabile Consilium, sive, uti loquuntur, *Commissionem* decernimus atque edicimus, proprio munere et cura deditam reconciliationi dissidentium fovendae. Ea constabit ex nonnullis S. R. E. Cardinalibus, quos Pontifex nominatim designet, quibus ipse praesit, quique coram eo statos habeant conventus. Primosque ex instituto nominamus:

Miecislavm Ledòchowski
Benedictvm Mariam Langenievx
Marianvm Rampolla del Tindaro
Vincentivm Vannvtelli
Aloisivm Galimberti
Heribertvm Vavghan
Iosephvm Mariam Granniello
Camillvm Mazzella.

Erunt praeterea, ut sacris in Consiliis urbanis assolet, convenienti numero Consultores, item a Pontifice disignandi: in quibus pari loco ii habebuntur quos Patriarchae catholici orientales, tamquam legatos suos in Urbe consistentes, singuli singulos, destinaverint. Consultorum sit, doctrinam suam, prudentiam, rerum usum naviter conferre cognoscendis instruendisque causis quae in deliberationem Pontificis et Cardinalium, quos supra diximus, deferantur: deferet autem ille ex Consultoribus, cui Pontifex mandaverit eiusdem Commissionis esse ab actis; cui propterea licebit eis ipsis pontificiis congressionibus ex officio interesse.

Haec vero consilia et decreta, quorum exitum auspiciis providentissimi Dei praecipue commendamus, rata firmaque consistere auctoritate Nostra volumus et iubemus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die XIX Martii anno MDCCCXCV, Pontificatus Nostri decimo octavo.

LEO PP. XIII.

—

CONSULTAZIONI.

XIV.

Se sia lecito avvalersi delle notizie di confessione quando non ci sia timore di rivelazione.

Per notizie avute in confessione, Tizio rettore di Seminario non elegge Porzio a prefetto di camerata; Cajo vescovo non conferisce a Giulio una parrocchia, fra gli approvati nel concorso; Sempronio religioso non dà a Servio il voto pel provincialato; Mevio confessore di monache spesso avverte la Badessa a stare attenta in talune cose.

Si chiede:

1.° È lecito avvalersi delle notizie avute in confessione, quando non ci sia pericolo di rivelazione?

2.° Che deve dirsi dei casi proposti?

Al primo — Tutti sanno che gravissimo è l'obbligo del sigillo sacramentale; obbligo di diritto naturale, divino ed ecclesiastico. I TT. dicono che in ciò non si ammette parvità di materia; che nel dubbio vuolsi stare alla parte più sicura, e però che non si può seguire la sentenza solo probabile in favore della libertà. S. Alfonso che prima avea sostenuta opinione contraria, posteriormente scrisse (L. VI, n. 633); " Quidquid alibi dixerim, re accuratius perpensa, puto hic omnino dicendum non licere uti opinionibus, ex quarum usu certum non sit moraliter nullum poenitenti gravamen inferri. „

Che deve dunque rispondersi al quesito proposto? È lecito avvalersi mai delle notizie avute in confessione quando non ci sia pericolo di rivelazione? A noi piace molto l'osservazione del chiariss. P. Ballerini il quale (*Op. Th. Mor.* Tr. X, n. 999) insegna che a tal quesito si può rispondere senz'altro affermativamente solo se si enunzia in forma negativa, che, cioè, non è lecito mai avvalersi delle notizie avute in confessione quando ci sia pericolo di rivelazione.

Se poi si enunzia in forma positiva, la risposta non è sì facile, dovendo concorrere molte e non sempre facili condizioni per la liceità.

Volendo adunque accingerci ad una esatta risposta, avvertiamo innanzi tutto che anticamente era comune la opinione de' TT. esser lecito ad un superiore l'avvalersi delle notizie di confessione per ben regolarsi nel suo governo, quando non ci fosse pericolo di rivelazione, nè diretta nè indiretta. S. Alfonso (l. c. n. 656) enumera molti autori che ciò insegnavano, fra i quali lo stesso Angelico il quale scrisse (Quodl. 5. q. 7. a 13): " Si ergo amotio subditi ab administratione possit inducere ad manifestandum peccatum in confessione auditum, vel ad aliquam probabilem suspicionem habendam de ipso, nullo modo praelatus deberet removere. Si vero per amotionem peccatum nullatenus manifestaretur, tunc alia occasione accepta, posset subditum ab administratione removere, et debere hoc facere cum debita cautela. „

Ma posteriormente venne fuori il decreto di Clemente VIII del 26 maggio 1594, il quale vietò del tutto ai superiori di avvalersi, pel regime esteriore, delle notizie avute in confessione. Eccone le parole: " Tam superiores pro tempore exsistentes, quam confessarii, qui postea ad superioris gradum fuerint promoti, caveant diligentissime, ne ea notitia, quam de aliorum peccatis in confessione habuerunt, ad exteriorem gubernationem utantur... Atque ita per quoscumque Regularium superiores, quicumque illi sint, observari mandamus. „

Questo decreto riguarda direttamente i superiori monastici, pei quali fu emanato; ma i TT. comunemente l'estendono a tutt'i superiori, militando per gli altri la stessa ragione che pei primi. Così il de Lugo disp. 23, n. 93; S. Alfonso, n. 656; Ballerini l. c. n. 1001 ecc.

Secondo questo decreto adunque per nessun verso sarebbe lecito ai superiori tener presenti le cose udite in confessione nel governo esteriore. Cotal decreto però riguarda i soli superiori, non il resto dei confessori. Per questi vi ha un altro decreto del S. Officio, dato nel 1682, d'ordine d'Innocenzo XI (ap. D. Alphons. de Ligor. L. VI, n. 657), il quale condanna questa proposizione: " Scientia ex confessione acquisita uti licet, modo fiat sine directa aut indirecta revelatione et gravamine poenitentis, nisi aliud multo gravius ex non usu sequatur, in cuius comparatione prius merito contemnatur. Addita deinde explicatione, sive limitatione, quod sit intelligenda de usu scientiae ex confessione acquisitae, cum gravamine poenitentis, seclusa quacumque revelatione, atque in casu, quo multo gravius gravamen eiusdem poenitentis ex non usu sequeretur. Hanc dictam propositionem, quatenus admittit usum dictae scientiae cum gravamine poenitentis, etiam cum dicta explicatione, praesenti decreto prohibent etc., mandantes etiam universis Sacramenti Poenitentiae ministris, ut ab ea in praxim deducenda prorsus abstineant. „

Qui adunque si vieta di far uso della notizia di confessione quando non ci sia rivelazione diretta o indiretta, ma ci sia un qualche gravame del penitente, benchè un maggior gravame incoglierebbe al penitente medesimo, dove non si facesse uso di quella scienza (1). Si venne perciò a sancire che delle cose udite in confessione, non mai si può far uso, o quando ci sia pericolo di rivelazione, o quando ci sia gravame qualunque siasi del penitente.

Dopo questi due decreti, vi fu chi disse

(1) Meritamente fu proscritta quella proposizione, per la quale non si avea riguardo al gravame temporale del penitente, quando interveniva un gravame spirituale, che certo è maggiore del primo. E però, secondo la detta proposizione, il superiore potrebbe non eleggere a qualche officio, o rimuoverne qualcuno perchè in confessione lo conobbe indegno. Il danno spirituale di costui sarebbe maggiore della perdita dell'officio. Questa dottrina giustamente fu condannata.

non essere mai lecito, in nessun caso, nè al superiore, nè a verun altro, avvalersi delle notizie di confessione, anche per ovviare a mali gravissimi. Questa sentenza però, nella sua crudezza, fu respinta dai più, come dal de Lugo disp. 23 n. 102, dal Suarez D. 33 sect. 7 n. 9, dal Viva Append. ad prop. damn. § 9, dal Mazzotta T. III, p. 589, dal Liguori, VI, 657 e ancora dai più rigidi, come dal Concina P. 747 n. 23 e dall' Antoine p. 549, e altresì dai moderni TT., i quali tutti insegnano con S. Alfonso l. c. " licitum esse uti notitia confessionis, ubi nulla directa seu indirecta revelatio intervenit, nec ullum poenitentis vel minimum gravamen habetur, vi cuius minus facilis ac libera ipsi reddatur confessio „ (V. Ballerini l. c.).

Fa d'uopo chiarir bene questo insegnamento. Lo scopo del sigillo sacramentale si è di non rendere odiosa la confessione, sì con rivelare i peccati, e sì con qualsivoglia aggravio, anche minimo, del penitente.

Quanto alla rivelazione de' peccati, questa può essere o diretta o indiretta. Non parliamo della diretta ch'è chiarissima. La rivelazione indiretta è quando si dice qualche cosa, dalla quale può argomentarsi ciò che il penitente abbia manifestato in confessione. Abbiamo detto *può argomentarsi;* giacchè non si richiede che ciò si argomenti davvero, basta la sola probabilità che lo si argomenti. Nè si richiede che chi ascolta sappia che le notizie sono di confessione; basta solo che possa saperlo (V. Lehmkul Vol. II, n. 465) (1).

In ordine poi al gravame del penitente, basta pure che questo sia leggerissimo, perchè si offenda il sigillo. Nè è necessario, come avverte il De Lugo *l. c.* n. 38, che l'aggravio avvenga, o che lo sappia il penitente; basta solamente che possa avvenire. Imperocchè basterebbe solo che il penitente sappia, in simili casi potersi far uso delle notizie da lui manifestate in confessione, perchè ciò tendesse a ritardarlo dalle confessioni.

Posti i quali principii, ne consegue, per la pratica, giusta il parere de' TT., che non è lecito usare delle notizie di confessione:

al superiore che avea stabilito od avrebbe stabilito di promuover Tizio, che in confessione ha conosciuto indegno;

al sacerdote, richiesto sull' altare della Comunione da Cajo, che in confessione ha conosciuto indisposto;

al padrone che avea determinato di ammetter Livia al suo servizio, che in confessione ha conosciuta per ladra;

al capitolare, disposto a dare il voto a Martino, che in confessione ha conosciuto inadatto;

E neanco al confessore è lecito far viso torvo, usar cautele, prendere precauzioni contro di chi ha conosciuto in confessione pronto a fargli del male; ovvero a ricusarsi di confessare chi nelle confessioni precedenti ha conosciuto indocile o indi-

(1) Qui non possiamo deplorare a bastanza la troppa loquacità di certi sacerdoti, i quali non cessano di parlare delle loro confessioni nelle conversazioni familiari, raccontando aneddoti e casi loro avvenuti e il numero e la qualità dei loro penitenti. È vero ch' essi non fanno nomi: ma dal troppo dire non è difficile congetturar qualche cosa; e basta la sola probabilità della congettura perchè si offenda il sigillo. Tutt'i TT. sono unanimi nel raccomandare il silenzio delle cose di confessione; e tutti sanno il celebre detto di S. Agostino: " Quod in confessione scio, minus scio quam id quod nescio. „ Sia pure che non si leda gravemente il sigillo; cotali discorsi non possono non riuscire scandalosi, massime ai secolari, i quali si meravigliano che delle cose di confessione si fa materia di conversazioni; e ciò solo basta a ritrarli, o almeno a rattiepidirli, da sì necessario sacramento. È però a giusta ragione il Gury fa questa calda raccomandazione al confessore (T. II, n. 671): " In re tam gravi et adeo periculosa, summopere cautus debet esse confessarius, ne verbum ullum proferat, aut quidquam agat aut innuat, unde sequi possit odium etiam minimum sacramenti, gravamen poenitentis, aliorum quorumlibet offensio vel scandalum. „

sposto. In confessione può redarguirlo; può negargli anche l'assoluzione; ma fuori di confessione non può far nulla (lo sappia, o pur no, il penitente) senza ledere il sigillo.

Per contrario, i TT. medesimi dicono lecito l'uso della scienza di confessione nei seguenti casi:

nell'evitare i pericoli del penitente sì di anima come di corpo, quando però non ci sia minimo gravamento del penitente medesimo;

nel ben comportarsi coi cittadini di qualche luogo;

nel pregare Dio pel penitente;

nel consultare libri e, colle debite cautele, i sapienti;

nel riformare la propria vita;

nel mostrarsi col penitente stesso più benigno;

nel correggere i proprii difetti, nelle confessioni;

nell'istruire e nello interrogare altri penitenti.

In questi casi, ed in altri simili, il confessore può avvalersi delle notizie di confessione, secondo la comune sentenza dei DD., i quali tutti però avvertono che allora solamente sarà ciò lecito, quando, tutto considerato, non ci sia probabile pericolo o di rivelazione benchè indiretta, o di gravame benchè piccolo e benchè ignorato, del penitente (V. S. Alfonso *l. c.* n. 657).

Sarà poi *ceteris paribus* più lontano il pericolo del detto gravame quando il confessore usi colle debite cautele delle notizie di confessione, non col penitente stesso, ma con altri, pei quali il penitente non avrebbe verisimilmente dispiacere che ciò si facesse; come ad es. se il superiore maggiore togliesse modo al superiore immediato di nuocere al penitente; se si adoperasse di impedire il male in altri già deplorato dal penitente medesimo ecc. Come pure quando il confessore usi delle notizie di confessione in luoghi ed in tempi lontani dal penitente. In questi casi, ed in altri simili, si può andare con più libertà, non essendoci gravame nel penitente, il quale quand'anche sapesse che il confessore usa delle notizie di confessione, non se ne adonterebbe, nè perciò si ritrarrebbe dal confessarsi (V. Ballerini *l. c.* n. 1009).

Sono questi adunque i casi, in cui non è illecito avvalersi delle notizie di confessione, giusta l'insegnamento de' DD. e soprattutto di S. Alfonso, il quale così conchiude (*l. c.* n. 661): " Caeterum, generaliter loquendo, dico quod, esto confessarius in hac materia tam gravi et periculosa debeat esse valde cautus, ne poenitentes ex confessione aliquod iniustum gravamen subeant, ut sub initio animadversum voluimus; tamen non tenetur cavere omnes leves coniecturas quas facile malitiosi faciunt; sed tantum ne praebeant suspiciones probabiles de peccatis auditis. "

Al secondo — Venendo ora alla soluzione del nostro caso, è chiaro come ledano gravemente il sigillo Tizio rettore di seminario, che non elegge Porzio a rettore di camerata; Cajo vescovo, che non conferisce a Giulio una parrocchia fra gli approvati nel concorso; Sempronio religioso, che non dà a Servio il voto pel provincialato. Nessuno deve avvalersi della notizia di confessione in pregiudizio del penitente, sia pure che questi non lo conosca. Ove poi ci fossero altre ragioni valide per operare ne' modi esposti nel caso, si può benissimo farlo, purchè non v'influisca la notizia avuta dalla confessione.

Quanto poi al confessore di monache, il quale avverte la Badessa di stare attenta in talune cose, S. Alfonso (VI, 657 *Communiter*) riferisce la dottrina di S. Tommaso (Quodl. 4, d. 21 a. 1 ad 1): " Potest confessarius dicere praelato quod diligentius invigilet super gregem suum, ita tamen quod non dicat aliquid, per quod verbo vel nutu confitentem prodat. " Ma tosto il medesimo S. Alfonso fa seguire l'insegnamento del Concina il quale (P. 744 n. 23) assolutamente ciò nega, dicendo che il confessore " in

omnibus se gerere debet ac si penitus ignoraret quae ex sola confessione dignoscit. „ Questa dottrina del rigidissimo teologo forse non regge in teorica; regge bensì nella pratica, giacchè molto raro è il caso, nel quale il confessore possa ammonire il superiore senza probabile pericolo o di rivelazione o di aggravio del penitente. Perciò S. Alfonso conchiude: " Nulli dubium quin in praedictis actibus quam maxime caute confessarius procedere debeat, cum difficile sit in his omne periculum evitare vel revelationis vel gravaminis poenitentis. „ In un monastero poi di religiose, in cui tutto si conosce e si scruta, fino le minuzie di ciascuna suora, non crediamo che il confessore possa mai avvertire la superiora di qualche cosa, senza che questa probabilmente congetturi le persone che sono state causa di quell'avvertimento. E però la regola migliore che noi possiamo suggerire ai confessori di comunità religiose è quella di S. Agostino: *Quod in confessione scio, minus scio quam id quod nescio.*

—

CASI E DUBBII
BREVEMENTE RISOLUTI.

55.

Se sia espediente ricorrere spesso alla S. Sede per la soluzione dei dubbii.

D. Vito e Basilio disputano fra loro se sia espediente ricorrere spesso alla S. Sede per la soluzione de' dubbii. Vito afferma, dicendo che così può aversi una più sicura norma di condotta. Basilio nega, per la ragione che bastano i principii generali del diritto, per ben regolare le proprie azioni. — Si chiede: Chi ha ragione de' due?

R. Non una breve risposta richiederebbesi per tal quesito, ma una lunga trattazione. Ammettiamo noi il bisogno, la necessità di rivolgersi talvolta alla S. Sede per la risoluzione di qualche dubbio interessante: riproviamo però altamente la smania di taluni di ricorrere per qualsivoglia quistione ai tribunali di Roma, affine di ottenerne risposte autentiche. Ciò non è espediente per varie ragioni:

1.° Perchè s'incepperebbe lo svolgimento della scienza, se tutto si dovesse definire coll'autorità suprema. La scienza consiste appunto nel derivare dai principii le conseguenze, e queste ridurre in pratica. Or se l'autorità inappellabile della S. Sede dichiarasse tutte le cose appartenenti alla pratica, non sarebbe più necessario ricorrere ai principii; e però non sarebbe più necessaria la scienza.

2.° Perchè si restringerebbe la libertà delle azioni. Vi sono delle cose disputabili, in cui vi ha ragioni *pro* e *contra*, ed è libero ciascuno di seguire quale opinione a lui sembra più probabile. Or, data la decisione dalla S. Sede, cessa la detta libertà, la quale in tanti casi difficili è preziosa.

3.° Perchè la S.ª Sede è in obbligo di stringere sempre il freno della disciplina, affinchè non rallenti con larghe interpretazioni; e però le sue decisioni inclinano per lo più a favorir la legge a discapito della libertà. Ciò nel generale è bene; ma nei casi particolari le circostanze svariate spesso ingeriscono difficoltà molte e talvolta insuperabili, che sarebbero ovviate senza le inappellabili decisioni.

4.° Perchè la S. Sede, nel dare le sue decisioni, guarda il bene generale, non alle sole condizioni speciali di qualche luogo. Le decisioni perciò che provocano per ovviare alle difficoltà locali, spesso riescono contrarie ai desiderii, ed amaumentano perciò le difficoltà.

5.° Perchè la leggittima consuetudine ha forza di abrogare la legge e render lecito ciò che altrimenti sarebbe illecito. Non v' ha perciò bisogno, per moltissimi casi, dell' oracolo della S. Sede.

6.° Perchè, in generale, non è necessario rivolgersi alla S. Sede per la soluzione di qualche dubbio. Si può sempre ricorrere ai principii della scienza teologica e canonica; e benchè la luce non si faccia, possono sempre soccorrere i principii riflessi della morale.

Dove non giungono i lumi proprii, si può interrogare qualche perito, il quale, dando i suoi responsi, non preclude l'adito alla disputa, nè inceppa la libertà delle opinioni.

Queste nostre osservazioni trovano validissima conferma in una lettera che S. Francesco di Sales mandò alla sua figliuola spirituale, S.ª Giovanna Francesca di Chantal, in data 24 agosto 1621. Eccola voltata in lingua nostra:

" Il mio procuratore dice che sia torto " di ricorrere a Roma per cose, di che " si può fare a meno; e lo hanno detto " pure de'Cardinali. Perchè, essi dicono,

" vi sono cose che non hanno bisogno " di autorizzazione, mentre sono lecite; " e allorchè se ne domanda la facoltà, " vengono esaminate diversamente. E il " Papa è ben contento che la consuetu- " dine autorizzi molte cose che non vuo- " le egli stesso dichiarare lecite a causa " delle conseguenze „ (1).

Con ciò non vogliamo dire che non giovi talvolta, e che non sia pur necessario, implorare il supremo oracolo della S. Sede. Ma ciò si faccia quanto più raramente sia possibile, e per quistioni che non si possono risolvere coi principii generali, nè senza che prima se ne sia tentata dai saggi la soluzione. Del resto, la S. Sede veglia attentamente sui bisogni del gregge cristiano e ancora sullo sviluppo delle scienze; e quando crede necessario il suo intervento, provvede senza indugio da sè coi suoi sapienti decreti e colle sue inappellabili definizioni.

Da quanto abbiamo detto, sorge chiarissima la soluzione del caso proposto.

56.

Se in virtù della Bolla della Crociata si possa far uso del condimento di grasso di qualunque animale.

D. Il S. Uffizio, con decreto diretto al Vescovo di Alessandria (V. *Mon. Eccl.* q. Parte pag. 176) dichiarò che quando la S. Sede concede l'uso dei condimenti di grasso, intende di parlare del grasso non solo suino, ma di *qualunque animale*. Può dirsi lo stesso del privilegio che si concede in virtù della bolla della Crociata?

R. Nelle Costituz. di Pio VI del 21 nov. 1777 e del 20 nov. 1778 (V. *Mon. Eccl.* Vol.II, Par. II. pag.182) che contengono i privilegii della Bolla della Crociata per le provincie napoletane, non si fa menzione che solamente di uova e di latticini: " Vescendi omnibus tam dominicis, quam ferialibus diebus Quadragesimae, etiam Dominica in Palmis et per Hebdomadam majorem OVIS ET LACTICINIIS, servatis tamen etc. „

Lo strutto fu aggiunto per dichiarazione dei Commissarii Generali della Bolla, cui fu conferita la facoltà d'interpretarne autenticamente le concessioni. E però, richiesto il primo Commissario che cosa dovesse intendersi per la parola *strutto*, il dì 7 gennaio 1782 dichiarò " Significatur omne genus adipis, etiam illud quod vulgo dicitur *lardo*. „ Secondo questa dichiarazione adunque parrebbe che fosse permesso, per le dette facoltà, il grasso di qualunque animale.

Ma vuolsi considerare che, prima dell'ultima risoluzione del S. Ufficio, generalmente ritenevasi che sotto il nome di *adipe* o *grasso* per modo di condimento, non s'intendesse che il solo grasso suino (V. del Vecchio, Scavini ecc.); tanto più che ciò fu pur definito dalla S. Penitenzieria. Infatti alla domanda: "Quando si concedono i condimenti detti di grasso, s'intende concessa la facoltà di servirsi del grasso di qualunque animale? „ — la S. Penit. rispose: " Utendum tantum condimento suino. „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 382). — Posto ciò, dovendo quella estenzione di facoltà interpretarsi giusta la mente del Commissario, e dovendosi qui stringere l'interpretazione, trattandosi di privilegio, ne viene che non si può estendere alla Bolla della Crociata l'interpretazione data dal S. Officio alla parola *condimenti di grasso* che si permettono dalla S. Sede negl'indulti per la Quaresima e dei condimenti fra l'anno.

Nè vale il dire che il Commissario dichiarò doversi intendere per la parola strutto *omne genus adipis*; imperocchè quell'*omne genus* deve riferirsi unicamente ai generi di adipe suino, come sono p. e. il *lardo*, la *sugna*, il *lardello*, secondo la dichiarazione dell'E.mo Card. Zurlo.

Non crediamo perciò, che in virtù della Bolla della Crociata, si possa far uso del grasso di qualunque animale, potendosi usare solamente il grasso suino.

57.

Circa il rito della professione solenne negl' istituti religiosi.

D. Il Decreto generale della S. C. dei Riti del 14 agosto 1894, riguardante il

(1) La diamo qui pure nel testo francese: " Mon solliciteur dit que l'on a tort de recourir à Rome pour les choses ès quelles on s'en peut passer; et des cardinaux l'ont dit aussi: car, disent-ils, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être autorisées, parce qu'elles sont leysibles, lesquelles quand on veut authoriser sont examinées diversement; et le Pape est bien ayse que la coutume autorise plusieurs choses qu'il ne vet pas authoriser lui-même, à cause des conséquences. „ (Lettre de St. François de Sales á Ste. Chantal, 24 août 1621. — Riponses sur le Gouvernement des Religieuses par le R. P. André-Marie Meynard, des FF. Prêcheurs. I. Partie. Clermont-Ferrand, Bellet. p. 454).

rito della professione religiosa negl' istituti di voti solenni (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, pag. 175), è obbligatorio? D'ora in poi non si dovrà più tener conto dei riti particolari di ciascun Ordine religioso di emettere i voti, neanco quelli che prescrivono di emetterli nelle mani del superiore o della Badessa?

R. Per ben rispondere al quesito, fa d' uopo tener presente lo scopo del cit. decreto. In esso adunque si dice: " Non semel a S. Rituum Congregatione exquisitum fuit: Utrum et quomodo solemnis votorum professio, aut eorum renovatio, quae in plerisque religiosis tam virorum quam mulierum Congregationibus, locum habet, intra missam peragi valeat. Porro in peculiaribus casibus non una eademque fuit responsionis ratio, quin unquam generale decretum hac de re editum fuerit. Quapropter ad omnem ambiguitatem de medio tollendam, eadem S. R. C..... sequentem methodum servari posse constituit „.

Da queste parole chiaro apparisce che il Decreto non è per tutti gli Ordini religiosi, ma per quelli solamente, nei quali la professione de' voti suole emettersi *intra missam*. Lo scopo ultimo poi è quello di dare una norma unica, abrogando gli altri decreti che disponevano diversamente: " Non obstantibus quibuscumque particularibus decretis in contrarium facientibus, quae prorsus revocata censeantur „.

E che con questo decreto non si sia voluta imporre una norma generale a tutti gli Ordini Religiosi, appare: 1° dalle parole: *plerisque religiosis congregationibus* (non *omnibus*) — 2° Dalle altre: *sequentem methodum servari posse* (non *debere*) — 3° Dalla chiusa del decreto medesimo, la quale non ha le parole decretorie *servari mandavit*, che non mai si omettono in un decreto precettivo — 4° Da ciò che nel decreto si soggiunge: *Haec tamen methodus, cum recepta fuerit, in respectivis Congregationum constitutionibus minime apponenda est.* È dunque facoltativo, non obbligatorio.

Crediamo solo che il Decreto sia obbligatorio in ciò che, se la professione religiosa voglia farsi in tempo della messa, debba seguirsi il metodo in esso dichiarato, senza che il S. Sacrifizio possa altrimenti interrompersi. È precettivo in ciò, non per forza del decreto medesimo che non ha nessuna clausola obbligatoria, ma per la legge generale, tante volte sancita dalla S. C. de' RR. medesima, che proibisce nella messa ogni qualsiesi interruzione. Il decreto adunque ha forza di un indulto per la professione religiosa, la quale può farsi nella messa, ma secondo la norma indicata, abrogate tutte altre che furono dapprima autorizzate.

È questo, secondo a noi pare, il senso genuino del decreto.

—

QUESITI

con brevissime risposte.

47. — **D.** Le monache, per farsi assolvere dai riservati al Papa, in virtù della Bolla della Crociata, devono ricorrere al confessore ordinario, ovvero possono avvalersi di altri?

R. Possono anche avvalersi di altri confessori, purchè approvati per le monache. Per tale assoluzione deve ciascuno avvalersi di qualche confessore approvato secondo le Costit. Pontificie; or le Pontificie Costit. richiedendo una speciale approvazione per le confessioni delle monache basta siffatta speciale approvazione perchè il confessore, benchè non ordinario, possa assolvere la religiosa dai riservati. Così insegna pure il Barbosa (Collect. ad cap. 10 Trid. sess. 24 de Regul.): " Moniales vigore facultatis Bullae Cruciatae (quatenus ad eas pertinent gratia ex dicta Bulla) non possunt alios confessarios eligere, praeter eos, qui ad audiendas ipsarum monialium confessiones ab Ordinario fuerint approbati. „

48. — **D.** Tizio ha percosso pubblicamente un sacerdote; è caduto perciò nella scomunica del canone *si quis suadente:* può farsi assolvere da questa censura da qualunque confessore approvato in forza della Bolla della Crociata?

R. Può. Tutt'i peccati riservati al Papa possono assolversi in virtù della detta Bolla, non esclusi quelli di speciale menzione, tranne solamente l' eresia esternata e l' assoluzione del complice *in re turpi*. — Vero è che se Tizio può farsi assolvere per la prefata Bolla dalla censura, ciò vale unicamente pel foro interno, non già per l' esterno, come insegna Bened. XIV De Syn. L. XII, C. I, n. 7. Può nondimeno comportarsi anche esternamente come assoluto, se costi sufficientemente di tale assoluzione, salvo se il superiore non intenda procedere contro di lui.

49. — **D.** Un certo parroco ha facoltà di binare. Nella sua chiesa è fondata una confraternita che per varie vicende

è restata senza mezzi; e però le riesce impossibile far celebrare alcune messe dovute pei fratelli defunti. Può il parroco applicare la seconda messa in soddisfazione di questi obblighi inadempiuti?

R. Purchè il parroco non percepisca emolumento alcuno per la seconda messa, e la confraternita non abbia modo come adempire altrimenti, crediamo che il parroco possa applicare la seconda messa per quell'obbligo. La S. C. del Conc. rispose affermativamente in alcuni casi simili, come il 14 sett. 1878 *in Nanceynen-Tullien.* ed il 5 mar. 1887 *in Vivarien.* (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 553 e Vol. V, P. I, pag. 27).

50. — **D.** Può il Vescovo nelle provincie napoletane stabilire da se che il patrimonio, per titolo di ordinazione, sia fissato a duc. 40 di rendita?

R. Nelle provincie napoletane hanno ancor vigore le disposizioni del Concordato del 1818, come più volte si è dimostrato. Ora il Concordato predetto stabilì pel Napoletano la tassa di annue duc. 50 pei sacri patrimonii. Non può dunque il Vescovo, di propria autorità, senza dispensa Pontificia, scemare di un quinto la detta tassa.

51. — **D.** Avviene talvolta che il padre di un chierico al quale stabilì sui proprii beni il patrimonio non minore della legittima, venda per qualche bisogno una parte di quei beni, da ledere la medesima leggittima. Vi ha qualche mezzo legale come salvare la integrità del patrimonio, nel caso che i coeredi vogliano aggredirlo?

R. Sotto l'impero delle leggi italiane che non riconoscono il vincolo canonico del sacro patrimonio, non vi ha nessun mezzo come salvarlo nel caso esposto. L'art. 100 del C. C. dispone che " il figlio o discendente, il quale venga alla successione, insieme coi suoi fratelli e sorelle o loro discendenti, deve conferire ai suoi coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione sì direttamente come indirettamente, eccettuato il caso che il donante abbia altrimenti disposto. „ — E l'art. 1002 stabilisce che " ancorchè il figlio o discendente fosse stato espressamente dispensato dall'obbligo di conferire, non può ritenere la donazione, se non fino alla concorrenza della quota disponibile; l'eccedente è soggetto a collazione. „

L'unico mezzo atto ad avviare a tal disordine, si è quello che i sacri patrimonii, invece di costituirsi per donazioni paterne, si costituiscono per vendite. Quando il figlio ha ricevuto in vendita dal padre il fondo, non è obbligato di metterlo in collazione dopo la costui morte.

52 — **D.** Che intendesi per *grasso di qualunque animale*, consentito negl'indulti della quaresima e dell'anno dove non ha vigore la Bolla della Crociata? S'intende anche il burro? S'intende il Liebig?

R. Il grasso è la parte adiposa dell'animale, diversa della carne: quella è consentita, nel caso, per condimento; questa no. Sotto nome di grasso non è compreso il burro ch'è di specie diversa, come dichiarò la S. Penitenzieria il 10 mar. 1882 (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, pag. 31); e molto meno il Liebig che è estratto di carne

53. — **D.** Per l'officio de' Defunti, ch'è di obbligo nel giorno de' Morti, si puó pretendere emolumento?

R. Si può pretendere l'emolumento se è fissato negli statuti della Chiesa; in caso opposto non si può pretendere, perciò appunto che il detto officio è di obbligo. La parte poi delle distribuzioni quotidiane, corrispondente al detto officio, sarà sempre dovuta ai capitolari presenti al coro; ovvero saranno in obbligo di pagar la multa delle puntature gli assenti.

54. — **D.** Col decreto 5 febbr 1895 (V. q. Parte, pag. 8). la S. C. de' Riti ha prescritto che nei Vesperi la commemorazione del precedente o del seguente deve farsi subito dopo la orazione del Santo del giorno, e innanzi ad ogni altra commemorazione, senza riguardo di rito. Or nella festa dello Sposalizio della B. V. la comm. di S. Giuseppe deve o pur no precedere l'orazione del precedente o del seguente? Chiedesi lo stesso per la comm. di S. Paolo nelle feste delle due Cattedre di S. Pietro; e lo stesso per la comm. di tutti gli Apostoli e Martiri nella festa di S. Pietro ai 29 di giugno, concorrendo colla Domenica.

R. È prescritto che la commemoraz. di S. Giuseppe nella festa dello Sposalizio di M. V., e quella di S. Paolo nelle feste delle due Cattedre debbano farsi subito dopo l'orazione del giorno e innanzi ad ogni altra commemorazione. Tale prescrizione deve osservarsi anche dopo il decreto 5 febbr. 1895. La ragione si è che quelle commemorazioni fan parte dell'officio del giorno, giacchè Maria SS. deve festeggiarsi insieme collo sposo S. Giuseppe, e S. Pietro non deve mai andar disunito da S. Paolo. Lo stesso crediamo

debba dirsi delle commemorazioni di tutt' i Ss. Apostoli e Martiri nella festa di S. Pietro ai 29 di giugno; sì perchè la Rubrica espressamente vuole che le dette comm. si facciano *post orationem diei*; e sì perchè le commemoraz. medesime fan parte dell' officio del giorno.

55. — **D.** Concorrendo due Dottori, la seconda ant. *O Doctor* si deve o pur no cambiare? E nell' affermativa, quale si deve sostituire?

R. Si deve cambiare; e devesi sostituire quella del Comune dei non Dottori. È vero che taluni, come il p. Pavone, sostengono che non si debba cambiare l' Ant. *O Doctor* in concorrenza di due Dottori, perchè si cambia il nome. Però ciò non è conforme alla rubrica (Tit. IX, n. 8), la quale prescrive che non si debba ripetere la stessa antifona, nell' ora medesima. E non basta mutare il nome solamente nelle antifone simili; come non basta nelle simili orazioni. E però il Gavanto T. II Sect. 8 c. 4 n. 7 ed il De Herdt Prax. S. Lit. Vol. II n. 262 hanno insegnato che " si mutanda sit oratio... adhiberi posse pro doctoribus aliam de communi Confessoris „ (1).

—

DECISIONI DI MASSIMA

EMESSE IN FAVORE DELLE FONDAZIONI PIE DAI POTERI PUBBLICI COMPETENTI.

(Cont. V. pag. 237—238 di q. Parte)

Titoli di esenzione delle Fondazione pie dal Concentramento.

XI. Il Concentramento di un'Opera pia nella Congregazione di Carità non può aver luogo quando per essa venga l'Ente a smembrarsi, disgregarsi, frazionarsi contro il volere del Testatore, od a diminuirsi o porsi in pericolo i benefici effetti della Istituzione, ed a pregiudicarne economicamente l'amministrazione. Fu perciò che, coordinando le disposizioni collo spirito della Legge 17 Luglio 1890, la **IV. Sezione del Consiglio di Stato** con **Decisione** 30 Settembre 1892, sanciva la massima di diritto—*Che l' art. 56 della Legge, disponendo il concentramento delle Istituzioni pubbliche che non abbiano una rendita netta superiore alle lire 5000, stabilisce una regola generale, applicabile solo quando manchino ragioni speciali per mantenere alle stesse la loro separata ed autonoma amministrazione.*—Vedi il Foro Italiano, 1892, III, 121. —

XII. Il Concentramento di un' Opera pia nella Congregazione di Caritá, non può mai applicarsi a Legati pii speciali, lasciati ad un Istituto autonomo, quando ciò sia conforme alle intenzioni del fondatore. — Vedi la **Decisione retro IV. della Sezione del Cons. di Stato** sotto il N. VIII.—

XIII. Non può una fondazione pia concentrarsi nella Congregazione di Carità, quando non ne derivi una vera utilità, od all' Opera stessa od alla Congregazione. — **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** 9 Dicembre 1892.—Vedi Consultore Giuridico, Fascicolo del Giugno 1893. —

XIV. I Lasciati di culto incombenti ad Enti ecclesiastici conservati, non sono per Legge concentrabili nella Congregazione di Carità. La costituzione di assegni a Parroci e Sacerdoti, nonchè le doti a zitelle facendo parte di un Sodalizio a scopo religioso, cadono in tale categoria. — **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** Ottobre 1893. — Vedi Giustizia Amministrativa, anno 1893, Parte 1, pag. 201. —

XV. I Lasciati *con oneri di Beneficenza*, fatti alle Fabbricerie, alle Parrocchie e perciò ai Parroci *pro tempore*, nonchè ai privati nella loro qualità di Eredi, Legatarii o Donatarii, sono, a senso della Legge sulle Opere pie, esenti di diritto dal Concentramento nella Congregazione di Carità. — **Decisione della VI. Sezione del Consiglio di Stato** 12 Gennaio 1894 — Vedi Manuale Astengo, Febbraio 1893, Fascicolo 2. —

XVI. Un' Opera pia elemosiniera in quanto abbia una individualità speciale, e sia stata sempre riguardata come Ente per sè stante, poichè rivestita di personalità propria, può essere per eccezione sottratta al Concentramento, ove per la rilevanza del suo patrimonio, per l'indole sua, e per le particolari condizioni in che esercita la beneficenza, richieda un'amministrazione speciale. — **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** 12 Giugno 1891. —

XVII. Nella espressione *fondi destinati ad elemosina*, che giusta l' Art. 54 della Legge si dichiarerebbono concentrabili, non saranno mai a comprendersi in diritto quei Lasciti di sussidii od asse-

(1) Perciò nel Calendario pel Clero Romano del corr. anno 1896 al dì 28 gennaio, in cui sta fissata la festa di S. Gio. Crisostomo Vesc. e Dott., nei secondi vesperi, in concorrenza con S. Francesco di Sales pur Vesc. e Dott., sta segnato: *in Vesp. a cap. seq. com. praec. ant.* AMAVIT.

gni, in cui non si guarda solo allo stato di povertà, ma è richiesto un giudizio altresì di valutazione e confronto dello stato degli indigenti. — **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** 3 Febbraio 1894.—Vedi Manuale Astengo, Marzo Fascicolo 2, pag. 116. —

XVIII. Non può ordinarsi l' erezione in Ente Morale ed il Concentramento di un Lascito a favore di una parrocchia gravato di un onere di beneficenza, massime allora che nulla sopravanza a vantaggio dell' Ente dopo soddisfatto l'onere. — **Decisione della IV Sezione Consiglio di Stato** 23 Febbraio 1894. — Vedi Giustizia Amministrativa, 1894, Fascicolo 7, e 8, pag. 142, (in Nota).

XIX. La misura del Concentramento presuppone di regola l' esistenza di Istituti autonomi di pubblica beneficenza aventi un' amministrazione propria, ovvero amministrati da altri Enti pubblici. Nel solo caso previsto dall' Art. 54 della Legge 17 Luglio 1894, ossia pei fondi destinati ad elemosina, il Concentramento *può* applicarsi a beni mancanti di autonomia patrimoniale e di personalità giuridica. — **Decisione della IV Sezione Consiglio di Stato** 6 Luglio 1894. — Vedi Giustizia Amministrativa, Fascicolo 19 e 20 dell' Ottobre 1894, pag. 421.—

XX. Quando in un Istituto con patrimonio rilevante (Art. 60 della Legge 17 Luglio 1890) prevalga il carattere elemosiniero, ma l'amministrazione ne sia sempre stata unica ed autonoma, e lo scinderla in due tra l' Istituto stesso e la Congregazione di Carità, senza portare a maggiore semplicità ed economia, condurebbe invece a maggior dispendio con danno evidente della beneficenza, il concentramento parziale di un tale Istituto nella Congregazione di Carità deve ritenersi non conveniente, nè opportuno, ed *in conseguenza è da annullarsi il Decreto Reale che lo avesse ordinato.* — **Decisione della IV Sezione Consiglio di Stato** 28 Giugno 1894. — Vedi Giustizia Amministrativa, Fascicolo 19 e 29 dell' Ottobre 1894. —

XXI. Trattandosi anche solo di un Legato con un onere a favore di un Ente ecclesiastico conservato, quale una Fabbriceria, ove dal Testatore non siasi fatta alcuna separazione tra la parte dei beni destinati a beneficenza, e la parte esente da onere, il Concentramento incontra un ostacolo insormontabile nel diritto di proprietà privata. Motivo per cui non esistendo speciali disposizioni che limitino il diritto di amministrazione del proprietario per rispetto ai suoi beni gravati da oneri di beneficenza, manca ogni leggittimo fondamento di concentrabilità degli oneri imposti, venendosi per tal modo a contraddire l'esercizio di una facoltà, che si risolverebbe precisamente nel privare l' Ente proprietario dell' amministrazione delle cose sue. In seguito di una tale **Decisione recentissima della IV. Sezione del Consiglio di Stato** del 26 e 27 Ottobre 1894 (Estensore Schanzer) veniva cassato un Decreto di Concentramento di un Lascito di L. 1800 legato alla Fabbriceria di Ospedaletto Lodigiano—Vedi il Giornale—La Riforma — che dava la motivitazione della decisione, ed il Cittadino di Lodi del 17 Novembre 1894, Num. 46.—

XXII. Un Lascito di beneficenza che per volontà espressa del fondatore esige uno speciale giudizio sulle condizioni delle famiglie beneficande, e una speciale indagine sui requisiti di povertà vergognosa; giudizio e indagine che il fondatore ha creduto di affidare esclusivamente al Vescovo *pro tempore*, e in caso di sede vacante al Vicario Capitolare, rientra nella disposizione dell'Art. 60 della Legge 17 Luglio 1890, e può essere eccettuato dal Concentramento. — **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** 15 Febbraio 1895 (Relatore Bargoni) — Vedi Giustizia Amministrativa, Fascicolo Gennaio e Febbraio 1895, pag. 9, e Consultore Giuridico, Fascicolo Maggio 1895.—

XXIII. Un Lascito che è insieme di culto e di beneficenza, ma con prevalenza dello scopo di culto su quello caritativo, può per ragioni di opportunità andare esente dal Concentramento. — **Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato** 15 Febbraio 1895 (Relatore Schanzer). — Vedi Giustizia Amministrativa, Fascicolo Gennaio e Febbraio 1895, pag. 50. —

(*continua*)

—

CRONACA RELIGIOSA

(31 Gennaio 1896)

Concistoro pubblico del 2 dic. 1895—Il giorno 2 dicembre 1895 la Santità di N. S. Papa Leone XIII ha tenuto nel palazzo Apostolico Vaticano pubblico Concistoro, nel quale ha dato colle solite formalità il Cappello Cardinalizio agli Emi e Remi Signori Cardinali *Sancha y Hervàs*, creato e pubblicato li 18 maggio 1894; *Gotti* e *Manara*, creati e pubblicati il 29 p. novembre.

Durante questa cerimonia il Signor

Avvocato Concistoriale Giovanni Battista Lugari ha perorato per la terza volta la Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Venerabile Serva di Dio Giulia Billiart, Fondatrice della Congregazione delle Suore di Nostra Signora di Namur.

Terminato il Concistoro pubblico, ha avuto luogo nell' Aula solita il Concistoro Segreto, in cui il Santo Padre, dopo che l' Emo e Rmo Sig. Card. d' Hohenlohe ha ottato il titolo Presbiterale di S. Lorenzo in Lucina, e dopo chiusa la bocca giusta il costume agli Emi e Rmi Signori Cardinali novelli, ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa Metropolitana di Siviglia, per Mons. Marcello Spinola y Maestre, promosso dalla sede Cattedrale di Malaga.

Chiesa titolare Arcivescovile di Darni, per Mons. Giuseppe Pereira da Silva Barros, già Vescovo di Rio Janeiro.

Chiesa Metropolitana di Saragozza, per Mons. Vincenzo Alda y Sancho, promosso dalla sede Cattedrale di Huesca.

Chiesa titolare Vesovile di Teodosiopoli, per Mons. Giovanni Nepomuceno Glavina, traslato dalle Cattedrali unite di Trieste e Capo d' Istria.

Chiesa Cattedrale di Huesca, cui è unito il titolo di Barbastro, per Mons. Mariano Supervia y Lostalè, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Europo.

Chiesa Cattedrale di Malaga, per Mons. Giovanni Munoz y Herrera, traslato dalla sede di Avila.

Chiesa Cattedrale di Popayan, in Colombia, per Mons. Emmanuele Giuseppe de Cayzedo, traslato dalla sede di Pasto.

Chiesa Cattedrale di Pasto in Colombia, per Mons. Ezechiele Moreno, degli Agostiniani Scalzi, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Pinara.

Chiesa Cattedrale di Avila, pel R. D. Giuseppe Blanc y Baron, diocesano di Barbastro, dottore in sacra teologia e licenziato in ambe le leggi, Canonico della Cattedrale di Calahorra e Vicario generale di Valladolid.

Chiesa Cattedrale di Orense, pel R. D. Pasquale Carrascosa y Gabaldon, diocesano di Cuenca, dottore in sacra teologia e licenziato in diritto canonico, Dignità di Arciprete nella Cattedrale di Cuenca.

Chiesa titolare Vescovile di Diocesarea, pel R. D. Simeone Pereira, Segretario della Curia Vescovile di Nicaragua, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Francesco Ulloa y Larrios, Vescovo di Nicaragua.

Chiesa titolare Vescovile di Temno, per Mons. Giuseppe Weber, arcidiocesano di Leopoli, Prelato Domestico di Sua Santità, dottore in sacra teologia, in Leopoli Canonico della Metropolitana e Rettore del seminario, deputato Ausiliare di quell' Arcivescovo di rito latino Mons. Severino Morawski.

Chiesa titolare Vescovile di Adrianopoli, pel R. P. Fr. Nicola Casas, diocesano di Tarazona, degli Agostiniani scalzi, in Colombia Provinciale del suo Ordine e deputato Vicario Apostolico di Casanare.

Abazia di Maristella, cui è unito il Priorato di Augia Maggiore, pel R. P. D. Agostino Steeckli, diocesano di Basilea, del sacro Ordine Cisterciense.

Sua Beatitudine ha poi notificata la elezione delle seguenti Chiese fatta per Breve:

Chiesa titolare Arcivescovile di Marcianopoli, per Mons. Pietro Riccardo Kenrick, translato dalla sede Metropolitana di S. Luigi.

Chiesa titolare Arcivescovile di Mocesso, per Mons. Ottone Zardetti, traslato dalla Sede Metropolitana di Bukarest.

Chiesa Metropolitana di Buenos-Ayres, per Mons. Uladislao Castellano, promosso dalla Chiesa titolare di Anchialo.

Chiesa Metropolitana di Utrecht, per Mons. Enrico Van de Wetering, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Gaza.

Chiesa Metropolitana di Atene, per Mons. Gaetano De Angelis, dei Minori Conventuali, Delegato Apostolico di Grecia.

Chiesa titolare Vescovile di Flaviade, per Mons. Edmondo Knight, traslato dalla Sede Cattedrale di Shrewsbury.

Chiesa Cattedrale di Segna, coll' amministrazione perpetua di Modussa, pel R. D. Antonio Maurovic, di Zagabria, ivi Rettore Magnifico e Professore di storia ecclesiastica nella Università.

Chiesa Cattedrale di Bruges, pel R. D. Gustavo Giuseppe Waffelaert, diocesano di Bruges, dottore in sacra teologia, ivi Canonico della Cattedrale e pro-Vicario generale.

Chiesa Cattedrale di Ibarra, nell' Equatore, pel R. D. Federico Gonzales Suarez, di Quito, ivi Arcidiacono della Metropolitana, Segretario della curia e Visitatore di Cuenca e Guayaquil.

Chiesa Cattedrale di Campeche, nel Messico, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. D. Francesco Placarte, diocesano di Zamora, già alunno del Collegio Pio Latino Americano in Roma, dottore in filosofia, sacra teologia e dritto canonico, in Messico Professore nel Seminario arcivescovile e Parroco di Tacubaya.

Chiesa titolare Vescovile di Troade, pel

R. D. Giulio Maurizio Abbet, diocesano di Sion, dottore in sacra teologia, ivi Parroco e Canonico della Cattedrale, Professore nel seminario diocesano e nella scuola superiore civile, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Adriano Jardinier, Vescovo di Sion.

Chiesa titolare Vescovile di Memfi, pel R. D. Giuseppe Barillari, diocesano di Squillace, in Serra San Bruno Arciprete Parroco e Vicario foraneo, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Giuseppe Antonio Virdia, Vescovo di Cariati.

Chiesa titolare Vescovile di Adrasso, pel R. D. Giovanni Gallagher, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Guglielmo Lanigan, Vescovo di Goulburn in Australia.

Chiesa titolare Vescovile di Tamasso, pel R. D. Raimondo Riu y Cabanas, di Solsona, dottore in sacra teologia e in dritto canonico, Arciprete della Metropolitana di Toledo, Amministratore Apostolico della diocesi di Solsona.

Chiesa titolare Vescovile di Nilopoli, pel R. D. Neilo Mac Neil, deputato Vicario Apostolico di S. Giorgio di Terra Nuova.

Chiesa titolare Vescovile di Liviade, pel R. D. Epifanio Scianow, deputato Vicario Apostolico di Macedonia pei Greco Bulgari.

Chiesa titolare Vescovile di Retimo, pel R. D. Paolo Pellet, della Società delle Missioni africane di Lione, deputato Vicario Apostolico di Benin.

Chiesa titolare Vescovile di Ascalone, pel R. D. Francesco Mostyn, deputato Vicario Apostolico del Paese di Galles.

Chiesa titolare Vescovile di Benda, pel R. D. Giovanni Maria Dèpierre, del Seminario delle Missioni estere di Parigi, deputato Vicario Apostolico della Cocincina occidentale.

Chiesa titolare Vescovile di Girba, pel R. P. Vittore Roelens, dei Missionarii di Algeri, deputato Vicario Apostolico del Congo Superiore.

Chiesa titolare Vescovile di Acanto, pel R. D. Giuseppe Passerini, del Seminario dei SS. Apostoli Pietro e Paolo in Roma, deputato Vicario Apostolico del Chen-Si meridionale in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Lione, pel R. D. Paolo Maria Ramond, del Seminario delle Missioni estere di Parigi, deputato Vicario Apostolico dell' alto Tonkino.

Chiesa titolare Vescovile di Lisiade, pel R. D. Giovanni Pietro Alessandro Marson, del Seminario delle Missioni estere di Parigi, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Pietro Gendreau, Vicario Apostolico del Tonkino occidentale.

Chiesa titolare Vescovile di Metropoli, pel R. D. Giuseppe Claudio Excoffier, del Seminario delle Missioni di Parigi, deputato Coadiutore di Mons. Giovanni Fenouil, Vicario Apostolico di Yun-nan in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Proconneso, pel R. D. Pietro Maria Gentet, diocesano di Nantes, Canonico onorario della Metropolitana e Vicario generale di Porto Principe, deputato Ausiliare di quell' Arcivescovo Mons. Giulio Tonti.

Chiesa titolare Vescovile di Zeugma, per Mons. Giovanni Maria Farley, deputato Ausiliare di Mons. Michele Agostino Corrigan, Arcivescovo di Nuova York.

Chiesa titolare Vescovile di Tebe, pel R. P. Mauro, al secolo Bernardo Nardi diocesano di Rieti, dei Minori Cappuccini, Lettore in sacra teologia e in diritto canonico, Consultore della Sacra Congregazione delle Indulgenze e sacre Reliquie, Postulatore delle cause dei Santi del suo Ordine, deputato Ausiliare di Mons. Antonio Maria Curcio, Vescovo di Oppido.

Chiesa titolare Vescovile di Augustopoli, pel R. D. Ruggero Catizone, diocesano di Catanzaro, ivi Esaminatore e Convisitatore diocesano, Professore di lettere nel Seminario e Parroco di S. Nicola di Morano, deputato Ausiliare di Mons. Bernardo Antonio de Riso, Vescovo di Catanzaro.

Chiesa titolare Vescovile di Mirina, per Mons. Massimiliano de Galen, di Munster, Cameriere segreto sopranumerario di Sua Santità, dottore in sacra teologia, in patria Canonico Penitenziere della Cattedrale e Consigliere ecclesiastico.

Poscia Sua Santità ha aperto, secondo il consueto, la bocca agli Emi e Rmi Signori Cardinali novelli.

Quindi si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Perugia, Fermo, Acerenza e Matera, Siviglia, Saragozza, Utrecht ed Atene, non che a favore di Mons. Giovanni Giuseppe Kain succeduto nella Metropolitana di S. Luigi.

Finalmente il Santo Padre ha posto l' anello cardinalizio ai prefati Cardinali, ed ha assegnato all' Emo Sancha y Hervàs il titolo Presbiterale di S. Pietro in Montorio ; quello di S. Maria della Scala all' Emo Gotti ; e quello di S. Pancrazio all' Emo Manara.

Ritiratasi Sua Santità nei Suoi appartamenti, ha ricevuta privatamente gli stessi Emi Porporati.

La Santità di Nostro Signore, con biglietti della Segreteria di Stato, si è degnato di assegnare agli Emi e Rmi Signori Cardinali, che hanno ricevuto il Cappello nel Concistoro pubblico del 2 dicemb., le seguenti Congregazioni ecclesiastiche:

All'Emo e Rmo Signor Cardinale Ciriaco Maria Sancha y Hervàs, *Vescovi e Regolari, Indulgenze e SS. Reliquie, Rev. Fabbrica di S. Pietro, Studii.*

All'Emo e Rmo Sig. Cardinale Girolamo Maria Gotti, *Vescovi e Regolari, Indice, Disciplina Regolare, Affari Ecclesiastici Straordinari.*

All'Emo e Rmo Sig. Cardinale Achille Manara, *Concilio, Indulgenze e SS. Reliquie, Lauretana, Studii.*

Causa di Canonizzazione—Il 27 u. s. presso l'E.mo Card. Parocchi, Ponente della Causa di canonizzazione del Beato Antonio M.ª Zaccaria, fondatore dei Barnabiti, si è tenuta la Congreg. antipreparatoria, nella quale dai Rmi Prelati e Consultori teologi è stato emesso il voto sopra tre miracoli operati da Dio per intercessione del medesimo Beato.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segr. di Stato S. S. ha nominato: l'Emo Card. Di Pietro Pref. della S. C. del Conc. a membro della Congr. Suprema del S. Uffizio, e Mons. Cassetta, Patriarca di Antiochia e Vicegerente di Roma, a Consultore delle medesima Congr. Suprema.

Con altri biglietti ha poi nominato Consultore della S. C. di Propaganda: il Rmo Smolikowski, Superiore Gen. della Congreg. della Risurrezione, il Rev. Fernandez y Garcia, Assistente Gen. dei Romitani, ed il Rev. P. Buonapensieri dei Predicatori.

Cardinale defunto—Il dì 8 genn. 1896, sopraffatto da morbo fierissimo, addormentossi nel Signore l'Emo Card. Giuseppe M.ª Granniello. Era nato in Napoli il 4 febbr. 1834. Entrato giovanissimo nella Congr. de' Barnabiti, il 6 giugno 1857 fu ordinato sacerdote. Insegnò teologia nel Collegio di S. Carlo ai Catinari in Roma, occupandosi in quel tempo della pubblicazione delle *Tavole cronologiche di storia ecclesiastica.* Leone XIII f. r. lo nominò prima Segretario della S. C. de' VV. e RR., poscia lo promosse nel 1891 Arcivescovo di Cesarea del Ponto, e quindi Cardinale di R. C., il 12 giugno 1893. Era uno dei più dotti e più operosi prelati e principi di S. C.: la sua carità poi verso i poverelli giungeva fino all'eroismo. Fu perciò rimpianto largamente da ogni classe di persone.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Nella fausta ricorrenza del Natale e del Capodanno il S. Padre ha ricevuto gli omaggi del S. Collegio, il Corpo diplomatico, i Comandanti e gli Ufficiali delle Guardie Nobili, Svizzere, e Palatine, nonchè quelli che facevano parte del suo esercito. In tale occasione per mezzo dell'Elemosinieria Apostolica ha fatto distribuire L. 15 mila a soccorso dei poveri e L. 4 mila per sollievo dei sacerdoti bisognosi di Roma. Tutte le somme elargite per diverse opere di beneficenza nel corso del 1895 ascendono a L. 429,434, senza tener conto di quant'altro spende di privato S. S.

— Ha inoltre inviato a Mons. Azarian in soccorso degi Armeni Lire 50 mila, e pei cristiani degli altri riti vittime delle stesse sventure altre L. 20 mila.

— Il 3 sp., reduce da temporaneo congedo, fu ricevuto da S. S. il Conte Revertera, Ambasciatore dell'Austria-Ungheria presso la S. Sede.

— Sono partiti da Roma, diretti alla Missione dell'Assam ed alla Diocesi di Dacca, (Indie) due missionarii della Società del Divin Salvatore con 10 Suore del secondo Ordine della stessa Società. Si diressero a Trieste per partire di là alla volta di Calcutta.

— Recentissime lettere venute dal Cairo confermano moltissime conversioni avvenute tra le Chiese dissidenti durante la permanenza della Deputazione Copta in Roma. Il movimento religioso continua e si spera che Iddio secondi colla sua grazia i desiderii del S. Padre per la unione delle Chiese.

— Sono morti: Mons. Petrarca Arciv. di Lanciano, e Mons. Nicanore Priori, Vescovo di Assisi.

—

— È stato eletto a pieni voti il nuovo Principe—Abate di Einsiedeln, Colombano 1.° Brugger, religioso pio, eruditissimo e molto perito nella matematica, nella fisica e chimica e nella musica. La cittadinanza in festa ha salutato con gioia la scelta del P. Colombano.

— La Certosa di Grenoble ha regalato lire 50 mila alla Chiesa del S. Cuore di Montmartre per la Cappella di S. Brunone, fondatore dei Certosini.

— Mons. Dessewffy, Vescovo di Csanad, in Ungheria, in occasione del Natale, per diverse opere pie, ha elargito la cospicua somma di 29,200 fiorini, pari a Lire 65 mila.

— È stata fatta la ricognizione delle sacre reliquie di S. Paolino martire nella Chiesa di S. Pietro a Colonia (Germania) dal Cardinale Arciv., assistito da due medici periti e numeroso clero. Dopo il processo verbale furono riposte in un nuovo astuccio elegantissimo, e portate in processione.

— Si è ritrovata, tra le rovine di una chiesa a Granvaradino, una statua del Re Ladislao d'Ungheria. È durata venti anni la ricerca di questa statua ch'era pregiatissima, una delle prime sculture ai tempi degli Angioini. Fu donata al Cardinale Schlauck, Arcivescovo di quella città.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa.

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

I.

Circa l'interpretazione del Decreto Cum nuperrimis *sulle pensioni.*

Fodiana seu Troiana, Pensionis — 5 Apr. 1895 — Quando, con Bolla del 25 giugno 1855, che comincia *Ex hoc Summi Pontifices*, la città di Foggia fu dismembrata dalla Diocesi di Troia, e fu eretta in diocesi colla borgata di S. Marco in Lamis, presa dall'Archid. di Manfredonia, fu imposta sulla mensa di Troia la pensione di 2400 ducati che, unita ad altri annui ducati mille, da pagarsi dal municipio di Foggia, formò la mensa della nuova sede. Su queste somme, in forza della infausta legge italiana, fu imposta la tassa del 30 °/o, e ancora la tassa di ricchezza mobile, non ostante che di questa ultima tassa continuavano ad essere gravate le rendite della mensa di Troia.

Per queste ragioni Mons. Passero, già vescovo di Troia, dal 1866 cominciò a ritenere lire 300 annue sulla pensione da pagare al Vescovo di Foggia. Morto il detto Vescovo il dì 8 sett. 1890, la mensa di Foggia ottenne la intera pensione dal R. Economato, e ancora dal nuovo Vescovo di Troia Mons. Tempesta. Questi però, dopo un anno, cominciò pur egli a ritenere le L. 300, come il suo predecessore. Donde il ricorso alla S. C. dall'Amministratore Apostolico di Foggia, e poi dal nuovo Vescovo.

La S. C. trattò la causa il dì 5 aprile 1895 col dubbio:

Utrum et quomodo decretum Cum nuperrimis *debeat applicari in casu?*

E risolse:

Quod spectat ad taxam a gubernio impositam, vulgo del trenta per cento, *esse ab utraque mensa episcopali Trojana et Fodiana, data proportione, supportandam. Quod vero spectat ad aliam taxam quam vocant* di ricchezza mobile, *ab Episcopo Trojano solvendam esse, salvo jure eiusdem Episcopi sese ab ea eximendi, transferendo ad mensam Fodianam, summam capitalem quae respondeat reditibus huic taxae obnoxiis.*

Si raccolga:

a) Il decreto *Cum nuperrimis* del dì 28 genn. 1871, emanato dalla S. C. de' VV. e RR., dà le norme come provvedere alla diminuzione delle pensioni or che le rendite dei beneficii in Italia sono soggette al peso di tante e sì gravose tasse. E dispone: " Ut amissio vel diminutio redituum beneficiorum in communi beneficiarios ac pensionarios afficiat, nullo facto inter ipsamet beneficia ipsasque pensiones discrimine, ita ut praefatis reditibus imminutis vel amissis, habita proportione, imminui etiam pro rata debeant aut cessare pensiones. Pro ecclesiis tamen Cathedralibus (seu episcopalibus mensis) et parochialibus, pensionum oneri subiectis, illud insuper costitutum expresse voluit (SS. D. N.) atque praescripsit, ut earum favore in pensionibus ab se persolvendis integra semper servari debeat et incolumis esse congrua ad formam Concilii Triden. tini „ (1) (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 334).

b) Nel caso l'una e l'altra mensa eccedevano i limiti prefissi dal Tridentino; e però giustamente la S. C. decise come sopra.

(1) Il Tridentino prescrisse (Sess. 24, c. 13 *de ref.*) che non si debbano gravare di pensione le mense vescovili che non eccedono i Duc. 1000, e le parrocchiali che non superano i Duc. 100 annui.

II.

Di un religioso secolarizzato, rimosso dalla cura, per non aver adempiute le prescrizioni generali del diritto e le particolari ingiunte nel rescritto di secolarizzazione.

Novarien. Beneficii—23 Agosto 1895—Il p. Matteo da T. religioso de' Minori Osservanti, nel 1886 ottenne dalla S. C. della Disciplina Regolare il Rescritto *standi extra claustra, quamdiu Regularis eius Provinciae adjuncta perduraverint.* Essendo intanto vacata nella Dioc. di Novara, dov' egli trovavasi, una parrocchia, per rinunzia del titolare, accettata dall' ordinario, il p. Matteo fu presentato dai patroni (la parrocchia era di diritto patronato) e preso il permesso dell' Ordinario, ottenne dalla S. Sede la perpetua secolarizzazione coll' obbligo di costituirsi il sacro patrimonio o di avere altro fisso sostentamento, esclusa la pensione governativa; e colla facoltà di conseguire un qualche beneficio ecclesiastico.

Il buon p. Matteo, nel mettersi a governare quella parrocchia, per non perdere la pensione governativa, omise di pubblicare in chiesa la bolla d'investitura, e non si curò del *R. Placet.* — Dopo però di essere stato per ben sei anni alla direzione di quella cura, tutto ad un tratto gli giunge una intima dal novello Vescovo di lasciare la parrocchia, perchè privo di ogni diritto sulla medesima. E chiestone il motivo, gli fu detto che per tre ragioni la sua provvista fu nulla: 1.° perchè non avea procurato che si fosse fatta la pubblicazione della rinunzia del suo predecessore, a nome della Costituz. *Humano vix iudicio* di Gregorio XIII—2.° perchè non pubblicò la bolla della sua istituzione al beneficio, e però non vi fu formale reale e notorio possesso — 3.° perchè non fu provvisto di patrimonio o di altro stabile e congruo mezzo di sostentamento, giusta il rescritto di secolarizzazione.

Il p. Matteo, non potendo smuovere il Vescovo dalla determinazione a sè tanto ostile, fe' ricorso alla S. Sede, mettendo un difensore. Il quale eccepì per lui alla S. C. soprattutto che la pubblicazione di Gregorio XIII non è imposta solo al resignatorio, ma o a questo o al resignante — che se vi fu vizio nel conseguire il benefizio, fu certo sanato dopo sei anni di ministero parrocchiale, e bastano tre, secondo il Riganti, a prescrivere il possesso — che il p. Matteo pubblicò dal pergamo la sua nomina, e benchè non avesse letto la bolla, curò di affiggerla alle porte della chiesa — che se non si costituì il sacro patrimonio fu perchè venne provvisto di quella parrocchia.

Contuttociò, la S. C., esaminato accuratamente il suo caso col dubbio:

An et quomodo confirmari vel revocari debeat sententia declaratoria emanata a Curia Episcopali Novarien. sub die 15 decembris 1894 in casu;

Il dì 23 agosto 1895 rescrisse:

Affirmative ad primam partem, iuxta modum; — negative ad secundam.

Modus est: Episcopus non procedat ad enunciati sacerdotis dimissionem, nisi prius aliter eum congrue providerit.

E giustamente; imperocchè:

a) La pubblicazione imposta da Gregorio XIII sui beneficii vacati per rinunzia, ha la clausola irritante, per cui, tralasciata la pubblicazione, fra sei mesi, la collazione è *ipso facto* annullata (V. *Mon. Eccl.* q. Parte pag. 32).

b) È tenuto poi a tal pubblicazione non il resignante, ma il resignatario: " Teneri (beneficia resignata publicare) omnes in universum resignatarios, seu qui beneficia ex resignatione obtinuerunt.„ Così il Leurenio (For. benef. Par III, Sect. I, Cap. IV, par. 12, q. 770).

c) Nè la biennale o triennale prescrizione può sanare il difetto di tale adempimento, come si ha dalla Costituz. medesima di Gregorio XIII.

d) Nel caso, essendo di per sè annullata la collazione, il p. Matteo rimase privo del titolo di sostentamento.

III.

Se l' aumento del 7 °/₀ sulla tassa di ricchezza mobile, per le pensioni imposte sui beneficii, debba gravare sui beneficiati, ovvero sui pensionarii.

Marzo 1895 — Aumentata la tassa di ricchezza mobile nel 1894, dal 13 °/o al 20 °/o, dal perchè i beneficii del Capitolo Vaticano son gravati di molte pensioni, con deliberazione di quel Capitolo fu stabilito che, a norma del decreto *Cum nuperrimis* della S. C. dei VV. e RR. (Vedi pag. preced.), quell' aumento gravasse anche sulle pensioni. Due dei pensionati si risentirono di questo aggravio, e ricorsero alla S. C. dicendo non doversi applicare il cit. Decreto al Capitolo Vaticano, il quale per la conversione dei suoi beni avea migliorate, non diminuite le rendite.

La S. C. volle udire l'Arciprete di quella Basilica e ancora il Capitolo predetto. Questo eccepì che l'aumento della pensione non si vuol riferire al tempo della dotazione del Capitolo, ma sì a quello della investitura del beneficiato, al quale fu imposta la pensione. Or l' aumento del 7 °/o non deve dirsi leggero così, da non doversi applicare la disposizione del Decreto *Cum nuperrimis*.

La causa fu trattata in pieni comizii il dì 5 marzo 1895 col dubbio:

An et quomodo pensionarii tenentur subiacere retentioni 7 °/o propter augmentum taxarum di ricchezza mobile *impositum a lege super provisionibus publici aerarii, sub die 22 iulii 1894, in casu.*

E la risposta fu:

Ex audientia SS.mi, habita ab E.mo et R.mo Praefecto die 22 aprilis 1895, SS.mus, audita relatione, omnibusque perpensis, decrevit ac statuit: pensiones iuxta normam ab eodem SS.mo D. statutam, auctas ac perpetuitate praeditas, subesse ulteriori extorsioni sub titulo aumento di ricchezza mobile: *reliquas vero pensiones non subesse.*

Dalla discussione si può raccogliere:

a) Il Decreto *Cum nuperrimis* fu emanato per sollievo di quei beneficiati i quali, gravati di pensioni franche e libere d' ogni peso, furono sottoposti alle enormi tasse onde il Governo italiano volle opprimere la proprietà ecclesiastica.

b) Si riferisce perciò soprattutto a quelle pensioni che furono imposte prima che sopravvennero le tasse.

c) Ciò non può dirsi delle pensioni imposte posteriormente, le quali si suppongono proporzionate alle rendite del beneficio, nette da ogni tassa.

d) E che il Decreto predetto debba riferirsi alle tasse posteriori, non anteriori alle pensioni, si desume dalle parole medesime di esso Decreto, il quale dice: " Illud vel maxime grave ipsis beneficiariis visum est quod ad pensionum solutionem ab iis urgerentur, quorum favore in actu collationis legitime sunt impositae aut reservatae. „

e) È principio ammesso da' DD. che tutte le quistioni spettanti al valore, cioè, alle rendite del beneficio, si rapportino al tempo, nel quale il titolare ottenne la sua prebenda. Così il Tonduto *De Pens. Eccl.* Cap. 58 n. 4 et 5: " Probatio, egli dice, debet percutere tempus rescripti. „ Ed aggiunge: " Et generaliter constitutum est valorem probandum esse habito respectu ad tempus vacationis. Oldrad. Cons. 58 Veral. decis. 330 part. 3. „ Così pure la S. Rota Dec. 43 n. 5 et decis. 444 n. 4; il De Rosa *De exec. Litter. Ap.* c. 7. n. 201.

f) Perciò la Regola 55 della Cancelleria Apost. prescrive *sub poena nullitatis* che in tutte le impetrazioni dei beneficii si esprima il vero valore annuo di essi, e ancora la somma dei beneficii di già ottenuti dall'impetrante, affinchè il Sommo Pontefice sappia quante rendite vuol concedere al titolare e quali gravami vuol sopraimporre di pensioni (Riganti *Comm. in Reg. Cancell. Ap.* n. 45).

g) Donde si deduce che, messo pure che nel Decreto *Cum nuperrimis* non chiaramente si designi il tempo, pur questo deve determinarsi dall' epoca della concessione del beneficio e dalla imposizione delle pensioni, giusta il comune insegnamento; imperocchè *casus omissus manet in iuris communis dispositione.*

h) Nel caso poi giustamente si è considerato che l'aumento del solo 7 °/o non deve dirsi tale da potersi invocare le disposizioni del Decreto *Cum nuperrimis,* tranne che per quei beneficii di S. Pietro, ai quali il S. Padre avea imposto pensioni più gravi e perpetue.

—

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Circa il canto del Te Deum *e la celebrazione dei funerali ad occasione della guerra africana* (1).

Sacra Poenitentiaria ad Ordinarios Locorum in Italia.

Pro parte nonnullorum in Italia praesulum postulatum est utrum occasione belli quod in Africa geritur, locorum Ordinarii, ubi fuerint requisiti, permittere valeant solemnem cantum hymni ambrosiani, si illud italis bene cedat, vel funebres caeremonias cum Missa celebrare pro iis qui in bello ipso decesserint.

Sacra Poenitentiaria, sic annuente Sanctissimo D. N. Leone PP. XIII, huic postulato respondet: permitti posse ut occasione, de qua quaeritur, a Parochis aliisque ecclesiasticis viris canatur hymnus ambrosianus solo fine, qui publice manifestetur, gratias agendi Deo pro cessatione belli; ita tamen ut post hymnum ambrosianum recitentur versiculi tantum communes et unica oratio pro gratiarum actione, omisso quocumque alio versiculo et oratione: itemque permitti posse ut sacrosanctum Missae sacrificium aliaeque funebres caeremoniae celebrentur solo fine, qui notus pariter fiat, piacularem opem ferendi animabus defunctorum, quin habeantur nec a viris ecclesiasticis funereae orationes. Cavendum omnino ne in politicos sensus detorqueantur. Ordinarii vero ab huiusmodi functionibus sese abstineant.

Datum Romae die 13 martii 1888.

Raph. *Card.* Monaco P. M.

Hyp. *Can.* Palombi S. P. *Secret.*

(1) Demmo già questo documento della S. Penit. nel Vol. V, Par. II, pag. 34 quando si pubblicò la prima volta. Or essendosi mandato di nuovo ai Vescovi dalla S. Sede, ad occasione dell'attuale guerra italo-africana, noi pure lo inseriamo, a vantaggio di coloro che non hanno presente quel Volume.

Dichiarazioni della Sacra Penitenzieria

CIRCA I RELIGIOSI CIVILMENTE SOPPRESSI IN ITALIA (2).

I.

Eminentissime Domine,

In declarationibus ac facultatibus Religiosis utriusque sexus in Italia civiliter suppressis a S. Poenitentiaria sub die 18 Aprilis 1867 elargitis, in N. XVIII, sic habetur: " Omnibus et singulis u- " triusque sexus Regularibus suppressis " indulget ut pecunias legitimo titulo " acquisitas, *de licentia Superiorum suo-* " *rum...* in honesto et licito investimen- " to, sive nomine proprio, sive per in- " terpositas personas caute collocare pos- " sint, ea tamen lege etc.... "

Cum autem in interpretatione hujus articuli quaedam orta sint dubia, ad omnem ambigendi locum tollendum et conscientiae quorumdam religiosorum consulendum, haec resolvenda proponuntur:

1.° An sub verbis *honesto et licito investimento*, comprehendatur etiam acquisitio bonorum immobilium, puta domus, viridarii, et similium ?

2.° An sub nomine *Superiorum suorum*, veniant Superiores Generales tantum, vel etiam Provinciales in respectivis Provinciis ?

3.° An clausola: *de licentia superiorum suorum*, adeo sit praeceptiva ut, absque ista licentia, quicumque pecunias collocarent, in honesto licito investimento, poenas incurrerit contra proprietarios latas ?

4.° Et quatenus ad 1. et 3. affirmative, an Superiores Generales vel etiam Provinciales, tum acquisitiones bonorum immobilium, tum quoscumque alios contractus indipendenter initos a suis subditis convalidare possint, quin ad S. Sedem pro sanatione recurrere oporteat ?

F. Andreas M. a Venetiis Proc. G. Cappuccinorum.

Sacra Poenitentiaria, mature consideratis dubiis, respondet ut sequitur: *Ad primum, Affirmative*, ea tamen lege ut, si Religiosus qui debita licentia talia bona comparaverit, maneat in sua Communitate cui possessio bonorum permissa non

(2) Nel Vol. I, pag. 299 e segg. demmo il tenore delle principali disposizioni della S. Sede intorno agli Ordini Religiosi civilmente soppressi in Italia. Aggiungiamo qui altre dichiarazioni molto interessanti ai Religiosi che vivono fuori del chiostro, omessi nel luogo cit.

sit, ipsa Communitas, nomine S. Sedis et per tertiam personam, eadem bona retineat, ac administret, fructusque favore ipsius familiae religiosae eroget; si vero Religiosus extra Communitatem legitime degat, ea pariter nomine S. Sedis retinere et administrare per intermediam personam, si fieri possit, ac fructus in suos licitos honestosque usus, deque iis, praehabita licentia debita juxta enunciatas Litteras diei 18 aprilis 1867, disponere possit. Bona vero de quibus favore Ordinis disposuerit, eo defuncto, ipse Ordo, nomine et ad nutum S. Sedis, ut supra, retineat et administret, ut tali ratione, quantum fieri potest, votum paupertatis servetur.

Ad secundum. In casu de quo agitur, venire, iuxta mentem S. Poenitentiariae, tantum Superiores Generales, cum facultate subdelegandi, quatenus ita in D.no iudicaverint, Superiores Provinciales.

Ad tertium. Generaliter loquendo, *Affirmative.*

Ad quartum. Negative, et recurrendum esse in casibus particularibus ad S. Sedem.

Datum Romae in S. Poenitentiaria, die 18 Ianuarii 1875.

Ant. M. Card. Panebianco *P. M.*

II.

Eminentissime Princeps,

Infrascriptus Procurator Generalis Ordinis Cappuccinorum humiliter exponit, quod in aliquibus proprii Ordinis Italiae Provinciis, ubi illarum Moderatores Conventus ab iniqua usurpatione subtrahere, vel pretio redimere potuerunt, ad claustra aut in aliqua domo ad hoc specialiter conducta Religiosos per suppressionem dispersos convocarunt ac convocant. Qui propriae vocationis spiritum servaverunt prompto hilarique animo, sollicitudinibus curisque saeculi relictis ac despectis, superiorum suorum voci obtemperantes ad Conventus redierunt, propriasque regulas observant; nonnulli vero quasi coacte, alii sub respectu solummodo majoris lucri obvenientis ex bonis et pecuniis jam sibi in tuto sepositis ad claustra remearunt: et quamvis de ipsis tertiae personae depositum vel administrationem commiserint, attamen de ipsis ac reditibus, insciis superioribus, ante eorum ad Conventum ingressum libere disposuerunt. Aliqui demum peculium ad Superiores deferunt sed sub conditione quod pro ipsis servandum sit, et casu novae dispersionis per integrum restituendum; vel super ipsum assignant Missarum applicationes pro seipsis celebrandarum; aut exigunt pro peculiaribus eorum solummodo necessitatibus subveniendum sit; breviter a diversis diversimode de bonis ac redditibus jam acquisitis libere agitur.

Cum haec omnia adversentur regulis proprii Instituti et causa sint quod pax et quies religiosarum familiarum aliquando perturbetur, nec Superiores talium Religiosorum exigentiis contraire possint, eo quod ipsi pro se adducant hujus S. C. Declarationes de die 18 aprilis 1867, N.°17, 18, ideo infrascriptus suppliciter exorat E. V. R.mam ut ad religiosarum familiarum bonum atque ad propriae Regulae observantiam provideatur, ac humiliter quaerit:

1.° An Religiosis qui ante eorum ad Conventum ingressum dispositionem fecerunt de bonis sive per haereditates, sive ex donationibus, sive aliis titulis acquisitis, applicare liceat fructus ex ipsis provenientes pro seipsis vel pro alienis; an potius, salvo jure Tertii, devolvere teneantur in favorem Communitatis dum ab ipsa sustententur et in omnibus provisi sint?

2.° An sit tolerandum, et inquietandi non sint Religiosi qui ante eorum ad claustra ingressum pecunias apud saeculares personas deposuerunt cum pactione ipsis restituendas cum vel sine lucro, casu novae expulsionis, et an de istis causa mortis juxta eorum placitum disponere valeant, maxime cum agatur de pecuniis ex concionibus, ex Missarum eleemosynis et similibus provenientibus?

3.° An admittendum sit ius quod ali-

qui praetendunt super pecuniis ab ipsis in eorum ingressu ad claustra delatas, et a Superioribus cum aliis eleemosynis benefactorum pro sustentatione communi fratrum confisas, ita ut si noviter a Conventibus exire conarentur per integrum ipsis restituendae sint ?

4.° An isti denegare possint Superiori Conventus Missarum applicationes quae juxta praxim Provinciarum omnes Religiosi celebrant, ut provideantur in aliquibus eorum necessitatibus ?

5.° An Religiosi super peculium quod deponunt, ut supra, Missarum applicationes determinare possint pro seipsis, quae quasi per totum peculium ipsum iusumunt ?

E Conventu Cappuccinorum Urbis, die 3 Februarii 1873.

Humilissimus Servus

Fr. Andreas M. e Venetiis Def. ac Proc.tor G.lis Ord. Cappuccinorum.

Sacra Poenitentiaria, mature consideratis praefatis dubiis a Dil.mo in Christo Religioso Viro Procuratore Generali Ordinis Minorum Cappuccinorum propositis, respondet ut sequitur :

Per instructionem scilicet a Sacra Poenitentiaria datam sub die decima octava aprilis 1867 satis aperte declaratum fuisse, Religiosos nullo modo posse sine licentia superiorum suorum, et multo minus contra ipsorum voluntatem, de pecuniis acquisitis disponere. Superiores autem, durantibus praesentibus circumstantiis, pecunias ab ipsis Religiosis depositas, haud consumere, sed favore ipsorum Religiosorum caute servare pro quocumque novae dispersionis casu teneri, solum de reditibus ipsarum pecuniarum, manente, iuxta praefatam instructionem, administratione apud tertiam personam, eosdem Superiores uti posse pro sustentatione Communitatis Religiosae donec in ea ipsi Religiosi qui pecunias detulerunt, vixerint; qui quidem Religiosi in communitate manentes instar omnium aliorum consuetae Missarum celebrationi, aliisque disciplinae Regularis oneribus se subiicere omnino tenentur.

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 24 Februarii 1875.

A. Pellegrini *S. P. Praef.*

L. Canonicus Peirano *S. P. Secret.*

III.

Superior Generalis cujusdam Ordinis Regularis S. Poenitentiariae sequens proposuit dubium :

" An facultas quae continetur sub N. " XVII Instructionis S. Poenitentiariae " diei 18 aprilis 1867, extendi etiam pos- " sit Religiosis subditis italianis, prius- " quam emiserint votum solemne pau- " pertatis : idest an dum votorum so- " lemnium fit professio, eisdem permitti " possit a Superioribus generalibus, ut " retinere valeant, etc. bonorum et hae- " reditatum legitimarum proprietatem, " quibus jam potiebantur. "

Cui dubio S. Poenitentiaria sub die 21 Maii 1880 sic respondit :

Negative, sed teneri se omnino abdicare omni jure ac proprietate eorumdem bonorum, juxta proprii Ordinis Constitutiones. Declarat vero eadem Sacra Poenitentiaria mentem suam in concedenda facultate expressa n. XVII instructionis sub die 18 aprilis 1867 datae nullatenus fuisse ut per superiores generales ordinum regularium subditis in Italia suppressis indulgeri valeat proprietas seu dominium bonorum, quacumque ratione sibi obvenientium, quae iidem regulares, ratione solemnis professionis, non sibi sed monasterio ordinis acquirunt.

Datum Romae in Sacra Poenitentiaria die 21 Maii 1880.

Aloisius Card. Bilio *Poenitent. Major.*

Hipp. Can. Palombi *S. P. Secret.*

—

CONSULTAZIONI.

XV.

Se, e come, il Vescovo può dispensare dall' obbligo del digiuno e dell' astinenza.

Presentasi Fulvio al Vescovo Marcello con chiedere per sè e per la famiglia la dispensa dalla legge del magro, allegando

per sè e per alcuni figli, con attestazioni mediche, cause di infermità, e pel resto della famiglia cause di povertà, onde non gli è dato di preparare un doppio pasto nei giorni di astinenza. Il Vescovo concede la grazia implorata, consigliando la recita in comune colla famiglia di una terza parte del Rosario della B. V. nei giorni in cui Fulvio si avvale della dispensa.

Si chiede:

1.° Può il Vescovo dispensare dalla legge del digiuno e dell'astinenza?

2.° Che deve dirsi della condotta di Marcello, nel caso?

Al primo — Che il Vescovo possa dispensare dalla legge del digiuno e dell'astinenza i singoli individui della loro diocesi, nei casi particolari, lo ammettono tutti i DD. " Episcopi, dice S. Alfonso (L. III, n. 1032), possunt etiam dispensare (a jejunio) cum subditis suis pro casibus occurrentibus, sed nonnisi ex iusta causa: alias dispensatio erit nulla. „ Così, universalmente, i TT.

Se possa poi dispensare dalla detta legge non i singoli individui ma tutta la comunità, come ad es. tutto un paese o tutta la diocesi, e non già per la intera quaresima o per tutto un anno, il che è certo riservato alla S. Sede, ma nei casi particolari, lo stesso S. Alfonso dice che molti TT. di vaglia, come il Layman, l'Azorio, i Salmaticesi, il Gaetano ecc., sostengono la sentenza affermativa, per la ragione: " cum ejus (Episcopi) officium sit saluti suarum ovium invigilare et scandala infirmorum tollere, puta si periculum sit alicubi jejunium non observari. „

Però il medesimo S. Dottore insegna nell'*Homo Apost.* Tr. XII n. 22 che oggidì non hanno più i Vescovi tal facoltà, essendo questa riservata alla S. Sede, come si raccoglie dalla Bolla *Non ambigimus* di Bened. XIV: " Episcopi (possunt etiam dispensare in jejunio); sed isti cum solis suis subditis, et tantum in particulari; nam ad dispensandum cum integra communitate circa qualitatem ciborum Sedi apostolicae reservatum est, ut declaravit Benedictus XIV Bulla *Non ambigimus*. „

Ad imitazione del S. Dottore quasi tutt'i TT. posteriori insegnarono così.

L'unico che sappiamo, il quale ha dubitato di ciò, è il chiariss. d'Annibale. Questi così scrive nella elaboratissima sua *Summula* (P. III, L. II, n. Tr. II, n. 137 nota 31): " Quod autem tradit Scavinius *h. t.* Benedictum XIV C. *Non ambigimus* et C. *Libentissime* hanc potestatem reservasse Apostolicae Sedi, vereor ne verum sit; primo quia utraque illa Constitutio super jejunio et indulto quadragesimali versatur tota; dein quia Constitutionibus huiusmodi lis inter Theologos finita esset, nec eius amplius meminisse postea debuisset idem Ben. XIV, C. Prodiit, § 8. „

E che invano possano citarsi quelle Costituzioni per dimostrare come riservata alla S. Sede la facoltà di dispensare nei singoli casi le intere comunità, basta leggere la parte dispositiva della prima, giacchè la seconda a quella stessa disposizione si rapporta. Nella Costituz. adunque *Non ambigimus* quel gran Pontefice scriveva:

" Debitum igitur paternae uniuscuiusque vestrum sedulitatis et charitatis officium jure postulat ut omnibus notum faciatis et annuntietis, nemini quidem sine legitima causa et de utriusque medicis consilio; multitudini vero, veluti populo, aut civitati, aut genti indiscriminatim integrae, non nisi gravissima et urgente necessitate et in casibus per sacra canonum statuta praescriptis, cum debita Apostolicae huius sanctae Sedis reverentia, a quadragesimali ieiunio, dispensationem toties quoties opus fuerit concedendam, nec superbe et arroganter ab Ecclesia, sicuti alibi in more positum esse accepimus, esse postulandam. „

Come ognuno può vedere, qui parlasi solo dell'indulto quaresimale, nè si fa menzione di altra riserva pontificia. Al-

trimenti anche la dispensa ai singoli individui *(nemini sine legitima causa)* sarebbe riservata alla S. Sede, contro l'insegnamento comune. Le parole poi *cum debita Apostolicae huius sanctae Sedis reverentia* non importano riserva, ma indicano che le richieste di dispensa non debbono farsi *superbe et arroganter*, come da taluni allora si costumava.

E che quel Pontefice non intese qui riservare alla S. Sede la dispensa dal digiuno in ogni caso per le intere città o diocesi, può chiaramente dedursi dall'altra Costituz. *Prodiit jamdudum* del 30 gennaro 1751, posteriore alla citata *Non ambigimus* del 30 Maggio 1741. Nella detta Costit. *Prodiit* muove la quistione se sia nella potestà del Vescovo l'anticipare la vigilia di S. Mattia Ap. quando cade in uno degli ultimi giorni di Carnevale; e reca le autorità *pro* e *contra*, dicendo più comune e più ragionevole la opinione di coloro che credono ciò riservato alla S. Sede; è però, senza dirimere la quistione, concede colla sua suprema potestà ciò che altrimenti forse il Vescovo non potrebbe concedere. — Or se egli avesse per ogni caso riservato colla Costit. *Non ambigimus* alla S. Sede la facoltà sulle dispense dal magro per le intere popolazioni, sarebbe stata ben inutile la quistione predetta.

La risoluzione dottrinale data dal Sommo Pontef. alla detta questione circa la vigilia di S. Mattia non crediamo potersi estendere a tutt'i casi simili. Gli autori citati infatti per la sentenza negativa poggiano la loro opinione su due decreti della S. C. de' Riti, che riguardano solamente la dispensa con anticipazione della vigilia di S. Mattia, uno del 23 genn. 1696 e l'altro degli 11 luglio 1699 (ap. Monacelli P. II, tit. 16, form. 4, n. 12), e trattano solo di questo caso individuo. Lo stesso Ferraris ch'è qui per la sentenza negativa, mosso dai cit. decreti (v. *Ieiunium* art. I, n. 26), avea scritto nel num.° precedente: " Si aliqua vigilia cum jejunio occurrat in festo solemni alicuius Patroni principalis, posse licite ab Episcopo fieri commutationem jejunii in diem praecedentem, ad eum modum quo vigiliae solemnitatum, et sanctorum occurrentium feria secunda, non jejunantur die Dominico sed in sabbato antecedenti, ut disponit textus in c. *Ex parte* 1 etc. *Consilium* 2 de observ. jejuniorum. „ E corrobora questa sentenza coll'autorità del Sanchez, del Silvestro, del Potestà e di altri, e ancora del rigido Fagnano in cit. cap. *Consilium* n. 31.

Da quanto fin qui abbiamo esposto chiaro apparisce che Benedetto XIV non ha fatta alcuna riserva speciale circa la facoltà dei Vescovi sulla dispensa dal digiuno, e che perciò noi a tutto diritto ci sottoscriviamo alla dottrina del cit. Card. d'Annibale, il quale così dice con quell'ammirabile concisione ch'è tutta sua propria *l. c.*: " Episcopi si dispensant ex potestate eis mandata a R. P., si in Litteris Apostolicis nihil continetur, nequeunt mitius quam *hic* (Rom. Pont.) solet dispensare: sin ordinario jure suo, dispensare possunt nedum singulos, quae certa, sed universos, quae probabilis sententia est; nempe singulos ex legitima causa, universos ex gravissima et urgente necessitate et singulis vicibus tantum. „ È dunque sentenza sodamente probabile, da potersi tradurre in pratica, che i Vescovi possono dispensare dalla legge del digiuno e dell'astinenza non solo pei singoli individui (il che è certo presso di tutti), ma sì ancora per tutta una città o per la intera diocesi, non abitualmente o per una intera quaresima, ma nei singoli casi.

E sarebbe questa pur la sentenza di S. Alfonso, se (forse per una svista) non avesse attribuito alla Bolla *Non ambigimus* di Bened. XIV la riserva alla S. Sede di tal facoltà, come scrive nell'*Homo Apost.* Tr. XII, n. 22. Anzi nell'opera grande, pur allegando la dottrina di Bened. XIV, svolta nella Bolla *Prodiit jamdudum*, assolutamente scrive: " Potest etiam Episcopus ob aliquam specialem causam dispen-

sare pro una vice in lege universalis jejunii, aut commutare. „

Al secondo — Ma in qual modo il Vescovo può avvalersi di tal facoltà? — È certo ch'egli non può dispensare senza una giusta causa, altrimenti la dispensa sarebbe non solo illecita, ma ancora nulla. È questa sentenza unanime de' DD., i quali insegnano con S. Alfonso (L. III, n. 1032): " Episcopi possunt etiam dispensare cum subditis suis pro casibus occurrentibus, sed nonnisi ex iusta causa; alias dispensatio erit nulla. „

Come debba esser poi questa giusta causa, lo determina sapientemente Bened. XIV nella cit. Bolla *Non ambigimus* colle parole: " Notum faciatis et annuntietis nemini quidem sine legitima causa et de utriusque medicis consilio; multitudini vero, veluti populo aut civitati, aut genti indiscriminatim integrae nonnisi gravissima et urgente necessitate ... dispensationem concedendam. „

Per le dispense particolari adunque si richiede una *legittima causa;* per le generali, *una gravissima ed urgente necessità.* La ragione di tal differenza di cause la reca il medesimo Benedetto XIV nell'altra Bolla *Libentissime* del 10 giugno 1745, dove dice che le cause canoniche di tali dispense, p. e. la infermità, la povertà, possono assai facilmente aver luogo nelle singole persone, non già in tutto un popolo: „ Quis enim, egli dice, sibi persuadere possit cives universos alicuius urbis vel dioecesis eodem tempore gravissimo morbo teneri, in eodem discrimine versari omnes, ut periculosam aegritudinem contrahant? Nisi eos morbos intelligamus qui ab aeris intemperie vel infectione promanant... quis credat unquam populum universum alicuius dioecesis vel communi languore penitus extenuatum, vel extrema senectute confectum ?. „

Posta poi la causa legittima per le persone private e la gravissima per un intero popolo, il superiore può dispensare anche quando *dubita* che queste cause non siano sufficienti per la dispensa; e nel caso che sia *certo* che non bastino, può alla dispensa congiungere la commutazione. " Superior potest dispensare non modo quando causa est sufficiens, sed etiam quando dubitat an sit sufficiens; quando vero cognoscit non esse sufficientem ad puram dispensationem, potest dispensationi commiscere commutationem, iniungendo pia alia opera, uti orationes eleemosynas etc. „ Così il ch. P. Ballerini (*Opus T. M.* Tr. VII, n. 69). Certo, per la dispensa non si richiede quella causa che di per sè esime dalla legge; altrimenti non sarebbe necessaria la dispensa. Si ascolti il Sanchez (*Consil.* lib. 5, cap. 1, dub. 6 n. 2 ap. Ballerini *Apus* Tr. VII, n. 70): " Causa, egli dice, sufficiens est ad dispensationem absolutam in jejunio et in cibis prohibitis, quando est talis causa, ut sit dubium an sine dispensatione ieiunare teneatur vel possit edere carnes etc. Alias enim nullius momenti esset dispensatio; nam quando causa est evidens, potest quis absque dispensatione non ieiunare. Hanc sententiam tenent communiter DD. asserentes, quod quando causa est clara iudicio ipsius vel viri alicuius probi et periti, non est opus dispensatione; quando vero causa adhuc est dubia, petenda est dispensatio a Superiore: sentiunt ergo, hanc causam sufficientem esse ad dispensandum „ (1).

Quando adunque la causa è grave ed è vera, non v'ha bisogno di dispensa, giacchè le leggi della Chiesa non obbligano con grave incomodo. E ciò vale non solo per le persone private, ma sì anco-

(1) E tal dottrina è consona a ciò che insegna l'Angelico 2. 2. q. 147 a. 4: „ Si causa sit evidens, egli dice, per se ipsum licite potest homo statuti observantiam praeterire, praesertim consuetudine intervenien-te, vel si non posset de facili recursum ad superiorem haberi. Si vero causa sit dubia, debet aliquis ad superiorem recurrere, qui habet protestatem in talibus dispensandi. „

ra per le intere popolazioni. Tale può essere il caso di una infezione generale e pericolosa d' influenza, per la quale i medici credono necessario per tutti l' uso delle carni. Ecco come la descrive Bened. XIV, e come questo medesimo Pontefice dichiara che in tal caso non obbliga la legge dell' astinenza (Const. *Libentissime.*):

" Quindecim abhinc annis per totam fere Europam morbus invaluit, qui pectoris inflammationem inferebat, ita tamen ut ex una civitate in aliam, et ex una provincia in aliam haec funesta lues promanaret; id contigit ann. 1730, 1733, 1740. Licet autem morbus eiusmodi, qui universos hominum ordines atque aetates corripiebat, lentam solum in pectore inflammationem excitaret, tamen senibus matura jam aetate debilitatis extremam afferebat perniciem, nam ex ipso febres acutissimae ac mortales sequebantur. Idem morbus in periculum trahebat iuniores etiam, qui paululum infirmo pectore laborarent. Postremo multorum pectora adeo labefactavit, ut deinde gravissima mala provenerint. Alios quoque morbos huius generis pectoris inflammationem magno cum periculo afferentes, aegros in discrimen vitae adduxisse, medici scriptores luculenter testantur. „

Chi può negare che il morbo qui descritto non sia la triste influenza che in questi ultimi tempi si è sparsa da per tutto in Europa, ed ha fatto tante vittime, non solo fra il ceto dei vecchi, ma ancora fra quello dei giovani e degli adulti ? Ora il dotto Pontefice così parla circa la legge dell' astinenza in questo caso tanto grave :

" Itaque si medicinae professores acciti, monitique graviter ut nihil a veritate alienum respondeant, unanimi consensu fateantur (uti nobis accidit cum adhuc Bononiae versaremur) morbum esse talis naturae qualem superius commemoravimus, ita ut nulla aetas libera et incolumis esse queat, et affirment illis ipsis qui inter cives salvi et integri numerantur eamdem perniciem imminere: id praeterea conferre plurimum ad huiusmodi luem depellendam aut evitandam ; si tum aegrotantes, tum sani a piscibus et oleo et quandoque pariter a lacte et ovis abstineant, si, inquam, res ita se habeat, tum procul dubio causa sufficiens iudicanda est, quae experientiae innititur, et quae semper probata et in posterum probanda videtur , ut nempe populus seu civitas integra A CARNIBUS ABSTINENDI PRAECEPTO NON TENEATUR. „

Ecco adunque un caso in cui cessa la legge dell' astinenza per una intera popolazione. Rimanendo dubbio sulle condizioni qui espresse dal Pontefice, si dà certamente luogo alla dispensa.

Al terzo — Venendo ora al nostro caso, il Vescovo Marcello dispensa Fulvio e la costui famiglia dalla legge del magro per due ragioni : per la infermità di alcuni, e per la povertà della famiglia, che vieta preparare un doppio pasto. Che deve dirsi di tal dispensa ?

Che Marcello possa concederla per giusta causa alla famiglia di Fulvio, non vi ha nessun dubbio, giacchè il Vescovo, come s'è visto, può dispensare le singole persone nei casi particolari.

Che possa valere, per tal dispensa, la causa d' infermità, purchè vera, come nel caso, anche ciò è fuori dubbio per le persone inferme.

Ma può essere causa sufficiente la povertà, e il bisogno di preparare un solo pasto ? — Fu chiesto alla S. Penitenzieria : " Utrum paterfamilias , quum in familia adest aliquis a lege abstinentiæ a carnibus dispensatus, dispensationem ad omnes familiae personas indiscriminatim extendere possit? „—e la S. Penit. rispose : " Infirmitatem et aliud quodcumque rationabile impedimentum, de utriusque medici consilio, non vero gulam, avaritiam, sive generatim expensarum compendium, eximere posse a praecepto abstinentiæ in diebus esurialibus. „

Fu chiesto ancora: " Utrum quum paterfamilias, a lege abstinentiae a carnibus tempore Quadragesimae dispensatus,

non potest aut non vult cibos utriusque generis, esuriales sc. et carnes parari, eius filii aut familiares carnes edere possint? — e fu risposto dal medesimo S. Tribunale: " Posse personis quae sunt in potestate patrisfamilias, cui facta est legitima facultas edendi carnes, permitti uti cibis patrifamilias indultis, adiecta conditione de non permiscendis licitis atque interdictis epulis, et de unica comestione pro iis qui jejunare tenentur „ (16 ian. 1834) — " Ratio hujus permissionis non est indultum patrifamilias concessum, sed impotentia, in qua versantur filiifamilias observandi praeceptum „ (S. Poenit. 27 mai. 1863).

Dagli allegati documenti si raccoglie che non la gola, o l'avarizia, o l'economia delle spese possono autorizzare i membri della famiglia non infermi a partecipare al pasto dei dispensati, ma un qualche giusto impedimento, come sarebbe, pei figli di famiglia, quello di non avere altro da mangiare. La causa di povertà, se vera, e se tale da rendere assai difficile un doppio pasto, potrebbe pure autorizzare a ciò. Siffatte cause però si richiedono quando non interviene la dispensa del legittimo superiore: per questa, come s'è detto, sono sufficienti cause anche più lievi.

Del resto, quanto a siffatte dispense, fa d'uopo regolarsi con prudenza, e oculatezza, perchè mentre si provvegga alle necessità temporali dei richiedenti ed al loro bene spirituale (massime quando ci sia pericolo di trasgressione), non si apra l'adito ad abusi ed al rilassamento della disciplina ecclesiastica; e si dispensi fino a che duri la causa, o per un determinato periodo di tempo. Ricusare la dispensa a chi n'ha bisogno, non è ben fatto: potrebbe venirne la trasgressione e il disprezzo della legge ed altri danni non lievi (1).

(1) A tal proposito il Sanchez avverte (1. c. dub. 5 n. 12): " Hinc infertur minus prudenter agere praelatos, qui subditos recurrentes ad eos in suis dubiis pro dispensatione, nolunt consolari: siquidem hoc tuta conscientia possunt facere, vel dispensando omnino, si causa est sufficiens, vel, si non est sufficiens, partim dispensando, partim commutando. „

Nel nostro caso adunque Marcello s'è ben regolato in accordare la chiesta dispensa a Fulvio ed alla famiglia di lui, a causa sì d'infermità, come di povertà: ha fatto anche bene a raccomandare la recitazione del S. Rosario commutando così la legge dell'astinenza, forse perchè gli era dubbia la causa della povertà.

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

58.

Se ci sia obbligo di pagare il prezzo di libri e di giornali, ricevuti senza richiesta, e ritenuti.

D. Cornelio manifesta in confessione al sacerd. Cipriano che, senza sua domanda, ha ricevuto più e più volte libri e giornali con preghiera o di spedirne il prezzo o di rimandarli indietro. Egli non ha fatto nè l'una cosa, nè l'altra: ha ritenuto ciò che gli è stato spedito, senza brigarsi di pagarlo. Cipriano gl'impone l'obbligo di pagare, ovvero di restituire subito quelle cose.—Or si chiede: Che deve dirsi della condotta di Cornelio e di Cipriano?

R. Cornelio non ha obbligo, nè di pagare il prezzo dei libri o dei giornali, nè di restituirli.

Non ha obbligo *ratione contractus*, perchè manca il suo consenso; e tutti sanno che il contratto poggia sul consenso delle parti contraenti.

Non ha obbligo *ratione damnificationis*, perchè non ha recato danno ingiusto a nessuno.

Non ha obbligo *ratione iniustae acceptionis*, perchè quelle cose a nessuno le ha tolte ingiustamente.

Neanco *ratione rei acceptae*, perchè il possessore di buona fede è quegli che riceve una cosa altrui, ignorando invincibilmente ch'è d'altri, però *domino rationabiliter invito* — È vero che qui il padrone sarebbe *invitus*; ma non *rationabiliter*. Egli infatti non avea nessun

diritto di mandare, non richiesto, la sua merce ad altri, e molto meno d'imporre le condizioni: o di pagarne il prezzo o di rimandarla indietro. E però chi l'ha ricevuta, non ha dovere di fare nè l'una cosa, nè l'altra. I diritti e i doveri sono correlativi: se manca il diritto, manca pure il dovere. Può taluno obbiettare:

a) È principio di diritto naturale che *res clamat ad dominum*. — È vero ciò quando il padrone non ne fa sperpero da sè. Ma nel caso egli, mandandola senza richiesta, la espone volontariamente al pericolo di perderla; e ciò perchè non ha diritto, come s'è visto, d'imporre lo obbligo della restituzione, o del pagamento.

b) Ma la restituzione della merce può farsi agevolmente senza danno di chi l'ha ricevuta.—Mettiamo pure che possa farsi senza costui danno (1): ha egli quest'obbligo? Chi glielo ha potuto imporre senza suo volere?

c) Non può alcuno avvantaggiarsi della roba d'altri; e però deve restituire almeno *id in quo factus est ditior*.—Nessuno può avvantaggiarsi della roba d'altri, quando il padrone è *rationabiliter invitus*; non già, come nel caso, è *invitus irrationabiliter*; e però deve attribuire a sè la perdita della sua merce.

Dalle cose fin qui esposte chiaro apparisce che Cornelio, nel caso, non ha obbligo alcuno di giustizia, nè di pagare il prezzo dei libri o dei giornali, ricevuti senza richiesta; nè di restituirli al mittente. E però malamente si è diportato il confessore Cipriano da imporgli l'obbligo o di pagarli o di restituirli. Tutto al più poteva esortarlo a ciò, come atto di mera carità.

Non vuolsi però dir così quando alcuno abbia volontariamente accettato il programma di qualche pubblicazione e si sia associato ad essa. In tal caso è intervenuto un vero contratto di compra-vendita o di società; e deve stare per giustizia a tutti i patti di associazione. Non può perciò essere assoluto chi ricusi di mandare il dovuto prezzo. E se fra i patti di abbonamento vi è ancor quello che alla scadenza l'associazione, senza preventivo avviso di disdetta, intendesi tacitamente rinnovata, questo patto stringerà pure la coscienza; cosicchè, quando il soscrittore abbia trascurato di fare a tempo opportuno l'avviso predetto, sarà tenuto per giustizia al pagamento del prezzo, anche senz'aver chiesta rinnovazione dell'abbonamento.

(1) È vero che, appena ricevute le corrispondenze, senz'aprirle o sfogliarle, possono rimandarsi con un rifiuto. Ma ricevute che sono, o aperte, o sfogliate, fa d'uopo rimandarle con francobolli. Nessuno poi vuol rimandare un piego senza prima vederne il contenuto, per ben regolarsi.

59.

Se il parroco può dispensare dall' obbligo del digiuno e dell' astinenza.

D. Cipriano parroco, anche alla presenza del Vescovo, dispensa dalla legge del magro taluni suoi filiani per motivi di salute, benchè non gravi. — Si chiede: 1.° Può il parroco dispensare dalla legge del digiuno e dell'astinenza? — 2.° Può dispensare anche alla presenza del suo Vescovo? — 3.° Che è da dire della condotta di Cipriano?

R. Al 1.° Il parroco può dispensare dalla legge del digiuno e dell'astinenza i singoli suoi filiani, nei casi particolari quando ci sia giusta causa; non già la intera parrocchia. È certo ciò (ed è ammesso da tutt'i TT.) se non per diritto comune, almeno per diritto consuetudinario. Si ascolti S. Alfonso (L. VI, n. 1032): " Parochi, licet dubitetur inter DD. an ex vi iuris communis possint dispensare in ieiuniis, iure tamen consuetudinis certe id possunt ex iusta causa cum suis subditis particularibus, non vero pro tota parochia. Ita ex communi sententia „. — E ne assegna la ragione: " Ratio quia hoc expedit ad suave regimen ecclesiae; nimis enim grave foret ex locis remotis adire Episcopos ad obtinendam dispensationem, cuius necessitas occurrit in diem. „ Anzi lo stesso S. Dottore, con altri molti, attribuiscono tal potestà pure ai vice-parroci, se i parroci espressamente non si oppongono: " Id possunt etiam vicarii parochorum, qui exercent actus parochiales jurisdictionem exigentes, nisi parochi expresse repugnent. „

Al 2.° Ma se il Vescovo è presente, può il parroco avvalersi di tal facoltà? Vi ha chi nega; ma S. Alfonso dice molto probabile la sentenza affermativa, per la ragione che anche la consuetudine può conferire la giurisdizione, la quale può esercitarsi anche innanzi al superiore. Ecco le sue parole l. c.: " Imo valde probabiliter potest parochus in iis dispensare, etiam praesente Episcopo; quamvis enim parochi de iure hanc jurisdictionem non habeant, habent tamen, ut dictum est, ex consuetudine, quae satis potest jurisdictionem tribuere. „

Al 3.° Poste le quali cose, chiaro apparisce come Cipriano abbia ben fatto in dispensare taluni filiani sull' astinenza, anche a vista del suo Vescovo. Quanto alla causa d' infermità, non è necessario che sia grave (per grave causa d' infermità non vi ha bisogno di dispensa); basta che non sia un pretesto per non digiunare, e che si possa dubitare se sia tale da scusare da quell' obbligo.

60.

Se i Vescovi nel Napoletano possano conferire i beneficii a persone estranee a queste provincie.

D. Dionisio Vescovo del Napoletano ha conferito un canonicato della sua Cattedrale ad un sacerdote piemontese. Siffatta collazione è accusata di nullità, e presso la Chiesa, e presso il Governo (pel R. *Placet*), dal perchè il Concordato del 1818 vieta di conferir beneficii a coloro che non appartengono alle province Napoletane. Che è da dire di siffatta accusa?

R. Il Concordato del 1818 nell'art. VIII dice: " I beneficii semplici di libera collazione, con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico, saranno conferiti dalla S. Sede e dai Vescovi, secondo la distinzione dei mesi, nei quali la vacanza succeda, cioè da gennaio a giugno dalla S. Sede, e da luglio a dicembre dai Vescovi. La provvista sarà sempre in persone di sudditi di Sua Maestà. „

Dal tenore di questo articolo, molto più dalle parole *con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico*, si rileva che qui parlasi di beneficii di ordine inferiore, come sono le cappellanie, le quali possono essere fondate anche senza titolo ecclesiastico, e possono essere meramente laicali; non già dei canonicati di Cattedrali che non possono andar mai privi della fondazione ecclesiastica.

E che non si parli nel detto art. VIII dei canonicati di Cattedrale, appare dall' art. X del detto Concordato, il quale così dispone: " I canonicati di libera collazione, tanto dei Capitoli cattedrali, che Collegiati, si conferiranno rispettivamente dalla S. Sede e dai Vescovi, cioè nei primi sei mesi dell' anno dalla S. Sede e nei secondi sei mesi dai Vescovi. „— Non apponendosi qui nessuna limitazione, è chiaro che i canonicati di Cattedrali e di Collegiate possono conferirsi anche ad estranei del Napoletano.

Vuolsi pure considerare che la limitazione apposta pei beneficii semplici riguarda *i sudditi di Sua Maestà;* è personale perciò per la Maestà di Ferdinando I e pei discendenti dalla sua dinastia.

Queste considerazioni valgono a dimostrar valida la collazione del nostro caso innanzi alla Chiesa. Ciò poi non è necessario per dimostrarla valida innanzi al Governo, il quale con decreto del 17 Febbraio 1861 n. 248 pretese di abolire tutte le disposizioni del Concordato del 1818; e però il Governo non ha che opporre sul canonicato conferito dal Vescovo napoletano ad un sacerdote piemontese.

—

QUESITI

con brevissime risposte.

56. — **D.** Un Vescovo infermo può far celebrare nella sua stanza da letto il S. Sacrifizio da qualche sacerdote per suo conforto spirituale?

R. Può. Così la S. C. de' Riti: " Episcopus gaudens, prout est de more, privilegio altaris portatilis, potest, si morbo sit impeditus, iubere ut aliquis ex sacerdotibus super idem altare portatile, decenter collocatum iuxta cubiculum suum, sacra peragat ad devotionis solatium „ (12 mar. 1836, n. 4776).

57. — **D.** Tizio canonico, dovendo andare per ordine del Vescovo un giorno ogni settimana ad insegnare il canto gregoriano agli alunni del Seminario posto in altra città, si fa sostituire in quel giorno da un altro canonico suo collega: nondimeno il Capitolo vuol soggettarlo alla puntatura. È giusto ciò? Non vi è qui la sostituzione? Non vi è l' ordine del Vescovo? Non vi è la *utilitas Ecclesiae* che lo scusa?

R. A stretto diritto, è giusto. Non vale la sostituzione, la quale allora esime dalla puntatura, quando il sostituito non si allontana dalla città o dal territorio. Neppur vale l'*utilitas Ecclesiae*, la quale *utilitas* dev' essere della chiesa propria del capitolo cui si appartiene il beneficiato, non bastando l' *utilitas* di altra chiesa, o della Chiesa generale. Neanco, l' ordine del Vescovo, il quale può servirsi dei canonici pel bene della diocesi, e perciò questi sono scusati in coscienza dal coro; non sono scusati però dalla puntatura.

58. — **D.** In C. vi ha un Conservatorio con poche oblate, ed una scuola: vi ha pure la propria chiesa, con un solo confessionale, destinato per le suore. Un confessore estraneo (non ordinario del pio luogo nè straordinario) un dì, richiesto

da una sua penitente, pure estranea al pio luogo, la confessò nel detto confessionale. — Si chiede: Poteva farlo?

R. Per diritto comune poteva farlo, purchè il confessionale stava in pubblica chiesa. La riserva del confessore ordinario e straordinario è solo per le Suore e per le altre che vivono in comunità. — Abbiamo detto *per diritto comune;* giacchè potrebb' essere ciò vietato per disposizioni particolari del Vescovo.

59. — D. In P. è consuetudine che i Canonici di quella Cattedrale ne' dì feriali di Quaresima e delle altre vigilie fra l'anno, non assistono che ad una sola Messa cantata, liberi di scegliere o la Conventuale o l'altre feriali. Può valere questa consuetudine in coscienza?

R. In tutte le Chiese Cattedrali e Collegiate è così obbligatoria la Messa conventuale, che Bened. XIV nella Costit. *Cum semper oblatas* dichiarò abusiva ogni contraria consuetudine. Non crediamo perciò che possa ben sostenersi una consuetudine che disobblighi i canonici dall'assistere a questa messa, come non si dà consuetudine che li esima dall'assistenza al coro (Bonif. VIII Cap. un. *de cler. non resident.* in 6; Conc. Trid. Sess. 24, c. 12 *de ref.* etc.). Se puossi ammettere in tal materia consuetudine contraria, crederemmo che una immemorabile usanza possa rendere facoltativa pei Canonici l'assistere alle sole messe feriali o delle vigilie; e ciò 1° perchè queste messe obbligano con minor rigore delle Conventuali (Castald. l. 2 sect. 6, c. 3 n. 20; Quarti p. 1. tit. 3 s. 1 d. 3, De Herdt *Prax. Pont.* T. I n. 254); 2° perchè la loro applicazione è facoltativa, salvo contraria consuetudine (Bened. XIV in cit. Const.).

60. — D. È tollerabile l'uso che, dove ci è scarsezza di persone che sappiano servire la Messa, un solo serviente possa assistere a due celebranti?

R. Crediamo che questo estremo partito possa tollerarsi nei luoghi dove sia impossibile avere l'altro serviente e dove una giusta necessità obblighi i sacerdoti a celebrare simultaneamente.

61. — D. La S. C. de'Riti, col Decreto del 25 sett. 1875 ad I, n. 5637 permette che un sacerdote, il quale canta la messa senza ministri, possa essere assistito da un ministro " qui folia vertat et calicem discooperiat ipsumque mundet, vinum et aquam infundat, eumdemque calicem infra actionem palla cooperiat et discooperiat iuxta opportunitatem, nec non ipsum tergat post communionem, suisque ornamentis instruat. „ — Come dev'essere tale ministro? ordinato *in sacris?* minorista? semplice chierico?

R. Regolarmente dovrebb' essere ordinato *in sacris*, dovendo anche astergere il calice. Crediamo che in caso di qualche necessità possa far ciò anche un accolito, il quale pure può toccare i vasi sacri. Se poi sarà un semplice chierico, è mestieri che si astenga dal toccare il calice.

62. — D. Circa il S. Viatico, la S. C. de' Riti, con decr. 23 maggio 1846, n. 5036, permise che dovendosi recare in luoghi lontani e per vie aspre e difficili, si possa andare a cavallo *capite pileolo cooperto, comitante saltem uno homine, si fieri potest, accensam lanternam deferente.*- Si chiede: 1.° Si può andare anche in carrozza? — 2.° Si deve portare in tal caso l'ombrella? — 3.° Si può portare in testa il cappello, o almeno la berretta? — 4.° Si può andare *in nigris?* — 5.° Si può fare a meno della persona colla lanterna accesa, dicendosi *si fieri potest?*

R. Al 1.° Se si può andare a cavallo, molto più in carrozza, trattandosi di luoghi lontani.

Al 2.° Quando il Viatico si porta privatamente, non occorre l'ombrella.

Al 3.° Nè il cappello, nè la berretta si può avere sul capo, ma solo il zucchetto per giusta causa e con permissione del Vescovo (S. R. C. 5 mar. 1633).

Al 4.° Deve assolutamente aversi la cotta e la stola, ed è proibito recare il Viatico *in nigris.* (S. R. C. 16 dec. 1826 ad I. n. 4662). Crediamo che, trattandosi di luoghi freddi, sia permesso garentirsi con un ferraiuolo.

Al 5.° Stante la clausola *si fieri potest*, in caso di vera necessità, si può fare anche a meno della persona colla lanterna.

63. — D. Al patrono laico che siede nel presbiterio in *cornu Evangelii* in posto un poco più basso dei sacerdoti, insigniti di mozzetta, l'incenso deve darsi dal diacono dopo che ha incensato i ministri, ovvero dal chierico prima che incensi il popolo?

R. Il Cerimoniale de' Vescovi, parlando della incensazione che si deve ai Governatori, ai Magistrati, ai Baroni ed ai Signori del luogo, dice (L. c. 23, n. 30): " Hi omnes ab iis thurificantur, ad quos *ex consuetudine*, id munus pertinet. „ Crediamo debba dirsi lo stesso della incensazione che si dà al patrono della Chiesa. Costui, a simiglianza dei Baroni e de'Signori, dovrebbe incensarsi dopo le Dignità ed i Canonici (*Caerem. Ep.* l. c.). Se poi non vi sono Canonici, dovrà essere incensato *duplici ductu* dal Diacono

dopo il Celebrante ed i Ministri e prima degli altri chierici (S. R. C.28 iun. 1642 *in Ugentina*).

64. — **D.** A chi si deve la incensazione col triplice colpo? Si deve sempre al Celebrante?

R. La incensazione col triplice colpo si deve al SS. Sacramento, alla Croce dell'altare, al legno della S. Croce ed al Vescovo. Con doppio colpo si deve alle Reliquie della B. V. e dei santi, alle Dignità ed ai Canonici. Gl'inferiori, s'incensano *unico ductu (Caerem. Episc.* L. I, c. 23, n. 32; S. R. C. 28 iul. 1789 *in Canarien.*). Al Celebrante si deve la incensazione *triplici ductu*; però quando è assente il Vescovo, alla cui presenza nessuno può avere la triplice incensazione (S. R. C. 16 mai. 1643 ad 4 *in Mediolanen*; 2 mar. 1641 *in Albanen.*), nemmeno se celebri un Vescovo estraneo o titolare (S. R. C. 24 ian. 1682 *in Elboren.*).

—

CRONACA RELIGIOSA

(29 Febbraio 1896)

Il B. Bernardino Realini — Il giorno 12 gennaio u. s., nell'Aula soprastante al Portico della Basilica Vaticana, si celebrò la solenne Beatificazione del ven. Bernardino Realini d. C. d. G. La grande Aula era riccamente addobbata ed illuminata, e gremita di persone. Dopo la solenne lettura del Decreto di Beatificazione, ebbe luogo il pontificale solenne, celebrato dal Capitolo Vaticano. Nelle ore della sera il S. Padre, accompagnato dalla sua nobile Corte e dagli E.mi Cardinali, recossi, come di consueto, a venerare il novello Beato.

Il B. Teofilo da Corte — Il giorno 19 gennaio u. s. nell'Aula medesima ebbe luogo la solenne Beatificazione del ven. Teofilo da Corte de' MM. OO. Le medesime funzioni, col rito medesimo, celebrate per la precedente beatificazione, si compirono in questa.

Cardinale defunto—È giunta da Tours la dolorosa notizia della morte dell'E.mo Card. Guglielmo Renato Meignan Arcivescovo di quella Diocesi. Era nato in Denaze (Dioc. di Laval) l'11 aprile 1817, ed era stato creato Card. nel Concistoro del 16 gennaio 1893, dal titolo della SS. Trinità al Monte Pincio. Apparteneva alle Sacre Congregazioni del Concilio, dell'Indice, della Disciplina regolare, degli Studii. . .

NOTIZIE COMPENDIATE

— Ad occasione delle feste natalizie, il Papa ha ricevuto in dono dall'imperatore Francesco Giuseppe d'Austria un magnifico vaso d'oro tempestato di gemme.

—Il S. Padre, con lettera inviata all'E.mo Card. Vicario, affida alla Commissione di sacra Archeologia l'incarico di continuare l'opera insigne della *Roma sotterranea*, rimasta incompiuta per la morte del comm. Giambattista De Rossi.

—Il *Segretariato del popolo* è un'opera elettissima di carità fondata già in molti centri popolosi, come a Bergamo, a Vicenza, a Bologna, a Roma ecc. Ha per iscopo di dare gratuitamente consigli, di scriver lettere ed istanze, di fare conti, di patrocinar cause ecc. in aiuto delle classi popolari e meno agiate.

— Il Principe di Bulgaria Ferdinando di Coburgo non ha avuto ritegno, per ragione di stato, di far battezzare suo figlio Boris nello scisma. Questa brutta apostasia ha addolorato tutt'i buoni!

— Ferve l'azione cattolica in Italia. Da per tutto si organizzano comitati diocesani e parrocchiali. Moltissimi Vescovi ne han fatto oggetto delle loro lettere pastorali.

— Con decreto della S. C. degli Studii, ripristinatasi la Facoltà teologica di Padova, fu dichiarata *Facoltà Pontificia*, col privilegio di conferire i gradi accademici anche ai giovani delle diocesi venete.

—

—È morto il pseudo-vescovo vecchio-cattolico dott. Reinkens. La setta dei vecchi-cattolici può dirsi ora esaurita.

— È consolante il ritorno dei Copti alla Chiesa cattolica. Si costruiscono in mezzo ad essi molte chiese e le conversioni sono numerose.

—Il novello Cardinale Sembratowich, arcivescovo greco-cattolico di Leopoli, è stato nominato dall'Imperatore d'Austria Vice-Maresciallo provinciale di Galizia e di Cracovia.

— Il Cattolicismo progredisce in Danimarca. Nel 1860 non vi erano che 800 cattolici: ora se ne contano più di seimila. Se ne convertono in media circa 200 all'anno.

— Ricorrendo quest'anno il 14.° centenario del battesimo di Clodoveo che si celebrerà in Francia col massimo splendore, il S. Padre ha conceduto a quel popolo uno straordinario giubileo nazionale.

—Il giornale cattolico *Tiid* di Amsterdam ha testè compiuti i 50 anni di vita. Il S. Padre ha spedito al direttore di esso, Mons. Lamberti Eygenraam un onorifico breve, nel quale, dopo aver lodato il merito degli scrittori, li esorta a cooperare con maggior lena alla conversione de'dissidenti.

INDICE PROGRESSIVO

(Vol. IX. Par. I.)

ACTA SOLEMNIORA ROM. PONTIF.

Epistola Apostolica ad Anglos . pag. 59
Continuazione . . . . . „ 81
Continuazione e fine. . . . . „ 105
Epistola Encyclica. 5 Sett. 1895. „ 149
Litterae Encyclicae ad Episcopos Belgas. . . . . „ 179
Lettera di S.S. all'E.mo Rampolla. „ 181
Epistola Apostolica pel Patriarcato Alessandrino dei Copti. . . . „ 225
Allocuzione di S. S. nel Concistoro del 29 Novembre 1895. . . . „ 227
Motu proprio. De Commissione Pontif. ad reconciliationem dissidentium cum Ecclesia fovendam. „ 251

EX S. CONGREGATIONE CONCILII.

Montisvidei. Postulatum Episcopi circa propositum obligandi sacerdotes ad suscipiendam regulam instituti Ven. Holzhauser. 25 Genn. 1895—Se il Vescovo possa obbligare i sacerdoti ad intraprendere vita regolare e comune. . . „ 3

Bejen. Dubia quoad Episcopum proprium S. Ordinationis. 26 Genn. 1895—Se debba dirsi vero benefizio un officio sacro retribuito con pensione governativa. . . . „ 4

Urgellen. Dubia super testimonialibus ad S. Ordines. 26 Genn. 1895—Circa le testimoniali richieste per l'ordinazione dei chierici costretti alla milizia. . . . „ 4

Hispalen. Iurisdictionis parochialis. 26 Genn. 1885—Se possa mantenersi la disciplina onde più parroci, con territorio separato, riseggano in una sola chiesa; e se chi vi si ribella, sia meritevole di punizione. . . . . „ 5

Monopolitana. Interdicti in processionibus. 23 Febb. 1895—Se il Vescovo possa vietare a qualche Congregazione di Terz'Ordine Religioso di prender parte alle processioni. . . . . „ 25

Calatayeronen. Fundationis canonicatuum. 23 Febb. 1895—Circa la fondazione di novelli canonicati. „ 26

Rhemen. Insignium canonicalium. 23 Febb. 1895—Se ai canonici onorarii competa sempre il diritto di usare le medesime insegne dei titolari . . . . . „ 27

Suessana. Privationis paroeciae. 1 Sett. 1895—Di un parroco rimosso dalla cura. . . . . „ 28

Romana. Dubium quoad Missae applicationem. 27 Apr. 1895—Il Sacerdote che celebra la messa esequiale senza stipendio se ha l'obbligo di applicarla pel defunto. „ 74

Brunen. Circa jus et modum praesentandi canonicos honorarios. 27 Apr. 1895—Se un privato possa avere il diritto di patronato e collattivo sopra canonicati onorarii. „ 74

Melevitana. Iuris eligendi procuratores. 27 Apr. 1895—Se spetti al Vescovo l'amministrazione temporale delle chiese a se soggette. „ 74

Bergomen. Testamenti. 27 Apr. 1895 — Circa l'interpretazione di un testamento per cause pie. „ 75

Colonien. Dispensationis ab irregularitate. 25 Mag. 1895—Irregolarità per la mano sinistra malamente formata . . . . . „ 97

Castrimaris. Iuris adscriptionis ad Clerum. 25 Magg. 1895—Se offenda l'originarietà di un luogo l'esser nato per accidens altrove, ed esser figlio di chi, anche per accidens, nacque altrove. . . . . „ 97

Novarien. Funerum. 27 Mag. 1893 e 21 Giu. 1895—A chi spetti il diritto della sepoltura dei forestieri, i cui cadaveri da fuori si trasportano in città e poi dalla stazione ferroviaria al Camposanto. „ 121

Vrhbosnien, seu Serajeven. De cohabitatione et vita communi servanda a canonicis Capituli cathedralis. 22 Giu. 1895 — Se si possano obbligare i canonici ad avere abitazione e vitto comune. „ 122

Veliterna. Iurisdictionis parochialis. 22 Giu. 1895—A chi spetti la giurisdizione di una casa che ha due porte, in territorii di due parrocchie diverse. - . . . . „ 128

Nolana. Solutionis mediae annatae. 20 Lug. 1895—Circa il pagamento della mezza annata, imposto ai novelli beneficiati. . . . . „ 145

Oritana. Iurium Confraternitatum. 20 Luglio 1895—Circa il diritto delle processioni nelle Confraternite; e se scusi l'ignoranza dei fatali per l'appello . . . . „ 146
Vigilen. Iurium beneficialium. 23 Lug. 1895 — Di un concorso pel beneficio teologale riservato alla S. Sede, e conferito dal Vescovo a chi, assalito da febbre, non potè risolvere tutt'i casi proposti. „ 169
Arianen. Onerum. 20 Lug. e 17 17 Ago. 1895 — Se qualche Capitolare costretto alla tassa del 30% abbia diritto al corrispettivo esonero dei pesi gravanti sulla massa. . . . . „ 170
Transilvanien. Interpretationis cuiusdam piae fundationis. 7 Sett. 1895—Circa il modo d'interpretare una pia fondazione . . . „ 193
Liburnen. Iurium confraternitatis. 7 Sett. 1895—Di una confraternita disciolta per decreto del Vescovo; e della potestà che ha il Vescovo sulle Confraternite . „ 193
Policastren. Iurium. 7 Sett. 1895—Se i Sacerdoti ascritti a chiese ricettizie innumerate, possono partecipare alla massa sì quando sono assenti e sì quando sono presenti per poco tempo. . . . . „ 195
Squillacen. Electionis paroeciae. 14 Dic. 1895—Di una nuova parrocchia da erigere senza venia del parroco, e prima della costituzione della dote. . . . . „ 217
Fodiana. Circa Sanctuarium vulgo dell' Incoronata. 14 Dic. 1895 — Circa la riduzione delle messe di un Santuario . . . . . „ 217
Romana. Electionis. 25 Gen. 1896—Se circa la elezione degli officiali di una confraternita, possa il corpo dei confratelli interpretare ciò che dispongono gli statuti . „ 241
Praten. Transactionis. 25 Genn. 1896—Quando sulle transazioni si può presumere il beneplacito Apostolico . . . . . „ 241
De Serena et S. Jacobi de Chile. Excardinationis. 25 Gen. 1896—Circa i motivi della scardinazione . . . . . „ 243

EX S. CONGREG. EPISCOP. E REGULARIUM

Habanen. Decreti. 25 Ago. 1893—Se il Vescovo possa punire gli alunni d'istituti di voti semplici, che godono l'esenzione . . . „ 49
Molfetn. Tertii Ordinis saecularis S. Francisci. 25 Ago. 1893 — Se una Confraternita di Terziarii francescani può essere disciolta dai superiori monastici, e se deve incedere nelle processioni sotto la Croce dei religiosi del primo ordine. . . . . „ 50
Fanen. Praelationis. 25 Ag. 1893—Se non solo l'origine, ma ancora il domicilio basti perchè uno possa dirsi di un luogo. . . . „ 51
Congregationis Barnabitarum. Legatorum piorum. 9 Mar. 1894 — Se la Comunità religiosa debba rispondere dei Legati fatti a qualche religioso, e periti per incuria di costui. . . . . „ 52
Romana. Pensionum. 9 Mar. 1895—Se possa concedersi dilazione al pagamento delle pensioni ecclesiastiche . . . . . „ 99
Habanen. Redditionis rationum. 24 Ag. 1894 — Di un amministratore condannato ingiustamente come usurpatore . . . . . „ 99
S. Iosephi de Costarica. Remotionis et refectionis damnorum. 24 Ag. 1894 — Di un prete sospeso e rimosso d'ufficio, che reclama il risarcimento dei danni . . . „ 100
Ordinis S. Mariae de Mercede. Nullitatis Professionis — Se, e come, il difetto di mente sana rende nulla la professione religiosa. „ 101
Ruremonden. Dubii quoad vota monialium Ursulinarum. 22 Mar. 1895 — Circa la solennità dei voti di alcune suore orsoline, che professarono nell'esilio . . . . „ 124
Se le Superiore Generali degl'istituti femminei siano obbligate di notificare al Vescovo la elezione delle superiore locali, e la permuta delle suore. 9 Apr. 1895. „ 125
Se, e con quali condizioni, le monache di clausura possono ottenere l'indulto del telefono . „ 126
Centumellarum. Praecedentiae. 15 Mar. 1895 — Circa la precedenza fra gli Osservanti e i Cappuccini . . . . . „ 171
Spoletana. Sententiae. 5 Apr. 1895—Circa lo stipendio dovuto al Vicario curato posto dal Vescovo per un parroco assente . . . „ 172
Collen. Canonicatus. 5 Apr. 1895—Di un Sacerdote che fa la dotazione ad un canonicato civilmente soppresso per esser lui nominato canonico . . . . . „ 173
Indulto per l'ordinazione degli alunni della Congregazione degli Agostiniani dell'Assunzione. „ 196

Fodiana seu Trojana Pensionis. 5 Apr. 1895—Circa l'interpretazione del Decreto *Cum nuperrimis* sulle pensioni . . . . . „ 265
Novarien. Beneficii. 23 Ag. 1895 — Di un Religioso secólarizzato, rimosso dalla cura, per non aver adempiute le prescrizioni generali del diritto e le particolari ingiunte nel rescritto di secolarizzazione . . . . . „ 266
Romana. Reductionis pensionis. 5 Marzo 1895 — Se l' aumento del 7 °/₀ sulla tassa di ricchezza mobile, per le pensioni sui benef., debba gravare sui beneficiati, ovvero sui pensionarii . . . . „ ivi

EX S. CONGREG. DISCIPL. REGULARIUM

Circa la procedura per la espulsione dei religiosi incorreggibili. 22 Gen. 1886. . . . . „ 81

EX S. CONGREGAT. RITUUM

Tridentina. 26 Lug. 1894 — Se le chiese consacrate, colla perdita dell' intonaco, perdano pure la consacrazione . . . . . „ 7
Decretum. 15 Genn. 1895—Circa le litanie da recitarsi nelle Chiese. „ ivi
Decretum generale. Octavarum in quadragesima. 5 Febb. 1895 — Sono interdette le ottave nella quaresima. . . . . „ 8
Decretum generale. Commemorationum in Vesperis. 5 feb. 1885 — Circa l' ordine delle commemorazioni nei Vesperi . . . . . „
Bellunen. et Feltrien. 1 Feb. 1895— Di talune consuetudini circa il Giovedì santo, e del celebrar la conventuale in qualche altare minore. . . . . „ ivi
Congregationis Missionis. 12 Nov. 1894 — Si concede ai Signori della Missione ed alle Figlie della Carità che possano celebrare anche in altre Chiese la festa della Medaglia miracolosa. . . . . „ 53
Ianuen. 15 Mar. 1895 — Circa le vesti da usare nel Coro . . . „ ivi
Ord. S. Benedicti Congr. Gallicae. 15 Mar. 1895 — Circa l' Officio della Dedicazione della Chiesa pei Benedettini della Francia . . „ 54
Romana. 5 Feb. 1895 — Se l' Officio della Domenica da anticiparsi impedisca il votivo ad libitum — se quando nei vesperi il celebrante sia parato senza ministri debba farsi la turificazione — Norme per congiungere gl'inni proprii — Circa le commem. della feria IV dopo l' ottava dell' Ascens., della Croce nell' Off. votivo dell' Eucaristia, della Vigilia di S. Matteo nell'Off. di S. Agapito—Quando nei secondi Vesperi non si fa commem. di un Off. che ha inno proprio, se questo debba dirsi a Vesp. ed a Compieta — Se nella Vigilia di Pentecoste debba leggersi la 9 lezione un off. semplificato — Dell' ultimo Vangelo quando occorrono la vigilia di S. Tommaso Ap. e la Fer. IV delle Tempora . . . „ 76
Brugen. 15 Mar. 1895 — Qual sia la festa del SS. Salvatore da celebrarsi in una Chiesa dedicata a questo titolo . . . . . „ 78
Cadurcen. 23 Mar. 1895—Circa l'Officio dei Santi Patroni o Titolari quando sono assegnati nel Calendario diocesano in giorno non proprio . . . . . „ ivi
Macaon. 10 Mag. 1895 — Se nel dì dei Morti, dov'è il privilegio di celebrare tre messe, se ne possa celebrare una dell'Ottava dei Santi — Se in detto giorno possa celebrarsi la messa votiva del S. Cuore di Gesù — Circa la Comunione dei Ministri sacri nel Giovedì santo — Se sia secondaria la festa del Cuor di Gesù dov' è di doppio precetto colla Vigilia — Se possa benedirsi dal celebrante il predicatore — Se a Natale le preci prescritte dal Papa debbano dirsi dopo ciascuna delle tre messe — Circa il salmo *Venite exultemus* nell' Epifania, circa la festa dell' Annunziata da trasferirsi, e circa l' Adorazione della Croce nel Venerdì Santo . . . . . „ 79
Urgellen. 10 Mag. 1895 — Se possa mantenersi la consuetudine di non recitare in coro l' officio dei defunti — Circa l'inno ed i Vesperi dell' Angelo Custode nella Spagna . . . . . „ 80
Thelesina seu Cerretana. 24 Mag. 1895 — Circa la consacrazione di un altare coll' ara mobile ivi incastrata — Circa il titolo di un altare consacrato, simile al titolo dell' altare maggiore—Se un oratorio privato sia validamente e lecitamente consacrato . . . „ 81
Velliternen. 15 Giu. 1895 — Se al canto del simbolo *Et incarnatus*

est i beneficiati ed i chierici debbano star seduti, ovvero genuflessi . . . . . „ 102
Urbis et Orbis. 23 Apr. e 27 Mag. 1895 — La festa dell'Annunziazione di Maria SS. è elevata al rito di prima classe con tutti i diritti delle feste più celebri . „ 126
Se nelle Chiese possa usarsi la luce elettrica. 4 Giu. 1895. . . . „ 127
Ord.Cappucc. Prov. Hollandiae. 22. Giu. 1895 — Circa l' officio dei socii dei Santi Patroni — l' officio della dedicaz. delle chiese diocesane pei regolari — gli officii votivi della B. V. Immacolata *in Sabbatis*, e degli altri *semel in mense* . . . . . „ 121
Pisana. 22 Giu. 1895 — Se i Canonici non parati possano stare in piedi nel *Confiteor* — Se il Clero nelle processioni debba sempre esser preceduto dalla croce astile in mezzo a due ceroferarii — Se il cappellano celebrante coi ministri nelle processioni possa andare avanti al Capitolo cattedrale — Circa il modo di dar l' acqua lustrale al clero in processione — Se valga la consuetudine di usare il rocchetto invece della cotta nell' amministrazione dei Sacramenti . . . . . „ 128
Le litanie non approvate dalla S. Sede possono cantarsi pubblicamente in Chiesa, ma fuori le funzioni strettamente liturgiche. 13 Giu. 1888 . . . . . „ 148
Concessioni pel giubileo del Patronato di S. Giuseppe. Urbis et Orbis. 12 Agosto 1895 . . . . „ ivi
Urbis et Orbis. 12 Ago. 1895 — Concessioni pel giubileo Patronale di S. Giuseppe . . . . . „ 197
S. Iacobi de Chile. 6 Sett. 1895 — Circa talune consuetudini di un capitolo metropolitano, al quale appartengono un Arcivescovo e due Vescovi . . . . . „ 198
Urbis et Orbis. 9 Lug. e 9 Dic.1895— Ciascun Sacerdote dovrà conformarsi al rito del calendario proprio della chiesa in cui celebra, tuttochè estranea, e benchè vi si celebra la festa di qualche Beato. „ 219
Dubium. 28 Nov. 1895—Si vieta di recitare le Litanie del S. Cuore di Gesù, e le altre non approvate negli oratorii pubblici, anche fuori le funzioni strettamente liturgiche . . . . . „ 220
Lingonen. 23 Ago. 1895 — Circa la concorrenza dell'officio votivo con una festa primaria dello stesso rito . . . . . „ 220
Graviora monita. 28 Nov. 1895 — Circa la esposizione privata del SSmo Sacr. ; la Comunione da farsi prima e dopo la messa ; le reliquie dei Beati nelle Processioni. . . . . „ 221
Placentina in Hispania. 13 Ag. 1895 Si proscrive l'uso della tela detta *Nipis* per la lingeria dell'altare. „ 244
Romana. 10 Ian. 1896 — Della recita del *De profundis* dopo l' uff. de' morti . . . . . „ 244
Congr. Presb. SS. Sacram. 30 Nov. 1895 — Circa la comm. e l'esposiz. del SS. Sacramento . . . . „ 244
Quebecen. 13 Dic. 1895 — Circa il Titolare e la Consacrazione della Chiesa — l' anniv. della elez. del Vesc. — le ottave — gli officii di S. Anastasia, di S. Tito, di S. Adriano, e del SS. Cuore di Gesù. „ 245

EX S. CONGR. INDULGENTIARUM

Indulgenza di cento giorni per una triplice invocazione alla B. V. Maria. 20 Mag. 1893. . . . „ 9
Circa il Rosario vivente. 25 Mag. 1894. . . . . „ 29
Si sanano le irregolari ammissioni alla Confraternita del Carmine. 20 Giu. 1894. . . . . „ 30
I Regolari per benedire le corone, i rosarii ecc. han bisogno del consenso dell' Ordinario del luogo. 22 Lug. 1886. . . . . „ 54
Ordinis Minor. Capuccinorum. 2 Genn. 1888 — Se ai Regolari che benedicono i prefati oggetti dentro il chiostro, basta la licenza del superiore regolare. . . . „ 54
Ordinis S. Benedicti. 15 Gen. 1895— Circa gli oblati secolari di S. Benedetto. . . . . „ 55
Il Ministro Generale dei Frati Minori è facoltato a delegar sacerdoti regolari e secolari ad ascrivere i fedeli alla Pia Unione di S. Antonio, ed a costituire dei centri secondarii. 6 Aprile 1895. „ 55
Ord. Carmelit. Excalceator. 6 Mag. 1895 — Sono invalidi gli scapolari di lana non tessuta . . . . „ 103
Fr. Minor. S. Francisci Capuccin. 6 Mag. 1895—Circa la forma dello scapolare di S. Giuseppe. . „ 103
Circa il rito di ricevere i confratelli di un Sodalizio, e la facoltà di suddelegare a tal funzione. 3 Dic. 1892. . . . . „ 128
Le stesse indulgenze annesse alle

corone ed alle croci che han toccato i luoghi di Terra Santa, si concedono anche per le medaglie, per le statue, e per altri oggetti di divozione. 18 Agosto 1895. . „ 173
L'assoluzione generale coll'indulgenza plenaria può impartirsi anche la Vigilia della festa, alla quale è annessa. 26 Agosto 1895. „ 174
Si concedono alcune Indulgenze ai terziarii dell'Ordine di S. Benedetto. 27 Aprile 1895. . . . „ 199
Si concede indulgenza plenaria a coloro che visitano le chiese dei Francescani nella festa di S. Agnese di Assisi. 2 Sett. 1895. „ 200
Ritmo Eucaristico di S. Tommaso d'Aquino. 15 Giu. 1895 — Si concede indulgenza di 100 giorni ai fedeli che recitano, prima, o dopo la S. Messa il ritmo Eucaristico di S. Tommaso d'Aquino. . „ 200
Quando lo scapolare della SS. Trinità siasi reso attrito e consunto, si può sostituirlo con un nuovo, senz'altra benedizione. 24 Agosto 1895 . . . . . „ 223
Indulgenza di 200 giorni ad una preghiera a M. SS^a. 9 Mag. 1895. „ 224

EX S. CONGR. R. U. INQUISITIONIS

Circa la cremazione dei cadaveri. 27 Luglio 1892 . . . . . „ 30
Condanna di una visionaria della Francia. 4 Luglio 1894 . . . „ 31
Intorno alla immagine del S. Cuore di Gesù. 26 Ago. 1891 . . . „ 32
Se celebrandosi in Altare privilegiato, l'applicazione della messa possa separarsi dalla indulgenza. 8 Lug. 1846 . . . . . „ 32
Decretum. 3 Apr. 1895 — Di nuovo si condanna, anche nel culto privato, la immagine di N. S. del Sacro Cuore non approvata dalla S. Sede. . . . . „ 129
Circa la nullità di un matrimonio per clandestinità. 9 Apr. 1895. „ 174
Sull'assistenza dei fanciulli cattolici alle cerimonie officiali scismatiche. 26 Aprile 1894. . . . „ 176
Circa il significato dei *condimenti di grasso* nei giorni di magro. 1. Mag. 1888. . . . . „ 176
Modificazioni apportate sul tenore delle dispense matrimoniali. 28 Ago. 1885. . . . . „ 177
Siegue lo stesso argomento. 21 Sett. 1888. . . . . „ 177
Riprovasi una nuova formola di preghiera a Gesù ed a Maria, e qualunque altra novità di tal genere. 19 Giu. 1805. . . . . „ 201
Circa l'aborto medicinale. 21 Luglio 1895 . . . . . „ 221

EX S. POENITENTIARIA APOSTOLICA

Se possa eseguirsi la dispensa matrimoniale chiesta erroneamente per chi non appartiene alla diocesi del Vescovo delegato. 6 Febb. 1895„ 10
Circa l'approvazione degli statuti delle società operaie. 14 Giu. 1893.„ 56
Circa la facoltà di assolvere gli eretici. 26. marz. 1894 . . . „ ivi
Formola delle istanze da inviare alla S. Penitenzieria per le dispense matrimoniali . . . . „ 56
Istruzione per le feste civili del 20 Settembre 1895. 25 Lug. 1895. „ 178
Se gli ecclesiastici possano assumere l'amministrazione delle opere pie colla sola licenza del Vescovo. 19 Sett. 1895 . . . . . „ 201
Circa il canto del *Te Deum*, ed i funerali per le guerre . . . „ 267
Dichiarazioni circa i Religiosi civilmente soppressi in Italia . „ 268

EX S. C. DE PROPAGANDA FIDE

Circa il senso d'un Decreto del Concilio plenario di Baltimora, riguardante l'obbligo di mandare i figli alle scuole cattoliche. . . . „ 222
Se il Sacerdote cattolico può assistere come ministro civile al matrimonio degli eretici. . . . „ 222

EX S. CONGR. INDICIS.

Decretum. 14 Giu. 1895 . . . „ 104
Decretum. 6 Dic. 1895 . . . . „ 223
Se chi ha licenza di leggere i libri proibiti dalla S. Sede possa leggere anche i libri proibiti dall'Ordinario. 6 Dic. 1895 . . . . „ 223

EX SECRETARIA BREVIUM

Si raccomandano speciali preghiere per la novena di Pentecoste in quest'anno e nei seguenti. 5 Mag. 1895. . . . . „ 58
Indulgenze concesse pel Giubileo patronale di S. Giuseppe. 24 Sett. 1895. . . . . „ 178
Lodasi il museo del Convento dei Min. Cappuccini di Marsiglia e si vieta che non se n'estragga nulla. 2 Dic. 1894. . . . . „ 246
L'Arciconfr.^a di Monte S. Michele

ha facoltà di aggregare altre simili confraternite. 29 Mar. 1895. „ 247
Si approva in perpetuo la Congregaz. religiosa del SS. Sacramento. 12 Ag. 1895 . . . . . „ 247
Si riprova il così detto *Congresso delle Religioni*. Si commenda l'istituto dei Sacerdoti Paulliani. 18 Sett. 1895. . . . . „ 249
Breve di Pio VII, con cui si riducono le feste di doppio precetto nelle provincie napolet. 10 Apr. 1818. . . . . „ ivi

EX S. DATARIA APOSTOLICA

Circolare agli Ordinarii perchè invigilino circa le domande di dispense matrimoniali sull'impedimento di primo e secondo grado di consanguinità. 19 Giu. 1895. „ 149

Vicariato di Roma

Notificazione per l'adempimento delle disposizioni contenute nella Circolare della S. C. dei Vescovi e Regolari circa la sacra predicazione. 24 Sett. 1894. . . . „ 58

I. Voti semplici in Religione

Continuazione del Cap. VI. Gerarchia . . . . . .
Art. III. Potestà direttiva. . . „ 84
Art. IV. Potestà coercitiva. . . „ 107
Art. V. Cardinale Protettore. . „ 130
Cap. VII. Idoneità pei beneficii e per gli officii ecclesiastici. . „ 203
Art. I. Idoneità pei beneficii semplici . . . . . „ ivi
Art. II. Idoneità pei beneficii parrocchiali . . . . . „ 206

Consultazioni

1. Se, e quando le indulgenze possano applicarsi ad altri vivi. „ 10
2. Se giovino più alle anime purganti un gran numero di messe celebrate subito, anzichè un legato perpetuo di poche messe annuali; e se giovino più le messe cantate, anzichè le piane. „ 13
3. Circa il tempo in cui si debbano celebrare un grande numero di messe . . . . . „ 15
4. Circa la comunione da amministrarsi agli ordinandi. . . „ 16
5. Circa la pubblicazione prescritta per la rinunzia dei beneficii *(V. Nota a pag. 190)*. . . . „ 32
6. Se è simoniaco il mettere intercessori per ottenere un beneficio. „ 61
7. Chi debba dirsi vero inventore di un tesoro; e se le disposizioni di legge su tal riguardo obblighino in coscienza *ante sententiam* . . . . . „ 111
8. Differenza fra una chiesa consacrata e una chiesa benedetta. „ 132
9. Se una Chiesa discrostata internamente da un incendio, ha bisogno di una nuova consacrazione . . . . . „ 134
10. Sull'obbligo di rivelare al superiore gli scandali occulti nelle case di educazione . . . . „ 151
11. Se può valere la consuetudine oltre centenaria che i canonici non assistano alle ore minori dell'officiatura . . . . . „ 183
12. Se chi ha il permesso dalla S. Sede di leggere i libri proibiti, possa leggere pur quelli vietati dal Vescovo (Ved. pure a p. 223). „ 185
13. Di ciò che può fare il Vicario generale senza espresso mandato del Vescovo . . . . . „ 229
14. Se sia lecito avvalersi delle notizie di confessione, quando non ci sia timore di rivelazione. „ 252
15. Se, e come, il Vescovo può dispensare dall'obbligo del digiuno e dell'astinenza 270

Casi e dubbii proposti alla nostra Direzione

1. Circa la facoltà nei Vescovi di permettere la lettura dei libri proibiti . . . . . „ 18
2. Se nei giorni delle solennità in cui suol dispensarsi dalla legge del magro, si possa far uso di carne e pesce. . . . . „ 19
3. Se il concorso fissato in un giorno possa differirsi ad altro giorno . . . . . „ ivi
4. Circa il suono della banda in Chiesa . . . . . „ ivi
5. Se occorre la venia Apostolica per affrancare canoni dovuti ad enti morali conservati . . . „ 20
6. Circa il permesso della S. Sede per la nuova enfiteusi di fondo già libero. . . . . „ ivi
7. Circa l'ingerenza del Vescovo nelle Confraternite del Rosario. „ ivi
8. Circa il ricorrere all'autorità civile . . . . . „ ivi
9. Il parroco chiamato al letto di un concubinario moribondo. „ ivi
10. Se le Cappellanie vanno soggette alla tassa pel sacro Seminario. „ 38
11. Circa la precedenza fra officii concorrenti e semplificati. . „ 39

12. Se il Vescovo possa erigere un canonicato senza prebenda . „ ivi
13. Se il Vicario capitolare può eseguire i Rescritti rimessi al Vescovo . . . . . „ ivi
14. Se i Rescritti Pontificii concessi *ad nostrum beneplacitum* dal Vescovo defunto possano prorogarsi dal Vicario Capitolare . . . „ 40
15. Se le grazie Pontificie, commesse al Vescovo per l'esecuzione, possano dal Vescovo eseguirsi prima che gli sia giunto il Rescritto autentico. . . . . „ ivi
16. Circa i fidecommessi a scopo di culto. . . . . „ 41
17. Circa le corone precatorie, e quelle di S.ª Brigida . . . . . „ ivi
18. Circa la benedizione in articulo mortis quando non vi è tempo di darla colla formola intera. . „ 66
19. Circa l'assoluzione dalla censura di chi assolve il complice in *re turpi* quando si temano grandi scandali . . . . . „ ivi
20. Se il moribondo risanato può essere assoluto dai riservati da un semplice confessore . . . . „ ivi
21. Se il penitente di ritorno si possa assolvere senza formare nuovo giudizio . . . . . „ 67
22. Circa la confessione settimanale per le indulgenze. . . . . „ 68
23. Circa la precedenza nelle commemorazioni di concorrenti e di semplificati . . . . . „ ivi
24. Se i Regolari possano esporre nelle loro chiese il SS. Sacramento„ 69
25. Circa l'uso dei Breviarii e dei Messali, stampati senz'approvazione. . . . . „ ivi
26. Ancora circa la precedenza nelle commemorazioni di concorrenti e di semplificati. . . . . „ 90
27. Se offenda la validità dell'ordinazione presbiterale la tradizione degli strumenti fatti in comune e non successivamente . . . „ ivi
28. Se offenda la validità dell'ordinazione presbiterale il non aver toccato qualcuno degl'istrumenti„ 91
28. Se il patrino di battesimo privato contrae cognazione spirituale . . . . . „ ivi
30. Circa la rivalidazione di un matrimonio celebrato con impedimento conosciuto . . . . . „ 92
31. Se si possa godere per più capi il privilegio dell'altare nella stessa messa . . . . . „ 114
32. Se la dispensa matrimoniale in radice vale anche per altri impedimenti scoverti dopo . . . „ 114
33. Circa la parità di suffragi nei comizii capitolari. . . . . „ 115
34. Se i mansionarii possano dirsi *de gremio Capituli* e se hanno voce in Capitolo . . . . . „ ivi
35. Se ad un solo oggetto si possano annettere più indulgenze . . „ 116
36. Se nella consacrazione dell'altare portatile le reliquie debbano chiudersi in cassetta, col sigillo del Vescovo, prima di collocarsi nel sepolcro . . . . . „ 136
37. Se i canonici con cura abituale possano ascoltare le confessioni sacramentali senza facoltà del Vescovo . . . . . „ ivi
38. Se,e come si possano esibire alle autorità governative notizie e copie di documenti ecclestiastici che si richiedono . . . . . „ 137
39. Se al ℣. *Panem de Coelo etc.* debba aggiungersi l'*Alleluja* anche fuori il tempo pasquale e la festa colla ottava del *Corpus* . . . . „ ivi
40. Se, dopo cantato il *Te Deum* di ringraziamento, debba dirsi *Dominus vobiscum* e *Benedicamus Domino* . . . . . „ 138
41. Circa il culto dei Beati . . „ 139
42. Circa il numero di lumi richiesto per la esposizione del Santissimo . . . . . „ 140
43. Se la dimenticanza incolpevole scusi dall'assenza dal coro per guadagnare le distribuzioni . „ 161
44. Se i canonici settuagenarii sono esenti dal coro . . . . . „ ivi
45. Se un laico di ordine religioso che ha fatto i voti semplici per triennio, possa contrarre matrimonio . . . . . „ 162
46. Se il parroco binante debba ricusare lo stipendio della seconda messa, richiesta per un funerale . . . . . „ 187
47. Se il Vescovo possa permettere che si differisca ad altro giorno la festa di S. Luigi Gonzaga coll'officio e colla messa . . . „ 188
48. Se si possa usare la giurisdizione meno probabile . . . . „ 189
49. Se il Vescovo in Italia possa deputare un sostituto al Vicario generale . . . . . „ 209
50. Se il Vicario generale possa delegare ad altri la sua potestà. „ 210
51. Se il Vescovo possa ratificare gli atti del Vicario generale, compiuti senza delegazione, quando questa era necessaria . . . „ 211
52. Se il Vescovo possa commettere al Vicario generale la collazione di un beneficio da vacare. . „ 233

53. Di un Vicario che ha conferito il beneficio ad un indegno. . „ 234
54. Se il Vicario Capitolare possa costituirsi il Vicario Generale. „ 235
55. Se sia espediente ricorrere spesso alla S. Sede per la soluzione dei dubbii. . . . . „ 256
56. Se, in virtù della Bolla della Crociata, si possa far uso del condimento di grasso di qualunque animale . . . . . „ 257
57. Circa il rito della professione solenne negl'istituti religiosi. „ ivi
58. Se ci sia obbligo di pagare il prezzo dei libri e dei giornali, ricevuti senza richiesta, e ritenuti. „ 275
59. Se il parroco può dispensare dall'obbligo del digiuno e dell'astinenza . . . . . „ 276
60. Se i Vescovi nel Napoletano possano conferire i beneficii a persone estranee a queste provincie. „ 277

Quesiti con brevissime risposte — pag. 140 — pag. 163 — pag. 189 — pag. 212 — pag. 235 — pag. 258 — pag. 277.

Nota. Se alla Confraternita del SS. Rosario possano ascriversi i fedeli defunti . . . . . „ 164

Nota. Se i benefici vacati per promozione ad altro beneficio incompatibile, possano conferirsi come quelli vacati per morte del beneficiato . . . . . „ 190

BIBLIOGRAFIA.

Gury, Ballerini, Palmieri. Compendium Theologiae Moralis. Index analiticus in Compendium eiusd. moralis. Vol. in 8° gr. . . „ 23

Tarino Pietro — Nuovo Manuale di Filotea. . . . . „ ivi

De Caigny Giovanni--Apologetica de Aequiprobabilismo Alphonsiano. „ 42

De Siena Pasquale — Commentarius in Constitutionem *Apostolicae Sedis* . . . . . „ ivi

De Leo Francesco — Rerum ab Ordinandis cognoscendarum specimen. Ad usum Cleri. . . „ ivi

Palmieri e Melata — I. An lucratus indulgentiam possit eam in alterum transferre. II. An missa et indulgentia altaris privilegiati separari possit. . . . . „ 43

CRONACA GOVERNATIVA

Consiglio di Stato. Obbligo dei Comuni per le spese di culto—Prove pel detto obbligo—Se può negarsi la decima al parroco inadempiente—Le spese impreviste nel bilancio delle opere pie—Sul modo d'invitar le Confraternite a radunarsi—Obbligo dei Comuni pel ristauro della Chiesa Parrocchiale — Il diritto di patronato esenta dal concentramento un'opera pia? — Se il Comune ha diritto sul suono delle Campane— Procedura nel ricorso per le spese di culto — Opere di beneficenza di enti conservati non concentrabili—Lascito per insegnamento gratuito se concentrabile — Norme per le Confraternite circa il sovvenimento agl'inabili al lavoro . . . . . „ 21

Consiglio di Stato: Lascito ai poveri da erogarsi da una Confraternita, se concentrabile — I Comuni e le congrue parrocchiali in Sicilia, e il Concordato del 1818—Termine pei reclami contro il concentramento — Quali opere siano concentrabili — Legati di culto non trasformabili — Fondazione amministrata da private famiglie, se concentrabile — *Cassaz. di Torino:* Quando le decime si considerano abolite . . . „ 43

Consiglio di Stato: Oneri di beneficenza non concentrabili — Spese di culto trasformabili—Procedura pei ricorsi contro il riparto delle spese per gl'inabili al lavoro. „ 70

Consiglio di Stato: Che cosa importi la trasformazione delle congreghe — Fondazione, amministrata dalla fabbriceria e dal parroco, se concentrabile — Legato misto di culto e di beneficenza, se concentrabile—Fondazione non eretta in corpo morale, se concentrabile — Fondazione trasformata, se trasformabile—Scopi della trasformazione—*Corte di appello di Firenze:* Il Parroco e le spese di culto—*Cons. di Stato:* Dritto trentennario per le spese di culto: quando possa eccepirsi — *Cassaz. di Torino:* Chi avea dritto alla sepoltura nelle Chiese, ha dritto ad un sito separato nel Camposanto . . . . . „ 93

Consiglio di Stato: Fondazione mista non concentrabile — Spese di culto ultra trentennali obbligatorie—*Trib.di Arezzo:* Spese di culto convenute fra Comune e Chiesa— *Cons. di Stato:* Congrua al Viceparroco, se dovuta dal Comune o

dal fondo pel culto—Le Congregazioni religiose non sono incompatibili cogli istituti pii — *Cassaz. di Palermo:* Il Concordato del 1818 e le Congrue parrocchiali nella Sicilia — *Cons. di Stato:* Termine a ricorrere contro il concentramento. Legati non concentrabili — *Corte di appello di Roma:* Vino del Seminario esente da tassa del dazio di consumo—*Cassaz. di Torino:* Chi abbia azione per un legato di messe a comodo del popolo. . „ 117

Cons. di Stato: Prestazioni di culto ultratrentennali variate—Confraternite obbligate agl' inabili al lavoro — Lascito per messe trasformabile — Quando ha luogo la riforma nelle opere pie — Concentramento e raggruppamento — Semplici oneri non concentrabili — Cassaz. di Roma: Vino del Seminario, esente dalla tassa del dazio di consumo. . . . . „ 142

Consiglio di Stato: Quando le Confraternite han dritto di reclamare avverso il contributo per gl' inabili—Sacerdoti membri della Congrega di Carità — Lascito pei poveri, commesso al parroco, concentrabile — Lascito per chierici poveri al Seminario—Legato concentrabile — Fondazioni private se miste e concentrabili —Lascito fatto al Vescovo non concentrabile . . . . . „ 166

Consiglio di Stato: Legati di culto e di beneficenza, se concentrabili — Pagamento di spese di culto interrotto e variato . . . . „ 191

Cons. di Stato: A chi spetti la nomina del Sagrestano—*Cassaz. di Roma:* Prescrizione ultra trentennale per le spese di culto non riconosciute per giusto titolo — *Cassaz. di Firenze:* Prescrizione ultratrentennale per le spese di culto riconosciuta come titolo giusto — *Cons. di Stato:* Fondi elemosinieri spontaneamente stabiliti, non soggetti a concentramento — Sacerdoti soggetti alla tassa di esercizio — Opere pie dotali concentrabili — Opere pie per sè stanti e concentrabili : fondi elemosinieri — Clausole di nullità con effetto retroattivo.— Parroco membro della Congrega di Carità — Pia casa dei catecumeni di Roma non trasformabile — Legati non eretti in enti non concentrabili . . . . . „ 213

DECISIONI DI MASSIMA

emesse in favore delle fondazioni pie dei poteri pubblici competenti.

Diritto di rifiuto di denuncia e di consegne di atti — Ricorso per rifiutata autorizzazione a stare in giudizio — Azione legale per la conservazione al culto di una Chiesa — Obbligo dei Comuni e delle Opere pie di sopperire alle spese ed oneri di culto — Se e quando i Sacerdoti possano far parte della Congregazione di Carità — Il concentramento non dispensa dalla erogazione delle rendite agli scopi fissati dal testatore — Azione del Parroco verso i patroni di un beneficio per l' adempimento dei Legati di culto—Se le opere pie dotali siano opere pie elemosiniere . . . „ 237

Titoli di esenzioni delle fondazioni pie dal Concentramento. . . „ 260

Concistori e provviste di Chiese — del 18 Marzo 1895, pag. 45—del 29 Novembre 1895, pag. 238—del 2 Dicem., 1895 pag. 261

Cause di beatificazioni e canonizzazioni. Venerab. Teofilo da Corte, B. Giacomo da Querceto, V. Gio. Elisabetta Bichier, e Ludovica de Marillac, pag. 119 — Conferma di culto di 54 Martiri inglesi, pag. 143 — Decreto per procedere alla beatif. del Ven. Teofilo da Corte, pag. 144—Simile decreto pel Ven. Gio. Battista Cioni, ivi. Per tre miracoli del B. Ant. M. Zaccaria, pag. 264. Solenne beatif. del ven. Bernardino Realino e Teof. da Corte, p. 279.

Nomine pontificie—p. 24—119—216—264.

Cardinali defunti — L' Emo Ruffo Scilla, pag. 96—L'Emo Malagola, pag. 119—L'Emo Sans y Flores, pag. 216—L'Emo Bonaparte, pag. 239 — Gli Emi Persico, e Melchers, pag. 240 — L' Emo Granniello, pag. 264—L'E.mo Meignan, p. 279.

Fatti diversi — Il S. Padre al S. Collegio, pag. 24 — Congresso dei Cooperatori Salesiani, ivi — Nè eletti nè elettori, pag. 70 — Pellegrinaggi in Vaticano, pag. 71 — Congresso internazionale dei Cooperatori Salesiani, ivi — Giubileo del patronato di S. Giuseppe, ivi — Il S. Padre ai Copti, pag. 95 — Pel centenario di S. Filippo Neri, ivi — Il S. Padre agli Agostiniani dell' Assunzione, pag. 43—Congresso Mariano di Livorno, pag. 167 — Congresso Eucaristico di Milano, ivi — Congresso cattolico di Torino, pag. 168 — Proroga del Giubileo Lauretano, pag. 192 — Congresso dei Terziarii francescani, ivi — Pellegrinaggi al Vaticano, pag. 215.

Notizie Compendiate—p. 24—48—72—96 120—144—168—192—216—240—264—279.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa.

IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

VOLUME IX.

Parte II.

CONVERSANO

PRESSO LA DIREZIONE DEL MONITORE ECCLESIASTICO

1896

PROPRIETÀ LETTERARIA

NAPOLI — TIPOGRAFIA ARTIGIANELLI — S. RAFFAELE

ATTI DELLA S. SEDE

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa la tassa pel sacro Seminario.

Gaudisien. Onerum—29 Febbr. 1896—Nel 1575, per la erezione del Seminario di Malta, fu imposta a tutt'i beni ecclesiastici la tassa così detta della *mezza decima*, cioè del 5 °/o, sulle rendite. Appresso però, invece del Seminario, fu assegnata la detta tassa, d'ordine di Clemente VIII, al Collegio de' PP. della Comp. di Gesù. Sorsero perciò liti, le quali furono composte con una transazione, onde vennero prosciolti da quest'obbligo coloro che avessero pagato in una volta sette intere annate. Alcuni però non vollero soggettarsi a questa transazione, e scelsero di continuare il pagamento della propria tassa. Fra questi vi fu il Capitolo di Gozo, i canonici cioè di prima erezione, giacchè quelli di erezione recente non vi furono astretti mai. I detti canonici che pagarono esattamente per lo addietro alla mensa vescovile di Gozo) succeduta in tal diritto, d'ordine della s. m. di Pio IX, al Collegio de' Gesuiti) or si ricusavano di pagare, benchè la tassa fosse ridotta al 3 °/o, sostenendo che in virtù della prefata transazione essi n'erano esenti, come esente n'era la loro Chiesa, che pagò in una volta le sette annate.

La causa, portata presso la S. C., fu discussa il dì 29 febbraio 1896 col dubbio:

An et quomodo Canonici prioris erectionis in Ecclesia Cathedrali Gaudisien. teneantur ad solutionem mediaedecimae in casu.

E fu risolta:

Affirmative in omnibus.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il Vescovo ha dal Tridentino (Sess. 23 cap. 18 *de ref.*) la facoltà d'imporre la tassa per la erezione e pel sostentamento del proprio seminario.

b) Nessuno può esimersi da questa tassa, neanche lo stesso Vescovo, senza uno speciale indulto della S. Sede: " Ubi speciale indultum Sedis Apostolicae limitationem non suadeat, nulla detur privilegiata exemptio, etiam in ipsomet Episcopo. „

c) Nel caso, i canonici di seconda erezione, dal perchè i loro beni provennero dalla dotazione della Chiesa, già esente dalla tassa perchè accolse la transazione, furono esenti anche essi dalla detta tassa. Non così i canonici di prima erezione che aveano beni proprii e non riconobbero la transazione. Questi non poterono valersi della esenzione della Chiesa e però pagarono costantemente il loro contributo.

II.

Se la consuetudine autorizzi i Regolari a portare inalberata la loro croce nelle esequie dei fedeli.

Januen. Funerum—29 Febr. 1896—I PP. Cappuccini, ricomprato il loro monastero di Sestri Ponente (Archid. di Genova), vi si son collocati dal mese di luglio 1891. E secondo l'antica usanza, quando sono invitati ad associare i cadaveri a quella chiesa parrocchiale, portano inalberata la proria croce. Il parroco si opponeva a questa usanza perchè contraria al diritto, il quale prescrive che nelle esequie vuolsi andar tutti dietro la sola croce della chiesa tumulante. Propose perciò alla S. C. a risolvere il seguente dubbio:

An constet de iure Capuccinorum deferendi crucem in associationibus cadaverum in casu.

E la S. C. il dì 29 Febbraio 1896 risolse:

Affirmative et amplius.

Corollarii:

a) È legge generale che nelle associazioni funebri debbasi elevare la sola croce della chiesa tumulante. Il celebre Gardellini così parla al n. 4468: " Tot sunt in hac nostra collectione decreta, quae declarant ac iubent in funeribus unicam crucem esse elevandam tumulantis ecclesiae, ut si id demonstrandum susciperem, inutili improboque me gravarem labore. „

b) Nondimeno può ben sostenersi una consuetudine contraria a questa legge. Così il Pignatelli (T. IV, Cons. 58, 14, 15 *et alibi*): " Licet Capitulum Cathedralis intersit funeri, propriam in associatione eadaverum afferre possent crucem, si talis in loco vigeat consuetudo. „

c) La S. Rota in *una Trojana* così sentenziò: " Quamvis ex Decretis Ss. Congregationum in processionibus funerum omnes procedere debeant sub unica tantum cruce illius ecclesiae ad quam cadaver tumulandum defertur, et, interveniente Capitulo vel Cathedralis vel Collegiatae, etiamsi cadaver alibi deferatur, crux Capituli dumtaxat elevari possit, sub qua omnes incedere debeant, *nihilominus praedicta locum non habent quoties adsit consuetudo immemorabilis in contrarium,* ut, limitando regulam, probant Pignatelli *Cons. 58 n. 15 et Cons. 74 per tot. lib. 5;* Barbosa *De iure eccles. lib. II, cap. 7 n. 78;* De Luca De regul. Disc. 47, n. 2; Rota etc. „

d) Coerentemente a tale dottrina, Bened. XIV così dichiarò per la sua diocesi di Bologna (Inst. eccl. LV, n. 27): " Cum ob antiquam consuetudinem in hac civitate ac dioecesi, minime id (i. e. lex unius crucis) observetur, sed tot vexilla crucis ferantur, quot sodalitates, vel Ordines Regularium pompae funebri interfuerint, quem admodum ab Archiep. decreto Cardinalis Gabrielis Paleoti primi huius urbis Archiepiscopi deprehenditur illis verbis: *Expresse praecipimus ut omnes et singuli statis horis simul convenire debeant sub suis quique vexillis et crucibus in locum ubi defunctus erit et sepeliri possit,* quod institutum quidem tenetur, etiamsi Capitulum Metropolitanae Ecclesiae accesserit, ideo vetustatis gratia nihil novi statuendum volumus, et consuetudines a Decessoribus nostris iam inductas permittemus. „

—

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

I.

Intorno all'interpetrazione del Decreto Auctis admodum.

E.me ac R.me Domine,

Episcopus Abulensis exponit quae sequuntur:

Ex decreto *Auctis admodum* istius Sacrae Congregationis diei 4 Novembris 1892 sancitum fuit: alumnos votorum solemnium vel simplicium tam perpetuorum, quam temporalium, in Sacris constitutos, qui expulsi vel dimissi fuerint, perpetuo suspensos mansuros, donec a Sancta Sede alio modo eis consulatur, ac praeterea Episcopum benevolum receptorem invenerint, et de patrimonio ecclesiastico sibi providerint; alumnos vero, qui sponte ab Apostolica Sede dimissionem petierint et obtinuerint, ex claustro non egressuros donec Episcopum benevolum receptorem invenerint, et de ecclesiastico patrimonio sibi providerint; secus ab ordinum susceptorum exercitio suspensos esse mansuros.

Circa interpretationem vero hujus Decreti hac in parte quaedam oborta sunt dubia, quae reverenter V. E. sapientiae subjicit.

1.° Utrum haec verba *Episcopum benevolum receptorem invenerint et de patrimonio ecclesiastico sibi providerint,* ita collective sint intelligenda, ut ad tollendam suspensionem ambo sint necessaria, nempe, et Episcopum benevolum receptorem invenire, et patrimonium ecclesiasticum constituere, vel sufficiat tantum Episcopum benevolum receptorem invenire?

2.° Utrum haec, quae in numero 5° leguntur, *secus suspensi maneant ab exercitio susceptorum ordinum,* ita sint sumenda, ut religiosus, qui obtenta Apostolica licentia e claustro exie-

rit, quin prius Episcopum benevolum receptorem invenerit vel de patrimonio ecclesiastico sibi providerit, sit suspensus tantum donec ab Apostolica Sede suspensio tollatur, invento Episcopo benevolo receptore et patrimonio ecclesiastico constituto ?

Quare etc.

Sacra Congregatio Em.orum ac Rmorum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, omnibus mature perpensis, respondendum censuit prout respondet, ad primum dubium: *affirmative* ad primam partem, *negative* ad secundam. Ad secundum, *affirmative* pariter ad primam partem; *negative*, ad secundam.

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium hac die 20 Novembris 1895.

I. Card. Verga *Praef.*

A. Trombetta, *Pro-Secret.*

II.

Intorno allo stesso argomento.

B.me Pater,

Joannes, Episcopus Abulensis, ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus, ea, quae sequuntur, exponit:

Sunt in hac Dioecesi aliqui alumni Institutorum religiosorum in Sacris constituti, alii expulsi, alii ab Apostolica Sede dimissione obtenta, ex claustro egressi, sed quin prius benevolum Episcopum receptorem invenissent, nec de ecclesiastico patrimonio sibi providissent. Ex Decreto *Auctis admodum* Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium diei 4 Novembris 1892, primi perpetuo suspensi manebunt, donec a Sancta Sede alio modo eis consulatur, ac praeterea Episcopum benevolum receptorem invenerint, et de ecclesiastico patrimonio sibi providerint; secundi vero etiam ab ordinum susceptorum exercitio suspensi erunt. Episcopus Orator ob Cleri saecularis sufficientem copiam, aliisque justis de causis, Episcopus benevolus receptor horum alumnorum esse nequit; sed de eorumdem miserrima vita, angustissimaque conditione maxime dolet et eorumdem supplicationibus quotidie torquetur. Unus ex illis jam Presbyter, in agrariis laboribus occupatus, victum sibi comparat. Exoptans Episcopus Orator aliquid praedictis alumnis levaminis afferre, quin onera Episcopi benevoli receptoris in se suscipiat, Sanctitati Vestrae sequentia dubia pro solutione reverenter submittit:

1.um An possit praedictis alumnis licentiam concedere ut Ordinem exercere valeant sed ad nutum suum, uti mos est concedere clericis alienae Dioecesis ad tempus hic commorantibus, quin onera Episcopi benevoli receptoris in se suscipiat?

2.um Et quatenus negative, quid faciendum cum his miseris clericis, qui nec Episcopum benevolem receptorem inveniunt, nec patrimonium ecclesiasticum sibi constituere possunt?

Et Deus, etc.

Ad primum dubium Sacra Congregatio E.morum ac R.morum S. R. E. Cardinalium, negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita respondendum censuit, uti respondet: " Prout exponitur, *negative*.„ Sed eadem Sacra Congregatio facultatem tribuit Episcopo Abulensi, quatenus nihil aliud sibi obstet, permittendi praefatis alumnis Sacros Ordines exercere ad tempus sibi benevisum, donec maneant in sua Dioecesi, firma obligatione sibi inveniendi Episcopum benevolum receptorem et constituendi sibi sacrum patrimonium ad formam Decreti *Auctis admodum* aut Rescriptorum Sacrae Congregationis, si quae obtinuerint; ad secundum, *provisum in primo*.

Romae 20 Novembris 1895.

J. Card. Verga *Praef.*

A. Trombetta, *Pro-Secret.*

—

Sacra Congregazione de' Riti

I.

A' Terziarii di S. Francesco in Fasano spetta la precedenza sui Terziarii di S. Domenico.

Monopolitana Praecedentiae—6 Febr.

1896—Ad instantiam Prioris Tertii Ordinis S. Dominici in oppido *Fasano*, dioecesis Monopolitanae, canonice erecti, Sacra Rituum Congregatio in Ordinariis Comitiis Rotalibus, subsignata die ad Vaticanum habitis, coram infrascripto Cardinali eidem S. Congregationi Praefecto, ad Dubium : *An jus praecedendi competat Tertiariis S. Dominici vel Tertiariis S. Francisci in casu et in praedicto oppido?* respondendum censuit : Attentis Constitutionibus Gregorii XIII et Urbani VIII, necnon Decreto S. Cong.nis Ep.rum et Regularium die 4 Sept. 1733, *Negative* ad primam partem ; *Affirmative* ad secundam.

Atque ita rescripsit.—Die 6 Februarii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

II.

Mancando il titolo di possesso, a provare la precedenza fra i PP. Cappuccini e gli Osservanti, deve attendersi al titolo dell' anteriorità di fondazione del convento, non a quello dell' anteriorità di affiliazione.

Centumcellarum Praecedentiae — 6 Feb. 1896—Instante Rmo P. Raphaele D'Aurillac Procurat. Generali Ordinis Minorum S. Francisci, S. Rituum Congregatio in Ordinariis Comitiis Rotalibus subsignata die ad Vaticanum habitis, coram Emo ac Emo Card. Isidoro Verga, ad Dubium :

Se ammessa, a tenore della Bolla Gregoriana la prevalenza del titolo di possesso o di quasi possesso della precedenza e del diritto a precedere, quando non si provi o non costi del possesso, o quasi possesso, si debba attendere il titolo di figliazione, oppure il titolo di anteriorità di fondazione del convento?

Respondendum censuit : *Negative* ad primam partem ; *Affirmative* ad secundam.

Atque ita rescripsit. — Die 6 Februarii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secret.*

III.

Il SS. Sacramento non può recarsi in processione insieme con immagini o reliquie di Santi.

Almerien. — 31 Ian. 1896 — In Oppido vulgo *Gergal*, Dioeceseos Almeriensis in Hispania, mos est, ut Dominica secunda Mensis Septembris, in honorem Beatae Mariae Virginis, vespertinis horis fiat processio religiosa, in qua Imagines sive Reliquiae ipsius Beatae Virginis, Sancti Iosephi ac aliorum Sanctorum circumferantur, una cum Augustissimo Eucharistiae Sacramento. Hinc Parochus eiusdem Oppidi dubitans, an huiusmodi praxis sit plane conformis Rubricis ac Decretis, a S. R. Congregatione sequentis Dubii solutionem humillime flagitavit, nimirum :

" Utrum extra festum Corporis Christi eiusque octavam liceat in honorem Beatae Mariae Virginis aut Sanctorum in vespertinis processionibus deferre Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, et etiam Imagines sive Reliquias ipsius Beatae Virginis ac Sanctorum? "

Sacra porro Rituum Congregatio ad relationem infrascripti Secretarii, audito voto Commissionis Liturgicae, omnibus mature expensis, rescribendum censuit :

Ad Dubium : *Affirmative de consensu Ordinarii quoad primam partem ; Negative quoad secundam.* Atque ita servari mandavit. — Die 31 Ianuarii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secret.*

IV.

Indulto circa la infusione dell' olio per la benedizione del sacro fonte.

Annecien — 31 Ian. 1896 — Instante Rmo Dno Episcopo Anneciensi, ut in universis Paroeciis suae Dioceseos, de Apostolica Venia permittatur usus sacrorum Oleorum, anno praecedente benedictorum, usque ad Sabbatum ante Pentecosten exclusive, ne eo tempore absint a propriis Paroeciis Rectores vel Vicarii, quorum ministerio Christifideles egent: S. R. Congregatio, referente subscripto Secretario, iuxta

votum Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit: " Parochus curet, ut Presbyter, vel Clericus, si possibile sit in Sacris constitutus, nova Olea Sacra recipiat. Quod si aliquod adhuc extet impedimendum, idem Parochus vel per se vel per alium Sacerdotem benedicat fontem sine sacrorum Oleorum infusione, quae privatim opportuno tempore fiet: nisi aliquem baptizare debeat, tunc enim in ipsa benedictione solemni vetera Olea infundat. „

Atque ita servari mandavit. — Die 31 Ianuarii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secret.*

V.

Si può cantare qualche preghiera in lingua volgare nelle messe private, non già nelle solenni.

Bisarchien.—31 Ian. 1896—Rector Parochialis Ecclesiae loci vulgo *Ozieri*, intra fines Dioeceseos Bisarchien. in Sardinia, de consensu sui R.mi Episcopi, a Sacra Rituum Congregatione sequentis Dubii solutionem humillime postulavit, nimirum:

" An in eadem Parochiali Ecclesia a fidelibus intra Missam cani possint iuxta antiquum morem, a nonnullis annis interruptum, preces vel hymni lingua vernacula compositi in honorem Sancti vel Mysterii, cuius festum agitur? „

Sacra porro Rituum Congregatio, referente subscripto Secretario, atque exquisito voto Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit:

Affirmative de consensu Ordinarii quoad Missam privatam: *Negative* quoad Missam solemnem sive cantatam iuxta Ordinationis pro Musica Sacra Articulum septimum et octavum (1); non obstante Decreto die 21 Iunii 1879 dato et aliis quibuscumque.

Atque ita servari mandavit. — Die 31 Ian. 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secret.*

VI.

Circa l'anniversario della Dedicazione della Chiesa.

Decretum generale — 4 Febr. 1896— Ad omnes in posterum controversias circa Anniversarium Dedicationis Ecclesiae penitus evellendas, S. R. C. in Comitiis pro nova Collectione authentica Decretorum evulganda, subsignata die ad Vaticanum habitis, statuit ac declaravit: I. Dedicationem Ecclesiae, eiusque proinde Anniversarium, esse festum Domini. II. Hinc Ecclesiae propriae Anniversarium, iuxta Rubricas solemnius et primarium aliis quibuscumque locorum festis etiam Patroni aut Titularis, esse per sè praeferendum, tam in occursu quam in concursu; permitti nihilominus, ut Patroni festum, cuiuscumque sit personalis dignitatis, ratione feriationis, praedicto Anniversario praeferatur. III. Anniversarium vero Dedicationis Ecclesiae non propriae, uti secundarium habendum esse, et si cum aliis quibuscumque festis occurrat vel concurrat, servandas esse Rubricas et Decretum Gen. super primariis et secundariis festis. IV. Eiusdem autem Dedicationis Ecclesiae, sive propriae sive non propriae, Anniversario occurrente vel concurrente cum festis solemnioribus universalis Ecclesiae, haec semper illi praevalere, personali etiam dignitate posthabita, iuxta Rubricas. V. Quamvis fixa esse debeat illa dies anniversaria Dedicationis Ecclesiae, quae infra an-

(1) Ricordiamo il tenore dei cit. Articoli: — " Art. 7. L'idioma da usarsi nei canticidurante le solenni funzioni strettamente liturgiche sia la lingua propria del rito, ed i testi *ad libitum* si prendano dalla Sacra Scrittura, dall' Officiatura, o da inni e preci approvate dalla Chiesa. — Art. 8. Nelle altre funzioni si potrà usare la lingua volgare, prendendo le parole da divote ed approvate composizioni „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, pag. 128).

Da tutto ciò può dedursi:

a) Che nelle messe solenni può cantarsi qualche strofa o mottetto, ma in lingua latina e di testi scritturali o liturgici.

b) Che nelle messe private, ed in qualunque altra funzione non solenne, nè strettamente liturgica, può cantarsi qualche prece in lingua volgare.

c) Che è stato abrogato il decreto 21 giugno 1879 il quale dichiarava: " Cantica in vernaculo idiomate in functionibus et officiis liturgicis non esse toleranda, sed omnino prohibenda; extra functiones liturgicas servetur consuetudo. „

num a consecratione recurrit; nihilominus Episcopo Ecclesiam consecranti jus inhaerere, iuxta Decreta alias edita, aliam diem fixam, vel etiam Dominicam, dummodo in consecrationis actu, seligendi pro illius Anniversario quotannis solemnius celebrando: exceptis duplicibus primae et secundae classis universalis Ecclesiae, nec non quibuscumque Dominicis privilegiatis, et duplicibus primae classis Ecclesiarum particularium. Atque ita servari mandavit.

Die 4 Februarii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

VII.

Circa l' ottava delle feste.

Dubia — 21 Febr. 1896—Quidam Sacrarum Caeremoniarum Magistri, quibus Kalendaria particularia disponere commissum est, Sacram Rituum Congregationem pro insequentium Dubiorum resolutione humiliter rogarunt; nimirum:

I. An dies infra Octavam Festi primarii vel secundarii cedant semiduplici occurrenti?

II. Utrum dies Octava sequatur rationem sui Festi primarii vel secundarii?

Et Sacra Congregatio, referente subscripto Secretario, et audito voto Commissionis Liturgicae, omnibus rite perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. " Dies infra Octavam quamcumque tanquam secundarios habendos esse, et cedere cuicumque semiduplici occurrenti. „

Ad II. " Affirmative, nempe: Diem Octavam esse primariam vel secundariam, prouti Festum, ad quod illa pertinet, primarium vel secundarium est. „

Atque ita rescripsit. Die 21 Februarii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

VIII.

Circa l' occorrenza di due feste primarie o secondarie — Se sia primaria la festa dal Patrono che celebrasi la seconda volta fra l' anno — Circa l' antif. finale nei Vesp. della Purificaz. di M. V. — Circa la consuet. di cantare, nell' off. dei defunti infra annum, *il 1.° notturno colle lodi e l' invitatorio — Circa una festa da trasferire che non trovi più luogo libero nell' anno.*

Viglevanen. — 21 Febr. 1896 — R. Dnus Iosephus Precerutti, Dioeceseos Viglevanensis, cui munus incumbit redigendi quotannis Kalendarium Diœcesanum, de consensu sui Rmi Ordinarii, a Sacrorum Rituum Congregatione insequentium Dubiorum solutionem enixe flagitavit, nimirum:

I. In Kalendario Dioeceseos Viglevanensis non raro occurrunt eadem die duo festa primaria, vel duo secundaria, eiusdem ritus et classis, sed diversae dignitatis, quorum unum est mobile, alterum affixum diei mensis: quaeritur cuinam festo in hisce casibus competat praecedentia?

II. Quid agendum de festo Dedicationis Basilicarum Ss. Petri et Pauli Apost., perpetuo impedito in Kalendario Dioecesano, cum ei locus non suppetat?

III. Ex Litteris Apostolicis in forma Brevis Pii Papae VI, in Dioecesi Viglevanen. et aliis Dioecesibus Pedemontanis, die decimaquinta Januarii celebratur festum Translationis Reliquiarum Sancti Mauritii Martyris, Patroni Principalis Pedemontii, sub ritu duplici primae classis cum Octava; quum vero die 22 Septembris agatur festum Sancti Mauritii et Soc. Mm., sub ritu duplici maiori, quaeritur, an hoc alterum festum habendum sit tamquam primarium in casu?

IV. In Ecclesiis Parochialibus nullam habentibus Chori obligationem, et in quibus tamen decantantur Vesperae diebus festivis absque Completorio, ipsae Vesperae in festo Purificationis B. Mariae Virginis concludendae sunt cum Antiphona: " *Alma Redemptoris Mater*, „ vel cum altera: " *Ave Regina Coelorum?* „

V. An servari possit immemorabilis consuetudo, qua in Officiis Defunctorum, quae peraguntur infra annum cum aliqua solemnitate, praesertim diebus obitus et anniversariis, semper decan-

tetur primum Nocturnum cum Laudibus recitatis, non omisso cantu Invitatorii: " *Venite, exultemus?* „

Sacra autem Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisita Commissionis Liturgicae sententia, reque mature perpensa, respondendum censuit:

Ad I. " Ex duobus festis primariis aut secundariis eiusdem ritus et classis, praecedentia competit festo, diei mensis affixo. „

Ad II. " Festum, de quo agitur, ex communi lege, ad instar simplicis perpetuo redigendum foret: verum de speciali gratia, reponatur prima die, a duplici minore libera, et festum semiduplex fiat simplex. „

Ad III. " Affirmative. „

Ad IV. " Affirmative ad primam partem: Negative ad secundam. „

Ad V. " Serventur Rubricae Rituales et Breviarii Romani. „

Atque ita rescripsit et servari mandavit. Die 21 Februarii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

IX.

Rito per la benedizione e la imposizione della medaglia miracolosa della B. V. I. approvato dalla S. C. il 19 Apr. 1895 (1).

Sacerdos benedicturus Sacrum Numisma Immaculatae Virginis Mariae Conceptionis, superpelliceo et stola indutus absolute incipit:

℣. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
℟. Qui fecit coelum et terram.
℣. Dominus vobiscum,
℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus.—Omnipotens et misericors Deus, qui per multiplices Immaculatae Mariae Virginis apparitiones in terris mirabilia iugiter pro animarum salute operari dignatus es, super hoc numismatis signum, tuam benedictionem benignus infunde, ut pie hoc recolentes ac devote gestantes, et illius patrocinium sentiant et tuam misericordiam consequantur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Deinde Numisma aspergit aqua benedicta, et ipsum postea imponens dicit:

Accipe sanctum Numisma, gesta fideliter, et digna veneratione prosequere: ut piissima et immaculata caelorum Domina te protegat atque defendat; et pietatis suae prodigia renovans, quae a Deo supplicibus postulaveris tibi misericorditer impetret, ut vivens et moriens in materno eius amplexu feliciter requiescas. Amen.

Vel si sint plures:

Accipite sanctum Numisma, gestate fideliter, et digna veneratione prosequimini: ut piissima et immaculata caelorum Domina vos protegat atque defendat; et pietatis suae prodigia renovans quae a Deo suppliciter postulaveritis, vobis misericorditer impetret, ut viventes ac morientes in materno eius amplexu feliciter requiescatis. Amen.

Inde prosequitur:

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Pater noster...
℣. Et ne nos inducas in tentationem,
℟. Sed libera nos a malo.
℣. Regina sine labe originali concepta,
℟. Ora pro nobis.
℣. Domine, exaudi orationem meam,
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum,
℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus — Domine Iesu Christe, qui beatissimam Virginem Mariam matrem tuam ab origine immaculatam innumeris miraculis clarescere voluisti: concede ut eiusdem patrocinium semper implorantes, gaudia consequamur eterna. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Quando si rinnovano le Stazioni della Via Crucis, *basta una nuova benedizione.*

Fr. Raphael ab Aureliaco Procura-

(1) La facoltà per questa benedizione è propria della Congregazione della Missione, delegabile però a chi ne faccia domanda al Superiore Generale del detto Istituto.

tor Generalis Ordinis Minorum, H. S. Congregationi sequentia humiliter exposuit:

Pro legitima Stationum Viae Crucis erectione, Sancta Sedes plura sapienter constituit observanda sub poena nullitatis. Nam statuit " quod in erigendis hujusmodi Stationibus, tam Sacerdotis erigentis deputatio ac Superioris localis consensus, quam respectivi Ordinarii, vel Antistitis, et parochi, necnon Superiorum Ecclesiae, Monasterii, Hospitalis et Loci Pii, ubi ejusmodi erectio fieri contigerit, deputatio, consensus et licentia, in scriptis et non aliter expediri, et quandocumque opus fuerit exhiberi debeant sub poena nullitatis ipsiusmet erectionis ipso facto incurrendae. „

Modo Orator petit a S. Cong.ne solutionem dubii sequentis:

Utrum in casu quo, ob Crucium vetustatem vel ob aliam justam causam, renovari debeant Stationes Viae Crucis in eadem Ecclesia, sive Oratorio, in quo rite cum omnibus documentis ut supra a S. Sede praescriptis erectae reperiebantur, praefata omnia et singula documenta denuo sive oretenus sive in scriptis postulanda sint; vel sufficiat tantummodo novarum Stationum benedictio a Sacerdote legitimo ad id deputato?

Romae ad S. Antonium 6 Jan. 1896.

S. Congr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita relato dubio respondit die 11 Jan. 1896:

Negative quoad 1am partem: quoad 2am sufficere tantummodo novarum erectionum benedictionem.

Datum Romae, e Secretaria ejusdem S. Cong.nis die et anno ut supra.

ANDREAS Card. STEINHUBER, *Praef.*

A. Archiep. NICOPOLIT., *Secret.*

II.

Concedesi alla Diocesi di Conversano la facoltà che possa bastare a tutti la confessione fatta infra hebdomadam *per guadagnare la indulg. plen. annessa a qualche festività.*

Beatissimo Padre,

Il Vescovo di Conversano, umilmente prostrato al bacio del S. Piede, espone alla S. V. che la S. Congr. delle Indulgenze, con decreto *Urbis et Orbis* del 12 Giugno 1822 dichiarò che ai Vescovi, che lo chiedessero, concederebbe l'indulto *sacramentalem Confessionem per plures dies ante Eucharisticam Communionem ad indulgentias acquirendas praescriptas.* Ora il Vescovo oratore, riputando necessaria tal facoltà per la sua Diocesi, stante lo scarso numero di Confessori, supplica umilmente la S. V. che voglia degnarsi di concedergli per la detta sua Diocesi l'accennato indulto.

Che della grazia ecc.

" Vigore specialium facultatum a SS.mo D. N. Leone PP. XIII tributarum, S. Congr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, attenta Confessariorum inopia, benigne indulsit ut confessio peracta a Christifidelibus supraenunciatae dioecesis infra hebdomadam ante aliquam festivitatem, cui ex Apostolica benignitate adnexa reperiatur plenaria Indulgentia, suffragari possit ad eamdem Indulgentiam acquirendam, expletis aliis conditionibus injunctis, et dummodo nullius lethalis culpae post ultimam confessionem commissae conscii sint. Praesenti ad triennium valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. „

Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sac. Congr. die 8 Februarii 1896.

A. Card. STEINHUBER *Praef.*

A. Archiep. NICOPOLITAN. *Secret.*

Sacra Congregaz. Suprema del S. Officio.

Dichiarazioni intorno al Decreto Cum recenter, *con cui si concede ai Vescovi di anticipare l' obbligo dell' astinenza o dispensarne quando cade nei giorni di grande solennità.*

Feria IV., die 18 Martii 1896.

Post latum fer. IV die 5 Decembris 1894 Supremae hujus Cong.nis S. O. Decretum, quod incipit *Cum recenter,* quo facultas fit locorum Ordinariis anticipandi in alium diem vel etiam, gravissimis de causis, dispensandi super jejunii et abstinentiae lege, occasione solemnitatum, in vetitum aliquem diem incidentium, a pluribus locis, circa ejusdem Decreti genuinum

sensum, dubia proposita fuere, quae sequuntur :

I. Utrum ad hoc ut Episcopus dispensare valeat ad tramitem dicti Decreti, necesse sit ut festum celebretur semper magno populorum concursu ?

II. Utrum Episcopus dispensare possit quando agitur tantum de festis duplicis praecepti; an etiam quando agitur de alio festo vel de alia catholica solemnitate, ex. g. de centenariis, de peregrinationibus et similibus ?

III. Quomodo sit intelligendus *magnus populorum concursus,* an populorum extraneorum, vel etiam ejusdem civitatis aut loci ?

IV. Utrum inter causas gravissimas ob quas Episcopus non solum anticipare, sed etiam dispensare potest, assignari valeat grave periculum quod abstinentia anticipanda non observetur ?

V. Utrum in diebus exceptis jejunio consecratis vetitum sit Episcopis tantum dispensare super abstinentia ; vel etiam illam anticipare ?

VI. Utrum ex rationabili causa possit Episcopus committere Parochis ut ipsi assignent diem in quo anticipari debeat abstinentia ?

Quibus dubiis ad examen sedulo vocatis, in Congregatione Generali habita feria IV die 18 Martii 1896, E.mi ac R.mi D.ni Cardinales Inquisitores Generales, praehabito voto DD. Consultorum, respondendum mandarunt :

Ad I. — Affirmative.

Ad II. — Negative ad primam partem ; affirmative ad secundam, modo adsit magnus populorum concursus.

Ad III. — Attentis omnibus intelligi potest etiam de concursu civitatis aut loci, facto verbo cum SS.mo.

Ad IV. — Affirmative, modo periculum sit generale.

Ad V. — Affirmative, scilicet utrumque vetitum est Episcopis.

Ad VI. — Affirmative.

Sequenti vero feria VI die 20 ejusdem mensis, SS.mus D. N. Leo divina providentia Papa XIII, in solita audientia r. p. d. Adsessori impertita, relatas Sibi E.morum Patruum resolutiones benigne adprobare et confirmare dignatus est.

I. Mancini Can. Magnoni *S. R. et U. I. N.*

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Circa l' assoluzione del complice in re turpi.

E.me Domine,

Iam quaesitum fuit a s. Poenitentiaria " An incurrat censuras, in absolventes complicem in peccato turpi latas, qui complicem quidem absolvat, sed complicem qui complicitatis peccatum in confessione non declaravit. „

Et s. Poenitentaria die 16 maii 1877 respondendum censuit : *Privationem iurisdictionis absolvendi complicem in peccato turpi, et adnexam excommunicationem, quatenus confessarius illum absolverit, esse in ordine ad ipsum peccatum turpe, in quo idem Confessarius complex fuit.*

Hanc vero responsionem quidam ita interpretantur, ut excommunicatio in absolventes complicem lata fere semper eludi possit. Siquidem ad hoc sufficeret poenitentem complicem a confessario praemoneri de peccato huiusmodi non declarando. Sic enim, iuxta eosdem, absolvens complicem, semper immunis a censura evaderet.

Ad praecavendos in re tanti momenti abusus, postulans duas sequentes quaestiones sacrae Poenitentiariae proponit:

I. An effugiat censuras, in absolventes complicem in re turpi latas, Confessarius, qui complicem, sed de peccato complicitatis in confessione tacentem, absolvit ; quamvis certus sit, complicem non adiisse alium sacerdotem, nec ideo fuisse absolutum a peccato complicitatis. Ratio dubitandi videtur esse, quia in tali casu, quamvis peccatum complicitatis non subiiciatur clavibus a poenitente, confessarius tamen non potest absolvere complicem ab aliis peccatis, quin, eo ipso, indirecte saltem, eum absolvat a peccato complicitatis, quod scit non adhuc fuisse clavibus rite subiectum, neque ideo remissum.

II. An incurrat censuras in absolventes complicem in peccato turpi latas, confessarius qui, ad vitandas praefatas censuras, induxit *directe* vel *indirecte* poenitentem complicem ad non declarandum peccatum turpe, cum ipso commissum, et deinde complicem ab-

solvit, sed peccatum complicitatis non declarantem.

Ratio dubitandi est quia *nemini fraus sua patrocinari debet;* insuperque si, talia agendo, confessarius censuras praecaveret, iam prohibitio absolvendi complicem, sub poena excommunicationis, illusoria plerumque videretur.

Directe autem confessarius inducit poenitentem quando positive et explicite eum praemonet de tacendo peccato complicitatis, quia v. g. illud iam novit et declaratio illius esset inutilis. Indirecte vero inducit quando confessarius suadere conatur poenitentem, sive quod actio turpis cum ipso commissa non est peccatum, sive saltem non tam grave, ut de ipso inquietari debeat; unde poenitens concludit ipsi licere non declarare tale peccatum, et ab eo declarando revera abstinet.

Sacra Poenitentiaria, mature consideratis expositis, et approbante SSmo Dno Nostro Leone PP. XIII, declarat: *excommunicationem reservatam in Bulla*, Sacramentum poenitentiae, *non effugere confessarios absolventes vel fingentes absolvere eum complicem, qui peccatum quidem complicitatis, a quo nondum est absolutus, non confitetur, sed ideo ita se gerit, quia ad id Confessarius poenitentem induxit, sive directe, sive indirecte.*

Datum Romae in Sacra Poenitentiaria die 19 Februarii 1896.

R. Card. Monaco P. M.

A Can. Martini S. P. Sec.rius.

CONSULTAZIONI.

XVI.

Circa la nuova disciplina del celebrare in aliena chiesa.

Fulvio e Macario disputano sulla interpretazione del Decreto *Urbis et Orbis* della S. C. dei Riti del 9 luglio 1895 (V. Parte I. pag. 219). Fulvio dice che dopo questo decreto non si può più celebrare in chiesa aliena la messa concordante col proprio officio, ma si dovrà dire unicamente e sempre la messa del calendario della detta Chiesa. Macario sostiene che la messa corrispondente al proprio officio si può anche oggidì celebrare in chiesa aliena, nei giorni di rito inferiore al doppio.

Si chiede:

1.° Col cit. Decreto quale immutazione si è recata sull'antica disciplina del celebrare in aliena Chiesa?

2.° Che deve dirsi delle opinioni di Fulvio e di Macario?

Al primo — Considerevole e sapientissima immutazione si è recata col cit. decreto sull'antica disciplina del celebrare in aliena chiesa.

Anticamente, celebrandosi in aliena chiesa, doveasi badare soprattutto a che la messa concordasse coll'uffizio recitato; e però anche in chiesa estranea dovea dirsi la messa rispondente al proprio officio, ad eccezione dei seguenti casi:

a) Quando nella chiesa estranea celebravasi una qualche festa solenne con frequenza di popolo.

b) Quando ivi celebravasi una festa di rito doppio (o della Domenica) con colore non conforme a quello dell'officio recitato.

c) Quando il sacerdote avea recitato l'officio di qualche Beato, non compreso nel calendario della chiesa estranea. E se in questa si fosse celebrata la festa di qualche altro Beato, il sacerdote era costretto di recarsi altrove a celebrare il S. Sacrifizio, se pur qualche vera necessità non lo avesse costretto di celebrare in quella chiesa estranea.

d) Quando il sacerdote, facendo le veci del parroco, nei giorni festivi celebrava *pro populo.*

e) Quando il sacerdote celebrava la messa conventuale o di un monastero di monache, o di un capitolo, coll'obbligo del coro.

f) Quando celebravasi la messa con canto.

Negli oratorii privati, il sacerdote dovea sempre celebrare la messa corrispondente all'officio.

In siffatti casi, nei quali al sacerdote faceva d'uopo conformarsi al rito della chie-

sa estranea, poteva egli leggere la messa di quel calendario, ma usando il Messale romano, non già le messe proprie di qualche Ordine religioso, tranne se non ci fosse un privilegio particolare.

Erano queste generalmente le norme antiche, le quali nella pratica recavano difficoltà non lievi, e facili e frequenti trasgressioni. I privilegii poi moltissimi concessi dalla S. Sede perchè si potesse, anche da sacerdoti estranei, celebrare le messe proprie de' Beati o dei Santi di ciascuna chiesa, mentre facilitavano da una parte la conformità del rito nel S. Sacrifizio, dall' altra intralciavano di più la pratica, perchè non era sì facile conoscere tutti questi privilegii. Di qui venne la consuetudine quasi generalmente introdotta di celebrare nelle chiese estranee tutte le messe proprie anche dei Beati concesse per le dette chiese (V. *Mon. Eccl.* V. VIII, Part. I, pag. 254).

Ad ovviare a tali difficoltà, con molta saggezza è venuto in luce il decreto *Urbis et Orbis* 9 luglio 1895. In esso va stabilito come norma generale che ciascun sacerdote, o appartenente o pur no alla chiesa dove celebra, può e deve dire tutte le messe proprie della detta chiesa, benchè difformi dall' officio da esso recitato. Ecco la parte dispositiva del detto decreto.

" Omnes et singuli Sacerdotes, tam saeculares quam regulares, ad Ecclesiam confluentes, vel ad Oratorium publicum, Missam quum Sanctorum tum Beatorum, etsi Regularium proprias, omnino celebrent Officio eiusdem Ecclesiae vel Oratorio conformes, sive illae in Romano, sive in Regularium Missali contineantur; exclusis tamen peculiaribus ritibus Ordinum propriis.

" Si vero in dicta Ecclesia vel Oratorio, Officium ritu duplici inferioris agatur, unicuique ex Celebrantibus liberum sit Missam de requie peragere, vel votivam, vel etiam de occurrenti feria; iis tamen exceptis diebus, in quibus praefatas Missas Rubricae Missalis Romani vel S. R. C. Decreta prohibent. „

Esaminiamo attentamente ciascuna parte di questo decreto.

Omnes et singuli sacerdotes tam saeculares quam Regulares — Tutti e singoli i sacerdoti, siano cappellani di monache o pur no; facciano o pur no le veci del parroco per la messa *pro populo*: tutti insomma; nessuno eccettuato.

Ad Ecclesiam confluentes — Non vi si aggiunge *ex necessitate;* ma solamente *confluentes*; e vuol dire che per qualsivoglia motivo, anche di propria volontà, si può andare in aliena Chiesa e celebrare il S. Sacrifizio conforme al calendario di essa Chiesa.

Vel ad oratorium publicum — Gli Oratorii pubblici sono quelli che hanno la porta aperta al pubblico, e sono eretti per facoltà del Vescovo. Sono tali pure, per questo effetto, gli oratorii interni e semipubblici degli Ospedali, de' Monasteri e degli altri luoghi pii? Essendochè questi sono agguagliati dal diritto agli Oratorii pubblici e ne hanno tutti gli altri privilegii, crediamo che anche a questi si estenda la facoltà contenuta nel decreto.

Missam quum Sanctorum tum Beatorum — Tutte le messe ponno celebrarsi in chiesa aliena, proprie della detta chiesa, sì di Santi come di Beati. È cessato perciò il divieto che vi era prima per le messe di questi ultimi.

Etsi Regularium proprias — I Regolari aveano messe proprie e privilegii proprii. Or la legge è generale e si estende a tutti.

Omnino celebrent — Il Decreto è precettivo, non facoltativo. Sarà obbligo d' ora in poi di celebrare le messe proprie delle chiese aliene; non potendosi più ivi celebrare le messe corrispondenti all' officio del celebrante, quand' anche il colore lo permetta.

Officio eiusdem Ecclesiae vel Oratorio conformes — Qui sotto il nome di *officio* s'intende il calendario proprio della chiesa o dell' oratorio; giacchè non in tutte le chiese nè in quasi nessun oratorio vi è officiatura.

Sive illae in Romano, sive in Regularium Missali contineantur — I Regolari hanno Messali proprii che non era prima lecito usare a sacerdoti secolari: e però, anche in celebrare le messe di quelli, doveano questi avvalersi del Messale Romano. Ora non più. Purchè in tutto il resto della liturgia il Messale de' Regolari non sia difforme dal Romano, i sacerdoti secolari possono bene avvalersi di esso.

Exclusis tamen peculiaribus ritibus Ordinum propriis—I riti, cui si accenna qui, sono quelle particolari forme di celebrare che hanno parecchi Ordini Religiosi, come i Domenicani, i Carmelitani ecc., riguardanti soprattutto il salmo dell' Introito, il *Gloria*, il *Credo*, l'*Ite missa est*, la benedizione e l'evangelo finale. Questi riti solamente sono esclusi; non già il proprio di ciascuna Messa come l'introito, l'orazione, l'epistola, il vangelo ecc. ed anche il *praefatio* se l'ha proprio.

Si vero in dicta Ecclesia vel Oratorio, officium ritu duplici inferioris agatur, unicuique ex Celebrantibus liberum sit Missam de requie peragere, vel votivam, vel etiam de occurrenti feria — Quando il calendario della detta chiesa, o del detto oratorio, segna il rito inferiore al doppio, in tal caso può ivi celebrarsi messa o di requie o votiva o della feria. È questa una disposizione assai rilevante che dichiara lecito ciò che prima da molti credevasi illecito, o per lo meno era a bastanza controverso, il potere, cioè, celebrar la messa della feria anche nei giorni di rito semidoppio. — Ma non si può celebrar pure in tal caso dal sacerdote forestiero la messa rispondente al proprio officio? Il Decreto non lo dice; e crediamo non senza ragione. Stabilito infatti il principio che in ogni chiesa la celebrazione della Messa deve regolarsi *unicamente* secondo il calendario di essa chiesa, e tutti i sacerdoti, o ascritti alla chiesa o estranei, devono conformarsi al rito di essa, ne discende per conseguenza che, nei giorni di rito inferiori al doppio, possono ivi celebrarsi messe o di requie o votive o della feria: viene esclusa qualunque altra messa. Perciò se il sacerdote forestiere vorrà ivi celebrare la messa rispondente all' officio recitato, potrà celebrarla solo come votiva e col rito votivo; non già più come messa del giorno. E ne discende pure ch' egli, in tal caso, non è obbligato, come prima, di celebrare la messa corrispondente all' officio, non potendo celebrarla come messa corrente.

Iis tamen exceptis diebus, in quibus praefatas missas Rubricae Missalis Romani, vel S. R. C. Decreta prohibent — Vi ha dei giorni, anche di rito semidoppio e semplice, come le Domeniche, le ferie e le ottave privilegiate, in cui sono vietate le messe votive e di defunti. Siffatte eccezioni dovranno anche osservarsi dopo questa disposizione.

Ecco adunque ciò che prescrive il nuovo Decreto; dal quale si desume che sull' antica disciplina si son portati considerevoli mutazioni. Imperocchè:

Prima doveasi badare a che la messa concordasse coll' officio; ora devesi badar solo a celebrare secondo il calendario della chiesa.

Prima era vietato il celebrar la messa di un Beato, conceduta ad una chiesa non propria: ora è lecito a tutti celebrare la detta messa, nella chiesa dove sia stato conceduto di celebrarne l' officio.

Prima, quando si leggeva una messa propria di qualche Ordine Religioso, non si poteva adoprare il Messale dell' Ordine senza espresso privilegio; ma si dovea usare il Messale Romano: ora si può usare il messale dell' Ordine, purchè non si usino i riti proprii dell' Ordine stesso.

Prima non era certo che si potesse nei semidoppii celebrare la messa della feria: ora ciò si può fare senz'alcun dubbio.

Prima potevasi e doveasi celebrare la messa concordante col proprio officio in chiesa estranea, quando ciò permetteva o il colore o il rito della detta chiesa: ora non vi ha obbligo, e neppure facoltà, di celebrare la messa rispondente al proprio officio, dovendosi celebrare solo

la messa conforme al calendario della chiesa in cui si celebra.

L'unica cosa non toccata dal Decreto su tal materia è ciò che prima era stabilito per gli oratorii privati. Per questi continua ancora l'antica disciplina di doversi celebrare la messa corrispondende all'officio recitato dal celebrante, benchè l'oratorio appartenga ad altra diocesi o a diversa giurisdizione. La ragione si è che per questi oratorii, nei quali, per lo più, non si celebra che una sola messa, non può essere avvertita, come nelle chiese e negli oratorii pubblici, la difformità del rito. Quando adunque ciò non ha luogo, deve mantenersi l'antica disciplina che la messa sia conforme, quanto più si può, all'officio recitato.

Al secondo — Venendo ora a risolvere il caso proposto, dal fin qui detto chiaro apparisce come ha ragione Fulvio e non Macario; giacchè, dopo il Decreto esaminato, non è lecito più celebrare in aliena chiesa la messa corrispondente al proprio officio; ma si dovrà dire sempre quella ch'è conforme al calendario di essa chiesa, e come la prescrive o la permette il calendario medesimo. La messa conforme al proprio officio in chiesa aliena si può dir solo quando è conforme pure al calendario di questa chiesa, ovvero con rito votivo, quando nella chiesa aliena si fa qualche officio di rito inferiore al doppio.

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

61.

Circa le facoltà dei cappellani sulla celebrazione delle messe.

D. Fu costituita una rendita annua di L. 612 netta e consegnata al Capitolo di N. per una cappellania con messa quotidiana, da soddisfarsi per L. 51 mensuali nella chiesa di M. Si chiede se il cappellano, designato dal detto Capitolo, ha le seguenti facoltà:

1.° Di potersi astenere *ob devotionem* dalla celebrazione della messa una volta per settimana, senza che debba da altro sacerdote farsi supplire;

2.° Di poter (senza che debba farsi supplire) applicare a benefizio dell'anima sua o di qualche prossimo congiunto, senza ricevere stipendio, *quater vel quinquies in anno;*

3.° Di non farsi supplire da altro quando egli sia impedito dal celebrare la messa per ragione d'infermità, per 15, 20, al sommo 30 giorni, sia continui, sia discontinui, nel periodo di un anno.

4.° Di far celebrare in sua sostituzione la messa della cappellania a stipendio minore, ma non inferiore della tassa diocesana.

R. In quanto alla 4ª. facoltà, il cappellano l'ha certamente, purchè non osti la volontà del fondatore. Così venne definito nella Bolla *Nuper* di Innoc. XII dove al n. 21 al dubbio: " VIII. An hoc decretum habeat locum in beneficiis, quae conferuntur in titulum, id est, an rector beneficii qui potest per alium celebrare, teneatur sacerdoti celebranti dare stipendium ad rationem redituum beneficii „— fu risposto: " Ad VIII. Non habere locum, sed satis esse, ut rector beneficii, qui potest missam per alium celebrare, tribuat sacerdoti celebranti eleemosynam congruam, secundum morem civitatis vel provinciae, nisi in fundatione ipsius beneficii aliud cautum fuerit. „ Ciò che si è dichiarato per un investito di beneficio, vuol dirsi pure di qualsivoglia cappellano, " modo (come decise la S. C. del Conc. 15 mar. 1745) pro cappellania certi redditus sint annuatim constituti et perpetuo cappellano assignati; secus vero si hujusmodi cappellano pro qualibet missa celebranda certa detur eleemosyna. „

Ma il cappellano, nel nostro caso, può godere parimenti delle prime tre facoltà? Potrebbe, senza dubbio, se avesse l'obbligo di celebrare per sè. I TT. generalmente attribuiscono ai cappellani quelle facoltà, come insegnano S. Alfonso (L. VI, n. 332, 333) ed altri molti (V. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, pag. 12i e le nostre *Consultaz.* p. 439). Quando però l'obbligo non è personale, ma reale o locale, allora fa d'uopo che, non potendo il cappellano celebrare, si faccia sorrogare da altri. I DD. assegnano alcune norme per conoscere quando l'obbligo è personale e quando è reale o locale, come il Ferraris (v. *Capellanus* n. 1 seqq.). Ma noi avvertimmo nelle nostre Consultazioni l. c. che siffatte norme furono assegnate, come una facoltà non come un onere; fu-

rono assegnate, cioè, per determinare quando un cappellano *possa* farsi surrogare, non per indicare quando *debba*. In riguardo all'onere fa d'uopo interpretare strettamente, stando *in odiosis*. E però a noi sembra che, quando nelle tavole di fondazione non sia espressamente prescritto il dovere del cappellano di farsi, nei casi d'impotenza, surrogare da altri; ovvero non vi si dica espressamente che in quella tale chiesa o in quel dato altare non debba mancare mai la messa nei giorni assegnati; oppure non si commetta alla chiesa od al pio luogo di curare siffatta celebrazione, non si possa dimostrare, nè ammettere l'onere nel cappellano di farsi surrogare ne' casi in cui non può da sè celebrare.

Poste le quali cose, il cappellano, nel nostro caso, laddove dagli atti di fondazione non possa ricavare indubbiamente l'obbligo di farsi surrogare, quando egli sia impedito, può benissimo usufruire di tutte le facoltà indicate.

62.

Se il confessore possa omettere l'ammonizione a chi abbia acquistato illecitamente beni ecclesiastici, quando lo supponga in buona fede, e stima inutile la ammonizione.

D. Tizio confessore ha questa usanza che, quando il penitente non si accusa da sè degl'illeciti acquisti di beni ecclesiastici, non lo ammonisce, riputandolo in buona fede, e temendo non giovevole l'ammonizione. Si regola bene?

R. I TT. insegnano che può e deve omettersi l'ammonizione quando il penitente sta in buona fede e l'ammonizione non sia per giovare. Ciò corre pure quando le dette condizioni non sono certe, ma dubbie, giacchè, come insegna S. Alfonso, " in dubio regulariter videtur quod mala formalia potius evitanda sunt quam materialia „ (L. VI, n. 616).

Però tutti n'eccettano il caso quando trattasi del bene comune: in questo il confessore è tenuto d'impedire piuttosto il danno del pubblico che del penitente, il quale raramente può supporsi in buona fede. E però, dice S. Alfonso, doversi ammonire il penitente che ignora la nullità del matrimonio quando questa è conosciuta dai più (1. c. n. 615); e Benedetto XIV ingiunge ai confessori di non omettere l'ammonizione quando il penitente " in iis versetur facti circumstantiis quae, confessario dissimulante, peccatorem in pravo opere obfirmant, non sine aliorum scandalo, cum quis arbitretur ea sibi licere, quae ab iis qui ecclesiae sacramenta frequentant, impune exerceri animadvertit. „ Da ciò ricavasi che il confessore non può tacere, quando ci sia scandalo da riparare, il quale crescerebbe a dismisura se, non ostante, il penitente venisse assoluto ed ammesso alla sacra mensa.

Or trattandosi di chi abbia fatto illecito acquisto di beni sacri, a prescindere che, dopo tanto scalpore che si è menato di ciò, la buona fede raramente si può presumere, non si può ammettere neanco che il pubblico non lo sappia e non ne possa avere scandalo. Posto ciò, costui, se lo si vegga frequentare i Sacramenti senz'aver nulla fatto per riconciliarsi colla Chiesa, non darebbe ansa a credere non più illecito quello acquisto, nè più in vigore la censura? Non darebbe sprone ad altri molti d'imitare il suo esempio? Ed ecco il male comune che proverrebbe dal tacere del confessore.

In questo caso adunque il confessore, quand'anco creda che il penitente si trovi in buona fede, e quand'anche non prevegga giovevole l'ammonizione, deve senz'altro ammonirlo, affinchè ripari lo scandalo, o almeno affinchè lo scandalo non aumenti assai di più s'egli si faccia vedere assolto dal pubblico che conosce i suoi falli.

Ciò va detto generalmente: imperocchè non neghiamo potersi dare dei casi, in cui lo scandalo non sia tanto da temere, ed in cui perciò, stando il penitente in buona fede e non riputandosi utile l'ammonizione, non lo si debba avvertire. Questo può avvenire soprattutto quando trattisi di acquisti fatti da lungo tempo e non direttamente dal penitente; quando cioè il pubblico o non conosca il fatto del penitente, o non lo supponga in mala fede, ovvero quando possa credere che quegli ne abbia già ottenuta la venia pontificia.

Tolti però questi casi, nel generale non si deve omettere l'ammonizione, affinchè il penitente compia il suo dovere colla Chiesa, e si ponga in buona regola di coscienza.

Dal fin qui detto chiaro apparisce che malamente si regola Tizio nel non ammonire in generale i penitenti, cui sa che ingiustamente ritengono beni di Chiesa, credendoli in buona fede e non pieghevoli alle ammonizioni. Deve bene esaminare le circostanze; e solo quando non ci sia il danno comune dello scandalo, e si avverino le altre condizioni, può tralasciare l'avvertimento.

63.

Circa la separazione degli sposi prima del matrimonio.

D. Tizio e Berta, congiunti in 3.° gr. di consaguinità, contratto il solo vincolo civile, abitano insieme. Venuta la dispensa Pontificia, non vogliono separarsi. Il parroco, per impedire più gravi peccati, li assolve e li congiunge in matrimonio. Si chiede, se il parroco ha operato bene.

R. Anticamente le dispense Pontificie aveano la clausola: *Interdicto quocumque tractu, et exhibita fide peractae sacramentalis confessionis.* Poi fu adottata quest'altra: *Praevia oratorum separatione ad tempus Ordinario benevisum* (V. *Mon. Eccl.* Vol. III, Par. II, pag. 151). Finalmente oggigiorno si usa di apporre la sola aggiunta: *Remoto, quatenus adsit, scandalo, praesertim per separationem,... si fieri potest.*

Com'è chiaro, la Chiesa ha smesso oggidì, per le mutate condizioni de' tempi, il rigore di una volta circa la separazione degli sposi da premettere al matrimonio. Prima volevasi la separazione totale di toro e di abitazione, con tal rigore, da essere interdetta qualsivoglia relazione; e ciò, secondo l'antica teorica degli ablativi assoluti, sotto pena di nullità (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, pag. 269). Poi si richiese la sola separazione; ma non il divieto, sotto pena di nullità, di qualsivoglia tratto (V. *Mon. Eccl.* Vol. III, Par. II, p. 151). Finalmente oggi si vuol solo, e in qualunque modo, l'allontanamento dello scandalo, se pur vi sia, ed a ciò si consiglia la separazione, se possibile, senza pena di nullità, pel caso di omissione.

E che questo sia l'intendimento della S. Sede, si può scorgere dal seguente responso della S. Penitenzieria:

" Beatissime Pater,

" Rescripta S. Poenitentiariae, in causis matrimonialibus, cum adfuit incestus publicus, clausulam sequentem in praesenti continent: *Remoto quatenus adsit scandalo, praesertim per separationem... si fieri potest.*

" Hisce miserrimis temporibus, non raro evenit ut separatio oratorum obtineri nequeat, aut quia plures iam habent liberos simul educandos; aut quia nusquam alibi habitare possunt; et tunc vix intelligi potest quaenam alia reparatio scandali exigi debeat, antequam dispensatio concedatur.

" Rogamus igitur ut S. Poenitentiaria benigne velit declarare num haec clausula *Remoto scandalo* ita necessario debet adimpleri, ut, illa omissa, dispensatio fuerit nulliter concessa, et quatenus affirmative:

" 1.° Cum pluries acciderit ut errore ducti, ita dispensaverimus, suppliciter petimus ut S. V. dispensationes huiusmodi benigne convalidare dignetur et, si opus sit, matrimonia exinde secuta in radice sanare.

" 2.° Rogamus ut S. Poenitentiaria nobis velit indicare, quibusnam praesertim mediis remotio seu reparatio scandali, defectu separationis procurari debeat aut possit. Sufficitne v. g. ut in Ecclesia inter Missarum solemnia publice denuntietur matrimonium inter oratores contrahendum, vel ut oratores aut alteruter eorum ante dispensationis executionem sua peccata confiteatur?

" Sacra Poenitentiaria... respondet:

Separationem praeferri aliis modis reparationis scandali; si haec fieri nequeat, scandalum esse reparandum, sed modum scandali reparandi remitti prudenti arbitrio et conscientiae Ordinarii, juxta cuiusque casus exigentiam. Casu quo omissa sit separatio, et scandalum alio modo reparatum, acquiescat; secus si aliquo in casu scandali reparationem omiserit, sileat, et in posterum cautius se gerat. 12 Aprilis 1889.

Da questo documento si può raccogliere:

a) Che oggidì la riparazione dello scandalo non è sotto pena di nullità, e molto meno la separazione.

b) Che la riparazione dello scandalo è richiesta solo come per diritto naturale, non già come una speciale ingiunzione positiva.

c) Che la separazione oggi è di consiglio, non di precetto, potendo ripararsi lo scandalo anche con altri modi.

d) Che fra i modi, onde lo scandalo può ripararsi, la S. Penitenzieria non ha escluso la pubblica denunzia in chiesa del matrimonio da celebrare, e la confessione sacramentale da farsi da ambo gli sposi, o anche da uno di essi.

e) Che non bisogna preoccuparsi dei matrimonii di già celebrati senza separazione e senza alcuna rimozione di scandalo.

f) Che pei matrimonii da celebrare, se non si può ottenere la separazione di casa, si ottenga almeno quella di toro, e almeno per quei giorni in cui gli sposi dovranno confessarsi. E se neanche questa può conseguirsi, procedasi al matrimonio, dopo le pubbliche denunzie fatte in Chiesa.

Sono queste le norme che vógliono seguirsi oggidì in tanta depravazione di costumi che lamentiamo. Un maggior rigore non riuscirebbe che a moltiplicare peccati, e forse ad allontanare per sempre gli sposi della Chiesa, contenti del vincolo civile!

Dopo ciò, la condotta del parroco nel nostro caso, dimostrasi incensurabile, se ha bene ammoniti gli sposi dell'obbligo di riparare lo scandalo e di separarsi, benchè non sia riuscito ad ottenere queste cose; e li abbia assoluti colle debite disposizioni, cioè immediatamente prima del matrimonio, e dopo il sincero pentimento delle colpe.

NOTA

Sulle facoltà della Bolla della Crociata.

A pag. 257 della I. Parte fu esaminato il dubbio se, in virtù della Bolla della Crociata, si possa far uso del condimento di grasso di qualunque animale, come fu dichiarato ultimamente dal S. Ufficio, per quei luoghi che hanno l'indulto dalla S. Sede dell'uso dello strutto. Dicemmo che le concessioni della Crociata debbono chiarirsi non da' decreti generali della S. Sede, ma da quelli speciali del Commissario della detta Bolla, cui fu data facoltà d'interpretarla autenticamente. Or i Commissarii generali che si son succeduti hanno dichiarato che, in virtù di essa Bolla, si può far uso dell'adipe suino di qualunque specie *(lardo, sugna, lardello)*, sempre per modo di condimento. Omettemmo di aggiungere che, per dichiarazione dell'E.mo Arciv. Filippo Giudice Caracciolo, in forza della detta Bolla, si può usare altresì del grasso di giovenca, volgarmente detto *rognonata*.— E che ciò sia consentito per effetto della prefata dichiarazione, lo insegna il Manzo nella sua Teologia Morale con queste parole: " Nunc vero ex declaratione Eminentissimi Archiepiscopi Philippi Iudicis Caracciolo, Apostolica pollentis Bullae nostrae Cruciatae commissione, licet uti quoque segimine juvenci, vulgo dicto *rognanata*, per modum condimenti: ut ex suis litteris Pastoralibus pro publicatione S. Cruciatae hoc anno MDCCCXXXVI, editis„ (*Epit. Theol. Mor. ad Confessariorum examen expediendum, opera Michaëlis Manzo Sacerdotis Neapolitani digesta. Secunda editio emendatior atque auctior. Neapoli, ex typogr. Paschalis Tizzano 1836*, pag. 158). Non v'ha dunque nessun dubbio di tale estensione di facoltà.

QUESITI

con brevissime risposte.

65.—**D.** È stato più volte deciso dalla S. C. de'Riti (come dal decr. 28 maggio 1886) che ai Terziarii Francescani, *proprio habitu indutis ac sub propria cruce incedentibus*, spetti la precedenza su tutte le Confraternite.—Che s'intende per *quel proprio habitu induti?* forse il solo scapolare piccolo col cordone? forse l'intero abito francescano?

R. Deve intendersi l'intero abito francescano a forma di sacco pei confratelli, giacchè non mai lo scapolare ha avuto il nome di abito.

66.—**D.** Nel caso che per avere la precedenza i Terziarii Francescani dovessero indossare l'intero abito, a chi spetterebbe il concederlo? All'Ordinario quando abbia eretto canonicamente la Congregazione; ovvero al Generale de'Francescani?

R. La erezione della Confraternita del Terz'Ordine Francescano con abito proprio, spetta ai Superiori dell'Ordine Francescano, col consenso però dell'Ordinario. Così la S. C. delle Indulg. 31 genn. 1893.

67.—**D.** Può l'Ordinario prescrivere, nella erezione della Congregazione dei Terziarii Francescani con abito proprio, che non prendano parte a talune processioni, specie a quelle alle quali intervengono le altre confraternite; e ciò per evitare cause di litigii sulla precedenza?

R. Richiedendosi per la erezione di siffatte congregazioni il consenso dell'Ordinario, crediamo che questi può darlo anche condizionato, che, cioè, sia vietato al nuovo corpo morale di prender parte a talune processioni: il che, se verrà accettato dai Superiori dell'Ordine, sarà legge da doversi osservare. L'Ordinario altrimenti può anche ricusare il suo consenso.

68.—**D.** Vi è bisogno della fede di stato libero per Tizio, che ha dimorato per anni quattro fuori della propria diocesi cinque mesi per ciascun anno?

R. Se si può avere, devesi ottenere. Fu dichiarato infatti: " Indultum admittendi ad iuramentum suppletorium locum dumtaxat habere quando libertas status aliter legitime probari non potest„ (S. O. 11 ian. 1895—*Mon. Eccl.* Vol. VIII, P. I, pag. 219). Si potrà poi avere la detta fede quando nel luogo della dimora si trovino due persone che possano attestare dello stato libero (V. *Mon. Eccl.* l. c. Par. II pag. 67).

69. — **D.** Occorre la fede di stato libero per coloro che sono stati in prigione fuori diocesi per più anni?

R. E perchè no? Non si può anche in prigione contrarre qualche vincolo? Certo, il diritto non eccettua da quest' obbligo i prigionieri.

70.—**D.** Perchè occorra la fede di stato libero, gli anni 14 per i maschi e i 12 anni per le femmine debbono essere compiuti; ovvero basta che siano incominciati?

R. Devono essere compiuti. La detta fede occorre dal punto che gli sposi sono atti al matrimonio: or non sono atti al matrimonio gli uomini prima dei 14 anni compiuti, e le donne prima dei 12 anni parimente compiuti. Così il canonista Berardi Tom. III, Disp. IV, cap. II; così Gasparri De Matr. Vol. I, n. 491 etc.

71.—**D.** I Vescovi che hanno la facoltà abituale e perpetua di suddelegare la benedizione *in articulo mortis*, possono suddelegarla anche abitualmente?

R. Possono suddelegarla anche abitualmente, però non a tutt' i sacerdoti, ma solamente a coloro (massime se parroci) che credono bastevoli al bisogno delle anime. Possono pure suddelegarla ai parroci, colla facoltà che questi la suddeleghino alla loro volta ai sacerdoti che vanno a confessare i moribondi (S. C. I. 20 sept. 1775; 15 nov. 1878 v. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. I, pagg. 7 e 22).

72. — **D.** Può il Vescovo, colle sue ordinarie facoltà, togliere una parrocchia da un vicariato della propria diocesi, ed unirla ad un altro della stessa diocesi, dato che si oppongano alcuni parroci del detto vicariato?

R. Può benissimo. La circoscrizione dei vicariati è di esclusivo diritto del Vescovo, il quale può estenderli, o raccorciarli come a lui sembra. I parroci non possono opporsi. Questi hanno diritto solo sul proprio territorio, ma non sulla vigilanza che deve esercitare il Vescovo su di essi a mezzo dei vicarii foranei.

73. — **D.** Premesse le tre conciliari denunzie, senza che siansi fatti reclami, potrà il parroco unire in matrimonio Marta con Lucio se dubita fondatamente che Marta, prima di contrarre gli sponsali con Lucio, gli avesse contratti con Paolo che ora si trova sotto le armi?

R. Non può. Se è dovere di ogni filiano, che sappia qualche impedimento, di rivelarlo al parroco; molto più è dovere del parroco, il quale dubita di qualche impedimento, di chiarirlo. Perciò, nel caso, il parroco sarà tenuto di tenere avvisato Paolo delle denunzie fatte per Marta con Lucio.

74. — **D.** Un parroco, il quale tiene il coadiutore, dovendosi assentare per più mesi a causa d'infermità, ha diritto di farsi sostituire dal Coadiutore; ovvero deve deputare un economo spirituale?

R. A stretto diritto, dovrebbe deputare, col consenso del Vescovo, un economo spirituale. Il coadiutore, in forza del suo officio, non è tenuto a far le veci del parroco lungo tempo: egli deve solo *coadiuvare* il parroco, o chi ne fa le veci.

—

DECISIONI DI MASSIMA

EMESSE IN FAVORE DELLE FONDAZIONI PIE DAI POTERI PUBBLICI COMPETENTI.

(Cont. V. pag. 260—261 della I. Parte)

XXIV. Quando dagli atti risulti che un' Opera pia per la rilevanza del suo patrimonio, per l' indole sua, e per le speciali condizioni nelle quali esercita la beneficenza, richieda una separata amministrazione, ed essendo inoltre destinata a soccorrere i poveri di una sola parrocchia, e specialmente le famiglie vergognose, e le famiglie civili decadute, è in grado di corrispondere alla volontà dei fondatori meglio che la Congregazione di Carità, la quale deve provvedere ai poveri di tutto il Comune composto di più parrocchie, non si fa luogo al Concentramento. — **Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato** 3 Maggio 1895 (Relatore Serena).—Vedi Giustizia Amministrativa, Maggio 1895, Fascicolo 9 e 10, pag. 170. —

XXV. Non è il caso di procedere al Concentramento di un Lascito di Beneficenza, quando esso sia di pochissima entità, debba erogarsi a favore dei poveri di una sola e determinata parrocchia, e sia subordinato all' adempimento di pratiche di culto, per la Congregazione di Carità non sia alla portata di adempiere, ma che solo la Fabbriceria può eseguire. — **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** 10 Maggio 1895 (Relatore Serena). (Opera pia Caglieri contro Ministro Interni e Congregazione di Carità di Milano). —

Esenzione dei Beneficii semplici e delle borse di studio dal Concentramento.

XXVI. I Lasciti aventi per iscopo la costituzione di un Beneficio semplice ecclesiastico, nonchè di fornire mezzi di studio ad un chierico povero sotto titolo di borse di studio, sono esclusi dal Con-

centramento a termini dell' Art. 60 della Legge 17 Luglio 1890. — **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** 17 Novembre 1892.—Vedi Manuale Astengo, Fascicolo 2 Febbraio 1893. —

Fondazioni e Lasciti pii non compresi nella Legge 17 Luglio 1890.

XXVII. Le Opere pie di Beneficenza che nelle varie loro forme ed erogazioni devono sovvenire di preferenza i discendenti di una o più determinate Famiglie, non sono soggette ad alcuna delle disposizioni coercitive della Legge 17 Luglio 1890. — **Parere del Consiglio di Stato** 1° Ottobre 1892. —

XXVIII. La riforma del Concentramento, e le altre tutte, (di cui nella Legge 17 Luglio 1890) non ponno applicarsi, se non se agli Enti che abbiano vero carattere di Opere di pubblica beneficenza. — **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** 12 Gennaio 1894. — Vedi Manuale Astengo, Fascicolo 2 Febbraio 1894.

XXIX. Un Legato di beneficenza gravante un Ente che non ha personalità giuridica propria, ma solo quella di una Istituzione di Erede con onere di Beneficenza a favore di un Ente ecclesiastico conservato, può, e deve venir soddisfatto dall' Erede, ed ove sia del caso dalla Fabbriceria. — **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** 19 Gennaio 1894— Vedi Manuale Astengo, Fascicolo 2 Febbraio 1894. —

XXX. La Legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza dopo aver regolato i concentramenti e raggruppamenti delle Opere pie, autorizza negli Art. 65, 66 e 67 il Governo del Re a decretare ogni altra riforma negli organici e nella amministrazione, sia sulla iniziativa delle amministrazioni o dei Consigli Comunali e Provinciali, sia di ufficio. Ma nel sistema della Legge tale facoltà di riforma ha un limite nel rispetto alla volontà dei Fondatori (Art. 4, 9 e 10 della Legge), espressa nelle tavole di fondazione, che sono la legge particolare ed organica di ciascuna Istituzione.

Perciò ogni riforma dell' amministrazione di un pio Istituto che si allontana dalle tavole di fondazione deve, per rispondere all' intento della Legge generale, essere imposta dalla necessità di mettere in armonia l' amministrazione con le nuove disposizioni *precettive* della Legge medesima, od almeno porre riparo ad inconvenienti che si siano verificati nell'andamento regolare dell'amministrazione stessa, e che non si possano evitare, se non cambiando il sistema amministrativo.

Manca quindi la causa legittima di mutamenti nella composizione dell' amministrazione di un' Opera pia, quando le prescrizioni contenute nelle tavole di fondazione non sono incompatibili con la Legge attuale, nè hanno cagionato inconvenienti. — **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** 23 Novembre 1894 (Relatore Giorgi) — Vedi Giustizia Amministrativa, Fascicolo 25 e 26 del Dicembre 1894. —

Esenzione delle Fondazioni e Lasciti pii dotali dal Concentramento.

XXXI. Il Concentramento di una Istituzione pia dotale (quando pure voglia ritenersi come Opera pia elemosiniera) non può ammettesi, ove ciò non sia giustificato da ragioni di economia, di convenienza e di morale opportunità.—**Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** 9 Marzo 1893. — Vedi Giustizia Amministrativa, anno 1893, Parte I, pag. 118.—

XXXII. Le Istituzioni dotali, il cui patrimonio è rappresentato da Rendita pubblica, non hanno d' uopo di Concentramento. — **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** 9 Marzo 1893, nella Causa promossa dalla Fabbriceria di Fombio, per la quale veniva cassato il Decreto Reale relativo. — Vedi Consultore Giuridico, Fascicolo Giugno 1893. —

XXXIII. Gli oneri di doti gravanti un Ente legalmente riconosciuto non rivestito del carattere di Opera pia, non sono concentrabili nella Congregazione di Carità, massime se furono sempre soddisfatti dall' Ente stesso, senza che mai il potere civile sia intervenuto, o vi abbia fatta opposizione. — **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** 12 Gennaio 1894. — Vedi Giustizia Amministrativa, Fascicolo Gennaio 1894, pag. 14 e 15. —

XXXIV. Non può ordinarsi il Concentramento di una Istituzione dotale esercitata, non da un Ente autonomo, ma da una Congregazione avente soli scopi di culto. — **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato.** Num. 248, 6 Luglio 1894. (Causa Compagnia S. S. Rosario in Giarole). —

XXXV. Sono esenti dal Concentramento i Legati dotalizii, i quali anzichè fondazioni per sè stanti sottoposte alla semplice amministrazione di un Ente, costituiscono vere passività inerenti al patrimonio dell' Ente stesso. — **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** 18 Gennaio 1895 — Vedi Giustizia Amministrativa, Fascicolo Maggio 1895, pag. 16. —

XXXVI. Un Lascito a favore di zitelle nubende di determinate famiglie riveste il carattere delle fondazioni priva-

te contemplate dall' Art. 2, lettera *b*, della Legge 17 Luglio 1890, le quali non vanno sottoposte a Concentramento. — **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** 15 Febbraio 1795 (Relatore Schanzer.) — Vedi Giustizia Amministrativa, Fascicolo Gennaio e Febbraio 1894, pag. 50. —

Oneri di Beneficenza (anche per Doti) esenti dal Concentramento.

XXXVII. Gli oneri di beneficenza gravanti lasciti e doni fatti a titolo di proprietà privata, anche se ad un Comune, non ponno concentrarsi nella Congregazione di Carità, dacchè la Legge 17 Luglio 1890 riguarda solo le Istituzioni di beneficenza autonome, erette in Corpo Morale. — **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** 18 Novembre 1892. — Vedi Giustizia Amministrativa, 1892, Parte I, pag. 512.

XXXVIII. Non sono soggetti al Concentramento gli oneri di beneficenza non costituenti una Istituzione autonoma, ma aggravi patrimoniali. — **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** 12 Gennaio, 24 Febbraio e 30 Marzo 1894 nelle Cause rispettive: Confraternita SS. Rosario di Strambino — Parroco di Pontecurone e Parroco di S. Pietro in Pirolo di Pizzighettone. —

XXXIX. Non sono soggetti a concentramento i semplici *oneri* di beneficenza, come il conferimento di doti contenuti in disposizioni di ultima volontà od in donazioni, quando dagli atti dei disponenti o donanti non emerga il proposito di far sorgere veri Enti Morali con patrimonio distinto, o separato da quello degli Eredi legatarii o donatarii.

La espressione *fondi destinati ad elemosina*, di cui nell' Art. 54 della Legge 17 Luglio 1890, non può estendersi anche ai fondi da erogarsi in beneficenza dotalizia. — **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** 7 Dicembre 1894 (Relatore Schanzer). — Vedi Giustizia Amministrativa, Fascicolo 29 e 30 Dicembre 1894. —

XL. Gli oneri di beneficenza, se non costituiscono enti autonomi, non possono essere suscettibili della riforma del Concentramento nella Congregazione di Carità. — **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** 26 Ottobre 1894.—Vedi Consultore Giuridico, Fascicolo Febbraio 1895 —

Validità delle disposizioni per Legati di Messe.

XLI. Un legato di Messe istituito per testamento a favore di un Parroco, ovvero della popolazione di un Comune, è attendibile, valido ed obbligatorio per legge, perchè non colpito (oltrechè dalla nuova Legge) dalla Legge di soppressione 15 Agosto 1867. Di qui il diritto nel Parroco e nella Fabbriceria della rispettiva Chiesa parrocchiale, dopo aver ottenuta l'autorizzazione di accettare il Legato, siccome utile alla Chiesa, di agire in via legale per conseguire l' adempimento. — **Sentenze Corti d' Appello di Venezia e di Genova** 28 Ottobre 1890 ed 8 Aprile 1893. — Vedi per la prima sentenza il Consultore Giuridico, Fascicolo 10 Dicembre 1891. —

XLII. L' obbligo imposto dal Testatore all' Erede di far celebrare uua Messa quotidiana in una data Chiesa ad un Altare determinato, o ad ora prescritta, è giuridico, e non di pura coscienza. L' azione poi per reclamarne l' adempimento compete ai Rappresentanti della Chiesa designata per la soddisfazione del Legato. — **Sentenza della Cassazione di Torino** 19 Maggio 1893. — Vedi Consultore Giuridico, Fascicolo Febbraio 1894. —

XLIII. Una disposizione testamentaria a favore di un Parroco per la quale si lasci allo stesso una rendita coll' onere di far celebrare altrettante Messe, è valida.

Tale disposizione costituisce un Legato *sub modo* e specifico, e perciò non altro incomberà al Parroco, senonchè di ottenere l'autorizzazione di accettare tale disposizione, siccome utile alla Chiesa. Tanto stabiliva la **Corte di Appello di Venezia con sentenza** 28 Ottobre 1890. — Vedi Consultore Giuridico, Fascicolo 10 Dicembre 1891, pag. 267. —

XLIV. L' obbligo imposto all' Erede di far celebrare annualmente, ed in perpetuo un determinato numero di Messe, non importa fondazione a scopo di culto colpita perciò da soppressione, sebbene garantito ipotecariamente. **Sentenza della Cassazione di Roma** 27 Settembre 1894. — Vedi Consultore Giuridico, Fascicolo Febbraio 1895. —

Nullità del Decreto di Concentramento di una Fondazione pia per più Comuni.

XLV. Un Decreto Reale di Concentramento di un' Opera pia di beneficenza in favore dei poveri di più Comuni, è nullo di pien diritto, e deve essere revocato, ove di precedenza non siansi richieste ed emesse le deliberazioni opinative e favorevoli delle Rappresentanze Comunali e Provinciali rispettive. — **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** 23 Febbraio 1893. — Vedi Consultore Giuridico, Fascicolo Luglio 1893. —

Illegalità del Decreto di Concentramento di due Lasciti, l'uno di culto, l'altro di beneficenza

XLVI. Deve essere annullato il Decreto Reale che abbia ordinato il totale Concentramento di due distinti Legati, uno di culto, l'altro di beneficenza, aventi ciascuno una propria e determinata dotazione. — **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** 1 Febbraio 1895. — Vedi Giustizia Amministrativa, Fascicolo Maggio 1895, pag. 28.—

Modificazione di tempo, circa i Legati caritatevoli in epoche fisse di solennità religiose.

XLVII. I Legati per sussidi caritatevoli in natura ad epoche fisse di determinate solennità religiose, vogliono essere trasformati quanto al tempo di conferirli, portandoli invece ad epoche di speciali bisogni delle popolazioni. — **Sezione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** 19 Maggio 1893. — Vedi Consultore Giuridico, Fascicolo Novembre 1893. —

Validità di un Legato per adire al Sacerdozio, nonchè di un assegno per predicazione.

XLVIII. È a ritenersi valido in legge un Lascito fatto a favore di chiunque, anche quando sia legato alla condizione che adisca al Sacerdozio. — **Sentenza della Cassazione di Torino** 26 Settembre 1893.—

XLIX. Non riveste i caratteri di Legato pio colpito da soppressione per effetto del Num. 6, Art. 1° della Legge 15 Agosto 1867, l'onere perpetuo imposto all'Erede di corrispondere annualmente una somma per la predicazione quaresimale, e di provvedere di vitto ed alloggio il predicatore, sebbene sia incaricato il Parroco *pro tempore* di curare l'adempimento del Lascito, e questi abbia inscritta ipoteca sui beni ereditarii. — **Corte d'Appello di Genova** 16 Aprile 1895. — Vedi Consultore Giuridico, Fascicolo Maggio 1895. —

Se la costituzione in Erede dell'Anima propria sia valida.

L. Una disposizione testamentaria con che il Testatore istituisca erede l'anima propria, disponendo che tutta la sua eredità sia liquidata ed erogata immediatamente in tanti suffragi per l'anima di esso Testatore e di altri suoi Congiunti, è giuridicamente valida.

Ciò non contraddice all'Art. 831 del Codice Civile, dacchè la nullità da esso comminata per tali disposizioni, è vincolata alla clausola che desse siano state espresse genericamente; il che si avvera quando manchi ogni determinazione di uso, o di Opera pia. Tale fu il giudicato della **Cassazione di Roma, emesso con sentenza** del 5 Febbraio 1890, e pure con altra dell'11 Agosto 1891 — Vedi Consultore Giuridico, Fascicoli 10, 25 Novembre e 10 Dicembre 1891, pag. 264 a 267. —

Azione legale del Parroco verso il Comune pel carico dell'assegno pel Quaresimalista.

LI. Al Parroco spetta la rappresentanza non solo degli interessi religiosi della propria Chiesa, ma anche dei proprii parrocchiani. Al medesimo compete pure l'azione per reclamare dal Comune la continuazione del pagamento dell'assegno pel Quaresimale, stante che desso non possa classificarsi come spesa facoltativa, quando sia giustificato dalla diuturnità della corrispondenza di detto assegno.--**Sentenza della Corte d'Appello di Firenze** 20 Marzo 1894. — Vedi il Consultore Giuridico, Fascicolo Marzo 1894. —

Confraternite esenti dalla riforma del Concentramento.

LII. Se una Confraternita senza esservi obbligata (e quindi per analogia un'Opera parrocchiale od un altro Ente) è usa di fare elargizioni ai poveri, e di dare sussidii dotali, non si può pretendere che si concentri nella Congregazione di Carità quella parte di patrimonio della Confraternita, che stia a rappresentare quella volontaria beneficenza. — **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** 6 Luglio 1894. — Vedi Consultore Giuridico, Fascicolo Dicembre 1894 pag. 270. —

LIII. Le Confraternite che non hanno scopo di beneficenza, ma fine esclusivamente religioso, non sono Istituzioni che possano cadere sotto la Legge 17 Luglio 1890. — **Decisione della IV. Sezione del Consiglio di Stato** 16 Marzo 1894. — Vedi Consultore Giuridico, Fascicolo Febbraio 1895. —

Decorrenza di termini per impugnare un Decreto Reale di Concentramento ed ogni altra riforma.

LIV. Per costituire decorrenza di termini d'impugnativa di un Decreto di concentramento non bastano: nè l'inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Reale di concentramento o riforma di un'opera pia, nè la semplice consegna fatta del Messo Comunale di una copia del Decreto stesso, senza che sia stato dato atto della consegna eseguita e fatta menzione della operata notifica, nè la constatata prova della scienza che abbia avuto l'Ente del provvedimento che lo riguarda.

Perchè decorrano i termini di Legge occorre di regola generale, che a senso dell'art. 1 e 2 del Regolamento di Procedura 17 Ottobre 1889, intervenga una notifica-

zione legale dell'atto o provvedimento amministrativo alla parte interessata ; dalla data di tale notificazione decorrerà il termine utile ad interporre ricorso alla IV. Sezione del Consiglio di Stato. — **Decisioni della IV. Sezione del Consiglio di Stato** alle date 6 Luglio e 26 Ottobre 1894. — Vedi Giustizia Amministrativa, Ottobre 1894, Fascicolo 19 e 29 e Giornale — l' Amico del Popolo di Piacenza — 9 e 10 Febbraio 1895, Num. 12.

LV. La decorrenza di termine pel ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato comincia dal giorno in cui fu notificato il Decreto di Concentramento a norma dell' Art. 3 del Regolamento di Procedura. Questo Articolo vuole la notificazione *in doppio originale* e la controfirma per ricevuta del Parroco, o di qualunque altra persona cui si notifica il Decreto. Tanto stabiliva, siccome massima di diritto la **IV. Sezione del Consiglio di Stato** nell'atto che emetteva un provvedimento, pel quale annullava il Decreto di Concentramento del Lascito *Carrera* portante la data 25 Febbraio 1894. — Vedi Lega Lombarda, 27 e 28 Giugno 1895, N. 169. —

Al quale proposito noi osserviamo, che siccome tali formalità di regola non furono fin qui osservate, così è da ritenersi che sia ancora aperto a quasi tutti gli interessati l' adito al ricorso.

DELIBERAZIONI E VOTI SANZIONATI DAL XIII CONGRESSO DIETRO PROPOSTA DELLA SOTTOSEZIONE.

Di seguito ed in correlazione ai provvedimenti già presi e deliberati nei Congressi cattolici precedenti —

Ritenuto essere della massima utilità che le decisioni di massima emesse dai Poteri competenti ed in ispecie dalla IV. Sezione del Consiglio di Stato in favore delle fondazioni pie siano rese di ragion pubblica, onde gli Amministratori delle stesse possano valersene a difesa dei proprii diritti;

Ritenuto come una delle massime della più grande importanza, sia quella che veniva testè fissata con due decisioni della stessa IV. Sezione alle date 6 Luglio e 26 Ottobre 1894, con cui si stabiliva: *Non farsi luogo a decorrenza di termini a ricorrere contro i provvedimenti e decreti di riforma delle Opere pie, se non se dalla data della notificazione fatta in piena forma legale ed in doppio originale del decreto o provvedimento qualsiasi alla parte interessata, controfirmata pure dalla Rappresentanza dell'Ente medesimo;*

Ciò tutto ritenuto, il XIII Congresso cattolico italiano delibera e consiglia rispettivamente, siccome opportuno:

I. Che di tali decisioni di massima della IV. Sezione del Consiglio di Stato, ed altri Poteri competenti sia data comunicazione con Lettera circolare a tutte le Rev.me Curie Ecclesiastiche, ed ai Giornali cattolici d'Italia più diffusi.

II. Che le Amministrazioni delle fondazioni pie che sono state comechessia assoggettate a taluna delle riforme di cui nella Legge 17 Luglio 1890, verifichino e si accertino se i provvedimenti o decreti deliberati ed applicati alle medesime siano stati loro notificati, giusta le norme e formalità tassative prescritte dalla Legge, ed indicate in dette due decisioni della IV. Sezione del Consiglio di Stato, consigliando i rappresentanti delle singole Fondazioni in caso negativo ad interporre tosto (quando credono in diritto di non essere compresi nella Legge 17 Luglio 1890) regolare ricorso in via giuridica, impugnando la legalità e validità dei provvedimenti presi a loro carico, non essendo perciò stesso perento a loro danno il termine utile a ricorrere contro i medesimi; e potendo essi valersi in oggi a loro vantaggio delle decisioni di favore sancite dalla IV, Sezione del Consiglio di Stato, comunque posteriori all'applicazione degli anzidetti provvedimenti.

III. Che essendosi pubblicata testè in Piacenza dalla Presidenza della Sottosezione una Monografia di tutta attualità (la cui prima edizione sta per essere esaurita), in cui si contengono tutte le decisioni di massima pronunciate insino ad oggi dai poteri competenti in favore delle Fondazioni pie, e si danno pure fra l' altre istruzioni e norme, sia in rapporto alle riforme, termini ed applicabilità della Legge 17 Luglio 1890 alle Fondazioni pie, sia in rapporto alla conservazione e trasmissione dei beni fra loro ai membri delle Congregazioni religiose: si consiglino gli Enti pii a provvedersene una copia, facendo capo all' Ufficio della Sottosezione, e per essa al Conte Carlo Radini-Tedeschi ovvero alla Ditta Solari-Tononi, l' uno e l'altra in Piacenza, onde da detto Opuscolo attingerne opportuno indirizzo e consiglio per meglio provvedere alla tutela e difesa dei proprii diritti.

Avvertenza importante.

Per norma degli Amministratori degli Enti pii, ed al fine che dessi possano rivolgersi all'uopo cui meglio loro aggradi, si riporta qui sotto l' Indirizzo dei singoli Presidenti della Sottosezione, e Collegi di difesa.

Sottosezione Permanente e collegio di

Piacenza—Conte Carlo Radini Tedeschi, Piacenza. — Collegio di Napoli — Cav. Avv. Nicola Galdo—Recapito alla Revd. Curia Arcivescovile, Napoli. — Collegio di Torino—Mons. Emanuele Colomiatti Pro Vicario Generale, Torino.—Collegio di Genova — Avv. Luigi Gallo — Stradone S. Agostino 22, Genova.—Collegio di Roma — Comm. Avv. Filippo Pacelli — Via Vetrina 19, Roma. — Collegio di Milano — Avv. Ferdinando Mauri — Foro Bonaparte 21, Milano. — Collegio di Venezia—Cav. Avv. Antonio Gastaldis—S. Luca, Calle degli Avvocati, Venezia.

—

CRONACA RELIGIOSA

(31 Marzo 1896)

Ricevimenti in Vaticano — Il 2 marzo, 86.° anniversario dalla nascita del S. Padre, e vigilia del 18.° anniversario dalla sua coronazione, il Sacro Collegio degli E.mi Cardinali e la Prelatura Romana recaronsi in Vaticano per fare omaggio a Sua Santità. Lesse un affettuoso ed opportuno indirizzo il Card. Decano E.mo Monaco La-Valletta, al quale il S. Padre rispose con un magnifico discorso, che noi qui compendiamo.

Disse, ringraziando degli augurii, che li affidava al Divino beneplacito, desideroso del riposo eterno ; ma pur non ricusando la fatica, se proficua alla gloria di Dio ed al bene della sua Chiesa. Parlò dei notevoli progressi ottenuti nelle Chiese Orientali, specie in quelle de' Copti, dove si è già potuta iniziare la gerarchia ecclesiastica. Espresse il desiderio che anche le altre chiese dissidenti tornino alla unità della vera fede, al che, ad esempio dei suoi predecessori, Egli si sta adoperando con ardore. " Per Noi, disse, non è poco l'aver potuto ravvivare e coltivare amorosamente il seme della sospirata concordia : nè cessiamo di scongiurare quanti hanno in petto verace zelo del regno di Cristo, a cooperare con Noi, massime col valido aiuto della preghiera. „ — " Se non che, soggiunse, quale onta sarebbe, che un seme così eletto, patisse oltraggio da quei medesimi, cui la bontà divina ebbe innestati nella cattolica unità ! Purtroppo di questi giorni venne a funestarci il fatto, ahi ! quanto lagrimevole, di chi, dimentico della solenne parola evangelica: *Quam dabit homo commutationem pro anima sua*, fece miserando getto non men della propria che dell' anima d'un figlio innocente, anteponendo ragioni di politica umana alla dignità della coscienza cristiana e alle ragioni sacrosante di Dio.—Deh ! il Padre celeste, nell'infinita sua clemenza, dall'intimo del cuore lo supplichiamo, illumini e richiami a salute gli erranti ; nè permetta che il tristissimo esempio turbi od intralci come che sia l'opera santa che caldeggiamo della pacifica dilatazione del suo regno sulla terra. „

Cardinale defunto — Dopo brevissima malattia, sui primi di questo mese, spirò nel bacio del Signore l' E.mo Card. Egidio Mauri Arcivescovo di Ferrara. Fu gran lutto non solo in quella Diocesi che, nel breve tempo in cui l'ebbe a Pastore, ne riportò benefizii inestimabili ; ma in quelle di Rieti e di Osimo, dove prima fu Vescovo vigilantissimo ; in tutto l'Ordine Domenicano, che illustrò colla sua dottrina e col suo zelo, ed in tutta la Chiesa che lo teneva in conto di esimio ed insigne Prelato. Fu insignito della Sacra Porpora nel Concistoro de' 18 maggio 1894, ed apparteneva alle sacre Congregaz. dell'Indice, de' Sacri Riti, della Lauretana e degli Studii. Sia pace e riposo all'anima sua benedetta !

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre, lode al Signore, gode ottima salute, e vigoria e lucidezza di mente giovanile, da recare a tutti meraviglia. Eppure i giornali della rivoluzione lo dànno sempre come infermo gravemente e in fine di vita !

— Nella ricorrenza del 18.° anniversario dalla sua incoronazione il S. Padre ha elargito 18 mila lire ai poveri di Roma e duemila al Circolo di S. Pietro per le cucine economiche.

— Il S. Padre, addoloratissimo per i luttuosi fatti dell'Africa, ordinò la sospensione del *Te Deum* che dovea cantarsi in S. Pietro per l' anniversario della sua nascita e della sua incoronazione. Anche re Umberto, per tale motivo, proibì che si fosse festeggiato il suo genetliaco.

—Sono morti Mons. Clemente Fares Vescovo di Pesaro; Mons. Gio.Maria Berengo Arciv. di Udine e Mons. Benedetto La Vecchia Arciv. di Siracusa.

—

— Ebbe luogo non ha guari a Buda-Pest l'adunanza dei Vescovi ungheresi. Presedeva il Primate E.mo Card. Vaszary. Scopo principale dell'unione si fu la partecipazione dell' Episcopato alle feste del millennio.

— A Malta si tenne un meeting di non meno 50 mila cattolici, per protestare contro la recente decisione del Consiglio privato intorno i matrimonii misti.

—Il Principe Ferdinando di Bulgaria, con proprio rescritto, ha nominato l'archimandrita Wassily direttore spirituale del piccolo principe Boris, perchè lo educhi nello scisma !

Napoli, Tipi Artigianelli S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. D. Massa.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Se, e quando, si possa concedere la facoltà di celebrare tre messe lo stesso giorno.

Mexicana Super facultate missam ter celebrandi—28 Mar. 1896 — *Per summaria precum* — L' Arcivescovo del Messico si rivolse alla S. Sede, con esporre come segue:

" Duobus abhinc annis facultatem expostulavi a S. Sede, ut Parochi et alii Sacerdotes huius Archidioecesis, prout necessitas postularet, possent Missam ter diebus Dominicis et aliis diebus festis de praecepto celebrare. Haec mihi facultas ad biennium a Sede Apostolica concessum est, simulque ab illa admonitus fui, ut iste abusus tres Missas praedictis diebus celebrandi penitus extirparetur. Ceteroquin, Beatissime Pater, gravissimae prostant causae rationesque, quibus nisus iterum atque iterum Sanctitatem tuam oro atque obtestor, quatenus haec mihi facultas denuo ab Apostolica Sede concedatur. Nam imprimis cum mos iste tres Missas celebrandi praedictis diebus, propter locorum distantiam et Sacerdotum inopiam, iam plurimis abhinc annis, nostrorum praedecessorum temporibus, nostrisque etiam invaluerit, si nunc de medio sublatus fuerit, maxima pars fidelium tanto bono, maximoque ad fidem corroborandam adiumento, procul dubio privarentur. Quin imo, cum incolae istarum regionum, diversis in locis dissiti in eadem Paroecia, qui magna ex parte Indi sunt, tum ex ignorantia, tum ex defectu ob magnas locorum et temporum difficultates, aliorum spiritualium auxiliorum, ad idololatriam proni semper obnoxique fuerint; vereor ne orbati etiam salutari Missæ Sacrificii beneficio, quod maximo curant studio ut celebretur, in veterem idololatriam revertantur. Quin hoc obtingat, quod Deus maxime avertat, certissime, quia non multum in fide Indos sentio obfirmatos, haud aegre eos irretire Protestantes, et id incautos deprehendere poterunt; quod iam aliquibus in locis accidisse deflendum mihi vehementer sane est. Ad hoc ansam non dubito daturam invidiam, quae contra Parochos in Indis excitaretur, si se orbari ab illis Missa, quod nullo unquam tempore accidit, persentirent. Accedit quod ii, quos iam suis laqueis Protestantes deprehenderunt, nullis hortationibus officiis aut monitionibus possunt ad bonam frugem reduci. Plurima inde mala in locis iam istis erroribus infectis proveniunt; et haec, imo maiora timenda erunt, in maxima fidelium parte, si locus relinquatur Protestantibus, omnia loca summa cum aviditate circumcursantibus, illos Missae beneficio privando.

" Hisce nisus fretusque gravissimis rationibus, Beatissime Pater, enixe obnixeque rogo atque obsecro pietatem tuam erga istum gregem, ut facultatem istam, de plenitudine potestatis tuæ, concedere digneris. Interim meam erga Te reverentiam et obedientiam polliceor. „

La medesima istanza lo stesso Arcivescovo avea diretta nel 1878 alla S. C., la quale anche *per summaria precum* il dì 20 dic. 1879 rescrisse: " Pro gratia ad quinquennium, facto verbo cum SS.mo, et ad mentem. „ La mente fu di scriversi all'Arcivescovo: " Ut ultra tertiam missam nullam nullaque de causa iterationem permittas; nec non ut, concessionis tempore durante, ea qua praestas prudentia ac solertia res componere satagas ad tramites disciplinae vigentis, qua scilicet plebis necessitati audiendi Sacrum satis consulatur per binationem. „ Così pure tal facoltà fu prorogata da quin-

quennio in quinquennio e sempre inculcando la prefata mente della S. C. Or, poichè cotal mente non fu potuta attuare, l'Arcivescovo scrisse come sopra, e la S. C., avendo esaminata ponderatamente la istanza, il dì 28 marzo 1896 rispose:

Pro gratia ad quinquennium, in forma et terminis rescripti 20 Decemb. 1879, facto verbo cum SS.mo.

Si raccolga:

a) Nei primitivi tempi della Chiesa il piccolo numero di sacerdoti relativamente alla moltitudine di fedeli esigeva che lo stesso sacerdote celebrasse più messe nel medesimo giorno (Card. Bona Rer. liturg. lib. 1, cap. 18 § 5 et seq.; Bened. XIV *De Syn. dioeces.* lib. 5, cap. 8 § 8).

b) Cotal costume, cresciuto col correre del tempo, e degenerato in abuso, fu corretto colla disciplina posteriore. Perciò il Concilio Salegustadiese nel secolo XI sancì: " Ut unusquisque presbyter in die non amplius, quam tres missas celebrare praesumat. „ (Thomassin. *De vet. et nov. Eccl. disc.* P. I, 3 l. 1, cap. 72 § 3).

c) Aumentato appresso viepiù l'abuso, fu stabilito che ogni sacerdote non dovesse celebrare ogni dì più di una messa. Di qui il Cap. *Consuluisti de celebrat. Missae* d'Innoc. III, in cui solennemente si definì che, " Excepto die Nativitatis Dominicae, nisi causa necessitatis suadeat, sufficit sacerdoti semel in die unam missam solummodo celebrare. „ Lo stesso confermò Onorio III nel Cap. *De referente eod. tit.*: " Cuilibet sacerdoti, quacumque dignitate praefulgeat, unam in die celebrare missam sufficiat. „

d) Benchè a questa legge si appone l'eccezione *nisi causa necessitatis suadeat,* nondimeno questa necessità non basta che sia comune e neanco grave, ma dev'esser tale che altrimenti non vi si possa ovviare. E avverandosi una siffatta necessità, non più di due messe soglionsi permettere generalmente dalla odierna disciplina.

e) Infatti il Vescovo di S. Giacomo di Costarica espose che talune parrocchie aveano 5,000 ad 8,000 anime con un solo o due sacerdoti, dei quali uno talvolta infermo od assente. E la S. C. il dì 6 luglio 1893 rescrisse: " Pro gratia in praefatis paroeciis, ubi duo tantum adsint sacerdotes, alteruter binare possit, ad decennium, excluso tamen quocumque in casu, ut quisquam e sacerdotibus tertiam missam celebrare possit. „

f) Nel caso si è concessa la terza messa per le cause esposte, gravissime ed eccezionali, ed in modo eccezionale, da non doversi intendere come comune.

II.

Dispensa dalla irregolarità per amputazione della prima falange di due diti, e della prima e seconda falange di un terzo.

Utinen. Dispensationis ab irregularitate—28 Mar. 1896—Il Sac. Gio. Battista Mantoessi, vicario della parrocchia di Pradamano (Archid. di Udine), nello incendiare alcuni fuochi di artifizio in una festa della SS. Vergine, fu colpito nella mano destra dallo scoppio di un petardo, che gli produsse grave ferita, onde fu necessaria l'amputazione, in quella mano, dell'ultima falange del pollice e del medio, e della seconda e terza falange dell'indice. Rimarginatesi le ferite, ricorse alla S. Sede per la dispensa dalla contratta irregolarità.

La S. C., considerando che, secondo un accurato esame del cerimoniere, il supplicante potea compiere le cerimonie della S. Messa, e che se gli riuscisse di qualche difficoltà l'esecuzione di alcune fra esse, l'uso sarebbe per toglierla — che il Vescovo attestava bene assai della condotta e dello zelo di lui — che al parroco di quel luogo era necessaria l'opera del medesimo supplicante, stante la grande scarsezza del Clero—che trattavasi di irregolarità sopravvenuta al sacerdozio, in cui la S. Sede suol essere più indulgente per la dispensa, a differenza di quella che si ha prima di ricevere i sacri ordini—il dì 28 marzo 1896 rescrisse:

Pro gratia, facto verbo cum SS.mo.

Corollarii:

a) Nel cap. 2 *De cler. aegrotante* si interdice la celebrazione della messa ad un prete cui furono amputati da un assassino due diti colla metà della pal-

ma. Così pure la S. C. del Conc. il dì 24 genn. 1864 *in Burgen.* negò la dispensa ad un certo Gioacchino de Zaias, il quale, per una scottatura, ebbe attratti i tendini del pollice e dell'indice della mano destra, e perduta solo per metà la falange di ambe le dita.

b) Nondimeno la stessa S. C. ha talvolta dispensato su tale irregolarità. Così il dì 28 genn. 1865 ad un chierico, il quale per un caso fortuito avea perduto l'uso dell'indice della mano destra, rispose: " Pro gratia dispensationis, adhibito medio, loco indicis, facto verbo cum SS.mo. „ — Così pure il 27 giugno 1891 dispensò un chierico ordinando, a cui mancava nella mano destra una falange al pollice e due all'indice.—E così ancora il dì 25 maggio 1895 dispensò un altro chierico ordinando, il quale avea la mano sinistra malamente conformata dalla nascita, e di cui scriveva il cerimoniere: " Solus pollex est bene formatus, ceteri quatuor digiti concreti sunt et membrana quadam inter se iuncti; sunt insuper minores quam dexterae digiti, ita ut medietatem eorum non multum superant. Molles sunt et debiles ut digiti infantium. Etiam pollex et reliqua sinistrae manus pars minor est quam pollex et cetera pars manus dexterae. „

c) Del resto il Santi ha scritto (L. I, Tit. XX *De Corp. vitiatis* pag. 186): " Praxis Sanctae Sedis ea est ut facilius dispensatio ab irregularitate quoad promotos, idest ab irregularitate superveniente post susceptum ordinem presbyteratus, concedatur, quam quoad promovendos, licet agatur de eodem defectu. „

—

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

I.

Circa la proprietà di un luogo pio fondato per elemosine, e la restituzione in integrum.

Oranen. Proprietatis et expulsionis — 23 Agosto 1895 — Della prima discussione di questa interessante causa demmo conto nel Vol. VIII, Par. I, pag. 195. Trattasi di una controversia fra il sac. Giuseppe Catà da una parte, che dalla Spagna fe' passaggio in diocesi di Orano (Algeria), dove fondò un ospizio con limosine raccolte dai fedeli, la cui direzione fu affidata alle Suore di S. Teresa, e ch'egli pretese di espellere coll'autorità civile come proprietario dell'istituto, e sostituire con certe altre suore dette *Africaniste* — e il Vescovo di Orano dall'altra, che avocava a sè la proprietà, l'amministrazione e la direzione del prefato asilo, e però chiedeva che il sacerdote Catà fosse dichiarato incorso nelle censure, e fossero espulse da quel pio luogo le *Africaniste* e ricollocate le *Teresiane*.

La S. C. il dì 2 giugno 1893 propose a risolvere i seguenti dubbii:

" I. An et quomodo ad presbyterum Catà pertineat proprietas aut simplex administratio asyli in casu?

" II. An et quomodo sustineatur expulsio Sororum S. Teresiae ab asylo; et an presbyter Catà easdem expellendo incurrerit ecclesiasticas censuras in casu?

" III. An idem ipse teneatur removere a directione asyli *Africanistas*, sic nuncupatas?

E rispose:

" Ad I. et II. Negative in omnibus et amplius.

" Ad III. Affirmative et amplius et ad mentem. Mens est quod Catà suspensus manet a divinis: 1.° donec plene exequatur praesentem resolutionem; 2.° donec veniam petat ab Episcopo et convenienter scandalum datum reparet; 3.° donec sese committat Episcopo ut titulus civilis asyli transferatur in alias personas, si et quatenus Episcopus opportunum censeat. „

Il Catà, dopo questa decisione, volea chiedere il benefizio di una nuova udienza; ma poscia, mutato consiglio, pensò di accettare la sentenza; e notificatolo al Vescovo di Orano, gli chiese di sapere il modo come trasferire il titolo civile dell'Asilo; e insieme supplicò la S. C. per la riabilitazione *in divinis*.

Il Vescovo di Orano, interrogato dalla S. C., rispose l'asserita sottomissione non essere giustificata dai fatti; le suore *Africaniste*, allontanate

dall'istituto, aver aperta in diocesi una casa con grande scandalo; e quanto al trasferimento del titolo civile di quel pio luogo, non poterlo accettare, sì perchè il sac. Catà ricusò di esibirne lo stato economico, e sì perchè questi pretendeva che l'asilo trovavasi gravato del debito di L. 30,000 e più.

Ciò non ostante, la S. C. il dì 1 dicembre 1893 emanò questo rescritto: " Episcopo cum facultatibus absolvendi oratorem a suspensione. Quo vero ad Africanistarum habitum et ad debitum a sac. Catà noviter exhibitum, Episcopus utatur iure suo. "

Ricusando il Vescovo di eseguire tal rescritto, e facendo novelle istanze il Catà, pure a mezzo dell'Ambasciatore di Spagna, pel condono della sospensione, asserendo, fra le altre cose, l'asilo appartenere alla nazione spagnuola, la S. C. così rispose: " Scribatur Episcopo, num opportunum et expediens sit translationem dominii aedificii a sac. Catà peragendam acceptam habere, facta reservatione circa asserti debiti lib. 31 mill. legitimitatem, quae penes curiam ecclesiasticam iuris ordine servato probanda erit. Exquiratur tandem ipsius Episcopi sententia super petitione ab Hispaniae legato apud S. Sedem E.mo Status Secretario porrecta, qua contendit aedificium, de quo sermo est, ad Hispanos pertinere, licet collatitia pecunia extructum fuerit. "

Il Vescovo rispose ch'egli riconoscerebbe i debiti gravanti l'asilo solo prima della sentenza della S. C. dei 2 giugno 1893, che ascendono a Lire 4,000, non già i posteriori che devono imputarsi al Catà: respinse qualunque nuova discussione sulla legittimità del debito di L. 31 mila, che sarebbe un attentato contro la citata decisione della S. C.: quanto al diritto della Spagna sull'asilo, fra le altre cose, osservò che questo era già fondato quando si raccolsero le largizioni nella Spagna.

Reclamando ulteriormente il Catà per la riabilitazione alla S. Messa, ciò gli fu concesso dalla S. C. con rescritto del 24 aprile 1894, *sed extra dioecesim Oranensem et cum reincidentia.*

Intanto il Catà, conosciuto ciò che di lui avea scritto il Vescovo, esibì il conto corrente dell'asilo, dal quale risultava ch'egli avea raccolto Lire 43,409.76, ed avea speso 64,967.76, donde il debito di L. 21,528, per riparare al quale avea contratto dei mutui col sac. Vincenzo Carrasco e con tal Francesco Guardiola.

Per contrario il Vescovo diede per inesatti i conti del Catà, dimostrando, dai conti dal medesimo prodotti nel 1891 ed approvati dal Card. Arcivescovo di Toledo, esservi non altra differenza che di sole L. 609,76: soprattutto respinse i due prefati mutui, segnatamente quello del Guardiola che fatto nel 1894, cioè dopo la sentenza della S. C., disse non aver nessun valore; e però conchiuse pel totale rigetto della petizione del Catà.

Nondimeno facendo il procuratore di quest'ultimo forti premure per la revisione della causa, previa la restituzione *in integrum*, e d'altra parte stando in grave pericolo l'asilo per le tasse non pagate e pei frutti non soddisfatti ai creditori ipotecarii, la S. C. riammise la causa, la quale fu trattata coi seguenti dubbii:

I. An sit locus restitutioni in integrum in casu? — Et quatenus affirmative;

II. An et quomodo confirmanda, vel revocanda sit decisio diei 1893 in casu?

E la S. C. il dì 23 agosto 1895, dopo maturo esame, risolse:

Ad I. Negative.

Ad II. Provisum in primo et ad mentem.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il sac. Catà, per ottenere la *restitutio in integrum*, eccepiva soprattutto che nella prima causa fu posta la quistione di dominio sull'asilo; mentre egli vantava su di esso non il pieno dominio, ma solo il diritto di proprietà che compete giusta i Ss. Canoni all'autore, *quia expedit excitare pios homines ad nova opera ad publicam utilitatem.*

b) Ma con ciò sarebbesi spostato l'oggetto della controversia. Quantunque in appello non sia vietato recar novelle prove, giusta l'adagio: *Non deducta deducam, non probata probabo;* pure non è lecito cambiar la materia

contenziosa, essendo ciò una violazione del quasi contratto sorto dalla contestazione della lite, che deve legare le parti.

c) La *restitutio in integrum* non si dà contro la *regiudicata* quando fu accettata dalla parte che la chiede; nè quando, pendente il giudizio della restituzione *in integrum*, la parte instante commette qualche attentato contro la decisione impugnata; dal perchè argomentandosi da ciò la mala fede della detta parte ed il disprezzo del giudice, sorge la presunzione che neanco la nuova sentenza sarebbe eseguita.

d) Nel caso il prete Catà, dopo la sentenza, fece il contratto di mutuo, il che vale come un attentato contro quella decisione.

II.

Norme da osservarsi circa le Suore questuanti.

Decretum — 27 Mar. 1896 — Singulari quidem protectione et auxilio dignae semet exhibent mulieres illae, quæ in piis religiosisque Institutis Deo se devovent ut in proximorum bonum longe lateque opera misericordiae exerceant nedum directe, sed stipem etiam iisdem operibus sustentandis quaeritantes, atque egregiam eapropter humilitatis, patientiae, charitatis aliarumque virtutum laudem prae se ferentes. Cum tamen hoc colligendarum eleemosynarum ministerium prae muliebri quaeritantium indole ac hodierna humanae societatis conditione periculis haud vacet nisi opportunis cautelis communiatur, Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium nonnullis Episcopis petentibus, re diligenter et mature perpensa, haec quae sequuntur statuit ac decrevit.

I. In votorum simplicium Institutis opus quaeritandi eleemosynas alumnæ non aggrediantur nisi in spiritu fidei, quod stipem non sibi quaerant sed ipsi Christo Iesu, memores verborum eius: *Quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis.* Praeterea Ordinarios locorum, etiamsi eorum territoria pertranseant, obsequio, reverentia et devotione prosequantur tamquam parentes et patronos, quos adeant cum fiducia pro consilio, auxilio ac praesidio in qualibet necessitate.

II. Iisdem votorum simplicium Sororibus non liceat eleemosynas quaerere sive intra dioecesim in qua ipsæ resident, sive extra, sine licentia Ordinarii loci respectivæ residentiae.

III. Stipem quaesiturae extra dioecesim respectivae residentiae licentiam obtinere insuper debent ab Ordinario loci in quo eleemosynam quaeritare desiderant.

IV. Nihil tamen impedit, quominus Superiorissae, nulla petita licentia, ad sublevandam domuum vel piorum Operum, quibus praesunt inopiam, possint eleemosynas undequaque sponte oblatas accepto habere, vel etiam per literas impetrare ab honestis ac benevolis personis quibuscumque, usquedum a legitimo superiore rationabili ex causa non prohibeantur.

V. Ordinarius loci, in quo extat domus Sororum quaeritare volentium, licentiam eis non concedat, 1° si de vera domus vel pii operis necessitate sibi non constet; 2° si quaeritatio commode fieri possit per alios ab ipsomet Ordinario designandos. Si autem necessitati occurri valeat per quaeritationem in loco, in quo Sorores resident, vel infra propriam dioecesim, Ordinarius licentiam eisdem non impertiatur eleemosynas colligendi extra dioecesim.

VI. Utraque licentia tradatur gratis et in scriptis, in qua quilibet Ordinarius leges et conditiones imponere poterit, quas pro locorum, temporum et personarum adiunctis magis opportunas in Domino iudicaverit. Licentia vero Ordinarii piae Sororum domus contineat literas vel commissorias ad parochos aliasve prudentes personas pro Sororibus quæritantibus intra diœcesim, vel commendatitias ad Ordinarios aliarum dioecesium pro Sororibus extra propriam dioecesim quaeritantibus. In literis commissorii; mandetur parochis aliisve probis personis, ut consiliis et meliori qua possunt opera praesto sint Sororibus, earum agendi rationem invigilent, et si quid in eis minus rectum resciverint, statim ipsi Ordinario referant. In commendatitiis exorentur Ordinarii locorum, ut in sua quisque diœcesi Sorores ad quæritan-

dum admissas protegat ac adiuvet ac si sibi subditas eas haberet.

VII. Quisque loci Ordinarius Sorores ex aliena dioecesi advenientes ad eleemosynas colligendas non admittat, nisi prius eaedem licentiam proprii Ordinarii sibi exhibuerint. Sororibus vero huiusmodi licentiam exhibentibus ipse suam, si lubeat, impertiatur licentiam quaeritandi in propria dioecesi. Ubi autem Sorores, etiamsi utràque licentia praeditae, in eleemosynarum quaestu male se gerant, statim in propriam domum eas redire Ordinarius iubeat, opportunisque etiam mediis si opus fuerit compellat.

VIII. Superiorissae, praesertim extra locum ubi domus habent, numquam ad eleemosynas quaerendas mittant Sorores, nisi binas aetate et animo maturas, intra dioecesim non ultra mensem, extra dioecesim non ultra duos menses, et semper ea pecuniae summa instructas qua, inopinato quocumque casu cogente, possint statim domum redire. Sorores quaeritantes semper et ubique ea qua decet, modestia eniteant, virorum familiaritatem et sermones inutiles caveant; clamores, tabernas aliaque loca incongrua evitent; nec in domibus longiorem moram faciant, quam sit necessarium pro expectandis eleemosynis. Singulae nunquam incedant, neque ab invicem separentur, nisi necessitate impellente. Iter facientes, si commode fieri poterit, utantur via ferrea; sed quantum possunt, de nocte, neque ab uno loco discedant, neque ad alium perveniant. De suo adventu futuro praemoneant illum, cui datae sunt Episcopi literae; eique cum pervenerint se sistant precesque adhibeant, ut intercedat pro invenienda hospitalitate apud aliquod pium foeminarum Institutum, vel saltem apud aliquam honestam mulierem, nunquam vero in domo ubi possint in aliquod periculum offendere. Matutinas ac vespertinas preces non omittant: quotidie de mane aliquam ex vicinioribus ecclesiis petant, ibique Sacro assistant: singulis hebdomadis Poenitentiae et Eucharistiae sacramentis reficiantur. Ante solis ortum et post occasum eleemosynas per loca non quaeritent. Elapso tempore ad quaeritandum eis praefixo, sine ulla mora ad propriam Superiorissam recto tramite remigrent. Eleemosynas numquam arroganter vel tamquam debitas postulent, sed breviter et humiliter sua et piorum Operum exposita inopia, si quid sponte offertur accipiant, secus patienter divinae Providentiae confidant. Alias normas opportunas, quae a propria Superiorissa dari poterunt, adamussim observent.

Datum Romae ex Secretaria memoratae S. Congregationis Episcoporum et Regularium die 27 martii 1896.

J. Card. Verga *Praef.*

A. Can. Boccafogli *Sub-Secr.*

—

Sacra Congregrazione de' Riti

I.

Se i Regolari, con indulto di celebrare fuori delle proprie chiese la messa, giusta il calendario del proprio ordine, siano soggetti al decreto generale del 9 dicembre 1895 circa le messe in aliena chiesa.

Dubium — 8 Febr. 1896 — Quamplures Regulares, ratione suae vocationis et praedicationis, quotannis per Quadragesimam totam, per menses maii et octobris et per alia quoque tempora, Sacrum peragunt extra suas ecclesias; eaque de causa obtinuerunt ab Apostolica Sede privilegium celebrandi Missam iuxta kalendarium proprii Ordinis, quando color concordat cum colore Officii ecclesiae in qua celebrant. Praeterea iidem Regulares habent privilegium, iuxta quod concessio, illis per Apostolicam Sedem semel facta, iam amplius non debet revocata censeri, nisi de praedicta concessione fiat mentio specialis, vel saltem habeatur clausula revocatoria privilegii, etiam speciali mentione digni. Hinc quaesitum est: *Utrum Regulares, de quibus in casu, comprehendantur sub decreto Sacrorum Rituum Congregationis die 9 decembris 1895 edito?*

Sacra autem Rituum Congregatio, referente subscripto Secretario, atque audito voto Commissionis Liturgicae,

omnibus rite perpensis, respondendum censuit: *Affirmative.*

Atque ita declaravit ac rescripsit. Die 8 februarii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secret.*

II.

Circa la messa conventuale e parrocchiale, da non doversi omettere quando la S. Sede concede la messa solenne o anche messe lette in qualche estrinseca solennità.

Dubium — 21 Febr. 1896 — Sacra Rituum Congregatio ad Decreta, quibus indulget Missam solemnem vel etiam Missas lectas in aliqua extrinseca festivitate, solet adiicere clausulam: " *dummodo non omittatur Missa Conventualis vel Parochialis, Officio diei respondens, ubi eam celebrandi adsit obligatio.* „ Porro nonnulli Ecclesiarum Rectores huiusmodi clausulae declarationem ab eadem Sacra Congregatione humillime rogarunt; et ipsa Sacrorum Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, re accurate perpensa, declaravit obligationem in casu quoad Missam Conventualem, Officio diei respondentem, adesse pro Ecclesiis, in quibus ea die fit Officiatura Choralis, iuxta Decretum 6 Iunii 1888 ad II; quoad vero Missam Parochialem, eam Officio diei conformem esse debere, quando peragenda sit cum applicatione pro populo.

Atque ita rescripsit. Die 21 Febr. 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

III.

Circa gli onori dovuti al Vescovo ordinario quando recasi a pontificare in Cattedrale — Circa la benedizione colla Piside — Circa la benediz. del cimitero e della chiesa.

Platien — 21 Febr. 1896 — Rmus Dnus Marianus Palermo, Episcopus Platien., a Sacra Rituum Congregatione sequentium Dubiorum solutionem humillime flagitavit; nimirum:

I. An in accessu Episcopi Ordinarii ad Ecclesiam Cathedralem, rei divinae peragendae causa, sive ipse celebraturus sit sive alter, aera turris campanariae pulsari debeant?

II. Utrum in casu teneantur Canonici Episcopum, cappa vel habitu chorali indutum, comitari et deducere?

III. An in expositione privata, quando populus benedicitur cum Sanctissimo Eucharistiae Sacramento, pyxide clauso, ipsa pyxis cooperienda sit velo humerali?

IV. Utrum, benedicto Coemeterio, censeri debeat benedicta etiam Ecclesia, eidem adnexa, et viceversa?

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, Dubiis accurate perpensis, respondendum censuit:

Ad I. " Affirmative, ad normam Caeremonialis Episcoporum. „

Ad II. " Stetur Caeremoniali et Decretis. „

Ad III. " Affirmative, iuxta Decretum in una *Meliten.* 23 Febr. 1839 „.

Ad IV. " Negative ad utrumque „.

Atque ita rescripsit. Die 21 Febr. 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secret.*

IV.

Dubbii circa le solennità che per indulto pontif. si trasferiscono nella Domenica seguente, o anche nella precedente.

Quebecen. — 6 Mar. 1896. — Rmus Dnus Nazarius Begin, Archiepiscopus Cyrenensis, Administrator Dioecesis Quebecensis, Sacram Rituum Congregationem pro sequentium Dubiorum solutione humiliter rogavit; nempe:

I. Ex peculiaribus Indultis Dioecesi Quebecensi concessis, solemnitas quorumdam festorum de praecepto transfertur in Dominicam proximam sequentem, vel, ea impedita, in Dominicam antecedentem; atque ita, ut in Ecclesiis, ubi fit officiatura cum cantu, Missa et Vesperae solemnes de hisce festis, additis Commemorationibus iuxta Rubricas, peragantur; in aliis vero unica Missa lecta celebretur. Hinc quaeritur:

An subsistat die, qua celebratur Officium transferendae vel translatae solemnitatis :

1. prohibitio celebrandi Missam in Oratoriis mere privatis, et Missam exequialem praesente corpore ?

2. obligatio Parochorum Missam applicandi pro populo ?

3. facultas Episcopo concessa conferendi Ordines Sacros diebus festivis de praecepto ?

II. Utrum eaedem solemnitates celebrari possint in festis Circumcisionis Domini et Ssmae Trinitatis ; die octava Epiphaniae, Dominica Passionis et Dominica in Albis, quae festa quaelibet alia, etiam Duplicia primae classis, excludunt ?

III. An, pluribus occurrentibus solemnitatibus transferendis, una vel altera possit ad libitum omitti vel saltem simplificari per Commemorationem sub unica conclusione, cum oratione Dominicae primae classis vel festi, aut solemnitatis ritu, aut privilegio superioris ?

IV. Utrum in parochiali Ecclesia, cuius titulare festum ipsa die fuit a populo ex devotione celebratum, solemnitas debeat nihilominus die Dominica peragi ?

V. An Indultum speciale, 13 Maii 1855, quo solemnitates transferendae in Dominicam sequentem, eaque impedita, in Dominicam proximam praecedentem, ad hanc solam Dominicam restringatur ?

VI. Utrum in Ecclesiis, ubi ex Indulto 13 Martii 1819 solemnitas translata peragitur cum Missa et Vesperis solemnibus, hi qui iisdem Vesperis assistunt, Divini Officii recitationi satisfaciant ?

VII. An idem Indultum pro Ecclesiis concessum comprehendat etiam Oratoria tum publica tum privata ? et quatenus Negative ad secundam partem, imploratur gratia extensionis ad Oratoria privata Collegiorum, Hospitiorum et aliarum Communitatum, iuxta prudens Ordinarii iudicium in singulis casibus.

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, omnibus mature perpensis, exquisitoque voto Commissionis Liturgicae, ita propositis Dubiis respondendum censuit, videlicet :

Ad I. *Negative quoad* 1.um *Affirmative quoad* 2.um *et* 3.um

Ad II. *Negative.*

Ad III. *Fiat de solemnitate digniori et minus digna transferatur ia proximiorem Dominicam liberam.*

Ad IV. *Affirmative.*

Ad V. *Affirmative.*

Ad VI. *Ad S. Congregationem Concilii.*

Ad VII. *Quoad quaestionem* : *Indultum comprehendere tantum Oratoria publica ; quoad postulatum : Non expedire.*

Atque ita rescripsit. Die 6 Martii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius*

V.

La festa di S. Tommaso di Cantorbery viene elevata al rito doppio minore per tutta la Chiesa.

Decretum — 24 Febr. 1896 — SS.mus Dominus Noster Leo Papa XIII, referente subscripto Cardinali S. Rituum Congregationi Praefecto, communia vota Emorum ac R.morum Patrum Sacris tuendis Ritibus praepositorum, libenter excipiens, Festum Sancti-Thomae Episcopi Cantuariensis et Martyris ad ritum duplicem minorem pro Universa Ecclesia evehere dignatus est, illudque sub praedicto ritu in Calendario Universali deinceps et in novis editionibus Breviarii Romani inscribi decrevit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 24 Febr. 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

VI.

Le intonazioni e le modulazioni devono farsi dal Celebrante secondo le note del Messale.

Romana — 14 Mar. 1896 — A Sacra Rituum Congregatione postulaverunt plurimi: " An intonationes Hymni angelici ac Symboli, necnon singulae modulationes a Celebrante in Missa cantata exequendae, videlicet Oratio-

num, Praefationis, Orationis Dominicae et cum relativis responsionibus ad chorum pertinentibus, ex praecepto servari debeant prout iacent in Missali, an mutari potius valeant iuxta consuetudinem quarumdam Ecclesiarum?

Et eadem Sacra Rituum Congregatio, audito voto Commissionis Liturgicae, reque mature perpensa, censuit rescribendum: " Affirmative ad primam partem: Negative ad secundam, et quamcumque contrariam consuetudinem esse eliminandam iuxta Decretum 21 Aprilis 1873 „ Atque ita rescripsit ac servari mandavit. Die 14 Martii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secret.*

VII.

Circa la mutazione del 3.° verso nell' inno Iste confessor—*Circa la occorrenza di feste fisse in domeniche impedite da feste di maggior rito—Circa la nuova disciplina del celebrare in aliena chiesa.*

Basileen. — 14 Mar. 1886 — R. D. E. Iobix Sacerdos et Moderator Kalendarii ad usum Cleri Dioeceseos Basileensis in Helvetia, de consensu sui R.mi Ordinarii, sequentia Dubia pro opportuna solutione Sacrorum Rituum Congregationi humillime proposuit; nimirum:

I. Utrum in festis SS. Petri Damiani *(23 Februarii)* et Alphonsi M. de Ligorio *(2 Augusti)* mutandus sit tertius versus in Hymno: *Iste Confessor?*

II. In Dioecesi Basileensi die 22 Martii sub ritu duplici minori celebratur festum Beati Nicolai de Flue, qui obiit die 21 Martii 1487 et huiusmodi festum, concurrens cum festo Sancti Benedicti Abbatis, sub ritu duplici maiori recolendo, tantum Commemorationem habet in primis Vesperis. Quod si incidat in Feriam secundam post aliquam Dominicam Quadragesimae vel Dominicam Passionis, et de illo recitandus sit Hymnus: *Iste Confessor,* in primis Vesperis, quaeritur: debetne mutari tertius versus in Hymno, et haec mutatio indicari in novis editionibus Proprii Dioecesani, a S. Rituum Congregatione die 30 Septembris 1869 approbati?

III. Kalendarium Dioecesanum, a S. Rituum Congregatione approbatum, indicat pro Dominica secunda post Pascha festum Ss. Sigismundi Regis et Soc. Mm. sub ritu duplici minori. Sive ante sive post approbationem Kalendarii, praedictum festum omissum fuit, quotiescumque aliud festum duplex enunciata Dominica occurrebat, prout fit hoc anno, quo celebratur festum Sancti Leonis IX. Papae sub ritu duplici II^{ae} classis, festo Ss. Sigismundi et Soc. penitus omisso. Quaeritur, utrum hac in re bene ordinatum sit Kalendarium?

IV. In Dioecesi Basileensi festum Sacrarum Reliquiarum peragitur sub ritu duplici maiori, Dominica infra Octavam Omnium Sanctorum. Porro quotiescumque littera dominicalis est " d „ saltem pro mense Novembri, deest praedicta Dominica. Etenim festum Omnium Sanctorum celebratur die prima mensis, et Dominica sequens est dies octava eiusdem festi. Quaeritur, utrum hoc in casu omitti debeat festum Sacrarum Reliquiarum ut hucusque factum est, an potius ad primam diem liberam, id est diem 19 Decembris transferendum sit?

V. In editione typica Breviarii Romani legitur sequens Rubrica die XVI Septembris: *Si festum Ss. Cornelii et Cypriani venerit in Dominica fit Officium de Dominica cum Commemoratione eorumdem in Utrisque Vesperis et Laudibus et IX Lectione historica* (ex tribus una) *atque commemoratione Ss. Euphemiae, Luciae et Geminiani Mm. in I Vesperis et Laudibus, omissa Lectione.* Porro, quum in praedicto casu, ubique terrarum recolatur festum VII Dolorum B. M. V. pro Dominica III Septembris adsignatum, videtur esse corrigenda haec Rubrica in novis editionibus Breviarii. Hinc quaeritur, utrum et quomodo haec correctio fieri debeat?

VI. Ex S. R. C. Decreto die 9 Decembris 1895 circa celebrationem Missae in Ecclesia aliena, videtur Sacerdos habens festum duplex I Classis non posse celebrare, nisi more votivo Missam conformem suo Officio, quando

ritus alienae Ecclesiae permittit Missas *de Requie*, et votivas. Quid agendum in casu?

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem infrascripti Secretarii, audito voto Commissionis Liturgicae, propositis Dubiis rite expensis, rescribendum censuit:

Ad I. " Negative, iuxta editionem typicam et Martyrologium Romanum. „

Ad II. " Affirmative, ut in festo Sancti Hyacinthi Conf. die 16 Augusti. „

Ad III. " Affirmative et festum Ss. Sigismundi et Soc., quoties impeditur, penitus omittatur. „

Ad IV. " Affirmative ad primam partem, negative ad secundam, nisi obtineatur Indultum pro translatione. „

Ad V. " Detur Decretum in *Aretina*, 18 Iunii 1885 ad IV. „ (1).

Ad VI. Missa Officio conformis, sive de semiduplici sive de quocumque duplici, ut in casu, est festiva: proinde non est votiva, nec more votivo dicenda. Atque ita rescripsit (2).

Die 14 Martii 1896.

CAJ. Card. ALOISI-MASELLA, *Praef.*

ALOISIUS TRIPEPI, *Secret.*

—

Sacra Congregaz. Suprema del S. Officio.

I.

Circa l' interpretazione dell' indulto quaresimale (3).

Mons. Domenico Taccone-Gallucci, Vescovo di Nicotera e Tropea, ottenne per la Quaresima del 1896 il solito indulto delle carni, da concederlo ai fedeli delle due sue Diocesi. Nella Lettera del S. O., colla quale veniva partecipato detto indulto, così questo veniva espresso: " *Il S. Padre..... rimette al prudente arbitrio e coscienza di Lei la facoltà di accordare ai suoi diocesani l'uso delle carni, anche non salubri, nell' unica comestione, fuori che* ecc. „ Le parole generali *di accordare a' suoi diocesani.... nell'unica comestione*, generarono il dubbio se coloro i quali non sono obbligati al digiuno potessero usar le carni *solo nell'unica comestione*, ovvero più volte al giorno, a piacere, giusta la dichiarazione della S. Penitenzieria in data 16 Gennaio 1824. Dal S. O. Mons. Vescovo ebbe la seguente risposta:

" Roma S. O. li 31 Marzo 1896.

" Ill.mo e R.mo Signore,

" Con istanza dei 25 Febbraio u. s. " la S. V. domandava la soluzione di " un dubbio sull' interpretazione del- " l'indulto quaresimale, e cioè se i non " astretti al digiuno possano nei giorn- " ni in cui il digiuno è prescritto, ci- " barsi di carne una sola volta, o, co- " me dichiarò già la S. Penitenzieria " in data 16 Gennaio 1824, più volte " al giorno. — Le rispondo di atte- " nersi alla dichiarazione citata della " S. Penitenziaria. „

" Le auguro da Dio ogni bene.

Aff.mo come Fratello
L. M. Card. PAROCCHI „

" Ill.mo e R.mo Signore
Monsignor Vescovo
di Nicotera e Tropea „

II.

Si commina la scomunica al prete Paolo Miraglia.

Feria IV, die 5 Februarii 1896.

Apostolicae Sedi certo innotuit Paulum Miraglia presbyterum diocesis Pactensis in Sicilia, sed a pluribus men-

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " IV. An officium B. M. V. Matris Divini Pastoris Dominicae primae Maii transferri valeat in casu impedimenti in primam Dominicam insequentem liberam? — V. Item quaeritur circa officia Maternitatis, Puritatis B. M. V. et eiusdem de Succursu Dominicis II. III. et IV. Octobris affixa? — Resp. ad IV. et V. Absque indulto, negative; et officia enuntiata eo anno omittenda. „

(2) Da questa dichiarazione apprendiamo che puossi ancora, nella mutata disciplina del celebrare in aliena chiesa, dir la messa concordante col proprio officio, nel modo festivo, qualunque ne sia il rito, quando in aliena chiesa si faccia qualche officio di rito inferiore al doppio. A noi sembrava diversamente, come ragionammo nella Cons. XVI a pag. 12 e segg. di q. Parte, rilevandosi dal decreto 9 dic. 1895 l'obbligo assoluto di conformarsi al calendario della chiesa, in cui si celebra.

(3) Riceviamo dalla R.ma Curia di Tropea questa communicazione.

sibus in dioecesi Placentina proprio Ordinario non probante degentem, vexasse et vexare isthic clerum per oblocutiones typis quoque editas et etiam traducendo ad tribunalia laicorum plures egregiae notae presbyteros ; cum vero ob alia plura typis edita minime probanda et pervicaciter asserta prohibitus fuerit ab Ordinario loci a cuiuscumque sacri ministerii exercitio, non modo non resipuisse, aut erratorum veniam petiisse, sed et vexillum rebellionis contra eumdem loci, ubi ipse moratur, Ordinarium erexisse et in maiora scandala praecipitem proruisse, profanam scilicet mensam in profana quadam aula collocando, ibique conciones, invito Episcopo, habendo, sacrosanctum Missae Sacrificium sacrilege peragendo, sanctissimam Eucharistiam adeo sacrilege confectam distribuendo et imo SSmi Dni Nostri Papae Leonis XIII licentiam talia infanda patrandi mendacissime iactando.

Sacra igitur Congregatio S. Romanae et Univ. Inquisitionis, ne a suo munere deficiat, neve salus animarum ex huiusmodi scandalis gravissimo ac certo exponatur periculo, cum praedictus sacerdos Paulus Miraglia ex praecedentibus exhortationibus et salutaribus minis ac poenis nihilo melior effectus fuerit, sed obstinatior evaserit, veteribus supradictis nova ac graviora scelera cumulando, atque idcirco ex nota, manifesta et explorata censurae violatione, incidisse in irregularitatem perpetuam ac interdictionem a sacris faciendis; a qua nonnisi auctoritate Apostolica liberari valeat : eumdem ipsum sacerdotem Paulum Miraglia per praesentes admonet, ut cesset a populo Dei conturbando et resipiscat, et veniam ab Episcopo petat, huiusque pareat mandatis, et ad saniora consilia revertatur, immania quoque scandala reparando : quem in finem ipsi statuuntur peremptorie quindecim dies ab huius decreti notitia decurrendi, quorum primi quinque pro primo canonicae monitionis termino, alteri quinque pro secundo, alteri quinque pro tertio decernuntur : quibus inutiliter elapsis, excommunicationem maiorem ipso facto incurrat. Atque hoc decretum eadem S. Congregatio mandat intimari ipsi Paulo Miraglia efficaci et tuto modo, affigi publice in Sacrariis Civitatis et Dioecesis Placentinae, et notificari Ordinario Placentino et Ordinario Pactensi.

Ios. Mancini
S. R. et Univ. Inquis. Notarius.

III.

Il prete Miraglia vien dichiarato scomunicato vitando.

Feria IV die 15 Aprilis 1896.

Sacerdos Paulus Miraglia e dioecesi Pactensi, sed degens in Placentina, ob plura typis edita minime probanda et rem divinam indecenter et sacrilege publice habitam, decreto huius S. R. et U. Inquisitionis die quinta februarii huius anni typis edito, Ordinariis Placentino et Pactensi communicato, in sacrariis civitatis et dioecesis Placentinae palam affixo, et ipsi Paulo Miraglia per Curiam Placentinam formiter intimato, monitus fuit ut cessaret a populo Dei conturbando, et resipisceret, et veniam peteret ab Episcopo Placentino, cuius mandatis fuerat rebellis, eique dicto esset audiens, immania quae dederat scandala reparando ; praefixo ad hoc quindecim dierum a die intimationis pro primo, secundo et tertio monitionum canonicarum termino peremptorio decurrendorum, quibus inutiliter elapsis, maiorem excommunicationem esset ipso facto incursurus.

Ab illo vero die 5 februarii 1896 usque in praesens Sacra eadem Congregatio, non modo nulla resipiscentiae ac emendationis signa, quae sperare fas erat, accepit, sed imo certo testimonio certisque documentis constat illum sacerdotem ad peiora obstinate deflexisse, in sacrilego et indecenti rei divinae abusu publico perseverando et obstinati animi ac pervicacis inobedientiae significationes ipsi SS.mo D. N. Papae Leoni XIII dedisse.

Sacra igitur S. R. et U. Inquisitionis Congregatio, ne quis cum detrimento salutis aeternae *communicet operibus malignis* eiusdem Pauli Miraglia sacerdotis, declarat ac edicit ipsum Paulum Miraglia publice incidisse in excommunicationem maiorem

Summo Pontifici reservatam, et omnes poenas publice excommunicatorum incurrisse, atque adeo iudicialiter sententiat et sententiando decernit ipsum Paulum Miraglia esse vitandum et vitari debere.

Datum Romae die, mense, et anno supramemoratis.

Ios. Mancini,
S. R. et Univ. Inquis. Notarius.

IV.

Si condanna di nuovo il conventicolo di Loigny e gli annali che ivi si pubblicano (1).

Feria IV die 15 Aprilis 1896.

Ad caeteros effrenes abusus, quibus damnatum iam conventiculum, apud paroeciam de Loigny in dioecesi Carnutensi congregatum, proprias visiones, revelationes et prophetias, sed verissime incredibilia deliramenta, in vulgus iactare et praefracte defendere, nec veritati, nec honori sacrae hierarchiae debito parcendo, plures per annos perditissime consueverat, novissime accessit audax facinus, nec oculis credendum, sed numero octogesimo quinto ephemeridis cui titulus *Les Annales de Loigny* contentum, confictorum, scilicet ex integro actorum, ac si habita fuerint in consistoriis pontificiis diebus vigesimonona Novembris et secunda Decembris 1895 habitis. Eorum vero actorum summa nempe fuerit oraculum viva Summi Pontificis voce prolatum, quo praedicta ephemeris approbaretur; approbaretur insuper societas illa quae sibi assumpsit nomen *Des Epouses du Sacré-Coeur de Jesus Pénitent,* eiusdemque societatis opera; irritaretur etiam interdictio lata ab Ordinario Carnutensi in Mathildem Marchat, quae sibi nomen attribuit Mariae Ienuefae; restitueretur mulier illa ad sacra tamquam ex iustitia, et praetensae illius visiones uti divinae recognoscerentur.

Licet autem fideles per haec mendacia quominus decipiantur, tum per acta Ordinarii Carnutensis, ab hac Supre-

(1) Eccone l'autentica versione italiana:

" *Feria IV, il dì 15 Aprile 1896.*

" Agli altri sfrenati abusi, onde quel Conventicolo già condannato, ch'è presso la parrocchia di Loigny nella diocesi di Chartres, da più anni, senza riguardo nè alla verità nè al rispetto dovuto all'Ecclesiastica Gerarchia, non cessa di pubblicare e difendere, con somma sfrontatezza, visioni proprie, rivelazioni e profezie che sono davvero delirii di mente inferma, si aggiunse testè un sì audace delitto, da non potersi credere, se non fosse contenuto nel num. 85.° del periodico che s'intitola *Annales de Loigny,* nel quale si narrano atti del tutto inventati e falsi, attribuiti ai Concistori Pontificii ch'ebbero luogo il dì 29 novembre ed il 2 dicembre 1895. Con ciò si è dato ad intendere che il Sommo Pontefice coll'oracolo della stessa viva voce abbia approvato la prefata effemeride e la società ivi stabilitasi col nome di *Epouses du Sacré-Cœur de Jésus Pénitent,* e le opere della medesima società; ed abbia tolta l'interdizione fulminata dall'Ordinario di Chartres contro Matilde Marchat che si fa chiamare Maria Genovefa; abbia questa poi, come per giustizia, riammessa ai Ss. Sacramenti ed abbia riconosciute per divine le costei visioni.

" Benchè siasi ben provvisto a che i fedeli non vengano ingannati con queste menzogne, sì per mezzo di atti dell'Ordinario di Chartres, approvati e confermati da questa Suprema Congregazione; e sì ancora, e soprattutto, per mezzo del Decreto, del dì 27 giugno 1894, con cui quella serie di mendaci libelli o annali di Loigny furono proscritti; nondimeno è sembrato conveniente che con nuova dichiarazione si renda noto il nuovo inganno teso agl'incauti.

" Questa Suprema Congregazione adunque, istituita contro l'eretica pravità, per espresso mandato del SS. S. N. Leone XIII, dichiara e significa a tutti e singoli i Fedeli in G. C. che gli atti del Concistoro Pontificio, riferiti nel citato libello, sono del tutto inventati e falsi, ed ordina che per falsi ed inventati debbano da tutti ritenersi.

" Inoltre la stessa S. Congregazione dichiara che riman ferma la condanna dei detti Annali di Loigny; ch'è stato ed è proibito il num. 85.° dei prefati Annali, in cui riferisconsi i supposti atti dei Concistori con altre cose indegne; che son rati e confermati tutt'i decreti emanati, sì dall'Ordinario di Chartres, come dalla S. Sede, contro la pseudo-comunità di Loigny; che rimane interdetta da' Ss. Sacramenti la donna, di cui sopra, e riservata al Sommo Pontefice la facoltà di assolverla, in caso di resipiscenza, salvo solo nell'articolo di morte; che le visioni, le rivelazioni, le profezie di Loigny sono false del tutto, e per tali debbono aversi da ognuno; che i fautori di quell'opera di mendacio di qualsivoglia sesso, condizione o dignità, i consenzienti, gli aderenti, coloro che in qualunque guisa abbiano prestato in ciò aiuto o suffragio, sono incapaci di assoluzione e di ricevere i Ss. Sacramenti fino a che non rinsaviscano.

" E tutte queste cose ordinò di pubblicare nei modi prescritti.

Gius. Mancini
Notaro della S. R. ed U. Inquis.

ma Congregatione probata et confirmata, tum maxime per decretum, quo mendax illa ac impudens libellorum seu annalium loigniensium series iam a die 27 Iunii 1894 proscripta fuit, satis consultum videri possit; attamen super hac nova fraude decipiendis incautis visum est expedire, ut nova declaratione occurratur.

Sacra igitur haec Suprema S. O. contra haereticam pravitatem Congregatio, de expresso SS.mi D. N. Leonis Papae XIII mandato, omnibus et singulis Christifidelibus declarat atque significat, acta consistorii pontificii, in recensito libello relata, conficta omnino esse et commentitia; atque pro confictis et commentitiis habenda esse praecipit et mandat.

Ad haec, proscriptionem annalium loigniensium, de qua supra, firmam manere; numerum eorundem annalium octogesimum quintum superius memoratum ementita consistoriorum acta cum pluribus aliis reprobatione dignis referentem, prohiberi et esse prohibitum; quaecumque hucusque sive ab Ordinario Carnutensi sive a Sancta Sede in pseudocommunitatem de Loigny decreta fuerunt, rata et firma haberi; mulierem de qua supra a sacramentorum susceptione manere interdictam, reservata Summo Pontifici, praeterquam in mortis articulo eam absolvendi, si poenituerit, potestate; visiones, revelationes, prophetias loignienses falsas et confictas esse et pro falsis et confictis esse ab unoquoque habendas; fautores in eo mendacii opere, cuiuscumque sexus conditionis et dignitatis, assentientes, adhaerentes, auxilium quomodocumque aut suffragium ferentes, absolutionis nisi resipuerint, aliorumque sacramentorum recipiendorum esse omnino incapaces.

Atque haec omnia praescriptis modis publicari mandavit.

Ios. Mancini,
S. R. et Univ. Inquis. Notarius.

—

Sacra Congregazione dell'Indice.

Condanna di alcuni libri.

Decretum — 17 Aprile 1896 — La S. C. condanna e mette all'Indice, con approvazione di S. S., le opere seguenti:

Ferri Enrico — *La Scuola Criminale positiva*— Conferenza. — Napoli Enrico Detken Libraio Editore, piazza del Plebiscito, 1885.

— *Sociologia Criminale* — Terza Edizione completamente rifatta dei nuovi orizzonti del Diritto e della Procedura penale. — Fratelli Bocca Librai. Torino, via Carlo Alberto, 3. 1892.

— *L'omicidio-suicidio*—Responsabilità giuridica. — Quarta Edizione ampliata con nuove aggiunte polemiche, e due tavole grafiche, Torino. Fratelli Bocca Editori, 1895.

— *La Teoria dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio.* Firenze 1878.

— *L'omicidio nell'antropologia criminale* (omicida nato, omicida pazzo) con atlante antropologico-statistico.— Torino. Fratelli Bocca Editori, 1895.— *Prohib. Decr. 6 Decembr. 1895.*

Los Jesuitas de puertas adentro — O un barrido hacia afuera, en la Compañia de Jésus. — Barcellona, Tipografia de Louis Tasso, 1896.

Culte privé des Mains Divines de Notre Sauveur. — Decr. S. Off. Fer. 6 Febr. 1896. — Quo prohibentur quoque omnia scripta sive typis edita, sive non; in quibus speciales formulae novae devotionis, etiam sub praetextu quod sint privatae, erga SS. Manus D. N. I. C. quomodolibet proponantur et propagentur.

—

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

CAPO VI.

Idoneità pei beneficii
e per gli officii ecclesiastici.

(Cont. — pag. 203 209 di q. Parte)

Articolo III.

Idoneità pei beneficii Episcopali.

Sommario — 313. Idoneità dei Religiosi all'officio episcopale — 314. Han bisogno però della venia dei superiori — 315. Condizione canonica di un religioso fatto Vescovo circa i voti di castità e obbedienza — 316. Circa il voto di povertà — 317.

Circa le regole — 318. Circa l'abito — 319. Circa l'officio da recitare — 320. Quando abbia smesso il Vescovado — 321. Se, in questo caso, può accettare cariche nell'Istituto — 322. Condizione canonica di un Religioso fatto Cardinale.

313. Che un religioso, così di voti semplici, come solenni, possa venir promosso al Vescovado, è cosa indubbia, ammessa da tutt'i Canonisti. Ed è anche sancito nel diritto. La Clement. 1, *De Elect.* dice: " Per hoc autem, quin religiosus in Episcopum saecularis vel cujuslibet regularis ecclesiae licite possit eligi non intendimus prohibere. „ Nè v'ha difficoltà intrinseca, se si considera che la Religione è via alla perfezione, ed il Vescovado è il termine della perfezione medesima; onde da quella si può benissimo passare a questo. Così il Suarez (De Relig. T. IV, Tr. VIII, l. 3, c. 16 n. 1): " Cum status religionis sit via ad perfectionem, et status episcopalis sit quasi terminus, seu existentia in statu perfectionis, videtur, quantum ex hoc capite, valde proportionatus ascensus a religione ad episcopatum. „ — Ciò però va detto generalmente, e considerata la natura della cosa; imperocchè possono darsi circostanze che non consiglino tale promozione, come sarebbe il timore che non si svegli lo spirito di ambizione in qualche istituto; ovvero che l'istituto medesimo non sia privato di quei soggetti ragguardevoli che ad esso riconoscansi necessarii. Perciò in taluni Ordini religiosi vi ha divieto di accettare il vescovado senza precetto espresso del Rom. Pontefice.

314. Ma se i religiosi possono ascendere al Vescovado, han bisogno però della venia dei lor superiori. E la ragione si è che, avendo essi fatta offerta di sè all'istituto, ed avendo legata la lor volontà a quella de' superiori, pel voto emesso di obbedienza, non possono separarsi nè da quello nè da questi, senza che chi presiede all'istituto liberamente lo permetta. Ciò è disposto anche dal diritto. Il c. *Si religiosus*, 27, *de Electione* in 6 così prescrive: " Si religiosus..., electioni de se ad praelationem aliquam extra suum monasterium vel suam ecclesiam celebratae, sui superioris (qui dare ipsam valeat) non petita licentia et obtenta, praesumpserit consentire, consensus sic praestitus non teneat, et... electio eadem ipso facto viribus vacuetur omnino. „

Cotal disposizione sembra doversi estendere anche agl'istituti di voti semplici, pei quali (salvo talune eccezioni) militano le stesse ragioni che per quelli di voti solenni, ed è nota la regola: *Ubi eadem est ratio, eadem est juris dispositio.*

315. Ma qual'è la condizione canonica di un religioso fatto Vescovo? Cessa perciò di essere religioso? " Certum est, dice il Suarez, religiosum, cum fit Episcopus, non amittere substantialem statum religiosi. Ita docet D. Thomas 2. 2. q. 185 a. 8 et est communis omnium sententia „ (*l. c.* n. 4). Il religioso adunque, promosso a Vescovo, non cessa dallo stato religioso; e ciò vuol dirsi pure di un vescovo religioso di voti semplici. — Quanto al voto di castità, non v'ha nessun dubbio. Quanto a quello di obbedienza, non è obbligato più ai superiori dell'istituto, ma direttamente al Papa, al quale perciò dovrà ubbidire anche in virtù di religione. Si ascolti il Ferraris (v. *Episcopus*, Art. 7 n. 2): " Licet (Episcopus religiosus) non teneatur amplius ad obedientiam praelati regularis, tenetur tamen ad obedientiam Papae, unde non dispensatur eius obedientia, sed mutatur. „

316. Ma che è da dire del voto di povertà? Anche questo voto vuolsi osservare, quanto alla sostanza, da un Vescovo religioso. E però pei religiosi di voti solenni è disposto che, fatti vescovi, possono acquistare e succedere ad eredità, non per sè, ma per la Chiesa cui appartengono, alla quale se ne devolve il diritto. Così il c. *Statutum*, 1, caus. 18 q. 1, e la S. C. del Conc. 11 ian. 1631 (ap. Ferraris *l. c.* n. 10). Per sè non hanno che solamente l'amministrazione, l'uso e l'usufrutto, su cui possono disporre liberamente: " Episcopus regula-

ris (dice il Ferraris *l. c.* n. 16) adeundo haereditatem sibi delatam potest sibi praejudicare quoad usumfructum, non autem quoad proprietatem quae fuit acquisita Ecclesiae „ (1).

Non così pei religiosi di voti semplici. A questi, promossi a Vescovi, ritorna il pieno dominio dei loro beni. Giacchè essi, anche dopo i voti, conservavano il dominio radicale, il diritto, cioè, di ritenere e di donare per atti tra vivi o per testamento i proprii beni; or aggiungendosi a questo, nel Vescovado, l'uso, l'usufrutto e l'amministrazione, che non si nega neppure ai vescovi religiosi di voti solenni, ne viene che acquistano parimenti il pieno dominio delle loro possessioni, e non solo delle posteriori al Vescovado, ma sì ancora delle anteriori. Sono privati solo di ciò che spetta all'usufrutto all'uso ed all'amministrazione dei loro beni durante il tempo che vissero in religione, vale a dire dal tempo in cui fecero i voti, a quello in cui furono promossi al Vescovado.

Siffatti vescovi adunque coi voti semplici non saranno a nulla tenuti, quanto al voto di povertà? Saranno certo tenuti alla povertà affettiva, cioè alla povertà di spirito; quanto all'effettiva, potranno dipendere dal consiglio del confessore; ma non esiste legge, che noi sappiamo, la quale li costringa ad altro.

317. Fin qui in rispetto ai voti: in ordine alle regole vi ha la Costit. di Benedetto XIII *Custodes* del 7 marzo 1725, la quale obbliga i Regolari, promossi al Vescovado, ed anche al Cardinalato, di adempiere tutte le regole e tutti gli altri voti della religione che sono compossibili collo stato vescovile; e ciò sotto precetto di obbedienza e sotto pena di sospensione dai pontificali *ipso facto incurrenda:* pena che vige anche dopo la Costituz. *Apostolicae sedis*, la quale non ha tolte le censure per la disciplina monastica. Ecco le parole della cit. Costit.: " Iisdem Regularibus tam ad Episcopatum quam ad Cardinalatum evectis praecipitur in virtute S. Obedientiae, sub poena suspensionis ab exercitio pontificalium ipso facto incurrenda Papae reservata, ut singulis suae Regulae officiis et obligationibus, quae pontificale, sive cujuscumque alterius dignitatis aut Cardinalatus officium minime impediant perpetuo subsint. „ Di qui viene che i Regolari, fatti Vescovi, sono obbligati ai digiuni ed alle astinenze delle proprie regole, ed alle speciali pratiche di pietà dalle regole prescritte, ed ancora ad altri voti, se ve ne sono, del proprio istituto, com'è quello de' Minimi della perpetua vita quaresimale (2).

Crediamo che tutto ciò corra pure pei Vescovi religiosi di voti semplici, tranne solo la pena di sospensione, non potendosi essi dire veramente regolari, secondo il rigore dei Ss. Canoni.

318. Quanto all'abito, i Vescovi regolari sono tenuti di vestire con abiti vescovili, ma del colore dell'ordine proprio. Così viene interpretato il Cap. *Clerici officia*, 15, *de Vita et honest. clericor.* dove sta detto: " Pontifices autem in publico, et in Ecclesia superindumentis lineis omnes utantur, nisi monachi fuerint, quos oportet ferre habitum monachalem.„ (V. Donat. *Prax. Regul.* t. 1 par. 2 tr. 6 n. 8 in Rit. Rom.; Ferraris *l. c.* n. 5). Cre-

(1) Il Ferraris *l. c.* n. 15 dice definito dalla S. Rota che se un religioso vescovo sia negligente in esigere i beni ereditarii o rinunzii ad essi, in tal caso il Capitolo può agire, trattandosi del pregiudizio della chiesa o del vescovado. Perciò se un tal Vescovo vuol disporre a favore di altri dei beni proprii acquistati durante il Vescovado, deve ottenerne venia dalla S. Sede.

(2) Il Ferraris *l. c.* n. 3 narra su tal proposito un curioso aneddoto, che noi riferiamo colle sue parole: " Urbanus VIII in examine P. Francisci Castellani (Ord. Minimorum) pro Episcopatu Caprulensi eum interrogavit: *An factus Episcopus teneretur ad votum vitae quadragesimalis?* Et cum respondisset *Non teneri*, Papa ei dixit: *Errasti, teneris*, et parum defuit ut excluderetur; noluit tamen cum eo dispensare.

diamo che anche debba ciò dirsi dei vescovi religiosi di voti semplici,i quali per altro appartenendo per lo più ad istituti con abito chiericale,non vestono diversamente dagli altri vescovi non religiosi.

319. Un Vescovo, professo di voti solenni o semplici, quale officio deve recitare, quello della diocesi, ovvero quello del suo istituto? Ecco un decreto della S. C. de' Riti:

" Cum quidam Frater professus Ordinis S. Augustini Heremitarum promotus fuerit ad Episcopatum in Indiis, quaesitum fuit a S. R. C.:

" 1. An talis Episcopus divina officia, iuxta formam sui Ordinis, an vero iuxta formam traditam, et assignatam Dioecesi a Sede Apostolica, recitare teneatur?—Eadem S. R. C. respondit: *Episcopum debere officium recitare et Divina officia celebrare iuxta rituum suae Dioeceseos.*

" 2. An occurrente una eademque die festum alicuius Sancti suae Dioecesis, et festum alterius Sancti sui Ordinis, de quo celebrandum sit?—Eadem C. respondit: *Celebrandum esse festum de Sancto Dioecesis.*

" 3. An capellani, sive regulares sint, sive saeculares, qui alternis vicibus cum Episcopo regulari officium recitare solent, debeant se conformare Episcopo circa recitationem officii?—Eadem S. R C. *Affirmative* respondit, et, ut supra, in omnibus servandum esse censuit et declaravit. Die 11 iun. 1605, n. 265. „

Siffatto Vescovo adunque, sì nell'officio, come nella messa, deve stare al calendario della propria diocesi, non a quello dell'istituto (1).

Si avverta che se i Vescovi regolari hanno dalla S. Sede l' indulto di avvalersi di tutt'i privilegii della propria Religione di cui sono capaci nel vescovado, non possono recitar l'uffizio nè celebrar la Messa dei Beati dell'Ordine proprio, nè molto meno erigere altari ai predetti Beati (S. R. C. 17 apr. 1660 ap. Ferraris n. 9).

320. Vediamo ora la condizione canonica di un Vescovo regolare che abbia rinunziato al beneficio, ovvero che ne sia stato deposto. Anticamente stimavasi che un Vescovo di tal fatta non fosse obbligato di ritornare nel chiostro, ma che rimanesse esente come per innanzi dagli obblighi monastici. Sull' autorità di molti DD. lo stesso Ferraris una volta scrisse: l. c. n. 20: " Episcopus regularis, si Episcopatum resignet, aut ob culpam deponatur, dummodo non degradetur, non tenetur ad regularem observantiam redire, sed remanet in perpetuum exemptus, sicut prius, quia retinet eminentiam episcopalem. „—Ma oggidì dopo la cit. Costituz. *Custodes* di Benedetto XIII vuolsi tenere tutt'altrimenti, come il medesimo Ferraris aggiunse nelle ultime edizioni. Ecco ciò che prescrisse il detto Pontefice di cotali Vescovi: " Dimisso episcopatu, seu quacumque alia dignitate, ad quam evecti fuerint, vel perfuncto munere sibi extra claustra commisso, ad eadem claustra redire teneantur, sub poena privationis usus pontificalium, et si permanserint in contumacia non redeundi ad claustra, post annum sint eo ipso suspensi a divinis. „ Siffatti Vescovi adunque, lasciata la diocesi, non sono più liberi di sè, ma devono ritornare al loro istituto, sotto pene gravissime, le quali neanco possono dirsi oggi cessate, dopo la Costit. *Apost. Sedis.*

Tutto ciò può e deve applicarsi parimenti ai Vescovi religiosi di voti semplici, militando per questi la ragione medesima; e solo se n'eccettuano le pene che, come le altre ricordate innanzi, sono comminate ai Vescovi veramente regolari, cioè di voti solenni.

321. In ordine a siffatti Vescovi rego-

(1) Se n'eccettuano i Vescovi Francescani Minori Osservanti, ai quali è concesso di recitare l' officio dei Santi dell' Ordine, e celebrare la loro messa, purchè ciò facciamo privatamente nella propria cappella e adoperino il breviario ed il messale romano. Così la S. C. de' R. *in Maioricen.* 6 dec. 1631 (ap. Ferraris n. 8).

lari che, sciolti dal vincolo della diocesi, ritornano al loro istituto, Paolo IV, nella Costit. *In sacra* del 19 luglio 1559, volendo ovviare all' ambizione di certuni che ciò procuravano affine di ottenere alte cariche nell' Ordine. vietò recisamente di poter essere eletti nell'Ordine medesimo a qualsivoglia officio o dignità: " Volumus, ivi sta detto, et apost. auctoritate statuimus et ordinamus, quod nullus cuiusvis Ordinis seu Religionis professor, Episcopus seu Archiepiscopus, postquam munus consecrationis huiusmodi susceperit (etiam si a vinculo ecclesiae, cui praefuerat, per Sedem eamdem absolutus, eique quod in suo Ordine remanere et ad dignitates et officia et superioritates huiusmodi, assumi eaque obtinere posset per Sedem eamdem seu illius auctoritate concessum foret), ad dignitates aut officia seu superioritates huiusmodi, cuiuscumque qualitatis existant et quovis nomine nuncupentur, eligi seu assequi aut obtinere nullatenus possit, et ineligibilis ac ad ea obtinenda perpetuo inhabilis existat. „ — Ed aggiunge altresì gravi pene contro gli elettori: " Et si quis eum de cetero ad dignitates seu officia aut superioritates huiusmodi scienter elegerit, iure eligendi perpetuo careat, ac voce activa et passiva eo ipso privatus existat. „

Crediamo che questa disposizione possa applicarsi pure ai Vescovi religiosi di voti semplici solo come direttiva; sicchè la elezione non sarebbe nulla di per sè, ma potrebbe annullarsi dal Superiore, nè s' incorrerebbero pene dagli elettori.

322. Quale sarà finalmente la condizione canonica di un religioso fatto Cardinale? Il Cardinalato, dice il Suarez, è da meno del Vescovado quanto allo stato di perfezione; e però meglio che pel Vescovado rimane il vincolo religioso. Si ascoltino le sue parole: " An omnia, quae dicimus de Episcopis, eodem modo locum habeant in Cardinalibus religiosis? Ad quod breviter respondetur, eodem modo omnia accommodanda esse; quia religiosus Cardinalis vere religiosus manet: eadem enim est de illo ratio; vel certe, maior, quia ex vi illius dignitatis non ita constituitur in statu perfectionis sicut Episcopus. Quare vinculum paupertatis retinet, et incapax est proprii dominii; et ideo sine dispensatione testari non potest. Unde quidquid acquirit post talem dignitatem, ecclesiae suae videtur acquirere; semper enim habet alicuius particularis ecclesiae titulum et regimen: alias acquiret Ecclesiae Rom. seu Apostolicae Sedi. Quod vero ad obedientiam attinet, clarum est soli Pontifici immediate subesse: retinet tamen idem obedientiae vinculum. De obligatione vero ad alias observantias regulae, eadem ratio exemptionis est... habitum tamen deferre debet „ (De Relig. T. IV, Tract. VIII, l. 3, c. 18, n. 4).

Se dunque ai Cardinali Religiosi di voti solenni vuolsi applicare per lo più tutto quanto si è detto dei Vescovi, anche ai Cardinali religiosi di voti semplici compete generalmente ciò che ai Vescovi si è attribuito, essendo quasi simile la condizione canonica degli uni e degli altri. — E basti ciò per quanto s'attiene ad un religioso di voti semplici promosso a Vescovo ovvero a Cardinale.

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

64.

Circa le feste di doppio precetto nel Napoletano.

D. Le feste di doppio precetto nel Napoletano sono quelle sole riferite nel Breve *Paternae charitati*, della s. m. di Pio VII del dì 10 aprile 1818, (V. *Mon. Eccl.* Par. I, pag. 249); oppure ve ne sono altre (1)?

(1) Ripetiamo qui l'elenco delle dette feste menzionate nel cit. Breve, perchè si abbia tutto sott'occhi: " Retineantur, praeter universos dies dominicos per annum, festa sequentia, videlicet Circumcisionis D. N. I. C., Epiphaniae Domini, Purificatio-

R. Oltre delle dette feste ve ne sono altre aggiunte posteriormente per atti autentici della S. Sede, i quali atti sono tuttodì in pienissimo vigore.

Vi è aggiunta la festa della Visitazione di Maria SS., detta volgarmente la Madonna delle Grazie pei 2 di luglio, in forza del Breve *Cum Nobis* di Gregorio XVI del dì 30 dicembre 1835, in cui sta detto: " Hisce litteris auctoritate Nostra Apostolica decernimus, praecipimus atque mandamus, ut in utriusque Siciliae Regno dies secunda mensis iulii Deiparae Virgini Gratiarum titulo jam inibi sacra, ab omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, quemadmodum alia festa, perpetuo singulis quibusque annis de praecepto servetur, ac celebretur, ita tamen ut eiusdem Regni Christifideles commemorata die non solum sacrum audiendi obligatione teneantur, verum etiam ab operibus servilibus omnino vacare debeant. „

Vi è aggiunta la festa dell'Apparizione di S. Michele Arcangelo pel giorno 8 Maggio, in virtù del Rescritto della S. C. de' Riti del 23 apr. 1841, ch'è come segue: " *Regni Utriusque Siciliae.*—Beatum Michaelem Archangelum, quem suum Custodem et Patronum Dei veneratur Ecclesia, speciali cultu prosequuntur Fideles omnes Regni utriusque Siciliae ob celebrem non minus ipsius apparitionem in Monte Gargano intra fines Dioecesis Sypontinae, quam ob continua beneficia, queis, ipso apud Deum intercedente, cumulantur. Quae singula grato reverentique animo perpendens Serenissimus Ferdinandus Secundus utriusque Siciliae Rex, tum propriis, universaeque Familiae suae, tum etiam communibus subditorum suorum votis satisfacturus, id sumpsit consilii, ut in universis suis Dominiis in posterum festivam sub utroque praecepto institueret diem VIII mensis Maii memoratae apparitioni Sancti Michaelis Archangeli sacram; ac Apostolicam Confirmationem SS. D. N. Gregorio PP. XVI, enixis precibus rogavit. Huiusmodi votis ab Santitate Sua peramanter exceptis, referente me infrascripto S. R. C. Secretario benigne annuit juxta petita, nimirum ut in universo, qua late patet, utriusque Siciliae Regno festum Apparitionis S. Michaelis Archangeli octavo idus maii incidens deinceps institui valeat sub utroque praecepto. Quibuscumque in contrarium disponentibus minime obstantibus. Die 23 Aprilis 1841. „

Vi è aggiunta la festa della Presentazione al Tempio di Maria SS., che cade al 21 novembre, per effetto di quest'altro rescritto della S. C. de' Riti: " *Utriusque Siciliae Regni* — Ut BB. Virginem Mariam, in qua totius boni plenitudinem ideo posuit misericors, ut proinde singuli noscant, quidquid spei, gratiae et salutis in hominibus est, ab ea potissimum redundare, intentiori semper animi affectu sibi subjecti populi venerentur, atque ipsius patrocinii utilitatem experti jura gratiarum ac laudum praeconia rependere non cessant, Serenissimus Ferdinandus Secundus utriusque Siciliae Rex propriis ac Regalis Familiae suae erga eamdem BB. Virginem pietatis sensibus satisfacturus, SS. D. N. Pium IX Pontif. Max. Apostolicum rogavit indultum, ut deinceps in universis Dominiis suis undecimo Kalendas Decembris festum Praesentationis Deiparae recolatur sub duplici praecepto, nimirum sacro adstandi, ac a servilibus abstinendi. Quas quidem preces peramanter excipiens SS. ipse Dominus, benigne annuit, ut in utriusque Siciliae Regno festum Praesentationis BB. Virginis Mariae ritu duplicis secundae classis instituatur sub utroque praecepto, et sacro adstandi et a servilibus abstinendi, ac super concessis praesens S. R. C. Decretum expediri mandavit. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 30 Novembris 1849. „

Oltre a ciò, fa d'uopo tener presente la modificazione portata col Breve 15 ottobre 1818 intorno alle feste dei Patroni principali di ciascun luogo. Col breve del 10 aprile 1818 da noi riferito nella prima Parte di questo Vol. a pag. 249 (vedi anche la nota della pag. precedente) fu stabilito che siffatte feste di doppio precetto si trasferissero coll'officio e colla messa nella Domenica seguente. Or essendosi fatte rimostranze da più luoghi, in cui desideravasi celebrare le prefate feste nei giorni proprii, lo stesso Pio VII di s. m. condiscese a queste premu-

---

nis B. V. M., Annunciationis eiusdem BB. V., S. Ioseph Patr., Ascensionis Dom. in Coelum, Nativitatis eiusdem BB. V., Omnium Sanctorum, Conceptionis BB. V. M., Nativitatis D. N. I. C. Pro Urbe vero Neapolis tantum retineantur festa S. Ianuarii, et S. Antonii de Padua, ac pro Urbe Panormi festum S. Rosaliae Virg. Festa autem Patronorum principalium singularum Civitatum, Oppidorum et Locorum, quibus adiunctum sit praeceptum abstinendi ab operibus servilibus, transferantur cum respectiva Officiorum et Missarum celebratione ad proximum diem dominicum proxime sequentem. „

re col Brève posteriore *Per Apostolicas* del 15 ottobre 1818. Ecco la parte dispositiva di questo Breve:

" Quare hisce supplicationibus inclinati, indulgemus, ut utriusque Siciliæ Antistites, re prius cum suis Capitulis mature perpensa, collatisque cum iisdem consiliis, rite ac recte possint Festa Patronorum Principalium cum utroque præcepto ad praefinitos dies ut antea per suarum Dioecesium loca retinere, quoties ita in Domino magis expedire censuerint, inspectis populorum locorumque peculiaribus circumstantiis, ne praecipua quae ad indultum reductionis et translationis dierum festorum Nos impulit causa sublevandae nimirum incpiae, suo quandoque frustretur effectu.

" Ea tamen lege, ut quando res sit de Patronis Dioecesium, praeceptum non protendatur ultra Civitatem principalem, vel ultra ea loca, quae cum peculiari Patrono careant, festum Patroni Dioecesis ex Rubricarum praescripto pari solemnitate celebrare tenentur.

" Quod vero ad Dioeceses vel loca, quæ indulto translationis utentur, si forte dubia quaestionesque oriantur (quemadmodum jam per delatas ad Nos preces orta esse comperimus,) de Octavis præsertim, aliisque Officiis concurrentibus, eadem a Congregatione Sacrorum Rituum diligenti subiicientur examini, ut pro casuum diversitate Apostolica Auctoritate Nostra opportune consulatur. „

Dunque intorno ai Patroni principali dei singoli luoghi fu fatta facoltà agli Ordinarii, di ritenere nei giorni proprii le feste predette coll' officio e colla messa, previo consiglio dei rispettivi Capitoli Cattedrali, e considerate tutte le circostanze perchè ciò non riuscisse di aggravio alla classe povera, che il Pontefice col Breve anteriore voleva sollevata. Quanto poi s' attiene ai Patroni delle intere Diocesi, la festa di doppio precetto è solo per la città principale della Diocesi, e per quegli altri luoghi che non hanno un proprio Patrono. Pei luoghi rimanenti resta ferma, come giorno di precetto, la festa del solo Patrono principale di essi luoghi.

Qui può domandarsi: Un Vescovo che, col consiglio del Capitolo ed esaminate le circostanze, abbia mantenuti nei giorni proprii le feste dei Patroni principali; mutate poi le circostanze, può da sè, col solo consiglio del Capitolo, trasferire nelle prossime Domeniche le dette feste, secondo il disposto del Breve del 10 aprile 1818? — Crediamo che non possa. È regola generale che quando si sia ottenuta *la facoltà* (1) dalla S. Sede di fare qualche officio, prima di accettarla si è in diritto di non avvalersene (trattandosi di cosa facoltativa, non precettiva); ma dopo che la si è accettata, non si è più liberi di resilire. Si ascolti il De Herdt (Prax. S. Lit. Vol. II, n. 285): " Officia quae conceduntur sub clausa *fieri posse, recitari posse*, vel simili forma absque expressa notula *ad libitum*, certo sunt ad libitum eo sensu, quatenus acceptari possint vel non.... ita ut postquam fuerit acceptata seu usu recepta, non amplius sit in potestate acceptantis, successoris aut inferiorum, eadem omittere, sed ipsa sint de praecepto. „ Ciò fu espressamente dichiarato dalla S. C. de'Riti nel seguente decreto del 14 giugno 1845 *Ordinis Praedicatorium*, n. 5023:

" 1 An Superior Generalis Ordinis Prædicatorum ad hoc ut a Sancta Sede obtineat pro toto Ordine novum officium, vel elevationem officii iam habiti, indigeat consensu Superiorum inferiorum eiusdem Ordinis, vel Capituli Generalis?

" 2. Obtento, et acceptato a Superiore Generali novo officio, vel ritus elevatione, de quibus supra, an sit in facultate Superiorum inferiorum illa acceptare necne?

" 3. An sequens Superior Generalis respuere possit praedictum novum officium, vel ritus elevationem a suo Antecessore obtentum, et acceptatum?

" 4. Supposito quod Superior Generalis absque aliorum consensu possit a S. Sede novum officium, vel elevationem ritus obtinere, et quod successor Superior Generalis, ac Superiores inferiores nequeant prædictum novum officium vel ritus elevationem respuere, quaeritur an unusquisque pro adimplemento oneris Divini officii strictim adigatur praefatae concessioni se conformare?

" S. R. C. respondit:

" Ad 1. Juxta Rubricam Breviarii Ord. Praedicatorum § XXXI, n. 2, non indigere.

" Ad 2. Negative; sed teneri acceptare.

" Ad 3. Non posse ad tramites Decreti diei 13 Ianuarii 1631.

" Ad 4. Affirmative in omnibus. „

Lo stesso fu confermato nell' altro decreto parimenti *Ordinis Praedicatorum* del 17 giugno 1846, n. 5051, e in più altri ancora. Sta fermo adunque il prin-

(1) Abbiamo detto *si sia ottenuta la facoltà*: imperocchè altro sarebbe il caso in cui la S. Sede imponga l' obbligo di qualche nuovo officio: è chiaro che in tal caso, non vi sarebbe facoltà di non accettarlo.

cipio che, accettato una volta un qualche officio che si concede anche per grazia dalla S. Sede, non è più lecito smettere, essendo inibito ai Vescovi di fare qualunque innovazione in cose liturgiche dal decreto generale *Urbis et Orbis* del 13 gennaio 1631.

Ciò può benissimo applicarsi al caso nostro. Tanto è ottenere un nuovo uffizio, quanto è ottenere la traslazione del detto officio in altro giorno: come non può nulla il Vescovo pel primo caso, così non può nulla pel secondo. E però accettata che ha il Vescovo una concessione Apostolica, tanto pel primo, quanto pel secondo caso, non può recedere senza un nuovo indulto della S. Sede.

Vero è che, nel caso nostro, trattandosi di facoltà, anzi di precetto già imposto col Breve del 10 Aprile 1818, e poi rivocato ad istanza del Vescovo, laddove, mutate le circostanze, questi giudica opportuno ritornare al disposto di quel Breve, crediamo che assai facilmente possa ciò ottenersi dalla S. C. de' Riti.

65.

Come adempire oggidì una disposizione fedecommissaria.

D. Tizio ha ereditato un fondo da un suo zio col peso di messe 50 e colla condizione che dopo la costui morte il fondo col detto peso pervenga *in perpetuum et in infinitum* ai sacerdoti discendenti dagli eredi e successori della sua linea, ed in mancanza di sacerdoti, il fondo venga amministrato dai proprii eredi col peso sopraddetto. — Si chiede: Come deve regolarsi Tizio per adempiere in coscienza questo fedecommesso?

R. Nell' attuale legislazione italiana non vengono riconosciuti i fedecommessi. L' art. 899 del C. C. stabilisce: " Qualunque disposizione, colla quale l'erede o il legatario è gravato con qualsivoglia espressione di conservare e restituire ad una terza persona, è sostituzione fidecommissaria. Tale sostituzione è vietata. „ — Ne gode perciò interamente, e senza vincolo di sostituzione, il primo chiamato dal testatore. Così l' art. 900: " La nullità della sostituzione fidecommissaria non reca pregiudizio alla validità dell' instituzione d' erede o del legato, a cui è aggiunta: ma sono prive di effetto tutte le sostituzioni anche di primo grado. „

Vero è che nel caso addotto non si tratta di semplice fedecommesso, ma di vera cappellania laicale; giacchè vi ha la designazione del fondo, delle messe da celebrare e del cappellano. E però se il testamento risale ad epoca anteriore alle leggi di soppressione, fa d' uopo che Tizio, come patrono attivo e passivo, svincoli dal Governo il fondo dotalizio della cappellania, secondo le norme da noi date altrove (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. I, pag. 233; Part. II. pag. 18, 63, 105, 181); in caso opposto, il Demanio può appropriarsi il fondo. — Se poi trattasi di testamento posteriore alle dette leggi eversive, la fondazione può considerarsi come un mero fedecommesso, oggigiorno abolito. Diciamo così, perchè le dette leggi eversive non solo soppressero i beneficii e le cappellanie anteriori, ma vietarono che se ne fondassero posteriormente.

Tizio adunque o svincolando il fondo, o avvalendosi del divieto de'fedecommessi, può innanzi alla legge civile attribuire a sè, in pieno dominio, quel fondo. Ma può così star tranquillo in coscienza? Certo che no; anzi prima di rivolgersi al Governo per lo svincolo, deve averne ottenuta la venia dal Vescovo. Come adunque dovrà fare, per adempiere la volontà del testatore?

Siccome abbiamo accennato altrove (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, pag. 270 seg.), non vi è altro mezzo oggidì più agevole e più certo per assicurare codeste pie fondazioni, se non quello di vendere il fondo, (con permesso dell' autorità ecclesiastica), investirne il prezzo in cartelle al portatore, ed affidarle in custodia al Vescovo *pro tempore*, perchè adempia esattamente le disposizioni tutte del testatore, sì quanto al cappellano e sì quanto all'amministrazione del reddito. (1) Qualunque altro espediente di ricorrere ad enti conservati, tornerebbe vano, o almanco pieno di pericoli, senza tener conto delle enormi tasse governative che assorbirebbero una buona metà del reddito. Laddove poi si trovino difficoltà da parte del Vescovo, i detti titoli possono benissimo depositarsi presso la S. Sede, che assume gli obblighi medesimi con sicurezza assai maggiore. In siffatta guisa, evitando le gravissime falcidie e molestie fiscali, potrà tutto compiersi senza pericolo. Ed è questo ancora il miglior mezzo di fare oggidì, come dimostrammo altrove (*Mon. Eccl.* l. c.), qualsivoglia pia fondazione a scopo di culto o di beneficenza.

(1) Invece di vendere il fondo, se lo si vuol ritenere, si potrà darne il valore al Vescovo, ovvero investirlo in titoli al portatore.

66.

Circa il notturno imposto dal Vescovo agli ordinati in Sacris nell'atto dell' ordinazione.

D. È in arbitrio del Vescovo ordinante il designare quale notturno debba recitarsi dagli ordinati *in sacris?*

R. Ecco un decreto della S. C. de' Riti, il quale benchè non si trovi nella Raccolta del Gardellini, pur va riportato dagli *Analecta Juris Pontif.* Tom. III col. 342 etc.): " 1. An *(pro Nocturno in Ordinatione iniuncto)* intelligi debeat totum officium de tempore, sive matutinum et laudes diei, in qua ordines conferuntur, sive unicum habeat, sive tres; vel an sufficiat matutinum absque laudibus?— 2. An sit in potestate ordinantis unum tantum nocturnum, quem maluerit, sive de tempore, sive de Sancto occurrente iniungere?—3. An iniungere possit unum nocturnum de officio defunctorum, vel parvo B. M. V., vel de alio Sancto? — 4. Si ordinans nil aliud exprimat, nisi verba Pontificalis, possit ordinatus recitare quemlibet nocturnum sive de tempore, sive de Sancto diei, in qua preces adimplet?—Resp. ad 1.um 2.um et 3.um: Verba Pontificalis intelligi de unico nocturno feriali, vel de primo Dominicae ut in Psalterio, idest 12 psalmorum cum suis antiphonis de tempore, quem Episcopus designare potest vel diei ordinationis, vel alterius pro suo arbitrio.—Ad 4.um: Dicendum nocturnum feriale, ut supra, diei, in quo facta est sacra ordinatio „ (11 Aug. 1860 ad 10).

Da questo decreto si vuol dedurre: 1.° Che l'ordinando ha l'obbligo di recitare un sol notturno senza lodi — 2.° Che questo notturno dev' essere o feriale o il primo di 12 salmi della Domenica — 3.° Che è in potestà del Vescovo designare il notturno di qual giorno debbasi recitare — 4.° Che se il Vescovo nulla dice di per sè, ma legge solo il Pontificale, s'intende che devesi recitare il notturno proprio (o feriale o il primo della Domenica) del giorno, in cui ricevesi l'ordinazione.

Del resto, ciò è conforme alla retta interpretazione della Rubrica del Pontificale. In questo si ha: " Ad Subdiaconatum, vel Diaconatum (promoti, dicite) Nocturnum talis diei „. Che debba recitarsi un sol notturno, è manifesto, giacchè trattasi *de odiosis*, in cui *stricta facienda est interpretatio.* — Che il Vescovo abbia la facoltà di designarlo, appare dalla parola *talis*, la qual parola è di rubrica, non già di testo; e nelle antiche edizioni, ed anche in alcune piú recenti (come quella di Urbino del 1819 e di Malines del 1849) la detta parola è in carattere rosso, come se dicesse: *Dicite nocturnum diei N. N.* — Che quando il Vescovo non aggiunge altro, debba intendersi il notturno del giorno proprio dell' ordinazione, anche è chiaro, da che, stando l'obbligo di recitare il notturno, senza nessun' altra designazione, ciò significa il notturno di quel giorno *(V. Analecta* l. c.).

—

QUESITI

con brevissime risposte.

75. — **D.** È proprio permesso dalla liturgia l'uso del piattino nella Comunione de' fedeli, cosicchè ogni parroco possa introdurlo? Potrebbero tenerlo in mano i fedeli anche quando vi fossero caduti de' frammenti?

R. La S. C. de' Riti, interrogata: " An in ministranda fidelibus sacra Communione, liceat, loco tobalearum linearum, uti tabellis ex metallo, vel eiusmodi usus tolerari possit in iis dioecesibus, in quibus fuit introductus? „ — il 16 mar. 1876, n. 5658, rispose: " Non esse interloquendum; nihilominus significetur non esse improbandum usum tobalearum linearum. „ Qui la S. C. non si è voluta pronunziare intorno l'uso dei piattini. In altro decreto però, ad una simile istanza, il dì 17 sett. 1753 *in Romana*, dichiarò: " Patena inaurata, loco mappae, licite utuntur communicantes, dummodo diversa sit a patena pro Missis, et ad hunc usum tantum destinata. „ Vuolsi però avvertire che questo decreto non trovasi nella Raccolta Gardelliniana; ma è riportato dagli *Analecta Iuris Pontificii* Romae, T. I, col. 499 (ap. Man.Eccles. curante Ill.mo et R.mo Placido Pozzi Episc. Montisregalis n. 519). Del resto, l'uso così porta in moltissimi luoghi che nella Comunione si adoperi il piattino invece del tovagliuolo di lino: il quale uso sembra da preferirsi; giacchè nel tovagliuolo i frammenti non bene si osservano, e vi è pericolo che vanno dispersi. Non crediamo perciò meritevole di riprensione quel parroco che, a vista di tal pericolo, voglia introdurre l'uso del piattino.

76. — **D.** Si può ordinare ad una terza persona ch'è in relazione coi PP. Crociferi di far venire un numero determinato di corone indulgenziate con intenzioni di regalarle a quei fedeli, che le domandino?

R. Si può benissimo. È vietato, sotto pena della perdita delle indulgenze, di esigere qualsivoglia compenso o dono, anche a scopo di culto, per le corone indulgenziate, od anche di darle ad altri quando si son ritenute per uso proprio. Non è vietato di procurarsene un qualche numero non per se, ma per darle ad altri gratuitamente (V. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II, pag. 66).

77. — **D.** Quando sia da ordinarsi un solo chierico, può tralasciarsi l'interdizione che prescrive il Pontificale: *Ne quis accedat irregularis* etc.?

R. Cotale interdizione non può tralasciarsi, giacchè va rivolta anche a quell'unico chierico che sta per ricevere gli ordini. Perciò la S. C. de' Riti, al dubbio: " Quando unus in episcopali sacello ordinatur, palam interdicere ne debeat Episcopus per unum ex suis, sicuti habetur in Pontificali: *Ne quis accedat irregularis* etc.? rispose: *Affirmative* (25 sept. 1852 ad 4, n. 5180).

78. — **D.** Nell'ordinazione del presbitero, dopo la promessa dell'obbedienza all'Ordinario, si prescrive il bacio: in alcuni luoghi è costume che l'ordinato baci la mano al Vescovo ordinante: basta siffatto bacio?

R. Non è questo il bacio che si prescrive. La Rubrica dice: " Pontifex, tenens manus illius inter suas, osculatur unumquemque „. Non è l'ordinato che allora deve baciar la mano al Vescovo, ma è il Vescovo che deve baciar l'ordinato. E deve baciarlo in faccia alla parte destra: " Praestita a presbytero ordinato obedientia, Pontificale Episcopo iniungit ut eum osculetur; quomodo ista deosculatio est facienda? — Resp. Dextera vultus pars deosculanda est (S. R. C. 12 nov. 1831 ad 17, n. 4669).

79. — **D.** Un Religioso che vuol secolarizzarsi può costituire il suo patrimonio sulla pensione che riceve dal Governo?

R. Non può. Il patrimonio dev'essere costituito sopra beni stabili, o che almeno equivalgono agli stabili, come fu detto altrove (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, par. I, pag. 186), e che soprattutto siano beni proprii e perpetui durante la sua vita. Or la pensione governativa non può dirsi propria nè perpetua: è una sovvenzione che paga il Governo fino a che gli piacerà di pagarla, senz'alcuna solida garenzia. Perciò, interrogata la S. C. de' VV. e RR. dal Vicario Capitolare di Acerenza: " Se, attese le attuali circostanze, i Religiosi che chiedono la *secolarizzazione perpetua*, possano costituirsi il s. Patrimonio colla pensione governativa „ — il dì 28 gennaio 1896 rispose: *Negative.*

80. — **D.** A Tizio Can. Penitenziere infermo ed inabile il Vescovo assegna un sostituto. Si chiede: 1.° Qual compenso spetta al sostituto? — 2.° Da chi deve ripetere questo compenso, dalla famiglia dell'infermo, ovvero dall'amministratore de' beni capitolari? — 3.° È divisibile la prebenda penitenziaria, la quale ha la metà di più che quella degli altri canonici?

R. Al 1.° Il compenso che spetta al sostituto dev'essere determinato dal Vescovo. — Al 2.° Deve ripetersi dall'amministratore dei beni capitolari, esibito il decreto del Vescovo. — Al 3.° La prebenda penitenziaria non è divisibile dalla prebenda canonicale: tutto il beneficio è addetto alla penitenzieria, siccome rilevasi dal Tridentino Sess. 24, cap. 8 de ref., e dalla Costituz. *Pastoralis officii* di Bened. XIII (V. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, pag. 66).

81. — **D.** Un sodalizio del Terz'Ordine francescano fu eretto in C. con facoltà d'intervenire alle processioni e di associare i cadaveri dei suoi ascritti. Può questo sodalizio associare anche estranei, sia per gratitudine, sia per carità, sia per essere stato il defunto, dopo morte, aggregato al suddetto sodalizio; e ciò senza menomare il suo diritto di precedenza?

R. Generalmente parlando, può. Giacchè è nel diritto di ognuno scegliere la chiesa dove vuol essere tumulato. Abbiamo detto *generalmente parlando;* perocchè possono esserci delle giuste eccezioni quando siano state apposte nella fondazione del sodalizio.

82. — **D.** In B. è consuetudine che, dandosi la Estrema Unzione dopo il SS. Viatico ai moribondi, si tralasci la orazione *Introeat Domine Jesu Christe etc.* prescritta dal Rituale, e ancora il *Confiteor*, per la ragione che queste cose già si son dette (la prima implicitamente) nell'amministrazione del Viatico. Può sostenersi tal consuetudine?

R. Non può in conto alcuno. Vuolsi stare strettamente al prescritto del Rituale, senza nulla accorciarsi. Anzi se dopo il Viatico e l'estrema Unzione, si dà la Benedizione papale *in articulo mortis*, deve dirsi tre volte il *Confiteor*, per ciascuno di questi. Così la S. C. delle Indulg. 5 febbr. 1841.

83. — **D.** In alcuni luoghi è costume che nell'amministrazione del S. Battesimo, quando il sacerdote fa gli esorcismi

si copra il capo col berretto. Che deve dirsi di tale usanza?

R. Benchè il Rituale non faccia punto menzione di ciò, pur non sapremmo riprovare un tale uso. Gli esorcismi sono atti di autorità che, come le assoluzioni, possono ben farsi col capo coperto.

84. — **D.** Nel nostro *Monitore* fu dimostrato ultimamente, che quando in altare privilegiato la messa non si applica per la persona cui si vuole applicare l'indulgenza del privilegio, questa indulgenza non si può applicare ad altri. Or si chiede: 1.° Applicandosi il frutto speciale della messa ad una persona vivente, il privilegio dell'altare sortisce il suo effetto o pur no?—2.° Se no, perchè renderlo inutile? — 3.° Ignorandosi, come spesso accade, se l'applicazione riguarda una persona viva, ovvero defunta, come deve regolarsi il sacerdote celebrante?

R. Al 1.° Il privilegio dell'altare è per una persona defunta quando a questa si applica la messa; quando adunque la messa si applica ad una persona vivente, il privilegio non sortisce il suo effetto.

Al 2.° Lo si rende inutile, dal perchè manca la condizione necessaria per conseguirlo.

Al 3.° Quando s'ignora l'intenzione del committente, l'applicazione del privilegio può farsi condizionata, pel caso, cioè, che il committente voglia applicato a qualche defunto il S. Sacrifizio.

—

CRONACA RELIGIOSA
(30 Aprile 1896)

Cause di beatificazione e canonizzazione — Sulla causa di beatif. del servo di Dio P. Francesco da Napoli, sacerdote professo dell'ordine de' Minori Riformati, al dubbio *de signanda Commissione introductionis causae*, il dì 10 dicembre 1895 la S. C. dei Riti decise: *Affirmative, seu signandam esse Commissionem, si SS.mo placuerit.*

Sulla causa di beatif. del servo di Dio Fr. Mariano da Rocca Casale, laico professo dei Minori Osservanti, al medesimo dubbio *de signanda Commissione introductionis causae*, il dì 10 dicembre 1895 la S. C. dei Riti parimenti rescrisse: *Affirmative, seu signandam esse commissionem, si SS.mo placuerit.*

Sulla causa di beatif. della serva di Dio Suor Maria Giuliana dal SS. Sacramento, del Terz'Ordine della B. V. Addolorata, superiera del monastero delle Mantellate di S. Agostino in Napoli, essendosi riveduti i suoi scritti, la S. C. de' Riti il dì 4 giugno 1895 rescrisse: *Nihil obstare quominus ad ulteriora procedi possit, reservata tamen facultate Promotori Fidei opponendi, si et quatenus de iure.* Il S. Padre il dì 10 del detto mese approvò la risoluzione.

Pellegrinaggio nazionale italiano — Più migliaia di pellegrini della Lombardia, del Piemonte, della Liguria e di altri luoghi d'Italia, condotti dal Rev. D. Giuseppe Campari di Modena, si recarono a Roma il 20 spirante mese. Il dì 22 nella Chiesa di S. Alfonso all'Esquilino, oltre duemila si accostarono alla Mensa Eucaristica. Il giorno seguente, in numero di circa tremila, ebbero la consolazione di assistere alla messa del S. Padre e di presentargli i loro omaggi. Dopo compiute le visite alle sette Basiliche di Roma, con treni speciali si recarono a venerare la tomba di S. Alfonso a Nocera dei Pagani, dove furono accolti da quel Vescovo e dai Vescovi liguorini di Lucera e di Teano e Calvi. Di là passarono a Valle di Pompei, e poi a Napoli.

L'abiura di un gran massone — Una grande conversione è avvenuta a Roma, per intercessione di Maria SS. L'ingegnere Solutore Avventore Zola, gran maestro, gran gerofante, sovrano gran commendatore della massoneria egiziana, anzi fondatore del massonismo in Egitto, il dì 18 spirante, con animo sinceramente contrito, è tornato in grembo alla S. Madre Chiesa Cattolica, abiurando innanzi a Mons. Sallua Commissario del S. Uffizio gli errori professati da oltre trent'anni. Nell'atto di abiura ha dichiarato formalmente, la massoneria essere *una istituzione religiosa che ha per iscopo la distruzione di tutte le religioni.* — Questa nuova conversione, per i gradi altissimi posseduti dal convertito, è eccezionalmente importante. Dopo Lord Ripon, grande maestro della grande loggia d'Inghilterra, lo Zola è il secondo gran maestro che abbandona la setta, pubblicamente e coraggiosamente ripudiando i principii di essa.

Giubileo della prima Comunione del S. Padre—Il dì 21 giugno di quest'anno, festa di S. Luigi Gonsaga, ricorre il 75.° anniversario da che il fanciullo decenne Gioacchino Pacci, ora Leone XIII, ricevè la prima Comunione. Cotal fausta ricorrenza si vuol commemorata santamente con manifestazioni di fede e di pietà. Si propone perciò che in tutt'i Seminarii, in tutt'i collegii ed istituti e scuole educative, anzi in tutte le parrocchie, si promuovano Comunioni generali pel detto giorno, e sacre funzioni, e telegrammi al Rom. Pontefice.

Circa la Commissione per l' unione delle Chiese — Demmo nella Par. I di questo Vol. a pag. 251 il *Motu proprio*, col quale venne costituita la Commissione per l' unione delle Chiese. In esso si accennava ad un certo numero di Consultori che il S. Padre avrebbe in seguito nominati. Si trovano infatti registrati nell' Annuario della Gerarchia Cattolica di quest' anno, e sono: Monsignor Sogaro, Arcivescovo di Amita, Mons. Habra, Corepiscopo e Procuratore del Patriarcato Siro d' Antiochia; Mons. Volpini, Segretario dei Brevi ai Principi; R.mo Padre Pellegrini, Abate dei Monaci Basiliani di Grottaferrata; R.mo Padre Cicognani Procuratore Generale dei Predicatori e Segretario della sacra Congregazione dell' Indice; R.mo Padre Dionisio di S. Teresa, Carmelitano Scalzo; R.mo Padre Gasquet Aidan, Benedettino; R.mo P. Tondini de Quarenghi della Congregazione di S. Paolo. Come aiuto, poi, al Segretario Mons. Veccia, il S. Padre ha dato col titolo di *Segretario aggiunto*, Mons. Merry del Val, suo Cameriere Segreto Partecipante.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre, nelle ricorrenze pasquali ha fatto distribuire L. 13 mila ai poveri di Roma, L. 4 mila ai sacerdoti indigenti, L. 15 mila agli ex-impiegati pontificii.

— Un onorifico Breve Sua Santità diresse al Consiglio Superiore della Società della Gioventù Cattolica italiana sui pellegrinaggi che va promovendo. Nel Breve sono enumerate le indulgenze concesse ai pellegrini.

— Il S. Padre ha premiato lo zelo dell' illustre comm. Giovanni Grosoli di Ferrara, conferendogli il titolo di conte romano.

— In Vaticano, il dì 12 sp., Domenica *in Albis*, fu cantato il solenne *Te Deum* per l' anniversario dalla incoronazione di Sua Santità, rimandato a causa della strage africana. Fu numerosissimo il concorso dei fedeli.

— Cinquecento cattolici dell' Aquitania, condotti dal Vescovo di Limoges, furono ricevuti il 14 sp. dal S. Padre.

— La S. C. di Propaganda ha messo a disposizione del Prefetto Apost. dell' Eritrea la somma di L. 100 mila pei bisogni straordinarii della missione.

— L' azione cattolica progredisce mirabilmente in Italia. Non v' ha, può dirsi, diocesi che sia sfornita del comitato diocesano, donde si propagano da per tutto i comitati parrocchiali. A Napoli s' è fondato un circolo universitario cattolico, affine di preservare i giovani che frequentano quella Università dalla irreligione e dallo scostume. L' E.mo Card. Sanfelice l' ha benedetto.

— A Piacenza il Sacerdote Paolo Miraglia di Patti, ribelle al Vescovo, e già scomunicato dalla S. Sede, continua gli scandali. Il popolo piacentino fece una imponente dimostrazione contro di lui, chiedendone lo sfratto dal Governo.

— Sono morti: Mons. Camillo Ruggeri Vesc. di Fano; Mons. Giovanni Ponzi Arcivescovo tit. di Sardi e Rettore nel Collegio Capranica di Roma; Mons. Vincenzo Brancia Vescovo di Ugento; Mons. Giovanni Guttadauro Vesc. di Caltanissetta; Monsignor Angelo Boccamazzi Vesc. tit. di Cidonia, Vic. Gen. dell' Archid. di Benevento e Rettore di quel Seminario.

— È morto pure a Palermo il p. Giuseppe Orlando d. C. d. G. illustre direttore della *Sicilia cattolica*.

—

— Il direttore del *Daily Chronicle* sta promuovendo la istituzione di un tribunale permanente colla missione di risolvere le quistioni internazionali. Il S. Padre gli fe' significare dall' E.mo Card. Segretario di stato i suoi rallegramenti.

— L' Accademia delle scienze e delle Arti di Lione ha assegnato un premio di diecimila franchi al p. Borzère della Società delle Missioni per l' opera di civilizzazione compiuta dalla Congregazione al Dehomey.

— La mattina del 6 sp. si è inaugurato nella Cattedrale di Reims il giubileo del battesimo di Clodoveo e della Francia. Ben diecimila persone erano raccolte nel tempio.

— La Regina Reggente di Spagna nel Venerdì Santo fece grazia a sette condannati alla pena capitale. Mentre ella preparavasi ad adorare la Croce, il Vescovo di Sion le presentò in un vassoio di argento i loro processi, domandando se li perdonasse. E quella: " Io perdono loro, perchè Iddio pure perdoni a me. „

— Il 7 marzo, festa di S. Tommaso d' Aquino, l'università cattolica di Nuova-York conferì per la prima volta i gradi accademici anche per le discipline umane.

— Si è scoverto un nuovo manoscritto dei Santi Vangeli, che si conservava nella chiesuola di un villaggio presso Cesarea. Ne fece acquisto un principe russo per farne dono allo Czar.

— Da rapporti, pervenuti dall' Armenia alla S. C. di Propaganda, risulta che furono inaudite le sevizie usate ai cristiani dai turchi, e che ora oltre a 40 mila cattolici versano nella più squallida miseria, e stanno a carico de' Vescovi, impotenti di aiutarli!

— I protestanti degli Stati-Uniti, a similianza degl' inglesi, mostrano disposizioni favorevoli al culto della Vergine. I ministri raccomandano l' *Angelus* in ossequio alla Madonna, e ad onore di lei si vanno erigendo magnifici templi.

— Le chiese dissidenti degli Stati-Uniti dànno assai bene a sperare pel ritorno alla Chiesa cattolica. L' E.mo Satolli è da per tutto festeggiato in quelle popolazioni in maggioranza protestantiche. A Denver il suo ingresso fu un vero trionfo!

— Sono morti: Mons. Enrico Vasselon Vesc. di Osaka nel Giappone; Mons. Pietro Riccardo Kenrik irlandese Vesc. tit. di Marcianopoli, e già, fin dal 1841, Arciv. di S. Luigi Missouri negli Stati-Uniti. Morto lui, il decano de' Vescovi è Leone XIII già Arcivescovo di Damiata fin dal 1843.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa.

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

Se il Vescovo possa sospendere dalla confessione e dalla predicazione una intera comunità religiosa.

Sancti Deodati — 13 Febbr. 1896 — Avendo l' Ordinario di S. Diè nella Francia dichiarato il sacerdote Marchal parroco effettivo della chiesa di Mattincuria, i Canonici Regolari Lateranesi che aveano diritto su quella chiesa, vi si opposero ; e ricorsi a Roma, la S. C. diè loro ragione con sentenze del dì 9 marzo e 24 agosto 1894. Dopo ciò rinunziarono provvisoriamente al proprio diritto, ma richiesero al Vescovo la facoltà di confessare e di predicare, che questi loro avea tolta, per la ragione che aveano smessa la cura delle anime , per cui era stata conferita quella facoltà. — Il Vescovo ricusò, di che i Canonici Lateranesi fecero ricorso alla S. Sede.

La S. C., interrogato il Vescovo , esaminò accuratamente il caso col dubbio :

Utrum Episcopus Sancti Deodati teneatur ad redintegrandum in casu Canonicos Lateranenses Mattincuriae commorantes, in facultatem audiendi confessiones et praedicandi in sua dioecesi.

E nei comizii generali del dì 13 febbraio 1896 risolse :

Affirmative.

Eccone le precipue ragioni :

a) Non può il Vescovo denegare con generale divieto a tutt' i religiosi, ovvero ai membri di qualche particolare istituto religioso la facoltà di confessare e di predicare nella sua diocesi. Così il Cardinale De Luca *De jurisdict.* Disc. 32, n. 10 : " Et ideo quemadmodum si Episcopus omnibus Religiosis denegaret facultatem audiendi confessiones vel praedicandi, possent ipsi iuste conqueri, atque mediante recursu ad Superiores , illum cogere ad huiusmodi facultatem eis tribuendam ex deductis per Campanil. *In diversor. iur. Canonic. sub 12, c. 13, n. 6 cum seqq. et n. 55 cum seq.* et Barbosa *in Summ. Apostol. Decis. verb.* Regulares quoad confessiones, et praedicationes, *Collect. 636 et seqq.* Atque omnes Morales id concorditer firmant, utpote causam propriam agentes etc. „

b) Lo stesso insegna il Giraldi *Ius Pont. part. I, lib. 1, Decretal. tit. 31 De officio iudicis Ordinarii sect. 191. Appen. III, num. IV,* riferito anche dal Lucidi *De SS. LL. visit.* vol. 2, cap. 4 § 4 : " Nec possunt (Episcopi), inconsulta Sede Apostolica, omnibus simul unius conventus confessariis, iam a se, vel a suis antecessoribus approbatis, adimere facultatem audiendi confessiones ; licet ex rationabili causa aliquos suspendere eis liceat, ex citata Constit. *Superna,* Clementis Papae X. „

c) È vero che, nel caso, ai Canonici Lateranesi la concessione delle facoltà fu fatta per ragione della cura, e cessata questa, quelle pure s' intendono cessate ; ma vuolsi considerare che la privazione della cura non fu colpevole, anzi fu dichiarata ingiusta dalla S. C. ; e però se fu smessa dai Canonici, fu di propria volontà.

—

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Quali siano i giorni, in cui non è lecito, senza speciale indulto, celebrare in oratorii privati.

Romana — 10 Apr. 1896 — Quum die 30 Januarii anno elapso 1895 in conventu Academiae liturgicae Romanae proposita fuisset quaestio super diebus

quibus non licet Missam celebrare in Oratoriis privatis, atque Academici ac Censores diversimode de ea sensissent, inspectis etiam decretis ac praxi, hinc R.mus Moderator ipsius Academiae ad Sacram Rituum Congregationem penes quam eadem quæstio alias agitata fuit, humillime accessit, sua et Academiæ nomine postulans sequentis dubii solutionem, nimirum: " quinam vere sint solemniores dies in quibus pro omnibus peculiare Indultum non habentibus, Missae sunt vetitae in privatis oratoriis? "

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem infrascripti Secretarii, exquisita sententia Commissionis Liturgicæ, ac re maturo examine perpensa, rescribendum censuit: " Illi per se sunt dies solemniores in casu, qui describuntur in Caeremoniali Episcoporum Lib. II Cap. XXXIV n. 2 et servantur de præcepto " (1).

Atque ita rescripsit.—Die 10 Aprilis 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

II.

Concedesi di celebrare la messa votiva di S. Francesco nelle chiese del Santo in Assisi.

Hodiernus Pater praepositus moderandae Provinciae Seraphicae Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia, votis obsecundans tam ipsius Provinciae Alumnorum, quam Sacerdotum ad celebres Assisienses ecclesias piae peregrinationis causa undique confluentium, a Sanctissimo Domino Nostro Leone XIII humillime precibus privilegium efflagitavit, quo in Sacello Portiunculae nec non in altero, olim cubiculo, ubi sanctus Patriarcha obdormivit in Domino, Missam votivam de eodem sancto Confessore propriam cuilibet Sacerdoti liceat celebrare, etiamsi Officium ritus duplicis occurrat.

Sacra porro Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi specialiter ab eodem Sanctissimo Domino Nostro tributarum, petitum Missae votivae privilegium in utroque enuntiato Sacello celebrandae benigne indulsit, exceptis Duplicibus primae et secundae classis, Festisque de praecepto servandis, nec non Feriis, Vigiliis, Octavisque privilegiatis: servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 21 Martii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secret.*

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Alle reliquie antiche, di cui non si hanno le autentiche, devesi lo stesso culto che pel passato.

Episcopus Jacensis in relatione status suae Ecclesiae sequens postulatum exhibuit Sacrae Congregationi Concilii die 27 aprilis 1894, quod ab eadem Sacra Congregatione ad hanc Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositam transmissum fuit, nimirum:—Sunt plures Reliquiae in pretiosis argenteis thecis inclusae, fere in omnibus Ecclesiis Dioecesis, etsi pauperrimis, quarum authenticae non habentur, nec notitia habetur eas olim extitisse, nec tempus cognoscitur a quo illae Reliquiae possidentur. Numerus earum, praesertim in Ecclesia paroch. vulgo Siresa, quae per aliquod tempus residentia fuit Episcoporum Oscensium tempore invasionis mahometanorum, est considerabilis, et quamvis thecae

(1) Ecco ciò che prescrive nel luogo cit. il Cerimoniale de' Vescovi:

" Celebrare igitur poterit Episcopus, nisi legitime fuerit impeditus, in die Nativitatis D. N. Iesu Christi, in festo Epiphaniæ Domini, feria quinta in Coena Domini, in Dominica Resurrectionis, in die Ascensionis, in Dominica Pentecostes, in festivitatibus Immaculatae Conceptionis, Annunciationis et Assumptionis B. M. Virginis, in festo S. Josephi B. M. V. Sponsi, in festo Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, in festo Omnium Sanctorum, in festo die titularis Ecclesiae, et Patroni, in die Anniversario Dedicationis Cathedralis Ecclesiæ, vel etiam arbitrio suo in aliis festivitatibus per annum, quandocumque ei placuerit, cum caeremoniis et solemnitatibus quae supra *in Capit. VIII huius lib. II de Missa solemni* Episcopo celebrante explicatae fuerunt. "

antiquitatem redoleant, in archivis tamen parochiarum, vel in historiis nullum extat certum documentum earumdem authenticitatem comprobans.— Magna tamen pietate a populis coluntur, ita ut nequeat sine scandalo hic cultus prohiberi. Cum igitur antiquissimae sint, ita ut ipsa antiquitas possit constituere argumentum sufficiens ad certitudinem moralem gignendam, et apud omnes in maxima semper fuerint et sint veneratione, opinatur Episcopus orator hujusmodi cultum permitti posse: ad omnem tamen anxietatem tollendam, implorat quoad hoc judicium S. V.

Quibus praefata Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, omnibus perpensis, ita respondendum censuit die 20 Januarii 1896: " Reliquias antiquas conservandas esse in ea veneratione in qua hactenus fuerunt, nisi in casu particulari certa adsint argumenta eas falsas vel suppositittius esse. „

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die et anno uti supra.

A. Card. STEINHUBER, *Praef.*

V. ARCHIEP. NICOPOLIT., *Secret.*

II.

Indulgenza di 300 giorni annessa ad una preghiera per la conversione delle chiese dissidenti.

B.mo Padre,

Il Presidente del Circolo Cattolico sotto il titolo dell'Immacolata esistente in Roma, a nome della sezione che si occupa della preghiera continua, umilmente prostrato al bacio del S. Piede, implora dalla S. V. la grazia di una qualche indulgenza per la recita della qui sotto-unita preghiera dettata da Sua Eminenza R.ma, il Vicario di Roma, allo scopo di ottenere da Dio per l'intercessione della SS.ma Vergine il ritorno delle Chiese dissidenti all'unità della fede tanto bramata e promossa dalla S. V.

Orazione a Maria SS.ma per il ritorno delle Chiese dissidenti all'unità della Fede.

" Vergine Immacolata, Voi che per singolare privilegio di grazia foste preservata dalla colpa originale, guardate pietosa a'nostri dissidenti fratelli, che son pure vostri figli, e li richiamate al centro dell'unità. Anche lontani hanno serbato a Voi, Madre, la più tenera divozione; Voi, generosa qual siete, ne li compensate, impetrando ad essi la conversione.

" Vittoriosa dell'infernale serpente fin dal principio della vostra estistenza, rinnovate ora che più stringe la necessità gli antichi trionfi. Se i nostri infelici fratelli giacciono tuttora divisi dal comun Padre, è opera del nemico. Voi dunque smascherate le insidie, sgominate le schiere di lui, sicchè vedano esse finalmente, come non sia possibile il conseguimento della salvezza, fuor dell'unione con il Successore di S. Pietro.

" Voi che nella pienezza dei doni glorificaste fin dall'origine la potenza di lui, che operò in Voi meraviglie sì grandi, glorificate il Figlio vostro, all'unico ovile di Lui sotto la guida del Pastore universale che in terra ne sostiene le veci, riconducendo le pecorelle smarrite, e sia vostra gloria, o Vergine, come d'aver sterminati dal mondo tutti quanti gli errori, così di aver estinti gli scismi e riportata all'universo la pace. „

Ex audientia SS.mi. die 1. Febr. 1896.

SS.mus D.nus Noster Leo Papa XIII omnibus utriusque sexus christifidelibus, qui corde saltem contrito ac devote superius exhibitam orationem recitaverint, Indulgentiam tercentum dierum semel in die lucrandam benigne concessit. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae e Secretaria ejusdem S. Cong.nis, Indulgentiis, Sacrisque Rel. praeposita, die 21 Februarii 1896.

A. Card. STEINHUBER, *Praef.*

A. ARCHIEP. NICOP. *Secretarius.*

Sacra Congregaz. Suprema del S. Officio.

A chi può far uso di grasso nei giorni di digiuno concedesi anche l'uso del burro.

In Congregatione Gen.li S. Romanae et Universalis Inquisitionis, habita feria IV. die 13 Maji anno 1896, E.mi ac

Rmi DD. Cardinales Inquisitores Generales sequens dubium expendendum susceperunt:

" Utrum diebus jejunio consecratis, in quibus Apostolica venia usus condimentorum ex adipe indulgetur, butyro quoque per modum condimenti uti liceat. „

Atque omnibus sedulo perpensis, habitis etiam prae oculis latis antea a S. Sede hac super re decisionibus, decreverunt: " Supplicandum SS.mo pro gratia. „

Sequenti vero feria VI die 15 ejusdem mensis SS.mus D. N. Leo div. prov. Pp. XIII, in audientia r. p. d. Adsessori S. Officii impertita, benigne annuere dignatus est pro gratia juxta Em.orum Patrum suffragium.

Ios. Mancini
S. R. et Univ. Inquis. Notarius.

—

Segreteria de' Brevi.

Si approvano e si arricchiscono d'indulgenze gli annui pellegrinaggi in Palestina, promossi da' PP. Agostiniani dell' Assunzione.

LEO PP. XIII

Ad perpetuam rei memoriam.

Romanorum Pontificum Praedecessorum Nostrorum vestigiis insistentes, qui iugiter pias ad sancta Palæstinæ loca Christianorum peregrinationes commendarunt atque indulgentiis foverunt, iam inde ab anno MDCCCLXXXII peregrinationes expiatorias cura patrum Augustinianorum ab Assumptione suscipiendas, et meritis laudum præconiis prosequuti sumus, et per litteras Nostras die VI martii mensis datas, spiritualibus quibusdam peculiaribus gratiis decoravimus. Expectationi autem Nostrae plane respondit eventus. Sequentibus enim annis erga purpurata Divino Sanguine loca, fidelium studium in Gallia potissimum excitatum atque auctum; Episcopi, Sacerdotes, laici, plura Christianorum millia dictis peregrinationibus nomen dare properarunt; horum exemplis Christifideles in Oriente degentes in fide sunt confirmati; denique mirabilis huiusmodi Orientalium cum Occidentalibus consensus suavi animum Nostrum laetitia replevit, et in spem optimam erexit. Et sane auctore et auspice dilecto filio Francisco Picard Præposito generali Augustinianorum ab Assumptione qui quindecim annorum spatio expiatoriis hisce peregrinationibus egregia quidem laude praefuit, erectum est Hierosolimae hospitium Nostrae Dominae, sacra et civili auctoritate probatum, pro peregrinis excipiendis, aperta ibidem pia domus studiorum pro religiosis ab Assumptione; habitus Eucharisticus Conventus pluribus adstantibus Patriarchis et Antistitibus tum latini ritus, tum orientalis, positusque auspicatissima illa occasione primus lapis Ecclesiae Nostrae Dominae Galliarum per Cardinalem Apostolicae Sedis legatum; tandem illud templum modo absolutum et structurâ prænobile sedes est, tum operis piacularium precum peregrinationum memoratarum, tum piae Associationis canonice ibi institutae pro suffragiis rite ferendis animabus fidelium defunctorum ex Ecclesiis tum Orientis, cum Occidentis, quae purgatorio in igne detineantur. Iamvero quum ipse Præpositus Generalis Augustinianorum ab Assumptione enixas Nobis humiliter preces adhibuerit ut Indulgentias, singulis annis, vi supradictarum litterarum Nostrarum, iis peregrinationibus concessas in perpetuum elargiri nonnullaque addere privilegia de benignitate apostolica velimus, Nos ut tam frugiferae pietatis opera maiora favente Domino suscipiant incrementa, et praesertim preces quae dictorum Operum cura pro Ecclesiarum Unione ad Deum iuxta mentem Nostram effunduntur uberiori fiant cum animarum fructu, piis his votis annuendum propensa voluntate existimavimus. Itaque tam religiosos patres ab Assumptione quibus earumdem peregrinationum regimen est demandatum, quam fideles qui in exercitium pietatis, obedientiæ, mortificationis, et abnegationis sui ipsius, simulque in spiritu charitatis et precum, idem iter suscipiant, peculiari benevolentia complecti volentes et a quibusvis excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et poenis quovis modo vel

quavis de causa latis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes et absolutos fore censentes, Apostolica nostra auctoritate praesentium tenore, ad nutum Sedis Apostolicae, haec quae infrascripta sunt concedimus atque indulgemus. Nimirum omnibus et singulis fidelibus qui nunc et in posterum quolibet anno expiatoriam huiusmodi peregrinationem susceperint, et in ipso itineris ingressu Moderatori pro tempore debitam obedientiam professi sint, plenariam concedimus Indulgentiam pro die discessus, ac pro die ab unoquoque eligendo durante peregrinatione ; dummodo rite confessi sacraque Communione refecti aliquamdiu iuxta Romani Pontificis mentem orent pro extirpatione hæresum, sanctaeque Ecclesiae necessitatibus et exaltatione. Has vero conditiones adiectas volumus aliis omnibus plenariis indulgentiis infra concedendis, quas universas in suffragium etiam converti posse permittimus fidelium omnium qui pie ex hac vita excesserunt. Illis autem qui domi detenti per alios a se missos, vel per eleemosynas, vel in alio modo suffragati fuerunt cuilibet e peregrinationibus memoratis, et illis etiam qui spiritu iuncti cum peregrinantibus sibi indicant aliquem mortificationis aut pietatis actum quotidie exercendum, tempore quo respectiva peregrinatio perduraverit, nempe abstinentiam aliquam, Missae auditionem, exercitium Viæ Crucis, recitationem Rosarii, vel septem psalmorum pœnitentialium, aut alicuius e parvis Officiis approbatis, plenariam Indulgentiam concedimus lucrandam ad libitum uno e diebus festis durante respectivae peregrinationis spatio occurrentibus. Quo vero consultum sit earumdem peregrinationum tempori, concedimus ut quotidie in navi, servatis servandis, sacrum fieri possit, et sacra petentibus Communio distribui. Potestatem pariter facimus Moderatori pro tempore cuiusque peregrinationis in posterum peragendae et aliquot sacerdotibus ad confessiones approbatis, ab eodem designandis, excipiendi peregrinantium confessiones. Pro mulieribus tamen, excepto aegrarum decumbentium casu, volumus adhiberi ut in exedris, apto in loco ponendam cratem, quae sacerdotem a poenitente seiungat. Et ne peregrinantes careant beneficio exercitii Viæ Crucis tum in navi, tum ubi illa non habeatur canonice erecta, concedimus ut ipsi lucrari valeant indulgentias omnes eidem exercitio adnexas, si illud obeant coram praelata vèctibili Cruce. Cum vero ad loca sancta pervenerint indulgemus ut peregrinantes apud unumquodque Sanctuarium quod visitaverint, eas omnes indulgentias assequi valeant, quas lucraturi forent si præcipuo eiusdem Sanctuarii festo interessent. Quod si alicuius ex iis Sanctuariis angustiae nec universos fortasse admittant peregrinos, nec sinant sacerdotes omnes peregrinantes ibi Sacrum facere, decernimus ut respectivae peregrinationis Moderator rem agat cum Patriarcha Hierosolymitano, cui, dummodo locorum mores, et incolarum ingenium istaec citra ullam offensionem perfici patiantur, Apostolica Nostra auctoritate, praesentium vi facultatem committimus, impertiendi veniam ex qua Missae sub aperto coelo ibi fieri servatis servandis queant, et sacra peregrinis Eucharistia diriberi, ita ut per haec indulgentiæ visitationi illius sanctuarii adnexae perinde acquirantur, ac si Sanctuarium fuisset reapse visitatum. Tandem, de Apostolicae similiter potestatis Nostrae plenitudine, praesentium vi, itemque in perpetuum, in Sanctuarium quod ante memoravimus, Hierosolymæ erectum, Nostræ Dominæ Galliarum, indulgentiam plenariam transferimus Virginis Sepulchro adnexam, quod a Schismaticis detinetur et gravi absque discrimine a piis peregrinantibus visitari nequit. Hæc concedimus atque indulgemus decernentes præsentes Nostras litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, illisque ad quos spectat et in posterum spectare poterit in omnibus plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque Iudices ordinarios et delegatos iudicari et definiri debere, atque irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter con-

tigerit attentari. Non obstantibus Nostra et Cancellariae Apostolicae regula de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus adhibeatur fides, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitæ vel ostensae.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris die XVIII aprilis MDCCCXCVI, Pontificatus Nostri anno decimo nono.

C. Card. De Ruggiero.

—

FACOLTÀ RECENTI

solite concedersi ai Vescovi dalla S. Sede.

(Cont. V. vol. VII, par. II, pag. 103-110)

VI.

Intorno ai casi riservati alla S. Sede ed alle dispense matrimoniali (1).

Raphael divina miseratione Episcopus Ostiensis et Veliternus S. R. E. Cardinalis Monaco La Valletta, Sacri Collegii Decanus Sacrosanctae Patriarchalis Archibasilicae Lateranensis Archipresbyter, SS. D. Nostri Papae et S. Sedis Apostolicae Maior Poenitentiarius.

Vobis Venerabili in Christo Patri N. N. infrascriptas communicamus facultates ad quinquennium duraturas, quibus, non obstante Constitutione *Apostolicae Sedis*, pro foro conscientiae per vos sive per vestrum vicarium in spiritualibus generalem, dummodo in sacro presbyteratus ordine sit constitutus, etiam extra sacramentalem confessionem pro grege vobis commisso et intra fines vestrae dioecesis tantum atque de speciali in unoquoque casu exprimenda Sedis Apostolicae auctoritate vobis delegata, uti valeatis; quasque canonico poenitentiario, necnon vicariis foraneis pro foro pariter conscientiae ac in actu sacramentalis confessionis dumtaxat, etiam habitualiter, si vobis placuerit, aliis vero confessariis, cum ad vos sive ad praedictum vicarium generalem in casibus particularibus poenitentium recursum habuerint, pro exposito casu impertiri possitis, nisi ob peculiares causas aliquibus confessariis a vobis specialiter subdelegandis, per tempus arbitrio vestro statuendum, illas communicare iudicabitis.

I. Absolvendi ab excommunicatione Romano Pontifici simpliciter reservata ob manus violentas iniectas sive in clericos sive in regulares, dummodo non fuerit secuta mors vel mutilatio, seu lethale vulnus aut ossium fractio; et dummodo casus ad forum ordinarii deducti non fuerint; iniunctis de iure iniungendis et praesertim ut parti laesae competenter satisfiat.

II. Absolvendi a censuris contra duellantes statutis in casibus dumtaxat ad forum ordinarii non deductis: iniuncta gravi poenitentia salutari et aliis iniunctis quae fuerint de iure iniungenda.

III. Absolvendi quoscumque poenitentes (exceptis haereticis publicis, sive publice dogmatizantibus) a quibusvis sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis incursis ob haereses tam nemine audiente vel advertente, quam coram aliis externatas; ob infidelitatem et catholicae fidei abiurationem private admissas, sortilegia ac maleficia haereticalia etiam cum sociis patrata, necnon ob daemonis invocationem cum pacto donandi animam, eique praestitam idololatriam ac superstitiones haereticales exercitas, ac demum ob quaecumque insinuata falsa

(1) Pubblicammo questo documento nel Vol. II, Part. III, pag. 72. Qui lo riproduciamo, perchè ora si dà con alcune rilevanti aggiunzioni, che noi segnaliamo con carattere corsivo.

dogmata incursis, postquam tamen poenitens complices, si quos habeat, prout de iure denunciaverit ; et quatenus ob iustas causas nequeat ante absolutionem denunciare, facta a poenitente seria promissione denunciationem peragendi cum primum et meliori modo quo fieri poterit, et postquam in singulis casibus coram absolvente haereses secrete abiuraverit et pactum cum maledicto daemone initum expresse revocaverit ; tradita eidem absolventi syngrapha forsan exarata aliisque mediis superstitiosis ad omnia comburenda seu destruenda: iniuncta pro modo excessuum gravi poenitentia salutari cum frequentia sacramentorum et obligatione se retractandi apud personas coram quibus haereses manifestavit, et reparandi illata scandala.

IV. Absolvendi a censuris incursis ob violationem clausurae regularium utriusque sexus , dummodo non fuerit commissa cum intentione ad malum finem, etiam effectu non secuto, nec casus fuerint ad forum ordinarii deducti ; cum congrua poenitentia salutari. Et insuper absolvendi mulieres tantum a censuris et poenis ecclesiasticis ob violationem ad malum finem clausurae virorum religiosorum incursis, dummodo tamen casus occulti remaneant ; iniuncta gravi poenitentia salutari cum prohibitione accedendi ad ecclesiam aut conventum seu coenobium dictorum religiosorum durante occasione peccandi.

V. Absolvendi a censuris ob retentionem et lectionem librorum prohibitorum incursis iniuncta congrua poenitentia salutari, nec non firma obligatione tradendi prout de iure sive per se sive per alium absque ulla mora et quantum fieri poterit ante absolutionem libros prohibitos quos poenitens in sua potestate retineat.

VI. Absolvendi a casu Sedi Apostolicae reservato ob accepta munera a regularibus utriusque sexus, iniuncta poenitentia salutari ; et quando agitur de muneribus quae valorem decem scutatorum non excedunt, imposita aliqua eleemosyna absolventis iudicio taxanda et caute eroganda, cum primum poterit, in beneficium religionis aut conventus cui facienda esset restitutio ; dummodo tamen non constet quod illa fuerint de bonis propriis religionis : quatenus vero acceptā munera vel fuerint ultra valorem scutatorum decem vel constet fuisse de bonis propriis religionis, facta prius restitutione, quam si de praesenti poenitens adimplere nequeat, emissa seria promissione restituendi infra terminum absolventis arbitrio praefiniendum ; alias sub reincidentia.

VII. Absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis eos qui sectis vetitis massonicis, aut carbonariis, aut aliis eiusdem generis sectis nomen dederunt, aut qualemcumque favorem praestiterunt; ita tamen ut a respectiva secta omnino se separent eamque abiurent, libros, manuscripta ac signa sectam respicientia, si quae retineant, in manus absolventis tradant ad ordinarium quamprimum caute transmittenda, aut saltem, si iustae gravesque causae id postulent, comburenda : iniuncta pro modo culparum gravi poenitentia salutari cum frequentia sacramentalis confessionis aliisque iniunctis de iure iniungendis : nec non absolvendi eos qui eiusmodi sectarum duces et coriphaeos occultos denunciare culpabiliter neglexerint : iniuncta pariter salutari poenitentia et firma obligatione sub reincidentia eosdem vobis vel aliis, ad quos spectat, prout de iure denunciandi.

VIII. Absolvendi religiosos cuiuscumque ordinis (etiam moniales, per confessarios tamen pro ipsis a vobis approbatos vel specialiter deputandos) non solum a praemissis, sed etiam a casibus et censuris in sua religione reservatis,dummodo religiosi apud confessarium subdelegatum legitimam habuerint licentiam peragendi confessionem sacramentalem.

IX. Dispensandi ad petendum debitum coniugale cum transgressore voti castitatis privatim emissi qui matrimonium cum dicto voto contraxerit, huiusmodi

poenitentem monendo ipsum ad idem votum servandum teneri tam extra licitum matrimonii usum quam si marito vel uxori respective supervixerit.

X. Dispensandi cum incestuoso vel incestuosa ad petendum debitum coniugale, cuius ius amisit ex superveniente occulta affinitate per copulam carnalem habitam cum consanguinea vel consanguineo sive in primo, sive in primo et secundo, sive in secundo gradu suae uxoris seu respective mariti ; remota occasione peccandi et iniuncta gravi poenitentia salutari et confessione sacramentali singulis mensibus per tempus arbitrio dispensantis statuendum.

XI. Dispensandi super occulto impedimento primi, necnon primi et secundi ac secundi tantum gradus affinitatis ex illicita carnali copula provenientis, quando agatur de matrimonio cum dicto impedimento iam contracto, et, quatenus agatur de copula cum suae putatae uxoris matre , dummodo illa secuta fuerit post eiusdem putatae uxoris nativitatem et non aliter : monito poenitente de necessaria secreta renovatione consensus cum sua putata uxore aut suo putato marito, certiorato seu certiorata de nullitate prioris consensus ; sed ita caute ut ipsius poenitentis delictum nusquam detegatur : et quatenus haec certioratio absque gravi periculo fieri nequeat, renovato consensu iuxta regulas a probatis auctoribus traditas : remota occasione peccandi ac iniuncta gravi poenitentia salutari et confessione sacramentali semel in mense per tempus dispensantis arbitrio statuendum.

Item de speciali et expressa apostolica auctoritate vobis facultatem concedimus dispensandi super dicto occulto impedimento, seu impedimentis affinitatis ex copula illicita etiam in matrimoniis contrahendis, *dispensandique facultatem subdelegandi, etiam habitualiter, parochis vestrae dioecesis*, quando tamen omnia parata sint ad nuptias, nec matrimonium usque dum ab Apostolica Sede obtineri possit dispensatio absque periculo gravis scandali differri queat : remota semper occasione peccandi, et firma manente conditione quod copula habita cum matre mulieris huius nativitatem non antecedat : iniuncta in quolibet casu poenitentia salutari.

XII. Dispensandi super occulto criminis impedimento, dummodo sit absque ulla machinatione et agatur de matrimonio iam contracto : monitis putatis coniugibus de necessaria consensus secreta renovatione.

Item ex eadem speciali et expressa apostolica auctoritate pariter facultatem concedimus dispensandi super eodem occulto impedimento, dummodo sit absque ulla machinatione, etiam in matrimoniis contrahendis, in casibus tamen urgentioribus in quibus tempus non suppetat recurrendi ad S. Sedem ; iniuncta in utroque casu gravi poenitentia salutari et confessione sacramentali semel singulis mensibus per tempus dispensantis arbitrio statuendum.

N. B. Mens nostra est 1° ut si forte ex oblivione vel inadvertentia ultra praedictum terminum his facultatibus vos uti contingat, absolutiones, seu dispensationes exinde impertitae ratae sint et validae ; 2° ut iniunctio confessionis sacramentalis, de qua, sub nn. X, XI, et XII non sit irritativa *sed tantum* praeceptiva ; *3° ut his facultatibus non solum singillatim sed etiam cumulatim in uno eodemque casu uti possitis.*

Datum Romae ex Aedibus Nostris die 5 Maii 1896.

P. Pompili, *S. P. Corrector.*
R. Celli, *S. P. Substit.*

VII.

Sul giuramento suppletorio pei chierici costretti alla milizia.

Beatissimo Padre,

Il Vescovo di N. prostrato al bacio del S. Piede umilmente implora la facoltà di ammettere al giuramento suppletorio i promovendi agli Ordini Sacri, i quali non sono in grado di ottenere dagli Ordinarii dei luoghi , ove hanno dimorato per oltre tre mesi, le Testimoniali positive sulla propria libertà e condotta.

Feria V. Die 12. Martii 1896.

SS.mus D. N. D. Leo divina providentia PP. XIII. in solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, audita relatione suprascripti supplicis libelli, benigne indulsit ut R. P. D. E.pus admittere possit Clericos, de quibus in dicto supplici libello, ad juramentum Suppletorium praestandum pro tempore quo Servitii militari causa morali fuerint in iis dioecesibus in quibus probatio libertatis haberi nequeat per testimoniales literas respectivorum Ordinariorum, vel per alia idonea documenta. Idque ad quinquennium. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

I. Mancini Can. Magnoni *S.R.et U.I.N.*

CONSULTAZIONI.

XVII.

Sulla manifestazione del nome del complice in confessione.

Cipriano, rettore di Seminario, nell'ascoltare le confessioni di taluni alunni, li costringe *sub poena denegandae absolutionis* a rivelare a lui i nomi dei complici, affine di correggerli opportunamente. Giustino, uno dei suoi penitenti, per non essere obbligato a ciò, tace in confessione qualche grave peccato.

Si chiede:

1.° È vietato, e con quali pene, richiedere in confessione il nome del complice?

2.° Può tacersi qualche peccato in confessione, per non rivelare il nome del complice?

3.° Che dire di Cipriano e di Giustino?

Al primo—Intorno alla liceità di rivelare il nome del complice in confessione molto si disputò per lo passato da' TT. " Controversiae (dice il dotto Ballerini, *Op. Th.* Tr. X, n. 928) de hoc argumento excitatae adeo efferbuere, et occasione harum doctrinarum tot tumultus moti sunt, ut intercedere debuerit auctoritas Apostolicae Sedis. „ L'autorità della Sede Apostolica intervenne con ben quattro Costituzioni di Benedetto XIV. La prima *Suprema omnium*, del 7 luglio 1745, diretta ai Vescovi del Portogallo, deplora e condanna gli abusi introdotti su tal materia. La seconda, *Ubi primum*, del 2 giugno 1746, diretta pure ai Vescovi del Portogallo, conferma le disposizioni della prima e le communisce di gravi pene. La terza, *Ad eradicandum*, del 28 settembre 1746, estende a tutta la Chiesa quanto fu stabilito nella prima. La quarta, *Apostolici ministerii*, del 9 dicembre 1749, anche pei Vescovi del Portogallo, prescrive il modo di procedere contro i contumaci.

Nella prima Costit. *Suprema omnium* il sapientissimo Pontefice deplora e condanna gli abusi introdotti su tal materia: " Pervenit, egli dice,..... ad aures nostras, nonnullos... confessarios, falsa zeli imagine seduci se passos, sed a zelo secundum scientiam longe aberrantes, perversam quandam ac perniciosam praxim in audiendis... confessionibus... invehere atque introducere coepisse, ut videlicet si forte in poenitentes incidissent socium criminis habentes, ab iisdem poenitentibus socii huiusmodi seu complicis nomen passim exquirerent, atque ad illum sibi revelandum non inducere modo suadendo conarentur, sed, quod detestabilius est, denuntiata quoque, nisi revelarent, absolutionis sacramentalis negatione, prorsus adigerent atque compellerent; imo etiam complicis eiusdem nedum nomen, sed insuper habitationis locum sibi exigerent dosignari. Quam illi quidem intolerandam imprudentiam, tum procurandae complicis correctionis aliorumque bonorum colligendorum specioso praetextu colorare, tum emendicatis quibusdam Doctorum opinionibus defendere non dubitarunt: cum revera opiniones huiusmodi falsas et erroneas sequendo, vel veras et sanas male applicando, perniciem tam suis, quam poenitentium animabus consciscerent ac sese praeterea plurium gravium damnorum, quae inde facile consecutura fore praevidere debuerant, reos coram Deo... constituerent. Et vero jam sequuta fuisse multa eiusmodi

damna infelici experientia compertum est, nec fieri potuit, quin ea de causa et obloquutiones et scandala et non ministrorum tantum, sed sacri etiam ipsius ministerii odium et animorum ingens conturbatio in populo fideli orta sint. „

E segue: " Notum vobis esse volumus, memoratam superius praxim penitus reprobandam esse, eamdemque a Nobis, per praesentes Nostras in forma Brevis Litteris, reprobari atque damnari, tamquam scandalosam ac perniciosam tam famae aliorum quam ipsi etiam Sacramento iniuriosam, tendentemque ad sacrosancti sigilli sacramentalis violationem, atque ab eiusdem Poenitentiae sacramenti tantopere proficuo et necessario usu fideles abalienantem. „

Qui dunque si condanna l'abuso dei confessori i quali richiedono in generale ai penitenti i nomi dei loro complici; e ciò non solo con esortazioni, ma colla minaccia del diniego dell'assoluzione, sotto il pretesto di correggere i detti complici e di ricavarne altre utilità. Ciò fanno perchè indotti da false opinioni di Teologi, o perchè malamente applicano opinioni, vere d'altronde e sane; e ciò facendo producono non solo scandali e mormorazioni contro i sacri ministri, ma odio altresì contro il lor ministero, e grave perturbamento nel popolo fedele.

La seconda Costit. *Ubi primum* conferma il disposto della precedente e la communisce di pene. Queste sono:

1.° La scomunica riservata alla S. Sede *ipso facto incurrenda* che coglie chiunque " ausus in posterum fuerit docere licitam esse huiusmodi praxim, prout ea in relato Nostro Brevi exponitur ac reprobatur, vel scribere aut loqui praesumpserit ad eiusdem damnatae praxis defensionem; vel ea quae in dicto Brevi contra eamdem praxim decreta sunt, impugnare, aut in alienos sensus temere detorquere seu interpretari. „ Questa censura è conservata dalla Costit. *Apostolicae Sedis* ed è fra quelle riservate generalmente al Papa; e però anche oggidì in vigore.

2.° La sospensione dell'ascoltare le confessioni, ma *ferendae sententiae*, contro i confessori, i quali " contormiter ad praedictam reprobatam praxim, poenitentes qui peccatum, seu crimen aliquod, cuius socium aut socios habuerint, ipsis in tribunali poenitentiae confiteantur, interrogare presumant de nomine socii, seu complicis, loco habitationis, vel aliis huiusmodi adiunctis, sive circumstantiis, expressionem magisque individuam eiusdem complicis manifestationem concernentibus; eidem poenitenti, si manifestare renuerit, sacramentalem absolutionem denegando. „ — Questa censura, poichè *ferendae sententiae*, neanco è stata abolita dalla Costit. *Apostolicae Sedis*, che riguarda le censure *latae sententiae* e non altre.

3.° E perchè nella medesima Costit. *Ubi primum* questa causa vien commessa al tribunale del S. Officio, perciò s'ingiunge a tutti l'obbligo di denunziare al detto tribunale nel tempo solito (*infra mensem*), sotto le consuete pene (la scomunica riservata al Sommo Pontefice, agl' Inquisitori ed agli Ordinarii) i seguenti:

a) " Docentes licitam esse praxim.... iam reprobatam, vel in eiusdem praxis defensionem scribentes, aut loquentes, vel eiusdem reprobationem in memorato... Brevi impugnantes, aut perverse interpretantes. „

b) " Confessarios.... de nomine complicis poenitentem interrogantes, eidemque poenitenti, nisi illud sibi manifestet, absolutionem denegantes: dummodo tamen huiusmodi interrogandi ac denegandi actus talibus circumstantiis coniunctus sit, ac convestitus, quae sic agentem confessarium de adhaesione ad praedictam reprobatam praxim, tamquam ad licitam, vel alio quovis modo de prava credulitate suspectum reddant. „ — L'obbligo qui dunque non è di denunziare qualsivoglia confessore domandi il nome del complice, ma solo quelli i quali: 1.° neghino altrimenti l'assoluzione; 2.° ciò fanno in tali circostanze, da renderli so-

spetti dell'adesione a questa riprovevole pratica come se fosse lecita; o da renderli sospetti, in qualunque altro modo, di prava credenza. Il solo richiedere il nome del complice, anche col diniego dell'assoluzione, non induce l'obbligo della denunzia, nè di trattarsene in S. Uffizio. Di ciò basta che inquiri il Vescovo, e questi applichi le pene proporzionate al delitto (1).

Si eccettua da questa legge lo stesso penitente, cui fu chiesto in confessione il nome del complice, per non rendere comechessia odiosa la confessione: questi non ha l'obbligo di denunziare il confessore. Invece l'hanno tutti gli altri che in qualsivoglia modo sappiano cotal delitto. Ecco le parole della cit. Bolla: " Verumtamen ab huiusmodi onere denunciandi iustis de causis eximi volumus, et eximimus personam ipsam poenitentem dumtaxat in causa propria, idest in casu, quod suum peccatum confitens, a confessario adigatur ad sibi manifestandum nomen complicis in eodem peccato: tunc enim poenitentem huiusmodi ab obligatione eumdem confessarium denunciandi liberamus. Sed quando aliunde, quam ex propria.... confessione noverit confessarium aliquo ex superius enumeratis et S. Officio denunciandis modis deliquisse, tunc eum et ipse denunciare ex ista aliunde habita notitia teneatur.„

La Costituz. *Apostolici ministerii* riguarda il modo di procedere contro i rei di questo delitto. Nella precedente Costituzione si era stabilito doversi denunziare al S. Officio i confessori che non solo avessero col diniego dell'assoluzione voluto sapere il nome del complice, ma che avessero in ciò mostrata tale adesione a questa perversa pratica da far credere di giudicarla anche lecita. Coloro poi che avessero semplicemente richiesto il nome del complice dovessero essere giudicati dal Vescovo. Or poichè, " dempto in aliquibus circumstantiis metu denunciationis eidem Inquisitionis officio faciendae, id sane sublatum dici poterat, quo maxime homines a patrando tam pernicioso et profligato delicto retraherentur; „ perciò in quest'altra Costituz. s'ingiunge l'obbligo a tutti (tranne allo stesso penitente come sopra) di denunziare al S. Uffizio, sotto le solite pene, qualsivoglia confessore abbia domandato, anche per imprudenza e senz'animo perverso, il nome del complice. Ben vero però, in questo tribunale prima di procedersi in merito, debbasi discutere (sotto pena di nullità dell'intero processo) la pregiudiziale, dietro proposta del procuratore dell'Ordinario, *de pertinentia causae:* e trattandosi di sola domanda del complice, la causa debba rimettersi all'Ordinario; dove poi ci siano le circostanze che dimostrino la riprovata adesione dell'animo, la causa debba proseguirsi in S. Officio.

Ma quest'ultima Costituzione, emanata pel Portogallo, ha valore per tutta la Chiesa? Noi volentieri ci sottoscriviamo alla opinione del dotto p. Ballerini il quale (Tr. X n. 933) nega per le seguenti ragioni:

1.° Perchè nel sommario della Bolla sta detto: "Sanctae Inquisitioni in Portugalliae et Algarbiorum regnis adjudicatur cognitio pertinentiae causarum contra confessores etc. „

(1) Ecco infatti come si legge nella medesima Costit.: " Quod si confessarii de complicis nomine perperam interrogantis, absolutionemque, ni sibi detegatur, denegantis actum contingat eiusmodi esse ut, quamvis imprudens et malus, simplex tamen quidam et nudus actus fuerit, idest iis circumstantiis destitutus, quae de prava credulitate vel de mala adhaesione ad praxim in saepe dicto Nostro Brevi reprobatam, tamquam ad licitam, eumdem confessarium suspectum reddant; tunc istiusmodi delictum neque denunciationis oneri neque S. Officii praedicti cognitioni subiectum erit; sed de illo cognoscere, atque in delinquentem confessarium, per suspensionem ab audiendis confessionibus, vel alias canonicas et legitimas poenas pro delicti modo animadvertere, ad locorum Ordinarios, in sua quisque Dioecesi omnino spectabit. „

2.° Perchè nella costituz. medesima si fa menzione delle due sole, date *pro regnis Portugalliae et Algarbiorum*, una *Suprema omnium* del 7 luglio 1745; l'altra *Ubi primum* del 2 luglio 1746 — non si fa nessun accenno dell'altra *Ad eradicandum* del 28 settembre 1746 ch'estende a tutta la Chiesa il disposto di quelle due.

3.° Perchè, mentre in questa terza, data per tutta la Chiesa, si prescrissero le forme consuete di pubblicazione generale, cioè l'affissione degli esemplari alle porte delle Basiliche e nella piazza di Campo dei fiori; nelle altre non vi ha per nulla menzione di ciò.

4.° Perchè qui non si tratta di materia dottrinale, ma di sola procedura pei tribunali.

5.° Perchè nei primi paragrafi di questa si accenna a taluni abusi introdotti nel Portogallo, e da tutto il contesto appare che si voglia dare provvedimenti solo per quei luoghi.

Se adunque, come sembra chiaro, questa Costituzione ha solo effetto nel Portogallo, per gli altri luoghi non corre l'obbligo di denunziare al S. Officio i confessori che abbiano, senza mostrare di credere ciò lecito, richiesto il nome del complice anche col diniego dell'assoluzione.

Noi però andiamo anche più oltre. Ci sembra pur chiaro che neanco la seconda Costituzione *Ubi primum* del 2 giugno 1746 in cui s'ingiunge l'obbligo della denunzia al S. Officio nel caso di adesione come lecita alla pratica condannata, debba considerarsi estesa a tutto l'Orbe cattolico. E qui fa d'uopo esaminare un po' accuratamente la portata della Costit. *Ad eradicandum* ch'è la sola, donde si estende a tutta la Chiesa la condanna di questo abuso.

Nella detta Costituz. adunque Benedetto XIV riporta interamente la sua prima Costituz. *Suprema omnium;* lamentato poi che l'abuso invalso nel Portogallo circa il domandare il nome del complice, siasi introdotto anche altrove, e detto che alcuni DD. non abbiano ritenuta come generale definizione ciò che Egli dichiarò nella detta prima Costit. intorno a tale argomento, così stabilisce:

" Ideo Nos, motu proprio atque ex certa scientia, huius Nostrae generalis sanctionis tenore, ac de Apostolicae potestatis Nostrae plenitudine, easdem praeinsertas litteras iterum confirmantes et roborantes, decernimus et declaramus, memoratam praxim in se ipsa, et ubique locorum ac temporum Apostolica auctoritate reprobatam atque damnatam esse et censeri debere; neç ulli licitum esse contra doctrinam in praefato Nostro Brevi contentam docere, scribere aut loqui, eamque impugnare, aut perverse interpretari, vel ipsi actu contraire; sub poenis adversus tuentes, asserentes aut tradentes opiniones scandalosas, perniciosas, et uti tales a Sede Apostolica rejectas et condamnatas; et respective adversus contrafacientes mandatis Apostolicis, et ecclesiasticis sanctionibus statutis atque praescriptis. „

Qui dunque non si parla che della sola prima Costituz. *Suprema omnium;* questa si riporta per intero; questa si conferma e si corrobora; questa si estende a tutta quanta la Chiesa e se ne inculca l'osservanza. Della seconda Costit. *Ubi primum* che stabilisce pene speciali, qui non si tien conto per nulla. Anzi per le disposizioni di quella prima, si fa appello alle pene comuni, sancite *adversus tuentes, asserentes ac tradentes opiniones scandalosas etc.* Se adunque il Pontefice avesse voluto estendere a tutta la Chiesa le pene comminate nella Costit. *Ubi primum*, ne avrebbe dovuto qui far menzione, tanto più che niuno forse come Bened. XIV è sì preciso, sì esatto, sì ampio nelle sue costituzioni, da non lasciare dubbio alcuno di quello ch'egli abbia voluto stabilire. Non avendo egli perciò fatto accenno alcuno alle pene sancite nella Costit. *Ubi primum*, queste pene egli non intendeva estendere a tutta la Chiesa, contento delle pene generali contro coloro che insegnano opinioni scandalose e ri-

provate dalla S. Sede e contro quei che contravvengono ai mandati Apostolici ed alle ecclesiastiche prescrizioni (1).

Questa opinione sembra chiarissima, solo che ben si consideri il tenore della prefata Costit. *Ad eradicandum*. E non essendovi altra legge che prescriva a tutta la Chiesa la denunzia contro cosiffatti confessori, questa deve dirsi in vigore solamente *in Regnis Portugalliae et Algarbiorum* per cui fu data la Costit. *Ubi primum;* non fuori di essi. — Nè si dica che Bened. XIV. nella cit. Costit. *Ad eradicandum* lamenti *erroneas quarumdem Doctorum opinionum*, onde " per ipsas praemissas litteras, quas, utpote ad Lusitaniae Regnorum atque Ditionum opportunitatem accommodatas, et pro iisdem solummodo emanatas, generalis definitionis et legis vim auctoritatemque habere, ab aliquibus temere negatum fuit. „ Imperocchè qui per *litteras* intende la sola prima Costit. *Suprema omnium*, non la seconda *Ubi primum*. Lo si prova dal perchè quella sola inserì nella Costit. *Ad eradicandum*, non già la seconda ; e tutto quello ch' egli dice, lo riferisce PRAEINSERTIS *Nostris Apostolicis litteris*, che sono la sola Costit. *Suprema omnium*, inserita, come si ha nel Bollario di Bened. XIV (*Prati* 1846 T. II pag. 135).

Vero è che la Costit di Pio IX *Apostolicae Sedis* nella 1.ª delle scomuniche semplicemente riservate al Papa ha come segue : — " Docentes vel defendentes sive publice sive privatim propositiones ab Apostolica Sede damnatas sub excommunicationis pœna latae sententiae; item docentes vel defendentes tamquam licitam praxim inquirendi a poenitentibus nomen complicis, prouti damnata est a Benedicto XIV in Const. *Suprema* 7 iulii 1745, *Ubi primum* 2 iunii 1746, *Ad eradicandum* 28 septembris 1746. „ Qui però neanco si estendono a tutta la Chiesa le disposizioni tutte delle dette Bolle, ma la sola scomunica si sancisce per tutti coloro che insegnano o difendono come lecito l' uso di richiedere ai penitenti il nome del complice, secondo che vien condannato nelle dette Costituzioni di Benedetto XIV (2). Questa sola pena crediamo in vigore oggidì, per tutta la Chiesa senz' altra censura ed obbligazione di denunzia. Tale nostra opinione sommettiamo al giudizio dei dotti, pronti a ritirarla, qualora ci si persuada in contrario.

Ma non potrà dirsi mai lecito, in nessun caso, che il confessore chiegga al penitente il nome del complice ?

Ciò non deriva dalle Costituzioni cit. di Benedetto XIV. Questi ammette che intorno a tal materia vi siano opinioni *vere* e *sane*, le quali però malamente venivano applicate: *opiniones veras et sanas male applicando*. Condannava solo il falso zelo di coloro che, per correggere il delinquente, o per altri creduti vantaggi, si spingevano a richiedere ai penitenti i nomi dei complici, fino a negar loro l' assoluzione : non contemplava altri casi.

E che ci siano di questi casi, in cui

(1) Fa meraviglia per verità come si sia insegnato generalmente che Bened. XIV nella Costit. *Ad eradicandum* abbia voluto estendere a tutta la Chiesa il disposto delle due prime *Suprema omnium* ed *Ubi primum*, mentre, come s'è detto in quella non parla che della sola *Suprema omnium*. Forse l'equivoco nacque dall' aver detto *litteras* in numero plurale. Ma tutti sanno che *litterae* può significare anche un sol documento. E poi tosto soggiunge che intende parlare della dottrina IN PRAEFATO NOSTRO BREVI *contenta*.

(2) Abbiamo detto *secondo che vien condannato nelle dette Costituz. di Benedetto XIV;* imperocchè non basta che s'insegni o si difenda come lecita quella rea usanza per cogliere la censura; è necessario che concorrano tutti gli estremi indicati nelle dette Costituzioni; e, cioè, che s'insegni o si difenda non solo esser lecito richiedere il nome del complice in confessione, ma che si neghi anche perciò l'assoluzione (V.d'Annibale *Comm. in Const. Apost. Sedis*, n. 106 ed 4.ª Bucceroni *Comm. in Const. Apost. Sedis* n. 44 ed. 3.ª).

non è vietata la rivelazione del complice, l'ammettono generalmente i TT.

Ammettono invero i TT. che il confessore possa fare le dimande necessarie a conoscere le specie dei peccati ed a provvedere ai bisogni spirituali del penitente, benchè da queste dimande ne provenga la notizia del complice. Si ascolti S. Alfonso (L. VI n. 491): " Caeterum confessarii bene poterunt et tenentur ad integritatem confessionis servandam exquirere circumstantias necessarias, nempe quae vel speciem mutant vel exquirendae sunt ut poenitentis conscientiae consulatur, puta si confessarius exquirat an persona complicis sit in primo vel secundo gradu, si ligata voto, si sit ancilla, si habitet in eadem domo, licet veniat in cognitionem complicis „ (1).

Ammettono anche i TT. che il penitente può di per sè, per giusta causa, manifestare il nome del complice, soprattutto perchè il confessore valga ad ammonirlo opportunamente: e se ciò avviene, il confessore può lecitamente eseguire il mandato del penitente. " Non est dubium, scrive il De Lugo (De Poenit. n.403),quod possit confessarius ex licentia poenitentis uti notitia illa ad aliquod damnum temporale complicis impediendum, ut si uxor adultera sciens, virum velle occidere adulterum, moneat illum per confessarium ut sibi caveat. Item si aliquis in mortis articulo restituat damnum, quod simul cum alio socio intulit, poterit confessarius ex licentia poenitentis admonere illum complicem de restitutione facta, et quomodo socius moriens condonavit ei suam partem. Neque haec sunt contra reverentiam sacramenti, ut patet „ (2).

Ammettono i TT. altresì che il penitente abbia talvolta grave obbligo di denunziare il complice, affine d'impedire o di riparare danni assai gravi. In tal caso il confessore deve imporgli quell'obbligo, ed anche sotto pena del diniego dell'assoluzione. Qui però fa d'uopo tener presente la giusta osservazione di S. Alfonso (l. c. n. 492): " Nulli dubium quod aliquando tenetur poenitens complicem manifestare ad aliquod grave damnum impediendum; sed spectata tam rigorosa (ut vidimus) Pontificis prohibitione, ad finem vitandi pròximi infamiam, sacramenti iniuriam, sigilli violationem, scandalum etc., prout exprimitur in Bulla, non est licitum confessario nomen complicis exquirere ad finem faciendae correctionis. Unde casu quo poenitens vere teneatur complicem patefacere, tantum poterit confessarius poenitenti imponere, ut complicem *revelet alicui*, qui scandalum posset impedire, sed nunquam licebit confessario dicere *revela mihi*. „

Ma se il confessore sia *l'unica persona*, cui si debba manifestare il nome del complice per impedire quei mali, non può quegli obbligare, anche col diniego dell'assoluzione, il penitente di manifestarlo a sè? — Questo caso può avvenire so-

(1) Non vogliamo qui omettere alcune savie riflessioni del dotto p. Ballerini Op. Th. Tr. X, n. 936):

1.° Non è necessario richiedere il grado dell'incesto, essendo ben sodamente probabile la sentenza che non si diversifica la specie del peccato per la diversità del grado. E se non è necessario, in questo caso non sarà neppur lecito, prevalendo l'obbligo di custodir la fama del complice.

2.° La circostanza di una persona legata da voto non è per ordinario da richiedere: è cosa straordinaria che quando interviene il penitente da sè la manifesta.

3.° Nè è necessario od opportuno il domandare della *serva* o di *chi abita nella stessa casa*; bastando le sole interrogazioni generali, cioè, *se l'occasione sia prossima*.

(2) S. Alfonso (l. c. n. 492) dà per tal caso interessanti avvertenze che vogliono tenersi presenti da ogni confessore: " Si poenitens (egli dice) ex se et sponte sua rogaret confessarium ut complicem corrigeret, tunc confessario multa prudentia opus est; nam ordinarie loquendo non expedit ut se immittat in huiusmodi rem; ipsi enim tantum incumbit (prout confessarius est) curare de damno sui poenitentis, non de alieno, et solummodo intra confessionem et non extra. Et ex altera parte confessarius difficulter exsequetur munus corrigendi sine periculo scandali et offensionis sacri ministerii. „

prattutto quando il confessore sia parimenti superiore di un qualche istituto, cui competa il diritto e il dovere di allontanare gli scandali ed i mali comuni. In tal caso può questi imporre al penitente di manifestare a sè, fuori di confessione, il nome del complice per ammonirlo e correggerlo opportunamente ?

Crediamo che sì, e che questo sia il caso nel quale una *vera* e *sana* dottrina permetta al confessore di richiedere anche col diniego dell'assoluzione, il nome del complice. Questo insegnamento è ammesso da insigni TT. Così il Mazzotta (Tr. VI Disp. 1, q. 4 cap. 7 n. 1): " Si autem gravia mala timerentur a complice, quae solus confessarius posset impedire, esset ei manifestandus ; quod expediret etiam fieri extra confessionem. „— E più chiaramente il De Lugo (l. c. n. 432:) " Quinto non tamen repugnat dari casum, in quo possit confessarius poenitentem obligare ad manifestandum sibi nomen complicis : non quidem quasi confessarius obligationem imponat, sed quia revera poenitens eam habebat et confessarius, qui ex eius confessione hoc agnoscit, admonet illum de sua obligane ; cui si non vult satisfacere, iam merito ei absolutionem negat, quem non invenit ad absolutionem dispositum. Porro posse illum casum contingere, constat aperte ; quia potest confessarius videre ex occultatione complicis gravissima damna imminere, ad quae impedienda poenitens omnino tenetur : rursus videt poenitentem per se ipsum immediate id non posse exequi, nec habere alium, per quem id possit, praeter ipsum confessarium ; quo casu certum est, teneri poenitentem ad illud medium unicum eligendum ; quod si eligere nolit, iam non est aptus ad absolutionem recipiendam „ (1).

Così pure il Ballerini (l. c.); il Bucceroni (l.c.), il Lehmkul (V.II,n.340) etc.

Al secondo — Veniamo ora all'altro quesito, se possa tacersi qualche peccato in confessione, per non rivelare il nome del complice. Questo dubbio veramente dovrebbe formolarsi così: Se debba tacersi qualche peccato in confessione per non rivelare il nome del complice ; imperocchè, stante il grave obbligo della integrità della confessione, non vi si può contravvenire, se non in virtù di un altro obbligo maggiore, che a quello si opponga. Siffatto dubbio è molto dibattuto da'TT. il cui parere non è concorde. Diciamo innanzi tutto, secondo la nostra usanza, ciò che in tal materia è comunemente ammesso, e poi toccheremo il vivo della quistione.

---

(1) Ecco ora come questo insigne Teologo spiega con quella lucidità che gli è propria questo caso (l. c. n. 433): " Hic casus facilius posset occurrere Praelato Regulari, qui, si ex confessione subditi sciret, latere in domo vel conventu religiosum notabiliter perniciosum, qui suis pessimis moribus alios corrumpat et inficere possit brevi tempore magnam partem cum maximo damno communitatis, et videt aliunde, perditum illum hominem corrigendum non esse secreta correctione illius poenitentis vel aliorum, nec posse commune damnum impediri, nisi de medio auferatur incorrigibilis ille per mutationem loci vel expulsionem ; potest quidem poenitentem admonere de obligatione, quam habet (scil. revelandi complicem), si absque suo gravissimo detrimento possit. Quod si poenitens id nolit, non debet Praelatus assumere superioris personam, et cum censuris vel praecepto obedientiae obligare ; quia notitiam illam non accepit ut praelatus sed ut confessarius ac tantum in foro illo sacramentali, in qua solum potest et debet negare absolutionem ob defectum dispositionis debitae. Quare quoad hoc, idem potest et debet cum proportione facere alius confessarius, cui religiosus ille confiteatur. Nam illum debet similiter obligare, ut per se vel per alium adeat praelatum et det illi notitiam complicis, quantum sufficit ad impediendum commune damnum. Quando vero et quomodo excusetur poenitens a manifestando complice ob propriam infamiam aut damnum, quod sibi timet, ex particularibus circumstantiis diiudicandum erit. Tam grave enim esse potest communitatis damnum, ut poenitens teneatur illud impedire etiam cum aliquo gravi suo detrimento. „

Ammettono generalmente che, quando si può senza incomodo ricorrere ad altro confessore, cui non sia noto il complice, lo si debba fare; benchè molti insegnino che basti a scusare da tale obbligo anche il pericolo di stare un giorno o due in grave colpa senz'assoluzione, o il bisogno di comunicarsi o di guadagnare l'indulgenze ed anche una qualche difficoltà di andare da altri; e non manchino TT. che dicono leggiera questa obbligazione (Ligor. l. VI, n. 490).

Ammettono generalmente che, trattandosi di materia non necessaria (di peccati veniali o di colpe altre volte confessate), non si debba manifestare il peccato colla rivelazione del complice (Ligor. *l. c.*), tranne quando il penitente abbia bisogno di consiglio ed il peccato del complice non sia grave (Lehmkul V. II, n. 332).

Ammettono generalmente che le madri e le consorti possano manifestare al confessore ordinario i peccati dei figli e dei mariti conosciuti da quello; " alioquin, dice S. Alfonso *(l. c.)*, ipsis nimis durum foret novos confessarios adire. „

Ma fuori di questi casi, deve tacersi il peccato, donde provenga al confessore la notizia del complice? Vi ha due opinioni, una che afferma, l'altra che nega.

Affermano Melchior Cano, Pietro Soto, il Ledesma, il Navarro, il Valenza, il Banez, il Diana ed altri (ap. Ligor. *l. c.* et Lehmkul *l. c.*).

Negano S. Tommaso, S. Bonaventura, S. Antonino, S. Bernardo, il Gersone, il Medina, il Silvestro, il Gaetano, l'Enriquez, il Suarez, il de Lugo, il Laymann, il Vasquez, il Toledo, il Reginaldo, il Lessio, il Tamburino, i Salmaticesi, il Reuter, S. Alfonso ecc. (ap. Ligor. *l. c.* et Lehmkul *l. c.*)

La ragione potissima dei primi è che fra due precetti, il naturale di non ledere la fama del prossimo, e il positivo di fare integra la confessione, prevale il primo; e però non si può manifestare quel peccato che porta seco la rivelazione del complice.

La principale ragione dei secondi consiste in ciò, che la manifestazione di un delitto altrui non è illecita quando si fa per giusta causa, come insegna S. Tommaso (2. 2. q. 73 a. 2); e causa giusta è quella di osservare la integrità della confessione ch'è di diritto divino.

La seconda opinione è comune, ed è seguita da gravissimi TT. incluso S. Alfonso; ma la prima è anche sodamente probabile, come la dichiarano il Busembaum in h. l., il Mazzotta T. 3, n. 368, riferiti da S. Alfonso e da questo non contradetti, e ancora il Gury, T. II, n. 499, 502, il Lehmkul, V. II, n. 337, il Ballerini l. c. ecc. Donde questi ultimi a giusta ragione conchiudono che, stante la soda probabilità dell'una e dell'altra opinione, la legge è dubbia, e però non vi è obbligo nè di tacere nè di manifestare in confessione il peccato donde possa derivare al confessore la notizia del complice. " Porro, dice il Ballerini l. c. n. 442, si utraque sententia est probabilis ...sequitur in praxi tertia sententia, quod nempe in supradicta hypothesi possit poenitens, sed non teneatur, eam confessionem facere, qua complicem prodat.„ Questo solo vuolsi avvertire che, tacendo in confessione il peccato, o la circostanza necessaria, per non diffamare il complice, rimane sempre l'obbligo di manifestarla poi ad altro confessore (V Lehmkul. l. c.) (1).

Al terzo—Ora possiamo facilmente risolvere il caso proposto. Cipriano, rettore di Seminario, se crede non vi essere altri che possa correggere efficacemente i complici dei suoi penitenti da cui provenga grave male comune (per correggere essi

(1) Ciò che si è detto del complice, i TT. l'estendono anche ad altri anche non complici che verrebbero diffamati presso il confessore dalla manifestazione di qualche peccato del penitente (V. Lehmkul l. c.).

soli, quando non si tema scandalo negli altri, non può, stante la condanna di Bened. XIV. V. Bucceroni l. c.) può e deve ingiungere ai penitenti di rivelarli a sè fuori confessione, anche colla minaccia del diniego dell'assoluzione.

Ma Giustino penitente può tacere qualche grave peccato per non essere costretto a ciò? — Non può, se con tacere ne vengano gravi mali. In questo caso egli *deve* rivelare il complice, anche con qualche suo danno, perchè è tenuto d'impedire il danno comune. Perciò, quand'anche confessi ad altro sacerdote il suo peccato, dev'essere astretto sempre a quella rivelazione, come dimostrammo diffusamente altrove (V. Par. I, pag. 154 segg.).

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

67.

Circa le interruzioni della officiatura corale.

D. Elvezio, canonico di cattedrale, durante l'officiatura, spesso si assenta dal coro per necessità di corpo; talvolta è chiamato in sagrestia per l'officio ch'egli compie di sagrestano; qualche volta gli accade di trovarsi in coro quando la salmodia è già cominciata.—Si chiede: È tenuto Elvezio di supplire le parti dell'officio ch'egli non ha perciò recitate?

R. È sentenza comunemente ammessa che nel coro non ci sia obbligo di supplire ciò che non si può recitare, dal perchè si voltino i fogli per trovare i salmi, o si trasportano libri, o si facciano in coro stesso altre cose necessarie. Così S. Alfonso, citando molti TT. (L. IV, n. 143): " Notandum 3. quod in choro non tenentur omissa supplere ii qui, dum alii cantant, parant aut transferunt libros, perquirunt psalmos, pulsant organa aut campanas, vel alia choro necessaria peragunt. „ Ed eccone la ragione: " Tunc enim per socios suppletur quod ipsi forte non satis percipiunt. „ E dopo aver allegata la sentenza di alcuni che ciò negavano, soggiunge: " Sed satis probabilis est prima sententia, eo quod dum aliquis occupatur in rebus ad officii celebritatem pertinentibus, totus chorus pro eo supplet; prout qui missae inservit censetur eam audire dum in re necessaria paranda attendit. „

Lo stesso S. Dottore scusa parimenti colui che, recitando gli altri, tossisce o spurghi, benchè trascorra così il tempo di un salmo intero; come pure chi, temendo di errare, scorra prima da sè la lezione che deve cantare: " Probabiliter vero satisfacit qui dum alii recitant tussit vel excreat, etiamsi integer psalmus interim dicatur... Item probabiliter Sanchez, Escobar et Diana excusant eum qui in choro perlegit lectionem, ne erret, alioquin erraturus; haec enim causa satis excusat ab illa levi omissione. „ Il Lacroix (L. IV, n. 1300) aggiunge: " posse aliquem sine obligatione aliquid repetendi inter canendum obiter salutare venientem, aut uno alterove verbo necessario alloqui alterum. „

Da questi insegnamenti può scaturire il principio che l'officio divino del coro è un tutto armonico, onde lodasi il Signore; e però l'omissione involontaria e giusta di alcuno può considerarsi supplita dalla recita degli altri.

Or possiamo venire all'esame de' tre casi proposti: di chi si assenta dal coro per necessità di corpo; di chi si assenta per l'officio che compie di sagrestano; di chi giunge un po' tardi.

Cominciamo da quest'ultimo. Il Laymann (L. IV, Tr. I, C. V, n. 7) lo risolve così: " Si clericus tarde ad chorum veniat, hora iam coepta, posse cum aliis cantando pergere, et postea quae omissa sunt supplere, sicuti ex communi docet Sà *ver. horae n. 8.* Quin imo Henricus *quodl. 1. q. 29.* Major *in 4 dist. 12 q. 6* probabiliter docent, nihil supplendum esse si non multum in choro processum est, quia sicut in Missae auditione, ita et in officio canonico, omissio modici aestimari non solet: praesertim cum propter societatis vinculum, alii cantantes unius defectum supplere censeantur. „ Stando adunque a questo insegnamento, chi giunge un po' tardi, non è obbligato di supplire ciò che dagli altri si è recitato, quando non si tratti di cosa notevole.

Con questa norma possiamo anche risolvere gli altri due casi, non contemplati da' DD., benchè molto ovvii. Chi si assenta per necessità di corpo, o per officio ch'esercita in capitolo o in sagrestia (non mai per isvago, o per ciarlare con altri fuori del coro), se trattasi di breve assenza, non è obbligato di supplire; se poi dovrà tirarla in lungo, reciterà privatamente, dopo l'officiatura, ciò che non potè dire cogli altri.

68.

Circa l'attenzione durante l'officiatura corale.

D. Papirio canonico ha in uso che, quando si cantano solennemente dai musici in coro antifone o salmi o responsorii, egli legge con celerità queste cose, e poscia divaga la mente ad altro. Soddisfa costui?

R. Il Bonacina *(De Horis Can.* Disp. I, Qu. II, Punct. II, § I, n. 21) così scrive in ordine a questo caso: " Addo non satisfacere praeveniendo et privatim recitando partem alterius chori, et postea libere vagando, quia non satisfacit publicae orationi chori, licet satisfaciat privatae. Quamobrem ille non videtur obligationi chori satisfacere qui antiphonam aut lectionem, quae ab alia parte canitur, celeriter submissa voce dicit, et postea libere vagatur; nam perfecta sua recitatione tenetur attendere ad ea quae ab alia parte canuntur, ut communicet orationi publicae. Idem dic de eo qui solemnem missam audire tenetur, sed recitato privatim symbolo vel evangelio, voluntarie distrahitur dum symbolum aut Evangelium canitur. „ E conforta questo suo insegnamento coll'autorità del Filliucio *c. 6 n. 200,* del Suarez *lib. 4 c. 11 n. 20, 21,* e del Navarro *de orat. c. 15.*

Secondo il detto insegnamento adunque, un canonico o qualsiasi altro beneficiato addetto al coro non può recitare privatamente le cose che si cantano a distesa, ma deve tener sempre la mente fissa a quelle cose, e seguire con attenzione il canto, sotto pena di non soddisfare all'obbligo di giustizia.

Per verità questo insegnamento a noi sembra eccessivamente rigido, come eccessivamente rigida è sembrata a S. Alfonso e ad altri molti la sentenza di questi medesimi Autori, i quali vogliono che si supplisca ciò che non può recitarsi dagli addetti ai servizii del coro, come da chi suona l'organo, o prepara i libri, o ricerca i salmi ecc. (V. il caso precedente n. 67). Nè S. Alfonso nè altri autori, oltre dei citati, che noi sappiamo, han toccato questo caso; ma se l'avessero trattato, crediamo che avrebbero temperata la rigidezza dei predetti TT.

E per verità, generalmente i DD. insegnano (incluso il Dottor S. Alfonso L. III, n. 313) che nella Messa può bastare l'attenzione virtuale, senza bisogno che la mente sia fissa alle operazioni del Sacerdote, e molto meno alle parole del *Gloria* o del *Credo,* modulate da cantilene talvolta interminabili (abuso questo da doversi eliminare!). Lo stesso crediamo potersi dire dell'attenzione dovuta alla officiatura corale; giacchè non è meno necessaria l'attenzione che devesi alla messa, di quella che si deve all'officio; anzi la messa è parte principale ed integrante dell'officio.

Che poi si possa recitare privatamente le antifone, i responsorii, ed anche i salmi che si cantano a distesa, lo insinua la stessa liturgia. Questa obbliga il celebrante a recitare così le parti della messa che pur sogliono cantarsi dai musici (il *Kyrie,* il *Gloria,* il *Credo* ecc.), e ancora talune parti dell'officio cantato (il *Benedictus,* il *Magnificat* etc.). Non si può supporre che la legge liturgica obblighi ad attendere due volte alla recitazione di queste cose.—In quanto al coro, si ha pure che le stesse parti della messa che si cantano sogliono recitarli, *bini et bini celeriter* i capitolari: saranno adunque questi obbligati di tener fissa due volte l'attenzione a queste cose, ciò che equivarrebbe a recitarle due volte?

Con ciò non intendiamo dire che, durante il canto di queste parti, sia lecito ad ognuno divagar la mente a cose estranee al culto divino, vale a dire a stare volontariamente distratti. Benchè S. Alfonso (L. III, n. 313) dica *a bastanza probabile* la opinione di coloro che si contentano nella messa e molto più nell'officio della sola attenzione esterna; pur la sentenza più comune e più probabile richiede l'attenzione anche interna, almeno virtuale, che così spiega il S. Dottore: " Scilicet quod quis sub initio habeat intentionem attendendi et illam non mutet; nam si postea distrahatur etiam advertenter, sed non advertat se distrahi a missa, vel ab officio, etiam satisfacit; quia iste licet voluntarie se distrahat, non tamen distrahitur voluntarie a missa. „

E che sì nell'officio come nella messa, quando non si recitino preci o salmi di obbligo, la mente possa pensare ad altre cose sante, diverse dai riti che si compiono, lo insegna il medesimo S. Dottore *l. c.* con queste parole: " Attentio autem sufficiens ad missam duplex est, 1. ad verba et actiones celebrantis, animo colendi Deum: 2. ad mysteria vel ad Deum, scil. ad contemplanda eius attributa, amorem etc. modo attendatur ad principaliores partes missae, et praecise ad consecrationem et sumptionem; at post factum bene advertit Elbel cum Tamb. et Spor. quod nemo anxius esse debet ob scrupulum huius attentionis non praestitae, quia sufficit habuisse intentionem generalem colendi Deum. „

Da tutto ciò si vede come vuolsi molto raddolcire l'insegnamento del Bonacina e degli altri da lui citati; e come al caso proposto possa rispondersi che Papirio può ben continuare l'uso di leggere privatamente le cose dell'ufficiatura che si cantano a distesa dai musici, purchè nel tempo del detto canto volontariamente non si distragga a guardare o a pensare cose estranee al culto divino.

69.

Se nel diritto di patronato misto hanno luogo le riserve pontificie.

D. Nella Diocesi di N., in ordine alle riserve pontificie, vige l'alternativa dei mesi. In essa diocesi v'è una parrocchia, il cui conferimento una volta spetta al Vescovo, una volta al patrono laico. Se questa parrocchia vaca in un mese riservato al Sommo Pontefice, allorquando la nomina alternativa spetta non al patrono ma al Vescovo, dovrà conferirla il Vescovo o il Sommo Pontefice? In una parola: nel diritto di patronato misto hanno luogo le riserve pontificie?

R. È quistione fra i DD. Alcuni, come il Pitonio *(Discept. Eccl.* 22, n. 34 et 35 et *De Controv. Patronor.* 19, n. 1-3), il Lotterio (De re benef. lib. 2 q. 10 n. 97 seqq.) il Card. De Luca *(De Benef.* disc. 65, n. 34), sostengono che nel patronato misto non si ammettono riserve pontificie, per la ragione che il diritto accordato all'ecclesiastico di nominare non è assoluto ed esclusivo, ma è col tacito consenso del patrono laico, e viceversa. Si ascolti il Pitonio *l. c. De Controv. Patron.*: " Turnus non dividit mixturam jurispatronatus et praesentandi quoad merum exercitium; et insuper praesentationes, quas facit ecclesiasticus in suo turno, non fiunt jure eius proprio et privativo tantum, sed communi etiam patroni laici, tamquam in actu sociali; ita ut ecclesiasticus praesentare dicatur partim jure suo et partim jure compatroni laici, et eius nomine perinde ac si praesentatio facta fuisset ab utroque patrono. „

La sentenza però più comune e più ammessa, e che trova sanzione in molte decisioni rotali, si è che anche nei patronati misti, pel turno del patrono ecclesiastico hanno luogo le riserve pontificie. La ragione si deduce dalla presunzione di diritto che nel patronato concesso all'ecclesiastico, la intenzione del fondatore non si reputa cospirare contro le riserve apostoliche, ma si ha come conforme ad esse, fino a che non si provi il contrario. Così il Garcia *De benef.* P. V, c. 1, n. 614, il Viviano *De Iurepatr.* P. I, lib. I, c. 3, n. 18; il Barbosa *De Iure Eccles.* L. III, c. 12, n. 17; il Moneta *De Comm. ult. vol.* c. 10, n. 286. Così pure la S. Rota *cor. Priolo* decis. 362 n. 11 et decis. 383 n. 15 et decis. 432 n. 20 et decis. 9, n. 29 *cor. Ansaldo.*

Venendo ora al caso proposto, se non si può provare che il fondatore del beneficio patronato in diocesi di N. lo volle del tutto esente dalle riserve pontificie, allorquando il turno di nomina spetta al Vescovo e la vacanza avviene nei mesi di riserva, la collazione va riservata al Sommo Pontefice. Ciò prima del fatto. Dopo il fatto, quand'anco il Vescovo abbia conferito il beneficio, lo si può ritenere, se non sorgano in contrario contestazioni giuridiche, stante la probabile sentenza, sostenuta da profondi Canonisti, che in tal caso la collazione non è riservata.

—

QUESITI

con brevissime risposte.

85.—**D.** Il resignatario di un benefizio rinunziato nelle mani del Vescovo, oltre all'obbligo di pubblicare dentro tre mesi la relativa rinunzia e la sua promozione, ha pure l'obbligo, sotto pena di nullità della collazione, di prendere il possesso del benefizio dentro i tre mesi?

R. L'obbligo imposto da Gregorio XIII nella Costit. *Humano vix (V. Mon. Eccl.* Vol. IX Par. I, pag. 32 seqq.) è solo di pubblicare fra tre mesi la rinunzia fatta nelle mani del Vescovo, non già di prender possesso fra tre mesi del beneficio. Quanto al possesso, non occorrono pene per affrettarlo; è nell'interesse dell'investito di averlo al più presto, per ottenere i frutti.

86. — **D.** L'obbligo imposto da Gregorio XIII al rinunziatario della pubblicazione del beneficio rinunziato corre pei benefizii di regia nomina?

R. Crediamo che sì. È vero che i beneficii di nomina regia (quando sia vero e canonico questo diritto) godono di alcuni privilegii (Ferraris v. *Iuspatronatus* art. I, n. 46). Ma questi privilegii riguardano il regio patrono, non già l'investito, il quale deve compiere l'obbligo imposto da Gregorio XIII nella Costit. *Humano vix.*

87. — **D.** L'obbligo che ha il Vescovo di ricusare o accettare la rinunzia fra un mese, e di conferire il beneficio ri-

nunziato entro lo stesso mese, è sotto pena di nullità della collazione?

R. Ecco le parole della Costit. *Humano vix* di Gregorio XIII n. 6 et 8: " Ipsi (Ordinarii) intra mensem negocium universum ad missionis vel reiectionis resignati beneficii juxta apostolicas et alias canonicas sanctiones omnino absolvant... Ordinariique et alii praedicti qui haec uti eis praescribuntur non perfecerint, eo casu potestate disponendi de ipsis beneficiis sint ea vice privati, eorumque dispositio eo ipso ad Sedem Apostolicam devoluta existat ut aliis idoneis ab ipsa Sede dumtaxat modo et forma praedictis concedantur. „ — Dunque allorchè il Vescovo fra un mese non respinge o non accetta la rinunzia, ed accettatala non conferisce il beneficio, la collazione che fa passato il mese è nulla ed è devoluta *eo ipso* alla S. Sede, la quale deve conferire ad altri quel beneficio.

88. — **D.** Ma se la collazione è di regia nomina e questa non si compie fra un mese, come si farà allora? Sarà pure in tal caso devoluta la collazione alla S. Sede?

R. Si badi alle cit parole della Bolla *Humano vix*, la quale dice che gli Ordirii debbono compiere la collazione fra un mese, *si per eos facienda erit*. Or nei beneficii di giuspatronato la provvisione o collazione non si fa solo dal Vescovo, ma dal patrono che nomina o presenta e dal Vescovo che istituisce. Pare adunque che quest'obbligo del Vescovo non corra pei detti beneficii patronali. Del resto pei beneficii di regia nomina (quando se ne ha veramente diritto) vi è il privilegio che la nomina può farsi in qualunque tempo, giacchè " nullum in jurepatronatus regio currit tempus ad praesentandum, „ come insegnano il Pitonio *De controv. patron.* alleg. 19, n. 18; il Riganti *Comm. ad reg. Cancell.* reg. 42; il Ferraris v. *Iuspatronatus* art. I, n. 46 *ex aliena manu* etc.

89. — **D.** Nella edizione tipica del Rituale, le benedizioni riservate vanno segnate con *R* se la riserva è al Vescovo, con *r* se è a qualche Ordine religioso. Or la benedizione delle immagini di N. S. G. C., di Maria SS. e degli altri Santi non ha nessuna *erre*, nè grande, nè piccola, segno che non è riservata. Eppure questa benedizione nel corpo del Rituale è posta fra quelle riservate al Vescovo. È riservata dunque, o pur no?

R. È riservata, e non è riservata. — È riservata quando si fa solennemente in chiesa. Non è riservata quando si fa in privato. Ecco una dichiarazione della S. C. de' Riti nel Decr. *in Urbis* del 12 luglio 1704: " An possit simplex sacerdos eas (cruces altarium) benedicere privatim et non solemniter? — Resp. Affirmative „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, pag. 181). Vedemmo altrove che voglia dire benedire le immagini *privatim* (*Mon. Eccl. l. c.*, pag. 113).

90. — **D.** In E. da più tempo trovasi eretto canonicamente un sodalizio del terz' Ordine di Carmelitani: ora i Francescani che da secoli hanno ivi un convento, intendono di erigere un sodalizio del loro terz' Ordine. A chi si deve la precedenza, ai primi che hanno l'anteriorità della fondazione del Sodalizio, ovvero ai secondi che hanno l'anteriorità della fondazione del convento?

R. La S. C. de' Riti *in Nucerina Paganorum* il dì 1 mar. 1894 al dubbio: " An inter varias Tertii Ordinis consodalitates ius praecedentiae ab antiquitate instituti respectivi Ordinis desumi debeat, vel a die qua canonice unaquaeque sodalitas vel archisodalitas laica in tertium Ordinem commutata fuit „ — rispose: " Negative ad primam partem; affirmative ad secundam „ (*Mon. Eccl.*, Vol. VIII, Par. II, pag. 28). Da questo decreto vuol raccogliersi che la norma della precedenza fra più sodalizii di terzi Ordini religiosi è l'anteriorità non dell'istituto o del convento, ma della fondazione canonica de' sodalizii. Stante ciò, dovrà dirsi che ad E. la precedenza si deve al terz' Ordine dei Carmelitani, non a quello de' Francescani.

91. — **D.** Gli esaminatori sinodali o prosinodali quante volte devono giurare? Devono quando assumono l'officio e quando son chiamati ad esaminare qualche concorso?

R. Gli esaminatori sinodali o prosinodali devono di necessità prestare il giuramento, senza del quale il concorso da essi esaminato sarà nullo (S. C. C. in Bisinianen. 2 dec. 1628 ap. Ferraris v. *Examen* n. 31). Basta però che lo prestino una volta sola, nell'assumere l'officio. Così il Ferraris *l. c.* n. 33: " Sufficit tamen, quod hoc juramentum sit semel praestitum sive in Synodo sive extra Synodum. „

92. — **D.** Qual formola si dovrà usare pel giuramento degli esaminatori sinodali o prosinodali?

R. Si dovrà usare una formola che contenga ciò che il Tridentino ha disposto, e che può essere la seguente:

" Ego N. N. Examinatoris officium, " quod suscipio, spondeo, voveo, ac juro

" me, quacumque humana affectione post-
" posita, fideliter et sincere, quantum
" in me erit, executurum. Sic me Deus
" adiuvet et haec sancta Dei Evangelia. "

93.—**D.** In S., quando nelle solennità, invece del Vescovo impedito, celebra una dignità del capitolo, questa suole applicare *pro benefactoribus*. È obbligata a quest' applicazione? È obbligata almeno per la consuetudine?

R. Quando la dignità celebra in qualche giorno solenne invece del Vescovo impedito, non è obbligata di applicare *pro benefactoribus*, essendo quest'obbligo solo dell'eddomadario. Così la S. C. del Conc. il 4 marzo 1876 (*Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 105). E crediamo che quand'anco si trovi in qualche luogo un uso contrario, quest' uso, avendo potuto avere origine da un errore, non costituisce consuetudine legittima. La cit. sentenza della S. C. fu data appunto per un capitolo cattedrale, in cui la messa che celebravasi dalla dignità, in sostituzione del Vescovo, solevasi per lo addietro sempre applicare *pro benefactoribus*. Chiesto se la dignità era tenuta a ciò, la risposta fu: " Negative, et missam pro benefactoribus applicandam esse eo die ab hebdomadario. "

94. — **D.** Nella formola della benedizione apostolica *in articulo mortis*, il sacerdote deve dire: *Ego facultate etc.... indulgentiam plenariam et remissionem omnium peccatorum*. Si domanda che ci entrino quelle parole *remissionem omnium peccatorum*, dal momento che l'indulgenza plenaria suppone già rimessi i peccati anche veniali? Non si dovrebbe dire piuttosto prima *remissionem omnium peccatorum* e poi *indulgentiam plenariam*?

R. Qui per *remissionem omnium peccatorum* s'intende la remissione del reato di pena dei peccati, non già del reato di colpa che si suppone già tolto. E però a buon diritto queste parole si fan seguire alle altre *indulgentiam plenariam*; giacchè la plenaria indulgenza porta questo effetto di rimettere la pena dovuta per tutt'i peccati sì mortali, e sì veniali.

95. — **D.** Perchè il parroco possa dar licenza ad un filiano di soddisfare al precetto pasquale in altra parrocchia, non vi occorre qualche giusta causa? Non è questa una dispensa dalla legge generale?

R. Crediamo che il parroco possa dare tale licenza anche senza nessuna causa. Giacchè la legge del comunicarsi nella propria parrocchia è soprattutto perchè il parroco possa conoscere i suoi filiani e sapere se adempiono il precetto. Or questo scopo si raggiunge benissimo quando un filiano si presenta al parroco e gli chiede facoltà di comunicarsi altrove.

BIBLIOGRAFIA.

Salvatore Talamo — La Questione Sociale e i Cattolici. Estratto dalla Rivista Internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie — Roma, tip. dell' Unione Cooperativa editrice, 1896.

Quest'opuscolo del chiariss. Monsignor Talamo condensa in breve un giusto trattato; ed è della più grande importanza ed opportunità. Svolge la questione sociale da quella parte che riguarda i cattolici, affine di presentare nella sua piena luce la celebre Enciclica Leoniana *De conditione opificum*. Fa innanzi tutto un cenno storico accuratissimo del movimento socialistico, prima sentimentale e poi scientifico, per opera soprattutto di Carlo Marx. Discende appresso a discorrere di ciò che ne hanno opinato gli scrittori cattolici, i quali divide in due schiere, una che combatte ad oltranza il socialismo in tutte le sue forme; un' altra che ne respinge una parte ma ne accetta quella che non discorda dalla dottrina cattolica. Campione di questa seconda scuola fu Mons. Ketteler Vesc. di Magonza, che può dirsi padre degli odierni sociali-cristiani. L'illustre Autore fa una chiara e precisa esposizione di queste ultime dottrine, e fa vedere quanto opportuna e desiderata giungesse l'Enciclica *De conditione opificum*, documento solenne e magistrale che dichiara con impareggiabile precisione i diritti e i doveri della classe operaia mantenendosi in quel giusto mezzo che è secondo l'insegnamento dell'Evangelo. Dopo aver commentate le parti principali della detta Enciclica, l'Autore passa ad esporre ciò che praticamente debba farsi ora perchè se ne raccolgano abbondanti ed efficaci gli effetti; ora segnatamente che la lotta tra le classi sociali si fa più acuta e minacciosa. Facciamo voti che questo interessantissimo e dotto opuscolo vada nelle mani di tutti, e che il clero se ne faccia propagatore, perchè vengano popolarizzate le vere dottrine circa la quistione sociale così grave e pericolosa, e pur così agitata ed ardente, che minaccia la stessa umana società. — Costa L. 1 presso la Direzione della *Rivista Internazionale di Scienze Sociali* in Roma, via Torre Argentina, 76, Palazzo Sinibaldi.

Bessarione — Pubblicazione periodica di studii orientali, diretta a facilitare l'unione delle Chiese — Roma-Siena, tip. S. Bernardino da Siena, 1896.

Facciamo plauso a questa dotta e opportunissima pubblicazione, diretta a svolgere e ad illustrare le quistioni delle Chiese scismatiche d'Oriente, affinchè sia facilitato il ritorno di esse all'unione cattolica. Dopo gli atti importantissimi di Leone XIII per la detta unione, richiedeasi un periodico che ne caldeggiasse gli effetti, coadiuvando gli sforzi dell'immortale Pontefice per uno scopo così grande e così nobile. Ed *il Bessarione* che ricorda quello illustre Porporato tanto celebre nella storia per l'unione delle dette Chiese, fornisce in articoli svariati tutto ciò che fa d'uopo perchè si conosca il vero stato delle cose e vi si possa provvedere. Pubblicasi in dispense mensuali di pag. 44 in 8.° gr., pel prezzo annuo di L. 4 per l'Italia e L. 5 per l'estero. Le associazioni si ricevono in Roma presso la Direzione, Piazza Ss. Apostoli, 51. Si affrettino a dare ad esso il loro nome quanti hanno zelo per gl'interessi della S. Chiesa cattolica, e bramano vedere attuati gli alti ideali del nostro provvidenziale Pontefice.

—

CRONACA GOVERNATIVA

Ruoli rinnovativi e nondimeno prescritti—Quando nella formazione e pubblicazione dei ruoli rinnovativi non sieno state osservate le forme di legge, essi non possono costituire veri e proprii giudicati, e la prescrizione può venire sempre eccepita, anche contro il ruolo rinnovativo di altro ruolo già prescritto, da colui che, compulsato in giudizio per il pagamento della prestazione, possa a tale eccezione aver diritto; nè può fare ostacolo alla proponibilità di detta eccezione l'esistenza di un ruolo rinnovato dopo il trentennio, ed al quale il debitore non abbia fatto opposizione nel termine utile.—(Cassaz. di Roma, Sez. civ. Giurisp. speciale 21 febbr. 1896 — D'Agostini contro Fondo pel culto — *La Corte Supr. di Roma*, 1896, pag. 63).

Base per la liquidazione delle rendite di enti aboliti — La tassa di manomorta non è la base intangibile di liquidazione della rendita da attribuirsi, agli effetti della conversione, alle mense vescovili, in luogo dei loro beni indemaniati per la legge dei 7 luglio 1866; potendo la liquidazione medesima venir modificata nei casi di beni le cui rendite fossero state omesse nella denunzia o fossero sfuggite alla revisione degli agenti demaniali. — Cassaz. di Roma, Sez. civ. Giurisp. spec., 17 marzo 1896 — Vesc. di Oria contro Intend. di Finanza — *La Corte Supr. di Roma*, 1896, pag. 121).

Legato non ente autonomo — È giudizio di puro apprezzamento di fatto, quello con cui il magistrato di merito, esaminato un testamento, ritiene che il controverso legato per un funerale, in esso disposto, costituisse un semplice onere di coscienza imposto agli eredi e non già un ente autonomo colpito dalle leggi di soppressione, perchè mancavano la costituzione di una dote sui beni del testatore e la nomina del cappellano, e perchè nel testamento stesso non leggevasi che detto funerale dovesse celebrarsi in perpetuo.—(Cassaz. di Roma, Sez. civ. Giurisp. speciale, 13 genn. 1892 — Finanze contro Savoia ecc. — *La Corte Supr. di Roma*, 1896, p. 101)

La tassa di svincolo e la prescrizione — Pel codice civile italiano:

a) con la prescrizione decennale si acquista la proprietà del fondo, ma non lo si libera dai pesi reali esistenti sullo stesso, come dalle servitù prediali e dalle ipoteche;

b) il terzo possessore, per liberare il fondo dalle ipoteche gravitanti sul medesimo, ha bisogno della prescrizione estintiva di anni trenta;

c) le disposizioni concernenti le ipoteche, in quanto al modo di loro estinzione, si applicano anche ai privilegi.

Il terzo possessore di un immobile, che un tempo fu dotalizio di una cappellania laicale dipoi disciolta, può soltanto con la prescrizione trentennale, e non con la decennale, liberare detto fondo dal privilegio spettante al demanio a garentia del pagamento della tassa di svincolo.—(Cassaz. di Roma, Sez. civ., Giurispr. speciale. 13 febbr. 1896 — Finanze contro Di Petrillo—*La Corte Supr. di Roma*, 1896, pag. 126).

L'aumento di congrua pei fondi deteriorati — Assegnata, ai termini delle leggi dei 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, dalla amministrazione del fondo pel culto ad una parrocchia la sua dotazione, formata sia coi singoli beni che prima la dotavano, sia con lo stralcio d'una parte di quelli posseduti dall'ente collettivo soppresso, la parrocchia diviene proprietaria dei beni costituenti la congrua, per modo che, se tutti o parte dei beni stessi vengono per caso fortuito, e non per colpa dell'amministrazione, a

perire, trova applicazione il principio " res perit domino. „

La disposizione dell'art. 28 della legge dei 7 luglio 1866, secondo cui i parroci, la cui rendita non ammonta a lire 800, (ed ora a lire 1000), giusta la legge 30 giugno 1892, possono chiedere e hanno diritto ad un supplemento di congrua fino a raggiungere tale cifra, è generale, e riguarda tutti i parroci, e così, sia quelli che fino dall'origine non godevano tale rendita, sia quelli che, pur avendola ottenuta, l'abbiano in seguito, per circostanze speciali, avuta menomata. — (Cassaz. di Roma, Sez. civ., Giur. spec., 9 marzo 1896 — Fondo p. c. contro Pergola ecc.—*La Corte Supr. di Roma*, 1896, pag. 134).

Decime amministrate da patrono laico — La legge dei 14 luglio 1887, abolitiva delle decime sacramentali o spirituali, prescinde dalla qualità delle persone o degli enti morali che attualmente le percepiscono, essendo il motivo di essa legge tutto affatto oggettivo, quello cioè che la decima abbia avuto e conservato la causa e lo scopo insieme dell'amministrazione dei sacramenti o di altro servizio religioso.

Trattandosi di decime concesse in amministrazione od in parziale usufrutto ad una data famiglia in quanto patrona di un beneficio a cui le decime erano dovute, la prima indagine deve essere diretta a conoscere se tali decime abbiano fino alla legge del 1887 conservato lo scopo religioso che ebbero nel nascere in tempo remoto, ovvero l'abbiano perduto, commutandosi, mediante titolo abile a dare il dominio, in una di quelle prestazioni fondiarie perpetue non abolite, ma assoggettate soltanto a commutazione.

La regola dettata da Ulpiano nella legge 6, § 1 *Dig. Mandati vel contra: Si cui fuerit mandatum ut negotium administraret hac actione erit conveniendus*, ricorre anche quando una parte dei redditi dei beni amministrati cada in vantaggio del mandatario.—(Cassaz. di Roma, Sez. civ., Giurispr. Ordin. 11 febbr. 1896—Monterubbianesi contro Trenta — *La Corte Supr. di Roma*, 1896, pag. 82).

Decime sacramentali e dominicali e presunzione di esse — Il principio, che nel dubbio se una decima sia sacramentale o dominicale debba presumersi la sacramentalità, non è fondato su di una presunzione *juris et de jure*, ma soltanto *hominis*, la quale perciò può essere combattuta con presunzioni contrarie.

Decime spirituali o sacramentali, abolite, sono quelle dovute come corrispettivo del servizio dei ministri del santuario prestato nell'esercizio del culto; e il diritto al conseguimento di esse è un *jus ad rem.*

Decime dominicali, conservate o soggette a commutazione, son quelle dovute *titulo creditorio*; e costituiscono un vero *jus in re.*

Intorno alle presunzioni di dominicalità di una decima, bene fa il magistrato valutando gli elementi di prova nel loro complesso, giusta la regola *quae singula non prosunt, unita juvant.*

Il giudizio emesso dal magistrato di merito sul valore e sul modo di apprezzamento delle presunzioni non può essere soggetto alla censura della cassazione.—(Cassaz. di Roma, Sez. civ., Giurisp. Ordin., 31 Genn. 1896—Bacchi contro Parroco di Scapezzano — *La Corte Supr. di Roma* 1896 pag. 126).

—

CRONACA RELIGIOSA

(31 Maggio 1896)

Cause di beatificazione e canonizzazione. — Il giorno 14 maggio 1896, nel Palazzo Apost. Vaticano, alla presenza del Sommo Pontefice, si lessero solennemente due decreti della S. Congr. de'Riti, uno risguardante il ven. Stefano Bellesini dell'Ordine Eremitano di S. Agostino, parroco in Genazzano, e l'altro la ven. Maria Crocifissa dalle Piaghe di N. S. G. C. dell'Ordine de' Minori scalzi della più stretta Osservanza di S. Pietro d'Alcantara, della provincia di Napoli. Per amendue, al dubbio: *An constet de virtutibus theologalibus, fide, spe et charitate in Deum et Proximum, nec non de cardinalibus prudentia, iustitia, fortitudine et temperantia, earumque adnexis in gradu heroico, in casu et ad effectum de quo agitur?* — fu risposto: *Constare.*

Pellegrinaggio in Vaticano.—Il giorno 6 spirante fu ricevuto in Vaticano un numeroso pellegrinaggio, venuto dalla Toscana. Erano circa quattromila persone, dirette dall'E.mo Cardinal Bausa Arciv. di Firenze. Facevano parte della comitiva l'Arciv. di Pisa, e i Vescovi di Livorno, di Grosseto, di Montepulciano, di S. Sepolcro, di Chiusi e Pienza, oltre ad altri cospicui personaggi. Tutti ebbero la consolazione di udire la Messa del S. Padre, dopo la quale l'Arciv. di Firenze lesse alla presenza di Lui un nobile indirizzo di devozione e di ossequio in nome di tutti. Sua Santità fece

leggere un affettuoso discorso di risposta e poi, presa la stola, benedisse solennemente tutta l'adunanza. Ai parroci e curati concesse d'impartire per una volta ai rispettivi fedeli la benedizione papale.

Cardinale defunto — Dopo breve e penosa malattia, munito di tutt'i conforti religiosi e della benedizione del S. Padre, il 7 spirante l'E.mo Cardinale Luigi Galimberti addormentossi nel Signore. La perdita di sì cospicuo personaggio è stata rimpianta da tutt'i buoni, ed ha recato vivo dolore all'animo del Sommo Pontefice che ne apprezzava i pregi ed i meriti non ordinarii. Era nato a Roma il 25 aprile 1836. Fu Arcivescovo titolare di Nicea e Nunzio Apostolico a Vienna. Elevato alla Sacra porpora nel Concistoro del 16 gennaio 1893, apparteneva alle Ss. Congr. Concistoriale, Lauretana, di Propaganda, degli Affari Ecclesiastici straordinarii, ed era Prefetto degli Archivii Pontificii. — Sia pace e riposo eterno all'anima sua benedetta!

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre ha indirizzato ai Vescovi dell'Ungheria un'ammirabile Enciclica in occasione delle feste millenarie. La daremo in un prossimo fascicolo.

— La Regina reggente di Spagna ha mandato al S. Padre un grande ritratto ad olio del piccolo re Alfonso XII, chiuso in ricchissima cornice.

— Mentre il piemontese Ughetti saliva cogli altri pellegrini la scala regia del Vaticano, cadde morto repentinamente. Il S. Padre ordinò l'occorrente pel trasporto della salma, pei funerali e per un certo numero di Messe in suffragio dell'anima di lui.

— Si è inaugurato a Roma, in S. Croce di Gerusalemme, il centenario della prima Crociata. Pontificò l'E.mo Card. Parocchi, che benedisse il popolo numerosissimo col S. Legno della Croce.

— L'azione cattolica progredisce mirabilmente in Italia. Splendidissima riuscì la nona adunanza regionale veneta tenuta il 23 u. s. a Portogruaro coll'intervento dell'E.mo Patriarca di Venezia e di altri Vescovi; e splendidissima pure tornò a Fossano il 19 e 20 sp. la settima adunanza regionale subalpina, coll'intervento degli Arcivescovi di Torino e Vercelli e de'Vescovi del Piemonte.

— Un altro grande massone convertito. Dario Bonetti di Mantova, *nauseato fino allo schifo*, sue parole, *della camorra che si fa a base di calunnie, di ricatti e di spergiuri* nella massoneria, restituì tutt'i diplomi e le insegne, e pentito è ritornato in seno alla Chiesa.

— Nell'ospedale civile di Spinazzola in Puglia, un infermiere ammonito dalla superiora delle Suore, Enrichetta Flori, le si avventò contro e la ferì gravemente. Accorsa un'altra suora, Maria Berardi, in difesa della superiora, venne uccisa da quel forsennato con un colpo di roncola. L'assassino fu arrestato e tradotto in carcere, sottratto a stenti dal furore popolare!

— Molti e numerosi pellegrinaggi hanno avuto luogo in questo mese benedetto ai Santuarii di Maria SS. Segnaliamo quello al santuario del Covolo presso Crespano di ben 30 mila persone, e quello al santuario di Cussanio presso Fossano coll'intervento dell'Episcopato subalpino.

— Sono giunti a Roma, per consultare gli Archivii vaticani, il signor Paval Charles, bibliotecario della Sainte Géneviéfe di Parigi, ed il conte Yon Erbak Fuerstrnau, celebre scienziato di Germania.

— A Venezia si è inaugurata la grande esposizione dei capolavori del Tiepolo, ricorrendo il secondo centenario dalla nascita di questo celebre artista. Sono in maggior parte quadri sacri, inviati dalle città e dai privati. Immenso il concorso dei visitatori.

— Sono morti: Mons. Giovanni Benini Vescovo di Pescia; Mons. Giovanni Cirino Arciv. titol. di Ancira e Vic. Gen. di Palermo, e Mons. Ercole Boffi Vesc. di Bagnorea.

—

— Mons. Kozlowski, Arciv. di Mohilow, venne ufficialmente incaricato dal governo di Pietroburgo di presentare una memoria sulla situazione della Chiesa cattolica in Russia e sui mezzi di migliorare le condizioni dei cattolici dell'impero.

— Si è convertita al cattolicismo in Inghilterra una signora della nobilissima famiglia Nelson, discendente dal famoso ammiraglio Lord Nelson, duca di Bronte. Questa conversione ha levato grande rumore nell'aristocrazia inglese.

— L'accademia delle scienze morali e politiche di Parigi ha conferito premii di benemerenze ai Padri della Congregazione dello Spirito Santo ed ai Padri Bianchi.

— Si è trovata l'armatura che Carlo VII diede a Giovanna d'Arco, durante l'assedio d'Orléans. È una reliquia degna di venerazione.

— Il sig. Poubelle, prefetto del dipartimento della Senna, è stato nominato ambasciatore di Francia presso la S. Sede. Il ministro gli ha dato istruzioni altamente conciliatrici.

— La duchessa Adelaide di Braganza, madre dell'arciduchessa Maria Teresa e suocera dell'arciduca Carlo Lodovico, ha preso il velo nel monastero delle Benedettine.

— Sono morti: Mons. Gasnier Vescovo di Malacca; Mons. Gentel Vesc. Ausil. di Porto Principe nell'isola d'Haiti; Mons. Estarelle Vesc. di Teruel nella Spagna.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Il patrono passivo deve avere nell'atto della presentazione i requisiti prescritti.

Montisfalisci Nominationis ad beneficium canonicale - 13 Giu. 1896 — *Per summaria precum*—Nel Capitolo cattedrale di Montefiascone fu eretto un canonicato da Maria Caterina Pieri, col diritto di patronato attivo a favore del Capitolo, e passivo a favore di uno dei suoi parenti il più degno per educazione, per probità di costumi e per merito di dottrina; ed in mancanza dei suoi parenti forniti di tali requisiti, a favore di un ecclesiastico nativo di Montefiascone, di vita irreprensibile e appartenente alle primarie famiglie della città.

Essendo ultimamente vacato il detto beneficio, si presentarono tre congiunti della fondatrice, chiedendo di esserne investiti. Il Capitolo però scartò tutti e tre, non avendo nessuno i requisiti imposti dalla fondatrice. Dopo ciò il detto Capitolo con nuovo editto, invitò gli altri discendenti della famiglia patronale, e, in mancaza, gli altri preti della città. Si presentò un solo prete, D. Giuseppe Perla, di buona condotta, ma non appartenente nè alla famiglia della fondatrice nè ad altra delle primarie di quel luogo. Essendo poi prossimo a spirare il tempo utile per la nomina, il Capitolo *per questo caso* fe' cessione al Vescovo di ogni suo diritto di patronato.

Intanto Filippo Balestrieri, uno di quei primi tre che furono scartati dal Capitolo, ricorse alla S. Sede, lamentandosi *de violato jure*.

La S. C., chieste ed avute reiterate informazioni, il dì 13 giugno trattò la causa *per summaria precum*; e decise: *Cum* passive *vocati careant qualitatibus a iure et a fundatrice praescriptis, attenta cessione a Capitulo facta, Episcopus provideat.*

E giustamente; imperocchè:

a) Il querelante non era neanco chierico, ma laico, a circa 30 anni; e quanto a scienza, avea studiato la seconda classe del ginnasio coll'approvazione del passaggio alla terza.

b) Niuno può essere presentato al beneficio se al tempo della presentazione non è idoneo e degno; non ha, cioè, le qualità richieste.

c) Si ascoltino i DD. Il Reiffenstuel *De jurepatr.* n. 71 scrive: " Nec sufficit quod brevi post praesentationem et quidem ante institutionem adhuc habilitetur v. g. aetatem habeat, clericus fiat, ab excommunicatione solvatur etc. „ E ne dà la ragione *l. c.*: " Quia in beneficiis attenditur capacitas tempore praesentationis, cum per eam statim acquiratur *jus ad rem; arg. Eccl. S. Mariae—De Const.* „

II.

Circa i diritti della chiesa parrocchiale matrice sulla filiale.

Pacten. Jurium parochialium — 13 Giu. 1896—Nel luogo appellato *S. Pietro sopra Patti*, in Dioc. di Patti, suffraganea dell'Archid. di Messina, oltre della chiesa parrocchiale matrice di S. Pancrazio, ve n'è anche un'altra filiale col titolo di S. Maria. Questa seconda, prima in tutto soggetta alla matrice, nel 1607 dall'Arciv. di Messina in S. Visita fu eretta a parrocchia indipendente, con alcuni diritti però in danaro ed in generi da pagarsi alla matrice.

Quanto a questi diritti si è quistionato per più secoli; giacchè il parroco della matrice pretendeva di entrare anche nei diritti meramente parrocchiali della filiale circa i matrimonii, e final-

mente ne invase la più gran parte con togliere alla filiale financo i libri della cura.

Giuseppe Anzà, investito parroco della detta filiale nel 1892 con bolle Pontificie, non sopportando queste invasioni, fe' ricorso alla S. Sede con chiedere che gli si riconoscessero almeno i diritti meramente parrocchiali.

La S. C. trattò la causa coi seguenti dubbii:

I. An iura parochiae competant Ecclesiae S. Mariae in casu. — Et quatenus affirmative;

II. An et quaenam iura debeantur Ecclesiae matrici in casu.

Ed il dì 13 giugno 1896 risolse:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Pro quacumque reservatione favore Archipresbyteri solvendas esse a parocho libellas 50 tantum, facto verbo cum SSmo.

Si raccolga:

a) Allorchè una parte del territorio di una parrocchia smembrasi da questa e se ne forma una nuova parrocchia, questa ch'è filiale deve alla prima ch'è matrice qualche segno di onore e di soggezione. Così il Cap. III *Ad audientiam, tit. 3, De ecclesiis aedific.* lib. III: " Praeter iuspatronatus, parochiali antiquae suae matrici competentem honorem praestandum et adsignandum esse. "

b) Così spiega il Fagnano *in h. l.* n. 8 cotal segno di onore: " Ecclesiam constructam infra limites alterius parocciae teneri aliquem honorem impendere matrici ecclesiae, scilicet annuum censum in signum subiectionis. "

c) Non mai però il detto segno di ossequio deve estendersi fino ad attribuire alla matrice i diritti meramente parrocchiali della filiale che sono inalienabili ed imprescrittibili.

III.

Quando, e da chi, possa o debba darsi la benedizione dopo il parto.

Perillustris ac Rme Dne uti Fr. — Relato in S. Congregatione Concilii postulato ab Amplitudine Tua proposito in litteris diei 17 Ianuarii p. p. circa benedictionem mulierum post partum, Emi Patres tibi communicari mandarunt decretum S. C. SS. RR. diei 13 Iunii 1893. Quod quidem decretum ita se habet: " S. R. C. decernit, benedictionem mulieris post partum fieri debere a Parocho si expetitus ipse fuerit, *posse* autem fieri a quocumque Sacerdote, si expetitus ipse pariter fuerit, in quacumque Ecclesia vel oratorio publico, certiore facto superiore Ecclesiae. "

Deum interim precor, ut cuncta fausta concedat eidem Amplit. Tuae cui me profiteor.

Uti Fratrem stud.

A. Card. di Pietro, *Praef.*

B. Archiep. Nazian, *Pro-Secret.*

—

Sacra Congregrazione de' Riti

I.

Se le cappelle degli Episcopii, de' Seminarii ecc. debbano considerarsi come pubbliche, circa la nuova disciplina del celebrare in aliena chiesa.

Ruthenen. — 22 Maii 1896 — E.mus et R.mus D.nus Cardinalis Christianus Ernestus Bourret, Episcopus Ruthenen. Sacram Rituum Congregationem pro sequentis Dubii solutione enixe rogavit, nimirum:

Utrum, post Decretum generale die 9 decembris 1895 editum *De Missa conformi Officio Ecclesiae vel Oratorii publici*, Calendario loci, an vero Celebrantis respondere debeant Missae, quae celebrantur in Capellis Episcoporum, Seminariorum, Collegiorum, piarum Communitatum, Hospitalium et Carcerum?

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, reque maturo examine perpensa, proposito Dubio respondendum censuit: Dummodo agatur de Capella principali, quae instar Oratorii publici ad effectum memorati Decreti habenda est, *Affirmative* ad I, *Negative* ad II.

Atque ita rescripsit, die 22 Maii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*

Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

II.

Se sia lecito sospendere corone mortuarie sulle pareti della chiesa.

Valven. et Sulmonen.—22 Maii 1896 —R.mus D.nus Tobias Patroni Episcopus Valven. et Sulmonen. timens ne, sub specie pietatis erga defunctos, sensim subrepant abusus decorem Domus Dei temerantes, a Sacra Rituum Congretatione sequentis Dubii solutionem humillime postulavit, nimirum :

An deceat in parietibus Ecclesiae vel publici Oratorii suspendere coronas mortuarias, ut inibi maneant ?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque mature perpensis, rescribendum censuit : *Negative.*

Atque ita rescripsit, die 22 Maii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

III.

Se sia lecito esporre sul catafalco la immagine del defunto.

Senogallien. — 30 April. 1896 — Rector cuiusdam Ecclesiae Parochialis intra fines Dioeceseos Senogalliensis, de consensu sui Ordinarii, sequens Dubium enodandum Sacrae Rituum Congregationi humillime proposuit, nimirum : An in feretro vel tumulo, dum pro aliquo defuncto exequiae fiunt, tam praesente, quam absente cadavere, exponi valeat eiusdem defuncti imago; et quatenus negative, an saltem tolerari possit huiusmodi usus, ubi viget.

Et Sacra eadem Congregatio, referente infrascripto Secretario, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, reque accurate perpensa, rescribendum censuit :

Ad Dubium : *Negative quoad primam partem ; et quoad alteram : Curandum ut eliminetur abusus.*

Atque ita rescripsit. Die 30 Aprilis 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

IV.

Circa l' officio votivo semel in mense, *occorrendo* infra octavas *o con qualche officio votivo* ad libitum.

Amalphitana — 8 Maii 1896—R.mus D.nus Henricus de Dominicis, Archiepiscopus Amalphitanus, ad instantiam Redactoris Kalendarii Archidioeceseos sibi concreditae, Sacram Rituum Congregationem pro insequentium Dubiorum solutione humillime rogavit ; nimirum :

I. An Officia votiva, semel in mense concessa, peragi queant infra Octavas non Privilegiatas ; et quatenus negative : An expetendum sit Indultum ?

II. Utrum omitti possit Officium *ad libitum*, ut recitetur Officium Votivum semel in mense concessum ; et quatenus affirmative : Utrum Officium *ad libitum* omissum transferri valeat in alium diem ?

Et Sacra eadem Congregatio, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, reque accurate perpensa, respondendum censuit :

Ad I : *Negative ad primam partem : Non expedire ad secundam.*

Ad II : *Affirmative ad primam quaestionem : Negative ad secundam.*

Atque ita rescripsit. Die 8 Maii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secret.*

V.

Circa le messe solenni della Spagna.

Ord. Minorum S. Franc. de Observantia — 8 Maii 1896—R.mus P. Commissarius Generalis Ordinis Minorum Sancti Francisci in Hispania a Sacra Rituum Congregatione sequentis Dubii solutionem supplicibus votis postulavit : scilicet :

An per recentiores eiusdem Sacrae Rituum Congregationis praescriptiones et declarationes abrogatum fuerit privilegium Hispanis concessum a sa: me : Pio Papa V, per Breve 17 Decembris 1570 " Ad hoc nos Deus, „ quo in iis partibus Missae solemnes, quae canuntur, statuitur et praecipitur, ut *eae juxta Ecclesiae Toletanae*

formam in Hispaniarum Regnis ab antiquissimo tempore receptam, decantentur?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate expensis, rescribendum censuit: *Negative; et Detur Decretum die 7 Iulii 1894 editum.*

Atque ita rescripsit. Die 8 Maii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*

Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

VI.

Circa i sacramenti da amministrarsi alle Monache.

Gerunden. — 8 Mai. 1896 — Sacerdos Michael Camos, Confessarius et Capellanus Monialium Cisterciensium Monasterii *de Chatinis* Civitatis et Dioeceseos Gerundensis, sequentium Dubiorum solutionem a Sacra Rituum Congregatione humillime flagitavit: Quum iuxta Rituale Cisterciense, Communio et Extrema Unctio administrandae sint infirmis cum alba et stola et pro ipsarum Communione afferri debeant in Calice tot Particulae, quot sunt infirmae communicandae, ac praeberi ultimae communicatae, aut proiici in ignem, vinum et aqua ablutionis Calicis, quaeritur:

I. Utrum, quando Sacerdos saecularis administrat praefatis Monialibus Sacramenta, teneatur servare Rituale Cisterciense, an potius uti debeat Rituali Romano?

II. Si servandum sit Rituale Cisterciense, permittiturne saltem adhiberi superpelliceum loco albae et pro Communione loco Calicis, Pixidem cum pluribus Particulis, iuxta Ritum Romanum?

III. Utrum in translatione cadaverum Monialium e loco superiore Monasterii ad Chorum inferiorem, et in earum exequiis, exclusa Missa Conventuali, servari possit Rituale et Missale Romanum iuxta consuetudinem vigentem?

Et Sacra eadem Congregatio, referente infrascripto Secretario, exquisito voto alterius ex Consultoribus ipsius Sacrae Congregationis, propositis Dubiis respondendum censuit:

Ad I. *Sacerdos saecularis, de quo in casu, debet uti Rituali Romano.*

Ad II. *Provisum in primo.*

Ad III. *Affirmative, dummodo lex clausurae in eiusmodi translationibus non violetur.*

Atque ita rescripsit. Die 8 Maii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*

Aloisius Tripepi, *Secret.*

VII.

Circa le concorrenze degli officii votivi; circa le ottave delle feste di N. S. e della B. V., degli Arcangeli, di S. Gio. Battista, di S. Giuseppe e de' Ss. Apostoli in concorso con altre feste primarie o secondarie.

Urbis — 22 Maii 1896 — Nonnulli Calendariorum redactores a Sacra Rituum Congregatione sequentium dubiorum resolutionem supplicibus votis efflagitarunt, nimirum:

I. An in Officiis votivis inter se concurrentibus Vesperae dividi semper debeant iuxta peculiarem Rubricam, vel considerari potius debeat ratio dignitatis iuxta decretum *Evulgato* die 14 Augusti?

II. An privilegium, quod Rubricae Generales Breviarii tribuunt Octavis Festorum Domini et Deiparae, ut nempe illae cedant tantum in concursu duplicibus secundae classis, istae vero solis duplicibus maioribus, intelligendum sit de solis octavis ad Festa primaria pertinentibus, an de octavis quibuscumque?

III. Dies octavi Festorum primariorum, Archangelorum, S. Ioannis Baptistae, S. Ioseph, et Ss. Apostolorum, suntne iudicandi digniores in ordine ad praelationem, in concursu cum aliis duplicibus minoribus?

Et Sacra eadem Congregatio, referente infrascripto Secretario, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, omnibusque maturo examine perpensis, rescribendum censuit:

Ad I et II. *Affirmative* quoad primam partem, *Negative* quoad secundam.

Ad III. *Affirmative.*

Atque ita rescripsit, die 22 Maii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*

Aloisius Tripepi, *Secret.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Si concedono 200 giorni d' indulg. a chi recita la seguente orazione pel Papa.

O Signore, noi siamo milioni di credenti, che ci prostriamo ai tuoi piedi e ti preghiamo, che tu salvi, protegga, conservi lungamente il Vicario di Gesù Cristo, padre della gran società delle anime e pure padre nostro. In questo giorno, come in tutti gli altri, anche per noi egli prega, offrendo a te con fervor santo l' Ostia d'amore e di pace. Ebbene, volgiti, o Signore, con occhio pietoso anche a noi, chè quasi dimentichi di noi stessi preghiamo ora soprattutto per Lui. Unisci le nostre orazioni con le sue e ricevile nel seno della tua infinita misericordia, come profumo soavissimo della carità viva ed efficace, onde i figliuoli sono nella Chiesa uniti al padre. Tutto ciò che egli ti chiede oggi, e noi tel chiediamo con lui. Se egli piange o si rallegra o spera o si offre vittima di carità pel suo popolo, noi vogliamo essere con lui; desideriamo anzi, che la voce delle anime nostre si confonda con la sua. Deh! per pietà fa tu, o Signore, che neppure un solo di noi sia lontano dalla sua mente e dal suo cuore nell' ora in cui egli prega e offre a te il sacrifizio del tuo benedetto Figliuolo. E nel momento, che il nostro veneratissimo Pontefice, tenendo tra le sue mani il Corpo stesso di Gesù Cristo, dirà al popolo sul calice di benedizioni queste parole: *la pace del Signore sia sempre con voi;* tu fa, o Signore, che la pace tua dolcissima discenda con una efficacia nuova e visibile nel cuore nostro e di tutte le nazioni. Amen.

SSmus Dnus Noster Leo Papa XIII, die 8 Maii 1896, concessit *in perpetuum,* Indulgentiam 200 dierum etiam Animabus in Purgatorio detentis applicabilem, semel in die lucrandam, a christifidelibus qui supra relatam orationem devote recitaverint.

Haec Indulgentia fuit ad Sacram Congr. Indulgentiarum pro relativa inscriptione communicata.

DE RATIONE CONCORDI
REI CATHOLICAE APUD ORIENTALES
PROVEHENDAE

LEO PP. XIII.

MOTU PROPRIO.

Auspicia rerum secunda quae Nobis, Orientem christianum apostolica providentia respicientibus, divina gratia benignissime obtulit, animum sane confirmant augentque ut incepta Nostra omni contentione et spe persequamur. Editis quidem nonnullis actis, praesertim Constitutione *Orientalium* anno MDCCCLXXXXIV, iam quaedam sunt a Nobis opportune declarata et decreta; quae aliis alia modis conducerent simul ad studium decusque pristinum religionis in eis gentibus excitandum, ad earumdem coniunctionem cum Petri Cathedra obstringendam, ad reconciliationem fovendam dissidentium. Quo tamen instituta consilia rectius in dies procedant uberiusque eveniant, optimum factu ducimus aliquot capita praescriptorum hortationumque subiicere, tamquam eiusdem additamentum Constitutionis: quatenus nimirum attinet ad communem sentiendi agendique rationem, quae tantis procurandis rebus maiorem in modum est necessaria: — Nam apud Orientales singularis omnino et hominum et regionum conditio a longinqua antiquitate occurrit Ecclesiae. Scilicet persaepe in uno eodemque loco aeque obtinent dissimiles iique legitimi sacrorum ritus, proptereaque totidem sunt ritu vario antistites pluresque singulis administri; accedunt non pauci numero sacerdotes latini, quos in illorum *adiutorium et levamen* (1) Apostolica Sedes mittere consuevit; sunt praeterea qui, ad firmamentum unitatis catholicae, *delegato* a romano Pontifice funguntur munere, eius mandata faciunt, voluntatem interpretantur. Eos igitur in suis quemque partibus obeundis nisi eadem sancta mens et salutaris, omni privata causa posthabita, moveat, nisi eadem in fratrum morem

(1) Const. Benedicti XIV *Demandatam.*

affectio consociet, non ita quidem laboribus et expectationi responsurus est utilitatum proventus. Intima vero voluntatum coniunctio et consentio propositorum sicut Dei ministros maxime decet, ita in opinione hominum adeo Ecclesiam catholicam commendare solet, ut filios discordes non semel ad sinum eius suavi quodam incitamento vel ipsa reduxerit.

Huiusce rei aequum est antecedere exemplum pariter in Delegatis Nostris atque in Venerabilibus Fratribus Patriarchis, quum ceteris gradu et potestate antecedant : ad eosque singulariter spectare videtur commonitio Apostoli : *Caritate fraternitatis invicem diligentes, honore invicem praevenientes* (1). — Hinc sane excellentia iidem haurient bona, atque illud, tam optabile in praesentia, ut suam ipsorum dignitatem melius possint ac felicius tueri. Siquidem initarum rerum cursus in rei catholicae profectum, vehementer exposcit ut eorum personis muniisque sua stet omni ex parte commendatio atque etiam in dies accrescat. Id Nobismetipsis adeo cordi est, ut quasdam cogitationes et curas in hoc item genere optime collocatas censuerimus. Nec enim quemquam fugere potest quantum deceat et omnino expediat, apud catholicos nullum dignitati patriarchali deesse ex eis praesidiis ornamentisque quibus illa abunde utitur apud dissidentes. Exploratum est autem, Sedis Apostolicae eo amplius ibidem florere nomen maioremque simul explicari virtutem, quo plus honestamenti legatis eius comitetur. Quapropter induximus animum sic efficere ut in hoc aptius utriusque, Patriarchis et Delegatis, esset consultum, eoque simul piorum emolumenta operum augerentur ecclesiis. Reapse quidem certam illis vim subsidiorum annuam, catholicorum liberalitate pia adiutante, decrevimus, attribuimus.

Iamvero fidenti fraternoque, prout diximus, animo studeant Patriarchae commu-

(1) Rom. XII, 10.

nionem consiliorum in maioribus rebus habere per litteras cum Delegatis Nostris: eo praeterea commodo, ut quae negotia ad Apostolicam Sedem delaturi sint, expeditius procedant et transigantur. Unum autem est quod, pro gravitate sua, singulari Nostro non modo hortatu sed iussu dignum existimemus: videlicet ut Patriarchae congressiones actitent cum Delegatis Apostolicis, binas saltem quotannis, quo tempore et loco inter ipsos convenerit. Ea res, ubi rite sit acta, plusquam dici possit devinciet benevolentia animos, viamque muniet ad persimilem agendi tenorem. — Ita in Domino congressi primum erit provincias sibi creditas generatim prospicere, et considerare quo statu sit atque honore in illis religio, qui progressus inter catholicos facti, quaenam ipsorum maximeque cleri erga dissentientes studia, quaenam in his voluntas requirendae unitatis, aliaque ad cognoscendum peropportuna. Exinde se dabunt res propriae et peculiares, in quibus deliberantium prudentia ususque elaboret. Atque episcoporum provincialium causas, si quae sint, licebit, accurate expensas, ex aequo et bono componere ; eis tamen salvis atque integris quae iuris sunt sacri Consilii christiano nomini propagando. Tum vero de recta fidelium administratione, de cleri disciplina, de monachorum vel aliis piorum institutis, de missionum necessitatibus, de cultus divini decore, de cognatisque agetur rebus, quae diligentissime cautissimeque sunt reputandae : certis autem et communibus, quoad fieri possit, rationibus providendum est ut religio catholica et partos fructus conservet et multo capiat ampliores. Nobis tria maxime accommodata in medium proferre libet, seu verius revocare, quum fere eadem alias per occasionem attigerimus. — Est primum, oportere curas exquisitas in eo impendi ut alumni sacri ordinis ad doctrinam, ad vitae sanctimoniam, ad sacrorum peritiam optime informentur excolantur. Collatis vero consiliis, facilius certe liquebit quemadmodum

singulis Patriarchis sua sint probe constituta seminaria clericorum, sensimque amplificentur et vigeant: ita plane, ut ea demum existat operariorum evangelicorum copia et praestantia, quae messi sufficiat augescenti, quaeque nomini catholico reverentiam adiiciat. Expetito rei eventui bene ii favere poterunt sacerdotes nativi, quos Roma ex propriis gentium collegiis crebro in orientem remittit, non tenui censu ingenii virtutisque animi instructos. De hoc ipso bene admodum Delegati Apostolici merebuntur, si curaverint ut etiam ex latinis idonei viri advocentur qui parati sint adiutricem operam clericis erudiendis conferre. Hic Nos facere quidem non possumus quin meritâ honestemus laude nonnullas Religiosorum familias, quarum sedulae alacritati multam in eo genere ab orientalibus tribui gratiam iam diu est Nobis compertum. — Alterum est, nec minore profecto diligentia dignum, de puerilis educationis sustinendis multiplicandisque scholis. Per se apparet quanti illud sit ponderis ut primae aetatulae, una cum litterarum primordiis, ne quid imbibant veritati institutisque catholicis adversum; eo vel magis quod contra *filii tenebrarum*, prudentia pollentes et opibus, eâdem in re enitantur quotidie impensius. Necesse est igitur ipsa sanae doctrinae principia et religionis amor ita in molles animos infundantur, ut eos afficiant innutriantque penitus ad catholicam professionem: neque aliorum certe vel studiosior in hac parte vel fructuosior erit industria, quam eorum qui sese bono pueritiae sacris in sodalitatibus devoverunt. Quin etiam ex huiusmodi disciplina, in qua qui religionem moresque tradunt, suo ipsi facto plus tradunt quam praeceptionibus, id facile est profecturum, ut spei optimae alumni semina sacerdotii religiosaeve perfectionis mature excipiant et colant: plures autem utriusque sexus indigenas ita succrescere, non una de causa omnino laetabile et perutile est. — Tertio videtur loco pariter esse frugiferum, operam dari ut ephemerides similesve ex intervallo paginae, scienter moderateque factae, fusius pervulgentur. Tales quippe scriptiones, uti tempora sunt ac mores, religioni percommode inserviunt, sive ad refellenda quae calumnia vel error in eam confingant, sive ad fidele ipsius studium alendum in animis atque incitandum: id praesertim ubi non ita frequens copia sit sacerdotis, pabulum doctrinae et hortationis sanctae impertientis. Nec praetereundum, quod catholici scriptis iis legendis ea cognoscunt quae variis in locis quoquo modo contingant, cum religionis connexa rationibus: cuiusmodi sunt fratrum egregie facta vel coepta, impendentia a fallaciis adversariorum pericula, pastorum suorum et Apostolicae Sedis laboriosae curae, Ecclesiae succedentes dolores et gaudia; quae identidem cognita profecto adiumenta bona suppeditant imitationis, caritatis, generosae in fide constantiae. — Istud Nos triplex praesidiorum genus particulatim commonstravimus, spe magna ducti, ex iis potissimum satis multa effectum iri secundum vota; ob eamque causam auxilia ipsorum operum Nos quoque pro facultate submittere cogitamus. Id autem tempore ac loco fiet Nostros per Delegatos: quorum denique erit summam rerum in eisdem congressionibus actarum ad Apostolicam Sedem referre.

Consequitur de ratione officiorum quae Delegatis ipsis intercedant cum eis qui *Missionibus* per easdem regiones praesunt. Minime quidem dubitandum quin alteri atque alteri, probe memores cuius nomine et potestate sint eodem missi, et qua saluberrima causa una debeant conspirare, veram quae *secundum Deum* est concordiam, quum in sententiis tum in actione, custodire inviolatam contendant. Attamen ad totius rei meliorem temperationem, visum est immutare nonnulla de iuris ordine adhuc recepto: eaque decreto proprio iam constitui iussimus per sacrum Consilium christiano nomini propagando. Omni igitur prudentia

et ope Delegati in id incumbant, ut quaecumque ab Apostolica Sede et illo decreto et subinde pro temporibus similiter edicentur, ea plenum habeant exitum. Rursus in idem congruant *Superiores Missionum* sollertia et obtemperatione sua : maioris momenti res ad earumdem procurationem pertinentes, nisi rogatis illis et approbantibus, ne aggrediantur, eosque ipsos velint habere ex officio conscios, negotiis incidentibus quae opus sit ad Apostolicam Sedem transmitti. — Delegati porro suum esse meminerint evigilare, providere, instare ut Constitutionis *Orientalium* praescriptis integre ab omnibus quos illa attingunt religioseque pareatur. In quo praecipue fiat ut nihil admodum de se desiderari sinant latinorum Instituta, quae multis locis tantopere student rei catholicae incrementis. Quippe rei catholicae valde nimirum interest eam omnino tolli ac dilui opinionem quae quosdam ex orientalibus antehac tenuit, perinde ac si de ipsorum iure, de privilegiis, de rituali consuetudine vellent latini detractum quidquam aut deminutum. — Iidem Delegati peculiarem vigilantiam cum benevolentia adhibeant presbyteris latinis qui missionali munere in suae ditionis locis versentur. Eis consilio et auctoritate adsint per difficultates in quas vel a rebus vel ab hominibus non raro incurrunt, atque ad ministerii apostolici ubertatem suadere ne desinant summam cum orientali clero consensionem et gratiam : quam quidem apte conciliabunt sibi et retinebunt, ipsorum tum linguae moribusque assuescendo, tum tradita a maioribus sacra instituta honore debito prosequentes. Huc autem nihil certe tam valeat quam specimen concordiae benevolentiaeque, quod ipsi praebeant Delegati et ceteri qui sub eis cum auctoritate sunt ; id quod graviter supra admonuimus. Neque vero talis animi prodendi ac testificandi defuturae sunt opportunitates. Praeclara illa, si per sollemnem aliquam celebritatem faciles libentesque sacris ritibus orientalium intersit : ac vicissim si eos ad sacra latino ritu sollemnia nonnunquam invitent. Id autem in primis decuerit, valdeque fieri optamus, quotiescumque Ecclesiae vel romani Pontificis causa insignior quaepiam agatur caeremonia. Ex eo namque feliciter potest mutuae observantiae caritatisque foveri studium, dum eiusdem fidei et communionis vincula in amore communis matris roborantur, dumque augetur obsequium ac pietas erga Successorem beati Petri, eum nempe quem Christus Dominus centrum constituit sanctae salutarisque unitatis.

Quae igitur hisce litteris motu proprio significavimus, declaravimus, statuimus, rata omnia firmaque permanere auctoritate Nostra volumus et iubemus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die XIX Martii anno MDCCCXCVI, Pontificatus Nostri decimo nono.

LEO PP. XIII.

SS. D. N. LEONIS PAPAE XIII EPISTOLA

AD EPISCOPOS HUNGARIAE.

LEO PP. XIII

DILECTI FILII NOSTRI ET VENERABILES FRATRES SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Insignes Deo aeterno grates totâ Hungaria singularibus cum laetitiis agendas iure vos optimo decrevistis. Deo quippe, statori providentissimo et conservatori regnorum, si qua unquam natio, vestra maxime referre debet vim magnam beneficiorum, non pauca iam saecula difficilesque per casus, acceptam : quibus recolendis celebrandisque beneficiis peraptum obvenit tempus, patriae vestrae natali felicissime redeunte. In eo namque estis ut annum numeretis millesimum ex quo maiores illi domicilia sedesque suas istis in regionibus collocaverunt, atque res coepit Hungarica. — Constituta sollemnia nihil dubitamus quin dignum plane exitum honestissimaeque fecundum utilitatis sint habitura. Neque enim esse ullus potest sincera caritate civis, quem non decora tangant communis patriae, et cui non acres admove

t

imitandi stimulos avita rerum gestarum gloria publice revocata. Ad haec accessio nobilis fiet ex consentiente suffragio exultarum quotquot sunt gentium, quae gaudia vestra amice consociantes, regnum certe gratulabuntur aptis legibus institutisque conditum, civili prudentia et virtute bellica conservatum, multis egregie factis in hanc provectum diuturnitatem et amplitudinem. — Nobismetipsis tam iucunda accidit faustitas vestra quam quae iucundissima, nec quidquam optatius est quam vobiscum, Venerabiles Fratres, praesentes in populo vestro mente animoque versari. Facit hoc praecipue tum Nostra erga Hungariam catholicam peculiaris propensio et cura tum vero ipsius in hanc Apostolicam Sedem atque in Nos plane studiosa voluntas, crebris significationibus declarata. Inter cetera, postremis hisce annis frequentes Hungaros Roma vidit, vobis rite ducentibus, ad sepulcra Apostolorum Principum venerabundos; vidimus Nos coram effusos, quum testimonia fidei, obsequii, amoris, communi populorum nomine, exhiberent pulcherrima. Nec defuit eis benevolentia Nostra et opportunae exhortationis alloquium, ut animos in officiis sanctae professionis confirmaremus: quamquam id consulto uberiusque praestitimus nationi universae, litteris ad vos semel atque iterum datis. Nunc autem, quandoquidem commeminisse iuvat qua verecundia et gratia clerus bonique omnes illa paterni animi argumenta acceperint, rursus ad vos, interpres caritatis Nostrae, haec epistola adveniat; quae, favente Deo, saecularis celebritatis et laetitiam augeat et fructus multiplicet.

In tota rerum serie quarum apud vos commemoratio cultu magnifico apparatur, religionis catholicae ea omnino elucet atque eminet virtus, quae optima est incolumitatis publicae conciliatrix bonorumque omne genus parens vel fautrix in populis. Sane, quod prudentiores vestrarum rerum scriptores aiunt, occupatas istic regiones natio Hungarorum nec diu nec prospere tenuisset, nisi eam doctrina et gratia evangelica, iugo superstitionis exemptam, monendo ac mitigando, ad illa adduxisset, iura gentium vereri, laedere neminem, clementiam induere, colere studia pacis, principibus tamquam Deo subesse, fraternitatem domi forisque exercere. — Admirabili modo, in Geiza duce et in primoribus gentis, catholicae fidei apud vos consacrata sunt initia; agente in primis sancto episcopo Adalberto, viro apostolicis laboribus et martyrii denique laurea clarissimo. Quae quidem initia tanto praestantiora extiterunt, quanto et tempora et loca periculosius patebant funesto cum Ecclesia romana dissidio ab orientalibus erumpenti. Coepta patris institit perfecitque Stephanvs, christianus princeps spectatissimi exempli, divinae in vos benignitatis consiliis magno animi et operae ardore obsecutus. Qui merito gentis vestrae firmamentum praecipuum ac lumen ideo salutatur, quod eam, religionis verae beneficio, non modo ad sempiternae adeptionem salutis, summum bonorum omnium, instruxit, sed ceteris etiam expetendarum rerum praesidiis auxit et nobilitavit. Eo ipso principe, qui pietate excelsa sceptrum suum augustae Dei Matri et beatissimo Petro oblatum dedicatumque voluit, inita est inter romanos Pontifices et reges populumque Hungariae illa studiorum officiorumque vicissitudo, quae a Nobis alias est collaudata. Eiusdem coniunctionis sacratum quasi vinculum ad perpetuitatem fuit corona regia, Christi Servatoris et Apostolorum iconibus distincta, quam Stophano Silvester II decessor Noster dono misit, quum regium ei attribuit nomen, quod apud vos *Christi fidem longe lateque diffuderit* (1). Illud autem est commemoratu dignum, quod simul Hungarorum comprobat in obsequio Petri constantiam, ut scilicet eadem corona varias gravesque temporum procellas salva per-

(1) Clemens XIII P. M. in alloc. *Si qui militari*, die 1 oct., an. MDCCLVIII.

tulerit, pristino fulgens honore, perinde semper habita religioseque custodita tamquam regni decus maximum et praesidium.

Eiusmodi auspiciis factum est, ut crescens opibus Hungaria easdem ingressa sit vias quibus populi incedebant christianae Europae adolescentis, et proprium generis ingenium, validum erectumque, eo felicius ad omnem virtutis humanitatisque appulerit laudem. Inde, praeter commoda et ornamenta cetera, haud exiguus provenit hominum numerus, qui sanctitate vitae, doctrina, litteris, artibus, gestis muneribus, semetipsos et patriam verissime illustrarunt. Atque rem sane optimam ii moliuntur, qui, ut allatum est, talium religionis, promeritorum selectam copiam, monumentis ex oblivione et silentio eductis in lucem per sollemnia ipsa proferendam oculisque exponendam curant. Porro monumenta litterarum, quum vestra, tum ea quibus apostolica Nostra tabularia abundant, summa consensione illud testantur quod permagni interest, praesertim hoc tempore, reputare. Videlicet quales fuerint apud maiores vestros Ecclesiae partes in iure publico sive constituendo sive administrando : eius certe sapientia, disciplina, aequitas, cunctis ordinibus libentissimis, usquequaque influxit. — Civilis praeterea libertatis, pro qua populus vester, nunquam destitit propugnare, Pontifices romani tutores vindicesque se quodcumque illa in periculum ac discrimen vocata est, vel rogati vel ultro praebuerunt. Id saepius olim accidit ; tunc in primis quum impetus acerrimorum fidei sanctae hostium oportuit refutari. Qua in parte nemo quidem unus non consenserit, clades terrimas, quae simul plerisque ex occidente populis imminebant, Hungarorum constantia invicta esse depulsas ; nulli tamen obscurum est, ad eam eventuum felicitatem decessores Nostros contulisse multum, suppeditata pecunia, missis auxiliis, conciliatis foederibus, praesidio caelesti exorato. Id potissimum praestitit Innocentius XI ; cuius perennat nomen, ab utroque clarum insigni facto, liberata nempe circumsedentibus infeste armis Vindobona, et Buda, urbe primaria vestra, post diutinam oppressionem magnifice vindicata. — Item Gregorio XIII immortale in gentem vestram stat meritum. Quum enim et istic, ob studia novarum rerum ex finitimis infusa populis, religio graviter laboraret, saluberrimum ille consilium, quod iam aliis pro nationibus sapienter liberaliterque perfecerat, idem pro Hungaria, tamquam *insigni et amplo christiani orbis membro*, suscepit. Scilicet collegium vobis in Urbe condidit, quod deinde Germanico adiungendum censuit, in quo delecti alumni ad doctrinas virtutesque sacerdotio dignas exquisitius instituti, operam ecclesiis vestris fructuosiorem aliquando navarent : id quod non intermissa ubertate evenit, multis etiam eductis qui episcopalem gradum magna laude parique Ecclesiae et civitatis decore tenuerunt.

Isthaec Nos similiaque beneficia quae continua Ecclesiae gratia sunt in genus vestrum profecta, libentes agnovimus non tam esse patriis consignata fastis, quam in animis civium alte manere insculpta. Instar omnium locuples testis est, inde a saeculo quinto decimo, Ioannes ille Hunyades, cuius et fortitudinem nunquam Hungaria non efferet memor : is igitur grate diserteque, affirmavit : *Haec patria, nisi stetisset fide, opibus, reor non fuisset statura :* eodemque regni moderatore, ordines cuncti, communi ad Nicolaum V epistola, professi sunt : *Utcumque sumus, Apostolica maxime gratia enutriti consistimus.* Quibus testificationibus tantum abest ut consecutae aetates quidquam ademerit ponderis, ut non minimum potius addidisse, beneficiis auctis, videantur. — Emergitque in Hungaris, quemadmodum id semper magno opere enisi sint, praecipuaeque sibi duxerint gloriae, ut regnum suum Apostolicae Sedi, tamquam *peculiare et deditissimum*, quam maxime obstrictum tenerent. Huic

rei complura quidem ex actis publicis suffragantur ; vel litterae a regibus et optimatibus ad Pontifices romanos summa cum pietate perscriptae, vel exempla magnanimae strenuaeque virtutis, quae, ante etiam quam contra irruentes Mahometanorum copias contenderet, suppetias venit Ecclesiae,ad iura eius tutanda ulciscendasve perduellium iniurias. At, ne fusius ea persequamur, satis loquuntur quae multis modis intercessere officia regi Ludovico Magno cum Innocentio VI et Urbano V, plena fidei et observantiae plena benevolentiae et laudis. Eaque sunt commemorabilia quae Mathias rex Paulo II rescripsit, adhortanti ut nomini catholico, ab Hussitis in Bohemia afflicto, ope valida subveniret : *Ego me*, inquit, *sanctae romanae Ecclesiae et vestrae Beatitudini, una cum regno meo totum dedicavi. Nihil mihi tam arduum, nihil adeo periculosum Dei in terris Vicarius, immo Deus ipse iubere potest, quod suscipere non pium et salutare existimem, quod non intrepidus aggrediar, praesertim ubi de solidanda fide catholica et de contundenda perfidia impiorum agitur... Quibuscumque religionis hostibus occurrere opus est, ecce Mathias simul et Hungaria... Apostolicae Sedi et vestrae Beatitudini devoti manent, aeternumque manebunt.* Nec vero vel regis dictis vel Pontificis expectationi res defuit ; manetque posteritati gravissimum documentum. — Huc praeterea spectant, tamquam fidelis admodum voluntatis, praemia, eae commendationes non paucae nec mediocres, quibus ab hac Sede Apostolica dignatum est genus vestrum ; singulares item honores ac privilegia, quae vestris regibus ab ipsa sunt impertita. Libet autem Nobis, praesentemque celebritatem omnino addecet, illustriorem quamdam paginam excitare ex amplo diplomate, quo Clemens XIII Mariae Theresiae, reginae Hungariae, eique in eodem regno successuris *appellationem, Regis Apostolici*, privilegio vel consuetudine inductam, pro potestate confirmavit. Hoc igitur Pontificis praeconio, ut iam patres atque avi, nepotes ipsi fruantur : "... Florentissimum Hungariae regnum, ad christianae ditionis et gloriae terminos proferendos, vel propter bellicosissimae gentis fortitudinem omnium aptissimum, vel propter locorum naturam opportunissimum adhuc quidem semper habitum est et fuit. Neque vero quisquam ignorat quam multa et quam egregia facinora pro tuenda propagandaque Jesu Christi religione gessit nobilissima Hungarorum gens ; quam saepe manus conseruit, cum teterrimis hostibus, iisdemque ad communen christianae reipublicae perniciem erumpentibus suo veluti corpore aditum interclusit, maximasque de illis victorias reportavit. Celebrantur ea quidem fama, clarissimisque prodita sunt monumentis litterarum. At silentio nullo modo praeterire possumus Stephanum illum sanctissimum fortissimumque Hungariae principem, cuius memoriam caelestibus honoribus consecratam atque in Sanctorum numero collocatam rite veneramur. Eius autem virtutis, sanctitatis, fortitudinis vestigia extant istis in locis ad laudem Hungarici nominis sempiternam. Neque eius pulcherrima exempla virtutum reliqui in regno successores non sunt perpetuis temporibus imitati. Quamobrem nemini mirum videri debet, si Romani Pontifices Hungaricam nationem eiusdemque principes et reges, ob maxima et egregia illorum erga catholicam fidem et romanam Sedem merita, amplissimis semper laudibus ac privilegiis condecoraverint. Quale est illud in primis sane honorificum, quod ante reges, quando prodeunt in publicum, tamquam splendidissimum Apostolatus insigne, Crux praeferatur, idque ut ostendatur Hungaricam nationem atque eius reges, gloriari unice in Cruce D. N. Iesu Christi ; atque in eo signo pro catholica fide et dimicare semper et vincere consuevisse (1). „

(1) Epist. *Quum multa alia*, die XIX aug. an. MDCCLVIII.

Iamvero, quamquam tam praeclaris hominum ac rerum recordationibus sollemnia commendari vestra magnisquo laetitiae significationibus exornari perpulcrum est, res tamen ipsa suadet ut aliquid spectetur amplius, quod fluxum non sit idemque communi bono solida afferat incrementa. Caput est, ut se respiciat Hungaria: et conscientia nobilitatis religiosissimorum patrum impulsa, nec ignara temporum, ad proposita digna nitatur. Vos nimirum, cuiuscumque ordinis estis, appellat cohortatio Apostoli: *State in fide, viriliter agite et confortamini* (1): eique concinat sane oportet una mens omnium et vox: *Teneamus spei nostrae confessionem indeclinabilem* (2); *Non inferamus crimen gloriae nostrae* (3). Saeculi cursum universe contuentibus dolendum certe, Venerabiles Fratres, homines passim esse, eosque in sinu Ecclesiae nutritos, qui religionem catholicam neque opinione neque actione vitae proinde colant ac digna est, paremve propemodum faciant cuilibet religionis formae, atque etiam suspectam invisamque habeant. Vix autem attinet dicere quale illud sit, praestantissimam hanc patrum hereditatem degeneri sensu repudiare, et quam ingrati sit improvidique animi beneficia eius, tum diu parta agnoscere nolle, tum in posterum expectanda negligere. Siquidem in sapientia institutisque catholicis virtus et efficientia inest, prout initio monuimus, mira prorsus et multiplex ad humanae societatis bonum; neque ea cum aetatibus exarescit, sed eadem semper et vivida, novis item temporibus, modo ne opprimatur, constanter est profutura.—Quod propius attingit populum vestrum, iam ei Nos de religione, per superiores litteras adsimilesque curas, satis consuluisse existimamus, aeque periculis denunciatis ab illa prohibendis, aeque adiumentis propositis quae ad eius libertatem dignitatemque aptius conducerent. Et quoniam a re religiosa res civiles dissociari nequit, huic etiam curationem opemque afferre, quod plane cohaeret cum Apostolico officio, vehementer studuimus. Nam quae Nobis visum est convenienter temporibus vestris identidem suadere et praescribere, ea non exiguam partem, ut probe meministis, publicae quoque saluti ac prosperitati vertebant. Quod si, hoc ipso in genere coniuncta bonorum studia impensius quotidie conciliis monitisque Nostris sint responsura, quidni eam spem amplectamur quae ex hac saeculari memoria laetior efflorescit et quasi praelucet ad communium votorum exitum maturandum? Nemini sane civi optimo non id in votis fuerit, ut, sublatis dissentiendi causis, suus Ecclesiae ne abnuatur honos, ex quo pariter civitati luculentius niteat suus, in foedere ductuque avitae religionis. Inde fiet ut auctoritas potestatum, mutua ordinum officia, institutio adolescentiae, talia plura recte se tueantur in veritate, in iustitia, in caritate: his enim maxime fundamentis praesidiisque civitates nituntur ac vigent.—Quae complexio bonorum ut apud vos habeatur qualis clariore patrum memoria fuit, id certe valiturum non minime est, si pietatis affectio erga romanam Ecclesiam, novis veluti auspiciis, ab eorum exemplo incitamenta capiat. Opportune quidem in publicis gaudiis illud etiam indictum novimus, ut honorificentissimum Stephani diadema insueta pompa per urbem principem, ad *Sedem Comitiorum* dedicandam, certa die deferatur; nihil quippe cum gloria nationis regumque vestorum tam est connexum, nihil cum recta civilis rei temperatione tam congruit, quam sacrum illud regiae potestatis insigne. At vero spe libet praesumere duplex praestabile emolumentum ex illa re facile oriturum. Alterum, ut in ordinibus atque in multitudine eo magis sacramentum firmetur obsequii fideique in augustam Domum Habsburgensem, quae idem diadema, ultro sibi a maioribus vestris delatum, ad

(1) I. Cor. XVI, 13
(2) Hebr. X, 23.
(3) I. Machab. IX, 10.

felicitatem regni perpetuo gessit; alterum, quod est huius propositi, ut copulata recordatio intimae patrum cum Cathedra Petri necessitudinis, quae per ipsum pontificale donarium rata sanctaque extitit, iisdem vinclis stabilitatem addat et robur.

Sciat autem gens Hungarorum illustris, omnino se posse ac debere auctoritati et gratiae confidere Sedis Apostolicae: quae nec immemor erit unquam rerum ab ipsa pro catholico nomine praeclare gestarum, et pristinum erga ipsam animum providentiae indulgentiaeque maternae retinet, retinebit. — Quantum ost in Nobis, si quidquam adhuc vestra causa curavimus et efficimus, ea Deus perbenigne ad successum foveat. Nobisque consilio et ope sua sic adsit, ut liceat eo vel amplius rationibus vestris gratificari. Per hanc praesertim faustitatem respiciat Ille praesentissimo numine Regem vestrum Apostolicum, ordines, clerum, populum universum; faciatque affluentes eorum copia bonorum, quae ipse nationibus regnisque promisit custodientibus iustitiam et pacem. Vos aeque respiciat omnes magna Domina vestra Maria, unaque Sthepanus et Adalbertus, iidem regni apostoli et patroni caelestes; quorum salutari tutela, ab avis et maioribus tantopere explorata, cumulatiore in dies fructu laetamini.—Singulare votum summa caritate adiicimus. Fiat nimirum ut cives omnes, quos unus eiusdem patriae commovet amor eademque publicae gratulationis causa fraterno more coniungit, eos una eademque fides in felici complexu Ecclesiae matris aliquando devinciat.

Vos autem, Venerabiles Fratres, omni vigilantia diligentiaque pergite, ut facitis, de populo vestro et de civitate mereri optime: auspicemque divinorum munerum et peculiaris benevolentiae Nostrae testem Apostolicam benedictionem habete, quam singulis vobis cunctaeque Hungariae laetanti amantissime impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die I Maii anno MDCCCLXXXXVI, Pontificatus Nostris decimo nono.

LEO PP. XIII.

—

SS. D. N. LEONIS PP. XIII.

ALLOCUTIO

HABITA IN CONSISTORIO SECRETO
DIE XXII IUNII MDCCCXCVI.

—

Venerabiles Fratres,

Movente officio ut ecclesiarum viduitati prospiciamus, amplissimumque supleamus Collegium vestrum, nonnihil præloqui libet de quodam suscepto Nobis consilio, quod rationibus rei christianæ non parum videtur posse conducere. — Ecclesiae matris nullo quidem tempore defuere studia in iis revocandis invitandisque, quos vel animorum dissensio vel mentium error a sinu suo calamitose abstraxisset: hisce tamen proximis annis, per eas rerum opportunitates quas probe nostis, factum est ut eadem studia Ecclesiae impensius caluerint. Jamque licuit fructuum expetitorum quodammodo percipi libamenta, quae spem alant et alacritatem intendant propositi; maxime quod passim in disiunctis gentibus indicia non obscura increbrescunt, quasi inclinantium ad ipsam cum benevolentia animos, et ad hanc Petri Cathedram non sine desiderio coniunctionis veteris respicientium. Quae Nos magnopere coram Deo reputantes, si quidquam adhuc, apostolicæ caritatis ductu, hac ipsa in causa moliti sumus atque effecimus, sane percupimus multo iam ampliora praesidia, docendo agendoque, iis afferre posse qui regnum Christi quaerant in veritate. Et quoniam christianae doctrinae gravissimum caput et velut fundamentum continetur germana Ecclesiae cognitione, idcirco induximus animum, Ecclesiae imaginem atque formam ex constitutione divina expressam, proferre in medium: eo praecipue spectantes ut insigne admirabile unitatis, inditum ei divinitus, luculentius emergat. Profecto, qui Ecclesiam prope aspiciant et contemplentur, qualem divinus auctor voluit et Aposto-

lis tradidit, qualem sancti patres ac doctores per orientem constanter et occidentem conservaverunt, qualem ab ultima antiquitate monumenta omne genus illustrant, utrumque consequi, caelesti aspirante gratia, necesse est, ut qui dissident, incitamentum capiant et lumen ad unitatem requirendam, qui vero tanti beneficii sunt compotes, id ipsum et pluris faciant et colant studiosius. — Institutum consilium perfecturi propediem sumus, litteris dandis encyclicis ad Episcopos universos : eaque documenta auspiciis committere placet beatissimorum Petri et Pauli, Apostolorum principum, quorum praeceptis, laboribus, sanguine, primordia Ecclesiæ, unicæ Christi Sponsae, sunt gloriosissime consecrata.

Hac vobiscum, Venerabiles Fratres, communicata re, adiicimus animum ad Collegium vestrum. Eiusmodi autem honore dignos censuimus viros aliquot, animi laudibus ingeniique egregios,qui Sedi Apostolicae sollertiam suam, fidem, devinctamque voluntatem probaverunt ; in primis vero qui, variis gestis legationibus, de ea optime sunt meriti.

Hi sunt :

Dominicus Maria Jacobini, Archiepiscopus tit. Tyrius, Nuntius Apostolicus in Lusitania.

Antonius Agliardi, Archiepiscopus tit. Caesariensis, Nuntius Apostolicus in Austria-Hungaria.

Dominicus Ferrata, Archiepiscopus tit. Thessalonicensis, Nuntius Apostolicus in Gallia.

Seraphinus Cretoni, Archiepiscopus tit. Damascenus, Nuntius Apostolicus in Hispania.

Quid vobis videtur ?

Itaque auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum Apostolornm Petri et Pauli, et Nostra, creamus et publicamus S. R. E. Presbyteros Cardinales

Dominicum Mariam Jacobini

Antonium Agliardi

Dominicum Ferrata

Seraphinum Cretoni

Creamus praeterae duos alios S.ª R. E. Cardinales, quos in pectore reservamus, arbitrio Nostro quandocumque evulgandos.

Cum dispensationibus, derogationibus, et clausulis necessariis et opportunis. In nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen.

—

CONSULTAZIONI.

XVIII.

Se il Vescovo debba dividere i canonicati della Cattedrale in presbiterali, diaconali e suddiaconali.

Nel Capitolo Cattedrale di T., da lunghi anni fondato, non vi ha divisione di ordini fra i canonicati. Tutti i canonici si considerano eguali e tutti portano il peso della messa conventuale, benchè agli ultimi investiti competa l' obbligo di assistere da ministri nelle solennità.

Si chiede : 1.° Ci è l' obbligo di dividere in varii ordini i canonicati delle cattedrali ?

2.° Deve il Vescovo di T. compiere tal divisione ?

Al primo — Ecco come prescrive il Tridentino intorno agli ordini sacri da annettersi ai canonicati : " In omnibus Ecclesiis Cathedralibus omnes canonicatus ac portiones habeant annexum ordinem presbyterii, diaconatus vel subdiaconatus. Episcopus autem cum consilio Capituli designet ac distribuat, prout viderit expedire, quibus quisque ordo ex sacris annexus in posterum esse debeat ; ita tamen ut dimidia saltem pars presbyteri sint, ceteri vero diaconi, aut subdiaconi : ubi vero consuetudo laudabilior habet ut plures vel omnes sint presbyteri, omnino observetur.

Che questo decreto sia precettivo, appare chiarissimo dalle parole *habeant annexum ordinem*; e dalle altre *Episcopus designet ac distribuat*. Fa d' uopo adunque esaminare 1.° per quali capitoli corre quest' obbligo — 2.° per quali beneficii — 3.° quali ordini siano da annettervi — 4.° in qual forma debba compiersi tale

annessione — 5.° se vi siano eccezioni a questa legge.

1.° In quanto ai capitoli, cui debba correre quest'obbligo, sono questi i soli capitoli cattedrali, non già i collegiati od altri minori. Ciò si desume dalle parole del Tridentino: *In omnibus ecclesiis cathedralibus;* e ancora dall'insegnamento de' DD. Così il Barbosa *Collect. in Conc. Trid.* Sess. 24, c. 12 de ref. n. 42; il Navarro *Cons. 3 de temp. ordin. in antiq.;* il Garcia *De benef.* Par. VII Cap. IV n. 36 seqq. ecc.

2.° Per quali beneficii questa legge abbia vigore, si raccoglie dalle parole stesse del Concilio: *Omnes canonicatus et portiones.* E però non vi sono incluse le Dignità, come fu dichiarato dalla S. C. del Concilio *in Arbensi* 19 dec. 1648: " Sacra Congregatio respondit, ex dispositione sacri Concilii (c. 12, Sess. 24), Episcopum non teneri designare nec distribuere singulis dignitatibus ecclesiae Cathedralis ordinem sacrum, cum de huiusmodi dignitatibus non loquatur „ (ap. Scarfantonium tom. II, p. 164, n. 26). Vi si comprendono i beneficii di giuspatronato? Quelli posteriori al Concilio non ha dubbio che vi si comprendono, quando non intervenga una dispensa Pontificia. Degli altri anteriori al Concilio, il Pallottini dice dichiarato dalla S. C. del detto Conc. *in Placentin.* 19 nov. 1592, non vi essere inclusi quelli che *in limine fundationis* ebbero apposto il patto " quod descendentes a fundatore possent eum obtinere etiam simplices clerici, donec pervenerint ad ordines sacerdotales. „ (Pallottini v. *Canonici* § VI, n. 34). Il Pallottini medesimo *l. c.* n. 35 aggiunge non essere comprese in questa legge neanco le mezze porzioni, citando la stessa S. C. 24 aug. 1619.

3.° Gli ordini da annettersi ai canonicati sono i tre sacri del suddiaconato, del diaconato e del presbiterato. Si noti che l'annessione di questi ordini non è personale ma reale; riguarda cioè il beneficio più che la persona del beneficiato, e fatta una volta l'annessione, vale per sempre. Cotale annessione importa che il beneficio non può conferirsi se non a colui che ha l'età canonica per ricevere nel tempo stabilito dal diritto l'ordine annesso. Così lo stesso Tridentino *l. c.:* " Neminem etiam deinceps ad dignitatem, canonicatum, aut portionem recipiant, nisi qui eo ordine sacro aut sit initiatus, quem illa dignitas, praebenda aut portio requirit, aut in tali aetate ut infra tempus a iure et ab hac Sancta Synodo statutum initiari valeat. „

Ecco intanto ciò che il Tridentino medesimo sancì riguardo al tempo in cui devesi ricevere l'ordine annesso al beneficio (Sess. 22, c. 4 de ref.): " Quicumque in cathedrali vel collegiata, saeculari vel regulari ecclesia divinis mancipatus officiis in subdiaconatus ordine saltem constitutus non sit, vocem in huiusmodi ecclesiis in capitulo non habeat, etiamsi hoc sibi ab aliis fuerit concessum. Ii vero qui dignitates, personatus, officia, praebendas, portiones ac quaelibet alia beneficia in dictis ecclesiis obtinent, aut in posterum obtinebunt, quibus onera varia sunt annexa, videlicet, aut alii missa, alii evangelium, alii epistolas dicant, seu cantent, quocumque privilegio, exemptione, praerogativa, generis nobilitate sint insigniti, teneantur justo impedimento cessante infra annum ordines suscipere requisitos, alioquin poenas incurrant, iuxta Constitutionem Concilii Viennensis, quae incipit *Ut ii qui*, quam praesenti decreto innovat, cogantque Episcopi diebus statutis dictos ordines per seipsos exercere, ac cetera omnia officia quae debent in cultu divino praestare, sub eisdem et aliis etiam gravioribus poenis arbitrio eorum imponendis, nec aliis in posterum fiat provisio, nisi iis qui jam aetatem, et caeteras habilitates integre habere dignoscantur: aliter irrita sit provisio. „

Donde si raccoglie che il provvisto di un beneficio con qualche ordine sacro annesso deve *infra annum* (purchè non sia impedito da giusta causa come ad es. da infermità) ricevere il detto ordi-

ne, altrimenti va soggetto alle pene sancite dal Concilio di Vienna, cioè dalla Clementina *Ut ii qui* (L. I, tit. VI, cap. II). Il detto Concilio stabilì che non ricevendo *infra annum* l'ordine annesso al beneficio, l'investito perde la voce in capitolo, benchè gli altri capitolari gliela consentano; inoltre perde la metà delle distribuzioni quotidiane, non ostante qualunque contraria consuetudine o statuto, oltre ad incorrere altre pene (1). E può ancora essere privato del beneficio. Così la S. C. del Conc. al dubbio: " An propter eorum (canonicorum) moram in assumendis ordinibus sit eis in posterum subtrahenda sola praedicta medietas distributionum quotidianarum, vel ulterius sint privandi eorum canonicatibus, sive declarandum eos non esse canonicos „ — il dì 5 dic. 1722 *Ulixbonen. Oriental.* rispose: " Affirmative ad primam partem, et quoad secundam, praefigatur terminus quatuor mensium ad assumendos ordines sacros, quo elapso, Ordinarius auctoritate etiam S. Congr. procedat ad privationem. „ L'anno utile a ricevere l'ordine sacro annesso al beneficio comincia a decorrere non dalla collazione del beneficio medesimo, ma dal possesso. Così fu definito dalla S. C. del Conc. il dì 23 sett. 1631 (ap. Barbos. *De Can. et Dign.* Cap. XVI, n. 7).

L'ordine poi annesso al beneficio devesi esercitare personalmente, non già per mezzo d'altri; e chi ciò non voglia fare, dev'esservi costretto dal Vescovo sotto le predette pene, ed anche maggiori, ad arbitrio di lui. Così il Tridentino *l. c.*

4.° Circa la forma onde debbano gli ordini sacri annettersi ai beneficii, parla il medesimo Tridentino (Sess. 24, c. 12): " Episcopus autem, cum consilio capituli, designet ac distribuat, prout viderit expedire, quibus quisque ordo ex sacris annexus in posterum esse debeat; ita tamen ut dimidia saltem pars presbyteri sint, ceteri vero diaconi aut subdiaconi. „

Il Vescovo adunque in far questo deve consigliarsi col capitolo; e ciò sotto pena di nullità, come insegna il Pallottini, citando la S. C. del Conc. *in Bergomen. 1597 lib. 9 Decret. pag. 47:* " Necessaria est petitio consilii capituli, cum S. C. nullam declaraverit ordinum distributionem factam ab Episcopo in Ecclesia Cathedrali, non petito capituli consilio „ (*l. c.* n. 38).

Ma se deve chiedere consiglio al Capitolo, non è obbligato di seguirlo. Così lo stesso Pallottini, citando la risoluzione della medesima S. C. *in Dubio distributionis Ordinum 1 iun. et 28 sept. 1680 lib. 31 Decret. pag. 133.* Così pure il Barbosa (Collect. in Conc. Trid. Sess. 24 c. 12 de ref. n. 45), il quale scrive: " Quod in facienda distributione, seu designatione sacrorum ordinum Episcopus teneatur dumtaxat adhibere consilium sui capituli, non etiam assensum eiusdem expectare, quia potest etiam invito capitulo efficere id quod iudicaverit magis expedire. „

Il Vescovo adunque, udito il consiglio del Capitolo, può far da sè come meglio crede nel Signore, sì circa il numero dei

(1) Ecco le parole del cit. capo *Uti ii qui:* " Uti ii qui divinis in cathedralibus vel collegiatis saecularibus vel regularibus ecclesiis sunt mancipati officiis, vel mancipabuntur in posterum, ad suscipiendos sacros ordines propensius inducantur, statuimus ut nullus de caetero in huiusmodi ecclesiis vocem in capitulo habeat (etiamsi hoc sibi ab aliis libere concedatur) nisi saltem in subdiaconatus ordine fuerit constitutus. Illi vero qui dignitates, personatus, officia vel praebendas, quibus certi ordines sunt annexi, pacifice nunc obtinent in eiusdem ecclesiis, vel obtinuerint in futurum, nisi (iusto impedimento cessante) ad huiusmodi ordines se promoveri fecerint intra annum ex tunc, donec ad eos promoti fuerint, nullo modo vocem in capitulo habeant earumdem. Ipsisque distributionum quae dantur his qui certis horis intersunt, pars dimidia subtrahatur, non obstantibus quibuslibet consuetudinibus vel statutis. Poenis aliis quae contra tales promoveri ad ordines recusantes statuuntur in jure, nihilominus in suo robore permansuris. „

sacri ministri, sì circa la designazione de'beneficii a cui debbano annettersi quei ministeri. La sola norma che in ciò prescrive il Tridentino si è che a non meno della metà dei beneficii sia unito l'ordine del presbiterato; agli altri poi siano annessi il diaconato e il suddiaconato. E la detta metà vale, incluse ancora le dignità, benchè queste, come s'è detto, siano immuni dall'annessione degli ordini.

5.° Ma vi ha eccezione a questa legge? Il Tridentino stesso la prescrive colle parole: " Ubi vero consuetudo laudabilior habet ut plures vel omnes sint presbyteri, omnino observetur. „ La consuetudine adunque, la quale porti che o tutti i canonici o la più gran parte siano sacerdoti, deve del tutto mantenersi. Siffatta consuetudine è detta *laudabilior* e vuol dire che la mente del Concilio favorisce siffatta usanza, la quale ammette perciò nei dubbii favorevole interpretazione.

Come poi possa conoscersi tal consuetudine, un indizio chiaro lo porgono gli statuti, se vi sono; e in difetto di statuti, possono valere le tradizioni. Se adunque o sia dichiarato esplicitamente, o siasi per uso introdotto che tutt'i capitolari debbano considerarsi sacerdoti, non si vuol fare più assegnazione di ordini a tal capitolo, ma tutti devono considerarsi presbiteri e nessuno può essere insignito del beneficio senza l'ordine presbiterale.

Ma se nè dagli statuti, nè dalle tradizioni può ricavarsi nulla di positivo che valga a dichiarare l'ordine dei capitolari, come dovrà farsi allora? — Ecco la regola che assegna il Barbosa (De Can. et Dign. Cap. XVI n. 3): " Canonicatus dicitur sacerdotalis, etiamsi expresse non dicatur oportere esse, vel fieri sacerdotem, dummodo habeat onus missarum, seu celebrandi certis diebus. Quod pariter intelligendum esse puto non solum quando dicitur quod canonicus debeat celebrare, sed etiam quando non arctatur absolute ad celebrandum, sed elective, veluti si dicatur quod teneatur per se vel alium sui similem celebrare. „ Una buona regola dunque, per conoscere se i beneficii sono o pur no sacerdotali, è quella di vedere se i beneficiati hanno obbligo di messe da celebrare; imperocchè sia pure che possono commetterle ad altri, ma se l'obbligo è proprio del canonicato, questo determina benissimo l'ordine sacerdotale annessovi. In tal caso non si deve procedere ad assegnazione di altri ordini.

Al secondo — Or che deve dirsi del Capitolo Cattedrale di T.? Deve il Vescovo farvi l'assegnazione de'varii ordini sacri, non ostante che tutti si considerano eguali?

Che il Vescovo possa fare tale assegnazione, quand'anche non si sia fatta dal principio, purchè la consuetudine legittima non abbia a tutt'i beneficii attribuito l'ordine presbiterale, è cosa manifesta. " Notandum, dice il De Herdt (Prax. Capit. VII, § V, n. I), hanc ordinum designationem et distributionem fieri potuisse non tantum post Concilium Tridentinum, sed quamdiu facta non fuerit, eamdem adhuc fieri posse, nisi consuetudo advenerit ut omnes canonici sint presbyteri; „ e cita la S. C. del Conc. 31 mai. 1704 *in Grossetana Canonicatuum.* Fatta però una volta tale assegnazione *ad tramites Concilii*, non è lecito riformarla, siccome decise la S. C. del Conc. medesima *in S. Miniatis* 19 maii 1835 (p. Pallottini l. c. n. 25-27).

Per conoscere adunque se nel nostro caso possa il Vescovo procedere all'assegnazione degli ordini nel suo Capitolo Cattedrale, fa d'uopo vedere se ivi è invalsa la consuetudine di considerarsi tutti presbiteri. Abbiamo detto che un buon segno di tale consuetudine si è il peso delle messe imposto a tutt'i beneficiati. Nel caso abbiamo che tutti hanno l'obbligo della messa conventuale, il che non corre pei canonici diaconi e suddiaconi. Possiamo adunque giudicare che il Capitolo Cattedrale di T. debba conside-

rarsi formato tutto, per consuetudine, di canonici presbiteri, e il Vescovo perciò, giusta il prescritto del Tridentino, non può fare in esso la ripartizione degli altri ordini sacri.

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

70.

Se, e come, sia vietato al parroco ed al canonico penitenziere di esercitar l' officio di vicario generale.

D. È assolutamente vietato al Vescovo di assumere a suo vicario generale un parroco, ovvero il canonico penitenziere della cattedrale? E se indebitamente li assume a tale officio, i loro atti saranno nulli?

R. È vietato dal diritto deputare a vicario generale un parroco, ovvero il il canonico penitenziere.

Quanto al parroco, il Barbosa *(Apost. Decis. Collect.* v. *Vicarius generalis Episc.* n. 3) cita un decreto della S. C. del Conc. del 12 maggio 1629, dal quale desume che: " Vicarius Episcopi vel Capituli sede vacante non non potest esse parochus habens curam animarum. „ Lo stesso ha dichiarato la S. C. de' VV. e RR. Così *in Senen.* il dì 20 marzo 1576 fu scritto a quel Vicario: " È tanto necessaria la residenza delli Parochi nelle loro proprie chiese per la cura delle anime che hanno, e così strettamente è comandata dalli Canoni antichi, e ultimamente dal Concilio di Trento, che questa Congregazione non ha mai tollerato che chi ha cura delle anime, possa servire altrove, nè ancor nella medesima diocesi per Vicario del Vescovo „ (Bizzarri *Collectanea* S. C. EE et RR. pag. 209 Edit. di Propag. 1885). — E *in Oxomen.* il 4 agosto 1578 così fu significato a quel Vescovo: " La Congregazione non può consolare V. S. che si vaglia per Vicario del Curato d'Ossagna, perchè di ragione il Vescovo non ha tal facoltà, nè pare alla Congregazione che si debba dare, essendo obbligato il Curato alla residenza perpetua, nè può fuori di casi di necessità valersi di cappellano per star egli absente „ (Bizzarri *l. c.* pag. 214).

Il Ferraris veramente (v. *Parochus* art. II, n. 46) insegna che ciò corre soprattutto pei parroci rurali, non già per quei della stessa città Vescovile, poggiato sull' autorità del Monacelli Vol. I, Tit. X, form. 18, n. 5. Ma questi nel luogo cit. parla solo dei vicarii capitolari, e dice che un parroco che sia canonico della cattedrale può esser deputato a tale officio; non fa parola di vicario generale, nè di parroco non canonico. Del resto il Gonzalez scrive essere stato risoluto dalla S. C. del Conc. (Sup. reg. 8 Conc. gloss. 6 n. 258) come segue: " Episcopus non potest rectorem ecclesiae parochialis extrahere a servitio parochiali, et illum occupare in servitio ipsius Episcopi et ecclesiae cathedralis, ut exerceat officium vicarii, visitatoris vel secretarii, seu in alio ministerio occupetur, ut censuit S. C. Concilii. „ Ed il Barbosa (Apost. Resol. *Parochus quoad resid.* 21): " Parochi opera uti non potest Episcopus in visitatione vel alio servitio suae dioecesis nisi pro tempore duorum mensium permisso, et tunc pro eo idoneus deputetur vicarius. *S. C. Conc. teste Nicolao Garcia de benef. p. 3 c. 2. n. 41.* „ Possiamo adunque conchiudere che, senza un qualche indulto Apostolico, non può il Vescovo deputare un parroco, sia pure della stessa città, a Vicario generale.

E neanche può deputare a ciò il canonico penitenziere. " Poenitentiarius, dice il Ferraris (v. *Vicarius generalis*, n. 36), non potest esse vicarius generalis, ne suspicionem ingerat, quod in administratione iustitiae utatur scientia confessionis, nisi tantae sit apud omnes bonae famae et opinionis, ut excludatur huiusmodi suspicio. Sacra Congr. Episcop., *in Ariminen.* 28 ian. 1611. „—Ecco quanto intorno a questo decreto la S. C. de' VV. e RR. significò il dì 13 maggio 1611 al Vescovo di Rimini: " Si scrisse a V S. (al Vescovo) sotto li 28 gennaio passato che sarebbe bene, ch' Ella avesse fatto provisione d'altro Vicario nella sua Chiesa di Rimini per essere il presente penitenziero di quella cattedrale, acciò si levi via ogni occasione di suspezione, che il foro esteriore possa valersi della notizia degli eccessi del foro interiore, e perchè s'intende ch'Ella non abbia ancora in ciò fatta provisione alcuna, questi miei Ill.mi Signori hanno ordinato che se le ricordi con questa, giacchè così comple al servizio del buon governo, del quale si sa quanto Ella è zelante. „ — Donde si raccoglie che (quantunque forse non col medesimo rigore che ai parroci) non è consentito al penitenziere della cattedrale di venire eletto a vicario generale.

Ma se nondimeno il Vescovo, senz' alcuna venia Apostolica, abbia assunto a

suo vicario generale un parroco, ovvero il penitenziere della cattedrale, i loro atti saranno nulli? — Crediamo che no, per la ragione che i decreti che ciò proibiscono non hanno nessuna clausola irritante, donde verrebbe la nullità degli atti. Sono semplice proibizione, che rendono illecita siffatta deputazione, ma non la dichiarano anche nulla.

71.

Se, e come, sia vietato al vicario generale, ai parroci, ai regolari, al canonico penitenziere, di essere confessori di monache.

D. È assolutamente vietato al Vescovo di deputare a confessori di monache il vicario generale, i parroci, i canonici di cattedrale, il canonico penitenziere, i regolari? E nel caso affermativo, deputati questi dal Vescovo a tale officio, lo esercitano validamente?

R. Quanto ai Vicarii generali, così insegna il Ferraris (v. *Moniales* art. V, n. 24): " Confessarii monialium non possunt esse vicarii generales, quia moniales de ipsis non confiderent. S. C. Episc. *in Sorana* 23 iulii 1587, *in Mutinen.* 3 febr. 1597. "

In ordine ai parroci, lo stesso Ferraris *l. c.* n. 25 nega pure: " Neque parochi, si exinde cura notabiliter pateretur. Ead. sacr. congr. Episcop. *in una Venetiar.* 26 iul. 1594; *in Parmensi* 1 mar. 1652; *in Taurinensi* 2 aug. ejusdem anni et saepe alibi. " In questi medesimi sensi la stessa S. C. il dì 7 luglio 1780 scrisse all' Arciv. di Rossano, come riferisce il Bizzarri (*in Collect. S. C. EE. et RR.* pag. 294 ed. 1885).

Intorno ai regolari, anco per questi vi ha divieto di essere deputati a confessori di monache. Il Ferraris, dopo aver allegato particolari proibizioni su tale oggetto, dice in genere *l. c.* n. 28: " Et generaliter regulares non solum non possunt esse confessarii ordinarii, sed neque capellani monialium ordinario subiectarum. S. Congr. Episcop. *in Pistoriensi* 16 maii 1653. Unde Ordinarii non possunt uti opera confessariorum regularium etiam pro confessariis extraordinariis, nisi casu necessitatis. Ead. sacra Congr. Episcop. 18 dec. 1601. " Presso il Bizzarri cit. vi ha più decreti della detta S. C. relativi a tal divieto. Così *in Oritana*, nov. 1721 dichiarò: " Non possono gli Ordinarii dei luoghi, secondo i Decreti generali di questa S. Congregazione, assegnare confessori straordinarii regolari a monasteri di monache e specialmente per lungo tempo senza sua special licenza. " Così pure in *in Venetiar.* 12 mai. 1617: " Per i decreti generali di questa Sacra Congregazione viene proibito agli Ordinarii il valersi dell' opera de'Regolari per confessori dei monasteri di monache, soggette alla cura e giurisdizione dei medesimi Ordinarii. " Così ancora *in Alexandrina* 12 mai. 1755 (V. Bizzarri p. 313, 335, 394).

In rispettò al canonico penitenziere, il Ferraris *l. c.* n. 31 ha come segue: " Licet regulariter canonicus poenitentiarius non possit deputari confessarius monialium, ubi non valeat utrique muneri satisfacere, ex adductis a Pignatelli tom. VII, consult. 13, a n. 1, potest tamen deputari, ubi valeat utrumque munus adimplere, ut censuit sacra Congr. Concilii *in Januensi* 11 sept. 1666, apud eumdem Pignatelli, *l. c.*, n. 4 „—Lo stesso vuolsi dire dei canonici di cattedrale.

Da quanto fin qui è stato esposto discende che, tranne pei Regolari, pei quali vi ha stretto divieto generale, per gli altri è proibito l'officio di confessore di monache solo perchè può essere incompatibile coll' altro officio che si esercita; e però nei casi in cui possono compiersi i doppii officii senza discapito nè dell'uno nè dell' altro, non pare che non si possano permettere dal Vescovo. Del resto, è più sicuro partito munirsi per tutti questi casi del permesso della S. C. de' VV. e RR., siccome sogliono praticare gli Ordinarii più esatti e diligenti.

Ma se nei detti casi l' Ordinario abbia da sè abilitato alle confessioni delle monache senza venia Apostolica, potrà aver fatto male; nessun dubbio però può muoversi sulla validità delle confessioni, non essendovi per nulla clausole irritanti nei divieti.

—

QUESITI

con brevissime risposte.

96 — **D.** Possono le Monache ascriversi alle varie confraternite laicali del luogo?

R. Nel generale ciò non è da approvare. Ma, intervenendo giuste ragioni, può tollerarsi dal Vescovo. Ecco quanto su tale oggetto scrisse la S. C. de' VV. e RR. al Vescovo di Albenga il 1 marzo 1882: " Questi E.mi mi hanno comandato di scriverle che, quantunque la S. C. non approvi che le Monache si facciano ascrivere alla Confraternite, nulladimeno per evitare i maggiori sconcerti da Lei preveduti, hanno stimato l' EE. LL. potersene tollerare l' uso introdotto in detto

Monastero, nella maniera da Lei divisata e col consenso della Superiora. „

97. — **D.** Può un parroco passare con la processione per altre parrocchie, col consenso degli altri parroci rispettivi, senza chiedere la venia dal Vescovo?

R. Non può. È proprio del Vescovo, e solo del Vescovo, disporre tutto ciò che spetta alle processioni. " Processiones publicas indicere, dirigere et ordinare spectat ad Episcopum privative quoad alios. Sic saepe decrevit S. C. Rituum, „ insegna il Ferraris v. *Processiones* n. 4.

98. — **D.** Un canonico statutario di Capitolo Cattedrale ha il diritto alla prima prebenda *vacatura* delle dodici riconosciute dal Governo civile?

R. Non ha nessun diritto. I canonicati statutarii sono veri e validi beneficii innanzi alla Chiesa, benchè attualmente senza prebenda, come dimostrammo altrove (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI, Part. II, p. 50). Chi dunque si contenta di tal canonicato, *può* essere trasferito ad un altro beneficio con prebenda, ma *non vi ha diritto*, tranne se nel Capitolo vi sia il diritto dell'ozione.

99. — **D.** Il Capitolo cattedrale, richiesto dal Vescovo di consentire alla nomina di nuovi canonici statutarii, a norma delle disposizioni della S. Sede, può dare il consenso, con la condizione che siano nominati quei tali sacerdoti, che il Capitolo designa come meritevoli?

R. Se le facoltà concesse al Vescovo dalla S. Sede circa le nomine di canonici statutarii sono coll'obbligo del consenso del capitolo, questo può darlo anche condizionato, consentendo, cioè, solo alla promozione di determinati soggetti. Se poi il Vescovo ha le facoltà solo coll'obbligo di udire il capitolo *(audito capitulo)*, in tal caso il capitolo può emettere il voto che siano considerate quelle tali persone; ma il Vescovo non è tenuto di seguirlo.

100. — **D.** Tiburzio, prete sciagurato, si unì con Susanna in vincolo civile, dalla quale ebbe tre figli. Ora, pentito, chiede di riconciliarsi con Dio. — Si domanda: 1° È incorso in qualche censura riservata alla S. Sede? — 2° Che deve fare per essere riabilitato? — 3° È obbligato di riserbar la legittima alla donna ed ai figli?

R. Al 1.° È incorso, se conoscevala, nella scomunica riservata a' Vescovi dalla Costit. *Apostolicae Sedis contra clericos in sacris constitutos matrimonium contrahere praesumentes*, la quale, con decreto del 22 dic. 1880 del S. O., fu estesa anche ai chierici che presumono *contrahere matrimonium sic dictum civile*. Cotal censura dunque non è riservata alla S. Sede.

Al 2.° Per essere riabilitato, deve ottenere, col consenso della donna, per sentenza del tribunale, la separazione legale. Altrimenti, pur consentendo ora la donna alla separazione, potrebbe appresso sempre pretendere il ritorno all'unione.

Al 3.° Assolutamente, per diritto naturale e canonico, ad altro non sarebbe tenuto che a compensare la donna dei danni cagionatile, ed a provvedere l'alimentazione, l'educazione ed il collocamento dei figli.

101. — **D.** Edoardo sacerdote vuol battezzare un fanciullo e fargli pure da patrino? Può?

R. Quanto all'officio di ministro del battesimo, deve averne la delegazione del parroco. Quanto all'officio di patrino può farlo solo *per procuratorem*. Così fu risposto dalla S. C. de' Riti al Vescovo di Policastro in un simile dubbio. Fu chiesto: " Utrum in administratione Sacramenti Confirmationis Episcopus possit ministri et patrini partes uno eodemque tempore sustinere „ — al che la S. C. rispose: " Episcopus confirmans in casu officium patrini gerat per procuratorem „ (S. R. C. 14 iun. 1873 in Policastren. ad 3, n. 5555).

102. — **D.** Vacando la parrocchia di T., la quale è interinalmente amministrata da un economo spirituale, viene eletto ed investito il nuovo parroco. Si chiede: Chi deve celebrare la messa *pro populo* fino a che il novello parroco non abbia conseguito il regio *placet*, il nuovo investito, ovvero l'economo spirituale?

R. Deve celebrarla l'economo spirituale fino a che il nuovo investito non abbia preso il canonico possesso. Tutt'i diritti *in re*, e tutt'i doveri di un investito, cominciano dal possesso canonico, abbia o non abbia egli conseguito il regio *placet* o *exequatur*.

103. — **D.** Il Vescovo di V. ordinò in questi giorni la colletta *ad petendam pluviam*. Deve dirsi tal colletta ne' giorni di 1ª e 2ª classe?

R. Vi ha risposte *pro* e *contra* della S. C. de' Riti intorno alle collette *pro re gravi* nei giorni di 1.ª e 2.ª classe (V. nostre *Consultaz.* p. 546). L'ultima in data 7 agosto 1875 *in Clodien.* ad 3, dice: " Detur Decretum in Thuden — diei 7 sept. 1816 ad 22. „; il quale decreto suona così: " Si oratio praecepta sit pro re gravi dicenda erit in dupl. 1 classis sub unica conclusione; si non sit pro re gravi, omittenda in dupl. 1. classis; in dupl. vero secundae classis,

arbitrio sacerdotis. „ Se adunque, discordando i decreti della S. C de'Riti, vuolsi stare all' ultimo, come fu definito il 23 maggio 1741 *in Wilnen.* ad 7, fa d'uopo ritenere che le collette *pro re gravi* devono dirsi anche nei giorni di 1.ª classe *sub unica conclusione;* le altre collette poi nei giorni di 1.ª classe devono omettersi. In quelle di 2.ª classe possono o no tralasciarsi ad arbitrio del sacerdote. Non ostante ciò, il De Herdt è di opinione (S. Lit. Prax. Vol. I, n. 72), che non le collette *pro re gravi* ma quelle *pro re gravissima* (come fu disposto pel Concilio Vaticano li 11 apr. 1869) possano *sub unica conclusione* recitarsi nei giorni di 1. classe. Stante ciò, crediamo che la colletta *ad petendam pluviam* ch'è certo *pro re gravi,* se non ci sia una dichiarazione di urgenza del Vescovo, non si debba dire nei giorni di 1ª. classe: in quelle di 2ª. classe può recitarsi, o no; ad arbitrio del sacerdote.

104. — **D.** Tizio manifesta a Cajo sacerdote in confessione che ha disposto per testamento di tutte le sue sostanze a favore di un fratello a sè amorevole, trascurando un altro fratello, dal quale ha ricevuto dei dispiaceri. Cajo confessore lo rimprovera di quest'avversione e vendetta che vuol fare del secondo fratello, e gl'impone a rifare il testamento ed a disporre che la sua proprietà sia divisa ad ambedue i fratelli predetti. Si chiede: 1.° Che dire della condotta del confessore Cajo?

R. Ai fratelli, per obbligo di giustizia, non compete nessuna parte legittima; onde il testatore è libero a disporre delle sue sostanze come a lui meglio piace. Per obbligo di carità, sarebbe tenuto a considerare i soli fratelli poveri nel caso che siano bisognosi di soccorso. Il confessore perciò solo in quest' ultimo caso può e deve obbligare il penitente a disporre a favore di fratelli, benchè ingrati. — Nel caso nostro dunque, se non si tratta di fratello povero, non poteva il confessore obbligare Tizio a rifare il testamento, giacchè questi *usus erat jure suo.*

105. — **D.** Simplicio, ragazzo a dodici anni, rubò ad una famiglia del vicinato cinque lire, che consumò in baldorie. Non ha come restituire, se non per mezzo del padre. Si chiede: Il confessore deve obbligare il fanciullo a manifestare al padre il furto perchè restituisca?

R. Il confessore deve *esortare* il fanciullo a rivelare al padre il furto: quanto ad *obbligarlo,* non può; giacchè *nemo tenetur prodere seipsum.* Debitore è il figlio, non già il padre: al figlio deve imporsi l' obbligo di restituire quanto prima gli sarà dato.

—

CRONACA RELIGIOSA

(30 Giugno 1896)

Concistoro segreto — Il dì 22 giugno 1896 la Santità di N. S. Papa Leone XIII ha tenuto nel Palazzo Apostolico Vaticano il Concistoro segreto, nel quale, premessa un' Allocuzione, si è degnato di creare e pubblicare Cardinali di S. R. Chiesa:

Dell' Ordine de' Preti:

Monsignor Domenico Maria Jacobini, nato in Roma il 3 settembre 1837, Arcivescovo titolare di Tiro, Nunzio Apostolico in Portogallo;

Monsignor Antonio Agliardi, nato in Cologno al Serio, diocesi di Bergamo, il 4 settembre 1832, Arcivescovo titolare di Cesarea di Palestina, Nunzio Apostolico in Austria;

Monsignor Domenico Ferrata, nato in Gradoli, diocesi di Montefiascone, il 4 marzo 1847, Arcivescovo titolare di Tessalonica, Nunzio Apostolico in Francia;

Monsignor Serafino Cretoni, nato in Soriano, diocesi di Orte, il 4 settembre 1833, Arcivescovo titolare di Damasco, Nunzio Apostolico in Spagna.

Quindi Sua Santità, dopo che gli Emi e Rmi Signori Cardinali Verga e Mazzella, dimesse le diaconie di S. Maria *in Via Lata* ed di S. Adriano, passando dall' Ordine Diaconale a quello Presbiterale, hanno ottato rispettivamente i titoli di S. Calisto e di S. Maria Traspontina, ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa titolare Arcivescovile di Sardica, per Mons. Paolo de Sanctis, promosso dalla sede Cattedrale di Poggio Mirteto.

Chiesa Metropolitana di Udine, per Mons. Pietro Zamburlini, promosso dalla sede Cattedrale di Concordia.

Chiesa titolare Arcivescovile di Sebaste, per Mons. Emidio Taliani, diocesano di Ascoli, dottore in sacra teologia ed in ambe le leggi, Uditore della Sacra Romana Rota, e Vicario della Patriarcale Arcibasilica Leteranense.

Chiesa titolare Arcivescovile di Eliopoli, per Mons. Agostino Accoramboni, di Roma, Protonotario Apostolico *ad instar participantium* e Referendario di Segnatura, dottore in sacra teologia ed in ambe le leggi, professore emerito di s. liturgia e di s. archeologia nel Pontificio Collegio Urbano di Propaganda, Censore dell' Accademia liturgica, Canonico della Patri-

arcale Arcibasilica Lateranense, Sostituto della Segreteria dei Memoriali e Deputato ai Monasteri.

Chiesa Metropolitana di Siracusa, per Mons. Giuseppe Fiorenza, di Monreale, ivi Canonico Parroco della Metropolitana, Esaminatore pro-Sinodale, Prefetto degli studi e Direttore generale delle scuole nel seminario arcivescovile.

Chiesa Metropolitana di Lanciano, cui è unita l' Amministrazione perpetua della Chiesa Cattedrale di Ortona, pel R. D. Angelo della Cioppa, Arcidiacono di Capua, dottore in sagra teologia, Canonico Penitenziere della Metropolitana di Capua.

Chiesa Cattedrale di Cortona, per Mons. Guido Corbelli, dei Minori Osservanti, traslato dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Pelusio.

Chiesa Cattedrale di Pescia, per Mons. Giulio Matteoli, traslato dalla Sede di Sovana-Pitigliano.

Chiesa Cattedrale di Pesaro, per Mons. Carlo Bonajuti, traslato dalla Sede di Montefeltro.

Chiesa Cattedrale di Fano, per Mons. Vincenzo Franceschini, traslato dalla Sede di Fossombrone.

Chiesa Cattedrale di Ugento, per Mons. Luigi Pugliese.

Coadiutoria con successione di S. Agata dei Goti, per Mons. Ferdinando Cieri, Vescovo titolare di Canopo, traslato della Coadiutoria di Policastro.

Chiesa Cattedrale di Bagnorea, pel R. D. Eutizio Parsi, diocesano di Viterbo, dottore in sacra teologia, Canonico della Cattedrale, Deputato e Professore di teologia dommatica nel seminario di Viterbo.

Chiesa Cattedrale di Assisi, pel R. D. Luigi De Persiis, di Alatri, dottore in sacra teologia, in patria Canonico Teologo ed Archivista della Basilica Cattedrale, Pro-Vicario generale, Convisitatore ed Esaminatore pro-Sinodale.

Chiesa Cattedrale di Fossombrone, pel R. D. Dionisio Alessandri, di Assisi, dottore in filosofia, sacra teologia ed ambe le leggi, in patria Canonico Priore della Cattedrale, Rettore e Professore di teologia morale nel Seminario Serafico, Esaminatore pro-Sinodale e Fiscale della Curia episcopale.

Chiesa Cattedrale di Poggio Mirteto, cui è unito il titolo di Abate di S. Salvatore Maggiore, pel R. D. Domenico Ambrosi, diocesano di Ferentino, dottore in ambe le leggi, Convisitatore diocesano, Arciprete prima dignità e Parroco della Collegiata di S. Giovanni Battista in Ceccano.

Chiese Cattedrali unite di S. Marco e Bisignano, pel R. D. Carlo Vincenzo Ricotta, di Foggia, ivi Direttore spirituale del Seminario, Convisitatore diocesano e Parroco di S. Giovanni Battista.

Chiesa Cattedrale di Concordia, pel R. D. Francesco Isola, arcidiocesano di Udine, dottore in diritto canonico, Canonico della Metropolitana e Vicario Capitolare dell' archidiocesi di Udine.

Chiesa Cattedrale di Caltanisetta, per Mons. Ignazio Zuccaro, di Palermo, Cameriere segreto soprannumerario di Sua Santità, Esaminatore pro-sinodale, Deputato del seminario, Canonico Tesoriere della Metropolitana e pro-Vicario generale di Palermo.

Chiesa Cattedrale di Nimes, pel R. D. Felice Augusto Béguinot, arcidiocesano di Bourges, ivi Canonico onorario della Metropolitana e Vicario Generale.

CRONACA GOVERNATIVA

Capacità di succedere nei religiosi, quando sia cominciata—Per la legge 7 luglio 1866 i religiosi riacquistarono il pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici, e quindi anche il diritto a succedere, ma solo dal giorno della pubblicazione della detta legge, e non possono quindi essi accampare alcun diritto sulle successioni aperte precedentemente. — (Cassaz. di Roma, Giurisd. speciale 28 marzo 1895 — Lorefice Morelli e Fondo p. c. — *La Corte Supr. di Roma*, Anno XX, Par. I spec. pag. 39).

Solve et repete per la tassa di svincolo ed interessi—Il privilegio del *solve et repete*, che compete al demanio per la riscossione della tassa di svincolo, si estende anche agli interessi sulla tassa medesima, della quale costituiscono essi accessorio e dipendenza.

Gli interessi sulla tassa di svincolo stanno in luogo e vece dei frutti, ai quali avrebbe avuto diritto il demanio come proprietario della dotazione dell'ente soppresso, e non soggiacciono alla prescrizione quinquennale di cui all' art. 2144 del codice civile—(Cassaz. di Roma, Giurisd. spec. 1 febbr. 1895—Intend. delle Finanze di Napoli e Santoro—*La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 48).

Spese di culto non obbligatorie pei comuni—In tema di specie di culto, che considerate nella loro origine storica, e salvo quando sia intervenuto un vincolo obbligatorio, rappresentano offerte spontanee dei comuni determinate dalla soddisfazione del sentimento religioso, e so-

no quindi facoltative e pur variabili di anno in anno, non può argomentarsi dal pagamento, sia pur continuato per molti anni, al titolo.

Gli atti meramente facoltativi, come non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso legittimo, e quindi a tutte le sue conseguenze in tema di usucapione e prescrizione immemorabile, così non lo sono neppure pel quasi possesso ad esigere.

I diritti d'obbligazione non sono, come gli immobili e i diritti reali, capaci di essere acquistati col possesso ad esigere (1). —(Cassaz. di Roma, Giurisd. Ordinaria 25 marzo 1895—Comune di Montescudi e Urbinati—*La Corte Suprema di Roma* l. c. Par. II, p. 60).

Indemaniazione delle Confraternite di Roma—L'indemaniazione dei beni degli enti enunciati nella prima parte dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, circa i provvedimenti per la città di Roma riguarda il patrimonio d'enti di culto; e quindi là dove havvi un patrimonio di confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni romane, non nazionali, deve aver luogo, giusta il riferito art. 11, l'indemaniamento, salvo che qualcuna di tali associazioni non si presenti se non quale reale e diretto istituto di beneficenza *ab origine* o pure a termini delle recenti disposizioni trasformato.

L'indemaniamento colpisce i beni, non le associazioni. – (Cassaz. di Roma, Giurisd. Ordin. 29 genn. 1895 — Intend. di Finanze e Univ. Israelitica di Roma — *La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 97).

I censi della Bolla Piana e la rinnovazione dei titoli — Il creditore di un censo costituito sopra fondi posti in regione dove era in vigore la Bolla *Cum onus* di Pio V del 1569, la quale faceva divieto al creditore del censo di ripetere il capitale, ha diritto di chiedere, sotto l'impero del sopravvenuto codice civile italiano, la rinnovazione del titolo ai sensi dell'art. 2136 dello stesso codice.

Il principio razionale dell'art. 2136 del codice civile non è unicamente quello di dare al creditore il mezzo d'interrompere la prescrizione; ma la rinnovazione del titolo in tema di rendita o prestazione annua vien dalla legge facoltata al creditore anche a motivo *ne dominia incerta maneant*, perchè sia certa la persona del debitore nel succedersi delle generazioni, e perchè non si perda nella notte dei tempi la memoria del titolo primitivo dell'obbligazione segnatamente per capitali irrepetibili.—(Cassaz. di Roma, Giurispr. Ordin., 3 apr. 1895—Ricovero dei poveri storpii di Fossombrone e Carletti e Omiccioli—*La Corte Suprema di Roma* l. c. pag. 103).

Decime, se sacramentali o dominicali—Le decime sacramentali, puramente e semplicemente personali in origine, acquistarono poi natura prediale o reale nel senso di *obligatio in rem scripta*.

In difetto di documenti o di consuetudine, le decime debbono presumersi sacramentali.

Le decime sacramentali non possono reputarsi divenute dominicali per trovarsi destinate, da tempo antico, a costituire la dote di un beneficio conservato.

Non essendovi nel diritto antico alcuna disposizione che elevi a presunzione *juris* alcuni degli elementi relativi alla sacramentalità, costituisce quistione di fatto l'indagare, nei singoli casi, se la disputata decima sia sacramentale o dominicale.—(Cassaz. di Roma, Giurisd. Ordin., 15 febbr. 1895 — Rascioni e Pretelli — *La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 106).

Confraternite senza statuto — È verosimile che una confraternita, di cui sia affermata la giuridica esistenza pel vetusto suo stato di fatto, per l'antichissimo suo funzionamento, non abbia uno statuto e si governi a tenore di usi e di consuetudini; nè pel solo fatto che la confraternita non abbia esibito il suo statuto può ritenersi che non siasi proceduto regolarmente nella elezione del rappresentante o priore, non pure per la virtù dei verbali delle deliberazioni consiliari, prodotti in comprova delle norme consuetudinarie regolatrici della confraternita, quanto per la presunzione *omnia censentur solemniter acta*, se non cede di fronte alla legittima prova del contrario — (Cassaz. di Roma, Giurisd. Ordin., 5 febbr. 1895 — Confr. di S. Croce in Ozieri e quel Comune — *La Corte Supr. di Roma l. c.* Par. II, pag. 179).

Valore di contratti nelle Congregaz. di carità—Per la legge dei 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, essendo state le congregazioni di carità costituite in veri e proprj corpi collegiali, il potere amministrativo risiede nel solo collegio, di cui il presidente eseguisce le deliberazioni.

Non è quindi obbligatorio per la con-

(1) Si osservi come la Corte di Cassazione ha distrutta la massima, con tanti pronunziati sancita dal Consiglio di Stato, che il pagamento trentennale fa presumere il titolo nelle spese di culto.

gregazione di carità un contratto stipulato dal solo presidente senza la preventiva deliberazione, ed anzi all'insaputa del corpo collegiale.—(Cassaz. di Roma, Giurisd. Ordin., 4 genn. 1895—Bondi e Congr. di Carità di Cesena — *La Corte Supr. di Roma* l. c. pag. 148).

Decime annesse a benefizio semplice e date in enfiteusi — Ove sia comprovato che il diritto di percepire una decima apparteneva in origine ad un beneficio semplice, e per di più non fu gravato da alcun onere di messe o di altri ufficii attinenti al culto, rimane con ciò necessariamente escluso che la decima sia d'indole sacramentale.

Torna inutile esaminare se il *ius decimandi*, quando pure avente causa da ragioni di dominio, possa da solo formare oggetto di concessione enfiteutica, nel caso in cui sia stato tutto intero il patrimonio immobiliare di un beneficio semplice concesso in enfiteusi, compreso anche il diritto sopra una quota parte dei prodotti di alcuni determinati fondi. — (Cassaz. di Roma, Giurisd. Ordin., 25 giu. 1895 — Giovanetti e De Scrilli con Macchetti — *La Corte Supr. di Roma, l. c. pag. 195).*

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre ha pubblicata un'altra importantissima e magistrale Enciclica sulla unità della Chiesa: la daremo integralmente nel prossimo fascicolo.

— Il dì 21 sp. s'è festeggiato in tutt'i punti d'Italia e dell'estero il giubileo eucaristico (75.° dalla prima Comunione) del Sommo Pontefice. È stato un entusiasmo generale, che ha sorpassato ogni previsione. Da per tutto feste solenni, Comunioni generali, collette dell'obolo, indirizzi e telegrammi al S. Padre, che n'è rimasto meravigliato e commosso vivamente!

— Una squadra inglese, ancorata nelle acque di Civitavecchia, composta di 350 marinai e 12 ufficiali, il dì 14 sp. fecero omaggio al S. Padre. Udirono la Messa di S. S.; visitarono le logge di Raffaello, i musei, le gallerie; presero una refezione nel portico di Carlo Magno splendidamente addobbato; si recarono finalmente, in cento carrozze, a vedere i monumenti principali di Roma. La Regina Vittoria ringraziò il Papa della squisita ospitalità concessa ai suoi soldati. Tre ufficiali protestanti della detta squadra, mossi dalla maestà e bontà del S. Padre, decisero di rendersi cattolici.

— Al S. Padre che, mosso a compassione dei soldati italiani prigionieri in Africa, spedì al Sovrano Menelik Mons. Cirillo Macario Vicario Apost. de' Copti con un suo autografo, sono giunte da tutte le parti d'Italia e ancora dall'estero congratulazioni e ringraziamenti.

— La massoneria in Italia ha eletto, in luogo di A. Lemmi, a suo nuovo gerofante l'ebreo Ernesto Nathan, il quale ha mandata una lunga circolare a tutte le logge per eccitare lo zelo settario contro la Chiesa Cattolica. Si prevede un rincrudimento di persecuzione.

— Il Consiglio Comunale di Venezia con grande maggioranza approvò che l'insegnamento religioso venga impartito nelle scuole, e venga affidato a persone estranee, quando il maestro non sia idoneo.

— L'Arciconfraternita di S. Michele in Roma ha intentata lite al Demanio che aveva invaso i suoi beni. Ha vinto in giudizio ed ha ottenuta la restituzione di trecento mila lire.

— Ferve in Italia l'azione cattolica. Da per tutto nuovi comitati, casse rurali, sezioni giovani, associazioni operaie ed agricole, banche cattoliche. Notevoli i congressi regionali di Arezzo e di Lucca, e le adunanze diocesane di Novara e di Faenza. Anche l'Italia meridionale si agita e si disciplina per impulso soprattutto dell'insigne Comm. Luigi Barone de Matteis, che ha tenute testè splendide conferenze e numerose riunioni a Bari, a Foggia e a Potenza.

— L'ex-sovrano e fondatore della loggia egiziana, Solutore Zola, testè convertito, ha ricevuto l'avviso della sua condanna a morte. Dicesi che cinque sicarii sono incaricati della esecuzione.

— Dopo 25 anni, anche a Roma hanno avuto luogo, con grandissimo giubilo del popolo, le processioni del *Corpus Domini* e le Comunioni solenni (coi fiocchi) agl'infermi. Pure a Bologna, a Parma, a Padova, a Rimini ed in altre città il Governo tolse il divieto delle processioni.

— È morto Mons. Serafino Corrias Vesc. di Bisarchio ed Ozieri.

—

— Parecchie adunanze cattoliche hanno avuto luogo in Germania, che dimostrano lo sviluppo sempre crescente dello spirito di vera religione. Soprattutto quelle di Inowraclaw, di Dormund e di Beusheim, indette da' maestri cattolici, riuscirono solenni e importantissime.

— In Ungheria si sono celebrate col massimo splendore le feste millenarie. Solennissimo riuscì il trasporto della Corona di S. Stefano dal Castello reale di Buda alla Chiesa della Incoronazione.

— A Thourring nel Belgio un gruppo di settecento socialisti ha aggredito una processione religiosa. Circa cento persone rimasero più o meno gravemente ferite!

— Si è inaugurato con grande solennità a Buenos-Ayres un monumento al sacerdote italiano Serafino Balestra, l'apostolo del metodo orale puro per la istruzione de' sordo-muti.

— Il Senato di Buenos-Ayres ha inviato telegrammi di ringraziamento al Papa per la pacifica e soddisfacente soluzione da lui data alla grave quistione fra la Repubblica Argentina e quella del Chilì.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa.

Sacra Congregazione de' Riti

I.

Se può darsi la benedizione dopo il parto, quando la prole sia uscita in luce morta e senza battesimo.

Vicentina — 19 Mai. 1896 — In Kalendario Dioeceseos Vicentinae anno 1894 edito proposita, et menstruis coetibus casuum conscientiae quaestio agitata fuit super benedictione puerperae, cuius proles sine baptismo decesserit. Sententiis in contraria abeuntibus, R.mus Canonicus qui eisdem coetibus praeerat, de legum liturgicarum observantia sollicitus, sequens dubium pro opportuna solutione Sacrae Rituum Congregationi, de consensu R.mi Episcopi Vicentini, humillime proposuit; nimirum: " Utrum, vi decreti ab ipsa Sacra Rituum Congregatione dati die 12 Septembris 1857 in Molinen. ad XX^um^, liceat Benedictionem *mulieris post partum,* iuxta Rituale Romanum, impertiri puerperae, cuius proles mortua fuerit sine baptismo; an vero abstinendum sit ab ea Benedictione? " Et Sacra eadem Congregatio, exquisito voto unius ex Apostolicarum Caeremoniarum magistris et alterius ex Sacrae ipsius Congregationis Consultoribus, enuntiato dubio ab E.mo et R.mo D.no Cardinali Andrea Steinhuber, in Ordinariis Comitiis subsignata die ad Vaticanum coadunatis, proposito, respondendum censuit: *Non esse negandam benedictionem.* Die 19 Maii 1896.

Hisce vero omnibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII per infrascriptum Cardinalem Sacrae eidem Congregationi Praefectum relatis, Sanctitas Sua Rescriptum Sacrae ipsius Congregationis ratum habuit et confirmavit. Die 8 Iunii eodem anno.

CAJ. Card. ALOISI-MASELLA, *Praef.*
ALOISIUS TRIPEPI, *Secretarius.*

II.

Il Decreto circa la emissione o la rinnovazione dei voti intra Missam *vale per tutte la Congregazioni religiose di ambo i sessi.*

Dubium — 5 Iun. 1896 — A Sacra Rituum Congregatione expostulatum fuit: An Decretum Generale ab eadem S. Rituum Congregatione die 27 Augusti 1894 editum, quo, ad omnem ambiguitatem tollendam et uniformitatem inducendam, methodus in professione et renovatione votorum intra Missam servanda statuitur, vi obligandi polleat penes quaslibet religiosas utriusque sexus Congregationes?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, omnibus mature perpensis, proposito Dubio respondendum censuit: *Affirmative, ubi vota nuncupantur vel renovantur intra Missam coram celebrante Sacram Hostiam manu tenente.*

Atque ita rescripsit. Die 5 Iunii 1896.

CAJ. Card. ALOISI-MASELLA, *Praef.*
ALOISIUS TRIPEPI, *Secret.*

III.

Circa la formola di benedizione, da impartirsi agli Abati secolari.

Brunen. — 19 Mai. et 8 Iun. 1896 — In relatione status Ecclesiae Brunensis exhibita Sacrae Congregationi Concilii die 26 Februarii 1894 declaratum fuit Praelatos saeculares, Decanum et Archidiaconum Capituli Ecclesiae Cathedralis, nec non Praepositum Capitulo Ecclesiae Collegiatae Nicolsburgensis, ex Apostolico Privilegio, ad instar Abbatum infulatorum, benedictione Abbatiali muniri. Quum vero Abbatialis benedictio, prout legitur in Pontificali Romano, nonnullis in partibus existimetur minus congrua praelatis saecularibus, qui non habent

populum sibi subditum, nec regulam nec alia huiusmodi servanda, ideo R.mus D.nus Franciscus Bauer, Episcopus Brunensis, quum suis tum aliorum Episcoporum votis satisfacturus, ab Apostolica Sede humillime postulavit: Utrum et quomodo, in supradicta benedictione Praelatis saecularibus impertienda iuxta ritum Pontificalis Romani, aliquae variationes fieri possint? Porro, exquisito voto unius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris et alterius ex Sacrae Rituum Congregationis Consultoribus, quum E.mus et R.mus D.nus Cardinalis Andreas Steinhuber in Ordinariis Comitiis, subsignata die ad Vaticanum habitis, enunciatum Dubium, super ritu benedicendi praelatum saecularem discutiendum proposuerit, Ipsa Sacra Congregatio, omnibus mature perpensis, rescribendum censuit: *Nihil innovetur in Pontificali, sed eadem Sacrorum Rituum Congregatio in singulis casibus respondeat, formulam accommodando casibus ipsis, demptis, quae praelatis saecularibus minime convenire noscuntur.* Die 19 Maii 1896.

Facta postmodum de his omnibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII, per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Praefectum, relatione, Sanctitas Sua resolutionem Sacrae eiusdem Congregationis ratam habuit et confirmavit, die 8 Iunii eodem anno.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

IV.

Concedesi ai Vescovi (com' è concesso ai Cardinali) che possano celebrare e far celebrare una messa in qualunque luogo dimorino, e che le dette messe valgano per adempire il precetto a quanti le ascoltano.

Urbis et Orbis — 19 Mai. et 8 Iun. 1896 — Plures Sacrorum Antistites Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII humillimas porrexerunt preces, ut in bonum fidelium atque in dignitatis Episcopalis decus, dispositionem Decreti, die 22 Augusti 1818 editi, super satisfactione praecepti de audienda Missa in Episcopali Sacello, relaxare dignaretur. Sacra porro Rituum Congregatio, de mandato ipsius Sanctissimi Domini Nostri, eiusmodi negotium maturo examine perpendens, audito voto Commissionis Liturgicae, ad quaestionem per infrascriptum Cardinalem eidem Sacrorum Rituum Congregationi Praefectum, in Ordinariis Comitiis subsignata die ad Vaticanum habitis, propositam, respondendum censuit: " Postulandum a Sanctissimo, ut, deinceps Episcopi omnes, sive dioecesani, sive titulares, eodem privilegio condecorentur, quo fruuntur Patres Cardinales; scilicet, ut, non solum Ipsi in propriae habitationis Oratorio, aut super ara portatili, ubicumque degant, Missam facere aliamque in sui commodum permittere valeant; sed etiam Fideles omnes alterutram ex eisdem Missis audientes, quoties opus fuerit, praeceptum Ecclesiae adimpleant: contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 19 Maii 1896. "

Quibus omnibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII per meipsum infrascriptum Cardinalem relatis, Sanctitas Sua sententiam Sacrae Congregationis ratam habens, enunciatum Patrum Cardinalium privilegium ad quoscumque Episcopos cum Apostolica Sede communionem habentes extendere dignata est, die 8 Iunii, eodem anno.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

V.

Si concede che negli oratorii de' campi-santi possano celebrarsi le messe di defunto anche nei giorni di rito doppio maggiore o minore; e che in tutti gli altri oratorii si possano celebrare messe private di defunto præsente, insepulto, vel etiam sepulto non ultra biduum cadavere *come* in die obitus.

Decretum—19 Mai. et 8 Iun. 1896 — Aucto, postremis hisce temporibus, maxime in calendariis particularibus, Officiorum Duplicium numero, quum pauci supersint per annum dies, qui Missas privatas de Requie fieri permittant, et ipsa Officia semiduplicia interdum

ab aliis potioris ritus impediantur, nonnulli ecclesiastici viri pietate, doctrina ac dignitate praestantes, Sanctissimum Dominum Nostrum Leonem Papam XIII humillimis enixisque precibus rogarunt, ut, ad iuvamen fidelium defunctorum et ad spirituale solatium vivorum, in Ecclesiis et Oratoriis sive publicis sive privatis, praesertim iis, quae in sepulcretis rite erecta sunt vel erigentur, Missae lectae de Requie diebus etiam duplicibus aliquoties per annum de Apostolica Benignitate celebrari valeant. Placuit autem eidem SSmo Domino Nostro huius negotii examen Sacrae Rituum Congregationi committere; quae, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibus mature perpensis, attentisque hac de re etiam peculiaribus locorum circumstantiis, in Ordinario Coetu subsignata die ad Vaticanum coadunato, ad propositam per infrascriptum Cardinalem Sacrae eidem Congregationi Praefectum quæstionem, respondendum censuit:

Si Sanctissimo placuerit: I. In quolibet Sacello sepulcreti rite erecto vel erigendo, Missas, quae inibi celebrari permittuntur, posse esse de Requie diebus non impeditis a Festo duplici 1ae vel 2ae classis, a Dominicis aliisque festis de praecepto servandis, necnon a Feriis, Vigiliis, Octavisque privilegiatis; item II. quibuslibet Ecclesiis et Oratoriis quum publicis tum privatis et in Sacellis ad Seminaria, Collegia et Religiosas vel pias utriusque sexus Communitates spectantibus, Missas privatas de Requie, praesente, insepulto, vel etiam sepulto non ultra biduum, cadavere, fieri posse die vel pro die obitus aut depositionis: verum sub clausulis et conditionibus, quibus, iuxta Rubricas et Decreta, Missa solemnis de Requie iisdem in casibus decantatur. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 19 Maii 1896.

Facta postmodum de his Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII per meipsum infrascriptum Cardinalem relatione, Sanctitas Sua sententiam Sacrae ipsius Congregationis in omnibus ratam habere et confirmare dignata est, die 8 Iunii eodem anno.

Ch. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*

Aloisius Tripepi, *Secret.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Circa il consenso del Vescovo per la erezione delle confraternite e circa la proibizione di erigersi più confraternite nello stesso luogo. Si sanano le confraternite del SS. Rosario malamente erette.

Ordinis Praedicatorum. De erectione et aggregatione Confraternitatum. — 5 Mar. et 20 Mai. 1896 — Procurator Generalis Ordinis Praedicatorum sequentia dubia huic S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae humiliter dirimenda proposuit:

I. An conditio Clementinae Constitutionis " Quaecumque, „ de consensu Ordinarii loci et de litteris testimonialibus, servanda in erectionibus Confraternitatum, accipienda sit ita, ut duo requirantur actus distincti, consensus nempe et litterae testimoniales: vel potius sufficiat consensus implicite expressus in litteris testimonialibus?

II. An Summarium Indulgentiarum quod una cum diplomate datur in erectione et aggregatione Confraternitatum, iam recognitum et approbatum a S. Congregatione Indulg., nova etiam indigeat recognitione Ordinarii loci?

III. An distincta Communitas, quam Decretum S. C. Indulg. in una Laudensi diei 31 Ianuarii 1893 pro erectione Confraternitatum eiusdem nominis et instituti requirit, constituatur etiam a quolibet eiusdem municipii oppido situ et nomine ab aliis disiuncto, adeo ut in uno eodemque municipio plures eiusdem nominis et instituti Confraternitates erigi possint?

IV. An in magnis Civitatibus quae unam tantum constituunt Communitatem, plures nihilominus erigi possint eiusdem nominis et instituti Confraternitates?

V. An erectio Confraternitatum SS. Rosarii facta per litteras Magistri Generalis Ordinis Praedicatorum facultativas executioni mandatas a Sacerdote sive regulari sive saeculari ab eodem Magistro Generali deputato, valida sit, si Ordinarius consensum qui-

dem suum ante executionem exprimat, nullas vero litteras testimoniales concedat?

VI. An ipsae litterae facultativae validae sint si subscriptione et sigillo eiusdem Magistri Generalis munitae, aut certum Sacerdotem ad executionem non deputent, aut locum Confraternitatis erigendae non exprimant? —

Deinde sequentia postulata exhibuit:

I *a*) Quoad praeteritum: Ut omnes SSmi Rosarii Confraternitates quae sive in propriis Ordinis, sive in aliis Orbis Ecclesiis erectae inveniuntur irregularitate vel vitio nullitatis affectae ob quemcumque loci distantiae, litterarum testimonialium, diplomatum concessionis, sive alterius cuiuscumque generis defectum, in radice sanentur, et, quatenus opus sit, immediate Apostolica Auctoritate de novo erigantur, firmis remanentibus privilegiis a Romanis Pontificibus Ordini Praedicatorum elargitis.

b) Quoad futurum: Ad maius incrementum Sodalitatum SSmi Rosarii postulat facultatem pro Magistro Generali Ordinis Praedicatorum eiusque Vicario, ut penes Provinciales et Episcopos, etiam in Europa, non tamen in Italia, possit eo modo, quo de consensu a S. Sede habito agere solent aliorum Ordinum Superiores, et ipse agit extra Europam, diplomata in deposito habere, servatis tamen iisdem ordinationibus et conditionibus ab ipsis Romanis Pontificibus datis.

II. Ut in magnis Civitatibus, ubi habitantium numerus centum excedit millia, tres, vel quatuor etiam Confraternitates SSmi Rosarii de speciali Sanctae Sedis mandato erigi possint et valeant.

III. Ut duo postrema postulata extendantur etiam ad alias duas Confraternitates SS. Nominis Dei, nec non Militiae Angelicae S. Thomae Aquinatis.

Et Eminentissimi ac Reverendissimi Patres Cardinales in generalibus Comitiis ad Vaticanas Aedes habitis die 5 Martii 1896 rescripserunt:

Ad Dubium I. Sufficere Ordinarii litteras, quibus consensum in erectionem vel aggregationem Confraternitatum significet, et instituti pietatem ac religionem commendet.

Ad Dubium II. Negative.

Ad III. Affirmative, dummodo in unoquoque oppido habeatur etiam propria paroecia.

Ad IV. Negative, sed supplicandum SSmo ut, derogando in hac parte Constitutioni s. m. Clementis VIII quae incipit "Quaecumque, „ Ordinariis benigne tribuere dignetur facultatem providendi pro eorum arbitrio et prudentia in singulis casibus, servata tamen in huiusmodi erectionibus convenienti, eorum iudicio, distantia.

Ad V. Negative.

Ad VI. Negative.

Ad postulata vero

Quoad I. *a*) Affirmative.

b) Non expedire.

Quoad II. Iam satis provisum in responsione ad dubium IV.

Quoad III. Iam provisum in responsione ad duo postulata priora.

Factaque de iis omnibus SSmo Dno Nostro Leoni PP. XIII relatione, in Audientia habita die 20 Maii 1896 ab infrascripto Cardinali S. C. Praefecto, Sanctitas Sua resolutiones Emorum Patrum ratas habuit et confirmavit, simulque, derogando Constitutioni Clementis VIII, facultatem in IV dubio postulatam benigne Ordinariis concecere dignata est.

Datum Romae ex Secreteria eiusdem Sacrae Congregationis die 20 Maii 1896.

ANDREAS Card. STEINHUBER, *Praef.*

A. Archiep. NICOPOLIT., *Secret.*

II.

Si concede che anche il Vescovo possa lucrare l' indulgenza plen. quando impartisce al popolo la benedizione papale.

Montis Politiani — 20 Mai. 1896 — Episcopus Montis Politiani huic S. Congregat. Indulg. sequens dubium solvendum proposuit:

Num plenariam Indulgentiam lucrandam a christifidelibus Benedictionem nomine Summi Pontificis recipientibus a respectivis Episcopis, lucrari valeat et ipse Episcopus qui eam impertit?

Et Emi Patres in Congregatione generali ad Vaticanas Aedes habita, de Indulgentia Plenaria adnexa Benedi-

ctioni Papali lucranda ab E.po eam elargiente responderunt :

Affirmative. Facto verbo cum SS.mo. Et SSmus D. N. Leo Pp. XIII in Audientia habita ab infrascripto S. Cong.nis Praefecto, die 20 Maji 1896, responsionem Emorum Patrum benigne approbavit.

Datum Romae ex Secretaria S. Cong.nis, die 20 Maji 1896.

ANDREAS Card. STE NHUBER *S. C. Praef.*
ALEX. Archiep. NICOPOL. *S. C. Secr.*

Sacra Congregazione de Propagada Fide.

Norme per facilitare la spedizione degli affari.

Ill.mis ac R.mis Ordinariis Missionum, quae a S. Congr. de Propaganda Fide dependent.

Cum multiplicitas negotiorum, quae ab hac S. Congregatione de Prop. Fide pro locis Missionum sibi creditis agenda sunt, in dies augeatur, optatissimum est ut ea, quae expeditionem rerum tractandarum retardant, removeantur.

Hinc est quod infrascriptus Archiep. Larissen. S. C. de Prop. Fide Secretarius, juxta mentem E.mi Cardinalis ejusdem S. C. Praefecti, nonnulla, quae experientia edocuit minus convenire, RR.mis LL. Ordinariis indicare necessarium judicat, rogans eos ut pro sapientia et zelo, quibus praestant, eadem in negotiis cum hac S. C. curandis observanda quibus oportet commendare velint.

Et in primis plurimum interest ut non solum litterae ad hanc S. C. expeditae, sed etiam, et praesertim documenta iisdem adjuncta, latino exarata sint sermone, vel italico aut gallico, ceterarum enim linguarum communis adhuc non habetur cognitio, et interpretum opera longior evadere solet, nec semper satis est secura.

Insuper non raro accidit ut litterae, quae recipiuntur, tam informi calamo conscriptae sint ut eas perlegere difficillimum sit etiam peritis, neque id obtinetur absque magna temporis jactura gravique labore. Aliquando etiam chartae adhibentur coloris caerulei, aut subobscuri, aut transparentis, atramentum vero coloris fere albi, ita ut lectoris visus improbe defatigetur. Instanter igitur rogatur ut hujusmodi impedimenta e medio tollantur.

Nec incongruum est hic animadvertere nonnunquam in epistolis quae ad S. Cong., vel ad Sanctitatem Suam per ipsam S. Congr. mittuntur, formam exteriorem magis respondentem dignitati virorum quibus praesentandae sunt, desiderari. Tum folia litterarum et documentorum ita saepissime scripta sunt, ut ordo scriptionis unius paginae sit inversus in successiva et hinc cum ex his foliis, pro eorum conservatione in Archivio, libri conficiuntur, isti pro singulis paginis legendis ab imo deorsum verti debent, non sine inutili lectoris incommodo et fastidio.

Tandem et aliud inconveniens aliquando locum habet, quod scilicet a S. Congr. in receptione epistolarum, pro insufficienti solutione pretii transmissionis a mittentibus, duplex taxa solvenda est; unde quotannis non exigua pecuniae summa necessitatibus quotidie crescentibus Missionum subtrahitur.

Ad haec omnia incommoda efficaciter removenda infrascriptus Secretarius desiderium hujus S. Consilii, non semel sibi patefactum per praesentes litteras evulgare censet, iterumque rogat ut litterae et documenta, quae ad hanc S. Congr. mittuntur :

1.°) latino idiomate, vel saltem italico aut gallico, exarata sint, sicut cautum fuit per litteras circulares hujus S. Congr. diei 1 Februarii 1892:

2.°) ut intelligibili charactere conscribantur, praesertim quoad nomina propria personarum et locorum, convenientemque exteriorum praeseferant formam quoad chartae dimensiones, quae charta sit albi coloris et atramentum nigrum :

3.°) ut ordo scriptionis paginarum is sit, qui servatur in libris qui typis eduntur :

4.°) ut praescripta a lege in singulis regionibus pro expediendis litteris taxa exacte a mittentibus solvatur.

Datum Romae ex aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide die 18 Maji 1896.

A. CIASCA *Secr.*

SS. D. N. LEONIS PAPAE XIII
EPISTOLA ENCYCLICA
DE UNITATE ECCLESIAE
VENERABILIBUS FRATRIBUS
PATRIARCHIS PRIMATIBUS ARCHIEPIS. EPISCOPIS
ALIISQUE LOCORUM ORDINARIIS
PACEM ET COMM. CUM APOST. SEDE HABENTIBUS
LEO PP. XIII
VENERABILES FRATRES
SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Satis cognitum vobis est, cogitationum et curarum Nostrarum partem non exiguam illuc esse conversam, ut ad *ovile* in potestate positum summi pastoris animarum Iesu Christi revocare devios conemur. Intento hac in re animo, non parum conducere salutari consilio propositoque arbitrati sumus, Ecclesiae effigiem ac velut lineamenta describi : in quibus praecipua consideratione dignissima *unitas* est, quam in ea, velut insigne veritatis invictaeque virtutis, divinus auctor ad perpetuitatem impressit. Multum in intuentium animis nativa Ecclesiae pulchritudo speciesque posse debet : neque abest à veri similitudine, tolli eius contemplatione posse inscientiam ; sanari opiniones falsas praeiudicatasque, maxime apud eos qui non sua ipsorum culpa in errore versentur : quin imo excitari etiam in hominibus posse Ecclesiae amorem utique similem caritati, qua Iesus Christus eam sibi sponsam, divino cruore redemptam, optavit : *Christus dilexit Ecclesiam, et se ipsum tradidit pro ea* (1). Reversuris ad amantissimam parentem, aut non probe cognitam adhuc, aut iniuriâ desertam, si reditum stare oporteat non sanguine quidem, quo tamen pretio est Iesu Christo quaesita, sed labore aliquo molestiaque multo ad perpetiendum leviore, saltem perspicuum erit non voluntate humana id onus homini, sed iussu nutuque divino impositum, ob eamque rem, opitulante gratia caelesti, facile veritatem experiendo intelligent divinae eius sententiae, *Iugum enim meum suave est, et onus meum leve* (2). Quamobrem spe maxima in *Patre luminum* reposita, unde *omne, datum optimum et omne donum perfectum* descendit (3), ab eo scilicet, *qui incrementum dat* (4) unus, enixe petimus, ut Nobis vim persuadenti impertire benigne, velit.

Etsi Deus, quaecumque a naturis creatis efficiuntur, omnia ipse efficere, sua solius virtute potest, nihilominus tamen ad iuvandos homines ipsis uti hominibus, ex benigno providentiae consilio, maluit: et quemadmodum in rerum genere naturalium perfectionem debitam, ita in iis, quae modum naturae transiliunt, sanctitatem homini ac salutem non nisi hominum opera ministerioque impertire consuevit. Sed perspicuum est, nihil inter homines communicari, nisi per externas res quae sensibus percipiantur, posse. Hac de caussa humanam naturam assumpsit Dei Filius, *qui cùm in forma Dei esset.... semetipsum exinanivit, formam servi accipiens, in similitudinem hominum factus* (5) : atque ita, in terris agens, doctrinam suam suarumque praecepta legum hominibus, colloquendo, tradidit.

Cum divinum munus eius perenne ac perpetuum esse oporteret, idcirco nonnullos ille sibi adiunxit alumnos disciplinae suae, fecitque potestatis suae participes : cumque *Spiritum veritatis* in eos devocasset e caelo, praecepit, peragrarent orbem terrarum, quodque ipse docuerat quodque iusserat, id omne fideliter universitati gentium praedicarent : hoc quidem proposito, ut eius et professione doctrinae et obtemperatione legibus posset hominum genus sanctitatem in terris, felicitatem adipisci in caelo sempiternam. — Hac ratione atque hoc principio Ecclesia genita : quae quidem, si extremum illud quod vult, caussaeque proximae sanctitatem efficientes spectentur, profecto est *spiritualis :* si vero eos conside-

(1) Ephes. V, 25.
(2) Matth. XI, 30.
(3) Ep. Iac. I. 17.
(4) I. Corinth. III, 6.
(5) Philippens. II, 6-7.

res, quibus cohaeret, resque ipsas quae ad spiritualia dona perducunt, *externa* est necessarioque conspicua. Docendi munus accepere Apostoli per cognoscenda visu audituque signa : idque illi munus non aliter executi quam dictis factisque, quae utique sensus permoverent. Ita quidem illorum vox extrinsecus illapsa per aures, fidem ingeneravit in animis : *Fides ex auditu , auditus autem per verbum Christi* (1). Ac fides ipsa, scilicet assensio primae supremaeque veritati, mente quidem per se comprehenditur, sed tamen eminere foras evidenti professione debet : *Corde enim creditur ad iustitiam : ore autem confessio fit ad salutem* (2). Simili modo nihil est homini gratia caelesti, quae gignit sanctitudinem, interius : sed externa sunt ordinaria ac praecipua participandae instrumenta gratiae : sacramenta dicimus, quae ab hominibus ad id nominatim lectis, certorum ope rituum, administrantur. Iussit Iesus Christus Apostolis perpetuisque Apostolorum successoribus, gentes ut edocerent ac regerent : iussit gentibus, ut illorum et doctrinam acciperent et potestati obedienter subessent. Verum isthaec in christiana republica iurium atque officiorum vicissitudo non modo permanere, sed ne inchoari quidem potuisset nisi per interpretes ac nuntios rerum sensus. — Quibus de caussis Ecclesiam cum *corpus*, tum etiam *corpus Christi* tam crebro sacrae litterae nominant : *Vos autem estis corpus Christi* (3). Propter eam rem quod corpus est, oculis cernitur Ecclesia : propterea quod est Christi, vivum corpus est actuosum et vegetum, quia eam tuetur ac sustentat, immissa virtute sua, Iesus Christus, in eum fere modum quo cohaerentes sibi palmites alit ac fructuosos facit vitis. Quemadmodum autem in animantibus principium vitae in occulto est ac penitus abditum, indicatur tamen atque ostenditur motu actuque membrorum, sic in Ecclesia supernaturalis principium vitae perspicue ex iis, quae ab ipsa aguntur, apparet.

Ex quo consequitur, in magno eodemque pernicioso errore versari, qui ad arbitrium suum fingunt Ecclesiam atque informant quasi latentem minimeque conspicuam : item qui perinde habent atque institutum quoddam humanum cum temperatione quadam disciplinae ritibusque externis, at sine perenni communicatione munerum gratiae divinae, sine rebus iis, quae haustam a Deo vitam quotidiana atque aperta significatione testentur. Nimirum alterutram esse posse Iesu Christi Ecclesiam tam repugnat, quam solo corpore, vel anima sola constare hominem. Complexio copulatioque earum duarum velut partium prorsus est ad veram Ecclesiam necessaria, sic fere ut ad naturam humanam intima animae corporisque coniunctio. Non est Ecclesia intermortuum quiddam, sed corpus Christi vita supernaturali praeditum. Sicut Christus, caput et exemplar, non omnis est, si in eo vel humana dumtaxat spectetur natura visibilis, quod Photiniani ac Nestoriani faciunt; vel divina tantummodo natura invisibilis, quod solent Monophysitae: sed unus est ex utraque et in utraque natura cum visibili tum invisibili; sic corpus eius mysticum non vera Ecclesia est nisi propter eam rem, quod eius partes conspicuae vim vitamque ducunt ex donis supernaturalibus rebusque ceteris, unde propria ipsarum ratio ac natura efflorescit. Cum autem Ecclesia sit *eiusmodi* voluntate et constitutione divina, permanere sine ulla intermissione debet *eiusmodi* in aeternitate temporum : ni permaneret, profecto nec esset condita ad perennitatem, et finis ipse, quo illa contendit, locorum esset temporumque certo spatio definitus : quod cum veritate utrumque pugnat. Istam igitur et visibilium et invisibilium coniunctionem rerum, quia naturalis atque insita in Ecclesia nutu divino inest, tamdiu permanere necesse est, quamdiu ipsa perman-

1) Roman. X, 17.
(2) Ib. 10.
(3) I. Corinth. XII, 27.

sura Ecclesia. Quare Chrysostomus : *Ab Ecclesia ne abstineas : nihil enim fortius Ecclesia. Spes tua Ecclesia, salus tua Ecclesia, refugium tuum Ecclesia. Caelo excelsior et terra latior est illa. Numquam senescit, sed semper viget. Quamobrem eius firmitatem stabilitatemque demonstrans, Scriptura montem illam vocat* (1). Augustinus vero : *Putant* (gentiles) *religionem nominis christiani ad certum tempus in hoc saeculo victuram, et postea non futuram. Permanebit ergo cum sole, quamdiu sol oritur et occidit ; hoc est quamdiu tempora ista volvuntur, non deerit Ecclesia Dei, id est Christi corpus in terris* (2). Idemque alibi : *Nutabit Ecclesia, si nutaverit fundamentum : sed unde nutabit Christus ? Non nutante Christo, non inclinabitur in saeculum saeculi. Ubi sunt qui dicunt, periisse de mundo Ecclesiam, quando nec inclinari potest ?* (3).

His velut fundamentis utendum veritatem quaerenti. Scilicet Ecclesiam instituit formavitque Christus Dominus : propterea natura illius cum quaeritur cuiusmodi sit, caput est nosse quid Christus voluerit quidque reapse effecerit. Ad hanc regulam exigenda maxime Ecclesiae unitas est, de qua visum est, communis utilitatis caussa, nonnihil his litteris attingere.

Profecto unam esse Iesu Christi germanam Ecclesiam, ex luculento ac multiplici sacrarum litterarum testimonio, sic constat inter omnes, ut contradicere christianus nemo ausit. Verum in diiudicanda statuendaque natura unitatis, multos varius error de via deflectit. Ecclesiae quidem non solum ortus sed tota constitutio ad rerum voluntate libera effectarum pertinet genus : quocirca ad id quod revera gestum est, iudicatio est omnis revocanda, exquirendumque non sane quo pacto una esse Ecclesia queat, sed quo unam esse is voluit, qui condidit.

Iamvero, si ad id respicitur quod gestum est, Ecclesiam Iesus Christus non talem finxit formavitque, quae communitates plures complecteretur genere similes, sed distinctas, neque iis vinculis alligatas, quae Ecclesiam individuam atque unicam efficerent, eo plane modo, quo *Credo unam.... Ecclesiam* in symbolo fidei profitemur. *In unius naturae sortem cooptatur Ecclesia quae est una, quam conantur haereses in multas discindere. Et essentia ergo et opinione, et principio et excellentia unicam esse dicimus antiquam et catholicam Ecclesiam.... Ceterum Ecclesiae quoque eminentia, sicut principium constructionis, est ex unitate, omnia alia superans, et nihil habens sibi simile vel aequale* 4). Sane Iesus Christus de aedificio eiusmodi mystico cum loqueretur, Ecclesiam non commemorat nisi unam, quam appellat *suam : aedificabo Ecclesiam meam*. Quaecumque, praeter hanc, cogitetur alia, cum non sit per Iesum Christum condita, Ecclesia Christi vera esse non potest. Quod eminet etiam magis, si divini auctoris propositum consideretur. Quid enim in condita condendave Ecclesia petiit, quid voluit Christus Dominus ? Hoc scilicet ; munus idem, idemque mandatum in eam continuandum transmittere, quod ipse acceperat a Patre. Id plane statuerat faciendum, idque re effecit. *Sicut misit me Pater, et ego mitto vos* (5). *Sicut tu me misisti in mundum, et ego misi eos in mundum* (6). Iamvero Christi muneris est vindicare ab interitu ad salutem *quod perierat*, hoc est non aliquot gentes aut civitates, sed omnino hominum, nullo locorum temporumve discrimine universum genus : venit *Filius hominis,... ut salvetur mundus per ipsum* (7). *Nec enim aliud nomen est sub caelo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri* (8). Itaque partam per Iesum Christum sa-

(1) Hom. *De capto Eutropio*, n. 6.
(2) *In Psal. LXXI*, n. 8.
(3) *Enarratio in Psalm. CIII* serm. II. n. 5.
(4) Clemens Alexandrinus, *Stromatum* lib. VII cap. 17.
(5) Ioan. XX, 21.
(6) Ioan. XVII, 18.
(7) Ioan. III, 17.
(8) Act. IV, 12.

lutem, simulque beneficia omnia quae inde proficiscuntur, late fundere in omnes homines atque ad omnes propagare aetates debet Ecclesia. Quocirca ex voluntate auctoris sui unicam in omnibus terris, in perpetuitate temporum, esse necesse est. Plane plus una ut esse posset, excedere terris et genus hominum fingere novum atque inauditum oporteret.

Hoc ipsum de Ecclesia una, quotquot essent ubique et quovis tempore mortales complexura, vidit ac praesignificavit Isaias, cum, futura prospicienti, obiecta species montis est, celsitudinis exsuperantia, conspicui, qui imaginem *Domus Domini*, videlicet Ecclesiae, expressam gerebat: *Et erit in novissimis diebus praeparatus mons domus Domini in vertice montium* (1). Atqui *unus* iste mons est, in vertice montium locatus: *una* domus Domini, ad quam *omnes gentes* vivendi normam petiturae aliquando confluerent: *Et fluent ad eam omnes gentes..... et dicent: venite et ascendamus ad montem Domini, et ad domum Dei Iacob, et docebit nos vias suas, et ambulabimus in semitis eius* (2). Quem locum cum Optatus Milevitanus attingeret, *Scriptum est*, inquit, *in Isaia propheta: ex Sion prodiet lex, et verbum Domini de Hierusalem. Non ergo in illo monte Sion Isaias aspicit vallem, sed in monte sancto, qui est Ecclesia, qui per omnem orbem romanum caput tulit sub toto caelo... Est ergo spiritalis Sion Ecclesia, in qua a Deo Patre rex constitutus est Christus, quae est in toto orbe terrarum, in quo est una Ecclesia catholica* (3). Augustinus vero: *Quid tam manifestum quam mons? Sed sunt et montes ignoti, quia in una parte terrarum positi sunt... Ille autem mons non sic, quia implevit universam faciem terrae, et de illo dicitur: paratus in cacumine montium* (4). Illud accedit, quod Ecclesiam Filius Dei mysticum corpus suum decrevit fore, quocum ipse velut caput coniungeretur, ad similitudinem corporis humani quod suscepit: cui quidem naturali conglutinatione inhaeret naturale caput. Sicut igitur mortale corpus sibi sumpsit unicum, quod obtulit ad cruciatus et necem, ut liberationis humanae pretium exsolveret, sic pariter unum habet corpus mysticum, in quo et cuius ipsius operâ facit sanctitatis salutisque aeternae homines compotes: *Ipsum* (Christum) *dedit* (Deus) *caput supra omnem Ecclesiam, quae est corpus ipsius* (5). Dispersa membra atque seiuncta non possunt eodem cum capite, unum simul effectura corpus, cohaerere. Atqui Paulus *Omnia autem*, inquit, *membra corporis cum sint multa, unum tamen corpus sunt: ita et Christus* (6). Propterea corpus istud mysticum *compactum* ait esse *et connexum. Caput Christus: ex quo totum corpus compactum, et connexum per omnem iunctu-ram subministrationis, secundum operationem in mensuram uniuscuiusque membri* (7). Quamobrem dispersa a membris ceteris siqua membra vagantur, cum eodem atque unico capite conglutinata esse nequeunt: *Unus Deus est, et Christus unus et una Ecclesia eius et fides una et plebs una in solidam corporis unitatem concordiae glutino copulata. Scindi unitas non potest, nec corpus unum discidio compaginis separari* (8). Quo melius Ecclesiam effingat unicam, similitudinem animati corporis informat, cuius non aliter victura membra sunt, nisi colligata cum capite, vim ad se vitalem ex capite ipso traducant: seiuncta, necesse est emori: *Non potest* (Ecclesia)... *divulsis laceratione visceribus in frusta discerpi. Quidquid a matrice discesserit, seorsum vivere et spirare non poterit* (9). Mortuum vero corpus quid habet cum vivo similitudinis? *Nemo enim unquam carnem suam*

(1) Isaias, II, 2.
(2) Ib. 2-3.
(3) *De Schism. Donatist.*, lib. III, n. 2.
(4) *In Epist. Ioan.* tract. I, n. 13.
(5) Ephes. I, 22-23.
(6) I. Corint. XII, 12.
(7) Ephes. IV, 15-16.
(8) S. Cyprianus, *De cath. Eccl. Unitate*, n. 23.
(9) Id. loc. cit.

odio habuit : sed nutrit, et fovet eam, sicut et Christus Ecclesiam : quia membra sumus corporis eius, de carne eius et de ossibus eius (1). Aliud igitur simile Christo inchoetur caput, alius Christus, si praeter eam, quae corpus eius est, fingi Ecclesiam alteram libeat. *Videte quid caveatis, videte quid observetis, videte quid timeatis. Contingit, ut in corpore humano, imo de corpore aliquod praecidatur membrum, manus, digitus, pes : numquid praecisum sequitur anima? Cum in corpore esset, vivebat : praecisum amittit vitam. Sic et homo christianus catholicus est, dum in corpore vivit : praecisus, haereticus factus est: membrum amputatum non sequitur spiritus* (2). Est igitur Ecclesia Christi unica et perpetua : quicumque seorsum eant, aberrant a voluntate et praescriptione Christi Domini, relictoque salutis itinere, ad interitum digrediuntur. *Quisquis ab Ecclesia segregatus adulterae iungitur, a promissis Ecclesiae separatur, nec perveniet ad Christi praemia qui reliquit Ecclesiam Christi... Hanc unitatem qui non tenet, non tenet Dei legem, non tenet Patris et Filii fidem, vitam non tenet et salutem* (3).

At vero qui unicam condidit, is idem condidit *unam:* videlicet eiusmodi, ut quotquot in ipsa futuri essent, arctissimis vinculis sociati tenerentur, ita prorsus ut unam gentem, unum regnum, corpus unum efficerent. *Unum corpus, et unus spiritus, sicut vocati estis in una spe vocationis vestrae* (4). Voluntatem hac de re suam Iesus Christus sanxit, propinqua iam morte, augusteque consecravit, ita Patrem adprecatus: *Non pro eis rogo tantum, sed et pro eis, qui credituri sunt per verbum eorum in me... ut et ipsi in nobis unum sint... ut sint consummati in unum* (5). Imo tam intime nexam iussit esse in sectatoribus suis unitatem tamque perfectam, ut coniunctionem cu n Patre suam ratione aliqua imitaretur: *Rogo... ut omnes unum sint, sicut tu, Pater, in me, et ego in te* (6). Tantae autem inter homines ac tam absolutae concordiae necessarium fundamentum est convenientia coniunctioque mentium : ex quo conspiratio voluntatum atque agendorum similitudo naturâ gignitur. Quamobrem pro sui divinitate consilii, *unitatem fidei* in Ecclesia sua iussit esse : quae quidem virtus primum est in vinculis iis quae hominem iungunt Deo, et inde nomen *fideles* accepimus. *Unus Dominus, una fides, unum baptisma* (7) : videlicet sicut unus Dominus, et baptisma unum, ita omnium christianorum, qui ubique sunt, unam esse fidem oportet. Itaque Paulus Apostolus christianos, ut idem sentiant omnes, effugiantque opinionum dissidia non rogat tantum, sed flagitat ac plane obsecrat: *Obsecro autem vos, fratres, per nomen Domini nostri Iesu Christi: ut idipsum dicatis omnes, et non sint in vobis schismata: sitis autem perfecti in eodem sensu, et in eadem sententia* (8). Quae loca sane non indigent interprete : satis enim per se loquuntur ipsa. Ceteroqui unam esse fidem debere, qui se profitentur christianos, vulgo assentiuntur. Illud potius maximi momenti ac prorsus necessarium, in quo multi errore falluntur, internoscere quae sit istius species et forma unitatis. Quod ipsum, ut supra fecimus in caussa simili, non opinatione aut coniectura est, sed scientia rei gestae iudicandum : quaerendo scilicet statuendoque qualem in fide unitatem Iesus Christus esse praeceperit.

Iesu Christi doctrina caelestis, tametsi magnam partem consignata litteris afflatu divino, colligare tamen mentes, permissa hominum ingenio, ipsa non poterat. Erat enim proclive factu ut in varias incideret atque inter se differentes interpretationes : idque non modo propter ip-

(1) Ephes. V, 29-30.
(2) S. Augustinus, sermo CCLXVII, n. 4.
(3) S. Cyprianus, *De cath. Eccl. Unitate*, n. 6.
(4) Ephes. IV, 4.
(5) Ioan. XVII, 20-21-23.
(6) Ib. 21.
(7) Ephes. IV, 5.
(8) I. Corinth. I, 10.

sius vim ac mysteria doctrinae, sed etiam propter humani ingenii varietatem, et perturbationem in studia contraria abeuntium cupiditatum. Ex differentia interpretandi dissimilitudines sentiendi necessitate nascuntur: hinc controversiae, dissidia, contentiones, qualia incumbere in Ecclesiam ipsa vidit proxima originibus aetas. De haereticis illud scribit Irenaeus: *Scripturas quidem confitentur, interpretationes vero convertunt* (1). Atque Augustinus: *Neque enim natae sunt haereses et quaedam dogmata perversitatis illaqueantia animas et in profundum praecipitantia, nisi dum scripturae bonae intelliguntur non bene* (2). Ad coniugandas igitur mentes, ad efficiendam tuendamque concordiam sententiarum, ut extarent divinae litterae, omnino erat alio quodam *principio* opus. Id exigit divina sapientia: neque enim Deus unam esse fidem velle potuit, nisi conservandae unitatis rationem quamdam idoneam providisset: quod et sacrae litterae perspicue, ut mox dicturi sumus, significant. Certe infinita Dei potentia nulli est vincta vel adstricta rei, omniaque sibi habet obnoxie, velut instrumenta, parentia. De isto igitur principio externo, dispiciendum, quodnam ex omnibus, quae essent in potestate sua, Christus optarit. Quam ob rem oportet christiani nominis revocare cogitatione primordia.

Divinis testata litteris, eademque vulgo cognita commemoramus. Iesus Christus divinitatem divinamque legationem suam miraculorum virtute comprobat: erudire verbo multitudinem ad caelestia insistit, omninoque iubet ut sibi fides docenti adiungatur, hinc praemiis illinc poenis propositis sempiternis: *Si non facio opera Patris mei, nolite credere mihi* (3) *Si opera non fecissem in eis, quae nemo alius fecit, peccatum non haberent* (4). *Si autem facio* (opera), *et si mihi non vultis credere, operibus credite* (5). Quaecumque praecipit, eadem omnia auctoritate praecipit: in exigendo mentis assensu nihil excipit, nihil secernit. Eorum igitur qui Iesum audissent, si adipisci salutem vellent, officium fuit non modo doctrinam eius accipere universe, sed tota mente assentiri singulis rebus, quas ipse tradidisset: illud enim repugnat, fidem vel una in re non adhiberi Deo.

Maturo in caelum reditu, qua ipse potestate missus a Patre fuerat, eadem mittit Apostolos, quos spargere ac disseminare iubet doctrinam suam: *Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes... Docentes eos servare omnia, quaecumque mandavi vobis* (6). Salvos fore, qui Apostolis paruissent, qui non paruissent, interituros: *Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit: qui vero non crediderit, condemnabitur* (7). Cumque illud sit providentiae Dei maxime congruens, ut muneri praesertim magno atque excellenti praeficiat neminem, quin pariter suppeditet unde liceat rite defungi, idcirco Iesus Christus missurum se ad discipulos suos Spiritum veritatis pollicitus est, eumque in ipsis perpetuo mansurum: *Si autem abiero, mittam eum* (Paraclitum) *ad vos... Cum autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem* (8). *Et ego rogabo Patrem, et alium Paraclitum dabit vobis, ut maneat vobiscum in aeternum, Spiritum veritatis....* (9) *Ille testimonium perhibebit de me: et vos testimonium perhibebitis* (10). Hinc docrinam Apostolorum religiose accipi sancteque servari perinde imperat ac suam: *Qui vos audit, me audit: qui vos spernit, me spernit* (11). Quamobrem legati Apostoli a Iesu Christo sunt non secus ac ipse legatus a Patre: *Sicut misit me Pater, et ego mit-*

(1) Lib. III. cap. 12, n. 12.
(2) *In Evang. Ioan.* tract. XVIII, cap. 5. n. 1.
(3) Ioan. X, 37.
(4) Ioan. XV, 24.
(5) Ioan. X, 38.
(6) Matth. XVIII, 18-19-20.
(7) Marc. XVI, 16.
(8) Ioan. XVI, 7-13.
(9) Ioan. XIV, 16-17.
(10) Ioan. XV, 26-27.
(11) Luc. X, 16.

to vos (1): propterea quemadmodum dicto audientes Christo esse Apostolos ac discipulos oportuit, ita pariter fidem adhibere Apostolis debuerant, quoscumque ipsi ex mandato divino docuissent. Ergo Apostolorum vel unum repudiare doctrinae praeceptum plane non plus licuit, quam de ipsius Christi doctrina reiecisse quicquam.—Sane Apostolorum vox, illapso in eos Spiritu sancto, quam latissime insonuit. Quacumque vestigium posuissent, perhibent se ab ipso Iesu legatos. *Per quem* (Iesum Christum) *accepimus gratiam, et apostolatum ad obediendum fidei in omnibus gentibus pro nomine eius* (2); divinamque eorum legationem passim Deus per prodigia in aperto ponit: *Illi autem profecti praedicaverunt ubique, Domino cooperante, et sermonem confirmante, sequentibus signis* (3). Quem vero sermonem? eum utique, qui id omne comprehenderet, quod ipsi ex magistro didicissent: palam enim aperteque testantur, nihil se eorum posse, quae viderant quaeque audierant, non loqui.

Sed, quod alio loco diximus, non erat eiusmodi munus apostolicum, ut aut cum personis Apostolorum interire posset, aut cum tempore labi, quippe quod et publicum esset et saluti generis humani institutum. Apostolis enim mandavit Iesus Christus ut praedicarent *evangelium omni creaturae*, et *portarent nomen ipsius coram gentibus et regibus*, et *ut sibi testes essent usque ad ultimum terrae*. Atque in tanti perfunctione muneris adfore se pollicitus eis est, idque non ad aliquot vel annos vel aetates, sed in omne tempus, *usque ad consummationem saeculi*. Quam ad rem Hieronymus: *Qui usque ad consummationem saeculi cum discipulis se futurum esse promittit, et illos ostendit semper esse victuros et se numquam a credentibus recessurum?* (4) Quae quidem omnia in solis Apostolis, supremae necessitati ex humana conditione obnoxiis, qui vera esse potuissent? Erat igitur provisum divinitus ut magisterium a Iesu Christo institutum non iisdem finibus, quibus vita Apostolorum, terminaretur, sed esset perpetuo mansurum. Propagatum revera ac velut in manus de manu traditum videmus. Nam consecravere episcopos Apostoli, quique sibi proxime succederent in *ministerio verbi*, singillatim designavere. — Neque hoc tantum: illud quoque sanxere in successoribus suis, ut et ipsi viros idoneos adlegerent, quos eadem auctoritate auctos, eidem praeficerent docendi officio et muneri: *Tu ergo, fili mi, confortare in gratia, quae est in Christo Iesu: et quae audisti a me per multos testes, haec commenda fidelibus hominibus, qui idonei erunt et alios docere* (5). Qua de caussa sicut Christus a Deo, et Apostoli a Christo, sic episcopi et quotquot Apostolis successere, missi ab Apostolis sunt. *Apostoli nobis Evangelii praedicatores facti sunt a Domino Iesu Christo, Iesus Christus missus est a Deo. Christus igitur a Deo, et Apostoli a Christo, et factum est utrumque ordinatim ex voluntate Dei..... Per regiones igitur et urbes verbum praedicantes, primitias earum spiritu cum probassent, constituerunt episcopos et diaconos eorum qui crediturі erant... Constituerunt praedictos, et deinceps ordinationem dederunt, ut quum illi decessissent, ministerium eorum alii viri probati acciperent* (6). Permanere igitur necesse est ex una parte constans atque immutabile munus docendi omnia, quae Christus docuerat: ex altera constans atque immutabile officium accipiendi profitendique omnem illorum doctrinam. Quod praeclare Cyprianus iis verbis illustrat: *Neque enim Dominus noster Iesus Christus, cum in Evangelio suo testaretur inimicos suos esse eos, qui secum non essent, aliquam speciem haereseos designavit: sed omnes omnino qui secum non essent et se-*

(1) Ioan. XX, 21.
(2) Rom. I, 5.
(3) Marc. XVI, 20.
(4) *In Matth.* lib. IV, cap. 28, v. 20.
(5) II. Tim. II, 1-2.
(6) S. Clemens Rom., Epist. I ad Corinth. capp. 42, 44.

cum non colligentes, gregem suum spargerent, adversarios esse ostendit, dicens: Qui non est mecum, adversus me est: et qui non mecum colligit, spargit (1).

His Ecclesia praeceptis instituta, sui memor officii, nihil egit studio et contentione maiore, quam ut integritatem fidei omni ex parte tueretur. Hinc perduellium habere loco et procul amandare a se, qui de quolibet doctrinae suae capite non secum una sentirent. Ariani, Montanistae, Novatiani, Quartadecumani, Eutychiani certe doctrinam catholicam non penitus omnem, sed partem aliquam deseruerant: haereticos tamen declaratos, eiectosque ex Ecclesiae sinu quis ignorat fuisse? Similique iudicio damnati, quotquot pravorum dogmatum auctores variis temporibus postea consecuti sunt. *Nihil periculosius his haereticis esse potest, qui cum integre per omnia decurrant, uno tamen verbo, ac si veneni gutta, meram illam ac simplicem fidem Dominicae et exinde apostolicae traditionis inficiunt* (2). Idem semper Ecclesiae mos, idque sanctorum Patrum consentiente iudicio: qui scilicet communionis catholicae expertem et ab Ecclesia extorrem habere consueverunt, quicumque a doctrina, authentico magisterio proposita, vel minimum discessisset. Epiphanius, Augustinus, Theodoretus haereseon sui quisque temporis magnum recensuere numerum. Alia Augustinus animadvertit posse genera invalescere, quorum vel uni si quis assentiatur, hoc ipso ab unitate catholica seiungitur: *Non omnis, qui ista* (numeratas videlicet haereses) *non credit, consequenter debet se christianum catholicum iam putare vel dicere. Possunt enim et haereses aliae, quae in hoc opere nostro commemoratae non sunt, vel esse vel fieri, quarum aliquam quisquis tenuerit, christianus catholicus non erit* (3).

Istam tutandae unitati, de qua dicimus institutam divinitus rationem urget beatus Paulus in epistola ad Ephesios; ubi primum monet, animorum concordiam magno studio conservandam: *solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis* (4): cumque concordes animi caritate esse omni ex parte non possint, nisi mentes de fide consentiant, unam apud omnes vult esse fidem: *Unus Dominus, una fides:* ac tam perfecte quidem unam, ut errandi discrimen omne prohibeat: *Ut iam non simus parvuli fluctuantes, et circumferamur omni vento doctrinae in nequitia hominum, in astutia ad circumventionem erroris.* Idque non ad tempus servari docet oportere, sed *donec occurramus omnes in unitatem fidei... in mensuram aetatis plenitudinis Christi.* Sed eiusmodi unitatis ubinam Iesus Christus posuit principium inchoandae, praesidium custodiendae? In eo videlicet, quod *Ipse dedit quosdam quidem Apostolos..... alios autem pastores, et doctores, ad consummationem sanctorum in opus ministerii, in aedificationem corporis Christi.* Quare vel inde ab ultima vetustate hanc ipsam regulam doctores Patresque et sequi consueverunt et uno ore defendere. Origenes: *Quoties autem* (haeretici) *canonicas proferunt scripturas, in quibus omnis christianus consentit et credit, videntur dicere: ecce in domibus verbum est veritatis. Sed nos illis credere non debemus, nec exire a prima et ecclesiastica traditione, nec aliter credere, nisi quemadmodum per successionem Ecclesiae Dei tradiderunt nobis* (5). Irenaeus: *Agnitio vera est Apostolorum doctrina... secundum successiones episcoporum... quae pervenit usque ad nos custoditione sine fictione scripturarum tractatio plenissima* (6). Tertullianus vero: *Constat proinde, omnem doctrinam, quae cum illis Ecclesiis apostolicis matricibus et originalibus fidei conspiret, veritati deputandum, sine dubio tenentem quod Ecclesiae ab Apostolis, Apostoli a Christo, Christus a Deo accepit... Communicamus*

(1) Epist. LXIX. ad Magnum, n. 1.

(2) Auctor *Tractatus de Fide Orthodoxa contra Arianos.*

(3) *De Haeresibus*, n. 88.

(4) IV, 3 et seqq.

(5) *Vetus Interpretatio Commentariorum in Matt.*, n. 46.

(6) *Contra Haereses*, lib. IV, cap. 38, n. 8.

cum Ecclesiis apostolicis, quod nulli doctrina diversa: hoc est testimonium veritatis (1). Atque Hilarius: *Significat* (Christus e navi docens) *eos, qui extra Ecclesiam positi sunt, nullam divini sermonis capere posse intelligentiam. Navis enim Ecclesiae typum praefert, intra quam verbum vitae positum et praedicatum hi qui extra sunt et arenae modo steriles atque inutiles adiacent, intelligere non possunt* (2). Rufinus Gregorium Nazianzenum laudat et Basilium, quod *solis divinae scripturae voluminibus operam dabant, earumque intelligentiam non ex propria praesumtione, sed ex maiorum scriptis et auctoritate sequebantur, quos et ipsos ex apostolica successione intelligendi regulam suscepisse constabat* (3).

Quamobrem, id quod ex iis, quae dicta sunt, apparet, instituit Iesus Christus in Ecclesia *vivum, authenticum*, idemque *perenne magisterium*, quod suapte potestate auxit, spiritu veritatis instruxit, miraculis confirmavit: eiusque praecepta doctrinae aeque accipi ac sua voluit gravissimeque imperavit. — Quoties igitur huius verbo magisterii ediciur, traditae divinitus doctrinae complexu hoc contineri vel illud, id quisque debet certo credere, verum esse: si falsum esse ullo modo posset, illud consequatur, quod aperte repugnat, erroris in homine ipsum esse auctorem Deum: *Domine, si error est, a te decepti sumus* (4). Ita omni amota dubitandi caussà, ullamne ex iis veritatibus potest cuiquam fas esse respuere, quin se det hoc ipso praecipitem in apertam haeresim? quin, seiunctus ab Ecclesia, docrinam christianam una complexione repudiet universam? Ea quippe est natura fidei, ut nihil tam repugnet quam ista credere, illa reiicere. Fidem enim Ecclesia profitetur esse *virtutem supernaturalem, qua, Dei adiuvante et aspirante gratia, ab eo revelata vera esse credimus, non propter intrinsecam rerum veritatem naturali rationis lumine perspectam, sed propter auctoritatem ipsius Dei revelantis, qui nec falli nec fallere potest* (5). Si quid igitur traditum a Deo liqueat fuisse, nec tamen creditur, nihil omnino fide divina creditur. Quod enim Iacobus Apostolus de delicto iudicat in genere morum, idem de opinionis errore in genere fidei iudicandum: *Quicumque... offendat... in uno, factus est omnium reus* (6): imo de opinionis errore, multo magis. Omnis enim violata lex minus proprie de eo dicitur qui unum peccavit, propterea quod maiestatem Dei legum latoris sprevisse, non nisi interpretanda voluntate, videri potest. Contra is, qui veritatibus divinitus acceptis vel uno in capite dissentiat, verissime fidem exuit funditus. quippe qui Deum, quatenus summa veritas est et *proprium motivum fidei*, recusat vereri: *In multis mecum, in paucis non mecum: sed in his paucis, in quibus non mecum, non eis prosunt multa, in quibus mecum* (7). Ac sane merito: qui enim sumunt de doctrina christiana, quod malunt, ii iudicio suo nituntur, non fide: iidem minime *in captivitatem redigentes omnem intellectum in obsequium Christi* (8), sibimetipsis verius obtemperant, quam Deo: *Qui in Evangelio quod vultis, creditis; quod vultis, non creditis, vobis potius quam Evangelio creditis* (9).

Quocirca nihil Patres in Concilio Vaticano condidere novi, sed institutum divinum, veterem atque constantem Ecclesiae doctrinam, ipsamque fidei naturam sequuti sunt. cum illud decrevere: *Fide divina et catholica ea omnia credenda sunt, quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur, et ab Ecclesia sive solemni iudicio, sive ordinario et universali*

(1) *De Praescrip.* cap. XXI.
(2) *Comment. in Matth.* XXXI, n. 1.
(3) *Hist. Eccl.* lib. II, cap. 9.
(4) Richardus de S. Victore, *De Trin.* lib. I, cap. 2.
(5) Conc. Vat. sess. III, cap. 3.
(6) II, 10.
(7) S. Augustinus, *in Psal. LVI.* n. 19.
(8) II. Corinth. X, 5.
(9) S. Augustinus, lib. XVII. *Contra Faustum Manichaeum*, cap. 3.

magisterio tamquam divinitus revelata proponuntur (1). Itaque cum appareat, omnino in Ecclesia sua velle Deum unitatem fidei, compertumque sit cuiusmodi eam esse, et quo principio tuendam ipse iusserit, liceat Nobis, quotquot sunt qui, non animum induxerint aures veritati claudere, iis Augustini verbis affari: *Cum igitur tantum auxilium Dei, tantum profectum fructumque videamus, dubitabimus nos eius Ecclesiae condere gremio, quae usque ad confessionem generis humani ab apostolica Sede per successiones episcoporum, frustra haereticis circumlatrantibus, et partim plebis ipsius iudicio, partim Conciliorum gravitate, partim etiam miraculorum maiestate damnatis, culmen auctoritatis obtinuit? Cui nolle primas dare, vel summae profecto impietatis est, vel praecipitis arrogantiae.... Et si unaquaeque disciplina, quamquam vilis et facilis, ut percipi possit, doctorem aut magistrum requirit; quid temerariae superbiae plenius, quam divinorum sacramentorum libros et ab interpretibus suis nolle cognoscere et incognitos velle damnare?* (2).

Hoc igitur sine ulla dubitatione est officium Ecclesiae, christianam doctrinam tueri eamque propagare integram atque incorruptam. Sed nequaquam in isto sunt omnia: imo ne finis quidem, cuius caussa est Ecclesia instituta, officio isto concluditur. Quandoquidem, ut Iesus Christus pro salute humani generis se ipse devovit, atque huc, quae docuisset quaeque praecepisset, omnia retulit, sic iussit Ecclesiam quaerere in veritate doctrinae, quo homines cum sanctos efficeret, tum salvos. — Verum tanti magnitudinem atque excellentiam propositi consequi sola fides nullo modo potest; adhiberi necesse est cum Dei cultum iustum ac pium, qui maxime sacrificio divino et sacramentorum communicatione continetur, tum etiam sanctitatem legum ac disciplinae. — Ista igitur omnia inesse in Ecclesia oportet, quippe quae Servatoris munia in aevum persequitur: religionem, quam in ea velut *incorporari* ille voluit, mortalium generi omni ex parte absolutam sola praestat: itemque ea, quae ex ordinario providentiae consilio sunt instrumenta salutis, sola suppeditat.

At vero quo modo doctrina caelestis nunquam fuit privatorum arbitrio ingeniove permissa, sed principio a Iesu tradita, deinceps ei separatim, de quo dictum est, commendata magisterio: sic etiam non singulis e populo christiano, verum delectis quibusdam data divinitus facultas est perficiendi atque administrandi divina mysteria, una cum regendi gubernandique potestate. Neque enim nisi ad Apostolos legitimosque eorum successores ea pertinent a Iesu Christo dicta: *Euntes in mundum universum, praedicate Evangelium... baptizantes eos...*. *Hoc facite in meam commemorationem.. Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis....* Similique ratione non nisi Apostolis, quique eis iure successissent, mandavit ut *pascerent*, hoc est cum potestate regerent universitatem christianorum, quos hoc ipso eis subesse debere atque obtemperare est consequens. Quae quidem officia apostolici muneris omnia generatim Pauli sententia complectitur: *Sic nos existimet homo ut ministros Christi, et dispensatores mysteriorum Dei* (3).

Quapropter mortales Iesus Christus, quoquot essent, et quotquot essent futuri, universos advocavit, ut ducem se eumdemque servatorem sequerentur, non tantum seorsum singuli, sed etiam consociati atque invicem re animisque iuncti, ut ex multitudine populus existeret iure sociatus; fidei, finis, rerum ad finem idonearum communione unus, uni eidemque subiectus potestati. Quo ipse facto principia naturae, quae in hominibus societatem sponte gignunt, perfectionem naturae consentaneam adepturis, omnia in Ecclesia posuit, nimirum ut in ea quotquot filii Dei esse adoptione volunt, perfectionem dignitati suae con-

(1) Sess. III, cap. 3.

(2) *De Utilitate credendi*, cap. XVII, n. 35.

(3) I. Corinth. IV, 1.

gruentem assequi et retinere ad salutem possent. Ecclesia igitur, id quod alias attigimus, dux hominibus est ad caelestia, eidemque hoc est munus assignatum a Deo ut de iis, quae religionem attingunt, videat ipsa et statuat, et rem christianam libere expediteque iudicio suo administret. Quocirca Ecclesiam aut non recte norunt aut inique criminantur qui eam insimulant, velle se in civitatum rationes inferre, aut in iura potentatus invadere. Imo Deus perfecit, ut Ecclesia esset omnium societatum longe praestantissima : nam quod petit ipsa tanquam finem, tanto nobilius est quam quod ceterae petunt societates , quanto natura gratia divina, rebusque caducis immortalia sunt praestabiliora bona. — Ergo Ecclesia societas est ortu *divina* : fine , rebusque fini proxime admoventibus, *supernaturalis :* quod vero coalescit hominibus,*humana* communitas est.Ideoque in sacris litteris passim videmus vocabulis societatis perfectae nuncuptam. Nominatur enim non modo *Domus Dei*, *Civitas supra montem posita*, quo convenire gentes omnes necesse est: sed etiam *Ovile*, cui praesit pastor unus , et quo recipere se oves Christi omnes debent: imo *Regnum quod suscitavit Deus*, quodque *stabit in aeternum :* denique *Corpus* Christi, *mysticum* illud quidem, sed tamen vivum apteque compositum , multisque conflatum membris; quae membra non eumdem actum habent : copulata vero inter se, gubernante ac moderante capite, continentur. Iamvero nulla hominum cogitari potest vera ac perfecta societas, quin potestate aliqua summa regatur. Debet igitur Iesus Christus magistratum Ecclesiae maximum praefecisse, cui obediens ac subiecta omnis esset christianorum multitudo. Qua de caussa sicut ad unitatem Ecclesiae, quatenus est *coetus fidetium*, necessario unitas fidei requiritur, ita ad ipsius unitatem, quatenus est divinitus constituta societas , requiritur iure divino *unitas regiminis*, quae *unitatem communionis* efficit et complectitur : *Ecclesiae autem unitas in duobus attenditur : scilicet in connexione membrorum Ecclesiae ad invicem seu communicatione, et iterum in ordine omnium membrorum Ecclesiae ad unum caput* (1).—Ex quo intelligi licet, excidere homines ab Ecclesiae unitate non minus schismata, quam haeresi : *Inter haeresim et schisma hoc esse arbitrantur , quod haeresis perversum dogma habeat : schisma propter episcopalem dissensionem ab Ecclesia separetur* (2). Quibuscum illa Ioannis Chrysostomi in eamdem rem sententia concordat : *Dico et protestor, Ecclesiam scindere non minus esse malum, quam incidere in haeresim* (3). Quamobrem si nulla potest esse honesta haeresis, pari ratione schisma nullum est, quod possit iure factum videri : *Non est quicquam gravius sacrilegio schismatis.... praecidendae unitatis nulla est iusta necessitas* (4).

Quae vero et cuiusmodi summa ista potestas sit, cui christianos parere oportet universos, non aliter nisi comperta cognitaque voluntate Christi statuendum. Certe in aeternum rex Christus est, itemque moderari in aeternum tuerique regnum suum e caelo non visus perseverat : sed quia conspicuum illud esse voluit, designare debuit qui gereret in terris vices suas, postea quam ipse ad caelestia rediisset : *Si quis autem dicat quod unum caput et unus pastor est Christus, qui est unus unius Ecclesiae sponsus , non sufficienter respondet. Manifestum est enim, quod ecclesiastica sacramenta ipse Christus perficit: ipse enim est qui baptizat, ipse est qui peccata remittit, ipse est verus sacerdos, qui se obtulit in ara crucis, et cuius virtute corpus eius in altari quotidie consecratur: et tamen quia corporaliter non cum omnibus fidelibus praesentialiter erat futurus, elegit ministros, per quos praedicta fidelibus dispensaret, ut supra (cap. 74) dictum est. Eadem igitur ratione, quia praesentiam corporalem erat Ecclesiae subtracturus, oportuit*

(1) S. Thomas, 2ª 2ª, q. XXXIX, a. 1.

(2) S. Hieronymus, *Commentar. in Epist. ad Titum*, cap. III, v. 10-11.

(3) Hom. XI. *in Epist. ad Ephes.* n. 5.

(4) S. Augustinus, *Contra Epistolam Parmeniani*, lib. II, cap. 11 n. 25.

ut alicui committeret qui loco sui universalis Ecclesiae gereret curam. Hinc est quod Petro dixit ante ascensionem: Pasce oves meas (1). Iesus Christus igitur summum rectorem Ecclesiae Petrum dedit, idemque sanxit ut eiusmodi magistratus saluti communi ad perennitatem institutus, ad successores hereditate transferretur, in quibus Petrus ipse esset auctoritate perpetua superstes. Sane insigne illud promissum beato Petro fecit, praeterea nemini: *Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam* (2). — *Ad Petrum locutus est Dominus: ad unum, ideo ut unitatem fundaret ex uno* (3). — *Nulla siquidem oratione praemissa.... tam patrem eius, quam ipsum nomine appellat* (beatus es Simon Bar Jona), *et Simonem cum non iam vocari patitur, eum sibi pro sua potestate iam tum ut suum vindicans, sed congrua similitudine Petrum a petra vocari placuit, puta super quem fundaturus erat suam Ecclesiam* (4). Quo ex oraculo liquet, Dei voluntate iussuque Ecclesiam in beato Petro, velut aedes in fundamento consistere. Atqui fundamenti propria natura et vis est, ut cohaerentes efficiat aedes variorum coagmentatione membrorum, itemque ut operi sit necessarium vinculum incolumitatis ac firmitudinis: quo sublato, omnis aedificatio collabitur. Igitur Petri est sustinere Ecclesiam tuerique non solubili compage connexam ac firmam. Tantum vero expletе munus qui possit sine potestate iubendi, vetandi, iudicandi, quae vere proprieque *iurisdictio* dicitur? Profecto non nisi potestate iurisdictionis stant civitates resque publicae. Principatus honoris ac pertenuis illa consulendi monendique facultas, quam *directionem* vocant, nulli hominum societati admodum prodesse neque ad unitatem neque ad firmitudinem queunt. Atque hanc, de qua loquimur, potestatem illa declarant et confirmant: *Et portae inferi non praevalebunt adversus eam.—Quam autem eam? an enim petram supra quam Christus aedificat Ecclesiam? an Ecclesiam? Ambigua quippe locutio est; an quasi unam eamdemque rem, petram et Ecclesiam? Hoc ego verum esse existimo, nec enim adversus petram, super quam Christus Ecclesiam aedificat, nec adversus Ecclesiam portae inferi praevalebunt* (5). Cuius divinae sententiae ea vis est: quamcumque visi invisique hostes vim, quascumque artes adhibuerint, numquam fore ut fulta Petro Ecclesia succumbat aut quoquo modo deficiat: *Ecclesia vero tamquam Christi aedificium, qui sapienter aedificavit " domum suam supra petram, „ portarum inferi capax non est, praevalentium quidem adversus quemcumque hominem, qui extra petram et Ecclesiam fuerit, sed invalidarum adversus illam* (6). Ergo Ecclesiam suam Deus idcirco commendavit Petro, ut perpetuo incolumem tutor invictus conservaret. Eum igitur auxit potestate debita: quia societati hominum re et cum effectu tuendae, ius imperii in eo qui tuetur est necessarium. Illud praetera Iesus adnexuit: *Et tibi dabo claves regni caelorum.* Plane loqui de Ecclesia pergit, quam paullo ante nuncuparat *suam*, quamque ipsam velle se in Petro dixit, tamquam in fundamento, statuere. Expressam non modo *aedificii*, sed etiam *regni* imaginem gerit Ecclesia: ceteroqui insigne usitatum imperii claves esse, nemo nescit. Quapropter *claves regni caelorum* cum Iesus dare Petro pollicetur, potestatem et ius in Ecclesiam pollicetur daturum: *Filius vero et Patris et sui ipsius cognitionem per totum orbem illi (Petro) disseminare commisit, ac mortali homini omnem in caelo potestatem dedit, dum claves illi tradidit, qui Ecclesiam per totum orbem terrarum extendit, et caelis firmiorem monstravit* (7). Concinunt cetera: *Quodcumque ligaveris super terram, erit li-*

(1) S. Thomas, *Contra Gentiles* lib. IV, cap. 76.

(2) Matth. XVI, 18.

(3) S. Pacianus, ad Sempronium, epist. III, n. 11.

(4) S. Cyrillus Alexandrinus, *in Evang. Ioan.* lib. II, in cap. I, v. 42.

(5) Origines, *Comment. in Matth.*, tom. XII. n. II.

(6) Ib.

(7) S. Ioannes Chrysostomus, Hom. LIV, *in Matth.* n. 2

gatum et in coelis, et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in caelis. Ligandi solvendique translata locutio ius ferendarum legum, item iudicandi vindicandique designat potetatem. Quae quidem potestas tantae amplitudinis virtutisque dicitur fore, ut quaelibet decreta eius rata sit habiturus Deus. Itaque summa est planeque sui iuris, quippe quae nullam habet in terris superiorem gradu, Ecclesiamque totam et quae sunt Ecclesiae commissa, universa complectitur. *(continua)*

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

72.

Se i canonici ed i mansionarii statutarii siano tenuti alla messa conventuale, e ad applicarla senza stipendo.

D. Un canonico od un mansionario statutario di Cattedrale, che, cioè, sia investito di uno dei benefizii civilmente soppressi, deve cantare la messa conventuale di turno? E nel caso affermativo, può esigerne, e donde, lo stipendio?

R. I beneficiati statutarii, gl'investiti, cioè, a benefizii civilmente soppressi, sono veri beneficiati innanzi alla Chiesa, coi medesimi diritti di coloro che posseggono benefizii civilmente non soppressi, tranne solo quello di votare in capitolo per le prebende che non hanno. E se hanno i medesimi diritti, hanno i doveri medesimi degli altri; principalissimi dei quali sono il servizio del coro ed il turno della Conventuale. Queste cose noi dimostrammo ampiamente altrove (V. nostre *Consultaz.* p. 387), e le confermammo con una dichiarazione della S. C. del Conc. del 24 febbr. 1883 del tenore seguente: " I canonici novelli (statutarii) della insigne Collegiata di N. debbono pure portare l'obbligo della conventuale, come gli antichi? — S. C. Resp.: *Secundum ea quae proponuntur, affirmative.* „ Or ciò ch'è definito pei beneficii delle chiese collegiate, corre altresì per quelli delle cattedrali; giacchè " ubi eadem est ratio, eadem debet esse juris dispositio. „ Non ha dubbio adunque che, nel caso, i canonici statutarii di chiesa cattedrale sono tenuti al turno della conventuale; e vi sono ancor tenuti i mansionarii statutarii, se, in forza di statuti, anche ai mansionarii quest'obbligo compete.

Ma se i beneficiati statutari, benchè senza prebenda, son tenuti al turno della conventuale, dovranno celebrarla senza alcuno emolumento?—Ciò non si deduce dalle cose esposte; nè è secondo giustizia ed equità. Se infatti cotali beneficiati,contenti solo degli onori e delle preeminenze, senza prebenda alcuna, portano il peso della officiatura e della conventuale, non è giusto che siano privati ancora dello stipendio della messa. Ma donde potranno prenderlo? — Si ponga mente al disposto di Bened. XIV nella Costit. *Pastoralis officii* del 19 Agosto 1744. Questo grande Pontefice nel ristabilire in vigore l'obbligo strettissimo della conventuale. dopo aver condannata ogni consuetudine contraria, discende a risolvere le difficoltà che solevano opporsi e che dice risolute già dalla S. C. del Conc.; e fra le altre riferisce anche la seguente: " Aliorum pariter exceptio fuit quod missa conventualis non semper a canonicis, aut dignitatibus celebretur, sed aliquando etiam a beneficiatis. aut mansionariis; quos minus aequum videtur pro missae celebratione omni eleemosyna carere, quae unde desumi valeat, ignoratur. Cui tamen rei pariter consultum est, demandando ut ea desumatur ex massa distributionum. „

Se adunque Benedetto XIV disse *minus aequum*, i mansionarii, pur provvisti di prebenda, *omni eleemosyna carere* per le conventuali a cui son tenuti; quanto più non dovrà dirsi ciò *minus aequum* pei beneficiati cui fu tolta la prebenda?

Il fondo di tale emolumento fu ben cennato dallo stesso Pontefice: " ea eleemosyna desumatur ex massa distributionum. „ — E che lo stipendio della messa conventuale in genere debba prelevarsi dalla massa delle distribuzioni, fu insegnamento costante della S. C. del Conc. Così *in Ferrarien.* 18 Mar. 1719 al dubbio: " An eleemosyna missarum conventualium desumenda sit ex massa distributionum vel ex fructibus praebendae singulorum canonicorum „—fu risposto: " Esse desumendam ex massa distributionum. „ Così pure la stessa S. C. in *S. Severinae* 18 febr. 1763; *in Senen.* 12 ian. 1760; *in Monasterien.* 6 dec. 1845. E posteriormente ancora, essendosi dubitato se nel capitolo cattedrale di V. lo stipendio delle conventuali dovesse prelevarsi dalle prebende, ovvero dalla massa delle distribuzioni, formate dal terzo delle prebende, il dì 22 agosto 1874 la S. C. rispose: " Eleemosynam missae conventualis solvendam esse ex massa distri-

butionum „ (V. *Acta S. Sedis* Vol. VIII pag. 106). Sicchè l'estensore di questa ultima causa potè scrivere " Constans ac perpetua praxis S. C. C., sive ante sive post laudatam Constitutionem (Benedicti XIV *Pastoralis officii*), in omnibus fere casibus, in quibus ob peculiares circumstantias consulta fuit de qua massa retribuenda esset eleemosyna pro applicatione missae conventualis, respondit: *ex massa distributionum.* „

Ecco adunque il fondo, da cui dovrà prelevarsi lo stipendio della conventuale pei beneficiati statutarii. Che se nel capitolo vige l'uso della puntatura, cioè della multa per chi si assenta, invece delle distribuzioni, lo stipendio, per cotali beneficiati potrà prelevarsi dalle multe medesime, o fallenze; ovvero dalle distribuzioni *inter praesentes*. Che se ciò non basti, o non si voglia da' capitolari, il Vescovo può benissimo procedere alla formazione della positiva massa delle distribuzioni: " Quod si massa distributionum non extet, insegna il De Herdt (*Prax. Capit.* Cap. 27, § 7, n. II), ipsa prudenti Episcopi arbitrio est efformanda et conficienda per contributum ex reditibus omnium praebendarum. „ Così la S. C. del Conc. *in Monasterien.* 6 dec. 1846; *in Paderbonen.* 28 ian. 1865; *in Herbipolen.* 2 iun. 1860 et 12 sept. 1878 (ap. *Acta S. Sedis* Vol. II p. 23 et Vol. VIII, p. 106).

QUESITI

con brevissime risposte.

106. — **D.** Fatta una composizione su beni di Chiesa per una somma non maggiore di L. 200, può il Vescovo, senza venia Apostolica, autorizzare che detta somma vada collocata pei restauri necessarii della Chiesa cui appartenevano quei beni; servendosi della facoltà ch'egli possiede di autorizzare l'alienazione di piccoli fondi non eccedenti la somma di duc. 50?

R. Non può. Giacchè qui non si tratta di *alienazione*; ma di *usurpazione*. Trattasi cioè, di chi, avendo illecitamente acquistato un fondo ecclesiastico incamerato dal Governo, si è composto colla Chiesa, erogando la somma di L. 200 (1). Il Vescovo, inoltre in virtù del capo *Terrulas*, può permettere alienazioni, per giuste cause, di piccoli fondi che non oltrepassino il valore di L. 250, o come oggi si opina, di L. 500. Ma nel caso trattasi di fondo che oltrepassa la detta somma; giacchè le L. 200 non rappresentano il valore del fondo, ma dell'offerta per la composizione che per lo più suol'essere in proporzione del 5 °/₀. — Il Vescovo adunque, nel caso, deve conservare la prefata somma di L. 200 *ad nutum S. Sedis*, e solo il reddito di essa può applicarlo a vantaggio dell'ente morale, cui si apparteneva il fondo. Se vuol poi spenderlo pei restauri della Chiesa, ha bisogno di speciale concessione Apostolica.

107. — **D.** Nella Chiesa B. è stata eretta una pia Associazione, di cui fanno parte sacerdoti e laici, col solo obbligo di celebrare o far celebrare una messa dopo la morte di ciascun associato. Ora si brama sapere se i sacerdoti, autorizzati a binare la S. Messa, possano soddisfare a quest'obbligo per sè e per gli altri associati ancora, applicando *gratis* la seconda messa.

R. La secondo messa, coloro che hanno la facoltà di binare, non possono applicarla per nessun obbligo di giustizia retribuito. Possono però applicarla per obblighi di carità senza stipendio. Così la S. C. il dì 5 marzo 1887 *in Vivarien.*, al dubbio: " An sacerdos qui, ex statutis sodalitatis, cui nomen dedit, tenetur missam celebrare pro sodali defuncto, possit, ad satisfaciendum huic oneri, secundam missam in subsequenti festo, ex binatione celebrandam, applicare in casu „ — rispose: " Affirmative „ (*Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, pag. 27). Così pure la stessa S. C. il dì 14 sett. 1878 in *Nanceyien.-Tullien. et Nemausen.* (*Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 553). Nel caso adunque della Chiesa di B. i sacerdoti binanti possono benissimo applicare la seconda messa per soddisfare l'obbligo dell'Associazione.

108. — **D.** Lucio parroco ha dato del proprio l'onorario al predicatore. Può indennizzarsene applicando a sè parte di quanto si raccoglie dalla questua del purgatorio, solita farsi nella 4.ª Dom. di Quaresima?

R. Può, se è consuetudine, risaputa dal popolo (com'è in moltissimi luoghi), che quanto si raccoglie (o tutto o in parte) dalla detta questua va in beneficio del predicatore. Altrimenti non può; giacchè le elemosine dei fedeli devono applicarsi al solo scopo inteso dagli oblatori.

(1) Il Vescovo, in virtù del capo *Terrulas*, potrebbe, come altrove dicemmo, permettere il rinfranco dei piccoli censi, dove ha luogo l'alienazione, non già l'usurpazione. L'alienazione è punita colla censura *nemini riservata*: l'usurpazione è punita colla censura riservata alla S. Sede.

109. — **D.** In C. si è fondato l'oratorio di S. Luigi, gli ascritti al quale portano una speciale divisa, ed hanno il vessillo benedetto. Possono questi prender parte alle processioni ?

R. Possono. Le confraternite o le associazioni religiose, non vanno escluse dalle processioni. Il loro posto è innanzi al clero; e conservano la precedenza, secondo la proprietà della fondazione. " Se vi saranno istituite confraternite di secolari, o siano vestiti di sacco, o no, tanto i guardiani di esse, quanto i confrati, tutti andranno unitamente in corpo avanti il clero secolare o regolare che vi sarà, al quale dovranno sempre cedere il luogo più degno. „ Cosi la Istruz. Clementina § XXII.

110. — **D.** Ciriaco sacerdote è stato posto interinalmente a confessore di monache, perchè l'ordinario era infermo. Morto questo, dopo cinque mesi, Ciriaco è stato nominato confessore ordinario di quel monastero. Il triennio della sua gestione deve comprendere i cinque mesi di prima, o pur no ?

R. Non deve comprenderli. Così Gaetano de Alexandris *Confess. Monial.* Cap. 6 § 6. qu. 3. Così pure il Ferraris *Moniales* art. V. n. 22., il quale insegna: " Si autem esset quis deputatus confessarius ad aliquot menses per modum supplementi, poterit iste in generali deputatione confessariorum quae postea fiet. ab Ordinario eligi in confessarium eiusdem monasterii ad integrum triennium. „ E ne assegna la ragione: " Quia prohibitio a S. Cnngr. de non eligendo monialium confessario altra triennium, cum sit odiosa, benigne et in mitiorem partem est interpretanda. „

111. — **D.** Se le Monache non vogliano nessun confessore straordinario, può il Vescovo dispensarsi dal mandarlo nei tempi voluti dal diritto ?

R. Assolutamente potrebbe. Imperocchè lo straordinario è tutto in beneficio delle monache; or quando queste rinunziassero al loro diritto, non vi sarebbe più obbligo di mandarlo. E però il Ferraris, sull'autorità di molti DD., scrive (V. *Moniales* art. V. n. 35): " Possunt moniales, etiam sine causa, recusare confessarium extraordinarium, nullum alium loco ipsius potendo: quia confessarius extraordinarius inductus est in earum favorem, quisque autem potest sine causa iuri suo renuntiare. „ — Nondimeno il Vescovo dovrà procedere con molta cautela in contentare codeste comunità; giacchè assai spesso avviene che ci siano delle monache bisognose dello straordinario, le quali non han coraggio di richiederlo. Nè conviene fidarsi troppo neanco delle votazioni secrete, giacchè nelle comunità religiose bene spesso s'indagano le cose più secrete e si teme di mettere nell'urna un voto contrario a quello delle altre. La regola migliore perciò è mandar sempre il confessore straordinario nei tempi voluti dal dritto, quand'anco le monache protestino di non averne bisogno. Chi non ne ha bisogno, non ha dovere di confessarsi; basta solo che si presenti allo straordinario (v. Ferraris l. c. n. 36).

112. — **D.** Ma se le monache non abbiano fiducia a qualche confessore, mandato loro dal Vescovo, possono ricusarlo ?

R. Le monache sono obbligate di ricevere il confessore che loro designa il Vescovo, facendo per esse il confessore le veci di parroco. Or come il popolo non può ricusare il parroco mandato dal Vescovo; così neanco la comunità religiosa può ricusare il confessore legittimo, sia ordinario, sia straordinario. Nondimeno, come quando per giusta causa il popolo non ha fiducia nel proprio parroco *(quem mala plebs odit)*, il Vescovo deve rimuoverlo; così pure quando le monache abbiano giuste ragioni di diffidare del proprio confessore, il Vescovo dovrà cambiarlo. Si ascolti il Ferraris (v. *Moniales* art. V, n. 34): " Moniales nequeunt recusare unum confessarium extraordinarium, seu ordinarium, et alium petere, nisi assignata justa causa recusationis; tunc enim, ipsa iusta causa interveniente, possunt ipsum recusare, quia is comparatur parocho, quem ex iusta causa populus recusare potest „. — Sono perciò da lodare quei Vescovi che, prima di mandare il confessore a qualche comunità religiosa, interrogano o fanno interrogare in secreto le singole persone se sono contente di quello. Così potranno evitarsi dispiaceri e scandali, non difficili ad avvenire per tali fatti.

113. — **D.** Si chiede: 1° La messa dicesi *solenne* per ragione del rito del giorno (di 1ª o 2ª classe); ovvero per ragione della forma con cui si celebra (con ministri, con canto ecc.) ? — 2° Le collette, ordinate dal Vescovo, devono dirsi nella messa solenne ?

R. Al 1° La messa dicesi *solenne* non per ragione del rito del giorno, ma per ragione della forma con cui si celebra. Ecco come dice il De Herdt (Prax. Liturg. T. I, n. 13): " Missa dividitur in solemnem, privatam et cantatam seu mediam. Solemnis est quae omnem solemnitatem habet, cantus thuris, ministro-

rum sacrorum earumque cæremoniarum quas praescribunt rubricae agentes de missa solemni. Privata, quae sine cantu et cum uno dumtaxat ministro celebratur. Cantata seu media, quae cantatur sine ministris sacris. „

Al 2° Le collette imperate dal Vescovo devono dirsi anche nelle messe solenni, tranne, per ordinario, se non corra qualche officio di 1ª o 2ª classe, come si è detto altrove (V. *Mon. Eccl.* q. Parte, pag. 92 e nostre *Consultaz.* p. 546).

—

CRONACA GOVERNATIVA

Disammortizzazione dei beni della Chiesa quanto all'enfiteusi, alle colonie, all'abolizione de' fondi, ai ruoli esecutivi—La prammatica 7 agosto 1771, con cui si vollero disammortizzare i beni della Chiesa, e si stabilì che da ora in avanti i beni dati dalla chiesa ad enfiteusi fossero allodiali quanto all'utilista. che ne poteva quindi liberamente disporre. non immutò l'enfiteusi in modo da rendere il diritto al canone un semplice diritto personale, ma ne conservò la natura considerando sempre il canone come parte di dominio.

La prammatica 7 agosto 1771, che contempla espressamente le colonie o locazioni *ad longum tempus*, e le assimila nel concorso delle condizioni richieste alle enfiteusi, riguarda anche le colonie o locazioni perpetue.

Nelle colonie perpetue, come nelle enfiteusi, nel locatario si trasferisce un diritto prossimo al dominio, e che perciò non è dominio pieno ed assoluto.

Anche nelle colonie perpetue, come nell'enfiteusi, non potendo il colono prescrivere il pieno dominio, non è necessaria la rinnovazione del quadro esecutivo per impedire il corso della prescrizione.

Le disposizioni emanate nelle provincie napolitane da Giuseppe Napoleone circa l'abolizione de'feudi con cui venne ordinato che tutte le prestazioni terratiche ex-feudali dovessero considerarsi come semplici censi riservativi, non furono mai estese, nè applicate alle rendite dei beneficj ecclesiastici.

Colla formazione dei ruoli esecutivi, disposta coi decreti del 1817 e 1823, non perdettero valore gli antichi titoli, per modo da essere vietato di ricorrere ad essi in caso di dubbio e di quistione.

Nessuno potendo invertire a sè il titolo del proprio possesso, il possesso a titolo di colonia perpetua passa tale quale nei successori del primo colono, i quali perciò non possono esimersi dal pagare le prestazioni terratiche gravanti i fondi da essi posseduti. — (Cassaz. di Roma, Giurispr. Spec., 16 luglio 1895 — Pelle Tappavigna e Fondo p. c. — *La Corte Supr. di R.* l. c. Par. I, p. 214).

Lascito di messe in ente autonomo. — È apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione, quando non sia esso la conseguenza di errate premesse di diritto, il riconoscere se in un legato per celebrazione di messe esista o no la dotazione e con essa l'ente giuridico autonomo soggetto a soppressione.

Sussistendo la dotazione, e con essa l'autonomia di un legato per celebrazione di messe, è errore di diritto escludere l'ente per la sola ragione che non trovasi designata dal disponente la chiesa particolare in cui debbono essere le messe celebrate. — (Cassaz. di Roma, Giurisd. Spec. — Fondo p. c. e Zuccanti, — *La Corte Supr. di Roma*, l. c. Par. I. p. 242).

La Sagrestia se può accettar legati - La Sagrestia può essere considerata sotto due aspetti distinti: come pertinenza, cioè, ed accessorio materiale della chiesa, e come ente autonomo che hà per fine ed ufficio di provvedere al mantenimento delle fabbriche, alla custodia e conservazione degli arredi e suppellettili sacre e alla polizia del tempio.

a) La sagrestia di una chiesa cattedrale sotto l'aspetto di ente autonomo fu espressamente mantenuta in vita col disposto del n. 6 dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867.

b) La detta sagrestia può considerarsi come una di quelle amministrazioni, agenzie ed aziende ecclesiastiche che furono soppresse col decreto Valerio del 30 ottobre 1860.

Per la legislazione pontificia, che era in vigore nel 1728, la donazione dei frutti e delle rendite dei benefizi durante il periodo della vacanza era pienamente efficace, sebbene anche nel cessato Stato Pontificio l'amministrazione dei vacanti costituisse una regalia.

Il principio della non retroattività della legge vige anche di fronte alle leggi di ordine pubblico, e si applica più specialmente a riguardo dei diritti patrimoniali irrevocabilmente acquisiti — (Cassaz. di Roma, Giurisd. spec., 14 maggio 1895 — Sagrest. della Catt. di Fabriano ed Econ. gen. di Bologna. — La Corte, Supr. di R. l. c. Part. I, pag. 249).

Erede disobbligato dal render conto—La disposizione testamentaria con la quale il testatore ha ingiunto allo erede di erogare per l'intiero e a suo giudizio i frutti e le rendite dei beni dell'eredità in

un uso determinato, esonorandolo dall'obbligo di render conto, e negando inoltre a chiunque il diritto di ingerirsi in quella erogazione e di costringere lo erede ad eseguirla, contiene un semplice onere di coscienza e non un onere importante obbligazione civile a favore di un terzo. — (Cassaz. di Roma, Giurisd. spec. 28 apr. 1895 — Istituto Orient. di Napoli ed il Card. Di Rende — La Corte Supr. di Roma, 1, c. Par. I, p. 264).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Luglio 1896)

Concistoro pubblico — Il dì 25 giugno 1896 la Santità di N. S. Papa Leone XIII ha tenuto pubblico Concistoro nel Palazzo Apostolico Vaticano, e secondo le forme consuete ha dato il Cappello Cardinalizio agli Emi e Rmi Signori Cardinali *Perraud*, creato e riservato in petto il 16 gennaio 1894 e pubblicato il 29 novembre 1895; *Sembratowicz*, *Haller*, *Cascajares y Azara*, *Boyer*, *Cassanas y Payes*, creati e pubblicati il 29 novembre 1895.

Durante questa ceremonia, il signor Avvocato Concistoriale Conte Comm. Baldassarre Capogrossi Guarna ha perorato per la prima volta la Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Venerabile Serva di Dio Giovanna d'Arco.

Terminato il Concistoro pubblico, ha avuto luogo nell'Aula solita il Concistoro Segreto, in cui il Santo Padre ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa Metropolitana d'Auch, per Mons. Matteo Vittore Balaïn, degli Oblati di Maria Immacolata, promosso dalla Sede Cattedrale di Nizza.

Chiesa Metropolitana di Tours, per Mons Renato Francesco Renou, promosso dalla sede Cattedrale di Amiens.

Chiesa Metropolitana di Tolosa, per Mons. Francesco Desiderato Mathieu, promosso dalla sede Cattedrale di Angers.

Chiesa Metropolitana di Avignone, per Mons. Ludovico Francesco Sueur, promosso dalla Sede Cattedrale di Evreux.

Chiesa Cattedrale di Teruel, per Mons. Giovanni Comes y Vidal, traslato dalla sede di Minorca.

Chiesa Cattedrale unite di Trieste e Capo d'Istria, per Mons. Andrea Sterk, traslato dalla sede di Veglia.

Chiesa Cattedrale di Siguenza, pel R. D. Giuseppe Maria Caparros y Lopez, diocesano di Cartagena, dottore in sacra teologia, Arciprete della Cattedrale di Madrid.

Chiesa Cattedrale di Minorca, pel R. D. Salvatore Castellote y Pinazo, dottore in sacra teologia, Canonico della Metropolitana di Valenza.

Chiesa Cattedrale di Amiens, pel R. D. Giovanni Maria Leone Dizien, arcidiocesano di Sens, ivi Canonico onorario della Metropolitana e Vicario Generale.

Chiesa Cattedrale di Evreux, pel R. D. Maria Simeone Enrico Colomb, di Valence, ivi Canonico della Cattedrale e Vicario Generale.

Chiesa Cattedrale di Chartres, pel R. D. Buono Gabriele Arturo Mollien, diocesano di Amiens, ivi Canonico onorario della Cattedrale e Vicario Generale.

Chiesa Cattedrale di Nantes, pel R. D. Pietro Emilio Rouard, diocesano di Dijon, ivi Canonico onorario della Cattedrale e Vicario Generale.

Chiesa Cattedrale di Nizza, pel R. D. Enrico Lodovico Chapon, di St.-Brieuc, Canonico della Cattedrale e Vicario Generale onorario di Nantes.

Chiesa Cattedrale di Laval, pel R. D. Pietro Giuseppe Geay, arcidiocesano di Lione, ivi Canonico Arciprete-Parroco della Primaziale.

Chiesa Cattedrale di Angers, pel R. D. Lodovico Giulio Baron, diocesano di Versailles, Parroco a N. D. des Champs a Parigi.

Chiesa Cattedrale di Cahors, pel R. D. Cristoforo Enard, diocesano di Verdun, Arciprete Parroco di Commercy nella stessa diocesi e Canonico onorario della Cattedrale.

Chiesa titolare Vescovile di Parnasso, pel R. D. Giovanni Battista Schineider, arcidiocesano di Vienna, dottore in sacra teologia, Canonico della Metropolitana di Vienna, deputato secondo ausiliare di quell'Arcivescovo Emo e Rmo Sig. Cardinale Antonio Giuseppe Gruscha.

Chiesa titolare Vescovile di Arca, per Mons. Alberto Leone Le Nordez, diocesano di Coutances, Protonotario Apostolico sopranumerario *ad instar participantium*, Canonico della Cattedrale e Vicario Generale onorario di Verdun, deputato ausiliare di quel Vescovo Mons. Pietro Giovanni Pagis.

Sua Beatitudine ha poi notificata la provvista delle seguenti Chiese già fatta per Breve:

Chiesa Metropolitana di Bukorest, per Mons. Francesco Saverio Hornstein.

Chiesa titolare Arcivescovile di Tarso, per Mons. Nicola Averardi, diocesano di Montalto, dottore in sacra teologia ed in ambe le leggi, Uditore della S. R. Rota e Reggente della sacra Penitenzieria.

Chiesa titolare Arcivescovile di Filippi,

pel R. P. Bernardo di Gesù, dei Carmelitani scalzi, deputato coadiutore con futura successione di Mons. Leonardo Mellano, Arcivescovo di Verapoly.

Chiesa titolare Arcivescovile di Filippopoli, pel R. D. Francesco Lesnè, della Congregazione della Missione, deputato Delegato Apostolico della Persia.

Chiesa titolare Arcivescovile di Loadicea, pel R. D. Raffaele de Martinis, di Napoli, della Congregazione della Missione, Consultore delle Sacre Congregazioni del Concilio, di Propaganda, dell'Indice, e degli Affari Ecclesiastici Straordinarî.

Chiesa titolare Vescovile di Gerapoli, per Mons. Francesco Mora, traslato dalla sede di Monterey-Los Ageles.

Chiesa titolare di Gàdara, per Mons. Nicola Giuseppe Camilli, dei Minori Conventuali, già Vescovo di Jassi.

Chiesa titolare di Echino, per Mons. Alfredo Curtis, traslato dalla sede di Wilmington.

Chiesa Cattedrale di Chiavari, eretta da Sua Santità, per Monsignor Fortunato Vinelli, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Epifania.

Chiesa titolare Vescovile di Epifania, per Mons. Francesco Bourne, Prelato Domestico di *Sua Santità*, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Giovanni Butt, Vescovo di Southwark.

Chiesa titolare Vescovile di Amicle, pel R. D. Patrizio Foley, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Giacomo Lynch, Vescovo di Kildare e Leighlin.

Chiesa titolare Vescovile di Alali, pel R. D. Michele Hohan, diocesano di Scranton, deputato Coadiutore con futura successione di quel Vescovo Mons. Guglielmo O'Hara.

Chiesa titolare Vescovile di Pinara, pel R. D. Giovanni Giuseppe Glennon, Vicario Generale di Kansas City, deputato Coadiutore di quel Vescovo Mons. Giovanni Giuseppe Hogan.

Chiesa titolare Vescovile di Anchialo, pel R. D. Casimiro Pinera y Naredo, diocesano di Ciudad Real, Dottore in Sacra teologia e in dritto canonico, Arciprete di Ciudad Real, deputato Amministratore Apostolico della Diocesi di Barbastro.

Chiesa titolare Vescovile di Tripoli, pel R. D. Giovanni Battista Grosgeorge, del Seminario delle Missioni estere di Parigi, deputato Vicario Apostolico della Cambodia.

Chiesa titolare Vescovile di Timbrio, pel R. P. Camillo Van Ranslè, dalla Congregazione del Cuore Immacolato di Maria di Scheutveld, deputato Vicario Apostolico del Congo Indipendente o Belga.

Chiesa titolare Vescovile di Polemonio, pel R. P. Pietro Broyer, della Società di Maria, deputato Vicario Apostolico dell'Arcipelago dei Navigatori.

Chiesa titolare Vescovile di Corico, pel R. P. Lodovico Perez Perez, dell'Ordine Eremitano di S. Agostino, deputato Vicario Apostolico di Hu-nan settentrionale in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Giustinianopoli, pel R. D. Ugo Mac Sherry, arcidiocesano di Armagh, deputato Coadiutore con futura successione del Vicario Apostolico nel distretto orientale del Capo di Buona Speranza.

Chiesa titolare Vescovile di Cuma, pel R. D. Orazio Mazzella, diocesano di Benevento, dottore in filosofia e in sacra teologia, professore nel Seminario Arcivescovile di Benevento, deputato Ausiliare di Mons. Ernesto Mazzella, Arcivescovo di Bari.

Chiesa titolare Vescovile di Europo, pel R. D. Gaetano Quattrocchi, diocesano di Piazza, Rettore e Professore di filosofia e teologia in quel seminario, deputato Ausiliare di Mons. Antonio Maria Saeli, Vescovo di Mazara.

Abazia della B. V. M. di Einsiedeln, nella Svizzera pel R. P. Colombano Brugger, diocesano di Basilea, dell'Ordine di S. Benedetto, Decano dello stesso Monastero.

Poscia *Sua Santità* ha aperto, secondo il consueto, la bocca agli E.mi e R.mi Signori Cardinali novelli.

Quindi si è fatta a *Sua Beatitudine* la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Udine, Siracusa, Lanciano, Auch, Tours, Tolosa, Avignone, e Bukarest.

Finalmente il Santo Padre ha posto l'anello Cardinalizio ai prefati Cardinali, ed ha assegnato all'E.mo Perraud il titolo Presbiteriale di S. Pietro in Vincoli; quello di S. Stefano al Monte Celio all'E.mo Sembratowicz; quello di S. Bartolomeo all'Isola all'E.mo Cascajarez y Azara; quello della SS. Trinità al Monte Pincio all'E.mo Boyer; e quello dei SS. Quirico e Giulitta all'E.mo Cassanas y Pagés.

Ritiratasi *Sua Santità* ne' Suoi appartamenti, ha ricevuto privatamente gli stessi E.mi Porporati.

Assisteva al Concistoro pubblico surriferito, in tribuna speciale riservata, Sua Eminenza il Gran Maestro del S. M. Ordine di Malta, coi Cavalieri dell'Ordine stesso, ed in altri posti distinti stavano le Dame appartenenti al Corpo Diplomatico, al Patriziato ed alla Nobiltà Romana,

Vi assistevano ancora gran numero di ecclesiastici, gli alunni dei varî Seminarî, moltissimi signori e signore nostrani e stranieri.

Nell' entrare nelle Sale Ducale e Regia, e nel tornare ne' Suoi appartamenti il Santo Padre è stato fatto segno ad entusiastiche ovazioni, mentre Egli col Suo usato paterno sorriso sulle labbra, benediceva quei figli che riverenti si prostravano a' Suoi piedi.

Il servizio della Sala Regia, dove si è tenuto il Concistoro, e della Sala Ducale di passaggio, è stato fatto dalla Guardia Svizzera, dalla Guardia Palatina d' onore, e dai Gendarmi addetti ai SS. PP. Apostolici.

Il servizio delle tribune era fatto dai Camerieri segreti e d' onore di Spada e Cappa e dai Bussolanti.

La Santità di Nostro Signore, con biglietti della Segreteria di Stato, si è degnata di assegnare agli E.mi e R.mi Signori Cardinali, che hanno ricevuto il Cappello nel Concistoro pubblico surriferito, le seguenti Congregazioni ecclesiastiche:

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Adolfo Ludovico Alberto Perraud, *Vescovi e Regolari, Indice, Studii, Indulgenze, SS. Reliquie.*

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Silvestro Sembratowicz, *Propaganda, Indice, Riti, Disciplina Regolare.*

All'E.mo e R.mo Signor Cardinale Giovanni Haller, *Vescovi e Regolari. Concilio, Studii, Indulgenze, SS. Reliquie.*

All'E.mo e R.mo Signor Cardinale Antonio M^a. Cascajares y Azara, *Vescovi e Regolari, Ceremoniale, Indulgenze e SS. Reliquie, Disciplina Regolare.*

All'E.mo e R.mo Signor Cardinale Pietro Boyer, *Concilio, Studii, Indice, Ceremoniale.*

All'E.mo e R mo Signor Cardinale Salvatore Casanas y Pages, *Vescovi e Regolari, Concilio, Riti, Ceremoniale.*

Cardinali defunti — Altre perdite nel Sacro Callegio. Il 10 sp. passò di questa vita il Card. Giuseppe, Cristiano, Ernesto Bourret Vescovo di Rodez. Era nato a Labro, diocesi di Viviers il 9 dicembre 1827. Il 27 ottobre del 1871 fu preconizzato Vescovo di Rodez, e il 12 giugno 1893 fu creato Cardinale da Leone XIII.

Il 14 sp. si addormentò nel Signore anche il Card. Raffaele Monaco La-Valletta. La sua morte avvenne ad Agerola, piccolo paese della Costiera di Amalfi, dove erasi recato per consiglio de' medici: tutti che ne conoscevano la profonda dottrina e le preclare virtù lo compiansero vivamente! Nato di nobile famiglia ad Aquila negli Abruzzi il 23 febbraio 1827, compì a Roma i suoi studii. Giovanissimo, fu promosso dalla s. m. di Pio IX Vescovo di Eraclea coll' officio di Assessore del S. Uffizio, ch' esercitò per circa dieci anni, fino a che il medesimo Pontefice non lo promosse, il 13 marzo 1868, Cardinale di S. R. C. Fu prima Vicario di S. S. e poscia Penitenziere Maggiore e Segretario della Suprema. Era altresì Decano del Sacro Collegio, Vescovo di Ostia e Velletri, Arciprete della Patriarcale Arcibasilica Lateranese, Gran Priore Commendatario in Roma del Sovrano Ordine Gerosolimitano, e protettore di molti Ordini Religiosi e di moltissime Congregazioni ecclesiastiche e laicali.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Alcune signore belghe han fatto regalo al S. Padre di un tappeto gigantesco, che ha una superficie di 154 metri quadrati. Fu lavorato a Bruxelles dalla casa Guillon, ed è di meravigliosa fattura.

— A Palermo si son celebrate con pompa solennissima e con immenso concorso di popolo, le feste di S. Rosalia. Erano oltre trent' anni da che non più si celebravano le dette feste, impedite dalla rivoluzione.

—

— Il Sac. Werszowitz-Rey che con grande eroismo ed abnegazione recavasi in Africa per soccorrere i prigionieri italiani, morì, nel viaggio, d' insolazione. Tale sventura fe' levare un rimpianto generale. Solenni esequie gli vennero celebrate nelle principali città.

Il 7 sp. s' inaugurò a Budapest un congresso d'insegnanti cattolici ungheresi, che durò alquanti giorni. Numeroso fu il concorso, ed utili ed opportune le deliberazioni.

— A Leopoli si è tenuto un congresso di oltre mille cattolici galiziani, sotto la presidenza onoraria dell' E.mo Card. Sembratowitz. Questi pronunziò un efficacissimo discorso sull' unione della Chiesa Rutena colla Romana.

— Il presidente della repubblica francese ha decorato Mons. Pietro Auguard, Vesc. tit. di Sinita, Vicario Apost. dell' Oubanghi, per grandi servigii resi alla Francia. Questi avea militato fra i zuavi pontificii sotto gli ordini di Charette.

— In occasione della festa nazionale, fu inaugurato a Reims un monumento a Giovanna d' Arco, fra una folla sterminata di popolo plaudente. Il discorso fu detto dal gen. Billot ministro della guerra. Intervenne anche il presidente della repubblica, il quale decorò di sua mano lo scultore del monumento, Paul Dubois. Un numero grandissimo di petizioni, le donne francesi han mandato alla Camera perchè venga dichiarata nazionale la festa di Giovanna d' Arco.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa.

Sacra Congregazione del Concilio.

Riforma della tassa Innocenziana.

Decretum. Quoad taxas fori ecclesiastici in rebus non contentiosis—10 Jun. 1896 — Ut norma haberetur uniformis in exactionibus pro variis actibus iurisdictionis ecclesiasticae non contentiosae, ac immodicarum taxarum onus, pluriumque controversiarum occasio tolleretur, Innocentius PP. XI legem tulit, quae, Innocentiana vulgo appellata, huiusmodi exactionum rationem apte moderabatur.

Sed cum haec lex italico idiomate esset exarata, et idcirco communiori Doctorum sententia eam nonnisi Italiae et adiacentium insularum dioeceses proprie afficere traderetur, ceteris autem congruentem dumtaxat agendi regulam praebere; haud universim videbatur consultum incommodis, quibus amovendis lex illa prodierat.

Praeterea post tria ferme saecula a legis promulgatione, pecuniae valore et aestimatione mutatis, et in novis diversisque adiunctis societate versante, plena Innocentianae legis observantia in ipsis Italiae dioecesibus difficilis evasit, et quandoque etiam incongrua: unde Ordinarii maiori in dies numero postulare coeperunt, ut novae peculiaresque exactiones ab Innocentiana diversae, probarentur aut tolerarentur.

His mature perpensis, et per officium S. C. Concilii Archiepiscopis nedum Italiae sed et aliarum regionum de sententia rogatis, SS.mus D. N. Leo Papa XIII particularem Commissionem penes S. Concilii Congregationem constituit, eique in mandatis dedit, ut de hac re cognosceret suamque sententiam emitteret.

Iamvero in conventibus semel atque iterum ab ea habitis, tria quae sequuntur dubia, quibus universa quaestio comprehendi visa est, ad examen revocata sunt, nimirum:

" I. An et quae taxae imponi possint iuxta prudentiae et iustitiae regulas in materia sacramentali, ac speciatim in matrimoniali, itemque in materia beneficiaria.

" II. An generalibus quibusdam editis normis, specifica praefinitio taxarum in singulis dioecesibus Ordinariorum arbitrio sit relinquenda; an potius praescribendum, ut hac de re agatur in synodis provincialibus, et quatenus synodi haberi nequeant, in conventibus Episcoporum in singulis provinciis, et in Italia in singulis regionibus, ad hunc effectum peculiariter habendis, sub lege nempe ut uniformis taxa in singulis provinciis seu regionibus quoad fieri possit statuatur, Sacrae Concilii Congregationi pro approbatione subiicienda.

" III. An et quaenam aliae provisiones hac de re sint adhibendae. "

Quibus E.mi Patres praevio Consultorum voto respondendum censuerunt:

" Ad I.um Affirmative, ita tamen ut quoad actus qui directe respiciunt sacramentorum administrationem servetur dispositio *cap. 42 Decret. De simonia*, scilicet ut libere conferantur ecclesiastica sacramenta et piae consuetudines observentur.

" Quod vero ad reliquos actus, qui directe non respiciunt administrationem sacramentorum, uti sunt dispensatio a denunciationibus matrimonii, venia conferendi baptisma in privatis domibus, et cetera huiusmodi,

" 1.° servandas laudabiles consuetudines, et rationem prudenter habendam locorum, temporum ac personarum:

" 2.° vere pauperes eximendos a quibusvis expensis:

" 3.° taxas non adeo graves esse de-

" bere, ut arceant fideles a receptione " sacramentorum :

" 4.° quoad matrimonium in specie, " remittendas ipsas taxas esse in ca- " sibus in quibus adsit periculum, ne " fideles in concubinatum proruant.

" 5.° tandem quoad beneficia eccle- " siastica, taxas esse non debere pro- " portionaliter inadequatas reditibus " beneficiorum.

" Ad II.um Negative ad primam par- " tem, affirmative ad secundam.

" Ad III.um Affirmative, et taxarum " descriptionem seu notulam modo et " normis superius expositis confectam, " quamprimum transmittendam ad S. " Concilii Congregationem pro appro- " batione ; quae tantum concedenda " erit ad instar experimenti, pro dioe- " cesibus Europae ad quinquennium, " pro reliquis vero ad decennium. "

Facta exinde de his omnibus relatione SS.mo Domino Nostro per infrascriptum S. C. Concilii Praefectum, Sanctitas Sua dignata est resolutionem Em. Patrum plene approbare et confirmare: simulque mandavit ut ab omnibus ad quos spectat sedulo atque integre servetur, contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Datum Romae ex aedibus S. C. Concilii die 10 Junii 1896.

A. Card. di Pietro, *Praef.*

B. Archiep. Nazianzen., *Pro-Secret.*

—

Sacra Congregazione de' Riti (1).

I.

Se sia valida la consacrazione della chiesa senza quella dell' altare ; se rimanga esecrata una chiesa cui sia stato tolto l'intonaco ; se possa consacrarsi un altare che sia di più pezzi fortemente cementati.

Decretum — 1º Mai. et 8 Iun. 1896— Instantibus nonnullis R.mis Episcopis pro resolutione authentica aliquorum dubiorum consecrationem Ecclesiae respicentium, Sacra Rituum Congregatio, suffragia unius et alterius tum ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, tum ex Sacrae ipsius Congregationis Consultoribus, nec non cl. cuiusdam professoris in Iure Canonico, exquisivit et typis edenda curavit. Hinc E.mus et R.mus D.nus Cardinalis Franciscus Segna in Ordinariis Sacrorum Rituum Congregationis Comitiis, subsignata die ad Vaticanum habitis, eadem dubia discutienda ita proposuit, nimirum :

I. An Ecclesia, in cuius consecratione omissa fuit consecratio Altaris, habenda sit valide consecrata ?

II. Utrum Ecclesia, e cuius parietibus vel partim, vel integre disiicitur simul incrustatio, vulgo *intonaco,* ut renovetur, consecrata maneat, vel exe- crata ?

III. An Altare, sive fixum sive portatile, enormiter fractum, sed firmiter coementatum, aut ex pluribus lapidibus efformatum, valide ac licite consecrari possit ?

Et Sacra eadem Congregatio, omnibus maturo examine perpensis, propositis dubiis respondendum censuit :

Ad I. Affirmative, nempe valide ; sed non licite, nisi habeatur Apostolica dispensatio, quamvis aliqua, vel omnia Altaria iam consecrata reperiantur ; ideoque servandus omnino est ordo Rituum Pontificalis Romani, ut integritas consecrationis perficiatur.

Ad II. Ecclesia consecrata remanet, quamvis in eius parietibus opus tectorium sit renovatum.

Ad III. Negative ; scilicet non potest Altare, de quo fit mentio, valide ac licite consecrari. Die 19 Maii 1896.

Facta postmodum de his Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Praefectum relatione, Sanctitas Sua sententiam Sacrae eiusdem Congregationis ratam habuit et confirmavit, die 8 Iunii, eodem anno.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*

Aloisius Tripepi, *Secret.*

(1) Al *Decretum 19 Mai. et 8 Iun. 1896* riportato a pag. 98 e 99 di q. Parte, dopo le parole *iisdem in casibus decantantur,* devono aggiungersi queste altre : *exceptis duplicibus primae classis et festis de praecepto.*

II.

In quali giorni non sia lecito celebrar l' officio e la messa propria di San Luigi Gonzaga.

Dubium — 27 Iun. 1896 — Per decretum S. C. Indulg. die 22 Aprilis 1742 editum et in Actis S. Rituum Congregationis exhibitum die 29 Ianuarii 1746, ubicumque Festum S. Aloisii Gonzagae Conf. cum solemnitate fieri contigerit, dies pro eodem Festo, in singulis Ecclesiis et Oratoriis, a R.mis locorum Ordinariis opportune designanda permittitur, cum extensione, ad praedictam diem, indulgentiae plenariae a Christifidelibus in forma Ecclesiae consueta lucrandae, et Officii et Missae propriae de ipso Angelico Iuvene a clero peragendae. Hinc a nonnullis ecclesiasticis Curiis postulatum fuit: " Utrum, iuxta praxim Sacrae Rituum Congregationis, omnes Missae propriae de Sancto Aloisio celebrari valeant qualibet die a R.mis Ordinariis, ut in casu, designata? „ Et Sacra Rituum Congregatio, referente subscripto Secretario, reque mature perpensa, rescribendum censuit: *Affirmative*: dummodo non occurrant Duplex primae classis et Dominica privilegiata item primae classis quoad Missam solemnem; et etiam Duplex secundae classis, nec non Dominicae, Feriae, Vigiliae, Octavaeque privilegiatae quoad Missas lectas; neque omittatur Missa Conventualis vel Parochialis Officio diei respondens, ubi eam celebrandi adsit onus; servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 27 Iunii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

III.

Circa la traslazione e la occorrenza di taluni officii.

Ord. Minor. S. Franc. Capuccinor.—27 Iunii 1896—R. P. Antoninus a Calmpthoutschenhoek calendarista Provinciae Belgicae Fratrum Minorum S. Francisci Capuccinorum, de consensu sui Adm. R. P. Ministri Provincialis ac R.mi P. Procuratoris Generalis, a Sacra Rituum Congregatione sequentium dubiorum resolutionem humillime flagitavit; nimirum:

I. An festum mobile vel immobile, quod de Apostolica Venia extra diem suam assignatum fuit vel permissum fuit celebrari ob perpetuum impedimentum, cessante hoc impedimento, diei suae restitui debeat, iuxta decretum in *Neapolitana* 18 Octobris 1818, ad 8?

II. Utrum in festis secundariis dignitas personalis attendenda sit in concurrentia, quando eiusmodi festa quoad ritum et reliqua aequalia sunt?

III. Quando, eadem die duo festa occurrunt, unum fixum seu immobile et alterum mobile, ceteris paribus, quodnam ex iis transferri debet, si translationis privilegio gaudeat?

IV. Festum translatum S. Barnabae Apost. estne adhuc celebrandum iuxta ordinem temporis ante alia festa eiusdem ritus?

V. An, occurrente die 16 Ianuarii festo primario et immobili Ss. Martyrum Ordinis Minorum Berardi et Sociorum cum festo secundario et mobili eiusdem 2.ae classis Dominicae II post Epiphaniam affixo scil. SS. Nominis Iesu, huic praeferentia debeatur?

VI. An obtento indulto transferendi particularia Officia Dominicis aut feriis affixa, si haec accidentaliter vel perpetuo impediantur transferri valeant ac debeant in primam insequentem diem liberam, tanquam in sedem propriam?

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario atque audito voto Commissionis Liturgicae, rescribendum duxit:

Ad I. et II. *Affirmative.*

Ad III. *Servetur Decretum in Viglevanen. 21 Februarii 1896 ad 1.*

Ad IV. *Affirmative, et servetur Decretum in una* Viennen. *in Austria 22 Septembris 1703 ad 10.*

Ad V. *Negative, et servetur Decretum Generale 2 Iulii 1893.*

Ad VI. *Affirmative.*

Atque ita rescripsit. Die 27 Iunii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

IV.

Circa la occorrenza e la concorrenza di taluni officii, e qual calendario debbano usare i frati assenti ad tempus *dal proprio convento.*

Ord. Minor. S. Franc. Capuccinor.—27 Iun. 1896 — R. P. Antoninus a Calmpthoutschenhoek, calendarista Provinciae Belgicae Fratrum Minorum S. Francisci Capuccinorum, de licentia sui Adm. R. P. Ministri Provincialis, et R.mi P. Procuratoris Generalis, sequentia dubia pro opportuna solutione Sacrae Rituum Congregationi demississime subiecit; nimirum:

I. An Indultum fel. rec. Pii Papae VI, die 30 Augusti 1794 datum et Bullario FF. Min. S. Francisci Capuccinorum, tom. IX, pag. 225 insertum, etiam extendatur ad festum S. Jacobi de Marchia, Conf. ritus duplicis 2.ae cl.?

II. An in particularibus Calendariis Ordinis Min. Capuccin. prohibitum sit diei 1 Decembris, quae libera est in Calendario Universi Ordinis, fixe apponere Officium sua die ob occurrentiam perpetuo impeditum?

III. Et quatenus negative ad 2., an Officium diei 1 Decembris affixum, quod esset ritus inferioris, imo et aequalis sed minoris dignitatis, ab illa die amoveri debeat si translationis privilegio polleat, ut locum suum cedat festo accidentaliter impedito, sive S. Jacobi de Marchia, sive Omnium Sanctorum Ordinis, sive S. Andreae Apostoli?

IV. Ubi Festum Ss. Cordis Iesu, vel Purissimi Cordis B. Mariae Virginis est titulus Ecclesiae, utriusque festi Octava tum quoad Officium tum quoad commemorationem postponendane est Octavis festorum Nativitatis S. Ioannis Baptistae et Ss. Apostolorum Petri et Pauli?

V. Secundae Vesperae *festi* Ss. Cyrilli et Methodii Ep. et Conf. dupl. min. concurrentis cum die octava Ss. Apostolorum Petri et Pauli, vel *festi* primarii dupl. min. sive translati, sive non, concurrentis cum primis Vesperis Octavae festi Omnium Sanctorum suntne dimidiandae, vel dicendae de sequenti cum commemoratione praecedentis?

VI. Utrum in secundis Vesperis diei Octavae Corporis Christi, Vesperae dicendae sint de festo SS. Cordis Iesu, sine commemoratione praecedentis, in Ecclesia ubi hoc festum est titulus et proinde primarium per accidens?

VII. An *Commemoratio* S. Pauli Apostoli ubi est impedita, privilegio gaudeat translationis super aliis Officiis duplicis maioris antea translatis, sive primariis, sive secundariis?

VIII. Quodnam Calendarium sequi debeant illi, qui praedicationis vel alia ex rationabili causa per aliquot dies a suo conventu absunt?

IX. Quale temporis absentiae a Conventu spatium requiratur, ut praedicti sequi teneantur Provinciae Calendarium?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, audito voto Commissionis Liturgicae, omnibus perpensis rescribendum censuit:

Ad I. *Servetur Rubrica specialis Breviarii Ord. Min. Capuccin. recenter approbati, typisque Salviucci 1894 editi.*

Ad II. *Affirmative.*

Ad III. *Provisum in secundo.*

Ad IV. *Affirmative iuxta Decretum* Urbis *22 Maii 1896 ad III.*

Ad V. *Quoad concursum duplicis minoris cum die octava Ss. Apostolorum Petri et Pauli servetur Rubrica specialis dicti Breviarii: quoad concursum vero duplicis min. primarii cum Octava festi Omnium Sanctorum, affirmative ad primam partem, negative ad secundam.*

Ad VI. *Negative, et servetur Decretum* Urbis et Orbis *datum die 28 Iunii 1889.*

Ad. VII. *Negative, et servetur Rubrica Gen. Breviarii Romani, tit. X. De Translat. festorum. n. 7: uti et Decretum Gen. super primariis et secundariis Festis.*

Ad VIII. *Si in choro, standum Calendario Coenobii, apud quod Religiosi hospitantur: si privatim, servandum Calendarium Coenobii, e quo discesserunt.*

Ad IX. *Consulantur probati auctores.*

Atque ita rescripsit. Die 27 Iunii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

V.

Circa la Messa di S. Agapito — Se al 30 dicembre possa collocarsi un officio impedito — Intorno al celebrare in aliena chiesa.

Ord. Minor. S. Franc. Capuccinor.—27 Iun. 1896—R. P. Antoninus a Calmpthoutschenhoek, calendarista Provinciae Belgicae Fratrum Minorum S. Francisci Capuccinorum, de consensu sui Adm. R. P. Ministri Provincialis, ac R.mi P. Procuratoris Generalis, Sacram Rituum Congregationem humillime rogavit ut sequentia dubia resolvere dignaretur; nempe:

I. An ubi die 18 Augusti festum agitur alicuius Sanctae Virginis et Martyris cum Missa *Loquebar* aut *Dilexisti*, SECRETA vel POSTCOMMUNIO S. Agapyti M. in casu commutanda, desumenda sit ex Missa *In virtute* aut ex alia *Lactabitur?*

II. An licitum sit absque peculiari obtento Indulto, ad diem 30 Decembris fixe apponere Officium ritus vel semiduplicis, vel duplicis, vel potioris, per annum ante diem 30 Decembris celebrandum, quod tamen ob occurrentiam perpetuam sua die perpetuo impeditur?

III. Quando plura simul Provinciae et unius alteriusque Conventus Officia particularia fixe sunt transferenda, utpote sua die perpetuo impedita, quaenam prius transferenda seu assignanda sunt?

IV. Ubi unus tantum Sacerdos quoad Missae celebrationem, addictus sit Oratoriis competenti auctoritate erectis in Gymnasiis, Hospitalibus ac Domibus quarumcumque piarum Communitatum; hic si saecularis teneturne sequi Calendarium Dioecesis in qua extat Oratorium, et si regularis Calendarium Ordinis si proprio gaudeat; et si aliquando celebrent extranei, hi debentne se conformare Calendario Sacerdotis eiusmodi Oratoriis addicti?

V. Utrum in Ecclesiis et Oratoriis Monialium aut Religiosarum quae chorale Officium habent quilibet Sacerdos Missam Conventualem seu solemnem celebrans, Officio earundem conformem semper dicere teneatur?

VI. An in casu quo unus dumtaxat Sacerdos apud praefatas Moniales seu Religiosas celebret, possit ipse diebus semiduplicibus vel ferialibus semper seu saltem aliquando, loco Missae diei currenti conformis, celebrare Missam Votivam vel de Requie?

VII. Utrum idem Sacerdos apud dictas Moniales vel Religiosas, Missam Conventualem ante vel post Primam celebrare valeat?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, re mature perpensa, rescribendum censuit:

Ad I. *Secreta et Postcommunio sumantur in casu e Missa* Laetabitur, *quae in recentioribus editionibus Missalis assignatae sunt pro S. Agapito Mart.*

Ad II. *Affirmative, de consensu Ordinarii, si agatur de duplici.*

Ad III. *Calendarium cuiusque Provinciae redigatur super Calendario perpetuo Ordinis: Calendarium vero cuiusque Coenobii super Calendario respectivae Provinciae.*

Ad IV. *Affirmative in omnibus, si Oratoria habenda sint ut publica: secus negative.*

Ad V. et VI. *Servandum Generale Decretum 9 Decembris 1895.*

Ad VII. *Missa Conventualis celebranda est horis a Rubrica statutis.*

Atque ita rescripsit. Die 27 Iunii 1896.

CAJ. Card. ALOISI-MASELLA, *Praef.*
ALOISIUS TRIPEPI, *Secretarius.*

VI

Circa le orazioni e la sequenza nelle messe di defunti.

Decretum Generale — 30 Iun. 1896— Ut omne tollatur dubium super Orationibus et Sequentia dicendis in Missis Defunctorum, Sacra Rituum Congregatio declarat:

I. Unam tantum esse dicendam Orationem in Missis omnibus, quae celebrantur in Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum, die et pro die obitus seu depositionis, atque etiam in Missis cantatis, vel lectis permittente ritu diebus III, VII, XXX, et die anniversaria, nec non quandocumque pro defunctis Missa *so-*

lemniter celebratur, nempe sub ritu qui duplici respondeat, uti in Officio quod recitatur post acceptum nuntium de alicuius obitu, et in Anniversariis late sumptis.

II. In Missis quotidianis quibuscumque, sive lectis sive cum cantu, plures esse dicendas Orationes, quarum prima sit pro defuncto vel defunctis certo designatis, pro quibus Sacrificium offertur, ex iis quae inscribuntur in Missali, secunda ad libitum, ultima pro omnibus defunctis.

III. Si vero pro defunctis in genere Missa celebretur, Orationes esse dicendas, quae pro Missis quotidianis in Missali prostant; eodemque ordine quo sunt inscriptae.

IV. Quod si in iisdem quotidianis Missis plures addere Orationes Celebranti placuerit, uti Rubricae potestatem faciunt, id fieri posse tantum in Missis lectis, impari cum aliis praescriptis servato numero, et Orationi pro omnibus defunctis postremo loco assignato.

V. Quod denique ad Sequentiam attinet, semper illam esse dicendam in quibusvis cantatis Missis, uti etiam in lectis quae diebus ut supra privilegiatis fiunt: in reliquis, vel recitari posse vel omitti ad libitum Celebrantis iuxta Rubricas. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 30 Iunii 1896.

CAJ. Card. ALOISI-MASELLA, *Praef.*
ALOISIUS TRIPEPI, *Secret.*

VII.

Si permettono altre messe cantate nello stesso giorno e nella chiesa medesima, purchè non abbiano relazione colla officiatura corale.

Decretum — 30 Iun. 1896 — Cum per plura particularia Decreta iam alias edita, S Rituum Congregatio declaravit, in eadem Ecclesia eademque die plures non posse cantari Missas de eodem officio; in praesenti, ut plurium votis satisfaciat, opportunum ac propemodum necessarium iudicat ulterius declarare, quemadmodum reapse declarat: Plures Missas de eodem Sancto vel Mysterio in eadem Ecclesia prohibitas, illas esse quae, praeter conventualem nunquam in Collegialibus Ecclesiis omittendam, in officiatura chorali concinuntur, vel aliquam cum eadem relationem dicunt. Quapropter praefatas Missas sive ad petitionem viventium, sive ex fundatione, dummodo ante vel post absolutum chorale officium, ac sine ulla cum eo relatione concinantur, non esse vetitas. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 30 Iun. 1896.

CAJ. Card. ALOISI-MASELLA, *Praef.*
ALOISIUS TRIPEPI, *Secret.*

VIII.

Circa le orazioni ad libitum; *la messa votiva delle B. V.; il celebrare in aliena chiesa; le messe delle ferie maggiori.*

Strigonien. — 3 Iul. 1896 — R. D. Theophilus Klinda, redactor Calendarii Strigoniensis, de consensu E.mi ac R.mi sui Archiepiscopi ac Primatis Regni Hungarici, a Sacra Rituum Congregatione sequentium Dubiorum solutionem humillime expostulavit; nimirum:

I. An tertia Oratio dicenda *ad libitum Sacerdotis* seligi possit ex Missa in Anniversario electionis seu consecrationis Episcopi, et quatenus affirmative: Utrum haec eadem Oratio, uti Collecta, loco tertiae ad libitum imperari valeat Ordinario loci aegrotante, aut die natali vel onomastica eiusdem recurrente?

II. Sacra Rituum Congregatio saepius declaravit, Missas proprias de Festivitatibus Beatae Mariae Virginis celebrari non posse tanquam votivas, nisi infra earum Octavas quas habent; hinc quaeritur: " An Missa SS.mi Rosarii B. M. V. eximatur ab hac regula et mutatis mutandis, celebrari valeat uti votiva; et mense Octobri etiam extra Sabbatum, ratione cuiusdam solemnitatis, recitari in huiusmodi Missa votiva possit *Gloria?*

III. Evulgatum S. Rituum Congregationis Decretum *Urbis et Orbis* die 9 Decembris 1895, quo firma ac certa norma pro celebranda Missa in aliena Ecclesia constituta est, patiturne aliquam exceptionem adeo ut liceat Missam Officio Proprio ritus classici con-

venientem celebrari aut saltem Symbolum eiusmodi Officio conformi addi, quando in primo et altero casu idem sit color Officii Proprii ac Officii alienae Ecclesiae?

IV. Sacra Rituum Congregatio die 30 Augusti 1892 in *Strigonien.* ad VIII. declaravit Missas feriarum maiorum non esse votivas, sed de die; quare celebrari possunt etiam in festis semiduplicibus: quae sententia confirmatur Decreto Generali 9 Decembris 1895; modo quaeritur, utrum haec concessio adhiberi possit non solum in semiduplicibus, sed etiam in duplicibus, ita ut extra chori obligationem, ubi duo aut plures Sacerdotes in una eademque Ecclesia celebrant, unus de festo duplici, alter de feria Sacrum facere valeat?

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito voto alterius ex ipsius Sacrae Congregationis Consultoribus, re maturo examine perpensa, rescribendum censuit:

Ad I. *Affirmative ad primam partem, negative ad secundam et detur Decretum 17 Augusti 1709 in Bergomen. ad III.*

Ad II. *Negative in omnibus, iuxta Decretum in Neapolitana, 23 Februarii 1884, Dub. V.*

Ad III. et IV. *Negative.*

Atque ita rescripsit. Die 3 Iulii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*

Aloisius Triphpi, *Secret.*

IX.

Quando debba commemorarsi il SS. Sacramento esposto nelle messe dei misteri di N. S. G. C.—Circa la messa votiva solenne de Patrono transferendo; *circa il trasferimento di una festa classica particolare; circa le messe di S. Ladislao, di S. Gio. Elemosiniero, e delle Rogazioni.*

Strigonien. — 3 Iul. 1896 — R. D. Theophilus Klinda, redactor Calendarii Archidioeceseos Strigoniensis, assentiente E.mo et R.mo suo Archiepiscopo, Primate Hungariae, Sacram Rituum Congregationem pro sequentium Dubiorum resolutione enixe rogavit; nimirum:

I. Commemoratio SS.mi Sacramenti facienda in missa coram SS.mo exposito, servatis Rubricis, non excluditur in Festis Domini, iuxta Decreta, dummodo non versetur in eodem Mysterio; quaeritur: "An praedicta Commemoratio omittenda sit in Festis et infra Octavas Nativitatis, Epiphaniae, Paschatis, Ascensionis, Circumcisionis et Transfigurationis Domini; itemque in Festis SS. Nominis Iesu, SS. Redemptoris et Passionis Domini, prouti ex Decretis omittitur in Festis SS. Cordis Iesu et Pretiosissimi Sanguinis?"

II. Iuxta Rubricas et Decreta Missa votiva solemnis de Patrono transferendo, infra Octavam Paschae et Pentecostes, praeter Feriam II et III. celebrari potest, non omissa Conventuali aut Parochiali Missa de die, ubi eam celebrandi adsit obligatio; quaeritur num talis Missa votiva solemnis de Patrono transferendo decantari valeat in Dominica Passionis, in Albis et SS.mae Trinitatis?

III. Festum classicum particulare v. gr. Tutelaris Ecclesiae aut Patroni loci, occurrens diebus infra Octavam privilegiatam ac proinde ab Officio occurrente impeditam, potestne eo anno transferri ad primam diem immediate post Octavam et impeditam, translato inde Festo alio occurrente, si transferri potest, sin vero, hac vice, simplificato aut omisso?

IV. Recentiores Editiones Proprii Hungariae Symbolum in Missa S. Ladislai Conf. Regis recitandum praescribunt: quaeritur: An ab Editione, quae mox adornabitur, expungenda sit in dicta Missa Rubrica: *Et dicitur Credo?*

V. In Oratione Festi S. Ioannis Eleemosynarii Ep. Conf., non obstante Decreto d. d. 25 Septembris 1852, legitur pronomen: *Eleemosynarii;* hinc quaeritur, utrum hoc pronomen supprimendum sit in nova Editione Proprii Hungariae?

VI. Quum in plurimis Ecclesiis, die festo S. Marci Evangelistae celebretur unica tantum Missa Rogationum, quaeritur, utrum ea omnino debeat cantari, an possit esse lecta; et 2.° an in ea Missa fieri debeat Commemoratio

Festi S. Marci aut Dominicae in Albis, quae proximo futuro anno occurret?

VII. Feria IV. Rogationum, quae est Vigilia Ascensionis Domini, in Missa Rogationum, quae unica in eadem Ecclesia celebratur cum Commemoratione Festi occurrentis fierine debet etiam Commemoratio Vigiliae necnon lectio Evangelii eiusdem Vigiliae in fine?

VIII. Dominica III. Adventus quomodo concludendi sint Hymni, et quale sit dicendum Responsorium breve *ad Primam* infra Octavam Immaculatae Conceptionis B. Mariae Virginis?

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, exquisito voto unius ex eiusdem Sacrae Congregationis Consultoribus, rescribendum censuit:

Ad I *Commemorationem SS.mi Sacramenti, ob identitatem Mysterii, solummodo omittendam esse in Festis Passionis, Crucis, SS.mi Redemptoris, SS.mi Cordis Iesu et Pretiosissimi Sanguinis.*

Ad II *Negative.*

Ad III. *Negative, sine speciali Indulto S. Sedis.*

Ad IV. et V. *Affirmative.*

Ad VI. quoad primam quaestionem: *Negative ad primam partem. Affirmative ad secundam iuxta Decretum 14 Augusti 1858 in Briocen.* ad III; quoad alteram quaestionem: *Affirmative et detur Decretum 29 Maii 1846 in Tuden. ad II.*

Ad VII. *Negative ad utrumque.*

Ad VIII. *Hymni concludi et ℣. ad Primam dici debent:* "Iesu tibi sit gloria„ *iuxta editionem typicam Breviarii Romani.*

Atque ita rescripsit. Die 3 Iul. 1896

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*

Aloisius Tripepi, *Secret.*

X.

Circa gli officii de' Beati; circa la collocazione degli ufficii nuovi; circa varii privilegii e norme proprie del calendario dei Cappuccini.

Ord. Min. S. Franc. Cappuccinor. — 10 Jun. 1896—R.P. Antoninus a Calmpthoutschenhoek, Calendarista Provinciae Belgicae Fratrum Min. S. Francisci Capuccinorum, de consensu sui admodum Rev. P. Provincialis et Rmi P. Procuratoris Generalis eiusdem Ordinis, a Sacra Rituum Congregatione insequentium Dubiorum solutionem humillime rogavit; nimirum:

I. Utrum Beatorum Officia, ubi sunt indulta, iisdem subiaceant Rubricarum normis super translatione Festorum, quibus Officia Sanctorum?

II. Dum Sedes Apostolica praescribit aut permittit novum Officium eique assignat diem, qua Festum celebrandum est, si antiquum Officium die propria seu natali fiat, debetne cedere novo Officio, quod est dignius et die propria seu natali peragitur?

III. 1. An, attentis Sacrae Rituum Congregationis Decretis pro Ordine Minorum Capuccinorum 4 Decembris 1894 et 22 Aprilis 1895, sustineri valeat opinio, omnia universo Ordini Capuccinorum concessa particularia Officia mobilia Dominicis aut Feriis affixa, quando sua die accidentaliter impediantur, absque speciali Indulto transferri posse, servatis Rubricis; quasi recensenda ferent inter Officia ex praecepto agenda, utpote verbis non facultativis sed praeceptivis concessa? Et quatenus affirmative, an idem dicendum sit si agatur non de Breviario, sed Calendario a Sancta Sede approbato?

2. In universo Ordine Fratrum Minorum Capuccinorum, die 5 Octobris, ritu duplici celebratur Commemoratio Omnium Fratrum Defunctorum Ordinis, eademque die in Breviario ipsius Ordinis illa Rubrica de Officii Defunctorum recitatione legitur, quae habetur in Breviario Romano ad diem II Novembris; hinc quaeritur, utrum Fratres Minores Capuccini etiam extra chorum in recitatione privata teneantur praedicta die 5 Octobris ad recitationem Officii Defunctorum, et quidem sub eadem obligatione gravi, qua idem Officium die II Novembris praecipitur in universa Ecclesia?

3. An non tantum Minores Capuccini, sed etiam alii Regulares proprio Breviario vel Calendario utentes, ad chorum addicti vel non addicti, si degant in loco, ubi tam celebrant Pa-

tronum Loci, teneantur insuper celebrare Patronum Provinciae et Regni et Dioecesis?

4. Utrum Minores Capuccini et praedicti Regulares, habitantes in Civitate Bruxellensi, in Belgio, debeant ibidem sub ritu duplici primae classis absque Octava, celebrare una cum Clero Saeculari vel Festum S. Gudilae Virg. die 8 Ianuarii, vel tantummodo Festum Dedicationis S. Michaelis Archangeli die 29 Septembris, vel utrumque Festum, quia duo illi Sancti habentur ut Patroni quasi aeque principales Civitatis Bruxellensis et Ecclesiae Collegiatae et a toto Clero saeculari Bruxellensi sub ritu duplici primae classis cum Octava recoluntur?

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisitoque voto Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. *Servetur Decretum d. d. 30 Iunii 1896.*

Ad III. Quoad 1. *Affirmative ad utrumque.* — Quoad 2. *Affirmative.* — Quoad 3. *Servetur Decretum in una Ordinis Minorum de Observantia 20 Martii 1683 ad VII.* — Quoad 4. *Regulares tenentur ad celebranda Patronorum Festa, quae cum feriatione recoluntur.*

Atque ita rescripsit. Die 10 Iulii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secret.*

XI.

Di alcuni privilegi ed alcune norme nell' officio proprio dei Cappuccini.

Ord. Min. S. Franc. Capuccinor. — R. P. Antoninus a Calmpthoutschenhoek, Calendarista Provinciae Belgicae Ordinis Minorum S. Francisci Capuccinorum, de licentia admodum R.di sui Provincialis et R.mi P. Procuratoris Generalis eiusdem Ordinis, Sacram Rituum Congregationem enixe rogavit, ut sequentia Dubia resolvere dignaretur; nempe:

I. Sacra Rituum Congregatio die 16 Septembris 1893 Ordini Minorum Capuccinorum concessit, ut Officia. quae privilegio translationis fruuntur et sunt accidentaliter impedita, nec tamen in dies liberas intra annum reponi possunt, quia huiusmodi dies deficiunt, transferri valeant in dies Festorum semiduplicium, ipsis semiduplicibus ad ritum simplicium redactis, dummodo nulla dies libera omittatur. Hinc quaeritur:

1. An extet aliqua lex statuens ordinem, quo praedictae translationes fieri debeant in semiduplicia?

2. An fieri debeant in proximiora Festa ritus semiduplicis iuxta Decretum in Pisauren. 12 Novembris 1814?

3. Utrum curandum sit, ut quolibet mense una saltem dies libera supersit Festi semiduplicis pro Missis Votivis, vel de Requie pro defunctis?

4. An Festum duplicis minoris, quod transferri potest, uti S. Ecclesiae Doctoris, et sua die accidentaliter impeditur, transferri veleat in dies II Novembris et V Octobris, quibus diebus fit solemnis Commemoratio sive Omnium Fidelium Defunctorum, sive Omnium Fratrum Defunctorum Ordinis Minorum Capuccinorum?

5. Quando plura et diversa sunt in Directorio Officia, sua die accidentaliter impedita, transferenda pro Conventibus respectivis, an tunc pro hoc illove Conventu, antequam reponantur, liceat nonnulla Festa ritus semiduplicis eum in finem omittere, ut in omnibus Conventibus, quantum fieri potest, eadem die recolantur Officia translata?

II. 1. Regulares in Belgio et Gallia commorantes, qui die determinata ex Apostolica concessione celebrant, sub ritu duplici primae classis cum Octava, Dedicationem Omnium Ecclesiarum proprii Ordinis, debentne, iuxta Decretum Cardinalis Caprara, una cum Clero saeculari die Dominica post Octavam Omnium Sanctorum celebrare Dedicationem omnium Ecclesiarum Ditionis sub ritu duplici primae classis cum Octava?

2. Et quatenus affirmative ad 1um, quanam die debent praedictum Festum celebrare, si in Dioecesi in qua morantur alia die ac Dominica, immediate insequenti Octavam Omnium Sanctorum, celebraretur ex Apostolica dero-

gatione facta Decreto Cardinalis Caprara?

3. Regulares praedicti, qui tamen die aliqua determinata non celebrant Dedicationem Omnium Ecclesiarum proprii Ordinis, quanam die debent Dedicationem Omnium Ecclesiarum Ditionis celebrare, si in Dioecesi, in qua morantur, haec Dedicatio alia die celebraretur ac Dominica immediate insequenti Octavam Omnium Sanctorum?

III. 1. An Regulares proprio utentes Calendario vel Breviario teneantur in Dioecesibus antiquae Provinciae Mechliniensis in hodierna Dioecesi Tornacensi et in Archidioecesi Cameracensi se conformare Clero saeculari in iis, quae, quoad celebrationem et translationem Festi Annuntiationis, statuta sunt vel per Concilia Provincialia ab Apostolica Sede approbata vel per Decreta particularia Sacrae Rituum Congregationis?

2. Utrum iidem Regulares in supradictis Dioecesibus sese conformare Clero saeculari debeant in iis, quae super celebratione et translatione Festi S. Marci, Litaniis Maioribus ac abstinentia a carnibus statuta sunt ex Decretis particularibus, ab ipsa S. Sede approbatis?

Sacra porro Rituum Congregatio, referente subscripto Secretario, auditoque voto Commissionis Liturgicae, rescribendum duxit:

Ad I. *Affirmative ad 1, et praestantiora Officia, ut aliis praeferantur, in proximioribus diebus sunt reponenda, quamvis in his duplicia aut semiduplicia occurrant, haud obstantibus sedibus liberis postea subsequentibus, in quas alia minus solemnia Officia transferantur.*

Ad 2. *Provisum in primo.*

Ad 3. *Affirmative iuxta alias decreta.*

Ad 4. *Affirmative.*

Ad 5. *Negative in omnibus.*

Ad II. *Negative ad 1; et servetur Decretum " Ordinis Minorum Capuccinorum Provinciae Hollandicae, „ d. d. 22 Iunii 1895 ad II.*

Ad 2. *Provisum in primo.*

Ad 3. *Recurrant in casu particulari.*

Ad III. quoad 1: *servetur Decretum Generale " Urbis et Orbis „ d. d. 27 Maii 1895 circa Festum Annuntiationis, eiusque translationem sive quoad Festum sive quoad Officium: per illud nihilominus non derogatur particularibus locorum concessionibus.*

Quoad 2, *Relate ad Festum S Marci Ev. eiusque translationem servetur Calendarium Ordinis approbatum die 27 Augusti 1893 et Breviarium pariter approbatum die 4 Decembris 1894. Si autem Decreta particularia, de quibus fit mentio, comprehendant ex consuetudine Regulares, ab his serventur: secus stetur Rubricis.*

Atque ita rescripsit. Die 10 Iulii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secret.*

FACOLTÀ RECENTI
solite concedersi ai Vescovi dalla S. Sede.

(Cont. V. pag. 54—57 di questa parte)

VIII.

Concedesi a tutti coloro che hanno l' indulto de iure *(come i Cardinali, i Vescovi ecc.) dell' oratorio privato, di celebrare una messa di* requie *per settimana, anche nei giorni di rito doppio minore, ad eccezione di alcuni.*

Indultum — 8 Iun. 1896—Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, ad levamen animarum quae in Purgatorio detinentur, Sacrae Rituum Congregationi facultatem indulgere dignatus est, qua, singulis petentibus S. R. E. Cardinalibus, Episcopis, aliisque Praelatis, quibus Oratorii privati privilegium de iure competit, permitti possit in eodem oratorio unica Missa privata de Requie, defunctis applicanda, infra Hebdomadam diebus non impeditis a Festo ritus duplicis, quod iure translationis pollet, a Dominicis aliisque Festis de praecepto servandis, necnon a Vigiliis, Feriis Octavisque privilegiatis; et servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 8 Iunii 1896.

Suprascriptum Indultum a Sacra Rituum Congregatione postulavit ac obtinuit. N. N.

SS. D. N. LEONIS PAPAE XIII.

EPISTOLA ENCYCLICA

DE UNITATE ECCLESIAE

—

(Cont. e fine — V. pag. 102-114 di q. p.)

Promissum exsolvitur, quo tempore Christus Dominus, post anastasim suam, cum ter a Petro, num se diligeret plus quam ceteri, quaesisset, praecipientis in modum ei, *Pasce*, ait, *agnos meos..... pasce oves meas* (1). Nimirum quotquot essent in ovili suo futuri, omnes illi velut pastori committit: *Dominus non dubitat, qui interrogat, non ut disceret, sed ut doceret, quem elevandus in caelum amoris sui nobis velut vicarium relinquebat... Et ideo quia solus profitetur ex omnibus, omnibus antefertur... perfectiores ut perfectior gubernaret* (2). Illa vero sunt pastoris officia et partes, gregi se praebere ducem, eumdemque sospitare salubritate pabulorum, prohibendo pericula, cavendo insidias, tutando a vi: brevi, regendo gubernando. Cum igitur Petrus est gregi christianorum pastor impositus, potestatem accepit gubernandi omnes homines, quorum saluti Iesus Christus profuso sanguine prospexerat: *Cur sanguinem effudit? Ut has emeret oves, quas Petro et successoribus eius tradidit* (3).

Quoniamque immutabilis communione fidei christianos omnes oportet esse invicem coniunctos, idcirco suarum virtute precum Christus Dominus impetravit Petro, ut in gerenda potestate nunquam fide laberetur: *Ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua* (4). Eidem praeterea mandavit ut, quoties tempora postularent ipse impertiret fratribus suis lumen animi et robur: *Confirma fratres tuos* (5). Quem igitur fundamentum Ecclesiae designarat, eumdem esse vult columen fidei: *Cui propria auctoritate regnum dabat, huius fidem firmare non poterat, quem cum petram dicit, firmamentum Ecclesiae indicavit* (6). Hinc ipse Iesus certa quaedam nomina, magnarum indicia rerum, quae *sibi potestate sunt propria, voluit esse Petro secum participatione communia* (7), nimirum ut ex communione titulorum appareret communio potestatis. Ita ipse, qui *lapis est angularis, in quo omnis aedificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino* (8), Petrum velut *lapidem* statuit, quo fulta esse Ecclesia deberet. *Cum audisset "petra es" praeconio nobilitatus est. Quamquam autem petra est, non ut Christus petra, sed ut Petrus petra. Christus enim essentialiter petra inconcussa; Petrus vero per petram. Nam Iesus dignitates suas largitur, nec exhauritur..... Sacerdos est, facit sacerdotes... petra est, petram facit* (9). Rex idem Ecclesiae, *qui habet clavem David: qui aperit et nemo claudit: claudit et nemo aperit* (10), traditis Petro *clavibus*, principem christianae reipublicae declaravit. Pariter pastor maximus, qui seipse *pastorem bonum nuncupat* (11), *agnis atque ovibus suis* pastorem Petrum praeposuit: *Pasce agnos, pasce oves.* Quare Chrysostomus: *Eximius erat inter Apostolos, et os discipulorum et coetus illius caput... Simul ostendens ei, oportere deinceps fidere, quasi abolita negatione, fratrum ei praefecturam committit... Dicit autem: Si amas me, fratribus praeesto* (12). Demum qui confirmat *in omni opere et sermone bono*, (13) mandavit Petro ut *confirmaret fratres suos.* Iure igitur Leo magnus: *De toto mundo unus Petrus eligitur, qui et universarum gentium vocationi et omnibus Apostolis,*

(1) Ioan. XXI, 16-17.
(2) S. Ambrosius, *Exposit. in Evang. secundum Lucam*, lib. X, n. 175-176.
(3) S. Ioannes Chrysostomus, *De Sacerdotio*, lib. II.
(4) Luc. XXII, 32.
(5) Ib.
(6) S. Ambrosius, *De Fide*, lib. IV n. 56.
(7) S. Leo M. sermo IV, cap. 2.
(8) Ephes. II, 21.
(9) Hom. *de Poenitentia*, n. 4 in appendice opp. S. Basilii.
(10) Apoc. III, 7.
(11) Ioan. X, 11.
(12) Hom. LXXXVIII, *in Ioan.* n. 1.
(13) II. Thessalon. II, 16.

cunctisque Ecclesiae patribus praeponatur: ut quamvis in populo Dei multi sacerdotes sint multique pastores, omnes tamen proprie regat Petrus, quos principaliter regit et Christus (1). Itemque Gregorius magnus ad Imperatorem Mauritium Augustum: *Cunctis evangelium scientibus liquet, quod voce dominica sancto et omnium Apostolorum Petro principi apostolo totius Ecclesiae cura commissa est... Ecce claves regni caelestis accepit, potestas ei ligandi ac solvendi tribuitur, et cura ei totius Ecclesiae et principatus committitur* (2).

Eiusmodi autem principatum, quoniam constitutione ipsa temperationeque Ecclesiae, velut pars praecipua, continetur, videlicet ut principium unitatis ac fundamentum incolumitatis perpetuae, nequaquam cum beato Petro interire, sed recidere in eius successores ex alio in alium oportuit: *Manet ergo dispositio veritatis, et beatus Petrus in accepta fortitudine petrae perseverans, suscepta Ecclesiae gubernacula non reliquit* (3). Quare Pontifices, qui Petro in episcopatu romano succedunt, supremam Ecclesiae potestatem obtinent iure divino. *Definimus, sanctam Apostolicam Sedem et Romanum Pontificem in universum orbem tenere primatum, et ipsum Pontificem Romanum successorem esse beati Petri, principis Apostolorum, et verum Christi vicarium totiusque Ecclesiae caput, et omnium christianorum patrem ac doctorem existere, et ipsi in beato Petro pascendi regendi ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse: quemadmodum etiam in gestis oecumenicorum conciliorum et in sacris canonibus continetur* (4). Similiter Concilium Lateranense *IV: Romana Ecclesia.... disponente Domino, super omnes alias ordinariae potestatis obtinet principatum, utpote mater universorum Christifidelium et magistra.* Antecesserat consensus antiquitatis, quae episcopos romanos sine ulla dubitatione sic semper observavit et coluit ut beati Petri legitimos successores. Quem vero lateat quot in eamdem rem extent et quam luculenta sanctorum patrum testimonia? Illud valde praeclarum Irenaei qui cum de Ecclesia romana dissereret, *ad hanc enim*, inquit, *Ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est omnem convenire Ecclesiam* (5). Ac Cyprianus itidem de Ecclesia romana affirmat, eam esse *Ecclesiae catholicae radicem et matricem* (6), *Petri Cathedram atque Ecclesiam principalem, unde unitas sacerdotalis exorta est* (7). *Cathedram* Petri appellat quippe quam insidet Petri successor: *Ecclesiam principalem* ob principatum Petro ipsi et legitimis successoribus collatum: *unde unitas exorta*, quia in christiana republica caussa efficiens unitatis est Ecclesia romana. Quare Hieronymus iis verbis Damasum affatur: *Cum successore piscatoris et discipulo crucis loquor..... Beatitudini tuae, id est Cathedrae Petri communione consocior. Super illam petram aedificatam Ecclesiam scio* (8). Solemne illi est, catholicum hominem ex coniunctione cum romana Petri sede internoscere: *Si quis Cathedrae Petri iungitur, meus est* (9). Neque absimili ratione Augustinus, palam testatus, *in romana Ecclesia semper Apostolicae cathedrae viguisse principatum* (10), negat esse catholicum, quicumque a fide romana dissentiat: *Non crederis veram fidem tenere catholicam, qui fidem non doces esse servandam romanam* (11). Item Cyprianus: Communicare cum Cornelio *hoc est cum catholica Ecclesia communicare* (12). Similiter Maximus Abbas hanc verae fidei veraeque communionis notam esse docet, subesse Pontifici ro-

(1) Sermo IV, cap. 2.
(2) *Epistolarum* lib. V, epist. XX.
(3) S. Leo M. sermo III, cap. 3.
(4) *Concilium Florentinum.*
(5) *Contra Haereses*, lib. III, cap. 3, n. 2.
(6) Epist. XLVIII, ad Cornelium, n. 3.
(7) Epist. LIX, ad eumd., n. 14.
(8) Epist. XV, ad Damasum, n. 2.
(9) Epist. XVI, ad Damasum, n. 2.
(10) Epist. XLIII, n. 7.
(11) Sermo CXX, n. 13.
(12) Epist. LV, n. 1.

mano : *Itaque si vult haereticus non esse neque audire, non isti aut illi satisfaciat... Festinet pro omnibus sedi romanae satisfacere. Hac enim satisfacta, communiter ubique omnes pium hunc et orthodoxum prædicabunt. Nam frustra solummodo loquitur, qui mihi similes suadendos putat, et non satisfacit et implorat sanctissimae romanorum Ecclesiae beatissimum Papam, id est Apostolicam Sedem.* Cuius rei caussam rationemque in eo affirmat residere, quod *ab ipso incarnato Dei Verbo, sed et omnibus sanctis synodis, secundum sacros canones et terminos, universarum quae in toto terrarum Dei Ecclesiarum in omnibus et per omnia percepit et habet imperium, auctoritatem et potestatem ligandi et solvendi. Cum hoc enim ligat et solvit, etiam in caelo Verbum, quod caelestibus virtutibus principatur* (1). Quod igitur erat in fide christiana, quod non una gens, aut una aetas, sed aetates omnes, et Oriens pariter atque Occidens agnoscere atque observare consueverat, id meminit, nullo contradicente, ad Ephesinam Synodum Philippus presbyter, a Pontifice legatus : *Nulli dubium est, imo saeculis omnibus notum, quod sanctus beatissimusque Petrus, Apostolorum princeps, et caput fideique columna et Ecclesiae catholicae fundamentum, et Domino nostro Iesu Christo, salvatore humani generis ac redemptore, claves regni accepit, solvendique ac ligandi peccata potestas ipsi data est, qui ad hoc usque tempus et semper in suis successoribus vivit et iudicium exercet* „ (2). Eademque de re in omnium cognitione versatur Concilii Chalcedonensis sententia : *Petrus per Leonem... loquutus est* (3) : cui vox Concilii Constantinopolitani III resonat, tamquam imago: *Summus nobiscum concertabat Apostolorum princeps : illius enim imitatorem et Sedis successorem habuimus fautorem..... charta et atramentum videbatur, et per Agathonem Petrus loquebatur* (4). In formula catholicae professionis ab Hormisda conceptis verbis, ineunte saeculo sexto, proposita, cui tum Iustinianus Imperator, tum Epiphanius, Ioannes, et Menna Patriarchae subscripserunt, illud est magna vi sententiarum declaratum : *Quia non potest Domini nostri Iesu Christi praetermitti sententia dicentis* : Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam.. *haec, quae dicta sunt, rerum probantur effectibus, quia in Sede Apostolica citra maculam semper est catholica servata religio* (5). Nolumus quidem persequi singula : libet temen formulam fidei meminisse, quam Michael Palaeologus in Concilio Lugdunensi II professus est: *Ipsa quoque sancta romana Ecclesia summum et plenum primatum et principatum super universam Ecclesiam catholicam obtinet, quem se ab ipso Domino in beato Petro, Apostolorum principe sive vertice, cuius romanus Pontifex est successor, cum potestatis plenitudine recepisse veraciter et humiliter recognoscit. Et sicut prae ceteris tenetur fidei veritatem defendere, sic et si quae de fide subortae fuerint quaestiones, suo debent iudicio definiri* (6).

Si Petri eiusque successorum plena ac summa potestas est, ea tamen esse ne putetur sola. Nam qui Petrum Ecclesiæ fundamentum posuit, idem *elegit duodecim... quos et apostolos nominavit* (7). Quo modo Petri auctoritatem in romano Pontifice perpetuam permanere necesse est, sic Episcopi, quod succedunt Apostolis, horum potestatem ordinariam hereditate capiunt ; ita ut intimam Ecclesiae constitutionem ordo episcoporum necessario attingat. Quamquam vero neque plenam neque universalem ii, neque summam obtinent auctoritatem, non tamen *vicarii* romanorum pontificum putandi, quia potestatem gerunt sibi propriam, verissimeque populorum, quos regunt, antistites *ordinarii* dicuntur.

(1) *Defloratio ex Epistola ad Petrum illustrem.*
(2) Actio III.
(3) Actio II.
(4) Actio XVIII.
(5) Post Epistolam XXVI, ad omnes Episc. Hispan. n. 4.
(6) Actio IV.
(7) Luc. VI, 13.

Verum quia successor Petri unus est, Apostolorum permulti, consentaneum est perspicere quae sint istorum cum illo, divina constitutione, necessitudine.— Ac primo quidem coniunctionis episcoporum cum eo qui Petro succedit, non obscura est neque dubia necessitas : hoc enim soluto nexu, solvitur ac diffluit multitudo ipsa christianorum, ita plane ut nullo pacto queat unum corpus conflare unumque gregem : *Ecclesiae salus in summi sacerdotis dignitate pendet, cui si non exsors quaedam et ab omnibus eminens detur potestas, tot in Ecclesia efficientur schismata, quot sacerdotes* (1). Idcirco ad id praestat advertere animum : nihil esse Apostolis seorsum a Petro collatum ; plura seorsum ab Apostolis ac separatim Petro. Ioannes Chrysostomus in Christi edisserenda sententia (Ioan. XXI, 15) cum percontatus esset, *Cur, aliis praetermissis, de his Christus Petrum alloquitur?* omnino respondet: *Eximius erat inter Apostolos, et os discipulorum, et coetus illius caput* (2). Hic enim unus designatus a Christo est fundamentum Ecclesiae : ipsi *ligandi* copia *solvendique* permissa, eidemque *pascendi* data potestas uni. Contra quidquid auctoritatis ac muneris accepere Apostoli, coniuncte cum Petro accepere : *Divina dignatio si quid cum eo commune ceteris voluit esse principibus, nunquam nisi per ipsum dedit, quidquid aliis non negavit* (3). *Ut eum multa solum acceperit, nihil in quemquam sine ipsius participatione transierit* (4). Ex quo plane intelligitur, excidere episcopos iure ac potestate regendi, si a Petro eiusve successoribus scientes secesserint. Nam a fundamento, quo totum debet aedificium niti, secessione divelluntur ; itaque exclusi *aedificio* ipso sunt : ob eamdemque caussam ab *ovili* seiuncti, cui dux est pastor maximus, *regnoque* extorres, cuius uni Petro datae divinitus claves.

Quibus rebus rursus noscimus in constituenda christiana republica coelestem descriptionem mentemque divinam. Videlicet cum Ecclesiam divinus auctor fide et regimine et communione unam esse decrevisset, Petrum eiusque successores delegit in quibus principium foret ac velut centrum unitatis. Quare Cyprianus : *Probatio est ad fidem facilis compendio veritatis. Loquitur Dominus ad Petrum :* Ego tibi dico, *inquit*, quia tu es Petrus... *Super unum aedificat Ecclesiam. Et quamvis Apostolis omnibus post resurrectionem suam parem potestatem tribuat, et dicat : sicut misit me Pater..., tamen ut unitatem manifestaret, unitatis eiusdem originem ab uno incipientem sua auctoritate disposuit* (5). Atque Optatus Milevitanus : *Negare non potes, scire te in urbe Roma Petro primo Cathedram episcopalem esse collatam, in qua sederit omnium Apostolorum caput Petrus, unde et Cephas appellatus est : in qua una Cathedra unitas ab omnibus servaretur : ne ceteri Apostoli singulas sibi quisque defenderent, ut iam schismaticus et peccator esset, qui contra singularem Cathedram alteram collocaret* (6). Unde est illa ipsius Cypriani sententia, cum haeresim tum schisma ex eo ortum habere gignique, quod debita supremae potestati obedientia abiicitur : *Neque enim aliunde haereses obortae sunt aut nata sunt schismata, quam inde quod sacerdoti Dei non obtemperatur, nec unus in Ecclesia ad tempus sacerdos et ad tempus iudex vice Christi cogitatur* (7). Nemo igitur, nisi cum Petro cohaereat, participare auctoritatem potest, cum absurdum sit opinari, qui extra Ecclesiam est, eum in Ecclesia praeesse. Quare Optatus Milevitanus reprehendebat hoc nomine Donatistas : *Contra quas portas* (inferi) *claves salutares accepisse legimus Petrum, principem scilicet nostrum, cui a Christo dictum est : tibi dabo claves regni caelorum, et portae*

(1) S. Hieronymus, Dialog. *Contra Luciferianos*, n. 9.
(2) Hom. LXXXVIII. *in Ioann.* n. 1.
(3) S. Leo M. sermo IV, cap. 2.
(4) lib.
(5) *De Unit. Eccl.*, n. 4.
(6) *De Schism. Donat.*, lib. II.
(7) Epist. XII, ad Cornelium, n. 55.

inferi non vincent eas. Unde est ergo quod claves regni caelorum vobis usurpare contenditis, qui contra cathedram Petri..... militatis? (1).

Sed Episcoporum ordo tunc rite, ut Christus iussit, colligatus cum Petro putandus, si Petro subsit eique pareat: secus in multitudinem confusam ac perturbatam necessario delabitur. Fidei et communionis unitati rite conservandae non gerere honoris caussâ priores partes, non curam agere satis est ; sed omnino auctoritate est opus vera eademque summa, cui obtemperet tota communitas. Quid enim Dei Filius spectavit, cum claves regni caelorum *uni* pollicitus est Petro ? Summum fastigium potestatis nomine *clavium* eo loco designari, *usus biblicus* et Patrum consentientes sententiæ dubitari non sinunt. Neque secus interpretari fas est, quae vel Petro separatim tributa sunt, vel Apostolis coniunctim cum Petro. Si ligandi, solvendi, pascendique facultas hoc parit in episcopis, successoribus Apostolorum, ut populum quisque suum vera cum potestate regat, certe idem parere eadem facultas in eo debet, cui pascendi *agnos* et *oves* assignatum est, Deo auctore, munus : *Non solum Pastorem* (Petrum), *sed pastorum pastorem* (Christus) *constituit: pascit igitur Petrus agnos, pascit et oves, pascit filios, pascit et matres : regit subditos, regit et praelatos, quia praeter agnos et oves in Ecclesia nihil est* (2). Hinc illae de beato Petro singulares veterum locutiones, quae in summo dignitatis potestatisque gradu locatum luculente praedicant. Appellant passim *principem coetus discipulorum : sanctorum Apostolorum principem : chori illius coryphaeum : os Apostolorum omnium: caput illius familiæ: orbis totius praepositum : inter Apostolos primum : Ecclesiæ columen.* Quae omnia concludere Bernardus iis verbis videtur ad Eugenium Papam: *Quis es? Sacerdos magnus, summus pontifex. Tu princeps episcoporum, tu heres Apostolorum... Tu es, cui claves traditae, cui oves creditae sunt. Sunt quidem et alii caeli ianitores et gregum pastores ; sed tu tanto gloriosius, quanto et differentius utrumque præ ceteris nomen hereditasti. Habent illi sibi assignatos greges, singuli singulos, tibi universi crediti, uni unus, nec modo ovium, sed et pastorum, tu unus omnium pastor. Unde id probem quaeris. Ex verbo Domini. Cui enim, non dico episcoporum, sed etiam Apostolorum, sic absolute et indiscrete totae commissae sunt oves? Si me amas, Petre, pasce oves meas. Quas? illius vel illius populos civitatis aut regionis, aut certi regni ? Oves meas, inquit : cui non planum, non designasse aliquas, sed assignasse omnes? Nihil excipitur, ubi distinguitur nihil* (3).

Illud vero abhorret a veritate, et aperte repugnat constitutioni divinae, iurisdictioni romanorum Pontificum episcopos subesse *singulos*, ius esse ; *universos*, ius non esse. Haec enim omnis est caussa ratioque fundamenti, ut unitatem stabilitatemque toti potius aedificio, quam *partibus* eius *singulis* tueatur. Quod est in caussa, de qua loquimur, multo verius, quia Christus Dominus fundamenti virtute confieri voluit, ut portae inferi non praevaleant adversus Ecclesiam. Quod promissum divinum constat inter omnes de Ecclesia universa intelligi oportere, non de singulis eius partibus, quippe quae utique vinci inferorum impetu possunt, nonnullisque earum, ut vincerentur, singillatim evenit. Rursus, qui gregi praepositus est universo, eum non modo in oves dispersas, sed prorsus in multitudinem insimul congregatarum habere imperium necesse est. Num regat agatque pastorem suum universitas ovium ? Num successores Apostolorum, simul coniuncti, fundamentum sint, quo Petri successor, adipiscendi firmamenti caussâ, innitatur ? Profecto cuius in potestate sunt claves regni, ei ius atque auctoritas est non tantum in provincias singulares, sed in universas simul : et

(1) Lib. II, n. 4, 5.

(2) S. Brunonis Episcopi Signiensis *Comment. in Ioann.* part. III, cap. 21, n. 55.

(3) *De Consideratione*, lib. II, cap. 8.

quo modo episcopi in regione quisque sua non solum privato cuique, sed etiam communitati vera cum potestate praesunt, ita Pontifices romani, quorum potestas christianam rempublicam totam complectitur, omnes eius partes, etiam unâ collectas, subiectas atque obedientes habent potestati suae. Christus Dominus, quod iam dictum satis, Petro eiusque successoribus tribuit ut essent *vicarii* sui, atque eamdem in Ecclesia perpetuo gererent potestatem, quam ipsemet gesserat in vita mortali. Num Apostolorum collegium magistro suo præstitisse auctoritate dicatur ?

Hanc vero, de qua dicimus, in ipsum episcoporum collegium potestatem, quam sacrae litterae tam aperte enuntiant, agnoscere ac testari nullo tempore Ecclesia destitit. Illa sunt in hoc genere effata Conciliorum : *Romanum pontificem de omnium Ecclesiarum praesulibus iudicasse legimus : de eo vero quemquam iudicasse, non legimus* (1). Cuius rei ea ratio redditur, quod *auctoritate Sedis Apostolicae maior non est* (2). Quare de Conciliorum decretis Gelasius: *Sicut id quod prima Sedes non probaverat, constare non potuit, sic quod illa censuit iudicandum, Ecclesia tota suscepit* (3). Sane Conciliorum consulta et decreta, rata habere vel infirmare semper romanorum Pontificum fuit. Conciliabuli Ephesini acta rescidit Leo magnus : Ariminensis, reiecit Damasus: Constantinopolitani, Hadrianus I; canonem vero XXVIII Concilii Chalcedonensis, quod assensu et auctoritate caruit Sedis Apostolicae, velut incassum quiddam constat iacuisse. Recte igitur in Concilio Lateranensi V Leo X statuit: *Solum romanum Pontificem, pro tempore existentem, tamquam auctoritatem super omnia concilia habentem, tam Conciliorum indicendorum, transferendorum, ac dissolvendorum plenum ius ac potestatem habere, nedum ex sacrae Scripturae testimonio dictisque Patrum ae aliorum romanorum Pontificum, sacrorumque canonum decretis, sed propria etiam eorumdem Conciliorum confessione manifeste constat.* Sane claves regni caelorum uni creditas Petro, item ligandi solvendique potestatem Apostolis una cum Petro collatam, sacræ litteræ testantur : at vero summam potestatem *sine Petro* et *contra Petrum* unde Apostoli acceperint, nusquam est testatum. Profecto a Iesu Christo nullo pacto accepere. — Quibus de caussis, Concilii Vaticani decreto, quod est de vi et ratione primatus Romani Pontificis, non opinio est invecta nova, sed vetus et constans omnium saeculorum asserta fides (4).

Neque vero potestati geminae eosdem subesse, confusionem habet administrationis. Tale quicquam suspicari, primum sapientia Dei prohibemur, cuius consilio est temperatio isthaec regiminis constituta. Illud praeterea animadvertendum, tum rerum ordinem mutuasque necessitudines perturbari, si bini magistratus in populo sint eodem gradu, neutro alteri obnoxio. Sed romani pontificis potestas summa est, universalis, planeque sui iuris ; episcoporum vero certis circumscripta finibus, nec plane sui iuris: *Inconveniens est, quod duo aequaliter super eumdem gregem constituantur. Sed quod duo, quorum unus alio principalior est, super eamdem plebem constituantur, non est inconveniens ; et secundum hoc super eamdem plebem immediate sunt et Sacerdos parochialis et Episcopus et Papa* (5). Romani autem Pontifices, officii sui memores, maxime omnium conservari volunt quidquid est in Ecclesia divinitus constitu-

(1) Hadrianus II, *in Allocutione III* ad Synodum Romanam an. 869. Cf. Actionem VII Concilii Constantinopolitani IV.

(2) Nicolaus in epist. LXXXVI, Ad Michael. Imperat. — *Patet profecto Sedis Apostolicae, cuius auctoritate maior non est, iudicium a nemine fore retractandum, neque cuiquam de eius liceat iudicare iudicio.*

(3) Epist. XXVI, ad Episcopos Dardaniæ n. 5.

(4) Sess. IV, cap. 3.

(5) S. Thomas *in IV Sent.* dist. XVII, a. 4 ad q. 4, ad 3.

tum : propterea quemadmodum potestatem suam ea qua par est cura vigilantiâque tuentur, ita et dedere et dabunt constanter operam ut sua Episcopis auctoritas salva sit. Imo quidquid Episcopis tribuitur honoris, quidquid obsequii, id omne sibimetipsis tributum deputant. *Meus honor est honor universalis Ecclesiae.. Meus honor est fratrum meorum solidus vigor. Tunc ego vere honoratus sum, cum singulis quibusque honor debitus non negatur* (1).

His quae dicta sunt, Ecclesiae quidem imaginem atque formam ex divina constitutione fideliter expressimus. Plura persecuti de unitate sumus ; cuiusmodi hanc esse, et quo conservandam principio divinus auctor voluerit, satis explicavimus. Quotquot divino munere beneficioque contigit, ut in sinu Ecclesiae catholicae tamquam ex ea nati vivant, eos vocem Nostram apostolicam audituros, non est cur dubitemus : *Oves meae vocem meam audiunt* (2). Atque hinc facile sumpserint quo et erudiantur plenius, et voluntate propensiore cum pastoribus quisque suis et per eos cum pastore summo cohæreant, ut tutius queant intra ovile unicum permanere, fructuumque ex eo salutarium maiorem ubertatem capere. Verum aspicientibus Nobis *in auctorem fidei et consummatorem Iesum* (3), cuius vicaria potestate, tametsi impares dignitati et muneri, fungimur, caritate eius inflammatur animus ; illudque de se a Christo dictum, de Nobismetipsis non sine caussa usurpamus : *Alias oves habeo, quae non sunt ex hoc ovili: et illas oportet me adducere, et vocem meam audient* (9). Nos igitur audire et caritati Nostrae paternae obsequi ne recusent, quotquot sunt, qui impietatem tam late fusam oderunt, et Iesum Christum Filium Dei eumdemque servatorem generis humani agnoscunt et fatentur, sed tamen vagantur ab eius Sponsa longius. Qui Christum sumunt, totum sumant necesse est : *Totus Christus caput et corpus est : caput unigenitus Filius Dei, corpus eius Ecclesia : sponsus et sponsa, duo in carne una. Quicumque de ipso capite a Scripturis sanctis dissentiunt, etiamsi in omnibus locis inveniantur in quibus Ecclesia designata est, non sunt in Ecclesia. Et rursus, quicumque de ipso capite Scripturis sanctis consentiunt, et unitati Ecclesiae non communicant, non sunt in Ecclesia* (4). Ac pari studio ad eos provolat animus Noster, quos impietatis non funditus corrupit pestilens afflatus, quique hoc saltem expetunt, sibi patris esse loco Deum verum, terrae caelique opificem. Hi quidem apud se reputent ac plane intelligant, numerari se in filiis Dei nequaquam posse, nisi fratrem sibi Iesum Christum simulque Ecclesiam matrem adsciverint. Omnes igitur peramanter, sumpta ex Augustino ipso sententia compellamus : *Amemus Dominum Deum nostrum, amemus Ecclesiam eius : illum sicut patrem, istam sicut matrem. Nemo dicat : ad idola quidem vado, arreptitios et sortilegos consulo, sed tamen Dei Ecclesiam non relinquo : catholicus sum. Tenens matrem, offendisti patrem. Alius item dicit : absit a me, non consulo sortilegum, non quaero arreptitium, non quæro divinationes sacrilegas, non eo ad adoranda daemonia, non servio lapidibus: sed tamen in parte Donati sum. Quid tibi prodest non offensus pater, qui offensam vindicat matrem ? Quid prodest si Dominum confiteris, Deum honoras, ipsum prædicas, Filium eius agnoscis, sedentem ad Patris dexteram confiteris, et blasphemas Ecclesiam eius ?... Si haberes aliquem patronum, cui quotidie obsequereris ; si unum crimen de eius coniuge diceres, numquid domum eius intrares ? Tenete ergo, carissimi, tenete omnes unanimiter Deum patrem et matrem Ecclesiam* (5).

Plurimum misericordi Deo confisi, qui

(1) S. Gregorius M. *Epistolarum* lib. VIII, epist. XXX, ad Eulogium.

(2) Ioan. X, 27.

(3) Hebr. XII, 2.

(4) S. Augustinus, *Contra Donatistas, Epistola, sive De Unit. Eccl.* can. IV, n. 7.

(5) *Enarratio in Psal. LXXXVIII,* sermo II, n. 14.

maxime potest animos hominum permovere, et unde vult, et quo vult, impellere, benignitati eius universos, quos in oratione spectavimus, vehementer commendamus. Caelestium vero donorum auspicem et benevolentiæ Nostræ testem vobis, Venerabiles Fratres, Clero populoque vestro Apostolicam benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die XXIX Iunii, An. MDCCCLXXXXVI, Pontificatus Nostri decimo nono.

LEO PP. XIII.

—

CONSULTAZIONI.

XIX.

Se il Vescovo ha facoltà di commutare i pii legati.

Il Vescovo Teodulo, come esecutore dei legati pii, credesi abilitato a permettere agli eredi di un pio testatore che la cappellania infissa su di un fondo venga trasferita su di un altro fondo, libero da ogni peso e capace dell'adempimento per la sua annua rendita. Credesi anche autorizzato a permettere la vendita di un fondo solo, libero da ogni peso, quando questo fondo fa parte di una pingue massa ereditaria, sulla quale grava una cappellania.

Si chiede:

1.° Può il Vescovo commutare le pie volontà dei defunti?

2.° Che è da dire del Vescovo Teodulo?

Al primo — Generalmente parlando il Vescovo non ha facoltà di commutare le volontà dei defunti. Queste devono esattamente e religiosamente adempirsi ed il Vescovo è chiamato a curarne l'adempimento. Al solo Supremo Gerarca della Chiesa si appartiene, per giuste e ragionevoli cause, di recarvi qualche cambiamento. " Soli Romano Pontifici pias defunctorum voluntates rationabili ex causa commutare licet. „ Così il Barbosa *de Off. et Pot. Episc.* P. III, all. 83, n. 1 et 2; e dimostra ciò dalla Clementina *Quia contigit* in fin. *de relig. dom.* dove sta detto: " Quæ ad certum usum largitione sua destinata fidelium, ad illum debent non ad alium converti, *salva quidem Sedis Apostolicæ auctoritate.* „ E però continua lo stesso autore: " Cum nullus inferior possit gerere illa quæ supremo Principi reservantur, ideo Episcopus nullam habet potestatem commutandi defuncti voluntatem. „ E conforta questo insegnamento coll'autorità di moltissimi dottori.

Il Tridentino veramente concede ai Vescovi qualche facoltà intorno a tal materia. Così prescrive nella Sess. 22, cap. 6 *de ref.* "In commutationibus ultimarum voluntatum, quas nonnisi ex justa et necessaria causa fieri debent, Episcopi, tamquam legati Sedis Apostolicæ summarie et extrajudicialiter cognoscant, nihil in precibus tacita veritate, vel suggesta falsitate fuisse narratum, priusquam commutationes praedictæ executioni demandentur.„

Ma queste parole non sono sì chiare da precludere ogni difficoltà. Alcuni infatti ne deducono che il Vescovo non può da sè commutare le ultime volontà dei defunti; altri ne ricavano che può.

I primi, come il Molina *de Iust.* t. 2, d, 249, n. 6, il Del Bene *de Imm. Eccl.* c. 8. dub. 21 § 17, il Lacroix L. IV. n. 846, che dice questa sentenza più probabile, dal perchè il Concilio commette ai Vescovi solo di esaminare come delegati della S. Sede le istanze per commutazioni delle ultime volontà, e di eseguire le commutazioni medesime, negano che le dette commutazioni possa farle il Vescovo; e ciò tanto più che nel capo precedente il Tridentino prescrive che le dispense apostoliche devono essere commesse ai Vescovi per la esecuzione. Dicono perciò che, come nel capo precedente al Vescovo si commettono le dispense apostoliche, così in questo al Vescovo si commettono le commutazioni apostoliche.

Gli altri però (e sono i più e di maggior nome) riconoscono nelle cit. parole

del Tridentino una non dubbia facoltà concessa ai Vescovi di fare tal commutazione. Ed eccone la ragione: (ap. Lacroix l. c.) " Quia talis commutatio est quædam dispensatio in lege præscribente exacte impleri ultimas voluntates: quando autem dicitur fieri posse dispensationem, et non exprimitur a quo, uti in Trid. satis dicitur, intelligitur fieri posse ab Episcopo. „ Di questa opinione sono il Suarez *de Leg.* lib. 6. cap. 14. n. 8: il Sanchez *de Matrim.* l. 8. d. 5; de Lugo *de Iust.* d. 23, n. 318; il Giraldi *Iur. Pont.* P. I, Tit. 37, sect. 568; il Barbosa *de Off. et Pot. Episc.* P. III, alleg. 83, n. 5, et *Collect. in C. Trid.* in h. l. ed altri molti da quest' ultimo citati, il quale così conchiude: " Concurrente igitur iusta et rationabili causa (de qua summarie cognoscendum est), Episcopus, tanquam Sedis Apostolicæ delegatus, ultimas defunctorum voluntates commutare potest, ut disponit Conc. Trid. sess. 22. c. 6. de ref. „

Il detto Autore però osserva che, dicendo il Tridentino *nonnisi ex iusta et necessaria causa*, richiedesi per tal commutazione una causa non solo giusta, ma necessaria: " Ergo utrumque copulative requiri ad causarum huiusmodi commutationem, quod nimirum simul sit iusta et necessaria „ (*Coll. in Conc. Trid.* 1. c.). E spiegando meglio qual causa debba qui dirsi necessaria e quale giusta, reca la dottrina del Moneta *De comm. ult. vol.* c. 6, n. 86, seqq., il quale " aperte docet quamlibet de per se sufficere, respondens ut cum sit commutatio ex causa necessaria, quod necessitas iusta, hoc est non iniusta esse debeat, vel potius illa ut causa commutationis non solum possit esse necessaria, sed et quævis alia justa, hoc est probabilis, seu rationabilis. „

Un' altra condizione richiedono pure i DD. perchè il Vescovo, come delegato dalla S. Sede, possa commutare per giusta causa e necessaria le volontà de' defunti; ed è che ci sia il consenso degli eredi e della chiesa legataria. " Dubitari tamen potest, dice il Barbosa (De off. et pot. Ep. P. III, all. 83, n. 6), an Episcopus possit hanc commutationem solus facere? In qua quæstione tenent Doctores requiri hæredis consensum. „ E Pietro de Ubaldo *de Canon. Episc. in 7 c. principali* aggiunge: " quod item requiritur consensum ecclesiæ cui legatur. „ Ma il Barbosa segue a dire che se l' erede o la chiesa legataria ingiustamente negano il consenso, il Vescovo nondimeno può di per sè procedere alla commutazione. Al consenso poi dell' erede prevarrà sempre quello della chiesa: " Et si nec ecclesia, nec hæres vellent consentire, Episcopus solus id exequetur. Si hæres contradicat et ecclesia consentiat Episcopo commutare volenti, prævalebit consensus Ecclesiæ ad tuendam voluntatem defuncti. „

Il Barbosa cit. fa poi un elenco di casi, nei quali giustamente il Vescovo commuta le volontà dei defunti. Eccolo in sommario:

a) Quando i fondi o il danaro legato non bastano a compiere l' opera prescritta: il Vescovo può destinarli ad altre opere non meno utili o necessarie.

b) Quando il fine del legato non si possa raggiungere per qualche impedimento di diritto o di fatto: in tal caso il Vescovo può addirlo ad altro fine. L' impedimento di fatto però dovrebbe essere perpetuo; perchè, se temporale, sarebbe da aspettarsene la cessazione.

c) Quando il legato sia diretto a qualche scopo non tanto necessario, mentre urge qualche necessità nello stesso luogo. Così se il legato fosse fatto per decorare una chiesa che minaccia rovina, il Vescovo potrebbe invertirlo alla riparazione di questa chiesa.

d) Quando il legato sia destinato a qualche uso non tanto utile, mentre vi sono vere utilità da provvedere. Così se il legato fosse fatto per provvedere di arredi una chiesa che già n' è a sufficienza provvista, il Vescovo potrebbe applicarlo a qualche altro uso veramente utile e necessario della stessa chiesa.

e) Quando il legato non riguarda persone o cause certe: il Vescovo potrebbe determinarle.

f) Quando la chiesa legataria è negligente in adempiere gli oneri legati: il Vescovo potrebbe trasferire il legato ad altra chiesa.

g) Quando in qualunque caso urgesse la commutazione e non ci fosse tempo di ricorrere alla S. Sede: in siffatti casi commuterebbe il Vescovo.

Sono questi i casi ed altri simili, nei quali i DD. attribuiscono ai Vescovi la facoltà di commutare le volontà dei defunti. Sono cioè i soli casi di necessità, quando non si possano adempire facilmente le volontà predette. Ed in ciò ne piace assai l'insegnamento del Card. De Luca, il quale, commentando il capo cit. del Tridentino, dice che ai Vescovi propriamente si concede la facoltà di *sostituire*, più che di *commutare:* di sostituire altre opere a quelle che, secondo le disposizioni testamentarie, non possono eseguirsi. La commutazione poi veramente detta, la quale include anche una certa dispensa, va riservata solo al Rom. Pontefice. Ed anche nella facoltà di sostituire i Vescovi devono andar cauti, massime nella Italia, stante la facilità di ricorrere alla S. Sede (1). Si ascoltino le parole di questo insigne Canonista, il quale dirime assai bene la quistione (Annot. in S. Conc. Trid. Disc. XII.):

" De ultimarum voluntatum commutationibus in isto decreto (Trid.Sess.22 c.6) agitur, ut per locorum Ordinarios non concedantur, nisi ex iusta causa, unde propterea disputare solent Moderni, an necessitas et iustitia copulative, vel alternative requirantur, atque probabilior videtur hæc posterior pars. Rari autem videntur casus, in quibus, præsertim in Italia et in locis, in quibus adsit tribunal Fabricæ S. Petri, ista facultas per locorum Ordinarios exerceatur; ea etenim exerceri non potest pro mero arbitrio, sive ex aliqua causa, quæ ex quadam non scripta æquitate vel alio congruo motivo justa videatur, sed solum ubi, vel ex insufficientia eius, quod assignatum est, vel ex aliis accidentibus ultima voluntas effectum sortiri non potest in eo opere quod a disponente volitum sit, unde propterea, non per hoc pia dispositio caducata remanet, ut aliqui male crediderunt, sed effectum sortiri debebit in alio pio opere quod explicari valeat. Atque in ista unius vel alterius operis electione vel destinatione consistit Episcopi arbitrium, quod, ut dictum est, raro ad praxim deduci solet, in iis locis, in quibus Fabricæ facultates intrent (2), cum ex Apostolicis constitutionibus istud opus, loco eorum quæ a defunctis volita sunt, subrogatum sit, quoties res sit integra, quia nempe Episcopus non prævenerit. „

E segue a dire: " Improprie autem iste commutationis terminus adhiberi videtur, quoniam, posita impossibilitate adimplendi id, quod disponens voluit, suppletio vel subrogatio, potius quam commutatio dicenda videtur, ne alias dispositio caducata remaneat, ex ea congrua ratione, quod pia dispositio principaliter directa dicitur in Deum, propriamque animam; unum vero vel alterum opus dicitur accidentaliter destinatum ut ubi impleri potest, servetur defuncti voluntas, ubi vero non, id sequatur in eo, in quo sequi potest. — Commutationes autem sunt illæ, quæ continent omnimodam immutationem pro voluntate vel subrogata, dicitur exequutrix piarum dispositionum quas hæredes vel alii, quibus testatores iniunxerunt, exequi neglexerunt, ne pia disponentium voluntas elusa remaneat.... ideoque ingerere se non potest in iam expiuti, cum impletus esset finis ob quem eius facultates introductæ sunt.„

(1) Oggidì veramente cotal facilità si riconosce da per tutto, stanti le grandi agevolazioni di viaggio che offrono le ferrovie ed i vapori marittimi.

(2) Circa le facoltà della S. C. della Fabbrica così scrive in altro luogo *(De Legatis* Disc. 27) il medesimo Card. De Luca: "Fabrica, utpote loco Ordinariorum cumulative

arbitrio, etiam in casibus in quibus impleri possint, eo modo quo per dispositiones volitum est, adeout speciem dispensationis, vel derogationis redoleant. Id autem in piis operibus, ac dispositionibus solius Pontificiæ potestatis est.„

Fa d'uopo aggiungere che il Tridentino nella Sess. 25 cap. 4. avea concessa esplicitamente ai Vescovi la facoltà di ridurre il numero delle messe, quando fosse esuberante nelle varie chiese. Ma tal facoltà venne abolita da Urbano VIII con decreto generale della S. C. del Conc. del 1625, confermato da Innocenzo XII colla celebre bolla *Nuper*, di che a lungo abbiamo discorso nel *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 443 e segg. Oggidì cotali riduzioni di messe sono riservate alla S. Sede.

Al secondo — Venendo ora al caso proposto, e stando alla teorica stabilita, il Vescovo non può di per sè permettere agli eredi di un pio testatore che la cappellania infissa su di un fondo venga trasferita in altro fondo. Potrebbe ciò solo consentire quando il primo fondo fosse deperito, nè più capace di fornire il necessario per la celebrazione delle messe. Molto meno può permettere la vendita di un fondo solo, libero da ogni peso, quand'anco il resto della eredità sia sufficiente per la dotazione alla cappellania. Il Vescovo può solo consentire ciò ch'è necessario per l'adempimento del legato, non ciò ch'è utile agli eredi. Da ciò si vede come malamente ragioni il Vescovo Teodulo.

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

73.

Se, in forza della concessione fatta ai Vescovi di dispensare in periculo mortis *dagl' impedimenti dirimenti nei matrimonii de' concubinarii, si possa dispensare da quello di clandestinità.*

D. Tarquinio parroco, chiamato presso il letto di morte di un forestiere, civilmente unito con una donna parimenti forestiera, capitati amendue nella sua parrocchia, è richiesto di congiungerli in matrimonio cristiano. Avvalendosi delle facoltà apostoliche comunicategli dal Vescovo, e non avendo tempo di consigliarsi coll' Ordinario, li dispensa dall'impedimento di clandestinità e, benchè non parroco proprio, li unisce in matrimonio. — Un'altra volta, recatosi in luogo solitario presso un moribondo suo filiano, il quale era assistito non da altri che da una concubina, e pregato di unirli in matrimonio, benchè senza testimoni, dispensa ancora qui dall'impedimento di clandestinità, e celebra il loro connubio. — Si chiede: 1° Può il Vescovo, ovvero il parroco, dispensare dall'impedimento di clandestinità in pericolo di morte, in forza del decreto del S. Officio del 20 febbraio 1888? (V. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II, p. 35). — 2° Che è da dire della condotta del parroco Tarquinio?

R. Il cit. decreto del S. Officio attribuisce agli Ordinarii la facoltà, " qua dispensare valeant sive per se, sive per ecclesiasticam personam sibi benevisam, aegrotos in gravissimo mortis periculo constitutos, quando non suppetit tempus recurrendi ad S. Sedem, super impedimentis quantumvis publicis matrimonium iure ecclesiastico dirimentibus, excepto sacro presbyteratus ordine, et affinitate lineæ rectæ ex copula licita proveniente. „

La S. Sede adunque, in forza di questo decreto, permette ai Vescovi di dispensare in pericolo di morte da tutti gl' impedimenti dirimenti di diritto ecclesiastico, benchè pubblici, esclusi solamente l'ordine del presbiterato e l'affinità in linea retta *ex copula licita*. In questa concessione perciò non va escluso l'impedimento di clandestinità ch'è di diritto ecclesiastico.

E la inclusione di tale impedimento è secondo lo scopo del medesimo decreto, il quale fu dato " ut morituri in tanta temporis angustia in faciem Ecclesiae rite copulari, et propriae conscientiae consulere valeant „. Se venisse escluso dalla concessione l'impedimento di clandestinità, i moribondi che ne sarebbero legati non potrebbero regolarizzare la loro unione col sacramento della Chiesa, nè provvedere ai bisogni della propria coscienza.

Taluno potrà dire che la presenza del proprio parroco e dei due testi è la forma sostanziale del matrimonio, da cui non si può prescindere. Ma si consideri che tal forma fu indotta dal Tridentino

(Sess. 24 cap. I *de ref. matr.*) quando venne sancito l'impedimento di clandestinità. Prima del Tridentino tal forma non avea luogo; come non ha luogo dove il Tridentino non è pubblicato. Se adunque si può togliere colla dispensa l'impedimento di clandestinità, può dispensarsi ancora sulla forma sostanziale del matrimonio.

Finchè dunque la S. Sede non dichiari diversamente, in forza del cit. decreto del S. Officio può benissimo dispensarsi in pericolo di morte anche dall'impedimento di clandestinità, sempre quando non ci sia tempo o di adire il proprio parroco ed i testi, ovvero di munirsi di facoltà superiori. I matrimonii poi così celebrati, quand'anche risanino gl'infermi, dovranno sempre considerarsi come validamente celebrati.

Al 2° Dal fin qui detto chiaro apparisce che il parroco Tarquinio ha fatto bene con dispensare nei casi riferiti.

74.

Se tutte le grazie che si ottengono dalla S. Sede debbano essere riconosciute dal Vescovo.

D. Tizio ottiene dalla S. Sede la grazia dell'oratorio privato personale e di talune indulgenze: se ne vale, senza nulla dirne al Vescovo. Si chiede: 1° Ci è obbligo, sotto pena di nullità, di esibire all'Ordinario i rescritti di qualsivoglia grazia che si ottengono dalla S. Sede?— 2° Valgono le facoltà che Tizio nel caso ha ottenute dalla S. Sede?

R. Al 1° Ecco ciò che prescrisse il Tridentino *Sess. 22 cap. 5 de ref.*: " Dispensationes, quacumque auctoritate concedendae, si extra Romanam Curiam committendae erunt, committantur Ordinariis illorum qui eas impetraverint. Eae vero, quae gratiose conceduntur, suum non sortiantur effectum, nisi prius ab eisdem, tamquam delegatis apostolicis, summarie tantum et extrajudicialiter cognoscatur, expressas preces surreptionis vel obreptionis vitio non subjacere. „

Fa d'uopo adunque distinguere le dispense dalle altre grazie, p. e. dalle indulgenze. Le dispense, con cui si deroga a qualche legge, sogliono essere o commissorie o graziose: commissorie quando la loro esecuzione si commette ad altri; graziose quando si danno direttamente.

Per le dispense commissorie, non v'ha dubbio che i rescritti debbono esibirsi al Vescovo, ovvero a chi vanno rimesse. Se il delegato apostolico non dà loro la esecuzione, non avranno alcun valore.

Per le dispense graziose, il Tridentino nel luogo cit. anche vuole che i rescritti si esibiscano all'Ordinario, il quale deve verificare anche *extrajudicialiter* se le preci siano state vere o viziate di *orrezione* o di *surrezione:* e questo pure sotto pena di nullità; altrimenti, cioè, *suum non sortiantur effectum.*

Ciò vale solamente per le dispense, giacchè solo di queste parla il Tridentino. Le semplici grazie che non derogano a nessuna legge, come le indulgenze, le facoltà di benedire ecc., non vanno soggette a tal disposizione. E perciò la S. C. delle Indulgenze, interrogata: " Quando Summus Pontifex indulgentiam quamlibet concedit Urbi et Orbi, ut fideles talem indulgentiam in variis dioecesibus lucrari possint, requiriturne, ut haec indulgentia ab Ordinario locorum promulgetur, an sufficit e contra, ut certi sint, praedictam indulgentiam a Summo Pontifice fuisse concessam? „— rispose: " Negative quoad primam partem; affirmative quoad secundam „ (1 Iul. 1839 in Calcedonien. ad 6.um). Ed ultimamente all'altro dubbio: " An summarium indulgentiarum quod una cum diplomate datur in erectione et aggregatione confraternitatis, iam recognitum et approbatum a S. Congregatione Indulgentiarum, nova etiam indigeat recognitione Ordinarii loci? „— la S. C. rispose: " Negative „ (2C mai. 1896 in Ord. Praedicator. ad 2.um).

Al 2° Nel caso adunque, Tizio, sotto pena di nullità, deve esibire all'Ordinario il rescritto per l'oratorio privato, benchè sia stato spedito *in forma gratiosa.* Quanto poi alle indulgenze, può valersene senza nessun altr'obbligo.

—

QUESITI

con brevissime risposte.

114. — **D.** In forza della concessione della S. Penit. 11 maggio 1892 (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, p. 78), i Vescovi possono permettere qualunque alienazione di beni appartenenti a luoghi pii, sempre che la Giunta provinciale amministrativa ha concesso precedentemente il permesso dell'alienazione? In altri termini, le dette facoltà derogano alla Estrav. *Ambitiosae*, che prescrive in ogni caso il beneplacito Apostolico?

R. La S. Penit. nel cit. rescritto concesse ai Vescovi che le facoltà *circa compositiones* si estendessero ancora " per chi voglia acquistare, affrancare, vendi-

care ecc. beni e diritti appartenenti ad enti conservati, come ai Capitoli di Cattedrali, alle Mense vescovili e parrocchiali, alle Confraternite e simili quando il Governo concede siffatte facoltà. „ Donde risulta che in questo caso è derogato al disposto della Estrav. *Ambitiosae ;* e i Vescovi perciò possono permettere le composizioni di coloro che, avvalendosi della concessione del Governo, vogliono acquistare, affrancare, vendicare ecc. beni e diritti appartenenti ad enti conservati. Per composizione poi già s' intende che, se il Governo fa loro agevolazioni sui prezzi, queste agevolazioni devono compensarle, secondo le circostanze, ai luoghi pii.

115. — **D.** Coloro che hanno svincolato una cappellania meramente laicale, pagando la tassa al Demanio, e se ne sono diviso il capitale, volendo poi regolarizzare la loro coscienza, debbono ripristinare la cappellania intera ; o consegnare una certa somma come si fa colle composizioni ? In altri termini, il Vescovo deve applicare a costoro il n. 8.° ovvero il n. 2.° dell' indulto della S. Penitenzieria 15 aprile 1892 *circa compositiones* ?

R. Corre gran differenza fra i fondi ecclesiastici acquistati dal Demanio, e i fondi beneficiali o di cappellanie dal Demanio svincolati. Pei primi si è pagato il prezzo ; pei secondi non si è pagata che la tassa di svincolo. Or non potendo un privato appropriarsi nè gli uni nè gli altri, fa d' uopo che, se vuol ritenere i fondi predetti , debbasi comporre colla Chiesa. Ma la composizione circa i primi non è pari a quella pei secondi. Pei primi soccorrono le norme riferite nel n. 2.° delle facoltà *circa compositiones ;* pei secondi, oltre le norme del n. 2.°, soccorrono quelle non tanto del n. 8.° quanto del n. 7.° Vale a dire, pei fondi beneficiali e delle cappellanie il patrono nella composizione dovrebbe ritener solo ciò che ha speso per redimere i fondi dal demanio e qualche cosa di più pel diritto di patronato a cui rinunzia. Se poi una pingue cappellania fosse istituita soprattutto a vantaggio dei discendenti della propria famiglia, anche questa considerazione può entrare nella composizione, siccome fu dichiarato dalla S. Penit. al Vescovo di Conversano (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI. Par. II. pag. 31), e può aumentare ciò che il patrono varrà a ritenere sui fondi beneficiali. Il resto del valore dei fondi deve consegnarsi nelle mani del Vescovo, il quale dovrà applicarlo secondo i fini voluti dal testatore ; soprattutto dovrà curarne l'adempimento dei pesi. (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, pag. 259 seqq.).

116. — **D.** Per la facoltà che hanno i Vescovi della riduzione delle Messe *quoad vere pauperes*, possono essi prorogarla per un secondo e terzo triennio ecc. ? La difficoltà sorge dal perchè dicesi nel rescritto che la riduzione si può concedere dai Vescovi quante volte non siano state fatte altre riduzioni sulle stesse messe.

R. La riduzione fatta da un Vescovo *ad triennium* può sicuramente prorogarsi ad altri triennii ; giacchè la clausola predetta apposta nel rescritto di concessione, riguarda le riduzioni fatte da altri, non già dallo stesso Vescovo. Vero è che quando il Vescovo ha fatta una riduzione in forza di quel rescritto, non può farne una maggiore sulle stesse messe ; può solo prorogare quella prima (V. Par. I. di q. Vol. pag. 163).

117. — **D.** Qale è la forza di quella risposta che spesso usa la S. Penitenzieria *rem agat cum Ordinario* ? Vuol dire che l' Ordinario tiene le facoltà necessarie al caso di cui si tratta ?

R. Non vuol dir questo. La detta formola significa che il supplicante deve presentare la istanza all' Ordinario, il quale se ha le necessarie facoltà, provvederà da sè ; ove non le ha, ricorrerà egli stesso alla S. Sede.

118. — **D.** Il Capitolo di R. ha per concessione Apostolica l' uso della mitra e de' pontificali. Or da circa 60 anni è invalsa la consuetudine che ivi si usi la mitra anche nelle funzioni de' defunti ; e inoltre nei pontificali si adoperi il libro del canone, la bugia ed il faldistorio, e nei vespri il celebrante e gli assistenti siedano nel presbitero, non già nel coro. Può tollerarsi siffatta consuetudine ?

R. Cotal consuetudine è contraria alla Costit. *Decet Romanos Pontifices* di Pio VII (V. *Mon. Eccl.* Vol IV Par II, pag. 155 seqq.), alla quale devono strettamente attenersi i prelati minori ed i capitoli coll' uso dei pontificali, salvo se non hanno dalla S. Sede speciali privilegii. E però la S. C. de' Riti, il dì 24 marzo 1860, interrogata di certe consuetudini invalse nel capitolo di Siracusa che si dicevano derivate da antichi privilegii, rispose : "Servetur constitutio *Decet Romanos Pontifices*, et interim ab hoc usu desistant donec de asserta privilegiorum existentia, de quibus in dubio, S. Congregationi documenta exhibeantur, ab eaque favorabilis sententia obtenta fuerit.„ Nel caso adunque fa d' uopo o smettere la consuetudine, ovvero sommettere

il caso al giudizio ed all'approvazione della S. C. de' Riti.

119. — **D.** Avendo la S. Sede concesso l'uso del burro per modo di condimento quando sia concesso il grasso nei giorni di digiuno, si chiede: 1.° Può farsi uso nei detti giorni del burro disteso sul pane? — 2.° Può farsi uso del formaggio svizzero per modo di condimento, giacchè questo anche, al pari del burro, si liquefà; e non è poi così sostanzioso come il burro?

R. Al 1.° Il burro è stato concesso solo per modo di condimento. Se adunque, liquefatto, se ne voglia condire il pane, sarà certo consentito. Se poi lo si voglia usare non liquefatto, non è permesso, come non è permesso il lardo a fette invece dello strutto. Al 2.° È permesso l'uso del burro, non già del formaggio, giacchè il burro per lo più si adopera per modo di condimento. In materia di dispense vuol farsi stretta interpretazione (S. Alph. de Ligor. L. I, 187.)

120. — **D.** Quando, nei giorni di digiuno, è permesso il grasso di qualunque animale, Tizio fa bollire un pollo, raccoglie il grasso che sale sulla superficie della pentola, e ne usa per la minestra, riservando il brodo ad altro giorno. Fa bene?

R. Non pare illecito siffatto uso. Giacchè essendo consentito il grasso di quell'animale, e la parte adiposa liquefatta andando tutta sulla superficie (il che dimostra la maggior leggerezza di questa sostanza), non pare che vada ivi immischiata pure della sostanza della carne lessa che alla sua volta rimane tutta nel brodo. Sono due sostanze chimicamente diverse e non confondibili.

—

CRONACA RELIGIOSA

(31 Agosto 1896)

Nomine Pontificie — Il S. Padre si è degnato nominare l'E.mo Card. Oreglia di S. Stefano, Decano del Sacro Collegio.

L'E.mo Card. Parocchi, Segretario della S. Congr. Suprema del S. Uffizio;

Mons. Emidio Taliani, Arciv. tit. di Sebaste, a Nunzio Apost. in Austria-Ungheria;

Mons. Andrea Ajuti, Arciv. tit. di Damiata e già Nunzio di Baviera, a Nunzio Apost. in Lisbona;

Mons. Francica-Nava, Arciv. di Catania, a Nunzio Apost. in Madrid;

Mons. Aristide Rinaldini, già sostituto Segretario di Stato, a Nunzio Apost. nel Belgio;

Mons. Sebastiano Martinelli, Generale degli Agostiniani, a Delegato Apost. negli Stati-Uniti;

Il R.mo P. Giacinto M. Cormier, Procuratore generale de' Domenicani, a Consultore del S. Uffizio.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre, di buonissima salute, il dì sacro a S. Gioacchino, tenne circolo in Vaticano, in cui, dopo aver commemorato con ampie lodi il rimpianto Card. Monaco La-Valletta, parlò del movimento cattolico, di cui molto si compiacque, e molto lo raccomandò. Ricevette infine l'omaggio degli EE. Cardinali, de' Prelati e degli altri personaggi intervenuti. In questa occasione fè distribuire ai poveri di Roma L. 14 mila.

— In occasione del prossimo Congresso Eucaristico che si celebrerà ad Orvieto, il S. Padre ha accordato straordinarie indulgenze in forma di giubileo, da lucrarsi in città dal 3 agosto al 31 ottobre, e in Bolsena dal 1 al 15 novembre del corr. anno.

— Una petizione di ben 270 fra Cardinali, Arcivescovi e Vescovi, fu presentata a Sua Santità dal Card. Perraud per affrettare la canonizzazione della B. Margherita Maria Alacoque.

— È morto a Roma, rimpianto da tutti, Mons. Augusto Berlucca Vesc. tit. di Elenopoli, canonico della Basilica Vaticana.

—

— Si è testè inaugurata a Londra una statua in marmo al Card. Newman. Assistevano alla solennità molti ed illustri personaggi cattolici ed anglicani.

— Dopo tre anni di apparecchio, il principe Massimiliano ha ricevuto dalle mani del Vescovo di Dresda gli ordini sacri. Ha fatto, dopo ciò, rinunzia a tutti i suoi diritti come principe di casa regnante.

— Il Consiglio di Stato in Francia pronunziava testè sentenza di condanna contro l'Arcivescovo di Cambrai e quattro parroci, rei di avere organizzato nella festa del *Corpus Domini* la processione!

— È stata decorata nel Belgio dal ministro della giustizia suor Hermann, superiora delle monache addette all'assistenza dei detenuti nelle carceri di Lovanio. Da mezzo secolo avea prestato ivi assiduo e intelligente servizio.

— Il S. Padre ha ripristinato a Londra l'abazia di S. Agostino di Cantorbery, elevando a questa dignità il P. Tommaso Berg de' Benedettini di Subiaco.

— È morto Mons. Leferriere Vescovo di Costantina e d'Ippona.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Quando possa concedersi la dispensa dagli sponsali.

Melevitana Sponsalium — 25 Luglio 1896 — *Per summaria precum* — Vincenzo Paolo M., della dioc. di Malta, contrasse gli sponsali con Maria A., colla quale ebbe riprovevole commercio, a detta della sposa. Lasciata questa, s'impromise ad un'altra, Emma N., con cui ebbe pure commercio e quasi la stessa abitazione, rendendola incinta. Volendo congiungersi in matrimonio con questa seconda, dopo la prima pubblicazione in chiesa, la prima, Maria, oppose subito il *nihil transeat;* e la Curia, trattata la causa, diè ragione a lei.

Vincenzo appellò da questo giudizio alla S. Sede, ma non avendo mezzi a continuare l'appello; Emma N. fece istanza per la dispensa dagli sponsali, pronta a compensar con danaro la parte avversa.

Il Vescovo riferì, l'oratrice esser pronta a dare 10 lire sterl. alla competitrice. La S. C. il dì 18 gennaio 1895 rescrisse al Vescovo: " Rursus insistat apud partes ut ex bono et aequo rem componere velint, aucta, si fieri potest, compensatione favore Mariae A. „ — Ma ciò non riuscì, stanti le pretensioni esagerate di Maria. Il Vescovo consigliò la dispensa, considerato lo stato concubinario degli sposi, salvo alla Maria di reclamare il risarcimento dei danni presso il tribunale laico.

La S. C., disaminato con accuratezza il caso, il dì 25 luglio 1896 rescrisse: *Pro gratia dispensationis, facto verbo cum SS.mo, salvo Mariae iure agendi pro congrua indemnitate.*

Si raccolga:

a) Il *Cap. 17 De sponsal.*, trattando di un caso simile, stabilisce: " Cum libera debeant esse matrimonia, monenda est potius (pars reluctans) quam cogenda, quum coactiones difficiles soleant exitus frequenter habere. „

b) La qual sentenza così vien commentata dal Santi *(Comment. ad Decr.* Greg. IX, lib. VI, c. I, n. 28 seqq.): " An possit compelli ad matrimonium is, qui, absque iusta causa, renuat implere promissionem sponsalium? Binae dispositiones quae sibi invicem adversari videntur, in iure nostro exhibentur..... Verior conciliatio, et in praxi tenenda est, ut dicamus in cap. 17 h. t. tradi regulam generalem; in cap. autem 10 eiusd. tit. exhiberi exceptionem..... Quapropter in praesenti materia, sequens est prae oculis habenda regula; scilicet si quaestio implorandae fidei sponsalium coram iudice agitatur et liquido constet de valore sponsalium, iudex debet serio admonere partem reluctantem de gravi obligatione, qua in coscientia adstringitur ad contrahendum matrimonium. Quod si obstinata voluntate obsistat, ita ut appareat etiam in posterum duratura, adhiberi non debent poenae ecclesiasticae et coactio moralis ad obtinendum consensum matrimonialem: nam coacta coniugia solent habere difficiles exitus. Haec procedendi ratio cap. 17 oeconomiae gratia proponitur. Videlicet optime et indubie a iure agnoscitur obligatio sponsalium, sed ea non semper urgetur ob maius malum quod prudenter praevideri potest, infelices nempe exitus coacti coniugii. „

c) Lo stesso scrive il Gasparri *(De matr.* Vol. I, n. 106 seqq.): " Si sponsalia valida ab initio fuerunt, nec obligatio sponsalitia per ullam ex expositis causis cessavit, Rom. Pont. adhuc potest ab ea dispensare ex iusta causa... quia Rom. Pontifex potest ius

acquisitum ex iusta causa auferre. „

d) Causa giusta per la dispensa è l'avversione dell'animo duratura fra i primi sposi, e molto più il concubinato fra i secondi.

e) La dispensa però non si suol concedere, se non colla condizione che la parte rea risarcisca la innocente dei danni sofferti.

II.

Se il trasferimento del canonicato, dove non vi sono prebende distinte, porti seco la perdita dell'anzianità, e della precedenza.

Brundusina Praeeminentiae — 25 Luglio 1896 — Nel capitolo cattedrale di Brindisi non vi hanno prebende distinte fra i canonici, ma vi è solo massa comune: massa grande che tiene luogo di prebenda e massa piccola per le distribuzioni. Nel 1884 fu nominato canonico statutario il sac. Lopez, col diritto solo alla massa piccola; nel 1894 ebbe le bolle col *R. Placet* per la penitenzieria e fu ammesso alla massa grande (nel numero dei dodici riconosciuti civilmente). Intanto nel 1891 il can. Fornaro avea ricevute le bolle Apost. col *R. Exequatur* pel beneficio teologale; e però pretendeva la precedenza sul penitenz. Lopez, che quantunque da dieci anni canonico statutario (vero canonico e solo destituito della parte alla massa grande), pur due anni dopo di lui avea ricevuto il nuovo beneficio della penitenzieria. Il capitolo aderiva al teologo Fornaro; la Curia, al penitenziere Lopez. Il Fornaro ricorse alla S. C., ma il 15 giugno 1895 gli fu risposto *Lectum*.

Nondimeno si fece considerare alla S. C. che il Lopez non avea conseguito un canonicato semplice, ma un beneficio con annessovi l'officio di penitenziere. L'Ordinario però attestava che tale annessione nei tempi andati portava seco una prebenda; ma ora non più, essendosi perduta fin dal principio di questo secolo; e di presente si dà indeterminatamente ad uno o ad un altro canonico che si reputi più idoneo; sicchè l'unione dell'ufficio al beneficio, non di diritto, ma di fatto risulta, vale a dire, non per fondazione, ma accidentalmente. Posto ciò, la S. C. il 24 agosto 1895 rescrisse: " In decisis. „

Ciò non pertanto il can. Fornaro fece istanza che si esaminasse di nuovo la causa, proponendo i seguenti quesiti:

" 1. Cuinam ius praecedentiae competat, canonico Lopez an Fornaro proindeque ius succedendi in Decania vacanti quae spectat antiquiori canonico.

" 2. An canonicus Lopez per bullas anno 1894 factus sit *neo-canonicus*.

" 3. Tandem an non iterata possessione et professione fidei canonicus Lopez faciat fructus suos. „

L'Ordinario, interrogato, fu di parere:

" 1. Quod rev.mus can. Lopez, etiam poenitentiariae officio acceptato, sive secumferat translationem sive minus tituli beneficialis, maneat in sua praecedentia.

" 2. Quod dispensetur ab alteris Bullis obtinendis, quamvis priores ob nimium praeterlapsum tempus (duorum annorum) non amplius forsan in suo robore sint. Siquidem dictus canonicus Lopez bis centum libellarum summam persolverit, nullum tamen habens pro tali officio peculiare emolumentum. „

La causa, trattata in pieni comizii, il 25 luglio 1896 fu risoluta:

Iuxta votum Archiepiscopi, favore canonici Lopez, praevio tamen examine, ut officium poenitentiariae consequi valeat.

Possiamo dedurre:

a) Quando un beneficiato vien trasferito ad un altro beneficio, perde l'anzianità acquistata pel primo beneficio, e però anche la precedenza; e deve occupare l'ultimo posto nel coro. Così molti decreti della S. C. de' Riti, come quello del 18 agosto 1792, in cui fu sancito: " Canonicus dimittens canonicatum, ut alium in eadem ecclesia obtineat, priorem amittit praecedentiam, ultimoque sedere debet in loco. „

b) Ciò, nondimeno, ha luogo quando vi ha vero trasferimento ad un nuovo beneficio con nuova prebenda, nuovo possesso e nuova professione di fede.

c) Trattandosi però di beneficii che non hanno prebenda separata, ma solo

massa comune, e sono senza titolo proprio e senza consistenza giuridica distinta, il passaggio da uno ad un altro di siffatti beneficii non porta seco la perdita dell'anzianità nè il diritto alla precedenza.

III.

Se la tardanza del R. Exequatur o Placet *governativo autorizzi la tardanza della pubblicazione dei beneficii rinunziati.*

Apuana Dubii circa resignationes beneficiorum — 25 Luglio 1896 — Il Vescovo di Pontremoli propose alla S. C. il seguente dubbio:

" Gregorio XIII nella Costit. *Humano vix* stabilisce che il rinunziatario, vale a dire colui che abbia ottenuto un benefizio da altri rinunziato, debba pubblicare in chiesa la conseguita provvisione fra lo spazio di sei mesi, se l'ottenne dal Papa, tra lo spazio di tre mesi se l'ebbe da Prelati inferiori. E ciò sotto pena della nullità della collazione medesima, e della devoluzione di questa alla S. Sede. Ora si domanda: ostando a detta pubblicazione un qualche grave impedimento, per es. la ritardata concessione del R. *Exequatur* o *Placet*, il tempo utile della pubblicazione può allungarsi fino alla cessazione dell'impedimento stesso?. "

La S. C., esaminato il caso, il dì 25 luglio 1896 rescrisse:

Servetur Constitutio et ad mentem.

Si raccolga:

a) La Costit. *Humano vix* di Greg. XIII, riguardante le norme da osservarsi nei beneficii rinunziati, è ancor tuttodì in pieno vigore.

b) Perciò la S. C., quando le si sono esposte difficoltà o inosservanze, ha soluto sanare i difetti passati e inculcar l'adempimento della bolla per l'avvenire, come *in Firmana* 20 ian. 1894 (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. 1 pagina 265).

c) Del resto, la tardanza del R. *Exequatur* o del *Placet* non sembra giusta ragione da differire la pubblicazione prescritta; giacchè la detta formalità governativa non riguarda per nulla o la resignazione o la collazione canonica del benefizio, ma solo le così dette *temporalità* che il Governo tien sequestrate fino alla concessione del detto *Exequatur* o del *Placet*. Può benissimo farsi la pubblicazione ed anche prendersi possesso del beneficio prima delle dette formalità. Se poi si abbiano a temere danni, può allora ottenersene una dispensa pontificia.

IV.

Se possa sostenersi l'economica rimozione di un parroco dalla cura, e se lo si possa sospendere perchè distratto in officii laicali.

Spalaten. Translationis paroeciae et renunciationis officii — 14 Dic. 1895 e 25 Luglio 1896 — Il sac. Giovanni L. della dioc. di Spalato in Dalmazia, fatto parroco della borgata di Zezevica nel distretto di Almissa, cominciò darsi tutto ai partiti municipali di quel distretto, ed a brigare per le elezioni amministrative. Di qui lamenti, recriminazioni e scandali gravissimi, i quali crebbero quando il detto parroco accettò l'officio di consigliere amministrativo. Il Vescovo lo ammonì giuridicamente tre volte, e più volte paternamente, minacciandogli gravi pene se non rinsavisse. Finalmente, stando egli duro alle ammonizioni, con sentenza del dì 12 maggio 1893, udito il consiglio degli esaminatori prosinodali, decretò che in via *oeconomicae remotionis* il sac. L. fosse allontanato dalla parrocchia di Zezevica e trasferito all'altra di Zagvozd.

Contro questo decreto il detto parroco appellò alla Curia metropolitana di Zara, e respinto da questa, ricorse alla S. C. — Intanto si recò alla nuova destinazione, non lasciando però di intervenire alle sedute consiliari del municipio di Almissa. Di che il Vescovo fu costretto ad emanare un altro decreto in data 7 agosto 1893, col quale gl'ingiunse di rinunziare subito all'officio di consigliere, sotto pena di sospensione, da incorrersi *ipso facto*. Anche da questo decreto il parroco L. appellò alla S. C.

La causa fu discussa maturamente colle allegazioni dell'una e dell'altra parte, e furono proposti i seguenti dubbii:

I. An et quomodo sustineatur Decretum diei 12 Maii 1893 in casu.

II. An et quomodo sustineatur Decretum diei 7 Augusti 1893 in casu.

Esaminati questi dubbii, il dì 14 dicembre, fu risposto: *Dilata.* Il dì 25 luglio 1896 poi fu emanata la decisiva sentenza:

Ad I. et II. Affirmative.

Si raccolga:

a) È solenne pronunziato di giureprudenza canonica ed insegnamento unanime dei DD. che, giusta il disposto del Tridentino *sess. 21 cap. 6 de ref.*, un parroco non può essere amosso dalla cura, senza che per un canonico processo siasi dimostrata qualcuna di quelle cause che il diritto assegna come necessarie per la privazione della parrocchia. Così la S. C. del Conc. *in Camerin.* 8 mai. 1784: *in S. Severini* 4 apr. 1778; *in Cracovien.* 16 febr. 1770.

b) Nondimeno non mancano buoni Autori che dicono anche sostenibile la *rimozione economica.* Si ascolti l'Aichner *(Comp. Iur. Eccles.* edit. 7 pag. 769): " *Oeconomica remotio* ex duplici causa fieri potest; nempe ex imperitia et inidoneitate parochi ad parochiam ut par est regendam, vel ex gravi odio et aversione plebis, praesertim quando ea sit parochi agendi ratio quae non in aedificationem sed in Ecclesiae destructionem et fidelium scandalum convertatur.... Decreta remotione perpetua, parocho aliud beneficium v. g. per modum permutationis vel translationis conferendum est et quidem aequivalentis reditus si remotus parochus sine culpa vel saltem non valde culpabilis. „

c) Questo modo di rimozione fu anche riconosciuto valido dalla S. C. del Conc. Così *in Eystetten., Permutationis paroeciae* 21 iul., 11 aug. et 22 sept. 1742, in cui trattavasi di un parroco divenuto esoso al popolo per molte ragioni, specie per la coabitazione con alcune serve. Il Vescovo, riusciti inutili gli altri rimedii, gli diè quattro mesi di tempo per disporsi a cambiar parrocchia, colla minaccia che altrimenti sarebbe trasferito *ex officio.* Da questa sentenza il parroco mosse appello alla S. C., la quale al dubbio se era da confermare il decreto del Vescovo, rispose: " Affirmative; ita tamen ut permutatio per Episcopum fiat cum beneficio reditus aequalis, et amplius. „

d) Così pure *in Limburgen., Permutationis paroeciae* 27 iun. et 19 dec. 1857, nella causa di un parroco che era stato rimosso dalla cura, e sospeso dal Vescovo, a cagione delle sue gravi imprudenze ivi commesse e dell'odio suscitatoglisi nel popolo, e ancora della sua incorreggibilità, avendo egli appellato alla S. C., questa ai dubbî: " I. An sustineatur decretum amotionis latum a Curia Episcopali Limburgensi in casu; II. An sint infirmandæ poenae canonicae inflictae in casu „— rispose: " Ad I. Affirmative. Ad II. Scribatur Episcopo ut Sacerdotem a censuris absolvat ac rehabilitet eumque provideat de aliqua paroecia seu beneficio reditus aequivalentis. „

e) Così parimente in altra causa a questa simile il dì 22 dic. 1860 la S. C. al dubbio: " An sententia Curiae Episcopalis sustineatur in casu „ — risolse: " Attentis peculiaribus circumstantiis, esse locum permutationi cum alio beneficio reditus fere aequivalentis infra sex menses. „

f) Con questi responsi la S. C. sembrò dare un'autentica dichiarazione del celebre Cap. *Quaesitum, De Rerum permutatione,* che così dispone: " Si Episcopus causam inspexit necessariam, licite poterit de uno loco ad alium transferre personas, ut quae uno loco sunt minus utiles alibi se valeant utilius exercere. „—E ancora del Can. *Scias, 35 caus. q. 1:* " Plurimorum utilitas unius utilitati praeferenda est atque pro bono pacis relaxanda sunt iuris praecepta. „

g) Lo stesso insegnano i DD. — Il Reiffenstuel Tit. *De rer. permut.* n. 38, scrive: " Quod Episcopus subinde possit etiam cogere clericum ad permutandum cum alio beneficium, si nempe gravis id causa postulet, vel quia minus sit idoneus ad praestanda munera beneficii. „ E lo Schmalzgrueber *tit. cit.:* " Si utilitas vel necessitas Ecclesiae suadeat v. g. quia minus idoneus est ad administrandum, vel quia causavit scandalum in populo. „

V.

Circa la giurisdizione sulla chiesa del camposanto.

Pharen. Iurium — 25 Luglio 1896 — Il municipio di Civitavecchia o *Starigard*, Dioc. di Lesina in Dalmazia, aiutato dalla carità cittadina, costruì un cimitero con pubblico oratorio. Ogni anno il detto municipio invitava il parroco a celebrare ivi il S. Sacrifizio e gliene pagava lo stipendio dalle elemosine dei fedeli che si raccoglievano in una cassetta. Così procedettero le cose fino al 1886. Venuto però a Civitavecchia un nuovo parroco, questi celebrò nel dì dei morti senza invito del municipio; onde non fu voluto rivalere del solito stipendio; e così negli anni seguenti. Non potendo più ciò sostenere, il parroco fè ricorso prima ai tribunali laici; e temendo di non averne giustizia, si rivolse alla Curia diocesana.

Il Vescovo emise un decreto, col quale riconobbe il diritto nel parroco di celebrare ogni anno o di per sè o a mezzo di un sostituto *ad ora conveniente* nella cappella del cimitero: dichiarò che, tanto il municipio, quanto ciascun fedele potessero far celebrare in detto luogo da qualsivoglia sacerdote il S. Sacrifizio, però dopo la messa solenne del parroco: vietò nondimeno che lo stipendio per le dette messe fosse prelevato dalle elemosine raccolte nelle cassette, le quali per diritto spettano solo al parroco.

Il municipio credendosi leso da questo decreto, ricorse al Nunzio di Vienna; e questi, alla sua volta, non avendo potuto comporre bonariamente il dissidio, ne deferì il giudizio alla S. Sede.

La S. C. il dì 25 luglio tolse a dirimere i seguenti dubbii:

I. *An sustineatur Episcopale decretum quoad utramque partem in casu.*

II. *Quomodo intelligi debeat locutio* ad ora conveniente *in casu.*

E dopo maturo esame risolse:

Ad I. Affirmative, et ad mentem.

Ad II. Non esse respondendum.

Si raccolga:

a) Il diritto sulla chiesa del camposanto, quando per privilegio o per legittima consuetudine non spetti ad altri, è del parroco del luogo.

b) Se però più parrocchie hanno un sol camposanto comune, ciascun parroco ha diritto al comune oratorio, giacchè colla introduzione di questi comuni cimiteri non è tolto il diritto della sepoltura ai rettori delle varie parrocchie, ma è sostituita la chiesa del cimitero a quella propria. Così la S. C. del Conc. in molte decisioni, specie *in Derthonen.* 24 mai. 1821, *in Forolivien.* 26 ian. 1833 etc.

c) Se la chiesa è di diritto di patronato, il patrono può presentare al Vescovo un sacerdote che amministri la chiesa; ma fino a che ciò non si sia fatto nelle forme canoniche, il diritto sulla chiesa, sarà del parroco nel cui territorio è sita la chiesa.

—

Sacra Congregaz. Suprema del S. Officio.

I.

Se per corroborare il vino della messa, vi si possa mescolare dello zucchero.

Beatissime Pater,

Silverius Episcopus titularis Camacensis, Auxiliaris v. p. d. Episcopi Mariannensis in Brasilia, ad pedes Sanctitatis Tuae provolutus, quae sequuntur humiliter exponit.

In Brasilia difficillimum est verum vinum habere ad S. Missae Sacrificium conficiendum, et fere impossibile illud ab adulterino distinguere, nisi in ipsa eadem regione confectum. Iamvero uva his in locis adeo debilis et aquosa est ut, ad tolerabile vinum habendum, aliquid sacchari e planta, quam vulgo " canna de assucar " appellamus, musto admisceri debeat; et hoc quidem modo fabricatum quoque est vinum, quo Sacerdotes in S. Missae Sacrificio passim utuntur. Nunc vero, cognita responsione S. Rom. et Un. Inq.nis feria V. loco IV. die 25 Iunii 1891 lata, dubitationes et conscientiae anxietates ortae sunt. Quapropter humilis Orator instantissime supplicat, ut Sanctitas Tua benigne declarare dignetur, utrum sic confectum vinum pro S. Missae Sacrificio tuto adhiberi valeat nec ne.

Feria IV. die 5 Augusti 1896.

In Cong.ne Gen.li S. Rom. et Un. Inq.nis, proposita suprascripta instantia praehabitoque R.morum DD. Cons.rum voto, E.mi ac R.mi D.ni Cardinales Inq.res Gen.les respondendum decreverunt: " Loco sacchari extracti e canna saccharina vulgo *canna de assucar* addendus potius esse spiritus *alcool*, dummodo ex genimine vitis extractus fuerit, et cuius quantitas, addita cum ea quam vinum, de quo agitur, naturaliter continet, haud excedat proportionem duodecim pro centum; hujusmodi vero admixtio fiat quando fermentatio tumultuosa, ut ajunt, defervescere inceperit. "

Sequenti vero feria VI. die 7 dicti mens. SS.mus D. N. Leo div. prov. Pp. XIII. in solita Audientia r. p. d. Adsessori S. Officii impertita, relatam Sibi E.morum Patrum resolutionem benigne adprobare dignatus est.

Ios. Mancini,
S. R. et Univ. Inquis. Notarius.

II.

Se possa valere per la messa il vino accresciuto di alcool *fino a 18 gradi; ovvero quello ottenuto dal musto cotto prima della fermentazione.*

Beatissime Pater,

Archiepiscopus Tarraconensis in Hispania, ad pedes Sanctitatis Tuae provolutus, humiliter exponit, Tarraconensem regionem optimis vineis abundare, ex quo fit ut vinorum commercium ad exteras nationes protrahatur, et quamplurimi populi, Americae praesertim, a nostris vinicolis et mercatoribus vinum ad S. Missae Sacrificium conficiendum emere soleant.

At dubium hac super re a r. p. d. Episcopo Massiliensi dudum propositum, et lata a S. Rom. et Un. Inquisitione feria IV. die 30 Iulii 1890 relativa responsio vinicolos ipsos et mercatores curis et anxietatibus affecerunt. Vina enim dulcia, quae hac in regione conficiuntur quaeque magnopere a Sacerdotibus pro Missae celebratione desiderantur, post primam fermentationem jam duodecim vis alcoolicae gradus exsuperant, ad quos massiliensia nec permissa succi alcoolici additione pertingunt.

Nihilominus ut haec generosa et dulcia vina, licet majori, qua massiliensia, virtute praedita, ad exteras nationes tuto exportari queant, decem et octo vis alcoolicae gradibus polleant oportet; secus enim propter ipsam eorum dulcedinem novis fermentationibus sunt obnoxia, et in maris transmissione ut plurimum acescunt.

Quam ob rem vinarii nostri mercatores, eosque inter maxime Augustinus Muller, vir de religione catholica optime meritus, gratiam implorant ei similem quae Episcopi Massiliensis supra laudati votis concessa fuit, facultatem videlicet roborandi spiritu seu alcool, ex genimine quidem vitis extracto, vina praesertim dulcia, ita ut ea quae naturaliter plus minusve ad quindecim vis alcoolicae gradus pertingunt, ad octodecim increscant. Ita enim eorum impeditur corruptio, quam iteratis fermentationibus subire solent, tutiusque evehi possunt ad exteras nationes quae apto vino carent ad decorose litandum.

Praeterea, ut ajunt, in nonnullis Hispaniae regionibus viget perantiqua consuetudo, qua plures Sacerdotes vinum pro S. Missae Sacrificio sibi conficiunt praemissa vel ignea musti evaporatione vel uvarum ad solis radios exsiccatione, qui mos cohonestari videtur declaratione S. Officii de die 22 Iulii 1706 circa vinum ex acinis uvae passae confectum.

Hisce praehabitis, ad omnem in re tanti momenti dubitationem auferendam, Archiepiscopus Orator humiliter declarari postulat:

I. Utrum praelaudatis vinis, praesertim dulcibus, pro eorumdem conservatione tantum spiritus seu alcool ex uva deprompti addi queat, ut ad septendecim circiter vel octodecim vis alcoolicae gradus increscant; quin cessent exinde esse materia apta pro S. Missae Sacrificio;

II. Utrum licitum sit ad S. Missae Sacrificium conficiendum uti vino ex musto obtento, quod ante fermentationem vinosam per evaporationem igneam condensatum est.

Feria IV. die 5 Augusti 1896.

In Cong.ne Gen.li S. Rom. et Un. Inq.nis, proposita suprascripta instantia praehabitoque R.morum DD. Consultorum voto, E.mi ac Rev.mi D.ni Cardinales Inq.res Gen.les respondendum decreverunt:

Ad I. Attentis noviter deductis, dummodo in casu proposito spiritus extractus fuerit ex genimine vitis, et quantitas alcoolica adjungenda, una cum ea quam vinum, de quo agitur, naturaliter continet, non excedat proportionem septendecim vel octodecim pro centum, et admixtio fiat quando fermentatio tumultuosa, ut ajunt, defervescere inceperit; nihil obstare quominus idem vinum in Missae Sacrificio adhibeatur.

Ad II. Licere; dummodo decoctio hujusmodi fermentationem alcoolicam haud excludat, ipsaque fermentatio naturaliter obtineri possit, et de facto obtineatur.

Sequenti vero fer. VI. die 7 dicti mensis SS.mus D. N. Leo div. prov. Pp. XIII. in solita Audientia r. p. d. Adsessori S. Officii impertita, relatas sibi E.morum Patrum resolutiones benigne adprobare dignatus est.

Ios. Mancini
S. R. et Univ. Inquis. Notarius.

—

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Circa la concorrenza dell' officio votivo della B. V. Immacolata coi primi vesperi della Domenica seguente.

Geneven.—3 Sept. 1895—Rmus Dnus Josephus A. Broquet, Vicarius generalis Dioeceseos Geneven., a Sacra Rituum Congregatione humillime postulavit sequentis dubii solutionem, nimirum:

Utrum, concurrentibus secundis Vesperis Officii votivi de B. Maria V. Immaculata cum primis Vesperis Dominicae sequentis, Vesperae fieri debeant a capitulo de Dominica, vel potius recitandi sint psalmi de sabbato?

Et Sacra eadem Congregatio, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Cæremoniarum Magistris, atque re perpensa, rescribendum censuit:

Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.

Atque ita rescripsit. Die 3 Septembris 1895.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

II.

Circa la messa e l'officio di S. Agapito pel clero romano.

Urbis eiusque Districtus — 24 Iul. 1896 — Per Decretum Sacrae Rituum Congregationis datum die 5 Februarii elapso anno 1895, statutum fuit, ut quando die vigesima Septemb., in Laudibus et Missa facienda est commemoratio Vigiliae S. Matthaei Apostoli et Evangelistae, et Missa celebratur de Sancto Agapito Pont. et Conf., haec sit *Sacerdotes*, pro altera *Statuit*. Ad nonnullas vero difficultates praecavendas, Emus et Rmus Dnus Cardinalis Lucidus Maria Parocchi, Episcopus Albanen. et Almae Urbis Vicarius a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII humiliter postulavit, ut deinceps, a Clero ipsius Urbis eiusque Districtus, semper et in quolibet casu, de praefato Sancto Agapito, dicantur Lectiones III Nocturni de Communi Conf. Pont., secundo loco, seu de homilia super Evangelium *Vigilate*, ac Missa *Sacerdotes*. Occurrente vero festo ipsius Sancti Pontificis *Quatuor temporibus*, Lectiones I Nocturni sint: *Laudemus*. Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter ab Eodem Sanctissimo Domino Nostro tributis, benigne annuit pro gratia iuxta preces: servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 24 Julii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Circa le indulgenze annesse alla recita dell' Angelus *e del* Regina Coeli.

Calcedonius Mancini Presbyter Congr. Missionis et Redactor " *Epheme-*

ridum Liturgicarum „ duorum insequentium dubiorum a S. Congr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita solutionem humiliter postulat:

I. — *An in Sabbatis Quadragesimae, in quibus Vesperae anticipantur ante meridiem, Oratio* " Angelus Domini „ *ipso in meridie recitari debeat stando, ut recitatur stando Antiphona finalis Vesperarum, an potius flexis genibus ad indulgentias lucrandas?*

II. — *An iuxta normas praescriptas a sylloge authentica Orationum et piorum Exercitiorum edita a S. C. Indulgentiarum anno 1886 Decreto diei 21 Maii, ad lucrandas Indulgentias, sabbato infra Octavam Pentecostes recitanda sit meridie Oratio* " Angelus Domini „ *vel Antiphona* " Regina Coeli?

Et in plenaria Congregatione die 5 Martii 1896 in Aedibus Vaticanis habita Patres Cardinales responderunt:

Consulendum SSmo pro opportuna declaratione quoad utrumque dubium.

Die vero 20 Maii eiusdem anni in Audientia habita ab infrascripto Cardinali S. Congregationis Praefecto, SS.mus Dominus Noster Leo Pp. XIII benigne declaravit: *In sabbatis Quadragesimae orationem* " Angelus Domini, „ *meridie, recitandam esse* stando; *sabbato vero infra octavam Pentecostes, meridie, recitandam esse Antiphonam* " Regina Coeli. „

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 20 Maii 1896.

A. Card. Steinhuber, *Praef.*

A. Archiep. Nicopolit., *Secret.*

II.

Si annettono 100 giorni d' indulgenze alla recita di 13 Pater etc.

B.mo Padre,

Fr. Raphaël ab Aureliaco Procurator Generalis Ordinis Minorum ad pedes S. T. humiliter provolutus sequentia exponit: Pia consuetudo invaluit tum Patavii, tum Brivae in Gallia aliisque in locis recitandi in honorem S. Antonii Patavini *tredecim Pater, Ave, Gloria,* in memoriam gratiarum quae in Responsorio *Si quaeris miracula* a S. Bonaventura per intercessionem S. Thaumaturgi acceptae referuntur. Ad devotionem erga S. Antonium fovendam, enixe supplicat Orator ut piae praedictae recitationi eaedem Indulgentiae concedantur quae jam a Pio IX recitantibus Resp. *Si quaeris,* concessae sunt die 25 Jan. 1866.

Pro qua gratia etc.

S. Congreg. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SSmo D. N. Leone PP. XIII sibi specialiter tributis, omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui corde saltem contrito ac devote tredecim Pater, Ave cum Gloria Patri in honorem S. Antonii Patavini recitaverint, Indulgentiam tantum centum dierum semel in die lucrandam, benigne concessit, defunctis quoque applicabilem. Praesenti *in perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 9 Junii 1896.

A. Card. Steinhuber, *Praef.*

A. Archiep. Nicopolit., *Secret.*

III.

Circa l' assoluzione e la benedizione; e circa la ricezione e le mensuali riunioni del Terz' Ordine Francescano.

Fr. Raphaël ab Aureliaco Procurator Generalis Ord. Minorum nonnullas proponit quaestiones quae ad Tertium Ordinem saecularem S. Francisci Assisiensis pertinent, quarum solutionem ab hac S. Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita humiliter expostulat:

Et 1° quidem cum per Decretum S. Congr. Indulg. die 21 Julii 1888 Leo PP. XIII benigne concessisset ut Tertiarii Franciscales saeculares perfrui possint gratia *Absolutionis seu Benedictionis cum Indulgentia Plenaria* die eas festivitates praecedente, quibus illa est concessa, *non tamen publice, sed privatim tantummodo, nempe post expletam sacramentalem Confessionem,* ex his sequentia dubia suboriuntur:

I. Utrum clausula *privatim, nempe post expletam sacramentalem confessionem,* ita intelligi debeat, ut Absolutio Generalis nonnisi in loco, in quo auditur confessio sacramentalis dari

debeat, vel etiam extra praedictum locum impertiri possit?

Et in casu quo praedicta Absolutio in loco tantum ubi auditur confessio impertiri possit, quaeritur:

II. An saltem Tertiarii illi, qui confessionem qualibet hebdomada peragere solent, nec indigent confessione, pro acquirenda indulgentia plenaria, recipere possint Absolutionem generalem extra locum in quo audiuntur confessiones, praesertim si poenitentium multitudo impediat, quominus praedicti Tertiarii, qui justis de causis expectare nequeunt ad confessarium accedere possint.

III. An beneficio Benedictionis papalis et Benedictionis cum Indulgentia plenaria gaudeant Tertiarii illi, qui diebus statutis eas publice recipiunt non a Directore propriae congregationis, sed a Directore alterius congregationis Tertiariorum, quae obedientiae alterius Familiae Franciscani Ordinis subest?

2° vero quoad receptionem Tertiariorum in aliquam fraternitatem dicti Tertii Ordinis, nec non quoad menstruos eorumdem conventus haec sequentia dubia proponuntur:

IV. An Sacerdoti v. gr. Parocho, a Superiore unius Ordinis Franciscalis debita facultate munito pro recipiendis fidelibus ad habitum et professionem Tertii Ordinis, sufficiat *eadem facultas* pro admittendis fidelibus ad habitum et professionem dicti Tertii Ordinis in aliquam fraternitatem, *quae obedientiae et directioni alterius Ordinis Franciscalis subjacet?*

V. In quadam regione sunt qui docent Sacerdotes Tertium Ordinem saecularem S. Francisci ingredi petentes, dispensari posse a Novitiatu, ita ut Tertiariorum habitu suscepto, statim *per modum unius* admitti possint ad professionem. Quaeritur:

An Superiores regulares Franciscales, dispensare possint Sacerdotes ad habitum Tertii Ordinis admissos (exceptis iis qui periculo mortis sunt constituti) super praescripto Novitiatu sive in totu sive in parte?

VI. In nonnullis, praesertim ruralibus paroeciis non raro accidit quod Tertiarii singulis mensibus coadunentur absque Sacerdote Directore, aliis ministerii pastoralis laboribus impedito, atque orationes de more faciendas recitent, et loco habendae conferentiae spiritualem audiant lectionem. Quaeritur an Tertiarii ita coadunati lucrari valeant indulgentiam plenariam mensili conferentiae assistentibus concessam?

Porro S. Congregatio Indulgentiarum propositis dubiis, audito etiam unius ex Consultoribus voto, respondere mandavit:

Ad I. Ad 1am part. *Affirmative;* ad 2am part. *Negative.*

Ad II. *Negative.*

Ad III. *Affirmative.*

Ad IV. *Negative.*

Ad V. *Negative.*

Ad VI. *Affirmative*, si legitime convenerint, de auctoritate videlicet Directoris.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 30 Januarii 1896.

A. Card. Steinhuber, *Praef.*
A. Archiep. Nicopolit., *Secret.*

—

Sacra Congregazione dell' Indice.

Condanna di alcuni libri.

Decretum — 21 Aug. 1896 — La S C. condanna e mette all' Indice, con approvazione di S. S., le opere seguenti:

J. Michelet, Le Prêtre — Les Jésuites. Édition définitive, revue et corrigée.— Paris. Ernest Flammarion, éditeur.

Jules Bois, Le Satanisme et la Magie. — Paris Léon Chailley, éditeur, 1896.

Mythes cultes et Religion par A. Lang, *traduit par Leon Marillier, maître de conférences à l' École des Hautes-Études, avec la collaboration de A. Dirr, élève de l' Ecole des Hautes-Études, précédé d' une Introduction par Léon Marillier.*—Paris, Ancienne Librairie Germer Baillière et C.ie Felix Alcan éditeur; 108, boulevard Saint Germain, 1896: vol. in 8° g. pag. 683.

Emile Zola.—Rome.—Édition complète en un Volume. — Paris 1896. G. Charpentier et E. Fasquelle, éditeur.

Auctor operis: — *Los Jésuitas de*

puerias adentro ; o un barrida hacia afuera en la Compania de Jésus — Prohib. Decr. 17 Aprilis 1896 — laudabiliter se subiecit et opus reprobavit.

—

Segreteria de' Brevi.

Si concede a' Terziarii Francescani la comunicazione o la participazione delle indulgenze e delle buone opere, di che gode l'Ordine Francescano, così in vita come dopo morte.

LEO PP. XIII

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Cum dilectus filius Bartholomaeus a S. Donato, Commissarius Tertii Ordinis S. Francisci Assisiensis, in Coenobio de Aracoeli almae hujus Urbis Nostrae degens, suo et universorum dicti Tertii Ordinis confratrum ac consororum nomine, enixas Nobis preces humiliter adhibuerit, ut Tertiariis utriusque sexus, ubique terrarum existentibus, omnes et singulas indulgentias ac spirituales gratias communicare velimus, quibus Ordinis Franciscalis fratres monialesque gaudent, Nos quibus nihil antiquius, quam ut tam frugifera societas, conspicuis in rem catholicam meritis praeclara, uberiores capiat in *Domino* fructus, simul animo intendentes in spirituale emolumentum dictorum sodalium, votis hujusmodi annuendum existimavimus. Quare de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi omnes et singulos nunc et pro tempore, utriusque sexus fideles, ubique terrarum in Tertium Ordinem S. Francisci Assisiensis legitime adlectos, tum quoad vitam vixerint, tum post obitum, servatis quae serventur opus est, ac dummodo respective quae pro iis lucrifaciendis pietatis opera injuncta sunt rite praestiterint, Apostolica Nostra auctoritate vi praesentium, indulgentiarum ac piorum operum quibus Primus et Secundus Ordo Franciscalis pollet, participes esse volumus, edicimus, ac mandamus. Non obstantibus Nostra et Cancellariae Apostolicae regula de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. Praesentibus ad *Quinquennium* valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die 7 Julii 1896.

Pontific. Nostri Anno Decimonono.

C. Card. De Ruggiero.

N. Marini, *Substit.*

—

Vicariato di Roma.

Si risolvono alcuni dubii circa la pia Associazione della S. Famiglia.

Ego infrascriptus, Piae Adsociationi a Sacra Familia Secretarius, sequentia dubia a Rmo Dno Cadène, Ephemeridis *Analecta Ecclesiastica* Moderatore, opportune proposita, ut sequitur dimitto, nimirum:

1° Utrum proles nata post consecrationem et aggregationem alicujus *integrae familiae*, censeri possit et ipsa aggregata, vel potius debeat, vel a seipsa, vel a parentibus singulariter aggregari?

Resp.: Ad 1^{um} *negative*; Ad 2^{um} *affirmative*.

2° Utrum caput familiae in actu consecrationis suae *integrae familiae*, possit cum vivis, aggregare etiam parentes defunctos?

Resp.: *Negative*, quia aggregatio respicit viventes.

3° Utrum qui jam nomen dederunt Piae Consociationi, debeant singulis annis personaliter partem habere in solemni consecratione quae fit in parochiali ecclesia, vel possint illam privatim renovare, vel possint ab utraque abstinere.

Resp.: Ad 1^{um} et 2^{um}, provisum in 3°; — Ad 3^{um} absolute loquendo non teneri, quia prima consecratio, semel facta, perseverat. Sed valde hortandos esse fideles ut haec oonsecratio renovetur, prout innuunt Statuta.

4° Utrum Capitulum penes quod re-

sidet cura habitualis animarum, quae actualiter a Vicario perpetuo exercetur, possit aliquem deputare sacerdotem, praeter dictum Vicarium, vel etiam illo excluso, pro aggregatione familiarum Piae Adsociationi a Sacra Familia.

Resp.: Provisum in jure canonico, ubi de Vicariis perpetuis, nisi singularia privilegia fuerint a Sancta Sede concessa.

5° Quum fuerit responsum die 12 Dec. 1893 quod parochus debet inscribere *numerum totalem* membrorum cujuslibet familiae, quaeritur utrum fuerint validae anteriores inscriptiones, factae sine numero totali ?

Resp.: *Affirmative.*

6° Utrum praeter inscriptionem factam a parocho in libro parochiali, debeat ab eodem alia fieri in libro speciali qui a singulis familiis detineatur ?

Resp.: *Non requiri.*

Et haec pro veritate transmitto et testificor.

Datum Romae, ex Aedibus Vicariatus, die 26 Julii 1896.

RAPHAEL CHIMENTI
Piae Adsociationis a Sacra Familia Secr.
Ill.mo ac R.mo D.no
FELÍCI CADÈNE, *Antistiti Urbano.*

—

SS. D. N. LEONIS PAPAE XIII.

EPISTOLA ENCYCLICA

PATRIARCHIS PRIMATIBUS ARCHIEPIS. EPISCOPIS ALIISQUE LOCORUM ORDINARIIS PACEM ET COMM. CUM APOST. SEDE HABENTIBUS

LEO PP. XIII

VENERABILES FRATRES

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Fidentem piumque animum erga Virginem beatissimam, quem inde a teneris haustum, totâ vita studuimus alere et augere, iam saepius in summo Pontificatu licuit Nobis apertiusque testari. Tempora enim nacti aeque calamitosa rei christianae ac populis ipsis periculosa, nempe cognovimus quanti foret ad providendum, commendare vel maxime illud salutis pacisque praesidium quod in augusta Genitrice sua benignissime Deus humano generi attribuit, perpetuo eventu in Ecclesiae fastis insigne. Hortationibus votisque Nostris multiplex gentium catholicarum sollertia respondit, religione praesertim sacratissimi ROSARII excitatâ: neque copia desiderata est fructuum optimorum. Nos tamen expleri nequaquam possumus celebrandâ Matre divina, quae vere est *omni laude dignissima*, et commendando amoris studio in Matrem eamdem hominum, quae *plena est misericordiae, plena gratiarum.* Quin etiam animus, apostolicis curis defatigatus, quo propius sentit, demigrandi tempus instare, eo contentiore fiducia respicit Illam, ex qua, tamquam ex felici aurora, inocciduae faustitatis laetitiaeque processit dies. Quod si, Venerabiles Fratres, iucundum memoratu est, aliis Nos datis ex intervallo litteris collaudasse Rosarii precem, utpote quae multis modis et pergrata sit ei cuius honori adhibetur, et iis perutilis cedat qui rite adhibeant, aeque est iucundum posse nunc idem insistere et confirmare propositum. Hinc autem praeclara se dat occasio ut mentes animosque ad religionis incrementa more paterno adhortemur, et acuamus in eis praemiorum spem immortalium.

Precandi formae, de qua dicimus, appellatio adhaesit propria Rosarii, velut si rosarum suavitatem venustatemque sertorum contextu suo imitetur. Quod quidem ut peraptum est instituto colendae Virginis, quae *Rosa mystica* Paradisi merito salutatur, quaeque universorum Regina stellante ibi corona praefulget, ita videtur nomine ipso adumbrare augurium, cultoribus suis ab illa oblatum, de gaudiis sertisque caelestibus. — Hoc autem perspicue apparet, si quis Rosarii marialis rationem consideret. Nihil quippe est quod Christi Domini et Apostolorum tum praecepta tum exempla gravius suadeant, quam invocandi Dei exorandique officium. Patres deinde ac doctores commonuerunt tantae id esse necessitatis, ut homines eo neglecto, sibi frustra de sempiterna salute assequenda

confidant. Quum vero cuiquam oranti, ex rei suapte vi atque ex promissione Christi, aditus pateat ad impetrandum, ex duabus tamen praecipue rebus, ut nemo ignorat, maximam efficacitatem trahit precatio; si perseveranter assidua, si complurium sit in unum collata. Alterum ea declarant plena bonitatis invitamenta Christi, *petite*, *quaerite*, *pulsate* (1); plane ad similitudinem parentis optimi, qui liberorum vult ille quidem indulgere optatis, sed etiam gaudet se diu rogari ab eis et quasi precibus fatigari, ut ipsorum animos arctius sibi devinciat. De altero idem Dominus non semel testatus est: *Si duo ex vobis consenserint super terram, de omni re quamcumque petierint, fiet illis a Patre meo*, eo quod, *ubi sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum* (2). Ex quo illud Tertulliani nervose dictum: *Coimus in coetum et congregationem, ut ad Deum, quasi manu facta, precationibus ambiamus; haec Deo grata vis est* (3): illudque commemorabile Aquinatis: *Impossibile est multorum preces non exaudiri, si ex multis orationibus fiat quasi una* (4). — Ea utraque commendatio egregie in Rosario praestat. In hoc enim, plura ne persequamur, eisdem ingeminandis precibus regnum gratiae et gloriae suae a Patre caelesti implorare contendimus; Virginemque Matrem etiam atque etiam obsecramus ut culpae obnoxiis succurrere nobis deprecando velit, quum in omni vita, tum sub horam extremam quae gradus est ad aeternitatem. Eiusdem autem Rosarii formula ad precationem communiter habendam optime accommodata est; ut non sine causa nomen etiam *psalterii mariani* obtinuerit. Atque ea religiose custodienda est vel redintegranda consuetudo quae apud patres viguit, quum familiis christianis, aeque in urbibus atque in agris, id sanctum erat ut, decedente die, ab aestu operum ante effigiem Virginis rite convenientes, Rosarii cultum alterna laude persolverent. Quo ipsa fideli concordique obsequio admodum delectata, sic eis aderat perinde ac bona mater in corona filiorum, pacis domesticae impertiens munera, quasi pacis praenuncia caelestis.—Hac quidem communis precationis virtute spectata, inter ea quae pluries de Rosario placuit decernere, etiam ediximus " Nobis esse in " optatis ut in dioeceseon singularum " templo principe quotidie, in templis " curialibus diebus festis singulis, ip- " sum recitetur „ (5). Id autem constanter et studiose fiat: libentesque videmus id fieri et propagari in aliis quoque publicae pietatis sellemnibus, atque in pompis peregrinantium ad insigniora templa, quarum commendanda est frequentia increscens. — Quiddam praeterea et periucundum et salubre animis habet ista precum laudumque marialium consociatio. Nosque ipsi tunc maxime sensimus, ac memor gestit animus revocare, quum per singularia quaedam tempora Pontificatus Nostri in basilica Vaticana adfuimus, circumfuso omnium ordinum numero ingenti, qui una Nobiscum mente, voce, fiducia, per Rosarii mysteria et preces enixe supplicabant Adiutrici nominis catholici praesentissimae.

Ecquis vero fiduciam in praesidio et ope Virginis tantopere callocatam, putare velit et arguere nimiam? Certissime quidem perfecti Conciliatoris nomen et partes alii nulli conveniunt quam Christo, quippe qui unus, homo idem et Deus, humanum genus summo Patri in gratiam restituerit: *Unus mediator Dei et hominum homo Christus Iesus, qui dedit redemptionem semetipsum pro omnibus* (6). At vero si *nihil prohibet*, ut docet Angelicus, *aliquos alios secundum quid dici mediatores inter Deum et homines, prout scilicet cooperantur ad unionem hominis*

(1) Matth. VII, 7.
(2) Matth. XVIII, 19, 20.
(3) *Apologet.* c. XXXIX.
(4) *In Evang. Matth.* c. XVIII.

(5) Litt. *Salutaris ille*, datae die XXIV decemb. an. MDCCCLXXXIII.
(6) I Tim. II, 6.

cum Deo dispositive et ministerialiter (1), cuiusmodi sunt angeli sanctique caelites, prophetae et utriusque testamenti sacerdotes, profecto eiusdem gloriae decus Virgini excelsae cumulatius convenit. Nemo etenim unus cogitari quidem potest qui reconciliandis Deo hominibus parem atque illa operam vel unquam contulerit vel aliquando sit collaturus. Nempe ipsa ad homines in sempiternum ruentes exitium Servatorem adduxit, iam tum scilicet quum pacifici sacramenti nuncium, ab Angelo in terras allatum, admirabili assensu, *loco totius humanae naturae* (2), excepit : ipsa est *de qua natus est Iesus*, vera scilicet eius Mater, ob eamque causam digna et peraccepta *ad Mediatorem Mediatrix.* — Quarum rerum mysteria quum in Rosarii ritu ex ordine succedant piorum animis recolenda et contemplanda, inde simul elucent Mariæ promerita de reconciliatione et salute nostra. Nec potest quisquam non suavissime affici quoties eam considerat, quæ vel in domo Elisabethae administra charismatum divinorum apparet, vel Filium pastoribus, regibus, Simeoni praebet infantem. Quid vero quum consideret, sanguinem Christi causa nostra profusum ac membra in quibus ille Patri vulnera accepta, *nostrae pretia libertatis*, ostendit, non aliud ea esse nisi carnem et sanguinem Virginis ? siquidem, *caro Iesu caro est Mariae ; et quamvis gloria resurrectionis fuerit magnificata, eadem tamen carnis mansit et manet natura quæ suscepta est de Maria* (3).

Sed alius quidam fructus insignis e Rosario consequitur, cum temporum ratione omnino connexus ; cuius Nos alias mentionem intulimus. Is nimirum est fructus, ut quando virtus fidei divinae tam multis vel periculis vel incursibus obiecta quotidie est, homini christiano hinc etiam bene suppetat quo alere eam possit et roborare. — *Auctorem fidei et consummatorem* nominant Christum divina eloquia (4) : *auctorem*, eo quia docuit ipse homines multa quae crederent, de se praecipue in quo *inhabitat omnis plenitudo divinitatis* (5), idemque gratiâ et velut unctione sancti Spiritus benigne dat unde credant ; *consummatorem*, quia res per velamen in mortali vita ab eis perceptas, pandit ipse apertas in caelo, ubi habitum fidei in claritudinem gloriae commutabit. Sane vero in Rosarii instituto luculenter eminet Christus ; cuius vitam meditando conspicimus, et privatam in gaudiis, et publicam summos inter labores doloresque ad mortem, denique gloriosam, quæ ab anastasi triumphantis, in aeternitatem profertur sedentis ad dexteram Patris. Et quoniam fides, ut plena dignaque sit, se prodat necesse est, *corde enim creditur ad iustitiam, ore autem confessio fit ad salutem* (6) ; propterea ad hanc etiam habemus ex Rosario facultatem optimam. Nam per eas quibus intexitur vocales preces, licet expromere ac profiteri fidem in Deum, providentissimum nostri patrem, in venturi sæculi vitam, in peccatorum remissionem ; etiam in mysteria Trinitatis augustae, Verbi hominis facti, maternitatis divinæ atque alia. Nemo autem est nescius quantum sit pretium meritumque fidei. Quippe fides non secus est ac lectissimum germen, virtutis omnis flores in praesentia emittens, quibus probemur Deo, fructus deinde allaturum qui perpetuo maneant : *Nosse enim te consummata iustitia est, et scire iustitiam et virtutem tuam radix est immortalitatis* (7). — Admonet locus ut unum adiiciamus, attinens nimirum ad officia virtutum quæ iure suo postulat fides. Est inter eas poenitentiae virtus, eiusque pars etiam est *abstinentia*, non uno nomine et debita et salutaris. In quo quidem si filios suos Ecclesia clementius in dies

(1) III, q. XXVI, aa. 1, 2.
(2) S. Th. III, q. XXX, a. 1.
(3) *De Assumpt. B. M. V.* c. V. *inter opp.* S. Aug.
(4) Hebr. XII, 2.
(5) Col. II, 9.
(6) Rom. X, 10.
(7) Sap. XV, 3.

habet, at videant ipsi diligentiam sibi omnem esse adhibendam ut indulgentiam maternam aliis compensent officiis. Libet vero in hanc pariter causam eumdem Rosarii usum cum primis proponere, qui bonos poenitentiae fructus, maxime ab angoribus Christi et Matris recolendis, aeque potest efficere.

Nitentibus igitur ad summum bonorum, sane quam providenti consilio hoc Rosarii adiumentum exhibitum est, idque tam promptum omnibus atque expeditum ut nihil magis. Quivis enim religione vel mediocriter institutus eo facile uti et cum fructu potest; neque res est tanti temporis quae cuiusquam negotiis afferat moram. Opportunis clarisque exemplis abundant annales sacri: satisque est cognitum multos semper fuisse, qui vel sustinentes graviora munera, vel curis operosis distenti, hanc tamen pietatis consuetudinem nullo unquam die intermisere. — Qua cum re suaviter congruit intimus ille religionis sensus quo animi erga coronam sacram feruntur, ut eam adament tamquam individuam vitae comitem fidumque praesidium; eamdemque in agone supremo complexi, auspicium dulce teneant ad *immarcescibilem gloriae coronam*. Auspicio plurimum favent beneficia *sacrae indulgentiae*, si perinde habeantur ac digna sunt: his enim amplissime Rosarii institutum a Decessoribus Nostris et a Nobismetipsis est auctum. Eaque certe et morientibus et vita functis, quasi per manus misericordis Virginis impertita, valde sunt profutura, quo maturius expetitae pacis lucisque perpetuae fruantur solatiis.

Haec, Venerabiles Fratres, permovent Nos ut formam pietatis tam excellentem, tamque utilem ad capiendum salutis portum, laudare et commendare gentibus catholicis ne cessemus. Sed alia praeterea id ipsum suadet causa gravissima, de qua iam saepius litteris et allocutione animum aperuimus. — Videlicet, quum Nos quotidie acrius ad agendum impelat id votum, quod ex divino Christi Iesu Corde concepimus, initae dissidentium reconciliationis fovendae, intelligimus quidem hanc praestantissimam unitatem nulla re melius parari posse et adstringi quam sanctarum precum virtute. Obversatur exemplum Christi, qui ut alumni disciplinae suae essent in fide et caritate *unum*, effusa ad Patrem obsecratione rogavit. Deque valida in idem deprecatione Matris eius sanctissimae, illustre documentum in historia est apostolica. In qua commemoratur primus Discipulorum coetus, promissam almi Spiritus amplitudinem magna spe flagitans et expectans; simulque Mariae praesentia comprecantis singulariter commemoratur: *Hi omnes erant perseverantes unanimiter in oratione cum Maria matre Iesu* (1). Ut igitur ad eam, tamquam ad unitatis fautricem et custodem eximiam, recte se Ecclesia exoriens precando adiunxit, id similiter his temporibus per orbem catholicum fieri peropportunum est; toto praesertim octobri, quem mensem iamdiu Nos divinae Matri, pro afflictis Ecclesiae temporibus implorandæ, deditum sacrumque sollemni Rosarii ritu voluimus.—Proinde caleat ubique huiusmodi precis studium, ad propositum in primis sanctae unitatis. Neque aliud quidquam Mariae gratius acceptiusque fuerit, utpote quae Christo maxime coniuncta, maximopere id cupiat et velit ut qui uno eodemque donati sunt eius baptismate, una omnes eademque fide perfectaque caritate cum ipso et inter se cohaereant.— Eiusdem vero fidei mysteria augusta altius in animis per Rosarii cultum insideant, eo felicissimo fructu ut *imitemur quod continent et quod promittunt assequamur*.

Interea munerum divinorum auspicem caritatisque Nostrae testem, singulis vobis cleroque ac populo vestro Apostolicam benedictio. peramanter impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die XX Septembris anno MDCCCXCVI, Pontificatus Nostri decimo nono.

LEO PP. XIII

(1) Act. I. 14.

CONSULTAZIONI.

XX.

Circa il servizio da prestarsi dai Seminaristi alla Chiesa Cattedrale ed alle altre Chiese.

In B. vi ha la Chiesa Cattedrale, ed alcune Chiese Collegiate e Parrocchiali. Gli alunni del Seminario prestano servizio nei dì festivi alla sola Chiesa Cattedrale. I rettori però delle Chiese Collegiate e Parrocchiali reclamano anche essi il servizio dei detti alunni invocando la disposizione del Tridentino (Sess. 23, cap. 18 de ref.): " Cathedrali et *aliis loci ecclesiis* diebus festis inserviant. „

Si chiede :

1.° Quale obbligo incombe agli alunni del Seminario di prestar servizio alle Chiese nei dì festivi ?

2.° Che deve dirsi del reclamo dei rettori delle Chiese Collegiate e Parrocchiali di B. ?

Al primo — In riguardo all' obbligo che hanno gli alunni del Seminario di prestar servizio alle Chiese nei dì festivi, abbiamo il citato luogo del Tridentino : " Curet Episcopus ut (pueri)... cathedrali et aliis loci ecclesiis diebus festis inserviant. „ Queste poche parole del Concilio han dato luogo a molte quistioni ed a non poche dichiarazioni della S. Sede. Noi volendo discorrere con ordine di tal materia esamineremo : 1.° a quali Chiese gli alunni del seminario hanno obbligo di servire ; 2.° in quali giorni dell' anno ; 3.° qual numero di alunni debbano servire ; 4.° qual servizio debbano prestare.

1.° In rispetto alle Chiese, a cui gli alunni del Seminario devono prestar servizio, il Tridentino dice *Cathedrali et aliis loci ecclesiis*, donde potrebbe ricavarsi che l' obbligo corre sì per la Cattedrale come per le altre Chiese del luogo. Nondimeno vuolsi considerare che da per tutto è invalso l' uso che i Seminaristi non debbano servire che solo in Cattedrale. Della sola Cattedrale fanno menzione tutti gli autori (per quanto noi sappiamo dopo una diligente ricerca) che trattano di questa materia. Che anzi molti riferiscono le cit. parole del Tridentino non colla copulativa *et*, ma colla disgiuntiva *vel*. Così il Lucidi (De Vis. SS. LL. Par.° I, Vol. II, de 6.° cap. § IV , n.° 78) : " Curent Episcopi, ut (pueri)... cathedralis **aut** aliis loci ecclesiis... inserviant. „ Così la S. C. del Conc. (*in Arian.* 11 Dec. 1621 ap. Giraldi Iur. Pont. P. II, Sect. 108); " S. C. censuit posse quidem Archiepiscopum cogere clericos... ut Cathedrali **vel** aliis loci ecclesiis... inserviant. „ Così Innocenzo XIII (Const. *Apostolici ministerii* 13 maii 1723 ap. Lucidi l. c. n. 81) : " Clerici teneantur.... Cathedrali aliisve locì ecclesiis inservire „ (1). Noi siamo convinti che la vera lezione del Tridentino sia *et aliis* , non *vel aliis;* ma abbiamo voluto recare questa differente dicitura per fare intendere come generalmente sia interpetrato il detto luogo, nel quale l'*et* si intende per *vel*. E vuol dire che se il seminario trovasi nella città vescovile, gli alunni sono obbligati di prestar servizio in cattedrale ; se poi trovasi in altro luogo, il servizio debba prestarsi nella Chiesa principale o collegiata o parrocchiale. E ciò è secondo l' insegnamento del Lucidi l. c. n. 86 : " Quod si seminarium situm sit in oppido, in quo Cathedralis non adest, tum efficiant Episcopi ut ecclesiae collegiatae si adsit, vel parochiali quod fieri potest , quemadmodum non semel simili in casu ad normam Conc. Trid. Episcopis S. C. C. rescripsit. „ Pare adunque che almeno oggidì non ci sia obbligo stretto per gli alunni del Seminario di servire ad altre Chiese. Ciò però non toglie che il Vescovo, udita la Commissione disciplinare, possa prescrivere il detto servizio ad altre chiese ; ma non crediamo che vi sia obbligato in virtù del Tridentino.

(1) Dobbiamo però confessare che nel Bollario *edit. Taurin.* invece di *aliisve* sta *et aliis*.

2.° Venendo ora a discorrere in quali giorni dell'anno gli alunni debbano servire, il Tridentino così prescrive: " Cathedrali et aliis loci ecclesiis *diebus festis* inserviant. „ Debbono adunque prestar servizio nei giorni festivi. E ciò vuole intendersi ad esclusione di ogni altro giorno, perchè non vengano meno gli alunni allo studio che loro è tanto necessario. Si ascolti come Innoc. XIII, nella Costit. *Apostolici ministerii* del 23 maggio 1723 n. 4, interpreta codesta disposizione: " Cum autem clerici, qui in episcopalibus seminariis educantur, ut commodius ad litterarum sacrarumque rerum studium operam conferre aliisque a Concilio Tridentino addiscendis magis assidue incumbere possint, teneantur, iuxta eiusdem Concilii decretum, *diebus tantum festis* cathedrali aliisque loci ecclesiis inservire. Hanc quidem servitii per eos obeundi rationem servari in omnibus Hispaniarum (1) dioecesibus, nec non ipsos generalibus dumtaxat totius cleri supplicationibus sive processionibus interesse, volumus et mandamus, sublata quacumque maioris servitii consuetudine etiam immemorabili, postpositaque etiam quacumque appellatione aut inhibitione. „ Ed aggiunge: " Si quod autem Seminarium reperiatur, in cuius fundatione aliter cautum esset ob adiectum gravioris servitii legem ab illo qui seminarium ipsum fundaverit seu dotaverit, vel piam aliquem largitionem contulerit, Episcopi ad nos et pro tempore existentem Romanum Pontificem id referant, ut desuper opportune providere valeant. „

Questo Pontefice adunque restringe ai soli dì festivi l'obbligo del servizio ai seminaristi ingiunto dal Tridentino, ed esclude ogni contraria consuetudine anche immemorabile. Che anzi se il fondatore o i benefattori del seminario volessero altrimenti, non si può eseguire la lor volontà senz'aver prima di ciò deciso la S. Sede.

In senso conforme a tal dottrina, la S. C. del Concilio avea già prima interpretato il detto luogo del Tridentino. Al dubbio infatti: " An sit servandus praetensus usus quod duo ex clericis seminarii inserviant cathedrali diebus ferialibus a celebratione secundae missae inclusive missis conventualibus; et usque ad finem aliarum functionum de mane? „ — fu riposto: *Negative* (*In Alben.* 19 sept. 1710 ad 14 ap. Scarfant. *ad Ceccoper.* tom. 3 add. 38). Senz'alcun dubbio perciò l'obbligo del servizio che incombe ai seminaristi non si può estendere oltre i dì festivi.

3.° Ma in qual numero gli alunni del seminario devono prestare cotal sesvizio? Tutti, in ogni dì festivo? Ciò nol prescrive il Tridentino, e non si deve pretendere dal Superiore. Basta che si compia il servizio in numero discreto pel decoro delle sacre funzioni; e ciò dipende tutto dalla prudenza e dall'arbitrio del Vescovo. Una buona norma puossi desumere da quella che la S. C. del Concilio approvò il dì 27 sett. 1847 per la cattedrale di Oristano (*Arboren.*), ed eccone il tenore: " Tertio loco, iuxta tabellam ab Archiepiscopo proxime invectam, Seminarii alumni choro inservient in diebus integri praecepti (videlicet ex albo festorum minime dispunctis), quando functiones a canonico ac ministris paratis aguntur. Hi dies si erunt pontificales, ad officium solemne duodecim; ad missam universi aderunt. In dominicis, aliisque festis non pontificalibus congruus numerus mittetur. In festis reductis ad vesperas et missam conventualem servient duo e seminario antiquiores cum totidem clericis externis. Duo antiquiores cum sex clericis externis aderunt etiam in de-

(1) È vero che questa Costit. d'Innoc. XIII fu data per la sola Spagna; ma si consideri che la stessa fu confermata da Bened. XIII coll'altra Costit. *In supremo* del 23 sett. 1724, la quale Bened. XIV *De Syn. Dioec.* L. XI, c, II, n. 7 dice essere stata emanata, per chè quel Pontefice voleva " eamdem ab omnibus per orbem Episc. pro norma haberi. „

terminatis aliis Sanctorum diebus. Pro Seminarii alumnis pluviale clerici externi (antea siquidem alumnis pluvialis gestandi onus incumbebat): horum defectum supplebunt ipsi alumni. Hi intererunt in diebus non festis ad functiones, quae pontificaliter exercentur, ut in primis vesperis omnium solemnitatum, die cinerum, aliisque similibus. In casibus extraordinariis Archiepiscopi approbatio non deerit. In sacrario inservient pro solis solemnium functionum paramentis „ (V. Pallottini l. c. n. 8; Lucidi l. c. n. 83). Donde si raccoglie che nei pontificali solenni del Vescovo è mestieri che intervenga tutto il Seminario; nelle altre funzioni canonicali ne basterà una parte solamente, cioè a dire una o più camerate per turno; e se vi ha chierici esterni, questi alternati ovvero uniti agli interni.

4.° In rispetto al servizio che gli alunni del Seminario dovranno prestare nei dì festivi, ecco quanto scrive il dotto Lucidi l. c. n. 79: " In quo vero consistat servitium in cathedrali a seminarii alumnis praestandum, innuit Frances *De Eccl. cathed. c. 38 n. 598*, ubi ait, quod iidem ex sua institutione tenentur omnibus festivis diebus in ecclesia cathedrali inservire, ita ut in altaribus sacerdotibus adsistant, in choro opera exerceant ministrorum, thuribulum deferendo, et alia faciendo, per quae cantus, caeremoniae et alia ecclesiastica officia addiscantur.„ Il servizio adunque consiste nei ministeri dell'altare e nello assistere alla sacre funzioni, non già nel servire ai canonici o capitolari privati. E però il medesimo ch. Autore soggiunge *n. 8.*: " Hinc eruitur non licere sive canonicis, sive aliis alumnos seminarii impendere in qualicumque privato servitio, quale esset ex. gr. opus induendi canonicos vestibus choralibus, et multo minus vestibus communibus et vulgaribus, gerendi pro iis breviarium aliaque huiusmodi ministeria in privatum personarum usum peragendi. „ Non si può perciò tollerare l'abuso che gli alunni del seminario assistano ai privati che non celebrano le funzioni solenni del coro.

Ciò fu pur definito dalla S. C. de' VV. e RR., la quale mandò una lettera circolare il dì 8 ott. 1842 a tutt' i Vescovi dalla Sardegna dov' era invalso siffatto abuso, e la stessa S. C. confermolla con lettere del 16 sett. 1844. Noi, stante la sua importanza, e perchè racchiude norme saviissime, sommamente utili ad ogni seminario, crediamo utile di riportarla, come si legge nel Pallottini l. c. n. 3 nota 2.

" 2. Si debba diligentemente invigilare alla condotta dei giovani ammessi, sulla frequenza de' Sacramenti e sulle opere di pietà, secondo le prescrizioni del Concilio di Trento sess. 23 cap. 18, non che rapporto al profitto dello studio, e con imparzialità si puniscano i colpevoli, e si proceda ancora senz' accettazione di persone alla espulsione degl' incorreggibili, specialmente se siano causa di mal costume.

" 3. Si proibisca che i chierici del Seminario, e le altre persone addette al medesimo, si prestino in servizio dei particolari di qualunque grado, e che il locale si faccia servire ad uso degli estranei.

" 4. È assolutamente vietato che i seminaristi prestino assistenza alla Cattedrale, o ad altre Chiese nei giorni feriali, eccettuati i primi Vesperi delle solennità, in cui dovrebbe fare il Vescovo i Pontificali. Assisteranno per altro nei giorni festivi alle sole funzioni solenni del coro.

" 5. I chierici seminaristi, nell'assumere gli uffizii da prestarsi nel coro, dipendono unicamente dai Superiori del Seminario, ed a questi esclusivamente spetterà di mandare i seminaristi che crederanno, oltre quelli che sono necessarii al servizio del coro medesimo.

" 6. I chierici seminaristi dovranno avere un conveniente posto nel coro (1),

(1) Intorno al posto da assegnar nel coro ai seminaristi, ecco un decreto dalla S. C.

in cui, quando non siano occupati nel loro particolare ministero, siedano, uniformandosi però come si conviene al rimanente del coro.

" 7. I Vescovi dovranno richiamare in osservanza quanto hanno prescritto i Padri del Tridentino, ed i Romani Pontefici pel retto andamento e regolamento de' Seminarii, per la educazione ecclesiastica dei giovani, per gli esercizii di pietà, per gli studii e per l'amministrazione delle rendite del Seminario. „

È bene ancora tener presente ciò Benedetto XIII sancì nella Costit. *Creditæ nobis* del 9 maggio 1725 § 9 contro l'abuso di adibire gli addetti ai Seminarii per servizii particolari: " Omnibus insuper Episcopis praefatis (Italiae Insularumque adiacentium), ne de cetero pro se vel suis Vicariis, aut familiaribus quibuscumque, sub quovis colore et prætextu, habitatione, coquina, famulis, ministris aut officialibus Seminarii, vel lectoribus, magistris, sacerdotibus, clericis, quoquomodo inservientibus eidem seminario; et alumnis, vel a seminario salariatis, ac quomodocumque retentis, uti audeant, districte, sub pœna interdicti ab ingressu Ecclesiae, vetamus ac inhibemus: non tamen per hoc prohibere intendimus Episcopo pontificalia exercenti, ne caeremoniarum magistro, vel sacerdotibus a seminario retentis uti possit: imo ut eorum opera ac assistentia in huiusmodi sacris functionibus uti valeat, plenam ipsi Episcopo tribuimus facultatem. „

Al secondo — Venendo ora alla soluzione del caso proposto, giacchè in B. è il luogo dove risiede il Vescovo e la Cattedrale, gli alunni del Seminario non sono obbligati ad altro servizio che a quello della detta Cattedrale, a meno che il Vescovo col consiglio della Deputazione disciplinare, non creda opportuno di mandare alcuni alunni al servizio delle altre chiese collegiate e parrocchiali. I reclami adunque dei rettori delle dette chiese, a stretto diritto, non sono da tenersi in considerazione.

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

75.

Se il Capitolo può da sè imporre qualche nuovo obbligo ai mansionarii o cappellani.

D. Nella Chiesa Cattedrale di M. andò in disuso da lunghi anni l'obbligo nei cappellani di assistere da ministri in talune funzioni all'eddomadario. Il Capitolo ora con sua deliberazione ha richiamato in vigore cotale obbligo. I cappellani protestano di non esservi tenuti. — Si chiede: 1° Può il Capitolo imporre qualche nuovo obbligo ai mansionarii o cappellani? — 2° Che deve dirsi, nel caso, della protesta dei mansionarii?

R. È certo che il Capitolo può stabilire le sue leggi, le quali riguardino pure i mansionarii o cappellani. In generale deve ottenerne l'approvazione del Vescovo, secondo ciò che viene determinato nelle Decretali L. I, tit. IV, c. IX: " Capitulum sine Episcopo statuta seu consuetudines novas facere, vel antiquas immutare non potest. „

Nondimeno i DD. insegnano che, quando gli statuti non toccano il Vescovo o lo stato generale della Chiesa, possono bene stabilirsi dal Capitolo, anche senza l'autorità del Vescovo. Così il Fagnano *in I p. 1ª Decretal. de constit. c. Cum omnes;* il Reiffenstuel *in I p. 1ª Decretal. tit. 2 de Constit.;* il Barbosa *De canonic. cap. 42, n. 15 et 16 etc.* Così pure la S. Rota *Decis. 707 cor. Seraphino 30 oct. 1585; in Paduana 26 ian. 1618 p. 4 recent.*—Per *stato generale della chiesa* deve intendersi non la diocesi, ma la stessa chiesa cattedrale o collegiata, alla quale

---

del Conc. *in Oscen.*, riferito dal Pignatelli (Tom. 9, Cons. 81, n. 47): " Curare debet Episcopus cum consilio duorum canonicorum seniorum ut pueri seminarii cathedrali et aliis locis ecclesiasticis diebus festis cum superpelliceis in gradibus inferioribus chori deserviant. „

il capitolo appartiene *(Bouix De Capit. Par. IV, Cap. IV, § 2, prop. 2ª)*.

Se adunque il Capitolo può stabilire gli statuti, può anche riformarli o abrogarli, purchè si tratti di cose che esso può fare senza l'autorità del Vescovo, e non vi sia intervenuta la sanzione del Vescovo o della S. Sede (Scarfant. L. IV, tit. XIII n. 64 et 68; Bouix l. c. prop. 10).

Si eccettuano da codesta regola le cose che recano pregiudizii al diritto quesito dei terzi; giacchè in tal caso neanche col consenso del Vescovo il Capitolo può recare mutazioni agli statuti o alle consuetudini. Si ascolti il De Herdt *(Prax. Capit.* Cap. XXXI § 2 n. V): " Capitulum revocare nequit, etiam accedente consensu Episcopi, statutum, ex quo alteri ius quaesitum fuit. Ratio est, quia per inferiores nullo modo potest tolli ius quaesitum tertio. Quare si capitulum statuerit, ut canonici supernumerarii admittantur ad participationem distributionum et anniversariorum; tale statutum revocare non potest in praeiudicium eorum qui admissi sunt. „ Così pure il Pallottini v. Capitulum, § VIII, n. 65.

Da ciò si deduce che il Capitolo non può di per sè imporre un nuovo obbligo ai Mansionarii o cappellani esistenti senza il costoro consenso. Potrebbe solo imporlo per coloro che verrebbero appresso, salvo a questi il diritto di ricorrere al Vescovo e ancora alla S. Sede nel caso che si esorbiti.

Al 2° Da quanto si è esposto chiaro apparisce che i cappellani, nel nostro caso, hanno diritto di reclamare; venendo gravati di un peso che per legittima consuetudine non era lor dovuto: il capitolo non poteva fare immutazioni alle leggi antiche, o scritte, o consuetudinarie, con lesione del diritto quesito dei terzi.

76.

Se i seminaristi non tonsurati godano il privilegio del canone.

D. Nel Seminario di L. Giuseppe seminarista, non tonsurato, in tempo di ricreazione, per un condannevole scherzo, percuote sulle tempia il diacono Antonio: questi, vinto dal dolore, dà un colpo di sedia sulla testa di Giuseppe che ne riporta un bernoccolo, senza effusione di sangue. Il dì seguente il diacono esercita il proprio ordine in una messa solenne. Il Superiore, avendo conosciuto il fatto, dichiara Giuseppe ed Antonio censurati, e quest'ultimo anche irregolare, per aver violata la censura, esercitando l'ordine sacro. — Si chiede: Sono censurati Giuseppe ed Antonio? Il Superiore del Seminario ha giudicato bene di loro?

R. Il Capo *Si quis suadente diabolo* del Conc. 2° Lateranese sotto Innoc. II colpisce di censura chiunque " in *clericum* vel *monachum* violentas manus iniecerit. „ Così pure la Costit. *Apostolicae Sedis* di Pio IX. Tutt'i DD. dicono che per *clericum* s'indendono coloro che hanno almeno la prima tonsura e portano l'abito ecclesiastico. " Dicitur *clericum*, quo nomine intelligitur omnis prima saltem tonsura initiatus... et deferat habitum etc. „ (S Alphons. VII, 270). Condizione adunque indispensabile, perchè un chierico possa godere il privilegio del canone, è quella di essere iniziato alla prima tonsura.

Non sappiamo però con quanta verità il Renzi, presso S. Alfonso *l. c.* n. 271, possa insegnare che tutti indistintamente i giovani, chiusi nel Seminario, godono di tal privilegio. S'egli intende parlare de' soli tonsurati, non abbiamo da osservare: ma se, come sembra, intende includervi anche i non tonsurati (1), non possiamo sottoscriverci al suo insegnamento.

Imperocchè il Tridentino apertamente dice che i giovani del seminario, perchè siano partecipi di quel privilegio, devono essere almeno tonsurati. Si ponga mente alle parole del detto Concilio (Sess. 23, cap. 6 de ref.): " NULLUS PRIMA TONSURA INITIATUS, aut etiam in minoribus ordinibus constitutus ante decimum quartum annum beneficium possit obtinere. Is ETIAM fori privilegio non gaudeat, nisi beneficium ecclesiasticum habeat, aut clericalem habitum ET TONSURAM DEFERAT, alicui Ecclesiae ex mandato Episcopi inserviat, *vel in Seminario clericorum*, aut in aliqua schola, vel universitate de licentia Episcopi, quasi in via ad maiores ordines suscipiendos versetur. „ Lo stare adunque in seminario è condizione perchè possa godere del privilegio il solo TONSURATO o il promosso ad altri ordini, non già chi non abbia nè ordini nè tonsura.

Non sappiamo per verità donde il Renzi abbia appreso quel peregrino insegna-

(1) S. Alfonso *l. c.* così dice del detto Autore: " Et idem (ac de viventibus in communitate regulari) ait Renzius de seminaristis et pueris collegiorum, ut sunt Neapoli pueri S. Mariae Lauretanae, S. Onuphrii etc. „

mento. Nessun autore nè antico, nè moderno (e moltissimi ne abbiamo consultati, che non citiamo per economia di spazio) ha scritto ciò; e molto meno può allegarsi qualche documento del diritto.

Nè vale il dire che i DD. estendono il privilegio dei monaci anche alle monache, ai terziarii ed ai laici che convivono colle religiose famiglie. Imperocchè non sono i DD. che fanno questo; ma è Leone X, nel Concilio Lateranese V, che ciò sancì in due Costituzioni, una che comincia *Dum intra* e l'altra *Nuper;* e giustamente lo sancì, comprendendosi tutti in lato senso sotto la denominazione di monaci. Ma pei Seminaristi non tonsurati non v'ha legge alcuna che li contempli, nè approvato Autore che ne parli, nè ragione che lo persuada, non comprendendosi nel diritto sotto il nome di chierico, chi non abbia almeno la tonsura.

Possiamo adunque con sicurezza conchiudere che non v'ha censura in percuotere un seminarista non tonsurato.

Nè v'ha censura quando la percossa non è data *suadente diabolo*, ma per ischerzo. " Non incurritur... si percussio sit iocosa quamvis sit gravis, et etiam cum aliqua ira irrogetur, modo non pertingat ad peccatum mortale „ (S. Alphon. *l. c.* n. 275).

Dal che chiaro risulta come nel nostro caso nè Giuseppe nè Antonio sono incorsi nella censura. Non Giuseppe da che percosse il diacono solo per ischerzo; non Antonio, il quale lanciò la sedia sul capo di uno che non era chierico con tonsura. Il superiore adunque può considerarli come assolti in quanto alla censura ed alla irregolarità, dovrà solo infliggere ad amendue un severo castigo perchè siffatti scherzi riprovevoli non si rinnovino in un luogo di ecclesiastica educazione.

—

QUESITI

con brevissime risposte.

121 — **D.** Il Vescovo di B., per facilitare le vocazioni ecclesiastiche, mantiene o *gratis* o a mezza pensione alcuni alunni poveri nel suo Seminario. Da essi però esige una garenzia con che, non addivenendo preti, sia rivaluto il pio luogo delle concessioni fatte. Si chiede: È lecito tutto ciò?

R. È lecito senza dubbio. Le concessioni fatte dal Vescovo agli alunni poveri del suo Seminario sono dirette a fornire la Chiesa di buoni sacerdoti: or quando gli alunni, dopo avere dal Seminario ricevuto mantenimento ed istruzione, vogliono battere altra via, o si rendono indegni del sacerdozio, è giusto che paghino al pio luogo ciò che fu loro condonato solo per quel fine. E però leggesi nel Pallottini (Coll. Resol. S. C. Conc. v. *Seminarium* § III, n. 18:) " S. Congregatio declaravit, constitutionem synodalem exigentem fideiussionem ab alumnis seminarii de restituendis alimentis casu quo eorum culpa ad sacros ordines non promoveantur, esse servandam, ita tamen ut pro pauperibus sufficiat obligatio coniunctorum; *in Nullius Nonantulae Seminarii die 1 Decembris 1685 lib. 35 Decretor. pag.* 488. „

122. — **D.** La S. C. de' Riti, con Decr. del 19 maggio 1896 (*Mon. Eccl.* q. Parte p. 98), concede che negli oratorii dei campi-santi possano celebrarsi le messe di defunti anche nei giorni di rito doppio maggiore o minore. Dunque s'è tolto il divieto posto dalla S. C. del Concilio (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII. Par. I, pag. 268) di non celebrarsi più messe nei detti oratorii?

R. Non s'è tolto per nulla. La S. C. de' Riti, nel decr. cit., intende parlare di quegli oratorii, in cui si consente dalla S. Sede di celebrarsi il S. Sacrifizio: " In quolibet sacello sepulcreti *rite erecto vel erigendo.* „ Dev' essere perciò una cappella eretta colle dovute condizioni, e tale che " inibi missae celebrari permittuntur. „

123. — **D.** Può il parroco del territorio, dov'è sita la stazione della ferrovia, levare i cadaveri dei forestieri, che si mandano a tumulare in quel luogo, quando la Chiesa Cattedrale non è anche parrocchiale?

R. Circa i cadaveri dei forestieri, il diritto di tumularli è del parroco proprio, il quale può associare il cadavere fino al cimitero, sia pure di altro luogo e di altra parrocchia; però, per questi ultimi, *recto tramite et sine pompa.* Se poi il cadavero di un forestiere non è associato dal proprio parroco, nè vi ha statuto o consuetudine speciale, il diritto di associarlo dalla stazione al camposanto non è del parroco dov'è sita la stazione, ma del capitolo cattedrale (dove questo si trova); e quand'anche la chiesa cattedrale non sia anche parrocchiale, per la ragione che il diritto concede ciò alla chiesa cattedrale, non perchè parrocchiale, ma perchè la prima chiesa della diocesi (S. C. C. *in Caven.* 7 febr. 1733; *in Novarien. 27 mai. 1893* S. C. EE. et RR. 9 iun. 1592; Barbosa *De*

parocho par. 8, c. 26, n. 35; *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. I, pag. 121).

124. — **D.** Due sacerdoti dànno assieme una missione in un paese; l'uno fa le istruzioni, l'altro le meditazioni. Ambidue hanno la facoltà di dare la benedizione papale. Possono nel giorno della chiusa dare la detta benedizione, l'uno la mattina a favore dei fedeli che intervengono alla chiesa di mattina, l'altro alla sera a favore di quei che intervengono alla chiesa di sera?

R. Crediamo che sì; purchè nella concessione della facoltà non venga questa ristretta ad una sola benedizione per tutti i missionarii in ciascuna missione; limitazione che non si suole apporre. Qui milita assai bene il principio *favores ampliandi*.

125. — **D.** Il sacerdote, che ha la facoltà d'impartire la benedizione papale, deve usare la formola di Benedetto XIV del Rituale, sotto pena di nullità. Ora dicendosi nel rescritto di darla *cum cruce*, s'intende che ei debba darla col segno di croce della mano, dicendo *Benedicat vos etc.*, oppure col Crocifisso?

R. Quando non si ha la facoltà di darla col Crocifisso, deve darsi col segno di croce della mano. Altro infatti è *cum cruce;* altro, *cum Crucifixo*. Molte Congregazioni di Missionarii hanno la facoltà di darla col Crocifisso.

126. — **D.** In S. vi è una chiesa che ha in fondo un grande Crocifisso, addossato al muro. Distante da questo muro, per circa un metro, è l'altare maggiore. Fa d'uopo mettere un altro Crocifisso pel S. Sacrifizio sopra questo altare; ovvero basta il suddescritto, ch'è visibile non solo al sacerdote, ma sì ancora a tutti i fedeli che sono in chiesa?

R. Allorchè sull'altare vi sia una grande statua del Crocifisso, non è mestieri che si ponga altresì un altro Crocifisso pel S. Sacrifizio sul medesimo altare. Chiesta infatti la S. C. dei Riti: " Si in altari, in quo adest magna statua SS. Crucifixi, sit ponenda crux, dum celebratur missa „ — rispose: " Est sufficiens, et non indiget alia cruce (*in Rossanen.* 12 iun. 1663 ad 2, n. 2231). Il Gavanto nondimeno è di opinione che anche in tal caso è bene mettere il Crocifisso pel S. Sacrifizio (ap. Bened. XIV Const. *Accepimus* 16 iul. 1746.). Noi diciamo lo stesso, soprattutto pel caso proposto, nel quale la grande statua del Crocifisso non è sull'altare, ma un metro distante da questo, e però non può dirsi che l'altare sia dedicato al Crocifisso. Potremmo consentire che basti quel solo crocifisso solo quando l'altare, almeno dalla parte superiore, fosse congiunto col muro.

127. — **D.** Allorchè una Comunità religiosa di Monache, per effetto delle infauste leggi di soppressione, ridotte al numero legale, dovrà disciogliersi ed uscire dal monastero è proprio necessario di emettere la potesta? E nel caso affermativo, in qual forma la si dovrà esprimere?

R. La protesta in tal caso è assai bene che si faccia, sì per salvaguardare i diritti della Chiesa, e sì per dichiarare le disposizioni dell'animo proprio, affinchè si conosca che non si cede volentieri, ma per forza. Così la S. Penitenzieria il dì 28 giugno 1866 (V. *Mon. Eccl.* Vol. I pag. 299): " S. Poenitentiaria declarat non esse relinquenda monasteria ac domus religiosas, nisi adsit coactio et proximum periculum violentiae, et a superioribus, quatenus expedire videatur, praemittendam esse protestationem. „ — La protesta poi può farsi o verbale innanzi all'autorità governativa ed alla presenza di più testimoni, o, meglio, in iscritto, facendosene menzione nell'atto della presa di possesso.

128. — **D.** Nelle messe private, può il serviente accompagnare il celebrante con un cereo alla comunione dei fedeli che impartisce dalla balaustra? La difficoltà sorge da un decreto in data 12 agosto 1854 *in Lucionen.*, citato dal Da Carpo (Bibl. Lit. P. I, n. 211 nota 2.ª), che ciò nega.

R. Osserviamo innanzi tutto che siffatto decreto non si trova nella Raccolta autentica del Gardellini, e però non può garentirsi la sua autenticità. Ma il tenore del cit. decreto è questo: " LXXII. An in missa privata dum celebrans administrat sacram communionem minister debeat eum comitari cum cereo accenso, sicut aliqui putant, quamquam rubrica taceat de hoc ritu? Vel quum purificationem, quae pro populo non est in usu, non praebeat, nec mappam communionis, utpote cancellis affixam ante communicantes sustineat, tunc debeat manere genuflexus in latere epistolae? Resp.: Negative ad primam partem; affirmative ad secundam. „ — Qui dunque si chiede SE DEBBA il serviente accompagnare il celebrante col cero in mano; non già SE PUÒ: altro è il DOVERE; altro il POTERE. La S. C. ha risposto *negative* al quesito sul *dovere*, non già sul *potere*. E vuol dire che non vi ha nessun obbligo di accompagnare nel detto caso il celebrante;

ma insieme nessuna proibizione di accompagnarlo.

129. — **D.** È lecito ad un prete in cotta e stola ministrare col piattello ovvero colla patena al sacerdote comunicante i fedeli?

R. Quanto all'uso della patena nella comunione dei fedeli, il Cerimoniale dei Vescovi (L. II, c. 29, n. 3) lo prescrive al diacono nei pontificali del Vescovo. La S. C. dei Riti poi nel decr. 3 sett. 1661 *in Andrien.* permette ciò al diacono anche nelle messe solenni delle Dignità: " Patenae subpositionem per sacerdotem cotta indutum in communione generali, quae per dignitates agitur, retinendam. „ — Per gli altri casi vi ha il decreto *in Lucionen.* del 12 agosto 1854 ad 20, citato nel num. precedente, che parimenti ciò permette quando vi ha consuetudine: " Quaeritur utrum in aliis casibus liceat, ubi talis est consuetudo, dum celebrans ministrat sacram communionem, patenam a diacono supponi sub mento communicantium, prout suadetur a nonnullis praeclaris liturgistis Merati et Bauldry? Resp.: *Licere.* „ — Ciò posto crediamo che sia ben lecito ad un prete in cotta e stola ministrare colla patena e molto più col piattello al sacerdote comunicante i fedeli.

130. — **D.** La S. C. de' Riti, nel decreto del 22 maggio 1896 ad 3.° (V. q. P. pag. 76), decise che "dies octavi festorum primariorum Archangelorum, S. Joannis Bapt., S. Joseph, et Ss. Apostolorum sunt iudicandi digniores in ordine ad prælationem in concursu cum aliis duplicibus minoribus.„ Da ciò può derivare che da oggi in poi nei secondi vesperi dell'ottava di S. Stefano (2 gennaro) debbano recitarsi interi i primi vespri dell'ottava di S. Giovanni, contrariamente a quanto si è fatto pel passato, in cui si dividevano i vesperi?

R. Le ottave seguono la natura, quanto al rito, delle proprie feste; e però quelle, in parità di rito, prevalgono secondo prevalgono queste. Or la festa propria di S. Stefano, per una rubrica speciale, prevale a quella di S. Giovanni nei secondi vesperi, giacchè di S. Stefano si recita la seconda metà de' vesperi, e di S. Giovanni si fa la sola commemorazione. Questa norma perciò deve seguirsi pure nel dì dell'ottava.

131. — **D.** Un canonico che soffre di gola, quando deve cantar messa, fa prima dei gargarismi con qualche liquido medicamentoso, ponendo attenzione che nulla passi nello stomaco. Può egli star tranquillo di coscienza?

R. Può certamente. Purchè stia cauto a non far penetrare il liquido nello stomaco, quand'anche suo malgrado, ne ingoi qualche stilla, questa, non presa per modo di bevanda, *non frangit jejunium naturale*, insegnando la Rubrica del Messale *De Def. n. 3:* " Idem dicendum (scilicet non frangi ieiunium), si, lavando os, deglutiatur stilla aquæ præter intentionem. „ (V.Ligor.) L.VI n. 279 *Dub. 2.*).

—

BIBLIOGRAFIA.

Costantini Vittorio — Institutiones Theologiae Moralis, auctore Victorio Costantini, Antistite urbano, Ecclesiae Cath. Aquipendiensis Archidiacono — Editio altera accuratior et aucta — Viterbii tip. soc. Agnesotti, 1896.

Siamo lieti di annunziare questo corso di Teologia Morale del ch. Mons. Costantini, che ha tanti e tali pregi, da essere specialissimamente raccomandato ai cultori delle sacre discipline. Desideravasi un libro d'istituzioni teologico-morali che revocasse a principii questa interessantissima delle scienze, e che per brevità e per chiarezza ne facilitasse lo studio. Noi possiamo dire che il Costantini ha raggiunto perfettamente l'uno e l'altro scopo. Sceverando dal suo corso la moltitudine e gran varietà di casi, di cui sogliono essere infarcite opere altrettali, e che offuscano la mente dei giovani, rapporta tutto a sodi e veri principii di diritto o naturale, o divino, o ecclesiastico; e fatte le debite distinzioni, dà le norme sicure onde possano risolversi tutt'i casi. Tutto è poi condotto con metodo logico e chiarissimo e con istile limpido e colto; e tutto con una precisa e giudiziosa brevità, la quale per altro non lascia nulla inosservato che sia necessario ed utile ad un parroco o ad un confessore. Alle lodi perciò che a questa opera meritamente han tributato la *Civiltà Cattolica* ed altri dotti periodici e personaggi insigni, fra i quali il Sommo Pontefice Leone XIII, di gran cuore facciamo eco ancor noi, facendo voti ch'essa venga prescelta come opportunissimo testo nelle scuole de' Seminarii, e ancora come manuale da studio pei parroci e

pei confessori — Tutta l'opera, in un solo ed elegante volume di pag. 740 non costa che L. 6 presso l'Economo del Seminario di Acquapendente (Provincia di Roma).

Morgera Giuseppe — La Vita di N. S. Gesù Cristo, compilata sul Vangelo e sulla tradizione cattolica dal can. Giuseppe Morgera, parroco di Casamicciola e professore di Eloquenza sacra nel Seminario di Casamicciola—Seconda edizione rifusa ed accresciuta — Siena, tip. editrice S. Bernardino, 1896.

La seconda edizione di quest'opera pregevolissima è già compiuta; e noi ne rendiamo avvisati i nostri lettori perchè tutti se ne valgano opportunamente. Questo libro infatti dovrebbe correre nelle mani di persone di ogni classe. Parla di Gesù Cristo N. S., della sua vita, della sua morte, degl' inizii della sua Chiesa con tale sicurezza di dottrina, e sobrietà di erudizione, e candore di stile, e soavità di unzione, che la sua lettura scende al cuore e lo commuove e fa apprezzare ed amare l'opera insigne della nostra redenzione. Fondamento del lavoro sono i Vangeli e gli Atti Apostolici; ma il racconto è frammezzato giudiziosamente di comenti dei Padri e di profonde osservazioni proprie e d'insigni pensatori. Chiunque voglia farsi un giusto concetto della vita di G. C. e voglia studiarla ed ammirarla, e conoscere quanto Egli ha operato a nostro bene, legga quest' opera e ne rimarrà pienamente illuminato. I sacerdoti poi vi troveranno argomenti opportunissimi e preziosi per predicare e ragionare di Gesù Redentore, ed anche per esercizio di non leggera e improficua meditazione. — Il Volume di circa 600 pag. in 8.° grande costa solo L. 6 presso l'Autore a Casamicciola (Isola d'Ischia).

Longo Bartolo — San Domenico e l'Inquisizione al tribunale della ragione e della storia, per l'Avvocato Comm. Bartolo Longo — Terza Edizione — Valle di Pompei, Scuola tipogr. editr. Bartolo Longo, 1896.

È già la terza volta che vede la luce questo libro dell'illustre Comm. Bartolo Longo. Esso è destinato a fare gran bene, massime alla gioventù oggidì tanto insidiata. Chi non conosce infatti quante calunnie l'antica e la odierna incredulità condensi contro il gran Patriarca di Gusman ed il tribunale della Inquisizione? Sono due nomi che suonano iniquità, crudeltà, ingiustizie inqualificabili negli orecchi di tanti giovani ingannati. Ora far conoscere chi fosse S. Domenico; che sia la sacra Inquisizione; e far ciò conoscere da uno scrittore laico, anch'esso un tempo traviato, e farlo conoscere con documenti e prove ineluttabili e con vivacità e splendore di stile, servigio è questo assai prezioso che si rende alla verità ed alla santità della cattolica religione. E ciò appunto si compie nel libro annunziato. In esso descrivonsi i meriti insigni del gran Patriarca fondatore de' Domenicani; si dà il vero concetto del tribunale della Inquisizione e della grande equità e carità ond' esso procede: sicchè a prima fronte si scorgono quanto ingiuste e calunniose fossero le accuse mosse contro dell'uno e dell'altro; e quanto insigni e moltiplici le benemerenze di entrambi verso la Chiesa e la civile società. Noi non facciamo che render plauso al chiariss. Autore; e raccomandare a tutti, ai giovani segnatamente, la lettura del suo libro. — L. 5 nella edizione di lusso; L. 1,50 nella edizione economica, presso l'A. in Valle di Pompei.

—

CRONACA RELIGIOSA

(30 Settembre 1896)

Congresso per gli studii sociali — Nei giorni 26, 27 e 28 agosto ult. si tenne a Padova, nella gran sala dell'Episcopio, un interessante congresso per gli studii sociali. Ebbe la presidenza onoraria l'E. mo Card. Sarto Patriarca di Venezia; l'effettiva, il conte Stanislao Medolago Albani. Intervennero sette Vescovi e le più spiccate notabilità del movimento cattolico sociale. Il S. Padre vi prese parte con un nobile Breve, dimostrante la grande importanza dei detti studii, ed eccitante a lavorare modestamente secondo le norme tracciate da Lui stesso. Nelle sei adunanze generali si discussero gli argomenti più opportuni di economia cristiana. Si parlò soprattutto dell' *Unione degli studii sociali*, della *Ri-*

vista internazionale che si pubblica in Roma, dei *doveri delle classi superiori*, dell' *equità de' contratti* tra proprietarii ed affittuali, del *salariato*, dell' *enfiteusi*, della *rendita fondiaria*, della *restrizione del latifondismo*, dell'*usura*, del *credito*, del *sistema tributario*, della *progressività* della imposta. Dopo maturo dibattimento, si emisero voti e risoluzioni di grande interesse sociale.

Congresso cattolico italiano — A Fiesole, dal 1 al 4 settembre spirante celebrossi il XIV Congresso cattolico italiano. Riuscì solenne e interessantissimo. Mons. Camilli Vescovo di Fiesole tenne la presidenza di onore ed aprì la seduta inaugurale con un magnifico discorso. Gli faceano corona molti altri Vescovi e più di mille personaggi, ivi convenuti da ogni punto d' Italia. Discorsi dotti ed eloquenti furono pronunziati in mezzo agli applausi ed all' entusiasmo generale. Si discussero argomenti di gran valore e si emisero voti e risoluzioni di somma opportunità. Va segnalata soprattutto la federazione dei circoli universitarii, ch'è l' opera più bella, più santa, più fruttuosa. L' entusiasmo crebbe quando nell' ultimo giorno giunsero ben 1500 pellegrini veneti con 73 bandiere : non è a dire con quanti evviva furono ricevuti. Il S. Padre avea mandato un onorifico breve all' assemblea, la quale rispose con telegrammi ed indirizzi affettuosissimi.

Congresso Eucaristico — Il quarto Congresso Eucaristico in Italia si tenne ad Orvieto, dal 5 all' 8 settembre spirante. Riuscì davvero stupendo, quale doveva aspettarsi in una città che conserva il Corporale intriso del sangue miracoloso. Intervennero quattro E.mi Cardinali, quaranta Vescovi, e personaggi elettissimi di ogni regione. La presidenza fu tenuta dall' E.mo Card. Parocchi Vicario di S. S., il quale recitò un magistrale discorso di apertura. Seguì un saluto affettuoso di Mons. Bucchi-Accica Vescovo di Orvieto ; e poscia si andò ad inaugurare l' esposizione eucaristica, ricca di oggetti rari e preziosi e di monumenti insigni di arte. A questa inaugurazione parlò eruditamente Mons. Misciattelli Cameriere segreto di S. S., cui rispose l' E.mo Card. Parocchi con una magnifica improvvisazione che destò applausi generali. Nelle adunanze plenarie e parziali si tennero discorsi eloquentissimi e si discussero materie molte e gravi e di pratica utilità. Splendida sopra ogni dire poi riuscì la solenne processione del dì 8 settembre, alla quale intervennero tutti i Cardinali e Vescovi e centinaia di preti. Si portò sulle spalle di sacerdoti il sacro Corporale sopra un ricco tosello. Il S. Padre mandò un bellissimo Breve, e poi per telegramma l' Apostolica benedizione. Fu un vero trionfo di fede e di pietà cristiana !

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre ha pubblicata un' ammirabile Costituzione, con che dichiara di niun valore le ordinazioni anglicane, risolvendo così definitivamente una questione che in questi ultimi tempi soprattutto fu calorosamente dibattuta fra i Teologi e Canonisti. Daremo nel seguente fascicolo l' atto Pontificio magistrale.

— Un pellegrinaggio di circa 1600 persone dal Veneto, dalla Lombardia, dall' Emilia e dalla Romagna, capitanato da Mons. Gottardo Scotton, recossi a Fiesole, ad Orvieto, a Loreto e poscia al Vaticano. Il S. Padre l' accolse amorevolmente, e ne ricevette in privata udienza i capi.

— Il S. Padre ha nominato il comm. G. B. Paganuzzi Conte Romano: giusto compenso ai meriti insigni di questo campione dell' azione cattolica in Italia.

— La massoneria è impensierita del generale movimento cattolico. La loggia massonica di Torino ha diramato una circolare secreta con che insinua ai fratelli della setta di introdursi ma senza farsi scorgere in tutte le istituzioni scolastiche e private.

— A Palermo *tutt' i negozianti* han consentito al riposo festivo.

— È morto improvvisamente Mons. Emilio Todisco-Grande Vescovo di Nusco. Tutti han rimpianto la grave perdita dell' ottimo prelato.

—

— Il 27 u. s. fu inaugurata a Couffè nella Francia una statua al generale vandeese Atanasio De Charette della Contrie, fucilato da' giacobini a Nantes il 29 marzo 1796. All'amor della patria quegli congiunse zelo grandissimo per la religione.

— La regina Vittoria d' Inghilterra ha fatto coniare una medaglia d' argento per decorarne il parroco dell' isola francese di Molene ed i suoi parrocchiani, che molto si adoperarono in favore dei naufraghi del legno inglese *Dummond Castle*, sommerso dalle onde.

— A New-York è stato inaugurato solennemente un nuovo seminario cattolico veramente grandioso, la cui costruzione è durata 5 anni, ed è costata oltre a 5 milioni. Il S. Padre mandò la benedizione apostolica per telegramma.

— Trenta missioni cattoliche nel Shan-Tung in Cina furono distrutte da società secrete. Furono inviate truppe per redimere i disordini.

— È morto improvvisamente Mons. Wovodvozky, Vesc. di Piotzki in Polonia, dicesi, di veleno !

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Di un chierico, affetto di leggera epilessia.

Venetiarum Irregularitatis—12 Sett. 1896 — *Per summaria precum*—Il Vicario capitolare di Venezia così scriveva il dì 14 agosto 1893 alla S. C.: " Fra i Chierici che hanno testè " compiuto il terzo Corso Teologico e " che doveano perciò promuoversi al " sacro ordine del Suddiaconato, v'ha " in questa Archidiocesi il carissimo " giovane Antonio Saccardo, nato il " 2 Aprile 1872, per ingegno, pietà e " profitto negli studii distintamente " commendevole. — Se non che fino " dalla sua puerizia va soggetto ad una " specie di accessi nervosi che si rin- " novano con frequenza non mai pe- " riodicamente regolare, cioè, ora con " intermittenza breve, ora lunga, se- " condo le condizioni della stagione e " le molteplici altre circostanze. — " Questi accessi succedono nella se- " guente maniera: rimane per un mi- " nuto, o poco più o poco meno, fer- " mo, silenzioso, quasi sotto una im- " pressione nervosa, però senza cadere " a terra, giacchè egli li presente al- " quanto prima, ed allora corre ad ap- " poggiarsi, dovunque si trovi, alla " persona più vicina o a qualche og- " getto; quindi si scuote da sè, e " senza bisogno di prendere alcuna be- " vanda, riprende subito le proprie oc- " cupazioni. — L'accesso non presenta " altri fenomeni, nè di stridore di den- " ti, nè di spuma, nè di gemiti o gri- " da, solo talvolta è accompagnato da " un po' di tremito. — Trattandosi di " cosa leggerissima non si ebbe dub- " bio di conferirgli gli Ordini minori; " ma prima di promuoverlo al Suddia- " conato io non so dimettere il timore " della responsabilità se non ricevo " istruzioni da codesta S. Congrega- " zione. Mi ero consigliato con gravi " persone, anche con qualche Vescovo; " i pareri erano divisi; ma, nel dub- " bio, credo mio dovere in questo caso " ricorrere all'Autorità Suprema della " Chiesa, attendendo il suo giudizio. " Il poveretto da qualche anno at- " tende alla cura della doccia; e fa " uso dei farmachi necessarii; ma, a " dire il vero, non si rileva alcun mi- " glioramento.—Allego l'attestato del " valentissimo Medico Luigi Dottor " Paganuzzi che, anche per i suoi sen- " timenti veramente cristiani, merita " tutta la fiducia. „

Aggiungeva l'attestato del medico, il quale asseriva: " Giudico che non ci sia impedimento alcuno perchè gli siano, a suo tempo, conferiti gli ordini sacri. „

Nondimeno la S. C. rispose: *Pro nunc non expedire.*

Il nuovo Cardinale Patriarca, il dì 13 luglio 1895, di bel nuovo fece calorose istanze alla S. C. per la dispensa di quel chierico, proponendo che, *ad cautelam,* lo si obbligasse ad essere assistito da un sacerdote nella celebrazione della Messa. Fu risposto che il giovine si dovesse sottoporre all'esame di un medico. L'esame fu fatto, e la relazione del medico fu favorevole. Onde la S. C., dopo matura deliberazione, il dì 12 settembre 1896, rescrisse:

Pro gratia, arbitrio et prudentia E.mi Patriarchae, adhibitis cautelis sibi benevisis, facto verbo cum SS.mo.

Si raccolga:

a) In *Can. 1 caus. 7 quaest. 2 in Decreto* sta detto: " Consulimus itaque ut si frequenter hoc morbo (caduco) tangitur (presbyter), ab oblatione omnimode et missarum celebratione prohibeatur. Indecens enim est et periculosissimum ut hoc ei accidat, qua-

tenus in consecratione Eucharistiae morbo victus epilectico cadat. Si vero Dei misericordia convaluerit, quandoquidem non culpa sed infirmitas est in causa, eum sacrificare iam non interdicimus. „ Gli affetti adunque dal mal caduco (o dalla epilessia), fino a che non risanano, sono irregolari.

b) Nondimeno, intervenendo circostanze favorevoli, la S. Sede ha soluto dispensare da tale irregolarità. Così *in Treviren., Dispensationis ab irregularitate* il dì 22 genn. 1866. Trattavasi di un giovane da promuoversi ai sacri ordini, commendevolissimo per ingegno e per pietà, che trovavasi in queste circostanze: 1.° Era assalito dal male solamente ogni quattro o cinque mesi, di notte, o tutto al più una ora dopo la levata. 2.° Non essendo ignota la causa di quegli assalti, poteano assai bene prevedersi. 3.° Non era temibile che questi avvenissero di giorno, potendoli evitare l'infermo stesso, a giudizio del medico. 4.° Il morbo non era un vizio organico, ma una mera indisposizione, che svanirebbe colla tranquillità di animo, che allora, per certe cause avverse, il giovane non godeva. 5.° Il supplicante, per tutto il resto sano di corpo, era adatto a compiere ogni altro officio sacerdotale. Non per tanto la S. C. rispose: *Pro nunc non expedire.* — Di nuovo il giovane ricorse, commendato dal Vescovo e da' medici; ed il dì 26 giugno 1867 fu risposto: *Dilata, et recurrat post sex menses,* exhibito documento etiam alterius medici ab Episcopo *deputandi.* Il dì 11 genn. 1868 il medico riferì, il morbo di quel giovane non esser grave ed organico, e potersi rimettere, soprattutto coll'ascendere ai sacri ordini, la cui dilazione gli era grave e dannosa. Allora la S. C. rescrisse: *Pro gratia dispensationis et habilitationis, facto verbo cum SS.mo.*

II.

Circa le condizioni perchè un canonico possa assentarsi dal servizio corale per causa di malattia.

Monoecen. Distributionum — 12 Sett. 1896 — *Per summaria precum* — Gli statuti della Cattedrale di Monaco concedono due soli mesi di vacanza ai canonici; in riguardo al terzo mese, lo concedono sì, ma interpolatamente, e con certe condizioni; sempre poi colla perdita delle distribuzioni.

Il can. R., a causa di poco buona salute, e per consiglio de' medici, soleva assentarsi tre interi mesi dal coro e ancor dalla residenza, e peregrinare per lontane contrade d'Europa: voleva però partecipare alle distribuzioni anche in questi tre mesi di assenza, per la ragione d'infermità.

Il Capitolo eccepiva in contrario: 1.° che i Ss. Canoni concedono la detta partecipazione agl' infermi assenti, quando però fossero stati esatti al servizio del coro; il che non si avverava nel can. R. — e 2.° che un canonico infermo, assente dalla diocesi, allora partecipa alle distribuzioni, quando nello allontanarsene, abbia ottenuta licenza dal Vescovo; il che neppure era stato fatto dal prefato canonico. Il Vescovo appoggiava col suo suffragio, ed anzi con una sua sentenza, le deduzioni del Capitolo.

Il can. R. prima si sottomise al decreto del Vescovo; ma poi tornò da capo, allontanandosi dalla diocesi senza permesso. Di che il Vescovo ricorse alla S. C., con chiedere se dovesse sostenere o pur no il suo decreto contro il can. R.

La causa fu trattata il dì 12 settembre 1896 e fu decisa come segue:

Canonicum R. teneri ad solvendas punctaturas.

Si deduca:

a) Perchè i canonici infermi, assenti, possano partecipare alle distribuzioni, fa d'uopo che siano stati per lo addietro esatti nel servizio del coro. Così Benedetto XIV Inst. 107 n. 47: " Neque id satis habetur si canonici aegrotantes a choro abesse consueverunt dum incolumes erant. Tunc enim absentia non morbo tribuitur sed voluntati, qua putantur inhaerere proposito Ecclesiae minime inserviendi. „

b) Così pure la S. C. del Conc. *in Mantuana* 6 febr. 1627 (ap. Bened. XIV *l. c.*) decise: " Distributiones quotidianas ita demum aegroto deberi, si alias Ecclesiae solitus erat inser-

vire, cuius iustificatio remittatur conscientiae Episcopi. „ E la S. Rota *in Hispalen.* 2 mai. 1603 : " Distributiones debentur canonicis qui, dum sani erant, divinis officiis interesse solebant: alias enim distributiones quotidianas non lucrantur ; quia morbus non est causa non residendi in iis qui etiam sani non resedissent. „

c) Occorre inoltre che i detti canonici infermi, se vogliono assentarsi dalla diocesi, ne ottengano la venia dal Vescovo, altrimenti perdono le distribuzioni. Ecco come la S. C. del Conc. definì *in Iadren.* 9 mai. 1626 : " Sacra Congregatio, tametsi declaraverit, nullam requiri licentiam ad hoc ut canonici abesse possint in mensibus a Concilio permissis ; censuit tamen, hanc declarationem non vindicare sibi locum, quoties canonici abesse volunt extra dioecesim; ac proinde hoc casu Episcopi licentiam esse obtinendam. Cæterum Episcopi non debere illam absque rationabili causa negare. „ E la stessa S. C. *in Abulen.* 1581 *(lib. Decret.* 14 p. 467 ap. Bened. XIV *l. c.)* : " An dignitates, canonici, portionarii, cantores aut alii officiales abesse possint a servitio Ecclesiae sine licentia Episcopi ? Sacra etc. censuit : non requiri licentiam Episcopi quando dignitates, canonici aut portionarii abesse volunt tempore ipsi a Concilio permisso ; non tamen omnes simul abesse posse ne Ecclesia suo debito servitio destituatur. Quota autem pars simul abesse possit, relinqui arbitrio Episcopi et Capituli. „

—

Sacra Congregaz. Suprema del S. Officio.

Circa il valore e la promulgazione de' Concilii Plenarii o Provinciali.

E.me Domine,

Litteris datis die 22 Decembris anni elapsi ad E.mum D. Cardinalem Secretarium huius Supremae Congregationis S. O. Amplitudo Tua sequentia dubia proponebat :

I. Utrum Episcopi in Concilio sive plenario sive provinciali coadunati vera potestate legislativa potiri censeantur ?

II. Utrum decreta Conciliorum sive plenariorum sive provincialium a S. Sede modo generali, non autem speciali, adprobata, omnimoda vi legum careant, nisi in statuta dioecesana iam fuerint incorporata ; et quidem tantum valeant, quantum sic fuerunt incorporata ?

Re ad examen revocata, in Congregationem Gen.li habita fer. V loco IV die 10 Septembris 1896, E.mi D.ni Cardinales una mecum Inquisitores Generales, reformatis dubiis uti sequitur :

I. Utrum Episcopi in Concilio sive plenario sive provinciali *legitime* coadunati, vera potestate legislativa potiri censeantur ?

II. Utrum decreta Conciliorum sive plenariorum sive provincialium a S. Sede *in forma communi sive specifica confirmata, vel adprobata; vel saltem recognita* omnimoda vi careant, nisi in statuta dioecesana jam fuerint incorporata ; et quidem tantum valeant, in quantum sic fuerunt incorporata ?

Respondendum decreverunt :

Ad I. Affirmative.

Ad II. Negative.

Et ad mentem.

Haec ad A. T. notitiam dum defero, fausta quaeque ac felicia a Deo Tibi lubens deprecor.

Ad r. p. d. *Archiepiscopum S. Ludovici in America.*

Uti Frater
L. M. Card. Parocchi

—

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari

Istruzione riguardante i chierici secolari e regolari, che frequentano, per ragion di studio, le università governative.

A tutti è noto come i Romani Pontefici in ogni età e per ogni dove abbiano rivolto ogni loro pensiero e sollecitudine alla sana istruzione di quelli che Dio elesse suoi ministri. Hanno eretto o favorito scuole, seminarii, e

financo Università, in cui i giovani dell'un clero e dell'altro potessero essere istruiti nelle lettere, nelle scienze sacre e profane, ed altresì venir decorati di gradi accademici. In modo però che informati fossero alla verace e genuina scienza che va unita alla fede ed alla pietà; la S. Sede Apostolica infatti ed i Vescovi esercitavano vigile direzione sulla scienza e sull'insegnamento, sulla fede e sui costumi.

Avviene però di questi giorni, per le mutate vicende dell'Italia, che alcuni sia del clero secolare che del regolare si credano costretti a compiere il corso di certi studi nelle Università civili, estranee del tutto al sapiente e salutare potere Ecclesiastico ed alla vigilanza dei sacri Pastori. Stando così le cose, non è chi non vegga in quanti e quali pericoli e danni incorrer possa la gioventù ecclesiastica. Per la qual cosa la Sacra Congregazione preposta agl'interessi dei Vescovi e dei Regolari stabilì di emettere, secondo il volere di S. S. Papa Leone XIII, la seguente istruzione per tutti i Vescovi e Superiori degli Ordini Religiosi e delle Congregazioni d'Italia.

I. Perchè vengano ammessi all'Università anche quegli alunni, che abbiano conseguito la idoneità fuori dei licei governativi, i Vescovi ed i Superiori degli Ordini e delle Congregazioni non mandino i loro sudditi a prepararsi presso i detti licei, ma piuttosto presso Istituti Ecclesiastici, scuole o collegi, di cui si conosca l'ottimo e veramente cattolico insegnamento. Che se per mancanza d'Istituti, di scuole o di collegi, o per altre gravi circostanze sia necessario che alcuni vengano mandati ai licei governativi, bisogna osservare esattamente le stesse regole che qui stabiliremo per chi si ascrive alle Università.

II. Nessuno del clero secolare frequenti le Università governative senza espressa licenza del proprio Vescovo; il quale nel concederla abbia soltanto di mira quel che la necessità della diocesi esiga, affinchè negl'Istituti destinati all'istruzione, eretti o da erigersi, si abbiano professori idonei e muniti di diploma.

III. Gli Ordini e le Congregazioni che non esercitano l'ufficio dell'insegnamento non mandino i loro giovani alle Università governative. I novizii poi di quegli Ordini e Congregazioni che professano l'insegnamento non siano mai mandati alle Università; nè i professi le frequentino senza averne pria ottenuto espressa licenza dal Generale, il quale la concederà solamente a quei che sono necessarii e sufficienti per i collegi e le scuole loro.

IV. Gli alunni dell'uno e dell'altro clero attendano nelle Università solo a quei corsi che sono necessarii ad ottenere la laurea ovvero quei titoli accademici di cui hanno bisogno.

V. È di grande momento scegliere con accuratezza quei che devono frequentare le Università. Non si dia tal permesso ai giovani, se prima non abbiano compito con lode l'intero corso filosofico e teologico, prescritto o dalle costituzioni diocesane per il clero secolare o da quelle dell'Ordine o della Congregazione pei religiosi.

VI. Nel mandare i giovani bisogna anche attendere alla perspicacia ed elevatezza del loro ingegno, alla costanza negli studii, all'indole che dev'essere ben educata, forte e tenace nei buoni proponimenti. Sopra ogni altro però, per quei che si scelgono, si tenga conto della bontà dell'animo e dell'integrità dei costumi. Siano giovani che abbiano un gran concetto del dono della fede e della vocazione per cui Dio li chiamò al suo ministero; giovani che amino con ardore la Chiesa Cattolica; che professino rispetto e riverenza verso la Santa Sede Apostolica colla mente, con le parole e con le opere; giovani, che imbevuti dei principii della nostra santa Religione e dediti agli esercizii di pietà, risplendano per integrità di costumi, e per vita veramente ecclesiastica. Si scelgano infine coloro che diano fondate speranze di apportare colle loro azioni onore allo stato Ecclesiastico per eminenza nelle scienze, e si acquistino venerazione per merito d'azioni virtuose.

VII. A rimuovere vie più sicuramente i pericoli, i Vescovi abbiano cura che i loro giovani ecclesiastici, mentre frequentano le Università, di-

morino in Seminario; in mancanza di esso in qualche casa religiosa, o se non altro presso qualche provetto Sacerdote secolare, fuori il caso che abbiano quivi parenti coi quali possano coabitare. Degni di lode e di stima sarebbero quei solerti Sacerdoti, o quei secolari di specchiata pietà che istituissero, ove le circostanze lo permettano, un qualche ospizio per gli studenti ecclesiastici; ove costoro, con poca spesa potessero trovare una dimora sicura, ed atta alla quiete degli studii ed agli esercizii di pietà.

VIII. Se la Università trovasi fuori diocesi, gli Ordinarii dei giovani li raccomandino al Vescovo di quel luogo, al quale essi saranno tenuti di presentarsi appena giunti, e prestare ossequio, finchè ivi dimorino. L'Ordinario ed il Vescovo del luogo d'accordo affidino gli alunni alla cura ed alla vigilanza di qualche Sacerdote prestante per virtù, per scienza e per conoscenza della gioventù, il quale li diriga e sovente renda conto all'Ordinario della loro condotta. Esiga inoltre il Vescovo dai propri alunni frequenti lettere, ed egli si giovi anche di questo scambio epistolare per consigliarli, ammonirli, eccitarli, e confermarli nei santi propositi.

IX. I Superiori degli Ordini e delle Congregazioni preferiscano sempre le Università di quei luoghi ove si trovino case dell'Ordine o della Congregazione; ed impongano agli studenti che quivi abbiano la loro dimora. Se non hanno casa propria nella sede dell'Università, procurino ad ogni costo che gli alunni vengano ricevuti in qualche altra casa religiosa o nel Seminario Vescovile o in qualche altro Istituto ecclesiastico. Qualora manchi un convento o una casa propria, non mandino uno dei loro sudditi a frequentare l'Università; ma due insieme o più, affinchè a vicenda si custodiscano, s'aiutino ed eccitino a compiere i doveri della loro vocazione. Impongano al Superiore della casa più vicina, o a qualche altro religioso dotato di virtù, di sapere e di solerzia di visitare spesso codesti giovani, per osservare e dare relazione sulla loro condotta e sull'assiduità nello studio; affinchè il Generale possa provvedere quanto occorra con opportuni consigli. Procuri inoltre il Generale che gli scrivano spesso ed egli alla sua volta risponda, per tener ferma la loro unione col capo dell'Ordine o della Congregazione, e li educhi con paterne istruzioni ed ammonimenti nello spirito di ubbidienza e di osservanza.

X. Si affida al prudente zelo dei Vescovi e dei Superiori la cura di sceglier quella fra le Università, in cui si conosca esser minori i pericoli, ed apparisca dalle circostanze essere più facile l'uso dei consigli coi quali provvedasi alla pace, ai buoni costumi ed al progresso dei giovani. Se avvenga per avventura che qualche professore di proposito dia lezioni contro la religione o contro i costumi, procuri il Vescovo od il Generale che gli alunni frequentino un'altra Università, o non assistano a siffatte lezioni; valendosi cioè della legge che esige l'iscrizione al corso universitario, non già assiduità a tutte le lezioni. Del resto, fuori di questo caso, gli alunni ecclesiastici assistano con diligenza alle lezioni, per far progresso nelle scienze e dare ai compagni esempio di diligenza, ai professori testimonianza di ossequio.

XI. Per quel che riguarda i libri ed i compendii delle lezioni, in cui forse occorrano cose contro la religione o i costumi, la verità della storia ecclesiastica, i dritti della Chiesa Cattolica o del Romano Pontefice, qualora non si possa evitare l'uso di tali libri e compendii, i Vescovi ed i Superiori provvedano a questo caso secondo il bisogno; inoltre procurino di porre il rimedio al veleno con ottimi libri, con consigli di Sacerdoti insigni per sapere, pietà ed esperienza; i quali aiuteranno i giovani a conoscere i sofismi ed a confutare gli errori dai quali saranno forse avvelenati i libri scolastici od i compendii delle lezioni. Inoltre con ogni studio facciano temere ai loro giovani la lettura di quei giornali e periodici che ingannano con false e pericolose dottrine, colle narrazioni e colle lusinghe e insensibilmente rubano e pervertono il retto pensare ed agire.

XII. I Vescovi ed i Superiori religiosi esortino i giovani a mostrarsi dignitosamente ossequiosi ai superiori ed ai professori dell'Università, a trattare i compagni tutti gentilmente, nessuno però con familiarità. Vietino assolutamente di dare il nome a circoli o a qualsivoglia società politica o turbolenta ; mai intervengano a quelle adunanze, che mirano a muover lagnanze o proteste contro i superiori.

XIII. I Vescovi che hanno sede nelle città ove si trovano le Università, procurino di favorire, qualora esistano, e di fondare, ove manchino, circoli e società di studenti ecclesiastici. Si giovino allo scopo di Sacerdoti secolari o regolari più idonei, commettendo almeno ad uno l'ufficio di assistente Ecclesiastico. Toccherà a costui stabilire le riunioni degli studenti e presiedervi. Quivi gli studenti ecclesiastici, lasciate da parte le politiche contese ed ogni amor di partito, conversino, disputino o leggano su questioni letterarie, storiche, filosofiche. Nè omettano di recitare insieme orazioni ed istituire esercizi di pietà e da farsi in giorni determinati : cosicchè in queste società regnino sante gare, carità fraterna e pietà cristiana. In questi circoli di Ecclesiastici potranno anche ammettersi, cautamente e col permesso dell'Assistente ecclesiastico, studenti secolari, ma quelli solamente di retto pensare ed agire, e che siano commendevoli per religione, pietà e specchiati costumi.

XIV. I Vescovi ed i Superiori esortino vivamente i loro sudditi a perseverare con costanza nello spirito della vocazione. A questo fine adoperino tutt'i mezzi più efficaci : l'orazione, cioè, la frequenza dei sacramenti, i pii esercizii, il disprezzo delle vanità, la fuga dei cattivi e degl'infingardi. Ai religiosi specialmente deve raccomandarsi la fedeltà nell'osservare quel che al loro stato si conviene: l'orazione mentale quotidiana, l'esame di coscienza, la lettura spirituale, il silenzio ed il raccoglimento. Nel tempo delle vacanze gli studenti religiosi ritornino al loro convento od alla casa religiosa del loro istituto, e lì riprendano colla comunità l'osservanza esatta delle loro regole. Tutti gli studenti, siano del clero secolare che del regolare, in tempo delle vacanze facciano gli Esercizii spirituali.

XV. Che se, non ostante le cautele e le diligenze fin qui indicate, ed altre che la pastorale e paterna sollecitudine potrà aver suggerito; i Vescovi e i Superiori religiosi si accorgeranno che alcuno dei loro sudditi siasi allontanato dal retto sentiero della verità e della virtù, lo chiamino subito dall'Università, poichè è meglio interrompere il corso dei suoi studii, anzicchè permettere la rovina dell'anima di lui.

Dato in Roma dalla Secretaria della detta Congregazione dei Vescovi e dei Regolari il 21 Luglio 1896.

I. Card. Verga *Prefetto.*
A. Trombetta, *Vice-Secret.*

—

Commissione Pontificia
per l'unione delle Chiese dissidenti.

S' interpretano alcuni punti della Costituz. Apost. Orientalium dignitas Ecclesiarum.

Eccellenza Rev.ma

" Presiedendo la *Commissione Pontificia per la riunione delle chiese dissidenti* adunatasi il giorno 9 volgente, il S. Padre ha dato la sua sovrana decisione sui dubbii rimasti finora insoluti, che erano contenuti nelle lettere di V. E. in data 4 e 26 maggio e 1° ottobre 1895, n.ri 39, 53 e 106.

" Sua Santità pertanto ha risoluto quanto segue :

" 1. I cattolici Orientali nel cui rito si fa uso del fermentato per la comunione sacramentale (ex. gr. Melchiti, Siri Caldei) che si trovano in un luogo dell'Oriente, ove non dimorano che i sacerdoti latini ed Orientali che consacrano in azimo (Armeni o Maroniti), debbono sottostare alla giurisdizione del parroco orientale che consacra in azimo, e non già a quella del parroco latino.

2. Allorchè gli Orientali, nel cui rito si fa uso del fermentato, trovansi privi del parroco del proprio rito in un luogo

dell' Oriente ove sono soltanto sacerdoti di altri riti orientali che consacrano in azimo (Armeni e Manoriti), sono liberi di assoggettarsi alla giurisdizione di quello che più loro piace ; ma fatta che abbiano la scelta, non possono cambiare, fino a che dimorano nel medesimo luogo

3. I cattolici Orientali, quali che siano le specie di cui usano per la comunione sacramentale, trovandosi privi di parroco del proprio rito in un luogo dell' Oriente ove sono sacerdoti di altri riti che consacrano in azimo od in fermentato, possono abitualmente ossia *devotionis gratia* cumunicarsi un giorno in azimo ed un giorno in fermentato come più lor piace.

4. Gli Armeni della diocesi di Malatia che fino all'epoca della promulgazione della Costituzione Ap. *Orientalium dignitas Ecclesiarum* sono passati od anche hanno semplicemente seguito il rito latino, sono bensì liberi di domandare alla S. Sede la facoltà di ritornare al rito armeno, ma non sono a ciò tenuti e non possono esservi costretti.

Intanto prego il Signore affinchè La conservi lungamente e La prosperi,

Di V. E. Revma

Dev. servitore

M. Card. Ledochowski, *Pref.*

Roma, 14 febbraio 1896.

A Sua Ec.

R.mo Stefano Pietro X Azarian

Patriarca degli Armeni Cattolici.

—

SS. D. N. LEONIS PP. XIII.

LITTERAE APOSTOLICAE

DE ORDINATIONIBUS ANGLICANIS

—

LEO EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Apostolicae curae et caritatis, qua *Pastorem magnum ovium, Dominum nostrum Iesum Christum* (1), referre pro munere et imitari, aspirante eius gratia, studemus, non exiguam partem pernobili Anglorum nationi tribuimus. Voluntatis in ipsam Nostrae ea praecipue testis est epistola quam superiore anno dedimus propriam *ad Anglos, regnum Christi in fidei unitate quaerentes :* eiusdem quippe gentis et veterem cum Ecclesia matre coniunctionem commemorando revocavimus, et felicem reconciliationem, excitatâ in animis orandi Dei sollertia, contendimus maturare. Rursusque haud ita pridem, quum communibus universe litteris de unitate Ecclesiae fusius agere visum est, non ultimo loco respeximus Angliam ; spe praelucente, posse documenta Nostra tum catholicis firmitatem tum dissidentibus salutare lumen afferre. Atque illud fateri libet quod aeque gentis humanitatem ac multorum sollicitudinem salutis aeternae commendat, id est quam benevole Anglis probata sit instantia Nostra et dicendi libertas, nullo quidem acta humanae rationis impulsu. — Nunc autem eâdem Nos mente eodemque animo deliberatum habemus studia convertere ad quamdam non minoris momenti causam, quae cum ea ipsa re votisque Nostris cohaeret. Quod enim apud Anglos, aliquanto postquam ab unitatis christianae centro abscessum est, novus plane ritus ordinibus sacris conferendis, sub rege Eduardo VI, fuit publice inductus ; defecisse idcirco verum Ordinis sacramentum, quale Christus instituit, simulque hierarchicam successionem, iam tenuit communis sententia, quam non semel Ecclesiae acta et constans disciplina firmarunt. Attamen recentiore memoria hisque maxime annis invaluit controversia, sacræne Ordinationes ritu eduardiano peractae, natura sacramenti effectuque polleant ; faventibus, affirmate vel dubitanter, non modo scriptoribus anglicanis nonnullis, sed paucis etiam catholicis praesertim non anglis. Alteros quippe movebat præstantia sacerdotii christiani, exoptantes ut duplici eius in corpus Christi potestate ne carerent sui ; movebat alteros consilium expediendi quodammodo illis reditus ad unitatem : utrisque vero hoc persuasum esse videbatur, iam studiis in eo genere cum aetate provectis, no-

(1) Hebr. XIII, 20.

visque litterarum monumentis ex oblivione erutis, retractari auctoritate Nostra causam non inopportunum fore. Nos autem ea consilia atque optata minime negligentes, maximeque voci obsequentes apostolicae caritatis, censuimus nihil non experiri quod videretur quoquo modo conducere ad animarum vel avertenda damna vel utilitates fovendas.

Placuit igitur de retractanda causa benignissime indulgere : ita sane, ut per summam novae disquisitionis sollertiam, omnis in posterum vel species quidem dubitandi esset remota. Quapropter certo numero viris doctrina et eruditione præstantibus, quorum compertae erant dissimiles in ipsa causa opiniones, negotium dedimus ut momenta sententiæ suæ scriptis mandarent : eos deinde ad Nos accitos iussimus communicare inter se scripta, et quidquid eo amplius ad rem cognitu esset dignum, indagare atque expendere. Consultumque a Nobis est, ut ipsi diplomata opportuna omni possent copia in tabulariis vaticanis sive nota recognoscere sive inexplorata educere ; itemque ut prompta haberent quæcumque eiusdem generis acta apud sacrum Consilium, quod *Suprema* vocatur, asservarentur, neque minus quæcumque ad hoc tempus doctiores viri in utramque partem evulgassent. Huiusmodi adiumentis instructos, voluimus eos in singulares congressiones convenire ; quæ ad duodecim sunt habitae, praeside uno ex S. R. E. Cardinalibus a Nobismetipsis designato, data singulis facultate disputandi libera. Denique earumdem congressionum acta, una cum ceteris documentis, Venerabilibus Fratribus Nostris Cardinalibus ex eodem Consilio iussimus exhiberi omnia ; qui meditatâ causa eâque coram Nobis deinde agitata, suam quisque sententiam dicerent.

Hoc ducendae rei ordine praestituto, ad intimam tamen æstimationem causæ aequum erat non ante aggredi, quam id perstudiose quaesitum apparuisset, quo loco ea iam esset secundum Apostolicæ Sedis praescriptiones institutamque consuetudinem ; cuius consuetudinis et initia et vim magni profecto intererat reputare. Quocirca in primis perpensa sunt documenta praecipua quibus Decessores Nostri, rogatu reginae Mariae, singulares curas ad reconciliationem ecclesiae Anglicae contulerunt. Nam Iulius III Cardinalem Reginaldum Polo, natione Anglum, multiplici laude eximium, Legatum de latere ad id opus destinavit, *tamquam pacis et dilectionis angelum suum*, eique mandata seu facultates extra ordinem normasque agendi tradidit (1) ; quas deinde Paulus IV confirmavit et declaravit. In quo ut recte colligatur quidnam in se commemorata documenta habeant ponderis, sic oportet fundamenti instar statuere, eorum propositum nequaquam a re abstractum fuisse, sed rei omnino inhaerens ac peculiare. Quum enim facultates Legato apostolico ab iis Pontificibus tributae, Angliam dumtaxat religionisque in ea statum respicerent ; normæ item agendi ab eisdem eidem Legato quaerenti impertitae, minime quidem esse poterant ad illa generatim decernenda sine quibus sacrae ordinationes non valeant, sed debebant attinere proprie ad providendum de ordinibus sacris in eo regno, prout temporum monebant rerumque conditiones expositae. Hoc ipsum, praeter quam quod ex natura et modo eorumdem documentorum perspicuum est, inde pariter liquet, quod alienum prorsus fuisset, ita velle de iis quæ sacramento Ordinis conficiendo necesse sunt, propemodum commonefieri Legatum, eumque virum cuius doctrina etiam in Concilio Tridentino eluxerat.

Ista probe tenentibus non difficulter patebit quare in litteris Iulii III ad Legatum apostolicum, perscriptis die VIII martii MDLIV, distincta sit mentio de iis primum qui *rite et legitime promoti*, in suis ordinibus essent retinendi, tum de iis qui *non promoti ad sacros ordines*, possent, *si digni et idonei reperti fuissent*,

(1) Id factum augusto mense MDLIII per litteras sub plumbo, *Si ullo unquam tempore* et *Post nuntium Nobis*, atque alias.

promoveri. Nam certe definiteque notatur, ut reapse erat, duplex hominum classis: hinc eorum qui sacram ordinationem vere suscepissent, quippe id vel ante Henrici secessionem, vel si post eam et per ministros errore dissidiove implicitos, ritu tamen catholico consueto; inde aliorum qui initiati essent secundum Ordinale eduardianum, qui propterea possent *promoveri*, quia ordinationem accepissent irritam. Neque aliud sane Pontificis consilium fuisse, praeclare confirmat epistola eiusdem Legati, die XXIX ianuarî MDLV, facultates suas episcopo Norwicensi demandantis. Id amplius est potissime considerandum quod eae ipsae Iulii III litterae afferunt, de facultatibus pontificiis libere utendis, etiam in eorum bonum quibus munus consecrationis, *minus rite et non servatâ forma Ecclesiae consueta*, impensum fuit: qua quidem locutione ii certe designabantur qui consecrati eduardiano ritu; praeter eam namque et catholicam formam alia nulla erat eo tempore in Anglia.

Haec autem apertiora fient commemorando legationem quam Philippus et Maria reges, suadente Cardinali Polo, Romam ad Pontificem februario mense 1555 miserunt. Regii oratores, viri tres *admodum insignes et omni virtute praediti*, in quibus Thomas Thirlby episcopus Eliensis, sic habebant propositum, Pontificem de conditione rei religiosae in eo regno notitia ampliore edocere, ab ipsoque in primis petere ut ea quae Legatus ad eiusdem regni cum Ecclesia reconciliationem curaverat atque effecerat, haberet rata et confirmaret: eius rei causâ omnia ad Pontificem allata sunt testimonia scripta quae oportebat, partesque Ordinalis novi proxime ad rem facientes. Jamvero Paulus IV legatione magnifice admissa, eisdemque testimoniis per certos aliquot Cardinales *diligenter discussis*, et *habita deliberatione matura*, litteras *Praeclara carissimi* sub plumbo dedit die XX iunii eodem anno. In his quum comprobatio plena et robur additum sit rebus a Polo gestis, de ordinationibus sic est praescriptum :.... *qui ad ordines ecclesiasticos... ab alio quam ab episcopo rite et recte ordinato promoti fuerunt, eosdem ordines.... de novo suscipere teneantur.* Quinam autem essent episcopi tales, *non rite recteque ordinati*, satis iam indicaverant superiora documenta, facultatesque in eam rem a Legato adhibitae: ii nimirum qui ad episcopatum, sicut alii ad alios ordines, promoti essent, *non servatâ forma Ecclesiae consueta*, vel non servata *Ecclesiae formâ et intentione*, prout Legatus ipse ad episcopum Norwicensem scribebat. Hi autem non alii profecto erant nisi qui promoti secundum novam ritualem formam; cui quoque examinandae delecti Cardinales attentam operam dederant. Neque praetermittendus est locus ex eisdem Pontificis litteris, omnino rei congruens; ubi cum aliis beneficio dispensationis egentibus numerantur qui *tam ordines quam beneficia ecclesiastica nulliter et de facto obtinuerant. Nulliter* enim obtinuisse ordines idem est atque irrito actu nulloque effectu, videlicet *invalide*, ut ipsa monet eius vocis notatio et consuetudo sermonis; præsertim quum idem pari modo affirmetur de ordinibus quod de *beneficiis ecclesiasticis*, quae ex certis sacrorum canonum institutis manifesto erant nulla, eo quia cum vitio infirmante collata. Huc accedit quod, ambigentibus nonnullis quinam revera episcopi, *rite et recte ordinati*, dici et haberi possent ad mentem Pontificis, hic non multo post, die XXX octobris, alias subiecit litteras in modum Brevis: atque, *Nos*, inquit, *haesitationem huiusmodi tollere, et serenitati conscientiae eorum qui schismate durante ad ordines promoti fuerant, mentem et intentionem quam in eisdem litteris Nostris habuimus clarius exprimendo, opportune consulere volentes, declaramus eos tantum episcopos et archiepiscopos qui non in forma Ecclesiae ordinati et consecrati fuerunt, rite et recte ordinatos dici non posse.* Quae declaratio, nisi apposite ad rem Angliae praesentem, id est ad Ordinale eduardianum, spectare debuisset, nihil certe confecerat

Pontifex novis litteris, quo vel *haesitationem tolleret* vel *serenitati conscientiae consuleret.* Ceterum Apostolicae Sedis documenta et mandata non aliter quidem Legatus intellexit, atque ita eis rite religioseque obtemperavit: idque pariter factum a regina Maria et a ceteris qui cum ea dederunt operam ut religio et instituta catholica in pristinum locum restituerentur.

Auctoritates quas excitavimus Iulii III et Pauli IV aperte ostendunt initia eius disciplinae quae tenore constanti, iam tribus amplius saeculis, custodita est, ut ordinationes ritu eduardiano, haberentur infectae et nullae; cui disciplinae amplissime suffragantur testimonia multa earumdem ordinationum quae, in hac etiam Urbe, saepius absoluteque iteratae sunt ritu catholico. — In huius igitur disciplinae observantia vis inest opportuna proposito. Nam si cui forte quidquam dubitationis resideat in quamnam vere sententiam ea Pontificum diplomata sint accipienda, recte illud valet: *Consuetudo optima legum interpres.* Quoniam vero firmum semper ratumque in Ecclesia mansit, Ordinis sacramentum nefas esse iterari, fieri nullo pacto poterat ut talem consuetudinem Apostolica Sedes pateretur tacita ac toleraret. Atqui eam non toleravit solum, sed probavit etiam et sanxit ipsa, quotiescumque in eadem re peculiare aliquod factum incidit iudicandum. Duo eiusmodi facta in medium proferimus, ex multis quae ad *Supremam* sunt subinde delata: alterum, anno MDCLXXXIV, cuiusdam Calvinistae Galli, alterum, anno MDCCIV, Ioannis Clementis Gordon; utriusque secundum rituale eduardianum suos adepti ordines. In primo, post accuratam rei investigationem, consultores non pauci responsa sua, quae appellant vota, de scripto ediderunt, ceterique cum eis in unam conspirarunt sententiam, *pro invaliditate ordinationis:* tantum quidem ratione habita opportunitatis, placuit Cardinalibus respondere, *Dilata.* Eadem vero acta repetita et ponderata sunt in facto altero: quæsita sunt præterea nova consultorum vota, rogatique doctores egregii e Sorbonicis ac Duacenis, neque praesidium ullum perspicacioris prudentiae praetermissum est ad rem penitus pernoscendam. Atque hoc animadvertisse oportet quod, tametsi tum ipse Gordon cuius negotium erat, tum aliqui consultores inter causas *nullitatis* vindicandae etiam adduxissent illam prout putabatur ordinationem Parkerii, in sententia tamen ferenda omnino seposita est ea causa, ut documenta produnt integrae fidei, neque alia ratio est reputata nisi *defectus formae et intentionis.* Qua de forma quo plenius esset certiusque iudicium, cautum fuerat ut exemplar Ordinalis anglicani suppeteret; atque etiam cum eo singulae collatae sunt formae ordinandi, ex variis orientalium et occidentalium ritibus conquisitae. Cum Clemens XI, Cardinalium ad quos pertinebat consentientibus suffragiis, ipsemet feria V, die XVII aprilis MDCCIV, *decrevit:* " Ioannes Clemens Gordon *ex integro et absolute* ordinetur ad omnes ordines etiam sacros et praecipue presbyteratus, et quatenus non fuerit confirmatus, prius sacramentum Confirmationis suscipiat. " Quae sententia, id sane considerare refert, ne a defectu quidem *traditionis instrumentorum* quidquam momenti duxit: tunc enim praescriptum de more esset ut ordinatio *sub conditione* instauraretur. Eo autem pluris refert considerare, eamdem Pontificis sententiam spectare universe ad omnes Anglicanorum ordinationes. Licet enim factum attigerit peculiare, non tamen ex peculiari quapiam ratione profecta est, verum ex *vitio formae*, quo quidem vitio ordinationes illae aeque afficiuntur omnes: adeo ut, quoties deinceps in re simili decernendum fuit, toties idem Clementis XI communicatum sit decretum.

Quae quum ita sint, non videt nemo controversiam temporibus nostris exsuscitatam, Apostolicae Sedis iudicio definitam multo antea fuisse: documentisque illis haud satis quam oportuerat co-

gnitis, fortasse factum ut scriptor aliquis catholicus disputationem de ea libere habere non dubitarit. Quoniam vero, ut principio monuimus, nihil Nobis antiquius optatiusque est quam ut hominibus recte animatis maximâ possimus indulgentia et caritate prodesse, ideo iussimus in Ordinale anglicanum, quod caput est totius causae, rursus quam studiosissime inquiri.

In ritu cuiuslibet sacramenti conficiendi et administrandi iure discernunt inter partem *caeremonialem* et partem *essentialem*, quae *materia et forma* appellari consuevit. Omnesque norunt, sacramenta novae legis, utpote signa sensibilia atque gratiae invisibilis efficientia, debere gratiam et significare quam efficiunt et efficere quam significant. Quae significatio, etsi in toto ritu essentiali, in materia scilicet et forma, haberi debet, praecipue tamen ad formam pertinet; quum materia sit pars per se non determinata, quae per illam determinetur. Idque in sacramento Ordinis manifestius apparet, cuius conferendi materia, quatenus hoc loco se dat considerandam, est manuum impositio; quae quidem nihil definitum per se significat, et aeque ad quosdam Ordines, aeque ad Confirmationem usurpatur. — Iamvero verba quae ad proximam usque aetatem habentur passim ab Anglicanis tamquam forma propria ordinationis presbyteralis, videlicet, *Accipe Spiritum Sanctum*, minime sane significant definite ordinem sacerdotii vel eius gratiam et potestatem, quae praecipue est potestas *consecrandi et offerendi verum corpus et sanguinem Domini* (1), eo sacrificio, quod non est *nuda commemoratio sacrificii in Cruce peracti* (2). Forma huiusmodi aucta quidem est postea iis verbis, *ad officium et opus presbyteri*: sed hoc potius convincit, Anglicanos vidisse ipsos primam eam formam fuisse mancam neque idoneam rei. Eadem vero adiectio, si forte quidem legitimam significationem apponere formae posset, serius est inducta, elapso iam saeculo post receptum Ordinale eduardianum; quum propterea, Hierarchiâ extincta, potestas ordinandi iam nulla esset. Nequidquam porro auxilium causae novissime arcessitum est ab aliis eiusdem Ordinalis precibus. Nam, ut cetera praetereantur quae eas demonstrent in ritu anglicano minus sufficientes proposito, unum hoc argumentum sit instar omnium, de ipsis consulto detractum esse quidquid in ritu catholico dignitatem et officia sacerdotii perspicue designat. Non ea igitur forma esse apta et sufficiens sacramento potest, quae id nempe reticet quod deberet proprium significare.

De consecratione episcopali similiter est. Nam formulae, *Accipe Spiritum Sanctum*, non modo serius adnexa sunt verba, *ad officium et opus episcopi*, sed etiam de iisdem, ut mox dicemus, iudicandum aliter est quam in ritu catholico. Neque rei proficit quidquam advocasse praefationis precem, *Omnipotens Deus;* quum ea pariter deminuta sit verbis quae *summum sacerdotium* declarent. Sane, nihil huc attinet explorare, utrum episcopatus complementum sit sacerdotii, an ordo ab illo distinctus: aut collatus, ut aiunt, *per saltum*, scilicet homini non sacerdoti, utrum effectum habeat necne. At ipse procul dubio, ex institutione Christi, ad sacramentum Ordinis verissime pertinet, atque est praecellenti gradu sacerdotium; quod nimirum et voce sanctorum Patrum et rituali nostra consuetudine *summum sacerdotium*, *sacri ministerii summa* nuncupatur. Inde fit ut, quoniam sacramentum Ordinis verumque Christi sacerdotium a ritu anglicano penitus extrusum est, atque adeo in consecratione episcopali eiusdem ritus nullo modo sacerdotium confertur, nullo item modo episcopatus vere ac iure possit conferri: eoque id magis quia in primis episcopatus muniis illud scilicet est, ministros ordinandi in sanctam Eucharistiam et sacrificium.

Ad rectam vero plenamque Ordinalis

(1) Trid. Sess. XXIII, *de sacr. Ord. Can. 1.*

(2) *Ib.* Sess. XXII, *de sacrif. Missæ, can. 3.*

anglicani aestimationem, praeter ista per aliquas eius partes notata, nihil profecto tam valet quam si probe aestimetur quibus adiunctis rerum conditum sit et publice constitutum. Longum est singula persequi, neque est necessarium : eius namque aetatis memoria satis diserte loquitur, cuius animi essent in Ecclesiam catholicam auctores Ordinalis, quos adsciverint fautores ab heterodoxis sectis, quo demum consilia sua referrent. Nimis enimvero scientes quae necessitudo inter fidem et cultum, inter *legem credendi et legem supplicandi* intercedat, liturgiae ordinem, specie quidem redintegrandae eius formae primaevae, ad errores Novatorum multis modis deformarunt. Quamobrem toto Ordinali non modo nulla est aperta mentio sacrificii, consecrationis, sacerdotii, potestatisque consecrandi et sacrificii offerendi ; sed immo omnia huiusmodi rerum vestigia, quae superessent in precationibus ritus catholici non plane reiectis, sublata et deleta sunt de industria, quod supra attigimus. Ita per se apparet nativa Ordinalis indoles ac spiritus, uti loquuntur. Hinc vero ab origine ducto vitio, si valere ad usum ordinationum minime potuit, nequaquam decursu aetatum, quum tale ipsum permanserit, futurum fuit ut valeret. Atque ii egerunt frustra qui inde a temporibus Caroli I conati sunt admittere aliquid sacrificii et sacerdotii, nonnullâ dein ad Ordinale facta accessione: frustraque similiter contendit pars ea Anglicanorum non ita magna, recentiore tempore coalita, quae arbitratur posse idem Ordinale ad sanam rectamque sententiam intelligi et deduci. Vana, inquimus, fuere et sunt huiusmodi conata : idque hac etiam de causa, quod, si qua quidem verba, in Ordinali anglicano ut nunc est, porrigant se in ambiguum, ea tamen sumere sensum eumdem nequeunt quem habent in ritu catholico. Nam semel novato ritu, ut vidimus, quo nempe negetur vel adulteretur sacramentum Ordinis, et a quo quaevis notio repudiata sit consecrationis et sacrificii ; iam minime constat formula, *Accipe Spiritum Sanctum*, qui Spiritus, cum gratia nimirum sacramenti, in animam infunditur; minimeque constant verba illa, *ad officium et opus presbyteri* vel *episcopi* ac similia, quae restant nomina sine re quam instituit Christus. — Huius vim argumenti perspectam ipsi habent plerique Anglicani, observantiores Ordinalis interpretes ; quam non dissimulanter eis obiiciunt qui nove ipsum interpretantes, Ordinibus inde collatis pretium virtutemque non suam spe vana affingunt. Eodem porro argumento vel uno illud etiam corruit, opinantium posse in legitimam Ordinis formam sufficere precationem, *Omnipotens Deus, bonorum omnium largitor*, quae sub initium est ritualis actionis ; etiamsi forte haberi ea posset tamquam sufficiens in ritu aliquo catholico quem Ecclesia probasset.—Cum hoc igitur intimo *formae defectu* coniunctus est *defectus intentionis*, quam aeque necessario postulat, ut sit, sacramentum. De mente vel intentione, utpote quae per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat: at quatenus extra proditur, iudicare de ea debet. Iamvero quum quis ad sacramentum conficiendum et conferendum materiam formamque debitam serio ac rite adhibuit, eo ipso censetur id nimirum facere intendisse quod facit Ecclesia. Quo sane principio innititur doctrina quae tenet esse vere sacramentum vel illud, quod ministerio hominis haeretici aut non baptizati, dummodo ritu catholico, conferatur. Contra, si ritus immutetur, eo manifesto consilio ut alius inducatur ab Ecclesia non receptus, utque id repellatur quod facit Ecclesia et quod ex institutione Christi ad naturam attinet sacramenti, tunc palam est, non solum necessariam sacramento intentionem deesse, sed intentionem immo haberi sacramento adversam et repugnantem.

Isthaec omnia diu multumque reputavimus apud Nos et cum Venerabilibus Fratribus Nostris in *Suprema* iudicibus; quorum etiam Coetum singulariter coram

Nobis advocare placuit feria V, die XVI iulii proximi, in commemoratione Mariae D. N. Carmelitidis. Iique ad unum consensere propositam causam iam pridem ab Apostolica Sede plene fuisse et cognitam et iudicatam: eius autem denuo instituta actâque quaestione, emersisse illustrius quanto illa iustitiae sapientiaeque pondere totam rem absolvisset. Verumtamen optimum factu duximus supersedere sententiae, quo et melius perpenderemus conveniret ne expediretque eamdem rem auctoritate Nostra rursus declarari, et uberiorem divini luminis copiam supplices imploraremus.— Tum considerantibus Nobis ut idem caput disciplinae, etsi iure iam definitum, a quibusdam revocatum sit in controversiam, quacumque demum causa sit revocatum; ex eoque pronum fore ut perniciosus error gignatur non paucis qui putent se ibi Ordinis sacramentum et fructus reperire ubi minime sunt, visum est in Domino sententiam Nostram edicere.

Itaque omnibus Pontificum Decessorum in hac ipsa causa decretis usquequaque assentientes, eaque plenissime confirmantes ac veluti renovantes auctoritate Nostra, motu proprio certa scientia, pronunciamus et declaramus, Ordinationes ritu anglicano actas, irritas prorsus fuisse et esse, omninoque nullas.

Hoc restat, ut quo ingressi sumus *Pastoris magni* nomine et animo veritatem tam gravis rei certissimam commonstrare, eodem adhortemur eos qui Ordinum atque Hierarchiae beneficia sincera voluntate optent ac requirant. Usque adhuc fortasse, virtutis christianae intendentes ardorem, religiosius consulentes divinas litteras, pias duplicantes preces, incerti tamen haeserunt et anxii ad vocem Christi iamdiu intime admonentis. Probe iam vident quo se bonus ille invitet ac velit. Ad unicum eius ovile si redeant, tum vero et quaesita beneficia assecuturi sunt et consequentia salutis praesidia, quorum administram fecit ipse Ecclesiam, quasi redemptionis suae custodem perpetuam et procuratricem in gentibus. Tum vero *haurient aquas in gaudio de fontibus Salvatoris*, sacramentis eius mirificis; unde fideles animae in amicitiam Dei, remissis vere peccatis, restituuntur, caelesti pane aluntur et roborantur, adiumentisque maximis affluunt ad vitæ adeptionem aeternæ. Quorum bonorum revera sitientes, utinam *Deus pacis, Deus totius consolationis* faciat compotes atque expleat perbenignus. — Hortationem vero Nostram et vota eos maiorem in modum spectare volumus, qui religionis ministri in communitatibus suis habentur. Homines ex ipso officio praecedentes doctrina et auctoritate, quibus profecto cordi est divina gloria et animorum salus, velint alacres vocanti Deo parere in primis et obsequi, praeclarumque de se edere exemplum. Singulari certe laetitia eos Ecclesia mater excipiet omnique complectetur bonitate et providentia, quippe quos per arduas rerum difficultates virtus animi generosior ad sinum suum reduxerit. Ex hac vero virtute dici vix potest quae ipsos laus maneat in coetibus fratrum per catholicum orbem, quae aliquando spes et fiducia ante Christum iudicem, quae ab illo praemia in regno caelesti! Nos quidem, quantum omni ope licuerit, eorum cum Ecclesia reconciliationem fovere non desistemus; ex qua et singuli et ordines, id quod vehementer cupimus, multum capere possunt ad imitandum. Interea veritatis gratiaeque divinae patentem cursum ut secundare contendant fideliter, per viscera misericordiae Dei nostri rogamus omnes et obsecramus.

Praesentes vero litteras et quaecumque in ipsis habentur nullo unquam tempore de subreptionis aut obreptionis sive intentionis Nostrae vitio aliove quovis defectu notari vel impugnari posse; sed semper validas et in suo robore fore et esse, atque ab omnibus cuiusvis gradus et praeeminentiae inviolabiliter in iudicio et extra observari debere decernimus: irritum quoque et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate vel

praetextu, scienter vel ignoranter contigerit attentari declarantes, contrariis non obstantibus quibuscumque.

Volumus autem ut harum litterarum exemplis, etiam impressis, manu tamen Notarii subscriptis et per constitutum in ecclesiastica dignitate virum sigillo munitis, eadem habeatur fides quae Nostrae voluntatis significationi his praesentibus ostensis haberetur.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo nonagesimo sexto, idibus septembribus, Pontificatus Nostri anno decimo nono.

C. Card. de Rvggiero
A. Card. Bianchi *Pro-Datarius*

Visa

De Cvria I. De Aqvila e Vicecomitibvs

Loco ✠ Plumbi

Reg. in Secret. Brevium.
I. Cugnoni

—

CONSULTAZIONI.

XXI.

Circa l' uso della pompa gastrica in ordine alla SS. Comunione.

Papirio sacerdote soffre così nello stomaco, che ha bisogno di lavarlo colla pompa gastrica ogni mattina: spesso fa ciò prima del S. Sacrifizio; spesso, dopo.

Si chiede:

È lecito l' uso della pompa gastrica prima o dopo la messa; ovvero prima o dopo la Comunione?

2.° Che è da dire del sacerd. Papirio?

Al primo. — La pompa gastrica è un canaletto, o *sonda* elastica, che per la bocca s' introduce nello stomaco, affine di lavarlo con acqua pura o medicamentosa. Vi ha poi un congegno, con che l' acqua per quello trasmessa si tira indietro, insieme alle reliquie del cibo non digerite, e si mette fuori. E perciò una semplice lavatura che con quella si fa nello stomaco, per pulirlo delle dette reliquie indigeste. La sonda s' introduce o spalmata di olio di mandorle, o anche asciutta, non essendo assolutamente necessaria quella spalmatura.

Premessa questa nozione tecnica, vediamo se l' uso della detta pompa sia lecito sia prima sia dopo la Comunione o il S. Sacrifizio. — Esaminiamo prima il secondo caso, se, cioè, sia lecito il detto uso dopo la Comunione.

Il dubbio ha fondamento in ciò che, cacciandosi fuori le reliquie del cibo rimaste nello stomaco, può esserci pericolo che, insieme ad esse, abbiano a cacciarsi pure le sacre specie incorrotte. La quistione adunque, sta tutta in vedere se le sacre specie in uno stomaco così ammalato possano corrompersi agevolmente o pur no. La soluzione non è sì facile. Da una parte sta che, trattandosi di frammenti di ostia tutte inzzuppate di saliva, le alterazioni chimiche comincerebbero facilmente anche prima di pervenire nello stomaco. Dall' altra vuolsi considerare che, può trovarsi benissimo nello stomaco, fra i *detritus* del cibo, qualche particella di sostanza alimentare inalterata, perchè quell' inviluppo l' ha preservata dall' azione del succo gastrico. In ogni modo, non si può certamente giudicare sempre e del tutto decomposta la sacra particola in chi soffre di stomaco per tal guisa da aver bisogno dell' uso della pompa gastrica. E perciò è che il detto uso non si può consentire dopo la sunzione delle sacre specie, pel pericolo di profanazione, a cui queste si esporrebbero.

Ma si può permettere prima della Comunione o del S. Sacrifizio? Qui ci sarebbe solo da temere la frazione del digiuno naturale; e ciò sia per l' unzione di olio, con cui s' introduce la sonda nell' esofago, e sì per l' acqua che laverebbe lo stomaco, con probabilità che qualche parte di questa resterebbe nello stomaco medesimo, per essere anche as-

sorbita e decomposta dal succo gastrico.

E quanto alla unzione dell' olio, di ciò se ne può fare a meno, giusta l' opinare dei medici ; e quindi non si può permettere prima della messa o della comunione.

Resta ad esaminare se possa dirsi violato il digiuno naturale coll' uso della pompa gastrica asciutta.

Perchè si violi il digiuno naturale, giusta l' insegnamento di tutti i TT., è necessario che la cosa che si prende non solo abbia ragione di cibo o di bevanda (che possa cioè decomporsi nello stomaco ed assimilarsi) ; non solo si prenda estrinsecamente, cioè dal di fuori della bocca, non violando il digiuno il sangue o la saliva che penetri nello stomaco dalla bocca, dalle narici o dal petto ; ma sì ancora che prendasi per modo di cibo o di bevanda : " Regula autem II est, dice S. Alfonso (L. VI. n. 280), quod ad frangendum ieiunium requiratur ut sumatur aliquid per modum comestionis aut potationis. „

Per ben dichiarare questa condizione, i TT. usano allegare taluni casi in cui quella non si verifica. E però il Lehmkul (Vol. II, n. 160) opportunamente insegna che si oppone alla detta condizione qualche cosa che quando anche abbia ragion di cibo o di bevanda ed estrinsecamente si piglia, pur si prenda o *per modum salivae*, o *per modum aspirationis*, o *per modum attractionis per nares*.

Per modum salivae ; e perciò non si viola il digiuno quando s' ingoia, mista colla saliva, qualche particella di cibo o di bevanda non presa per mangiarla, ma per altro fine, p. e. per assaggiare il cibo o per lavare la bocca, o quando in bocca si hanno reliquie de' pasti precedenti ; se in questi casi, gettate fuori le dette cose, rimanga qualche residuo che s' ingoi colla saliva, non si prende ciò per modo di cibo o di bevanda, nè si frange il digiuno. Che anzi esplicitamente la Rubrica del Messale (*De Defect.* tit. 9, n. 3.) permette di lavar la bocca prima della Comunione, non ostante che intere stille di acqua penetrino nello stomaco.

Per modum aspirationis ; e perciò tutto quello che può ingioiarsi aspirando l' aria, o mosche, o polveri, o altri insetti che vadano nello stomaco, purchè ciò non si faccia a bella posta, non lede il digiuno (Ligor. l. c.).

Per modum attractionis per nares ; e perciò non è vietato il fiuto del tabacco prima della Comunione, benchè qualche particella ne pervenga *per accidens* alle fauci, e la s' inghiotta. Anzi S. Alfonso l. c. aggiunge che neanco lederebbesi il digiuno, masticando il tabacco (benchè uso questo sporchissimo) e ingoiandone *praeter intentionem* qualche particella, mista colla saliva.

Da tutto ciò (ammesso generalmente da' DD.) si raccoglie che la Chiesa non vieta che niente di cibo o di bevanda penetri nello stomaco prima della Comunione ; ma solo che non vi penetri per *modo di cibo o di bevanda*. Come debba ciò intendersi, lo spiega chiaramente il Lacroix (L. VI, P. I, n. 554) : " Tum aliquid sumitur per modum comestionis vel potationis, si hoc quod traiicitur, et modus traiiciendi, sufficiat in morali aestimatione ut quis censeatur comedisse aut bibisse. „ Vuolsi adunque, per frangere il digiuno, che ciò che si trasmette nello stomaco, trasmettasi per modo che si giudichi moralmente aver uno mangiato o bevuto.

Or quando il liquido s' immette nello stomaco per mezzo della pompa gastrica e poi lo si ritrae, può dirsi che l' infermo abbia con ciò bevuto ? Per bevere o per mangiare è necessario gustare nella bocca, colla lingua e col palato, il cibo o la bevanda ; è necessario trasmetterlo nell' esofago ; è necessario ingoiarlo. Ciò non si fa colla pompa gastrica. Il paziente non ha per nulla il gusto del liquido, non lo tocca colla lingua o col palato, non lo ingoia di per sè : il liquido penetra nello stomaco per tutt' altra via ; non per la via ordinaria del mangiare o del bere. Non può dirsi perciò

per nessun verso ch' egli coll' uso della pompa gastrica abbia bevuto.

Suppongasi che la detta pompa si faccia penetrare nello stomaco per altra via che per la bocca, p. e. per qualche foro che si pratichi esternamente ; potrà dirsi con ciò che il malato abbia bevuto ? Non mai ! — Lo stesso vale, trasmettendola per la bocca.

Siamo adunque convinti che l' uso della pompa gastrica, se non può consentirsi dopo la Comunione, ovvero dopo la S. Messa, può ben permettersi prima, per la ragione che il liquido si trasmette nello stomaco non *per modum potus*.

Sappiamo che una tal quistione fu portata al giudizio del supremo tribunale del S. Officio, colla seguente istanza :

" Beatissimo Padre — Il sac. P., prostrato al bacio del sacro piede umilmente espone che già da molti anni, andando soggetto ad un grave incomodo di stomaco, lo curava, per consiglio del medico, colla lavanda d' acqua naturale, mediante un tubo che scende sino allo stomaco per apportarvi l' acqua e poscia rigettarla. Ma da quando nell' acqua rigettata gli parve vedere alcune particelle delle Specie Eucaristiche, quantunque avesse fatta la lavanda dopo due ore dalla celebrazione della Messa, gli venne scrupolo di poterla continuare. D' altra parte, abbisognando egli di cibo frequente, e non potendo attendere lunghe ore per questa operazione necessaria, senza entrare in grave debolezza, perciò implora la grazia di poter fare la menzionata lavanda PRIMA della celebrazione della Messa. Che ecc. „ — La S. C., dopo maturo esame in fer. IV 23 Aprile 1890, rescrisse : " Supplicandum SS.mo pro gratia, iuxta preces. — Eadem feria et die SS.mus benigne annuit pro gratia. „

Da ciò non si deduca che il S. Officio abbia dichiarato illecito siffatto uso prima della Messa. Non ha creduto dirimere la quistione, non essendoglisi proposta in forma teoretica. Ha però esaudita pienamente la istanza senz' alcun vincolo di tempo. Cotal benignità va fondata sulla ragionevolezza della cosa ; e ciò tanto più che il S. Officio, se suol concedere oggidì facilmente la dispensa dal digiuno naturale per la Comunione, non la suol concedere mai o quasi mai per la S. Messa.

Chi del resto voglia, per tranquillità maggiore, in tal caso, imitare il sac. P., munendosi di facoltà dalla Suprema, può farlo benissimo , benchè a creder nostro ciò non sia strettamente necessario.

Al secondo — Da quanto abbiamo esposto, chiaro apparisce che il sac. Papirio, nel caso esposto, se fa bene ad usare la pompa gastrica prima della Messa, purchè non unta di olio, fa male ad usarla dopo, pel pericolo a cui si espone di profanare le sacre Specie.

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

77.

Circa la benedizione de' cimiteri, nei quali si tumulano pure gli acattolici.

D. In B., nel cimitero cattolico, non v' ha divisione alcuna per gli acattolici ; ma questi, d' ordine governativo, devono tumularsi insieme coi cattolici. Può benedirsi cotal cimitero ?

R. Un cimitero cattolico vuolsi sempre benedire. Il Rituale rom. prescrive cotal benedizione al Tit. VI, Cap. II : "Ceterum nemo christianus in communione fidelium defunctus, extra ecclesiam aut cœmeterium *rite benedictum* sepeliri debet ; sed si necessitas cogat ex aliquo eventu aliquando ad tempus aliter fieri, curetur ut quatenus fieri poterit, corpus in locum sacrum quamprimum transferatur ; et interim semper crux capiti illius apponi debet, ad significandum illum in Christo quievisse. „

La Chiesa esclude taluni dalla sepoltura ecclesiastica, e però dal cimitero benedetto : siffatta legge deve religiosamente osservarsi. Ma se per forza mag-

giore si vogliano seppellire ancor questi nel luogo sacro, la si dovrà subire! " Ex ipsius coemeterii benedictionis formula (dice il Ferraris v. *Coemeterium* n. 9), quae hodie in Pontificali legitur, sat constat coemeterium unice benedici ad inhumationem corporum christianorum: adeo ut summus abusus dicendus sit *mos hodiernus promiscue sepeliendi in ecclesiis.* „

Del resto, il cimitero non addiventa polluto per la sepoltura degli eretici tollerati e dei liberi pensatori, come insegna altrove lo stesso Ferraris (v. *Ecclesia* art. IV, n. 54): " Si in ecclesia fuerint sepulti haeretici non denuntiati nominatim, etiamsi alias notorii, non censetur violata ecclesia, nec indiget reconciliatione. „ E la ragione si è: " quia cum non teneamur eos evitare in vita, nisi nominatim denunciati sint, ita neque eos tenemur vitare post mortem. „ Così pure il Lacroix l. 6. p. 2, 286; il Pirhing L. 3 Decret. tit. 40 n. 13; il Layman *Theol. Mor.* l. 1. tr 5, p. 2, c. n. 9 etc.

Solo per la sepoltura di uno scomunicato vitando il cimitero sarebbe polluto a rigore di diritto. E perciò in Cap. *Consuluisti*, 7 *de Consecr. Eccl.* sta detto: " Coemeteria, in quibus excommunicatorum corpora sepeliri contingit, reconcilianda erunt aspersione aquae solemniter benedictae sicut in dedicatione ecclesiarum fieri consuevit. „ I DD. dal cap. *Ecclesiam*, *in qua paganus*, 27, *de Consecr.* ricavano che il cimitero diviene ancor polluto per la sepoltura di un infedele. — Ma questi sono casi assai rari. E poi polluto il cimitero, non divien pure polluta la chiesa o i pubblici oratorii in esso eretti, siccome ricavasi dal c. *Si ecclesiam* unic. *de Cons. Eccles.* in 6 (V. Ferraris v. *Ecclesia* art. VI, 63) (1).

Stante tutto ciò, non si dovrà privare il campo-santo o cimitero cattolico della solenne benedizione, dal perchè la legge civile prescrive la sepoltura in esso anche degli acattolici. È però i Vescovi del Belgio, i quali per la promiscuità delle sepolture tollerate dal Governo combattevano, propugnando i diritti dei cattolici, e non volevano benedire i cimiteri, ma le singole fosse, rivoltisi alla Suprema Congr. del S. Officio, si ebbero in risposta il dì 8 luglio 1874: " Respondendum R. P. D. Archiepiscopo Mechlinien. et Episcopis Belgii: Quod pergant protueri catholicitatem cœmeteriorum eodem modo hucusque laudabiliter observato; et quod nova coemeteria curent pro posse ut benedicantur. „ Così pure fu risposto a parecchi Vescovi d'Italia. Ed al Vescovo di Autun che esponeva essersi dal municipio per nuova legge governativa costruito un nuovo cimitero, con ingiunzione che le tumulazioni si facciano *indiscriminatim et ordine chronologico ac civili, sed illud solemniter benedici non prohibet*, e domandava: " An debeat vel possit parocho licentiam dare ut fiat haec solemnis benedictio? „ — " in fer. IV 8 febr. 1882 E.mi PP. respondendum decreverunt: Curet ut novum coemeterium benedicatur. „

Dalle cose adunque fin qui ragionate, chiaro apparisce come il cimitero cattolico di B., quantunque vi si vogliano seppellire ancor gli acattolici, può e deve solennemente benedirsi.

78.

Circa i Santi da annunziare nel Martirologio.

D. In ordine ai Santi da annuziare nel Martirologio, occorrono taluni dubbi: 1.° Devono annunziarsi gli officii votivi, benchè *ad libitum*? — 2.° Devono annunziarsi gli officii traslati o *per accidens*, o *in perpetuum*, benchè annunziati già nel giorno proprio? — 3.° Devono annunziarsi gli officii de' Beati?

R. Quanto agli officii da annunziare nel Martirologio, sarà bene tener presente innanzi tutto ciò che prescrive la Rubrica del Breviario: " Legitur (in Martyrologio) semper praecedenti die lectio illa, quae memorias Sanctorum sequentis diei continet, praeponendo Kalendas, Nonas, vel Idus, et quantitatem Lunae eiusdem sequentis diei.... Festa, de quibus eo die fit officium, semper primo loco ponuntur: quod etiam servandum erit in festis mobilibus quae pronuntianda sunt... et in Sanctis propriis particularium Ecclesiarum in hoc Martyrologio non appositis, qui in iis tantum Ecclesiis et locis, ubi praecipue memoria eorum celebris habetur, legi poterunt etiam primo loco, si de illis ibidem agatur officium: si vero non agatur, post Sanctos in hoc Martyrologio descriptos, ordine suo, videlicet Martyres post Mar-

(1) Nel caso che il cimitero sia polluto, e non ci sia opportunità di presto riconciliarlo, per la tumulazione dei cadaveri dei cattolici, si può benedire ciascun loculo prima dello interramento; e ciò fino a che non sia compiuta la detta riconciliazione.

tyres, Confessores post Confessores, et Virgines post Virgines. „ È questa la legge liturgica, riguardante i Santi da annunziare nel Martirologio: legge generale, che si estende anche agli officii mobili e particolari.

Veniamo ora a rispondere ai dubbii proposti.

Al 1.° Gli officii votivi devono anche essi annunziarsi: Se di qualsivoglia officio che si celebra il dì seguente deesi far menzione nel Martirologio, non v' ha ragione da escluderne i votivi, siano pure *ad libitum*. Ciò fu ancor definito dalla S. C. dei Riti il dì 8 agosto 1835 *in Ord. Minor. Capuccinor* ad 4: " An in lectione Martyologii annuncianda sint officia votiva persolvenda in sequentibus diebus? — Resp. *Affirmative.* „

Al 2.° Quanto agli officii traslati, devono annunziarsi sì pel giorno proprio e sì pel giorno in cui si celebrano; o che siano traslati *per accidens*, o che siano *in perpetuum*. Così la S. C. de' Riti il dì 23 luglio 1736 *in Einsidlen. Alia dubia* ad 14: " Annuncianda sunt festa iisdem diebus in Martyrologio Romano descriptis. Quod si eorum transferantur officia, pridie quam celebrentur potest nunciari festum illius Sancti, de quo sequenti die agetur solemnis memoria. „— È il dì 2 sett. 1741 *in Aquen.* ad 9: " Festa perpetuo in aliam diem translata sunt praenuncianda in Martyrologio et ipso die quo celebrantur. „ Ciò in rispetto agli officii traslati *in perpetuum*: quanto ai traslati *per accidens*, al dubbio: " An (in Martyrologio) annuncianda sint officia per accidens translata? — Resp. Affirmative „ (S. R. C. 8. aug. 1835 *in Ord. Min. Capucc.* ad 5).

Anzi vi hanno alcuni officii traslati perpetuamente nel Calendario Rom., di cui si fanno due annunzii nel Martirologio, uno nel giorno della morte, l'altro nel giorno in cui fu perpetuamente trasferito; come in quelli di S. Paolo Eremita il 10 ed il 15 gennaio; in quello di S. Ilario, il 13 e 14 gennaio: quando accade che in un luogo debbano gli stessi officii trasferirsi ancora in altro giorno diverso da' riferiti, in tal caso possono per la terza volta annunziarsi nel Martirologio. Così la S. C. de' Riti il dì 7 dic. 1844 *in Mechlinien.* ad 10, interrogata circa l' officio di S. Tommaso da Villanova annunziato già due volte nel Martirologio, se dovesse annunziarsi la terza volta per la festa in quella diocesi perpetuamente trasferita, rispose. " Martyrologium, legendum esse uti iacet: pridie autem, uti ex consuetudine aliarum Ecclesiarum annuntiari potest *Festum S. Thomae etc. de quo agitur etc.* „

Al 3.° Quanto agli officii dei Beati, se si ha facoltà di celebrarli (occorre un permesso speciale della S Sede) possono benissimo nominarsi nel Martirologio anche in primo luogo, per la ragione che, permettendosene l' officio, si permette altresì tutto quello che all' officio si attiene. Se poi non se ne celebra l' officio, non si possono annunziare nel Martirologio senza una speciale facoltà. Così molti dotti Rubricisti, come il Cavalieri T. II, decr. 328 n. XII; il Merati Sect. V. c. XXI, n. III; il Guieto L. II. c. 14, 9. 7; il De Herdt Prax. Lit. Tom. II, n. 314.

—

QUESITI

con brevissime risposte.

132. — **D.** In B. vi ha due Confraternite laicali in lotta di precedenza. La prima, benchè vanti una fondazione ecclesiastica più antica, ha però il regio assenso di una data più recente della seconda. A chi delle due la precedenza?

R. Senza dubbio, alla prima. L' anteriorità della fondazione canonica è ragione di precedenza, non già il regio assenso, che in rispetto alle leggi della Chiesa non ha valore alcuno.

133. **D.** Le chiese, annesse ai conventi de' Francescani civilmente soppressi, godono ancora dei privilegii proprii dei Francescani, come quello della indulgenza della Porziuncola?

R. Godono, se sono officiate da' Francescani sotto la dipendenza de' Superiori monastici. Se poi sono officiate da qualche Francescano ma non dipendente dai Superiori manastici, o da qualche altro sacerdote, sotto la dipendenza dell' Ordinario, è chiaro che i detti privilegii non possono godersi.

134. — **D.** Il Cerimoniale de' Vescovi Lib. I, Cap. XVIII, n. 4 dice: " Si autem quispiam Canonicus superveniat, inchoato iam Officio vel Missa.... salutat Canonicos et alios de choro circumstantes, *tunc* et non prius *ei assurgentes* et eum resalutantes, et vadit ad locum suum. „ — Or la S. C. de' Riti il 3 ott. 1699 n. 3535 ap. Gardell. al dubbio: " An inferiores canonicis surgere debeant canonicis ingredientibus chorum „ — ri-

spose: „ Non teneri. " Che cosa dunque dovrà osservarsi, ciò che prescrive il Cerimoniale, che gl' inferiori ai Canonici debbano levarsi in piedi all'entrare di questi in coro; ovvero ciò che dichiara la S. C. dei Riti, che a ciò quelli non sono tenuti?

R. È vero che la S. C. de' Riti il dì 3 ott. 1699 *in Zaren.* ad 2 rispose come sopra. Ma è vero altresì che il 16 giugno 1663 *in Triventina* rescrisse in senso diverso. Eccone il tenore: " Martio Salvi presbytero Capitulari exponente Episcopum in ultima Synodo decrevisse ut omnes presbyteri etiam capitulares choro adstantes, in ingressu canonici in ipso choro, assurgere debeant; atque ipsi canonici viceversa, in ingressu presbyteri, quamvis capitularis, solum biretum levare debeant; S. R. C. respondit: *Pareant decreto Episcopi.* „ Stante adunque tale difformità di leggi liturgiche, crediamo potersi in ciò mantenere l' uso e la consuetudine legittima del luogo (1).

135. — D. Il Cerimoniale L. II, Cap. XXXVII n. 1 prescrive: " Aliquo die non impedito infra octavam Defunctorum, arbitrio Episcopi Canonicus aliquis, seu Dignitas Ecclesiae Cathedralis celebrabit missam pro animabus omnium Episcoporum et Ecclesiae Cathedralis Canonicorum defunctorum. „ Or nella Cattedrale di S. si fanno due funerali, uno pei Vescovi e l' altro per tutt' i Sacerdoti di quella Chiesa. Dovrà il primo applicarsi pure pei Canonici secondo prescrive il Pontificale; ovvero il primo solo pei Vescovi (il Vescovo dà lo stipendio) e l' altro pei Sacerdoti, inclusi i Canonici?

R. Per diritto comune, non v' ha obbligo del secondo funerale pei sacerdoti. Può esservi quest' obbligo pei particolari statuti o per legittima consuetudine del luogo. In tal caso, fa d' uopo vedere che stabiliscono circa l' applicazione dei due funerali gli statuti o la consuetudine. Portiamo opinione che si possa ben mantenere in ciò l' uso legittimo invalso, quand' anche questo attribuisca al primo funerale l' applicazione pei soli Vescovi, tanto più che lo stipendio della Messa si dà dal Vescovo. Il De Herdt (*Prax. Pontif.* Vol. III, n. 262) dice che i decreti e le dichiarazioni riguardanti l' annuo funerale pel Vescovo ultimo defunto riguardano pure l' annuo funerale per tutt' i Vescovi. Ora egli così scrive del primo: " Episcopo non celebrante, celebratio non spectat ad hebdomadarium, cuius est missam conventualem celebrare, neque etiam pertinet ad primam dignitatem, ut constat ex cap. 34 et ex verbis caeremonialis hoc loco *ab aliqua dignitate seu canonico*, sed ad illam dignitatem seu canonicum qui iuxta statuta ecclesiae, vel ex consuetudine celebrare solet. „ Se adunque gli statuti o la consuetudine determinano la persona che dee sopportare il peso della celebrazione, possono anche determinare l' applicazione medesima, specie quando non si vien meno al prescritto del Cerimoniale ma si fa più di quanto esso prescrive.

136 — D. In C. faceasi l' anniversario del Vescovo Salvatore ultimamente defunto, quando e dopo che il Vescovo di quel luogo, Antonino, fu trasferito ad altra sede. Quest' ultimo anche viene a morte. Di qual Vescovo deve farsi l' annuo funerale in C., prescritto dal Cerimoniale de' Vescovi L. II, C. XXXVI, del Vescovo Salvatore ovvero di Antonino?

R. Deve farsi del Vescovo Salvatore, perchè questi morì tenendo la cattedra. Ecco un decreto della S. C. de' Riti del 12 nov. 1831 *in Marsorum*, n. 18: " Cæremoniale Episcoporum iniungit Episcopo, ut memoriam habeat praedecessoris sui proxime defuncti: Quid faciendum si proximus praedecessor translatus sit ad aliam Ecclesiam? — Resp: *Illius Episcopi qui decessit cathedram tenens.* „

137. — D. Nella città di M. è antica consuetudine che la Cresima si amministri a fanciulli di qualsivoglia età anche dell' infanzia. Il Vescovo crede che il togliere di un tratto questo abuso porti non lievi disturbi. Si può continuare tal consuetudine fino a che migliori circostanze non permettano di toglierla?

R. Benedetto XIV *De Syn.* L. VII, C. X, n. 5 così scrive intorno a ciò: " Plurimi affirmant sancte ac licite, etiam iuxta praesentem disciplinam sacro chrismate inungi pueros ante septennium, cum aut praevidetur futura diutina absentia Episcopi, aut iidem versantur in discrimine vitae, AUT ALIA URGET NECESSITAS AUT IUSTA CAUSA. „ Crediamo che la consuetudine inveterata, che non si possa subito abolire, sia *giusta causa* di amministrare la cresima anche agl' infanti.

---

(1) In Roma, non ostante il disposto del Cerimoniale, al sopraggiungere in coro di qualche canonico, questi fa riverenza all' altare e saluta l' una e l' altra parte del coro; ma nessuno del coro si alza in piedi.

138. — **D.** Nella facoltà che ora dà il S. Uffizio ai Vescovi di ammettere i vaghi al giuramento suppletorio, si contiene quella pure di suddelegarla: " quam etiam poteris subdelegare. „ Or questa suddelegazione si restringe solo al nudo giuramento, ovvero anche al giudizio sulla impossibilità di aversi la fede regolare di stato libero?

R. Nella concessione non si distingue; e però *neque nos distinguere debemus.* Nondimeno il giudizio sulla regolarità del processo matrimoniale non è del parroco, ma del Vescovo, il quale dovrà esaminar tutto, anche le ragioni onde il parroco suddelegato ha potuto ammettere i vaghi suoi filiani al giuramento suppletorio. Intorno alla qual cosa veggasi quanto fu detto da noi nel Vol. VIII, Par. II, pag. 67.

139 — **D.** Può il cappellano di una Confraternita, vestito di cotta e stola, associare dalla chiesa parrocchiale, in cui vennero fatti i funerali, al cimitero, i cadaveri dei confratelli, *invito parocho*, incedendo sotto la croce della confraternita?

R. Non può. Il diritto ai funerali dei defunti, sino alla tumulazione, è del proprio parroco, e non se ne può prescindere. Può la Confraternita associare anche i cadaveri, ma non mai senza del parroco, o almeno senza la venia del parroco. Ciò si è da noi dimostrato moltissime volte, come può vedersi negl' indici alfabetici di ciascun volume.

140. — **D.** Un sacerdote che abbia l'indulto dell' oratorio privato personale, per motivo d' infermità, colla clausola di avvalersene *singulis anni diebus, solemnioribus non exceptis, quibus domo egredi nequeat absque gravi suae valetudinis incommodo,* può celebrare in esso in quei giorni nei quali può uscire, ed infatti esce pei suoi affari?

R. No, certamente. Può avvalersi dell' oratorio solo quando non può uscir di casa senza grave pericolo di sua salute. Ed in ciò, trattandosi di privilegio, *stricta facienda est interpretatio.*

141. — **D.** Il can. penitenziere, per diritto canonico, non può essere procuratore del Capitolo, al quale appartiene. Ma se viene eletto a tale officio, e l' Ordinario tace o approva, sarà valida questa nomina?

R. Dimostrammo altrove (Vol. VIII, Par. II, pag. 93) che il can. penitenziere va esente dagli officii comuni del proprio Capitolo, " quae sui muneris officium possunt impedire, „ com' è quello di procuratore del capitolo medesimo. Ma questo è un diritto per lui; non un dovere. Da ciò deriva che, se viene eletto a siffatti officii, può rinunziarvi; non già che sarà nulla la elezione medesima. Nei decreti citati non vi ha nessuna clausola irritante.

142. — **D.** Se il procuratore di un Capitolo riceve un qualche onorario pel suo officio, quando per questo si assenta dal coro lucra pure le distribuzioni?

R. Di legge canonica generale, quando un capitolare si assenta dal coro *per necessità della sua chiesa*, non perde le distribuzioni. In ciò veramente si suppone che il capitolare non sia altrimenti rivaluto, specie per l' officio di procuratore che dovrebbe esercitarsi *gratis.* Quando però vi è per lui qualche assegno, in forza di statuto o di consuetudine, si può stare benissimo alla consuetudine o allo statuto circa il partecipare, o pur no, delle distribuzioni.

143. — **D.** La messa del funerale per un defunto *praesente corpore* si appartiene al parroco. Quando questi sia impedito, sono liberi i parenti del morto di farla celebrare a chi loro piace?

R. Quando il parroco è impedito di celebrare il funerale, può farsi ben sostituire da qualche altro. I parenti del morto saranno liberi solo quando ne abbiano avuta venia dal parroco.

—

CRONACA GOVERNATIVA

Circa i restauri della canonica parrocchiale — La casa parrocchiale, giusta l' insegnamento dei canonisti, non è propriamente accessorio della chiesa, ma piuttosto parte del beneficio; quanto ai restauri le si applicano le regole e consuetudini per il restuaro delle chiese parrocchiali.

Secondo queste regole e consuetudini, quando non si può far fronte ai ristauri, prima coi proventi e redditi della fabbriceria, poi col sapravanzo delle rendite del benefizio, indi dei patroni e da coloro che percepiscono frutti beneficiari, vi devono concorrere tutti i parrocchiani.

Da questi principii non sono difformi le norme politiche in materia concernenti le Province Venete.

E pertanto al Comune, in rappresentanza dell' universalità dei parrocchiani,

compete azione contro i patroni pel ristauro della casa parrocchiale.

Gli compete anche per sè stesso, per sottrarsi ad una spesa che potrebbe altrimenti spettargli, giusta l'art. 271 legge comunale e provinciale. *(App. Venezia, 20 febb. 1895. — Ric. Mellingen-Pisani c. Comune di Stanghella.)* — *Manuale degli Amministr.* Anno XXXIV, pag. 312.

Legato al parroco per elemosine, se concentrabile--La disposizione testamentaria che deferisce al Parroco la distribuzione di elemosine a quei poveri soltanto che intervengono a certe cerimonie della Chiesa, costituisce una istituzione elemosiniera che cade sotto l'eccezione al concentramento stabilita dall'art. 60 della legge 17 luglio 1890. *(Dec. 4ª Sez. Cons Stato, 10 maggio 1895, rel. Serena.—Ric. O. P. Caglieri Maddalena in Milano.)*— *Man. degli Amm.* l. c. p. 339.

Confraternite nel Napoletano, quanto alla tutela — Le confraternite nelle Province meridionali furono tutte indistintamente considerate come istituzioni di beneficenza; quindi, come tali, sono soggette alla tutela ed a tutte le disposizioni della legge 17 luglio 1890.

Non viola alcuna legge il Prefetto che annulla la deliberazione di una Confraternita, contraria alle norme dei suoi statuti, senza previamente chiedere spiegazioni all'Amministrazione della confraternita stessa. *(Par. del Consiglio di Stato, Sez. Int., 27 Ottobre 1893. — Confraternita del SS. Sacramento della città di Napoli.)* — *Man. degli Amminist.* l. c. p. 358.

Circa l'incameramento de' beni delle Confraternite di Roma.— La legge 20 luglio 1890, sulla beneficenza della città di Roma. ordinando l'incameramento dei beni delle confraternite, non ha compreso fra questi le chiese, poichè le confraternite non furono abolite e possono tuttora proseguire i loro scopi di culto.

Da tale incameramento è esente non solo l'edifizio destinato al culto, ma anche il prezzo ricavato dalla vendita forzata di esso in seguito a espropriazione per pubblica utilità, specialmente quando questo prezzo sia già vincolato a favore di terzi per l'acquisto di una nuova chiesa.

Anche i frutti di detto prezzo, come suoi accessori, sono esenti dall'incamerazione. *(Appello di Roma , 24 aprile 1895 — Collegio dei Parrucchieri di Roma c. Confraternita di Gesù Nazzareno.)*— *Man. degli Amm.* l. c. p. 358.

Associazioni private, capaci di possedere— Oltre alle persone giuridiche o morali che ripetono la loro capacità dal potere politico, nessuna legge vieta che sussistano associazioni particolari di più individui, regolate da statuto speciale, anche con scopi pii e di culto, e capaci di acquistare e di possedere, sebbene la loro proprietà sia collettiva fra i soci. *(Cass. Firenze, 21 gennaio 1895.— Raldan Bembo e Busana.)* — *Man. degli Amm.* l. c. p. 280.

Quali istituzioni elemosiniere sono concentrabili — Le istituzioni elemosiniere soggette a concentramento nelle Congregazioni di carità, a senso dell'art. 54 legge 17 luglio 1890, debbono essere, secondo lo spirito di detto articolo, a sè stanti, certe, e determinate nei fondi da erogarsi per le elemosine relative ; non bastando che abbiano il carattere di semplici gravami aleatori ed afficienti lasciti ereditarii o legati. *(Dec. 4ª Sez. Cons. di Stato, 1º marzo 1895, rel. Perla. — Ric. fabbriceria della chiesa parrocchiale di Quartiano.)* — *Man. degli Amm.* l. c. p. 300.

Capacità nei sacerdoti di amministrare opere pie — La legge 17 luglio 1890 sulle O. P. dopo d'aver stabilito coll'art. 11 che possono fare parte di ogni istituzione diversa dalla Congregazione di carità i sacerdoti che hanno giurisdizione e cura d'anime e ne fanno ordinariamente le veci, oltre ai membri dei capitoli e delle collegiate ; con l'ultimo comma dell'art. 11 ammette la possibilità della partecipazione dei sacerdoti medesimi anche ai comitati di erogazione e di assistenza istituiti dalla Congregazione di carità e persino la loro partecipazione alla Congregazione stessa nel caso speciale ivi determinato col riferimento al primo capoverso dell'art. 5 della legge medesima.

Tutto ciò stabilisce una facoltativa estensione di attribuzioni conceduta agli ecclesiastici e ministri dei culti, la quale per conseguenza non può applicarsi mai in un senso restrittivo di quelle più ampie facoltà che sono ai medesimi attribuite quando si tratta di istituzioni diverse della Congregazione di carità.

Perciò se con ripetuti atti sovrani, venne per circa tre secoli riconosciuto agli ecclesiastici il diritto di far parte dell'Amministrazione dello spedale a due ecclesiastici, essi non possono essere eliminati dal numero dei membri componenti l'Amministrazione medesima, ed il R. decreto che modificava in questa parte le tavole di fondazione, non essendo esse contrarie alla legge 17 luglio 1890, deve essere revocato. *(Dec. 4ª Sez. Cons. Stato, 2 agosto 1895 est. Bar-*

goni. — Ospedale di Savigliano c. Ministero Interni.)—Man. degli Amm. l. c. p. 379.

Legato al parroco per elemosine, non concentrabile — Ad un legato in cui le elargizioni ai poveri sono subordinate a certe condizioni d'ordine morale e ad erogazione per causa di culto, senza carattere proprio di istituzione di beneficenza, non sono applicabili le disposizioni riguardanti il concentramento (1). *(Dec. Cons. di Stato, 4ª Sez., 12 luglio 1895. — Ric. Parroco S. Gottardo in Milano c. Congr. di car.)—Man. degli Amm.* l. c. p. 379.

Quando un legato pio sia concentrabile — Condizione necessaria perchè un legato abbia i caratteri di una istituzione elemosiniera soggetta a concentramento (art. 54 legge 17 luglio 1890), è che esso legato si riferisca ad un patrimonio certo e invariabile; che non possa cioè aumentare o diminuire a seconda di un altro capitale destinato ad altri scopi, e dal quale trae origine il primo. *(Dec. Sez 4ª. Cons. Stato, 12 luglio 1895, est. Tiepolo.—Parroco di S. Maria alla Fontana in Milano c. Congreg. di Carità di Milano). — Man. degli Amm.* l. c. p. 380.

Quando il sacerdote può essere sopraintendente scolastico — Nel fatto solo della elezione di un sacerdote a sopraintendente scolastico, si ha la presunzione legale che il Consiglio comunale ha ritenuto non esservi alcun padre di famiglia avente i requisiti d'idoneità, che occorrono per tale officio. (Par. Cons. Stato, Sez. Int. 14 settembre 1895, adott.— Comune di Rossano Veneto) — *Man. degli Amm.* l. c. p. 395.

Il parroco e i sepolcri nella sua chiesa — Il parroco non ha facoltà di non far esumare i cadaveri sepolti nelle chiese parrocchiali, salvo i casi di ordine pubblico, e nemmeno di rimuovere, sopprimere od asportare pietre e lapidi poste sopra le rispettive tombe. (Cass. di Torino, 19 marzo 1895 — Piglia c. Scorzia di Calliano — *Man. degli Amm.* l. c. p. 418).

Legati al parroco per elemosine, concentrabili — Il parroco che nella sua propria qualità si oppone al decreto di concentramento di Opere pie amministrate dalla fabbriceria, non ha interesse a dedurre la mancata notificazione di tale decreto alla fabbriceria stessa.

Quando i legati hanno carattere elemosiniero, vanno soggetti al concentramento ai sensi dell'art. 54 della legge 17 luglio 1890.

L'essere stata dai fondatori affidata l'erogazione dei lasciti a persone od istituti di carattere religioso, non può indurre la conseguenza che si tratti di una beneficenza puramente facoltativa dell'interesse principale del culto, e che come tale rimanga da questo assorbita nella sua finalità, e sia perciò esclusa dal concentramento, essendo risaputo che la qualità dell'Amministrazione, e meno ancora dell'erogatore, non influisce punto per far mutare l'indole propria della fondazione. *(Decis. Sez. 4ª. Cons. di Stato, 15 luglio 1895, est. Tiepolo. — Parroco di S. Marco in Milano c. Congreg. di carità di Milano). — Man. degli Amm.* l. c. p. 420.

Quando debbonsi dal Comune le spese di culto — Lo stanziamento continuato di una determinata somma per servizio di culto (per la durata di più di trenta anni senza variazione nè interruzione), è prova della obbligatorietà della prestazione, specialmente se risulti che il Comune ebbe una eredità con la condizione di provvedere alle missioni ogni qualvolta l'arciprete protempore lo giudicasse necessario per le anime, e che esso vi ottemperò con speciale stanziamento per la predicazione e per concorso nella spesa della festa del Patrono. *(Par. Cons. di Stato, Sez. Int., 15 ottobre 1895. — Comune di Gagliano Castelferrato). — Man. degli Amm.* l. c. p. 430.

Legato al parroco per poveri, non concentrabile — Non è il caso di sottoporre al concentramento la istituzione diretta a soccorrere i poveri, nei quali, oltre la povertà, concorrano le condizioni di essere infermi di malattia non cronica, e di abitare nel circuito della parrocchia; dovendo ritenersi più opportuno, a mente dell'art. 60 della legge 17 luglio 1890, che la erogazione dei sussidi rimanga al parroco e suoi coadiutori, a cui venne affidata dalla volontà del fondatore; rimanga cioè alle persone che per loro ministero si trovano in più diretto contatto

(1) Trattasi di un legato di annue L. 150, da corrispondersi al parroco per soccorrere le vedove miserabili, aggravate di figli in tenera età, e quelle madri che, per la conosciuta loro miseria, sono impotenti a segregare i figli e le figlie dormienti nello stesso letto; ed in loro mancanza, per soccorrere altre persone misere a giudizio del parroco. Ed anche di un altro legato di lire 150 con molte altre condizioni. E dippiù di un terzo legato di L. 245 per un annuo funere, e poi per elemosine a beneplacito del parroco.

con le persone che reclamano l'immediato soccorso; — tanto più se non essendovi bisogno di fare spese di amministrazione, la misura del concentramento non sarebbe giustificata secondo i criterii della legge. (*Dec. Sez. 4ª Cons. Stato, 5 luglio 1895, est. Tiepolo. — Parroco di S. Balila in Milano c. Congr. di carità di Milano*). *Man. degli Amm.* l. c. p. 440.

Opere pie dotali, se concentrabili — Le istituzioni dotali non sono da confondersi con le istituzioni elemosiniere, le quali sono di regola sottoposte al concentramento pel disposto dell'art. 54 della legge 17 luglio 1890, mentre invece le dotali sono concentrabili, quando si abbia per esse taluna delle condizioni stabilite nell' art 56 e cadano fra quelle più genericamente contemplate dall'art. 57 della legge.

Talchè sono ragioni sufficienti da far luogo all'esenzione dal concentramento per una istituzione dotale i rapporti di colleganza che tiene con un istituto non concentrabile, il modo di amministrazione della erogazione che non lascia scorgere possibilità nè opportunità di semplificare e rendere più economica la gestione, nè di sottoporla a maggior controllo di quello che già trae dalla vigilanza e tutela esercitata sul luogo pio, con il quale la istituzione si mantiene in colleganza. (*Dec. 4ª Sez. Cons. Stato, 12 luglio 1895.—Ric. Parroco di S. Sempliciano in Milano*). —*Man. degli Amm.* l. c. p. 440.

Oneri di beneficenza e lasciti dotali, se concentrabili — I semplici oneri di beneficenza, imposti agli eredi o legatari come pesi e modalità delle largizioni dirette a prò dei medesimi, non sono soggetti al concentramento.

Anche i lasciti dotali sono soggetti al concentramento. — Però sono eccettuati, quando siano imposte condizioni di scelta delle dotande e clausole di riversibilità che rendano applicabile l'art. 60 della legge 17 luglio 1890. (*Dec. Scz. 4ª Cons. di Stato, 15 giugno 1895, est. Imperatrice. — Confr. di S. Pietro Martire e dell' Orazione e Morte di Trino*).—*Man. degli Amm.* l. c. p. 440.

Legati di culto e di beneficenza, se concentrabili—Non è soggetto a concentramento un legato avente principalmente per iscopo di provvedere alla celebrazione perpetua di un ufficio religioso, lasciando alla erogazione di beneficenza solo il sopravvanzo.

Così del pari va esente dalla regola del concentramento il legato quando la elargizione sotto forma di distribuzione di pane od altro si dia al povero in determinate ricorrenze di festività religiosa, perchè suffraghi l'anima del pio fondatore. (*Dec. 4ª Sez. Cons. Stato, 5 luglio 1895, est. Tiepolo, — Ric. Parroco di S. Alessandro in Milano*). — *Man. degli Amm.* l. c. p. 440.

Legato elemosiniero, non concentrabile — Può andare esente da concentramento un legato elemosiniero che, per l'indole del suo contenuto, pei moventi che lo hanno ispirato, per le particolari e non derogabili fiducie che determina, lasciando agli esecutori testamentari pieno e libero arbitrio di provvedere in modo che la volontà del testatore possa avere piena esecuzione, è tale da non rispondere al concetto di una vera istituzione per sè stante nella finalità di uno scopo di beneficenza. (*Dec. 4ª Sez. Cons. Stato, 12 luglio 1895, rel. Tiepolo. — Parroco di S. Tommaso in Terra Mala di Milano c. Congregaz.).—Man. degli Amm.* l. c.p.476.

Lasciti misti, non concentrabili — È esente da concentramento, avendo carattere prevalente di culto, il lascito destinato a soccorrere un certo numero di famiglie povere in occasione del battesimo di neonati. (*Dec. 4ª Sez. Cons. di Stato, 27 giugno 1895, rel. Tiepolo. — Parroco di S. Eustorgio in Milano c. Congregaz.*). — *Man. degli Amm.* l. c. p. 476.

—

CRONACA RELIGIOSA

(31 Ottobre 1896)

Nomine Pontificie—Con biglietti della Segreteria di Stato, il S. Padre si è degnato di nominare:

L'E.mo Card. Isidoro Verga, Penitenziere Maggiore;

L'E.mo Card. Serafino Vannutelli, Prefetto della S. C. dei Vescovi e Regolari e di quella della Disciplina Regolare;

L'E.mo Card. Andrea Steinhuber, Prefetto della S. C. dell'Indice;

L'E.mo Card. Girolamo M. Gotti, Prefetto della S. C. delle Indulgenze e Ss. Reliquie;

L'E.mo Card. Parocchi, Presidente del Consiglio Centrale della Pia Opera della Propagazione della Fede;

L'E.mo Card. Segna, Protettore della Venerab. Arciconfraternita del SS. Sacramento, de' Ss. Andrea Apostolo e Francesco di Paola alle Fratte, e della Madonna del Divino Amore:

L'E.mo Card. Mazzella, Protettore delle Religiose Adoratrici perpetue del SS. Sacramento;

Mons. Luigi Tripepi, Sostituto della Segreteria di Stato;

Mons. Diomede Panici, Segretario della S. C. de' Riti.

Mons. Benedetto Lorenzelli (già Internunzio presso la Regina di Olanda), Nunzio Apostolico in Baviera.

Primo Congresso Antimassonico internazionale — A Trento, dov'ebbe luogo il famoso Concilio, dal dì 27 al 30 settembre u. s. si tenne il primo Congresso internazionale contro la Massoneria. Convennero molti e cospicui personaggi e fra questi parecchi Vescovi, dall'Italia, dall'Austria, dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna e dal Portogallo per segnalare il male ed i pericoli di quella setta nefanda, e per proporre i mezzi come combatterla efficacemente. Innumerevoli altri fecero adesione. Il S. Padre benedisse l'assemblea e mandò per essa una magnifica lettera. Le quattro adunanze generali ebbero quattro diverse presidenze e discussero tutte le quistioni più gravi e più ardenti circa quella setta. Eloquentissimi discorsi furono pronunziati in varie lingue, fragorosamente applauditi. I voti emessi e le risoluzioni prese sono della più alta importanza ed efficacia.

Primo Congresso Cattolico delle Calabrie — Le Calabrie anch'esse han rivolta la loro indole ardente all'azione cattolica. Proposto dal Vescovo di Nicastro e indetto dall'Arcivescovo di Reggio, si è celebrato in questa città dal 12 al 16 ottobre spirante, con successo ammirabile, il primo Congresso Cattolico. L'Episcopato calabro, accompagnato dal fior fiore dei proprii diocesani, era tutto presente. L'illustre Comm. De Matteis vi accorre da Napoli, e Mons. Di Giovanni dalla Sicilia. Non è a dire con quanto slancio di entusiasmo furono uditi gli eloquenti e vibrati discorsi, e con quanto senno pratico furono prese opportunissime determinazioni. Questo primo congresso, sì bene riuscito, sarà seguito da altri simili nella detta regione, e già è stato stabilito che il secondo dovrà tenersi a Catanzaro.

Cardinale defunto — Il dì 9 spirante, dopo lunga e penosa malattia, sopportata con esemplare rassegnazione, morì in Roma l'E.mo Card. Gaetano De Ruggiero. Era nato in Napoli il 12 gennaio 1816. Pio IX, conosciutone l'esimio valore, chiamollo ad officii importantissimi. Leone XIII lo elevò alla Sacra Porpora nel Concistoro del maggio 1889. Attualmente era Segretario de'Brevi e Gran Cancelliere degli Ordini Equestri Pontificii. La sua perdita, per le singolari sue virtù, è stata compianta da tutt'i buoni!

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre mandò felicitazioni ed augurii alla Regina Vittoria d'Inghilterra in occasione del 60.° anniversario della sua assunzione al trono. La regina ringraziò a mezzo del Card. Vaughan, assicurando della piena libertà e fedeltà dei sudditi cattolici.

— Il S. Padre ha regalato otto medaglie agli alunni del Seminario di Milano, che andarono a Roma in commissione come iniziatori dei festeggiamenti pel suo giubileo eucaristico.

— L'E.mo Card. Sanfelice, stato gravemente infermo, è risanato quasi per prodigio. Generali sono state le preghiere dei suoi diocesani per la sua guarigione, e pellegrinaggi continui si son fatti per tale scopo nell'ottavario della festa di S. Gennaro.

— Il dì 27 u. s. ricorse il centenario dalla nascita di S. Alfonso M.ª de' Liguori: fu festeggiato a Marianella presso Napoli, dove nacque il S. Dottore, con grande solennità. Intervennero più Vescovi e numerosi pellegrinaggi da varii luoghi, anche da Roma.

— È morto Mons. Francesco Gallo degnissimo Vescovo di Avellino.

—

— A Vienna ha avuto luogo nel passato mese l'assemblea generale della Società Leone XIII, della quale fanno parte giovani studenti, teologi e professori di università. Si discussero in ispecie argomenti d'indole sociale.

— A Trieste gli anticlericali aveano indetto pel 20 settembre un meeting come protesta contro i cattolici che celebravano la festa della SS. Vergine Addolorata. Quel meeting fu proibito dal Governo Austriaco.

— Si è convertito al cattolicismo il milionario Levay d'Ungheria: egli è direttore e fondatore della *Prima ungherese*, società internazionale di assicurazione.

— Anche a Tabor di Boemia si è tenuto un grandioso congresso cattolico, preceduto da un numeroso pellegrinaggio al Santuario di Kloki. Si votò per la indipendenza del Papa, per la scuola confessionale, e si discusse largamente la questione operaia e sociale.

— A Londra, nel popoloso quartiere di Tower Hill, si è compiuta una straordinaria processione cattolica ch'estendevasi per quasi un chilometro, in mezzo al rispettoso silenzio dei protestanti.

—Il Congresso cattolico, tenutosi ad Hanley, mandò al Papa i più vivi ringraziamenti per la sua Costituzione sulle ordinazioni anglicane.

— È morto Mons. Giovanni Cristiano Roos, Arcivescovo di Friburgo nel Granducato di Baden.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa.

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari

I.

Se, diminuite le rendite del beneficio, debba pure diminuirsi la pensione impostavi.

Novarien. seu Ianuen. Pensionis — 23 Agosto 1895 — Sulle rendite della mensa vescovile di Novara fu imposta nel 1842 una pensione di annue L. 1500 a favore della casa parrocchiale di S. Maria Maddalena de' PP. Somaschi in Genova, colla clausola: " *donec suae dotationi* (conventus) *aliter provisum fuerit.* „ Cotal pensione, stanti le nuove leggi eversive d'Italia, fu nel 1869 ridotta a L. 500. Il novello Vescovo di Novara nondimeno fe' ricorso alla S. C. per ottenere almeno una ulteriore riduzione di tal peso, addivenuto assai gravoso per la sua mensa, la quale da annue Lire centomila ora non rende che solo Lire ventimila. Invocava perciò il decreto *Cum nuperrimis*, perchè la detta pensione venisse ridotta a L. 250.

La S. C. però, esaminata accuratamente la controversia, in pieni comizii, col dubbio:

An et in qua summa servanda sit pensio gravans mensam episcopalem Novariensem favore PP. Congregationis Somaschae Domus Magdalenae in civitate Ianuensi in casu?

Il dì 23 agosto 1895 risolse:

Reformato dubio: An et in qua mensura reducenda sit pensio, quam mensa episcopalis Novariensis persolvit Patribus Congregationis Somaschae Domus Magdalenae in civitate Ianuensi? — Omnibus perpensis, respondit: Negative.

Eccone le precipue ragioni:

a) È principio di diritto che la diminuzione delle rendite cede a danno del titolare del beneficio, non del pensionario, purchè rimanga salva la congrua: " Diminutio superveniens cedit damno titularis et non pensionarii ubi remaneat congrua, „ la quale, giusta il Tridentino, pei parroci è di 100 ducati; pei Vescovi di 1000.

b) La ragione l'assegna il Card. De Luca (*De Pension.* disp. 91 n. 4.): " Cum titularis sit dominus fructuum, eius damno cedere debet illorum diminutio, non autem pensionarii, eodem modo quo e converso eius commodo cederet augmentum absque eo quod pensionarius de illo participationem aliquam praetendere posset, cum augmentum et diminutio sint sequela dominii. „

c) È vero che il Decreto *Cum nuperrimis* (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 334) consente una relativa diminuzione sulle pensioni dopo le leggi eversive italiane, salva sempre la congrua tridentina. Ma nel caso la diminuzione già ebbe luogo, come si è detto, nel 1869, di due terzi, portandosi la pensione da L. 1500 a L. 500.

d) E vuolsi pur considerare che nella liquidazione fatta dal Governo delle rendite di quella mensa, fu dedotto dai pesi anche la intera pensione di L. 1500 che pagavasi alla casa parrocchiale de' Somaschi.

II.

Se gl' istituti novelli di voti semplici siano esenti dalla giurisdizione vescovile quanto all' amministrazione temporale.

Nanceyen. Exemptionis — 27 Marzo 1896 — Una Congregazione di Suore di voti semplici fu fondata nel 1835 in Francia colla casa madre ad Angers, sotto il nome del Buon Pastore, nello scopo di ricondurre a virtù le donzelle traviate, e di proteggere le pericolanti. Siffatto istituto, dipendente dalla Superiora generale in quanto

al governo, ebbe approvate le costituzioni dalla S. C. de' VV. e RR. ed in breve fiorì talmente che propagossi quasi da per tutto nel mondo.

Una delle case più importanti che possedeva cotale istituto, fu quella costruita nel 1835 a Nancy nella Francia, la quale, cresciuto il numero delle ricoverate, fu dovuta ultimamente ampliare di nuove fabbriche.

Il Vescovo di quel luogo, mal sopportando che queste cose si compissero senza la sua venia, con decreto del 19 febbraio 1894 ordinò la sospensione dell'opera, fino a che non si fosse esibita a lui la pianta delle nuove fabbriche coi libri dei conti, e inoltre un documento firmato dalla superiora locale, con approvazione della generale, in cui si stabilisse la somma del danaro colle suppellettili da largire alle donzelle nell'atto di uscir dalla casa. Con altri due decreti poi del 19 marzo successivo, il Vescovo, invocando il disposto della Costit. *Inscrutabili* dell'anno 1622 di Gregorio XV, e gli statuti diocesani, impose alla detta superiora di esibire ad un'apposita commissione da lui stabilita i libri dell'amministrazione e dei conti, e l'elenco delle fanciulle entrate ed uscite dal 1893, colla indicazione del peculio dato a queste nella loro partenza.

La Suore del Buon Pastore, per mezzo doll'E.mo Card. Protettore, ricorsero alla S. C. contro di questi decreti, facendo osservare non essere punto tenute di largir danaro alle fanciulle che uscivano dalle loro case; il che se fosse dovuto compiersi, avrebbe recato grave pregiudizio, ed anzi la rovina dell'istituto.

Udito il Vescovo, la S. C., il dì 27 aprile 1894, così rescrisse: " Scribatur Episcopo Nanceyen ad mentem. " Mens est: Quoad onus Monialibus " impositum administrationis libros " Ordinario exhibendi, non posse e- " nunciatas Moniales obstringi ad " huiusmodi libros exhibendos, ex eo " quod singula monasteria quolibet " anno respectivarum domorum Superiori generali rationes reddunt, quæ " postquam ab Ordinario domus principis approbatae fuerint, statis temporibus a Constitutionibus praefixis " ad S. C. Episc. et Regular. transmittuntur. Quo vero ad Superiorissae Monasterii Nanceyen. ac Superiorissae Provincialis remotionem " procedi nequit, quin inquisitio formalis super earumdem agendi ratione praecedat. Nec aliter sentiendum esse de obligatione Monialibus " imponenda, tradendi nempe cum " supellectili aliquam pecuniae summam orphanis et aliis puellis e monasterio egressuris; agitur enim de " onere ad quod obligari nequeunt; " cum neque per Constitutiones, neque " per consuetudinem teneantur. "

Il Vescovo non si acquetò a questo rescritto: appellossi di nuovo alla cit. Bolla Gregoriana e pretendeva assolutamente rivedere i conti di quella casa e che si dessero sovvenzioni alle donzelle licenziate; sovvenzioni, come ei diceva, reclamate non pure da carità, ma sì ancora da giustizia.

La S. C. di nuovo gli rescrisse come segue: — " Quod attinet exhibitionem librorum administrationis et rationum redditionem praxis haec est; " ut scilicet quaelibet Superiorissa in " singulis annis rationes respectivae " domus non alii quam Superiorissae " Generali reddere teneatur; quae ab " Ordinario domus principis approbatae cum fuerint, ad hanc S. C. EE. " RR. quolibet triennio transmittendae sunt; quin huiusmodi praxim " infirmare vel mutare valeant exempla et auctoritates ab Amplitudine " tua in contrarium adducta; haec siquidem, uti obiter legenti patent, " Monasteria Monialium votorum solemnium respiciunt, quae authonoma sunt et ab invicem independentia; non vero recentiora instituta, " quae Superiorissam generalem et " domum principem habent. Etenim " quoad haec Instituta ea, quae S. C. " per epistolam diei 6 Maii Amplitudini tuae significavit, praescripta " sunt.... Ob rationes in praecedenti " epistola allatas, S. C. admittere nequit principium ab Amplitudine tua " propugnatum, scilicet Moniales teneri orfanis aliisque puellis e pia " domo egressuris, una cum supellectili aliquam pecuniae summam titulo dotis suppeditare; admisso e-

" nim huiusmodi principio puellae omnes ius sibi arrogare praesumerent. " Verumtamen si mox exposita non " arrident, et Amplitudo tua in proposito persistit, per epistolam diei " 8 Iunii expresso, ut nempe controversia in plenariis Emorum Patrum " comitiis discutienda proponatur, grave ne sit S. C. hac super re certiorem reddere. "

Neppur quest'ampio rescritto arrise a quel Vescovo, il quale provocò la trattazione della causa in pieni comizii, allegando soprattutto la Bolla *Circa Pastoralis* di S. Pio V con che si vietano siffatti istituti, la Bolla *Quamvis iusto* di Bened. XIV, riguardante l'istituto delle Vergini Anglicane di cui sta scritto: " Sint iurisdictioni ordinariae Episcoporum subditae, in quorum dioecesibus sunt; " e ancora la cit. Bolla *Inscrutabili* di Greg. XV col Tridentino Sess. 22, cap. 9 de ref., con che si soggettano alla giurisdizione vescovile anche gl'istituti esenti.

La causa fu trattata il dì 27 marzo 1896 coi dubbii:

I. An et quomodo Communitas Boni Pastoris Nanceyensis subiici debeat Ordinario Dioecesano quoad bonorum administrationem.

II. An et quomodo Sorores Boni Pastoris Instituti Nanceyensis teneantur honeste collocare hospitatas puellas in earum egressu ex conservatorio, eisque cum supellectili congruam pecuniae summam tradere?

E fu risolta:

Ad I. Negative in omnibus.

Ad II. Non teneri.

Donde gl'interessanti corollarii:

a) Vogliono ben distinguersi le monache di voti solenni dalle suore di voti semplici ultimamente istituite. Quelle appartengono strettamente allo stato religioso; sottostanno al rigore dei canoni circa la rinunzia alla proprietà, e circa la clausura papale, e comunicano secondo la loro capacità ai privilegii dei regolari. Per contrario, le suore di voti semplici van regolate dal *diritto nuovo*, in virtù del quale vien temperato l'antico rigore dei canoni; e però conservano il dominio radicale; sono soggette al regime generalizio; non vanno obbligate per lo più a clausura; nè di per sè partecipano ai privilegii dei regolari.

b) Di qui viene che le disposizioni del diritto emanate per gl'istituti di voti solenni, non sempre si applicano agl'istituti di voti semplici. Così la Costit. *Inscrutabili* di Greg. XV fu emanata per le monache di voti solenni e non può invocarsi per le suore di voti semplici. Così pure la Bolla *Circa Pastoralis* di S. Pio V ed il Tridentino Sess. 22 cap. 9 de ref. — La Bolla poi *Quamvis iusto* di Bened. XIV fu data per le sole Vergini Anglicane e non può estendersi ad altri istituti, tanto più che il Lucidi afferma *(De Visit. SS. LL.* t. 2 p. 327): " Pius IX huic praescriptioni (della dipendenza dai Vescovi) derogatum esse voluit; " siccome fu sempre posteriormente in uso presso la S. C.

c) E però le Suore di voti semplici sono soggette al Vescovo solo in quanto alla potestà *giurisdizionale*, che riguarda le cose spirituali; non già rispetto alla *dominativa*, che si riferisce alle cose temporali, fra cui l'amministrazione dei beni.

d) E ciò tanto più, che ciascun istituto di voti semplici è d'ordinario sparso in più diocesi; e, se ogni Vescovo avesse diritto di regolare l'azienda di ciascuna casa, non più potrebbesi ottenere l'unità d'indirizzo, nè il bene generale dell'istituto, il quale talvolta richiede che una casa più ricca sovvenga una più povera.

e) Il Card. Bizzarri, nella *Collectanea in usum Secretar. S. C. EE. et RR.* edit. 1863, molte cose raccoglie che hanno attinenza a tal materia: ne riporteremo qualcuna, seguendo l'*Acta S. Sedis* (Vol. 28, pag. 635):

1.° Innocenzo X nel Breve *Commissi Nobis* del 30 luglio 1647 pei Sacerdoti della Dottrina Cristiana, tra i privilegii loro concessi, la cui comunicazione ottenne la Congregazione del SS. Redentore, stabilì *quoad bonorum temporalem administrationem, domorum gubernium, superiorum electiones etc.* che: " Ordinarii nullatenus possint sese in iis ingerere aut executiones decretorum... nisi in casibus a iure permissis " *(l.c.* pag. 477). I casi

permessi dal diritto, come riferisce in nota il detto Autore, sono indicati dal Tridentino *Sess. 6 de ref. c. 7; Sess. 7 de ref. c. 14; Sess. 13 de ref. capp. 1 et 5; Sess. 25 de Regul.*

2.° Bened. XIV nel Breve *Emanavit nuper* del 1758 confermò la risoluzione data dalla Commissione de' Cardinali, deputata da lui per decidere talune controversie fra l'Arcivescovo di Lima ed i PP. della Congr. dell'Oratorio di quella diocesi; e quanto all'amministrazione dei beni, confermò la risposta al 4.° dubbio: " An interiores oeconomiae Congregationis quoad expensas et computa..... sint subiecta directioni Episcopi — Resp. ad 4.am *Negative in omnibus.* „ (*l. c.* pag. 481).

3.° Leone XII, nel Breve *Cum sicut* del dì 30 gennaio 1828 (*l. c.* p. 479 in nota), confermò le risoluzioni date *in Messanen. Iurisdictionis super domibus Oratorii,* fra cui quella del 3.° dubbio: " An liceat Archiepiscopo recipere computa administrationis gestæ pro aedificatione ecclesiae ven. Congr. Oratorii, seu potius computa pro quacumque administratione reddenda sint eidem Congregationi in casu — die 15 decembris 1826, referente Pacca, R.: *Negative in omnibus et amplius* (*l. c.* p. 53).

4.° Gregorio XVI, il dì 3 maggio 1839 comandò l'esecuzione della risposta *in Pinerolien.* del 26 di aprile 1839 del dubbio: " 4. An et quomodo Congregatio Oblatorum subiecta sit iurisdictioni Ordinarii; seu an et quomodo Episcopus, tamquam delegatus S. Sedis, visitationem facere possit— R.: *Affirmative quoad ecclesiam; negative quod Collegiorum et disciplinare Congregationis regimen et administrationem, iuxta Constit. Innoc. X editam pro Congr. Doctrinae Christianae, quae incipit* Commissi Nobis *30 iulii 1647, salvo iure agendi auctoritate delegata, iuxta Ss. Canones* „ (*l. c.* p. 479).

5.° Alessandro VII nella Costituz. *Ex commissi Nobis* del 22 febbr. 1655 pei Lazzaristi, Pio VI e Pio VII in simili decreti per la Congr. della Passione di N. S. G. S. e del SS. Redentore, benchè avessero sottoposti i detti istituti alla giurisdizione de' Vescovi, pur li dichiararono esenti circa l'amministrazione dei beni (*l. c.* p. 476-77).

6.° Dopo riferiti tutti questi documenti, così conchiude il Bizzarri: " Hæc normam præbere possunt quoad iura Episcoporum in alia Instituta, seu Congregationes non exemptas, ab Apostolica Sede approbatas, nisi aliter in respectivis Constitutionibus a S. Sede confirmatis praescriptum fuerit. „

III.

Di un santuario promesso ai Carmeliti che volevasi posteriormente dare ad altri.

Maioricen. Conventionis et decreti — 8 Magg. 1896 — Il Vescovo di Maiorica per risollevare il lustro del santuario della SS. Vergine di Lluch, già ito in decadenza, pensò di affidarlo ai PP. Carmelitani calzati, insieme alla parrocchia ivi eretta, assegnando al parroco esistente, che non volea rinunziare, un altare di quella chiesa per le funzioni parrocchiali. Ne ottenne venia dalla S. C. con rescritto del 5 dicembre 1890: " Pro gratia, dummodo ius alteri quaesitum non laedatur. „ Ed il Vescovo emanò un decreto in data 14 aprile 1891, con che il Santuario dichiaravasi separato dalla parrocchia.

Contro questo decreto insorse il parroco, protestando presso la S. C.; ma questa il dì 1 aprile 1892 al dubbio: " An et quomodo confirmandum vel revocandum sit decretum Curiae Maioricensis „ — rispose: " Affirmative ad 1.am partem; negative ad 2.am „

Così andarono le cose fino al 1894, quando il Vescovo, considerando il poco numero dei Carmeliti ivi collocati, il disgusto generale del popolo per essi, l'opportunità di una nuova e fiorente Congregazione diocesana sotto il titolo de' Sacri Cuori, eretta fin dal 1890, che già precariamente amministrava il Santuario con grande soddisfazione del popolo, volle rivolgere nuove istanze alla S. C. per ottenere che, invece di dare il Santuario ai PP. Carmeliti, coi quali non era intervenuta veruna scrittura, potesse affidarlo alla nuova Congregazione dei Sacri Cuori.

Ciò conosciuto i Carmeliti, reclamarono fortemente la già conchiusa convenzione, dichiarandosi pronti di mettere in quel Santuario non solo sei, ma fin dodici religiosi dell' Ordine, per custodirlo.

La causa fu trattata in pieni comizii presso la S. C. il dì 8 maggio 1896; ed al dubbio:

An et quomodo Episcopus Maioricensis teneatur tradere custodiam et administrationem Sanctuarii et Collegii B. M. Virginis de Lluch PP. Carmelitis calceatis in casu?

Fu risposto: *Affirmative.*

E giustamente; imperocchè:

a) I patti devono esattamente osservarsi, così richiedendo l' obbligo di giustizia e di fedeltà *(Leg. non minorem Cod. de transact. l. 1. ff. de pactis).*

b) Affinchè obblighino i patti, non è necessaria la scrittura; imperocchè, o colla scrittura, o senza di questa, i patti sono della stessa efficacia *(Leg. Pactum 17 Cod. de pactis).*

c) Nel caso, benchè non ebbe luogo formale convenzione scritta fra il Vescovo ed i Carmeliti, pur da tutte le circostanze chiaramente emergeva quella convenzione, alla quale il Vescovo era obbligato di stare.

IV.

Se un frate, licenziato dall' Ordine abbia diritto di essere dall' Ordine indennizzato.

Aquen. seu Luclonen. Indemnitatis — 8 Maii 1896 — Il sacerd. A. C. della Dioc. di Luçon. in Francia, ricevuto il dì 5 febbr. 1888 nell' Ordine de' Premostratesi (collocati nell' Abazia di S. Michele in Dioc. di Aix), il dì 19 marzo 1889 fece i voti semplici e perpetui, che rinnovò dopo un triennio, giusta le costituzioni dell' Ordine. Per la sua prava condotta, dopo due anni e mezzo da questa seconda professione, fu licenziato dall' Ordine. Egli appellò alla S. C.; ma n' ebbe, con rescritto del 14 maggio 1895, risposta negativa.

Dopo ciò, pensò di supplicare di nuovo, perchè l' Ordine lo risarcisse di tutti i danni sofferti per la espulsione, i quali egli asseriva derivare dalla cattiva salute colta nell' Ordine, e dalla privazione dei mezzi di sussistenza. Se poi, aggiungeva, causa della espulsione dovea dirsi la irregolarità delle sue professioni, di questa irregolarità fu causa l' Ordine medesimo.

I suoi gravami furono discussi in S. C. il dì 8 maggio 1896 col dubbio:

An et quomodo locus sit refectioni damnorum in casu.

Ma fu risposto:

Negative in omnibus.

Eccone le precipue ragioni:

a) L' Ordine non avea colpa alcuna della sua espulsione. Non per la cattiva salute, che fu dimostrata anzi buona.

b) Non per la irregolarità delle professioni, avendo potestato il Superiore generale che fu mandato via solo per cattiva condotta.

c) Quando adunque l' Ordine non ha colpa nella espulsione di qualche religioso, a nulla è tenuto verso di esso.

V.

Se il pensionario sia tenuto alle tasse di successione e di ricchezza mobile.

Calatejeronen. Pensionis — 8 Maggio 1896 — Avendo Mons. Bongiorno rinunziato alla Sede Episcopale di Caltagirone, gli fu assegnata oralmente una pensione dal Sommo Pontefice di annue L. 4,000 sulle rendite di quella mensa. Il rescritto però della S. C. del Concilio, riguardante tal pensione, recava la cifra di annue L. 3936, 25 e tassava le rendite della mensa per L. 10,000.

Or l' attuale Vescovo di Caltagirone dalla detta pensione ritenne L. 518 a titolo di compenso per la tassa di successione, da lui pagata nel prendere possesso del Vescovado; dippiù impose su di essa la differenza del 13 al 20 $_{0}^{0}$ di aumento sulla tassa di ricchezza mobile; e finalmente notificò che la pensione non era di L. 4,000, ma di L. 3936, 25, come risultava dal rescritto.

La vertenza, portata al giudizio della S. C., fu discussa il dì 8 maggio 1896 coi seguenti dubbii:

I. Utrum annua pensio vitalitia, solvenda ab Episcopo Calatajeronen. in

favorem Rev.mi D. Bongiorno, computari debeat in summam lib. 4,000, seu potius lib. 3936, 25?

II. Utrum et quomodo praedictus Episcopus Calatajeronen. teneatur ad restituendum Rev. D. Bongiorno id quod retentum fuit super dicta pensione in casu?

E fu risolta :

Ad I. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

Ad II. Affirmative in omnibus, deducta dumtaxat rata pro recenti augmento taxae vulgo di ricchezza mobile *a pensionato persolvenda.*

Si può raccogliere :

a) Un documento scritto vale assai più che un attestato verbale.

b) Il pensionario non è in obbligo di pagar la sua quota per la tassa di successione, a cui fu sottoposto il titolare del beneficio.

c) È però tenuto di pagare l'aumento della tassa di ricchezza mobile, se la pensione fu imposta prima che fosse pubblicata la legge su tale aumento.

—

Sacra Congregrazione de' Riti

I.

Norme per impetrar nuovi officii e nuove messe di Santi dalla S. C. dei Riti.

1. Exhibitae nobis petitiones Sanctos Beatosve tantummodo spectare debent in Romano Martyrologio conscriptos, aut publico cultu a S. Sede, sive decreto, sive confirmato iamdiu fruentes. At vero semper speciali proprii Episcopi commendatione opus est, qui etiam, si exquiratur, sui Capituli cathedralis consensum allegabit.

2. Ad ceteros Sanctos Beatosve quod attinet, etsi longo iam tempore publico fuerint cultu honorati cum Officio et Missa propria, necesse est, ut iuxta communes regulas, eorum cultus ab Ecclesia comprobatus et confirmatus sit, antequam Officium ipsum ac Missa permittatur.

3. Postulationes ad obtinenda Officia Missasque proprias pro novis eorum Sanctorum Beatorumve festis, qui alia prorsus ratione publico iam fuerint cultu donati, raro admodum excipientur. Semper autem eae rationibus omnino specialibus ac solidis, gravissimaque commendatione, et si id materia ipsa exposcat, historicis documentis apprime validis fulciantur oportet.

4. Ex Kalendariis perpetuis, cuiusque Dioeceseos propriis, quae huic Congregationi Sacris Ritibus tuendis praepositae approbanda exhibentur, ii sive Sancti, sive Beati expungendi sunt, quibus conditiones, in § 1 recensitae, desunt : novaque item festa in § 3 indicata ; cum de his sigillatim ac serio agendum sit.

5. Quaelibet novi Officii ac Missae postulatio Curationi Liturgiae prius examinanda subiicietur, dein summa diligentia in conventu, cui E.mus Cardinalis Praefectus praesidet, discutienda. — Cuius discussionis exitus si postulanti faverit, postulatio exhibita, una cum allegatis, et necessariis declarationibus super peracto examine, et insuper cum Rmi Promotoris Fidei adnotationibus, typis mandabitur. — Documentorum fasciculus ita comparatus, ab uno e Cardinalibus Relatoribus, Sacrae Congregationi in ordinario conventu exhibebitur.

6. Si S. Congregatio petitioni favens annuat, illius sententia SSmo Patri confirmanda subiicietur : ac tantummodo post Pontificiam confirmationem, Officii et Missae schema, quod exhibitum fuerat, cooperante Hymnographo S. Congregationis, cura Card. Ponentis, et Rmi Promotoris Fidei, recognoscetur et approbabitur.

7. Extensio Officii et Missae, alicui peculiari Ecclesiae vel Dioecesi iam concessae, ad alias Dioeceses Ecclesiasve, specialibus rationibus inniti debet. Eae vero a delectis per Nos viris sacrae Liturgiæ expertis, et a Congressu supradicto, sicut primitivae postulationes, expendentur : et, si id ille necessarium existimabit, in pleno S. Congregationis conventu proponentur, antequam Pontifici comprobandae exhibeantur ; quae quidem approbatio semper necessaria est ; nisi forte primitiva concessio *singulis petentibus* facta fuerit.

8. Immutationes vel additiones, quas in Officiis vel Missis iam concessis

fieri contigerit, eaedem examini ac discussioni sicut extentiones, de quibus in § praecedente sermo est, subiicientur.

SS.mus Dominus Noster Leo Papa XIII, in Audientia die XIII Iulii MDCCCXCVI infrascripto Card. Praefecto Sacrae Rituum Congregationi facta, cum hasce supra expositas normas sedulo perlegisset, easdem singulas approbare dignatus est, atque earum observantiam quam accuratissimam praecipere.

II.

Il Vescovo può approvare la traduzione dell'Officio piccolo della B. M.V., da usare solo per la recitazione privata.

Buscoducen. 24 Apr. 1896. — Reverendissimus Dominus Gulielmus Van de Ven, Episcopus Buscoducensis, a S. R. Congr. sequentium dubiorum solutionem humiliter efflagitavit, nimirum:

I. An Episcopus ordinaria auctoritate adprobare valeat translationem in vernaculam linguam Officii parvi B. M. Virginis quod legitur in Breviario Romano?

II. Utrum idem Officium ita translatum et adprobatum in lucem edi et adhiberi queat a fidelibus, intra fines dioeceseos Buscoducensis degentibus, et praesertim a Congregationibus religiosis utriusque sexus?

Et Sacra eadem Congregatio, exquisito voto Commissionis Liturgicae, reque mature perpensa, rescribendum censuit:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. *Affirmative*, sed tantum pro recitatione privata. Atque ita rescripsit.

Die 24 Aprilis 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secret.*

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Orazione indulgenziata pel Pane di S. Antonio.

Beatissime Pater,

Cardinalis Lucidus Maria Parocchi, Vicarius Sanctitatis Tuae, ad thronum eiusdem Sanctitatis Tuae humiliter provolutus, ad promovendum pium opus quod *Panis pauperum* in honorem S. Antonii Patavini nomen habet, quandam indulgentiam implorat a recitantibus sequentem orationem lucrandam.

ORAZIONE

A S. ANTONIO DI PADOVA.

Glorioso Taumaturgo, padre dei poveri, voi che avete prodigiosamente scoperto il cuor di un avaro immerso nell'oro, per il gran dono ottenuto d'avere il cuor vostro nelle miserie degl'infelici, Voi che, offerte al Signore le nostre suppliche, ne impetraste l'esaudimento: gradite in segno della nostra riconoscenza l'obolo che deponiamo ai vostri piedi in soccorso della sventura.

Torni a vantaggio dei sofferenti, come a nostro vantaggio; agli uni ed agli altri accorrete con l'usata benevolenza in aiuto delle necessità temporali, ma più ancora provvedete alle nostre spirituali necessità, adesso e nell'ora della nostra morte. Cosi sia.

ORATIO

AD S. ANTONIUM PATAVINUM.

Taumathurge gloriosissime, pauperum pater, qui avari hominis cor, nummis aureis immersum, mirabiliter detexisti, eo quod divinitus sortitus fueris cor egenis solandis deditum; quique nostras Domino preces offerens, exauditione donatas dimisisti; accipe, grati animi pignus, denarium quod, levandis pauperibus, ante Te sistimus. Ipsis insimul prosit et nobis: utrosque, ut soles, temporalis felicitatis auspice, benevolentia prosequere, sed aeternam potissimum nobis impetra, nunc potius, ac in hora mortis nostrae potentior. Amen.

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS.mo D. N. Leone PP. XIII sibi specialiter tributis, omnibus utriusque sexus Christifidelibus suprarelatam orationem corde saltem contrito ac devote recitantibus benigne concessit Indulgentiam centum dierum semel in die lucrandam, defunctis quoque applicabilem. Praesenti in per-

petuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 13 Julii 1896.

ANDREAS Card. STEINHUBER, *Praef.*

A. Archiep. NICOPOLIT., *Secret.*

—

Segreteria de' Brevi.

I Missionarii Salesiani possono aggregare ubique terrarum *confraternite all' Arciconfraternita di Maria Ausiliatrice.*

LEO PP. XIII

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Sodalitas a Joanne Bosco fel. rec. Sacerdote, Patre Legifero Congregationis Salesianae, Augustae Taurinorum sub invocatione Mariae Opiferae in Ecclesia ejusdem tituli canonice instituta, a bo. me. Pio PP. IX Decessore Nostro ad Archiconfraternitatis gradum Apostolicis Litteris, die V mensis aprilis anno MDCCCLXX erecta est. Aliquot annis post, rogante Michaele Rua, ejusdem Congregationis Moderatore, Nos similes Litteras Nostras, die undevigesima mensis Januarii anno MDCCCXCIV datas, facultatem eidem impertivimus aggregandi alias Sodalitates ejusdem nominis atque instituti, ubicumque locorum Domus et Ecclesiae Congregationis existerent erectas. Quum vero nunc ab eodem Congregationis Salesianae Rectore Maximo supplices sint Nobis admotae preces, ut facultatem sibi facere velimus aggregandi supradictae Archiconfraternitati alias Sodalitates ejusdem nominis atque instituti in qualibet Ecclesia vel Dioecesi sint erectae; Nos, qui pietatem, animarum studium, laudesque Salesianae Congregationis novimus et probamus, cum id etiam in bonum atque utilitatem rei Christianae cessurum confidamus, hujusmodi precibus obsecundandum censuimus.

Quare omnes et singulos, quibus Nostrae hæ litterae favent, a quibusvis excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, si quas forte incurrerint, hujus tantum rei gratia absolventes et absolutos fore censentes, Apostolica Auctoritate Nostra hisce Litteris hodierno Congregationis Salesianae Rectori Maximo, suisque in hoc honoris atque auctoritatis gradu Successoribus, ut ipsi alias Sodalitates ejusdem nominis atque instituti in quavis Ecclesia vel Dioecesi canonice sint erectae, ad eamdem Arhiconfraternitatem in Ecclesia B. M. V. Opiferae Augustae Taurinorum existentem aggregare, et Sodalitatibus prædictis omnes et singulas Indulgentias, tam plenarias quam partiales, eidem Archiconfraternitati ab hac Apostolica Sede concessas et aliis communicabiles impertire et communicare licite possint et valeant, perpetuum in modum concedimus et largimur.

Decernentes praesentes Litteras, firmas, validas et efficaces semper existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis ad quos spectat et pro tempore quomodolibet spectabit in omnibus et per omnia plenissime suffragari; sicque in praemissis per quoscumque judices ordinarios et delegatos judicari et definiri debere, atque irritum esse et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, ceterisque etiam speciali atque individua mentione ac derogatione dignis, in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub Annulo Piscatoris die XXV Februarii MDCCCXCVI, Pontificatus Nostri Anno Decimo octavo.

C. Card. DE RUGGIERO.

—

Sacra Congregazione de Propaganda Fide.

Istruzione intorno al titolo della Sacra Ordinazione (1).

I. Cum indecorum omnino sit, atque

(1) Crediamo utile assai dare questa interessante istruzione della S. C. *de Propa-*

a clericorum, qui in sacris Ordinibus constituuntur, dignitate prorsus alienum, ut ipsi aut emendicatis subsidiis, aut ex sordido quaestu ea quae ad victum necessaria sunt, sibi comparare cogantur, nemo ignorat, ab antiquissimis inde temporibus cautum fuisse, ut quicumque in Ecclesia Dei ad sacros Ordines essent promovendi, eisdem de congrua perpetuaque substentatione provideretur. Olim quidem nemo ordinabatur, nisi certae adscriberetur Ecclesiae, cui perpetuo esset addictus, ut ex ea haberet unde vitam honeste posset sustentare *(Conc. Chalced. can. 6)*. Posterioribus vero temporibus titulus Ordinationis invectus, quo videlicet victui clericorum satis consuleretur. Cuius necessitas primitus pro ordinatione Diaconorum et Presbyterorum sancita, dein ab Innocentio III, ad Subdiaconos quoque extensa fuit (*Conc. Lateran. III. can. 5*). Explorata autem omnibus sunt quae Synodus Tridentina *Sess. XXI de ref. cap. II.* hac super re constituit; cuius saluberrimas praescriptiones progressu temporis alicubi neglectas s. m. Innocentius XI. literis encyclicis ad omnes Episcopos per S. Congregationem Concilii die 18 Maii 1679 datis gravissime observari mandavit.

2. Porro geminus distinguitur titulus, *ecclesiasticus* scilicet, ac *patrimonialis*. Hic postremus, cui occasionem dedisse videtur Alexander III (*In Cap. IV. De Praeben.*) (1), quique circa finem saeculi XIII usuvenire cœpit, obtinet, cum ordinandus talibus bonis certis stabilibus ac frugiferis, aliunde quam ab Ecclesia provenientibus, est instructus, quae ad congruam eius sustentationem sufficere Episcopi iudicio censeantur. Ad praefatum accedit titulus *pensionis,* quae non modo ad congruam clerici alimoniam sufficere, sed et perpetua esse debet. Atque hi duo tituli extraordinarii censendi sunt ac veluti ex dispensatione admittuntur, si nimirum Episcopus pro Ecclesiae necessitate aut commodo aliquem ita ordinandum esse iudicaverit (2).

3. Ecclesiasticus vero titulus in *beneficialem* subdividitur, ac *paupertatis,* quibus aliae quaedam veluti subsidiariae atque extraordinariae species adiiciendae sunt, tituli nempe *mensae communis*, atque *servitii Ecclesiae*, *Missionis*, *sufficientiae* et *Collegii*. Est autem titulus beneficii ius perpetuum percipiendi fructus ex bonis Ecclesiae propter officium aliquod spirituale, ecclesiastica auctoritate constitutum; atque hic ordinarius ac praecipuus titulus sacrae Ordinationis dici debet (3).

4. *Paupertatis* vero titulus in religiosa professione est positus, vi cuius qui solemnia vota in probata Religione

---

ganda Fide circa il titolo della Sacra Ordinazione, del 27 Aprile 1871.

(1) *Thomassinus* De vet. et nov. Eccl. discipl. *part. 2. l. I. c. 9. n. 2.* Habentur ad rem duae resolutiones S. C. Concilii quae ita se habent: *21 Iunii 1629.* " Quaeritur " an super annuis perpetuis censibus con- " stitui possint patrimonia pro clericis ad " SS. Ordines promovendis. „ S. C. respondit: " Posse super censibus perpetuis co- " haerentibus rei immobili, et cum legiti- " mis cautionibus et dummodo proprietas " census sit talis summae ut in casu resti- " tutionis et conversionis in bonis stabili- " bus vel Locis Montium non vacabilibus " annui reditus pro decenti substentatione " (alimento) promotorum sufficiant; quod- " que in casu huiusmodi restitutionis, cen- " suum debitores teneantur pretium depo- " nere penes aedem sacram, vel personam " fide et facultatibus idoneam, ad effectum " investiendi quanto citius in aliis censibus " eiusdem qualitatis, vel in bonis stabili- " bus, vel in Locis Montium non vacabi- " libus, durante hoc patrimonii titulo nul- " latenus nisi ad praescriptum SS. Canonum " et Sac. Concilii Trid. alienandis; ad quod " investimentum faciendum teneantur ipsi " ordinati sub poena suspensionis ipso fa- " cto. Quod si contingerit patrimonium ab " aliis quam ordinatis in huiusmodi censi- " bus constitui, curent Ordinarii ut con- " stituentes in forma iuris valida promit- " tant quod in casu redemptionis, modo su- " perius expresso, pro sufficienti ordinato- " rum victu providebunt. „

3 Februarii 1884 " Archiep. Lancianen. " I. An redditus cuiusdam canonicatus iu- " ris patronatus laicalis et familiae, qui li- " bellas quotannis sexaginta et octo vix " attingat, quod tantummodo adhuc bene- " ficii naturam induat, posset haberi tam- " quam sufficiens titulus ad sacros et maio- " res Ordines suscipiendos.

" 2. Quod si non sufficiat, utrum augeri " queat bonis patrimonialibus, vel aliunde, " et quousque.

" R. Ad I. Negative. — Ad 2. Affirmative, " usque ad taxae synodalis complementum.„

(2) Conc. Trid. loc. cit. et Bened. XIV *Inst. eccl.* 26. n. 1. et 3.

(3) Fagnan. *in Cap. 4 de Praebend. n. 24.*

emiserunt, vel ex redditibus bonorum, si quae ipsamet Religio possideat, vel ex piis fidelium largitionibus omnia communia habent, quorum ad vitam alendam indigent. Quem vero vocant *communis mensae* titulus, eos clericos attingit, qui Religiosorum more in communi vitae disciplina degentes aut nulla nuncupant vota, aut simplicia tantum, proindeque e domo religiosa exire aut dimitti, atque ad saeculum redire permittuntur. Neque enim ad eos pertinet titulus paupertatis, ut ex Const. *Romanus Pontifex* (1) s. Pii V deducitur. Verum ex hisce clericis ii dumtaxat communis mensae titulo promoveri ad sacros Ordines possunt, quorum Congregationes aut Instituta peculiari ad id privilegio ab Apostolica Sede aucta fuerint.

5. Titulus *servitii Ecclesiae* qui olim ordinarius erat, prout supra adnotatum fuit, et postea evasit extraordinarius, iis quandoque conceditur, qui, cum Beneficio ecclesiastico vel pensione careant, aut patrimonialia aliaque bona non possideant, ea lege ordinantur, ut alicui Ecclesiae sint mancipati, ex cuius servitio et eleemosynis a piis christifidelibus elargiendis substentari possint, et ab eadem Ecclesia nullo unquam tempore amoveri, vel ipsi recedere nequeant, nisi aliter eis provisum fuerit; quo titulo ut suis clericis sacros Ordines conferret, s. m. Sixtum V Patriarchae Venetiarum indulsisse constat (2).

6. Denique titulus *Missionis*, de quo potissimum heic sermo est, praetermissis titulis *sufficientiae et Collegii*, (quos utpote raro occurrentes tantum commemorasse sat erit), adhiberi consuevit, cum alius legitimus titulus haud suppetit, pro iis, qui maioribus Ordinibus initiari cupiunt, ut Apostolicarum Missionum servitio sese devoveant. Id autem saepe contingit in locis missionum in quibus ea est rerum conditio, ut commune Ecclesiae ius circa ea quae ad praerequisitum pro Sacra Ordinatione titulum spectant, servari adamussim nequaeat. Qui vero huiusmodi titulo ordinati sunt, ii ex apostolico ministerio in Missione, cui fuerunt addicti, ad victum necessaria consequuntur.

7. Sed exploratum est, Ordinarios clericis titulo Missionis non posse Ss. Ordinationum munera impertiri, nisi speciali S. Sedis indulto muniti sint; agitur enim de titulo extraordinario qui praeter ius commune adhibitus fuit. Quod quidem indultum Superioribus Missionum aut Collegiorum seu Congregationum quae Missionibus inserviunt, vel ad certum tempus, vel ad praefixum casuum numerum concedi solet. Meminerint autem Superiores eo parce utendum sibi esse: neque enim titulo Missionis omnes absque delectu sacris erunt Ordinibus initiandi clerici qui ad Missionum curriculum ineundum utcumque dispositi videantur. Si enim iuxta s. Pauli monitum manus nemini cito imponendae, id potissimum valet, cum sermo est de iis qui in arduum apostolici ministerii opus assumuntur. Quare hic titulus adhibendus erit in eorum dumtaxat favorem, qui animi indole et docilitate, intentionis rectitudine, aptitudine ingenii, profectu in sacris studiis, morum integritate, ac rerum mundanarum contemptu, spem faciant, sese strenuos futuros fore Evangelii praecones; super quo eorumdem Superiorum conscientia districte oneratur.

8. Non secus ac alumni Collegiorum pontificiorum, ii omnes qui titulo Missionis inter sacros ministros cooptari cupiunt, tenentur prius iuramentum emittere, quo spondeant Missioni cui destinati sunt vel destinabuntur, se fore perpetuam operam daturos; quod quidem ab iis qui hoc titulo frui volunt, S. Sedes, ut Missionum, quarum sumptibus illi aluntur, servitio consuleret, exigere constanter consuevit. Huic Instructioni subnectitur Forma istius Iuramenti iampridem approbata usuque recepta, eamque ab omnibus usurpandam esse, ut uniformitas hac super re servetur, omnino praecipit S. Congregatio.

9. Necesse non est, ut qui ad Ss. Ordines hoc titulo evehendus est, actua-

(1) Prid. Id. Octobr. 1568.
(2) Campanil. *Diversor. iur. canonic. ru-*

br. 8. Cap. 4. n. 14. et Gartias *De Benef. part. 2. cap. 16. n. 96.*

liter in missione versetur, sed sufficit, ut paratus sit ad missiones obeundas, quando et quomodo Superiores eum mittendum censuerint ac ire iubeant.

10. Eis, qui hoc titulo sunt ordinati, vi praestiti iuramenti interdicitur in Religionem ingredi absque venia S. Sedis; eius namque iudicio reservatum est, praevia Ordinarii, cui interierit, relatione iudicare, utrum Missionum, quarum servitio ii sunt addicti, necessitas id patiatur. Scilicet publicum bonum privato antecellat oportet, ea nimirum ratione, qua aliquibus Ordinibus concessum est, ne eorum religiosis ad arctiorem sine suorum Superiorum licentia transire fas sit.

11. Quemadmodum alii tituli, ita etiam hic, de quo agitur, iuxta canonicas sanctiones amitti potest, atque ab Ordinariis auferri, de consensu tamen S. Congregationis, cuius est sic ordinatos praestiti iuramenti vinculo exsolvere. Quod si amisso titulo generatim, aut etiam titulo Missionis, alter ei non substituatur, sacerdos haud propterea remanet suspensus; sed Ordinarii tenentur compellere ordinatos ad alterius tituli subrogationem, prout sacris canonibus consultum est. Id Sacra haec Congregatio in generalibus Comitiis diei 1 Septembris 1856 declaravit.

12. Pariter sacerdotes Regulares, qui vota solemnia nuncuparunt, atque ex Apostolica indulgentia in saeculo vivere permittuntur, vel qui ediderunt vota simplicia, et e suis Congregationibus seu Institutis egressi sunt, ne cum proprii gradus dedecore emendicare cogantur, ad sibi de canonico titulo providendum obligentur; in locis vero Missionum ipsi probare saltem tenentur, sibi suppetere media, quibus propriae substentationi, ut par est, consulant.

13. Qui titulo certae alicuius Missionis ad ecclesiasticos Ordines adscenderunt, ubi missionarii officium dimiserint, procul dubio suum amittunt titulum, ac de alio sibi providere debent; si vero alterius Missionis servitio deputentur, ut huius Missionis titulum assumant, nova opus erit S. Sedis concessione; neque enim eis suffragatur facultas, si quam obtinuerit eius Missionis Ordinarius, memorato titulo clericos ordinandi.

14. Ordinarii in Missionibus utantur opera illorum etiam sacerdotum, qui aliis titulis ad sacros Ordines admissi fuerunt, servatis de iure servandis; neque enim ipsi possunt eos adstringere ad titulum missionis subrogandum. Quin immo hortatur S. Congregatio Ordinarios, ut quantum fieri potest, alii quoque legitimi tituli pro sacra Ordinatione introducantur.

15. Tandem Sacra Congregatio animadvertens incremento Missionum plurimum posse conducere, si qui in Collegiis sive Seminariis utriusque cleri, Evangelii praecones mox futuri educati sunt, vel qui titulo Missionis ad Ordines fuere promoti, animo identidem recolant iusiurandum, quo se obstrinxerunt, cooperandi Deo in salutem animarum; eos hortatur, ut in annos singulos, anniversaria die praestiti iuramenti, illud repetere curent, serio meditantes divinam erga se bonitatem, quae eos constituit Verbi ministros ad annuntianda mirabilia virtutis ac potentiae suae; quam immarcescibilis gloriae corona eis in coelis parata sit, si officium suum sancte impleverint; quamque e contra districtum maneat iudicium si negligentia vel socordia sua, quod absit, quemquam perire contigerit. Id autem, quo promptius et alacrius praestent, noverint s. m. Pium VI in audientia diei 7 Maii 1775 unicuique illorum plenariam indulgentiam, animabus quoque in Purgatorio detentis applicabilem, et perpetuis valituram temporibus impertitum fuisse, non solum cum praedictum iuramentum primo emiserint, verum etiam cum illud stato iam die renovaverint, dummodo in utroque casu conscientiam suam Poenitentiae Sacramento expiare non omittant, atque eucharisticam Communionem suscipiant, vel Missae celebrent Sacrificium.

FORMULA IURAMENTI AB IIS PRAESTANDI, QUI TITULO MISSIONIS ORDINANTUR.

Ego N. filius N. Dioecesis vel Vicariatus N. spondeo, et iuro, quod postquam ad Sacros Ordines promotus fue-

ro, nullam Religionem, Societatem, aut Congregationem regularem sine speciali Sedis Apostolicae licentia, aut S. Congregationis de Propaganda Fide, ingrediar, neque in earum aliqua professionem emittam.

Voveo pariter et iuro, quod in hac Dioecesi, aut Vicariatu, *vel* (1) in Missione cui S. Sedi vel S. Congregationi de Propaganda Fide me destinare placuerit, perpetuo in divinis administrandis laborem meum ac operam, sub omnimoda directione et iurisdictione R. P. D. pro tempore Ordinarii, pro salute animarum impendam, quod etiam praestabo, si cum praedictae Sedis Apostolicae licentia Religionem, Societatem, aut Congregationem regularem ingressus fuero, et in earum aliqua professionem emisero.

Item voveo, et iuro, me praedictum iuramentum, et eius obligationem intelligere, et observaturum. Sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia.

27 April. 1871.

—

CONSULTAZIONI.

XXII.

Sulla nuova disciplina circa il divieto di celebrare più messe cantate lo stesso giorno nella medesima chiesa.

Il Capitolo di C., dopo compiuta la officiatura del coro colla conventuale, avvalendosi del recente Decreto della S. C. de' Riti del dì 30 giugno 1896 (*Monitore Eccl. q. Parte, p. 126*), canta una nuova messa del Santo, di che ha fatto l'officio, a richiesta di una Confraternita.

Si domanda:

1.° Qual è la nuova disciplina circa il divieto di celebrare più messe cantate nella medesima chiesa?

2.° Che è da dire del capitolo di C.?

Al primo — Notevolissima è la mutazione introdotta nella disciplina liturgica col decreto cit. del 30 giugno 1896. Era prima vietato severamente di cantarsi più messe dello stesso santo nello stesso giorno e nella medesima chiesa. Così la S. C. de' Riti il 13 agosto 1652 *in Mediolanen.*; l'11 settembre 1847 *in Angelopol.*; il 12 novembre 1831 *in Pistorien.*; il 3 luglio 1869 *in Derthusen.* E la stessa S.C.al quesito: " Nulla ratione nullisque in circumstantiis licetne cantare duas missas de eodem festo in ipsa die absque gratia speciali et expressa S. Sedis? „ — il dì 18 marzo 1874 *in Zacathecas* rispose: " Negative. „ Ed esistendo un decreto del 26 agosto 1652 *in Gadicen.* che permetteva la celebrazione di due messe della stessa festa per antica fondazione, la medesima S. C. il dì 23 agosto 1890 *in Romana* dichiarò: " Decretum in Gadicen. habere rationem indulti „. Anzi il Vescovo di Conversano avendo esposto che in sua diocesi era consuetudine che, a richiesta dei fedeli, o per obbligo di legati, si cantasse un' altra messa dopo la conventuale dello stesso Santo, la S. C. il dì 13 luglio 1883 rispose: " Satisfaciant celebrando missam lectam de Sancto, unam vel plures, extra chorum... facto verbo cum SS.mo. „

Or questa sì rigorosa disciplina vien mutata considerevolmente col decreto generale del 30 giugno 1896; la quale mutazione fu reclamata da molti per soddisfare alla pietà dei fedeli. Eccone il tenore.

" Cum per plura particularia decreta
" iam alias edita, S. Rituum Congrega-
" tio declaravit in eadem ecclesia ea-
" demque die plures non posse cantari
" missas de eodem officio; in praesenti,
" ut plurium votis satisfaciat, opportu-
" num ac propemodum necessarium iu-
" dicat ulterius declarare, quemadmo-
" dum reapse declarat: Plures missas
" de eodem Sancto vel Mysterio in ea-
" dem ecclesia prohibitas, illas esse quae,
" praeter conventualem, nunquam in
" collegialibus ecclesiis omittendam, in
" officiatura chorali concinuntur, vel
" aliquam cum eadem relationem di-

(1) Iuxta hunc alterum modum iurare debent qui nondum alicui Missioni addicti fuerunt.

" cunt. Quapropter praefatas missas sive " ad petitionem viventium, sive ex fun- " datione, dummodo ante vel post ab- " solutum chorale officium, ac sine ulla " cum eo relatione concinantur, non esse " vetitas. "

Questo decreto abolisce quasi interamente gli anteriori sopra tal materia, restringendo il divieto solo per le messe dello stesso Santo o Mistero (di cui si celebri la conventuale), che o si cantano durante l' officiatura corale, ovvero che abbiano relazioni con questa.

D' ora in poi perciò è lecito cantare più messe lo stesso giorno del medesimo Santo in tutte le chiese ed in tutti gli oratorii, in cui non vi ha capitolo con officiatura. È lecito ciò altresì nelle chiese capitolari, purchè non si faccia nel tempo della officiatura, nè la messa abbia relazione colla officiatura medesima.

È facile intendere il divieto di non cantare una messa simile alla conventuale durante l' officiatura: vuol dire che l' officiatura deve correre spedita, senza interruzione di messe non conventuali, benchè richieste o fondate. E ciò è secondo il disposto della liturgia, la quale non consente simili interruzioni, salvo se si tratti di funerali o di esequie, in cui può celebrarsi la messa di defunto dopo la recita di Prima (v. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, pag. 260); ma questa messa non è simile alla conventuale, e però non proibita.

La difficoltà sta nel capire che voglia significare il divieto delle messe che abbiano relazione alla officiatura. Quali saranno codeste messe? quelle, di cui si fa l' officio? Non crediamo; altrimenti ciò sarebbe un divieto assoluto di celebrare più messe dello stesso Santo nelle chiese in cui si officia: bastava vietar ciò interamente in cosiffatte chiese.

Sarà forse vietato che il capitolo prenda parte alle dette messe?—Neppur questo crediamo; giacchè non il capitolo, ma la messa deve avere relazione coll'officiatura; altrimenti sarebbe dovuto ciò esprimersi nel decreto, il che non s'è fatto.

Sarà vietato che la seconda messa si canti subito dopo compiuta la officiatura? — Neanco questo ci sembra; imperocchè, compita del tutto la officiatura, una messa che segua non può dirsi strettamente di aver relazione con quella, quando non ci sia nessun anello che ve la congiunga.

Non resta dunque che interpretare questo secondo membro non come disgiuntivo, ma come esplicativo del primo; vale a dire che nelle chiese capitolari si vieta solo di celebrare altre messe simili alla conventuale durante il tempo della officiatura; cioè *quando quelle abbiano relazione con questa.*

Al secondo — Poste le quali cose, e rispondendo al caso proposto, sembra a noi che compiuta la officiatura colla conventuale di un Santo, può benissimo cantarsi, a richiesta di privati, la stessa messa, la medesima mattina, nella chiesa stessa; e però il Capitolo di C. *usus est iure suo.*

XXIII.

Sulla nuova disciplina circa le orazioni e la sequenza nelle messe di defunti.

Isacco, nel dire le Messe *pro defunctis*, sì cantate e sì lette, aggiunge sempre la sequenza, e legge pure sempre la messa quotidiana, anche quando cadono i giorni 3.° 7.° e 30.°

Si chiede: 1.° Quali mutazioni si son recate col Decreto generale della S. C. de' Riti del dì 30 giugno 1896 (*Mon. Eccl.* q. Parte, pag. 125) circa le orazioni e la sequenza nelle messe di defunti?

2.° Che è da dire della condotta di Isacco?

Al primo — Il cit. decreto ha cinque articoli che meritano di essere ben intesi e ponderati. Esaminiamoli partitamente.

Il 1.° art. suona così: " Unam tan- " tum esse dicendam orationem in mis- " sis omnibus, quae celebrantur in Com-

" memoratione Omnium Fidelium de- " functorum, die et pro die obitus seu " depositionis, atque etiam in missis " cantatis vel lectis, permittente ritu " diebus III, VII, XXX, et die anniver- " sario, nec non quandocumque pro de- " functis missa *solemniter* celebratur, " nempe sub ritu qui duplici respondeat, " uti in officio quod recitatur post ac- " ceptum nuntium de alicuius obitu, et " in anniversariis late sumptis. „

Deve dunque dirsi una sola orazione:

a) Nella Commemorazione di tutti i Fedeli defunti, del giorno 2 novembre, in cui tutti devono celebrare la Messa segnata nel Messale; tranne se sia presente il cadavere, nel quale caso può cantarsi la messa *ut in die obitus*. Così la S. C. de' Riti il 20 sett. 1687 (1).

b) Nel giorno e pel giorno della morte o della deposizione. Non solo *nel giorno*, ma ancora *pel giorno* della morte o della deposizione: e vuol dire che l'unica orazione deve dirsi non solo nel giorno reale della morte, o della deposizione; ma ancora nei giorni in cui, benchè il cadavere sia assente o sepolto, pur si ha il diritto di celebrar la messa della morte o della deposizione, secondo il disposto del decr. 13 febbraio 1892 *in Calaguritana et Calceaten.* ad 27, il quale dichiara: " Cadaver absens ob civile vetitum, vel morbum contagiosum, non solum insepultum, sed et humatum, dummodo non ultra biduum ab obitu, censeri potest ac si foret physice praesens, ita ut missa exequialis in casu cantari licite valeat quoties praesente cadavere permittitur. „

c) Nelle messe cantate o lette del 3°, 7°, 30° ed anniversario. Nelle tre prime si dice la messa *ut in die obitus*, colle orazioni proprie poste in fine della stessa messa. Nell'anniversario, la messa propria colla orazione ivi indicata.

d) Quante volte si celebra solennemente pei defunti col rito che corrisponde al doppio, come nell' officio che si recita dopo ricevuta la notizia della morte di alcuno, e negli anniversarii largamente presi. — Perchè la messa si canti *solennemente*, non si richiede che ci sia concorso di fedeli e pompa esteriore, come opinava il Cavalieri (in Tit. V, n. 3); ma basta che la messa si canti col diacono e suddiacono (S. R. C. 16 apr. 1853 in Ord. Min. S. Francisci ad 22). Anzi ogni volta che la messa si canta, deve dirsi una sola orazione: " Unicam orationem dicendam in missa de requie cum cantu pro anima illius quam designat eleemosynam exhibens „ (S. R. C. 12 aug. 1854 *in Briocen.* ad 11). — Dicesi *col rito che corrisponde al doppio*, per distinguerle dalle Messe che si cantano col rito che corrisponde al semidoppio, quali sono quelle che si celebrano nelle Cattedrali e nelle Collegiate il 1° del mese e la feria 2ª, giusta la Rubrica, nelle quali devono sempre dirsi le tre orazioni del Messale (S. R. C. 16 apr. 1853, *in S. Franc. de Obser.*; 19 iun. 1875 *in Nucerin. Paganor.*). — Dicesi *come nell' officio che si recita dopo ricevuta la notizia della morte di alcuno, e negli anniversarii largamente presi*; giacchè, oltre gli accennati precedentemente (del dì della Commem. di tutt'i Fedeli defunti, del giorno della morte o della deposizione, del 3°, 7°, 30° è anniversario), questi altri sono solamente i casi, nei quali occorre cantare la Messa col rito che corrisponde al doppio. *Quando si ha la notizia della morte di alcuno*, si canta la messa quotidiana, oppure *ut in die obitus*, ma colla orazione *Inclina* per un defunto, ovvero *Quaesumus* per una defunta (De Herdt *S. Lit. Prax.* T. 1, n. 56). Gli *anniversarii largamente presi* sono quelli che o sono fondati non pel giorno della morte, ovvero

(1) Ecco il tenore del cit. decr.: " An ipsa die commemorationis omnium Fidelium defunctorum praesente cadavere, debent cantari et celebrari missae omnium defunctorum eodem die, vel ut in die obitus — Resp.: Ultra Missam de communi Defunctorum, cantandam esse missam ut in die obitus praesente cadavere defuncti; missas autem privatas dicendas esse de communi. „

non sono fondati, ma si celebrano a richiesta degli eredi: l'anniversario strettamente preso definiscesi: " Missa de *requiem*, cantata, relicta ex dispositione testatoris, quotannis in die ipsius obitus celebranda „ (v. De Herdt *S. Lit. Prax.* T. I, n. 59).

Il 2.° articolo del decreto di cui trattiamo, è il seguente: " In missis quotidianis quibuscumque, sive lectis, sive " cum cantu, plures esse dicendas orationes, quarum prima sit pro defuncto " vel defunctis certo designatis, pro quibus sacrificium offertur, ex iis quae " inscribuntur in Missali, secunda ad " libitum, ultima pro omnibus defunctis. „—Questo articolo contiene notevoli mutazioni sull'antica disciplina. Dice che *in tutte le messe quotidiane, sì lette e sì cantate, devono dirsi più orazioni*, laddove prima nelle messe cantate, ancorchè quotidiane (che hanno luogo fuori i giorni della morte, del 3.°, 7.°, 30.° ed anniversario e della Commem. de' fedeli defunti), diceasi una sola orazione, come si è avvertito innanzi. Ora in *tutte* le messe quotidiane sì lette e sì cantate, sì del 1.° del mese e della feria 2.° e sì di ogni altro giorno, devono dirsi più orazioni.

Dice che in queste messe *la prima orazione sia pel defunto o pei defunti certamente designati, pei quali si offre il Sacrifizio, di quelle scritte nel Messale, la seconda ad libitum, l' ultima per tutti i defunti*. Prima, l'orazione che doveva andare innanzi a tutte, era quella che comincia *Deus qui inter Apostolicos;* la seconda solo potea cangiarsi con altre poste in fine del messale, dicendosi in primo luogo quella che corrisponde all'applicazione della messa (S. R. C. 16 sept. 1865 *in Tuscanen.*). Ora in codeste messe vien taciuta la 1ª orazione *Deus qui inter Apostolicos*, e invece dovrà dirsi quella che corrisponde all'applicazione della messa. La seconda è sempre *ad libitum*, potendo mutarsi con una o più delle altre del Messale. L'ultima rimane invariata per tutt'i defunti.

Il 3.° articolo è questo: " Si vero pro " defunctis in genere missa celebratur, " orationes esse dicendas, quae pro missis quotidianis in Missali prostant; eo- " demque ordine quo sunt inscriptae. „ —Nulla qui è mutato dell'antica disciplina. Solo si può chiedere se quell'*esse dicendas* importi obbligo così stretto del dire le tre orazioni del Messale, che la seconda non si possa mutare con altre. Da ciò che si aggiunge nell'art. seguente par chiaro che anche qui possa cambiarsi la seconda orazione. Imperocchè nel seguente articolo si danno le norme per tal cambiamento che può avvenire nelle predette messe quotidiane.

Ecco infatti il 4.° articolo: " Quod si " in iisdem quotidianis missis plures ad- " dere orationes celebranti placuerit, uti " Rubricae potestatem faciunt, id fieri " posse tantum in missis lectis, impari " cum aliis praescriptis, servato numero, " et orationi pro omnibus defunctis po- " stremo loco assignato. „—Qui pur si muta la disciplina antica, con restringere alle sole messe lette la facoltà di sostituire con altre la seconda orazione. Prima, poteasi ciò fare altresì nelle messe quotidiane con canto. Si ritiene l'antica regola che, sostituendo la seconda con più orazioni, queste debbano essere in numero dispari (1).

Il 5.° ed ultimo art. prescrive: " Quod " denique ad sequentiam attinet, semper " illam esse dicendam in quibusvis can- " tatis missis, uti etiam in lectis quae " diebus ut supra privilegiatis fiunt: " in reliquis, vel recitari posse vel o-

(1) Si possono dire perciò tre, cinque o sette orazioni a volontà del sacerdote (Rubr. Miss. Tit. V n. 8; Tit. IV n. 12). Anche più potrebbero dirsene, giusta l'opinione del Gavanto, purchè sempre in numero dispari; ma si recherebbe tedio agli astanti: " Plures etiam possent dici; sed taedio esset audientibus „ in Tit. IV n. 12). Circa le ragioni ed il mistico significato de' prefati numeri dispari, veggasi ciò che scrivemmo nelle Consultazioni pag. 589.

" mitti ad libitum celebrantis iuxta Ru-
" bricas. „ — Anche qui v' ha mutazione di disciplina. La Rubrica infatti del Messale (T. V n. 4) prescriveva : " Sequentia pro defunctis dicitur in die Commemorationis omnium Fidelium defunctorum, et depositionis defuncti, et quandocumque in missa dicitur una tantum oratio ; in aliis autem missis pro Defunctis dicatur ad arbitrium sacerdotis. „ La mutazione sta in ciò che prima la sequenza poteva omettersi in quelle messe cantate in cui si dicevano più orazioni ; ora, volendosi che in tutte le messe cantate si dica una sola orazione, vuolsi altresì che in nessuna di queste si abbia ad omettere la sequenza.

Sono queste le interessanti e ragionevoli mutazioni introdotte nella liturgia delle messe *pro defunctis*.

Al secondo — Venendo ora al caso proposto, Isacco non è da riprendere, ma da approvare nell' uso di legger sempre la sequenza nelle messe *pro defunctis* ; imperocchè quando questa non è precettiva, è sempre facoltativa, ed è cosa buona e meritoria il recitarla. — Non così però nel dir sempre le messe quotidiane, anche quando occorrono i giorni 3.°, 7.° e 30.° Mal soddisfa egli così a chi gli dà commissione di celebrare *pro defuncto* nei detti giorni, in cui vi ha una liturgia speciale e preghiere appropriate. Se poi celebra per suo conto, non potrà dire le messe quotidiane nei detti giorni, che solo quando si celebra qualche officio di rito semplice o semidoppio ; giacchè nei giorni di rito doppio si potrà dir solo la messa propria del 3.°, 7.° 30.° o anniversario, e nessun' altra.

XXIV.

Sulle nuove concessioni circa le messe dei defunti.

Labano, mortagli la sposa, invita tutto il Clero a celebrare in suffragio dell' anima della defunta. Il Clero, benchè quel giorno sia di rito doppio di 2ª classe, pur avvalendosi del nuovo decreto della S. C. dei Riti del 19 maggio 1896 (*Mon. Eccl.*, q. Parte, p. 99), celebra in tutte le chiese ed in tutti gli oratorii, anche privati, di quel luogo la messa *ut in die obitus*.

Si chiede :

1.° Quali concessioni si son fatte col cit. Decreto generale della S. C. de' Riti circa le messe de' Defunti ?

2.° Che deve dirsi della condotta del Clero nel nostro caso ?

Al primo — Affine di recare maggior aiuto ai defunti, e per soddisfare ai voti di taluni cospicui personaggi, stante il numero assai cresciuto degli officii doppii che impedivano la celebrazione delle messe di requie, fu pio e savio consiglio allargare alquanto, con opportune concessioni, i limiti delle facoltà di celebrare siffatte messe, col Decreto cit. del 19 maggio 1896. Noi procureremo di esaminarlo attentamente, perchè non si trasmoda nello avvalersene.

Due sono le concessioni ivi contenute : una che riguarda gli oratorii dei campisanti ; l' altra che s' attiene alle messe *praesente cadavere*.

In riguardo alla prima, ecco le parole del Decreto : " In quolibet sacello se-
" pulcreti rite erecto vel erigendo, Mis-
" sas, quae inibi celebrari permittuntur,
" posse esse de Requie diebus non im-
" peditis a festo duplici primae vel se-
" cundae classis, a Dominicis aliisque
" festis de praecepto servandis, nec non
" a feriis, vigiliis, octavisque privile-
" giatis. „ Fa d' uopo vedere di quali oratorii qui si parli ; che cosa si conceda in essi ; quali eccezioni si prescrivano.

Si parla qui dei *sacelli dei sepolcreti* che sono gli oratorii privati eretti o da erigere nei campisanti. Non si parla delle chiese o degli oratorii pubblici, che pur si trovano negli stessi campisanti. Nei primi adunque ha luogo la concessione, non già nei secondi. Non sembri ciò una troppo rigorosa interpretazione ; nè si adduca il noto principio che chi concede il

più, concede anche il meno. Questo ha luogo quando la legge non esclude il meno, come chiaramente fa il nostro Decreto. In esso infatti, dopo essersi narrato che si son rivolte suppliche alla S. Sede per concessioni *in ecclesiis et oratoriis sive publicis sive privatis, praesertim iis quae in sepulcretis rite erecta sunt vel erigentur*, nella parte dispositiva si dice solo: *in quolibet sacello sepulcreti rite erecto vel erigendo.* Di questi ultimi esclusivamente adunque s'intende parlare. E ciò tanto più che la seconda concessione che segue si estende *quibuslibet ecclesiis et oratoriis quum publicis tum privatis* etc. Chi non vede la differenza spiccata tra l'una e l'altra? Si dice inoltre: *missas quae inibi celebrari permittuntur:* questa aggiunta sarebbe inutile se si parlasse di chiese o di pubblici oratorii.— Del resto, qui siamo a privilegii, nei quali *stricta facienda est interpretatio.*

Nei *sacelli* adunque dei *sepolcreti*, cioè negli oratorii privati dei campisanti, quando siano eretti legittimamente, e vi si abbia la facoltà di celebrare il S. Sacrifizio (1), si può dire la messa di defunto una o più, lette o cantate, non solo ne' giorni di rito semplice o semidoppio, ma sì ancora in quei di rito doppio anche maggiore, esclusi solo i giorni di rito doppio di 1.ª o 2.ª classe. È questa la notevole concessione che si fa pei detti *sacelli* dei *sepolcreti.*

Vi ha però delle eccezioni. Queste riguardano:

a) le Domeniche di tutto l'anno;

b) le feste di precetto che sono da osservare (non già le abolite);

c) le ferie privilegiate, che sono la fer. IV delle ceneri e quelle della settimana maggiore;

d) le vigilie privilegiate, che sono quelle del S. Natale di N. S. G. C., della Epifania e di Pentecoste;

e) le ottave privilegiate, che sono quelle della Natività del Signore, dell'Epifania, di Pasqua, di Pentecoste e del *Corpus Domini.*

Nei prefati giorni, benchè l'officio sia doppio o semidoppio o anche semplice, non si possono celebrar messe di *requiem* nei sacelli dei sepolcreti.

La seconda concessione del Decreto in esame va così espressa: " Quibuslibet " ecclesiis et oratoriis quum publicis " tum privatis, et in sacellis ad semina- " ria, collegia, et religiosas vel pias u- " triusque sexus communitates spectan- " tibus, missas privatas de requie, præ- " sente, insepulto, vel etiam sepulto non " ultra biduum cadavere, fieri posse die " vel pro die obitus aut depositionis: " verum sub clausulis et conditionibus, " quibus, iuxta Rubricas et Decreta, " missa solemnis de requie iisdem in ca- " sibus decantatur, exceptis duplicibus " primæ classis et festis de præcepto. „

La concessione che qui si fa, deroga ad una legge gravemente per lo addietro inculcata, qual è quella che *praesente cadavere* nei giorni di rito doppio non sia lecito che la sola messa cantata, o la equivalente alla cantata. Ora si concede che si possa in siffatti giorni celebrare ancor non una ma più e più messe lette in suffragio del defunto. Ma vediamone le condizioni:

a) Siffatte messe si consentono in tutte le chiese ed in tutti gli oratorii sì pubblici come privati, ch'è tutto dire: e però non solo in quelli dei seminarii, degli ospedali e delle comunità religiose, ma sì ancora in quelli eretti nelle case private.

b) Si consentono le dette messe quando il cadavere è presente ed anche quando è assente, insepolto o sepolto non oltre due giorni. Come deve intendersi quel *non ultra biduum*, della morte, ovvero della sepoltura? Sembraci che dalla morte, affinchè questo decreto si trovi conforme all'altro del 13 febb. 1892 ad 27 testè citato, in cui sta detto: *non ultra biduum ab obitu.*

(1) Per celebrare negli oratorii privati dei campisanti richiedesi una speciale facoltà della S. C. del Concilio, come altrove si è dimostrato.

c) Le messe da celebrare in tale occasione devono esser tutte *ut in die obitus vel depositionis.*

d) Fa d'uopo però che le prefate messe vengano dette coll'adempimento di tutte le clausole e le condizioni, onde, giusta le Rubriche e i Decreti, è lecito in questi casi cantare la messa solenne. Le dette clausole e condizioni possono essere:

1° Che la messa solenne si canti solo dove il cadavero è presente o fisicamente o moralmente; e però anche le messe piane possono celebrarsi solo dove o è presente fisicamente il cadavere, sia pur nell'oratorio domestico, o è presente moralmente, dove, cioè, si campiono i funerali; non già nelle altre chiese o negli altri oratorii.

2° Che la messa cantata *praesente cadavere* non si possa celebrare nei giorni più solenni, che sono quelli del Natale, e dell'Epifania di N. S.; delle Domeniche di Pasqua e dell'Ascensione; del *Corpus Domini;* dell'Assunzione e della Immacolata Concezione di Maria SS.; di S. Giuseppe; della Natività di S. Giov. Battista; dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo; di tutt'i Santi; dell'Anniv. della Dedicazione della Chiesa; del Titolare della Chiesa; del Patrono del luogo; dell'ultimo Triduo della Settimana Santa (V. nostre *Consultazioni*, p. 640). In questi giorni sono ancor vietate le messe piane di *requiem.*

E sono queste ultime vietate inoltre (a differenza delle cantate) in tutt'i giorni di rito doppio di 1ª classe ed in tutt'i giorni di doppio precetto.

Sono queste adunque le considereveli concessioni fatte dalla S. Sede col decreto citato della S. C. dei Riti.

Al secondo — Da quanto fin qui abbiamo dimostrato, chiaro apparisce come il Clero di B. malamente abbia interpretate le concessioni del decreto predetto col celebrare messe di *requiem* in tutte le chiese ed in tutti gli oratorii del luogo in quel giorno di rito doppio di 2ª classe. Il decreto infatti, permettendo le messe piane *in die obitus vel depositionis* in qualunque chiesa od oratorio, ha inteso che si debbano celebrare solo in quelle chiese ed in quegli oratorii qualunque siano dove si trovi fisicamente o moralmente presente il cadavere. Solo adunque quando la Rubrica permette in genere le messe di defunto (nei giorni di rito semplice e semidoppio) possono queste celebrarsi in qualunque chiesa.

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

79.

Di un sacerdote unto, nell' ordinazione, col crisma, non già coll' olio de' catecumeni.

D. Ugone Sacerdote ha conosciuto che, nella sua ordinazione, al Vescovo per isbaglio fu recato il crisma invece dello olio de' catecumeri, e con quello vennero unte le sue mani. Chiede: Può stare tranquillo in coscienza?

R. La materia del presbiterato è secondo tutt'i DD. la imposizione delle mani e ancora, secondo alcuni, la tradizione degl'istrumenti. Nessuno fa cenno in ciò della sacra unzione, la quale non alla materia sacramentale, ma si appartiene solo al rito. E la liturgia vuole che si adoperi in tale ordinazione l'olio dei catecumeni.

Del resto, il Catalano nel suo Commentario in h. l. parlando dell'uso antico di ungere le mani del sacerdote, riporta il *vetus Ordo Romanus*, il Pontificale Eboracense, il Pontificale Anglicano ed il Pontificale Salisburgense del IX e X secolo. Riporta pure l'autorità del Martene *de Antiquis Eccl. Ritibus*, il quale dice: " Antiquos quidem rituales praescribere unctionem EX CHRISMATE aut ex oleo et chrismate faciendum; recentiores vero ex oleo cathechumenorum. „ Donde si raccoglie che anche il crisma si adoperò un tempo per la unzione delle mani del sacerdote.

Ciò per altro non vuol dire che sia lecito oggidì ungere le dette mani col crisma, dovendosi strettamente eseguire la prescrizione del Pontificale Romano, che vuole usato l'olio dei catecumeni. Ma se per isbaglio siasi adoperato il crisma, non dovrà sorgere nessuna incertezza

sulla validità dell' ordinazione e sul nessun obbligo di ripeterla.

Questa opinione è avvalorata da una autorevole decisione del S. Officio. Fu riferito a questo sacro Tribunale: " Magister Caeremoniarum cujusdam Episcopi in ordinatione duorum presbyterorum, loco olei cathechumenorum, oleum sancti chrismatis ordinanti Episcopo obtulit adhibendum, et hoc omnino praeter voluntatem et intentionem. Re cognita, auctores de sacris Ritibus tractantes consuluit, qui omnes unctionem renovandam esse præscribunt. Ast quum hoc absque valde notabili admiratione et veluti quodam scandalo fieri non posset, dictus caeremoniarum magister ad supremum S. Officii Tribunal recurrit postulans ut ipsum indicet an revera unctio foret repetenda, an potius sine dictae unctionis iteratione tutus in conscientia et absque animi anxietate esse possit. „ La S. C. in fer. IV il dì 22 luglio 1874 decise di rispondere: " Negative ad primam partem; affirmative ad secundam. „

Posto ciò, noi pure al sacerdote Ugone, del nostro caso, possiamo sicuramente rispondere di star tranquillo in coscienza per l'errore commesso nella sua ordinazione.

80.

Sulla immagine degli Angeli Custodi, da esporsi nelle Chiese.

D. Riceviamo da un illustre e dotto ecclesiastico la seguente lettera, che diamo per intero:

" Desidero che nell' ottimo suo Periodico si esamini se possa esporsi in chiesa l' imagine dell' Angelo Custode, quale si suole comunemente rappresentare, cioè *un* Angelo con un giovanetto allato, che rappresenti l'anima guidata dall' Angelo.

" Ragione della difficoltà si è che la Chiesa espone le imagini e non i tipi, or nel caso l' Angelo Custode rappresenta un tipo, un ideale, giacchè ciascuno dei fedeli venera in quella scultura il suo proprio Angelo Custode, quindi sotto la medesima effigie, ed imagine che sia, e nel medesimo tempo, vengono ad essere venerati tanti Angeli diversi ed anche i custodi o tutelari della città, della famiglia ec. A chi dunque si dà il culto, a chi si fanno ardere i ceri ec.? — Si può dunque esporre così l' effigie od imagine, le si possono dedicare altari, e fare verso dette imagini altre pratiche di culto?

" Non sarebbe il medesimo se nella propria casa ciascun fedele avesse l'imagine e gli prestasse culto, intendendo di onorare in quella il suo proprio Angelo; ma in chiesa e come tipo comune non pare. Infatti ne verrebbe allora per conseguenza che potrebbe esporsi, per esempio, nel dì d' Ognissanti un' effigie che rappresenti un uomo coi distintivi di santo, ed intendersi di onorare in quella tutt' i Santi di un Ordine religioso; potrebbe esporsi un' imagine che rappresenti un monaco o frate di quell' Ordine, ed intendere di venerare in quella tutt' i Santi di quell' Ordine; ovvero dedicare a quell' imagine un altare, intendendo di onorare tutti quei Santi. Nel caso nostro avviene anche di peggio, perchè, come ho accennato, i fedeli venerano ciascuno il proprio Angelo, dicono quindi: *L' Angelo Custode è esposto, l' Altare dell' Angelo Custode* ec. e non: *Gli Angeli Custodi.*

" Piuttosto parrebbe si potesse esporre una pittura, che presentasse una moltitudine di Angeli in diverso atteggiamento, con molte Anime, e così raffigurare *tutti* gli Angeli custodi, come suol farsi nei quadri di tutti i Santi.

" Mi sarebbe gratissimo se Ella si degnasse trattare in qualche forma l' argomento nell' ottimo Periodico, perchè possa servire di norma a chi dedica gli altari od espone le dette imagini, ed anche un po' a noi Convisitatori nella S.ª Visita da fare alle chiese. „

R. Non ha dubbio che le ragioni esposte nella lettera allegata indurrebbero ad ammettere per le Chiese le sole immagini che rappresentano in gruppo gli Angeli Custodi, tanto più che la festa che se ne celebra ai 2 di ottobre non è dell' Angelo, ma degli Angeli Custodi: *Angelorum Custodum.*

Nondimeno fa d' uopo riflettere che quantunque i detti Angeli vogliono celebrarsi ed onorarsi tutti insieme, pur la loro destinazione è singolare: ciascun uomo è affidato da Dio alla custodia di qualche Angelo, e ciascuno è spinto ad onorare soprattutto l' Angelo proprio.

Questa sembra a noi la ragione onde la Chiesa permette che la immagine anche di un solo Angelo Custode si esponga e si veneri nei sacri templi. Ciascun fedele riconosce in essa la effigie di quello Spirito celeste che Iddio benedetto si compiacque deputare in sua custodia, ed è tratto ad esprimere a lui la sua gratitudine e la sua venerazione.

Non vediamo in ciò incoerenza alcuna. Imperocchè degli Angeli, puri spiriti, non si può rappresentare una effigie vera ma solo tipica. E con quelle sembianze onde qualcuno di essi apparve in

mezzo agli uomini. Ciò non ha luogo negli uomini, dei quali ciascuno ha corpo e può raffigurarsi coi lineamenti proprii, non confondibili con quelli di altri.

Non regge poi la similitudine della effigie di un uomo solo coi distintivi di santo per rappresentare tutt'i Santi, ovvero quella di un solo monaco o frate per raffigurare i Santi d'un Ordine intero. Un solo individuo, certo, non può rappresentare una moltitudine. Ma nell'Angelo custode non venera ciascuno tutti gli Angeli; sibbene quel solo che trovasi a propria custodia.

Nè vale il dire che la festa dalla Chiesa istituita è di *tutti gli Angeli Custodi*; imperocchè la Chiesa stessa insegna che ognuno ha l'angelo suo cui deve rendere omaggio in quel giorno; e fa sentire le belle parole di S. Bernardo: " In quovis diversorio, in quovis angulo Angelo tuo reverentiam habe. Tu ne audeas illo praesente, quod vidente me non auderes. An praesentem esse dubites quem non vides? Quid si audires? Quid si tangeres? Quid si olfaceres? Vide quia non solo visu rerum praesentia comprobetur „ (Lect. II noct.). Perciò la immagine del proprio Angelo custode fa ravvivar la fede alla sua presenza, ed eccita a maggior devozione verso di lui.

Ma la immagine di un solo può raffigurare più persone? La immagine vera non può; non già la immagine tipica. Abbiamo già osservato che degli Angeli, che sono puri spiriti, non si può avere la immagine propria; e perciò in una sola ciascuno può ben venerare il suo custode.

A conchiudere diciamo che può ammettersi la immagine di molti Angeli Custodi che raffigurino tutti codesti spiriti celesti; e può ammettersi altresì la immagine di un solo angelo che rappresenti il custode di ciascun fedele. La Chiesa non ha mai riprovata questa immagine: non è lecito a noi di riprovarla (1).

—

QUESITI

con brevissime risposte.

144. — **D.** È permessa la esposizione a modo di quarantore nel tempo che si tiene esposta qualche immagine della Vergine o dei Santi o anche del Cuore di Gesù sull'altare dove si celebra la festa?

R. La Istruzione Clementina (per le Quarantore) vieta ciò. La S. C. de' Riti, interrogata intorno a certi usi speciali introdotti nella diocesi di Bitonto sulla esposizione delle Quarantore, rescrisse: " Episcopus eam supplicationem permittere posse, dummodo serventur quae habentur in Instructione Clementina quoad expositionis modum „ (4 sept. 1875 in Bituntina ad 1. n. 5635). Nondimeno la stessa S. C. ha più volte sancita la massima che la detta Istruzione Clementina in Roma solo, dove fu promulgata, ha forza precettiva; negli altri luoghi è solo direttiva, quando non intervenga il precetto del Vescovo. Così il 12 luglio 1749 *in Patavina:* " An instructio pro oratione 40 horarum Romae, iussu fel. rec. Clementis XI, primum edita, etiam extra Urbem servari possit et debeat? Resp.: Praedictam instructionem extra Urbem non obligare; laudandos tamen, qui se illi conformare student, nisi aliud ab Ordinariis locorum statutum sit. „ Questo decreto fu confermato coll'altro del dì 11 maggio 1878 in Soc. Iesu ad 3 (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. I, pag. 220). Da ciò risulta che in Roma, quando si espone il Santissimo per le 40 ore, devono *di precetto* star velate o del tutto rimuoversi le altre immagini poste nello stesso altare: altrove ciò è di solo consiglio.

145. — **D.** In B. è costume che, portandosi da un sacerdote con cotta e stola l'ostensorio dall'altare, in cui si conserva il Santissimo, a quello dove si espone, si copra col velo omerale. È lecita siffatta usanza?

R. In questo caso il Santissimo non deve portarsi coll'ostensorio, ma in una teca in cui tengasi chiusa l'ostia, o almeno nella sola sfera senza piede. Così la S. C. de' Riti: " Utrum quando ostensorium a sacerdote superpelliceo et stola induto defertur ad altare, in quo asservatur, ad aliud, super quo publicae adorationi exponenda est SS. Eucharistia, operiri debeat extremitate veli humeralis e sacerdotis collo pendentis?—Resp.: SS. Eucharistiam in casu non esse deferendam in ostensorio, sed in capsula, aut sin minus in sphaera „ (2 Iun. 1883 in Cuneen. ad 12, n. 5874).

146. — **D.** Il sac. C., come cecoziente, ha ottenuto dalla S. Penitenzieria di celebrare sempre la messa votiva della B. V.

---

(1) In Roma stessa, nella Chiesa dell'*Angelo Custode*, in via già dello stesso nome, ed ora del Tritone, si venera un *solo Angelo* dipinto in un quadro.

o quella dei defunti nei giorni di rito semidoppio. Or egli essendo canonico di una Collegiata e cappellano di un sodalizio, chiede: 1.° Può cantare la Messa votiva della B. V. allorchè è chiamato al turno della conventuale? — 2.° Può cantare la detta Messa votiva come cappellano nel suo Sodalizio?

R. Al 1.° La conventuale è parte precipua dell'officiatura; e però non può essere diversa dall'officiatura medesima. Il sac. C. non può dunque soddisfare la conventuale del suo turno celebrando la messa votiva della B. V. — Al 2.° Se non trovasi opposta limitazione di sorta nel rescritto di concessione, ma si concede la facoltà di *celebrare* la messa votiva della B. V. (non già di *leggere*, o di *celebrare in privato*), ne discende che la detta Messa non solo si può celebrar letta, ma ancora cantata. È perciò il sacerdote C. può cantare la messa votiva della B. V. nell'oratorio del suo sodalizio.

147. — **D.** È costume che si baci la pianta della mano al sacerdote novello per guadagnare le indulgenze: vi ha indulgenze per tale bacio?

R. Non sappiamo che siano state concesse indulgenze pel bacio della mano al sacerdote novello, benchè sia molto pia e commendevole tale usanza. Indulgenze per altro possono lucrarsene per la prima messa del novello sacerdote. Leone XIII con decreto della S. C. delle Indulg. del 16 genn. 1886 concesse: " Indulgentiam plenariam sacerdoti primum sacrum facienti eiusque consanguineis ad tertium usque gradum inclusive, qui primo eidem sacro interfuerint; ceteris vero Christifidelibus adstantibus indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. II, p. 81).

148. — **D.** Nel battesimo si tralascia la benedizione del sale, quando è stato benedetto precedentemente: si può fare lo stesso nella benedizione dell'acqua santa, usando il sale benedetto altra volta; o si deve benedire di nuovo il medesimo sale?

R. Circa la benedizione del sale pel battesimo, la rubrica permette che si possa omettere quando si ha il sale, altra volta benedetto. Circa la benedizione del sale per l'acqua santa, la rubrica nulla dice di quella permissione. Crediamo però che possa omettersi anche qui, usando il sale precedentemente benedetto, giacchè " ubi eadem est ratio eadem debet esse iuris dispositio. „

149. — **D.** In M. è costume che nei giorni di 1.ª classe, nei quali sono proibiti i funerali, si trasportino i cadaveri in chiesa suonando le campane a festa, dicendo la messa non di morto, ma del giorno, *praesente cadavere*. Che è da dire di tale usanza?

R. È usanza del tutto irragionevole. Nei giorni solennissimi è proibita la messa di defunto, non già l'officio (che può dirsi dopo compiuto l'officio del giorno) e molto meno il suono delle campane. La messa poi di defunto *praesente cadavere* può cantarsi il giorno seguente, quand'anche, d'ordine dell'autorità civile, il cadavere fosse tumulato; e ciò giusta il decreto della S. C. de' Riti del 13 febbr. 1892 *in Calagurritana et Calceaten.* ad 27 che dispone: " Cadaver absens ob civile vetitum vel morbum contagiosum, non solum insepultum, sed et humatum, dummodo non ultra biduum ab obitu, censeri potest ac si foret physice praesens, ita ut missa exequialis in casu cantari licite valeat quoties praesente cadavere permittitur. „

150. — **D.** Allorquando si porta la Comunione a qualche infermo, può darsi ivi parimenti la Comunione a qualche sano?

R. Crediamo che no. La Comunione ai sani deve darsi nelle chiese o nei sacri oratorii: nelle case private la si consente solo per necessità agl'infermi.

151. — **D.** Nelle processioni il celebrante ed il parroco devono precedere, ovvero seguire le statue de' Santi?

R. Crediamo che possa in ciò seguirsi l'uso del luogo. Il Cerimoniale de' Vescovi, parlando della processione del *Corpus Domini* (L. II, c. 33, n. 10 ed 11), prescrive che i prelati incedano dopo il celebrante, che porta il Santissimo. Nelle processioni dei Santi, il celebrante medesimo dovrebbe recare le reliquie ovvero la immagine maneggevole del Santo (V. Martinucci *Man. Sacrar. Caerem.* Vol. II, L. II, c. 40). Quando ciò non si faccia, e la immagine va portata da altri, il celebrante può incedere o prima o dopo la detta immagine, secondo la consuetudine del luogo. Quanto al parroco, sarebbe conveniente che inceda al proprio posto innanzi la statua; quando però vi ha contraria contraria consuetudine, crediamo che si possa stare a questa.

152. — **D.** Andrea per testamento, manchevole di forme legali, conseguì una eredità ab intestato *post iudicis sententiam*. Fra le altre disposizioni, il testatore legò 200 lire al suo confessore per celebrarne cinquanta messe, in suffragio dell'anima sua. — Si chiede: 1.° Fu giusta, nel caso, la sentenza del giudice? — 2.° An-

drea è obbligato in coscienza di far celebrare quelle messe? — 3.° È obbligato di consegnare a quel sacerdote, e non ad altri, la sopradetta somma legata? — 4.° Incorre Andrea qualche censura se differisce o ricusa l'adempimento di tale obbligo?

R. Al 1.° La sentenza del giudice fu giusta; imperocchè le solennità legali nel testamento sono prescritte pel bene comune e, non osservate, il testamento anche in coscienza può annullarsi.

Al 2.° Se n'eccettuano però i legati pii, che possono validamente istituirsi anche senza le solennità legali, purchè sia certa in coscienza la volontà del testatore: Andrea perciò è obbligato di adempire il legato delle messe.

Al 3.° Dovendo adempirsi l'intero legato, Andrea è obbligato altresì di adempirlo a favore di quel sacerdote e non di altri.

Al 4.° Se però differisce, o anche non adempie, pecca gravemente, ma non coglie alcuna censura di diritto comune, essendo quel legato meramente laicale e non già ecclesiastico. Abbiamo detto *di diritto comune*, potendo esserci qualche censura inflitta dal Vescovo per la propria diocesi.

153. — **D.** La S. C. del S. Officio, il dì 5 agosto del corrente anno 1896 (V. *Mon. Eccl.* q. Parte 149 e 150), ha emanato due decreti che sembrano in contraddizione fra loro. Nel primo, dato all'Ausiliare del Vescovo di Marianne nel Brasile, dichiara che può aggiungersi tanto di alcool al vino della messa per corroborarlo, da non eccedere 12 gradi di forza alcoolica. Nel secondo poi, diretto all'Arcivescovo di Tarragona nella Spagna, permette che cotal forza si possa elevare fino a 18 gradi. Quale delle due norme deve ritenersi, la prima, ovvero la seconda?

R. Non è vero che i due cit. decreti si contraddicano. Il primo è pei vini deboli in genere, che si conservano nel luogo proprio: per questi è sufficiente la forza alcoolica di 12 gradi. Il secondo è pei vini che devono mandarsi in luoghi lontani, e per cui vi è pericolo di corrompersi se la forza alcoolica non si eleva a 18 gradi. Da ciò può dedursi che quando può aversi vino buono della forza alcoolica di 12 gradi, non bisogna adoperare vino più poderoso. Quando poi questo vino manca, e v'è pericolo che quello che si ha inacidisca, può questo benissimo corroborarsi con alcool vinoso fino a 18 gradi.

154. — **D.** Quando per penitenza sacramentale s'ingiunge una orazione, alla quale è annessa qualche indulgenza, recitandosi la orazione, si lucra l'Indulgenza?

R. Si lucra senza dubbio se il confessore ingiunge la orazione per l'acquisto della indulgenza; giacchè in tal caso la indulgenza stessa è rivolta, in virtù del sacramento, alla espiazione della pena temporale dei peccati, la quale si paga col tesoro della Chiesa. Se poi il confessore imponga solo la orazione, ma non la indulgenza, crediamo che questa pur si guadagni (1), ma non avrà la efficacia di penitenza sacramentale, ch'è molto più valida per la espiazione della detta pena. Assai miglior consiglio perciò è quello d'imporre per penitenza orazioni indulgenziate, colla espressa dichiarazione che l'indulgenza vada pure per espiazione sacramentale.

—

CRONACA GOVERNATIVA

Rinnovazione trentennaria delle iscrizioni ipotecarie — Col 1.° gennaio 1896 si è compito il trentennio dal giorno in cui entrò in vigore il Codice civile, e quindi comincia a maturarsi il termine di trent'anni stabilito nell'art. 2001 per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, o, in mancanza di essa, per la perenzione degli effetti nascenti dalle ipoteche, che furono iscritte sotto l'impero del detto Codice — (Circolare del Ministro di Grazia e Giust. 25 dic. 1895 alle Procure generali).

Diuturnità di prestazioni di culto non obbligatorie — La diuturnità dei pagamenti annuali, eseguiti da un Comune a favore di una fabbriceria per spese di culto, non induce la presunzione assoluta o relativa della esistenza di un titolo di obbligazione civile.

La deliberazione del Consiglio comunale che abbia riconosciuto obbligatorio il pagamento di un sussidio, come quella che importa ai bilanci del Comune stesso un vincolo per oltre cinque anni, deve essere sottoposta all'applicazione dell'Autorità tutoria, e se questa manchi, è giuridicamente inefficace.

La deliberazione comunale che ha riconosciuto l'esistenza di un'obbligazione a carico del Comune, per errore di fatto è revocabile. (Corte di App. di Genova 25 nov. 1895 — Comune di S. Ilario

(1) Vedi la bellissima opera del Melata *Manuale de Indulg.* Par. I, Cap. V, art. 3, § 2, pag. 51.

Ligure c. Fabbriceria omonima—*Il Foro It.*, 1895 fasc. 23).

Inversione di scopo in opere pie — Se si può ammettere la inversione di un lascito avente per iscopo la distribuzione di pane ai poveri, per sussidiare invece a domicilio i poveri, specialmente malati, non si può ammettere la restrizione del beneficio ai soli poveri, ma devesi estendere alla generalità degli abitanti, quando le tavole di fondazione ne abbiano fatto espresso precetto (Par. del Cons. di Stato Sez. int., 16 nov. 1895 — *Man. degli Ammin.* Anno XXXV, pag. 40).

—Un fabbricato ceduto e destinato dal proprietario e benefattore a un determinato scopo di beneficenza, può essere adibito ad uno scopo di beneficenza diverso, purchè intervenga l'approvazione del fondatore e l'utilità di ambedue le pie istituzioni (Par. del Cons. di Stato Sez. int., 8 nov. 1895 adott. — Istituto dei ciechi di Padova — *Man. degli Amm. l. c.*).

Erogazione pia eventuale ed il concentramento — È istituzione di pubblica beneficenza quella che pur devolvendo le rendite in favore di determinate famiglie eroga l'eventuale sopravanzo, per quanto esiguo sia, in pro dei poveri in generale; ed è però esente dal concentramento qualora provveda essenzialmente ad interessi privati. (Par. del Cons. di Stato, Sez. int. 8 ott. 1895, adottato — Monte S. Michele in Accadia — *Man. degli Amm. l. c.*).

Spesa pel predicatore non obbligatoria al Comune — Se la spesa per elemosina al predicatore quaresimalista benchè rimonti al 1849 sia stanziata nel bilancio comunale sotto il titolo delle facoltative, nel 1855 radiata dall'Autorità tutoria perchè non ammissibile per quei Comuni, che non la sopportarono prima dell'abolizione delle decime, e successivamente ripristinata in alcuni anni, ma variata nell'intestazione *(sostentamento e viaggio al predicatore quaresimalista*, ed alcune volte *visita pastorale*) e sovente passata fra le economie, senza reclamo del parroco, indi non più riprodotta dal 1879 al 1882 e dal 1889 al 1894, deve ritenersi tale spesa non avente carattere di obbligatorietà, e destituita di fondamento la pretesa del parroco dell'esistenza di un titolo per cui il Comune sia tenuto alla prestazione (Par. del Cons. di Stato, Sez. int., 8 nov. 1895, adottato — Com. di Raddusso — *Man. degli Amm.* l. c. pag. 56).

Quali siano istituzioni pie private, e quali pubbliche — Per l'art. 2 della legge 17 luglio 1890, l'indole pubblica o privata di una istituzione si desume unicamente dalle persone a cui beneficio essa è rivolta, non da quelle che l'amministrano.

Gli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza possono come privati al pari di ogni altro cittadino amministrare fondazioni private, ma non possono invocare ed ottenere dalla pubblica Autorità che tali istituzioni private siano gerite da istituzioni pubbliche di beneficenza di cui essi fanno parte.

Se a tali istituzioni fosse stato in altri tempi riconosciuto il carattere di corpi morali, potranno essere sottoposti alla suprema vigilanza della pubblica Autorità, ma sono però al di fuori della legge sulle pubbliche istituzioni di beneficenza (Par. del Cons. di Stato, Sez. int., 24 gen. 1896, adottato — Magistrato della Misericordia in Genova — *Man. degli Amm.* l. c. p. 58).

Oneri dotali non concentrabili — Gli oneri datali, facenti carico ad una istituzione pubblica di beneficenza, sfuggono al concentramento della Congregaz. di Carità (Par. del Cons. di Stato, Sez. unite, 21 nov. 1895, adott. — *Man. degli Amm.* l. c. p. 58).

Legato elemosiniero non concentrabile — Va esente da concentramento, ai sensi dell'art. 60 legge 17 luglio 1890, un legato elemosiniero, in cui la erogazione delle largizioni è subordinata a determinati criteri d'ordine morale e religioso.

La stessa eccezione è applicabile a un lascito in cui le ragioni di finalità per parte del testatore lascino travedere l'adempimento di un morale ed intimo obbligo di coscienza verso colui al quale è stata affidata l'amministrazione e la distribuzione a suo arbitrio delle largizioni (Dec. 4.ª Sez. Cons. di Stato, 12 lugl. 1895 — Parroco della Metrop. di Milano contro Congr. di Milano — *Man. degli Amm.* l. c. p. 58).

Lascito amministrato dal parroco, concentrabile. — Può disporsi il concentramento nella Congregazione di carità di un lascito da essa amministrato, ma del quale trasmette le rendite al parroco perchè ne faccia la distribuzione ai poveri secondo le tavole di fondazione.

Infatti viene così integrato il diritto di amministrazione, richiamando ad essa anche il diritto di erogazione; nè vi può essere dubbio sulla legalità del provvedimento, giacchè, come il più contiene il meno, così la facoltà di trasferire mediante il concentramento tutta l'amministrazione di un O. P. da uno ad altro Amministratore implica di necessità quella di trasferire una sola funzione amministrativa; come l'erogazione

delle rendite, per riunirla con tutte le altre nelle mani di una persona o dell'ente designato dalla legge (Decis. 4. Sez. Cons. di Stato, 20 dic. 1895 — Parroco Serralunga d'Alba c. Min. Interno. — *Man. degli Amm.* l. c. p. 79).

—

CRONACA RELIGIOSA

(30 Novembre 1896)

Cause di beatificazione e canonizzazione—Sulla causa di beatificazione del ven. servo di Dio Gio. Battista Vianney, curato d'Ars, al dubbio: " An constet de virtutibus theologalibus fide, spe, et charitate in Deum et proximum, nec non de cardinalibus prudentia, iustitia, fortitudine et temperantia earumque adnexis in gradu heroico, in casu et ad effectum, de quo agitur ? „ — dopo maturo esame la S. C. de' Riti il dì 24 luglio 1895, rescrisse: *Constare* etc.

Nella causa di beatificazione del ven. Servo di Dio Gabriele della Vergine Addolorata, chierico professo della Congregazione dei Chierici Regolari scalzi della SS. Croce e Passione di N. S. G. C., al dubbio: " An sit signanda Commissio introductionis causae in casu et ad effectum, de quo agitur ? „ — La S. C. dei Riti, dopo accurato studio il dì 23 giugno 1896 rispose: *Affirmative, seu signandam esse commissionem, si Sanctissimo placuerit.* Ed il dì 7 luglio successivo il S. Padre, approvando il rescritto della S. C., degnossi di proprio pugno segnare la detta Commissione.

Cardinale defunto — Un improvviso colpo d'apoplessia, la mattina del 30 u. s., spense d'un tratto la vita dell'E.mo Card. Adolfo Gustavo principe Hohenlohe. Nato a Rothemburg il 26 gennaio 1823, fu ordinato sacerdote a Gaeta, dove volle accompagnare l'esule Pontefice Pio IX. Questi poi lo promosse nel 1857 ad Arcivescovo titolare di Edessa, e nel 1866 alla porpora cardinalizia. Era Arciprete della Patriarcale Basilica Liberiana, ed apparteneva a parecchie Congregazioni ecclesiastiche. L'odierno Cancelliere dell'impero Germanico gli era fratello.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— I giornali han pubblicato la lettera del S. Padre all'imperatore Menelik, e la risposta di Menelik al Papa. Sono due documenti ammirabili, il primo di bontà e carità paterna; il secondo di rispetto e deferenza al Capo della Chiesa Cattolica. Mons. Macario, venuto a Roma, riferì che tutto era disposto per la liberazione dei prigionieri italiani, se non fosse giunta la notizia del sequestro di una nave abissina da parte dell'Italia.

— Il S. Padre ha mandato più volte soccorsi a Mons. Azarian in sollievo degli Armeni.

— L'azione cattolica progredisce sempre più in Italia, specie nelle provincie meridionali. Il S. Padre non cessa di darvi impulso. Il giorno 4 u. s. disse, fra le altre cose, a Mons. Buglione Arciv. Coad. di Conza e Campagna: " Io *voglio* che cotale azione cattolica sia favorita dallo zelo dei Vescovi dell'Italia meridionale. „

— La sera del 16 il Conte Paganuzzi ed il prof. Rezzara presentarono al Presidente del Consiglio on. di Rudinì un memoriale deliberato dal 14° Congresso cattolico italiano. Chiedevasi obbligatorio il catechismo nelle scuole, giusta la legge Casati; il concorso del Governo alla soluzione della questione operaia, ed il riposo festivo sancito per legge. Il Presidente del Consiglio li accolse con molta cortesia, e promise un esame serio e leale delle richieste.

— Il defunto Card. de Ruggiero legò al Papa una ricca croce pettorale, che gli fu presentata dai nipoti di quello.

—

— Per iniziativa del S. Padre si sta fondando in Inghilterra una cassa di sussidii in vantaggio degli anglicani poveri convertiti.

— Si è tenuto a Reims un importante congresso cattolico. Si è votato che gli economisti cattolici delle varie scuole si obblighino a seguire docilmente la via tracciata alla Francia dal Papa.

— Dopo la definizione dogmatica sulla invalidità delle ordinazioni anglicane, sono assai più frequenti le conversioni al cattolicismo in Inghilterra. Assai notabile è stata quella del rev. H. Patrick Russel, già vicario della chiesa protestante di S. Stefano a Devenport.

— È morto in Francia l'illustre Mons. D'Ulst deputato al parlamento ed oratore illustre a *Notre Dame*. Gli elettori porteranno candidato Mons. Cabrieres, Vescovo di Montpellier.

— Il Presidente della Repubblica Francese conferì all'E.mo Card. Ferrata, già Nunzio Apost. a Parigi, il gran cordone della Legion d'onore.

— Un rescritto ministeriale, diretto al Vescovo di Bogisich in Ungheria, minaccia di severissime multe i sacerdoti che negassero di riconoscere come legittimi i nati da matrimonii puramente civili fra giudei e cristiani!

— Si è tenuto a Lima il primo congresso cattolico peruviano. Alla funzione inaugurale assistevano il presidente della repubblica, i ministri di stato e grande numero di funzionarii.

— È morto in età non adulta il fondatore e direttore della mondiale casa editrice Benziger di Einsiedeln. Chi è che non conosca le immagini sacre di questa casa e l'almanacco annuale delle famiglie?

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa.

Sacra Congregaz. Suprema del S. Officio.

Circa la tradizione degl' istrumenti e la imposizione delle mani nella Sacra Ordinazione.

R. P. D. Episcopus N. N. sequentia exposuit:

N. N. Sacerdos dubitat de validitate suæ Ordinationis ob sequentes rationes:

1.° Episcopus ordinans, dum calicem cum patena, vino et hostia ordinandis traderet et formam Pont. Rom. proferret, *forsan* ipsa istrumenta non tangebat, quamquam, ante eum genuflexi, interim candidati tangerent, aliquo modo clerico ea sustentante.

2.° Ipse N. N. ordinatus, post primam manuum impositionem, ab altari, ut alii sex ordinandi bini et bini accederent impositionem huiusmodi accepturi, secessit, spatio circiter trium metrorum, ibi scamno innitens genuflexus institit, *fortassis* seiunctus ab aliis ordinandis, qui erant propius altari, nec ad altare accessit cum Episcopus et Sacerdotes secundam dexterae manus agerent impositionem, quæ est de essentia Ordinationis.

Dignetur Em. V. rescribere mihi an Sacerdos sic ordinatus rursus ordinationem *sub conditione* suscipere teneatur, vel imponi ei possit ut conscientiae tranquillitatem resumat, tum quia traditio instrumentorum *probabilius* non est de essentia Ordinationis, tum quia dum Episcopus et Sacerdotes manum extensam tenerent, in secunda impositione, ipse ordinatus moraliter vicinus seu aliis unitus et physice praesens erat, in ipso Presbyterio, seu Sanctis Sanctorum, quamquam, ut supra ab altari distans.

Quibus dubiis ad examen sedulo vocatis, in Congregatione Generali habita feria IV die 2 Decembris 1896 E.mi ac R.mi D.ni Cardinales Inquisitores Generales, praehabito voto DD. Consultorum, respondendum mandarunt:

Ad utrumque: *Adquiescat* (1).

Sequenti vero feria VI die 4 eius-

(1) Da questa risposta nessuno dovrà raccogliere che non si debba ripetere l' ordinazione quando il Vescovo non abbia toccato gl' istrumenti nel consegnarli all' ordinando. Si è rescritto *Adquiescat*, per essersi ravvisato nel caso un dubbio meramente negativo, cioè uno scrupolo. Ma, checchè sia della quistione teoretica, se basti per la validità il tatto morale, ovvero se si richiegga pure il tatto fisico, molto più forse nel Vescovo che nell' ordinando (così richiedendo la forza della parola *tradere*); nella pratica, mancando il tatto fisico nel Vescovo, la S. C. ha soluto imporre una nuova ordinazione condizionata. Valga per tutti il seguente Decreto del S. O.: " Feria IV die 1 Augusti 1697. Sanctissimus, auditis votis Eminentissimorum, adprobavit in omnibus votum DD. Consultorum. Votum autem, de quo supra, est prout sequitur: DD. Consultores fuerunt in voto in casu de quo agitur tutius esse quod sub conditione reiterentur collationes Sacrorum Ordinum; ideoque rescribendum esse Archiepiscopo B. ut Ordinati ad Ordines Subdiaconatus, Diaconatus et Presbyteratus ab Episcopo A., non porrecta per ipsum materia dictorum Ordinum, iterum sub conditione ac singillatim ad dictos ordines, servata forma in Pontificali Romano præscripta ordinentur. Etiam extra tempora, et non servatis interstitiis in tribus diebus Dominicis, vel festivis de praecepto, ac etiam una eademque die quoad curam animarum habentes, prout urgens necessitas arbitrio Ordinantis postulaverit, tribuendo eidem Archiepiscopo facultatem dandi licentiam quoad eos, qui extra sui ac dicti Episcopi A. Dioecesim morantur, ut a quocumque catholico Episcopo gratiam et communionem S. Sedis Ap. habente, iterum sub dicta conditione extra tempora, non servatis interstitiis, ac alias ut supra ordinari possint, concedendo insuper eidem E.mo facultatem convalidandi Collationes beneficiorum, etiam curatorum sic ordinatis factas, eisdemque fructus ex beneficiis perceptos remittendi, ac quaecumque officia etiam regularia convalidandi, ac gesta quaecumque confirmabilia confirmandi, nec non absolvendi. — Quo vero ad dubium facti circa eos, qui ordinati fuerunt ante annum 1688 inclusive, quibus porrexisse per se ipsum materiam credit dictus Episcopus A. et ipsi

dem mensis, SSmus D. N. Leo divina providentia Papa XIII, in solita audientia r. p. d. Adsessori impertita, relatam Sibi E.morum Patrum resolutionem benigne adprobare et confirmare dignatus est.

I. Can. MANCINI *S. R. et U. I. Notarius.*

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Dove l' indulgenza della Porziuncola si trasferisce alla Domenica seguente, la confessione può anticiparsi dal giovedì precedente.

Beatissime Pater,

P. Minister Prov. Reformatae S. Leopoldi in Tyrolo Sept. ad pedes S. V. humillime provolutus exponit, quod in Ecclesiis suae Provinciae Indulgentia de Portiuncula nuncupata, vi privilegii a S. Sede pro toto Austriaco dominio concessi, lucratur a fidelibus populis prima dominica post diem secundam Augusti.—Cum vero, per decretum diei 14 Julii 1894 (1) a S. Congr. Indulg. latum, concessum iam sit, ut Confessio Sacramentalis peracta etiam die 30 Iulii, nimirum die immediate præcedenti pervigilium diei quo a primis Vesperis datur perfrui Indulgentia de Portiuncula, suffragari valeat in posterum ad memoratam Indulgentiam acquirendam pro universis Christifidelibus ; ideo humilis Orator instanter postulat an praedicto Indulto, anticipandi scilicet Confessionem, frui possint fideles in locis ubi Indulgentia de Portiuncula transfertur ad insequentem dominicam, ita ut inibi Confessio peragi possit et valeat etiam feria 5ª ante praefatam dominicam ? — Et quatenus Negative, supplicatur pro gratia iuxta petita.

Quam ob gratiam etc.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS. D. N. Leone PP. XIII sibi specialiter tributis, benigne annuit pro gratia iuxta preces ad tramitem Decreti huius S. C. d. d. 14 Iulii 1894. Praesenti valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. C. die 20 Iulii 1896

ANDREAS Card. STEINHUBER, *Praef.*

A. Archiep. NICOPOLIT., *Secret.*

II.

Concedesi l' indulgenza di 300 giorni a chiunque, baciando il piede del fac-simile della statua di S. Pietro in Vaticano, esposto nelle chiese d' Italia, recita un' apposita giaculatoria.

Beatissimo Padre,

Mons. Radini Tedeschi, Vice-Presidente del Comitato Generale de' Congressi Cattolici, prostrato al bacio del S. Piede, espone umilmente alla S. V. quanto segue : Nel 14.° Congresso Cattolico Italiano, tenuto in Fiesole, fu approvato il voto che nelle Chiese, e specialmente nelle parrocchiali, d'Italia, si ponessero cassettine per l' obolo di S. Pietro, portanti un fac-simile della Statua in bronzo del detto Santo, quale è posta nella Basilica Vaticana ; e che si chiedesse alla S. Sede una speciale indulgenza annessa al bacio del piede di tale fac-simile e alla recita della seguente preghiera :

Oratio ad S. Petrum Ap.

« Sancte Petre, Princeps Apostolo-
« rum, confirma nos in fide ; salutem
« aeternam nobis obtine ; impetra Ec-
« clesiae Romanoque Pontifici pacem
« ac triumphum. Amen. »

Versione italiana

« O S. Pietro, Principe degli Apo-
« stoli, confermateci nella fede ; ot-
« teneteci la salute eterna ; impetrate
« alla Chiesa ed al Romano Pontefice
« la pace ed il trionfo. Così sia. »

Ora l'umile Oratore, in esecuzione del voto sopradetto, supplica la S. V.

---

ordinati adhuc dubitant sibi fuisse ab eodem materiam porrectam, fuerunt in voto, quod sic dubitantes, vel expresse negantes absque alio iuramento ad novam ordinationem sub conditione praedicta ut supra, admittantur ; si vero qui fuerunt ordinati ab anno 1688 citra, quibus ex facto praesumitur non fuisse per Episcopum traditam materiam, omnes indistincte iterum sub dicta conditione ordinentur. » (Vedi quello che scrivemmo noi sullo stesso caso nel Vol. VIII, Par. I, pag. 62 segg.). N. d. R.

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII. Par. II, p. 149.

a voler concedere la implorata indulgenza.

Che della grazia ecc.

Ex Audientia SS.mi diei 11 Dec. 1896.

SS.mus D.nus Noster Leo PP. XIII omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui, corde saltem contrito ac devote recitantes praefatam Oratiunculam coram simulacro B. Petri Principis Apostolorum, sito in praedictis Ecclesiis, eiusdem S. Pedem deosculaverint, Indulgentiam *tercentum* dierum, defunctis quoque applicabilem, qualibet vice lucrandam, benigne concessit. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secr.ia S. Cong.nis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 31 Decembris 1896.

F. Hieronymus M.ª Card. Gotti, *Praef.*

A. Archiep. Nicopolit., *Secret.*

—

Segreteria de' Brevi.

Si loda la proposta di chiudere il cadente secolo XIX con un solenne atto di Religione.

Dilecto Filio Nostro Dominico S. R. E. Tituli S. Onuphrii Presb. Cardin. Svampa Archiep. Bononiensium, Bononiam.

LEO PP. XIII

Dilecte Fili Noster, salutem et Apostolicam benedictionem.

Tempestate infensissima ad Petri Cathedram, nutu Dei providentis, evecti nihil antiquius habuimus quam ut humano generi, diuturnis nimium discordiis vexato, pacem, utilitatis omnis altricem, omni qua possemus industria conciliaremus. Huc sane studia Nostra continenter spectarunt; eaque propter, communibus saepe datis litteris, sive de ordinanda civitate, sive de libertate rite recteque aestimanda, sive de opificum conditione et sanctitate coniugii eloquuti sumus, sive demum de insidiis, quae ex socialismi commentis et occultarum consociationum machinationibus societati parantur. Nuper autem, quum, ingravescente aetate, urgeri Nos ad humanum exitum perviderem, placuit ad ineundam tuendamque pacem principes populosque iterum hortari universos et Christi Ecclesiam uti certum unitatis vinculum gentibus omnibus perhibere; eam in Domino praecipientes spem, proxime exordientis saeculi initia optatae concordiae auspiciis esse dedicanda. His votis Nostris, paterni animi caritate conceptis, nonnulli obsecundantes electi viri in eam devenere sententiam, ut labentis aetatis terminum solemni quodam communique religionis testimonio consecrarent. Id Nos probamus libentes. Quamvis autem ob maxima, quibus Deus nos cumulat, beneficia, ea debeat fidelium spectare pietas ut debitas providenti Numini persolvant gratias; at multo maxime eo necesse est converti animos ut supplici instantique prece turbatis mortalibus miserentis Dei voluntas concilietur. Audiat utinam clementiae Pater precantium gemitus, et Christi servatoris sanguine placatus, *exsurgens misereatur Sion!* Optimo interim fidelium desiderio faveat caelestis gratiae subsidium. Cuius auspicem et benevolentiae Nostrae testem, tibi, Dilecte Fili Noster, virorumque coetui exeuntis saeculi finem religiose celebrando, Apostolicam benedictionem amantissime in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XVIII Julii MDCCCXCVI, Pontificatus Nostri anno decimo nono.

LEO PP. XIII.

—

Sacra Congregrazione dell'Indice.

Condanna di alcune opere.

Decretum — 19 Dic. 1896 — La S. C. condanna e mette all' Indice, con approvazione di S. S., le seguenti opere:

Chabauty. E. A.—Études scripturales, patristiques, théologiques et philosophiques sus l' avenir de l' Eglise catholique, selon le plan divin, ou la régénération de l'humanité et la rénovation de l' univers. — Poiters, imprimerie — relieure Oudin et C^ie^; 1890.

— *Le Systéme de la Rénovation* n' a pas été condamné eu lui-même pas l' Église. Réponse aux adversaires. Poitiers, Tipographie Oudin et C^ie^.

— *Discussion du Systéme de la Rénovation* : (Revue mensuelle 18 fasc.).

État de la question eschatologique ou des choses finales au XIX siécle et le Systéme de la Rénovation.—L'encyclique sur les études bibliques et ce systéme — Poitiers, typographie Oudin et Cie.

Miralta Constancio (verum nomen : D. José Ferrandiz Ruiz). — *Memorias de un Clérigo pobre*, con un prólogo de Ramon Chies — Madrid, José Matarredona Editor — 1891.

Marsigli Prospero (verum nomen : D. José Ferrandiz Ruiz). — *El Papa y los peregrinos* — cronica verdad de la romeria, jubileo en Roma y bodas de Leon XIII. Versione castellana de P. Biosca. — Madrid, imprenta de Ramon Angulo San Vincente Baja, 78— 1888.

David L. O. — Le Clergé Canadien, sa Mission, son Oevre — Montreal en vente chez tous les libraires, 1896 (*ex Decreto S. Officii fer. IV 9 Decembris 1896*).

—

INTORNO ALLA COMUNICAZIONE IN DIVINIS COGLI ACATTOLICI

DECRETI E DICHIARAZIONI DEL S. UFFIZIO (1).

1.

Se possa assistersi alle funzioni religiose degli Scismatici.

Tribunien — 5 Decembris 1668 — Episcopus Tribuniensis mandet catholicis sibi subiectis ne accedant ad Missas et alia officia divina in ecclesiis schismaticorum, eosdemque moneat in casu carentiae Missae catholicorum non teneri praecepto Missam audiendi.

Miss. Aetiopiae — 10 April. 1704 — Se almeno nelle feste principali dell' anno possano i convertiti, per evitare le persecuzioni alle quali soccomberebbe, come altre volte, la religione cattolica, comparire nelle chiese degli scismatici, e trattenersi poco tempo, quando specialmente gli scismatici celebrano, e recitano i divini officii, senza veruna cooperazione e consenso al rito eretico, ma solamente baciare la porta della Chiesa, fare tre adorazioni alla SS. Trinità, venerare le sacre imagini, e recitare privatamente qualche salmo, *Pater*, *Ave* o altre simili orazioni.

R. SS.mus decrevit : Negative.

— 7. Aug. 1704 — 1. An decretum quo prohibetur catholicis schismaticorum Missis et eorum orationibus interesse, intelligatur etiam pro locis in quibus non reperiuntur sacerdotes catholici, et de orationibus in quibus nihil contra fidem et ritum catholicum habetur.

R. SS.mus censuit : affirmative.

II.

Se i cattolici possano accompagnare il trasporto funebre degli eretici, e viceversa.

Vic. Apost. Algeriae — 21 Ian. 1751— Essendosi esaminato nella S. C. del S. Offizio fra gli altri dubbii anche quello che concerne l' invito, ed accompagnamento scambievole, che fanno li cattolici ed eretici, nel portare i loro defunti alla sepoltura, e fattasi matura riflessione su quanto V. S. ha rappresentato relativamente ai quesiti fattile, cioè che l'accompagnamento del cadavere si fa solamente sino al cimitero ; che ivi giunti si allontanano gli eretici dai cattolici, o li cattolici dagli eretici, nel mentre che gli uni o gli altri celebrano secondo il loro rito l' esequie e le preci ; che questo è un uso da lungo tempo introdotto, il quale sarebbe molto difficile anzi impossibile a togliersi senza grave danno dei cattolici ; e finalmente che il tutto si riduce a cosa civile e politica ; questi E.mi Sig. Card. coll' approvazione di N. Signore hanno creduto che possa permettersi la detta prattica, e che, restando le cose in quello stato che ha esposto, Ella possa astenersi dall' inquietare i suoi cattolici, se la continuano, riconoscendosi non eccedere lo stato presente

(1) Crediamo sommamente utile riportare qui le principali norme date dal S. Uffizio circa il comunicare *in divinis* cogli acattolici ; materia quant' altra mai difficile, e nelle odierne circostanze soprammodo interessante.

la civiltà, nè portar seco veruna communicazione *in divinis*.

Vice-Praef. Miss. Terrae S. — 9 Dec. 1745—An liceat catholicis una cum missionariis associare cadavera haereticorum quae ad ipsorum templa deferuntur, et eorum funeri interesse cum candelis accensis.

R. Non licere, id enim esset se commiscere ritibus haereticorum.

III.

Circa il comunicare in divinis coi Greci scismatici ed eretici.

Miss. Tenos. in Peloponneso — 10 Mai. 1753 — 1. An liceat catholicis latinis concedere vel permittere ut in eorum ecclesiis Missam celebrent presbyteri graeci ritus, schismatici, et haeretici, atque hos admittere in funeribus catholicorum defunctorum.

2. An liceat catholicis graeci ritus, non habentibus catholicam ecclesiam eiusdem ritus communicare in divinis cum graecis schimaticis et haereticis.

3. An liceat confessariis vel sacerdotibus latinis administrare Sacramentum Poenitentiae graecis catholicis communicantibus in divinis cum graecis schismaticis.

R. Ad. 1. Ad primam partem dubii: Non licere; maxime Patriarchae Constantinopolitani commemorationem faciant, et festum celebrent infamis Palamas. Id enim perinde est ac consentire eorum haereticis ritibus, et communicare cum eis in eorum sacris, schimastico et haeretico furfure pollutis; aut saltem occasionem praebere catholicis, ad latina intervenientibus ecclesias, communicandi cum haereticis in divinis rebus, aut ad minus scandalum concipiendi. Quo vero ad secundam partem eiusdem dubii, quatenus schismatici comitantes funera catholicorum *meram praesentiam materialem* exhibeant, causa honoris civilis erga defunctos, non se immiscentes precibus ac ritibus catholicis, quibus mos est funera efferre, et defunctos ad sepulchrum deducere: tolerari posse; quatenus vero in illa functione *proprios ritus adhibeant*, vel nostris se immisceant: non licere, nec esse permittendum.

Ad 2. non licere, quia in casu proposito confugere possunt ad ecclesiam catholicam latinorum, et in defectu sacerdotis catholici ritus graeci, a sacerdotibus latinis Sacramenta suscipere.

Ad 3. Non licere extra casum extremae necessitatis.

Pro maiori vero instructione eiusdem missionarii, aliorumque missionariorum transcribi mandavit (S. C.) id quod SS.mus ad materiam docuit in eius Tractatu de Synodo Dioecesana *lib. 5.* (1) *cap. 5. ibi*: " Et nihilominus ea est mi-
" sera nostrorum temporum conditio, ut
" multis in provinciis, in quibus haere-
" sès aut dominantur aut grassantur im-
" pune, duram catholici subeant necessi-
" tatem cum haereticis conversandi et
" familiariter agendi (2). Verum quam-
" vis iuxta praesentem disciplinam in-
" ductam a Martino V in celebri Extra-
" vagant. *Ad evitanda*, de qua nonnulla
" inferius, liceat catholicis cum haereti-
" cis, modo non sint expresse et nomina-
" tim denunciati, libere conversari, et
" iisdem communicare in rebus mere

(1) *Lib. 6.* in altera editione, in qua nonnulla ipse Pontifex auctor variavit.

(2) Quae immediate sequuntur nonnihil immutata in praedicta nova editione prostant; ibi: " Quamvis autem per Canonem
" Concilii Constantiensis a Martino V. ap-
" probatum, qui incipit *Ad evitanda*, qui-
" que in suo semper vigore permansit,
" non obstantibus contrariis subsequenti-
" bus constitutionibus Conciliorum Basi-
" laeenensis et Lateranensis, nonnihil re-
" laxata fuerit disciplina in eo quod perti-
" net ad conversandum, atque etiam in di-
" vinis communicandum cum haereticis,
" qui tolerantur et expresse denuntiati non
" sunt tamquam vitandi, ut fuse Cabassut.
" in *Theoria et Praxi Iuris Canon. lib. 5,*
" *c. 11. n. 3. et seq.*, non idcirco tamen ar-
" bitrari debent catholici *etc.* "

" profanis, et civilibus ; non idcirco tamen arbitrari debent catholici, fas quoque sibi esse cum iisdem hæreticis consortium habere etiam in rebus sacris et divinis. Siquidem Paulus V. post maturam rei discussionem, neutiquam licere definivit catholicis Regni Angliæ haereticorum templa adire ritibusque interesse, quos inibi exercent, uti legere est in duobus decretis ab eodem Pontifice editis, uno scilicet anni 1606, altero anni 1607, quae referuntur a Cardinali Lauraea *in 3. Sententiar. part. 2. tom. 3. disput. 11. artic. 9.* § 4. *num. 292.* Haud equidem ignoramus, non deesse theologos ab omni culpa absolventes catholicos, qui cum haereticis et schismaticis nominatim non denunciatis, communicant in locis divinis, atque etiam Sacramenta ab iisdem recipiunt, dummodo hae simul concurrant rerum circumstantiae : primo scilicet, ut ad praedictam communicationem catholicos udigat gravissima et urgentissima causa ; secundo, ut haeretici, aut schismatici, a quibus Sacramenta exposcunt, sint valide ordinati, et sacra administent ritu catholico absque ulla admixtione ritus damnati ; tertio, ut communicatio cum iisdem in divinis non sit externa protestatio falsi dogmatis, qualis erat ingressus in protestantium ecclesias, cum catholicis Angliae illum inhibuit Paulus V., ideo quippe regis edicta omnes adire iusserant haereticorum templa, ut tali pacto se cum protestantibus sentire faterentur ; quarto demum, ut catholicorum cum haereticis communicatio in divinis nulli scandalum ingerat. Verum in primis praedicta theologorum sententia suos habet adversarios, neque ab omnibus admittitur tanquam in praxi secura : deinde, ea etiam admissa, cum omnes enumeratae circumstantiae simul et coniunctim adesse debeant, ut catholicorum cum heterodoxis in rebus sacris societas omni vacet culpa, quemadmodum docent Silvius *in part. 3. Sancti Thomae tom. 4. quaest. 64 art. 6. quaesit. 3. concl. 3.* Cardinalis de Lugo *De Fide disput. 22. sect. 1. num. 11.* Thomas a Iesu *Tractatu de omnium gentium salute procuranda, lib. 8. part. 2. § 4. vers.* (Sed maior est difficultas) *pag. 556.* Cardinalis Albitius *De inconstantia in Fide cap. 18. num. 30, et seqq.* Cardinalis Gottus *in 2, 2. Sancti Thomae quaest. 4. dub. 6.* § *3 num. 2., et quaest. 3. De infidelibus comparate ad fideles, dub. 3.* § 2. Idcirco fere impossibile est usuvenire, ut a flagitio excusari valeant catholici sese in rebus sacris cum haereticis et schismaticis admiscentes. Quamobrem Sacrae Urbis Congregationes, Sancti Officii videlicet, et de Propaganda Fide, illicitam semper reputarunt communionem, de qua est sermo, doctamque concinnarunt Instructionem, Nobis in minoribus tunc degentibus, qualemcumque nostram operam navantibus, ad missionarios, cum opus fuerit, transmittendam, ubi rationes expenduntur, propter quas, vix unquam accidere potest, ut in praxi sit innoxia catholicorum cum haereticis communicatio in divinis.

IV.

Se sia lecito a sacerdoti cattolici celebrare nelle Chiese cattoliche usurpate dagli eretici.

Archiep. Antibaren. — 1. Dec. 1757 — An toleranda sit praxis quam habent parochi catholici castri Lastruae S. Missae sacrificium celebrandi in ecclesiis catholicis, a graecis schismaticis usurpatis atque ab iisdem officiatis, seu etiam in iltis quae pure ad ipsos schismaticos pertinent.

R. Haberi pro regula universe accepta et servata, non licere catholicis communicare in divinis cum haereticis et schismaticis ; verum in quibusdam casibus particularibus regula haec aliquas patitur exceptiones, nempe si in eadem ecclesia habentur cappellae

et altaria separata, quorum aliqua tantum catholicis, alia schismaticis inserviant; si eiusdem ecclesiae partes sint separatae, et in una celebrent solum catholici, in altera tantum schismatici: tum promiscuus ecclesiae usus tolerari poterit. Quatenus vero haec deficiant, R. P. D. Archiepiscopus mandare poterit suae dioecesis parochis ut altaribus portatilibus utantur iuxta facultates illis in formula impertitas, quasque Sanctitas Sua rursus dare et renovare intendit.

—

CONSULTAZIONI.

XXV.

Se il Vescovo può di per sè permettere che le messe da celebrarsi in una Chiesa, possano celebrarsi in altre chiese.

Il Vescovo Liborio concede sovente ai sacerdoti, che ne lo richiedono, di celebrare *ubique* le messe o manuali o fondate che dovrebbero celebrarsi in qualche chiesa determinata. Talune volte altresì l'obbligo stesso delle messe fondate in una chiesa lo trasferisce perpetuamente in altra chiesa, credendosi a ciò autorizzato dal diritto.

Si chiede:

1.° Può il Vescovo di per sè permettere che le messe da celebrarsi in una chiesa possano celebrarsi in altra chiesa?

2° Che è da dire, nel caso, del Vescovo Liborio?

Al primo — Dicemmo altrove che, generalmente parlando, il Vescovo non ha facoltà di commutare le volontà dei fedeli, in materia di pie disposizioni (V. q. Parte p. 138). Non ha perciò facoltà di trasferire altrove l'obbligo che i fedeli imposero di celebrare in talune chiese determinate. È questo l'insegnamento unanime de' DD. Si ascolti il Monacelli (Par. II Tit. XIII, Form. II, n. 58): " Missarum onera relicta in certa ecclesia, seu cappella, alio transferri non possunt absque Sedis Apostolicae licentia; alias translatio nulla est. „ Così pure il Bonacina *De Sacr. Euch.* Disp. 4, quaest. ult., punct. 7, § 4, n. 2; il Gavanto *De Rubr. praecept.* par. 3, tit. 12 n. 3; il Tonduto *Quaest. Benef.* Tom. I, cap. 68, n. 11; il Ferraris v. *Capellania* n. 14 et 15. Quest'ultimo allega varie risoluzioni della S. C. del Concilio che ciò dichiarano, come *in Hispalen.* 30 sept. 1580, *in Brixien.* 1 dec. 1684, *in Derthonen.* 4 iul. 1701.

Tutti i riferiti AA. nei luoghi citati sono concordi nel dire che, concorrendovi una giusta causa, può il Vescovo permettere tale trasferimento. Ma qual causa sarà giusta in ciò? Se trattasi di trasferimento perpetuo, non è giusta causa se non l'assoluta impotenza, come quando la chiesa è diruta, e non ci sia speranza di riedificarla. Tal diritto compete ai Vescovi in forza del Tridentino *Sess. 21 cap. 7 de Ref.*, il quale così dispone: " Episcopi, tamquam Sedis Apostolicae legati, transferre possint beneficia simplicia (molto più i pii legati) etiam iuris patronatus, quae vetustate, vel alias, collapsae sint, et ob eorum inopiam nequeant instaurari, vocatis iis, quorum interest, in matrices, seu alias ecclesias locorum eorumdem, seu viciniorum arbitrio suo. Atque in iisdem ecclesiis erigant altaria, vel capellas transferant cum omnibus emolumentis et oneribus prioribus ecclesiis impositis. „ Ma, oltre a ciò, soccorre anche (come bene avverte il Lucidi De Visit. SS. LL. Vol. II, pag. 435) il principio naturale che, quando la volontà del testatore non può eseguirsi nel modo prescritto da lui, deve adempirsi nel miglior modo possibile, come si raccoglie dal testo in Cap. 3 *Nos quidem, de Testam.* dove si prescrive che se un monastero non può costruirsi nel luogo designato dalla testatrice, deve fondarsi in altro luogo che sia più adatto secondo il giudizio del Vescovo.

Dove poi non si tratta di trasferimento perpetuo, ma solo temporaneo, la giusta causa, onde il Vescovo può permetterlo, può essere anche minore. Così il Mona-

celli, dopo aver dimostrato *l. c.* che in genere al Vescovo non è dato di compiere tale trasferimento, soggiunge: " Nisi ageretur de translatione provisionali facta auctoritate Episcopi ob aliquam rationabilem causam, puta quia locus determinatus sit impeditus. „ Il Tonduto *l. c.* ne assegna la ragione: " Verum quidem est Episcopum ultimas fundatorum voluntates alterare non posse, nulla subsistente causa; secus si id fiat ex iusta aliqua et legitima causa; ut patet ex dispositione Concilii Tridentini Sess. 22 cap. 6. „ Esaminammo altrove accuratamente questo capo del Tridentino, sulla interpretazione del quale non sono concordi i DD. Tutti però ammettono che, stante una giusta e ragionevole causa, il Vescovo, se non la sostanza dei pii legati, può modificarne le modalità. Quando adunque la chiesa dove il legato sia fisso trovisi per giusta ragione impedita, il Vescovo può benissimo trasferire altrove, durante l'impedimento, il legato.

Ma se non si tratta di trasferire altrove il legato, sibbene solo di permettere che il sacerdote soddisfaccia in altra chiesa, può ciò permettere il Vescovo?

È insegnamento concorde de' DD. che un sacerdote, il quale ha l'obbligo di celebrare in una chiesa, non possa celebrare in altra chiesa; e ciò sotto grave obbligazione. Così S. Alfonso (L. VI, n. 329): " Si capellanus celebrat in alia ecclesia, vel altari, vel hora, quam a fundatore est constitutum, peccat mortaliter. Ita communiter Lugo, Palaus, Continuator Tournely, Salmanticenses cum Navarro, Azorio etc. „ Però il S. Dottore appone a tal dottrina tre limitazioni: " Modo id faciat saepius, aut sine causa, aut sine dispensatione. „ Ed egli stesso così spiega queste limitazioni. *Saepius;* cioè più spesso di un paio di volte al mese, o anche di più se si cambia non la chiesa, ma l'altare nella stessa chiesa, altrimenti si peccherà solo venialmente. — *Sine causa;* causa giusta non sarebbe qualunque ragione, ma tale che al sacerdote renda o moralmente impossibile, o difficile assai celebrare in quel luogo, come sarebbe se l'altare fosse esecrato, o se, uscito dalla sagrestia con paramenti sacri, trovasse occupato quell'altare, in questi casi non commetterebbe alcun peccato. — *Modo fundator destinaverit illud altare ob gravem causam;* come sarebbe per la memoria o per comodo della famiglia o del popolo, o per tributare un culto speciale al Santo cui l'altare o la chiesa è dedicata, o per altre simili cause: se il fondatore non avesse avuto nessun fine speciale, o queste cause fossero cessate, il celebrare altrove sarebbe colpa solo veniale; e nessuna poi, se si celebrasse in altare privilegiato, perchè la mutazione sarebbe in meglio.

Veniamo ora ad esaminare l'altra clausola *sine dispensatione.* Generalmente i DD. insegnano che qui può dispensare il Vescovo per giuste ragioni. Queste ragioni non devono agguagliarsi alla morale impotenza, altrimenti, come s'è visto, il cappellano non avrebbe bisogno di tal dispensa. S. Alfonso indica la natura di siffatte cause, secondo il generale sentire de' DD., con queste parole: " Puta ob utilitatem propriae ecclesiae; applicationem studii; infirmitatem, aut negotium, aut nimiam molestiam adeundi ecclesiam, et similia. „ L'utilità perciò della propria chiesa, quando p. e. vi sia concorso di fedeli, che altrimenti rimarrebbero privi del S. Sacrifizio; l'applicazione allo studio, quando si dovesse fare molto cammino con perdita di tempo; l'infermità che non consenta esporsi all'aria rigida per lungo tratto; un qualche negozio importante che andrebbe a male con dir messa alla chiesa del pio legato; la molestia soverchia nel recarsi ad una chiesa o lontana o di accesso difficile: sono queste tutte ragioni giuste onde il Vescovo può dispensare. Non neghiamo che non mancano Autori, come il Bonacina *l. c.*, il Gavanto *l. c.* ed altri che richiedono anche in ciò una impotenza nel celebrante, perchè possa

venir dispensato dal Vescovo. Ma con pace di cotestoro, la vera impotenza scusa da sè stessa, senz' alcun bisogno di dispensa.

Neppur neghiamo che lo stesso S. Alfonso conchiude il cit. paragrafo con queste parole: " Caeterum advertendum, apud p. Ferraris (v. Capellania n. 14) referri plura decreta S. C. Concilii, quibus dicitur pro huiusmodi dispensatione semper adeundam esse Sedem Apostolicam. „ Ma il detto luogo del Ferraris non riguarda la dispensa temporanea ad un qualche sacerdote, ma il trasferimento perpetuo della cappellania da una chiesa ad un' altra: " Capellania, egli dice, erecta in una ecclesia non potest sine necessitate de iure communi transferri ad aliam ecclesiam. „ E ne assegna la ragione: " Missarum enim onera relicta in determinata ecclesia, seu cappella, non possunt alio transferri absque Sedis Apostolicae licentia ex S. Congr. Concilii. „ E cita i decreti da noi cennati più prima. Qui dunque si parla di trasferimento della intera cappellania, non della facoltà che chiegga il cappellano di celebrare altrove per giusta ragione e temporaneamente; il che è cosa ben diversa da quella (1).

Vi sono però taluni casi, nei quali si vuole andare più riguardosi nel concedere siffatte licenze anche temporanee ed ai singoli cappellani. E questi casi sono quando il testatore abbia avute speciali ragioni per fondare la cappellania in una data chiesa o in qualche determinato altare; come p. e. la comodità del popolo, il culto o l' onore di un Santo, il comodo della famiglia ecc. " In huiusmodi casibus nequit Episcopus derogare voluntati fundatoris „ dice il Ballerini *(Opus Th. Mor.* Tr. X, n, 268). S. Alfonso veramente vi eccettua il solo caso della comodità del popolo *l. c.*: " Recte tamen Croix et Pasqualigus dicunt in nostro casu non posse dispensare Episcopos, si testator designando ecclesiam vel horam in fundatione, specialiter respexerit commoditatem populi audituri missam. „ In questo caso solamente sembra a noi che non possa dispensare il Vescovo; giacchè altrimenti non potrebbe forse dispensare in nessun caso, dovendo sempre supporre una speciale ragione nel testatore di fondare le messe in qualche determinata chiesa od altare.

Fin qui abbiamo discorso di legati o di cappellanie fondate: che dovrà dirsi delle semplici messe manuali? Quando sono commesse per un dato altare o per una chiesa determinata, può il Vescovo permettere che si celebrino altrove? Occorrono qui le stesse norme che pel caso precedente. Il Vescovo di per sè non può mutare la volontà dei fedeli, e però non può dispensare. Concorrendovi giusta causa, come qualcuna delle esaminate più sopra, può dispensare, a meno che l' offerente non abbia manifestata la sua precisa volontà che la messa venga celebrata in determinato luogo. Per le messe che si commettono ai Santuarii in numero maggiore di quelle che possano ivi celebrarsi, Benedetto XIV suggerisce ciò che suol prescriversi dalla S. C. del Concilio, che cioè si metta nella chiesa una tabella in cui si dichiari che le messe raccolte saranno celebrate fino ad un dato tempo in quella chiesa o in quell' altare; le messe poi che avanzano, saranno celebrate altrove: ciò perchè i fedeli conoscano le condizioni di tempo e di luogo con cui si accettano le messe, e nel presentarne la elemosina tacitamente consentano. Ecco le parole di quello insigne Pontefice (Inst. LVI, n. 14): " Quod si tanta pecunia pro missis celebrandis in dies congeratur, ut infra praescriptum tempus absolvi nequeant

(1) Di questa opinione è pure il dotto Ballerini (Opus Th. Mor. Vol. IV, Tr. X, n. 268), il quale scrive: " Si tamen non de aliqua temporanea translatione Missae ab aliquo altari vel templo ad aliud, sed de perpetua ageretur; constat id fieri non posse sine facultate Sedis Apostolicae, ut S. C. Concilii declaravit.... Ita Ferraris v. *Capellania* n. 14. „

in illa ecclesia vel altari, quemadmodum stipendium conferentes expostulant, per Sac. Congregationem Concilii praecipi solet, ut palam in templo tabella exponatur, quae declaret, in ea ecclesia seu altari infra certum tempus sacra quae fieri poterunt conficienda esse; quae supererint, in alia ecclesia, seu in diverso altari eiusdem ecclesiae celebranda. Hoc pacto, qui eleemosynas tribuunt, universa perspecta habebunt et pietati facilius obsecundare poterunt, prout ipsis libuerit. „

Quì può farcisi una difficoltà. Se i Vescovi hanno dal diritto la potestà di permettere il trasferimento delle messe, perchè la S. Sede suol concedere ad essi tal facoltà?

Non è nuovo che la S. Sede, concede ai Vescovi qualche facoltà che altrimenti essi abbiano, giusta l'opinione dei DD., dal diritto. Ne abbiamo visto qualche esempio nella pagella della S. Penitensieria, ed in altri casi ancora. Ciò avviene o quando i Dottori non sono tutti concordi nello attribuire a' Vescovi tali facoltà, o quando le facoltà predette sono più che dal diritto, dalla consuetudine. Del resto, più volte abbiamo osservato che le concessioni pontificie di qualche attribuzione non distruggono il diritto che se ne abbia precedentemente: in tal caso sarà libero ciascuno di avvalersi o della facoltà ordinaria o della delegata.

Nel caso nostro abbiamo notate le discrepanze di opinioni dei DD., le quali per altro non infermano la sentenza più vera e più comune che attribuisce ai Vescovi la facoltà ordinaria di permettere per giusta causa il trasferimento delle messe. Agirà più certamente e più sicuramente quel Vescovo che in ciò si avvarrà pure della facoltà delegata; e noi stimiamo ben fatto riferirne qui il tenore con alcuni nostri chiarimenti. Eccolo, come segue:

" Beatissime Pater,

" Episcopus N. N. humillime exponit Sanctitati Vestrae nonnulla missarum onera suae Dioecesis certis quibusdam Ecclesiis, altaribus et diebus affixa reperiri, quibus vel ob sacerdotum penuriam, vel ob aliam iustam et rationabilem causam nequit iis satisfieri. Ne igitur huiusmodi missarum celebratio retardetur, vel etiam omittatur, enixe rogat Sanctitatem Vestram, ut dignetur facultatem ipsi concedere, ut quoties necessitas id exegerit, nec divinus cultus in ecclesiis idcirco imminuatur, aut populi commoditati praeiudicium inferatur, possit ea onera ad alias ecclesias dies vel altaria, durantibus enunciatis circumstantiis, vel in alia etiam loca, si opus fuerit, intra ipsam tamen dioecesim existentia transferre.

" SS.mus D.nus Noster, audita relatione Secretarii S. C. Conc. ad triennium proximum tantum, petitam facultatem Episcopo oratori benigne impertitus est; ita tamen ut, celebrato maiori, qui fieri poterit, missarum numero in designatis ecclesiis et altaribus, diebus praesertim festis, et exceptis legatis, quorum implementum haberi potest per augmentum eleemosynae iuxta vires reditus, aut haeredum obligationes, reliquas missas pro suo arbitrio et conscientia celebrare facere possit et valeat in aliis ecclesiis et altaribus, eiusdem tamen dioecesis, dummodo concessiones, vigore praesentis rescripti faciendae, triennii terminum non excedant, et coram Ordinario pro tempore de enunciatarum missarum adimplementum doceatur. „

Da questo documento si fa chiaro:

a) Che la facoltà delegata ai Vescovi non è pel trasferimento perpetuo delle cappellanie o dei legati, ma del trasferimento temporaneo delle sole messe.

b) Che la facoltà non è solo pel trasferimento della chiesa o dell'altare, ma altresì del giorno.

c) Che il trasferimento dai Vescovi può consentirsi colle seguenti condizioni:

1.° Che ci sia una necessità; ovvero una giusta causa, come quella della scarsezza dei sacerdoti, e perciò della necessità di ritardare od omettere le ce-

lebrazioni. Questa causa è un esempio di quelle che possono occorrere. Crediamo che anche per la facoltà delegata si può qui dispensare colle cause indicate per la facoltà ordinaria.

2.° Che per tale trasferimento non resti diminuito il culto della chiesa dove le messe devono celebrarsi; e non si rechi pregiudizio al comodo della popolazione. In questi due casi, quando si verifichino, non ha luogo la facoltà.

3.° Il trasferimento può aver luogo in altre chiese ed altari, ma però della stessa diocesi: le messe perciò non possono mandarsi altrove.

4.° E deve compiersi durante il solo triennio di concessione; spirato il quale, ed ottenutasene la proroga dalla S. Sede, può ancora concedersi la proroga del trasferimento.

5.° Deve però celebrarsi nelle chiese e negli altari designati dai testatori quel maggior numero di messe che si può, massime nei dì festivi.

6.° La facoltà non ha luogo quando si tratti di legati, in cui lo stipendio delle messe può aumentare giusta le leggi di fondazione; nel quale caso può aversi con più facilità un maggior numero di sacerdoti. Questo caso ha luogo quando il legato delle Messe gravi sulla intera eredità, senza che il fondatore ne abbia stabilito tassativamente lo stipendio.

7.° Che si attesti al Vescovo l'eseguito adempimento.

Sono questi i casi e le condizioni in cui può il Vescovo avvalersi della facoltà delegata circa il trasferimento delle messe.

Al secondo. — Venendo ora al nostro caso, il Vescovo Liborio, nel concedere ai sacerdoti la facoltà di celebrare ubique le messe o manuali o fondate da celebrarsi in qualche chiesa, deve scorgervi una giusta ragione, secondo s'è visto sopra, altrimenti la concessione non vale. Per trasferire poi perpetuamente altrove l'obbligo delle messe fondato in qualche chiesa può farlo solo quando ci sia assoluta e perpetua impotenza di soddisfare in detta chiesa: il che si avvera quando questa sia diruta, nè possa più ricostruirsi. Altrimenti ha bisogno della venia apostolica.

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

81.

Se un Capitolo, che abbia adottati gli officii votivi ad libitum, *possa poi col permesso del Vescovo ricusarli.*

D. Quando dalla S. Sede furono pubblicati gli officii votivi *ad libitum*, il Capitolo di C. li adottò di buon grado, recitandoli in luogo degli officii feriali. Ora, tornandogli gravoso cantare due messe in quei giorni in cui la feria ha il Vangelo, vorrebbe smettere i detti officii votivi. Può il Vescovo abilitarlo a ciò?

R. Con decreto *Urbis et Orbis* del 5 luglio 1883 furono concessi gli officii votivi *per annum*, colla clausola: " quoad choralem quidem recitationem, de consensu Capituli seu communitatis ab Ordinario semel pro semper adprobando; quoad privatam vero recitationem ad libitum singulorum de clero. " I capitoli perciò poterono adottare siffatti officii colla permissione del Vescovo, data una volta per sempre.

Ma, adottati una volta codesti officii, non è più in loro potestà di smetterli, e neanche di recitarli quando loro piaccia. Si ponga mente a queste dichiarazioni: " II. An statuta, de consensu capituli, seu communitatis ab Ordinario adprobato, recitatione officii votivi, liceat quandocumque ab ea acceptatione recedere? — III. An indultum ipsum ita acceptari possit, ut quibusdam anni diebus de feria, aliis vero de votivis officiis in chorali recitatione agi valeat? — Resp. ad II. et III. *Negative* " (S. R. C. 10 nov. 1884 *Dubiorum*, n. 5895).

E ciò è secondo le norme generali della liturgia. Imperocchè è principio sancito dal diritto che in fatto di officii da recitare, le concessioni ovvero i privilegii che si chieggono o si concedono dalla S. Sede, non sono obbligatorii prima di accettarsi; ma accettati una volta, rendonsi obbligatorii per sempre. Così la S. C. de' Riti il 14 giug. 1845 e 17 giu. 1846 *in Ord. Praedicator.*; così pure il De Herdt *S. Lit. Prax.* Vol. II, n. 285 (V. *Mon. Eccl.* q. Par. pag. 43). La ra-

gione si è che la lode da rendersi a Dio colla officiatura corale dev' esser *labii unius* ; il che non si otterrebbe se fosse lecito variarne la forma a piacimento.

Ma se il Vescovo permise a principio che si accettassero i detti officii votivi, non può egli stesso permettere poi che si smettano? — Il Vescovo non può nulla in fatto di liturgia : non può neanco autoritativamente risolvere i dubbii che sorgano su di essa : " An praelati Archiepiscopi seu Episcopi possint esse iudices ad declaranda dubia super sacris ritibus et caeremoniis exorta ? S. R. C. negative respondit „ (11 Iunii 1605 *in Visen.* ad 1, n. 263). Nel caso adunque non è dato al Vescovo di permettere che gli officii votivi adottati una volta dal capitolo non siano più recitati. Se perciò il Capitolo vuol ritornare all' antico, ha bisogno di espressa venia della S. Sede con ricorrere alla S. C. de' Riti.

82.

Se l' indulto de' sabati fra l' anno si debba estendere anche ai Regolari.

D. Nel nuovo indulto in Italia pei sabati fra l' anno, circa l' astinenza dalle carni, vanno compresi anche i Regolari, benchè di essi non si faccia menzione, come se ne fa nell' indulto per la quaresima ?

R. Vanno compresi senza dubbio. È vero che nell' indulto per la quaresima si fa espressa menzione dei Regolari ; ma quella formola fu redatta prima del decreto del S. O. del 20 dicembre 1871, quando, secondo il diritto, si riteneva che i Regolari, dal perchè esenti dalla giurisdizione ordinaria, non dovessero neppur godere delle dispense date a mezzo dell' Ordinario (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, pag. 165 e 210). Ora quel decreto estese anche ai Regolari tutti gl' indulti circa il digiuno e l' astinenza che i Vescovi, a nome della S. Sede, promulgano nelle rispettive Diocesi.

Il Ministro Generale infatti dei Francescani chiese che la S. C. dichiarasse o concedesse : " indulta quae ab Episcopis in respectivis Dioecesibus quoad ieiunium S. Quadragesimae, et alia ieiunia infra annum omnibus fidelibus iniuncta promulgantur comprehendere etiam Regulares, non obstante quod Episcopi in praefatis indultis de Regularibus nullam faciant mentionem. „ Ed il S. Officio in fer. IV 20 Dec. 1871 rescrisse: „ Regulares speciali voto abstinentiae a carnibus non adstrictos, gaudere indulto circa observantiam ciborum tempore Quadragesimae et per annum pro fidelibus promulgato ab Ordinariis locorum nomine S. Sedis Apostolicae. „

E coerentemente a questa risoluzione, al Provinciale degli Osservanti di Bologna che domandava se anche i suoi Religiosi potessero far uso dell'indulto dalla legge dell' astinenza, dato dal Vescovo per facoltà Apostolica, durante l'influenza, nei giorni di venerdì e sabato ed anche nella Quaresima ; il S. Officio in feria IV 20 Ian. 1892 rispose : *Comprehendi* (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII Par. II, p. 7).

È dunque ferma oggidì la regola che i Religiosi non astretti per voto all' astinenza dalle carni, possano far uso di ogni indulto di tal natura che venga promulgato, per facoltà Pontificia, dal Vescovo del luogo dove si ritrovano.

83.

Se, e come, si possa oggidì affrancare un censo livellare dovuto ad un beneficio.

D. Cajo ha l'obbligo di un canone livellare di annue lire 100 verso il beneficio ecclesiastico X ; e desidera di affrancarlo. Si chiede : 1.° Puo ? — 2.° Qual somma deve pagare ed a chi ?

R. Cajo può bene affrancare il canone di L. 100 che paga al benefizio X colla sola venia del Vescovo. Imperocchè o il beneficio X è uno di quelli soppressi dal Governo, ovvero è uno del conservati. Sì per gli uni come per gli altri i Vescovi, in forza delle facoltà della S. Penitenzieria *circa Compositiones*, possono permettere l' affrancazione degli oneri che vi gravano. Pei primi provvede il modulo solito ; il quale dice : " Per has litteras eidem Ordinario fit quoque potestas hac ipsa ratione providendi etiam illis qui huiusmodi bona et iura (Ecclesiae erepta)... liberare, vindicare et redimere postulabunt. „ Pei secondi provvede la dichiarazione fatta dalla S. Penitenzieria al Vescovo di Conversano, il quale domandò : " Se le dette facoltà si estendano ancora per chi voglia acquistare, affrancare, vendicare ecc. beni e diritti appartenenti ad enti conservati, come ai Capitoli di Cattedrali, alle Mense Vescovili e Parrocchiali, alle Confraternite e simili quando il Governo concede siffatte facoltà. „ — E fu risposto in data 11 maggio 1892 : " Negative ; sed ex nunc indulgeri „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, pag. 78). Notammo a suo luogo che, dicendosi *sed ex nunc indulgeri*, senz' aggiungervi *Episcopi orato-*

ri, s'intendeva ciò concesso a tutt'i Vescovi che hanno il prefato modulo. Il Governo poi concede a tutti la facoltà di affrancare qualsivoglia censo o livello.

Al 2.° Circa la somma da pagare per tale affrancazione la norma fu data dalla stessa S. Penitenzieria nel cennato modulo al n. 8: " Data summa quae, computatis fructibus ad quinque pro centum, reditus sufficientes quotannis praebeat pro integro eorumdem onerum adimplemento, et sub hac lege, ut si praefata summa solvatur per publicas schedas vulgo *di consolidato*, ipsae schedae non computentur iuxta nominalem ipsorum valorem, sed iuxta pretium quod die solutionis effective in commercio habeant.„ Fa d'uopo adunque dare un capitale che renda un frutto eguale all'annuo canone che si vuole affrancare; e se si vuol dare cartelle di consolidato, il capitale non devesi computare secondo il valore nominale, ma secondo il prezzo corrente. È questa la norma circa la somma per l'affranco.

Ma a chi devesi pagare? — Se si deve ad ente civilmente abolito, può darsi al Governo in quella misura che il Governo prescrive (ch'è con notevole sconto); il resto dovrà consegnarsi nelle mani del Vescovo perchè lo investa a vantaggio dell'ente medesimo, quanto ai frutti; ed a disposizione della S. Sede, quanto al capitale. Se il censo poi va dovuto ad ente conservato, l'intera somma si verserà nelle mani del Vescovo, il quale la collocherà, come sopra, investendone quel tanto voluto dal Governo in titoli di consolidato a nome dell'ente.

Quel che si è detto fin qui, vale pei canoni dovuti ad enti ecclesiastici riconosciuti dal Governo. Se poi si debbano ad enti non riconosciuti, continuano le antiche norme, che, cioè, ci siano le solennità prescritte dalle leggi della Chiesa, principalissima delle quali si è la venia Pontificia.

84.

Se i canonici di cattedrale siano obbligati di assistere da ministri nelle funzioni non pontificali.

D. Nel capitolo di B., oltre le dignità, tutt'i canonicati sono presbiterali: nondimeno il Vescovo vuole obbligare i canonici ad assistere da ministri anche quando non pontifica esso Vescovo. Si chiede: 1.° Sono obbligati i canonici di cattedrale ad assistere da ministri nelle funzioni non pontificali? — 2.° Che è da dire del Vescovo di B.?

R. Al 1.° Diciamo innanzi tutto quello ch'è certo in tal materia, e poi quello ch'è dubbio.

È certo 1.° che le Dignità non son tenute ad assistere ad alcun canonico, e molto meno ad alcun altro capitolare inferiore, essendo indecentissimo che i maggiori servano agl'inferiori (S. R. C. 7 sept. 1595 in Calaguritana; 3 oct. 1699 in Gerunden. ad 2; 1 iul. 1702 in Sarnen.; 26 aug. 1713 in Maioricen.).

È certo 2.° che i canonici non son tenuti ad assistere da ministri ad altri sacerdoti non canonici (S. R. C. 23 nov. 1602 in Gadicen.; 5 iun. 1614 in Materanen.). Che se alla loro prebenda sia annesso l'obbligo di cantare l'epistola o il vangelo, quest'obbligo, con licenza del Vescovo, possono adempirlo a mezzo di altri (S. R. C. 10 ian. 1604 in Salamantina).

È certo 3.° che i canonici con prebenda diaconale e suddiaconale, benchè sacerdoti, son tenuti di servire da ministri alle Dignità ed ai canonici, non ostante qualsivoglia contraria consuetudine (S. R. C. 22 nov. 1631 in Alexandrina, 17 nov. 1646 in Comen. ad 2; 20 iul. 1669 in Papien.; 14 iun. 1692 in Bituntina; 14 febr. 1705 in Bituntina; 15 dec. 1882 in Almerien.).

È certo 4.° che i canonici son tenuti di assistere da ministri al Vescovo, ovvero a quella Dignità o canonico che funziona in luogo del Vescovo (*Coerem. Episc.* L. II, c. 17 n. 1.; S. R. C. 31 mar. 1629 in Cotronen.; 30 apr. 1632 in Vestana; 11 iul. 1642 in Bellicastren.; 26 aug. 1645 in Trevisana; 4 sept. 1694 in Bellicastren.; 17 dec. 1695 in Abellina ad 2).

È certo 5.° che i canonici non son tenuti di assistere nè alle Dignità nè ad altri canonici nelle officiature estranee alla messa (*Coerem. Episc.* L. II, C. III, n. 1; S. R. C. 8 et 22 mar. 1631 in Sipontina ad 2.; 30 apr. 1632 in Vestana; 22 ian. 1639 in Brundusina; 23 iul. 1661 in Bituntina; 20 iul. 1669 in Papien. ad 3; 17 iun. 1678 in Maceraten.).

Il dubbio grave si aggira sul conoscere se i canonici con prebenda presbiterale siano tenuti o pur no di assistere da ministri ad altri canonici che celebrano solennemente il S. Sacrifizio. La S. C. dei Riti non è stata sempre costante nel prescrivere quest'obbligo. Vi ha decreti molti *pro* e *contra*. Noi ne citiamo solo le date, non potendo darne il tenore per manco di spazio.

La S. C. impose il detto obbligo il 24 nov. 1591 in Militen.; il 22 genn. 1639 in Brundusin.; il 31 mar. 1640 in Ame-

rina; il 16 magg. 1643 in Mediolanen. ad 6; il 6 mar. 1658 in Marsicana; il 7 dic. 1658 in Brundusina; il 23 lugl. 1661 in Bituntina; il 10 lugl. 1677 in Baren.; il 17 mar. 1629 in Nucerina Paganor.; il dì 8 mar. 1631 in Sipontina; il 24 sett. 1638 in Hydruntina; il 31 mar. 1640 in Nucerina; il 6 ott. 1640 in Brundusina; il 20 apr. 1641 in Clusina; il 6 luglio 1641 in Brundusina; il 14 magg. 1644 in Hieracen. ad 3; il 15 sett. 1691 in Sarnen.; il 25 genn. 1698 in Nucerina; il 7 dic. 1758 in Conversana; il 7 lugl. 1759 in Maceraten.

La stessa S. C. escluse il prefato obbligo il dì 8 magg. 1597 in Acheruntina ad 1; il 6 giu. 1626 Dubior. ad 2; il 17 nov. 1646 in Comen. ad 2; il 18 dic. 1660 in Ianuen. ad 3; il 18 dic. 1660 in Spoletana; il 23 nov. 1675 in Amalphitana; il 31 magg. 1817 Dub. ad 4; il 15 dic. 1882 in Almericu.

Che cosa dovrà stabilirsi per la pratica in così spiccata contrarietà di decreti?

Il De Herdt che pur ne cita molti (Prax. Pontif. T. I, n. 67), crede potersene dedurre l'obbligo piuttosto, anzichè il disobbligo, dei canonici di assistere da ministri agli altri canonici che celebrano la messa solennemente. Ecco le sue parole *l. c.*: " Contraria haec sunt decreta; cum autem S. R. Congregatio per plurima et posteriora decreta supra citata communiter et regulariter declaraverit canonicos pro diacono et subdiacono in missa sibi invicem assistere teneri; dici potest: 1.° canonicos ad officium diaconi et subdiaconi regulariter obligari, licet S. R. Congregatio eosdem ob speciales rationes ab hoc onere aliquando liberos esse censuerit; et 2.° in ecclesiis, in quibus nulla adhuc invecta est consuetudo aut particularis institutio, et ubi praebendae non sunt distinctae, canonicos ex jure pro diacono et subdiacono ministrare teneri; secus autem esse, ubi contraria invecta est consuetudo, vel ubi statuta capitularia aliud describunt. „

A noi, con pace di questo esimio scrittore, sembra doversene dedurre tutt'altrimenti. Imperocchè se, quando i decreti della S. C. dei Riti sono difformi, vuolsi stare agli ultimi, gli ultimi nel nostro caso non sono per l'obbligo, ma pel disobbligo. I decreti infatti che impongono l'obbligo sono quasi tutti del secolo XVII, ed uno solo è del 7 luglio 1759 *in Maceraten.*; laddove quelli che dichiarano *assolutamente* il disobbligo giungono fino al 15 dicembre 1882, com'è quello *in Almerien.*, sopra citato, del quale è questo il tenore: " An debeant canonici Ecclesiae Almerien. servire pro diacono Dignitatibus solemniter celebraturis? Respons.: Si praebendae sunt omnes presbyterales, non teneri iuxta decreta in Amalphitana diei 23 Nov. 1675 (1); si secus habentes praebendas diaconales et subdiaconales, teneri iuxta aliud decretum in Alexandrina diei 21 nov. 1631 „ (2).

Posto ciò crediamo che oggidì debba starsi agli statuti ed alle consuetudi locali; ma dove ciò manchi, non possa il Vescovo imporre da sè ai canonici l'obbligo di assistere da ministri agli altri canonici quando questi celebrano solennemente.

Nel caso adunque, non può sostenersi il decreto del Vescovo di B., se pur non trovi appoggio nella consuetudine o negli statuti.

85.

Di un diacono, al quale il Vescovo, nello ordinarlo, impose le mani, ma non toccò fisicamente il capo.

D. Egisto sacerdote ricorda che quando si ordinò diacono, il Vescovo nello imporgli le mani non giunse a toccare fisicamente il capo. Or, avendo conosciuto necessario questo toccamento fisico, pieno di turbamento chiede che cosa debba fare per riavere la tranquillità di coscienza.

R. La sentenza più probabile presso i TT. si è che la materia del diaconato consista nella imposizione delle mani che

(1) Ecco il tenore del cit. decreto in Amalphitana: " In causa controversiarum vertente inter Dignitates ex una et Canonicos Cathedralis Ecclesiae Amalphitanae partibus ex altera, de et super assistentia unius ex praedictis canonicis pro diaconis praetensa a Dignitatibus, dum celebrant in solemnioribus, S. R. C. respondere censuit: Attento quod praebendae canonicales sint presbyterales, non teneri inservire pro diaconis. „

(2) Questo decreto *in Alexandrina* suona così: — " Capitulum Cathedralis Alexandrinae narrans tam vigore statuti particularis, quam antiquae consuetudinis, sex ultimos canonicos teneri et obligatos esse, licet sacerdotes, inservire pro diacono et subdiacono canonicis antiquioribus solemniter celebraturis; et modo canonicos sex novissimos recusare haec munia peragere; supplicavit eos obstringi, sub poena quod non faciant fructus suos. Et S. C. respondit: Pro diacono et subdiacono inservire debere habentes praebendas diaconales et subdiaconales, non obstante statuto et consuetudine in contrarium allegatis, quam consuetudinem abusum esse declaravit. „

fa il Vescovo sul capo dell' ordinando. La quale imposizione dev' esser compiuta col tatto fisico, giusta la esplicita dichiarazione di Gregorio IX. Questi infatti L. I Decret. Tit. XVI Cap. 3 così scrisse : " Presbyter et diaconus cum ordinantur manus impositionem TACTU CORPORALI (ritu ab Apostolis introducto) recipiunt.... Suspensio autem manuum debet fieri, cum oratio super caput effunditur ordinandi „.

Ma questo tatto fisico è così necessario, da render nulla l' ordinazione quando, senza di esso, pur si siano imposte le mani ? Disputano qui i TT., alcuni stando per l' affermativa, ed altri per la negativa ; e per la negativa sono soprattutto quei DD. che riconoscono la materia di questo sacramento non già nella imposizione delle mani, ma nella tradizione del libro degli Evangeli (V. Ligor. L. VI, n. 748). La parte però più sicura che in pratica vuolsi seguire, è di coloro che richiedono anche il tatto fisico per la validità.

Ciò posto, risultando dubbiamente valida l' ordinazione del diaconato, la si dovrà ripetere sotto condizione. E la si dovrà ripetere, quand' anche siasi ricevuta dipoi l' ordinazione del presbiterato. È ciò espressamente prescritto nel L. V delle Decretali Tit. XXIX : " In diaconum ordinetur sacerdos qui per saltum ex subdiacono fit presbyter. „

Del resto, ecco una risoluzione del S. Officio che toglie in tal quistione ogni dubbio. Fu esposto al Sacro Tribunale come segue :

" Italus quidam Episcopus Sacrae Congregationi S. Officii humiliter exponit, quod cum annis abhinc circiter quatuor optimo cuidam suae Dioecesis Subdiacono Diaconatus ordinem conferre vellet, in illius ordinatione peragenda manum utique dexteram, et ad minimam quidem distantiam, super caput eius suspendit, quin tamen praedictum illius caput *corporaliter* attingeret. Cumque mox hic defectus haud essentialis praedicto Episcopo, aliisque ecclesiasticis viris ab eodem consultis visus fuerit, eumdem clericum non ita multo post ad sacerdotalem ordinem promovit, quem ipse clericus a tribus iam annis laudabiliter exercet. Verum illius defectus recordatio magnam nunc eidem Episcopo anxietatem et de praedictae diaconalis ordinationis validitate dubitationem affert. Eapropter ipse Rev.mis EE. VV. duo haec dubia reverenter proponit, videlicet :

" I. An ad reparandum praedictae ordinationis defectum ordinatio tota diaconatus in illo sacerdote *sub conditione* iterari debeat—Et quatenus affirmative ;

" II. An haec ordinationis iteratio *sub conditione* fieri possit a quocumque catholico Episcopo secreto, quocumque anni tempore, etiam in sacello privato, uti responsum est in quodam Rescripto Congregationis S. Officii die 28 ianuarii anno 1835 ad reparandum quemdam defectum impositionis manuum, qui in Ordinationem cuiusdam presbyteri irrepserat.

La S. C. maturamente esaminato il caso, in fer. IV, 20 gennaio 1875 rescrisse : " Ad utrumque affirmative, facto verbo cum SS.mo.—Eadem feria ac die SS.mus EE. DD. resolutionem confirmavit, ac facultates omnes necessarias et opportunas impertiri dignatus est. „

Lo stesso potremo noi rispondere al sac. Egisto, nel caso nostro, che è del tutto simile al testè narrato. Egli dovrà procurare che si ripeta sotto condizione la sua ordinazione del diaconato; e potrà ottenere dalla S. Sede che ciò si compia in qualunque tempo, da qualsivoglia Vescovo ed in qualunque chiesa od oratorio anche privato.

—

QUESITI

con brevissime risposte.

I55 — **D.** Tizio sacerdote, devotissimo di Maria Vergine, applica tutt' i sabati la messa secondo la intenzione di Lei. Che è da dire di tale applicazione ? Varrà essa a qualche cosa ?

R. Siffatta applicazione sembra a noi lodevole molto e pia. Se la messa si applicasse perchè giovi alla B. V. come può giovare ai defunti, tale applicazione senza dubbio sarebbe inutile e riprovevole. Ma ponendo il frutto del Sacrifizio nelle mani di Maria, Ella dal cielo può disporne, come possiamo disporne noi sulla terra. Può disporne assolutamente pel frutto latreutico ed eucaristico, applicando il S. Sacrifizio ad onorare e ringraziare Dio. Può disporne ancora pel frutto propiziatorio, impetratorio e soddisfattorio : pei due primi a vantaggio degli uomini viventi sulla terra, per l' ultimo a vantaggio altresì delle anime purganti. Certo, consentono tutti che chi fa l' atto eroico di carità, approvato dalla Chiesa, suol mettere nelle mani di Maria, perchè ne disponga per le anime purganti, tutto il frutto soddisfattorio delle opere buone che egli compie in vita, non ultima delle quali, anzi la principalissima, è il S. Sacrifizio. Se dunque Maria SS. può disporre

del frutto soddisfattorio delle messe che si celebrano secondo la intenzione di Lei, può disporre altresì degli altri frutti. A noi sembra questo l'ossequio più nobile, più prezioso, più gradito che possa farsi a Maria: celebrare o far celebrare assolutamente secondo la sua intenzione.

156 — **D.** Nel Capitolo Cattedrale di S. è consuetudine che nelle associazioni funebri non il parroco, ma il cantore intona l'*Exultabunt*: può valere siffatta consuetudine?

R. Il diritto d'intonare l'*Exultabunt* nelle esequie è solo del parroco, quand'anche intervengano capitoli cattedrali o collegiati. Così in molti Decreti la S. C. de' Riti, specie *in Monopolitana* del dì 29 nov. 1670, nel quale al quesito: " Antiphona *Exultabunt Domino etc.* intonando in funeribus spectet ad parochum, praesente Capitulo, iuxta Rituale Romanum, vel ad dictum Capitulum, ob praecedentiam quam habet supra parochos? „ rispose: " Servetur Rituale Romanum. „ Or trattandosi qui di diritto strettamente parrocchiale non può sostenersi una contraria consuetudine.

157 — **D.** Il canonico N., affetto da malattia cardiaca, può andare in coro, ma non può vociferare: crede perciò inutile la sua presenza pel detto impedimento. Perde le distribuzioni quando è assente?

R. Se può intervenire al coro, benchè non possa vociferare, è obbligato di recarvisi, " quia, dice S. Alfonso (L. IV, n. 130), chorus istis non nocet et ipsi assistentes, saltem auctoritatem praebent „. Ciò posto, può bene venir privato, nelle assenze, delle distribuzioni; benchè non possa, perchè non vocifera.

158 — **D.** Nella Cattedrale di C. al beneficio di Canonico Prevosto è stata annessa la cura delle anime. Dal perchè alla detta cura è chiamato un membro del Capitolo, i Canonici tutti vogliono partecipare ai diritti del parroco. Deve questi cedere? e può?

R. Non ha verun dovere di cedere. I diritti del parroco sono personali di lui e di chi lo coopera nella cura. Quando il Capitolo non sopporta nessun peso parrocchiale, non ha diritto ad alcun provento proprio del parroco. E questi neanco potrebbe cedere senza danneggiare i successori; giacchè quantunque contro i diritti parrochiali non si ammettono prescrizioni, nondimeno i parroci successori non sarebbero esenti da molestie per rivendicarli.

159 — **D.** Non ostante il Decreto della S. C. de' Riti del 10 aprile 1883, che dichiarava autentica la sola edizione tipica del Graduale e dell'Antifonario, fatta dal Pustet di Ratisbona, la Chiesa N. ritenne fin qui l'uso del suo Graduale e del suo Antifonario, che adoperava prima del citato decreto. Ora poi, volendo cambiare i detti libri, invece di adottare la prefata autentica edizione del Pustet, vuole adottare quella che usano i Benedettini. Che è da dire della condotta di detta Chiesa?

R. La S. C. sì col decreto del 10 aprile 1883 come con quello del 7 luglio 1894, nel dichiarare autentica la edizione del Pustet, non ha inteso d'imporla per obbligo alle singole chiese, ma l'ha solo raccomandata vivamente affine di osservarsi l'uniformità del canto: " Hortabatur omnes locorum Ordinarios aliosque ecclesiastici cantus cultores, ut editionem praefatam in sacra liturgia ad cantus uniformitatem servandam adoptare curarent, quamvis illam, iuxta prudentissimam Sedis Apostolicae agendi rationem, singulis ecclesiis non imponeret „. Così nel decreto del 6 luglio 1894 (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, pag. 130). Da ciò non vuolsi però dedurre che siano del tutto libere le chiese di adottare qualsivoglia edizione di libri corali. Imperocchè nel primo dei cit. decreti sta detto che se prudentemente la S. Sede si vale, in togliere siffatti abusi, più della persuasione che del comando, le sue esortazioni sogliono interpretarsi dai Vescovi come precetti: " Constantem esse Summorum Pontificum praxim ad nonnullos abusus tollendos persuasione magis quam imperatis uti voluisse; eo vel maxime scientes quod Rev.mi locorum Ordinarii, eorumque Cleri verba exhortationis Summi Pontificis LOCO MANDATI pie et religiose interpretari solent.„— Se dunque potea tollerarsi che il Capitolo di N. avesse mantenuto il suo antico Antifonario e Graduale; or che cambiandoli, vuole adottarne altri, diversi da quelli proposti dalla S. Sede come autentici, ed altamente raccomandati per un fine così nobile e interessante qual è quello della uniformità del canto, è cosa questa altamente indegna e riprovevole.

160. — **D.** In alcune chiese vi ha il privilegio di cantare una o più messe di requie anche in giorni di rito doppio minore o maggiore: si possono dette messe considerare come celebrate *sub ritu qui duplici respondeat* nel senso del decreto della S. C. de' Riti del 30 giugno 1896, cosicchè si debba dire in esse una sola orazione?

R. Le messe *sub ritu qui duplici respon-*

deat sono quelle solamente commemorate in detto decreto, cioè *post acceptum nuntium de alicuius obitu et in anniversariis late sumptis* (*Mon. Eccl.* P.p. 206). Il privilegio di cantare una o più messe di requie, anche in giorno di rito doppio minore o maggiore, è per quelle messe che sono generalmente consentite nei giorni di rito semplice o semidoppio.

161. — **D.** Rimasta vacante una parrocchia in uno dei mesi Papali, il Vescovo Cardinale, *ex privilegio* la conferisce a persona dichiarata idonea nell'esame canonico, coll'onere ch'essa debba entro quattro mesi del possesso richiedere alla S. Sede le Bolle di provisione. Prima però che scadano i quattro mesi dal possesso ricevuto, il titolare rinunzia alla parrocchia conferitagli, per passare ad un'altra. Si può dire la stessa parrocchia, rimasta di nuovo vacante, esser tale per rinuncia, epperò di libera collazione vescovile; oppure rimane ancora sotto la riserva Pontificia?

R. Non sembra che rimanga sotto la riserva Pontificia. Imperocchè la riserva dei mesi non corre quando il beneficio vaca per resignazione: " In vacantibus per resignationem non habet locum alternativa, cum non sint reservata per hanc regulam „ insegna il Garcia (De Benef. Par. V, Cap. I, n. 545). Nè si dica che nel caso il resignante non conseguì le bolle di provisione; giacchè basta il semplice possesso perchè si sia acquistato il diritto *in re*. Così pure il Garcia: " sufficit etiam obtinere de facto stando in possessione, dummodo ius esset penes alium „ (l c. n. 198).

162. — **D.** In C. è consuetudine che nelle associazioni funerarie, anche quando interviene il Capitolo Cattedrale, la stola si porti dal parroco beneficiato sopra la mozzetta, non già dal capo del Capitolo che la reclama per sè. Si chiede: Che è da dire di tal consuetudine?

R. È da dire al tutto riprovevole ed abusiva. Il parroco se vuol portar la stola, non può incedere colle insegne capitolari, ma deve recarla o sulla cotta messa sul rocchetto; ovvero sul solo rocchetto ma con sopravi il piviale di color nero. Così, a conferma di altri decreti, fu stabilito dalla S. C. de' Riti il 23 marzo 1889 *in Maceraten.*: " Quum in aliquibus Dioecesibus vigeat usus funera associandi a toto capitulo Canonicorum, atque in his processionibus canonicus gerens personam parochi, incedat cum stola supra cappam canonicalem; quaeritur an eiusmodi consuetudo retineri queat, vel potius iam abrogata sit per decretum S. R. C. diei 23 maii 1843 *in Viterbien.* ad VII? (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. I, pag. 52). — Resp.: Negative ad primam partem; affirmative ad secundam: et canonicus gerens personam parochi induat rocchetum et superpelliceum, ac deinde stolam; vel retento rocchetto, induat stolam cum pluviali nigri coloris. „ Dove è da osservare che il decreto non solo è precettivo, ma ancora abolitivo di contrarie consuetudini.

163. — **D.** Ultimamente dalla S. C. dei Riti venne confermato il Decr. della S. C. delle Indulgenze del 12 apr. 1742, col quale Benedetto XIV concesse che i Vescovi possano designare qualsivoglia giorno per l'officio e per la messa di S. Luigi Gonzaga da celebrarsi nei luoghi e nelle chiese svariate, ad eccezione di alcuni giorni indicati nel decreto del 27 giu. 1896 (V. *Mon. Eccl.* q. Vol. Par. I, pag. 188 e Par. II, pag. 123). Or si chiede: Si è obbligati a ripetere detto officio quando si fa in diocesi nel giorno della festa?

R. L'officio e la messa, di cui qui si parla, sono per concessione, non per precetto. Si *possono* fare per indulto che è nelle facoltà del Vescovo; ma non sono l'officio e la messa di obbligo. Ciò si dimostra chiaramente dal perchè nel cit. decreto della S. C. de' Riti del 27 giu. 1896 s'ingiunge di non omettere nelle chiese parrocchiali e capitolari, la messa conventuale o parrocchiale corrispondente all'officio del giorno (che solo è di obbligo), quando si fa l'officio e la messa di S. Luigi.

164. — **D.** Un parroco-canonico di Cattedrale può fare uso della cappa nella benedizione delle case del Sabato Santo?

R. È deciso espressamente che non può: " An uti valeat (parochus) ea veste (rochetto mozzetta et stola) in benedictione domorum. quae fit Sabbato Sancto? — Resp. *Negative* „ (S. R. C. 23 mai. 1843 *in Viterbien.* ad 5). Deve perciò recare la stola sulla cotta, e sotto di questa può avere il rocchetto. E nel generale non si può usar mai la cappa o la mozzetta in tutte le funzioni di sacramenti e di sacramentali.

165. — **D.** Può il Vescovo aumentare la elemosina tassata per la Bolla della Crociata?

R. Non può nè aumentarla nè diminuirla; giacchè se le facoltà della Bolla sono Pontificie, dal Sommo Pontefice stesso, o da chi lo rappresenta, dev'essere tassata la elemosina. Il Vescovo può solo decidere in ciò nei casi dubbii.

166. — **D** Può il Vescovo permettere

ad un sacerdote infermo di celebrare il giorno di Pasqua nel suo oratorio privato, unico giorno eccettuato nello indulto?

R. Non può, dopo gli ultimi decreti della S. C. del Concilio (V. nostre Consultaz. p. 373.)

—

BIBLIOGRAFIA.

Sebastianelli Guglielmo — Praelectiones Iuris Canonici, quas in Scholis Pontificii Seminarii Romani tradebat Guilelmus Sebastianelli. — De Personis — Romae typis Vaticanis, 1896 — In 8.° gr. di pag. 506.

Comincia con questo volume un nuovo corso di Diritto Canonico. Il valoroso Autore, che lo insegna tuttodì nell' Ateneo di S. Apollinare in Roma, s'è appartato dal metodo dai suoi predecessori, i quali seguivano i libri delle Decretali, come quasi tutti gli altri rinomati autori di tale disciplina. Egli ha voluto ridurre in un solo corpo più sintetico e più ordinato la vasta materia, sparpagliata a così dire in quei disparati documenti, aggiungendovi tutto quel dippiù che fu stabilito dalla S. Sede nei tempi posteriori fino a' nostri giorni. E poichè la Chiesa fu costituita dal suo divin Fondatore sotto forma di società perfetta che ha perciò potestà legislativa, giudiziale e coattiva, tutta la dottrina canonica dee versare sulle persone, sulle cose e sui giudizii. E ciò segna il metodo seguito dall' Autore. Comincia in questo primo Volume dalle persone, in cui dopo aver trattato in genere de' Chierici, parla in ispecie del Romano Pontefice e dei Vescovi, come ancora dei loro svariati cooperatori; e inoltre dei Regolari e de' laici. Tutto è condotto con dottrina sicura, con metodo strettamente logico, con chiarezza e proprietà di dettato. La trattazione è ampia, come si suole per tale insegnamento; e mentre si citano opportunamente i luoghi delle Decretali, si allegano altresì le costituzioni posteriori, e i decreti anche ultimi della S. Sede. Può dirsi perciò uno dei trattati più pieni di Canonica e più opportuni per tempi nostri. Esortiamo tutt'i nostri lettori a provvedersene. Questo primo Volume costa L. 6 per l'Italia e L. 7 per l'estero presso l'Autore in Roma, via Banchi Nuovi, n. 39, p. 2.

Scavini Pietro — Theologia Moralis Universa, ad mentem S. Alphonsi M. de Ligorio Ep. et Doct. Pio IX P. M. dicata, auctore Petro Scavini, ultimis curis ab Auctore expolita, textu opportune contracto, et a J. A. Del Vecchio Ecclesiae Cathedralis Novariensis Can. Praeposito notis, appendicibus aliisque quampluribus ad hodiernam praxim aucta et illustrata — Editio XV — Mediolani apud Haeredes Ernesti Oliva, 1896 — Quattro voll. in 8.° gr. di pag. 824, 814, 844, 1023.

Ecco già la decimaquinta edizione di quest' opera che si legge sempre con ispeciale profitto, anche dopo la comparsa di molti altri e riputatissimi libri di morale Teologia. Tutti conoscono infatti di qual valore fosse intorno a tal materia il celebre Scavini, e come abbia saputo interpretare la mente del Dottor S. Alfonso, ed applicare ai casi odierni la costui dottrina. Ma non è per ciò solo commendevole quest' opera insigne; nè o per la chiarezza della forma o per la proprietà della stile. Ciò che la fa distiguere sopra le altre, sono le annotazioni, e le aggiunte di cose molte e svariate, ma tutte opportune ed utilissime, da rendere l' opera qnasi una piccola enciclopedia, e da scusare una giusta libreria. I quattro ponderosi volumi raccolgono quanto mai possa desiderarsi, soprattutto pei nostri tempi, da un sacerdote qualsiasi, specie se curato e confessore. Vi ha tesori di dogmatica, di canonica, di storia, di ascetica, di ermeneutica sacra, di bibliografia; e poi raccolte di antichi e recenti decreti Pontificii, e casistiche numerose, e moniti e avvedimenti preziosissimi per la pratica. Quest' ultima edizione ha pure la collazione dei Codici di Austria, di Francia e della Repubblica del Ticino con quello Italiano. È un' opera perciò quant' altra mai proficua per ogni ecclesiastico; e noi la consiglieremmo a preferenza ai sacerdoti novelli, i quali, usciti del Seminario, trovano dischiuso in questi volumi un orizzonte assai più ampio di quello avuto dai loro studii, e la indicazione di tutti quei libri che possono appresso allargare e perfezionare la loro istruzione.— I quattro Volumi annunziati trovansi vendibili a Milano pel prezzo di L. 21, presso gli Eredi di Ernesto Oliva.

De Siena Pasquale — Theologiae Moralis Rudimenta per Thomam Bel-

lacosa, jam Episcopum Cavensem et Sarneusem, nunc a Paschale de Siena, in Lyc. Archiep. Neap. professore Th. Mor., notis et additamentis locupletata — Editio quarta, perquam perpolita et aucta — Neapoli, ex Typ. Michaelis d' Auria, 1897—in 8.° gr. di pag. VIII, 404.

Noi che abbiamo annunziato sempre con lode le prime tre edizioni di questo libro, siamo lieti di annunziarne, dopo non molto tempo, la quarta. È libro che si diffonde, perchè ricercato; e giustamente ricercato. Alle nozioni di Teologia Morale chiarissime, ordinate e scultorie del Bellacosa, seguono appendici ed annotazioni ampie, dotte e opportunissime del De Siena, il quale in questo Volume, relativamente ristretto, condensa tal materia, da bastare ad un apprendista non solo, ma pure ad un parroco e ad un confessore. Questa edizione poi supera le precedenti per moltissime giunte e nuovi decreti delle Sacre Congregazioni Romane, da mettere ogni ecclesiastico in grado di conoscere gli ultimi progressi della scienza teologico-morale. Auguriamo anche a questa edizione il rapido spaccio delle precedenti, e più largo altresì, e la raccomandiamo vivamente ai nostri lettori. — Vendesi per sole L. 4. 50 presso l' Autore in Napoli, vico Sedil Capuano, n. 10.

—

CRONACA GOVERNATIVA

Lascito ai seguaci di qualche culto, se concentrabile. — Ad applicare l' eccezione di cui all' art. 60 della legge sulle istituzioni di beneficenza, non basterebbe l'essere gli istituti destinati a beneficio de' professanti un determinato culto, perchè se l' art. 78 della citata legge esige il rispetto e la fedele osservanza di siffatte destinazioni, salvo l' obbligo dei soccorsi d' urgenza senza distinzione di culto religioso, ciò non importa che tali enti siano solo per ciò sottratti ad ogni possibilità di concentramento, essendo agevole alle Congregazioni di carità il constatare se i poveri da beneficare appartengano o no alla confessione religiosa richiesta dagli statuti.

Se però trattasi di una istituzione elemosiniera che non esiga la semplice professione di un culto determinato, ma vuole che i poveri da beneficare con annuali sussidi, fra le altre condizioni, siano di buona condotta cristiana, ciò non potendosi constatare che dai parroci, non devesi far luogo a concentramenti. (Decis. 4.ª Sez. Cons. di Stato 29 nov. 1894 — O. P. Guazzaroni c. Min. Int. *Man. degli Amm.* Anno 35.° p. 79).

Lascito speciale amministrato da un ospedale, se concentrabile — Se una testatrice istituì erede universale l' ospedale civico esistente e di remota origine, con ciò la eredità venne a formare un tutto col patrimonio ch' era proprio dell' ospedale, amministrato dalla fidecommissaria istituita dalla testatrice, e quindi il concentramento riguarda l' ospedale e non l' opera pia speciale, trattandosi d' un ente unico.

Qualunque divieto d' urgenza di autorità che la testatrice avesse imposto, non può avere alcun effetto per impedire quelle riforme amministrative che sarebbero consentanee al disposto dell' art. 103 della legge 17 luglio 1894. (Decis. 4.ªSez. Cons. di Stato 8 nov. 1895 — Ospedale di Pottinco — *Man. degli Amm.* l. c. p. 79).

Lascito di beneficenza al parroco, se concentrabile; se trasformabile — Se il testatore, pur nominando erede universale la parrocchia, abbia diposto che l' intera rendita del suo patrimonio dovesse essere impiegata in opere di beneficenza da lui designate (nella specie doti a fanciulle nubende), salvo una modesta somma annua da corrispondersi al parroco *pro tempore* come compenso della sua opera di Amministratore, deve ritenersi che il testatore medesimo ha voluto fondare un' opera autonoma di beneficenza;—la quale, come tale, è soggetta perciò al concentramento, e in tal caso il compenso al Parroco deve cessare.

Anche le Opere pie dotali possono essere sottoposte a concentramento.

Il disposto dell' art. 70 della legge 17 luglio 1890 deve essere interpretato secondo il suo spirito, nel senso che sia lecita la trasformazione non soltanto di un' istituzione diventata superflua, perchè al suo fine siasi in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, ma anche la trasformazione parziale di quelle rendite di un' istituzione che rispetto al fine di essa risultino esuberanti. (Decis. Sess. 4.ª Cons. di Stato, 17 genn. 1896 — Ric. del Vescovo di Carpi — *Man. degli Amm.* l. c. p. 99).

Spese di culto, quando onerose, quando facoltative — Le spese di culto quando non hanno fondamento nel contratto, sono facoltative pel Comune, nonostante la diurnità della loro prestazione.

Quindi non se ne può acquistare con la prescrizione il diritto al pagamento, nè se ne può presumere il titolo ad esi-

gere. (Corte d'Appello di Ancona 25 genn. 1896 — Urbinati c. Comune di Montescudo — *Foro Ital.*, 1896, n. 4).

Trasformazione d'istituti congeneri — Nessuna difficoltà può esservi nella trasformazione a favore di un orfanotrofio femminile, di un Collegio che ha lo scopo di ricoverare, nutrire ed educare fanciulle non minori di 10 anni nè maggiori di 20, quando col tempo questo collegio benchè fondato a favore di figlie legittime di nobili od almeno civili, sia divenuto un ritiro di donzelle orfane e povere. giacchè la identità del fine dell'orfanotrofio, con quello non di fondazione, ma attuale del collegio, legittima il provvedimento proposto, col quale in sostanza non si muta nè per l'uno, nè per l'altro istituto la destinazione delle rendite, bensì le si riuniscono per raggiungere meglio il fine comune (Par. Cons. di Stato, Sez. int. 31 dicem. 1895 adottato — Orfanotrofio di Nola — *Man. degli Amm.* l. c p. 117).

Istituzione mista pel parroco, se concentrabile. È legale il R. decreto che ordina il concentramento di una istituzione destinata a scopo in parte di culto e in parte di beneficenza.

Ad esimerla dal concentramento e a ritenere il legato come disposto a favore della chiesa parrocchiale e del parroco, non vale la circostanza che il testatore abbia ordinato di impiegare una parte della rendita annua per provvista di arredi ed ornamenti sacri, ed abbia affidata al criterio del parroco la erogazione della rimanente rendita in doti e in soccorsi ai poveri della parrocchia.

Non può sostenersi che manchi la erezione in ente morale autonomo, quando esista uno statuto organico, approvato con decreto Reale, che riconosce alla istituzione la qualifica di *opera pia*. (Dec. 4.ª Sez. Cons. di Stato 15 nov. 1895 — Parroco di Scurzolengo di Asti — *Man. degli Amm.* l. c. p. 117).

Ragioni contrarie al concentramento—Quando il testatore ha posto per condizione che debbano essere esclusi dal partecipare alla beneficenza dell'Opera pia da esso fondata quei poveri che si sono ridotti in miseria per la loro colpa, ciò basta a giustificare una separata amministrazione di tale Opera pia, escludendone il concentramento nella Congregazione di carità.

Altra ragione che consiglia di non ammettere il concentramento di un'istituzione di beneficenza è la notevole distanza, che interceda tra la frazione, a cui esclusivo beneficio è destinata tale istituzione, ed il capoluogo del Comune, ove risiede la Congregazione di carità (Dec. Cons. di Stato Sez. 4.ª, 17 genn. 1896 — Da Via-De Mas ed altri c. Ministro dell'Int. e Congr. di carità di Domegge—*Man. degli Amm.* l. c. p. 117).

Lascito al parroco quando concentrabile — È un istituto autonomo di beneficenza, e non un semplice onere di beneficenza, ed è quindi soggetto a concentramento, il lascito provveduto dal testatore di una dotazione propria, quando risulti che il testatore stesso intese, non di rivolgere il legato ad aumento del patrimonio della parrocchia, ma soltanto di attribuirne al parroco l'Amministrazione.

Non vale a dare ad un lascito di beneficenza il carattere di una fondazione privata sottratta all'impero della legge 17 luglio 1890, il diritto di preferenza stabilito dal testatore a favore dei discendenti di determinate famiglie ; specialmente quando, in vista del numero limitato di famiglie, la devoluzione del lascito a favore della pubblica beneficenza non possa tardare molto a verificarsi.

Le Opere pie dotali sono soggette, oltrechè alla revisione dei loro statuti, anche al concentramento nella Congregazione di carità (Decis. 4ª Sez. Cons. di Stato 10 genn. 1896 — Ric. del parroco di S. Biagio di Monza—*Man. degli Amm.* l. c. p. 136).

Prestazioni di culto ultra trentennali. Competenza — Non si può invocare la prestazione ultra trentennaria delle spese di culto, per parte del Comune, che vale al Parroco di presunzione del titolo ad esigerle, se risulta che tale prestazione è rimasta sospesa per un lungo periodo di anni ; e quando all'epoca della domanda della prestazione, questa era già cessata da lunghi anni.

Quando da qualche anno la prestazione di culto non è stata inscritta nel bilancio comunale senza osservazioni dell'interessato, allora l'Autorità amministrativa deve astenersi dal provvedere sulle domande del Parroco, lasciando che la controversia si risolva in via ordinaria dinanzi ai tribunali (Decis. 4ª Sez. Cons. di Stato, 10 apr. 1896 — Ric. del parroco di Castelbottaccio — *Man. degli Amm.* l. c. p. 155).

Istituzione concentrabile e riformabile, benchè data al parroco — Quando dalle disposizioni del testatore risulta che fu suo intendimento far sorgere un ente autonomo, assegnandogli un fine caritativo pubblico con dotazione propria e affidandone al parroco la semplice amministrazione, ben è disposta la misura del concentramento.

Le istituzioni dotali, al pari di altre istituzioni che non raggiungono una rendita annua di L. 5000, non isfuggono alla regola del concentramento nella Congregazione di carità, disposto dall'art. 56, lett. *a* della legge 17 luglio 1890.

L'Art. 99 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, che determina gli scopi da raggiungere coi provvedimenti di riforma, concerne i provvedimenti di riforme aventi carattere semplicemente facoltativo, e non quelli riguardanti riforme (concentramento) che siano imposte dalla legge.

È pienamente giustificata in una grande città la riunione dei diversi lasciti per doti sotto l'unica amministrazione della Congregazione di carità, per meglio provvedere alla distribuzione di esse, evitando che profittino alle medesime persone e servano a favorire matrimoni inconsulti (Decis. Cons. di Stato, 4ª Sez., 6 dic. 1895 — Fabbric. della chiesa parrocch. dei Ss. Ermagora e Fortunato c. Congreg. di Carità di Venezia — *Man. degli Amm.* l. c. p. 159).

— Ha carattere di istituzione pubblica di beneficenza un lascito per doti di maritaggio a favore di fanciulle povere, eretto in ente morale; sebbene per le tavole di fondazione il lascito sia affidato al parroco in qualità di semplice amministratore.

Le Opere pie dotalizie possono essere sottoposte a concentramento (Decis. 4ª Sez. Cons. di Stato, 31 genn. 1896 — Pelella parr. di S. Giov. Magg. di Napoli c. Ministero dell'Interno — *Man. degli Amm.* l. c. p. 178).

Competenza sui legati di opere pie — Il conoscere se alcuni legati di beneficenza siano semplici disposizioni modali a favore della Parrocchia è questione che rientra nella competenza giudiziaria e su cui devono pronunziare i tribunali.

Rientra invece nella competenza della 4ª Sezione il vedere se si possa eccettuare dal concentramento un'Opera pia per lo art. 60 della legge, e il vedere se si tratti di fondazione privata o pubblica.

La decisione sulla competenza involge una questione pregiudiziale che deve prima esser risoluta.

È opportuno riservare la pronunzia sulle spese sino alla decisione che dovrà emettere l'Autorità giudiziaria (Cassaz. di Roma, Sez. unite, 24 febbr. 1896 — Min. Int. c. Parroco di Guardamiglio — *Man. degli Amm.* l. c. p. 200).

—

CRONACA RELIGIOSA

(30 Novembre 1896)

Concistoro segreto e creazione di Cardinali — La Santità di N. S. Leone Pp. XIII la mattina del 30 Novembre 1896, nel Palazzo Apostolico Vaticano ha tenuto il Concistoro Segreto, nel quale, premessa un'allocuzione, si è degnata di creare e pubblicare Cardinali di Santa Romana Chiesa:

DELL'ORDINE DEI DIACONI

P. M. Raffaele Pierotti, dell'Ordine dei Predicatori, Maestro del Sacro Palazzo Apostolico, nato in Sorbano del Vescovo, arcidiocesi di Lucca, il 1 gennaio 1836.

D. Giuseppe Prisco, Canonico della Metropolitana e Prefetto del Liceo Arcivescovile di Napoli, nato in Boscotrecase, arcidiocesi di Napoli, l'8 settembre 1836.

Fatte poi le rispettive ozioni alle vacanti Sedi Suburbicarie, il Santo Padre si è degnato di provvedere le seguenti Chiese:

Chiese Cattedrali suburbicarie unite di Ostia e Velletri, per l'E.mo e R.mo Signor Cardinale Luigi Oreglia di Santo Stefano, Decano del Sacro Collegio, traslato da Porto e Santa Rufina.

Chiese Cattedrali suburbicarie unite di Porto e Santa Rufina, per l'Emo e R.mo Signor Cardinale Lucido Maria Parocchi, Sotto-Decano del Sacro Collegio, traslato da Albano.

Chiesa Cattedrale suburbicaria di Albano, per l'E.mo e R.mo Signor Cardinale Isidoro Verga, che dimette il titolo Presbiterale di San Calisto.

Quindi l'E.mo e R.mo Signor Cardinale Miecislao Ledóchowski ha ottato il titolo Presbiterale di S. Lorenzo in Lucina, dimesso quello di S. Maria in Aracoeli; e l'E.mo e R.mo Signor Cardinale Luigi Macchi ha ottato la Diaconia di S. Maria in Via Lata, dimessa quella di S. Maria in Aquiro.

Ha poi Sua Beatitudine proposte le altre seguenti Chiese:

Chiesa titolare Arcivescovile di Stauropoli, per Mons. Alessandro de Risio, della Congregazione del SS.mo Redentore, traslato dalla Sede Metropolitana di Santa Severina.

Chiesa titolare Arcivescovile di Ancira, per Mons. Giulio Vaccaro, promosso dalla sede di Trivento e deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Domenico Marinangeli, Arcivescovo di

Trani Nazaret e Barletta ed Amministatore perpetuo dì Bisceglie.

Chiesa Metropolitana di Ferrara, per Mons. Pietro Respighi, promosso dalla Sede Cattedrale di Guastalla.

Chiesa Metropolitana di S. Severina, pel R. D. Nicola Piccirilli, di Chieti, ivi Direttore spirituale delle Figlie della Carità e delle Figlie di Maria, Esaminatore sinodale, Convisitatore arcidiocesano, Parroco e Beneficiato della Metropolitana.

Chiesa titolare Arcivescovile di Sardi, per Mons. Benedetto Lorenzelli, arcidiocesano di Bologna, già primo Rettore del Collegio Boemo e Internunzio Apostolico in Olanda, Prelato Domestico di Sua Santità e Protonotario Apostolico, Socio dell'Accademia Romana di S. Tommaso e di molte altre estere, Consultore della Sacra Congregazione del Concilio, nominato Nunzio Apostolico in Baviera, dottore in filosofia, in sacra teologia e in ambe le leggi.

Chiesa Cattedrale di Avellino, per Mons. Serafino Angelini, traslato dalla Sede Cattedrale di Anglona e Tursi.

Chiesa Cattedrale di Guastalla, per Mons. Enrico Grazioli, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Samosata.

Chiesa Cattedrale del Mantefeltro, pel R. D. Alfonso Andreoli, di Pergola, già alunno del Pontificio Seminario romano, Censore dell' Accademia teologica romana, Membro dell' Accademia liturgica romana, Missionario Apostolico, in Pergola Vicario generale, Canonico Primicerio della Cattedrale, Professore di filosofia razionale nel seminario, Esaminatore pro-Sinodale e Convisitatore della diocesi : dottore in filosofia, in sacra teologia ed in ambe le leggi.

Chiesa Cattedrale di Nusco, pel R. D. Michele Arcangelo Pirone, di Avellino, ivi Direttore spirituale delle Suore della Carità, delle Monache Carmelitane, delle Figlie di Maria e della Congregazione laicale del SS. Rosario, Esaminatore pro-Sinodale e Canonico della Cattedrale, dottore in sacra teologia.

Chiese Cattedrali unite di Sovana e Pitigliano, pel R. P. Michele di San Luigi, al secolo Giovanni Francesco Cardella, della Congregazione dei Passionisti, arcidiocesano di Lucca, Consultore generale della sua Congregazione, Lettore in sacra teologia.

Chiesa Cattedrale di Bisarchio, pel R. D. Filippo Bacciu, della stessa diocesi. Esaminatore pro-Sinodale, Canonico Parroco della Cattedrale di Bisarchio ; dottore in sacra teologia.

Quindi l' E.mo e R.mo sig. Cardinale Oreglia di Santo Stefano ha postulato il Sacro Pallio per la Chiesa Cattedrale di *Ostia*.

Infine gli E.mi e R.mi signori Cardinali preconizzati alle Chiese Suburbicarie hanno emesso nelle mani di Sua Santità il solito giuramento, dopo il quale, sono stati ammessi al duplice amplesso ; è con questo atto si è posto termine al Concistoro segreto.

Concistoro pubblico e segreto — La Santità di N. S. Leone PP. XIII la mattina del 3 dicembre 1896 ha tenuto pubblica Concistoro nel Palazzo Apostolico Vaticano, ed ha dato colle consuete formalità il Cappello Cardinalizio agli E.mi e R.mi Signori Cardinali *Satolli*, creato e pubblicato il 29 novembre 1895; *Iacobini*, *Agliardi*, *Ferrata e Cretoni*, creati e pubblicati il 22 giugno 1896 ; *Pierotti* e *Prisco*, creati e pubblicati nel Concistoro segreto del 30 novembre ultimo.

Durante questa cerimonia, il Signor Avvocato Concistoriale Conte Comm. Baldassare Capogrossi Guarna ha perorato per la seconda volta la causa di Beatificazione e Canonizzazione della Venerabile Serva di Dio Giovanna d' Arco.

Terminato il Concistoro pubblico, ha avuto luogo nell' Aula solita il Concistoro Segreto, in cui il Santo Padre ha proposto le seguenti Chiese :

Chiesa titolare Arcivescovile di Pelusio, per Mons. Giovanni Glavina, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Teodosiopoli.

Chiesa Cattedrale di Tlascala o Puebla de los Angeles, nel Messico, per Mons. Giuseppe Perfetto Amezquita, traslato dalla sede di Tabasco.

Chiesa Cattedrale di Marianna nel Brasile, per Mons. Silverio Gomes Pimenta, translato dalla Chiesa titolare Vescovile di Camaco.

Chiesa Cattedrale di Costantina in Algeria, per Mons. Giulio Stefano Gazaniol, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Tuburbo.

Chiesa Cattedrale di Veglia, in Dalmazia, pel R. D.Antonio Mshnic, arcidiocesano di Gorizia, ivi Professore di Sacra Scrittura nel Seminario maggiore, Consigliere concistoriale e Assessore delle cause matrimoniali, dottore in Sacra teologia.

Chiesa Cattedrale di Rosnavia, in Ungheria, pel R. D. Giovanni Jvankovits, diocesano di Csanàd, Consigliere ecclesiastico nel Reale Ministero dei Culti in Ungheria.

Chiesa Cattedrale di Lugos, di rito Greco Rumeno, pel R D. Demetrio Radu, già

alunno del Collegio Greco-Ruteno di Roma, in Bukarest Arcidiacono onorario, Rettore e Professore di Sacra teologia nel Seminario Arcivescovile, dottore in filosofia e in sacra teologia.

Chiesa titolare Vescovile di Germaniciana, pel R. D. Emanuele Secondo Ballon, diocesano di Arequipa nel Perù, ivi Canonico Magistrale della Cattedrale, dottore in ambe le leggi, deputato Coadiutore temporaneo di quel Vescovo Mons. Giovanni Maria Ambrogio Huerta.

Sua Beatitudine ha poi notificata la provvista delle seguenti Chiese già fatta per Breve:

Chiesa titolare Arcivescovile di Eraclea, per Mons. Aristide Rinaldini, Nunzio Apostolico nel Belgio.

Chiesa titolare Arcivescovile di Efeso, per Mons. Sebastiano Martinelli, dell'Ordine Eremitano di Sant' Agostino, Delegato Apostolico negli Stati Uniti d' America.

Chiesa titolare Vescovile di Cidonia, per Mons. Teofilo Massucci, dei Minori riformati, Vescovo già di Sira.

Chiesa Cattedrale dello Spirito Santo, nel Brasile, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. D. Giovanni Battista Correa Neri, diocesano di San Paolo del Brasile, Parroco di *Campinas* in questa diocesi.

Chiesa Cattedrale di Osaka, nel Giappone, pel R. D. Giulio Augusto Chatron, della Società delle Missioni estere di Parigi.

Chiesa Cattedrale di Malacca, nell' Indocina, pel R. D. Renato Michele Maria Fèe, della Società delle Missioni estere di Parigi.

Chiesa Cattedrale di Nesqually, negli Stati uniti d' America, per Mons. Eduardo O' Dea.

Chiesa Cattedrale di Auckland, nella Nuova Zelanda, per Mons. Giorgio Michele Lanihan.

Chiesa titolare Vescovile di Parato, pel R. D. Giovanni Menachiry, deputato Vicario Apostolico di Trichur, nel Malabar.

Chiesa titolare Vescovile di Tio, pel R. D. Luigi Paereparambil, deputato Vicario Apostolico di Ernaculam, nel Malabar.

Chiesa titolare Vescovile di Tralli, pel R. D. Matteo Makil, deputato Vicario Apostolico di Changanaccherry, nel Malabar.

Chiesa titolare Vescovile di Samaria, pel R. D. Gaspare Bova, di Palermo, ivi Direttore spirituale dei Collegi di Santa Maria dell' Olivella e della Sapienza e delle Suore del Buon Pastore, Assistente dei Monasteri della Martorana, delle Repentite e dell' Assunta, deputato Ausiliare dell' E.mo e R.mo signor Card. Pietro Geremia Michelangelo Celesia, Arcivescovo di Palermo.

Chiesa titolare Vescovile di Scillio, pel R. D. Edmondo Prendergast, deputato Ausiliare di Mons. Patrizio Giovanni Ryan, Arcivescovo di Filadelfia negli Stati-Uniti d' America.

Chiesa titolare Vescovile di Elenopoli, pel R. D. Antonio Maria Cesareo, di Catania, ivi Esaminatore pro-Sinodale e Priore Prima Dignità della Metropolitana, dottore in Sacra teologia e in dritto canonico, già professore di sacra teologia in quella Università.

Poscia Sua Santità ha aperto, secondo il consueto, la bocca agli E.mi e R.mi Signori Cardinali novelli.

Quindi si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di *Conza*, *Ferrara e Santa Severina*.

Finalmente il Santo Padre ha posto l' anello Cardinalizio ai prefati Cardinali, ed ha assegnato all' E.mo Satolli il titolo Presbiterale di S. Maria in *Aracoeli*, quello dei Ss. Marcellino e Pietro all' E.mo Jacobini; quello dei SS.Nereo ed Achilleo all' E.mo Agliardi; quello di S. Prisca all' E.mo Ferrata; e quello di S. Maria sopra Minerva all' E.mo Cretoni; la Diaconia dei SS. Cosma e Damiano all' E.mo Pierotti; e quella di S. Cesareo all' E.mo Prisco.

— Con biglietti della Segreteria di Stato Sua Santità si è benignamente degnata di assegnare agli E.mi e R.mi Signori Cardinali, che hanno ricevuto il Cappello nel Concistoro pubblico, le seguenti Congregazioni ecclesiastiche:

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Francesco Satolli, *Propaganda*, *Studii*, *Indice*, *Lauretana*;

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Domenico Jacobini, *Propaganda*, *Vescovi e Regolari*, *Concilio*, *Concistoriale*;

All' E.mo e R.mo sig. Cardinale Antonio Agliardi, *Affari Ecclesiastici Straordinarii*, *Vescovi e Regolari*, *Concilio*, *Ceremoniale*;

All' E.mo e R.mo signor Cardinale Domenico Ferrata, *Affari Ecclesiastici Straordinarii*, *Concilio*, *Studii*, *Indulgenze*, *e SS. Reliquie*;

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Serafino Cretoni, *Propaganda*, *Vescovi e Regolari*, *Concilio*, *Ceremoniale*;

All' E.mo e R.mo signor Cardinale Raffaele Pierotti, *Vescovi e Regolari*, *Indice*, *Riti*, *Indulgenze e Ss. Reliquie*;

All' E.mo e R.mo signor Cardinale Giu-

seppe Prisco, *Studii, Indice, Riti e Lauretana*..

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre si è degnato di nominare:

L' E.mo Card. Satolli ad Arciprete della Patriarcale Arcibasilica Lateranese;

L' E.mo Card. Vannutelli ad Arciprete della Patriarcale Basilica Liberiana;

L' E.mo Card. Macchi a Segretario dei Brevi;

L' E.mo Card. Agliardi a Protettore del Sacro Ordine Cisterciense e de' Minori Cappuccini;

L' E.mo Card. Ledòchowski a protettore dell' Accademia dei Nobili Ecclesiastici;

L' E.mo Card Mazzolla a Protettore dello Spirito Santo dei Napolitani e delle Religiose del Buon Pastore di Angers;

L' E.mo Card. Jacobini a Protettore del Pio Istituto delle Suore di N. S. del Cenacolo e del Monastero di S. M. dei Sette Dolori.

Con altri biglietti della Segreteria di Stato, sono stati annoverati fra i Consultori del S. Officio:

Il P. Abate D. Domenico Serafini, Generale della Congregazione Cassinese della primitiva Osservanza;

Il P. David Fleming de' Minori Osservanti;

Il P. Guglielmo Van Rossum de' Redentoristi.

Sua Santità inoltre si è degnata di dare il titolo di Arcivescovo a Mons. Clari Vescovo di Viterbo, nominato Nunzio Apostolico a Parigi;

Di conferire il Gran Priorato del S. M. Ordine Gerosolimitano in Roma all' E.mo Card. Rampolla del Tindaro;

Di annoverare fra i Vescovi Assistenti al Soglio Pontificio Mons. Giulio Matteoli Vescovo di Pescia ed Amministratore Apost. di Sovana e Pitigliano — e Mons. Raffaele Sirolli Vescovo di Aquino, Pontecorvo e Sora.

Cardinale defunto — È morto a Bourge quel Cardinale Arcivescovo Giovanni Pietro Boyer. Nato a Paray-le-Monial il 27 luglio 1829, nel Concistoro del 15 luglio 1878 fu dato Coadiutore al Vescovo di Clermont, cui successe il 24 dicembre 1879. Per le grandi opere ivi compiute, fra cui la dotazione di un nuovo seminario, il S. Padre lo nominò Conte Romano e gli conferì il sacro Pallio, e poscia lo trasferì a Bourges, dove nel Concistoro del 29 novembre 1895 lo creò e pubblicò Cardinale di S. R. C. — Sia pace e riposo all' anima sua benedetta!

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Un doppio pellegrinaggio tirolese e napoletano fu ammesso a udire la messa del S. Padre, a baciargli la mano ed a riceverne la benedizione. I pellegrini tirolesi presentarono a Sua Santità parecchi doni e n' ebbero benedetta la centenne bandiera del Sacro Cuore, che passò vittoriosa ai tempi delle battaglie del Tirolo.

— Nel 1796 in Roma parecchie immagini di Maria SS., ed anche del Crocifisso, apersero gli occhi. Di questi prodigii si è voluto celebrare con grande solennità la centenaria commemorazione a Roma stessa con tridui e novene in varie chiese.

— Promossa dal p. Gerardo Beccaro dei Carmelitani Scalzi, si è costituita a Milano una *Lega eucaristica* per omaggio a Gesù in Sacrifizio ed in Sacramento e per suffragio alle anime purganti. Questa lega per ora ha una chiesa provvisoria; ma sarà costruita una chiesa stabile e grandiosa da aprirsi al culto all' alba del 1900. Il S. Padre ha con un breve commendato il progetto e benedetto coloro che con oblazioni vi cooperano.

— Ad avviare alle sconcezze pornografiche, rappresentate sulle scatole dei cerini, alcuni giovani della Liguria hanno fatto fabbricarne in gran numero, ornate di caratteristici disegni, col nome di *Scatole Dran*. Il S. Padre ha benedetta la nobile impresa.

— È morto a Roma, rimpianto da tutti, Mons. Vincenzo Leone Sallua, Arcivescovo tit. di Calcedonia e Commissario generale del S. Uffizio.

—

— Nella Francia le scuole libere, fondate dai cattolici nel 1880, dànno l'insegnamento ad ottantacinque mila alunni. Occorrono circa due milioni annui per provvedere a siffatte scuole, che vengono largite dai fondatori.

— A Colonia si tenne testè un' adunanza generale della società cattolica popolare. In tempo relativamente breve vi si ascrissero ben 184 mila socii, e si diffusero nove milioni di opuscoli e di libri a fine di rendere popolari le dottrine cattoliche.

— Si è non ha guari inaugurato solennemente un nuovo seminario cattolico a Posen. L' imperatore inviò all'Arcivescovo un telegramma di felicitazioni e di augurii.

— A Iaslo in Galizia si è tenuto un congresso cattolico, vi si studiarono soprattutto quistioni interessanti economico-sociali, e sul modo di rialzare lo spirito cristiano.

— Il celebre dott. Iohn Rheincs anglicano e influentissimo frammassone si è convertito al cattolicismo.

— Si annunzia che Mons. De Cabrières, vescovo di Montpellier, abbia accettata la candidatura di Brest per la Camera francese. Sarebbe un degno successore degl' insigni prelati Freppel e D' Hulst.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa.

Sacra Congregrazione del Concilio.

I.

Se il canonico penitenziere, quando siede in confessionale e non ascolta le confessioni dei fedeli, può partecipare a tutte le distribuzioni quotidiane ed avventizie.

Arianen. — 12 Dic. 1896 — *Per summaria precum* — Il canonico penitenziere della Cattedrale di Ariano espose alla S. C. ch' egli, per adempiere con più esattezza i doveri del suo officio, nei giorni di maggior concorso, soleva sedere nel confessionale, affine di attendere i penitenti ed esser pronto ad ascoltarne le confessioni; e ciò facendo intendeva partecipare a tutte le distribuzioni quotidiane ed avventizie, poggiato sull' autorità di varii TT., massime di S. Alfonso, il quale nel Vol. V pag. 854 delle sue Opere morali così dice: " Dubitatur an lucretur distributiones poenitentiarius, qui tempore officii manet in confessionali expectans poenitentes accessuros. Negat etc.... Sed verius Salm. cum Barb., Bonac., Pell., Ronc., et Conc. cum Pal. et Leond. affirmant, si poenitentes soleant accedere, et poenitentiarius eo animo se detineat ut promptiorem illis se exhibeat, ex decl. S. C. relata a Barbosa etc. „ Or, ciò non ostante, il Capitolo voleva escluderlo da tutte le distribuzioni quando pur sedendo in confessionale ad aspettare i penitenti, non era occupato ad ascoltare le confessioni. Invocava perciò, in difesa dei suoi diritti, l'autorevole decisione della S. C.

Interrogato il Vescovo ed il Capitolo, la causa fu trattata il dì 12 dicembre 1896; e dopo maturo esame fu risolta come appresso:

Standum esse dispositioni Concilii Trid. Sess. 24 cap. 8 de ref., et ad mentem.

Si raccolga:

a) È legge Tridentina, Sess. 24 c. 8 de ref., che il penitenziere " dum confessiones in ecclesia audiet, interim praesens in choro censeatur. „

b) Questa presenza, ch' è una *fictio iuris*, i DD. generalmente la interpretano pel solo tempo speso nell' ascoltare le confessioni. Così la S. C. del Conc.: " An canonicus poenitentiarius Albanen. teneatur ad inserviendum pro diacono et subdiacono diebus solemnioribus in casu—Resp.: Affirmative, nisi actu fidelium confessiones excipiat. „

c) Bened. XIV *Inst.* 107 n. 75 riferisce che la S. C. del C. lo stesso privilegio concesse ad un canonico deputato in luogo del penitenziere; or il decreto dice così: " Sacra etc. censuit oratori ita in locum poenitentiarii ad audiendas confessiones ex necessitate et ex legitima causa ab Episcopo deputato, dum tempore deputationis *confessiones actu audit*, deberi distributiones quotidianas, non secus ac si divinis in choro interesset. „

d) Barbosa espressamente dice in *Collect. Conc. Trid. in h. l.*: " Poenitentiarium pro praesente in choro habendum esse, dum audit confessiones in ecclesia, sive in confessionali, sive extra, non autem pro tempore, quo residet in confessionali, nec audit confessiones aliis in choro divina celebrantibus, nec si idem dixerit missam aut si privatim officium dicat etiam ut opportunius confessiones audiat censendum esse praesentem in choro. „

e) Lo stesso, il Garzia *De Benef.* P. V, C. IV, n. 125: " Poenitentiarius non solum censetur praesens in choro et non potest privari quando confessiones audit, sed etiam censetur praesens processionibus et exequiis defunctorum, quae eo tempore fiunt quo

ipse audit confessiones, *sed non sufficit quod sit in confessionario, nisi realiter ipse confessiones audiat.* „

d) Gli autori allegati da S. Alfonso, che sono del parere opposto, poggiano la loro opinione sopra una certa risposta della S. C. del C., citata dal Crispino nella sua *Visita Pastorale* Par. II, § 24, ch' egli dice ricavata dal tomo *Decretorum* dell' anno 1646. Eccone il tenore : " Cum Episcopus Verulanus praeceperit ut poenitentiarius assisteret in sede confessionali in diebus festis solemnioribus, in quadragesima, in adventu et in aliis festivitatibus, prout in decreto, ipseque poenitentiarius praetenderet non teneri assistere nisi vocatus, quaesitum fuit, an Episcopo licuerit facere dictum decretum. — Die 19 ianuarii 1646 Congr. Concil. censuit, Episcopum exequi et poenitentiarium parere debere. „ — Il cit. Autore perciò soggiunge : " Dipende dunque dall'arbitrio del Vescovo prescrivere i giorni, nei quali il penitenziere deve assistere nel confessionario ; ma in una *Segobien., Decembris 1585* furono tali giorni prescritti dalla Congregazione. „

e) Da tutto ciò può conchiudersi che il can. penitenziere quando attualmente non ascolta le confessioni, dovrà trovarsi presente al coro affine di partecipare alle distribuzioni. Se però accede l' ordine del Vescovo ch' egli stia in confessionale in alcuni dati giorni a confessare o ad aspettare i penitenti, ottemperando al precetto del Vescovo, non dovrà perdere le distribuzioni.

—

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

I.

Le Monache di voti solenni, costrette per le vicissitudini politiche, di passare da un monastero ad un altro, non perdono la solennità dei voti.

Beatissime Pater, (1).

Abbatissa et moniales monasterii Ordinis S. Benedicti loci Stanbrook dioecesis Birmingamiensis, ad S. V. pedes provolutae, reverenter petunt ut a S. Sede ipsarum vota uti solemnia rata habeantur, ne ob varias eiusdem communitatis vicissitudines in posterum super natura votorum dubia oriantur. Et Deus...

Sacra Congregatio Emorum ac Rmorum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, super praemissis censuit respondendum prout respondit : — Constare de solemnitate votorum huc usque in enunciato monasterio emissorum, et quatenus opus sit, Eadem Sacra Congregatio vigore specialium facultatum a SS. D. N. concessarum, statuit ac decernit uti solemnia habenda esse vota quae in posterum in eodem monasterio emittentur. Romae, 25 Iulii 1896.

I. Card. Verga, *Praef.*

A. Trombetta, *Pro-Secretarius.*

II.

Viene approvato e confermato l'istituto de' fratelli della Carità, detti Frati Bigi.

Decretum — 31 Iul. 1896 — Opera et studio cl. mem. P. Ludovici a Casoria ex familia Minorum Reformatorum Sancti Francisci, in Urbe Neapolitana, iam inde ab exordio anni 1859 ortum habuit pium Institutum Fratrum a Charitate nuncupatum, qui ob colorem habitus quem gerunt, vulgo " Bigi „ appellantur. Pium hoc Institutum, praeter suorum membrorum sanctificationem per tria consueta paupertatis, obedientiae et castitatis simplicia vota assequendam, quae prius ad tempus, et deinde perpetuo emittuntur, peculiarem finem habet pueros praecipue pauperes colligendi eosque religiose civiliterque instituendi, nec non de senibus ac de infirmis curam habendi. Cum Apostolica Sedes noverit Fratres a Charitate " Bigi „ nuncupatos, ab ipsis piae Societatis incunabulis in sua

(1) Le Monache Benedettine del monastero di Cambrai nel 1793, per vicende politiche, fuggirono in Dioc. di Salford, dove si stabilirono. Appresso andarono a Stanbrook con animo di ritornare. Ora smesso l' animo di ritornare, chiedono che siano riconosciuti solenni i loro voti.

aliorumque aeterna salute procuranda curam omnem laboremque suum impendisse, per decretum diei 12 Iulii 1872 Instituti finem summopere laudare et commendare dignata est.

Factum hinc est, ut praedictae piae Societatis Fratres ad propositum sibi finem assequendum magis magisque contenderent, ac in alias Dioeceses ad opera charitatis summa respectivorum Antistitum satisfactione maximoque reipublicae profectu dilatarentur.

Nuperrime vero P. Bonaventura a S. Francisco qui, a die obitus memorati Fundatoris, Superioris Generalis munere fungitur, SS.mum D. N. Leonem PP. XIII enixe adprecatus est, ut praefatum Institutum eiusque Constitutiones, quarum exemplar exhibuit, Apostolica approbatione corroborare dignaretur, eiusdem supplicationem omnibus Ordinariis commendantibus, in quorum Dioecesibus piae Congregationis domus fundatae referuntur. Porro Sanctitas Sua, in audientia habita ab infrascripto huius Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium Cardinali Praefecto die 13 Iulii 1896, attentis litteris commendatitiis respectivorum Antistitum, memoratam piam Societatem Fratrum a Charitate " Bigi „ nuncupatorum uti Institutum votorum simplicium sub regimine Moderatoris Generalis, salva Ordinariorum iurisdictione, ad formam SS. Canonum et Apostolicarum Constitutionum, approbavit et confirmavit, prout praesentis Decreti tenore approbat atque confirmat; dilata ad opportunius tempus approbatione Constitutionum, circa quas interim nonnullas animadversiones communicari mandavit.

Datum Romae ex Secretaria memoratae Sacrae Congregationis Episcoporum et Regular., hac die 31 Iulii 1896.

I. Card. Verga. *Praefect.*

A. Trombetta, *Vice-Secret.*

—

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Concedesi ad un religioso infermo, per grazia specialissima, di celebrare seduto la S. Messa.

Ord. Min. S. Franc. Capuccinorum — 27 apr. 1896 — Beatissime Pater,

Fr. Aegidius Sacerdos professus Ordinis Minorum Capuccinorum in Belgio Brugis commorans, ad Pedes S. V. humillime provolutus exponit, quod a pluribus iam mensibus nequit se pedibus sustinere ob infirmitatem. At magno animi affectu cupiens S. Missae sacrificium celebrare, enixe rogat ut Sanctitas Vestra dignetur ipsi concedere quod Missam sedens, non excepto Canonis et Consecrationis tempore, celebrare valeat; quemadmodum nonnullis ab Apostolica Sede indultum fuisse legitur.

Et Deus etc.

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, referente me infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto, attentis expositis et præsertim commendationis officio tam Rmi Dni Episcopi Brugen. quam P. Procuratoris Generalis Ordinis Minorum Capulatorum, preces remisit prudenti arbitrio ipsius Revmi Ordinarii Brugensis, qui praevio experimento num infirmus Orator Sacrum faciens a Canone usque ad consummationem, fulcro innixus, vel alicui Sacerdoti superpelliceo induto, stare possit; eidem nomine et auctoritate S. Sedis, de speciali gratia concedere valeat eiusmodi Missae celebrationem in privato tamen Oratorio, facta quoque potestate interdum extra Altare considendi, excepto Canone, ut supra. Si autem stare nequeat, idem Rmus Ordinarius, de specialissima gratia, permittat, ut Orator integre sedens Sacrosanctum Missae Sacrificium privatim celebret, cum adsistentia alterius Sacerdotis superpelliceo induti: atque onerata super his omnibus conscientia P. Superioris, seu Custodis Coenobii, ubi degit Orator. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 27 aprilis 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*

A. Tripepi, *Secret.*

II.

È vietato in chiesa recitarsi insieme, anche dai fedeli e senza ministro, le litanie non approvate.

Montis Albani — 20 Jun. 1896 —

Rmus Dnus Adulphus Fiard Episcopus Montis Albani a S. Rit. Cong.ne sequentis Dubii solutionem humillime flagitavit, nimirum: Utrum prohibitio recitandi aut cantandi in Ecclesiis seu oratoriis publicis Litanias de quibus agitur in Decretis S. Rit. Cong.nis 6 Martii 1894 et 28 Nov. 1895 (1) complectatur etiam quamlibet earum recitationem, a pluribus coniunctim in Ecclesiis vel Oratoriis publicis, absque ministri Ecclesiae *qua talis* interventu factam?

Et S. eadem Congr., referente subscripto Secretario, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibus mature perpensis, ad propositum Dubium, respondendum censuit: *Affirmative.*

Atque ita rescripsit. Die 20 Iunii 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secret.*

III.

Circa la commemoraz. della Sacra Famiglia nelle chiese consacrate ad Essa.

Ord. Minor. S. Francisci Capuccinor. — 13 Nov. 1896—Viglebani e fundamentis nuper erecta est Ecclesia in honorem S. Familiae Jesu, Mariae, Joseph, rite benedicta et Hospitio Fratrum Minorum Capuccinorum adnexa. Exortis nonnullis dubiis quoad commemorationes communes seu suffragia Sanctorum, R. P. Franciscus Maria a Bistagno, Ord. Min. S. Franc. Capuc., et ipsiusmet Ecclesiae atque Hospitii Superior, a S. Rit. Congregatione eorumdem dubiorum solutionem humillime flagitavit, nimirum:

I. Utrum in suffragiis Sanctorum, agenda sit commemoratio Sacrae Familiae Titularis Ecclesiae tantum benedictae et non consecratae?

II. Et quatenus affirmative ad primum, sunt-ne relinquendae Commemorationes de S. Maria et de S. Joseph?

III. Si negative ad secundum, commemoratio S. Familiae debet-ne praecedere istis commemorationibus?

Et S. eadem Rit. Congregatio, referente subscripto Secretario, re accurate perpensa, auditoque Voto Commissionis Liturgicae, rescribendum duxit:

Ad 1^{um} et 2^{um} Affirmative.

Ad 3^{um} Provisum in praecedenti.

Atque ita rescripsit. Die 17 Nov. 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
D. Panici, *Secret.*

IV.

Circa la concorrenza dell'officio votivo della B. V. Immacolata colla Domenica seguente.

Geneven. — 3. Sett. 1895. — R.mus D.nus Iosephus A. Broquet, Vicarius generalis Dioeceseos Geneven., a Sacra Rituum Congregatione humillime postulavit sequentis dubii solutionem, nimirum:

Utrum concurrentibus secundis Vesperis Officii votivi de B. Maria V. Immaculata cum primis Vesperis Dominicae sequentis, Vesperae fieri debeant a capitulo de Dominica, vel potius recitandi sint psalmi de sabbato?

Et Sacra eadem Congregatio, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, atque re perpensa, rescribendum censuit:

Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.

Atque ita rescripsit. Die 3 Septembris 1895.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*
Aloisius Tripepi, *Secret.*

V.

Che cosa rappresenti il così detto Sepolcro del Giovedì Santo, e come debba adornarsi.

Romana — 15 Decemb. 1896—Instantibus plerisque R.mis Episcopis variarum regionum, qui sacros ritus et caeremonias iuxta ecclesiasticas praescriptiones ac laudabiles consuetudines in suis dioecesibus observari satagunt, quaestio super Altari quod communiter dicitur *Sepulcrum*, alias agitata, Sacrae Rituum Congregationi sub duplici sequenti dubio reproposita fuit; nimirum:

I. Utrum in Altari, in quo, Feria

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. IX, Fasc. I, p. 148 e 220.

V et VI Maioris Hebdomadae, publicae adorationi exponitur et asservatur Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, repraesentetur sepultura Domini, aut institutio eiusdem Augustissimi Sacramenti ?

II. Utrum liceat ad exornandum praedictum Altare adhibere statuas aut picturas, nempe Beatissimae Virginis, S. Ioannis Evangelistae, S. Mariae Magdalenae et militum custodum, aliaque huiusmodi ?

Sacra porro Rituum Congregatio in ordinariis Comitiis subsignata die ad Vaticanum habitis, ad relationem infrascripti Cardinalis Sacrae eidem Congregationi Praefecti, exquisitis trium R.morum Consultorum suffragiis scripto exaratis, attenta quoque antiqua et praesenti Ecclesiae disciplina, omnibusque maturo examine perpensis, rescribendum censuit :

Ad I. *Utrumque.*

Ad II. *Negative.* Poterunt tamen Episcopi, ubi antiqua consuetudo vigeat, huiusmodi repraesentationes talerare ; caveant autem ne novae consuetudines hac in re introducantur. Atque ita rescripsit, contrariis quibuscumque decretis abrogatis. Die 15 Decembris 1896.

Facta postmodum de his Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII per ipsum infrascriptum Cardinalem relatione, Sanctitas Sua Rescriptum Sacrae Congregationis ratum habuit, et confirmavit, iisdem die, mense et anno.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*

D. Panici, *Secretarius.*

VI

Di una chiesa dedicata alla Santa Infanzia di Gesù, quanto all' officio ed alla messa.

Bellevillen. — 18 Decemb. 1896 — In dioecesi Bellevillensi extat Ecclesia parochialis dicata *Sanctae Infantiae Iesu,* et sacerdos eidem Ecclesiae adscriptus, de consensu sui R.mi Episcopi a Sacra Rituum Comgregatione sequentium dubiorum resolutionem postulavit :

I. Quando Festum Titularis Ecclesiae suae sit celebrandum?

II. Quod Officium cum Missa sit dicendum in hoc Festo?

III. An et quomodo facienda sit commemoratio in fine Laudum et Vesperarum inter commemorationes communes ?

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque mature perpensis, rescribendum censuit :

Ad I. Die 25 Decembris.

Ad II. Officium et Missa de Nativitate Domini.

Ad III. Quoad primam partem *Affirmative.*

Quod secundum, Ad Laudes dicatur: *Gloria in excelsis Deo* etc. nempe antiphona *Ad Benedictus,* in Laudibus Officii de Nativitate Domini. In Vesperis dicatur antiphona *ad Magnificat* in 2is Vesperis eiusdem Nativitatis, omissis *Hodie.* Atque ita rescripsit. Die 18 Decembris 1896.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*

D. Panici, *Secretarius.*

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Quando le croci, le corone ecc., già benedette, vendendosi, perdano le indulgenze.

Mediolanen. — 10 Iul.1896 — Quamvis haec S. Cong.tio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita decreverit sub die 16 Iulii 1887 res indulgentiis ditatas tradi debere fidelibus omnino gratis, ita ut, si aliquid quocumque titulo requiratur vel accipiatur, indulgentiae rebus adnexae amittantur ; nihilominus ab hac S. Cong.ne humiliter petitur sequentium dubiorum solutio :

I. An amittant Indulgentias Cruces, Coronae, etc. si quis eas emens, ipsi venditori earum benedictionem nomine suo curandam committat, soluturus pretium expensasque transmissionis in ipso actu, quo res illas iam benedictas sibi tradentur ?

Et quatenus negative,

II. An amittant Indulgentias Cruces, Coronae, etc. si quis praevidens eas iam benedictas postulatum iri certa occasione, puta magni concursus fidelium, in antecessum benedicendas

curet pro iis qui eas, restituto pretio expenso, petituri sint?

Sacra vero Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, audito etiam unius ex Consultoribus voto, sub die 10 Iulii 1896 relatis dubiis respondere mandavit:

Ad 1. *Negative.* — Ad 2. *Affirmative.*

Datum Romae ex Secret. eiusdem S. C. die et anno uti supra.

ANDREAS Card. STEINHUBER, *Praef.*

A. Archiep. NICOPOLIT., *Secret.*

—

Sacra Congregazione degli Studii.

Circolare, con cui si vieta la cumulazione degli studii di Teologia e di Diritto canonico, e la simultanea frequenza di due Università, per conseguire i gradi accademici.

Con circolare di questa S. Congregazione in data 21 novembre 1879 fu per ordine di S. Santità comunicata una disposizione della medesima Santità Sua riguardo alla simultanea iscrizione degli studenti al corso teologico e canonico, vietandosi sotto pena di nullità di gradi la cumulazione del doppio corso.

Cotesto divieto però fu con circolalare di questa stessa S. Congregazione in data 20 dicèmbre 1881 limitato per benigna indulgenza del S. Padre a quegli alunni solamente che cominciano il corso degli studii teologici, non esteso a quelli che avendolo già fatto nei Seminarii volessero perfezionarsi nelle discipline canoniche e teologiche presso gl' Istituti di Roma.

Dopo la prova fatta di siffatta limitazione pel decorso di 15 anni, il S. Padre, al quale è tanto a cuore che la istruzione degli ecclesiastici aspiranti a gradi accademici nelle discipline canoniche e teologiche fosse non ordinaria e comune ma superiore, più ampia e profonda, come ben lo richiedono sì l' eccellenza de' gradi e la dignità delle scienze sacre, come le esigenze de' tempi presenti; nella udienza del 27 scorso mese di giugno ordinò al sottoscritto Prefetto di questa S. C., che fosse revocata la limitazione onde è parola, estendendo il divieto della simultanea iscrizione al doppio corso di teologia e di testo canonico anche a quei giovani che fatti gli studii nei seminarii si recano in Roma per prendervi in teologia e diritto canonico i gradi accademici. Restano quindi in pieno vigore per tutti gli alunni universitari i tre punti della prima circolare 21 novembre 1879 e cioè:

1° Chiunque nello stesso anno voglia seguire il doppio corso teologico e legale perderà ogni diritto a' gradi accademici in ambedue i corsi.

2° I superiori di qualunque scuola, liceo od Università prima di ammetterli all' esperimento per i gradi dovranno esigere dai candidati un certificato dal quale consti, che essi al tempo stesso non furono iscritti in altro Istituto.

3° Nessuno sarà ammesso alla scuola del testo canonico se non provi per iscritto di aver atteso per un anno alle Istituzioni del diritto canonico presso qualche liceo o Seminario.

Ingiunse inoltre S. Santità che per lo studio del testo canonico sia impiegato l' intero biennio con le due scuole quotidiane matutina e vespertina; raccomandando a' rispettivi Professori di trattare ampiamente e profondamente tutte le materie canoniche con le debite applicazioni al diritto ora vigente nella Chiesa.

E codesta maggiore ampiezza e profondità d' insegnamento sì nelle discipline canoniche, che teologiche, è la ragione appunto intesa dal S. Padre per vietare a tutti senza eccezione gli alunni la cumulazione de' corsi; non potendo anche gl' ingegni più eletti per molte ore dello stesso giorno seguire ed attendere con profitto a corsi ampli e profondi di materie difficili in sè stesse e spesso fra loro disparate.

Codeste disposizioni di S. Santità dovranno essere fatte note agli alunni di ciascun istituto affinchè nel prossimo anno scolastico 1896-97 siano fedelmente eseguite. Nei casi straordinari in cui da' Rmi Prefetti degli istituti medesimi fosse giudicata necessaria una dispensa sì dal biennio, come dall' obbligo della frequenza di un solo corso, la dispensa secondo dispo-

sizione della Bolla " Quod Divina Sapientia „ tit. 1, art. 8 — e circolare 31 dicembre 1878, confermata ancora una volta in questa circostanza dal S. Padre, dovrà esclusivamente chiedersi per mezzo della S. C. degli Studii.

Tanto il sottoscritto Prefetto della S. C. degli Studii per ordine di S. S. deve partecipare alla P. V. Rma per sua intelligenza e norma.

Roma, 11 luglio 1896.

Aff.mo per servirla
C. Card. MAZZELLA.

—

Segreteria de' Brevi.

Si loda la Lega Eucaristica, *istituita a Milano.*

LEO PP. XIII.

Dilecte fili, salutem et Apostolicam benedictionem.

Cultum pietatemque erga augustum Eucharistiae mysterium si omni Nos ope commendare non desistimus et fovere, iucundum quidem id fatendum est, quaesitam inde fructuum ubertatem quotidie augescere. Quibus in fructibus adnumerare placet eam abs te inductam Consociationem, *Lega Eucaristica,* cui multa piorum millia, prout nunciasti, rite nomen dederunt. Similiter commemorandus ille est fructus, ut honori Corporis Domini aedem istic temporariam superiore anno excitaveris, cum utilitate popularium non exigua, eamdemque nunc mediteris stabili dignaque molitione fundare. Consilium hoc tuum merita laude libentes ornamus: alimusque spem non dubiam fore ut coeptis ipsis adiumenta opportuna suppetant, praesertim ab ista nobilissima Civitate, cuius religionem in divinam Eucharistiam alias Nos, occasione insigni, collaudavimus. Iam vero quoniam operis instituti, quod ad multiplex pietatis incrementum, dirigis, auspicem enixe petis benedictionem Apostolicam, hanc tibi ac sodalibus tuis, eisque praeterea quotquot in idem tecum conferent curas peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXIV Nov. anno MDCCCXCVI, Pontificatus Nostri decimo nono.

LEO PP. XIII.

Dilecto filio Gerardo Beccaro ex familia Carmelitarum Excalceatorum. Mediolanum.

—

SS. D. N. LEONIS PP. XIII.

CONSTITUTIO APOSTOLICA

De prohibitione et censura librorum (1).

LEO EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Officiorum ac munerum, quae diligentissime sanctissimeque servari in hoc apostolico fastigio oportet, hoc caput atque haec summa est, assidue vigilare atque omni ope contendere, ut integritas fidei morumque christianorum ne quid detrimenti capiat. Idque, si unquam alias, maxime est necessarium hoc tempore, cum, effrenatis licentia ingeniis ac moribus, omnis fere doctrina, quam servator hominum Iesus Christus tuendam Ecclesiae suae ad salutem generis humani permisit, in quotidianum vocatur certamen atque discrimen. Quo in certamine variae profecto atque innumerabiles sunt inimicorum calliditates artesque nocendi: sed cum primis est plena periculorum intemperantia scribendi, disseminandique in vulgus quae prave scripta sunt. Nihil enim cogitari potest pernicosius ad inquinandos animos per contemptum religionis perque illecebras multas peccandi. Quamobrem tanti metuens mali, et incolumitatis fidei ac morum custos et vindex Ecclesia, maturrime intellexit, remedia contra eiusmodi pestem esse sumenda: ob eamque rem id perpetuo studuit, ut homines, quoad in se esset, pravorum librorum lectione, hoc est pessimo veneno, prohiberet. Vehemens hac in re studium beati Pauli viderunt proxima originibus tempora: similique ratione perspexit sanctorum Patrum vi-

(1) Richiamiamo l'attenzione su questa interessantissima Costituzione, di cui speriamo dare un'ampio comento fra non guari.

gilantiam, iussa episcoporum, Conciliorum decreta, omnis consequens aetas.

Praecipue vero monumenta litterarum testantur, quanta cura diligentiaque in eo evigilaverint romani Pontifices, ne haereticorum scripta, malo publico, impune serperent. Plena est exemplorum vetustas. Anastasius I scripta Origenis perniciosiora, Innocentius I Pelagii, Leo magnus Manichaeorum opera omnia, gravi edicto damnavere. Cognitae eadem de re sunt litterae *decretales* de recipiendis et non recipiendis libris, quas Gelasius opportune dedit. Similiter, decursu aetatum, Monotheletarum, Abaelardi, Marsilii Patavini, Wicleffi et Hussii pestilentes libros, sententia apostolicae Sedis confixit.

Saeculo autem decimo quinto, comperta arte nova libraria, non modo in prave scripta animadversum est, quae lucem aspexissent, sed etiam ne qua eius generis posthac ederentur, caveri coeptum. Atque hanc providentiam non levis aliqua caussa, sed omnino tutela honestatis ac salutis publicae per illud tempus postulabat: propterea quod artem per se optimam, maximarum utilitatum parentem, christianae gentium humanitati propagandae natam, in instrumentum ingens ruinarum nimis multi celeriter deflexerant. Magnum prave scriptorum malum, ipsa vulgandi celeritate maius erat ac velocius effectum. Itaque saluberrimo consilio cum Alexander VI, tum Leo X decessores Nostri, certas tulere leges, utique congruentes iis temporibus ac moribus, quae officinatores librarios in officio continerent.

Mox graviore exorto turbine, multo vigilantius ac fortius oportuit malarum haereseon prohibere contagia. Idcirco idem Leo X, posteaque Clemens VII gravissime sanxerunt, ne cui legere, neu retinere, Lutheri libros fas esset. Cum vero pro illius aevi infelicitate crevisset praeter modum atque in omnes partes pervasisset perniciosorum librorum impura colluvies, ampliore ac praesentiore remedio opus esse videbatur. Quod quidem remedium opportune primus adhibuit Paulus IV decessor Noster, videlicet elencho proposito scriptorum et librorum, a quorum usu cavere fideles oporteret. Non ita multo post Tridentinae Synodi Patres gliscentem scribendi legendique licentiam novo consilio coercendam curaverunt. Eorum quippe voluntate iussuque lecti ad id praesules et theologi non solum augendo perpoliendoque Indici, quem Paulus IV ediderat, dedere operam, sed Regulas etiam conscripsere, in editione, lectione, usuque librorum servandas: quibus Regulis Pius IV apostolicae auctoritatis robur adiecit.

Verum salutis publicae ratio, quae Regulas Tridentinas initio genuerat, novari aliquid in eis, labentibus aetatibus, eadem iussit. Quamobrem romani Pontifices nominatimque Clemens VIII, Alexander VII, Benedictus XIV, gnari temporum et memores prudentiae, plura decrevere, quae ad eas explicandas atque accommodandas tempori valuerunt.

Quae res praeclare confirmant, praecipuas romanorum Pontificum curas in eo fuisse perpetuo positas, ut opinionum errores morumque corruptelam, geminam hanc civitatum labem ac ruinam, pravis libris gigni ac disseminari solitam, a civili hominum societate defenderent. Neque fructus fefellit operam, quam diu in rebus publicis administrandis rationi imperandi ac prohibendi lex aeterna praefuit, rectoresque civitatum cum potestate sacra in unum consensere.

Quae postea consecuta sunt, nemo nescit. Videlicet cum adiuncta rerum atque hominum sensim mutavisset dies, fecit id Ecclesia prudenter more suo, quod, perspecta natura temporum, magis expedire atque utile esse hominum saluti videretur. Plures Regularum Indicis praescriptiones, quae excidisse opportunitate pristina videbantur, vel decreto ipsa sustulit, vel more usuque alicubi invalescente antiquari benigne simul ac provide sivit. Recentiore memoria, datis ad Archiepiscopos Episcopos-

que é principatu pontificio litteris, Pius IX Regulam X magna ex parte mitigavit. Praeterea, propinquo iam Concilio magno Vaticano, doctis viris, ad argumenta paranda delectis, id negotium dedit, ut expenderent atque aestimarent Regulas Indicis universas, iudiciumque ferrent, quid de iis facto opus esset. Illi commutandas, consentientibus sententiis, iudicavere. Idem se et sentire et petere a Concilio plurimi ex Patribus aperte profitebantur. Episcoporum Galliae extant hac de re litterae, quarum sententia est, necesse esse et sine cunctatione faciendum, ut *illae Regulae et universa res Indicis novo prorsus modo nostrae aetati melius attemperato et observatu faciliori instaurarentur.* Idem eo tempore iudicium fuit Episcoporum Germaniae, plane petentium, ut *Regulae Indicis... recenti revisioni et redactioni submittantur.* Quibus Episcopi concinunt ex Italia aliisque e regionibus complures.

Qui quidem omnes, si temporum, si institutorum civilium, si morum popularium habeatur ratio, sane aequa postulant et cum materna Ecclesiae sanctae caritate convenientia. Etenim in tam celeri ingeniorum cursu, nullus est scientiarum campus, in quo non litterae licentius excurrant: inde pestilentissimorum librorum quotidiana colluvies. Quod vero gravius est, in tam grandi malo non modo connivent, sed magnam licentiam dant leges publicae. Hinc ex una parte, suspensi religione animi plurimorum: ex altera, quidlibet legendi impunita copia.

Hisce igitur incommodis medendum rati, duo facienda duximus, ex quibus norma agendi in hoc genere certa et perspicua omnibus suppetat. Videlicet librorum improbatae lectionis diligentissime recognosci Indicem; subinde, maturum cum fuerit, ita recognitum vulgari iussimus. Praeterea ad ipsas Regulas mentem adiecimus, easque decrevimus, incolumi earum natura, efficere aliquanto molliores, ita plane ut iis obtemperare, dummodo quis ingenio malo non sit, grave arduumque esse non possit. In quo non modo exempla sequimur decessorum Nostrorum, sed maternum Ecclesiae studium imitamur: quae quidem nihil tam expetit, quam se impertire benignam, sanandosque ex se natos ita semper curavit, curat, ut eorum infirmitati amanter studioseque parcat.

Itaque matura deliberatione, adhibitisque S. R. E. Cardinalibus e sacro Consilio libris notandis, edere *Decreta Generalia* statuimus, quae infra scripta, unaque cum hac Constitutione coniuncta sunt: quibus idem sacrum Consilium posthac utatur unice, quibusque catholici homines toto orbe religiose pareant. Ea vim legis habere sola volumus, abrogatis *Regulis* sacrosanctae Tridentinae synodi iussu editis, *Observationibus, Instructione, Decretis, Monitis*, et quovis alio decessorum Nostrorum hac de re statuto iussuque, una excepta Constitutione Benedicti XIV *Sollicita et provida*, quam, sicut adhuc viguit, ita in posterum vigere integram volumus.

DECRETA GENERALIA
DE PROHIBITIONE ET CENSURA LIBRORUM

TITULUS I.
De prohibitione librorum

Caput I.

De prohibitis apostatarum, haereticorum, schismaticorum, aliorumque scriptorum libris.

1. Libri omnes, quos ante annum MDC. aut Summi Pontifices, aut Concilia oecumenica damnarunt, et qui in novo Indice non recensentur, eodem modo damnati habeantur, sicut olim damnati fuerunt: iis exceptis, qui per haec Decreta Generalia permittuntur.

2. Libri apostatarum, haereticorum, schismaticorum et quorumcumque script rum haeresim vel schisma propugnantes, aut ipsa religionis fundamenta utcumque evertentes, omnino prohibentur.

3. Item prohibentur acatholicorum libri, qui ex professo de religione tra-

ctant, nisi constet nihil in eis contra fidem catholicam contineri.

4. Libri eorundem auctorum, qui ex professo de religione non tractant, sed obiter tantum fidei veritates attingunt, iure ecclesiastico prohibiti non habeantur, donec speciali decreto proscripti haud fuerint.

Caput II.

De Editionibus textus originalis et versionum non vulgarium Sacrae Scripturae.

5. Editiones textus originalis et antiquarum versionum catholicarum Sacrae Scripturae, etiam Ecclesiae Orientalis, ab acatholicis quibuscumque publicatae, etsi fideliter et integre editae appareant, iis dumtaxat, qui studiis theologicis vel biblicis dant operam, dummodo tamen non impugnentur in prolegomenis aut adnotationibus catholicae fidei dogmata, permittuntur.

6. Eadem ratione, et sub iisdem conditionibus, permittuntur aliae versiones Sacrorum Bibliorum sive latina, sive alia lingua non vulgari ab acatholicis editae.

Caput III.

De Versionibus vernaculis Sacrae Sripturae.

7. Cum experimento manifestum sit, Sacra Biblia vulgari lingua passim sine discrimine permittantur, plus inde, ob hominum temeritatem, detrimenti, quam utilitatis oriri; Versiones omnes in lingua vernacula, etiam a viris catholicis confectae, omnino prohibentur, nisi fuerint ab Apostolica Sede approbatae, aut editae sub vigilantia Episcoporum cum adnotationibus desumptis ex Sanctis Ecclesiae Patribus, atque ex doctis catholicisque scriptoribus.

8. Interdicuntur versiones omnes Sacrorum Bibliorum, quavis vulgari lingua ab acatholicis quibuscumque confectae, atque illae praesertim, quae per Societates Biblicas, a Romanis Pontificibus non semel damnatas, divulgantur, cum in iis saluberrimae Ecclesiae leges de divinis libris edendis funditus posthabeantur.

Hae nihilominus versiones iis, qui studiis theologicis vel biblicis dant operam, permittuntur: iis servatis, quae supra (n. 5) statuta sunt.

Caput IV.

De Libris obscenis.

9. Libri, qui res lascivas seu obscenas ex professo tractant, narrant, aut docent, cum non solum fidei, sed et morum, qui huiusmodi librorum lectione facile corrumpi solent, ratio habenda sit, omnino prohibentur.

10. Libri auctorum sive antiquorum, sive recentiorum, quos classicos vocant, si hac ipsa turpitudinis labe infecti sunt, propter sermonis elegantiam et proprietatem, iis tantum permittuntur quos officii aut magisterii ratio excusat: nulla tamen ratione pueris vel adolescentibus, nisi solerti cura expurgati, tradendi aut praelegendi erunt.

Caput V.

De quibusdam specialis argumenti libris.

11. Damnantur libri, in quibus Deo, aut Beatae Virgini Mariae, vel Sanctis, aut Catholicae Ecclesiae eiusque Cultui, vel Sacramentis, aut Apostolicae Sedi detrahitur. Eidem reprobationis iudicio subiacent ea opera, in quibus inspirationis Sacrae Scripturae conceptus pervertitur, aut eius extensio nimis coarctatur. Prohibentur quoque libri, qui data opera Ecclesiasticam Hierarchiam, aut statum clericalem vel religiosum probris afficiunt.

12. Nefas esto libros edere, legere aut retinere in quibus sortilegia, divinatio, magia, evocatio spirituum, aliaeque huius generis superstitiones docentur vel commendantur.

13. Libri aut scripta, quae narrant novas apparitiones, revelationes, visiones, prophetias, miracula, vel quae novas inducunt devotiones, etiam sub praetextu quod sint privatae, si publicentur absque

legitima Superiorum Ecclesiae licentia, proscribuntur.

14. Prohibentur pariter libri, qui duellum, suicidium, vel divortium licita statuunt, qui de sectis massonicis vel aliis eiusdem generis societatibus agunt' easque utiles et non perniciosas Ecclesiae et civili societati esse contendunt, et qui errores ab Apostolica Sede proscriptos tuentur.

Caput VI.

De Sacris Imaginibus et Indulgentiis.

15. Imagines quomodocumque impressae Domini Nostri Iesu Christi, Beatae Mariae Virginis, Angelorum atque Sanctorum, vel aliorum Servorum Dei ab Ecclesiae sensu et decretis difformes, omnino vetantur. Novae vero, sive preces habeant adnexas, sive absque illis edantur, sine Ecclesiasticae potestatis licentia non publicentur.

16. Universis interdicitur indulgentias apocryphas, et a Sancta Sede Apostolica proscriptas vel revocatas quomodocumque divulgare. Quae divulgatae iam fuerint, de manibus fidelium auferantur.

17. Indulgentiarum libri omnes, summaria, libelli, folia etc., in quibus earum concessiones continentur, non publicentur absque competentis auctoritatis licentia.

Caput VII.

De libris liturgicis et precatoriis.

18. In authenticis editionibus Missalis, Breviarii, Ritualis, Caeremonialis Episcoporum, Pontificalis romani, aliorumque librorum liturgicorum a Sancta Sede Apostolica approbatorum, nemo quidquam immutare praesumat: si secus factum fuerit, hae novae editiones prohibentur.

19. Litaniae omnes, praeter antiquissimas et communes, quae in Breviariis, Missalibus, Pontificalibus ac Ritualibus continentur, et praeter Litanias de Beata Virgine, quae in sacra Aede Lauretana decantari solent, et litanias Sanctissimi Nominis Iesu iam a Sancta Sede approbatas, non edantur sine revisione et approbatione Ordinarii.

20. Libros, aut libellos precum, devotionis, vel doctrinae institutionisque religiosae, moralis, asceticae, mysticae, aliosque huiusmodi, quamvis ad fovendam populi christiani pietatem conducere videantur, nemo praeter legitimae auctoritatis licentiam publicet: secus prohibiti habeantur.

Caput VIII.

De Diariis, foliis et libellis periodicis.

21. Diaria, folia et libelli periodici, qui religionem aut bonos mores data opera impetunt, non solum naturali, sed etiam ecclesiastico iure proscripti habeantur.

Curent autem Ordinarii, ubi opus sit, de huiusmodi lectionis periculo et damno fideles opportune monere.

22. Nemo e catholicis, praesertim e viris ecclesiasticis, in huiusmodi diariis, vel foliis, vel libellis periodicis, quidquam, nisi suadente iusta et rationabili causa, publicet.

Caput IX.

De facultate legendi et retinendi libros prohibitos.

23. Libros sive specialibus, sive hisce Generalibus Decretis proscriptos, ii tantum legere et retinere poterunt, qui a Sede Apostolica, aut ab illis, quibus vices suas delegavit, opportunas fuerint consecuti facultates.

24. Concedendis licentiis legendi et retinendi libros quoscumque prohibitos Romani Pontifices Sacram Indicis Congregationem praeposuere. Eadem nihilominus potestate gaudent, tum Suprema Sancti Officii Congregatio, tum Sacra Congregatio de Propaganda Fide pro regionibus suo regimini subiectis. Pro Urbe tantum, haec facultas competit etiam Sacri Palatii Apostolici Magistro.

25. Episcopi aliique Praelati iurisdictione quasi episcopali pollentes, pro sin-

gularibus libris, atque in casibus tantum urgentibus, licentiam concedere valeant. Quod si iidem generalem a Sede Apostolica impetraverint facultatem, ut fidelibus libros proscriptos legendi retinendique licentiam impertiri valeant, eam nonnisi cum delectu et ex iusta et rationabili causa concedant.

26. Omnes qui facultatem apostolicam consecuti sunt legendi et retinendi libros prohibitos, nequeunt ideo legere et retinere libros quoslibet, aut ephemerides ab Ordinariis locorum proscriptas, nisi eis in apostolico indulto expressa facta fuerit potestas legendi et retinendi libros a quibuscumque damnatos. Meminerint insuper qui licentiam legendi libros prohibitos obtinuerunt, gravi se praecepto teneri huiusmodi libros ita custodire, ut ad aliorum manus non perveniant.

Caput X.

De denunciatione pravorum librorum.

27. Quamvis catholicorum omnium sit, maxime eorum, qui doctrina praevalent, perniciosos libros Episcopis, aut Apostolicae Sedi denunciare ; id tamen speciali titulo pertinet ad Nuntios, Delegatos Apostolicos, locorum Ordinarios, atque Rectores Universitatum doctrinae laude florentium.

28. Expedit ut in pravorum librorum denunciatione non solum libri titulus indicetur, sed etiam, quoad fieri potest, causae exponantur ob quas liber censura dignus existimatur. Iis autem ad quos denunciatio defertur, sanctum erit, denunciantium nomina secreta servare.

29. Ordinarii, etiam tamquam Delegati Sedis Apostolicae, libros, aliaque scripta noxia in sua Dioecesi edita vel diffusa proscribere, et e manibus fidelium auferre studeant. Ad Apostolicum iudicium ea deferant opera vel scripta, quae subtilius examen exigunt, vel in quibus ad salutarem effectum consequendum, supremae auctoritatis sententia requiri videatur.

TITULUS II.

DE CENSURA LIBRORUM.

Caput I.

De Prælatis librorum censurae praepositis.

30. Penes quos potestas sit sacrorum bibliorum editiones et versiones adprobare vel permittere ex iis liquet, quae supra (n.° 7) statuta sunt.

31. Libros ab Apostolica Sede proscriptos nemo audeat iterum in lucem edere : quod si ex gravi et rationabili causa, singularis aliqua exceptio hac in re admittenda videatur, id nunquam fiet, nisi obtenta prius sacrae Indicis Congregationis licentia, servatisque conditionibus ab ea praescriptis.

32. Quae ad causas Beatificationum et Canonizationum Servorum Dei utcumque pertinent, absque beneplacito Congregationis Sacris Ritibus tuendis praepositae, publicari nequeunt.

33. Idem dicendum de Collectionibus Decretorum singularum Romanarum Congregationum: hae nimirum Collectiones edi nequeant, nisi obtenta prius licentia, et servatis conditionibus a moderatoribus uniuscuiusque Congregationis praescriptis.

34. Vicarii et Missionarii Apostolici Decreta sacrae Congregationis Propagandae Fidei praepositae de libris edendis fideliter servent.

35. Approbatio librorum, quorum censura praesentium Decretorum vi Apostolicae Sedi vel Romanis Congregationibus non reservatur, pertinet ad Ordinarium loci in quo publici iuris fiunt.

36. Regulares, praeter Episcopi licentiam, meminerint teneri se, sacri Concilii Tridentini decreto, operis in lucem edendi facultatem a Praelato, cui subiacent, obtinere. Utraque autem concessio in principio vel in fine operis imprimatur.

37. Si Auctor Romae degens librum non in Urbe, sed alibi imprimere velit, praeter approbationem Cardinalis Urbis Vicarii et Magistri Sacri Palatii Apostolici, alia non requiritur.

CAPUT II.

De censorum officio in praevio librorum examine.

38. Curent Episcopi, quorum muneris est facultatem libros imprimendi concedere, ut eis examinandis spectatae pietatis et doctrinae viros adhibeant, de quorum fide et integritate sibi polliceri queant, nihil eos gratiae daturos, nihil odio, sed omni humano affectu posthabito. Dei dumtaxat gloriam spectaturos et fidelis populi utilitatem.

39. De varis opinionibus atque sententiis (iuxta Benedicti XIV praeceptum) animo a praeiudiciis omnibus vacuo, iudicandum sibi esse censores sciant. Itaque nationis, familiae, scholae, instituti affectum excutiant, studia partium seponant. Ecclesiae sanctae dogmata, et communem Catholicorum doctrinam, quae Conciliorum generalium decretis, Romanorum Pontificum Constitutionibus, atque Doctorum consensu continentur, unice prae oculis habeant.

40. Absoluto examine, si nihil publicationi libri obstare videbitur, Ordinarius, in scriptis et omnino gratis, illius publicandi licentiam, in principio vel in fine operis imprimendam, auctori concedat.

CAPUT III.

De libris praeviae censurae subiiciendis.

41. Omnes fideles tenentur praeviae censurae ecclesiasticae eos saltem subiicere libros, qui divinas Scripturas, Sacram Theologiam, Historiam ecclesiasticam, Ius Canonicum, Theologiam naturalem, Ethicen, aliasve huiusmodi religiosas aut morales disciplinas respiciunt, ac generaliter scripta omnia, in quibus religionis et morum honestatis specialiter intersit.

42. Viri e clero seculari ne libros quidem, qui de artibus scientiisque mere naturalibus tractant, inconsultis suis Ordinariis publicent, ut obsequentis animi erga illos exemplum praebeant.

Iidem prohibentur quominus, absque praevia Ordinariorum venia, diaria vel folia periodica moderanda suscipiant.

CAPUT IV.

De Typographis et Editoribus librorum.

43. Nullus liber censurae ecclesiasticae subiectus excudatur, nisi in principio nomen et cognomen tum auctoris, tum editoris praeferat, locum insuper et annum impressionis atque editionis. Quod si aliquo in casu, iustas ob causas, nomen auctoris tacendum videatur, id permittendi penes Ordinarium potestas sit.

44. Noverint Typographi et Editores librorum novas eiusdem operis approbati editiones, novam approbationem exigere, hanc insuper textui originali tributam, eius in aliud idioma versioni non suffragari.

45. Libri ab Apostolica Sede damnati, ubique gentium prohibiti censeantur, et in quodcumque vertantur idioma.

46. Quicumque librorum venditores, praecipue qui catholico nomine gloriantur, libros de obscenis ex professo tractantes neque vendant, neque commodent, neque retineant: ceteros prohibitos venales non habeant, nisi a Sacra Indicis Congregatione veniam per Ordinarium impetraverint, nec cuiquam vendant nisi prudenter existimare possint, ab emptore legitime peti.

CAPUT IV.

De poenis in Decretorum Generalium transgressores statutis.

47. Omnes et singuli scienter legentes, sine auctoritate Sedis Apostolicae, libros apostatarum et haereticorum haeresim propugnantes, nec non libros cuiusvis auctoris per Apostolicas Literas nominatim prohibitos, eosdemque libros retinentes, imprimentes et quomodolibet defendentes, excommunicationem ipso facto incurrunt, Romano Pontifici speciali modo reservatam.

48. Qui sine Ordinarii approbatione Sacrarum Scripturarum libros, vel earundem adnotationes vel commentarios

imprimunt, aut imprimi faciunt, incidunt ipso facto in excommunicationem nemini reservatam.

49. Qui vero cetera transgressi fuerint, quem his Decretis Generalibus præcipiuntur, pro diversa reatus gravitate serio ab Episcopo moneantur; et si apportunum videbitur, canonicis etiam poenis coerceantur.

Praesentes vero litteras et quaecumque in ipsis habentur nullo unquam tempore de subreptionis aut obreptionis sive intentionis Nostrae vitio aliove quovis defectu notari vel impugnari posse; sed semper validas et in suo robore fore et esse, atque ab omnibus cuiusvis gradus et praeeminentiae inviolabiliter in iudicio et extra observari debere, decernimus: irritum quoque et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate vel praetextu, scienter vel ignoranter contigerit attentari declarantes, contrariis non obstantibus quibuscumque.

Volumus autem ut harum litterarum exemplis, etiam impressis, manu tamen Notarii subscriptis et per constitutum in ecclesiastica dignitate virum sigillo munitis, eadem habeatur fides quae Nostrae voluntatis significationi his praesentibus ostensis haberetur.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae constitutionis, ordinationis, limitationis, derogationis, voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. — Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo nonagesimo sexto VIII. Kal. Februaris, Pontificatus Nostri decimo nono.

A. Card. Macchi

A. Panici Subdatarius

Visa

De Curia I. De Aquila e Vicecomitibus

Loco ✠ Plumbi

Reg. in Secret. Brevium.

I. Cugnonius

—

CONSULTAZIONI (1).

XXVI.

Se, e quando, il Vescovo può da sè permettere a qualche sacerdote di binare.

In una borgata di duemila anime vi hanno due soli sacerdoti, dei quali uno per lo più infermo e impotente a celebrare. Non bastando per la popolazione una sola messa, il Vescovo Teodulo concede al parroco Saprizio di binare quando l'altro sacerdote trovasi infermo. Avendo però il Vescovo inteso che altri, in casi somiglianti, ricorrono alla S. Sede, turbato di coscienza, chiede:

1° Può, e quando, il Vescovo da sè permettere a qualche sacerdote di binare?

2.° Che è da dire del Vescovo nel nostro caso?

Al primo — La legge fondamentale circa il numero delle messe che ciascun sacerdote può celebrare ogni giorno, è il Capo *Consuluisti*, 3, *De celebr. Missarum* di Innoc. III. Eccone il tenore: " Consuluisti: et infra (2). Respondemus quod, excepto die nativitatis dominicae, nisi causa necessitatis suadeat, sufficit sacerdoti semel in die unam missam solummodo celebrare. „ Intorno alla inter-

(1) Errata — Corrige — Nella Consultaz. a pag. 208, colonna 1ª, del verso 11, per disattenzione quel periodo è sbagliato, e deve andare così: " La mutazione sta in ciò che prima la sequenza poteva omettersi in quelle messe cantate in cui si dicono più orazioni, come nelle quotidiane; ora, volendosi che in tutte le messe cantate si dica la sequenza, vuolsi che si dica altresì nelle messe cantate quotidiane.

(2) Fu chiesto al Sommo Pontefice: " Utrum sacerdos possit celebrare plures missas eodem die. „ Così la Glossa *in h. l.*

pretazione di questo Capo moltissimi scrissero, altri in senso rigoroso, altri in senso benigno ; per lo più in senso benigno nei tempi andati. Ma Benedetto XIV, nella celebre Costituz. *Declarasti* del 26 marzo 1746 traccia la vera interpretazione di esso capo, che oggidì è legge universale nella Chiesa. Egli adunque osserva innanzi tutto che quel *sufficit* non è in senso direttivo, ma precettivo ; e vuol dire che *dee* bastare a ciascun sacerdote di celebrare una sola messa al giorno : " Cum igitur, son sue parole, responsum dederit Pontifex, sufficere sacerdoti semel in die unam missam solummodo celebrare, illud *sufficit* sacerdotes adigit praecepto, ne plura sacrificia uno die faciant. „

Il punto però più importante del Capo, è la eccezione *nisi causa necessitatis suadeat :* di qual necessità qui si parla onde sia lecito celebrare più messe ?

Furono de' TT. che tale necessità la estesero anche ai casi degli ospiti e dei viandanti o di un principe o di un Vescovo che non abbiano ascoltata la messa, e non vi sia nessun altro sacerdote che possa celebrare (V. Bened. XIV *De Sacrif. Missae* L. III, C. V. n. 3). Ma giustamente osserva il Suarez *(in 3. par. Thom.* 3 q. 73 a. 2, disp. 80 sect. 3), non vi essere alcuno inconveniente che costoro perdano la messa. Altri v'inclusero il caso delle nozze che non si possono differire. Ma poco importa, dice il De Lugo *(De Euchar.* Disp. 20 sect. 1 n. 47) che la benedizione si rimandi al giorno seguente. Circa il viatico da amministrare al moribondo, è caso questo più ipotetico che pratico ; giacchè, osserva Bened. XIV l. c., se la notizia si ha prima della sunzione, può benissimo il Sacerdote staccare una parte dell' ostia grande per comunicare l' infermo; se dopo la sunzione e l' abluzione del calice, non può più celebrare,. perchè ha rotto il digiuno : solo se la notizia gli venisse dopo la sunzione e prima dell' abluzione, potrebbe celebrare una seconda messa astenendosi dal sumere il vino dell'abluzione ; il che è quasi impossibile ad accadere.

Papa Onorio III escluse tal necessità nel Vescovo di Manfredonia per provvedere alla pietà dei pellegrini al Monte Gargano, ovvero per consecrare gli olii in altra chiesa concattedrale (Bened. XIV in Const. *Declarasti*), in cui possono trovarsi altri sacerdoti per celebrare.

Era invalsa anche la opinione che la necessità di compiere i funerali *praesente cadavere* bastasse per la binazione. Deducevasi ciò dalle parole della Glossa nel cit.Capo *Consuluisti*, che reca appunto questo esempio. Ma Bened. XIV formalmente dichiarò essere ciò opposto alla presente disciplina, la quale non riconosce tal bisogno bastevole alla binazione (Ben. XIV Const. *Quod expensis* 26 Aug. 1748).

Neanche è valida la necessità per parte del parroco, quando p. e. non abbia i mezzi come pagar la elemosina ad altro sacerdote : in tal caso questi potrebbe essere stipendiato dal popolo, o dal Vescovo, o anche costretto dall' Ordinario a celebrare *gratis* (Bened. XIV Const. *Declarasti*).

E neppure vuolsi attendere alla necessità del parroco di provvedere al bene dei fedeli in altra chiesa : ciò può commetterlo ad altro sacerdote ; e dove non possa, egli stesso, dopo aver celebrato e predicato nella prima chiesa, può andare nell' altra non per celebrare, ma solo per predicare ed istruire i fedeli (Bened. XIV l. c.).

Molto meno si ha riguardo al bisogno dei magnati di celebrare nei loro oratorii privati. Il S. Officio, interrogato di ciò, rispose *non expedire* (Instr. S. C. de Prop Fide 24 maggio 1870).

Nemmeno può eccepirsi la consuetudine, che non può aver ragione nè di prescrizione, nè di presunzione. Se, giusta le leggi civili, le *cose sante* non possono prescriversi mai, non è ragionevole ammettere prescrizione contro le generali sanzioni della Chiesa in rispetto alla celebrazione della messa, come si raccoglie

dal decreto del Tridentino *de observandis et evitandis in celebratione missae.* Così Bened. XIV in Const. *Declarasti.*

Quale sarà dunque la necessità vera, onde si possa celebrare più volte lo stesso giorno?

Tale necessità non riguarda per nulla il parroco o il celebrante: per nessun bisogno proprio questi possono binare. Riguarda solo il popolo; ed è quando questo è impossibilitato a soddisfare al precetto della messa nei giorni festivi senza la binazione: " Haec necessitas non est desumenda ex parte inopiae sacerdotum, sed ex parte necessitatis spiritualis populi et raritate sacerdotum. „ Così il Verricelli De Apost. Missionib. Tit. IV, qu. 98, dub. 18, n. 201. Così pure la Costit. *Declarasti* di Ben. XIV e la Istruz. della S. C. de Prop. Fide.

Ciò può avvenire in tre casi:

1.° Quando un parroco canonicamente amministra due distinte e separate parrocchie.

2.° Quando un parroco amministra una sola parrocchia ma con due popoli così lontani, che uno non possa accedere alla chiesa dell'altro.

3.° Quando tutto il popolo di una parrocchia non possa soddisfare al precetto con una sola messa.

In questi tre casi però non deve ritrovarsi altro sacerdote che possa celebrare la seconda messa.

Tutto ciò si raccoglie dalla cit. Costit. benedettina *Declarasti nobis*, la quale permette la binazione al sacerdote, " qui duas parochias obtineat, vel duos populos adeo sejunctos, ut alter ipsorum parocho celebranti per dies festos adesse nullo modo possit ob locorum maximam distantiam „. E questo, dice, è il caso principale e più comune; l'altro che anche ivi è commemorato è " quando una tantum sit ecclesia, in qua missa celebratur, et ad quam insimul universus populus convenire non potest. „ E soggiunge: " Hi quippe duo casus eodem iure censendi sunt, uti praecipue advertit Theophylus Raynaldus tom. 17 Operum edit. Lugdunensis pag. 8. „ Allega poi e conferma il disposto di varii sinodi, come quello di Lima, di Nimes, di Rouen, i quali vogliono che in tali casi il parroco non possa binare quando si ritrovi qualche altro sacerdote. Ecco le parole del Sinodo di Rouen: " Nullus audeat missam bis in die celebrare, aut cum duplici introitu, nisi in humana necessitate etc. et hoc, ubi non est nisi unus sacerdos. „

Per bene intendere questi casi vogliono esaminarsi varie quistioni.

La binazione che si concede nelle feste di precetto in corso vale pure per le feste di precetto abolite? Non vale; dal perchè la binazione è per la sola necessità del popolo che deve adempiere il precetto. Così la S. C. del Conc. *in Ligonen.* 23 ian. 1847: *in Fanen.* 10 Sept. 1887 (*Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, pag. 196).

Quante persone dovrebbero rimaner prive della S. Messa nei dì festivi perchè si possa concedere la binazione? Nella Costit. *Apostolicum ministerium* per l'Inghilterra venne dichiarato che solamente allora si dà luogo a tale facoltà, " ut nisi alicui sacerdoti duas missas eadem die celebrandi potestas concedatur, Ecclesiae mandato PLURES non satisfacerent „ (*Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. II, pag. 53). Il S. O. nel 1688 rescrisse non bastare a ciò il numero di 15 o 20 persone. Altra volta, nel 1828, disse che bastavano 30 o 50 fedeli. Anzi nel 1688, trattandosi di detenuti nel bagno di Tripoli, concesse la binazione anche in favore di 10 o 15 persone. Del resto, una regola certa non può determinarsi, e tutto si rimette alla prudenza dell'Ordinario, il quale dovrà esaminare non solo il numero, ma ancora la qualità delle persone (V. Instruct. S. C. de Propag. Fide 24 mai. 1870 n. 12-17).

Trattandosi di luoghi distanti, quanta debb'essere tale distanza, perchè si possa binare? Neppur qui può assegarsi regola determinata. Fu chiesto dal Vicario Apost. di Limburgo: " In hac re-

gione ex antiqua consuetudine binandi licentia aliquando conceditur ob necessitatem moralem, licet parochia vicinior non distet ultra spatium mediae leucae; quaeritur num recte? „ E la S. C. il dì 31 luglio 1851 rispose: " Praemisso Episcoporum esse muneris pro viribus curare, ut hac uti facultate non sit opus nisi ad succurrendum fidelium necessitatibus, praxis generalis servanda in singulis casibus assignari non potest. Quapropter in casibus ut supra particularibus, deficiente presbyterorum copia aliisque omnibus circumstantiis mature perpensis, prudenti iudicio Superioris definiendum, utrum eo in casu concurrant gravia rerum adiuncta, quae tradunt doctores necessitatis casum efficere (uti propositus videtur), in quo dispensationi a praecepto universali de non iterando Sacrificio ab eodem presbytero eademque die locus fiat, et binandi facultati tribuendae, quae parce omnino illum uti debere ex Apostolici ipsius indulti verbis apprime perspicitur „ (Instructio cit. S. C. de Propag. Fide n. 15).

Condizione indispensabile alla binazione si è la mancanza di altri sacerdoti del luogo. Se ve ne sia solo qualcuno infermo, ovvero se ne trovino non nel luogo proprio della binazione ma in altri vicini, si può binare? — Il sacerdote impotente a celebrare, è come se non ci fosse. Ove poi si possa invitare qualche altro sacerdote di luogo vicino senza grave danno, lo si dovrebbe certamente; in contrario non si può binare.

Se la seconda messa voglia celebrarsi non già nella chiesa parrocchiale, ma in altra chiesa o in altro pubblico oratorio, p. e. di qualche confraternita, potrà ciò permettersi? — Potrà ciò farsi qualora il Vescovo creda più espediente che la seconda messa si celebri nei detti luoghi. E qui è bene aver sott' occhi un recente decreto della S. C. dei Riti del dì 8 mar. 1879 *in Nivernen.* Eccolo: " Potestne Episcopus iure suo ordinario concedere licentiam etiam plures missas quolibet die celebrandi: 1.° in capellis seu oratoriis publicis piarum Communitatum, etiam earum quae clausuram non habent; 2.° in capellis seu oratoriis piarum Communitatum quae licet non habeant ingressum in via publica, inserviunt tamen quotidianis exercitiis totius Communitatis; 3.° in capellis seu oratoriis ad personas quidem privatas pertinentibus, sed quae sunt publica vel semipublica in eo sensu quod habeant ingressum in via publica vel prope viam publicam, ut semper cuilibet volenti intrare permittatur? — Resp. " Episcopus utatur iure suo in omnibus casibus expositis „.

Dichiarata la estensione di quei tre casi, nei quali va consentita la binazione, fa d' uopo ora di esaminare la parte più essenziale del quesito, vale a dire con qual facoltà si può celebrare la seconda messa dal medesimo sacerdote.

In forza del Capo *Consuluisti*, in cui si dà la norma del numero delle messe che ciascun sacerdote può celebrare, non prescrivendosi ivi nessun obbligo di chiedere licenza, ogni sacerdote sarebbe facoltato di per sè a binare nei casi esposti. Di qui è che gli autori antichi erano assai larghi generalmente su tal materia. Ma Benedetto XIV ridusse ai giusti confini questa facoltà e stabilì la nuova disciplina che tuttogiorno è in pieno vigore.

Egli adunque definisce che tal facoltà può darla sempre il Vescovo nei casi cennati, al quale fa d' uopo ricorrere da chi non l'abbia ottenuta dalla S. Sede. Così Egli nella cit. Costit. *Declarasti*: " Certissimum illud est missionariis tantum a Sede Apostolica potestatem aliquando fieri, ut uno die sacrificium bis operentur: reliquis vero sacerdotibus opus esse ut hac de re facultatem ab Episcopo consequantur, etiamsi causa necessitatis intercedere videatur; cuius sane iudicium ad ipsos sacerdotes nequaquam pertinet.„ E segue a dire: " Certum quoque est facultates eiusmodi, nisi necessitas id postulet, nunquam concedi; vel si aliquando concedantur, non haberi tam-

quam alicuius sacerdotis privilegium, sed tantum ob causam peculiarem necessitatis. „ Donde può raccogliersi : 1.° che ogni Vescovo ha di per sè la potestà di permettere la binazione — 2.° che tal potestà può esercitarla solo nei casi di necessità più sopra commemorati — 3.° che tal facoltà non può concederla personale ai sacerdoti, ma pei soli detti casi di necessità.

Conformemente a tal dottrina la cit. Istruzione della S. C. di Propaganda dichiara n. 11 : " In his casibus iterari missa potest etiam ab iis qui facultate non sunt donati per formulas, quae concedi solent per S. Congregationem Fidei propagandae praepositam, cum id concedat ipsum commune jus, semper tamen dependenter ab Ordinario, ad quem pertinet tum de vera necessitate, tum de possibilitate canonica remedia applicandi ferre sententiam. „ All' Ordinario perciò si appartiene l'esame dei singoli casi di necessità, e la permissione di ovviare ad essi col binare.

Questa dottrina medesima è insegnata universalmente dai DD., i quali attribuiscono al Vescovo, come ordinario diritto, la potestà di permettere la binazione nei casi esposti. Degli Autori antichi non accade parlare, sì perchè, come si è detto, in ciò erano oltre misura benigni, sì perchè commemorati in gran parte nella dotta Costituzione *Declarasti* di Benedetto XIV (1). Dei moderni, a cominciare da S. Alfonso (L. VI, n. 351), riconoscono nel Vescovo tal potestà, lo Scavini *Theol. mor.* L. III, n. 271 ed. XV ; il Gury *Comp. T. M.* T. II, n. 383; il De Angelis *Prael. Iur. Can.* L. III, t. 41 ; il Lucidi *De Visit. SS. LL.* Vol. I, P. II, Cap. II art. 4, n. 380 ; il Bouix, *De Parocho* Par. IV, cap. VI, prop. VII ; il D' Annibale *Summ. Th. Mor.* Vol. III, n. 405 ; il Lehmkul *Th. Mor.* V. II, n. 213 ; il Bucceroni, *Inst. Th. Mor.* Vol. II, n. 638 ; il Marc *Inst. Mor. Alph.* Vol. II, n. 1626 ; il Berardi *Prax. Conf.* Vol. II, n. 3800 ; l' Aertnys, *Th. Mor.* Vol. II, n. 128 ; ecc. ecc. Questi ammettono tutti la potestà nel Vescovo di concedere la facoltà di binare nei casi da noi notati sopra ; e se vi è qualche differenza tra loro è solo nella quistione se ci sia bisogno del permesso del Vescovo pel binare di un parroco che amministra due parrocchie, alcuni ascrivendo fra i diritti, anzi fra i doveri parrocchiali,nel detto caso, quello di binare senza bisogno di facoltà vescovile; altri richiedendo anche in ciò il permesso del Vescovo. La quistione non è nuova ; se ne trattava pure ai tempi di Benedetto XIV, e noi ci sottoscriviamo volentieri alla opinione di questo immortale Pontefice, il quale senza dirimere la controversia di stretto diritto, richiede che il Vescovo in tal caso conosca almeno e si accerti della vera necessità di binare, per l'assoluta mancanza di altro sacerdote. Ecco le sue parole : *(De Sacrif. Miss.* L. III, C. V, n. 2) : " Est quaedam inter Auctores quaestio, an parochus duas habens parochias, si duas missas celebrare velit, facultatem debeat ab Episcopo obtinere. Quidam eam facultatem petunt, ut videre est in auctoritatibus supra jam allatis ; quidam eam non petunt, utpote quae concedatur a iure communi.... Sed haec componi posse videtur controversia, si animadvertamus, sive sit necessaria Episcopi licentia, sive non, id certe necessarium esse, ut ille rem cognoscat, ac perspiciat, num revera necessitas urgeat, ut sacerdos duas ecclesias parochiales habens duas missas cogatur celebrare : nonnunquam enim accidit, ut cum non alium esse sacerdotem existimaretur, qui in alterutra parochia celebraret, tamen repertus sit. „ Adunque lo stesso Bene-

(1) L' insigne Pontefice pose tre giorni di studio per compilarla : " Quapropter (egli stesso scrive in fine di essa) tres dies in privata nostra Bibliotheca mane insumpsimus, quos vacuos, ac liberos ab audiendis ministris molestisque negotiis nacti sumus, ut has litteras conficeremus. „

detto XIV non solo riconosce nel Vescovo la facoltà di permettere la binazione nei casi esposti, ma neppur nega che a rigor di diritto non sarebbe necessario il suo permesso per un parroco che senz'altri preti reggesse due distinte parrocchie.

Dopo tutto quello che abbiamo detto, nessun Vescovo dovrà esitare a riconoscere in sè tal potestà.

Ma se ciò è vero, perchè d'ordinario i Vescovi ricorrono alla S. Sede per ottenerla? Perchè la S. Sede la concede ad essi? Sarà forse oggidì mutata la disciplina?

È vero che per lo più i Vescovi ricorrono alla S. Sede per ottenere spesso una facoltà ch'essi hanno già dal diritto. È vero altresì che la S. Sede suole ad essi concederla, e forse talvolta più strettamente di quello ch'essi avrebbero da sè. Da ciò però non vuolsi dedurre che sia mutata oggidì la disciplina su tal punto.

La ragione onde i Vescovi ricorrono alla S. Sede l'allega il Lucidi, il quale l. c. n. 380, dopo aver dimostrata la facoltà loro attribuita dal diritto, scrive: " Neque indiscriminatim Episcopis hanc facultatem impertiri fas est, sed tantum ob veram in casu particulari necessitatis causam; ideoque personale binandi privilegium alicui parocho, vel alteri sacerdoti elargiri minime possent; veluti ab eodem Pontifice (Benedicto XIV) diserte inibi (in Constit. *Declarasti*) statuitur. Hinc est quod Antistites ad S. Sedem se vertere soleant etiam ea de causa, ut iudicium tutius ac certius existat, quod vera et iusta necessitas subsit veniae, de qua agitur elargiendae, ceu demonstrant quamplurima passim exempla, quae afferri possent. S. C. vero in suis resolutionibus, sive in responsionibus ad relationes super statu ecclesiarum solemne habet absolutam benedictinae constitutionis observantiam praecipere et urgere. „ Dunque non per bisogno ch'essi ne abbiano, ricorrono alla S. Sede, ma per maggior sicurezza circa il giudizio della vera necessità. La S. Sede poi per ordinario non suol concedere più di quello che permette la costituzione benedettina, cioè quello che i Vescovi possono da sè, e talvolta con minore ampiezza, pel giusto timore che si trasmodi, o che se ne fraintenda il significato.

Nei confini adunque di ciò che si concede ai Vescovi dalla Costit. *Declarasti* e che noi abbiamo sopra esaminato, ciascun Vescovo può fare da sè con piena sicurezza. Deve nondimeno ricorrere alla S. Sede quando trattasi di casi diversi o equipollenti. Così la S. C. del Concilio al Vescovo di Nevers, che chiedeva talune facoltà per la celebrazione della seconda messa in molte parrocchie, rescrisse: " Ut quatenus non verificentur conditiones in benedictina Constitutione, sed tantum aequipollentes, pro facultate recurrat „ (*Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II, pag. 31). Così, fa d'uopo della venia Apostolica quando ci sia bisogno di celebrare da un solo sacerdote più di due messe; o quando si voglia binare nelle feste di precetto abolite; o quando ci siano sul luogo altri sacerdoti; ovvero quando la seconda messa chieggasi non pel popolo, ma o per qualche magnate o per qualche comunità religiosa; oppure si voglia esigere qualche cosa per la seconda messa, il che va severamente vietato, ecc. In questi casi ed in altrettali, non compresi nella Costit. benedettina, è mestieri della concessione pontificia.

Al secondo — Ora possiamo ben risolvere il nostro caso. Il Vescovo Teodulo non ha ecceduto i limiti del suo diritto in permettere la binazione al parroco Saprizio giacchè trattasi di una borgata di duemila anime cui non basta una sola messa, e dove non risiede che solo il parroco atto a celebrare costantemente. Un altro sacerdote, per lo più infermo e impotente alla celebrazione, è come se non ci fosse. Il Vescovo però fa bene a concedere al parroco la binazione in quei soli giorni festivi in cui l'altro infermo sacerdote non può celebrare, nè ce ne siano altri dei luoghi vicini che possano supplirlo.

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

86.

Se ad una suora che abbia difficoltà di confessarsi coll'ordinario, debba concedersi abitualmente il confessore straordinario.

D. In forza del Decreto *Quemadmodum*, se una religiosa non volesse più saperne del confessore ordinario, deve la superiora chiamare lo straordinario che quella desidera tra gli approvati dalla Curia; e ciò anche per uno, due o tre anni? E in caso affermativo deve essa chiamarlo con quella frequenza che desidera la predetta religiosa? Che sarebbe a fare se questa fosse già in altre cose orgogliosa, ostinata, caparbia? Che sarebbe a fare, all'incontro, s'ella fosse buona ed esemplare, ma affetta da una di quelle antipatie, irragionevoli bensì, ma pur naturali, che si trovano spesso nelle teste delle donne anche buone e devote? E se si temesse con fondamento che qualche altra accampi simili pretensioni?

R. Il Decreto *Quemadmodum*, come altre volte fu detto, nel n. IV prescrive ai Vescovi ed ai Superiori " ne extraordinarium denegent subditis confessarium quoties ut propriae conscientiae consulant, ad id subditi adigantur, quin iidem superiores ullo modo petitionis rationem inquirant, aut aegre id ferre demonstrent „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, pag. 7). Vuole adunque il Decreto che si dia piena libertà alle religiose di ricorrere ad altri confessori straordinarii quando vi sono costrette dal bisogno delle loro coscienze

E se una qualche religiosa abbia insuperabile difficoltà di confessarsi all'ordinario, può ottenere per sè abitualmente uno straordinario? Si ascolti intorno a ciò la Costit. *Pastoralis curae* di Benedetto XIV, confermata già dal Decreto *Quemadmodum*: " Actum deinde fuit de peculiaribus quibusdam monialibus, quae nec corpore infirmae, nec morti proximae, ordinario tamen ministro confiteri obfirmate recusant. Istarum quoque animi debilitas commiseranda est, et sublevanda; adeoque ubi earum reluctantia superari nequeat, confessarius extra ordinem deputandus est qui earum confessiones peculiariter excipiat „. Vuolsi dunque essere indulgenti anche verso quelle religiose che sono ferme nel ricusare il confessore ordinario, commiserando la loro debolezza di animo, con assegnare ad esse anche abitualmente un confessore straordinario.

Si ponga mente però a quello che il medesimo Pontefice soggiunge poco dopo nella cit. Costituz.: " Neque sane huiusmodi postulationes aut temere exaudiri aut sine causa reiici debere censemus; sed inquirendum in primis esse de qualitatibus tum monialis, quae confessarium extra ordinem petit, tum confessarii, qui ab ea requiritur, ut utriusque diligenter inspectis deliberari possit, an illius votis annuendum sit an non „. Donde si raccoglie che non a chiusi occhi devono esaudirsi domande di tal genere; ma devesi bene por mente alle qualità sì della monaca e sì del confessore perchè debba concedersi o ricusarsi la facoltà. E più appresso, il medesimo Pontefice approva la pratica di S. Francesco di Sales, il quale raccomandava ai superiori di non mostrarsi difficili a concedere il confessore straordinario a quelle monache che lo chiedessero " non ex animi levitate, neque ex indiscreta affectionis singularitate. „

La stessa S. C. de' VV. e RR., come altrove si disse, nello spiegare il senso del decreto *Quemadmodum*, al dubbio: " Si quaedam (imo, quod peius est, maior pars illarum) constanter ad aliquem e confessariis adiunctis recurrant, debetne Episcopus silere, vel potius intervenire, aliquo modo procurando ut salva sit sancita Bulla *Pastoralis* maxima *Generaliter statutum esse dignoscitur ut pro singulis monialium monasteriis unus dumtaxat confessarius deputetur*? — il dì 1 febbr. 1892 rispose: " Negative ad primam partem; affirmative ad secundam „. Il Vescovo adunque non può tacere sull'abuso di ricorrere senza giusta e vera causa al confessore straordinario, specie quando lo si voglia abitualmente, molto più poi quando buona parte delle monache pretendono di far così.

Quale sia poi tal causa vera e giusta, lo dichiara la stessa Congregazione, la quale nella cit. risoluz. del 1 febbr. 1892 ad 4 rescrisse: " Moneat Ordinarius moniales et sorores, de quibus agitur, dispositionem articuli IV Decreti *Quemadmodum* exceptionem tantum legi communi constituere pro casibus dumtaxat VERAE ET ABSOLUTAE NECESSITATIS, quoties ad id adigantur „ (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, p. 220). Sono perciò i soli casi di *vera e giusta necessità* in cui si può ottenere un confessore straordinario, non già quando lo si richiegga *ex animi levitate, vel ex indiscreta affectionis singularitate.* „

Ma come potranno conoscersi certamente questi casi di *vera ed assoluta necessità*? Qui, crediamo noi, si contiene la parte più difficile di tal quistione. Imperocchè una monaca che chiede lo straordinario è persuasa per lo più di averne *verissima* ed *assolutissima* necessità, benchè chi conoscesse il suo interno giudicherebbe ciò effetto di capriccio e di leggerezza. Ma può il superiore opporsi quando non sia certo di questo capriccio e di questa leggerezza? No, certamente. Nel dubbio, fa d'uopo credere alla monaca, senza volerne conoscere la causa, e senza mostrarsi dispiacente. *Istarum quoque*, dice Bened. XIV, *animi debilitas commiseranda est et sublevanda.* Potrà almeno ricusarsi il Confessore straordinario? Quando questi conoscesse non per confessione, ma per altre vie *certamente* il capriccio o la leggerezza della monaca, potrebbe, anzi dovrebbe farlo, secondo una dichiarazione della detta S. C. del 1 febbr. 1892: " Confessarii adjuncti si quando cognoscunt non esse probabilem causam ad ipsos recurrendi, an *teneantur in conscientia* ad declinandam confessionum sororum auditionem? — Resp: *Affirmative* „. Ma se non n'è certo, ovvero ciò sappia solo dalla confessione, non dovrà ricusarsi: lederebbe il diritto della penitente od anche il sigillo sacramentale, se pur non abbia altre cause estranee che lo autorizzino a ciò.

Il dubbio poi non è sì facile ad escluderlo, qualora si consideri che una monaca, benchè leggiera ed imperfetta, può avere sempre qualche nuova ragione ed occulta che le impedisca di confidarsi al confessore ordinario.

Con più facilità si può escludere dal superiore la persona chiesta del confessore straordinario, quando si può supporre che lo si domandi *ex indiscreta affectionis singularitate;* concedendosene invece qualche altra che non dà luogo a quel dubbio, ovvero, ch'è meglio, proponendo più altri confessori approvati per le monache, fra i quali si possa scegliere.

Da queste norme potrà desumersi la soluzione del caso proposto. Si dovrà resistere al capriccio, alla caparbietà, alla leggerezza, quando si sappia *certamente* che queste sole sono le cause del chiedere lo straordinario. Quanto alla irragionevole antipatia che togliesse la fiducia nel confessore ed esponesse a pericoli la integrità della confessione, potrebbe pur questa ammettersi come causa giusta per concedere lo straordinario. Nel generale saremmo in ciò inclinati piuttosto alla benignità che al rigore, ben conoscendo che in tal materia reca assai maggior male questo anzichè quella (1).

—

QUESITI

con brevissime risposte.

167. — **D.** Il parroco, quando è infermo, e non può celebrare *pro populo*, è tenuto di commettere ad altri tale celebrazione?

R. È tenuto. Imperocchè l'obbligo di siffatta messa nei dì festivi è non solo personale, ma ancora reale. Il Gury (V. II n. 363) fa questo quesito: " An Parochus et Episcopus infirmus, aut alia de causa a celebratione impeditus, teneatur in diebus festis per alium pro populo celebrare? „ E risponde: " *Affirmandum est*, quia onus illud non est tantum personale, sed simul reale, non secus ac onus praedicandi, quod consequenter per alium impleri potest et debet. „ E cita S. Alfonso n. 327 e la S. C. de' Riti 11 mai. 1720. — S'intende che il parroco in tal caso può benissimo dar lo stipendio a chi lo supplisce, benchè egli non possa esigerlo per siffatte mes-

(1) E per vero la benignità nel concedere non difficilmente il confessore straordinario alle religiose che lo richieggono recherebbe qualche danno all'indirizzo generale della Comunità, giacchè quando fosse un solo a dirigerne lo spirito, la superiora avrebbe un valido aiuto a governarla; nè sarebbero sì facili le scissure ed i partiti che sono il flagello dei chiostri. Ma d'altra parte quanti e quanto irreparabili sarebbero i danni del negare lo straordinario? I sacrilegii potrebbero essere innumerevoli, e coi sacrilegii, la perdita della vocazione, la rovina spirituale. Nè se ne avvanteggerebbe l'ordine della comunità: aumenterebbero le inosservanze, i dissidii, gli scandali. Del resto il foro interno vuol essere ben distinto dal foro esterno. Il primo è diretto specialmente al bene dell'individuo; il secondo specialmente al bene della comunità. Il primo è occulto e riguarda la sola coscienza; il secondo è palese, e riguarda le azioni esteriori. Il foro esterno perciò non deve aver bisogno dell'interno per ottenere il suo scopo: ha nelle mani tutti i mezzi coercitivi consentiti dal diritto, per richiamare al dovere i contumaci; e quelli bastano, senza bisogno d'invadere un campo non proprio. Quando le due autorità convengono (e devono procurare di convenir sempre) a mantener l'ordine, è cosa ottima. Non bisogna però credere che l'una abbia tale necessità dell'altra, da non potere altrimenti conseguire il fine che si prefigge.

se. — Vero è che quando si tratta di una o due messe da lui non potute celebrare nei giorni proprii per giusta ragione, crediamo che possa egli stesso supplirle in altri giorni, siccome la S. C. del Concilio rescrisse a Mons. Maupoint Vesc. di S. Denis (S. Dionysii), per le messe non potute celebrare dal parroco nel tempo dei Ss. Esercizii (Gury l. c.).

168. — **D.** Può il parroco nei dì festivi applicare per un benefattore, facendosi supplire da qualche altro sacerdote per la messa *pro populo?* Può ciò almeno quando ci sia consuetudine.

R. Non può, e la consuetudine deve dirsi abusiva. Così la S. C. del Concilio il dì 25 sett. 1847: " Quid censeri debeat de consuetudine, vi cuius parochus diebus dominicis et festis missam privatam proprio aliquo benefactore applicat, et nullo legitimo impedimento detentus, onus celebrandi missam pro populo in aliquem sacerdotem transfert? — Resp: Consuetudinem, de qua agitur, non esse attendendam „ (V. Bouix, *De Parocho* Par. V, cap. VI prop. 8.ª).

169. — **D.** È causa giusta, perchè il parroco deleghi ad altro sacerdote la messa *pro populo* nei dì festivi, il dover lui celebrare solennemente qualche funerale dei suoi filiani?

R. Il parroco, in tal caso, neanco può tralasciare la messa *pro populo.* Così pure la S. C. del Conc. il dì 26 genn. 1771 *in Fesulana:* " 1.° An parochi in dominicis aliisque festis diebus, praesente cadavere, possint celebrare missam pro defuncto, et ad alium diem transferre missam pro populo applicandam? — Et quatenus negative; 2.° An saltem applicationi Missae pro populo supplere possint per alium sacerdotem?—Resp: Ad primum negative; ad secundum negative. „

170. — **D.** Quali sono le cause giuste, onde il parroco possa farsi sostituire da altri per la messa *pro populo*?

R. Si ascolti il Bouix (*De Parocho* Par. V, cap. VI prop. 8ª): " Pro causa autem legitima (nel caso allegato) habendam esse 1.° quamlibet absentiam legitimam; 2.° infirmitatem; 3.° obligationem celebrandi missam conventualem quando parochus est simul canonicus, omnino admittendum est. .. Generatim pro regula tradi potest, sufficere causam, quae prudentis viri iudicio vere *gravis* aestimatur. „ Dunque la causa onde il parroco può farsi sostituire nella messa *pro populo*, perchè sia giusta, dev' esser *grave* a giudizio dei prudenti. Tale è certamente o la legittima assenza, o la infermità, ovvero l' obbligo della conventuale quando il parroco è canonico.

171. — **D.** Intorno al Decreto della S. C. de' Riti *Non semel* del 17 agosto 1894, riguardante il modo di emettere o di rinnovare la professione religiosa, la stessa S. C. dichiarò nel 5 giugno 1896 che esso ha forza obbligatoria in quei monasteri, " ubi vota nuncupantur vel renovantur intra Missam coram celebrante sacram Hostiam tenente „. Ora presso le Monache Clarisse di V. da circa cinquant' anni sta in uso un Rituale stampato *jussu Illmi et Rmi Episcopi*, per il quale la professione si fa *intra Missam;* ma all' offertorio davanti alla M. Badessa (interrompendosi la messa). Sono obbligate queste Monache od abolire il loro Rituale, ed uniformarsi al Decreto *Non semel*?

R. Sembra chiaro che sì. Tutte le consuetudini che portano interruzione al S. Sacrifizio, non consentita dalle Rubriche, non possono sostenersi; come non può sostenersi qualsivoglia usanza contraria alle Rubriche (V. la Bolla di Urbano VIII apposta al Messale e la S. C. dei Riti 16 ian. 1677, ad 9, n. 2811; 18 mai. 1878 ad 17, n. 5728). Da ciò vuolsi raccogliere che, avendo la S. C. dei Riti stabilita la vera norma della professione religiosa da farsi nel tempo della Messa, ed avendone esteso l' obbligo a tutte le Congregazioni religiose dell' uno e dell' altro sesso, con ciò stesso ha proscritta ogni consuetudine che prima esisteva in contrario.

172 — **D.** Caio parrocò canta la messa del giorno anche nei doppii di 1.ª classe per la sepoltura dei bambini inferiori ai sette anni. Che è da dire di questa sua condotta?

R. La condotta di Caio è incensurabile. Quando è presente il cadavero di un bambino, morto senz'uso di ragione, può benissimo celebrarsi la messa del giorno (V. Herdt *S. Lit. Prax.* Vol. III, n. 269); e quando si celebra questa messa, non accade preoccuparsi del rito che corre.

174. — **D.** È lecito nella messa cantata da morto interrompere all' Offertorio affine di raccomandare un *Pater* pel defunto ed un *De profundis* per tutt' i defunti?

R. Abbiamo detto innanzi che non è lecito mai d' interrompere la messa quando le Rubriche ciò non consentono. La S. C. dei Riti il dì 16 genn. 1677 *in Hispalen.* ad 9, n. 2811, condannò l' uso di fare pubbliche preghiere in casi di necessità interrompendosi la messa.

174. — **D.** In B. è uso che il sacerdote all' offertorio delle messe cantate scende dall' altare, va alla balaustra e dà a baciare il manipolo ai fedeli dicendo : *Requiescant in pace.* È lecito tale uso ?

R. Le rubriche della messa sono precettive così, che non ammettono nè interruzione, nè variazione, nè consuetudini contrarie. L' uso predetto perciò, come qualunque altro simile, non può essere tollerato. Solo, giusta il rito antico, all' offertorio (non *infra canonem*) va consentita qualche offerta ed è lecito al celebrante di riceverla (V. De Herdt *S. Lit. Prax.* Vol. III. 177).

175 — **D.** E se durante la messa, occorresse al celebrante qualche necessità di corpo, come dovrebbe fare ?

R. Se la necessità non ammette dilazione, fa d' uopo soddisfarla, anche colla interruzione della messa. Non si dà obbligo contro una vera necessità. Ciò viene ammesso pure dai Rubricisti. Il De Herdt l. c. scrive : " Plures tamen dantur causae legitimae ad missam interrumpendam, uti *exoneratio necessaria* etc. „

176 — **D.** Presentasi al Vescovo di C. un alunno dei Chierici Regolari di S. Paolo colla dimissoria del Superiore del suo istituto, per essere ordinato. Può il Vescovo ordinarlo senza esigere la testimoniale del Vescovo di origine o di domicilio a forma della Costit. *Speculatores* d' Innoc. XII ?

R. I Regolari che sono esenti dalla giurisdizione vescovile, non sono soggetti alle prescrizioni della Costit. *Speculatores.* Basta per essi la sola dimissoria del proprio superiore. Però fa d' uopo tener presenti le norme speciali stabilite per essi dal diritto, massime dal recente decreto della S. C. de' VV. e RR. *Auctis admodum* del 4 novembre 1892, che riguarda il titolo della mensa comune e della missione, e gli studii che devono aver fatto (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, pag. 218).

—

CRONACA RELIGIOSA

(31 Gennaio 1897)

Il Natale al Vaticano — Nella ricorrenza del Natale l' E.mo Card. Oreglia a nome di tutto il S. Collegio lesse un affettuoso indirizzo a S. Santità, facendo voti per la sua preziosa salute. Il S. Padre con nobilissimo discorso, ringraziando i Cardinali per gli augurii, accennò alla triste condizione della S. Sede, privata di quella libertà tanto necessaria al governo della Chiesa, poichè niuna legge vi è che tuteli la persona e la dignità del Pontefice. Ed in conferma fe' notare ciò che di recente avvenne per l' atto sublime di carità paterna del Papa in favore dei prigionieri italiani. Ed ecco le sue parole : " Da poco era corsa in Oriente la Nostra parola a pro' dei miseri Armeni, quando in un momento angoscioso per la Penisola nostra, accogliemmo il pensiero di consolare in terra lontana e nemica centinaia di valorosi, traditi dalla fortuna delle armi. Paternità spirituale ed amor patrio Ci mossero ; e il desiderio di giovare intravide, ma non curò la possibilità di quèl che avvenne di poi. Ebbene ha potuto ognuno vedere, come perfino quell' atto caritatevole sia stato pubblicamente abbandonato, senza difesa, al vilipendio e alla calunnia! „

Cause di beatificazioni e canonizzazioni — Il 22 u. s. presso l' E.mo Card. Oreglia, Ponente della causa di beatificazione del Ven. Gius. Benedetto Cottolengo, Can. della Colleg. del *Corpus* a Torino, e fondatore della Piccola Casa della Provvidenza, fu discusso il dubbio sulle sue eroiche virtù dai R.mi Consultori nella Congregaz. antipreparatoria.

Mercoledì 6 sp., festa dell' Epifania, alla presenza di S. S., del Card. Maselia, Prefetto della S. C. dei Riti, Mons. Panici, Segretario della stessa S. C., Mons. Persiani con officio di Promotore col sotto-promotore Mons. di Fava, fu letto il Decreto di appovazione dei miracoli ottenuti da Dio per intercessione del B. Pietro Fourier di Mataincourt, Dioc. di Tulle. Al dubbio : *An et de quibus miraculis post indultam eidem Beato venerationem constet in casu et ad effectum de quo agitur ?* fu sanzionato nel Decreto : *Constare de duobus miraculis, scilicet de primo: Instantaneae perfectaeque sanationis Matris Mariae Alexandrae, Monialis professae Congregationis Dominae Nostræ in Monasterio Abbaye aux Bois a gravissima arthritide in genu dextero ; deque altero : Instantaneae perfectaeque sanationis Sororis Mariae Franciscae coadiutricis in Monasterio Argentinensi Dominae Nostrae Ordinis Canonicorum Regularium S. Augustini a gravissimo ulcere in stomacho.* „ Il S. P. pronunziò nella circostanza un bellissimo discorso. Erano presenti : l' Abate Generale dei Can. Reg. Lateranensi, il postulatore, l' avvocato, il procuratore della causa, ed il Signor Fourier de Bacourt, parente del Beato.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. P. ha nominato :

Gli E.mi Cardinali Satolli, Jacobini e Cretoni fra i Porporati della S. C. di Propaganda per gli affari di rito Orientale;

L' E.mo Lodochowski Protettore della Pontificia accademia dei Nobili Ecclesiastici;

Gli E.mi Cardinali Satolli e Ferrata fra i Porporati appartenenti alla Commissione Pontificia per la riunione delle Chiese dissidenti;

Il R.mo P. Tommaso Granello dei Predicatori Commissario Generale della S. R. U. Inquisizione;

Mons. Gio. Keane Consultore della S. C. di Propaganda e degli Studii;

Il R.mo P. Agostino Fernandez Consultore della S. R. U. Inquisizione;

Ed i R.mi Mons. Ant. Savelli Spinola, P. Tomm. Esser dei Pred., P. Dom. Palmieri d. C. d. G., P. Maur. Rhan Agostiniano, Consultori della S. C. dei Vescovi e Regolari.

Il giorno 3 spirante fu di gran lutto per Napoli e per la Chiesa universale. Un grave malore che prima parve sopito, ma ridestatosi di poi, spense in pochi giorni la preziosa vita dell' E.mo Card. Guglielmo Sanfelice dei Duchi di Acquavella Arcivesc. di Napoli. Era nato in Aversa il 13 Aprile 1834. Studiò nel Monastero di Cava; si ascrisse al Clero di Napoli, e poi nel 1851 si rese benedettino. Quattro anni dopo, promosso Sacerdote, fu laureato nelle scienze teologiche, ed a Roma nelle giuridiche. Nel Collegio della Badia di Cava si dedicò agli studii classici e pubblicò un' opera che gli acquistò fama di egregio Canonista. Ebbe anche il diploma di professore, dipensato dagli esami dal Ministero. Dopo la morte dell' E.mo Sforza fu eletto Arcivescovo di Napoli nel 15 lug. 1878, e nel 24 Marzo 1884 fu creato Cardinale col titolo di S. Clemente. Faceva parte delle S. Congr. del Concilio, dei Riti, delle Cerimonie, delle Indulgenze e S. Reliquie. Modesto, semplice, e zelantissimo apostolo di carità, fu amato da tutte le classi del popolo che lo vide farsi tutto a tutti, massime nei tempi di calamità e di flagelli, e appellavalo perciò il novello Borromeo. Sia pace e riposo eterno all' anima sua benedetta!

NOTIZIE COMPENDIATE

— Come nel Natale, così nella ricorrenza del Capo d' anno, vi fu il solito ricevimento al Vaticano. Il S. Collegio, la nobile corte, i militari, e gli ambasciatori accreditati presso la S. Sede furono a tributare omaggi ed augurii al Sommo Pontefice, il quale in tale occasione fece distribuire considerevoli somme ai poveri di Roma.

— Il S. Padre ha composta una bellissima ode latina sul centenario del battesimo di Clodoveo. Da tutti coloro che son versati nei studii classici è ammiratissima per le venustà Oraziane, per la sublimità dei concetti, e per la nobiltà dei sentimenti che vi ha trasfusi il dotto Pontefice.

— La stessa S. S. ha spedito all' *Italia Reale* una sua offerta per soccorso ai poveri di Sardegna. Ha fatto riprodurre in fototipia alcuni manoscritti della Biblioteca Vaticana, che andavano deperendo per vetustà.

— Nei funerali del compianto Card. Sanfelice assistevano l' Ambasciatore germanico, il Prefetto, il Sindaco, i generali, gli ammiragli, l' alto Clero e tutte le corporazioni religiose. Dopo la cerimonia nel Duomo, che riuscì imponente, il corteo accompagnò la salma lungo le strade del Duomo e di Foria in mezzo ad una folla numerosa e commossa.

— Il Comitato internazionale ha diramato un invito, approvato dal Papa, a tutt' i Vescovi italiani, nel quale, come preparazione all' anno santo del 1900, si propone ai cattolici un pellegrinaggio in questo triennio a Lourdes, allo scopo di pregare la Vergine, quale ambasciatrice del popolo cristiano, d' implorare da Dio la libertà e la esaltazione della S. Sede, la pace e l' unità del popolo cristiano, e la conversione dei peccatori. Colla tenue offerta di centes. 10 si partecipa a cento messe, che saranno celebrate pei vivi e pei defunti in ciascun pellegrinaggio.

—

— Il ministro della istruzione in Austria ha proposto alla Camera un progetto di legge per migliorare le condizioni economiche del clero curato, dichiarando che il governo desidera l' approvazione di tal legge non solo pel bisogno di aiuto che hanno i preti, ma anche per dar loro una testimonianza di stima, di rispetto e d' interesse del governo stesso.

— L' Ambasciata austriaca ha dato i fondi ai cattolici di Cettinie (Montenegro) per la costruzione di una Chiesa.

— Il Re di Serbia, dopo la visita al Vaticano, ha asserito che nel prossimo Febbraio manderà la legazione serba presso la S. Sede.

— I Salesiani hanno fondata una scuola di agricoltura a vantaggio degli orfani e dei fanciulli abbandonati ad Hechtel nel Belgio. I grandiosi locali dell' Istituto furono benedetti da Mons. Doutreloux.

— A Chicago l' Arciv. ha benedetta la prima pietra di un nuovo Ospedale cattolico. Formerà un quadrato, confinante con quattro vie, e costerà un milione e 750 mila lire. Si fece una processione da 10 mila persone, e si pronunziarono molti discorsi in diverse lingue.

— Il nuovo Nunzio Apostolico Mons. Clari, giunto a Parigi, è stato ricevuto dal Presidente Faure con tutti gli onori dovuti all' alto suo grado.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa.

Sacra Congregazione del Concilio.

I

Di un contratto enfiteutico conchiuso, salva la venia Apostolica, che si vuol rescindere da una delle parti.

Melevitana Emphyteusis — 23 Genn. 1897 — *Per summaria precum* — Le Monache Benedettine di S. Pietro, nella città *Notabile* di Malta, nel novembre 1894 cedettero in enfiteusi per 99 anni al conte Carlo Strichland alcuni loro beni, con condizione di doversene prima ottener venia dalla S. Sede. Fu aggiunto anche il patto che l'enfiteuta, dopo 10 anni, potesse rescindere il contratto se il canone fissato di annue 125 lire sterline riuscisse troppo gravoso. Le Monache ricorsero alla S. C. per ottenere la necessaria venia. Ma vi ricorse pure il conte Strichland perchè siffatta venia non venisse data, allegando come la crisi agraria aveva sì depreziato quei fondi, da non potersene ricavare il detto canone.

Furono chieste informazioni al Vescovo, il quale disse vere le ragioni dello Strichland, aggiungendo di essersi adoperato perchè le Monache consentissero ad una riduzione di canone, ma senza pro.

La causa fu trattata in S. C. il dì 23 gennaio 1897 e fu risoluta come segue:

Non esse locum diminutioni canonis, et concedendum Monialibus Apostolicum indultum pro confirmatione contractus diei 4 Nov. 1894.

Eccone le precipue ragioni:

a) Conchiuso un contratto nominato, fa d'uopo stare ai patti convenuti, qualora l'altra parte non consente. " In contractis nominatis non licet poenitere, id est a contractu resilire, altera parte non consentiente, ut patet ex *l. sicut 5 c. De act. et obl.* „ Così il Reiffenstuel *tit. De pactis* n. 192.

b) Ciò va detto pure, per diritto canonico, de' contratti innominati, checchè sia del diritto civile: " Spectato iure canonico, dice lo stesso Reiffenstuel l. c. n. 114, in contractibus innominatis poenitere non licet, si adversarius paratus sit fidem servare et contractum adimplere, neque in mora est hunc adimplendi. „

c) Nel caso trattavasi di un monastero di Monache, cioè di una persona morale, equiparata in diritto ai minorenni, cui si concede il massimo favore (*arg. cap. 1 et seq. in tit. de restit. in integrum*).

d) Trattavasi pure di un contratto, nel quale, in previsione appunto di crisi agricole fu apposto il patto di rescissione, dopo 10 anni.

II.

Se basti la infermità morale perchè un canonico possa dimorare abitualmente altrove.

Romana Residentiae—23 Genn. 1897— Nel Capitolo Collegiato di S. Girolamo degl'Illirici in Roma, nel 1886, fu aggregato come canonico Nicola Givanovich della Dalmazia. Questi, il dì 9 marzo 1892, mentre camminava poco discosto da quella chiesa, s'incontrò in un mendico, il quale, chiestagli con arroganza l'elemosina, e non avutala, s'avventò con un coltello contro di lui e gli vibrò due colpi al collo, che oltre alle ferite, gli cagionarono tale commozione di animo che, anche guarito da quelle, non potè più dimorare in Roma e fu costretto ritornare in patria. Chiese perciò ed ottenne dalla S. C. *ad sex menses* la facoltà di assentarsi dal luogo del beneficio; la qual facoltà gli fu prorogata *ad biennium* e poi, nel 22 aprile 1895, col rescritto: " Attentis peculiaribus circumstantiis pro gratia usque ad exitum proxi-

mi mensis maii, ed formam praecedentium, absque spe ulterioris prorogationis. „

Il can. Givanovich, non guarito da quella malattia morale, produsse attestati medici che lo dichiaravano impotente a dimorare in Roma. Il Capitolo non volea rassegnarsi a permettere che un suo canonico, non malato di corpo, ma solo di animo, continuasse a star lontano, pur percependo tutti i frutti del suo beneficio, che tutti erano (secondo la costituzione di quella Chiesa) in distribuzioni quotidiane *inter praesentes*. Chiedevano perciò che, non potendo egli più dimorare a Roma pel male non fisico ma morale, rinunziasse al beneficio.

La causa fu trattata in pieni comizii coi dubbii :

I. An constet de perduratione infirmitatis canonici Nicolai Givanovich ad legitimam absentiae causam in casu. — Et quatenus affirmative ;

II. An Capitulum teneatur solvere canonico Givanovich omnes fructus canonicatus in casu. — Et quatenus negative ad primum dubium ;

III. An Capitulum teneatur solvere canonico Givanovich fructus canonicatus a die 1 Junii 1895, demptis distributionibus quotidianis in tertia parte omnium fructuum canonicatus in casu.

La S. C. però, il dì 23 gennaio 1897, risolse :

Placere de concordia, et ad E.mum Card. Præfectum cum E.mo Visitatore.

Si raccolga :

a) Anche una malattia morale che non apparisca esternamente, purchè vera, scusa dal coro e dalla residenza. In tali casi la S. C. suole onerarne la coscienza del supplicante, come in *Trojana* 15 nov. 1710 ed *in Tranen.* 12 sept. 1750, nella quale al dubbio : " An constet de legitimo impedimento abessendi a choro, ita ut debeantur distributiones quotidianae in casu „ — fu risposto : " Affirmative, onerata conscientia oratoris. „

b) Nè si richiede che perciò il beneficiato infermo stia in letto, ovvero confinato sempre a casa : basta che la infermità gl' impedisca il servizio del coro. Così Reiffenstuel *lib. 3 de Cler. non resid.* § 7 *n. 193,* Schmalzgrueber *tom. I, tit. 4,* § *4, n. 86 ;* Pignatelli *Consult. 115, n. 67, tom. 9.*

c) Al canonico assente per infermità si devono tutt' i frutti del beneficio, non escluse le distribuzioni quotidiane. Ecco come Gregorio IX (Cap. *Quum percus. de cler. aegr.*) rescrisse a Candido Vescovo di Orvieto: " Fraternitatem tuam hortamur, quatenus latorem praesentium ad percipienda, quae consueta sunt ab Ecclesia tua, aegritudo sua non debet impedire : quia si alii eius essent exemplo deterriti, forte non posset qui militaret Ecclesiae inveniri, sed secundum eius ordinem quaecumque si sanus esset poterant ministrari, de ipsa exiguitate, quae Ecclesiae potest accedere, Fraternitas tua praebeat aegrotanti. „

d) Ciò viene insegnato da tutt' i DD., e fu mille volte dichiarato dalla S. C. del Conc. Citeremo solo la causa *Reatina* del 5 marzo 1667, in cui fu deciso : " Canonico infirmo, durante eius infirmitate, quamvis choro non intersit, deberi fructus omnes sui canonicatus, nec non distributiones, dummodo ante infirmitatem fuerit solitus suæ Ecclesiae inservire. „

III.

Se, e come, il parroco può essere ancor canonico di cattedrale ; e se le dignità del capitolo che celebrano nelle solennità, siano esenti dalle conventuali eddomadarie.

Tunquen. Iurium — 23 Genn. 1897 — Nella Dioc. di Tunja (Repubb. di Colombia) novellamente eretta, le costituzioni del Capitolo Cattedrale, in quanto al parroco, dispongono : " Parochus autem ipsius Ecclesiae Cathedralis, ipso facto quod parochus est, iisdem canonicis accenseatur. „ Conformemente a tal disposto, il parroco Rodesindo Arenas, oltre gli emolumenti parrocchiali, cominciò percepire altresì la porzione canonicale di massa, come gli altri canonici. Nel 1887 questi ricorsero al Delegato Apost. di quel tempo, il quale con decreto del 9 giugno 1887 ordinò che, non essendo compatibili in una sola persona i due beneficii di parroco e di canonico, il sac. Arenas, parroco di quel luogo, fos-

se considerato solo come canonico onorario, senza diritto a proventi canonicali.

Inoltre il canonico tesoriere, seconda dignità di quel Capitolo, di nome Arias, menava lamento di un altro decreto di quel Delegato Apost. contro di lui, che obbligavalo alle messe eddomadarie anche quando dovea celebrare, come Dignità, nelle feste solenni.

Chieste ed avute informazioni da quel Vescovo, e udito il Capitolo, la duplice quistione fu esaminata in S. C. il dì 23 gennaio 1897 coi dubbii:

I. An decretum Delegati Apostolici quoad parochum Ecclesiae Cathedralis sustineatur in casu.

II. An decretum Delegati Apostolici quoad Canonicum thesaurarium Ecclesiae Cathedralis sustineatur in casu.

E fu risoluto:

Ad I. Negative.

Ad II. Dilata et ad mentem.

Corollarii:

a) Perchè, giusta il Tridentino *Sess. 7 Cap. 2 de ref.*, due beneficii siano incompatibili, occorre che sì l'uno come l'altro siano bastevoli al sostentamento, e richiedano la residenza. Laonde, se un beneficio non offre al chierico il necessario alla vita, permette il Concilio, che gli si possa conferire un altro beneficio.

b) Il beneficio parrocchiale per sè sarebbe incompatibile col beneficio canonicale, non essendo questi beneficii semplici, e richiedendo amendue la residenza. Però se le rendite della parrocchia non sono sufficienti, si dà luogo alla unione.

c) E ciò tanto più che l'officio di canonico non è incompossibile con quello di parroco della cattedrale, potendo amendue bene disimpegnarsi da un solo; e però in molte cattedrali quei due officii sono uniti.

d) È certo che tutt'i Capitolari *per turno* devono celebrare le messe conventuali. Così la S. C. del Conc. *in Ariminen.* 18 sept. 1851 al dubbio: " An archipresbyter teneatur per turnum cum canonicis celebrare et applicare missam conventualem ut supra; et quomodo turnus sit servandus in casu „ — rispose: " Affirmative per turnum incipiendo ab archipresbytero. „ Così pure la stessa S. C. *in Faventina* 3 iun. 1780; il Pignatelli *Consult.* 321, n. 1 seq. Tom. I; l'Ursaya tom. 2, par. 1, disp. 32, n. 7 seq.; il Pallottini *Coll. Concl. S. C. C.* v. Dignitates § 11, n. 58 seq.

e) Sembra ancora conveniente che le Dignità del Capitolo cantino la messa nei giorni solenni. Si ascolti il Barbosa *De Canon. et Dignit.* Cap. VI, n. 10: " Missas distribuit (Archipresbyter) inter Canonicos et Dignitates, non semper uni, sed successive per ordinem, nempe solemniores inter Canonicos, servata eorum praerogativa, ut omnes honorentur, prout censet S. R. C. *in Tarentina Cryptaliarum 27 februarii 1610*; *et in eadem Tarentina Cryptaliarum 24 oct. 1609,* fuit resolutum Archipresbytero competere ius distribuendi missas, ipso impedito, secundae dignitati, et deficientibus dignitatibus, primo canonico, et sic per ordinem successive: unde si non potuerit vel noluerit celebrare, non potest suo arbitrio missas alteri delegare, sed dignitates et canonici subintrant per ordinem. „

f) È giusto perciò ed equo che nei giorni solenni, in cui le dignità cantano la messa, sia questa loro compensata dall'eddomadario di turno.

IV.

Se il titolo di Arciconfraternita porti seco il diritto di precedenza sulle Confraternite di anteriore erezione.

Neapolitana Praecedentiae — 23 Gen. 1897 — Nella città di Torre Annunziata, in Dioc. di Napoli, la Confraternita del SS. Rosario, per godere il diritto di precedenza sulle altre ivi erette, anche prima di essa, chiese ed ottenne dalla S. Sede il dì 29 aprile 1890, il titolo di Arciconfraternita. La Confraternita di S. Agostino e di S.ª Monica, di anteriore erezione, vedendosi posposta nelle processioni a quella, chiese anch'essa il titolo di Arciconfraternita colla clausola *perinde ac*, affinchè avesse potuto ritenere il diritto di precedenza che avea prima. A questa istanza mosse opposizione la rivale Arciconfraternita del SS. Rosario. L'Arcivescovo tentò un componi-

mento bonario; ma inutilmente. La Confraternita de' Ss. Agostino e Monica deliberò di non prendere più parte alle funzioni comuni, e così fece per più anni. Ma ciò le recò danno gravissimo, e fu sul punto di chiudersi. Ricorse anche ai tribunali laici; ma senza pro, giacchè questi riconobbero i diritti dell' Arciconfraternita del SS. Rosario. Finalmente l' Ordinario la commendò alla S. Sede pel titolo di Arciconfraternita, ma da inserirsi nel Breve espressamente poter essa godere *ad annum* alternativamente colla rivale il diritto di precedenza. La S. Sede però concesse il Breve senza questa clausola, rimettendo alla S. C. del Concilio la definizione della vertenza.

La causa fu trattata in pieni comizii il dì 23 gennaio 1897 col dubbio:

An et quomodo praecedentiae ius haberi debeat a confratribus a SS.mo Rosario nuncupatis prae alia confraternitate in casu.

E fu risolta:

Placere de concordia iuxta votum E.mi Archiepiscopi.

Ecco le teoriche esposte di officio nella discussione:

a) Il diritto di precedenza nelle confraternite vien regolato secondo il disposto della Costit. *Exposcit* di Gregorio XIII, la quale due soli titoli assegna per tale diritto: *pacificum iuris exercitium* (ovvero *quasi possessionem*) et *erectionis anteriorem titulum*. Così insegna il Ferraris (v. *Confraternitas* art. VI n. 15 seqq.). Così ha definito la S.-C. de' Riti, specie *in Sorana* 7 aug. 1628 ed *in S. Severini* 27 sept. 1712.

b) Conformemente a ciò il Card. De Luca scrive (*De Praeeminentiis*, Disc. 24, n. 4): " Quorum unum (argumentum) consistebat in Const. Gregor. XIII quae regulariter est huiusmodi controversiarum norma, scilicet attendi debeat *antiquitas* fundationis... seu introductionis in locum. Et alterum super *consuetudine* cui in hac materia satis deferendum est. "

c) Che le arciconfraternite precedano le confraternite di anteriore fondazione può essere per consuetudine locale. Ma che ciò sia di diritto comune, non pare all' estensore d' officio di questa causa. Ecco le sue parole: " Qui mos (della detta precedenza) videtur potius iure *peculiari* seu *consuetudinario* consistere, quam iure *communi*; nam archiconfraternitatis titulus potius se videtur referre ad alias eiusdem speciei sodalitates, et has inter constituere gradum principem seu potiorem; non vero hic titulus ita videtur censendus ut *absolutam* inducat prioritatem et digniorem gradum prae aliis omnibus sodalitatibus etiam alterius speciei et generis. Re quidem vera constat ex praescripto canonum, sodalitatem a SS. Sacramento nuncupatam in processionibus ductis ad honorem *Corporis Domini* omnes praecedere sodalitates et archiconfraternitates. Quare ex iure non est constitutum quod titulus archiconfraternitatis alios absolute vincat titulos sive *prioritatis erectionis*, sive pacificae *quasi possessionis* iuris *praecedentiae*, quoad alias omnes simplices confraternitates etiam diversae speciei. "

d) Tal quistione però non s' è creduto definire dalla S. C., la quale sapientemente ha rescritto come sopra.

—

Sacra Congregaz. Suprema del S. Officio.

Si definisce la quistione sull' autenticità del testo di S. Giovanni intorno i Testimonii Celesti (1).

Feria IV. die 13 Jan. 1897.

In Cong.ne Gen.li S. R. et U. I. habita coram E.mis ac RR. DD. Cardinalibus contra haereticam pravitatem Gen.libus Inq.bus, proposito dubio:

" Utrum tuto negari, aut saltem in " dubium revocari possit esse authen- " ticum textum S. Ioannis, in epistо- " la prima, cap. V, vers. 7. " quod sic " se habet: " Quoniam tres sunt, qui " testimonium dant in coelo: Pater, " Verbum, et Spiritus Sanctus: et hi " tres unum sunt? "

Omnibus diligentissimo examine per-

(1) Richiamiamo l' attenzione su questo importantissimo documento, con cui si risolve una delle quistioni scritturali più ampiamente discusse dai TT.

pensis, praehabitoque DD. Consultorum voto, iidem E.mi Cardinales respondendum mandarunt:

" Negative. "

Feria vero VI, die 15 ejusdem mensis et anni, in solita Audientia r. p. d. Adsessori S. O. impertita, facta de suprascriptis accurata relatione SS.mo D. N. Leoni PP. XIII, Sanctitas Sua resolutionem Em.orum Patrum adprobavit et confirmavit.

I. Can. MANCINI
S. R. et U. I. Not.

—

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

Intorno i voti semplici, che fanno i Regolari soggetti alla milizia.

Beatissime Pater,

Fr. M. Benedictus, Procurator Generalis Ordinis Cisterciensium Reformatorum de Trappa, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, quae sequuntur humiliter exponit.

Supplex libellus ad Sacram Congregationem Episcoporum et Regularium iam abhinc viginti quinque annis ab Ordine nostro delatus, ferebatur his verbis: " Post completum novitiatum, " novitii debent professionem facere " intra sex menses; porro, ob vicis- " situdines temporum, iuvenes ad mi- " litiam omni momento vocari possunt. " In his conditionibus imprudens es- " set Superior qui tales ligaret vin- " culo votorum. Idcirco Orator supplex " enixe deprecatur Sanctitatem Ve- " stram ut concedatur Superioribus " facultas novitiatum continuandi do- " nec cesset periculum. "

Ita quidem rescribendum censuit eadem Sacra Congregatio: " Ex Audien- " tia Sanctissimi habita ab infrascri- " pto subsecretario Sacrae Congrega- " tionis Episcoporum et Regularium " sub die 21 aprilis 1871, Sanctitas " Sua gratiam ut petitur haud conce- " dendam esse existimavit; sed potius " indulsit ut donec praefatum peri- " culum perduraverit, novitii qui tem- " pus novitiatus rite expleverunt, ad- " mittantur ad professionem votorum " simplicium ad sex menses valituram " ac de semestri in semestre renovan- " dam. "

Cum autem de vero sensu et intelligentia huius Rescripti saepe inter nos fuerit dubitatum, cumque etiam nunc in Gallia alumni nostri, sicut et caeteri cives, legi militari obtemperare cogantur, praefatus Orator sequentia dubia Sanctitati Vestrae solvenda reverenter proposuit:

1. An professus, de quo in Rescripto, teneatur suam professionem renovare ad sex menses, si certo sciat se ad militiam vocatum iri, antequam hoc spatium sex mensium absolvatur?

Et quatenus affirmative:

II. An talis professio sit caduca ipso facto quod professus, ad militiam vocatus, e Monasterio discedit?

Et quatenus negative:

III. An talis professio sit caduca, ita ut professus qui iam ad militiam vocatus, ac profectus fuerit, ab omni vinculo votorum sit, his sex mensibus expletis sub armis, ipso facto solutus et liber?

Et quatenus negative:

IV. Utrum enunciatus professus teneatur, peracto militiae eius tempore, in Religionem regredi et professionis simplicis triennium, si opus sit, complere, antequam ad solemnem professionem admittatur?

Vigore specialium facultatum a SS.mo Domino Nostro concessarum, Sacra Congregetio Eminentissimorum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita super praemissis dubiis respondendum censuit, prout respondet:

Ad I. Affirmative, ita tamen ut enunciata vota eo ipso cessasse intelligantur, quo professus e Monasterio egredi adigatur militaris servitii causa.

Ad II et III: Provisum in primo.

Ad IV: Regredi non teneri, et quatenus regredi velit, constito Superiori de perseverantia vocationis, teneri emittere novam professionem votorum simplicium, et in ea per triennium integrum remanere priusquam ad nuncupanda solemnia vota admittatur, ad formam Literarum Apostolicarum Pii

IX februarii 1862 quae incipiunt: " Ad universalis Ecclesiae regimen. „

Romae, 2 septembris 1896.

I. Card. VERGA, *Praef.*

A. TROMBETTA, *Prosecret.*

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Si aggiunge alle giaculatorie Dio sia benedetto *ecc. una lode al Cuore SS. di Gesù e se ne accrescono le indulgenze.*

Decretum Urbis et Orbis — Iam diu apud Christifideles, praesertim Italos, ea in more est piarum laudum formula, cuius initium, *Dio sia benedetto*: qui religionis actus, praeter quam per se optimus, etiam opportune valet, quemadmodum initio institutus fuit, ad honorem compensandum divini Nominis rerumque sanctissimarum, tam multis quotidie impiis vocibus passim violatum. Proximis autem temporibus inductum est multis locis, Episcoporum concessu vel iussu, ut ea ipsa formula recitetur publice in ecclesia, sive ad benedictionem cum Venerabili Sacramento impertitam, sive post divini sacrificii celebrationem. Huiusmodi increbrescentem consuetudinem SS.mus Dominus Noster Leo PP. XIII, non semel, data occasione, probavit et commendavit. Nuper vero, quo illam vehementius commendaret eoque amplius foveret, constituit, tum eidem formulae laudem interserere in sacratissimum Cor Iesu, tum augere munera sacrae indulgentiae, quibus ea donata est a Decessoribus suis sa. me. Pio VII et Pio IX. Alter enim die 23 Iulii 1801 concessit " indulgentiam unius anni pro qualibet vice laudes eas corde saltem contrito ac devote recitantibus. „ Alter vero, die 22 Martii 1847, " eam ipsam indulgentiam animabus quoque in Purgatorio detentis applicabilem esse declaravit; „ tum etiam eodem anno, die 8 Augusti. indulsit " ut omnes utriusque sexus Christifideles semel saltem in die dictas laudes per integrum mensem recitantes, indulgentiam plenariam, una tantum cuiuslibet mensis die, uniuscuiusque arbitrio eligenda, dummodo vere poenitentes confessi ac sacra Communione refecti fuerint, et aliquam ecclesiam seu publicum oratorium visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium iuxta mentem Sanctitatis Suae pias ad Deum preces effuderint, lucrari possint et valeant; facta insuper potestate ipsam etiam plenariam indulgentiam fidelibus pariter defunctis applicandi. „

Itaque SS.mus Dominus Noster, quod spectat ad contextum formulae earumdem laudum, statuit ut laudi quarto loco positae, scilicet *Benedetto il Nome di Gesù*, haec subiungatur, *Benedetto il suo sacratissimo Cuore*. Quod vero ad indulgentiam attinet, benigne tribuit ut, confirmatis indulgentiis partiali et plenaria supra commemoratis, duplicetur ipsa indulgentia partialis, quoties eaedem laudes publice devoteque (quocumque idiomate expressae sint) recitentur vel post divini sacrificii celebrationem vel ad benedictionem cum Venerabili Sacramento: quae item indulgentia cedere in suffragium possit animabus piis Purgantibus.—Praesenti perpetuis futuris temporibus valituro, absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiis et SS. Reliquiis praepositae die 2 Februarii 1897.

HIERONYMUS M.ª Card. GOTTI, *Praef.*

A. Archiep. NICOPOLIT., *Secret.*

Hic subiicitur integra laudum formula, de qua supra, in commodum eorum quibus non satis ea sit cognita:

Dio sia benedetto:

Benedetto il suo santo Nome:

Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo:

Benedetto il Nome di Gesù:

Benedetto il suo sacratissimo Cuore:

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'Altare:

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima:

Benedetta la sua santa e immacolata Concezione:

Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre:

Benedetto Iddio ne' suoi Angeli e ne' suoi Santi.

INTORNO ALLA COMUNICAZIONE IN DIVINIS COGLI ACATTOLICI

DECRETI E DICHIARAZIONI DEL S. UFFIZIO.

(Cont. V. n. 220—223 di q. P.)

V.

Se possano ammettersi i Greci scismatici nelle chiese cattoliche.

— 22 Sept. 1763 — An graeci schismatici adire possint catholicorum ecclesias, ibique materialiter tantum assistere eorum sacris et divinis.

R. Accessum graecorum non unitorum ad ecclesias catholicorum posse permitti dummodo iis non administrentur Sacramenta, nec quoquo modo communicent in divinis, nec ad huiusmodi adventum fuerint invitati.

VI.

Se sia lecito ai cattolici d' intervenire ai battesimi, ai matrimonii ed alle concioni degli eretici; e se possano far da patrini ai loro figli.

Vic. Ap. Smyrn. — 10 Mai. 1770 — An liceat catholicis, baptismis protestantium et eorum concionibus interesse, nec non matrimoniis et baptismis graecorum, in quibus per se, vel per alios aliquando etiam officio patrini funguntur.

R. Catholicis regulariter non licere haereticorum aut schismaticorum concionibus, baptismis et matrimoniis interesse. Absolute autem non licere, nec per se nec per alios, fungi officio patrini in baptismis qui haereticorum filiis ab haereticis ministrantur.

VII.

Se possa ammettersi ai Sacramenti un giovinetto cattolico che, costretto dal padre eretico, frequenta, benchè mal volentieri, le funzioni sacre degli eretici.

Instructio ad Vic. Ap. Constantinop.— 28 Aug. 1780 — Postulasti a Sacra Congr. de Propaganda Fide, num Tibi liceret Sacramentum Confirmationis, num aliis sacerdotibus alia Sacramenta administrare cuidam huius urbis adolescenti catholico, qui quamvis catholice vivat, sacris tamen lutheranorum functionibus, festis ad minus diebus, interesse cogitur a patre haeretico, nolente sui nominis iacturam facere, quam pertimescit, apud conlutheranos suos, nisi filium ad suae sectae imitationem perstringat. Esse autem id omne ab huiusce S. Sedis Apostolicae regulis alienum prorsus, atque adversum, etiamsi adolescens obtestetur, malo se prorsus invitoque animo praedictis functionibus exhibere, atque ad ea unice avertenda, quae domi gravissima orirentur incommoda, cum suae praeterea de hac re exheredationis et eiectionis periculo: et quamvis adolescens, adiens haereticorum sacra, non se immisceat illorum precibus, non coenam sumat, non aliud quidquam operetur, sed immobilis vere sicut lapis materialem solummodo praesentiam impendat, et denique licet iuvenis polliceatur, cum primo a patria potestate fuerit liber, eiusve actuali imperio, nusquam se haereticorum sacra haec aditurum, dignoscere poteris ex ea potissimum instructione quam typis edidit Sacra Congregatio de Prop. Fide super communicatione in divinis, exque decreto die 31 Ianuarii 1774 ibique laudatis Benedicti XIV Constitutionibus, quae tibi praesidio quoque erunt in consimilibus aliis casibus expediendis, interim adnotando, praeter periculum propriae perversionis, praeter scandalum quod fidelibus aeque ac infidelibus praesenti in casu ingeneratur, simulationem quoque aliquam externam saltem falsae religionis adesse, quae cum puritate fidei catholicae componi nullatenus potest.

Sed cum haec a nobis Tibi rescribenda veritas commendat doctrinae, illud etiam fervor charitatis a Te suggerit, esse procurandum ut periclitantem, et in tentatione positum adolescentulum eiusdemque optimam matrem flebiles forte refoveas, pusillanimes confortes: patris sponsique comminationibus perterritos, proposito eis futurae retributionis gaudio, ad praesens sustinendum certamen enixe adhorteris: doceas insuper, nisi qui utrumque oderit, cum sibi in

scandalum factus est, non posse Christi esse discipulum, eosdemque demum tuis monitis instruas, ut (illum), ne se ab iis tamquam despectum erubescat, coeteris quibuscumque obedientiae, atque venerationis significationibus obsequentissime prosequantur. Nisi haec vero iuverint, superest, ut pro eo, quo fungeris, Apostolici Vicarii ministerio eorum incolumitati omnimodis satagas providere.

VIII.

Se sia lecito ad un cattolico ricevere la benedizione nuziale da un ministro eretico.

Saxoniae — 29 Ian. 1817 — An licitum sit catholico petere vel accipere benedictionem nuptialem a ministro acatholico, licet pars acatholica illud exigat.

R. Negative.

IX.

Se si può intervenire alle esequie degli eretici e visitare i loro templi.

Kentury — 13 Ian. 1818 — 1. An liceat interesse haereticorum funeralibus et sepulturae.

2. An liceat catholicis adire templa haereticorum.

R. ad 1. Licere quotiescumque agatur de assistentia materiali praestita civilis officii causa a qua eximi nequeant catholici sine gravi damno vel periculo, dummodo nullo modo communicent in eorum ritibus et sacris caeremoniis quibuscumque.

Ne autem in praxi temere permittatur periculosa consuetudo adsistendi haereticorum funeralibus et sepulturae, inspiciat Episcopus serioque perpendat num facile ea tolli possit quin exinde oriantur odia et inimicitiae haereticos inter et catholicos, unde aliquod grave damnum catholicis sit pertimescendum. Quod si pacifice ea tolli nequeat, sedulo instruendi sunt catholici quibus conditionibus quibuscumque in circumstantiis permittatur. Nimirum permittitur ut dictum est: 1. Sola praesentia materialis praestita civilis officii causa; ea igitur conditione ut catholici nullum se actum religionis aè religiosi cultus et ritus praestare intendant. — Permittitur 2. in casu quo ab ea eximi nequeant sine gravi damno vel periculo; quae circumstantia non adest ubi quis nullum sibi damnum vel periculum alias imminere sciens, proprio lubitu et electione interesset, nullo adstrictus civilis officii debito. — 3. Permittitur denique ea conditione ut nullo modo communicent in sacris cum haereticis; igitur nec simul orare, neque se in eorum ritibus immiscere debent, nec luminaria deferre, neque pro defuncti anima suffragia persolvere.

Ad 2. Licere, si adeant merae curiositatis causa, absque ulla communicatione in sacris, in qua talis aditus communiter habeatur pro actu protestativo falsae religionis; quandoquidem sicuti profana aedificia, sic et templa haereticorum adire, est actus per se indifferens; qui non nisi a pravo fine, vel ex circumstantiis efficitur malus. Malus nimirum efficitur: — 1. Si quis ea adeat animo adsistendi sacris haereticorum functionibus; — 2. Vel etiam absque tali animo, si ingressus ipse in haereticorum ecclesias aliquam inferat vel inferre videatur cum eisdèm haereticis in divinis communicationem, hinc et scandali occasionem praebeat; — 3. Aut si talis aditus indictus sit ab haeretico gubernio, tamquam protestatio eiusdem fidei ac religionis catholicos inter et acatholicos; — 4. Vel utrumque communiter habeatur veluti tessera unius eiusdemque communionis catholicorum et acatholicorum. — In his igitur casibus nunquam licet catholicis adire haereticorum templa, quia numquam licet haereticorum sacris participare, nec propriam simulare fidem. Ubi vero haec omnia absint, et sola curiositate templa visendi moveantur, inculpate ea adire possunt.

X.

Se si può pregare pubblicamente per un principe eretico, e se si può giurare colla mano sulla Bibbia protestantica.

Ep. Quebecen. — 23 Febr. 1820 — 1.

Ad Missam solemnem ecclesiarum dioecesis Quebecensis cantatur pro rege Angliae *Domine salvum fac regem;* et tum in ecclesiarum parochialium pronao (gallice *le prone*) tum in benedictionibus SS. Sacramenti, ubi pro Papa et pro Episcopo, pro rege nominaliter oratur. Quaeritur an talis consuetudo arguenda sit communicationis vetitae cum haereticis.

2. Cum protestantes officiarii dominentur omnibus tribunalibus, curiis, doganis publicisque gubernii tum civilibus tum militaribus officiis (gallice *les boureaux*) modusque iurandi apud eos sit tactus et osculum Bibliorum : ubique Biblia haeretica praebeatur tangenda et osculanda, solique clero concessum est ut iuraret admovendo manum ad pectus. Hoc posito, quaeritur an fideles inquietandi sint de modo qui invaluit tangendi et osculandi huiusmodi Biblia.

3. Deficiente catholico viro ad pulsandum organum in ecclesia quadam catholica, potestne temporarie ad istam functionem admitti musicus acatholicus ?

R. Ad 1. In casu et circumstantiis de quibus agitur, esse locum dissimulationi et tolerantiae.

Ad 2. In casu et circumstantiis expositis respondendum esse negative, nempe non esse inquietandos.

Ad 3. Remoto scandalo vel scandali periculo, affirmative.

XI.

Circa le funzioni per le feste di Corti scismatiche.

Ep. Sanctorien. — 12 Mai. 1841. — 1. Non sarà lecito a verun Vescovo cattolico, sebbene invitato dal governo greco scismatico, nelle feste di detta corte, di unirsi al governatore, per intervenire alla chiesa greca scismatica a cantare la *doxologia*, quasi che come superiore dei cattolici vi prendesse parte al pari delle altre autorità civili ed ecclesiastiche scismatiche.

2. I cattolici, i quali, come impiegati civili del governo, sono invitati ed obbligati dal governo greco d' intervenire alle funzioni, che per feste di corte si fanno nelle chiese greche scismatiche, non celebrandosi la Messa, non si avranno ad inquietare, se per tali loro personali circostanze, intervengano alla doxologia, purchè non prendano parte nella medesima, *et meram praesentiam materialem exhibeant causa honoris civilis.*

3. I Vescovi cattolici invitati dal governatore locale per le feste di corte a solennizzarle nelle loro chiese, si limitino al solo canto dell' *inno ambrosiano*, e *alla benedizione del Sagramento*, dopo la quale siavi la solita trina acclamazione " Viva il Re „. Può qui aversi in memoria l' avviso dato già in altra istruzione in occasione di pubbliche preghiere ordinate da un Principe acattolico, che cioè l' indirizzassero non pel solo bene temporale del sovrano e del governo, ma bensì per la vera felicità, che è il prezioso dono della fede, e l'essere nel seno della vera chiesa.

4. Essi Vescovi in tali circostanze mai facciano Pontificale, o facciano da altri cantare Messa, onde così evitare che, intervenendovi il governatore scismatico coi suoi officiali, si dia loro *l' incenso e la pace, non essendo ciò lecito per verun pretesto.*

5. Si ometta perciò l' invito del governatore scismatico alla Messa solenne nelle feste del S. Protettore, affinchè non siavi occasione di devenire a questi atti, che non possono permettersi.

6. A questa istruzione attengasi ogni volta che si volesse dal governo per istraordinarie circostanze qualche ecclesiastica funzione.

7. Si procuri di evitare il reciproco intervento dei cattolici alle chiese scismatiche, e degli scismatici alle cattoliche, potendo piuttosto ciascuno nelle respettive chiese eseguirle secondo la propria professione.

8. Col mezzo dei confessori, e con quelle cautele che suggeriranno le circostanze locali e personali, colla maggior riserva i Vescovi istruiranno nei casi occorrenti quei cattolici, che si trovino nelle occasioni considerate in questa istruzione.

CASI E DUBBII

REVEMENTE RISOLUTI.

87.

Circa i privilegii de' capitolari che compiono i Ss. Esercizii.

D. Intorno a coloro che compiono gli esercizii spirituali, si chiede: 1° Sono esenti dalla puntatura i chierici beneficiati che fanno gli esercizii da premettersi ai sacri ordini? — 2.° Sono esenti dalla puntatura i capitolari che annualmente sogliono farli ritirandosi in seminario? — 3.° Sono esenti dalla puntatura i capitolari che in seminario fanno i santi esercizii, ma senza ivi pernottare, nè desinare?

R. Benedetto XIV colla Enciclica *Inter gravissimas*, diretta ai Vescovi d'Italia e delle isole adiacenti del dì 1 Feb. 1740, oltre a concedere l'indulgenza plenaria agli ecclesiastici che annualmente danno opera ai santi esercizii, ai parroci ed ai capitolari fa inoltre quest'altra grazia: " Parochos insuper per idem tempus semel tantum in anno exercitiis huiusmodi vacantes a residentia benigne absolvit, quod ipsum servari praecipit quoad canonicos, beneficiatos aliosque personali residentia obstrictos et chori servitio mancipatos, quos nihilominus lucrari decernit integros fructus et quotidianas suorum respective canonicatuum et beneficiorum distributiones quascumque, perinde ac si chorò, divinisque officiis personaliter interessent. „ Ai parroci adunque concede la facoltà di assentarsi dalle proprie cure, ed ai capitolari che nei giorni degli esercizii, benchè assenti dal coro, lucrino tutte le distribuzioni quotidiane; non già le avventizie.

Per godere però delle dette grazie, occorre 1.° che gli esercizii siano di quelli che devono promuoversi annualmente dai Vescovi: " Sanctitas Sua Ordinarios admonet ut... universos ex clero sibi subjectos... ad eadem exercitia saltem in anno peragenda. „ Le grazie perciò non si estendono agli esercizii spirituali che si facciano per altre cause, come ad es. per la preparazione ai sacri ordini, per punizione ecc.

2.° Che si facciano in una casa religiosa de' PP. della Compagnia di Gesù o dei Signori della Missione, se vi sono; altrimenti in altra pia casa o regolare, da designarsi ed approvarsi dal Vescovo: " In domibus Religiosorum Societatis Iesu, seu Presbyterorum Congregationis Missionis, si adsint; sin minus in alia pia seu regulari domo ab ipsis Ordinariis ad id designanda et approbanda „. Donde si raccoglie che quando nel luogo si trovano case di Gesuiti o di Lazzaristi, gli esercizii devono farsi in queste case; e solo quando queste manchino, ovvero non sono adatte ad uso di Ss. Esercizii, oppure vi sia qualche diniego per parte dei superiori locali, possono farsi in altra casa, pia o religiosa, colla venia del Vescovo.

3.° Che gli esercizii durino non meno di dieci giorni, stando ivi detto espressamente: " per decem dies. „

4.° Che gli ecclesiastici si ritirino in una delle dette case, e vi dimorino giorno e notte: " Exercitia peregerint in domibus praefatis, ibique diu noctuque permanserint. „

5.° Che per la indulgenza plenaria occorre la confessione e la comunione, fatte nel tempo degli esercizii: " ac interea temporis vere poenitentes et confessi sacrosanctum Eucharistiae Sacramentum sumpserint. „

6.° Che finalmente, per riguardo alla esenzione dalla residenza e dal coro, questi privilegii possono godersi una sola volta l'anno: " semel tantum in anno „.

Tutto ciò si raccoglie dalla prefata Enciclica Benedettina, donde può assai bene ricavarsi la soluzione dei proposti dubbii:

In quanto al 1.° perciò, i chierici beneficiati che fanno gli esercizii in preparamento agli ordini sacri non sono esenti dalla puntatura, non compiendo essi gli esercizii annuali da inculcarsi dal Vescovo.

In ordine al 2.°, i capitolari che fanno gli esercizii annuali in seminario, par che godano del privilegio, essendo il Seminario se non una casa regolare, almeno una pia casa, purchè però nel luogo non si trovino case di Gesuiti e di Lazzaristi che possano accoglierli.

In rispetto al 3.°, è chiaro che gli ecclesiastici i quali non mangiano nè pernottano nella pia casa di esercizii, non sono partecipi delle grazie concedute da Benedetto XIV.

88.

Se possa prendersi in fitto una casa costruita in un fondo ecclesiastico usurpato.

D. Tizio prende in fitto per cinque anni un mulino che Caio costruì in un fondo ecclesiastico acquistato dal Demanio. Si chiede: 1.° Tizio poteva lecitamente prendere in fitto il mulino da Caio? — 2.° E

caduto in qualche censura? — 3.° Può esserne scusato per aver fatto il contratto in buona fede? — 4.° Che deve fare per mettersi in buona regola di coscienza?

R. Chi abbia edificata una casa in un fondo altrui, la casa si appartiene al padrone del fondo: se l'ha edificata in buona fede, può ripetere il prezzo della materia; non può ripeterlo se l'ha fatto in mala fede. "Qui ex sua materia, insegna il Gury (Comp. Th. Mor. Vol. I, n. 592), in fundo alieno aedificavit, plantavit etc. pretium materiae repetere potest, si ex bona fide egerit; secus si ex fide mala.„ Ora un fondo ecclesiastico, comprato dal Demanio, non cessa di appartenere di diritto alla Chiesa: avendo perciò il compratore costruito un edifizio nel detto fondo, ancor questo edifizio per diritto di *edificazione* si appartiene alla Chiesa, senza che quegli in coscienza possa ripetere le spese di costruzione se, com'è da credere, sapeva che il fondo era della Chiesa. Ora il prendere in fitto un fondo ecclesiastico usurpato è applicare a sè un *diritto* della Chiesa, il che vien punito dal Tridentino con censura riservata alla S. Sede. Premesse le quali nozioni, possiamo facilmente rispondere ai quesiti proposti.

Al 1.° È chiaro che Tizio non poteva lecitamente prendere in fitto il mulino da Caio.

Al 2.° ed al 3.° È chiaro altresì che se conosceva la censura inflitta per ciò dal Tridentino, l'ha incorsa; se poi non la conosceva, non l'ha incorsa, giacchè la detta censura è contro chi *presume* applicare a sè i diritti della Chiesa.

Al 3.° Dal punto ch'egli conosce di aver fatto male, gli corre l'obbligo di sottomettersi alla Chiesa, chiedendo l'assoluzione dalla censura se l'ha incorsa, e la facoltà di ritenere in affitto quel mulino. L'una e l'altra cosa può conseguirla dal Vescovo, cui la S. Penitensieria suol dare le necessarie facoltà (V. Consultaz. pag. 36).

89.

Quante messe debbano celebrarsi per una somma lasciata a tale scopo.

D. Tizio, ricco proprietario, impose a Cajo suo erede l'obbligo di erogare 400 lire per messe, senza stabilirne la elemosina. Cajo eseguì tal volontà facendo celebrare da un sacerdote suo amico 200 messe, colla elemosina di L. 2 per ciascuna. Dopo ciò venne a conoscere che le messe doveano celebrarsi a ragione di L. 1. 35, tale essendo la tassa diocesana di quel luogo. Si chiede: Poteva Cajo far celebrare le messe colla elemosina di L. 2? — 2.° A che ora egli è tenuto?

R. Nella Bolla *Nuper* d'Innoc. XII (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 443) al quesito: " V. Posito quod testator relinquat pro eius anima centum missas, absque alla praescriptione eleemosynae; quaeritur an liberum sit haeredibus eleemosynam sibi benevisam praescribere, an vero eadem eleemosyna praescribenda sit ab Ordinario? „ — fu risposto: " Ad V. Censuit, ubi nullam certam eleemosynam testator reliquit, esse ab Episcopo praescribendam eleemosynam congruam, quae respondeat oneribus missarum celebrandarum, secundum morem civitatis vel provinciae. „

Intorno alla quale quistione così scrive il Roncaglia, citato da S. Alfonso (L. VI, n. 320 Dub. 5): " Si testator non taxaverit stipendium, tribuendum est iuxta taxam. Si vero vel ex taxa vel ex consuetudine stipendium non sit indivisibile, meo videri, considerandae sunt vires haereditatis; et si tales sint, ut commode patiantur stipendium pinguius, crederem istud esse tribuendum, et ab Episcopo taxandum, si ad illum pro tali taxa fiat recursus; nam tunc praesumendum est ita voluisse testatorem ut missa ex pinguiori stipendio celebrata sit fructuosior, quia plus Deo offertur. Si vero haereditas non sine incommodo patiatur talem taxam, tunc bene praesumi potest mentem testatoris fuisse de minori stipendio „ (Tr. XVIII. Cap. VI, Q. II).

Quando adunque il testatore impone all'erede l'obbligo di far celebrare un numero determinato di messe, senza designarne lo stipendio, questo dev'essere o determinato dal Vescovo, o secondo la tassa diocesana. Però se questa tassa non è indivisibile, o l'uso del luogo porta che le messe si facciano celebrare con stipendio maggiore o minore, in tal caso fa d'uopo che l'erede si regoli secondo il valore della eredità.

È vero che questo caso non è identico al nostro, nel quale trattasi di un testatore che ha fissata la somma da erogare in elemosine di messe, non già il numero di messe da celebrare. Però sembra che si possono applicare le stesse norme; ed anche nel nostro caso può dirsi che l'erede deve attenersi alla tassa diocesana; nondimeno, se la consuetudine del luogo porti che d'ordinario le messe si commettano pure con elemosina maggiore, anche l'erede potrà farle celebrare a questa ragione. Eccettueremmo solo il caso che l'erede fosse sacerdote e volesse

celebrare quelle messe: in tal caso dovrebbe soddisfare secondo la tassa diocesana, o intervenendovi altra ragione (come quella della consuetudine locale) ad evitare allucinazione in causa propria, far che dal Vescovo lo stipendio sia determinato.

Nel caso adunque, se Cajo nel dare L. 2 di stipendio fece, com è da credere, secondo l'uso del luogo, può star tranquillo di coscienza. Se non fece così, ma elevò lo stipendio per favorire il sacerdote, è in obbligo di avvertir questo a celebrare il dippiù delle messe; e il sacerdote dovrebbe farlo in coscienza, ed anzi potrebbe esservi astretto dal proprio superiore. Dove poi Cajo non volesse far ciò, nel caso indicato dovrebbe supplire di suo danaro.

90.

Se le messe imposte per testamento possano farsi celebrare in altri luoghi con minore stipendio.

D. Cornelio impose ad Enrico suo erede l'obbligo di far celebrare cento messe, senza indicazione di stipendio, nè di luogo. Enrico le fe' celebrare in luogo lontano dove lo stipendio delle messe è molto minore di quello del proprio luogo. Ha fatto bene? È obbligato a qualche cosa?

R. Ecco come insegna il Roncaglia sul proposto (Tr. XVIII, Cap. VI, Q. II): " Constat male se gerere illos haeredes, qui missas a testatore relictas alibi curant celebrari, ubi minus stipendium erogatur; nam faciunt contra mentem testatoris, et minus stipendium erogando maiori suffragio illius animam defraudant... Solummodo crederem id licite fieri, quando vires haereditatis non paterentur numerum missarum a testatore praescriptarum; nam bene tunc praesumitur voluisse ut potius omnes, quas praescripsit missae pro se celebrentur, quam ut consuetum regionis stipendium tribuatur. „

Un numero determinato adunque di messe, imposto dal testatore, devono farsi celebrare collo stipendio del luogo, tale dovendo presumersi la intenzione del testatore medesimo; e solo se la eredità sia troppo esigua, può presumersi diversamente. Enrico perciò nel nostro caso ha fatto male in commettere la celebrazione di quelle messe in luogo lontano con minore stipendio. Vuolsi perciò esortare ad erogare il resto almeno a cause pie. Abbiamo detto *esortare;* giacchè non par chiaro l'obbligo stretto di giustizia quando il testatore null'altro gl'impose che la sola celebrazione di quel numero di messe; ciò che questi ha già soddisfatto.

91.

Fra quanto tempo possa celebrarsi un gran numero di messe.

D. Quinzio commise cento messe *pro uno defuncto* al sacerdote Curzio. Questi fra lo spazio di un mese ne comincia solo la celebrazione e poscia la continua interpolatamente, celebrando talvolta anche per altre persone. Fa bene?

R. Crediamo di sì, purchè la interpolazione non sia notevole. Il tempo determinato da' TT. di meno di due mesi per le messe dei vivi e di meno di un mese per quelle dei defunti deve intentersi per una o per poche messe; non già per molte, commmesse ad un solo che non può celebrarle tutte in quel tempo. La stessa numerosa commissione contiene in sè l'implicito permesso della dilazione. Così noi ragionammo nel Vol. I del nostro *Monitore* p. 480. Ora siamo lieti di aggiungervi l'autorità di chiarissimi TT.

Il Gury così scrive nei *Casus* T. II, n. 352: " Attamen omni culpa carebit sacerdos missas pro stipendio celebrandas protrahens ultra regulas modo statutas, si v. g. centena stipendia ab aliquo accipiat, ita ut Sacra ab ipso *personaliter* celebranda sint. Imo in hoc casu nonnulla alia Sacra licite interponere valet, iuxta intentionem praesumptam prioris erogantis. „

Il Gousset nella sua *Teol. Mor.* Vol. II, n. 299: " Avvertiremo che quando un fedele consegna ad un prete una somma considerevole, per esempio cinquecento franchi per retribuzioni di messe, pregandolo di celebrare egli stesso, questi può incaricarsene, senz'essere obbligato di dir la messa tutti i giorni, nè di applicarla assolutamente tutte le volte che la celebra, alla medesima persona: può dirla di tempo in tempo, o per sè, o pei suoi parenti o per altre persone, purchè ciò non accada che di rado. „

Così pure il Bucceroni (*Casus Consc.* n. 323) ed il Berardi (*Prax. Conf.* T. II, n. 3518); i quali dicono lecita la celebrazione di 100 messe, date ad un solo, fra lo spazio di sei mesi. Laonde Quinzio, nel nostro caso, può star tranquillo di coscienza, con regolarsi giusta i cennati principii.

—

QUESITI

con brevissime risposte.

176. — **D.** Fu altrove dimostrato (Vol. VIII, Par. II, p 259) che nei giorni di digiuno può usarsi promiscuamente il brodo di carne ed il pesce, stante la dichiarazione della S. Penitenziera del dì 8 febbr. 1828. Può dirsi lo stesso del sugo di *ragù* sui maccheroni?

R. Sì, certamente, per la ragione che *ubi eadem est ratio, eadem est iuris dispositio.* Qui poi non si tratta di dispensa, in cui vuol farsi stretta interpretazione, ma si tratta della interpretazione stessa della legge, la quale essendo restrittiva della libertà, vuole anch'essa interpretarsi strettamente.

177. — **D.** Ma, se è permesso usare promiscuamente il pesce col brodo di carne, sarà ancora permesso usare promiscuamente la carne col brodo o colla salsa di pesce?

R. Anche questo è consentito. Pel brodo di pesce non v'ha dubbio alcuno essendo permesso il brodo di carne. Quanto alla salsa di pesce, ecco un documento della S. Penitenzieria: Fu chiesto: " Se in forza della legge che proibisce di mangiare insieme carne e pesce, sia proibito egualmente mangiar carne e qualche vivanda condita con salsa di pesce. — R. *Negative* „ (*Collect. S. C. de Prop. Fide*) P. III, Cap. XII, n. 2077.)

178. — **D.** La legge *de non permiscendis epulis* è solo per la quaresima, e non già per gli altri giorni di astinenza nell'anno?

R. La detta legge, secondo la Costit. di Bened. XIV *In suprema*, ha luogo " in quadragesimae aliisque anni temporibus et diebus quibus carnium, ovorum et lacticiniorum esus est prohibitus. „ Donde ricavasi che anche nei giorni fra l'anno nei quali sia obbligatoria la stretta astinenza, vuolsi osservare la legge *de non permiscendis epulis*. E poichè nei venerdì e sabati non consacrati al digiuno, per ordinario non si osserva strettamente la legge dell'astinenza (essendo consentiti le uova ed i latticinii) perciò la legge *de non permiscendis epulis* va ristretta ai soli giorni digiunati siano di quaresima siano di vigilie fra l'anno. Ciò è fuori dubbio oggidì, stante una chiara risposta della S. Penitenzieria, del dì 15 febbr. 1834, approvata dal Sommo Pontefice: " Utrum fideles, dispensati a lege abstinentiae diebus veneris et sabati, decurrente anno, quando non urget obligatio ieiunii, vesci possint piscibus simul et carnibus? — R. S. Poenitentiaria, proposito dubio diligenter perpenso, factaque relatione SS.mo D. N. Gregorio XVI, de ipsius Sanctitatis Suae mandato, respondit: *Permitti.* „

179. — **D.** Chi ha la facoltà di dispensare cogli altri sul digiuno e sull'astinenza, può dispensare con sè stesso?

R. Ecco come insegna S. Alfonso (L. I, n. 183): " Habens potestatem generalem dispensandi potest etiam secum dispensare directe et immediate... Quia est iurisdictio pure voluntaria, quae etiam erga seipsum exerceri potest. Hinc bene sibi dispensare potest in votis, iuramentis, *ieiunio* etc. „ — Dunque chi ha la facoltà, sia ordinaria sia delegata, di dispensare non verso alcune speciali persone, ma verso di tutti, può benissimo dispensare sè stesso anche dalla legge del digiuno e dell'astinenza.

Vero è che la S. C. del S. Officio non rescrisse così il 12 aprile 1742 al Prefetto di S. Domingo, il quale supplicò: " An posito quod attentis rationibus etc. iudicetur dispensandum (in ieiuniis et abstinentiis) cum aliis fidelibus, ipse et sui commissionarii ea dispensatione uti possint, quia etsi corporaliter minus fatigent, non firmiori quam ceteri utuntur valetudine. „ E la S. C. rispose: " Negative, et orator recurrat ad sui Ordinis superiores. „ — Ma qui fa d'uopo considerare che questa risposta è per un caso particolare, in cui non si allegavano cause chiare e valevoli per la dispensa ed in cui una risposta affermativa poteva dar luogo ad allucinazioni. Perciò fu rescritto negativamente, ma che l'oratore consultasse i proprii superiori. E così d'ordinario risponde la S. Sede a coloro che, pur avendo in soccorso le chiare norme de' Teologi, vogliono senza necessità ricorrere alle Sacre Congregazioni.

180. — **D.** Tizio compra un fondo senza sapere che una parte di esso era di provenienza ecclesiastica. Appena ciò conosciuto va a confessarsi, dichiarandosi pronto di fare ciò che la Chiesa comanda. Il confessore lo rimanda inassoluto, ingiungendogli l'obbligo di comporsi prima colla Chiesa. Ha fatto bene il confessore?

R. Il confessore, se null'altro ostava, dovea subito assolvere il penitente, pur imponendogli l'obbligo della composizione da compiersi al più presto. L'assoluzione dovea differirla qualora il penitente fosse incorso nella censura del Tridentino, riservata alla S. Sede. Ma la censura non mai s'incorre senza contumacia. Il penitente stava in buona fede quando comprò il fondo: appena cono-

sciuta la mala provenienza di una parte di quello, andò a consigliarsi col confessore: dov'è la contumacia?

181.—**D.** Nel num. 7 della pagella della S. Penitenzieria, circa la facoltà di assolvere gli ascritti alla setta massonica, sta detto che *a respectiva secta omnino se separent eamque abiurent*. Come deve farsi quest'abiura? Deve farsi in Curia? in iscritto? innanzi a testimoni?

R. Niente di tutto ciò è prescritto nella prefata pagella, e però non v'ha nessun obbligo di farlo. Quell'*abiurent* sta in senso di condanna e detestazione, e basta che il penitente esprima al confessore siffatta disposizione di animo. Solo ha l'obbligo di denunziare i capi occulti della setta (non i pubblici e notorii) e di consegnare, o non potendo ciò per gravi cause, bruciare i libri, i manoscritti, ed i segni riguardanti la setta.

182. — **D.** Dovendosi reiterare il battesimo sotto condizione, è necessario esprimere colle parole la condizione, ovvero basta che si ponga mentalmente?

R. Ecco una risposta della S. C. de Propaganda Fide del 29 maggio 1838 (*Collectanea S. C. de Prop. F.* Pars II, Tit. I, Cap. II, n. 524): " Nel caso di battesimo certamente nullo la collazione del medesimo dee farsi assoluta e non condizionata; nel caso poi di battesimo dubbio secondo la prassi generale ed attuale della Chiesa, la condizione dev'essere espressa e non mentale. „

183. — **D.** La legge liturgica vieta dalla Vigilia di Natale fino all'ottava della Epifania gli Anniversarii pei defunti. Potrebbe il parroco, che ne ha richieste, celebrarli nei detti giorni colla recita dell'officio dei morti e col canto della Messa del giorno corrente?

R. Potrebbe senza dubbio se ne avesse venia dai committenti, i quali chiedendo anniversarii di defunti, han diritto non solo all'officio, ma sì ancora alla messa di requie. Del resto, veggasi ciò che scrivemmo su tal proposito nelle nostre Consultazioni a pag. 555 seg.

184. — **D.** Stanti le pioggie torrenziali nello scorcio dell'anno testè caduto, la seminagione in molti luoghi s'è dovuta differire considerevolmente. Venuto poscia il buon tempo, può il parroco permettere ai coloni di affrettare la seminagione anche nei dì festivi?

R. Può e deve. Giacchè i parroci possono sì per diritto, quando sia lontano il Vescovo, e sì per consuetudine, anche quando il Vescovo è presente, dispensare dal riposo dei giorni festivi i loro filiani, quando ci sia, come nel caso, una giusta causa. E intervendo una causa giusta, il parroco *deve* dispensare, per non esporre i fedeli al pericolo di commettere peccati (V. S. Alfonso L. III, n. 288).

185. — **D.** Tizio muore la vigilia di Natale, e nel dì seguente, solennissimo, si vogliono compiere i funerali. Si può?

R. Non si può. Ecco un decreto che dà le norme per tale occorrenza: " An exequiae pro defuncto, dum effertur corpus, expleri valeant in Ecclesia diebus festis solemnioribus primae classis? — Resp. Negative, et huiusmodi funera transferantur ad sequentem diem, aut minus ad horas pomeridianas post diei festi vesperas, et sacris functionibus non impeditas, abstinendo ab emortuali aeris campani sonitu „ (S. R. C. 27 ian. 1883 in Corduben. ad 1., n. 5866). Dunque nel dì solenne di Natale può solo trasportarsi in chiesa il cadavero, ma dopo espletate le sacre funzioni e senza suono di campane. Potrebbe anche recitarsi sommessamente l'officio dei morti. Quanto al suono delle campane, crederemmo che ove ci fosse consuetudine, potrebbe tollerarsi.

186. — **D.** Può il Vescovo conferire un beneficio ad un ecclesiastico estraneo, senza domandarne venia all'Ordinario di costui?

R. Può, se l'ecclesiastico estraneo non abbia qualche vincolo canonico nella propria diocesi. Imperocchè, se ivi non ha qualche beneficio residenziale o qualche altr'obbligo di risedere in essa, il proprio Ordinario non può impedirgli di accettare un beneficio altrove. Se è solamente ascritto a qualche chiesa nella propria diocesi, ecco come insegna il Bouix (*De Episcopo* Vol. II, Par. V, Cap. XXIV, § II, prop. 2.): " Quando adscriptus servitio alicuius ecclesiæ eligitur ad aliquod beneficium in alia dioecesi, assensum dare potest absque licentia Episcopi; etsi absque dicta licentia discedere nequeat: interveniente tamen iusta causa, poterit Episcopus a superiore cogi ad dandam licentiam discedendi. „

187. — **D.** Dicendosi la messa di requie per un sacerdote, può dirsi la prima orazione *Deus qui inter apostolicos Sacerdotes famulum tuum N. etc.?*

R. Può dirsi certamente, giusta la nuova disciplina. Nel Decreto infatti della S. C. de' Riti del 30 giugno 1896 art. 2, sta detto espressamente: " In missis quotidianis quibuscumque sive lectis sive cum cantu, plures esse dicendas orationes, quarum prima sit pro defuncto vel defunctis certo designatis, pro qui-

bus sacrificium offertur, ex iis quae inscribuntur in Missali, secunda ad libitum, ultima pro omnibus defunctis. „

—

CRONACA RELIGIOSA

(28 Febbraio 1897)

Nè eletti, nè elettori — Ad occasione delle prossime elezioni politiche, fissate pel 21 e pel 28 marzo 1897, ricordiamo ai cattolici, e molto più agli ecclesiastici, il grave divieto della S Sede di non accostare alle urne.

Cause di Canonizzazione — Nella Domenica di Settuagesima (14 sp.) colla consueta solennità, furono pubblicati, alla presenza del Sommo Pontefice, due decreti per due canonizzazioni da celebrarsi nel prossimo maggio nella Basilica Vaticana: uno sul *tuto procedi posse* nella causa del B. Pietro Fourier Riformatore e Generale della Congregazione di N. S. dell' ordine de' Canonici Regolari di S. Agostino; l' altro sull' approvazione de' miracoli per la canonizzazione del B. Antonio Zaccaria Fondatore dei Chierici regolari di S. Paolo, detti Barnabiti. Il S. Padre rivolse ai presenti una bellissima allocuzione latina. Il R.mo P. Generale de' Barnabiti Gli rese con acconcio indirizzo le dovute grazie.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato sono stati nominati:

L' E.mo Card. Satolli Protettore del Monastero di S. Susanna alle Terme in Roma;

L' E.mo Card. Segna Protettore del Santuario di Maria SS. detta dal Transito nella diocesi di Città di Castello;

L' E.mo Card. Mazzella Protettore dell' Ordine di Cisterciensi Riformati della Trappa;

Mons. Tiberio Durante Vescovo di Marsico e Potenza, Assistente al Soglio Pontificio;

I R.mi Monsignori Costantino Contini Riccardi e Filippo Giustini, Uditori della S. Romana Rota;

Mons. Antonio De Waal Consultore della Commissione Cardinalizia per gli studii storici.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— La Chiesa di S. Gioacchino in Roma ai Prati di Castello, commemorativa del Giubileo Episcopale del S. Padre, d' ora in poi è stata affidata da S. S. all' E.mo Card. Girolamo Gotti, che, coadiuvato da Mons. Costantini e da Mons. Cavicchioni, dovrà coll' obolo de' fedeli provvedere al compimento di quel sacro tempio. Le elemosine perciò dovranno essere indirizzate a Mons. Giuseppe Maria Costantini, Elemosiniere di S. S. al Vaticano.

— L' azione cattolica in Italia progredisce sempre più. Segnaliamo la solenne inaugurazione del Comitato regionale Pugliese compiuta testè splendidamente a Bari coll' intervento dell' illustre Comm. De Matteis e delle rappresentanze dei Comitati diocesani delle Puglie.

— Per decreto del Prefetto di Piacenza, e per misura d' ordine pubblico, il prete scismatico Miraglia, già scomunicato dalla S. Sede, è stato costretto di chiudere il suo pseudo-oratorio.

— Un novello ed elettissimo giornale col titolo *Vita Nova*, che si pubblica mensilmente a Napoli, è l' organo della Federazione Universitaria cattolica italiana; l' opera più bella di azione cattolica. Costa annue L. 2.

— Il 13 sp. moriva a Venezia il noto commediografo Giacinto Gallina. Buono di sentimenti, fu aggiogato alla massoneria, la quale impedì che sul letto dell'infermo giungesse a tempo un sacerdote: fu licenziato il parroco e fin lo stesso Cardinale Patriarca ch' eransi recati a confortarlo!

— Sono morti: Mons. Giocondo Salvai Vesc. di Alessandria della Paglia; Mons. Francesco Macarone Vesc. di Bojano e l' Abate ordinario di Montecassino D. Giuseppe Quandel.

—

— La corte di Cassazione di Parigi ammise il ricorso presentato dal Vaticano contro la sentenza del tribunale di Amiens nella nota vertenza della eredità legata al Papa dalle Marchese Plessis Bellière.

— Venne festeggiato a Parigi con splendide manifestazioni il giubileo episcopale dell' E.mo Arcivescovo Richard. Sarebbesi fatto anche di più se la modestia dell' insigne Prelato non lo avesse impedito.

— In una generale adunanza di cattolici austriaci tenutasi a Dortmund, fra le altre cose, fu deliberato di segnare a dito i negozii, in cui si vendessero pubblicazioni immorali.

— Il parlamento del Lussemburgo ha stanziata una somma perchè venga ricollocato il Crocifisso in tutte le aule della giustizia, da cui era stato tolto dai liberali.

— La S. C. degli Studii ha emanato il decreto di approvazione della Università Cattolica messicana, fondata nella Capitale del Messico.

— E morto Mons. Gio. Ferdinando Esberard Arcivescovo di Rio Janeiro.

INDICE PROGRESSIVO

(Vol. IX. Par. II.)

Acta Solemniora Rom. Pontificis.

Motu proprio. De ratione concordi rei catholicae apud Orientales provehendae. . . . . pag. 77
Epistola ad Episcopos Hungariæ „ 80
Allocuzione di S.S. nel Concistoro segreto del 22 Giugno 1896 . „ 85
Epistola Encyclica. 29 Giu. 1896. „ 102
Continuazione . . . . . „ 131
Epistola Encyclica. 20 Sett. 1896. „ 155
Lettera Apostolica circa le Ordinazioni degli Anglicani . . „ 175
Constitutio Apostolica de prohibitione et Censura Librorum. „ 247

Ex S. Congregatione Concilii.

Gaudisien. Onerum. 29 feb. 1896— Circa la tassa pel Sacro Seminario . . . . . „ 3
Ianuen. Funerum. 29 Feb. 1896— Se la consuetudine autorizzi i Regolari a portare inalberata la loro croce nelle esequie dei fedeli . . . . . „ 3
Mexicana. Super facultate missam ter celebrandi. 28 Mar. 1896 — Se e quando si possa concedere la facoltà di celebrare tre messe lo stesso giorno . . . . . „ 25
Utinen. Dispensationis ab irregularitate. 28 Mar. 1896—Dispensa dalla irregolarità per amputazione della prima falange di due diti, e della prima e seconda falange di un terzo . . . . „ 26
Montisfalisci. Nominationis ad beneficium canonicale. 13 Giugno 1896 — Il patrono passivo deve avere nell'atto della presentazione i requisiti prescritti . . „ 73
Pacten. Jurium parochialium. 13 Giu. 1896 — Circa i diritti della Chiesa Parrocchiale matrice sulla filiale . . . . . „ 73
Quando e da chi possa o debba darsi la benedizione dopo il parto. 13 Giu. 1896 . . . . . „ 71
Decretum. Quoad taxas fori ecclesiastici in rebus non contentiosis. 10 Giu. 1896—Riforma della tassa Innocenziana . . . . „ 121
Melevitana. Sponsalium. 25 Lug. 1896 — Quando possa concedersi la dispensa dagli sponsali . „ 145
Brundisina. Praeeminentiae. 25 Lug. 1896 — Se il trasferimento del canonicato dove non vi sono prebende distinte, porti seco la perdita dell'anzianità, e della precedenza . . . . . „ 146
Apuana. Dubii circa resignationes beneficiorum. 25 Lug. 1896 — Se la tardanza del *R. Exequatur* o *Placet* governativo autorizzi la tardanza della pubblicazione dei beneficii rinunziati . . „ 147
Spalaten, Translationis paroeciae et renunciationis officii. 14 Dic. 1895, e 25 lug. 1896 — Se possa sostenersi l'economica rimozione di un parroco dalla cura, e se lo si possa sospendere perchè distratto in officii laicali . . „ 147
Pharen. Iurium. 25 Lug. 1896 — Circa la giurisdizione sulla Chiesa del Camposanto . . . . „ 149
Venetiarum. Irregularitatis. 12 Sett. 1896 — Di un chierico, affetto di leggiera epilessia . „ 169
Monoecen. Distributionum. 12 Set. 1896 — Circa le condizioni perchè un Canonico possa assentarsi dal servizio corale per causa di malattia . . . . . „ 170
Arianen. 12 Dic. 1896 — Se il can. penitenz., quando siede in confessionale e non ascolta le confessioni, può partecipare a tutte le distribuzioni quotidiane ed avventizie . . . . . „ 241
Melevitana Emphyteusis. 23 Gen. 1897 — Di un contratto enfiteutico conchiuso, salva la venia apost., che si vuol rescindere da una delle parti . . . . . „ 265
Romana Residentiae. 23 Gennaio 1897 — Se basti la infermità morale perchè un canonico possa abitualmente dimorare altrove. „ 265
Tunquen. Iurium. 23 Gen. 1897 — Se, e come, il parroco può essere ancor canonico di cattedrale; e se le dignità del Capitolo che celebrano nelle solennità, siano esenti dalle conventuali eddomadarie . . . . . „ 266

Neapolitana Praecedentiæ. 25 gen. 1897 — Se il titolo di Arciconfraternita porti seco il diritto di precedenza sulle confraternite di anteriore erezione . . . . „ 267

Ex S. Congr. Episcop. et Regular.

Intorno alla interpetrazione del Decreto *Auctis admodum*, 20 Nov. 1895 . . . . . „ 4
Intorno allo stesso argomento 20 Nov. 1895 . . . . . „ 5
Oranen. Proprietatis et expulsionis. 23 Ago. 1895 — Circa la proprietà di un luogo pio, fondato per elemosine, e la restituzione in integrum . . . . . „ 27
Decretum. 27 Mar. 1896 — Norme da osservarsi circa le Suore questuanti . . . . . „ 29
Sancti Deodati. 13 Feb. 1896 — Se il Vescovo possa sospendere dalla confessione e dalla predicazione una intiera Comunità religiosa. „ 49
Ruremonden. Dubii quoad vota Monialium Ursulinarum. 22 Marzo 1895 — Circa la solennità dei voti di alcune Suore Orsoline, che professarono nell'esilio . . . . „ 124
Se le Superiore generali degl'Istituti femminei siano obbligate di notificare al Vescovo la elezione delle Superiore locali, e la permuta delle Suore — 9 Apr. 1895. „ 125
Se, e con quali condizioni, le Monache di clausura possano ottenere l'indulto del telefono. 20 Mar. 1895 . . . . . „ 126
Istruzione riguardante i chierici secolari e regolari, che frequentano, per ragione di studio, le Università governative. 21 lug. 1896. „ 171
Novarien. seu Ianuen. Pensionis. 23 Ago. 1895 — Se diminuite le rendite del beneficio, debba pure diminuirsi la pensione impostavi . . . . . „ 193
Nanceyen. Exemptionis. 27 Marzo 1896 — Se gl'istituti novelli di voti semplici siano esenti dalla giurisdizione vescovile quanto all'amministrazione temporale. „ 193
Maioricen. Conventionis, et decreti. 8 Mag. 1896 — Di un santuario promesso ai Carmeliti, che volevasi posteriormente dare ad altri . . . . . „ 196
Aquen. seu Lucionen. Indemnitatis. 8 Mag. 1896 — Se un frate, licenziato dall'ordine, abbia diritto di essere dall'Ordine indennizz. „ 197
Calatejeronen. Pensionis. 8 Magg. 1896 — Se il pensionario sia tenuto alle tasse di successione, e di ricchezza mobile . . . . . „ 197
Le Monache di voti solenni, costrette, per le vicissitudini politiche, di passare da un monastero ad un altro, non perdono la solennità dei voti. 25 Iul. 1896 . . . „ 242
Decretum .31 Iul. 1896 — Viene approvato e confermato l'Istituto dei Fratelli della Carità, detti Frati Bigi . . . . . „ 242
Intorno i voti semplici che fanno i Regolari soggetti alla milizia. 2 Sett. 1896 . . . . . „ 269

Ex S. Congreg. Rituum.

Monopolitana Praecedentiae. 6 Feb. 1896 — Ai terziarii di S. Francesco in Fasano spetta la precedenza sui Terziarii di S. Domenico „ 5
Centumcellarum. Praecedentiae. 6 Feb. 1896 — Mancando il titolo di possesso, a provare la precedenza fra i PP. Cappuccini e gli Osservanti, deve attendersi al titolo dell'anteriorità di fondazione del Convento, non a quello dell'anteriorità di affiliazione . . . „ 6
Almerien. 31 Genn. 1896 — Il Santissimo Sacramento non può recarsi in processione insieme con immagini o reliquie di Santi. „ 6
Annecien. 31 Gen. 1896 — Indulto circa la infusione dell'olio per la benedizione del Sacro Fonte . „ 6
Bisarchien. 31 Gen. 1896 — Si può cantare qualche preghiera in lingua volgare nelle messe private, non già nelle solenni . . . „ 7
Decretum Generale. 4 Feb. 1896 — Circa l'Anniversario della Dedicazione della Chiesa . . . . „ 7
Dubia 21 Feb. 1896 — Circa l'Ottava delle Feste . . . . . „ 8
Viglevanen. 21 Feb. 1896 — Circa l'occorrenza di due feste primarie o secondarie — Se sia primaria la festa del Patrono che celebrasi la seconda volta fra l'anno — Circa l'antifona finale nei Vesperi della Purificazione di M. V. — Circa la consuetudine di cantare, nell'Off. dei defunti, infra annum, il 1.° Notturno colle lodi e l'Invitatorio — Circa una festa da trasferire che non trovi più luogo libero nell'anno . . . . . „ 8
Rito per la benedizione e la imposizione della medaglia miracolosa della B. V. Immac., approvato dalla S. C. il 19 Apr. 1895 . „ 9

Dubium. 8 Feb. 1896 — Se i Regolari con indulto di celebrare fuori delle proprie Chiese la messa, giusta il calendario del proprio Ordine, siano soggetti al decreto generale del 9 Dic. 1895 circa le messe in aliena Chiesa . . . „ 30
Dubium. 21 Feb. 1896 — Circa la messa conventuale e parrocchiale, da non doversi omettere quando la S. Sede concede la messa solenne, o anche messe lette in qualche estrinseca solennità . . „ 31
Platien. 21 Feb. 1896 — Circa gli onori dovuti al Vescovo Ordinario quando recasi a pontificare in Cattedrale — Circa la benedizione colla Pisside — Circa la benediz. del cimitero e della Chiesa . „ 31
Quebecen. 6 Mar. 1896 — Dubbii circa le solennità che per indulto pontificio si trasferiscono nella Domenica seguente, o anche nella precedente . . . . . „ 31
Decretum. 24 Feb. 1896 — La festa di S. Tommaso di Cantorbery viene elevata al rito doppio minore per tutta la chiesa . . . . „ 32
Romana. 14 Mar. 1896 — Le intonazioni devono farsi dal Celebrante secondo le note del Messale . „ 32
Basileen. 14 Mar. 1896 — Circa la mutazione del terzo verso nello Inno *Iste Confessor* — Circa la occorrenza delle feste fisse in domeniche impedite da feste di maggior rito — Circa la nuova disciplina del celebrare in aliena Chiesa . . . . . „ 33
Romana. 10 Apr. 1896—Quali siano i giorni, in cui non è lecito, senza speciale indulto, celebrare in oratorii privati . . . . . „ 49
Concedesi celebrare la messa votiva di S. Francesco nelle Chiese del Santo in Assisi. 21 Mar. 1896. „ 50
Ruthenen. 22 Mag. 1896 — Se le Cappelle degli Episcopii, dei Seminari ecc. debbono considerarsi come pubbliche circa la nuova disciplina del celebrare in aliena Chiesa. . . . . „ 74
Valven. et Sulmonen. 22 Mag. 1896—Se sia lecito sospendere corone mortuarie sulle pareti della Chiesa . . . . . „ 75
Senogallien. 30 Apr. 1896 — Se sia lecito esporre nel catafalco la immagine del defunto . . . . . „ 75
Amalphitana. 8 Mag. 1896 — Circa l'officio votivo *semel in mense*, occorrendo *infra octavas*, o con qualche officio votivo *ad libitum* „ 75
Ord. Minorum S. Franc. de Observantia. 8 Mag. 1896 — Circa le messe solenni della Spagna . „ 75
Gerunden. 8 Mag. 1896 — Circa i Sacramenti da amministrarsi alle Monache . . . . . „ 76
Urbis. 22 Mag. 1796 — Circa le concorrenze degli officii votivi; circa le ottave delle feste di N. S., e della B. V., degli Arcangeli, di S. Gio. Battista, di S. Giuseppe, e dei Ss. Apostoli in concorso con altre feste ordinarie o secondarie„ 76
Vicentina. 19 Mag- 1896 — Se può darsi la benedizione dopo il parto quando la prole sia uscita in luce morta e senza battesimo „ 97
Dubium. 5 Giu. 1896 — Il Decreto circa la emissione o la rinnovazione dei voti *intra Missam* vale per tutte le Congregazione religiose di ambo i sessi . . . „ 97
Brunen. 19 Mag. e 8 Giu. 1896 — Circa la formola di benedizione da impartirsi agli Abati secolari . . . . . „ 97
Urbis et Orbis. 19 Mag. e 8 Giu. 1896 — Concedesi ai Vescovi (com'è concesso ai Cardinali) che possano celebrare e far celebrare una messa in qualunque luogo dimorino, e che le dette messe valgano per adempire il precetto a quanti le ascoltano. . . . „ 98
Decretum. 19 Mag. e 8 Giu. 1896 — Si concede che negli Oratorii dei campisanti possano celebrarsi le messe di defunto, anche nei giorni di rito doppio maggiore o minore: e che in tutti gli altri Oratorii si possano celebrare messe private di defunto *praesente, vel etiam sepulto non ultra biduum cadavere*, come *in die obitus* . „ 98
Decretum. 19 Mag. e 8 Giu. 1896 — Se sia valida la consacrazione della Chiesa senza quella dell'altare; se rimanga esacrata una Chiesa, cui sia stato tolto l'intonaco; se possa consacrarsi un altare che sia di più pezzi fortemente cementati . . . . . „ 122
Dubium. 27 Giu. 1896 — In quali giorni non sia lecito celebrar l'officio e la messa propria di S. Luigi Gonzaga . . . . . „ 123
Ord. Minor. S. Franc. Capuccinor. 27 Giu. 1896 — Circa la traslazione e la concorrenza di taluni officii . . . . . „ 123
Ord. Minor. S. Franc. Capuccinor. 27 Giu. 1896 — Circa la occorrenza e la concorrenza di taluni

officii, e qual calendario debbono usare i frati assenti *ad tempus* dal proprio convento. . . . „ 124
Ord. Minor. S. Franc. Capuccinor. 27 Giu. 1896 — Circa la messa di S. Agapito — Se al 30 Dicembre possa collocarsi un officio impedito — Intorno al celebrare in aliena Chiesa . . . . . „ 125
Decretum generale. 30 Giu. 1896 — Circa le orazioni e la sequenza nelle messe di defunti . . . „ 125
Decretum. 30 Giu. 1896 — Si permettono altre messe cantate nello stesso giorno e nella Chiesa medesima, purchè non abbiano relazione colla officiatura corale „ 126
Strigonien. 3 Lug. 1896 — Circa le orazioni ad libitum; la messa votiva della B. V.; il celebrare in aliena Chiesa; le messe delle ferie maggiori. . . . . „ 126
Strigonien. 3 Lug. 1896 — Quando debba commemorarsi il SS. Sacramento esposto nelle messe dei misteri di N. S. G. C. — Circa la messa votiva solenne *de Patrono transferendo;* circa il trasferimento di una festa classica particolare; circa le messe di S. Ladislao, di S. Gio. Elemosiniero, e delle Rogazioni. . . . . „ 127
Ord. Min. S. Franc. Capuccin. 10 Giu. 1896 — Circa gli officii dei Beati; circa la collocazione degli officii nuovi; circa varii privilegii e norme proprie del calendario dei Cappuccini . . . . „ 128
Ord. S. Franc. Capuccin. 10 Lug. 1896 — Di alcuni privilegii ed alcune norme nell' officio dei Cappuccini. . . . . „ 129
Geneven. 3 Sett. 1895. Circa la concorrenza dell' officio votivo della B. V. Immacolata coi primi Vesperi della Domenica seguente. „ 151
Urbis eiusque districtus. 24 Giu. 1896 — Circa la messa e l'officio di S. Agapito pel Clero Romano. „ 151
Norme per impetrare nuovi officii e nuove messe di Santi dalla S. C. dei Riti. 13 Lug. 1896 . „ 198
Buscoducen. 24 Apr. 1896 — Il Vescovo può approvare la traduzione dell' officio piccolo della B. V. M.; da usare solo per la recitazione privata. . . . . „ 199
Ord. Min. S. Franc. Cap. 27 Apr. 1896 — Concedesi ad un religioso infermo, per grazia specialissima, di celebrare seduto la S. Messa. „ 243
Montis Albani. 20 Iun. 1896 — È vietato in chiesa recitare insieme anche dai fedeli le litanie non approvate. . . . . „ 243
Ord. Min. S. Franc. Cap. 13 Nov. 1896—Circa la commem. della S. Famiglia nelle chiese consacrate ad Essa . . . . . „ 244
Geneven. 3 Sept. 1895 — Circa la concorrenza dell'officio votivo della B. V. Immacolata colla Dom. seguente . . . . . „ 244
Romana. 15 Dec. 1896 — Che cosa rappresenti il così detto sepolcro del Giovedì Santo, e come debba adornarsi . . . . . „ 244
Bellevillen. 18 Dec. 1896 — Di una chiesa dedicata alla S. Infanzia di Gesù, quanto all' officio ed alla messa . . . . . „ 245

Ex S. Congr. Indulgentiarum.

Quando si rinnovano le stazioni della *Via Crucis*, basta una nuova benedizione. 11 Gen. 1896 . . „ 9
Concedesi alla Diocesi di Conversano la facoltà che possa bastare a tutti la confessione fatta *infra hebdomadam* per guadagnare la indulgenza plenaria, annessa a qualche festività. 8 Feb. 1896. „ 10
Alle reliquie antiche, di cui non si hanno le autentiche, devesi lo stesso culto che pel passato. 20 Gen. 1896. . . . . „ 50
Indulgenza di 300 giorni annessa ad una preghiera per la conversione delle Chiese dissidenti. 21 feb. 1896 . . . . . „ 51
Si concedono 200 giorni d' Indulgenza a chi recita una preghiera pel Papa. 8 Mag. 1896 . . . „ 77
Ordinis Praedicatorum. De erectione et aggregatione Confraternitatum. 5 Marzo e 20 Mag. 1896— Circa il consenso del Vescovo per la erezione delle Confraternite e circa la proibizione di erigersi più Confraternite nello stesso luogo. Si sanano le Confraternite del SS.mo Rosario malamente erette. „ 99
Montis Politiani. 20 Mag. 1896 — Si concede che anche il Vescovo possa lucrare l' Indulgenza plenaria quando impartisce al popolo la benedizione papale. . „ 100
Circa le indulgenze annesse alla recita dell' *Angelus*, e della *Regina coeli*. 20 Mag. 1896. . . „ 152
Si annettono 100 giorni d' indulgenza alla recita di 13 Pater etc. a S. Antonio di Padova. 9 Giu. 1896„ 152
Circa l' assoluzione e la benedizione; e circa la ricezione e le men-

suali riunioni del Terz' Ordine francescano. 30 Genn. 1896. . „ 152
Orazione indulgenziata pel Pane di S. Antonio. 13 Lug. 1896 . . „ 199
Dove l' Indulgenza della Porziuncula si trasferisce alla Domenica seguente, la confessione può anticiparsi dal Giovedì precedente. 20 Lug. 1896. . . . . „ 218
Concedesi l' Indulgenza di 300 giorni a chiunque, baciando il piede del fac-simile della statua di S. Pietro in Vaticano, esposto nelle Chiese d' Italia, recita una apposita giaculatoria. 31 Dic. 1896 „ 218
Mediolanen. 10 Iul. 1896—Quando le croci, le corone ecc., già benedette, vendendosi, perdano le indulgenze . . . . . „ 245
Decretum Urbis et Orbis. 2 Febr. 1897. — Si aggiunge alle giaculatorie *Dio sia benedetto* ecc. una lode al Cuore SS. di Gesù, e se ne accrescono le indulgenze. „ 270

Ex S. Congr. R. U. Inquisitionis.

Dichiarazioni intorno al Decreto *Cum recenter*, con cui si concede ai Vescovi di anticipare l' obbligo dell' astinenza, o dispensarne quando cade nei giorni di grande solennità. 18 Mar. 1896 . . „ 10
Circa l' interpetrazione dell' indulto quaresimale. 31 Mar. 1896. . „ 34
Si commina la scomunica al prete Paolo Miraglia. 5 febb. 1896. . „ 34
Il prete Miraglia vien dichiarato scomunicato vitando. 15 Apr. 1896„ 35
Si condanna di nuovo il conventicolo di Loigny, e gli Annali che i vi si pubblicano. 15 Apr. 1896. „ 36
A chi può far uso di grasso nei giorni di digiuno concedesi anche l'uso del burro. 15 Mag. 1896 — „ 51
Se per corroborare il vino della messa vi si possa mescolare dello zucchero. 7 Ago. 1896. . . . . „ 150
Se possa valere per la messa il vino accresciuto di alcool fino a 18 gradi ; ovvero quello ottenuto dal musto cotto prima della fermentazione. 7 Ago. 1896. . . . „ 150
Circa il valore e la promulgazione dei Concilii plenarii e provinciali. 10 Sett. 1896. . . . . „ 171
Circa la tradizione degl' istrumenti e la imposizione delle mani nella sacra Ordinazione. 4 Dicembre 1896. . . . . „ 217
Si definisce la quistione dell' autenticità del testo di S. Giov. intorno i Testimoni Celesti. 13 Gen 1897 „ 268

Ex S. Congr. Studiorum.

Circolare, con cui si vieta la cumulazione degli studii di Teologia e di Diritto canon., e la simultanea frequenza di due Università per conseguire i gradi accademici. 11 Lugl. 1896. . . . . „ 245

Ex S. Poenitentiaria Apostolica.

Circa l' assoluzione del complice in *re turpi*. 19 feb. 1896 . . . „ 11

Ex S. C. de Propaganda Fide.

Norme per facilitare la spedizione degli affari. 18 Maggio 1896. „ 101
Istruzione intorno al titolo della Sacra Ordinazione. 27 Apr. 1871 „ 200

Ex S. Congreg. Indicis.

Decretum. 17 Apr. 1896. . . „ 37
Decretum. 21 Ago. 1896. . . „ 153
Decretum. 19 Dic. 1896. . . . „ 219

Ex Secretaria Brevium.

Si approvano e si arricchiscono di indulgenze gli annui pellegrinaggi in Palestina, promossi dai pp. Agostiniani dell' Assunzione. 18 Aprile 1896. . . . . „ 52
Si concede ai Terziarii Francescani la comunicazione e la partecipazione delle indulgenze e delle buone opere, di che gode l' Ordine francescano, così in vita, come dopo la morte. 7 Luglio 1896. . . . . „ 154
I missionarii Salesiani possono aggregare *ubique terrarum* Confraternite all' Arciconfraternita di Maria Ausiliatrice. 25 febbraio 1896. . . . . „ 200
Si loda la proposta di chiudere il cadente secolo XIX con solenne atto di religione. 18 Lug. 1869„ 219
Si loda la *Lega Eucaristica*, istituita a Milano. 24 Nov. 1896 . „ 247

Vicariato di Roma.

Si risolvono alcuni dubbii circa la pia Associazione della S. Famiglia. 26 Luglio 1896. . . . „ 154

Commissione Pontificia per l'unione delle Chiese dissidenti

Si interpretano alcuni punti della Costituzione Apostolica *Orienta-*

lium dignitas Ecclesiarum. 14 febbraio 1896. . . . . „ 174

Facoltà recenti solite concedersi ai Vescovi dalla S. Sede.

VI. Intorno ai casi riservati alla S. Sede ed alle dispense matrimoniali . . . . . „ 54
VII. Sul giuramento suppletorio pei chierici costretti alla milizia „ 56
VIII. Concedesi a tutti coloro che hanno l'indulto *de iure* (come i Cardinali, i Vescovi, ecc.) dell' oratorio privato, di celebrare una messa di requie per settimana, anche nei giorni di rito doppio minore, ad eccezione di alcuni. „ 130

I Voti semplici in Religione.

Continuaz. Idoneità pei beneficii e per gli officii ecclesiastici.
Art. III. Idoneità pei beneficii Episcopali . . . . . „ 37

Intorno alla comunicazione in divinis cogli acattolici.

Decreti e dichiarazioni del S. Uffizio.

I. Se possa assistersi alle funzioni religiose degli scismatici . . „ 220
II. Se i cattolici possano accompagnare il trasporto funebre degli eretici, e viceversa . . . . „ 220
III. Circa il comunicare in divinis coi greci scismatici ed eretici. „ 221
IV. Se sia lecito ai sacerdoti cattolici celebrare nelle Chiese cattoliche usurpate dagli eretici. , „ 222
V. Se possano ammettersi i Greci scismatici nelle chiese cattoliche „ 272
VI. Se sia lecito ai cattolici d'intervenire ai battesimi, ai matrimonii ed alle concioni dogli eretici ; e se possano far da patrini ai loro figli . . . . . „ 272
VII. Se possa ammettersi a' Sacramenti un giovinetto cattolico che, costretto dal padre eretico, frequenta, benchè mal volentieri, le funzioni sacre degli eretici . „
VIII. Se sia lecito ad un cattolico ricevere la benediz. nuziale da un ministro eretico . . . . „ 272
IX. Se si può intervenire alle esequie degli eretici e visitare i loro templi . . . . . „ 272
X. Se si può pregare pubblicamente per un principe eretico, e se si può giurare colla mano sulla Bibbia protestantica . . . . „ 274
XI. Circa le funzioni per le feste di Corti scismatiche . . . . „ 274

Consultazioni.

16. Circa la nuova disciplina del celebrare in aliena Chiesa. . . „ 12
17. Sulla manifestazione del nome del complice in confessione . „ 57
18. Se il Vescovo debba dividere i Canonicati della Cattedrale in presbiterali, diaconali e suddiaconali „ 86
19. Se il Vescovo ha facoltà di commutare i pii legati . . . . „ 138
20. Circa il servizio da prestarsi dai seminaristi alla Chiesa Cattedrale ed alle altre Chiese . . . „ 159
21. Circa l'uso della pompa gastrica in ordine alla SS. Comunione „ 182
22. Sulla nuova disciplina circa il divieto di celebrare più messe cantate lo stesso giorno nella medesima Chiesa . . . . . „ 204
23. Sulla nuova disciplina circa le orazioni e la sequenza nelle messe di defunti . . . . . „ 205
24. Sulle nuove concessioni circa le messe dei defunti (V. Nota a p. 254) . . . . . „ 208
25. Se il Vescovo può di per sè permettere che le messe da celebrarsi in una chiesa, possano celebrarsi in altra chiesa . . . . . „ 223
26. Se, e quando, il Vescovo può da sè permettere a qualche sacerdote di binare . . . . . „ 254

Casi e dubbii
Proposti alla Nostra Direzione

61. Circa le facoltà dei cappellani sulla celebrazione delle messe „ 15
62. Se il confessore possa omettere l'ammonizione a chi abbia acquistato illecitamente beni ecclesiastici, quando lo supponga in buona fede, e stima inutile l'ammonizione. . . . . „ 16
63. Circa la separazione degli sposi prima del matrimonio . . „ 17
Nota sulle facoltà della Bolla della Crociata . . . . . „ 18
64. Circa le feste di doppio precetto nel Napoletano. . . . . „ 41
65. Come adempire oggi una disposizione fidecommissaria. . . „ 44
66. Circa il notturno imposto dal Vescovo agli ordinati in sacris nell' atto dell' ordinazione. . „ 45
67. Circa la interruzione dell' officiatura corale . . . . . „ 65
68. Circa l'attenzione durante la officiatura corale . . . . . „ 66

69. Se nel diritto di patronato misto han luogo le riserve pontif. „ 67
70. Se, e come, sia vietato al parroco ed al canonico penitenziere di esercitare l'officio di Vicario generale . . . . . „ 90
71. Se, e come, sia vietato al Vicario generale, ai parroci, ai regolari, al canonico penitenziere, di essere confessori di monache. „ 91
72. Se i canonici ed i mansionarii statutarii siano tenuti alla messa conventuale, e ad applicarla senza stipendio . . . . . „ 114
73. Se in forza della concessione fatta ai Vescovi di dispensare *in periculo mortis* dagl'impedimenti dirimenti nei matrimonii dei concubinarii, si possa dispensare da quello di clandestinità . . . „ 141
74. Se tutte le grazie che si ottengono dalla S. Sede debbano essere riconosciute dal Vescovo. „ 142
75. Se il Capitolo può da se imporre qualche nuovo obbligo ai mansionarii o cappellani . . „ 162
76. Se i seminaristi non tonsurati godano il privilegio del canone „ 163
77. Circa la benedizione dei cimiteri, nei quali si tumulano pure gli acattolici. . . . . „ 184
78. Circa i Santi da annunziare nel Martirologio. . . . . „ 185
79. Di un sacerdote unto, nell'ordinazione, col crisma, non già coll'olio dei catecumeni . . „ 210
80. Sulla immagine degli Angeli Custodi, da esporsi nelle Chiese „ 211
81. Se un Capitolo che abbia odottati gli Officii votivi ad libitum, possa poi col permesso del Vescovo ricusarli . . . . . „ 227
82. Se l'indulto dei Sabati fra l'anno si debba estendere anche ai regolari . . . . . „ 228
83. Se, e come, si possa aggidi affrancare un censo livellare dovuto ad un beneficio. . . . . „ 228
84. Se i Canonici di Cattedrale siano obbligati di assistere da ministri nelle funzioni non Pontificali . . . . . „ 229
85. Di un Diacono, al quale il Vescovo, nell'ordinarlo, impose le mani, ma non toccò fisicamente il capo. . . . . „ 230
86. Se ad una suora che abbia difficoltà di confessarsi all'ordinario, debba concedersi abitualmente il confessore straordinario. „ 260
87. Circa i privilegii dei capitolari che compiono i Ss. Esercizii. „ 274
88. Se possa prendersi in fitto una casa costruita in un fondo ecclesiastico usurpato . . . . . „ 274
89. Quante messe debbano celebrarsi per una somma lasciata a tale scopo . . . . . „ 275
90. Se le messe lasciate per testamento possano farsi celebrare in altri luoghi con minore stipendio „ [illegible]
91. Fra quanto tempo possa celebrarsi un gran numero di messe „ 276

QUESITI
CON BREVISSIME RISPOSTE

Pag. 18 — pag. 45 — pag. 67. — pag. 91 — pag. 115 — pag. 142 — pag. 164 — pag. 186 — pag. 212 — pag. 231 — pag. 261—pag. 277.

BIBLIOGRAFIA

Salvatore Talamo — La questione sociale e i cattolici. Roma Tipogr. Un. Coop. . . . . „ [illegible]
Bessarione — Pubblicaz. periodica di studii Orientali. Roma, Tip. S. Bern. da Siena. . . . . „ 70
Costantini Vittorio — Institutiones Theologiae Moralis—Viterb. Tip. Agnesotti. . . . . „ 166
Morgera Giuseppe — La Vita di N. S. G. C. sui Vangeli e la tradizione. Siena, Tip. S. Bernardino „ 167
Longo Bartolo — S. Domenico e la Inquisizione. 3.ª ediz. Tip. Valle di Pompei . . . . . „ 167
Sebastianelli Guglielmo—*Praelectiones Iuris Canonici. Romae typis Vaticani.* . . . . . „ 234
Scavini Pietro—*Theologiae Moralis expolita ab auctore et a Del Vecchio notis et appendicibus illustrata.* Mil no presso gli er. di Ernesto Oliva-Quattro Voll. in 8° gr. . . . . „ 234
De Siena Pasquale — Theol. Mor. Rudimenta per Thom. Bellacosa. Ed. 4.ª in 8.° gr . . . . . „ ivi

CRONACA GOVERNATIVA

Cassaz. di Roma. Ruoli rinnovativi e nondimeno prescritti — Base per la liquidazione delle rendite di enti aboliti—Legato non ente autonomo — La tassa di svincolo e la prescrizione — L'aumento di congrua pei fondi deteriorati — Decime amministrate da patrono laico—Decime sacramentali e domenicali e presunzione di esse. „ 70
Cassaz. di Roma. Capacità di succedere nei religiosi quando sia

cominciata — *Solve et repete* per la tassa di svincolo ed interessi — Spese di culto non obbligatorie pei comuni—Indemaniazione delle Confraternite di Roma—I censi della Bolla Piana e la rinnovazione dei titoli — Decime, se sacramentali o domenicali—Confraternite senza Statuto — Valore di contratti nelle Congregazioni di Carità — Decime annesse a beneficio semplice, e date in enfiteusi „ 94

Cassaz. di Roma. Disammortizzazione dei beni della Chiesa quanto all'enfiteusi, alle colonie, all'abolizione dei fondi, ai ruoli esecutivi — Lascito di messe in ente autonomo — La sagrestia se può accettar legati — Erede disobbligato dal render conto . . . „ 117

Cons. di Stato. Circa i restauri della Canonica Parrocchiale—Legato al Parroco per elemosina, se concentrabile—Confraternite nel Napoletano, quanto alla tutela — *Corte di appello di Roma.* Circa l'incameramento dei beni delle Confraternite di Roma — *Cassaz. di Firenze.* Associazioni private, capaci di possedere—*Cons. di Stato.* Quali istituzioni elemosiniere sono concentrabili — Capacità nei sacerdoti di amministrare opere pie — Legato al parroco per elemosine, non concentrabile—Quando un legato pio sia concentrabile — Quando il Sacerdote può essere sopraintendente scolastico —*Cassaz. di Torino.* Il Parroco e i sepolcri nella sua Chiesa — *Cons. di Stato.* Legati al parroco per elemosine concentrabili — Quando debbonsi dal Comune le spese di culto — Legato al parroco per poveri, non concentrabile—Opere pie dotali, se concentrabili—Oneri di beneficenza e lasciti dotali, se concentrabili — Legati di culto e di beneficenza, se concentrabili—Legato elemosiniero, non concentrabile — Lasciti misti, se concentrabili . . . . . „ 188

Circolare del Min. di Gr. e Giust. Rinnovazione trentennaria delle iscrizioni ipotecarie—*Corte di appello di Genova.* Diuturnità di prestazioni di culto non obbligatorie — *Cons. di Stato.* Inversione di scopo in opere pie — Erogazione pia eventuale, ed il concentramento—Spesa pel predicatore non obbligatoria al Comune. Quali siano istituzioni pie private, e quali pubbliche—Oneri dotali, non concentrabili — Legato elemosiniero non concentrabile — Lascito amministrato dal Parroco, concentrabile . . . . . „ 214

Cons. di Stato: Lascito ai seguaci di qualche culto, se concentrabile — Lascito speciale, amministrato da un Ospedale, se concentrabile — Lascito di beneficenza al parroco, se concentrabile: se trasformabile — Spese di culto, quando onerose, quando facoltative — Trasformazione d'istituti congenei — Istituzione mista del parroco, se concentrabile — Ragioni contrarie al concentramento — Lascito al parroco quando concentrabile — Prestazioni di culto ultratrentennali. Competenza — Istituzione concentrabile e riformabile, benchè data al parroco—Competenza sui legati di opere pie. . . . . „ 235

DECISIONI DI MASSIMA

Messe in favore delle fondazioni pie dai poteri pubblici competenti.

Continuazione. Titoli di esenzioni delle fondazioni pie dal concentramento — Esenzioni dei beneficii semplici e delle borse di studio dal concentramento — Fondazioni e lasciti pii non compresi nella legge 17 Luglio 1890 — Esenzione delle fondazioni e lasciti pii dotali dal concentramento—Oneri di beneficenza (anche per doti) esenti dal concentramento — Validità delle disposizioni per legati di messe — Nullidà del decreto di concentramento di una fondazione pia per più Comuni — Illegalità del decreto di concentramento di due lasciti, l'uno di culto, l'altro di beneficenza — Modificazione di tempo circa i legati caritatevoli in epoche fisse di solennità religiose — Validità di un legato per adire al Sacerdozio, nonchè di un assegno per predicazione — Se la costituzione in Erede dell'anima propria sia valida — Azione legale del Parroco verso il Comune pel carico dell'assegno pel Quaresimalista — Confraternite esenti dalla riforma del concentramento — Decorrenza di termini per impugnare un Decreto Reale di concentramento ed ogni altra riforma. . . . . „ 19

Deliberazioni e Voti sanzionati dal XIII Congresso Catt. Ital. dietro proposta della sottosezione. . „ 23
Avvertenza importante. . . . „ 23

CRONACA RELIGIOSA

Concistori e provviste di Chiese — del 22 Giugno 1896 — del 25 Giugno 1896, pag. 93 — e 118 — del 30 Novembre 1896 e del 5 dicemb. 1896, pag. 237.

Cause di beatificazioni e canonizzazioni. Venerabili: P. Francesco da Napoli, F. Mariano da Rocca Casale, Suor M.ª Giuliana del SS.° Sacramento, pag. 47 Vener: Stefano Bellesini, e Maria Crocifissa delle Piaghe di N. S. G. C. pag. 17 —Ven Gio. Battista Vianney, e Ven. Gabriele della V. Addolorata, pag. 216 — Ven Gius. Cottolengo, B. Pietro Fourier, pag. 263 — B. Fourier e B. Zaccaria. pag. 279.

Nomine Pontificie — pag. 144 — 240 — 263 — 279.

Cardinali defunti — L' E.mo Mauri, pag. 24 — L'E.mo Galimberti, pag. 72 — Gli E.mi Bourret e Monaco La Valletta, pag. 121 — L' E.mo De Ruggiero, pag. 192 — L' E.mo Hohenlohe, pag. 216 — L' E.mo Boyer, pag. 240 — L'E.mo Sanfelice, pag. 264.

Fatti diversi — Ricevimenti in Vaticano, pag. 47 — L'abiura di un gran massone, ivi — Giubileo della prima comunione del S. Padre, ivi — Circa la Commissione per l' unione delle Chiese, ivi — Pellegrinaggio in Vaticano, pag. 71 — Congresso per gli studii sociali, pag. 167 — Congresso cattolico italiano, pag. 168 — Congresso Eucaristico, ivi — Primo Congresso antimassonico internazionale, pag. 192 — Primo Congresso Cattolico delle Calabrie, ivi — Il Natale al Vaticano, pag. 263.

Notizie Compendiate, pag. 24 — 48 — 72 — 96 — 120 — 144 — 168 — 192 — 216 — 240 — 264 — 279.

Con approvazione dell' Autorità Ecclesiastica

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa.

INDICE ALFABETICO DEL VOLUME IX.

Le cifre romane indicano la Parte del Volume; le arabe, la pagina.
Le sole cifre arabe si riferiscono alla Parte, indicata innanzi.

I.

Parte Ecclesiastica.

A

Abate. Circa la formola delle benediz. da impartirsi agli Abati secolari II, 97.
Aborto medicinale: è lecito? I, 221.
Acqua lustrale. Circa il modo di darla al clero in processione I, 228 — Si può usare il sale benedetto altra volta? II, 213.
Affrancazione. Occorre la venia Apost. per l'affranc. di censi ecc. dovuti ad enti conservati? I, 20 — Deve comporsi chi abbia affrancati censi del Comune? 189 — Se, e come, si possa oggidì affrancare un censo livellare, dovuto ad un beneficio II. 228.
Agostiniani dell'Assunzione. Indulto circa l'Ordinazione I, 196.
Alleluia. Se debba aggiungersi al ℣ *Panem de coelo* fuori il tempo pasquale I, 137.
Altare. Circa la consacraz. di un alt. coll'ara mobile ivi incastrata I, 81 — Circa il titolo di un alt. maggiore, ivi — Se nella consacraz. dell'alt. portatile le reliquie debbano chiudersi in cassetta col sigillo del Vescovo prima di collocarsi nel sepolcro, 136 — La lingeria dell'alt. può essere di tela *nipis*? 244 — Se possa consacrarsi un alt. di più pezzi fortemente cementati II, 122.
Altare privilegiato. Se l'applicazione della messa può separarsi da quella del privilegio I, 32 — Se si possa godere per più capi il privilegio dell'altare nella stessa messa 114 — Se la indulgenza del privilegio può applicarsi a persona vivente; e come applicarla quando s'ignora la intenzione del committente II, 47. — V. Crocifisso.
Amministratore condannato ingiustamente come usurpatore I, 99.
Angelo custode. Circa la immagine da esporsi nelle chiese I, 211.
Anglicani. Enciel. sulle ordinazioni anglicane II, 175.
Anniversario della elezione del Vescovo I, 245 — della dedicaz. della chiesa: prerogative II, 8 — Si può nell'anniv. dei defunti, in giorni impediti, cantare la messa del Santo? 278.
Annunziazione di M. V. Circa il trasferimento della festa I, 79 — La festa è elevata al rito di 1.ª cl. coi diritti delle feste più celebri I, 126.
Antifonario. Può adottarsi ediz. diversa da quella del Pustet? II, 232.
Antonio (S). V. Pia unione di S. Antonio.
Appello. Se scusa la ignoranza dei fatali I, 146.
Arciconfraternita. V. Confraternita.
Armeni. Allocuz. del S. Padre del 29 nov. 1895 I, 227.
Arredi. Possono farsi di tela *nipis*? I, 244. — V. Benedizione.
Associazione. Un'associaz. religiosa può prendere parte alle processioni? II, 116. — V. Famiglia (S.ª).
Assoluzione. Circa la facoltà di assolvere gli eretici dogmatizzanti I, 56 — Circa l'assoluz. dalla censura di chi assolve il complice *in re turpi* quando si temano grandi scandali, 66 — Se il moribondo risanato può essere assoluto dai riservati da un semplice confessore, ivi — Se il penitente di ritorno si possa assolvere senza formare nuovo giudizio, 67 — L'assoluz. generale colla indulg. plen. può darsi anche la vigilia della festa. 174 — Un prete in vincolo civile con donna e figli, se rinsavisce, che deve fare per l'assoluz.? II. 92 — Devesi assolver subito chi, comprato un fondo di chiesa ignorandone la provenienza, conosciutala poi, se ne confessa? 277 — Circa l'assoluz. de' massoni, 278 — Assoluzione del complice,

v. Complice — V. Bolla della Crociata, Terz' Ordine.
Astinenza. V. Dispensa.

B

Baltimora. Circa il senso di un decreto del Concilio di Baltimora intorno all' obbligo di mandare i figli alle scuole cattoliche I, 222.
Banda musicale. È permessa nelle messe cantate ? I, 19.
Battesimo. Se il patrino di battes. privato contrae cognaz. spirit. I, 91 — Può il sacerd. coprirsi il capo negli esorcismi del battes. ? II, 46 — Se un sacerd. possa battezzare un fanciullo e fargli pur da patrino, 92 — Iterandosi il battes. sotto condiz., devesi questa esprimere a parole ? 278.
Beato. Circa il culto de' Beati I, 139. — Se gli officii de' Beati soggiacciano alle norme comuni delle traslazioni II, 128. — V. Officio.
Benedizione. Circa la bened. delle corone i Regolari han bisogno del consenso dell' Ordinario del luogo I, 54 — dentro il chiostro, del solo superiore regolare, ivi — Circa la bened. *in artic. mortis*, quando non v'è tempo di darla colla formola intera, 66 — Se possa benedirsi il predicatore dal celebrante, 79 — Chi ha facoltà di benedire arredi sacri, può pur benedire la pisside e la teca pel SS. ? 163 — Circa la benediz. *contra mures, locustas etc.*, ivi — contro le galline, ivi — Dispensa dall' infusione dell' olio nella benediz. del fonte II, 6 — Rito per la benediz. della Medaglia miracolosa, 9 — I Vescovi possono suddelegare abitualmente la benediz. *in artic. mortis ?* 19 — Circa la benediz. del cimitero e della chiesa, 31 — La benediz. delle immagini di N. S. G. C. e dei Santi è riservata al Vescovo ? 68—Nella benediz. *in artic. mortis* che significhino le parole *remissionem omnium peccatorum*, 69 — Quando e da chi possa e debba darsi la benediz. dopo il parto, 74 — se può darsi quando il fanciullo sia nato morto e senza battesimo, 97 — Circa la formola di benediz. da impartirsi agli Abati secolari, ivi — Anche il Vescovo può lucrare indulg. plen. quando dà la benediz. papale, 100 — Possono due missionarii nella stessa missione dare amendue la benediz. papale ? 165 — Questa deve darsi colla mano o col crocifisso ? ivi — Si può benedire il cimitero dove si tumulano pure gli acattolici ? 184 — Nella benediz. dell' acqua santa, può usarsi il sale benedetto altra volta ? 213 — Un parroco canonico può usar la cappa nelle benediz. delle case in Sabato S. ? 233 — Quando le corone, croci ecc. benedette, con vendersi, perdono le indulgenze ? 245. — V. Eucaristia, Terz' Ordine.
Beneficiato. V. Beneficio, Canonico.
Beneficio. Se debba dirsi beneficio un officio sacro retribuito dal Governo I, 4 — Circa la pubblicazione prescritta per la rinunzia ai benef., 32, 190 — Può il Vesc. commettere al Vic. gen. la collazione di un benef. da vacare ? 233. — Di un Vic. gen. che abbia conferito il benef. ad un indegno, 234 — È riservato il benef. che fu conferito nei mesi vescovili, ma il cui possesso fu preso nei papali ? 236 — Il beneficiato novello è obbligato agli oneri del primo anno, in cui ha speso più di quello che percepisce ? 237 — Un benef. vacato per rinuncia è sottoposto all' alternativa ? II, 233 — Può il Vesc. conferire un benef. ad un estraneo senza venia dell' Ordinario di questo ? 278 — V. Canonicato.
Beni ecclesiastici. Se possa prendersi in fitto una casa, costruita in fondo eccles. usurpato II, 274 — V. Affrancazione, Confessore, Enfiteusi.
Bigi (Istituto de' Frati). Viene approvato II, 242.
Binazione. Se il parroco binante debba ricusare lo stipendio della 2.ª messa richiesta per un funerale, I, 187 — Si può applicare la 2.ª messa per obblighi di carità ? 258 ; II, 115 — Se, e quando, si possa ottenere la facoltà di trinare II, 25 — Se, e quando il Vesc. può permettere la binaz. 254.
Bolla della Crociata. Se in virtù di essa può usarsi il grasso di qualunque animale I, 257 ; II, 18 — Da qual confessore possono farsi assolvere le monache in virtù di questa bolla ? I, 258 — In virtù di essa può assolversi la percussione di un chierico ? ivi — Può il Vesc. aumentare la elemosina tassata per questa bolla ? II, 233.
Breviario. Può usarsi, se stampato senz' approvazione ? I, 69.
Burro. A chi può far uso di grasso concedesi anche il burro II. 51 — Può usarsi il burro disteso sul pane ? 144 — Può, il formaggio svizzero ? ivi.

C

Calendario. V. Officio.
Calice inargentato di nuovo al di fuori se debba riconsacrarsi I, 189.
Camposanto. V. Cimitero.
Canonicato — Circa la fondazione di nuo-

vi canonicati I, 26 — Se si può erigere un canonicato senza prebenda, 39 — Di un sacerdote che dota un canonicato statutario per esser nominato canonico, 173 — Se il Vesc. debba dividere i canonicati in presbiterali, diaconali e suddiaconali II, 86 — Se il trasferimento di canonicato fa perdere la precedenza, 146 — V. Canonico.

Canonico. Se il can. onorario può usare sempre le medesime insegne dei titolari I, 27 — Circa le insegne da usare in coro, 53 — Se si possano obbligare i can. ad avere abitaz. e vitto comune, 3, 122 — Se i can. non parati possano stare in piedi al *Confiteor*, 128 — Se i can. con cura abituale possano ascoltare confessioni senza facoltà del Vesc. e senza esame, 136 — Se la dimenticanza incolpevole scusi dall'assistenza al coro per le distribuz., 161—Se i can. settuagenarii sono esenti dal coro, ivi — Se un can. può tenere il sostituto abitualmente, 163 — Se può tenerlo stando egli altrove, ivi, 277 — Se può farsi sostituire da due o tre lo stesso giorno, ivi. — Qual causa si richiegga per la sostituzione, ivi — Si può far cambio di settimana fra due can.? ivi — Il sostituente può farsi da altri sostituire? 164 — Chi si fa sostituire nella messa, può andarsene durante la celebrazione? ivi — Se valga la consuetudine oltre centenaria che i canonici non intervengano alle ore minori? 183 — Precedenza di un can. anziano trasferito ad altro canonicato, 237 — Per l' off. de' Defunti nel dì de' Morti si può pretendere emolumento? 259 — Circa l'interruzione della officiatura corale II, 65 — Circa l' attenzione durante la officiatura, 66 — Un can. statutario ha diritto alla prima prebenda da vacare? 92 — Circa le condizioni onde un can. può assentarsi per malattia, 170 — Al sopraggiungere di un can. in coro, gli altri devono levarsi in piedi? 186 — Che dire del funerale annuo pei can.? 187 — Chi può andare in coro, senza poter vociferare, perde le distrib. se si assenta? 232 — Han diritto i can. con cura abituale di partecipare ai proventi del parroco? 232 — Se, e come, il parroco può essere ancor can. di cattedrale; e se le Dignità che celebrano nelle solennità sono esenti dalle conventuali eddomadarie, 266 — Privilegii dei capitolari che compiono i Ss. Esercizii, 274 — V. Canonicato, Canonico Teologo, Capitolo, Penitenziere.

Canonico Teologo. V. Concorso.

Canto. Le intonazioni e le modulaz. devono farsi dal celebrante secondo le note del messale II, 32 — Può adottarsi pel graduale e per l' antifonario edizione diversa da quella del Pustet? 232.

Capitolo. Circa la parità di suffragii nei comizii capitolari I, 115 — Se i mansionarii possano dirsi *de gremio capituli*, e se hanno voce in cap., ivi — Se qualche capitolare, costretto alla tassa del 30 °/₀, abbia diritto al corrispettivo esonero dei pesi gravanti sulla massa, 170 — Ha l'obbligo il cap. della messa *pro defunctis* quando abbia adottato gli officii votivi? 189 — Può valere la consuetud. di cantare o la conventuale o la messa della vigilia? 278 — Per la nomina de' canonici statutarii può il cap. designare i nomi? II, 92 — Può valere la consuetud. di eccedenti privilegii? 143—Il cap. può imporre nuovi obblighi ai mansionari ed ai cappellani? 162 — Il procuratore del cap. che riceve onorario, se si assenta, perde le distribuz.? 188 — Quando il cap. ha adottato gli officii votivi *ad libitum*, può poi smetterli? 227 — Se i canonici di cattedr. sono obbligati di assistere da ministri nelle funzioni non pontificali, 229 — V. Canonico, Funerali.

Cappellania. Se va soggetta alla tassa pel seminario I, 38 — V. Cappellano.

Cappellano. Può cessare talvolta dal celebrare? II, 15 — Può farsi sostituire? ivi — Gli può imporre il capitolo qualche nuovo obbligo? 162 — V. Cappellania.

Cardinale protettore degli Ordini religiosi: attribuzioni I, 130.

Carmeliti. Di un santuario promesso ai Carmeliti, che voleasi dare ad altri II, 196.

Carmelo. V. Confraternita.

Case di educazione. Obbligo di rivelare gli scandali al superiore I, 154.

Censura contro una visionaria della Francia I, 31 — contro il prete Miraglia II, 34, 35 — contro il conventicolo di Loigny, 36.

Chierico. Circa le testimoniali per gli ascritti alla milizia I, 4 — Circa il giuram. suppletorio II, 56 — Norme pei chierici alle università, 171.

Chiesa. Se la chiesa consacrata colla perdita dell' intonaco perda la consacraz. I, 7, II, 122 — Circa il suono della banda in Chiesa I, 19 — Se nelle chiese possa usarsi la luce elettrica, 127—Differenza fra una chiesa consacrata ed una chiesa benedetta, 132 — Se una chiesa discrostata internamente da un incendio, ha bisogno di nuova consacr., 134 — Circa il Titolare e la consacraz., 245 — Circa la benediz. della Chiesa e del cimitero II, 31 — Diritti della ch.

parrocchiale matrice sulla filiale, 73— Se sia valida la consacraz. della chiesa senza quella dell'altare, 122 — Le chiese dei Regolari, dopo la soppressione civile, godono ancora i privilegii degli Ordini? 186 — Di una chiesa dedicata all'infanzia di G. C. quanto all'officio e alla messa, 245 — Circa le messe in aliena chiesa, v. Messa — V. Chiesa ricettizia.

Chiesa ricettizia. Circa l'originarietà del luogo per essere ascritto ad una chiesa ricett. I, 97 — Se gli ascritti a ch. ricett. innumerata possono partecipare alla massa sì quando sono assenti e sì quando sono presenti per poco tempo, 195.

Cibi di grasso: cioè grasso di qualunque animale I, 176.

Cimitero. Negli oratorii dei campisanti possono celebrarsi messe di defunto anche in giorni di rito doppio II, 98 — Possono celebrarsi messe perciò negli oratorii quivi eretti? 164 — Circa la giurisdizione sulla chiesa del cimitero, 149 — Si può benedire il cimitero, dove si tumulano pur gli acattolici? 184 — V. Chiesa.

Colletta imperata. Deve dirsi in giorni di rito doppio di 1.ª e 2.ª cl.? II, 92— Deve dirsi nelle messe solenni? 116.

Commemorazione. Circa l'ordine delle comm. ne' vesperi I, 8—Circa la comm. della fer. VI dopo l'ottava dell'Ascens., della Croce nell'off. votivo, dell'Eucaristia, della Vigilia di San Matteo, nell'off. di S. Agapito, 76 — Circa la comm. de' Santi uniti (S. Pietro e S. Paolo; Sponsalizio di M. V. con San Gius. ecc.). 259 — Circa l'ant. *O Doctor* quando concorrono due Dottori, 260 — Circa la comm. della S. Famiglia nelle chiese consacrate ad essa II, 244.

Complice. Circa l'assoluz. del complice che non contessa il peccato di complicità II, 11 — Circa la manifestaz. del nome del complice in confessione, 57— V. Assoluzione.

Composizione. Se il Vesc. possa permettere che l'offerta di compos. si spenda pei restauri della chiesa II, 115 — Se può permettere composiz. o alienazioni con enti conservati, 142—Circa le composiz. sopra cappellanie laicali, 143 — V. Affrancazione.

Comunicazione *in divinis* cogli acattolici. Dichiarazioni del S. Officio. V. Indice progressivo della Parte II.

Comunione. Per gli ordinandi I, 16 — Pei ministri sacri nel Giovedì S., 79— Com. da farsi prima e dopo la messa, 221 — Se permesso l'uso del piattino nella com. II, 45 — Se nelle messe private possa il serviente con un cereo accompagnare il sacerdote alla comun. de' fedeli, 165 — È lecito in ciò far uso del piattello o della patena? 166—Recandosi la comun. agl'infermi, la si può dare ai sani? 213 — V. Eucaristia.

Concilio plenario e nazionale: lor valore e promulgazione II, 171.

Concorso. Quando è fissato per un giorno, può differirsi ad altro giorno? I, 19 — Vi ha censure contro coloro che nei concorsi si comunicano le idee o si avvalgono di libri? 140 — Di un concorso pel benef. teologale riservato alla S. Sede e conferito dal Vesc. a chi, assalito da febbre, non potè risolvere tutt'i casi proposti, 169.

Confermazione. Si può continuare l'uso di confermare anche gl'infanti? II, 187.

Confessione — di un moribondo concubinario I, 20 — Circa la manifestazione del nome del complice II, 57 — V. Confessore, Indulgenza, Porziuncola.

Confessore. Può un conf. nè ordinario nè straordinario confessare persone estranee in confessionale sito in oratorio di Suore? I, 278 — Può omettere l'ammonizione a chi acquistò in buona fede beni eccles.? II, 16 — Il conf. ordinario che fu prima straordinario, da quando deve cominciare il triennio? 116 — V. Assoluzione. Canonico, Confessione, Monache, Sigillo.

Confraternita. Ingerenza del Vesc. nelle confr. del Rosario I, 20 — Si sanano le irregolari ammissioni alla confr. del Carmine, 30 — Circa il rito di ricevere i confratelli e la facoltà di suddelegare a tal funzione, 128 — Circa il diritto delle processioni nelle confr., 146— Di una confr. disciolta per decreto del Vesc., e della potestà del Vesc. sulle confr., 193 — Può il parroco servirsi delle campane delle confr.? può funzionare nelle loro chiese? 236 — Sono tenute le confr. di fornire gli arredi sacri ai sacerdoti? ivi — Il corpo dei confratelli può interpretare i punti oscuri degli statuti? 241 — L'Arciconfr. di Monte S. Michele (Dioc. di Costanza) riceve facoltà di aggregare altre simili confr. 247—Circa il consenso del Vesc. per la erezione di una confr. e circa la proibizione di erigere più confr. nello stesso luogo II, 99—Si sanano le confr. del SS. Rosario malamente erette, ivi— Può il cappellano di confr. associare cadaveri *invito parocho*? 188 — I Salesiani possono aggregare confr. all'Arciconfr. di M.ª Ausiliatrice, 200 — Se il titolo di Arciconfraternita porti seco il diritto di precedenza sulle confr. di

anteriore fondazione, 267 — V. Precedenza.
Congregazione religiosa. Si approva in perpetuo la Congr. del SS. Sacramento I, 247 — Si commenda l'istituto dei sacerdoti Paulliani, 249 — Se gl'istituti novelli di voti semplici siano esenti dal Vesc. nell'amministraz. temporale II, 193 — Si approva l'istituto de' Frati Bigi, 242 — V. Voti semplici.
Congresso delle religioni: si riprova I, 249.
Consacrazione — di altare, v. Altare — di chiesa, v. Chiesa — di oratorio, v. Oratorio.
Consuetudine — circa il Giovedì S. I, 8 — circa l'assenza dal coro, 183 — circa talune pratiche di un capitolo metrop. riguardanti un Arciv. e due Vesc. che vi appartengono, 198 — circa l'ometter o la conventuale o la messa della vigilia, 278 — circa il servirsi più messe da un sol ministro, ivi — circa l'inalberare la croce de' Regolari nelle esequie II, 3 — circa la eccedenza di privilegii in un capitolo. 143.
Conventuale (Messa). Si può celebrare in altare minore? I, 8 — V. Canonico.
Cooperazione sull'assistenza dei fanciulli cattolici alle cerimonie officiali scismatiche I, 176.
Copti. Lettere Apost. sul Patriarcato Alessandrino de' Copti I, 225,
Coro. V. Canonico, Canto, Insegne.
Corona. Circa le corone precatorie e quelle di S. Brigida I, 41.
Credo V. Simbolo.
Cremazione de' cadaveri. Circa i sacramenti da amministrare, i sacrifizii da celebrare, la cooperazione da prestare I, 30.
Cresima. V. Confermazione.
Croce. V. Processione.
Crocifisso. Come dev'essere sull'altare. II, 165 — Basta un crocifisso addossato al muro? ivi.
Culto de' Beati. V. Beati.
Cuore di Gesù. V. Immagine, Messa, Officio.

D

Dedicazione della Chiesa. V. Anniversario, Officio.
Deposito. Si può negoziare sul danaro depositato ad insaputa del padrone? I, 218.
De profundis. Recita dopo l'officio dei Morti I, 244.
Digiuno ecclesiastico. Può usarsi, quando vi ha dispensa, pesce e brodo di ragù? II, 277 — Può usarsi pure carne col brodo o salsa di pesci? ivi — La legge *de non permiscendis* è sì per la quaresima come per gli altri giorni di astinenza? ivi — V. Dispensa.
Digiuno naturale per la comunione. Si frange coi gargarismi? II, 166 — V. Comunione.
Dignità. È obbligata di applicare la messa quando celebra invece del Vescovo impedito? II, 69.
Diritto di patronato. V. Giuspatronato.
Dispensa. Se nelle solennità dell'anno, in cui i Vescovi dispensano dal magro, possa usarsi carne e pesce I, 19 — Le dispense, in cui si concede l'uso del grasso, come s'intendano, 177, 259 — Un sacerdote, con voto di entrare in Religione, promosso al Vescovado ha bisogno di dispensa? 235 — Per la bolla della Crociata si può far uso di cibi di grasso di qualunque animale? 257 — Se, e come, il Vescovo può dispensare sul digiuno e sull'astinenza, 270 — Se e come può dispensarne il parroco, 276 — Dichiarazioni sulla facoltà dei Vescovi di dispensare dall'astinenza nei giorni di grande solennità II, 10 — Circa l'interpretaz. dell'indulto quaresimale, 34 — A chi è permesso il grasso concedesi anche il burro, 51 — Se tutte le dispense della S. Sede debbono essere riconosciute dal Vescovo, 142 — Se possa usarsi il burro disteso sul pane; se il formaggio svizzero, 144 — se il grasso che si raccoglie da un pollo lessato, ivi — Se l'indulto dei sabati fra l'anno debba estendersi ai Regolari, 228 — Chi ha la facoltà di dispensare gli altri sul digiuno, può dispensare se stesso? 277 — V. Dispensa matrimoniale.
Dispensa matrimoniale. Se può eseguirsi quando sia stata chiesta erroneamente per un *extra* diocesano I, 10 — Formola per dispense da chiedere alla S. Penitenzieria, 56 — Se la dispensa matrim. in radice vale anche per altri impedim. scoverti dopo, 114 — Circolare agli Ordinarii contro le disp. sull'imped. di 1.° e 2.° gr. di consaguinità, 149 — Modificazioni apportate sul tenore delle disp. matrim., 177 — Circa l'assoluz. dalle censure nelle disp. matrim., ivi — Circa la separazione degli sposi II, 17 — Facoltà vescovili quinquennali circa le disp. matrim., 54 — Se in forza della facoltà di dispensare i moribondi dagli imped. matrim., si possa dispensare da quello di clandestinità, 141 — Quando possa concedersi la disp. dagli sponsali, 145.
Distribuzioni. V. Canonico, Penitenziere.
Dubbii. Se sia espediente proporne di frequente alla S. Sede I, 256.

E

Economo curato. Gli spetta nei funerali la doppia porzione, come al parroco? I, 163 — Nelle solennità quando non ci siano capitolari, dev'egli funzionare, o il sacerdote anziano? ivi.
Elemosina. Quella, che si raccoglie in quaresima nella predica del Purgatorio, può andare a beneficio del predicatore? II, 115.
Elettricismo. V. Luce elettrica
Elezioni politiche. Divieto ai cattolici I, 70.
Enfiteusi. Circa il permesso della S. Sede per nuova enfiteusi di fondo già libero I, 20. — Di un contratto enfiteutico, conchiuso, salva la venia apostolica, che si vuol rescindere da una delle parti II, 265.
Eretico. V. Assoluzione.
Esaminatore sinodale o pro-sinodale: quando debbano prestare giuramento II, 68 — Qual formola debbano usare, ivi.
Esercizii spirituali. Privilegii dei capitolari che li compiono II. 274.
Estrema unzione. Possono tralasciarsi alcune orazioni quando la si amministra col Viatico? II, 46.
Eucaristia. Se i Regolari possono esporre nelle loro chiese il SS. I, 69 — Circa il numero dei lumi richiesti per la esposizione, 140 — Nelle messe private durante l'esposiz. deve commemorarsi sempre il SS.? 141 — Circa l'esposiz. privata del SS. e la comunione da farsi prima e dopo la messa, 221 — Circa la commem. e la esposiz. del SS., 244 — Si approva in perpetuo la Congregaz. del SS. Sacramento, 247 — Il SS. non può recarsi in processione insieme colle reliquie de' Santi II, 6 — Se nella benediz. colla pisside questa debba coprirsi coll'omerale, 31 — Quando debba commemorarsi il SS. esposto nelle messe de' misteri di N. S. G. C., 127 — Durante l'esposiz. del SS. possono tenersi esposte altre immagini? 212 — Come portare il SS. dall'altare dove si espone a quello dove si conserva, ivi.

F

Famiglia (S.ª) Dubbii circa l'associazione della S.ª Fam. II, 154 — Circa la commemoraz. della S.ª Fam. nelle chiese consacrate ad essa, 244.
Fedecommesso. Circa i fedecomm. a scopo di culto I, 41, — Come adempiere oggidì una disposizione fedecommissaria II, 44.
Festa. Istruzione della S. Penit. sulla festa nazionale del 20 sett. I, 178 — Lettera del S. Padre su di ciò al Card. Rampolla, 181 — Feste di precetto ridotte nel Napoletano: Breve di Pio VII, 249 — Altre feste del Napoletano II, 41 — Se il parroco può e deve permettere talvolta la fatica nei dì festivi, 278 — V. Officio.
Fonte (Sacro) Dispensa dall'infusione dell'olio nella benediz. del sacro fonte II, 6.
Fitto. Può prendersi in fitto una casa edificata in fondo eccles. usurpato? II, 274.
Francesco (S.) di Assisi. Concedesi la messa propria votiva nelle chiese del Santo in Assisi II, 50— V. Terz'Ordine.
Funerale. A chi spetta il diritto della sepoltura dei forestieri dalla stazione ferroviaria al camposanto I, 121, 189 — I funerali possono farsi fino a due giorni dopo la morte, 141 — Spetta la doppia all'economo curato, come al parroco? 163 — Possono alquanti canonici e mansionarii prender parte ai funerali? 236 — Se per consuetudine i Regolari possono nelle esequie inalberare la loro croce II, 3 — Se sia lecito esporre corone mortuarie sulle pareti della chiesa, 75 — Se sia lecito esporre sul catafalco la immagine del defunto, ivi — Può il parroco del luogo, dov'è sita la ferrovia, levare il cadavere di un forestiere, quando la cattedrale non è anche parrocchiale? 164 — Circa l'annuo funerale del Vesc. e dei Canonici defunti, 187 — Quando il parroco è impedito pei funerali. si è liberi di farli celebrare ad altri? 188 — Si possono sonar campane e cantare la messa del giorno di 1.ª cl. nelle esequie *praesente cadavere*? 213 — Circa il diritto d'intonar l'*Exultabunt*, 232 — Nelle associazioni col capitolo cattedrale, il parroco può portare la stola? 233 — Circa la messa pei funerali dei bambini, 262 — Possono farsi funerali nel dì di Natale? 278.

G

Giaculatoria: *Dio sia benedetto*, accresciuta II, 270.
Giornale. Se ci sia obbligo di pagare il prezzo di libri o giornali ricevuti senza richiestà e ritenuti I, 275.
Giovedì S. — Di talune consuetudini in detto giorno I, 8 — Che significhi il sepolcro del detto giorno e come debba adornarsi II, 244.
Giubileo del patronato di S. Giuseppe: concessioni I, 148, 197 — indulgenze, 178 — Giubileo del 20 settembre, v. Festa nazionale.

Giudizio ecclesiastico. V. Appello.
Giuramento. Suppletorio pei chierici addetti alla milizia II, 56 — Gli esaminatori sinodali o prosinodali quando debbono giurare ? 68 — e con qual formola ? ivi — Circa il suddelegare il giuram. suppletorio, 188.
Giurisdizione. Se si possa esercitare la giurisdiz. meno probabile I, 188.
Giuspatronato. Se un privato possa avere il giuspatr. e collativo sopra canonicati onorarii I, 73 — Se nel giuspatr. misto hanno luogo le riserve pontif. II, 67 — Il patrono passivo deve avere nell'atto della presentazione i requisiti prescritti, 73 — V. Patrono.
Graduale. Può adottarsi ediz. diversa da quella del Pustet ? II, 232

I

Immagine — del S. Cuor di Gesù senza il corpo, se lecita I, 32 — di N. S. del Sacro Cuore, condannata, 129 — Sull'immagine degli Angeli Custodi da esporsi nelle chiese II, 211.
Impedimento. V. Matrimonio.
Incensazione. Quando deve farsi al patrono della Chiesa ? I, 278 — A chi si deve col triplice colpo ? ivi.
Indice (S. C. dell'). Condanne di libri I, 104, 223 ; II, 37, 153, 219.
Indulgenza — ad una triplice invocazione della B. V. I, 9 — Possono le ind. applicarsi ad altri vivi ? 10 — Benediz. breve con ind. *in artic. mortis*, 66 — Circa la confessione settimanale per le ind., 68 — Se ad un solo oggetto possono annettersi più ind., 116 — Ind. alle medaglie, statue ecc. che abbiano toccati i luoghi di Terra Santa, 173 — L'assoluz. generale colla ind. plen. può darsi pure la vigilia della festa, 174 — Indulgenze pel giubileo patronale di S. Giuseppe, 178 — Ind. ai terziari di S. Benedetto, 199 — ai visitatori delle chiese Francescane nella festa di S. Agnese di Assisi, 200 — al ritmo eucaristico di S. Tommaso. ivi — ad una oraz. a Maria SS., 224 — Concedesi a Conversano che la confessione *infra ebd.* basti a guadagnare le indulg. plen. II, 10 — Si può ordinare ad una terza persona di far venire corone benedette dai Crocigeri ? 45 — Ind. ad una preghiera per le chiese dissidenti, 51 — ai pellegrinaggi di Palestina, 52 — ad una oraz. pel Papa, 77 — Anche il Vesc. può lucrare l'ind. quando dà la benediz. papale, 100 — Circa l'ind. dell'*Angelus* e del *Regina Coeli*, 151 — Ind. alla recita di 13 *Pater* etc., 152 — ad una oraz. pel pane di S. Antonio, 199 — Vi ha ind. pel bacio della mano o per la 1.ª messa del sacerdote novello ? 213 — Si lucra l'ind. di una oraz. quando questa è per penitenza sacram. ? 214 — Ind. al bacio del piede di S. Pietro esposto nelle chiese, 218 — Quando le corone, le medaglie ecc., con vendersi, perdano le ind. 245 — Ind. alla giac. *Dio sia benedetto* ecc. accresciuta, 270 — V. Benedizione, Porziuncola, Scapolare, Terz'Ordine.
Insegna. Se il can. onorario può usar sempre le insegne dei titolari I, 27 — Circa le insegne da usare nel coro, 53.
Irregolarità — per la mano sinistra malamente formata I, 97 — per leggera epilessia, 169 — per amputaz. della 1.ª falange di due diti e della 1.ª e 2.ª di un terzo II, 26.
Istituto religioso. V. Congregazione.

L

Lega eucaristica. Si loda II, 247.
Legato. Se valga più un legato di poche messe perpetue, anzichè di molte messe celebrate subito I, 13 — Se non solo l'origine ma ancora il domicilio basti per godere un legato fatto ad uno del luogo, 51 — Se la Comunità religiosa debba rispondere dei legati fatti a qualche religioso e periti per incuria di costui, 52 — Circa il modo d'interpetrare un pio legato, 193 — Come adempiere oggidì una disposizione fedecommissaria ? II, 44 — Se il Vesc. può commutare i pii legati, 138 — Di un pio legato per testamento informe, 213 — Quante messe debbano celebrarsi per una somma legata a tale scopo, 275 — Se le messe imposte per testamento possono farsi celebrare in altri luoghi con minore stipendio 276 — Fra quanto tempo possa celebrarsi un grande numero di messe legate, ivi.
Leone XIII. Enciel. *ad Anglos*, I, 59, 82, 105 — sul Rosario, 149 — all'Episcopato Belga, 179 — Lettera al Card. Rampolla, 181 — Lett. Apost. sul Patriarcato Alessandr. dei Copti, 225 — Allocuz. nel Concist. del 29 nov. 1895, 227 — *Motu proprio* circa la Commissione per l'unione delle Chiese, 251 — Id. per l'unione delle Chiese orientali II, 77 — Enciel. ai Vesc. di Ungheria, 80 — Allocuz. nel Concist. 22 giu. 1896, 85 — Enciel. sull'unità della Chiesa, 102, 131 — Enciel. sul Rosario, 155 — Costit. sulle Ordinazioni Anglicane, 175 — Breve al Card. Svampa sulla chiusa del secolo XIX, 219 — Breve di lode della Lega Eucarist.. 247 — Costituz.

sulla proibizione e sulla censura dei libri, ivi.
Libri proibiti. Se il Vesc., abilitato dalla S. Sede, può permetterne la lettura ai forestieri I, 18 — Se, chi ha il permesso dalla S. Sede, può leggere i libri proibiti dal Vescovo, 135, 223 — Nuova Costituz. sulla proibizione e sulla censura dei libri II, 247 — Condanne di libri, v. Indice (S. C. dell').
Litanie. Quali e come si possono recitare nelle chiese? I, 8, 148 — Si vieta di recitare le litanie del S. Cuor di Gesù e le altre non approvate nelle chiese, anche fuori le funzioni liturgiche, 220 — Le litanie lauretane possono recitarsi in piedi? 235 — Le litanie non approvate non possono recitarsi in chiesa, neanco in più persone II, 243.
Loigny. Scomunica contro quella conventicola II, 36.
Luce elettrica: se permessa nelle chiese I, 127.
Luigi Gonzaga (S.). Può il Vesc. differire ad altro giorno la messa e l'officio di questo Santo? I, 188 — In quali giorni ciò è vietato? II, 123 — Devesi in detto giorno ripetere l'officio? 233.

M

Mansionario. Se i mans. possono dirsi *de gremio capituli* e se hanno voce in capitolo I, 115 — Se il capit. può loro imporre qualche nuovo obbligo II, 162.
Martirologio. Circa i Santi da annunziarsi II, 185.
Matrice (Chiesa). Diritti sulla filiale II, 73.
Matrimonio. Circa la rivalidazione di un matr. celebrato con impedim. dirimente conosciuto I, 92—Può contrarre matr. un laico relig. con voti semplici? 162 — Circa la nullità di un matrim. per clandestinità, 174 — Se il sacerdote cattolico può assistere come ministro civile al matrim. degli eretici, 222 — V Dispensa matrimoniale, Stato libero.
Medaglia miracolosa. Rito per la benediz. ed imposiz. II, 9 — V. Officio.
Messa. Se giovino più un gran numero di messe celebrate subito, anzichè un legato perpetuo di poche mm.; e se più le mm. cantate anzichè le piane I, 13 — Circa il tempo da celebrare molte mm., 15; II, 276—Chi celebra senza stipendio la m. esequiale ha obbligo di applicarla? I, 73 — Dell'ultimo Evangelo quando occorrono la vigilia di S. Tomm. Ap. e la fer. IV delle tempora, 76 — Se nel dì dei morti dov'è il privil. di celebrare tre mm., se ne possa celebrare una dell'ottava de' Santi 79 — Se in detto giorno si possa celebrare la m. votiva del S. Cuor di Gesù, ivi—Se a Natale le preci prescritte dal Papa debbano recitarsi dopo ciascuna delle tre mm., 79—Circa l'adorazione della Croce nella m. del Venerdì S., ivi — Se dove non vige la consuetud. di recitarsi in coro l'off. de' defunti si possa omettere la m. *pro Defunctis*, 80 — Se al canto dell'*Incarnatus* del *Credo* i beneficiati ed i chierici debbano star seduti o genuflessi, 102 — Vi ha obbligo della m. *pro Def.* nelle cattedrali dove sono in uso gli off. votivi? 189 — Nell'ottava dei Morti si può celebrar sempre la m. di defunto? 212 — Il Vesc. che assiste alla m. cantata, deve dire gli altri versetti dopo il *Confiteor*? 212 — Possono celebrarsi mm. attorno al feretro nella casa del Vesc. morto fuori diocesi? 212—Può eccepirsi prescrizione per le mm. non celebrate? 213 — Decreto generale circa il celebrare in aliena chiesa, 219 — interpretazione II, 12, 32, 204 — si estende anche ai Regolari II, 30 — se le cappelle dei seminarii ecc. vanno incluse in questa legge, 74 — se le chiese delle monache, 125 — se per gli off. di rito classico e pel *Credo*, 127 — Hanno obbligo le chiese di fornire i paramenti per la m.? I, 236 — Può il Vesc. infermo far celebrare la m. nella sua stanza da letto? 277 — Può un sol serviente assistere a più mm.? 278 — Un chierico può assistere all'altare in m. cantata? 278 — Quando debba incensarsi nella m. il patrono della chiesa, ivi — Si può cantare qualche preghiera volgare durante la m.? II, 7 — Quali siano i giorni eccettuati nell'indulto dell'oratorio privato, 49 — Concedesi la m. propria di S. Franc. nelle chiese del Santo in Assisi, 50—Una Dignità che celebra invece del Vesc. impedito è tenuta di applicare la m.? 69. — Circa le mm. solenni della Spagna, 75 — Negli oratorii dei campisanti possono celebrarsi mm. di def. anche in giorni di rito doppio; negli altri luoghi possono celebrarsi mm. *ut in die obitus* anche *infra biduum* dalla morte, 98 — dichiarazione di ciò, 208 — Quale dicesi messa solenne? devono in essa dirsi le collette? 116 — Circa le m. di S. Agapito, 125, 151 — Circa le oraz. e la sequenza nelle mm.di defunto,ivi—dichiarazione di ciò, 205 — Si permettono più mm. cantate nello stesso giorno e nella chiesa medesima, purchè non abbiano relazione colla officiatura corale, 126 — Circa le oraz. *ad libitum*, ivi — la m.

votiva della B. V., ivi — le mm. delle ferie maggiori, ivi — la m. votiva solenne *de Patrono transferendo*, 127—il trasferim. di una m. classica particolare, ivi — le mm. di S. Ladislao, di S. Gio. Elemosiniero e delle Rogazioni, ivi — Privilegi dei Vesc. (e degli altri che possono usare *de iure* l'oratorio privato) circa le mm. di morto, 130 — Norme per impetrar nuove mm., 198— Il cecoziente, col privil. della m. della B. V., può cantarla per la conventuale, o in una confraternita? 212 — Se il Vesc. può permettere il trasferimento delle mm., 223 — Può applicarsi la m. secondo la intenzione di Maria SS.? 231 — Dov'è il privil. di cantarsi mm. *pro def.* in giorni di rito doppio, può dirsi una sola orazione? 232 — Concedesi di celebrar seduto la m., 243 — È lecito interrompere la m. per recitare preci? 262 — ovvero per necessità di corpo? ivi — Dicendosi la m. di def. per un sacerdote, può dirsi la 1.ª oraz. *Deus qui inter Apost. Sacerdotes?* 278 — V. Anniversario, Binazione, Canto, Cappellania, Commemorazione, Legato, Luigi (S.), Officio, Vino.

Messale. Può usarsi, se stampato senz'approvazione? I, 69.

Mezza annata. Vige di presente quest'obbligo? I, 146.

Milizia. Facoltà vescovili circa il giuramento suppletorio pei chierici addetti alla milizia II, 56.

Miraglia (Prete): scomunicato II, 34, 35.

Monache. Se, e con quali condizioni possono ottenere l'uso del telefono I, 126 — Può entrare in clausura l'officiale governativo costretto dai superiori? 190 — Da qual confessore le monache devono essere assolute dai riservati per la bolla della Crociata? 258 — Circa i sacramenti e i funerali delle monache Cisterciesi II, 76 — Possono far da confessori di monache il vicario gen., il parroco, un regolare, un can. penitenziere? 91 — Possono le monache ascriversi a confraternite laicali? ivi — Il confess. ordinario, che fu prima straordinario, da quando deve cominciare il triennio? 116 — Se le monache non vogliono lo straordin., può il Vesc. consentire? ivi — Possono le monache ricusare il confessore mandato dal Vesc.? ivi — Possono le monache ricusare il confessore mandato dal Vescovo? ivi — Discacciate le monache dal monastero, devono emettere protesta? 165 — Le monache di voti solenni, costrette passare ad altro monastero, non perdono la solennità dei voti, 242 — Se ad una suora che abbia difficoltà di confessarsi coll'ordinario debba concedersi abitualmente lo straordinario, 260.

Museo. Si loda quello de' Cappuccini di Marsiglia I, 246.

O

Oblati secolari di S. Benedetto: se debbano considerarsi come terziarii I, 55 — Indulgenze loro concesse, 199.

Officio divino. Circa la precedenza fra officii concorrenti e semplificati I, 39, 68, 90—Concedesi a'Sig.ri della Missione l'off. e la messa della Medaglia miracolosa, 53—Circa l'off. della Dedicaz. della Chiesa pei Benedettini della Francia, 54 — Se l'off. della Dom. da anticiparsi impedisca il votivo *ad libitum*, 76 — Se quando nei vesperi il celebrante sia parato senza ministri, debba farsi la turificazione, ivi — Norme per congiungere gl'inni proprii, ivi — Se nella vigilia di Pentecoste debba leggersi la 9.ª lez. di un off. semplificato, ivi — Qual sia la festa del SS. Salvatore, da celebrarsi in una chiesa dedicata a questo titolo, 78 — Circa l'off. de' Ss. Patroni o Titolari quando sono assegnati nel calendario in giorno non proprio, ivi — Se sia secondaria la festa del SS. Cuor di Gesù, dov'è di doppio precetto colla vigilia, 79 — Circa il Sal. *Venite exultemus* nell'Epifania, e circa la festa dell'Annunziata da trasferirsi, ivi — Circa l'inno ed i vesp. dell'Angelo Custode nella Spagna, 80 — La festa dell'Annunz. di M. V. elevata al rito di 1.ª cl., 126 — Circa l'off. de'socii de' Ss. Patroni; l'off. della Dedicaz. delle Chiese diocesane de' Regolari; gli off. votivi della B. V. Immacolata *in Sabbatis*, e degli altri *semel in mense*, 127— Se il Vesc. può differire ad altro giorno l'off. di S. Luigi Gonzaga, 188 — in quali giorni ciò è vietato II, 123—Circa la concorr. dell'off. votivo con una festa primaria dello stesso rito I, 220 — Della recita del *De profundis* dopo l'off. dei Morti, 244 — Circa il Titolare e la Consacraz. della Chiesa, 245—l'anniv. della elezione del Vesc. ivi — gli off. di S. Anastasia, di S. Tito, di S. Adriano, del SS. Cuor di Gesù, ivi — Circa l'occorrenza di due feste primarie o secondarie II, 8 — Se sia primaria la festa del Patrono che celebrasi la seconda volta, ivi—Circa l'ant. finale nei Vesp. della Purificaz. di M. V., ivi — Circa la consuetud. di cantare *infra annum* nell'off. de' Defunti il 1.° nott. colle lodi e l'invitatorio, ivi — Circa una festa da trasferire che non trovi più luogo libero nell'anno, ivi — La festa di

S. Tommaso di Cantorbery viene elevata al rito doppio minore per tutta la Chiesa, 32—Circa la mutazione del 3.° verso nell'inno *Iste confessor*, 33 — la occorrenza di feste fisse in domeniche impedite da feste di maggior rito, ivi— la concorrenza degli off. votivi, 76—La traslaz. e la occorr. di taluni Off. dei Cappuccini, 123 — la occorr. e la concorr. degli altri off. dei Cappuccini; e qual calendario debbano usare i frati assenti *ad tempus* dal proprio convento, 124 — Se al 30 dicembre possa collocarsi un off. impedito, 125—Circa gli off. dei Beati, 128—la collocaz. degli off. nuovi dei Cappuccini, ivi — varii privilegii e norme proprie del calendario dei Cappuccini, ivi e 129 — la concorr. dell'off. votivo della Immacolata coi primi vesp. della Dom. seguente, 151, 244 — Norme per impetrar nuovi off. 198 — Il Vesc. può approvare la traduzione dell'off. piccolo della B. V.? 199 — Un capitolo può ricusare gli off. votivi *ad libitum* dopo di averli adottati? 227 — Officio proprio di una chiesa dedicata alla infanzia di G. C. 245—V. Canonico, Chiesa, Commemorazione, Ottava, Traslazione, Vesperi.

Officio e beneficio. Se un officio retribuito dal Governo debba dirsi beneficio I, 4.

Oneri. V. Beneficio.

Opere pie. Se il Vesc. può permettere ai sacerdoti di amministrarle nella Congreg. di carità I, 201.

Originarietà del luogo per essere ascritto ad una chiesa ricettizia I, 97.

Orazione a Gesù e Maria proibita I, 201 — Orazioni indulgenziate, v. Indulgenza.

Ordinazione. Circa le testimoniali per gli ascritti alla milizia I, 4 — Circa la comunione agli ordinandi, 16—Se offenda la validità dell'ordinaz. presbiterale la tradizione degl'istrumenti fatti in comune e non successivamente 90 — Se l'offende il non aver toccato uno degl'istrum., 91 — Indulto per l'ordin. degli alunni Agostiniani dell'Assunzione, 196 — Circa il notturno imposto dal Vesc. agli ordinati *in sacris* II, 45 — Nella ordinaz. di un solo può tralasciarsi la interminaz. delle censure? 46 — Come deve darsi il bacio al presbitero ordinato? ivi — Sulle ordinazioni Anglicane: Costituz., 175 — Istruzione intorno al titolo di s. ordinazione, 200 — Di un sacerd. unto col crisma, non già coll'olio dei catecumeni, 210 — Circa la tradizione degl'istrumenti e la imposiz. delle mani, 217 — Circa il tatto fisico di detta imposiz., 231 — Circa l'ordinaz. de' Regolari quanto alla testimoniale dell'Ordinario, 263.

Ottava. Sono interdette le ottave nella quaresima I, 8 — Circa talune ottave, 245 — Circa l'ottava delle feste primarie o secondarie, II. 8 — Circa l'ottava delle feste di N. S., della B. V., degli Arcangeli, di S. Gius., di S. Gio. Batt. e dei Ss. Apostoli in concorso con altre feste primarie o secondarie, 76 — Circa i 2.i Vesp. dell'ott. di S. Stefano, 166.

P

Parrocchia. Possono più parrocchie avere una sola chiesa parrocchiale? I, 5 — Di una nuova parrocchia da erigere senza venia del parroco, e prima della costituz. della dote, 217 — V. Matrice, Parroco.

Parroco. Possono più parroci risedere in una sola chiesa? I, 5 — Parroco chiamato al letto di un concubinario moribondo, 20 — Di un parr. rimosso dalla cura, 28 — A chi spetti la giurisdiz. di una casa che ha due porte in territorii di due parrocchie, 123 — Può il parroco esibire alle autorità governative notizie e documenti ecclesiastici? 137 — Può di per sè far la benediz. *contra mures, locustas etc.?* 163 — Può servirsi delle campane delle confraternite; può funzionare nelle loro chiese? 236 — Se e come può dispensare sul digiuno e sull'astinenza, 276— Può congiungere in matrim. quando dubita di altri sponsali? II, 19 — Quando è assente, può avvalersi del coadiutore? ivi — Può dar licenza di fare il precetto pasq. in altra chiesa senza causa? 69 — Può far da vicario gen.? 90 — da confessore di monache? 91 — Può passare in processione per altre parrocchie senza venia del Vesc.? 92 — Quando comincia l'obbligo della messa *pro populo?* ivi — Se possa sostenersi l'economica rimozione di un parr.; e se lo si possa sospendere perchè distratto in officii laicali, 147 — Circa la giurisdizione sulla chiesa del camposanto, 149 — Un parroco can. deve o può ammettere alla partecipaz. dei suoi proventi gli altri canonici con cura abituale? 232 — Il parr. infermo è tenuto di commettere ad altri la messa *pro populo?* 261 — Può celebrare per altri facendosi supplire per la messa *pro populo?* 262 — Può fare ciò quando deve celebrare un funerale? ivi — Quando può farsi sostituire per la detta messa? ivi — Se e come il parr. può essere ancora canonico di cattedrale,

266 — Deve o può permettere la fatica nei dì festivi ? 278 — V. Benedizione, Binazione, Confraternita, Funerali, Regolari.
Patrimonio. Può il Vesc. ridurlo del quinto ? I, 259 — Come salvare il patrimonio quando eccede la legittima ? 259 — V. Ordinazione.
Patrino. V. Battesimo.
Patronato. V. Giuspatronato, Patrono.
Patrono. Quando, e come gli si deve la incensazione I, 279 — V. Giuspatronato.
Paulliani sacerdoti, v. Congregazione.
Pellegrinaggi in Palestina: approvazione ed indulgenze II, 52.
Penitenziere. Compenso da dare al sostituto II, 46 — Può far da Vicario generale ? 90 — da confessore di monache ? 91 — da procuratore del Capitolo ? 188 — Quando siede in confessionale e non ascolta le confessioni può partecipare alle distribuz. ? 241.
Penitenzieria (Sacra). Qual è il valore della formola della S. Penit. *rem agat cum Episcopo ?* II, 143.
Pensione. Se possa concedersi dilazione al pagamento delle pens. eccles. I, 99 — Circa l'interpretaz. del decreto *Cum nuperrimis*, 265 — Se l'aumento del 7 °/₀ sulla tassa di ricchezza mobile per le pens. imposte sui benefizii debba gravare sui beneficiati ovvero sui pensionarii, 266 — Se diminuite le rendite del benef. debba diminuirsi la pensione impostavi II. 193 — Se il pensionario sia tenuto alle tasse di successione e di ricchezza mobile, 197.
Pentecoste. Si raccomandano speciali preghiere dal S. Padre I, 58.
Pesi. V. Beneficio.
Pia unione di S. Antonio. Il Generale dei Minori è facoltato a delegare sacerdoti per ascrivervi i fedeli I, 55.
Precedenza — di un can. anziano trasferito ad altro canonicato I, 237; II, 146 — dei Terziarii di S. Francesco sui Terziarii di S. Domenico in Fasano II, 5 — dei Cappuccini sugli Osservanti, 6 — de' Terziarii di diversi Ordini, 68 — fra due confraternite, 186 — fra un'arciconfraternita ed una confraternita di anteriore erezione, 267 — V. Processione.
Preci prescritte dal Papa: se a Natale debbano recitarsi dopo ciascuna delle tre messe I, 79.
Predicatore. Può andare a suo favore la elemosina della predica del Purgatorio? II, 115 — V. Predicazione.
Predicazione. Notificazione del Vicariato di Roma intorno alla circolare della S. C. de' VV. e RR. I, 57.
Preghiera. V. Orazione.
Prescrizione. Può eccepirsi per le messe non celebrate ? I, 213 — Può, per la tassa di svincolo ? II, 70.
Privilegio del canone. Se lo godano i seminaristi non tonsurati II, 163.
Processione. Può vietare il Vesc. alle Congregaz. di terz' Ordine relig. di prendervi parte ? I, 25 — Devono queste incedere sotto la croce del primo Ordine ? 50 — Se il clero nelle process. debba sempre esser preceduto dalla croce astile in mezzo a due ceroferarii, 128 — Se il cappellano celebrante coi ministri nelle process. possa andare avanti al capitolo cattedr., ivi — Circa il modo di dar l' acqua lustrale al clero in processione, ivi — Se i Regolari possano far process. *invito parocho*, 141 — Se in esse possano ricevere donativi, ivi — Diritto delle confraternite alle process., 146 — Precedenza fra gli Osservanti ed i Cappuccini, 171 — Ordine da serbarsi nelle process. dai varii corpi morali, 212 — Circa il coprimento del capo nelle process. colle reliquie, ivi — le reliquie dei Beati nelle process., 221 — Il SS. Sacram. non può recarsi in process. insieme colle reliquie de' Santi II, 6 — Può il parroco passare in process. per altre parrocchie? 92 — Un' associaz. religiosa può prender parte alle processioni ? 116 — V. Funerali, Precedenza.
Professione religiosa. V. Regolari.
Propaganda Fide (S. C. de). Norme per facilitare la spediziono degli affari II, 101.
Proprietà. Circa la proprietà di un luogo pio e la restituzione *in integrum* II, 27.
Protesta da farsi dalle Comunità religiose espulse dai chiostri II, 165,
Pompa gastrica. Se ne sia lecito l' uso prima e dopo la comunione II, 182.
Porziuncola. Quando l'indulg. della porziunc. si trasferisce alla Dom. seguente, la confessione può anticiparsi dal giovedì precedente II, 218.
Purgatorio. Se alle anime del Purg. valgano più molte messe celebrate subito, anzichè un legato di poche messe perpetue ; e se più le messe cantate, anzichè le piane I, 13.

Q

Quaresima. Sono interdette le ottave I, 8 — Circa l' interpetraz. dell' indulto quaresimale II, 34.
Questua. Norme prescritte per le suore questuanti II, 29.

R

Regolari. Se la comunità relig. debba rispondere dei legati fatti a qualche re-

ligioso, e periti per incuria di costui I, 52 — I regol. per benedire oggetti di divoz. han bisogno del consenso dell'Ordinario del luogo,54—dentro il chiostro, del solo superiore monastico, ivi— Se i regol. possono esporre il SS. Sacram. nelle loro chiese. 69 — Circa la espulsione dei religiosi incorreggibili, 81 — Se, e come, il difetto di mente sana rende nulla la professione, 101 — I regol. possono inalberare la croce fuori il convento *invito parocho* ? 141 — Possono esigere donativi ? ivi — Quando in una chiesa e in un convento ci sia un sol frate, si perdono i privilegii e la clausura ? ivi — Un laico regol. con voti sempl. può contrarre matrim. ? 162 — Precedenza fra gli Osservanti ed i Cappuccini, 170 — Possono i regol. mendicanti dispensare nei voti e nei giuramenti ? 188 — I regol. secolarizzati han bisogno del patrimonio ? han diritto di essere ricevuti dal Vesc. ? 190 — Circa il rito della professione solenne negl'istituti religiosi, 257 — Di un religioso secolarizzato rimosso dalla cura, 266 — Dichiaraz. della S. Penitenzieria sui regol. civilmente soppressi in Italia, 268 — Se per consuetud. possono i regol. inalberare la propria croce nelle esequie II, 3 — Circa l'interpretaz. del decr. *Auctis admodum* sul Vescovo benevolo e sul patrimonio pei secolarizzati, 4. 5 — Circa il celebrare in aliena chiesa, 30 — Un religioso che vuol secolarizzarsi può costituire il suo patrimonio sulla pensione governativa ? 46 — Se il Vesc. possa sospendere dalle confessioni una intera comunità religiosa, 49 — Il decreto circa la emissione e rinnovazione dei voti *intra missam* vale per tutte le congregazioni relig. di ambo i sessi, 97, 262 — Le chiese de' Regol. dopo la soppressione governativa godono più gli antichi privilegii ? 186 — Vale pei Regolari l'indulto dei sabati fra l'anno? 228 — Circa l'ordinazione de' Regolari quanto alla testimoniale dell'Ordinario 263 — V. Monache, Precedenza, Suora, Voto.

Religioso. V. Regolari.

Reliquie dei Santi. Non possono portarsi in processione insieme col Santissimo II, 6 — Alle reliquie antiche, anche senz'autentica, devesi lo stesso culto che pel passato, 50.

Rescritto. Se il Vic. capitolare può eseguire i rescr. rimessi al Vesc. defunto I, 39 — Se può prorogare i detti rescritti eseguiti *ad nostrum beneplacitum*, 40 — Se il Vesc. può eseguire il rescr. prima di riceverlo autentico, ivi — Se deve riconoscere tutt'i rescritti della S. Sede. 142.

Restituzione. Se vi è l'obbligo o di pagare o di restituire libri e giornali ricevuti senza richiesta I, 275 — Deve il figlio manifestare al padre un furto quando non può restituire ? II, 93 — V. Risarcimento.

Ricorso all'autorità civile per impedire l'*exequatur* a bolle pontif. : fa cogliere censura ? I, 20 — alla S. Sede : se sia espediente farlo spesso per la soluzione di dubbii, 256.

Riduzione di messe. Quando può ottenersi ? I, 213 — Circa la riduz. di messe di un Santuario, 217 — Se il Vesc. può prorogare le riduz. da lui fatte II, 143.

Rinunzia. Circa la pubblicazione prescritta per la rinunzia ai beneficii I, 32, 190, 266 ; II, 67, 68, 147.

Risarcimento di danni. Ne ha diritto chi sia stato sospeso ingiustamente dal Vesc. ? I, 100 — V. Restituzione.

Riserva. È riservato il beneficio, che fu conferito nei mesi vescovili, ma il possesso ne fu preso nei mesi papali ? I, 236 — Facoltà vescovili circa i peccati riservati alla S. Sede II, 54 — Se nei beneficii di giuspatronato misto hanno luogo le riserve pontif., 67 — Vale la riserva dell'alternativa quando il beneficio è vacato per rinunzia ? 233 — V. Assoluzione.

Rita (B.) da Cascia. Circa il suo culto I. 139.

Rocchetto. Se valga la consuetud. di usare il rocchetto invece della cotta nell'amministraz. di Sacramenti I, 128.

Rogazioni. V. Messa.

Rosario. Ingerenze del Vesc. sulle confraternite del Rosario I, 20 — Circa il rosario vivente, 29 — Enciel. del S. Padre, 149 — Se alla confr. del Rosario possano ascriversi i fedeli defunti, 164 — Altra enciclica del S. Padre II, 155.

S

Sacerdote. Se può essere obbligato dal Vescovo a vita comune I, 5, 122 — Può accettare l'officio di consigliere comunale 141 — Può assumere l'amministraz. delle opere pie nella congr. di carità con sola licenza del Vesc. ? 201 — Vi ha indulg. pel bacio della mano, o per la prima messa del sacerd. novello ? II, 213.

Sacramento (SS.). V. Eucaristia.

Salesiani. I Missionarii Salesiani possono aggregare confraternite all'arciconfr. di Maria Ausiliatrice II. 200.

Scapolare. Invalido, se di lana non tessuto I, 103 — Circa la forma dello scap. di S. Giuseppe, ivi — Lo scapol. attrito e consunto si può sostituire con un nuovo senz'altra benediz. 223.
Scardinazione. Circa i motivi per ottenerla I, 243.
Scismatico. Sull'assistenza dei fanciulli cattolici alle cerimonie officiali scismatiche I, 176.
Scomunica V. Censura.
Scuole cattoliche. Obbligo di mandarvi i figli in America I, 222.
Secolo XIX. Chiusura con atto di religione II, 219.
Seminario Se le cappellanie van soggette alla tassa del semin. I, 38 — Obbligo di rivelare gli scandali al superiore, 154 — Di certe transazioni sulla tassa del semin. II, 3 — Servizio dei seminaristi alla chiesa cattedrale ed alle altre chiese, 159 — I seminaristi non tonsurati godono il privilegio del canone? 163 — Si può esigere garenzia dagli alunni mantenuti *gratis*? 164.
Sepolcro del Giovedì S. Che cosa significhi e come debba adornarsi II, 244.
Sepoltura. V. Funerali.
Settimana Santa. V. Giovedì S., Venerdì S.
Sigillo sacramentale. Se sia lecito avvalersi delle notizie di confessione I, 252.
Simbolo. Se al canto dell'*Incarnatus* i beneficiati ed i chierici debbano star genuflessi o seduti I, 102.
Simonia. Se è simoniaco mettere intercessori per avere un beneficio I, 61.
Società operaie. Possono approvarsene gli statuti? I, 56.
Sodalizio. V. Confraternita.
Solennità. V. Traslazione.
Sospensione. Ricevuta ingiustamente, dà diritto al risarcimento dei danni? I, 100— Può il Vesc. sospendere dalle confessioni una intera comunità religiosa? II, 49.
Sostituzione al coro. V. Canonico.
Spagna. Circa le messe solenni di quei luoghi II. 75.
Spirito S. V. Pentecoste.
Sponsali. Può concedersene la dispensa? II, 145.
Stato libero. Ci è bisogno della fede di stato lib. per chi più anni sia stato fuori diocesi, cinque mesi per ciascun anno? II, 18 — Ci è bisogno per chi sia stato in prigione? 19 — Ci è bisogno quando 14 anni pei maschi e 12 per le femmine non siano compiuti? ivi.
Stipendio della messa. V. Binazione, Messa.
Studii di Teologia e Diritto in Roma. È vietato cumularli II, 246.
Suore. Se il Vesc. ha diritto di conoscere la elezione delle superiore locali e la permuta delle suore I, 125 — Norme prescritte per le suore questuanti II, 29.

T

Tassa del 30 °/₀. V. Capitolo.
Tassa innocenziana, riformata II, 121.
Tassa pel Seminario V. Seminario.
Te Deum. Se dopo debba dirsi *Dominus vobiscum* e *Benedicamus Domino* I 138.
Telefono. Può permettersi alle monache di clausura? I, 126.
Teologo. V. Concorso.
Terra Santa. Indulgenza per le medaglie, statue ecc. che han toccato quei luoghi I, 173.
Terz'Ordine. Può il Vesc. vietare alle costoro congregaz. di prender parte alle processioni? I, 25; II, 18 — Una confr. di Terziarii Fancescani può essere disciolta dai superiori religiosi? I, 50 — Deve incedere sotto la croce del primo Ordine? ivi — Ai Terziarii di S. Francesco in Fasano spetta la precedenza sui Terziarii di S. Domenico II, 5 — Che vuol dire *proprio habitu induti*? 18 — A chi spetta conceder quest'abito? ivi — Può un sodalizio di Terziarii associare cadaveri anche di estranei? 46 — Norme per la precedenza, 68 — Circa l'assoluzione, la benedizione, la ricezione e le mensuali riunioni del Terz'ordine francescano, 152 — Al Terz'Ordine francescano concedesi la comunicazione delle indulg. e buone opere dell'intero Ordine. 154.
Tesoro. Chi debba dirsene vero inventore; e se le disposizioni di legge su tal riguardo obblighino in coscienza *ante sententiam iudicis* I, 111.
Testamento. Interpretaz. di un testam. per cause pie I, 75 — Se il testam. informe può annullarsi anche in coscienza, benchè contenga dei legati pii II, 213 — Come interpretarlo quando vi sia incorso un errore I, 189 — Ci è obbligo di lasciar la roba ad un fratello ingrato? II, 93.
Testimoniale per gli ascritti alla milizia I, 4.
Testimonii celesti. Autenticità del testo di S. Gio. (V, 7) II, 269.
Titolare. Varii dubbii circa l'officio I, 245 — V. Officio.
Titolo di ordinaz. Istruzione di Propaganda II, 200,
Transazione. Quando vi si può presumere il beneplacito apostolico I, 241.
Traslazione di solennità alla Domenica. Dubbii II 31.

U

Unione delle Chiese dissidenti. *Motu proprio* di Leone XIII I, 251—S' interpretano alcuni punti della Costit. *Orientalium* II, 174.
Unità della Chiesa. Enciel. di Leone XIII II, 102, 131.
Università, Norme pei chierici che le frequentano II, 171 — Si vieta cumulare gli studii di Teologia e di diritto e di frequentare simultaneamente in Roma più università, 246.

V

Venerdì S. Circa l' adorazione della Croce I, 79.
Vescovo. Se può obbligare i sacerdoti a vita comune I, 3 — Può permettere i libri proibiti ai forestieri ? 18 — Sua ingerenza sulle confr. del Rosario, 20 — Può vietare alle congr. di Terziarii di prender parte a processioni ? 25 — Può erigere un canonicato senza prebenda ? 89 — Può eseguire le concessioni pontif. prima di averne il rescritto ? 40 — Può punire gli alunni di voti semplici con esenzione ? 49 — Può approvar gli statuti di società operaie ? 56 — Spetta a lui l' amministraz. temporale delle chiese a sè soggette ? 74 — Se sospende ingiustamente, è tenuto ai danni ? 100 — Può permettere la festa del SS. Cuor di Gesù *extra suam diem* ? 141 — Può, per le facoltà apost., tornare a ridurre messe già da lui ridotte ? 163 — Può differire ad altro giorno la messa e l' off. di S. Luigi Gonzaga ? 188 — Ha obbligo di ricevere i religiosi secolarizzati ? 190 — Può disciogliere una confraternita ? quale potestà ha su di essa ? 193 — Vescovo ed Arcivescovo che appartengono a capitolo metropol., 198 — Se può permettere agli ecclesiastici di amministrare le opere pie, 201 — Se in Italia può deputare un sostituto al Vicario gener., 209 — Se può sanare gli atti compiuti dal vic. gen. senza sua delegazione 211 — Possono celebrarsi messe in casa del Vesc. morto fuori diocesi ? 212 — Può il Vesc. commettere al Vic. gen. la collazione di un beneficio da vacare ? 233 — Circa l' anniv. della elez. del Vesc.. 245 — Può il Vesc. ridurre del quinto il sacro patrimonio ? 259 — Se e come può dispensare sul digiuno e sull' astinenza, 270—Se i Vesc. nel Napoletano possono conferire beneficii a persono estranee a queste provincie, 277 — Un Vesc. infermo può far celebrare la messa nella sua stanza da letto ? 278 — Può suddelegare abitualmente la benediz. *in articulo mortis* ? II, 19—Può togliere una parrocchia da un vicariato ed unirla ad un altro ? ivi — Onori dovuti al Vesc. ordinario quando pontifica in cattedrale. 31 — Se il Vesc. possa sospendere dalle confessioni una intera comunità religiosa, 49 — Facoltà della S. Penitenzieria circa i casi riservati e le dispense matrim., 54 — Facoltà del S. O. pel giuram. suppletorio dei chierici militari, 56 — Deve il Vesc. dividere i canonicati della cattedrale in presbiterali, diaconali e suddiaconali ? 86 — Il Vesc. può celebrare e far celebrare una messa nella propria abitazione dovunque si trova, la qual messa vale a tutti gli astanti per precetto, 98 — Anche il Vesc. può lucrare indulg. plenar. quando impartisce la benediz. papale, 100 — Può addire le offerte di composizioni ai restauri della chiesa ? 115 — Privilegii del Vesc. per le messe di morto, 130 — Se il Vesc. può commutare i pii legati, 138 — Se deve riconoscere tutti i rescritti della S. Sede, 142 — Se può permettere composizioni (o alienazioni) con enti conservati, 142 — Se può prorogare le riduzioni di messe da lui fatte, 143 — Può approvare la versione dell' off. piccolo della B. V. ? 199 — Può permettere il trasferimento delle messe da una in altra chiesa ? 223 — Può permettere ad un sac. infermo di celebrare in oratorio privato il dì di Pasqua ? 234 Se, e quando, può permettere di binare, 254 — Può conferire un beneficio ad un estradiocesano senza venia dell' Ordinario di questo ? 278 — V. Bolla della Crociata, Confermazione, Dispensa, Funerale, Ordinazione, Seminario.
Vesperi. Circa l' ordine delle commemoraz. I, 8 — V. Officio.
Via Crucis. Quando se ne rinnovano i quadri, richiedesi nuova benedizione? II, 9.
Viatico. Del modo come portarlo in luoghi aspri e lontani I, 278.
Vicario capitolare. Se può eseguire i rescritti pontif. rimessi al Vescovo defunto I, 39 — Se può prorogare i detti rescritti concessi dal Vesc. defunto *ad nostrum beneplacitum*, 40 — Se il vic. capit. può costituirsi il vicario generale, 235.
Vicario curato. Circa lo stipendio, quando sia stato posto dal Vesc. per parroco assente I, 172.
Vicario generale. Gli si possono delegare generalmente le facoltà del capo *Liceat* I, 190 — Può il Vesc. deputargli in I-

talia un sostituto? 209 — Può il vic. gen. delegare ad altri la sua potestà? 210—Può il Vesc. ratificare gli atti compiuti dal vic. gen. senza la necessaria delegazione? 211 — Ciò che può fare il vic. gen. senza espresso mandato del Vesc., 229 — Se il Vesc. possa commettergli la collazione di un beneficio da vacare, 233— Di un vic. gen. che abbia conferito il beneficio ad un indegno, 234 — Se e come sia vietato al parroco ed al can. penitenziere di far da vic. gen. II, 90 — Può il vic. gen. far da confessore di monache? 91.

Vino per la messa. Se per corroborarlo vi si possa mescolare dello zucchero II, 149 — Se possa valere per la messa il vino accresciuto di alcool fino a 18 gradi; ovvero quello ottenuto dal musto cotto prima della fermentazione, 150 — Come ciò debba intendersi, 214.

Vita comune. Se il Vesc. può imporla ai sacerdoti I, 3.

Voti semplici in religione: trattazione. Potesta direttiva I, 84—Potestà coercitiva, 107 — Cardinale protettore, 130— Idoneità pei beneficii semplici, 203 — pei benef. parrocchiali, 206 — pei benef. episcopali II, 37.

Voto. Circa la solennità dei voti di alcune suore orsoline, che professarono nell'esilio I. 124 — Il voto, emesso da un sacerdote, di entrare in religione, cessa colla promozione al vescovado? 235—V. Congregazione, Regolari, Suora, Voti semplici.

II.

Parte Civile.

A

Anima. Se si possa costituire in erede l'anima propria II, 22.

Associazioni private a scopo pio e di culto, capaci di possedere II, 189.

B

Beneficenza. V. Concentramento, Legato.

C

Camposanto. V. Sepoltura.

Campane. Il Comune ha diritto al suono di esse? I, 22.

Canonica parrocchiale. Circa i restauri II, 188.

Catecumeni. Pia casa di Roma non trasformabile I, 215.

Chiesa parrocchiale. V. Comune.

Colonie. Disammortizzazione dei beni delle chiese quanto alle colonie II, 117.

Comune. Obbligo per le spese di culto I, 21 — Prove pel detto obbligo, ivi — Obbligo pel restauro della chiesa parrocchiale, ivi — Se ha diritto al suono delle campane, 22 — I comuni di Sicilia hanno l'obbligo del supplemento di congrua, 43 — Se il comune o il fondo pel culto devono il suppl. di congrua al parroco o al viceparr., 117 — Il comune quando sia obbligato alle spese di culto, 237; II, 190 — Diuturnità di prestaz. di culto non obbligatorie II, 214 — V. Spese di culto.

Concentramento. Opere di beneficenza di enti conservati non concentrabili I, 22— Lascito per insegnamento gratuito, se concentrabile, ivi — Lascito ai poveri da erogarsi da una confraternita, se concentrabile, 43 — Termine pei reclami contro il concentram., 44, 118; II, 22 — Quali opere siano concentrabili, I, 44 — Fondazione, amministrata da privata famiglia, se concentrabile, ivi— Oneri di beneficenza non concentrabili, 70—Fondazione amministrata dalla fabbriceria e dal parroco, se concentrabile, 93 — Se sia concentrabile un legato misto di culto e di beneficenza, 94 — Se, una fondazione non eretta in corpo morale, ivi — Fondaz. mista non concentrabile, 117 — Legati su patrimonio privato non concentrabili, 118 — Concentramento e raggruppamento, 143 — Semplici oneri non concentrabili, ivi — Lascito pei poveri, commesso al parroco, concentrabile, 166 — Legato con fini di beneficenza dotata e con fini generici, concentrab., ivi — Fondazioni private miste e concentrab., 167 — Lascito al Vesc. non concentrab., ivi — Legati di culto e di benef. se concentrab., 191 — Fondi elemosinieri, spontaneamente stabiliti, non concentrabili, ivi — Opere pie dotali e per sè stanti e concentrabili, ivi — Se un legato dotale debba dirsi elemosiniero, ivi — Legati non eretti in enti, non concentrabili, 215 — Il concentramento non dispensa dall'erogare le rendite agli

scopi fissati dal testatore, 238 — Titoli di esenzione dal concentram., 260 — Esenzioni dei beneficii semplici e delle borse di studio dal concentram. II, 19— Esenzioni delle opere dotali dal concentram., 20 — Oneri di benef. (anche per doti), esenti dal concentr., 21 — Nullità del decr. di concentr. di una fondazione pia per più comuni, 21 — Illegalità del decr. di concentr. di due lasciti di culto e di benef., 22 — Legato al parroco di elemosine, se concentr., 189, 190 — Quali istituzioni elemosiniere sono concentrabili, 189—Quando un legato pio sia concentrabile, 190 — Legati al parroco per elemosine concentrabile, ivi — Id. id. non concentrabili, ivi — Se concentrabili le opere pie dotali, ivi — Se, gli oneri di benef. ed i lasciti dotali, ivi — Se, i legati di culto e di benef. ivi — Se, un legato elemosiniero. ivi — Se, i lasciti misti, ivi — Erogazione pia eventuale ed il concentr., 215 — Oneri dotali non concentrab. ivi — Lascito al parr. concentrab., ivi — Lascito ai seguaci di qualche culto se concentrab., 235 — Se concentrabile un lascito amministrato da ospedale, ivi — Se, un lascito di benef. al parroco, ivi — Se, istituzioni miste pel parroco, 236 — Ragioni contrarie al concentram., ivi — Lascito al parr. quando concentrab., ivi — Istituzione al parroco concentrab., ivi — V. Confraternite, Opere pie.

Concordato del 1818. Non vige nelle provincie Napoletane; ma è in vigore nella Sicilia I, 43 — specie per le congrue parrocchiali, 118.

Congrega. V. Confraternita.

Congregazione di carità. Quali sacerdoti possono appartenervi I, 166, 237 — Può appartenervi il parroco? 214.

Congregazioni religiose. V. Regolari.

Congrua. I comuni di Sicilia hanno l'obbligo del supplem. di congrua I, 43, 118 — Se al parroco o al viceparr. nel Napoletano sia dovuto il supplem. di congrua dal comune ovvero dal Fondo pel culto, 117 — La congrua può essere aumentata pel deterioramento dei fondi? II, 70.

Confraternita. Sul modo di invitare a radunarne i confratelli I, 21 — Norme per le confr. circa gl'inabili al lavoro, 23—Lascito a poveri commesso a confr. se concentrabile, 43 — Che importi la trasformazione delle congreghe. 93 — Confraternite obbligate verso gl inabili al lavoro, 142 — Quando le confr. han diritto di reclamare avverso il contributo per gl'inabili al lavoro, 166—Confraternite esenti da riforme e da concentram. II, 22 — Le confraternite del Napoletano sono tutte sotto tutela. 189 — Circa l'incameramento de' beni delle confr. di Roma, ivi.

Culto. V. Comune, Spese di culto.

D

Decime. Se possono negarsi al parroco inadempiente I, 21 — Quali decime si considerano abolite, 45 — Decime amministrate da patrono laico, 71 — Decime sacramentali e domenicali, e presunzione di esse, ivi.

Diritto di patronato. V. Giuspatronato.

Disammortizzazione dei beni della Chiesa, quanto all'enfiteusi, alle colonie, all'abolizione dei fondi, ai ruoli esecutivi II, 117.

E

Enfiteusi. Disammortizzazione dei beni della Chiesa quanto all'enfiteusi II, 117.

Erede. Se si possa costituire in erede l'anima propria II, 22 — Erede disobbligato dal render conti, 117.

Esercizio. V. Tassa di esercizio.

F

Fabbriceria, Fondazione amministrata dalla fabbriceria e dal parroco, se concentrabile I, 93.

G

Giuspatronato. Esenta dal concentramento un'opera pia? I, 21.

I

Inabili al lavoro. Procedura pei ricorsi contro il riparto delle spese per gl'inabili al lavoro I, 70 — Confraternite che vi sono obbligate, 142 — Quando han diritto di reclamare, 166.

Ipoteca. Rinnovazione trentennaria delle iscrizioni ipotecarie II, 214.

Iscrizione ipotecaria. V. Ipoteca.

Istituto pio. Le congregazioni religiose non sono incompatibili cogl'istituti pii I, 118.

L

Legato. Lascito per insegnamento gratuito se concentrabile I, 22 — Chi abbia azione per un legato di messe a comodo della popolazione 118—Validità delle disposizioni per legati di messe II, 21— Validità di un legato per adire il sacerdozio e per un assegno per predicazione, 22 — Legato, non ente autonomo, 117 — La sagrestia può accettar legati? ivi—V. Concentramento, Opere pie, Trasformazione.

Liquidazione. Base per la liquid. delle rendite di enti aboliti II, 70.

M

Messa. V. Legato.
Municipio. V. Comune.

O

Opere pie. Se nel bilancio delle spese, si ammetta il fondo per le impreviste I, 21 — Quando ha luogo la riforma nelle oo. pp., 142 — Un'opera p., che si rifiuti alla denunzia ed alla consegna di atti, è passibile di responsabilità penale? 237 — Può ricorrere contro il rifiuto di stare in giudizio? ivi — Se le opere pie dotali siano opere elemosiniere, 238 — Fondazioni e lasciti pii non compresi nella legge 17 lugl. 1890 II, 20 — Capacità nei sacerdoti di amministrarle, 189 — Inversioni di scopo in oo. pp., 215 — Quali siano istituzioni pie private e quali pubbliche, ivi — Competenza sui legati di oo. pp., 237— V. Concentramento, Trasformazione.

P

Parroco. Se inadempiente, gli si possono negare le decime? I, 21— Il parr. può richiedere in giudizio le spese di culto? 94 — Può far parte della congr. di carità? 214 — Ha legale azione per la conservazione del culto di una chiesa 237 — e contro i patroni per l'adempim. dei legati di culto, 238 — e contro il comune per l'assegno al quaresimalista II, 22 — Ha facoltà sui sepolcri nella sua chiesa? 190 — V. Canonico, Concentramento, Congrua, Spese di culto.
Prescrizione. V. Spese di culto.

Q

Quaresimalista. V. Parroco.

R

Regolari. Le congregaz. religiose non sono incompatibili cogl'istituti pii I, 118.
Ruoli rinnovativi, e nondimeno prescritti II, 70 — Disammortizzazione dei beni della Chiesa quanto ai ruoli esecutivi, 117.

S

Sacerdoti soggetti alla tassa di esercizio I, 214 — Quando un sac. può essere sopraintendente scolastico II, 190.
Sagrestano. A chi spetta di nominarlo I, 213.
Sagrestia. Se può accettar legati II, 117.
Scopo. Inversione di scopo in opere pie II, 215.
Seminario. Il vino distribuito ai seminaristi non è soggetto alla tassa del dazio di consumo I, 118, 143 — Lascito al Semin. per chierici poveri autorizzabile dal Governo, 166.
Sepoltura. Chi aveva diritto alla sepoltura delle chiese, ha diritto ad un sito separato nel camposanto I, 95. — V. Parroco.
Spese di culto. Obbligo nei comuni I, 21— Procedura pei ricorsi, 22 — Spese di c. trasformabili, 70 — Devonsi presumere obbligatorie se trentennali, benchè chiamate elemosine, 94 — Quando il diritto trentennale può eccepirsi, ivi—Spese di c. ultra trentennale obbligatorie, 117— Spese di c. convenute tra comune e chiesa, ivi — Prestazioni di c. ultra trentennali variate, 142 — Pagamento di spese di c. interrotto e variato, 191— Prescrizione ultra trentennale per le spese di c. non riconosciuta, 213 — Id. id. riconosciuta, 214 — Quando sia obbligato il comune e le opere pie alle spese di c. 237 — Spesa pel predicatore non obbligatoria pel comune II, 215 — Spese di c. quando onerose, quando facoltative, 235 — Spese di c. ultratrentennali, 236. — V. Comune, Legati.
Svincolo. V. Tassa di svincolo.

T

Tassa di esercizio. I sacerdoti vi son soggetti? I, 214.
Tassa di svincolo e la prescrizione II, 70.
Testamento. Le clausole di nullità contro la legge delle opere pie non valgono, benchè il testamento sia anteriore alla detta legge I, 214 — Se si possa costituire in erede l'anima propria II, 22.
Trasformazione. Spese di culto trasformabili I, 70 — che importi la trasfor. delle congreghe, 93 — Fondazione trasformata, se trasformabile, 94 — Scopi della trasformazione, ivi — Lascito per messe trasformabile, 142 — Quando ha luogo la riforma sulle opere pie, ivi — Pia casa dei Catecumeni di Roma non trasformabile, 215 — Trasform. quanto al tempo pei legati caritatevoli, da farsi in talune solennità II, 22 — Lascito di benef. al parroco, se trasformabile, 235 — Trasform. d'istituti congeneri, 236 — Istituzione pel parroco trasformabile, ivi — V. Confraternita.

V

Vescovo. Lascito fatto al Vesc. non concentrabile I, 167 — Ha il Vesc. legale azione per la conservazione del culto in una chiesa, 237.
Vice-parroco. Se la congrua gli si deve dal comune o dal fondo pel culto I, 117.
Vino, distribuito ai seminaristi, non soggetto al dazio di consumo I, 118, 143.

DATE DUE

Temporarily circulated from
Pacific School of Religion

GAYLORD

PRINTED IN U.S.A.